

RENDICONTI
DEL
PARLAMENTO ITALIANO

DISCUSSIONI DEL SENATO DEL REGNO

(VIII. LEGISLATURA)

SESSIONE DEL 1863-64

(2^a della Legislatura)

PRIMO PERIODO - DAL 25 MAGGIO ALL'11 AGOSTO 1863

SECONDA EDIZIONE UFFICIALE RIVEDUTA

VOL. PRIMO

FIRENZE, 1871

COTTA E COMPAGNIA TIPOGRAFI DEL SENATO DEL REGNO

DISCORSO

PRONUNCIATO

DA S. M. VITTORIO EMANUELE II RE D'ITALIA

all'apertura della Sessione del 1863

IL 25 MAGGIO 1863

Alle ore 10 3/4 antimeridiane le LL. AA. RR. il Principe di Piemonte, il Duca d'Aosta e la Duchessa di Genova appariscono fra gli applausi alla loro tribuna dell'aula della Camera dei Deputati.

S. M. vi fa ingresso alle ore 11 in mezzo ai vivissimi e prolungati applausi dei membri del Parlamento e di tutte le tribune; e pronuncia il seguente discorso:

« Signori Senatori, Signori Deputati :

« Nell'aprire questa nuova Sessione come Re d'Italia, sono lieto di ringraziarvi per quanto operate durante un lungo periodo di oltre due anni.

« Voi affermaste i diritti della Nazione alla completa sua unità; questi diritti saprò mantenerli e inviolati (*Movimento*).

« Iniziati appena i lavori parlamentari, la Provvidenza ci rapiva quell'Uomo illustre che tanto mi coadiuvò nell'ardua impresa della nostra rigenerazione. Questo lutto fu mio: al pari di me lo risentì l'Italia tutta (*Applausi*).

« La massima parte delle Potenze riconobbe il nuovo Regno. Nel conserto di esse la nostra voce e si farà udire devota al trionfo della giustizia, propugnatrice dei principii di libertà e di nazionalità (*Applausi*).

« Il matrimonio di mia Figlia col giovine Re di Portogallo, mentre sanciva un'utile alleanza fra due liberi Stati, a me provava, come sempre, che le gioie della mia Casa sono quelle della Nazione (*Applausi*).

« Trattati di commercio furono conchiusi colla Francia, col Belgio, colla Svezia, colla Turchia; e stanno per conchiudersi coll'Inghilterra e coll'Olanda. Così le relazioni di benevolenza fra i Governi si accrescono per comunanza d'interessi fra i popoli.

« Due anni or sono intorno alle gloriose armi subalpine si ordinavano i soldati delle nuove Provincie. Oggi andiamo alteri di un Esercito Italiano, in cui risplende eguale il valore, eguale la disciplina. La Marina, ricca di tanti buoni elementi, e per l'incremento della quale foste così

« solleciti, non sarà certo seconda all' Esercito nei suoi progressi. Il mio più fervido voto è che la
« Nazione possa affidarsi sicura sulla forza delle proprie armi; e tale la ravvisi l'Europa intera (*Ap-
« plausi prolungati*).

« La libertà viene producendo ovunque i suoi effetti di ordine e di prosperità.

« Se in alcune Provincie la sicurezza pubblica abbisogna di efficaci provvedimenti, il mio Governo
« non mancherà a questo supremo dovere. Le Guardie Nazionali, già tanto benemerite della Patria,
« vi contribuiranno col loro zelo. La Francia riconosce la opportunità di accordi militari a tal fine,
« ed è pronta a stabilirli con noi (*Sensazione*).

« In ogni parte del Regno si dà opera sollecita ai lavori pubblici. Varcato il Tronto dalla loco-
« motiva, è prossimo il tempo che tutte le parti d' Italia saranno congiunte per vicinanza, come lo
« sono per affetto.

« Il vostro compito più arduo e più urgente è quello di unificare le leggi del Regno, avvalorando
« in pari tempo lo svolgimento di tutte le forze locali.

« Raccomando soprattutto alle cure del Parlamento le disposizioni relative al riordinamento della
« finanza. Se al nostro appello concorsero i capitali d' Europa fidenti nel nuovo ordine di cose, il
« corrispondervi colla prontezza dei sacrifici è un debito d'onore (*Movimento*).

« Signori Senatori, Signori Deputati :

« Sulla base dello Statuto consolidare la libertà, e colla libertà acquistare la intera indipendenza
« ed unità della Patria, tal è l'intento al quale abbiamo consacrato la nostra vita (*Applausi ripetuti
« e prolungati*).

« A conseguirlo si richiede concordia, senno ed energia. L'Italia ha mostrato di possedere in
« alto grado tutte queste doti. Perdurando in esse, umana forza non potrà distruggere ciò che
« abbiamo edificato; ed io sicuro ed impavido affretto con piena fede il compimento dei destini
« d' Italia (*Applausi prolungatissimi*). »

Il Ministro per l' Interno, Commendatore PERUZZI, dichiara in nome del Re aperta la Sessione 1863.

S. M. quindi si ritira, e si rinnovano e prolungano i più clamorosi applausi ed evviva al suo nome.

DISCUSSIONI

DELLA CAMERA DEI SENATORI

Sessione del 1863 — Seconda della Legislatura VIII.

I.

TORNATA DEL 25 MAGGIO 1863.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Invito ai quattro Senatori più giovani di assumere l'ufficio di Segretari provvisori — Discorso del Presidente — Lettura dei Decreti di nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Senato — Composizione degli Uffici — votazione per la nomina di quattro Segretari e di due Questori, non che delle Commissioni di finanze, di contabilità interna e di sorveglianza alla Cassa del Debito pubblico — Risultato della votazione per la nomina dei Segretari e dei Questori.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Non è presente alcun Ministro.

(Il Presidente invita i quattro Senatori più giovani ad assumere l'ufficio di Segretari provvisori. I signori Senatori Araldi, Strozzi, Malvezzi e Camozzi pigliano posto al banco dei Segretari.)

Presidente. Si dà lettura del verbale dell'ultima tornata della precedente sessione.

Il Senatore segretario provvisorio Araldi legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato senza osservazioni.

Presidente. L'articolo 3 del nostro regolamento porta:

« All'apertura della prima adunanza di ciascuna Sessione, il Presidente chiama i quattro più giovani Senatori presenti ad adempiere le funzioni di Segretari provvisori. Il Senato procede quindi immediatamente alla nomina di quattro Segretari definitivi e poscia di due Questori.

« Tutte queste nomine si fanno a squittinio di lista cioè per mezzo di schede, ognuna delle quali deve contenere tanti nomi quante sono le nomine da farsi; le schede che contenessero un maggior numero di nomi sono valide soltanto per i primi iscritti fino a concorrenza del numero prescritto.

« In queste nomine e generalmente in tutte quelle che si fanno per squittinio di lista, nessuno può deporre schede a nome di un Senatore, anche solo momentaneamente assente dall'Assemblea.

« Tre Senatori, tratti a sorte, fanno lo spoglio dei voti e ne riferiscono al Presidente, il quale proclama l'esito della votazione nella seduta in cui vennero deposti i voti, od in quella immediatamente successiva. »

Egli è per questo che ho pregato i quattro signori Senatori che mi risultavano i più giovani, cioè i signori Senatori Araldi, Strozzi, Malvezzi e Camozzi di voler adempiere le funzioni di Segretari provvisori.

Onorandi Colleghi,

Dell'insigne onore che dalla Maestà del Re, sulla proposta del suo Consiglio dei Ministri, mi vien conferito coll'essere chiamato a presiedere al Senato, mi è dolce il ripetere la primiera causa da voi, onorandi Colleghi. Voi difatti colla costante vostra indulgenza, colla illuminata vostra cooperazione, con ogni maniera di consigli e di conforti mi rendeste atto a compiere quell'ufficio cui da me solo non avrei certamente potuto soddisfare.

Voi mi reggeste nella difficile prova fino dai primi momenti in che io occupai questo seggio, e quando ancora viveva in noi la speranza che l'illustre Ruggiero Settimo sarebbe venuto ad aggiungere colla veneranda sua presenza lume e decoro alle nostre deliberazioni. Ma fu vana tale speranza, e solo è rimasto il fregio del suo nome all'ordine nostro, il ricordo del suo esempio nei nostri animi; e su quella tomba appena chiusa a noi sprtta di porre il primo serto dedicato dalla riconoscenza d'Italia.

Non pensate, o Signori, a quello ch'io possa fare, ma sibbene a ciò che io posso da voi aspettare, siatemi larghi della vostra assistenza, come io sono fidente nell'invocarla, e la gratitudine mia s'agguaglierà al beneficio vostro.

Nel riprendere il corso così brevemente interrotto dei nostri lavori, noi ci terremo sulla via medesima che fin qui abbiamo seguita.

Attenderemo ad essi colla convinzione profonda dei nostri doveri, colla sincera aspirazione a quel maggior bene cui dalla Provvidenza divina può essere chiamata l'Italia.

Nè le difficoltà che s'accalcano ci arresteranno, nè i pericoli che vi si possono aggiungere ci sgomenteranno. Voi che tanto potete per l'intelletto e per la dottrina, voi sapete di quanta mole sia il fondare un Regno, e quel che più monta, l'insegnare ai popoli il provvido uso delle virtù proprie dei cittadini di una grande nazione.

Le vostre risoluzioni saranno, come furono, improntate del triplice suggello d'amore di patria, di devozione al Trono, e di ferma osservanza dei principii tutelari dell'ordine sociale.

Dalla maturità del vostro giudizio, o Signori, dall'autorità dell'esperienza che si raccoglie in questo primo Corpo politico dello Stato, procederanno le due supreme guarentigie del buon andamento della cosa pubblica: dico la longanimità e la moderazione. Il tempo non rispetta ciò che sia fatto senza di lui, ed ogni eccesso ha in sé un germe di distruzione.

Le sorti italiane raccomandate alla lealtà, al valore ed all'affetto di Vittorio Emanuele II, non difetteranno del senno e della disciplina della Nazione, e la Nazione potrà ognora specchiarsi nel Senato del Regno depositario dell'antica sapienza e partecipe della vita novella

che tende al doppio scopo di una libertà stabile e di una civiltà progrediente.

Ma il dovere ci chiama a compiere le nostre incombenze, e non posso che rinnovarvi, o Signori, i miei ringraziamenti per il passato, le mie preghiere per l'avvenire (*Applausi generali*).

Si darà lettura dei Decreti di nomina del Presidente e dei Vice-Presidenti del Senato.

Il Senatore segretario provvisorio Strozzi legge i seguenti decreti

VITTORIO EMANUELE II

per la grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 35 dello Statuto del Regno;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

L'Eccellentissimo Conte Federigo Sclopis di Salerano è nominato Presidente del Senato del Regno per la Sessione legislativa 1863.

Il nostro Ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Torino, addì 24 maggio 1863.

VITTORIO EMANUELE

U. PERUZZI.

VITTORIO EMANUELE II

per la grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 35 dello Statuto del Regno;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Il Conte Giuseppe Pasolini è nominato Vice-Presidente del Senato del Regno per la Sessione legislativa 1863.

Il nostro Ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Torino, addì 24 maggio 1863.

VITTORIO EMANUELE

U. PERUZZI.

VITTORIO EMANUELE II

per la grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno:

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 35 dello Statuto del Regno;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

L'avvocato generale cavaliere Giuseppe Ferrigni è nominato Vice-Presidente del Senato del Regno per la Sessione legislativa 1863.

Il nostro Ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Torino, addì 24 maggio 1863.

VITTORIO EMANUELE

U. PERUZZI.

VITTORIO EMANUELE II

per la grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 35 dello Statuto del Regno;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Il Marchese Cosimo Ridolfi è nominato Vice-Presidente del Senato del Regno per la Sessione legislativa 1863.

Il nostro Ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Torino, addì 24 maggio 1863.

VITTORIO EMANUELE

U. PERUZZI.

VITTORIO EMANUELE II

per la grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Visto l'art. 35 dello Statuto del Regno;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Il Conte Francesco Arese è nominato Vice-Presidente del Senato del Regno per la Sessione legislativa 1863.

Il nostro Ministro dell'interno è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Torino, addì 24 maggio 1863.

VITTORIO EMANUELE

U. PERUZZI.

Si dà lettura di quattro domande di congedo.

(Il Senatore *segretario provvisorio* Camozzi legge le lettere dei Senatori Longo, Campello, Chigi e Centofanti, colle quali per motivi chi di salute, chi di famiglia chiedono un congedo che è loro dal Senato accordato).

Ora si procederà all'estrazione a sorte dei nomi dei signori Senatori per la composizione degli Uffici.

Fratanto pregherò i signori Senatori, se lo credono, di voler preparare le schede per la nomina di quattro Segretari e dei due Questori.

(Il Presidente procede all'estrazione a sorte degli Uffici, i quali risultano composti come segue

UFFICIO I.

Desambrois	De Sauget
Colla	De Gregorio
Del Giudice	Pasolini
Di S. Marzano	Di Fondi
Roncalli Vincenzo	Pizzardi
Dalla Valle	Sagarriga
Ricci	Di Negro
De Foresta	Caporci
Beretta	Di S. Martino
Quarelli	Durando Giacomo
Pollone	Jacquemoud
Paveae	Ferrigni
Strongoli	Gamba
Di S. Giuliano	Ferretti
Elena	Salmour
Gonnet	Strozzi
Nazari	Avossa
Gagliardi	Cambray Digny
Cappono	Regis
Montezemolo	Devillacqua
Capriolo	D'Afflitto
Pinelli	Gioia
Sella	

UFFICIO II.

Deferrari Domenico	Matteucci
Quaranta	Colonna Andrea
Mosca	Ceppi
Villamarina	Pallavicino Trivulzio
Marliani	Monti
Manna	Longo
Balbi Piovera	Pareto
Chigi	Piria
Natoli	Deferrari Raffaele
Manzoni	Giovanola
Lella	Torrigiani
Galabiana	Lauzi
Ridolfi	Nigra
Gaveri	Belgioioso
Moris	Marzucchi

Lechi	Borghesi
Breme	Di Sonnaz
Guardabassi	Araldi
Fenzi	Cesarò
Carboneri	Citrario
Stara	Castelli Edoardo
Amari Conte	S. A. R. il Princ. Eugenio
Della Rovere	

UFFICIO III.

Scialoia	Pallavicini Fabio
Farina	Bona
Serra Domenico	Pallavicino-Mossi
Lambruschini	Mameli
Pandolfina	Varano
Spinola	Spada
Di Colobiano	Carradori
Siotto-Piator	Musio
Demonte	Cantù
Durando Giovanni	Camozzi
Niutta	Bovino
Imperiali	Casati
Di Revel	Oneto
Cotta	Della Bruca
Sauli Francesco	Castagnetto
De Cardenas	Galvagno
Salvatico	Manno
Della Verdura	Duchoqué
Malvezzi	Audiffredi
Bolmida	Ambrosetti
Ghiglini	Bonelli
Tauri	Torelli
Pastore	

UFFICIO IV.

Plana	Torremuzza
Panizza	Gualterio
Pepoli	Marsili
Corsi	Puccioni
Fauti	Notta
Siamonda	Saluzzo
Menabrea	Serra Francesco Maria
Poggi	Arrivabene
Coppi	De Gori
Bellelli	Paleocapa
Di S. Elia	Piazoni
Simonetti	Pallavicini Ignazio
Roncagli Francesco	Di S. Cataldo
De Gasparis	Borromeo
Acquaviva	Algeri
Valerio	Ricotti
Pernati	Linati
Di Laconi	Doria

Cataldi	Vigliani
Sforza	Serra Orso
Massa Saluzzo	Di Nociglia
Vacca	Amari Professore
Merini	

UFFICIO V.

Montanari	Benintendi
Correale	Sappa
Irelli	Gozzadini
Di Campello	Arnolfo
Chiesi	Balbi-Scaarega
Scacchi	Melexari
Serra Francesco	Castelli Michel Angelo
Oldofredi	Prinetti
D'Azeglio	Giorgini
Della Rocca	Gallina
Sanvitale	Coelli
Cadorna	Riva
Piazza	Biscaretti
Porro	D'Adda
Dabormida	Martinengo
Centofanti	Genoino
Dragonetti	Piraino
Gallotti	Sauli Ludovico
D'Angennes	Colonna Gioachino
Gianotti	Taverna
Torrearsa	Arese
Prudente	Vesme

Rinnovo ai signori Senatori la preghiera di preparare le schede per la nomina di quattro Segretari e dei due Questori.

In generale sogliono farsi le schede separate, con quattro nomi sull'una, e due sull'altra.

Ora si procederà all'appello nominale.

Rammento al Senato che l'art. 4 del regolamento prescrive che:

« Per la nomina dei Segretari e dei Questori si richiede la maggioranza assoluta dei presenti; ove però questa non si ottenga nel primo o nel secondo squittinio, si passa ad una terza prova nella quale i voti non possono conferirsi che a quei Senatori, in numero doppio delle nomine da farsi, i quali nel secondo squittinio abbiano ottenuto il maggior numero di suffragi.

« A parità di voti è eletto il Senatore più anziano; se anche le anzianità sono eguali, il maggior d'età. »

(Il Senatore segretario provvisorio Camozzi fa l'appello nominale ed i Senatori vanno a deporre le schede nelle due distinte urne.)

Presidente. Procederò prima all'estrazione di tre scrutatori per lo spoglio dei voti per la nomina dei Segretari.

(Estrae i nomi dei Senatori Pavese, Martinengo e Castelli Edoardo.)

I signori Senatori Pavese, Martinengo e Castelli Edoardo

sono pregati a fare lo spoglio delle schede per la nomina dei Segretari.

Adesso farò l'estrazione dei tre Scutatori per lo spoglio dei voti per la nomina dei Questori.

(Estrae i nomi dei Senatori Conte Amari, Della Verdura e De Foresta.)

I signori Senatori Conte Amari, Della Verdura e De Foresta sono pregati di fare lo spoglio delle schede per i Questori.

Mentre i nostri colleghi procedono allo spoglio, io pregherei i sigg. Senatori a voler preparare le schede per le tre Commissioni permanenti; cioè quella di Finanze composta di 15 membri; quella di contabilità interna composta di 7 membri; e quella di sorveglianza alla Cassa del Debito Pubblico di 3 membri.

Se volessero dunque i signori Senatori avere la bontà di preparare le schede, verrebbero poi a deporle, e si nominerebbero quindi gli scrutatori i quali alla loro volta farebbero lo spoglio, e in una prossima tornata ne renderebbero conto.

Frattanto per quanto riguarda i Segretari ed i Questori il risultato della votazione si renderà noto fino da quest'oggi, affinché fino da quest'oggi il Senato possa essere costituito.

(Si fa l'appello nominale per la deposizione delle schede.)

Il Senatore segretario provvisorio **Araldi** fa l'appello nominale, e ciascun Senatore va a deporre nelle urne le schede.)

Ora procederemo alla estrazione degli scrutatori per ciascuna votazione; ma il risultato della medesima si rimanderà, come dissi, ad altra seduta.

(Il Presidente procede alla estrazione dei tre scrutatori. Per la Commissione di Finanze sono estratti i signori Bevilacqua, Cotta e Doria.)

Per la Commissione di contabilità interna Gioia, Castelli Edoardo e Plezza.)

Presidente. Il signor Senatore Castelli è già scrutatore per lo spoglio di un'altra votazione; ma siccome lo spoglio attuale si farà domani potrà attendere anche a questo.

(Per la Commissione di sorveglianza della Cassa del Debito pubblico sono estratti i signori Senatori, Sanvitale, De Foresta e Salvatico.)

Presidente. Credo che sia conveniente che il Senato aspetti che sia compiuto lo spoglio delle schede per la nomina dei Segretari e dei Questori. Frattanto

leggerò l'ordine del giorno che proporrei per domani.

Al tocco riunione negli Uffici per la loro costituzione. Alle in due seduta privata per affari urgenti di servizio interno. Siccome ci saranno materie molto gravi ed importanti da esaminare in questa conferenza privata, spero che i signori Senatori converranno all'ora precisa in buon numero.

Intanto sospendo la seduta per un quarto d'ora.

(La seduta è sospesa per un quarto d'ora.)

(Dopo pochi istanti, rientrano nell'aula gli scrutatori.)

Presidente. Ecco il risultato della votazione.

Per i Segretari, votanti 77, la maggioranza per conseguenza sarebbe di 39;

Il Senatore Arnulfo	voti 76
» Cibrario	66
» Sanvitale	43

Poi vengono gli altri che hanno minor numero di voti. Leggerò quelli che ne hanno una certa somma:

Duchoquè	27
D'Adda	24
Bellini	22
Scialoja	15
Cadorna	6

Vengono quindi gli altri in numero inferiore.

Per conseguenza sono nominati a segretari i signori Senatori Arnulfo, Cibrario, Sanvitale.

I Questori sopra 76 votanti.

Di Pollone	65.
Orso Serra	64.

Dunque i signori Senatori di Pollone ed Orso Serra sono nominati Questori.

Rimano ancora la nomina di un Segretario, epperò è necessario che domani il Senato si aduni in seduta pubblica. Allora invece di adunarsi in conferenza privata alle due, come si era detto, si fisserà alle due l'adunanza pubblica, e alle 3 l'adunanza privata; al tocco, come ho detto, vi sarà adunanza negli Uffici per la costituzione dei medesimi.

Domani, appena costituito l'Ufficio definitivo di presidenza, si procederà esaudendo alla nomina della Commissione per il progetto d'indirizzo di risposta al discorso della Corona.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4.)

II.

TORNATA DEL 26 MAGGIO 1863.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Comunicazione di un dispaccio del Ministro dell'interno che partecipa la nomina di 19 nuovi Senatori — votazione per la nomina di un segretario a complemento dell'ufficio di presidenza — Esito della suddetta votazione — Risultato della votazione per la nomina della Commissione di contabilità interna e per la sorveglianza del debito pubblico — votazione per la nomina dei commissari mancanti alle dette due Commissioni — Sunto di petizioni — Congedi — Omaggio — Deliberazione per affidare all'ufficio di presidenza la redazione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona — Relazione sui titoli del Senatore Paterno.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Non è presente alcun Ministro.

Presidente. Prego i signori Senatori Araldi e Strozzi di voler continuare nelle loro funzioni di Segretari provvisori; siccome poi mancano due altri Senatori che ieri prestarono l'opera loro, prego i signori Senatori Taverna e D'Adda, che credo siano tra i più giovani, a volerne far le veci.

(I segretari provvisori pigliano posto al banco dei segretari.)

Il Senatore *segretario provvisorio* D'Adda dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Presidente. Prima d'invitare il Senato a procedere alla nomina del 4° segretario definitivo, non essendosi ieri potuto compiere l'elezione perchè non v'era la maggioranza assoluta dei presenti in capo ad uno dei Segretari, credo necessario di dar lettura al Senato di una lettera che ho ricevuto dal signor Ministro dell'interno ieri sera ad ora tarda, e che porta la data di ieri.

« Torino, addì 25 maggio 1863.

« Ho l'onore di partecipare a V. S. Eccellentissima che S. M. con decreto in data di ieri ha nominati Senatori del Regno i signori:

- Antonacci Giuseppe
- De Castilia Gaetano
- Coppola barone Giacomo

✓ Di Giacomo monsignor Gennaro, vescovo di Piedimonte

✓ Falqui Pes barone Bernardo

• Lo Schiavo cav. Pasquale

✓ Imbriani prof. Paolo Emilio

✓ Lauri conte Tommaso

✓ Manzoni conte Tommaso

✓ Mazzara marchese Cristoforo

• Mascuzza dottor Gaetano

✓ Martinengo da Barco cav. Leopardo

✓ Meuron Napoleone

✓ Melodia Tommaso

✓ Miglietti avv. Vincenzo

✓ Nitti Cataldo, Presidente del Consiglio provinciale di Terra d'Otranto.

✓ Pallieri conte Diodato

✓ Stabile commendatore Mariano

✓ Vercillo barone Luigi.

« Gradisca la S. V. Eccellentissima l'attestato dei sensi della mia più alta stima.

« Devotissimo, U. PERUZZI. »

Ora invito i signori Senatori a voler venire a deporre nell'urna le schede per la nomina del quarto Segretario definitivo.

(Il Senatore *segretario provvisorio* D'Adda fa l'appello nominale.)

Presidente. Estrarrò i tre scrutatori che dovranno procedere allo spoglio dei voti.

(Il Presidente estrae i nomi dei signori Senatori Castagnetto, Benintendi, Malvezzi.)

Presidente. I signori Senatori Castagnetto, Benintendi, Malvezzi sono preparati di procedere allo spoglio delle schede per la nomina del 4° Segretario, ed intanto sospendo la seduta per alcuni minuti.

(La seduta è sospesa.)

(Nel frattempo rientrano nell'aula gli scrutatori.)

Presidente. Risultato della votazione pella nomina del 4° Segretario.

Votanti 62.

Il signor Senatore Bellelli ebbe voti 47.

Il Senatore Duchoqué, 10.

Audiffredi, 1.

Cadorna, 1.

Martinengo, 1.

Scialoia, 1.

D'Adda, 1.

Il Senatore Bellelli, avendo riunito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, è nominato segretario.

Essendo così costituito il seggio presidenziale invito i signori segretari come i questori a prendere i loro posti.

Intanto a nome della Presidenza ringrazio i signori Senatori Araldi, Strozzi, d'Adda e Taverna d'aver prestato il loro ufficio.

La presidenza non mancherà di fare pervenire notizia a S. M., in nome del Senato, della sua costituzione, e ne darà similmente avviso alla Camera dei Deputati in conformità dell'art. 5 del nostro Regolamento.

Mi occorre di avvertire il Senato che le votazioni fattesi ieri, una per la Commissione di contabilità interna e l'altra per la Commissione di sorveglianza pel Debito pubblico non hanno ottenuto un risultato definitivo.

Per la Commissione di contabilità interna sopra 69 votanti il signor Senatore Quarelli raccolse 60 voti, il signor Senatore Lauzi 58, il signor Senatore San Martino 58, il signor Senatore Martinengo 51 e il signor Senatore Colla 51. Tutti questi hanno ottenuto la maggioranza la quale era di 35, e fanno parte perciò della Commissione di contabilità interna.

Per gli altri non si raccolsero voti sufficienti a determinare l'elezione.

Leggerò una parte dei nomi dei signori Senatori che vengono dopo, affinché si ritenga la cifra dei voti che hanno ottenuto. Il signor Senatore Salvatico 22; il signor Senatore Bellelli 17; il signor Senatore Della Verdura 16; il signor Senatore Spinola 15; il signor Senatore Di Collobiano 13; il signor Senatore Regia 13; il signor Senatore Ceppi 12; il signor Senatore Duchoqué 12; e il signor Senatore Scialoia 10.

Vengono poi parecchi altri che hanno ottenuto voti in quantità inferiore ai già detti.

Per la Commissione di sorveglianza pel Debito pubblico che deve essere composta di tre membri non sono

risultati nominati che due: erano 68 i votanti; il signor Senatore Quarelli raccolse 44 voti, il signor Senatore Regia 41 voto. L'uno e l'altro sono per conseguenza nominati. Dei tre ne manca uno.

Dopo i menzionati ottennero maggiori voti: il signor Senatore Cotta 22; il signor Senatore Duchoqué 22; il signor Senatore Scialoia 7; ed altri poi che ne ottennero una quantità inferiore. Dunque i tre che più si avvicinarono alla maggioranza sono i signori Senatori Cotta, Duchoqué e Scialoia.

Converrà per conseguenza, che il Senato proceda a nuova votazione.

(In questo punto entra nell'aula il Senatore Bellelli, ed il Presidente lo invita a prender il posto di segretario.)

Prego i signori Senatori di favorire di scrivere tre nomi sopra una scheda per completare la elezione della Commissione per la contabilità interna, e sopra un'altra un nome solo per l'elezione del Senatore mancante a rendere compiuta la Commissione di sorveglianza pel Debito pubblico.

Debbo avvertire il Senato che tra i signori Senatori che più si approssimarono ad avere la maggioranza per la Commissione della contabilità interna vi è il signor Senatore Bellelli che raccolse 17 voti; ma essendo egli stato nominato segretario, non potrebbe più far parte della Commissione suddetta.

Verrebbero dopo lui il signor Senatore Salvatico che ebbe voti 22, il Senatore Della Verdura che ne ebbe 16, il Senatore Spinola 15, il Senatore Collobiano 13, il Senatore Ceppi 13, il Senatore Duchoqué 12.

(Il Senatore segretario Arnolfo fa l'appello nominale, ed i Senatori depongono la scheda.)

Traggo ora i nomi dei tre scrutatori per la nomina della Commissione di sorveglianza pel Debito pubblico.

Per la Commissione di sorveglianza pel Debito pubblico sono estratti i nomi dei Senatori Belgioioso, Malvezzi, Ricotti; per quella della contabilità interna, sono estratti i nomi dei Senatori Lauzi, Di San Martino e Porro.)

Siccome questo squittinio porterebbe in lungo, si augelleranno le schede, e dopo la seduta pubblica si procederà allo spoglio.

Quanto alla Commissione di finanze non è stato ancora comunicato il risultato dello spoglio dei voti.

Si dà lettura d'un sunto di petizioni.

Il Senatore segretario Bellelli dà lettura del seguente:

SUNTO DI PETIZIONI

N. 3275. Il Consiglio comunale di Sindia (Cagliari) domanda che venga sollecitamente approvata la legge per la costruzione di un porto nella rada di Bosa.

N. 3276. Il Consiglio comunale di Suni (Cagliari) domanda che venga sollecitamente approvata la legge per la costruzione d'un porto nella rada di Bosa.

N. 3277. Il Consiglio comunale di Voltri (Genova)

domanda che venga ridotta ad equa proporzione l'imposta sui beni rurali che dalla legge in corso presso la Camera elettiva *sul conguaglio* sarebbe recata ad una misura eccessiva per quella provincia.

N. 3278. Mariano di Lucia di Napoli domanda che in vista di persecuzioni politiche da esso sofferte, gli venga accordato un sussidio od un impiego (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

N. 3279. Libero Panfile di Pescara per gli stessi motivi di cui nella precedente petizione domanda che gli sia fissata una tenue pensione (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

Presidente. Si da lettura di due domande di congedo.

(Il Senatore segretario Sanvitale legge le lettere dei Senatori Camozzi e Balbi Senarega che domandano, l'uno per motivo di famiglia, l'altro per ragione d'ufficio, un congedo che loro viene dal Senato concesso).

Fa omaggio al Senato. Il Comitato esecutivo del primo Tiro a segno nazionale di N. 125 esemplari del programma pel tiro medesimo.

Ora sarebbe necessario che si procedesse alla nomina di una Commissione per redigere la risposta al Discorso Della Corona.

Senatore Di Castagnetto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Castagnetto. Mi pare che gli altri anni il Senato ha sempre incaricato l'Ufficio di Presidenza di preparare questo indirizzo, e parmi sianene trovato assai soddisfatto, per cui proporrei che anche ora si seguisse lo stesso sistema.

Presidente. Vi è chi appoggi questa proposta?

Voci. Sì, sì.

Presidente. Metto ai voti la proposta testè fatta dal signor Senatore Di Castagnetto.

Chi l'approva è pregato di sorgere.

(Approvato.)

L'Ufficio di Presidenza rimane dunque incaricato di preparare questo indirizzo in risposta al discorso della Corona.

Non essendovi all'ordine del giorno materia per una nuova adunanza, i signori Senatori saranno convocati per lettera a domicilio.

Senatore Taverna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Taverna. Essendo in pronto la relazione sui titoli di nomina del Senatore Luogotenente Generale Paternò, e constandomi della sua presenza nelle sale del Senato, crederebbe il signor Presidente che si possa dare lettura della relazione?

Presidente. Non vi è nessuna difficoltà.

Senatore Taverna. Signori Senatori.

Con Regio Decreto 30 novembre 1863 ultimo scorso, S. M. nominava il Luogotenente Generale Comendatore Giuseppe Paternò di Spedalotto, grande ufficiale dell'Ordine Mauriziano, a Senatore del Regno.

Il quinto Ufficio, incaricato di verificare i titoli di convalidazione, ha potuto constatare che questo illustre veterano che di molto ha varcata l'età voluta, oltre ai servizi da lui resi in varie campagne, pel solo fatto dell'eminente grado militare che occupa, corrisponde pienamente alle esigenze dell'art. 33 dello Statuto.

Io quindi a nome del suddetto Ufficio, ho l'onore di proporre al Senato che voglia con voto favorevole sanzionare la sua ammissione in questo onorevole concesso.

Presidente. Chi approva le conclusioni della relazione testè letta per la verifica dei titoli del signor cav. generale Paternò, voglia sorgere.

(Approvato.)

Siccome mi vien detto adesso che il signor generale Paternò si trova presente nelle sale del Senato, prego i signori Senatori Questore Orso Serra, e Segretario Bellelli di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Senatore Bellelli. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Bellelli ha la parola.

Senatore Bellelli. Il generale Paternò era qui un quarto d'ora fa, ed evidentemente vi era venuto per essere presentato al Senato e prestare il suo giuramento. Pare che gli sia stato detto che l'ora era tarda e che la sua presentazione non avrebbe più potuto avere luogo, così che egli ha creduto di andarsene.

Presidente. Dunque alla prima adunanza pubblica si farà luogo alla prestazione del giuramento per parte del signor generale Paternò.

Prego i signori Senatori di ritirarsi nella sala delle conferenze per la seduta privata.

L'adunanza è sciolta (ore 3 3/4)

III.

TORNATA DEL 28 MAGGIO 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Omaggi — Giuramento del Senatore Paternò — Presentazione di tredici progetti di legge — Conferma degli Uffici Centrali per quattro progetti di legge, tre dei quali già votati dal Senato — Osservazioni del Senatore Di Pollone — Risultato della votazione per la nomina delle Commissioni permanenti di finanze, di contabilità interna e del Commissario al Debito pubblico — Votazione per la nomina del Commissario mancante a complemento della Commissione di finanze — Esito della medesima.*

La tornata è aperta alle ore 2 e 3/4.

È presente il Presidente del Consiglio Ministro delle finanze.

Il Senatore segretario S. Vitale dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato.

L'avv. Sante Martinelli da Napoli, di alcune copie d'un suo scritto col titolo: *Di alcune riforme ai Codici penali italiani*;

Il Prefetto di Salerno degli *Atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1862*;

Il signor Piatti, a nome del suo autore, d'uno scritto *Sull'applicazione dell'aria compressa al trasforo del Ceniso*;

La tipografia Eredi Botta d'una copia del volume dei *Documenti degli Atti del Parlamento Subalpino, sessione 1850*;

Essendo presente nelle sale del Senato il signor generale Paternò, prego il signor Senatore Orso Serra ed il signor Senatore Della Verdura di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il cavaliere, generale Paternò, introdotto nell'aula dai Senatori Orso Serra e Della Verdura, presta giuramento nella consueta formola.)

Presidente. Do atto al signor cavaliere, generale Paternò, della prestazione del giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

La parola è all'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio, ministro delle finanze.

PRESENTAZIONE
DI VARI PROGETTI DI LEGGE

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato tredici progetti di legge.

I primi tre sono già stati votati dal Senato, ma non poterono essere discussi dall'altra Camera, onde ho l'onore di ripresentarli al Senato medesimo.

Essi sono, il progetto di legge per le pensioni agli impiegati civili; quello per l'aspettativa, la disponibilità e sui congedi degli impiegati civili, ed il terzo per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia.

Inoltre ho l'onore di ripresentare il progetto di legge per la definizione della questione intorno alla Sila, il quale fu già presentato in Senato nell'altra Sessione, ma non potè ancora venire in discussione.

In seguito ho l'onore di presentare i seguenti progetti di legge:

Per la convalidazione del Decreto 11 gennaio 1863 di proroga alla presentazione dei titoli di rendita pel loro cambio.

Convenzione col Municipio di Torino per la costruzione d'edifici ad uso di dogane e magazzini generali.

Approvazione di un contratto colla Camera di commercio di Firenze per l'adattamento d'un locale ad uso di Borsa.

Approvazione del contratto di locazione dello stabilimento metallurgico di Pietrarsa.

Approvazione di un contratto, stipulato con Eugenio Fabre, di enfiteusi d'un edificio in Napoli.

Cessione gratuita al Municipio di Napoli di terreni e fabbricati demaniali.

Emissione di una rendita pel riscatto dei feudi di Senis e Posada in Sardegna.

Inoltre ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per l'approvazione di concessione a favore del signor Vincenzo Marsaglia per condotta d'acqua potabile a beneficio della Città e del Porto di Cagliari.

Infine ho l'onore di presentare un progetto di legge concernente l'approvazione della convenzione relativa alla transazione di liti colla città di Cagliari.

Presidente. Do atto all'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio, Ministro delle finanze, della presentazione di questi tredici progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti negli uffici.

Faccio presente al Senato che di questi tredici progetti di legge, tre furono già esaminati dal Senato, approvati, e passati quindi alla Camera dei Deputati, che non li ha ancora approvati, e sono quelli, relativi alle pensioni degli impiegati civili, alle aspettative ed al Tavoliere di Puglia.

Interrogo il Senato se voglia su questi tre progetti di legge, che già ebbero compiuto il loro corso in questa Camera, dichiarare che siano confermati gli stessi Uffici Centrali che già presero cognizione e portarono a compimento questi lavori.

Se non v'è osservazione in contrario...

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Prima che l'onorevole Presidente metta a partito questa proposta, credo bene di osservare che nel ripresentare al Senato questi progetti, li ripresentai non quali erano in origine presentati dal Ministero, ma quali furono già votati dal Senato.

Presidente. Locchè per conseguenza esclude anche la probabilità che dal Senato si portino modificazioni importanti a questi progetti.

Dunque, se non c'è osservazione in contrario, s'intende che questi tre progetti relativi alle pensioni degli impiegati civili, alle aspettative ed al Tavoliere di Puglia, sono devoluti ai tre Uffici Centrali che già se ne occuparono.

Viene il quarto, che è quello relativo alla Sila: questo progetto è già stato lungamente elaborato e credo che vi sia un contro progetto, il quale è stato d'accordo col Ministro proponente passato dall'Ufficio Centrale allo stesso Ministro.

Interrogo il Senato se voglia che anche questo quarto progetto, il quale non è nello stato degli altri tre, ma solo avviato al suo complemento, sia deferito allo stesso Ufficio che già lo ha elaborato.

Se non c'è osservazione in contrario, tengo il Senato per assenziente a questa disposizione.

Gli altri nove progetti saranno passati agli Uffici, i quali se ne occuperanno nelle forme ordinarie.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Di Pollone ha la parola.

Senatore Di Pollone. Nel momento in cui l'onorevole Presidente proponeva di rimandare agli stessi Uffici i progetti di legge che sono stati presentati, io mi preoccupavo di conoscere e sapere se questi Uffici erano completi, e da un colpo d'occhio che ho dato al registro mi risulterebbe che per la legge sulle pensioni, uno dei membri già mancherebbe. Non ho avuto tempo di verificare di più; ma pregherei il Senato di voler disporre in che modo voglia surrogare quei componenti gli Uffici Centrali o Commissioni che per avventura mancassero, ed io proporrei di delegare questo incarico al signor Presidente.

Presidente. Se mi permette leggerò l'art. 18 del regolamento.

« Qualora uno dei Commissari non sia in grado di compiere il suo mandato, egli verrà surrogato dal proprio Ufficio: purchè dopo la sua nomina non sia avvenuta la rinnovazione di cui all'art. 14. Se gli Uffici sono stati rinnovati, il Presidente del Senato surrognerà un altro Commissario scegliendolo tra i membri che componevano l'Ufficio cui apparteneva il Commissario da surrogare. »

Credo che la seconda parte di quest'articolo provveda all'eccezione fatto dall'onorevole signor Senatore Di Pollone.

Debbo informare il Senato del risultato della votazione per la Commissione permanente di finanze.

I voti furono dati nella conformità seguente:

I votanti erano 71.

Il Senatore Di Revel	ebbe voti	70
» Des-Ambrois		65
» Duchoqué		62
» Di San Martino		60
» Di Pollone	„	57
» Quarelli		57
» Regis		56
» Pastore		51
» Paleocapa		49
» Bevilacqua		48
» Spada		45
» Scialoia		44
» Cotta		38
» Vacca		36

Questi quattordici Senatori avrebbero raccolto la maggioranza, conseguentemente faranno parte della Commissione permanente di finanze, per la quale rimane ancora ad eleggerne uno.

Quelli che vennero dopo e che ebbero maggiori voti, sono i signori Senatori:

Porro, che ne ebbe	25
Dabormida	20
Arnolfo	19
Cepi	17

Invito i signori Senatori a preparare una scheda per la nomina del Commissario che rimane ancora ad eleggere.

Mentre si prepara questa scheda, rendo conto al Senato del risultato della votazione per i componenti la Commissione di contabilità interna.

Rammento al Senato che mancavano ancora tre membri: la votazione ebbe il seguente risultato:

Votanti 73.

Il Senatore Salvatico raccolse voti 61

» Spinola 54

» Della Verdura 50

Questi avendo avuto la maggioranza, fanno parte della Commissione di contabilità interna.

Da ultimo fu noto al Senato il risultato dello spoglio delle schede per la nomina del deputato alla Commissione di sorveglianza del Debito pubblico.

Sopra 73 votanti, il Senatore Cotta raccolse 48 voti, e conseguentemente resta membro della medesima.

Si farà ora l'appello nominale, perchè possano i signori Senatori deporre la loro scheda per la nomina che ancora resta a fare d'un Commissario per la Commissione permanente di Finanze.

(Si fa l'appello nominale.)

Ora, prima di estrarre il nome dei tre scrutatori per lo spoglio di queste schede, credo bene di fissare l'ordine del giorno per la prossima pubblica adunanza.

Se non vi sono osservazioni in contrario, io proporrei che il Senato si radunasse lunedì primo giugno, al tocco negli Uffici, per l'esame dei progetti di legge presentati dall'onorevolissimo signor Presidente del Consi-

glio dei Ministri, ed alle due in seduta pubblica per udire il progetto di risposta al Discorso della Corona, di cui fu incaricato l'Ufficio di Presidenza e per procedere alla nomina del bibliotecario del Senato.

Procedo ora all'estrazione dei nomi dei tre scrutatori.

(Il Presidente fa quest'estrazione, e sono estratti i nomi dei signori Senatori Mosca, Varano ed Arnulfo.)

Prego i signori Senatori Mosca, Varano e Arnulfo di procedere allo spoglio di queste schede per dare quindi contezza del risultato al Senato in questa stessa adunanza, ed intanto sino al ritorno degli scrutatori sospendo la seduta.

(La seduta si riprende alle ore 3 e 25.)

Presidente. Prego i signori Senatori di riprendere i loro posti.

Lo spoglio delle schede per la nomina del decimoquinto membro della Commissione permanente di finanze dà il seguente risultato:

Numero dei votanti 63.

Il Senatore Porro ebbe voti 39

» Arnulfo 19

» Dabormida 3

» Ceppi 1

Il Senatore Porro avendo riunito la maggioranza dei voti, è nominato membro della Commissione permanente di Finanze, la quale per tal nomina trovasi al completo.

Non essendovi altro all'ordine del giorno, sciolgo l'adunanza.

La seduta è sciolta (ore 3 e 1/2).

IV.

TORNATA DEL 1° GIUGNO 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS

Sommario. — *Sunto di petizioni — Comunicazione delle lettere dei Senatori Ridolfi e Ferrigni — Congedi — Relazione sui titoli dei Senatori Imbriani e Miglietti — Giuramento del Senatore Imbriani — Lettura del progetto di risposta al discorso della Corona — Approvazione del medesimo — Presentazione di nove progetti di legge e di alcuni documenti diplomatici, e comunicazione di vari trattati — Volazione per la nomina del bibliotecario — Esito della medesima — Estrazione a sorte della deputazione incaricata di presentare a S. M. l'indirizzo.*

La seduta è aperta alle ore 4 1/2.

Sono presenti i Ministri di grazia e giustizia, d'agricoltura e commercio e degli affari esteri.

Il Senatore segretario Cibrario legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Presidente. Si dà lettura di un sunto di petizioni. Il Senatore segretario Cibrario legge il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI

N. 3280. La Giunta municipale di Bolzaneto (Genova) ravvisando gravosa la legge relativa al conguaglio dell'imposta sui beni rurali, fa istanza perchè la medesima non venga adottata dal Senato.

N. 3281. Il commendatore Carlo Miglio, già Vice Presidente d'appello in Lombardia porge al Senato motivate istanze, perchè nella legge sulle pensioni agli impiegati civili venga modificata la disposizione che riduce ad un *maximum* di L. 8000 anche le pensioni già liquidate a maggior somma.

Il Senatore segretario Arnulfo legge le lettere dei Senatori Ridolfi e Ferrigni, colle quali rendono grazie per la trasmissione del Reale decreto di loro nomina a Vice Presidenti del Senato.

Legge quindi le lettere dei Senatori Audiffredi, Irelli, Arrivabene, Lambruschini, Giorgini, Cambay Digny e Ambrosetti, i quali chi per motivi di salute, chi d'ufficio, chi di famiglia, chiedono un congedo che loro è dal Senato accordato.

RELAZIONE SUI TITOLI DEI SENATORI
IMBRIANI E MIGLIETTI.

Presidente. La parola è al Senatore Bellelli per la relazione sui titoli del cavaliere Imbriani.

Senatore Bellelli. Il deputato cav. e prof. Paolo Emilio Imbriani è stato nominato Senatore del Regno con decreto del 24 maggio 1863.

L'Ufficio quarto al quale è stato particolarmente delegato l'esame della validità dei titoli presentati dal signor Senatore Imbriani m'incarica di riferire al Senato, che il medesimo, oltre d'aver raggiunta l'età prescritta dallo Statuto, appartiene alle categorie 3, 4 e 5 dell'articolo 33 dello stesso Statuto; onde vi propone la convalidazione della nomina a Senatore del Regno del cavaliere e professore Imbriani.

Presidente. Chi ammette le conclusioni testè lette voglia alzarsi.

(Approvate.)

La parola è al signor Senatore Giovanola per la relazione dei titoli del signor comm. Miglietti.

Senatore Giovanola. In nome dell'Ufficio secondo ho l'onore di riferire al Senato sui titoli del commendatore Miglietti nominato Senatore del Regno con decreto Reale del 24 maggio ora scorso.

Egli è nato il 25 maggio 1809; fece parte della Camera dei Deputati per 5 legislature. Fu per due volte ministro del Re, nel quale ufficio ebbe l'esimio merito di presentare un progetto di Codice per la unificazione del diritto civile per tutto il Regno d'Italia.

Appartenendo egli pertanto alla terza categoria dell'art. 33 dello Statuto, ho l'onore di proporre al Senato la convalidazione della nomina a Senatore del commendatore Miglietti.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni dell'Ufficio secondo.

Chi le approva voglia alzarsi.

(Approvate.)

Il signor professore Imbriani trovandosi presente nelle sale del Senato, prego i signori Senatori Orso Serra e Stara di volerlo introdurre nell'aula.

(Introdotta, il cavaliere Imbriani dai Senatori Orso Serra e Stara, presta giuramento nella consueta formula.)

Do atto al Senatore Imbriani del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Nella seduta precedente il Senato commetteva all'Ufficio di Presidenza di estendere un progetto di indirizzo in risposta al discorso della Corona.

L'Ufficio di Presidenza pregava l'onorevole signor Senatore Cibrario di volersi incaricare della redazione di questo indirizzo.

Darò lettura dell'indirizzo dettato dall'onorevole Senatore Cibrario, approvato dall'Ufficio di Presidenza.

« SIRE,

« La parola di V. M. devota ai principii di giustizia, di libertà, di nazionalità suona sempre autorevole e desiderata all'Italia.

« Nell'epoca in cui i destini della Nazione pendevano ancora incerti, combattuti come erano da fiere contrarie fortune, la voce di V. M. apriva il cuore alle più liete speranze; e queste non furono deluse.

« Ora che il vostro valore, la vostra sapienza e la virtù italiana, ha fuso tutta quasi la penisola in un solo Regno, V. M. afferma che saprà mantenere i suoi diritti all'intera unità, e noi vi crediamo, o Sire, e confidiamo in Voi.

« Consolidar la libertà, ordinar la finanza e l'amministrazione, tale è ora l'arduo compito che ci rimane. Se in questa difficile ma gloriosa impresa vi manca, o Sire, il senno e il cuore di quell'insigne statista che vi coadiuvò nell'opera della rigenerazione, e la cui perdita inmuta l'Italia compiangi con Voi, supplirà il concorso d'altre menti elette, d'altri animi generosi, supplirà il concorso di tutti gli Italiani che ben sanno non potersi fondare un gran regno senza conoscere e praticare concordemente, universalmente la virtù dell'abnegazione e del sacrificio.

« Il matrimonio d'una leggiadra e virtuosa Principessa con un Re saggio e liberale, rallegrò il paterno vostro cuore. V. M. ha sentito una volta di più che le gioie della sua famiglia sono gioie della Nazione.

« Le principali Potenze d'Europa hanno riconosciuto il nuovo Regno. Trattati di commercio introducendo nuova comunanza d'interessi, aggiungono nerbo e dignità alla Nazione. Ma il maggior prestigio deriverà

dalla forza e saggezza delle istituzioni che si verranno ordinando, dalla sufficienza e dal regolare esercizio della finanza, dalla pace pubblica mantenuta, e soprattutto dall'esemplare patriottismo della Guardia Nazionale, da quel mirabile Esercito che si sta accrescendo, e dalla marineria la quale ha già gareggiato di valore coll'Esercito; onde quando sia allargata in giusta proporzione coll'ampiezza dello Stato, e poderosa sui due mari, l'Italia sarà quale V. M. la vuole e noi la vogliamo, ammirata, rispettata e temuta.

« Sire, per tutte queste imprese voi potete far assegnamento sul cordiale, sull'operoso concorso del Senato; voi troverete, noi ne siamo certi, non solo nel Parlamento, ma in tutti gli ordini dei cittadini la concordia, il senno e l'energia che voi invocate ad accelerare il compimento dei destini d'Italia; e sarà la più gloriosa delle conquiste, in termine di pochi anni mostrare al mondo un'Italia libera, forte, ordinata, tranquilla. »

Metto ai voti il progetto di indirizzo che ho letto: chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

La parola è al signor Ministro della giustizia.

PRESENTAZIONE DI VARI PROGETTI DI LEGGE

Ministro della Giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge, l'uno relativo alla competenza dei giudici di Mandamento e dei Tribunali di Circondario in materia penale, che modifica alcune disposizioni del Codice di procedura penale; il secondo per la soppressione delle giudicature dei dazi indiretti; il terzo intorno alla composizione delle Corti d'Assisie.

Prego ancora il Senato di voler ripigliare i suoi studi sopra un quarto progetto di legge, già da me presentato, relativo all'arresto personale, su cui ero venuto ad alcuni accordi coll'Ufficio Centrale designato dal Senato a tale effetto (*V. N. 247 della scorsa Sessione.*)

Presidente. Do atto al signor Ministro di grazia e giustizia della presentazione di questi quattro progetti di legge.

Interrogo il Senato se, come ha deliberato rispetto ad altri progetti legge, così pure per questo dell'arresto personale, che era in corso già avanzato quando si chiuse la Sessione, intenda che si rimetta allo stesso Ufficio che se ne era già occupato.

Se non c'è osservazione in contrario ritengo il Senato per assenziente. Quanto agli altri progetti saranno stampati e distribuiti al Senato.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato cinque progetti di legge.

Il primo sulle privative industriali, ch'è quello medesimo già votato dal Senato; il secondo sulla proprietà

letteraria ed artistica già presentato al Senato ed affidato nella trascorsa Sessione ad un Ufficio Centrale; il terzo per conferimento ai Prefetti di diverse attribuzioni del Ministero di Agricoltura e Commercio, con cominciamento di discentramento in questa parte di amministrazione; il quarto per l'abolizione delle corporazioni privilegiate; il quinto, finalmente, relativo alla convalidazione di un Decreto Reale col quale fu sospesa l'esecuzione dell'applicazione dei nuovi pesi e misure nelle Provincie Meridionali fino al primo semestre dell'anno.

Presidente. Do atto al signor Ministro di agricoltura e commercio della presentazione di questi cinque progetti di legge: dei due primi uno fu già votato dal Senato, l'altro era in corso avanzato di esame.

Se non c'è osservazione in contrario, riterrò assenziente il Senato a che anche questi due progetti di legge siano demandati agli Uffici, i quali già se ne erano occupati: questa credo sia la via più ragionevole e speditiva per dar corso a siffatta maniera d'affari.

Ministro degli esteri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro degli esteri. Ho l'onore di presentare al Senato alcuni documenti diplomatici relativi alla Polonia, e ad alcuni altri argomenti di politica estera che furono oggetto di interpellanze nel Parlamento.

Ho pure l'onore di comunicare al Senato alcuni trattati di commercio e navigazione conclusi dal Governo del Re col Regno di Svezia e Norvegia, colla Persia e colle repubbliche di Liberia e Venezuela, non che la convenzione consolare e quella relativa alla proprietà artistica e letteraria, stipulate colla Francia, a norma dell'art. 5 dello Statuto.

Presidente. I trattati che sono stati presentati non essendo che una semplice comunicazione, ed i documenti diplomatici una pura informazione, saranno stampati e distribuiti ai signori Senatori.

L'ordine del giorno porta la votazione per la nomina del bibliotecario. Pregho i signori Senatori di voler preparare le loro schede, e dichiaro intanto che lo stipendio assegnato a tale ufficio è di 2500 lire annue.

(Il Senatore segretario Arnulfo fa l'appello nominale per lo squittinio.)

Pregho il Senato di voler ritenere che domani alle ore 10 antimeridiane avrà luogo il servizio funebre in commemorazione del già Presidente del Senato cavaliere Ruggero Settimo; e alle due vi sarà adunanza privata. Dopo domani, se non c'è osservazione in contrario, il Senato sarà convocato in adunanza pubblica alle due pomeri-

diane per la discussione dei tre progetti di legge che sono stati ripresentati al Senato, relativi: il 1. alle pensioni degli impiegati civili; il 2. alla disponibilità ed aspettativa degli impiegati; ed il 3. all'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia.

Non essendovi osservazione in contrario l'ordine del giorno di domani e postdomani rimane fissato in questa conformità.

Estrarrò ora i nomi degli scrutatori che dovranno procedere allo spoglio delle schede.

(Sono estratti i Senatori Sappa, Giovanola e Cadorna.)

(Si sospende la seduta per dieci minuti mentre gli scrutatori si ritirano negli Uffici.)

(Rientrati gli scrutatori il Presidente ripiglia la seduta.)

Presidente. Leggerò l'art. 104 del Regolamento del Senato relativo alla nomina degli impiegati:

« Il personale pel servizio interno del Senato si divide in quattro Uffici, cioè: 1. Segreteria, revisione e stampa; 2. Stenografia, 3. Biblioteca e archivio; e 4. Economato e cassa.

« I capi di questi quattro Uffici sono nominati dal Senato in adunanza pubblica, a squittinio segreto ed a maggioranza assoluta. »

Risultato dello squittinio:

Il numero dei votanti era di 85, dunque la maggioranza assoluta sarebbe di 43.

Nessuno degli aspiranti raccolse la maggioranza voluta.

Il signor Franceschi riunì 35 voti; il signor Ripa di Meana 19, il signor Adriani 13, il signor Bogliuo 10, il signor Bodino 4, il signor De Giovanni 3, voti bianchi 1.

Credo che il Senato vorrà rimandare ad un'altra seduta la nuova votazione.

Frattanto si farà l'estrazione a sorte della deputazione che avrà l'onore di presentare a Sua Maestà l'indirizzo che si è testè votato.

Secondo il consueto saranno estratti i nomi di sette Senatori e di due supplenti. Alla deputazione naturalmente si unisce il Presidente, e d'abitudine vi si uniscono anche i supplenti e qualunque altro Senatore.

I nomi estratti sono i seguenti:

Dalla Valle, Plans, Natoli, Belgioioso, Vacca, Gonnè e Di Castagnetto, questi sono i Senatori primi componenti la deputazione.

A supplenti vennero estratti i Senatori Scialoja e Cadorna.

La seduta è sciolta (alle ore 5 e 1/2.)



TORNATA DEL 3 GIUGNO 1863.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizione — Giuramento del Senatore Miglietti — Congedi — Presentazione di un progetto di legge del Ministro dell'interno — Comunicazione di una lettera del Sindaco di Torino — Omaggio — Relazione sui titoli del Senatore barone Coppola — Discussione sul progetto di legge relativo alle pensioni degli impiegati civili — Approvazione degli articoli 1 al 37 — Proposta del Senatore Gallotti sull'art. 38, appoggiata dal Senatore Dragonetti — Lettura di una petizione relativa alla medesima — Osservazioni del Senatore di Revel contro la proposta Gallotti e del Senatore Duchoqué in favore — Parole del Senatore Alfieri, cui risponde il Senatore Duchoqué — Schiarimento del Senatore Di Peltone — Dichiarazioni dei Ministri dei lavori pubblici, di agricoltura e commercio e dell'istruzione pubblica — Parole del Senatore Louvi — Emendamento del Senatore Ceppi — Considerazioni del Senatore Jacquemoud (relatore) — Emendamento subordinato del Senatore Di Revel — Approvazione della prima parte dell'art. 38 — Incidente sull'ordine della votazione — Parole sui medesimi i Senatori Di Peltone, Cibrario, Ceppi, Jacquemoud, Alfieri, De Sonnaz, Ministro di agricoltura e commercio, Spinola, Di Revel e Vacca — Presentazione di due progetti di legge dal Ministro dei lavori pubblici — Aggiornamento della discussione a venerdì.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri dell'interno, e dell'istruzione pubblica e di agricoltura e commercio e più tardi interviene pure il Ministro dei lavori pubblici.

Il Senatore segretario Arnolfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Presidente. Si darà lettura di un sunto di petizione.

Il Senatore segretario Arnolfo legge il seguente:

SUNTO DI PETIZIONE

N. 3282. La deputazione provinciale di Genova, sottopone al Senato alcune osservazioni intorno al progetto di legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria.

Presidente. Essendo presente nelle sale del Senato il commendatore Miglietti, i cui titoli furono verificati nella seduta precedente, si farà luogo alla prestazione del giuramento.

Prego i signori Senatori Orso Serra e Castelli Michelangelo a volerlo introdurre nell'aula.

(Introdotta il Commendatore Miglietti nell'aula dai Senatori Orso Serra e Castelli Michelangelo, presta giuramento nella formola consueta).

Da atto al sig. commendatore Miglietti del prestato

giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Si dà lettura di tre domande di congedo.

Il Senatore segretario Be'lelli legge le lettere dei Senatori Ferretti, Del Giudice e Correale, colle quali i due primi per motivi di salute, l'ultimo di famiglia, domandano un congedo che viene loro dal Senato accordato.

Presidente. L'onorevolissimo signor Ministro dell'interno informa il Senato, che sabato alle ore 10, S. M. riceverà la Deputazione che è incaricata di presentarle l'indirizzo del Senato.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro dell'interno.

Ministro dell'Interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per autorizzazione di spese straordinarie da stanziarsi nei Bilanci 1862-63-64-65, per l'armamento della Guardia Nazionale.

Il Senato ricorderà che questo progetto di legge gli era stato raccomandato sul finire dell'ultima Sessione; lo pregherei perciò a volerlo riprendere nello stato in cui era alla chiusura della Sessione, rinviandolo all'Ufficio Centrale stesso che già ebbe ad occuparsene.

Presidente. Do atto al signor Ministro dell'interno della presentazione di questo progetto di legge, e se non vi è osservazione in contrario, conformemente a quanto già si fece in altra circostanza, s'intenderà il Senato assenziente a che questo progetto di legge sia trasmesso allo stesso Ufficio Centrale che già lo esaminò.

Il Sindaco di Torino scrive alla Presidenza in data due giugno:

« A nome della Giunta Municipale, il sottoscritto ha l'onore di annunziare all' E. V., che nella occasione delle corse di cavalli, le quali avranno luogo sulla piazza d'armi per la prossima ricorrenza della Festa Nazionale nei giorni 7 e 9 del corrente giugno, non che di quelle dei biroccini nel giorno 11 del successivo giovedì, resta come negli anni addietro destinato per i signori Senatori il palco del Municipio a sinistra della Loggia Reale.

« E mentre compie al grato dovere di pregare la E. V. a volere fare questa partecipazione agli onorevolissimi suoi colleghi, le si dichiara sin d' ora tenuto se ben vorrà disporre che un' ora prima delle corse trovisi all'ingresso del loggiato anzidetto, chi sia in grado di conoscere i signori Senatori, che si compiaceranno accogliere il presente invito.

« Il Sindaco

« ROBA. »

Presidente. Fa omaggio al Senato il sig. Gennaro Trombetta, consigliere d'Appello in Ancona di N. 10 copie di un suo scritto sul *riordinamento dell' ufficio del Ministero Pubblico presso i Tribunali.*

RELAZIONE SUI TITOLI DEL SENATORE COPPOLA.

Presidente. La parola è al Senatore Di Pollone per la relazione sui titoli del barone Coppola.

Senatore Di Pollone. Il primo Ufficio mi ha dato l'incarico di riferire sopra i titoli del barone Coppola nominato Senatore del Regno con decreto del 24 maggio 1863.

Prima condizione per essere ammesso Senatore, si è quella dell'età di 40 anni. Per verità il Senatore Coppola non ha prodotto la fede di nascita, dalla quale consti che abbia compiuti i 40 anni; però molti dei nostri colleghi appartenenti alle provincie meridionali hanno asserito che non solo ha raggiunto l'età di 40 anni, ma quella di 60.

Il decreto del Senatore Coppola accenna a due delle categorie dell' articolo 33 dello Statuto alle quali può riferirsi la sua nomina.

Lasciando in disparte quella che è notata col N. 17, cioè che avrebbe 7 anni di esercizio quale Intendente generale, siccome dimostrò di essere stato nominato Ministro del prodittatore, l' Ufficio primo mi ha dato l'incarico di concludere per la sua ammissione.

Quindi ho l'onore di pregare il Senato a voler ammettere il barone Giacomo Coppola a sedere in quest'assemblea.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni testè lette. Chi le approva sorga.

(Approvate.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE PENSIONI DEGLI IMPIEGATI CIVILI. (V. Atti del Senato N. 2.)

Presidente. L'ordine del giorno chiama in primo luogo la discussione sul progetto di legge per le pensioni degli impiegati civili. Rammenta il Senato, che questo progetto di legge è stato discusso non è gran tempo: se ne è fatta una nuova presentazione, e conseguentemente occorre di fare una nuova relazione e di procedere ad una nuova discussione ove sia necessaria, e ad una nuova votazione.

Se non vi ha chi abbia qualche avvertenza a fare, io domanderei al Senato di dispensarmi dal rileggere l'intero testo della legge, ed aprirei la discussione generale, per passare quindi alla lettura degli articoli.

Il Senatore Jacquemoud ha la parola.

Senatore Jacquemoud, relatore. L'Ufficio Centrale ha creduto, che era per una semplice formalità che il signor Ministro delle Finanze aveva presentato nuovamente al Senato una legge recentemente da esso adottata, affinché questa legge potesse essere votata dai due rami del Parlamento nella presente Sessione: quindi l'Ufficio Centrale non è entrato in nessun particolare, riferendosi alle decisioni adottate dal Senato, dopo matura discussione.

Quando la Camera dei Deputati credesse di arrecarvi modificazioni, le diverse opinioni potranno nuovamente manifestarsi.

Del resto l'Ufficio Centrale è agli ordini del Senato.

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Sopra la discussione generale, oppure sopra qualche articolo in particolare?

Senatore Gallotti. Signor presidente.

La discussione generale viene a comprendere un articolo particolare.

Se non ci fosse quell' articolo, ovvero se avessi avute l'onore di sedere in Senato quando si fece la discussione sopra questa legge, non prenderei la parola ora, ma io mi credo obbligato di prenderla sopra l'articolo 38.

In conseguenza se si vuole fare la votazione dell'intera legge, io debbo oppormi, perchè s'è deliberato di opporvi all' articolo 38.

Se poi si vuole procedere alla votazione della legge articolo per articolo, io per non prolungare la discussione, mi riserverei la parola contro l'articolo 38.

Quindi il Senato giudichi come vuole. O mi lasci parlare adesso, o quando si verrà all'articolo 38. Ma se il Senato accettasse intere le deliberazioni dell'Ufficio Centrale, io non potrei più parlare sull'art. 38.

Quell'articolo, Signori, ha forza retroattiva: quell'articolo si oppone alla legge delle leggi, alla legge della giustizia universale.

Presidente. Permetta, signor Senatore: siccome al debbo discutere e votare il progetto di legge articolo per articolo, sarà più opportuno, che aspetti a parlare allorquando verrà in discussione l'art. 38.

Senatore Gallotti. Domando scusa. Io credeva, che se il Senato consentisse a quello che proponeva l'Ufficio Centrale, non si dovesse leggere e votare la legge articolo per articolo, ma approvarla senza lettura, in complesso. Ma poichè la cosa sta diversamente, prego il Senato di scusarmi: tenga le mie parole come non dette.

Presidente. Interrogo il Senato se vuole chiudere la discussione generale.

Chi intende che la discussione generale sia chiusa si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

Passo a dar lettura degli articoli per metterli ai voti.

TITOLO I.

Del collocamento a riposo e del diritto a pensione degli impiegati.

Art. 1.

« Hanno diritto di essere collocati a riposo e di conseguire pensione:

« a) Gli impiegati che hanno compiuti 40 anni di servizio, ovvero 65 di età con 25 anni di servizio;

« b) Quelli che dopo 25 anni di servizio sieno divenuti per infermità inabili a continuarlo od a riassumerlo;

« c) Quelli che dopo 25 anni di servizio fossero dispensati dall'impiego, e quelli che dopo il tempo medesimo fossero collocati in disponibilità per soppressione o riforma degli uffizi. »

(Approvato.)

Art. 2.

« L'impiegato che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle sue funzioni fu reso inabile a prestare ulteriormente servizio, ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione, qualunque sia l'età sua e la durata dei suoi servigi. »

(Approvato.)

Art. 3.

« Ha diritto ad essere collocato a riposo coll'indennità di cui all'art. 20:

« a) L'impiegato che ha servito per un periodo di

tempo minore di anni 25 e maggiore di 10, ed è divenuto inabile a continuare od a riassumere il servizio per fatti diversi da quelli indicati nell'articolo precedente.

« b) L'impiegato che avendo servito meno di 25 anni, ma più di 10, fosse dispensato dall'impiego, ovvero fosse posto in disponibilità per soppressione o per riforma degli uffizi. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Il collocamento a riposo sarà dato con Decreto Reale se l'impiegato fu nominato per Decreto Reale, e con Decreto ministeriale per tutti gli altri. »

(Approvato.)

Art. 5.

« Il Governo potrà, salvo l'osservanza delle leggi relative all'inamovibilità dei magistrati e dei professori, collocare d'ufficio a riposo un impiegato che vi abbia diritto a termini degli articoli precedenti, ancorchè non ne faccia domanda.

« Il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo impiegati nominati con Decreto Reale, dovrà essere preceduto da deliberazione del Consiglio dei ministri. »

(Approvato.)

Art. 6.

« Sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge coloro che, nominati dal Governo, sono retribuiti in tutto od in parte con uno stipendio fisso a peso del bilancio generale dello Stato, sono sottoposti alla legge sulla ritenuta degli stipendi e ai quali non sono applicabili le leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare.

« I ricevitori del registro e bollo e i conservatori delle ipoteche, sebbene retribuiti solamente con aggio, e gli impiegati presso i due rami del Parlamento sono considerati come impiegati civili per gli effetti della presente legge. »

(Approvato.)

TITOLO II.

Del servizio utile al conseguimento della pensione.

Art. 7.

« Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno in cui l'impiegato sia stato dal Governo nominato al suo primo impiego, o ammesso con titolo regolare registrato alla Corte dei Conti od ai suoi uffizi, nella qualità di uditore, soprannumerario, alunno, volontario od altra equivalente, non comprendendosi però il servizio prestato prima dell'età di 20 anni compiuti. »

(Approvato.)

Art. 8.

« Il tempo del servizio prestato in una delle cariche indicate nella tabella A, sarà aumentato di un quinto per quei funzionari che siano stati per primo impiego nominati ad una di esse in età non minore di anni 35.

« Quello degli impiegati indicati nella tabella B, sarà aumentato di due quinti;

« Quello degli impiegati indicati nella tabella C sarà aumentato di un quinto. »

(Approvato.)

Art. 9.

« Il servizio prestato nella carriera militare sarà computato pel conseguimento della pensione civile a norma delle leggi relative alle pensioni dei militari di terra e di mare.

« Le disposizioni di queste leggi concernenti il modo di valutare gli anni di campagna per militari ammessi alla giubilazione saranno anche applicate agli impiegati civili, che avranno prestato servizio presso l'armata sia di terra come di mare. »

(Approvato.)

Art. 10.

« Il tempo di pena, quello scorso in aspettazione di giudizio seguito da condanna ad una pena correzionale e quello passato in aspettativa per motivi di famiglia, non sono computati.

« Negli altri casi di disponibilità o di aspettativa il tempo è valutato per intero. »

(Approvato.)

Art. 11.

« Quando nel computo degli anni di servizio vi ha frazione di anno, il periodo che eccede sei mesi è calcolato per anno intero, altrimenti non è valutato. »

(Approvato.)

Art. 12.

« Il tempo scorso dal giorno in cui l'impiegato è collocato a riposo o altrimenti perde la qualità d'impiegato fino al giorno in cui viene riammesso, non è calcolato.

« Il nuovo servizio prestato dall'impiegato sarà unito all'antecedente per la pensione di riposo che gli potrà competere. In ogni caso questa pensione non sarà inferiore a quella di cui egli avesse precedentemente goduto. »

(Approvato.)

TITOLO III.

Delle pensioni degli impiegati.

Art. 13.

« La pensione a cui ha diritto l'impiegato collocato a riposo, sarà liquidata sulla media degli stipendi ad

esso retribuiti durante l'ultimo triennio di servizio effettivo.

« Saranno calcolati gli aggi e gli altri proventi per quella parte soltanto che giusta i regolamenti speciali non sia destinata a seppellire a spese d'ufficio, o a stipendiare subalterni.

« Però il *maximum* della somma per la quale gli aggi e gli altri proventi entreranno in calcolo nella liquidazione, sarà di quattro quinti quando la media sia inferiore a lire 3 000, e di due terzi quando ascenda a lire 3,000 o ad una somma maggiore.

« Non saranno computate le indegnità concesse per alloggio, assegnamenti locali, spese d'ufficio, di rappresentanza e simili. »

(Approvato.)

Art. 14.

« Quando sia permesso per legge il cumulo di più stipendi, entrerà in conto per la media la somma degli stipendi nella misura in cui furono effettivamente goduti. »

(Approvato.)

Art. 15.

« La media sarà accresciuta di un quinto quando l'impiegato non abbia ricevuto negli ultimi dodici anni di servizio un aumento di stipendio che importi l'accrescimento di un quinto sulla media.

« Non si terrà conto degli aumenti ottenuti negli ultimi dodici anni allorchè si fa luogo all'aggiunta del quinto sulla media degli stipendi. »

(Approvato.)

Art. 16.

« Quando la media non supera lire 2,000 la pensione sarà eguale a un quarantesimo di essa per ciascun anno di servizio.

« Se la media supera quella somma, la pensione sarà eguale a un quarantesimo sopra le prime 2,000, e a un sessantesimo sopra ogni rimanente somma. »

(Approvato.)

Art. 17.

« Le pensioni non potranno essere inferiori a lire 150, nè eccedere i quattro quinti della media degli stipendi calcolata a termini degli articoli precedenti. Le frazioni di lire si trascurano nel computo finale.

« L'impiegato che abbia quarant'anni di servizio avrà diritto ad una pensione eguale a quattro quinti della media degli stipendi, senza che si possa però eccedere le lire 8,000. »

(Approvato.)

Art. 18.

« Il *maximum* delle pensioni civili è fissato in ogni caso alle lire 8,000. »

Senatore Dragonetti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Dragonetti. Ho chiesta la parola per sapere se la limitazione delle pensioni portata da quest'articolo 18 riguardi le pensioni future solamente, oppure anche quelle già liquidate.

Presidente. V'è l'articolo 38 sotto il titolo delle disposizioni transitorie, il quale chiarisce il dubbio esposto dal Senatore Dragonetti.

Senatore Dragonetti. Allora aspetterò a parlare all'art. 38.

Presidente. Se non v'è altra osservazione, metto ai voti l'art. 18.

Chi approva l'art. 18 sorga.

(Approvato.)

Art. 19.

« Nel caso espresso nell'art. 2, la pensione non potrà essere minore del terzo dell'ultimo stipendio, se la durata dei servizi è minore di 20 anni, e della metà se supera i 20 anni.

« Qualora però le infermità derivanti dalle cause indicate nel detto articolo avessero prodotto cecità, amputazione o perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, l'impiegato avrà diritto ai $\frac{4}{5}$ della media degli stipendi, non eccedendo però mai il *maximum* stabilito dagli articoli 17 e 18.

(Approvato.)

Art. 20.

« L'indennità di cui è parola nell'art. 3, consiste in una somma fissa per una sola volta.

« Essa corrisponderà a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio sulle prime lire 2,000, e a tanti ventiquattresimi sulla rimanente somma. »

(Approvato.)

TITOLO IV.

Delle pensioni delle vedove e dei figli degli impiegati.

Art. 21.

« La vedova dell'impiegato contro la quale non sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione di corpo, ha diritto ad una parte della pensione di cui godeva il marito, o che gli sarebbe spettata, purché al tempo in cui questi cessò dal servizio fossero trascorsi due anni dal giorno del matrimonio, ovvero vi fosse prole, ancorché postuma, di matrimonio più recente, o finalmente la morte del marito fosse avvenuta come conseguenza immediata del servizio.

« La vedova nelle condizioni sopraddette, avrà anche diritto a pensione quando il marito sia morto dopo 25 anni di servizio.

« Lo stesso diritto compete alla prole orfana dell'im-

piegato, finché i figli siano minorenni e le figlie siano inoltre nubili. »

(Approvato.)

Art. 22.

« La quota di pensione che spetta alla vedova, od in difetto alla prole minorenni, in virtù dell'articolo precedente, sarà uguale al terzo di quella di cui godeva od a cui aveva diritto il marito. Se questi ha perduto la vita in servizio comandato, o in conseguenza immediata del suo servizio, la quota sarà uguale alla metà del *maximum* della pensione, calcolata sulla media degli stipendi del marito, qualunque sia la durata dei servizi di lui.

« La quota di pensione non potrà essere inferiore al *minimum* determinato nell'art. 17. »

(Approvato.)

Art. 23.

« La pensione si perde:

« Dalla vedova che passi ad altre nozze;

« Dalla prole maschile quando sia giunta all'età maggiore;

« Dalle figlie anche di minore età quando abbiano contratto matrimonio. »

(Approvato.)

Art. 24.

« Il Governo stabilirà, con apposito Decreto Reale, la misura e le forme secondo le quali la pensione dovrà andar divisa tra la vedova ed i figliuoli nel caso che questi, o per essere prole di una prima moglie, o per qualsiasi altra ragione, non abitassero con lei. »

(Approvato.)

Art. 25.

« La quote degli individui che muoiano o perdano il diritto alla pensione accresceranno agli altri. »

(Approvato.)

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 26.

« Le pensioni saranno liquidate dalla Corte dei Conti nel modo e secondo le forme stabilite pel relativi provvedimenti.

« I decreti di collocamento a riposo e gli elenchi delle pensioni liquidate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

(Approvato.)

Art. 27.

« Il godimento della pensione comincia a decorrere dal giorno in cui cessa lo stipendio o l'assegno dell'impiegato.

« Le pensioni delle vedove e degli orfani decorrono dal giorno successivo a quello della morte dell'impiegato o della vedova. »

(Approvato.)

Art. 28.

« Le pensioni sono pagate a mesi maturati secondo le norme stabilite per la contabilità generale dello Stato. »

(Approvato.)

Art. 29.

« Le rate mensuali non reclamate entro due anni sono prescritte. »

(Approvato.)

Art. 30.

« Chiunque pretenda aver diritto a pensione di riposo, se lascia trascorrere più di un anno dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento, senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del suo diritto, non sarà ammesso a godere che dal primo giorno del mese successivo a quello della fattane domanda, o della presentazione dei titoli.

« I minori sono eccettuati da questa disposizione. »
(Approvato.)

Art. 31.

« Il diritto al conseguimento della pensione si perde: « Per condanna ad una pena criminale per qualunque reato, o per condanna a pena correzionale, per reati di corruzione, prevaricazione o malversazione; »

« Per destituzione dall'impiego, quando il Ministro del ramo a cui appartiene l'impiegato destituito, abbia precedentemente consultato una Commissione nominata al principio di ogni anno con Decreto Reale, sulla proposta del Consiglio dei Ministri, e composta di tre magistrati inamovibili e due funzionari amministrativi, e questa abbia avvisato che i motivi, i quali determinano il Ministro a proporre la destituzione, sieno tanto gravi da giustificare la perdita del diritto alla pensione: in questo caso, nel decreto di destituzione, sarà espressa la clausola della perdita del diritto alla pensione. »

(Approvato.)

Art. 32.

« Non si può esercitare il diritto al conseguimento della pensione durante il tempo dell'espiatione della pena per condanna correzionale. »

(Approvato.)

Art. 33.

« La pensione già conseguita si perde per condanna a pena criminale, o per la perdita della nazionalità italiana. »

(Approvato.)

Art. 34.

« Nel caso di riabilitazione del condannato, la pensione sarà concessa a cominciare dalla data del decreto di riabilitazione.

« Nel caso di condanna a pena criminale, la moglie e la prole del condannato, conseguiranno la quota di pensione, a cui avrebbero avuto diritto se egli fosse morto.

« Questo assegnamento cesserà nel caso di riabilitazione del condannato.

(Approvato.)

Art. 35.

« Il godimento della pensione è sospeso per la causa indicata e durante il tempo determinato dall'art. 32. »
(Approvato.)

Art. 36.

« Le pensioni di riposo sono vitalizie. Esse sono considerate come debito dello Stato.

« Né le pensioni, né gli arretrati di esse possono essere sequestrati, eccettuato il caso di debito verso lo Stato, che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato, e per causa di alimenti dovuti per legge.

« Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto; e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione. »

(Approvato.)

Art. 37.

« È vietato il cumulo di più pensioni di riposo a carico del bilancio generale dello Stato, eccettuati i casi espressamente determinati dalla legge. »

(Approvato.)

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 38.

« Le pensioni attualmente esistenti a carico dell'Era-rio continueranno ad essere regolate dalle leggi anteriori, salvo la disposizione dell'articolo 18. »

Presidente. La parola è al Senatore Gallotti.

Senatore Gallotti. Signori, io non ho voluto parlare quando si sono letti gli altri articoli, per le ragioni che ho dette innanzi, cioè per non prolungare la discussione; ma mi credo in obbligo di parlare contro quest'articolo, e mi credo tanto più in diritto di farlo, perchè, come ho detto, io non ebbi l'onore di essere qui quando si fece la prima discussione sopra la legge che regola le pensioni.

Quest'articolo 38 è espresso in modo, che pare potrebbe avere forza retroattiva contro le pensioni liquidate.

Non mi è stato possibile conoscere quali erano le condizioni dei pensionati degli altri Stati, che ora for-

mane il regno d'Italia, so solo delle pensioni napoletane, quindi è naturale che io faccia sapere a' miei onorevoli colleghi qual'era la regola ond' esse erano assoggettate, cosa che farò con poche parole.

Nel 1816 fu emanata una legge colla quale fu detto che gli impiegati avessero l'obbligo di rilasciare dal loro soldo il 2 1/2 per 100, e fu detto pure, che se essi avevano il ritiro dopo 20 anni, avrebbero goduto di una parte del loro soldo come pensione vitalizia, e questa parte sarebbe stata maggiore, se avessero servito maggior numero di anni: finalmente fu detto che se avessero avuto il loro ritiro dopo 40 anni di servizio, avessero diritto all'intero soldo: fu detto pure che niun impiegato avesse diritto di domandare il suo ritiro eccetto coloro che avessero 40 anni di servizio, e 65 anni d'età. Si disse che si sarebbe formato un monte di pietà per le vedove e per i pensionati.

Allora, o Signori, il Governo diventò come cassa di assicurazione o risparmio: allora il Governo fece quello che privati cittadini potrebbero fare, cioè a dire assicurare a chi rilasciasse il 2 1/2 100 del suo soldo una pensione vitalizia, quando cessasse di poter esercitare il suo impiego, e questa varierebbe secondo il tempo che avesse rilasciato questo 2 1/2.

Queste pensioni, o Signori, prima di ricordarsi furono liquidate dalla gran Corte dei conti, furono chiamate pensioni di giustizia, e colui che liquidò la sua pensione divenne creditore dello Stato:

Dirò di più, che costoro sono giunti a quell'età in cui la vita cessa di essere una speranza, in cui chi è abituato a talune agiatezze, non se ne sa più disavvezzare, a quell'età in cui costringerli a mutar modo di vivere è spesso una sentenza di morte.

Ed essi non dovevano temere che fosse così avvenuto, perchè nel tempo del governo assoluto, o Signori, non c'è stato mai esempio d'un simile fatto, e sono certo che esso non accadrà nel tempo di un libero governo.

Signori queste pensioni si vorrebbero ora diminuire con una legge che avesse forza retroattiva, con una legge che, com'io diceva, sarebbe contro la legge delle leggi cioè contro quella legge di giustizia universale che è conseguenza di quel principio assoluto del giusto e dell'ingiusto che Dio ha scolpito nell' mente e nel cuore degli uomini, di quella legge alla quale non si può impunemente disobbedire, perchè si alza contro chi vi disobbedisce la pubblica opinione, quella pubblica opinione che è il più saldo sostegno così degli Stati come dei Troni.

La sola ragione che si addusse contro questi argomenti mi pare che fosse una deliberazione presa, credo nel 1851 dal Senato, che allora non era ancora Senato italiano.

Prima di tutto, o Signori, io non so quali fossero le condizioni di quei pensionati, e non posso paragonarle colla condizione dei pensionati napoletani: altri Senatori potranno dire quali erano le condizioni dei pensionati delle provincie coi' essi appartengono; ma do-

mando, o Signori, se Napoli, se Toscana non avessero avuto la disgrazia di perdere le loro libere istituzioni, ed ora si fossero unite in un solo Regno, o se io od un toscano per avvalorare le sue opinioni, dicesse: le nostre assemblee legislative così deliberarono, io domando, se non gli si risponderebbe giustamente, che non è obbligato di così fare il Senato italiano.

Io certo così non direi, perchè non vorrei che Napoli avesse il diritto di far leggi agli altri Stati d'Italia: i privilegi partoriscono invidia: io vorrei che si scegliesse quanto v'era di meglio nei singoli Stati che ora compongono il Regno d'Italia, e si facesse come si dice, che lo scultore greco fece di Venere.

Io dunque francamente mi oppongo all'art. 38 per quella parte che avrebbe forza retroattiva.

Presidente. La parola è al signor Senatore Dragonetti.

Senatore Dragonetti. Io aderisco pienamente alle considerazioni svolte del Senatore Gallotti, tendente esse allo stesso scopo che io mi proponeva, di far cioè cancellare da quest'articolo 38 il richiamo all'art. 18 poichè diversamente si darebbe alla legge un effetto retroattivo a danno di molti impiegati i quali hanno già il diritto acquisito ad una pensione maggiore di lire 8000. Convien ritenere che essa è l'effetto di un contratto.

L'impiegato dal principio della sua carriera cominciò a rilasciare il 2 1/2 per cento per avere a 40 anni l'intero soldo; in conseguenza mi pare, ripeto, che ove non si tolga da quest'articolo tale richiamo si dia un effetto retroattivo alla legge.

Senatore Jacquemoud. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Relatore.

Senatore Jacquemoud, relatore. Alcuni oratori propongono di discutere nuovamente quest'articolo, ed è debito dell'Ufficio Centrale di far conoscere una petizione che gli venne rimessa, con cui si domanda che il Senato voglia revocare la deliberazione che ha già preso a questo riguardo: e come questa petizione proviene dalla Lombardia, io prego il mio amico il Senatore conte Casati a volerne dar lettura integralmente.

Senatore Casati. La petizione è sottoscritta dal commendatore Carlo Miglio, già vice-presidente di Appello in Lombardia, anche per il commendatore Gaspare Rebuschini già vice presidente del Tribunale provinciale di Bergamo, e dal cav. Antonio Strambio già presidente del Tribunale provinciale di Como, ed è così concepita:

Onorevoli Signori Senatori;

Sommamente dolorosa ai funzionari pensionati di Lombardia riesciva la deliberazione stata adottata da codesto Senato nella pertrattazione della nuova legge sulle pensioni civili, di ridurre al *maximum* di L. 8000 tutte le pensioni anche già liquidate ed in corso a carico dell'Erario, eccedenti il detto importo.

Questa deliberazione fu del tutto inaspettata come quella che apparirebbe manifestamente contraria ad ogni principio di equità e di giustizia, sovvertendo ordinamenti già definitivamente adottati e sanciti dal Re, e mandati ad esecuzione, e ledendo i più sacrosanti interessi di onorati funzionari, che dopo avere prestatato un lungo intemerato servizio allo Stato, si veggono frustrati del promesso e concesso corrispettivo, senza che loro sia dato di riparare in altro modo alla perdita, attesa l'avanzata loro età, e gli acciacchi che loro impediscono di procurarsi altro provvedimento.

Erano i sottoscritti intenzionati di portare alla Camera dei Deputati la loro petizione perchè non fosse dal loro silenzio dedotta una tacita loro acquiescenza alla suddetta deliberazione ed una ricognizione, o per lo meno una approvazione del principio adottato dal Senato; ma essendo stata chiusa la Sessione senza che la legge sia stata portata alla Camera dei Deputati, e dovendo ora per la nuova Sessione, ora riaperta, essere la legge stessa riproposta in Senato, si permettono gli esponenti, altri dei funzionari somminamente pregiudicati dalla medesima, di invocare dalla giustizia ed equità del Senato stesso, che voglia riprendere la discussione in nuovo esame e deliberazione che meglio corrisponda ai principi di legge e di giustizia, da cui ritengono gli esponenti essere assistiti.

Che la pensione sia a considerarsi un debito dello Stato fu proclamato anche dal Senato; che poi, parlando specialmente della Lombardia, la pensione già liquidata e messa in corso sia un vero diritto acquisito al funzionario, è manifesto quando si consideri che il funzionario qui assumeva l'impiego sotto l'impero d'una legge che ad una certa età e sotto certe condizioni gli attribuiva il diritto ad un determinato trattamento. Era quindi a ritenersi avvenuto tra il Governo e l'impiegato un vero patto a cui non può altra delle parti mancare, e dacchè per parte del Governo venne riconosciuta la concorrenza di tutti gli estremi portati dalla legge per quel dato trattamento, esso non può più avvincersi dalla prestazione del medesimo. Questo è divenuto un vero debito dello Stato, e lo Stato non può di suo arbitrio e senza il consenso del funzionario creditore disdirne la prestazione.

Il diritto del funzionario al trattamento integrale portato dalla legge sulle pensioni è anche a considerarsi come un corrispettivo non solo ai lunghi servizi prestati, ma altresì alle ritenute che il Governo ha costantemente fatte sul soldo attivo del funzionario, ritenute le quali aumentavano mai sempre in proporzione dell'aumento degli stipendi, e che qualora fossero state dal funzionario impiegate presso una cassa di vitaliziario provvedimento, gli avrebbero assicurato un trattamento non minore di quello che gli veniva per la vigente normale liquidato.

Non poteva poi far caso, come parve avere indotto il Senato, quanto avvenne in altri tempi, nel 1851, nel Parlamento Subalpino; imperocchè nelle antiche

province del Regno non fu mai in vigore una formale legge di pensione, e si sa che le pensioni in Piemonte erano accordate dal Re di volta in volta tenuto conto delle rispettive circostanze, portando la clausola come già fu osservato da altri dei Senatori, e non fu contraddetto, *da durare e da godersi durante il nostro beneplacito*. Ecco pertanto il principale motivo per cui non venne nel 1851 prodotto reclamo sulla deliberazione del Parlamento Subalpino, non potendosi paragonare il caso di quei funzionari alla condizione degli impiegati lombardi, la cui pensione venne acquistata e liquidata in appoggio d'una legge formale. Tanto è vero poi che la pensione, da che trovasi regolarmente liquidata e messa a carico dell'Erario sulla cassa pubblica, costituisce un diritto acquisito pel funzionario, che ciò vedesi esplicitamente dichiarato anche nel trattato di Zurigo 10 dicembre 1859.

Riportandosi nel resto alle più ampie osservazioni state fatte in Senato da chi promulgò i diritti acquisiti dei pensionati, gli esponenti si lusingano, che il Senato ritovendo sulla sua deliberazione, sarà per recedere dai troppo stretti principi d'economia, adottando il progetto ministeriale che conserva intatte le pensioni quali trovansi già liquidate e caricate all'Erario in favore di onorati funzionari che le hanno acquistate con lunghi ed integri anni di pubblico servizio.

Presidente. Proponendosi la soppressione dell'ultimo membro dell'articolo 38, concepito in questi termini: « Salvo la disposizione dell'articolo 38 » sarà il caso di dividere in due parti questo articolo.

Io metterò perciò ai voti la prima parte.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Io prego il Senato di ben riflettere prima di prendere una deliberazione che si trovi in disaccordo con quella già presa or sono pochi giorni.

Questa questione venne discussa con un'ampiezza che credo non si potesse desiderare maggiore.

Le ragioni che ora sono addotte contro la disposizione di quest'articolo di legge stata votata, furono in allora svolte colla massima larghezza, ma furono egualmente combattute con argomenti che io credo solidi; quindi poichè veggo che non corre nessuno per combattere le cose or ora dagli onorevoli propinanti dette, io mi credo in debito, perchè allora mi opposi a tale proposta, di esporre al Senato alcune osservazioni.

Io non disconosco punto che l'articolo di legge, su cui ora si discute, tocca interessi privati; sicuramente tutti coloro, che ora godono una pensione maggiore di lire 800., e se la vedranno ridotta a questa cifra, si credranno lesi; ma il dichiarare che l'effetto di questa legge sia assolutamente retrattivo, e che si violino diritti che si dice passero essere dai pensionati esperiti sotto certi governi, che dal popolo a noi annessi furono rovesciati, mi pare un'alligazione che non dovrebbe essere così facilmente tradotta in questo recinto.

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Senatore Di Revel. Si dice pure che nell'antico Piemonte niuna legge avesse forza eguale a quelle che vigevano negli Stati sottomessi all'Austria ed al Borbone; ed io rispondo che se questa legge non era fatta di pubblica ragione nella forma delle altre leggi, vi era però una norma certa per proporre al Re il conferimento delle pensioni che si dovevano accordare non ad arbitrio in somma maggiore o minore, ma nella misura che dai regolamenti era segnata.

Ora se nel 1851 per ragioni di economia ed anche di giustizia, dirò distributiva, a riguardo di tutti quelli che godevano un assegno a carico dello Stato, una legge ridusse le pensioni, che anche allora erano superiori a lire 800, a questa sola cifra, e si tratta adesso di dare per l'avvenire norme eguali per tutti gli impiegati del regno italiano, perchè, domando io, non dovrà tenersi l'istessa misura per le pensioni tuttavie esistenti?

Si soggiunge che queste sono grettezze.

È facile il dir ciò ogni volta che si domanda di fare un'economia; ma io vi prego di riflettere che la cifra di queste riduzioni ascendeva a 37000 lire, ed io credo che una simile somma economizzata non si possa qualificare di grettezza; la credo anzi una questione su cui val la pena che il Senato si fermi.

Qui non si tratta di ritogliere il pane a coloro che non possano altrimenti provvedersene, ma solo di ridurre quello che è eccesso, quello che realmente oltrepassa i termini dell'equità, della convenienza. Le pensioni di 15, 18, 20 e 25 mila franchi, non sono pensioni, sono abusi; e se sono abusi in generale, lo sarebbero assai più nelle condizioni nelle quali versa il paese.

Signori, non dimentichiamo mai che le condizioni finanziarie esigono tutta la nostra accortezza, tutti i nostri sforzi per impedire che si trasmodi; non dobbiamo mai ricusare un'economia quando la vediamo possibile, perchè bisogna che ci stia in mente che dovremo domandare al paese il suo concorso larghissimo a far fronte ai carichi pubblici.

Ciò essendo, dobbiamo anzitutto far prova che laddove troviamo alcun che a ritagliare senza commettere una ingiustizia, lo dobbiamo fare.

Abbiamo non ha guari votata una legge, quella dei cumuli; ebbene molti li godevano, non in via di abuso, ma perchè la legge li tollerava; eppure noi non abbiamo esitato a dichiarare che questi dovevano cessare.

Io spero quindi che il Senato non vorrà a capo di pochi giorni cambiare una deliberazione che fu presa dopo una lunga discussione, dopo maturo esame e che credo abbia avuto il plauso del paese se non ha quello di tutti coloro i quali vi erano direttamente interessati.

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Io mi giovo di taluna delle parole dette dall'onorevole preopinante, allorchè disse:

Quando l'Italia ha bisogno, noi ricorremo agli italiani, ma noi non faremo ingiustizie.

In questo caso, o Signori, si mettono di varie sorta imposte, e so ne possono mettere anche sulle pensioni, e quando esse gravitano egualmente sopra tutti, sono chiamate giuste, ma quando si toglie ad uno ciò che non si toglie ad altri si commette enorme ingiustizia.

Il pensionato il quale ha rilasciato per 40 anni il 2 1/2 per 100; il pensionato del quale è stata liquidata la pensione, il pensionato il quale è divenuto creditore dello Stato, ha diritto di pretendere che la sua pensione sia rispettata come proprietà, come rendita iscritta.

Vengo poi alla parte che sarebbe la prima del dotto signor Senatore Di Revel; egli dice: Il Senato ha giudicato pochi giorni prima in un modo, non può ora votare in un altro. Ebbene, Signori, lo confesso, pretendo cosa che da pochi si può pretendere. L'uomo quello che meno facilmente fa, è di dire che ha errato, ma signori, *Errare humanum est*, ogni fatto dell'uomo è, o Signori, soggetto ad errore: dell'umanità è l'errare, gli uomini onorati devono correggere i loro errori, e sono persuaso in conseguenza che il Senato farà onore a sé, modificando e correggendo l'articolo che io credo ingiustamente fatto.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Io desidero solo dimostrare che il diritto che il precipitante crederebbe nascere dalla ritenuta del 2 1/2 per 100 fatta agli impiegati durante il loro servizio sia un argomento di poco valore, perchè è riconosciuto che il 2 1/2 per cento non arriverebbe a tanto da dare, cumulato e capitalizzato, il decimo delle pensioni.

Io parlo di quel che ho veduto. Sono stato Ministro delle finanze in questo paese, e ho dovuto più volte occuparmi delle pensioni soggette alla ritenenza del 2 1/2 per cento. Ebbene, io dico che vi era una legge, la quale voleva che tutti i pensionati dalle finanze, di una certa categoria, fossero soggetti alla ritenenza del 2 1/2 per cento, e poi avessero ragione ad una pensione determinata sia per essi che per le loro vedove in date cifre, però molto moderate.

Quando ciò si stabilì, per alcuni anni finchè non vi furono individui da pensionare si ebbero fondi, si accumularono, si posero a interesse e si credeva che questi avrebbero dovuto fornire assolutamente i mezzi per far fronte a tutte le pensioni. Ebbene, a capo di 15 anni, nonostante che si andasse colla massima riserva a conferire pensioni, a segno che io che parlo ho ricusato la pensione ad un impiegato di 72 anni, solo perchè mi diceva esser vecchio, mentre io lo vedevo in buona salute: nonostante, dico, si sia proceduto con tutte queste riserve, eppure a capo di 15 anni si è dovuto cominciare a dover dare un supplemento di fondi, e poi un altro e poi un altro ancora, tanto

che il 2 1/2 per cento ha finito per essere una cosa di pochissima importanza.

Il dire dunque che per la ritenenza si debba dare una pensione, la quale eguaglierà forse 6 o 7 volte il prodotto della ritenenza medesima, mi pare sia un argomento non guari accettabile.

Del resto, ripeto, questa questione fu già dal Senato esaminata con molta imparzialità e maturità, e non crederei che farebbe buon senso che il Senato, dopo soli pochi giorni, venisse a disdirsi.

Senatore Gallotti. Avendo domandata la parola per la terza volta, non so se il Senato....

Presidente. Scusi, signor Senatore, ma è la terza volta che parla.

Senatore Gallotti. Se il Senato non vuole....

Voci. Parli, parli.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Gallotti. Ringrazio il Senato. Ogni paese ha le sue leggi, ed è fortunato quando al Ministero delle finanze ha presieduto un uomo come l'onorevole preopinante.

Tra noi si è fatto un calcolo diverso per le pensioni.

A Napoli ci fu un Ministro di finanze, e ne abbiamo avuti più d'uno, il quale era severo. Costui voleva scaricare il Governo di queste pensioni; fece un calcolo, e si vide che la Cassa d'ammortizzazione che succedette al Monte di pietà per le vedove e per i pensionati, guadagnava, perchè tutti coloro che non avevano raggiunto il ventesimo anno perdevano la pensione, perchè molti che non avevano il diritto di domandar la pensione (mentre avevano diritto di domandarla soltanto coloro che avevano servito 40 anni, e raggiunto il 65 anno di età) non la ottenevano.

Ecco perchè il Governo ci guadagnava; e credo che se si mettesse una Cassa di risparmio alla quale si dessero le condizioni perfette che aveva lo Stato, il Governo, o la finanza di Napoli cogli impiegati, io sono certo che essa ci guadagnerebbe.

Allora fu fermato un patto fra gl'impiegati e il Governo, e questo fu obbligatorio per gl'impiegati, e l'ultima parola si disse quando fu liquidata la pensione.

Senatore Jacquemoud, relatore. Domanderei la parola; ma se qualche Senatore desiderasse ancora parlare, mi riserverei di parlare l'ultimo.

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. La divergenza di opinione muove da questo: che l'onorevole Senatore Di Revel, e con lui tutti gli altri che dividono o divisero altra volta il suo parere, vedono nella questione un semplice argomento di finanza. Altri ed io con essi vediamo invece implicato un principio di giustizia, che non si muta per quelle tali conseguenze finanziarie che ne possono derivare.

L'onorevole Di Revel nella rettitudine dell'animo suo, e nella dirittura della sua mente ha parlato di interessi compromessi.

Ecco dove la mia opinione differisce dalla sua.

Io trovo nella questione compromessi, non semplici interessi, ma veri e proprii diritti.

A riscontro di ciò, o Signori, supponete che siano stati lanciati sequestri, giacchè nella legislazione di alcune Provincie le pensioni sono sequestrabili, siano stati fatti sequestri per legittimi crediti sopra pensioni già date, siano stati a buona fede presi impegni sopra pensioni legalmente conferite. Si potrà fare davanti ai tribunali ordinarii questione se il credito dietro il quale è stato fatto un sequestro, se il credito a buona fede assicurato sopra tali pensioni sia o no simulato; ma provata la sua verità, provata la buona fede della civile transazione, non vedo come potrebbe al sequestro o ad altro impegno qualsiasi venir sottratto il subbietto della pensione.

L'onorevole Di Revel intanto non trova retroattività nella disposizione controversa in quanto essa si limita a colpire le future mensualità, e non quelle già decorse. Ciò che la disposizione colpisce, o Signori, è il diritto in sé, è il diritto già quesito alla pensione in forza di un titolo legittimo fondato per alcune provincie sopra la cosa giudicata, sopra un documento esecutivo dietro il quale il Ministro delle Finanze poteva essero chiamato davanti ai tribunali ordinari in via semplicemente esecutiva.

Io domando se ciò costituisce un semplice interesse o non certamente un vero e proprio diritto.

A provare che leggi analoghe a quella presente hanno sempre forza retroattiva, o a meglio dire investono tutti gl'interessi in corso senza vizio di retroattività, si è citata la legge sul cumulo degli impieghi.

Signori, io non sono chiamato a giudicare quella legge. Quella legge può essere in vario modo giudicata finanziariamente e politicamente, ma nei termini di rigorosa giustizia la legge dei cumuli colpisce pur troppo molti interessi, ma non ferisce diritti acquisiti.

Sono alcuni i quali scambiando le teorie del diritto privato con quelle del diritto amministrativo, credono che tra il Governo ed impiegato esistano vincoli strettamente contrattuali. Ma ciò non è rigorosamente vero; i rapporti fra Governo ed i suoi impiegati sono tutti determinati dal diritto amministrativo che non desume i suoi principii dal diritto privato; come il Governo può revocare un individuo da un impiego, esso o la legge dichiarano che due impieghi sulla stessa persona non sono compatibili; lo che vuol dire revocarlo da uno. La legge in tal maniera avrà delle regole di equità da seguire, non dei diritti quesiti da rispettare.

Lo stipendio dell'impiegato è un corrispettivo dell'opera in corso che presta, ma la pensione del pensionato è un corrispettivo del servizio già prestato, già finito.

In questo è il carattere del diritto quesito; nella compiuta prestazione del corrispettivo, per cui la pensione fu data; indipendentemente anco dall'esistenza o non esistenza di una ritenzione, della maggiore o minore

quantità di essa, dacchè io concordo coll'onorevole Senatore di Di Revel, che non erano in nessuno degli antichi Stati d'Italia ritenzioni o ritenenze come qui diceasi, in tali proporzioni che da per sè potessero costituire il corrispettivo della pensione. Ma dove ritenzioni erano, non posso neppur negare che il corrispettivo era in ragione mista e del servizio prestato e delle ritenenze fatte.

Quando altra volta toccammo qui di questo argomento che avrei creduto non dovesse oggi nuovamente discutersi, credei che l'obbietto che si desuneva dall'esempio di quello che fu fatto nelle antiche provincie nel 1851 dovesse mettersi da parte, per ogni riguardo di buona convenienza.

Non sono io che dirò che nel 1851 fu violato un diritto. Io diceva già, e ripeto adesso, che quando abbiamo da applicare una massima evidentemente giusta ad un caso concreto, i di cui termini necessariamente la reclamano, non corre l'obbligo di giustificare che in un caso apparentemente identico si fece cosa men coerente ai più rigorosi principii di giustizia.

Tutte le ragioni consigliano a ritenere che la fattispecie sulla quale altra volta fu presa una risoluzione, non avesse quella perfetta identità che si pretende trovarvi. Che se per avventura si volesse dire che in una votazione di bilancio occorre una depennazione la quale non era forse perfettamente coerente alla più rigorosa giustizia, ne verrebbe la conseguenza che in tanto più solenne occasione qual'è questa di una legge normale in materia di pensioni, si avesse ciò nuovamente a sanzionare contro i principii di giustizia regolatori di questa stessa materia?

Ripeto, io non sono qui per dire che nel 1851 fu fatta cosa non giusta. Io non ho nè il diritto di dire questo, nè il dovere che mi sarebbe grandemente penoso; tanto nutro rispetto per tutto ciò che si fa dai poteri legalmente costituiti.

Io credo che senza discutere, abbia da ritenersi che la fattispecie non è identica; che se si dovesse discutere l'identità o la non identità della fattispecie, io sentirei dovere dimostrare la non identità.

È un fatto che nelle antiche provincie fino al 1851 non vi fu mai ritenenza (Obl... Obl...) Così io ritengo (*Voci varie.*)

Sento da varie parti che per gli impiegati delle finanze vi era anche anticamente una ritenenza. Ebbene il mio ragionamento corre egualmente e rispondo che la riduzione non fu fatta per gli impiegati che avevano sostenuto la ritenenza...

Senatore **Di Revel**. Il massimo era di lire 3000.

Senatore **Duchoqué**. Ringrazio l'onorevole Di Revel di farmi sapere che gli impiegati di finanza non potevano avere la pensione oltre le lire 3000; quindi nel 1851 non potè violarsi nessun diritto che potesse trovare parte del suo corrispettivo nella ritenenza.

Quindi sta fermo quanto dicevo che nel 1851, quando per occasione di bilancio fu stabilito il *maximum* della

pensione a lire 8000, questa riduzione a carico dei già pensionati, non potè ferire alcuno che avesse subito ritenzione o ritenenza.

Altra differenza. Le pensioni erano state date non in virtù di sentenze di Tribunali, come in qualche provincia e precisamente in Toscana, ma erano state date per azione alquanto più libera del potere esecutivo.

Io convengo perfettamente che la regolarità dell'amministrazione nelle antiche provincie era tale che il potere sovrano anche prima del sistema costituzionale si teneva vincolato dalle regole che si era date e sempre le rispettava.

Ma le forme, o Signori, non sono una cosa inutile; una sentenza di tribunale, una sentenza avuta in contraddittorio del Ministro delle Finanze, una sentenza con cui si può citare il Tesoro esecutivamente, è cosa legalmente alquanto diversa da una concessione del potere amministrativo, la quale, comunque avesse fondamento sopra regole prestabilite, pur tuttavia rivestiva, come dicono gli scrittori di diritto amministrativo, una forma graziosa.

La differenza, se volete, non sarà grandissima; ma sarà abbastanza grande, per me a inferirne in somma che non abbiamo due specie così assolutamente identiche, da volere assolutamente una identica soluzione. E questa identità io constato con grandissima compiacenza perchè a difendere l'assunto mio non s'incorre nello scoglio di appuntare d'ingiustizia quello che fu fatto nel 1851.

Che se poi mi si volesse condurre al punto di trovare deciso contrasto tra il fatto nel 1851, e quello che io oggi difendo, fo appello alla lealtà di voi tutti, o Signori, se lo essersi potuto commettere sbaglio una volta, sarebbe ragione perchè si commetta una seconda volta?

Questa però non è la mia tesi. Per me diversa era la ragione dei fatti, diversa può essere la risoluzione.

Che la questione della ritenenza avesse un valore fu ritenuto anche qui nelle antiche provincie.

Mi rammento ora di aver letto, per ragione d'ufficio negli scorsi giorni la legge sulle pensioni della marina, se non sbaglio, del 1853, ed ho veduto che in quella legge vi è un articolo col quale si riservarono i diritti in via di favore a coloro che avessero fatto versamenti, non so in qual corso di anni, nella cassa, mi pare, degli invalidi. Ciò mi proverebbe che una importanza anche qui si è data alla ritenenza.

Questo per altro è uu di più per me; il corrispettivo più vero della pensione già data, il fatto che determina la sua irrevocabilità, è il servizio già compiutamente prestato.

Il Senato voti come crede nella sua coscienza; ma per me sta che noi oggi decidiamo sopra un diritto quesito, noi decidiamo se un diritto quesito abbia oppure no a rispettarsi.

Presidente. La parola è al signor Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri**. Vi rinuncio perchè credo che al

sentimento di disinteresse e d'abnegazione, che si è mostrato dal Piemonte nel 1851 e per parte di chi votò la legge, e per parte di chi ebbe a sopportarla, meglio corrisponda il tacere.

Senatore **Gallotti** Domando la parola per un fatto personale.

Senatore **Alfieri**. Io non ho fatto nessuna allusione a quanto ha detto il Senatore Gallotti.

Senatore **Gallotti**. Mi sia permesso parlare e dimostrerò la ragione della mia domanda.

Presidente. Non è permesso al Presidente l'accordare la parola ad un Senatore, dopo che ha già parlato tre volte sulla stessa questione.

Senatore **Gallotti**. Ma qui si tratta di un fatto personale.

Senatore **Duchoqué**. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Il Senatore Gallotti ha pel primo domandato la parola per un fatto personale.

Leggerò l'articolo del Regolamento il quale determina quale sia il fatto personale, imperocchè io non posso accordare la parola che nei termini ristrettivi stabiliti da esso.

L'articolo è il 41. Esso dice:

« È sempre permesso di chiedere di parlare sulla posizione della questione, per richiamo al Regolamento, o per un fatto personale, cioè tale, che non accenni al merito dell'opinione espressa dal richiamante, ma alla persona di lui, in quanto un detto od un fatto gli sieno stati erroneamente imputati da alcuno dei precedenti oratori, o dal Presidente. »

In questi termini ristrettivi, cioè *che un detto od un fatto sia stato erroneamente imputato al Senatore Gallotti da alcuno degli oratori, gli accordo la parola.*

Senatore **Gallotti**. Questo è il caso. Prego il Senato di ascoltarmi un istante.

Pare che si creda da taluno che io possa avere proferita qualche parola, la quale possa parere di poco rispetto al tanto degno di stima Senato piemontese. Se mai l'avessi proferita, locchè mi pare impossibile, io m'intendo ritirarla, e dichiaro che mi sarebbe sfuggita inavvertitamente.

Presidente. La parola spetta ora al Senatore **Duchoqué**.

Senatore **Duchoqué**. È tanta l'affettuosa venerazione che io sento per l'onorevole Senatore Alfieri che non posso a meno di rispondere alcune parole all'incisiva sua osservazione.

Egli ha parlato di disinteresse; chiunque ha la fortuna di conoscere il Senatore Alfieri sa che le sue ispirazioni non possono essere non che di disinteresse, generosissime; però debbo dire che egli mette la questione fuori dei suoi termini, che la conduce in un campo nel quale nè esso, nè io possiamo discuterla, non che dominarla.

Mi permetta che io gli dica che io sento disinteresse quanto egli ne sente; ma non è dei nostri interessi che

si discute, sibbene dei diritti altrui che non interessano noi nè direttamente, nè indirettamente nel senso stretto della parola, ma che interessano la giustizia, e perciò nel più lato senso interessano tutti.

Senatore **Alfieri**. Io credo che sia dover mio di dichiarare, che quando ho parlato di disinteresse e di abnegazione, non ho punto inteso parlar di disinteresse e d'abnegazione mia; ho parlato dell'abnegazione per parte di chi votava la legge, ed ho parlato massimamente dell'abnegazione per parte di chi aveva a sopportarne gli effetti, abnegazione tale, che non mi risulta, per quanto abbia potuto avere occasione di conoscere i fatti, che un solo lagnò siasi elevato in tutto il paese.

Ora tali essendo i fatti, io trovava singolare che si cercasse nella discussione presente, parlando della legge del 1851, di annuciare che forse si era fatta un'ingiustizia. Credeva che vi fosse più e meglio a dire di quella legge, ed è, mosso da un tal sentimento, che io aveva domandato la parola.

Presidente. Credo non sia più il caso di fermarsi su quest'incidente; del resto la storia giudicherà i fatti e rammenterà l'abnegazione del Piemonte, tanto dalla parte del Governo, che dalla parte dei cittadini in quell'epoca a cui ha fatto allusione il Senatore Alfieri.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore di Pollone.

Senatore **Di Pollone**. Io desidero solo di rettificare una cifra stata allegata dal Senatore di Revel, ed in ciò fare desidero pure di esprimere ad alta voce che il mio voto non sarà dissimile da quello che ho già pronunziato precedentemente, contrario cioè alla riduzione delle pensioni già concesse.

L'onorevole Senatore Di Revel diceva che vi sarebbe un risparmio di 370 mila lire; la cifra data in allora dal Ministro delle finanze è di 276 mila lire; ma in quel giorno non si era avvertito che il trattato di Zurigo aveva conservate integre le pensioni concesse dal Governo austriaco; quindi dalle 276 mila lire conviene dedurre la somma per le pensioni concesse ai Lombardi. Se sono bene informato, queste pensioni andrebbero circa a 50 mila lire, quindi il vero risparmio che si verrebbe a fare, non sarebbe che di 220 mila lire circa, supponendo che tutti quelli che la godevano in principio dell'anno vivano ancora in questo momento. Questa considerazione la faceva onde il Senato, con piena cognizione di causa, possa pronunziare il suo voto; voto che qualora fosse contrario a quello già emesso, non verrebbe il Senato punto a disdirsi, poichè vi è un altro fatto che credo di poter ora addurre. Ricorda il Senato, che l'articolo fu vinto da 41 voti contro 39 allo squittinio segreto, e se non vado errato, un Senatore ha dichiarato nella seduta stessa, che aveva sbagliato nel porre la palla nell'urna, quindi vi sarebbe stata parità completa di voti. A me pare perciò che queste due circostanze dimostrino, che non si otterrebbe una grande economia, e che il Senato non si disdirebbe perchè la parità dei voti che ha avuto

luogo, se non legalmente, ma di fatto, fa sì che non si può riconoscere nel voto pronunziato l'espressione di una maggioranza che legghi attualmente il Senato; e concludo col dire che voterò contro l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale; e spero che i miei colleghi vorranno fare altrettanto.

Presidente. La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Io non so veramente come chiamare il modo con cui la discussione procede.

Si tratta di una legge votata dal Senato, e riprodotta dal Governo, ed al banco dei Ministri non veggio un Ministro che sorga a difenderla.

Il porre sempre innanzi al Senato le individualità a fronte di certe questioni, parmi cosa meno conveniente. Per parte mia non arrossisco, non ho paura di dire schietto il mio pensiero nelle questioni in cui intervengo; ma credo sia pure dovere del Ministero e del Ministro di Finanze che ha presentata questa legge di dire, o commettere ad altri che dica qualche cosa a questo riguardo.

Quando si trattò di questa discussione la prima volta vi era un Commissario del Governo il quale aderì a che la legge passasse nel modo in cui fu approvata; ora si vuole quasi stare indietro, e lasciare al Senato l'odiosità, se v'ha, di questa misura.

Per me mi glorierei e mi glorierò di aver dato questo voto, ma comunque credo che il Governo debba spiegare le proprie intenzioni.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Senatore Di Revel. Non è nelle questioni di questa natura che il Ministero debba stare addietro e non parlare.

Presidente. La parola è al Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io debbo giustificare l'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, se non intervenne alla seduta del Senato; egli è trattenuto alla Camera dei Deputati per la discussione di leggi importantissime di finanze e mi ha incaricato di presentare le sue scuse al Senato; egli d'altronde non prevedeva forse che una questione già stata suocitata e risolta altra volta, dovesse tornare in campo quest'oggi.

Io non posso dire quali siano i suoi precisi intendimenti in questa questione così vivamente dibattuta nel Senato, ma il Ministero ha creduto doversi rimettere alla saviezza del Senato.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Io non entrerò in alcuna questione di merito, dopochè l'onorevole Senatore Duchoqué ha posta la questione nel suo vero aspetto dichiarandola una questione di diritto, e non una questione finanziaria, e la ha trattata sì bene.

L'osservazione ch'io volevo fare adesso è solamente per ricordare che nella discussione precedente l'onorevole Commissario del Governo si era rimesso alla sa-

viezza del Senato e non aveva appoggiata l'aggiunta della frase che forma il fine dell'articolo 38; anzi il Commissario Governativo aveva accennato alla somma, che credo esattamente abbia indicata l'onorevole Senatore Di Pollone di 200 e non so quante mila lire, sotto questo aspetto, che cioè non era poi un peso così grave per le finanze, e che d'altronde questo peso andava necessariamente diminuendo tutti gli anni per la cessazione di vita di uomini che erano tutti in età gravissima, o che per conseguenza non credeva doversi appoggiare quello che era in allora proposto dall'Ufficio Centrale per ragioni di economia. Se quindi si rimise con una frase cortese alla saviezza del Senato vi era luogo a credere che non trovasse abbastanza fondata quella proposta dell'Ufficio Centrale, anzi credo ricordarmi che l'onorevole Magliano abbia allora precisamente profferita la frase di riconoscere nella pensione in corso un diritto acquisito, che non poteva essere lesa.

Dopo queste cose, credo di dover fare una sola osservazione, ed è questa, che relativamente alla Lombardia e precisamente per la circostanza accennata dall'onorevole Senatore Di Pollone, alcune di quelle pensioni essendo guarentite dal trattato di Zurigo, ne verrebbe in quella parte d'Italia anche questo sconcio, che gl'impiegati superiori i quali hanno esclusivamente servito il Governo Austriaco (del che non faccio loro alcun torto, giacchè nella Magistratura operarono da buoni e savi Magistrati), ma che ad ogni modo non servirono che quel Governo, si troverebbero dal Governo che più non è, difesi nel godimento dei loro diritti, mentre quegli onorevolissimi Magistrati e Magistrati di grado elevatissimo, i quali furono conservati al servizio dello Stato, ed all'onore della Magistratura anche dopo che la nostra fortuna portò il cambiamento di Governo, si troverebbero invece in una condizione molto inferiore.

Io non credo che anche dal lato dell'opinione pubblica possa essere molto vantaggioso il vedere in un paese i primi conservati al godimento di una più lauta pensione, ed i secondi ridotti a molto peggior condizione. Nulla ho da aggiungere dopo sì lunga discussione.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Io voleva tacermi; ma le parole dell'onorevole Senatore Di Revel mi obbligano di fare al Senato una dichiarazione.

Io mi trovavo presente quando fu l'altra volta votata questa legge; il progetto ministeriale non portava questa aggiunta, la quale venne fatta durante la discussione.

Per le diverse ragioni, ripetute anche ora da parecchi Senatori, io allora votai contro l'aggiunta che include eziandio le pensioni già liquidate. Il Ministro delle Finanze in questo momento fa sentire a voce e in iscritto che se ne rimette al giudizio del Senato.

Io dunque credo non poter far altro che astenermi dalla votazione perchè intendeva astenermi. È bene che il Senato ciò sappia e sappia anche così quale era la ragione del mio silenzio.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Il Ministero si è rimesso alla saviezza del Senato perchè crede che in questa questione qualunque solidarietà tra i membri del Ministero non si deve calcolare.

Ognuno di noi vota come gli suggerisce la propria coscienza, tanto più che il Senato ricorda benissimo che nel primo progetto del Ministero non vi era questa disposizione, la quale venne poi da lui accettata ed ora riproposta; ed io per parte mia dichiaro che voterò per l'articolo come sta di presente, perchè parmi che nell'interesse delle finanze e della pubblica coscienza convenga stabilire e fissare questo limite come è stato proposto.

Senatore Ceppi. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta prima al relatore dell'Ufficio Centrale, poi l'avrà il Senatore Ceppi.

Senatore Jacquemoud. Cedo la parola al Senatore Ceppi; io parlerò l'ultimo.

Presidente. Allora la parola è al Senatore Ceppi.

Senatore Ceppi. Io sono nel novero di coloro che hanno votato per la reiezione di quest'ultima parte dell'articolo.

Solito a rispettare le maggioranze, mi riacresce grandemente di non potermi rimuovere dalla mia opinione, cosicchè dovrei votare nello stesso senso, perchè, come magistrato, sono veramente sotto l'impressione del diritto acquisito, tuttavia che si tratta di pensione la quale sia stata accordata veramente a termini del disposto delle leggi.

Ora, se si tratta di pensione accordata in questa conformità, io non posso a meno di riconoscere il diritto acquisito.

Io lodo molto l'esempio del Piemonte, ma non cerco neppure di imporlo ad altri, e senza dire che si sia fatto bene, o male, io mi faccio il caso d'un padre di famiglia, il quale od ai creditori, o con divisione anticipata tra i suoi figli, si sia riservata una parte della pensione, anche piuttosto pingue se vuoi, colia quale ricava di che campare onestamente la vita, e che abbia dato il rimanente delle sue sostanze ai suoi figli o creditori, e domando quindi se in ciò non vi sia veramente diritto acquisito.

Io non vorrei che il Parlamento Italiano per una somma, quand'anche fosse di qualche considerazione, venisse a dare quest'esempio di non rispettare i diritti acquisiti.

Io ho parlato di pensioni che si siano accordate a termini del disposto delle vigenti leggi, perchè io sono persuaso che molte di queste pensioni non furono regolarmente concesse: dunque io vorrei, sia per modo

di conciliazione, sia per modo di far ritornare la questione nei termini della legalità, sostituire l'ultima parte dell'articolo con quest'altra che avrei l'onore di proporre, e che consiste in ciò, che fosse in facoltà del Governo di chiamare a revisione quelle pensioni che risultassero accordate in eccedenza evidente al disposto della legge.

Io non voglio entrare nei particolari, e molto meno fare allusione alle persone, ma io sono persuaso che una gran parte della somma che può rientrare alle finanze dello Stato con l'ultima disposizione dell'articolo, rientra pure col mio emendamento.

A questo emendamento nessuno ha ragione di opporsi, perchè si tratta di rispettare il disposto della legge.

Se per via di grazia, se per via di abuso, se per via di intrigo si riuscì ad ottenere una pensione evidentemente più pingue di quella che fosse dovuta a termini di legge, nessuno sarà per dularsi se si domanderà la revisione di questa pensione.

Io crederei tanto più conveniente di adottare questo mezzo termine in quanto che dalle spiegazioni date l'altra volta dall'onorevole Senatore Alfieri, fu già ammesso dal Senato, che si debbano rispettare in Lombardia le pensioni accordate a termini di legge, ossia *regolarmente liquidate*, espressione che credo trovai nel trattato di Zurigo.

Noi abbiamo ammesso ed anche esplicitamente colle diverse dichiarazioni espresse dall'onorevole Senatore Alfieri che in Lombardia non avrebbe effetto quest'ultima disposizione della legge; ma allora riconosciamo che a fronte di un patto convenuto, che a fronte di una convenzione coll'Austria, noi rispettiamo solo le leggi in Lombardia e non altrove, locchè sarebbe affatto incongruo per non dire ingiusto e strano.

A me pare che sia meglio rientrare addirittura nel sistema generale, nella legalità, e di riservarsi solo di sottoporre a revisione quelle pensioni che risultano accordate in eccedenza evidente al disposto delle leggi che erano in vigore in ciascuno Stato.

È in questo senso che mi permetto di rassegnare questo emendamento, così concepito:

« Salva la revisione di quelle pensioni che possano riconoscersi in eccedenza evidente al disposto delle stesse leggi. »

Presidente. Prima di tutto rileggerò l'emendamento che il signor Senatore Ceppi propone alla seconda parte dell'articolo 38.

(Vedi sopra.)

Interrogo il Senato per vedere se è appoggiato.

Chi appoggia questo emendamento voglia sorgere.

(Appoggiato.)

La parola è al signor relatore.

Senatore Jacquemoud, relatore. L'ora essendo tarda dirò poche parole sull'argomento.

« Mi duole certamente di non vedere al banco dei Ministri il signor Ministro delle Finanze che ha presentato la legge.

Io credo che trattandosi di una disposizione la quale ha occupato per varie sedute il Senato, il Consiglio dei Ministri non avrà presentato questa disposizione, facendola sua, senza che sia stata oggetto di una matura discussione; quindi, io credo che, se fosse stato presente il signor Presidente del Consiglio, egli avrebbe dichiarato quello che si è opinato in proposito dal Consiglio dei Ministri.

Del resto non volendo riprodurre gli argomenti che furono già troppo lungamente svolti nella discussione anteriore, mi limiterò a leggere alcune parole della relazione dell'Ufficio Centrale per quelli dei nostri colleghi i quali non hanno preso parte alla votazione di questo progetto di legge.

Era detto nella relazione:

« Quando il Parlamento nel 1851 fissava il *maximum* delle pensioni a L. 8,000, fece l'applicazione di quel principio anche alle pensioni già anteriormente conseguite.

« L'Ufficio Centrale non ricorderà le discussioni che ebbero luogo a questo riguardo alla Camera dei Deputati, e d'altra parte non è da supporre che il Parlamento voglia oggi adottare un principio diverso. Ma quando egli credesse di farlo mantenendo per le nuove province, e senza riduzione, le pensioni già conseguite oltre le lire 8,000, giustizia vorrebbe che per i pensionati delle antiche provincie che dovettero subire la riduzione alle lire ottomila, la legge ristabilisse i diritti di cui godevano col rimborso degli arretrati; quindi nell'adottare l'art. 38 si propone di aggiungere le parole, salvo la disposizione dell'art. 18 in quanto al *maximum* delle lire 8,000. »

La principale ragione che muoveva il Parlamento subalpino era questa; si diceva: si parla di diritti acquisiti dai pensionati; ma si deve anche avere riguardo ai diritti acquisiti dei contribuenti.

Ora quando i contribuenti sono stati chiamati ad esternare il loro sentimento riguardo al *maximum* delle pensioni, hanno dichiarato per mezzo del Parlamento che il *maximum* delle pensioni sarebbe fissato a Lire 8,000.

Ed anche i signori opposenti hanno votato l'articolo 18 in cui è detto, che il *maximum* delle pensioni è di lire 8,000.

Tutte le leggi anteriori, qualunque sia la forma con cui si concedessero le pensioni, erano leggi non votate dai contribuenti; essi non avrebbero acconsentito, come non lo acconsentono adesso, ad accordare pensioni superiori a quelle che leggi della Francia, del Belgio e di altri governi in condizioni analoghe a quelle del Governo italiano hanno accordato. Si deve aver riguardo anche ai contribuenti; i loro interessi devono essere tutelati dal Parlamento, e massimamente dal Senato che è un corpo conservatore, il quale deve tenere la bilancia della giustizia tanto per i pensionati quanto per i contribuenti.

Quindi riferendosi a tutte le altre considerazioni

svolte nella precedente discussione, l'Ufficio Centrale insiste nel mantenimento dell'articolo 38 quale fu votato e se ne rimette alla saviezza del Senato.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Ho bisogno di rispondere ad una osservazione del Senatore Jacquemoud, che pare che accusi il Presidente del Consiglio di abbandonare quasi senza esprimere le sue idee una questione di tanta importanza. Mi sembra che quel che ho detto basti a mostrare che il Presidente e il Ministero non fanno se non quello che devono e possono fare in questa circostanza.

Il progetto ministeriale, senza portare quest'aggiunta cadeva sopra un argomento gravissimo, quale era quello di definire le pensioni, e le conseguenze e le forme della liquidazione delle pensioni. Ora quando in un articolo tutto secondario, di non molta importanza, il Ministero trovò un disparere nel Senato, credette di rimettersene alla sua giustizia, credette che gli bastasse aver la legge tutta intera votata ed accettata e lasciò correre facilmente quelle leggieri modificazioni.

Oggi si ripropone la legge, oggi il progetto ministeriale riappare com'era. Il Presidente del Consiglio per bocca nostra e in iscritto, fa sentire che anche questa volta, come la prima, se ne rimette al senno del Senato. Credo che così egli faccia quel che doveva fare; solamente per la parte mia ho creduto aggiungere, e lo ripeto, che siccome allora credetti personalmente tenermi all'opinione della minoranza, o quasi minoranza del Senato; così questa volta fo di più; schivo ogni più piccola discrepanza di espressione con i miei colleghi e mi astengo dal votare.

Presidente. Il sig. Senatore Di Revel trasmette al banco della Presidenza un suo emendamento.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

L'emendamento non deve venire che nel caso in cui non sia approvato l'articolo. Non è che subordinato.

Presidente. Mi dica allora quando debbo leggerlo. Ora credo che convenga prima di tutto mettere ai voti la prima parte dell'articolo su cui non cade contestazione; poi l'emendamento del Senatore Coppi; o se questo non è approvato, si metterà ai voti la seconda parte dell'articolo medesimo.

Intende il Senatore Di Revel, ove la seconda parte venisse rigettata, surrogarla col suo emendamento?

Senatore Di Revel. Come ho detto, quando non sia approvato l'articolo come sta, verrà il mio emendamento.

Presidente. In tal caso bisognerà che lo legga perchè il Senato possa far ragione della precedenza dell'uno all'altro.

Il Senatore Di Revel vorrebbe che si surrogasse all'ultimo membro di questo articolo 38 la seguente disposizione:

« Sarà sospeso il pagamento delle pensioni superiori

alle lire 8000 per quella parte però soltanto che supera tale annua quantità, e ciò finchè sia seguita una revisione delle medesime, da cui risulti essere state concesse nell'assoluta conformità delle leggi in allora in vigore. »

Interrogo il Senato per vedere se questo emendamento del Senatore Di Revel è appoggiato.

Chi lo appoggia sorge.

(È appoggiato.)

L'emendamento del signor Senatore Di Revel veramente si dilunga di più dal testo della legge, comprende una disposizione direi più restrittiva che quella dell'emendamento del Senatore Ceppi, conseguentemente mi pare il caso di metterlo prima ai voti.

Ma frattanto comincio a mettere ai voti la prima parte dell'articolo 38 in queste parole che leggo:

« Le pensioni attualmente esistenti a carico dell'Era-rio continueranno ad essere regolate dalle leggi anteriori. »

Chi approva questa parte voglia alzarsi.

(Approvata.)

Ora se non vi sono osservazioni in contrario metto ai voti l'emendamento del signor Senatore Di Revel.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Vorrei fare un'osservazione sulla precedenza: mi pare che l'emendamento proposto dal signor Senatore Ceppi debba essere messo ai voti prima di quello proposto dal signor Senatore Di Revel perchè più largo; il signor Senatore Ceppi proponeva la revisione di tutte le pensioni e non solo di quelle che eccedono le lire 8000.

Presidente. Rileggerò entrambi gli emendamenti: quello proposto dal signor Senatore Di Revel, come dissi, restringe più di quello del signor Senatore Ceppi, e perciò ho interrogato il Senato se debba darsi a quello la preferenza: rileggo l'uno e l'altro per ordine di proposta (*Li rilegge, V. sopra.*)

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Ho domandato la parola per un'osservazione sulla votazione.

L'uno e l'altro emendamento non può venire in votazione, se prima non è decisa la questione se si mantengano o si rigettino le parole *salvo la disposizione dell'art. 18*: quindi credo che bisogna prima di tutto rigettare o ammettere queste parole, perchè senza di ciò gli emendamenti non potrebbero essere posti in votazione.

Presidente. Il signor Senatore Di Pollone propone che prima di tutto si metta ai voti la seconda parte dell'articolo, considerandola come una parte, la quale debba essere votata, estrazione fatta dagli emendamenti presentati dai signori Senatori Ceppi e di Revel. Osservo che sono state presentate due variazioni come emendamenti, dunque come emendamenti devono essere messe prima ai voti: così porta il regolamento.

Senatore Cibrario. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario. Io volevo solamente far osservare che il signor Senatore Ceppi ha premesso che egli non voterebbe l'aggiunta all'articolo per cui si è fatta fin ora una lunghissima discussione, ma che proponeva un emendamento per la revisione delle pensioni concesse in eccedenza al prescritto della legge. Questo fa presupporre che si debba votare prima l'ultima parte dell'articolo sulla quale ha vertito la discussione. L'onorevole Senatore Di Revel dichiarò poi esplicitamente che solo per il caso del rigetto di quest'ultima parte dell'articolo che vuole mantenere, soltanto, dirò così, in questo caso disperato, presenterebbe il suo emendamento od aggiunta per fare che almeno sieno rinviate le pensioni e che per tutte se ne sospenda il pagamento quando eccedono le lire 8000 per vedere se sono concesse o no in conformità della legge.

Dunque l'una e l'altra di queste aggiunte presuppongono la votazione della seconda parte dell'art. 38 sulla quale ha vertito la discussione.

Presidente. Prima di tutto bisogna bene esaminare se quest'ultima parte una volta che sia stata votata precedentemente, non pregiudichi le votazioni successive; io del resto sono agli ordini del Senato e secondo delibererò porrò ai voti o la seconda parte dell'articolo come sta nel progetto o gli emendamenti proposti.

La seconda parte dell'art. 38 non fa altro che stabilire che anche per le pensioni liquidate anteriormente, rimane fissato il *maximum* a 8000 lire.

Le due aggiunte od emendamenti stabiliscono un sistema medio, un sistema per il quale si può far luogo alle pensioni di maggiore entità sotto la condizione di una revisione.

Torno a rileggere le due proposte (*V. sopra.*)

Senatore Ceppi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ceppi. Desidero solamente di spiegare il mio emendamento.

Io non intendo nè di esigere la revisione di tutte le pensioni, nè sospendere il pagamento per chi ha già un diritto acquisito. Crederei, secondo il mio emendamento, che il Ministro delle finanze dovrebbe commettere alla Corte dei conti di far procedere alla revisione delle pensioni, e ove ne trovi una, p. es., di 12,000 lire, che sia conforme a legge, non faccia alcuna istanza per farla ridurre più o meno, e se invece ne trova altre le quali eccedano il disposto della legge, allora esperisca della facoltà di riduzione accordatagli dalla legge.

Presidente. Nell'emendamento del sig. Senatore Di Revel vi è una disposizione di più, vi è cioè la sospensione del pagamento delle pensioni.

Senatore Jaquemond, relatore. L'Ufficio Centrale adottando le osservazioni del signor Senatore conte Cibrario, prega il signor Presidente di voler mettere ai voti la fine dell'articolo, e poi dopo se non è adottato.

si passerà agli emendamenti, i quali sono vere aggiunte, tanto più che il Senatore conte Di Revel ha dichiarato espressamente che egli non proponeva il suo emendamento che per il caso in cui la riserva relativa all'articolo 18 non fosse ammessa dal Senato.

L'emendamento del Senatore conte Ceppi propone la revisione di tutte le pensioni che non furono accordate in conformità delle leggi vigenti, senza distinzione tra quelle che sono superiori od inferiori alle lire 8000; ora mi pare che questo emendamento possa essere votato, anche quando sia ammessa o respinta la limitazione alle lire 8000 per le pensioni già concesse.

Presidente. È inteso che la votazione della seconda parte dell'articolo non pregiudica gli emendamenti.

Senatore Alfieri. Mi pare esser chiaro che questo è un emendamento proposto alla fine dell'articolo, e l'emendamento deve essere votato prima.

Presidente. L'onorevole Senatore Alfieri esprime ciò che aveva indicato, e che mi pareva una norma regolare da seguirsi; ma alcuni Senatori avevano suggerito che si dovesse passare prima di tutto alla votazione di questa seconda parte, e siccome appunto temeva che a norma del nostro sistema di votazione si potesse intendere pregiudicata la votazione degli emendamenti, aveva fatta questa riserva.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Prego il Senato di considerare come le due proposte degli onorevoli Senatori Ceppi e Revel non sieno veri emendamenti, ma aggiunte all'articolo 38, e non potrebbero farne parte senza che prima venga eliminata l'ultima parte di detto articolo; quindi insisto perchè si ponga ai voti tale parte che noi speriamo di vedere rescare dall'articolo in discussione, salvo poi a votare sulle aggiunte proposte dai detti signori Senatori.

Voci. No, no, l'emendamento esclude la votazione.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Il Senatore Ceppi ha l'intendimento di proporre che invece di dire « salvo la disposizione dell'art. 18 » si dica salvo, ecc., con quanto è scritto nel suo emendamento. È dunque una sostituzione di una disposizione ad un'altra disposizione. È un vero emendamento e non è la prima volta che si presenta tale caso.

Faccio un'osservazione non applicata al caso attuale, e protesto ai miei colleghi che non farei di questi supposti che potessero essere applicati a ciò che abbiamo sotto occhio.

Ma se si votasse altrimenti che cosa succederebbe? che potrebbe avvenire che la maggioranza escludesse l'ultima parte dell'articolo e che, ottenuto l'intento principale, non si volesse poi ammettere nessun limite a questo primo principio già stabilito dall'articolo.

Quindi necessariamente deve votarsi l'emendamento poi l'articolo nel suo complesso.

Presidente. La parola è al signor Senatore De Sonnaz.

Senatore De Sonnaz. Non è la prima volta che si presenta un emendamento come aggiunta ad un articolo, per conseguenza questo emendamento votandosi prima, il secondo paragrafo rimane come un'aggiunta; ciò, ripeto, già si fece in altre occasioni.

Presidente. Un'aggiunta è una cosa che si pone unita ad un'altra cosa che esiste. Coll'emendamento proposto (nell'idea del proponente l'emendamento), la seconda parte di quest'articolo vuol essere soppressa, ed alla medesima se ne sostituisce un'altra. (*Alcuni Senatori lasciano i loro stalli*)

Prego i Senatori a volere attendere dovendosi deliberare se si debba mettere ai voti prima di tutto la seconda parte dell'articolo, ovvero gli emendamenti.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Dubito non aver capito bene. Forse è qualche cosa di più grave che a prima vista non mi pareva, cioè che si voglia rivedere tutte le pensioni anche al disotto delle lire 8000.

Voci. No, no.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Se non è così, la cosa è più chiara e più semplice.

S'intende dunque che si abbiano a rivedere le pensioni che oltrepassano le L. 8000, non le altre.

Ora, non veggio perchè non si possano votare gli emendamenti prima dell'aggiunta.

Le osservazioni del Senatore Alfieri mi richiamano appunto a quest'avvertenza.

Quando in luogo del *salvo la disposizione dell'articolo 18*, si abbia a dire *salvo a rivedere le pensioni al di là delle L. 8000*: si dice una cosa tacita, e facile a intendersi, quanto sarebbe assurda l'altra di estendere la revisione a tutte le pensioni.

Ma appunto perciò io non so perchè allora si abbia a temere che l'esclusione dell'aggiunta induca qualcheuno a rinunciare all'emendamento.

Quando l'emendamento non si riferisce che alle pensioni al disopra delle L. 8000, quello è veramente un emendamento, che sostituisce la frase *salvo la disposizione dell'art. 18*.

Può dunque il Senato votare prima gli emendamenti e riservarsi poi, laddove gli emendamenti fossero esclusi, di riprendere sulla frase *salvo la disposizione dell'art. 18*.

Desidero solo, che resti ben chiaro che la revisione in ogni caso non cadrebbe che sopra le pensioni al disopra delle L. 8000.

Presidente. Quando si pone ai voti un emendamento, se questo è ammesso, non rimane più la parte sulla quale cade l'emendamento; ma se non fosse ammesso l'emendamento degli onorevoli Senatori Di Revel e Ceppi, rimarrebbe la parte quale sta nel progetto, e che dovrebbe essere messa ai voti.

Questi emendamenti non sono aggiunte, imperocchè un'aggiunta supporrebbe, che rimanesse quella parte

cui andrebbe unita; ma la seconda parte dell'art. 38 tanto nell'idea del Senatore Di Revel, quanto in quella del Senatore Ceppi deve venire assorbita e cambiata.

Il Senatore San Martino ha la parola.

Senatore Di San Martino. Io non ho chiesto la parola: ho creduto che si dovesse votare ed io mi sono fatto premura di alzarmi, perchè non si perdesse ulteriormente il tempo (*Harità*).

Presidente. Credo che si abbia a mettere ai voti gli emendamenti, e per primo quello del Senatore Di Revel perchè contiene due disposizioni che divergono maggiormente dal sistema del progetto.

Tale emendamento è il seguente (*Vedi sopra*).

Senatore Spinola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Spinola. Se si mette ai voti questo emendamento, mi pare sia quasi un dare per volata e favorevolmente votata la seconda parte dell'articolo.

Voci. No, no.

Senatore Spinola. Mi pare che questo fosse anche il concetto di chi l'ha proposto.

Voci. No, no.

Presidente. Siccome ho già indicato il motivo per cui supponeva si dovesse mettere ai voti per il primo l'emendamento del Senatore Di Revel, perchè questo contiene lo stesso principio dell'emendamento Ceppi, e aggiunge la disposizione della sospensione, interrogherò il Senato se intende che l'emendamento Revel sia messo ai voti pel primo.

Quelli che intendono che per il primo sia posto ai voti l'emendamento del Senatore Di Revel vogliono sorgere.

(Il Senato approva che l'emendamento Revel, debba essere messo ai voti pel primo).

Senatore Di Revel. Io ho dichiarato che intendeva sostenere l'articolo già votato dal Senato l'altra volta; quando questo non venisse di nuovo approvato, io voleva almeno che vi fosse una revisione accompagnata da sospensione: ecco il mio pensiero...

Presidente. Qui ci è una redazione positiva, ed una questione intenzionale; io ho preso il testo dell'emendamento come fu presentato dall'onorevole Senatore Di Revel...

Voci. A domani, a domani. Non siamo più in numero.

Presidente. Domani non si può tener seduta perchè è giorno festivo.

Pregho il Senato di considerare essere conveniente, dopo una così lunga discussione, di venire ad una votazione.

Voci. Ai voti, ai voti.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Dopo le dichiarazioni del Senatore Di Revel, mi sembra che il corso naturale della votazione sarebbe di votare prima l'emendamento del Senatore Ceppi, e qualora questo non si accettasse, passare alla votazione della seconda clausola dell'articolo 38, *Salvo ecc.*, e laddove infine

anche la clausola non si accettasse, passare allo emendamento del Senatore conte Di Revel che è un emendamento condizionale e subordinato secondo la spiegazione dell'autore. Mi sembra in somma, che la natura diversa dei due emendamenti non permetta di votarli successivamente l'uno dopo l'altro, ma che si debba far precedere l'uno alla votazione del resto dell'articolo 38 e riservare l'altro pel caso in cui il resto dell'articolo non fosse accettato dal Senato.

Senatore Cibrario. Domando la parola per dire solamente poche cose.

Prima di tutto il Senatore Di Revel non ha dichiarato solamente adesso questa sua intenzione, ma l'aveva dichiarata formalmente prima, come io aveva avuto l'onore di farlo notare al Senato.

L'aggiunta del conte Di Revel è quella che intenderebbe di sostituire al secondo membro dell'art. 38 della legge nel caso che non fosse approvato, ma egli insiste prima per la votazione e per l'approvazione di quel membro; invece l'onorevole mio collega Ceppi...

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Senatore Cibrario... il quale è contrario all'approvazione del secondo membro dell'articolo in questione, vorrebbe sostituire a questo secondo membro la sua redazione.

Dunque l'uno è emendamento, l'altro non può considerarsi che come un'aggiunta.

Senatore Martinengo. Io pregherei che fosse rispettato il voto del Senato che è stato pronunziato poc'anzi, che cioè venga votato l'emendamento dell'onorevole Senatore Di Revel che non è stato ritirato.

Presidente. Io prego il Senato di voler stare nei termini precisi del regolamento, di prendere gli emendamenti come emendamenti, le aggiunte come aggiunte, e di non distinguere un emendamento da una sostituzione; l'emendamento è sempre una sostituzione; non bisogna introdurre termini nuovi che non possono che confondere le idee.

Dunque il Senato ha deciso che prima di tutto si metta ai voti l'emendamento Revel.

Un Senatore. Ma se l'autore stesso dichiara di non insistere.

Presidente. Mi permetta che le dica che quando si depono un emendamento sul banco della Presidenza, questo è acquistato alla discussione, ed io non posso rimuoverlo; se il Senatore Di Revel vuol ritirarlo riservandosi di ripresentarlo è padrone.

Voci. Ai voti, ai voti. — A domani.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Ho chiesto la parola per domandare che si verifichi se siamo in numero legale.

Presidente. Essendosi in questo momento assentati alcuni Senatori, prego i signori Segretari di verificare se siamo in numero, il che non crido.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro dei lavori pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge per la restituzione di lire 300m. cauzione versata dai concessionari della ferrovia fra Annecy e Ginevra.

Ho pure l'onore di presentare al Senato uno schema di legge già approvato dalla Camera dei Deputati che ha per oggetto l'approvazione di spese per lavori idraulici a fiumi nelle provincie dell'Emilia.

Io prego il Senato di dichiarare quest'ultimo progetto d'urgenza, atteso che si tratta di spese le quali furono già effettuate nel principio dell'anno in seguito ai danni immensi arrecati nelle provincie dell'Emilia. Se non fosse votata questa legge, i pagamenti degli impresari che effettuarono i lavori sarebbero indefinitamente sospesi.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi due progetti di legge i quali saranno stampati e distribuiti.

Non posso proporre la questione d'urgenza perchè non siamo in numero.

Prego il Senato di voler stabilire quale sia l'ordine dei suoi lavori successivi. Rammenta il Senato che ieri in conferenza privata si era stabilito che venerdì si terrebbe adunanza privata: vuole il Senato mantenere quest'ordine del giorno oppure rimandare a venerdì l'adunanza pubblica?

Voci. A venerdì l'adunanza pubblica.

Presidente. Dunque se non c'è osservazione in contrario, venerdì invece dell'adunanza privata vi sarà adunanza pubblica per la continuazione della discussione delle leggi che erano portate nell'ordine del giorno d'oggi. Questa adunanza sarà alle ore due, ed al tocco vi sarà riunione negli Uffici per la disamina dei progetti di legge stati presentati nella seduta d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 6.)

VI.

TORNATA DEL 5 GIUGNO 1863.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Comunicazione di una lettera del Ministro di agricoltura e commercio — Instanza del Senatore Martinengo — Presentazione di due progetti di legge — Annunzio di un'interpellanza del Senatore Di Revel al Ministro delle finanze — Seguito della discussione sul progetto di legge relativo alle pensioni degli impiegati civili — Schiarimenti sull'art. 38 del Ministro delle finanze — Osservazioni del Senatore di Pollone, cui risponde il Ministro suddetto — Parole del Senatore Di Revel — Nuovo emendamento del Senatore Ceppi — Dichiarazione del Senatore Martinengo — Osservazione del Senatore Gallotti in risposta al Senatore Martinengo — Considerazioni del Senatore Pinelli in appoggio della proposta Gallotti — Parole del Senatore Vigliani — Deliberazione sull'ordine della votazione — Adozione della seconda parte dell'art. 38 e degli articoli 39 al 42 — Osservazione del Senatore Alfieri sull'art. 43 a cui rispondono i Senatori Jacquemoud e Di Pollone — Adozione degli articoli 43 e 44 e dell'intero progetto, non che di quello sulle aspettative, disponibilità e congedi degli impiegati civili — Discussione sul progetto di legge per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia — Instanza del Senatore Martinengo — Risposta del Ministro di agricoltura e commercio — Appunti del Senatore Dragonetti — Approvazione dell'art. 1 al 14 e del progetto.

La tornata è aperta alle ore 3 e 3/4.

Sono presenti il Presidente del Consiglio Ministro delle finanze ed i Ministri della marina e dell'istruzione pubblica, e dopo intervengono anche i Ministri della guerra e di agricoltura e commercio.

Il Senatore segretario Bellelli legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Presidente. Si dà lettura di un sunto di petizioni.

Il Senatore segretario Arnulfo dà lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONI

N. 3283. Il Presidente dell'Amministrazione della ferrovia da Torino a Savona ed Acqui, fa istanza perchè venga presa in considerazione l'offerta fatta dal concessionario della medesima, relativamente al deposito doganale da costruirsi in Torino.

N. 3284. Il Consiglio provinciale di Firenzuola esprime il voto che sia nominata una Commissione di ingegneri ed economisti coll'incarico di esaminare e proporre la linea da preferirsi nel progetto di ferrovia da Firenze alle città della Bassa Romagna.

Presidente. Si darà lettura di due domande di congedo.

Il Senatore segretario Arnulfo legge le lettere dei Senatori Avossa e Balbi Piovera, colle quali il primo per ragion d'ufficio, il secondo per motivi di salute, chiedono un congedo che è loro dal Senato accordato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Presidente del Consiglio provinciale di Siena di due copie dei suoi Atti della Sessione ordinaria del 1862.

Il signor conte G. Nani di numero 6 esemplari d'un suo scritto: *Sul credito fondiario e sul credito agricolo.*

Il signor avv. Caucino Antonio di due copie d'un suo opuscolo: *Sulle campane.*

L'onorevole signor Ministro d'Agricoltura e Commercio scrive in data d'oggi:

« Il Reale Decreto 23 novembre 1862, avendo stabilito che la distribuzione dei premi conseguiti dagli italiani all'esposizione di Londra, non che della medaglia commemorativa dovesse farsi in adunanza solenne, il sottoscritto prega la Presidenza del Senato del Regno e per mezzo di essa i singoli signori Senatori a volere intervenire alla funzione che per la distribuzione di detti premi agli esponenti della provincia di Torino avrà luogo domenica prossima 7 corrente alle ore due

pomeridiane nella grande aula della R. Università degli studi, e sarà onorata dalla presenza di S. A. R. il Principe di Carignano.

« I signori Senatori avranno la compiacenza d'indicare la loro qualità all'ingresso.

« Il Ministro
« Manna. »

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE PENSIONI
AGLI IMPIEGATI CIVILI

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito....
Senatore Martinengo. Domando la parola sull'ordine del giorno.

Presidente... della discussione sul progetto di legge relativo alle pensioni degli impiegati civili.

Nella tornata precedente eravamo rimasti all'art. 38, la cui prima parte era stata approvata.

Continua la discussione sulla seconda parte.

La parola è al signor Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo. Se ben ricordo, mi pare che il Senato avesse nella penultima seduta lasciato all'ordine del giorno la nomina del Bibliotecario. Siccome questa non si è fatta nella seduta precedente, domando se sarebbe da farsi in questa, o per qual giorno è stata la medesima aggiornata.

Presidente. Ho l'onore di rispondere al signor precipitante che dopo il primo esperimento per la nomina del Bibliotecario, si era accennato, come la medesima si sarebbe fatta in una delle prossime sedute, ma non si è determinato qual dovesse essere la seduta in cui vi si sarebbe proceduto.

Crederei opportuno che la nomina del Bibliotecario si facesse dopo che avremo dato passo ai tre progetti di legge posti all'ordine del giorno, e che sono urgenti.

Senatore Martinengo. Era appunto perchè ignoravo in quale delle sedute si sarebbe fatta tale nomina, che io ho fatto la mia domanda; del resto non ho nulla in contrario a che si segua il consiglio dell'onorevole signor Presidente.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI
DI LEGGE.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per un corso suppletivo al Collegio di Marina.

Signori Senatori. La deficienza di ufficiali subalterni nella marina si fa fin d'ora vivamente sentire, ed essa sarà ancora più grave nell'anno venturo quando sa-

ranno compiute le costruzioni di marina, già dal Parlamento votate o che saranno per votarsi.

Io pregherei quindi il Senato a voler decretare d'urgenza questo progetto di legge, giacchè sarebbe molto conveniente che, quando esso ricevesse l'approvazione del Parlamento, potesse il corso aprirsi al primo di novembre prossimo.

Presidente. Do atto al signor Ministro della marina della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

Interrogo il Senato se voglia concedere l'urgenza domandata.

Chi la vuol concedere si alzi.

(Approvata.)

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge concernente il riscatto del pedaggio sul ponte della Magra presso Sarsana, che è già stato votato dall'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Do atto all'onorevole signor Ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. La parola è al sig. Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Io pregherei il Senato ed il Presidente del Consiglio a volermi permettere di muovere un'interpellanza al Ministro delle finanze relativamente ad un provvedimento che si dice possa aver luogo, quello cioè, di affidare alla Banca Nazionale il pagamento delle rendite del Debito Pubblico.

Domando al signor Ministro se intende che l'interpellanza possa aver luogo immediatamente, oppure se vuole determinare un altro giorno.

Presidente del Consiglio. Pregherei il Senato e l'onorevole conte Di Revel di permettermi di differire la risposta a questa interpellanza alla prima seduta che il Senato terrà dopo questa.

Presidente. Interrogo il Senato se aderisca a che l'interpellanza che intendo muovere il signor Senatore Di Revel al signor Presidente del Consiglio abbia luogo nella prossima seduta pubblica che terrà il Senato.

Chi ammette che l'interpellanza abbia luogo nella prossima seduta voglia sorgere.

(Approvato.)

Come ho già avuto l'onore di dire, l'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alle pensioni degli impiegati civili. Essa era nell'ultima seduta rimasta alla seconda parte dell'art. 38.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Presidente del Consiglio. Non avendo io avuto l'onore di trovarmi presente al Senato nell'ultima tornata quando si discusse quest'articolo che non è ancora votato, credo mio debito di dare alcuni schiarimenti,

sebbene i miei colleghi già ne facessero cenno nella tornata precedente.

Quando il Ministero presentò la legge sulle pensioni, l'articolo 38 sul quale oggi si discute, non era concepito negli stessi termini nei quali oggi è scritto. Fu l'Ufficio Centrale il quale propose che la disposizione dell'articolo 18 dovesse applicarsi a tutte le pensioni, anche a quelle che erano state liquidate nelle altre parti del Regno.

Questa proposta aveva i suoi vantaggi, e i suoi inconvenienti. Da una parte pareva stare contro di essa il diritto acquisito, e per avventura anche alcune internazionali convenzioni. Dall'altra parte stava in favore della medesima un esempio nobilissimo dato già dal Parlamento Subalpino; stava a favore di essa il vantaggio delle finanze per oltre 200,000 lire.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente del Consiglio. In questo stato di cose il Commissario governativo, il quale era incaricato di difendere la legge medesima dinanzi al Senato, credette dovercene rimettere alla saggezza del Senato stesso. Esso non interloquì, non prese parte nè prò nè contra l'articolo, quale voi lo vedete presentato dinanzi a voi.

Poichè la legge presente insieme ad altre due che sono all'ordine del giorno d'oggi non furono votate in ambo i rami del Parlamento, ma solo in questo nella Sessione passata, io credetti mio debito di riproporle al Senato, e le riproposi tali quali erano uscite dalla sua deliberazione, reputando che veramente la discussione non si rionoverebbe più sulla medesima. Era così breve il tempo trascorso da che una discussione ampia aveva condotto a quel risultato, che avevo ragione di credere che il Senato sarebbe per avventura passato alla votazione della medesima senza discussione. Per ciò, ed eziandio perchè nell'altro ramo del Parlamento si discuteva una legge molto grave di finanza, la quale modificava in alcune parti il prezzo dei sali, ed estendeva il decimo di guerra sul prezzo dei medesimi alle provincie del Regno, che ancora non hanno quel gravame, e dava luogo, come infatti avvenne, a molte discussioni, io non potei trovarmi al Senato. Ma confesso la verità che molto mi maravigliai al sentire che l'onorevole conte Di Revel avesse in qualche modo intimato al Ministero di esprimere sopra di ciò la sua opinione.

Il Ministero in questa parte non poteva che seguire l'esempio e il fatto dell'altra Sessione, cioè a dire di rimettersi alla saviezza del Senato; ed è ciò che ha fatto. Sarebbe stato in verità strano che il Ministero il quale la prima volta non aveva proposto l'articolo e che ne aveva lasciata la decisione alla vostra prudenza, venisse ora a propugnarlo o a combatterlo.

Inoltre è da considerare che vi possono essere alcune parti di una legge che non ne formano la sostanza, e nelle quali non è necessario che il Ministero esprima sempre un concetto positivo; e non è raro il

caso che in alcune questioni di second'ordine anche fra i membri stessi del Ministero possa trovarsi disparità d'opinioni, e tanto più quando la mozione non viene da un Ministro ma dall'Ufficio Centrale del Senato o dalla Commissione della Camera. Quanto a me personalmente, dichiaro che se avessi l'onore di sedere in questo recinto, voterei perchè l'articolo rimanesse quale oggi si trova, perchè tutte le ragioni che si adducono per combatterlo, sono quelle che già si produssero e non prevalsero in altro tempo. Io reputo che, se il Piemonte, quando le sue finanze versavano in condizioni che forse non erano così gravi come le presenti, credette dover fare questo sacrificio, molto più lo debbe fare l'Italia, la quale oggi si trova in condizioni gravissime; e questo dico, non perchè come Ministro avessi obbligo di dirlo, poichè credo d'aver dimostrato che il Ministero rimettendosi alla saggezza del Senato era nel suo debito e nel suo diritto, ma perchè non temo punto di incontrare l'odiosità alla quale faceva allusione l'onorevole conte Di Revel nell'altra tornata, perchè non temo nè odiosità nè impopolarità ogni qual volta vengo a proporre al Senato od all'altra Camera una disposizione, della quale, per quanto sia grave, non esiterò mai a prendere sopra di me la responsabilità.

Presidente. La parola è al signor Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Io non intendo rientrare nella discussione che ha avuto luogo nella precedente adunanza, ma solo mi propongo di rettificare alcune cifre da me esposte al Senato, onde possa giudicare di quale importanza saranno i vantati vantaggi finanziari che verranno allo Stato dal mantenimento di quella seconda parte dell'articolo, cioè dalla riduzione delle pensioni che oltrepassano le lire 8 mila.

Accennai come nella precedente Sessione il Commissario Regio avesse indicato che 78 sole pensioni eccedevano il limite delle lire 8000, e che l'ammontare totale di esse ascendeva alla somma di lire 276 mila.

Supponeva che alcune pensioni avrebbero potuto estinguersi dall'epoca in cui ebbe luogo la discussione a questo giorno, e così diminuire la cifra di per sé non grave, e non m'ingannavo, poichè da dati positivi, che ho assunti a buona e sicura fonte nello scorcio di tempo trascorso dall'ultima seduta al giorno d'oggi, mi risulta che si sono estinte tre pensioni pel valente di 37,724 lire, per cui oggi non si pagano più che lire 238,511, dalle quali distaccando ancora non già le 50,000 lire che ipoteticamente accennai per le pensioni di Lombardia, ma le lire 100,148 si avrà un risultato di sole lire 138,000 da pagarsi ancora.

Io domando, o Signori, se è possibile che il Senato consacri ciò che crede e ritengo fermamente per una ingiustizia, di togliere cioè a 75 individui che ancora rimangono investiti di siffatte pensioni quello che godono per legali concessioni; e ciò per vantaggiare lo Stato di lire 138,000! E quanto alle pensioni godute

in Lombardia, ricorda il Senato, come siano intangibili, poichè coll'articolo 14 del trattato di Zurigo, le pensioni di Lombardia sono state mantenute integralmente, *restant acquises à leurs titulaires*, dice il trattato. Permetta il Senato ch'io lo legga:

Art. 14.

« Les pensions tant civiles que militaires régulièrement liquidées et qui étaient à la charge des caisses publiques de la Lombardie, restent acquises à leurs titulaires, et, s'il y a lieu, à leurs veuves et à leurs enfants, et seront acquittées, à l'avenir, par le Gouvernement de sa Majesté Sarde.

« Cette stipulation est étendue aux pensionnaires tant civils que militaires, ainsi qu'à leurs veuves et enfants sans distinction d'origine, qui conserveront leur domicile dans le territoire cédé, et dont les traitements acquittés jusqu'en 1814 par le ci devant Royaume d'Italie, sont alors tombés à la charge du trésor autrichien. »

Vede il Senato come difatti da questa esplicita disposizione le pensioni concesdute ai sud-diti dell'Austria prima dell'annessione della Lombardia al Regno Italiano, non possano essere toccate, quindi se si ammettesse il membretto dell'art. 38 che dice, *salvo la disposizione dell'articolo 18* concepito in modo così largo, ne verrebbero ad essere colpite le pensioni concesdute in Lombardia.

Dunque conviene sotto ogni aspetto rigettare, come noi lo domandiamo, questa disposizione, ovvero se si ritenesse, sarebbe necessario di aggiungere un'altra disposizione che eccettui le pensioni concesdute e mantenute in Lombardia dal citato articolo 14 del trattato internazionale.

Ansioso sempre di esporre al Senato fatti compiutamente esatti, debbo convenire che fra le 100,148 lire di pensioni lombarde, ve ne hanno alcune che sono state concesdute posteriormente alla stipolazione delle convenzioni di Zurigo; ritengo che non sia assolutamente conveniente di recare nomi proprii in questa discussione, ma quando si pronunziasse il nome di uno dei pochi che godono di queste pensioni, porto fiducia che il Senato si inchinerebbe davanti a quel nome (*sensazione*) e non avrebbe certo desiderio di fare a tale pensione una limitazione.

Mi limito a queste poche parole; tuttavia prima di terminare soggiungerò, che se le quattro pensioni concesdute dopo l'annessione non possono direttamente invocare la guarentigia del trattato di Zurigo, non sono minori i diritti dei concessionari a vedersene mantenute, poichè furono regolarmente liquidate in base delle leggi e dei regolamenti vigenti in quella parte del Regno, leggi e regolamenti i quali sono tuttora in pieno vigore, e che l'emanzione di questa legge può solo far cessare; nella speranza in cui sono che il Senato si sarà convinto della inutilità, se non altro, della disposizione che gli si propone, mi riservo di eternare il mio modo

di apprezzare gli emendamenti proposti, quando verranno in votazione.

Presidente. La parola spetta al signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Prendo la parola unicamente per rettificare o almeno per dire quali sono le cifre su questa materia, le quali non consunano punto con quelle che testè l'onorevole conte Di Pollone accennava.

Nella Lombardia non vi sono più che due sole pensioni garantite dal trattato di Zurigo (*In questo momento il Senatore Di Pollone si avvicina al banco dei Ministri e presenta una carta al Presidente del Consiglio*) Io, dal mio Ministero, ho avuto questa nota (*portando una carta al Senatore Di Pollone*) dalla quale risulta che le pensioni che passano le 8 mila lire nella Lombardia erano otto rimaste sette, delle quali non ve ne sono più che due garantite dal trattato di Zurigo, le altre non lo sono; ve ne sono 11 nella Toscana, 46 nelle provincie napoletane e 11 nelle provincie siciliane, in tutto 75. Dico, due sole sono quelle sulle quali cadrebbe la questione del trattato di Zurigo e per le altre la somma dell'eccedenza complessiva è di oltre 200 mila lire. Quando fu presentato la prima volta il progetto, le pensioni eccedenti le lire 8000 erano 78.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Dirò solo due parole onde scolarmi verso l'onorevole Ministro delle Finanze per quanto fu da me detto nell'ultima seduta.

La legge sulle pensioni degli impiegati civili che ora discutiamo, fu presentata in altra Sessione dal Ministro suo predecessore e non nei termini in cui fu votata; il Senato la modificò in molte parti ed essenzialmente nell'articolo ora in discussione, riducendo altresì al limite di 8 mila lire le pensioni eccedenti tal somma. Chiusa la Sessione, questa legge non andò sino al suo compimento, e rimase a stato d'idea.

Il signor Ministro delle Finanze in questa Sessione la riprodusse come una legge propria senza fare alcuna riserva nè per questo articolo nè per altri, quindi io credetti che il signor Ministro giudicasse opportune le disposizioni del progetto non che quella che ha per soggetto di ridurre alle 8 mila lire le pensioni antiche.

Egli è per ciò ch'io mi sono un po' risentito nel vedere che nessuno dal banco dei Ministri sorgesse a difendere questa legge, tanto più che un Ministro avendomi domandato se l'avrei sostenuta, io risposi che se occorreva, avrei parlato perchè la aveva già propugnata nell'altra Sessione.

Un po' di stizza mi venne, lo confesso francamente, nel vedere che io fossi stato messo in ballo e che altri se ne fosse ritirato. Questo fu che diede luogo a quelle espressioni forse un po' risentite, le quali però non avevano niente di personale, e se mai potessero essere state considerate tali, io non avrei difficoltà di ritirarle.

Presidente. Ha la parola il Senatore Ceppi.

Senatore Ceppi. L'emendamento che ebbi l'onore di proporre al Senato nell'ultima seduta, presentò il concetto della revisione delle pensioni eccedenti le lire 8,000; questo concetto non fu forse abbastanza spiegato, perchè si è quasi improvvisata la discussione che non avrei sollevato per rispetto alla deliberazione già presa da comunque tenue maggioranza, e che mi parve lasciare luogo ad un giusto mezzo di conciliazione.

Ma essendo stato avvertito da taluno dei colleghi che l'emendamento dava luogo a qualche obbietto, io mi sono fatto carico di esaminarlo e di compierlo nelle sue parti.

Il primo obbietto era quello che potesse riferirsi alle pensioni in genere; ma io ho dichiarato nel proporlo, che lo restringeva a quelle eccedenti le lire 8 mila; e qui debbo dire che il procedere alla revisione di queste pensioni è il massimo punto cui si possa arrivare, senza ledere la giustizia ed il diritto acquisito, e che a questa revisione si presta anche il trattato di Zurigo in quanto che ci siamo con esso obbligati a servire *les pensions régulièrement liquidées*, di modo che puoi rivedere se sono state o non concesse regolarmente.

L'altro obbietto che mi si fece è quello che quella parola di *evidente eccedenza* potesse lasciare luogo ad alcuni dubbi, e, se fosse lecita l'espressione, anche a qualche arbitrio.

Pensai formare una migliore redazione del mio emendamento che comprende anche le norme che si hanno da seguire per fare questa revisione, e nel quale ho anche procurato di accostarmi a quello dell'onorevole conte Di Revel, non già nel senso di ammettere subito la sospensione del pagamento, ma dopo avere accennato che si dovrà nel termine di tre mesi presentare alla Corte dei Conti la domanda di revisione, io verrei dicendo; che chi ritarda oltre tre mesi a fare la domanda, incorre nella sospensione del pagamento dell'eccedenza delle lire otto mila; se poi ritardasse altri tre mesi a presentare il ricorso di revisione durante i quali avrebbe già esatta la pensione ridotta a L. 8,000, in tale caso, non presentando il ricorso, incorresse nella rinuncia dell'eccedenza.

Io proporrei questo sistema perchè potrebbe darsi il caso di pensioni di 10 o 12 mila lire, il cui titolare ricorrente dovesse a termini di legge essere ridotto a 6 o 7 mila lire.

Vorrei lasciargli la preferenza di accettare questa riduzione a 8 mila lire, anzi che essere esposto a riduzione maggiore di quella generale ed uniforme.

Con queste mie poche parole credo di aver reso ragione della nuova redazione del mio emendamento, che non mutai punto nella sostanza, e mi permetto ora di darne lettura, sia che si voglia chiamare aggiuntata alla prima parte già votata dell'articolo 38 sia che voglia chiamarsi emendamento alla seconda parte dell'articolo, non ancora votata.

« Le pensioni eccedenti la somma di L. 8,000 annue,

dovranno da coloro che le godono sottoporsi, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione di questa legge, alla revisione della Corte dei Conti, la quale dovrà riconoscere, colle forme presso di essa in vigore, se tali pensioni siano o non state regolarmente liquidate in conformità della legge organica sulle pensioni vigente nello Stato in cui vennero rispettivamente concesse e pronunciarne la conferma, o la riduzione a termini di ragione.

« Il ritardo nella presentazione del ricorso in revisione oltre il predetto termine di tre mesi, indurrà la sospensione del pagamento d'ogni somma eccedente le lire ottomila, ed il ritardo successivo di altri tre mesi dopo la predetta sospensione, indurrà la rinuncia definitiva al conseguimento della stessa eccedenza. »

Presidente. Il Senatore Martinengo ha la parola.

Senatore Martinengo. Nell'ultima Sessione io cui si è discussa questa legge, io ho votato per la conferma dell'articolo 38 quale è scritto, ed anche in questa intendo di votare nel medesimo senso; nè credo con ciò di commettere un'ingiustizia siccome ho sentito dire. I motivi che mi indussero a ciò fare sono d'ordine politico. Io credo, che quando tutte le classi del paese sono chiamate a fare sacrifici di ogni specie e di amor proprio, e di danaro, e di sangue, sia ben lecito richiederne una parte anche a chi ha servito governi, che più non esistono....

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Senatore Martinengo... e che almeno sia parificato a quelli che servirono il Governo italiano, piuttosto che Governi che ora per nostra fortuna non esistono più.

Quindi torno a ripetere; io non credo per questo di commettere un'ingiustizia.

Presidente. La parola spetta al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Nella discussione che sorse nell'ultima tornata, io non so se sia per difetto del mio modo di esprimermi oppure per un ostacolo vero che s'incontri nelle forme stabilite dal regolamento circa il modo di discussione di un emendamento, fatto sta che io mi trovavo in una posizione molto singolare.

Io aveva proposto un emendamento, il quale doveva solo aver effetto nel caso, che non fosse stato accettato l'inciso che era in discussione, cioè della riduzione delle pensioni eccedenti il tasso di L. 8,000; dovendosi mettere ai voti il mio emendamento prima di questo inciso, che cosa ne seguiva?

Seguiva che virtualmente la votazione dell'inciso era abbandonata, l'emendamento portava via la disposizione del medesimo, di modo che io che volevo votare per l'inciso, mi trovavo costretto a votare contro l'inciso stesso.

Dunque, pensando come questo inconveniente potesse eliminarsi, mi è parso che, secondo il mio modo di vedere, miglior consiglio fosse di ritirare l'emendamento e lasciare che venga votato l'inciso: se si vota per il sì, non riproduco il mio emendamento; ma

quando si votasse per il no, allora lo riprodurrei come un'aggiunta all'articolo, ed in tal caso potrebbe rimanere.

Previa questa dichiarazione, il Senato mi permetterà, quando non venisse votato l'inciso, di ripresentare la mia aggiunta.

In tal caso per non complicare la discussione io dichiaro, che mi accosterei all'emendamento testè proposto dall'onorevole Senatore Ceppi, considerandolo non come emendamento, ma come aggiunta all'articolo, sempre però che l'inciso non venga adottato.

Presidente. Intanto l'emendamento dell'onorevole Senatore Di Revel è ritirato colla riserva fatta e di cui terrà conto il Senato, e si ritiene anche che il Senatore Di Revel si accosta all'emendamento proposto dal Senatore Ceppi in ultimo luogo.

Senatore Di Revel. Sempre che diventi aggiunta, non come emendamento per escludere l'inciso.

Presidente. Quanto all'ordine di votazione, se prima o dopo questo punto, io credo di doverlo riservare.

La parola spetta al Senatore Gallotti.

Senatore Gallotti. Signori, se si tratta di discutere se l'emendamento del Senatore Ceppi si debba o no mettere ai voti, io rinunzio alla parola. Io volevo solo parlare per rispondere or ora alle parole dette da un onorevole Senatore.

Egli ha detto che come votò l'altra volta così voterà pure oggi, cioè a dire per l'articolo 38, tal quale è scritto, e che così farebbe per sopperire ai bisogni d'Italia, e mi pare abbia detto esser regolare, che questi soccorsi si domandino pure a coloro che hanno servito un passato Governo.

Io rispondo, o Signori, che il Governo ha diritto di mettere imposte, e di metterle anche sulle pensioni, ma quando si vuol far pagare solo a tale o tal'altra persona, allora commette un'ingiustizia pari a quella che commetterebbe, se mettesse una imposta sulla rendita iscritta, e volesse che questa imposta secondo il suo capriccio la pagasse taluno e non talun altro.

In quanto poi a quello che ha detto l'onorevole Presidente del Consiglio, cioè che se egli avesse dovuto qui votare, egli avrebbe votato come fu votato pochi giorni or sono, ripeto quello che io dissi ieri l'altro, cioè che l'errare è degli uomini, ma appartiene all'uomo onesto e coscienzioso, quando si avvede di avere errato, il confessarlo, in particolar modo se il suo errore nuoce altrui.

Signori, ogni cosa fatta dall'uomo porta l'impronta dell'umanità, che è l'errare, l'imperfezione; l'uomo onesto e coscienzioso corregge le imperfezioni, condanna gli errori anche quando egli medesimo gli ha commessi.

Senatore Pinelli. Nella Sessione scorsa io ho votato l'articolo senza l'aggiunta che sottoporrebbe al limite delle otto mila lire le pensioni....

Presidente. Scusi signor Senatore, si è diviso l'articolo, si è votata la prima parte, e si è riservata la

seconda, ed è quella sulla quale cadeva contestazione; ma con ciò non si può dire che una votazione reagisca sull'altra.

Senatore Pinelli. Non ho forse espresso chiaramente il mio pensiero, io intendo parlare del voto dato nell'ultima Sessione, nella quale ho votato precisamente per la legge senza l'aggiunta.

Presidente. A scanso d'equivoco mi permetta che le dica, che l'ultima parte dell'articolo che fa corpo da sé, non è ancora stata messa ai voti.

Senatore Pinelli. Appunto nel momento che si sta per votare sopra questa parte d'articolo, io che non ho votato l'aggiunta nell'ultima Sessione, e che non intendo votarla nell'attuale, credo dovere in due parole spiegare il mio modo di vedere.

Non intendo già con questo voto di correggere una ingiustizia precedente, di riparare un errore; il mio modo di concepire la questione è questo: quando il Piemonte nel 1851 votava la riduzione delle pensioni, epoca nella quale io ebbi pure l'onore di concorrere col mio suffragio a questa legge, il Piemonte provvedeva a sé, difendeva la propria personalità, e ciò fece in guisa che lo rese degno di diventare l'iniziatore dell'indipendenza della nazione, e col suo elemento concorrere potentemente alla creazione del Regno d'Italia.

Egli allora votava sopra pensioni accordate antecedentemente, ma era uno Stato riformato, non uno Stato caduto, sul quale si dovesse portare un voto sopra i suoi atti. Ora noi trattiamo di pensioni accordate da Governi caduti, noi abbiamo in queste pensioni un atto di un Governo che non ha più la propria personalità, che ci presenta l'aspetto di un defunto che ha fatto testamento; rispettiamo la volontà dei defunti.

Presidente. Prima di mettere ai voti la proposta del Senatore Ceppi, è bene che c'intendiamo se si voglia che sia messa ai voti come emendamento, o se s'intenda di fare un'aggiunta come si è qualificata; è bene, dico, che c'intendiamo, perchè temo molto che ci discostiamo dai termini rigorosi del nostro regolamento.

Intende il signor Senatore Ceppi che la proposta che ha fatto si metta ai voti come emendamento? Se così intende, bisogna che si metta ai voti prima della parte che è stata presentata anteriormente e sulla quale si vuole portare l'emendamento.

Senatore Ceppi. Devo dire al signor Presidente che allo stato delle serie divergenze già insorte su ciò nel Senato io non mi sentirei di poter giustamente pretendere la preferenza di una cosa o dell'altra, e mi rimetto alla saviezza del Senato e di quelli che sono più sperimentati di me negli usi costituzionali. In quanto a me, mi pare che, comunque si proceda alla votazione, quelli che hanno una convinzione a preferenza dell'altra non mancheranno di usarne prima o dopo secondo loro detterà la propria coscienza.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Se mi permette, comincerò dal leggere questa proposta la quale è intitolata nel modo seguente:

« Emendamento alla seconda parte od aggiunta alla prima parte dell'art. 38 della legge sulle pensioni. » (V. sopra.)

La sostanza dell'emendamento proposto ieri dal signor Senatore Ceppi è riprodotta in questa sua ultima proposta, ma vi sono aggiunte alcune clausole di qualche importanza; conseguentemente io crederei miglior partito d'interrogare prima il Senato se l'appoggia, stante le clausole che vi si sono aggiunte.

Chi appoggia l'ultima redazione della proposta Ceppi voglia sorgere.

(Appoggiata.)

La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Mi trovo in una condizione molto perplessa circa il modo di votare sopra la questione che ora si presenta al Senato; io sono uno dei membri della maggioranza che votarono nella prima discussione l'articolo 38, quale ora sta scritto; io sento anche propensione ad approvare o la proposta dell'onorevole Senatore Ceppi, o quella dell'onorevole Senatore Revel, quando il principio della riduzione di tutte le pensioni alla misura massima di L. 8000 non fosse più dal Senato ammesso, ciò che per ora amo di non credere, perchè voglio sperare che il Senato vorrà restare coerente a sè stesso. Siccome però può accadere, che il principio assoluto della riduzione di tutte le pensioni eccedenti L. 8000 non rimanga approvato, in questo caso io adotterei il principio della revisione che è stato opportunamente proposto, principio che si concilierebbe benissimo colla disposizione nuda che mantiene le pensioni eccedenti anche le L. 8000 che siano state precedentemente accordate, poichè questa disposizione si può benissimo limitare con un'aggiunta modificativa a quelle pensioni che siano state regolarmente liquidate e decretate.

Ma il Senato intenderà benissimo che se il principio della revisione viene posto il primo in votazione, tutti coloro che, al pari di me, sarebbero disposti ad ammettere la riduzione delle pensioni ad 8^{mi} lire, nel caso in cui sia respinta la riduzione, rimarranno per lo meno esitanti, e dirò anzi ridotti all'impossibilità di votare sul principio della revisione, poichè questo principio lederebbe evidentemente l'altro principio più assoluto, più severo se volete, ma più patriottico, della riduzione; per conseguenza io volgerei preghiera all'onorevole Senatore Ceppi di volere, come pare abbia già fatto l'onorevole Senatore Di Revel, dare alla sua proposta il carattere di aggiunta, col che egli porrà tutti i suoi colleghi, e me in particolare, nella condizione di potere liberamente e francamente votare su ambedue le questioni, cioè su quella della riduzione, e subordinatamente poi sull'altra della revisione.

Presidente. Il signor Senatore Ceppi, come ho già detto, ha qualificato la sua proposta di emendamento o di aggiunta.

Ora converrà che il Senato si decida su questa dubbio di forma di votazione.

Se si sta ai termini del regolamento, io non saprei se non dovesse questa proposta vestire la forma di emendamento, ed essere conseguentemente messa ai voti per la prima.

Io mi permetterò poi di osservare se, nel caso in cui la disposizione portata dall'ultimo membro dell'articolo 38 fosse respinta, se, dico, non vi sarebbe qualche ragione a supporre che fosse implicitamente acquistato una specie di diritto alla parte del Senato, che credo che tutte le pensioni anteriormente concesse si debbano mantenere.

Questa è una questione, mi pare, di spirito della legge, una questione sulla quale forse, fatte le riserve e le dichiarazioni opportune, si potrà procedere oltre; ma la materia mi sembra talmente delicata e grave a fronte delle norme del regolamento che io mi permetterò di pregare il Senato di dare un suo voto esplicito, se si debba cioè prima di tutto mettere ai voti l'ultima parte dell'articolo 38, e se nel caso che quest'ultima parte fosse respinta in allora si possa mettere ai voti la proposta del Senatore Ceppi.

Ecco ciò su cui prego il Senato di pronunciarsi.

Voci varie. Ai voti, ai voti.

Presidente. Chi intende dunque che si metta immediatamente ai voti l'ultimo membro dell'articolo 38, sul quale cade la contestazione, e che con ciò non si pregiudichi al fatto della messa ai voti della proposta Ceppi, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Metto ora ai voti l'ultimo membro dell'articolo 38 concepito in questi termini: « Salvo la disposizione dell'art. 18. »

Chi approva quest'ultimo membro sorga.

(Dopo prova e controprova è approvato.)

Ora veniamo all'art. 39.

Art. 39.

« Alla promulgazione della presente legge, l'impiegato che abbia diritto a pensione, o che abbia raggiunto quel tempo di servizio che per le leggi anteriori gli avrebbe dato diritto a pensione se avesse ottenuto il collocamento a riposo, potrà, quando cesserà dal servizio, esercitare il suo diritto a termini della presente legge, o a termini delle leggi anteriori a cui era sottoposto; ma in quest'ultimo caso si prenderà per base della liquidazione lo stipendio che godeva secondo gli ordinamenti dei cessati Governi, salvo la disposizione dell'art. 18. »

(Approvato.)

Art. 40.

« Le disposizioni dell'articolo precedente saranno anche applicabili alle vedove e alla prole degli impiegati. »

(Approvato.)

Art. 41.

« Nel liquidare il trattamento dovuto agli impiegati che al momento in cui cessano dall'impiego possono,

a tenore dell'art. 1, invocare l'applicazione di questa legge sarà tenuto calcolo eziandio di quei servizi resi anteriormente alla pubblicazione della presente, i quali, sebbene non retribuiti direttamente dallo Stato, davano in virtù delle leggi preesistenti titolo a un trattamento di riposo a carico del pubblico Erario.

« Non sarà tenuto conto del servizio anteriore alla presente legge pel quale non era prima accordato diritto ad una pensione di riposo a carico dell'Erario. »

« Per gli impiegati in carriera al momento della promulgazione di questa legge sarà considerato come titolo regolare di ammissione in qualità di soprannumerario, alunno o volontario o altra equivalente, quello che sia conforme alle disposizioni vigenti, al tempo in cui essi entrarono in servizio. »

(Approvato.)

Art. 42.

« Sono mantenute in vigore le disposizioni emanate nelle varie provincie italiane concernenti le pensioni degli impiegati civili rimossi dall'impiego sotto i cessati Governi per causa politica, le loro vedove ed i loro figli. »

« Il decreto del 26 settembre 1860, pubblicato nell'Umbria su questa materia è esteso alle Marche e alla Toscana, e il decreto del 16 dello stesso mese ed anno pubblicato in Napoli, è esteso alle provincie siciliane, come se vi fossero stati rispettivamente pubblicati sotto le loro date medesime. »

(Approvato.)

Art. 43.

« Sono abrogate le leggi e i provvedimenti governativi attualmente in vigore intorno alle pensioni di riposo degli impiegati civili, salvo il disposto dagli art. 38, 39, 40 e 41 della presente legge, e salvo le norme stabilite dalla legge 13 maggio 1862 per le pensioni di riposo degli agenti doganali, a cui nulla è innovato. »

« Sarà continuato il sistema di concedere pensioni agli impiegati presso la Giunta temporanea del censimento di Milano allorchè siano nelle condizioni per le quali è stata ad essi sino ad ora concessuta. »

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Ricorderà il Senato che quando la prima volta fu discusso questo progetto di legge, a questo punto io proposi il cambiamento di una parola, a ciò non si potesse indurre, dal modo in cui era scritto l'articolo 43, che si volesse offendere la fede dei trattati.

Non ho più presente qual fosse l'espressione primitiva che usava il progetto di legge; ma mi ricordo che fu detto, *provvedimenti governativi* per escludere il fatto risultante da un trattato che non può essere compreso fra questi provvedimenti.

Quantunque io credessi che e questo cambiamento e

le dichiarazioni fatte in allora dovessero escludere qualunque sospetto che si volesse infrangere il trattato, tuttavia ciò che nella seduta d'oggi è stato detto da un nostro collega mi lascierebbe temere che quel che allora si è fatto non fosse sufficiente per raggiungere lo scopo; poichè mi pare poter dedurre dalle parole pronunziate da quello stesso collega, che egli non creda che siasi abbastanza provveduto in questo senso.

Se mai la cosa fosse, io credo che qui si potrebbero aggiungere alcune parole che fossero sufficienti ad escludere ogni dubbio.

Presidente. Il primo progetto che venne in discussione portava all'articolo 40 in principio le parole: « Sono abrogate le leggi e altre disposizioni attualmente vigenti intorno alle pensioni di riposo degli impiegati civili, salvo il disposto degli articoli 34, 35 ecc. »

Sulla proposta dell'onorevole Senatore **Alfieri** la redazione fu cambiata, e si surrogarono le parole: « e i provvedimenti governativi attualmente in vigore intorno alle pensioni di riposo degli impiegati. »

Senatore **Alfieri**. Non so qual sia il sentimento del Senato, ma se mai rispondesse all'idea espressa dal Senatore **Di Pollone**, potrebbero aggiungersi in quest'articolo queste parole: « Ferme stando le disposizioni dei trattati relativi. »

Mi rimetto del resto alla saviezza del Senato.

Senatore **Jacquemoud**, *relatore*. Le osservazioni che furono fatte dal signor Senatore **Alfieri**, bastano a dimostrare in un modo perentorio che quell'articolo non deroga per nulla alle disposizioni del trattato di Zurigo; ed anzi queste parole « le leggi e i provvedimenti governativi » furono da esso proposte e dal Senato adottate, appositamente per risolvere questo dubbio; tanto più che è regola generale che una legge non può derogare ai trattati politici.

Quindi io credo che il Senato possa adottare questo articolo tal quale fu votato la prima volta.

Presidente. Non intende di aderire alla proposta del Senatore **Alfieri**?

Senatore **Jacquemoud**, *relatore*. L'Ufficio Centrale mantiene l'articolo quale è stato proposto nel progetto presentato dal Ministero.

Senatore **Di Pollone**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Pollone**. Sembrami che quando si fece quel cambiamento, non si fosse nè punto nè poco discusso la portata del trattato di Zurigo, poichè vorrà ricordare il Senato, si fece una votazione per alzata e seduta dell'ultimo articolo, e la discussione sulla legge fu terminata senza che si procedesse allo squittinio segreto.

Il giorno seguente doveva aver luogo la votazione definitiva, e non fu appunto che in quella successiva adunanza che, se non vado errato, l'onorevole Senatore **Cepi** mise in campo la difficoltà che si sarebbe incontrata, se non si provvedeva in modo da eccettuare le pensioni della Lombardia garantite dal trat-

tato di Zurigo; quindi credo che quando il Senatore Alfieri propose quella modificazione, non fosse in vista del trattato di Zurigo....

Senatore Alfieri. L'ho dichiarato....

Senatore Di Pollone.... per cui oggi credevo (poichè non si era parlato esplicitamente del trattato di Zurigo), che era bene di farne parola. Se il Senato crede che la discussione che ha avuto luogo possa bastare per far riconoscere che non può assolutamente quanto è garantito da quel trattato soffrire alterazione; vale a dire, che le pensioni per esso garantite debbano essere mantenute quali sono, non insisterò nè punto nè poco; tuttavia se il Senato accetta la proposta dell'onorevole Senatore Alfieri, io credo che gioverebbe alla legge, e certamente non potrebbe nuocerle.

Poichè ho la parola, mi si permetta ancora di aggiungere una spiegazione su quanto ho accennato in ordine al montare delle pensioni. Ha inteso il Senato come un disparere fosse nato tra l'onorevole Ministro delle finanze e chi ha l'onore di parlare in questo momento sulle cifre accennate.... (mormorio) non ho che poche parole da dire; io non ho l'abitudine di abusare dei momenti del Senato, e mi sorprende in verità questa interruzione, ed oso sperare che la maggioranza del Senato mi vorrà mantenere l'uso della parola....

Voci. Parli, parli.

Senatore Di Pollone. Io diceva che l'economia che risulterebbe per l'Esercito dalla diminuzione delle pensioni eccedenti le lire otto mila, non andrebbe oltre le lire 138 mila; il signor Ministro diceva invece che essa era di lire 350 mila; avendo riveduto le cifre, senza dilungarmi a dimostrare ora la causa di questa differenza, ho chiarito al signor Ministro con calcoli esatti come avevano ambedue errato, e l'economia reale sarebbe di circa 200 mila lire. M'importava il fare questa dichiarazione onde non credesse il Senato che leggermente io avessi asserito un fatto, e qui pongo fine al mio dire.

Presidente. Si fa soggetto di una proposta formale?

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Allorquando fu votato questo articolo, io mi levai per fare quest'osservazione: «io non credevo e probabilmente nessuno dei miei onorevoli colleghi credeva, che si potesse supporre che con una legge si volesse venire a rompere la fede di un trattato; tuttavia, poichè nella discussione si era parlato di pensioni contemplate nelle stipulazioni di un trattato, credevo far cosa opportuna proponendo al Senato d'introdurre nella legge un'espressione che escludesse in modo sicuro e formale ogni applicazione della legge medesima alle pensioni contemplate nel trattato di Zurigo, e non credo che il Senato ritenga come cosa necessaria di ripetere qui quanto fu detto nella discussione anteriore.

Presidente. Se ben rammento, nel progetto prece-

dente si accennava precisamente la specificazione delle leggi e dei provvedimenti a cui si intendeva derogare, cosicchè ciò che non veniva sotto l'appellazione di provvedimenti governativi, come sono i trattati internazionali, doveva intendersi escluso. Siccome poi mi pare che a questa intelligenza precisa dei termini dell'articolo si aggiungano ancora le spiegazioni amplissime che sono state date nell'adunanza attuale sull'intelligenza che si deve stabilire in proposito di questa disposizione, escludendo affatto l'applicabilità dell'articolo a ciò che è portato dalle convenzioni internazionali, non credo sia il caso di provocare a questo riguardo un voto particolare del Senato.

Metto ai voti l'art. 43.

Cui lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Segue la tabella la quale è già stata implicitamente votata coll'articolo 8. Tuttavia facendo essa parte del testo della legge, credo opportuno di darne lettura.

« Tabella degli impiegati ai quali è applicabile il disposto dell'articolo 8 della presente legge.

« Tabella A. Professori nelle Università del Regno, nelle scuole d'applicazione per gli ingegneri, e negli istituti superiori.

« Tabella B. Macchinisti, scaldatori, guarda-tenders delle strade ferrate.

« Tabella C. Agenti consolari di prima categoria nell'impero Ottomano o fuori d'Europa. »

Intendendosi implicitamente adottata questa tabella coll'art. 8, se non vi è osservazione in contrario; non credo sia il caso di metterla separatamente ai voti.

Si passa allo squittinio segreto. Ritenga il Senato che dopo queste vi sono altre leggi che vengono in discussione nella seduta d'oggi, e per conseguenza prego i signori Senatori di non allontanarsi dalla sala.

(Il Senatore Segretario Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione.

Numero dei votanti	86
Favorevoli	68
Contrari	18

Il Senato approva.

Prego i signori Senatori di riprendere i loro posti, perchè si passa alla discussione di un secondo progetto di legge, quello cioè concernente l'aspettativa, la disponibilità ed i congedi degli impiegati civili.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'ASPETTATIVA, LA DISPONIBILITÀ ED I CONGEDI DEGL'IMPIEGATI CIVILI. (V. Atti del Senato N. 3.)

Presidente. Rinnovo al Senato la domanda di essere dispensato dal leggere preliminarmente l'intero progetto di legge.

La discussione generale è aperta.

La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore **Di Revel**, *Relatore*. La relazione fatta dall'Ufficio Centrale è per l'approvazione pura e semplice del progetto quale fu già adottato nella Sessione scorsa.

L'Ufficio Centrale che è il medesimo della passata Sessione, salvo l'aggiunta dell'onorevole Jacquemoud, per supplire ad un altro Senatore mancante, ha creduto che il Senato avendo rimesso al medesimo Ufficio lo stesso progetto di legge che aveva votato, aveva già quasi per anticipazione stabilito che non voleva farvi mutamento, perchè era più probabile che laddove avesse creduto si dovesse fare un esame nuovo, avrebbe anche lasciato che la legge passasse per la solita via degli Uffici, oppure avrebbe nominato un altro Ufficio Centrale. Quindi l'Ufficio non volle tornare sul merito della legge perchè crede che il fatto non fosse ancora da rifarsi e non avendo trovato che fossero d'allora in poi avvenute circostanze che potessero motivare un cambiamento di voto, propone l'approvazione della legge nei termini in cui è già stata approvata nella passata Sessione.

Presidente. Non domandandosi ulteriormente la parola, interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi vuol chiudere la discussione generale sorge.

La discussione generale è chiusa.

Passo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« Gli impiegati civili dello Stato non possono essere collocati in disponibilità, se non se per soppressione di uffici o per riduzione di ruoli organici.

« Non possono del pari esser posti in aspettativa, salvo per causa di infermità ovvero, dove il chiedano, per motivi di famiglia.

« Possono ottenere congedi per un determinato tempo. »

(Approvato.)

Art. 2.

« Il collocamento in disponibilità o in aspettativa è stabilito con Decreto Reale per gli impiegati nominati con simili decreti, ed in tutti gli altri casi con decreti ministeriali.

« Esso è annunziato nella Gazzetta colla indicazione del motivo che l'ha determinato. »

(Approvato.)

Art. 3.

« La disponibilità nei mentovati casi e l'aspettativa per caso d'infermità non potranno durare oltre due anni.

« L'aspettativa per motivi di famiglia non eccederà l'anno. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Scaduti questi termini l'impiegato cessa dal far parte dell'Amministrazione, salva al medesimo la ragione di conseguire quella pensione di riposo e quell'altro assegno che a termini di legge possa competergli. »

(Approvato.)

Art. 5.

« Durante il tempo che l'impiegato trovasi in aspettativa non si disporrà del suo posto, o se ne lascerà vacante nella stessa Amministrazione altro di egual grado e stipendio.

« Spirato quel tempo senza che l'impiegato abbia chiesto la sua riammissione al servizio attivo e sia in grado di riassumerlo, il posto lasciato vacante diverrà disponibile. »

« La disposizione di quest'articolo non concerne i prefetti, i direttori generali, i primi presidenti, i presidenti delle Corti e Tribunali, non che i procuratori generali ed i procuratori del Re. »

(Approvato.)

Art. 6.

« Agli impiegati collocati in disponibilità e a quelli posti in aspettativa per motivi di salute sarà concesso un assegno non maggiore della metà o di un terzo dello stipendio, secondochè conterranno di più o di meno di servizio, oppure meno di anni dieci.

« Per gli impiegati in tutto od in parte retribuiti ad aggio, l'assegno consisterà nella metà o nel terzo di quella parte degli aggi o proventi, sulla quale vien calcolata per legge la pensione di riposo. »

(Approvato.)

Art. 7.

« Non sarà concesso assegno a favore degli impiegati collocati in aspettativa per motivi di famiglia. »

(Approvato.)

Art. 8.

« Quando un impiegato in disponibilità sia chiamato a prestare temporaneamente servizio in un'Amministrazione qualunque dello Stato, riceverà a titolo d'indennità una retribuzione eguale alla differenza tra l'assegno di disponibilità e lo stipendio di attività dell'ultimo impiego da esso coperto.

« L'indennità sarà pagata sui fondi stanziati pel servizio dell'Amministrazione presso la quale l'impiegato è destinato a prestare l'opera sua, ovvero sui casuali del relativo bilancio. »

(Approvato.)

Art. 9.

« Gli impiegati in disponibilità saranno ricollocati nel servizio attivo collo stipendio e anzianità che avevano al tempo in cui furono messi in disponibilità. Eguale trattamento sarà usato agli impiegati in aspettativa

quando il loro posto venisse nell'intervallo soppresso. »
(Approvato.)

Art. 10.

« Un terzo dei posti vacanti in ogni Amministrazione verrà conferito ad impiegati in disponibilità. »
(Approvato.)

Art. 11.

« Negli allegati al bilancio annuale sarà per ciascun Ministero dato uno stato nominativo degli impiegati in disponibilità e del movimento dei medesimi comparativamente all'anno precedente. »
(Approvato.)

Art. 12.

« I congedi per un tempo maggiore di mesi tre saranno conceduti con Decreto Reale e fatti di pubblica ragione nella *Gazzetta Ufficiale* coll'indicazione del motivo. »
(Approvato.)

Art. 13.

« Se la durata del congedo non eccede l'anno, l'impiegato rimane tanto personalmente, quanto rispetto all'Amministrazione nella condizione dell'impiegato in aspettativa per motivi di famiglia.
« Se oltrepassa l'anno e sino alli tre l'anzianità dell'impiego rimane stazionaria.
« Oltre a questo limite non si accordano congedi. »
(Approvato.)

Disposizioni transitorie.

Art. 14.

« Gli impiegati che sono attualmente fuori pianta o in disponibilità per soppressione di uffici o per riduzione di ruoli organici, rimangono nel godimento degli attuali loro assegni per la durata di un anno, a datara dalla pubblicazione della presente legge. »
(Approvato.)

Art. 15.

« Se gli impiegati, di cui è parola nell'articolo precedente, dopo decorso l'anno non saranno stati collocati in ufficio secondo i ruoli normali delle varie Amministrazioni, ciò che presentemente percepiscono, quando sia maggiore della metà dello stipendio di cui godevano nell'ultimo impiego avuto, sarà ridotto a questo limite.
« Coloro che nel suddetto termine non sono stati collocati definitivamente in ufficio, ma prestino servizio in una Amministrazione qualunque dello Stato riceveranno l'altra metà dello stipendio, finchè dura il loro servizio, a titolo d'indennità personale, nel modo prescritto dall'art. 8. »
(Approvato.)

Art. 16.

« Gli impiegati contemplati nell'art. 14, i quali, durante l'anno, a partire dalla pubblicazione della presente

legge rinuncino alla condizione d'impiegati in disponibilità, riceveranno per una sola volta una gratificazione eguale allo stipendio di un anno. »
(Approvato.)

Art. 17.

« Ove i medesimi non sieno stati collocati in ufficio nel termine di quattro anni da quello in cui il loro stipendio venne ridotto alla metà, cesserà il pagamento dell'assegno, eccetto il caso che prestino servizio in una Amministrazione qualunque dello Stato. Essi potranno far valere il diritto che loro competesse alla pensione di riposo. »
(Approvato.)

Art. 18.

« Gli impiegati di cui allo stesso articolo 14, i quali all'atto della pubblicazione della presente legge non hanno già titolo legale al conseguimento di una quota qualunque di pensione di riposo, avranno la scelta o di attendere il loro ricollocamento, ovvero di rinunciare alla condizione di disponibilità ricevendo un compenso vitalizio e non reversibile, stabilito come segue:
1° Per quelli che contano più di 10 e fino a 15 anni di servizio attivo, un sesto dello stipendio;
2° Per quelli che ne contano più di 15 e fino ai 20, un quarto;
3° Per quelli che ne contano più di 20 e fino ai 25, un terzo;
« Il computo del servizio seguirà colle norme delle varie leggi di pensione in vigore. »
(Approvato.)

Art. 19.

« Le disposizioni dei precedenti articoli 8, 14, 15, 16 e 17 non sono applicabili a quelli impiegati fuori pianta o in disponibilità, i quali furono destinati a prestar l'opera loro nelle Commissioni temporanee, istituite colla legge del 14 agosto 1862, N. 800, per la definizione dei conti degli anni precedenti.
« Essi continueranno durante tale incarico ad essere considerati in effettivo servizio ed a godere dell'intero loro stipendio. »
(Approvato.)

Art. 20.

« Fino a tutto il 1868 i tre quinti dei posti vacanti nelle Amministrazioni dello Stato saranno conferiti agli impiegati in disponibilità a seconda della relativa loro attitudine da qualunque Ministero dipendano.
« Fra i medesimi saranno preferiti quelli che già prestassero l'opera in qualche Amministrazione dello Stato. »
(Approvato.)

Art. 21.

Con regolamento approvato per Reale Decreto sarà provveduto all'esecuzione della presente legge, colla

quale è derogato a tutte le anteriori in ciò che le sono contrarie. »

(Approvato.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'AFFRANCAMENTO DELLE TERRE
DEL TAVOLIERE DI PUGLIA.

(V. Atti del Senato N. 4.)

Presidente. Se il Senato lo crede, passeremo al progetto di legge per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia, e si faranno due squittinii con una chiamata sola.

Non facendosi osservazione in contrario, dichiaro aperta la discussione generale sul detto progetto di legge, e tengo il Senato per assenziente che non si legga prima tutto il progetto.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. Io certamente non mi alzo per parlare contro il progetto di legge che approvo pienamente.

Approfitavo di questa occasione per ricordare che fu pure presentato al Senato e discusso negli Uffici un progetto analogo a questo, che è quello degli ademprivi.

Domandavo se non fosse possibile che questo progetto venisse evocato dalla tomba in cui è già caduto per la seconda volta.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro d'Agricoltura e Commercio.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Era questa una delle leggi che ancora pensavo di riproporre; ma mi permetterà il Senato che ci rifletta ancora alquanto, onde vedere se sia tra quelle da riproporre, perchè, dopo la concessione delle ferrovie della Sardegna, è diminuita infinitamente l'importanza della legge sugli ademprivi, tanto che la sua applicazione ora sarebbe meno utile.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Senatore Dragonetti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Dragonetti. Non avendo potuto trovarmi presente quando si discusse il progetto di legge per lo affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia, desidererei ora di poter prendere la parola sul merito di essa, non che sulle diverse sue disposizioni; quindi mi permetterei di leggere al Senato alcune brevissime osservazioni, se non altro per giustificare il mio voto contro l'adozione della legge nel modo in cui è stata modificata.

Presidente. Siccome è chiusa la discussione generale, potrà fare le sue osservazioni all'art. primo.

Senatore Dragonetti. Si è nella discussione generale che intendo parlare.

Presidente. La discussione generale è chiusa. Io ho domandato se si intendeva chiudere la discussione generale; nessuno ha fatto osservazioni ed essa venne dichiarata chiusa.

Credo però che potrà fare le sue osservazioni sull'articolo primo, che è l'articolo cardinale della legge.

Leggo l'articolo primo.

Art. 1.

« Dal giorno primo di gennaio del 1864, le terre del Tavoliere di Puglia sono sciolte da tutti i vincoli derivanti dalla legge del 13 gennaio 1817, ora in vigore nelle provincie napoletane, ed il dominio utile è consolidato a favore del censuari col dominio diretto spettante al demanio dello Stato. »

La parola è al Senatore Dragonetti.

Senatore Dragonetti. Le mie osservazioni cadono sopra diversi articoli. Se mi permette il Senato leggerò le mie osservazioni.

Presidente. Legga pure le sue osservazioni.

Senatore Dragonetti. La mia non volontaria assenza dal Senato nel tempo della discussione della presente legge mi tolse l'opportunità di prender la parola sul merito in generale di essa e sulle disposizioni dei singoli articoli di già votati. Ora pertanto mi sia permesso di sottoporre al Senato le seguenti brevissime osservazioni, le quali, se non altro, serviranno a giustificare il mio voto contro l'adozione della legge ne' termini onde essa venne formulata e modificata.

In primo luogo io osserverò che non sembrami giusta l'aggiunta del laudemio nella valutazione del canone da redimersi, dappoichè non è l'utilista che domanda l'affrancazione, ma è bensì il direttario che glie la impone per forza colla penale della perdita del diritto acquisito del dominio utile, laddove non faccia l'acquisto del dominio diretto.

In secondo luogo, trattandosi di una legge che lo stesso onorevole signor Ministro proponente ha dichiarata non finanziaria, ma al tutto economica e indiritta a migliorare la condizione de' censuari del Tavoliere, io non saprei riguardare i privilegi accordati a coloro che si riscatteranno dal canone ne' primi tre anni, se non come un congiario, una lauta gratificazione alla classe ristrettissima dei ricchi censuari, ed un'ammonda gravissima imposta alla classe meno agiata e povera ch'è in arretrato del pagamento de' canoni, ed avrà bisogno di tempo non breve pel saldo di questo suo debito, anzichè pensare a liberarsi dal peso del canone. Il pagamento con cartelle del Debito Pubblico, già proposto nel progetto di legge, debb'esser concesso a tutti o a nessuno, e per la certezza del prezzo richiesta in ogni contratto di compra e vendita, io preferirei l'adozione dell'emendamento dell'onorevole Senatore Paleocapa.

Da ultimo, per la speciale conoscenza ch'io ho delle presenti condizioni della massima parte de' censuari del Tavoliere, io stimo impossibile che il riscatto dei canoni possa verificarsi in un periodo minore di 25 anni. Essendo esso obbligatorio e tale in un momento in cui quella classe ha sofferto danni incalcolabili dal brigantaggio che ha sterminato intere mandrie di buoi e di montoni, ha bruciato le messi, distrutti i casolari e impedita la coltivazione delle terre seminabili, pare a me esser giusto il concedere un largo margine alla facoltà di redimere, e tale che corrisponda alla possibilità di risorgere dall'estrema rovina. E laddove ciò non abbia luogo, egli è da prevedersi che sin dai primi anni si dovrà ricorrere al triste e dispendioso espediente dell'*accantonamento*, che farà ritornare al fisco la parte più sterile ed incoltivabile del Tavoliere, divisa in tante frazioni da non esser utile né alla pastorizia, né all'agricoltura in paese ov'è sì scarsa la popolazione addetta alla coltura de' campi.

Quanto ai *tratturi*, io credo che non debbano mai alienarsi, essendo essi la via da almeno 20 secoli aperta al trasferimento annuale degli armenti dai pascoli invernali delle Puglie agli estivi degli Abruzzi, e viceversa. Ce ne fa fede Varrone che parla di quella trasmigrazione dal Sannio e dall'antica Sabina alle Puglie e de' ritorni nella stata. Or è a desiderarsi che la presente legge non sia la distruzione dell'industria armentizia che annienterebbe il valore di almeno due quinti del territorio abruzzese, e di gran lunga accrescerebbe la nostra povertà, in confronto delle altre nazioni, in fatto di animali bovini, cavallini e pecorini pei cui prodotti abbiamo un commercio al tutto passivo. E assistendo ancora quell'utile industria, i *tratturi* saran sempre necessari, non potendo nella stata vivere gli armenti nell'arsa ed arida Puglia, né aver foraggi di sorta nell'inverno ne' montuosi Abruzzi. Ben però nei luoghi abitati i *tratturi* potranno censuirsi, perchè si tramutino in prati artificiali coll'obbligo ai censuari di lasciarvi passare e pascolare gli armenti ne' loro tragitti dall'una all'altra regione.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola metto ai voti l'art. 1 che ho letto.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

« Il diritto di dominio diretto sopra le dette terre del Tavoliere è convertito in un credito a favore del Demanio verso i censuari, corrispondente al capitale composto di ventidue volte il canone netto: tale credito rimarrà assicurato sopra la piena proprietà delle terre affrancate con privilegio di anteriorità ad ogni altro credito che già fosse assicurato sulle stesse terre.

« Il privilegio sarà iscritto entro giorni 60 dalla data dell'atto di accertamento di cui nell'articolo 3, o dal giorno in cui si avrà per accettata la liquidazione

d'Ufficio preveduta nell'ultimo alinea dell'articolo medesimo. »

(Approvato.)

Art. 3.

« Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, ciascun censuario dovrà accertare davanti alla Autorità amministrativa, che sarà designata con regolamento, il montare del suo debito verso il Demanio sulla base stabilita nell'articolo precedente, comprendovi anche i canoni arretrati, se ve ne sono.

« Di tale accertamento sarà disteso, nelle forme da prescriversi anche con regolamento, un atto pel quale il censuario pagherà la metà del diritto portato dalla legge sul registro per le ricognizioni di debito.

« Ove il censuario non si uniformi all'obbligo avanti prescritto, l'Autorità amministrativa procederà d'Ufficio alla liquidazione del debito e la farà notificare al censuario dal quale si intenderà accettata, qualora non vi faccia opposizione per iscritto davanti all'autorità stessa entro un mese dal giorno della notificazione. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Nel termine di 14 anni a contare dal primo gennaio del 1864, i censuari saranno tenuti di estinguere il loro debito verso il Demanio, pagandone almeno un dodicesimo per ogni anno a cominciare dalla scadenza del primo biennio.

« Ai censuari però che estinguessero il loro debito verso il Demanio entro i due primi anni, a contare dal 1 di gennaio 1864, sarà fatto un abbuono del 25 per 100.

« Nel caso che alcuno effettuasse il pagamento innanzi il 1 gennaio 1864, oltre dell'abbuono suddetto, egli godrà dell'affrancamento, di cui nell'art. 1, dal giorno del pagamento. »

(Approvato.)

Art. 5.

« Sino a che abbiano estinto il loro debito, i censuari continueranno per un biennio a corrispondere, a titolo d'interesse, il canone antico e poscia pagheranno l'interesse del quattro e mezzo per cento della somma per essi dovuta nei termini stabiliti pel pagamento del canone. Per la esazione dell'interesse è conservato al Demanio il privilegio che attualmente esercita per la riscossione del canone. »

(Approvato.)

Art. 6.

« Coloro che proveranno nelle forme prescritte dall'articolo 1203, numero 2, delle leggi civili delle Due Sicilie di avere prestato danaro pel pagamento della somma dovuta dai censuari al Demanio, subentreranno nel privilegio riservato al Demanio stesso dall'articolo 2 a guarentigia del suo credito. »

(Approvato.)

Art. 7.

« Quando il censuario abbia trascurato per un triennio di pagare alcuna rata del suo debito, oppure non lo abbia intieramente estinto nel termine fissato dall'articolo 4, il Demanio avrà la scelta o di procedere all'accantonamento ossia al distacco di tanta parte del fondo censito, quanta corrisponda alla somma ancora dovuta, oppure di valersi dei mezzi ordinari di esecuzione sopra il medesimo fondo. »

(Approvato.)

Art. 8.

« L'accantonamento si farà per mezzo di periti scelti d'accordo tra l'Amministrazione del Demanio e i censuari, o nominati dal giudice quando le parti non sieno d'accordo. »

« Le quistioni che potranno sorgere saranno decise dai tribunali ordinari. »

(Approvato.)

Art. 9.

« Le quote assegnate al Demanio per effetto dello accantonamento, o del distacco, di cui nell'articolo precedente, saranno libere da ogni vincolo; le ipoteche od altre gravezze reali consentite a qualunque titolo dai censuari saranno ristrette alle quote che rimarranno presso i medesimi censuari. »

(Approvato.)

Art. 10.

« Le terre, che giusta gli articoli precedenti saranno attribuite in piena proprietà al Demanio dello Stato verranno alienate secondo le norme stabilite per la vendita dei beni nazionali. »

(Approvato.)

Art. 11.

« I tratturi e i riposi del Tavoliere saranno conservati, per comodo della pastorizia, nel loro stato attuale per quanto il bisogno lo richieda. »

« A misura che il bisogno cessa, saranno messi in vendita come gli altri beni dello Stato. »

(Approvato.)

Art. 12.

« Nulla è innovato alle leggi e ai regolamenti intorno alle acque e alle foreste. »

(Approvato.)

Art. 13.

« Con regolamento approvato per R. Decreto saranno stabilite le norme da osservarsi per l'esecuzione della presente legge. »

(Approvato.)

Art. 14.

« È derogato ad ogni legge contraria alla presente. »

(Approvato.)

« Convieni che prima di passare allo squittinio segreto il Senato fissi l'ordine del giorno per l'adunanza di domani, quale dovrebbe essere, a mio avviso: al tocco riunione negli Uffici per compiere l'esame dei progetti di legge presentati dal Ministero nella precedente seduta, non che per la disamina di quelli stati presentati oggi; alle due, seduta privata per il seguito della discussione rinviata nell'ultima riunione segreta che doveva aver luogo oggi. »

« Non essendovi osservazione in contrario, s'intenderà l'ordine del giorno stabilito in questa conformità. »

« Quanto poi ai successivi lavori del Senato, ricorrendo domenica la festa nazionale, credo opportuno di rimandare dopo la festa medesima la convocazione a domicilio dei signori Senatori, appona ci sarà una quantità sufficiente di lavoro da occupare un'intera tornata. »

« Frattanto si procederà all'appello nominale. »

(Il Segretario Senatore Bellelli fa l'appello nominale.)

Risultato delle votazioni:

Per la legge sull'aspettativa, disponibilità ed i congedi degli impiegati civili.

Numero dei votanti 83

Favorevoli 77

Contrari 6

Il Senato approva.

Per la legge sull'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia.

Numero dei votanti 82

Favorevoli 71

Contrari 11

Il Senato approva.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2.)

VII.

TORNATA DEL 17 GIUGNO 1863.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — Sunto di petizioni — Giuramento dei Senatori Gravina e Coppola — Relazione sui titoli dei Senatori De Castilia, Manzoni e Pallieri — Giuramento dei medesimi — Congedi — Omaggi — Presentazione di quattro progetti di legge — Resoconto sul ricevimento della deputazione incaricata di presentare a S. M. l'indirizzo del Senato — Risultato della deliberazione presa in seduta privata sull'affare di Sant'Elia — Volazione per la nomina del bibliotecario e di tre commissari alla Cassa dei prestiti e depositi — Risultato della volazione per la nomina del bibliotecario — Discussioni sul progetto di legge per la convalidazione del decreto 11 gennaio 1863 di proroga alla presentazione dei titoli di rendita per il loro cambio — Dichiarazione del Ministro dei lavori pubblici — Lettura di una petizione in ordine al medesimo — Osservazioni al proposito del Senatore Arnulfo — Schiarimenti richiesti dal Senatore Alfieri e forniti dal Senatore Arnulfo — Parole del Senatore Di Pollone — Approvazione del detto progetto di legge e dei tre seguenti: 1. Per l'autorizzazione di spese sul bilancio 1863 per lavori idraulici a fiumi nelle provincie dell'Emilia; — 2. Per l'emissione di una rendita per riscatto dei feudi di Senis e Posada in Sardegna; — 3. Per l'approvazione della convenzione relativa alla transazione di liti colla città di Cagliari.

La seduta è aperta alle ore 9.
Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici e dell'istruzione Pubblica.

Il Senatore segretario Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata il quale viene approvato.

Presidente. Si darà lettura di un sunto di petizioni.

Il Senatore segretario Arnulfo legge il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI

N. 3285. Cesare Potestà, capitano in ritiro, fa istanza perchè il Senato approvi la legge relativa al condono del biennio per la giubilazione a favore dei militari del cessato esercito borbonico.

N. 3286. La Deputazione provinciale di Potenza (Basilicata), con deliberazione del 27 maggio 1863, domanda che dal Governo venga promossa la costruzione di una ferrovia che partendo da Basento per Potenza e Contursi, vada a congiungersi con altro tronco di strada già in corso.

N. 3287. Nicola Antonio di Agostino Condemi di Gioiosa (Calabria Ulteriore 1^a), giudice di Gran Corte criminale in riposo, chiede che venga esteso a di lui favore il condono del biennio per la pensione di riposo (*Petizione mancante dell'autenticità della firma.*)

N. 3288. La Deputazione provinciale di Catanzaro (Calabria Ultra 2^a), ricorre al Senato onde ottenere la pronta esecuzione delle leggi 28 luglio 1861 e 4 febbraio 1862, relative alla ferrovia da Taranto a Reggio.

N. 3289. La Camera di Commercio di Trapani (Sicilia) fa istanza perchè venga promossa la costruzione di una ferrovia da quella città a Palermo (*Petizione mancante dell'autenticità della firma.*)

N. 3290. Alessandro Malvano di Torino ricorre al Senato, onde ottenere che nella legge relativa al cambio dei titoli del Debito pubblico sia provveduto a che i vaglia delle cartelle presentate in tempo utile vengano pagati o cambiati, quand'anche non uniti alle cartelle stesse.

N. 3291. I piloti da grano della città di Genova, domandano che nella legge sull'abolizione delle corporazioni privilegiate, sia introdotta in compenso a loro favore qualche disposizione equitativa.

N. 3292. Ricca Giuseppe arciprete di Taormina (Sicilia) porge reclamo contro i provvedimenti coi quali gli venne ritolta l'amministrazione dei beni della sua parrocchia (*Petizione mancante dell'autenticità della firma.*)

Presidente. Essendo presenti due dei Senatori i cui titoli furono già verificati, il Senatore Gravina ed il Senatore Coppola, prego i Senatori Orso Serra e Bel-

llesi di volerli introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(I Senatori Gravina e Coppola introdotti dai signori Senatori Orso Serra e Bellelli prestano giuramento nella consueta formola.)

Presidente. Do atto ai signori barone Coppola e Gravina del prestato giuramento, li proclamo Senatori del Regno, ed entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni.

Essendo in pronto la relazione sui titoli di tre nuovi Senatori, invito perciò per il primo il Senatore Arrivabene a riferire sui titoli del Senatore De Castilia.

Senatore Arrivabene, relatore. Sua Maestà con decreto 24 maggio 1863 si è degnata elevare alla carica di Senatore il signor Gaetano De Castilia.

Sebbene non si trovi negli atti la fede di nascita, egli è notorio che il De Castilia soffrì persecuzione per gli avvenimenti politici del 1821, non vi ha dubbio quindi che egli ha oltrepassata l'età richiesta dall'articolo 33 dello Statuto per essere Senatore.

Le lunghe sofferenze che ebbe a sopportare, che lo fecero un martire della causa italiana, le sue virtù cittadine fanno sì che si debba applicare a lui il disposto della categoria ventesima dell'articolo 33 dello Statuto.

Io quindi a nome del quarto Ufficio ho l'onore di proporre al Senato l'ammissione in qualità di Senatore del signor Gaetano De Castilia.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni testè lette. Chi le approva voglia sorgere.

(Approvate.)

La parola è al Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri, relatore. Il conte Tommaso Manzoni è stato nominato Senatore del Regno con Decreto 24 maggio 1863.

Egli con appositi certificati giustificò di avere compiuti 44 anni, e così raggiunta l'età prescritta dall'articolo 33 dello Statuto.

Egli presentò pure il certificato dell'esattore di Camera col quale è dimostrato, che egli paga da più di 10 anni per contribuzione fondiaria l'annua somma di L. 4,211, e perciò il quarto Ufficio mi ha incaricato di proporre l'ammissione a Senatore del Regno del Conte Tommaso Manzoni.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni dell'Ufficio quarto.

Chi le approva voglia sorgere.

(Approvate.)

La parola è al signor Senatore Spinola.

Senatore Spinola, relatore. L'Ufficio terzo mi commetteva l'onorevole incarico di riferire sui titoli del conte Dodato Pallieri, nominato Senatore del Regno con Decreto del 24 maggio prossimo passato.

Dalle carte presentate risulta che ha oltrepassata l'età di 40 anni; che egli ebbe la presidenza per tre volte del già Consiglio divisionale di Cuneo; che riunito il tempo durante il quale egli fu Intendente generale, de-

putato, consigliere della cessata Camera dei Conti, ed ora consigliere di Stato, egli riunisce in sé le condizioni volute da parecchie delle categorie dell'articolo 33 dello Statuto.

A nome quindi del terzo Ufficio io vi propongo la convalidazione della sua nomina.

Presidente. Chi approva le conclusioni dell'Ufficio terzo voglia sorgere.

(Approvate.)

I signori Senatori De Castilia, Manzoni e Pallieri essendo presenti nelle sale del Senato prego i signori Senatori Pasolini e Cibrario di volerli introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotti i signori Senatori De Castilia, Manzoni e Pallieri prestano giuramento nella consueta formola.)

Do atto ai signori conte Tommaso Manzoni, De Castilia e conte Pallieri della prestazione del giuramento, li proclamo Senatori del Regno ed entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni.

Si darà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore *segretario* Bellelli legge le lettere dei Senatori Torrigiani, Marsili, Sagarriga, Visconti, De Cardenas, Durando Giacomo, Dragonetti, Di Laconi, Strozzi e Carbonieri, colle quali, chi per motivi di salute, chi di famiglia, chi per ragione d'ufficio chiedono un congedo, che loro è dal Senato accordato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro d'Agricoltura e Commercio di N. 250 copie d'un *saggio statistico sulla navigazione italiana e sul commercio esterno negli anni 1860 e 1861*;

Il sacerdote Giacomo Balestrieri, Direttore del Regio Ginnasio di Mondovì, d'alcune copie di un *Inno da esso dettato in occasione della festa nazionale del 1863*;

L'avvocato G. Todde, professore d'economia politica, de' suoi *Studi sulla pretesa proprietà letteraria*;

Il signor Bartolomeo Bossi, capitano di marina della *Descrizione in lingua spagnuola d'un viaggio da esso fatto nel centro dell'impero del Brasile*;

Il Prefetto di Catanzaro, di N. 10 copie d'una *Deliberazione presa da quella Deputazione provinciale circa i lavori della ferrovia da Taranto a Reggio sul litorale Ionio*;

Il signor Gregorio Carbone, colonnello di artiglieria, di una copia del *Dizionario militare* da esso compilato;

Il Senatore Arrivabene di due copie d'un suo scritto sull'*educazione popolare*;

Il signor Giuseppe Angeloni, di N. 75 copie d'un suo opuscolo sul *Tavoliere di Puglia*;

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica, di N. 200 esemplari dell'*Annuario scolastico del 1863*;

L'avvocato Cesare Cagnardi, giudice di Galliate, di dieci copie d'un suo *Discorso fatto in occasione della festa Nazionale*;

Il professore cav. Lodovico Rosellini d'un suo *elogio del conte cav. Luigi Valdrighi*;

Il cav. Capello Gabriele detto Moncalvo, d'alcune

copie de' suoi *Schiarimenti sull'attuale questione dei falegnami*;

Il signor Giuseppe Cafisi d'un suo scritto sulla *sicurezza pubblica in Sicilia*;

L'Associazione Nazionale Italiana di mutuo soccorso degli scienziati, letterati, ed artisti di Napoli del *Bollettino dell'Associazione medesima*.

La parola è al signor Ministro dei lavori pubblici.

PRESENTAZIONE
DI QUATTRO PROGETTI DI LEGGE

Ministro dei Lavori Pubblici. A nome del Ministro delle finanze ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge.

1. Per l'approvazione del Bilancio passivo per l'esercizio del 1863.

2. Per modificazione alla tariffa dei prezzi di privativa del sale.

Prego il Senato di voler dichiarare d'urgenza quest'ultimo progetto di legge.

Ho eziandio l'onore di presentare per mio proprio conto i seguenti progetti di legge; il primo relativo alla costruzione di un porto nella rada di Bossa; l'altro relativo all'ampliamento dell'area e dei binari dello scalo per le merci nella stazione della ferrovia dello Stato in Torino.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi quattro progetti di legge, due in nome del suo collega il Ministro delle finanze, e due in nome proprio. Avendo domandato l'urgenza per il progetto di legge portante modificazione alla tariffa sui prezzi di privativa del sale, interrogo il Senato se vuole accordare la chiesta urgenza.

Chi l'accorda voglia sorgere.

(Approvata).

Questi progetti saranno stampati e distribuiti.

Signori Senatori.

Sabato 6 del corrente la Deputazione del Senato ha avuto l'onore di presentare a S. M. in udienza solenne l'indirizzo votato dal Senato in risposta al discorso della Corona.

S. M. ha accolto la Deputazione colla consueta sua benignità ed ha esternato la particolare sua soddisfazione per il modo col quale il Senato compie l'alto mandato che gli è commesso, e la sua piena fiducia nel leale concorso di questo ramo del Parlamento in tutto che possa riuscire al bene della patria, all'indipendenza ed alla gloria d'Italia.

Il Senato facendo seguito alla risoluzione adottata nella seduta pubblica del 18 prossimo passato maggio, continuò la discussione relativa al signor Senatore principe di S. Elia in più sedute private ed in quella del 10 del corrente mese prese la seguente risoluzione:

Il Senato, preso atto della formale desistenza del

« l'autorità giudiziaria ordinaria da qualsiasi atto che
« possa riflettere il signor Senatore di S. Elia, come
« risulta dalle carte presentate dal signor Ministro guar-
« dasigilli, e considerato per altra parte essere risultato
« evidente che non vi sarebbe stato nè vi sarebbe
« luogo a procedere contro il Senatore di S. Elia, de-
« cisa libera non essere il caso d'alcun provvedimento nella
« sfera della sua giurisdizione. »

L'ordine del giorno porta per primo la nomina del Bibliotecario, e in seguito un'altra elezione di cui darò contezza.

Il Senato nella seduta 19 febbraio ultimo scorso procedeva, giusta il disposto dell'articolo 23 della legge 30 giugno 1857, alla elezione che si rinnova in ogni anno di tre Senatori i quali debbono far parte della Commissione di sorveglianza alla Cassa dei depositi e prestiti, e venivano riconfermati in ufficio i Senatori Cotta, San Vitale e Colla.

Successivamente nello scorso maggio essendo stata pubblicata la nuova legge sulle Casse dei depositi e prestiti, sebbene in essa all'articolo 6 dove è parola della Commissione di sorveglianza, nulla siasi innovato riguardo ai membri del Parlamento che devono farne parte, ed alla durata in ufficio della Commissione, tuttavia il Ministro delle finanze fa istanza perchè in vista delle modificazioni apportate alla legge anteriore si addivenga dal Senato ad una nuova nomina, come a di lui sollecitazione ha già fatto la Camera dei Deputati.

Io invito conseguentemente il Senato a procedere ad una nuova elezione mediante apposite schede contenenti l'una i tre nomi dei Senatori che intendo nominare Commissarii alla Cassa del prestiti-depositi e l'altra il nome del Bibliotecario.

Quanto a questo, pongo il Senato in avvertenza che coloro che nella precedente votazione avevano raccolto maggior numero di voti, si erano:

L'avv. Franceschi che ne ebbe	85
Il cav. Ripa di Meana	19
Il professore Adriani	13
L'abate Boglino	10

Gli altri voti andarono dispersi. Si farà ora l'appello nominale.

(Il Senatore segretario Bellelli fa l'appello nominale.)

Procedo ora all'estrazione a sorte dei nomi di tre scrutatori per lo spoglio delle schede per la nomina del bibliotecario.

(Vengono estratti i nomi dei signori Senatori Di Bovino, Pallavicino-Mossi e Di Vesme.)

Prego i signori scrutatori di procedere subito allo spoglio di queste schede per la nomina del bibliotecario.

Procedo alla estrazione del nome degli altri tre scrutatori per lo spoglio delle schede dei membri della

Commissione di sorveglianza per la Cassa dei depositi e prestiti.

(Sono estratti i nomi dei signori Senatori Salvatico, Chiesi e Luizi.)

Siccome questo squittino porterebbe troppo ritardo, trattandosi dello spoglio di una scheda contenente tre nomi, io consegnerò le schede al signor Senatore Salvatico, ed il risultato dello spoglio si potrà fare conoscere in una prossima seduta.

Erano portate all'ordine del giorno d'oggi le interpellanze che intendeva muovere il signor Senatore Di Revel all'onorevole signor Ministro delle finanze, Presidente del Consiglio; ma questi mi ha scritto che di presente gli è impossibile di lasciare la Camera dei Deputati, dove è impegnata una discussione a cui egli deve prender parte, e quindi di pregare il Senato che voglia favorire di rimandare ad altra seduta le interpellanze che erano state messe all'ordine del giorno d'oggi.

Io non posso credere che in ciò vi sia difficoltà, e quindi, se non vi sono osservazioni in contrario, intenderò che le interpellanze siano portate all'ordine del giorno d'una delle prossime tornate.

Attenderemo ora alcuni momenti che ritornino tanto gli scrutatori i quali procedono allo spoglio delle schede per la nomina del bibliotecario, quanto i Senatori componenti la Commissione di finanze, che siedono attualmente nella Commissione di finanze.

L'adunanza quindi è sospesa, e prego intanto i signori Senatori a rimanere nell'aula, perchè vi sono all'ordine del giorno quattro progetti di legge e credo che noi siamo appena in numero legale.

(L'adunanza è sospesa.)

(Dopo alcuni minuti rientrano gli scrutatori per lo spoglio delle schede per la nomina del bibliotecario.)

Presidente. Porto a cognizione del Senato il risultato della votazione per la nomina del bibliotecario.

Votanti 102; maggioranza assoluta 52.

L'avv. Franceschi ha raccolto voti 61

Il cav. Meana 31

Il sig. Adriani 6

Il sig. Boglino 3

Il sig. Bodino 1

Il signor Franceschi avendo riunito la maggioranza assoluta, a termini del regolamento, è nominato Bibliotecario del Senato con lo stipendio, come ho già indicato in altra seduta, di lire 2500.

Tra i progetti di legge stati presentati oggi dal signor Ministro dei lavori pubblici vi è quello relativo al porto di Bossa, il quale era già in stato di elaborazione molto avanzata verso il termine della scorsa Sessione, e anzi demandato all'Ufficio Centrale composto dei signori Senatori Moris, Siotto Pintor, Pastore, Ceppi e Di Pollone; il signor Senatore Ceppi ne era stato nominato relatore; proponerei quindi al Senato che si devolvesse allo stesso Ufficio Centrale l'esame del medesimo.

Se non v'è osservazione in contrario, terrò il Senato

per assente, e s'intenderà lo stesso Ufficio incaricato dell'ulteriore esame del progetto medesimo.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA CONVALIDAZIONE DEL DECRETO 11 GENNAIO 1863 DI PROROGA ALLA PRESENTAZIONE DEI TITOLI DI RENDITA.

(V. *Atti del Senato N. 6*.)

Presidente. L'ordine del giorno porta per primo il progetto di legge relativo alla convalidazione del decreto 11 gennaio 1863 di proroga alla presentazione dei titoli di rendita per il loro cambio.

L'Ufficio Centrale, come avranno osservato i signori Senatori, ha proposto un cambiamento al progetto ministeriale ed ha portato a due articoli l'articolo unico in cui era compreso il progetto ministeriale.

Il Ministro delle finanze come si enuncia nella stessa relazione, avendo avuto comunicazione degli intendimenti dell'Ufficio Centrale, ne riconobbe il merito e la opportunità e vi aderì pienamente.

Domando al signor Ministro dei lavori pubblici se intende rappresentare il Ministro delle finanze.

Ministro dei Lavori Pubblici. Posso rappresentare il mio collega il Ministro delle finanze, tanto più che egli ha creduto con l'Ufficio Centrale opportune le modificazioni recate al progetto di legge.

Presidente. Do lettura dei due articoli del progetto di legge.

Art. 1.

« È convalidato il Reale Decreto 11 gennaio 1863, col quale i possessori di titoli di rendita non cambiati in titoli di rendita italiana a tutto il 31 dicembre 1862, furono abilitati a presentarli sino a tutto il 10 febbraio del corrente anno. »

Art. 2.

« Un nuovo termine a tutto il mese di settembre prossimo venturo è concesso al suddetto fine. »

« Questo termine è perentorio, ed esso trascorso, le rate semestrali scadute sui titoli di rendita non stati presentati, saranno colpite dalla decadenza dichiarata dall'art. 13 della legge 4 agosto 1861 (art. 74.) »

La discussione generale è aperta.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. In mancanza del signor Relatore, che per motivi urgenti ha dovuto assentarsi da Torino, l'Ufficio Centrale mi ha ora ora incaricato di disimpegnarne le incombenze, debbo quindi dare contezza al Senato di una petizione che fu testè annunciata nel punto delle petizioni, e testè comunicata all'Ufficio Centrale, il cui tenore mi permetterò di leggere:

« Alessandro Malvano domiciliato in Torino, ha l'onore di rappresentare che nel corso del 1860 acquistava sulla piazza di Torino le cedole (vaglia o cou-

pons) di sette *Cartelle* del Debito Pubblico dello Stato di S. M. il Re di Sardegna scadenti alli 31 dicembre 1862, 30 giugno e 31 dicembre 1863, e 30 giugno 1864.

« In esecuzione della legge di unificazione dei Debiti pubblici italiani, 4 agosto 1861, Malvano presentava quei suoi titoli onde vederli cambiati.

« Gli si oppose che non si ammettevano al cambio le cedole (vaglia o coupons) senza la esibizione contemporanea delle relative *Cartelle*.

« Richiese allora gli si pagassero, ma l'Amministrazione vi si oppose.

« Parendo che questo doppio rifiuto fosse contrario alle leggi del Debito pubblico, si rivolse in via contenziosa al Consiglio di Stato, il quale con sentenza 18 maggio 1863 pronunciò l'assolutoria dell'Amministrazione dalle attuali dimande di lui.

« Appare dai motivi di quella sentenza, come altrimenti potesse essere provveduto dal Potere legislativo nel convertire in legge la proposta contenuta in Regio Decreto delli 11 gennaio 1863.

« Siccome questa conversione debbe essere sottoposta alle deliberazioni del Senato, il Malvano si rivolge ad esso colla presente petizione.

« Come si era dimostrato al Consiglio di Stato la legge non si opponeva alla dimanda del Malvano con un testo diretto.

« In ogni modo, se il caso vi si trova colpito, non vi venne contemplato espressamente.

« Però è certo che ove contemplato, e discusso appositamente (al che vi chiama la proposta del Governo del Re) la giustizia e la fede pubblica non permetterebbero di risolverlo diversamente.

« Sta bene, che, per unificare i debiti delle varie provincie, siasi dovuto ricorrere ad una sanzione odiosa di decadenza; ma ricusare a colui che si presenti coi suoi titoli e la mutazione e il pagamento è troppo enorme.

« Enorme non solo, ma sarebbe una vera *confiscazione* violenta, poichè lo Stato si procurerebbe una liberazione di un debito riconosciuto.

« Il Governo del Re non solo autorizzò, ma promosse nel suo interesse, la commerciabilità di questi *Vaglia* staccati, eseguendone il pagamento a Londra ed a Parigi.

« Vero, che tale facoltà potrebbe essere tolta, ma ciò non toglie, che, intanto, in commercio sia invalso l'uso, e che, almeno le Casse del Debito Pubblico Nazion. le debbano soddisfarvi.

« Il sottoscritto pertanto prega il Senato, acciò voglia non solo non approvare l'articolo del detto Regio decreto, ma, in contrario, provvedere affinchè le *Cedole* (*Vaglia* o *Coupons*) delle *Cartelle* presentate in tempo utile, siano o cambiate, o pagate quand'anche non unite alle *Cartelle* da cui siano stati staccati. »

Questo è il tenore del ricorso che fu presentato, sul quale l'Ufficio Centrale deliberando non crede di dover proporre al Senato modificazione al progetto del Ministero

oltre quella che è consegnata nella relazione dell'Ufficio medesimo.

L'Ufficio fu di parere che sia da prorogarsi il termine entro il quale si possa ancora profittare del disposto della legge del 4 agosto 1861 la quale ordina il cambio dei titoli, ed entrò in questo divisamento non ostante che due termini siano trascorsi, cioè il primo, concesso colla legge 4 agosto, ed il secondo, accordato col Decreto dell'8 gennaio testè scorso, ambedue ora scaduti da molti mesi, e ciò per motivi di somma equità che furono dal Ministero apprezzati accogliendo la preposta.

Infatti riconobbe l'Ufficio Centrale che avendo il legislatore prescritto il cambiamento dei titoli richiesti dall'interesse generale dello Stato, non in quello individuale dei creditori, fosse giusto, fosse equo di usare loro i massimi riguardi, affinchè un termine troppo limitato non venisse a pregiudicarli gravemente.

Ma è pur forza volere che dopo due termini trascorsi e dopo un terzo termine che si propone di accordare, sieno i titoli alla fin fine cambiati.

La legge primitiva del 4 agosto 1861, nello scopo di ottenere che questo cambio di titoli avesse luogo, adottò la clausola penale, contenuta nell'art. 13 della legge stessa così concepita:

« Decorso l'anno stabilito nell'art. 9 per la presentazione dei vecchi titoli, non saranno più dovute le rate semestrali scadute sopra i medesimi. »

Questa clausola penale non fu collocata nella legge senza gravi motivi; essa doveva aver vigore sempre che i possessori dei titoli non si uniformassero al disposto della legge medesima, cioè non presentassero i titoli vecchi per averne in cambio dei nuovi.

Quindi cessò ogni dritto alla riscossione degli interessi semprechè i titoli non siano stati presentati nel termine. Dopo la scadenza, tali titoli conservarono il loro valore intrinseco, se così posse, esprimerini, ma non hanno più corso legale.

L'argomento addotto dal petente che i *coupons* o *vaglia* fossero negoziabili non è tale da indurre l'Ufficio a proporre una speciale disposizione nel senso che desidera il petente, il quale vorrebbe che dall'Amministrazione del Debito pubblico si pagassero i *coupons* dei quali è possessore, abbenchè i titoli cui erano in un tempo annessi non si presentino da coloro che li ritengono; vorrebbe che per i *coupons* dei semestri di rendita non ancora maturati, si dessero altri *coupons* indipendenti, separati dai titoli, sebbene questi non siano da chi ne è proprietario presentati all'Amministrazione.

Non è giusta la prima domanda, poichè essendo stato principale scopo della legge che i titoli si presentino per il cambio, non può il Governo aver riguardo ai *coupons* antichi che siano staccati da antichi titoli. Per la stessa ragione che il possessore di antichi titoli se non li presentasse, perderebbe il diritto d'esigere i semestri d'interessi sebbene presentasse i *coupons*, tale perdita deve ricadere sopra chi li ha acquistati, salvo a rivolgersi ai venditori al fine che sopportino le conse-

guenze della non fatta produzione dei titoli. Il cessionario non può avere maggior diritto del cedente verso lo Stato.

L'Ufficio non può ammettere la seconda domanda del petente, poichè sarebbe sconvolgere il disposto della legge 4 agosto ed il sistema d'amministrazione del Debito pubblico ove si determinasse oggi che i *coupons* siano cambiabili separatamente dai titoli.

Se il petente fece dei contratti che hanno tratto all'avvenire acquistando *coupons* che mutarono semestralmente fino a giugno 1861, li medesimi sono necessariamente colpiti dalla legge che intervenne il 4 agosto 1861, la quale deve applicarsi ai possessori di *coupons* chiunque essi siano, perchè nulla vietava al legislatore di disporre per l'avvenire come fece.

L'Ufficio, mentre ha creduto utile, conveniente, equitativo di proporre che s'accordi un nuovo termine, non crede nè di avere il mandato, nè di poter utilmente proporre disposizioni le quali vengano a sconvolgere compiutamente o il sistema di amministrazione del Debito Pubblico o le speciali disposizioni contenute nella legge del 4 agosto 1861.

Per queste considerazioni l'Ufficio Centrale, per organo mio, prega il Senato di voler ammettere lo schema di legge che è formulato nei termini che risultano dalla relazione.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Desidererei avere dall'Ufficio, e da chi fa le veci di relatore una spiegazione per rendermi conto di ciò che può avvenire in seguito al caso che egli ha accennato colla petizione testè letta.

Mi pare che risultò da questa e dalla relazione fatta dall'onorevole Senatore Arnulfo che i vaglia sono stati staccati dall'originale. Questo titolo, suppongo, sarà stato presentato all'Ufficio destinato a raccogliarlo per operare il cambio, ma se è stato presentato senza i relativi vaglia, il titolo che gli sarà dato in cambio porterà pure questi vaglia che erano staccati?

Voci. No. No.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Senatore Alfieri. Perchè se si restituissero a chi non presenta il titolo munito dei vaglia equivalenti i vaglia distaccati, pare che si commetterebbe un'ingiustizia, essendo presumibile che i vaglia non siano in possesso di chi presenta la cedola.

Perciò desidererei sapere come si opererà lo scambio riguardo ai vaglia che devono rappresentare i titoli stati staccati.

Presidente. Ha la parola il Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. L'Alessandro Malvano ha presentato degli antichi *coupons*, i quali erano separati dai titoli e senza i titoli medesimi. Questi *coupons* sono di due specie: gli uni sono scaduti cioè erano pagabili li 31 dicembre 1862. Gli altri scendono il 30 giugno ed il 31 dicembre 1863 e li 30 giugno 1864. In una parola ha fatto acquisto di rate semestrali d'interessi non

maturato ed ha fatto la domanda di pagamento delle scadute e del cambio per le scadende; disse altresì: o pagatemi oppure datemi degli altri *coupons* nuovi in cambio. L'Amministrazione del Debito Pubblico rispose: io non vi pago quelli che sono scaduti perchè non sono presentati i titoli relativi al cambio. Vuole la legge che si cambino i titoli sotto pena della perdita degli interessi: quindi non pago i *coupons* salvo contemporaneamente all'esibizione dei titoli: quanto poi ai *coupons* dei semestri futuri cioè ancora a scadere, non è sistema dell'Amministrazione del Debito Pubblico, non è ammesso dalla legge di dare *coupons* in cambio di *coupons* o si abbia riguardo al disposto della legge organica del 1819, od alla legge del 4 agosto 1861 che prescrive il cambio dei titoli.

Con che è evidente che il signor Malvano potrà bensì rivolgersi a coloro che gli hanno ceduti i *coupons* per ottenere che esibiscano per il cambio i titoli dai quali furono staccati: ma che esso non può avere ragione maggiore di quella che avrebbero li stessi titolari qualora avessero i *coupons* e non presentassero i titoli. Sarà un'azione privata fra cedente e cessionario di cui potrà usarsi, ma per rapporto all'amministrazione del Debito pubblico questa non può pagare i *coupons* antichi salvo coll'esibizione dei titoli antichi.

Altra cosa era prima che intervenisse la legge 4 agosto del 1861. Evidentemente allora i *coupons* erano pagati indipendentemente dal titolo, ma essendosi voluta dal legislatore per motivi di generale interesse la sostituzione agli antichi di nuovi titoli; non si trovò dal legislatore altro mezzo a conseguire il suo intento, salvo limitando ad un'epoca determinata l'efficacia dei titoli antichi dei quali impedì anzi la contrattazione coll'articolo 14 della legge del 1861, mettendo un ostacolo all'esazione degli interessi senza la esibizione dei titoli e comminando la perdita in caso di ritardo a presentare i titoli per il cambio. Altrimenti tali titoli avrebbero potuto rimanere per lunghissimo tempo nelle mani dei possessori senza cambiarsi lasciando così l'operazione, che si voleva sollecitamente compiuta, incompiuta.

Non è da dissimularsi che la clausola penale contenuta nella legge del 1861 ed il limitare il corso dei titoli vecchi ad un'epoca determinata può, fino ad un certo punto, recare qualche lesione agli interessi dei possessori degli antichi titoli; ma il Senato ricorderà che la legge del 4 agosto 1861 ha prodotto degli altri effetti più gravi, e direi, ben più lesivi di diritti acquistati. Essa nell'unificare il debito, abrogò delle clausole favorevoli a certe classi di creditori, a certi titoli annesse, quali sono, a cagion d'esempio, per i titoli d'alcuni degli Stati preesistenti, la sdebitazione obbligatoria, l'esenzione dalle imposte di qualsiasi natura. Ma l'interesse generale dello Stato suggerì di derogare a tali diritti acquistati, diritti, che erano inerenti a titoli che ognuno possedeva ed aveva con tali clausole o forse a causa unicamente di tali clausole acquistati.

Nel caso di cui si tratta, volendo riuciare nello scopo

di fare cambiare i titoli, per motivi pure di generale interesse, ha necessariamente dovuto prescrivere la pena di cui nell'art. 13 da me letto, e per legittima conseguenza volendo il Parlamento il cambio dei titoli antichi, ha dovuto impedire il pagamento dei coupons per gli interessi senza l'esibizione dei titoli, dichiarando questi inefficaci fin seguito il cambio.

Ora se i titoli che verranno presentati nel termine proposto dall'Ufficio Centrale e che il Senato accordasse, non avranno i coupons annessi, evidentemente l'Amministrazione del Debito pubblico darà in cambio nuovi titoli ma con coupons corrispondenti unicamente a quelli che saranno annessi. Se si presenteranno i buoni antichi staccati, si pagheranno purchè i titoli siano presentati all'Amministrazione, ma trascorso il settembre prossimo (se per settembre sarà stabilito dal Senato) se non saranno presentati i titoli, i coupons relativi non saranno pagati nè altrimenti sostituiti, e gli interessi saranno perduti. Questa sarà l'inevitabile conseguenza della legge.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Ho domandato la parola solo per fornire al Senato uno schiarimento su questa materia.

Io non credo che il Debito pubblico sia in diritto di esigere la presentazione del titolo; la difficoltà sta in ciò, che i così detti coupons, o vaglia, sono ora presentati come staccati dalle antiche cedole al portatore, le quali non sono più ammissibili; e non essendo ammissibili le cedole, non è in conseguenza ammissibile l'accessorio che è il vaglia.

Che cosa dice l'Amministrazione del Debito pubblico? dice: ammetto il titolo al quale sarà unito il vaglia che la legge riconosce; staccate quel vaglia, presentate il vaglia che dirò legale, e sarete pagato; ma finchè mi presentate un titolo che è caducato, io non posso pagare, io non posso cambiare quel vaglia senza che abbia la madre, il titolo, la cedola, come la chiamavano anticamente, per sostituirvene una nuova, secondo il prescritto della legge.

Io credo perciò che l'Amministrazione abbia bene e regolarmente operato, e che il signor Malvano sia fuori di ragione.

Presidente. Se nessuno domanda la parola, chiedo al Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(È chiusa la discussione generale.)

Passo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« È convalidato il Reale Decreto 11 gennaio 1863, col quale i possessori di titoli di rendita non cambiati in titoli di rendita italiana a tutto il 31 dicembre 1862, furono abilitati a presentarli sino a tutto il 10 febbraio del corrente anno. »

(Approvato.)

Art. 2.

« Un nuovo termine a tutto il mese di settembre prossimo venturo è concesso al suddetto fine. »

« Questo termine è perentorio, ed esso trascorso, le rate semestrali scadute sui titoli di rendita non stati presentati, saranno colpite dalla decadenza dichiarata dall'art. 13 della legge 4 agosto 1861 (art. 74.) »

Evidentemente in quest'articolo debb'essere corso un errore di stampa.

È citato l'articolo 74: ed allora come si combina coll'articolo 13?

Ci debb'essere una incoerenza.

Senatore Di Revel. Deve essere l'articolo 14.

Senatore Arnulfo. Domando scusa: deve citarsi l'articolo 13 come si stampò.

Presidente. Ma cosa vuol dire l'articolo 74 posto fra parentesi?

Senatore Arnulfo. Credo che è cosa perfettamente inutile od è un errore di stampa, perchè la vera citazione è l'articolo 13 della legge 4 agosto 1861, quello che ho letto, il quale contiene veramente la pena della perdita degli interessi.

Senatore Lauzi. Probabilmente si volle citare il numero 174, che è quello che porta la legge. È un errore di stampa.

Presidente. Se non c'è osservazione s'intende che sarà scritto il numero 174 invece dell'articolo 74.

Rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

Art. 2.

« Un nuovo termine a tutto il mese di settembre prossimo venturo è concesso al suddetto fine. »

« Questo termine è perentorio, ed esso trascorso, le rate semestrali scadute sui titoli di rendita non stati presentati, saranno colpite dalla decadenza dichiarata dall'art. 13 della legge 4 agosto 1861 (N. 174.) »

Se non si domanda la parola lo metto ai voti.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE.

(V. Atti del Senato N. 26, 12 e 13.)

Presidente. Se non sorgono osservazioni in contrario, si passerà ad un altro progetto di legge e si faranno due squittinii con una sola chiamata.

La seconda legge portata all'ordine del giorno è quella relativa all'autorizzazione di spese sul Bilancio 1863 per lavori idraulici a fiumi nelle province dell'Emilia. Esso porta il numero 26.

Leggo il progetto di legge (V. infra.)

È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Passo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« È autorizzata sul Bilancio dei Lavori Pubblici pel 1863 la spesa straordinaria di L. 1,574,000 per l'esecuzione degli urgenti lavori idraulici enumerati nel quadro che segue, a riparazione di guasti causati dalle piene straordinarie di fiumi e torrenti nelle provincie dell'Emilia avvenute nel mese di novembre 1862. »

Non leggerò il quadro annesso se non se ne fa domanda.

(Vedi il quadro delle opere da eseguirsi negli *Atti del Senato*, N. 26.)

Nessuno chiedendo la parola e nessuno facendo istanza per la lettura del quadro cui si riferisce l'art. 1, metto ai voti questo articolo colla referenza al quadro ivi indicato.

Chi approva l'art. 1 unitamente al quadro cui si riferisce sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

« Le quote di concorso nella spesa suddetta, alle quali sono chiamati i territorii interessati nelle provincie di Bologna, Ferrara e Ravenna, saranno regolate secondo le consuetudini e le leggi locali, e le somme corrispondenti saranno versate nelle casse del Tesoro per entrare nell'attivo straordinario. »

Se non si domanda la parola metto ai voti l'art. 2.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Preveggo il Senato che dopo questa votazione vi sarà ancora discussione sopra due altri progetti di legge che sono all'ordine del giorno.

Relativamente alla relazione sul progetto di legge per l'arresto personale, quantunque la medesima sia in pronto, non si è però avuto il tempo di farla stampare; sarà stampata dentro domani; perciò converrà rimandarne la discussione ad una seduta posteriore.

(Il Senatore segretario Arnulfo procede all'appello nominale.)

Risultato dei due squittini segreti:

Sul progetto di legge per la convalidazione del decreto 11 gennaio 1863 di proroga alla presentazione dei titoli di rendita pel loro cambio:

Votanti	101
Favorevoli	100
Contrari	1

Il Senato approva.

Sul progetto di legge per l'autorizzazione di spese sul Bilancio 1863 per lavori idraulici a fiumi nelle provincie dell'Emilia:

Votanti	101
Favorevoli	91
Contrari	10

Il Senato approva.

Prego ora i signori Senatori di riprendere i loro posti per passare alla discussione dei due progetti che sono ancora portati all'ordine del giorno.

Leggo quello segnato col N. 12 relativo alla emissione di una rendita pel riscatto de' feudi di Senis e Posada in Sardegna (*Vedi infra.*)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non domandandosi la parola passo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« È autorizzata l'emissione di una rendita di lire 8,000 su quella di L. 576,000 creata coi regi editti 21 agosto 1838 e 27 maggio 1843, per soddisfare in parte al corrispettivo convenuto colla transazione del 25 maggio 1860 per la cessione alle finanze dei feudi di Senis e Posada in Sardegna. »

(Approvato.)

Art. 2.

« Per l'assegnazione dei fondi necessari al servizio della rendita suddetta e per il corrispondente fondo di estinzione, non che per il rilascio degli occorrenti certificati, sarà provveduto per Decreto Reale, in cui verranno designati i nomi dei titolari colla quota della rendita a ciascuno spettante. »

(Approvato.)

Se il Senato lo crede, si passerà alla discussione dell'ultimo progetto per l'approvazione della convenzione di transazione di liti colla città di Cagliari, portante il N. 13, e così si faranno due squittinii con una sola chiamata.

Leggo l'articolo unico (*Vedi infra.*)

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola rileggo l'articolo.

Articolo unico.

« È approvata l'unita convenzione 14 febbraio 1863 fra le Regie Finanze ed il Municipio della città di Cagliari nella parte che concerne la cessione a quest'ultima del Cbiuso detto di Santu Perdu in Comune di Assemmini come altro dei corrispettivi accordati dalle finanze per la transazione di liti conclusa colla convenzione stessa. »

Trattandosi di un progetto di legge di un articolo solo, non si fa luogo, a termini del regolamento, a votazione per alzata e seduta, e si passa allo squittinio segreto.

Prima per altro di procedere all'appello nominale per gli squittinii, propongo al Senato il seguente ordine del giorno per la seduta di venerdì 19 corrente:

Al tocco riunione negli Uffici per l'esame di due dei progetti di legge presentati oggi.

Alle due sedute pubblica:

1. Per l'interpellanza del Senatore Di Revel al Ministro delle finanze;
2. Discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Estensione a tutto il Regno della legge sulle privative industriali;

2. Riscatto del pedaggio al ponte sulla Magra presso Sarzana;

3. Conferimento ai prefetti di alcune attribuzioni già spettanti al Ministro d'agricoltura e commercio.

Avveſto il Senato che oltre a queſti tre progetti di legge di cui la relazione sarà distribuita o questa sera o domani mattina, rimangono in corso di stampa le relazioni sui seguenti progetti di legge i quali perciò potranno venire successivamente in discussione:

1. Arresto personale in materia civile e commerciale;

2. Convalidazione del Regio Decreto di proroga all'attuazione della legge sui pesi e sulle misure nelle provincie meridionali;

3. Approvazione del Bilancio delle spese dello Stato per l'esercizio 1863.

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene**. Ripeterò l'osservazione che ho già avuto l'onore di fare altra volta.

Vi è il progetto di legge sulle corporazioni dei facchini che è molto importante e che eccita una certa ansietà nel paese; tuttavia mi consta che l'Ufficio Centrale a cui si è demandato l'esame del medesimo non si è mai riunito.

Presidente. Prego i membri dell'Ufficio Centrale incaricato dell'esame di questo progetto di legge di volersi riunire; come pure prego tutti i Colleghi i quali fanno parte di Uffici Centrali di dar opera sollecita alla spedizione degli affari.

Si passa agli squittini segreti.

(Il Senatore Segretario **Bellelli** fa l'appello nominale.)

Risultato degli squittini.

Sul progetto di legge per l'emissione di una rendita per riscatto dei feudi di Senis e Posada in Sardegna.

Numero dei votanti . . . 86

Favorevoli . . . 85

Contrari . . . 1

Il Senato approva.

Sul progetto di legge per l'approvazione della convenzione relativa alla transazione di liti colla città di Cagliari.

Numero dei votanti . . . 86

Favorevoli . . . 85

Contrari . . . 1

Il Senato approva.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

VIII.

TORNATA DEL 19 GIUGNO 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS

Sommario. — *Congedi* — *Relazione sui titoli del Senatore Meuron e suo giuramento* — *Omaggi* — *Risultato della votazione per la nomina dei Commissari alla Cassa dei depositi e prestiti* — *Interpellanza del Senatore Di Revel al Ministro delle finanze circa il pagamento delle rendite del Debito pubblico affidato alla Banca Nazionale* — *Risposta del Ministro delle finanze* — *Replica del Senatore Di Revel* — *Nuove osservazioni del Ministro delle finanze* — *Presentazione di due progetti di legge* — *Approvazione dei progetti di legge: 1. per la estensione a tutto il Regno della legge sulle privative industriali; 2. per il riscatto del pedaggio al ponte sulla Magra presso Sarzana* — *Instanza del Senatore Doria al Ministro dei lavori pubblici* — *Discussione sul progetto di legge per il conferimento ai Prefetti di attribuzioni già spettanti al Ministero di agricoltura e commercio* — *Dichiarazioni del Ministro di agricoltura e commercio* — *Emendamento del Senatore Alfieri al § 5 dell'art. 1 acconsentito dall'Ufficio Centrale e dal Ministero* — *Osservazione del Senatore Di Pollone* — *Adozione dell'articolo primo coll'emendamento del Senatore Alfieri e dei successivi e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri dell'Istruzione pubblica, delle Finanze, e più tardi intervengono i Ministri della guerra e di agricoltura e commercio.

Il Senatore segretario **Arnulfo**, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Presidente. Si darà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore segretario **San Vitale** legge le lettere dei signori Senatori Gozzadini, Capone ed Acquaviva, colle quali, il primo per affari di famiglia e gli altri due per motivi di salute domandano un congedo, che loro viene dal Senato concesso.

RELAZIONE SUI TITOLI DEL SENATORE MEURON.

Presidente. La parola è al Senatore Sappa per la relazione sui titoli del Senatore Meuron.

Senatore Sappa. Ho l'onore di esporre al Senato che il decreto di nomina del signor Napoleone Meuron a Senatore, che porta la data del 24 maggio prossimo passato, si appoggia alla categoria 21. ma dell'art. 33 dello Statuto.

L'Ufficio V ha esaminato i titoli presentati dal signor Meuron, dai quali risultò che egli ha compiuta l'età

prescritta dallo Statuto, e che da oltre tre anni paga tre mila lire d'imposizione diretta in ragione de' suoi beni. Riunendo esso i requisiti voluti dallo Statuto per essere Senatore, a nome dell'Ufficio V ho l'onore di proporvi la convalidazione della nomina del signor Napoleone Meuron a Senatore del Regno.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni testè lette.

Chi le approva voglia sorgere.

(Approvate.)

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Senatore Meuron, prego i Senatori Orso Serra e Imperiali di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta il Senatore Meuron nell'aula dai signori Senatori Orso Serra e Imperiali, presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al signor Meuron del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni:

Fanno omaggio al Senato.

Il signor P. E. Manayra medico capo presso il 5.º dipartimento militare di alcune copie delle sue Annotazioni, documenti e varianti in aggiunta alle considerazioni sul Corpo sanitario militare;

Il sig. S. D. Giovanni Daneo d'un suo scritto col ti-

tolo: *La legge Casati in ordine all'istruzione primaria e mezzana;*

Il prefetto di Teramo degli Atti di quel Consiglio provinciale della Sessione 1862;

L'avvocato Luigi Assonte d'una sua Lettera critica contro l'apologia della pena di morte pubblicata da A. Vera.

Annunzio al Senato che lo spoglio dei voti per la nomina dei tre Senatori commissari alla Cassa dei depositi e prestiti diede il seguente risultato:

Votanti	102.
Il Senatore San Vitale ebbe voti	92
Il Senatore Cotta ebbe voti	87
Il Senatore Colla ebbe voti	79

Avendo questi tre Senatori riunito la maggioranza dei voti faranno parte della Commissione della Cassa dei depositi e prestiti.

INTERPELLANZE DEL SENATORE DI REVEL AL MINISTRO DELLE FINANZE

Presidente. L'ordine del giorno porta le interpellanze che il Senatore Di Revel intende muovere all'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro delle finanze.

La parola è al Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Signori, ora sono quindici giorni, io mi alzava per pregare il Senato di permettermi di fare alcune interpellanze al Ministro di finanze, intorno a certi provvedimenti dati recentemente per il pagamento degli interessi del Debito Pubblico dello Stato per parte della Banca Nazionale.

L'onorevole Ministro delle finanze domandò che le interpellanze fossero rimandate al domani. Al domani non vi è stato seduta, e per circostanze tanto indipendenti da me quanto dal Senato e dal Ministro, non è che oggi che esse possono farsi.

Esse però non hanno perduto nulla dell'attualità loro, mentre riconosco che le cose trovansi oggi nelle stesse condizioni in cui allora erano.

Entrando in quest'aula in tale giorno alcuni miei amici mi fecero presente che correva voce dell'emanazione di un provvedimento fatto dal Ministro mercè il quale la Banca Nazionale sarebbe stata incaricata del pagamento degli interessi del Debito Pubblico dello Stato, incominciando dal semestre che sta per scadere.

Sorpreso da questa notizia, la quale mi pareva non potesse essere vera se non era il risultato di un provvedimento legislativo, io chiesi di fare quell'interpellanza che fu rinviata.

D'allora in poi io ho avuto agio di prendere cognizione dello stato delle cose, ed ho, se non sbaglio, riconosciuto, che con un Decreto Reale, datato 8 maggio, fu approvata una convenzione fatta tra il Ministro delle finanze e la Banca Nazionale, mercè la quale la Banca Nazionale si obbliga di pagare nella sede di Torino

gli interessi del Debito Pubblico, mediante un assegno annuo di dieci mila lire.

Questo provvedimento, da quanto pare risultare, sarebbe stata la conseguenza di una domanda fatta dal Tesoriere del Debito Pubblico di un aumento d'assegno per potere far fronte al pagamento di quel maggior numero di cassieri, che si credeva necessario perchè i pagamenti fossero eseguiti con quella speditezza, che generalmente i creditori esigono.

Il Ministro credette, da quanto posso supporre, che non convenisse fare un aumento d'assegno a favore del Tesoriere, e considerato impertanto, che l'assegno di cui godeva il cassiere del Debito Pubblico onde fare il servizio, e conseguentemente per retribuire gli impiegati occorrenti, era di 31 mila lire, stabili con quel decreto, che l'assegno a favore del Tesoriere del Debito Pubblico non sarebbe d'or innanzi che di 11 mila lire, che 10 mila lire sarebbero date alla Banca Nazionale per fare il pagamento di questi interessi, così che vi sarebbe un beneficio di dieci mila lire a favore del Tesoro.

Signori: io che ogni qualvolta si parla di economie sorgo, forse troppo imprudentemente, a sollecitarle e a corroborarle col mio voto, io dico oggi, che questa economia non è per me così seducente perchè io possa facilmente passare sopra un provvedimento, che credo di molta gravità, provvedimento il quale non può altrimenti considerarsi che come un avviamento ad un sistema, che io non voglio oggi discutere, ma che dà luogo a molte e serie osservazioni, e che ad ogni modo vuol essere discusso di proposito, e profondamente anzichè scartato, e adottato, inscio quasi il Parlamento, ed è quello dell'affidamento alla Banca Nazionale del servizio delle Tesorerie.

Signori, questa questione è antica e grave: essa ha fatto oggetto nell'antico Parlamento subalpino di discussioni molto serie in varie contingenze.

Io noterò quella che è avvenuta nel 1853.

In allora quel gran Ministro di cui sempre compiangesi la perdita, aveva in mente di conferire alla Banca nazionale il servizio delle tesorerie, cioè l'incasso ed il pagamento delle spese dello Stato, e propose a questo scopo un progetto, che era collegato coll'istituzione di una Banca succursale in Sardegna, e con alcuni altri provvedimenti.

Questo progetto presentato all'approvazione del Parlamento ottenne nella Camera dei deputati una maggioranza sufficiente perchè potesse essere recato in questo recinto; ma giuntovi provocò discussioni che veramente si possono dire memorabili, poichè si videro allora due eminenti economisti, come erano sicuramente il conte Di Cavour, ed il non mai abbastanza compianto Senatore Giulio, discutere in campo opposto, e con mirabile ampiezza di vedute e d'argomenti, una questione di tanta importanza.

Il risultato però di quella discussione si fu che il

Senato respinse il progetto di legge, sicchè d'allora in poi non ne fu più questione.

Ora dunque, o Signori, io vi dico, come può il Senato facilmente passar sopra un provvedimento che, nel mio modo di vedere, non è legalmente emanato, in cui è pregiudicata una questione di tanto rilievo, come quella del servizio di tesoriere da parte della Banca?

Io non voglio entrare in questa questione, è troppo grave, e non mi credo da tanto da poterla qui svolgere con sufficienti cognizioni; ma intanto questo provvedimento, lo ripeto, è un avviamento verso questo sistema.

Dico poi: che opportunità vi era di fare questa cosa nel momento appunto in cui si sta nei Consigli della Corona trattando la fusione di due Banche, cioè della Banca Nazionale con quella di Toscana, questione di cui posso dire incidentalmente averne cognizione in quanto che l'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio mi ha fatto l'onore di chiedermi d'intervenire alla riunione nella quale questa questione si discute?

Dunque dico: mentre si sta appunto discutendo un progetto di legge per il quale due Banche debbono fondersi, e subire una trasformazione, perchè mai introdurre un provvedimento il quale in certo modo vulnera già la questione della Banca Nazionale, in quanto che questa col fondersi con quella di Toscana si presenta con un contratto che il Ministro ha fatto, e per cui ha il diritto come il dovere di pagare gli interessi del Debito Pubblico nella sua sede di Torino? Come mai dico, ha opportunità un provvedimento siffatto nel momento in cui alla Camera dei Deputati vi è una legge che sta per venire in discussione, nella quale si propone di riordinare tutto il sistema di percezione e pagamento delle rendite dello Stato; in cui si stabiliscono e gli esattori e i tesoriери di circondario, ed i tesoriери di provincia?

Come, dico, in questo momento introdurre un sistema che per se stesso abbraccia e l'una e l'altra questione, poichè dal giorno che la Banca Nazionale diventa pagatrice per conto del governo, in quel giorno più non occorre che vi siano tesoriери in ogni capo luogo di provincia, poichè vi saranno in ciascun capoluogo di provincia od una sede, o una succursale di Banca.

Dirò di più. Nel progetto che nel 1853 fu discusso in questo recinto, il Ministro di finanze d'allora proponeva di affidare alla Banca Nazionale il servizio di certe tesorerie; di certe, ma non di tutte, anzi era escluso il pagamento della rendita del Debito Pubblico. Questo si rileva, quantunque non espressamente detto nel progetto di legge, dalle discussioni che ebbero in allora luogo, come altresì dacchè nelle economie che il Ministro delle finanze in allora diceva essere la conseguenza delle misure che proponeva. non era per niente compresa la soppressione del cassiere del Debito Pubblico.

Vi erano soppresse la tesoreria generale, le tesorerie di aziende, ed anche il cassiere di depositi e prestiti, ma non quella del Debito Pubblico.

Quindi anche nel sistema d'allora gli interessi del debito dello Stato dovevano continuare a pagarsi dal cassiere dello Stato, dal cassiere del Debito Pubblico.

Io mi avviso forse che motivo, non dirò del Governo, ma forse della Banca che ha potuto desiderare questo, sia naturalmente di avere un maneggio maggiore di fondi, e di poter passo a passo entrare in quel sistema cui taluni dicono che possa essa agognare, cioè di rendersi il cassiere ed il depositario di tutti i denari dello Stato.

Credo poi che si sia fatta valere (lo suppongo perchè non lo so) la convenienza di affidare alla Banca il pagamento degli interessi semestrali del Debito pubblico nella sede però soltanto di Torino, perchè la Banca forse potrebbe con ciò anticipare i pagamenti prima della scadenza, cioè come si era pur detto di 15 giorni; questo era presentato come una agevolezza fatta al commercio, come una diminuzione di lavoro e di affluenza alle Casse al momento del pagamento; in sostanza come un beneficio fatto alla classe dei portatori delle rendite dello Stato.

Ma io, senza disconoscere che questa sia un'agevolezza ed un beneficio fatto ai reddituari dello Stato, non comprenderei il perchè questo beneficio, quando lo fosse, dovesse essere riservato a quelli soltanto che possono avere pagamento alla sede di Torino e non sia egualmente esteso a tutte le provincie là dove vi sono rendite a soddisfare.

E poi non so se convenga così facilmente abituare i creditori dello Stato a ricevere quei 15 giorni prima della loro scadenza gli interessi delle loro rendite. Io veggio che a Parigi ove queste rendite sono egualmente pagabili, i creditori aspettano 15 giorni, perchè non sono pagabili che 15 giorni dopo la scadenza; le condizioni speciali per coloro che possiedono in Francia hanno potuto consigliare questa cosa perchè il debito è contratto nel paese, è pagabile nel paese, e se si dà loro il vantaggio di poterlo conseguire fuori paese, è naturale che abbiano a contribuire in certo modo alle spese di questi pagamenti cioè, con un ritardo d'alcuni giorni che sono quelli creduti necessari per fare i fondi.

Ma per quelli che risiedono in paese io non credo che sia conveniente che si anticipi questo pagamento.

Temo che forse mi si possa fare un'altra obiezione e dire: col 1 luglio, se non isbaglio, occorre il pagamento di un decimo dell'imprestito recentemente contratto; se si anticipa il pagamento degli interessi del debito già costituito, voi agevolate ai portatori sottoscrittori dell'imprestito il mezzo di pagare il loro decimo.

Io in primo luogo non dovrei preoccuparmi di questa cosa, io Stato non dovrei fare un'anticipazione di fondi che mi debbono essere ritornati; ma anche indipendentemente da questa agevolezza, io credo che si po-

trebbe ottenere questo risultato con un altro sistema. I coupons, dividendi o cedole come ora si chiamano sono rimpetto allo Stato danaro dal giorno in cui sono scaduti, quindi io non vedo difficoltà che si accettassero come danaro sonante quando presentati da coloro che debbono fare versamento dei decimi per quanto hanno sottoscritto nel prestito, in quanto che a partire dal 1 luglio, sono stessi vero danaro sonante; giacchè debbono essere cambiati a vista dalle casse del Governo.

Ora la conclusione che io dovrei prendere dopo tutte queste premesse, sarebbe quella di invitare il Ministro delle finanze a non introdurre a questo riguardo veruna innovazione a quanto si è praticato finora, senza che intervenga una disposizione di legge. Tuttavia siccome egli potrebbe dare schiarimenti che io potrei non conoscere, e che potrebbe il Senato apprezzare, mi riservo, sentite le sue risposte, di prendere quelle conclusioni che crederò necessarie.

Ministro delle finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle finanze. Io credo di poter dare all'onorevole Senatore conte Di Revel schiarimenti che sgombreranno dall'animo suo ogni dubbio circa il provvedimento di cui si tratta.

Io non parlerò della legge sopra la riscossione delle imposte, che fu presentata nella Sessione scorsa alla Camera dei Deputati, intorno alla quale per avventura l'onorevole preopinante non fu completamente esatto, e su cui, essendo essa ora cessata col cessar della Sessione, nè più essendo stata riprodotta, è inutile che io parli.

Io convengo pienamente che la questione di affidare il servizio della Tesoreria alla Banca, è questione molto grave, e per conseguenza non mi arriachierei certamente, per quanto le mie opinioni potessero inclinare verso questo sistema, di prendere un provvedimento di tal fatta senza che il Parlamento lo avesse sancito.

Dirò di più, che se il provvedimento del quale l'onorevole conte Di Revel ha fatto cenno, avesse potuto in qualche modo pregiudicare la questione dell'avvenire, essere, come egli disse, un avviamento, (e per avviamento intendo quella causa, che realmente comprometta lo stato della questione), io non l'avrei in nessun modo sollecitato; ma la cosa è molto più semplice di quello che a prima vista possa apparire.

Il nostro diritto interno in questa parte dispone che l'amministrazione del Debito Pubblico ha un cassiere centrale presso la Direzione generale; che tutti i pagamenti sono fatti direttamente da questo cassiere centrale, ovvero per conto suo; che egli infine risponde alla Corte dei Conti di tutti i pagamenti che si operano, e così anche di quelli fatti per conto suo, come sarebbero quelli non solo dalle Tesorerie di circondario ma ben anche dalle case bancarie all'estero e dalla Banca di Napoli.

Ora il provvedimento a cui si allude non ha modificato nè alterato per nulla questa disposizione.

Il cassiere generale della sede di Torino, giacchè non si tratta che di Torino e non di alcun'altra parte del regno, è, e rimane egli solo responsabile del pagamento degli interessi del debito. Ma per un contratto nel quale interviene anche il Ministero, a quella guisa che sono delegate facoltà ad altri uffici ed anche a case bancarie, si è delegata in Torino la Banca nazionale a fare il servizio del Debito pubblico; e questo è esplicitamente dichiarato poichè nell'atto con cui si dà questo provvedimento si dice che la Banca Nazionale avrà lire 10 mila a titolo di compenso convenuto pel pagamento in Torino degli interessi al 5 per cento o 3 per cento dallanzidetta Cassa centrale, di modo che la banca non è che la sussidiaria del cassiere centrale.

Ma perchè si è presa questa disposizione?

L'onorevole conte di Revel lo ha già accennato; la cosa derivò da che crescendo col crescere degli affari l'affluenza dei portatori di cedole, fu dal cassiere centrale esposto come fosse impossibile il procedere nella condizione in cui si trovava senza aumentare il personale, e fu chiesto per conseguenza un aumento sul Bilancio di 13 mila lire oltre alle 15 mila che sarebbero state necessarie per un maggior numero di controllori. Si fu allora che prendendo in considerazione lo stato delle cose, e non volendo crescere una spesa, la quale in sostanza deve, a mio avviso, diminuire con un ordinato sistema di tesorerie, fu allora, dico, che si prese questo mezzo termine del quale vi fu, come ha detto l'onorevole conte Di Revel, non solo un risparmio di 11 mila lire; ma sibbene di 29 mila lire.

Ecco la semplice e breve storia della cosa; concludo pertanto col dire che questo contratto non ha nulla di permanente e di stabile, non modifica punto le attribuzioni prescritte dalla legge al cassiere centrale, non modifica punto la responsabilità del cassiere centrale verso la Corte dei Conti, lascia impregiudicata completamente la grave questione alla quale il conte Di Revel ha alluso, e che un giorno forse sarà da me presentata al Parlamento per essere discussa; è in una parola uno di quei servigi che fa la Banca, come è fatto da altre case bancarie, come è fatto da altri uffici per conto dei cassieri centrali che sono i soli responsabili.

Credo che queste spiegazioni congiunte alla considerazione della maggior facilità che vi è nel pagamento delle cedole, saranno efficaci a persuadere l'onorevole preopinante che non vi fu in questo non solo derogazione di legge, ma neppure avviamento ad un sistema di cose, che quando debba essere accettato, lo sarà soltanto dopo una matura ed ampia discussione del Parlamento.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Come si vede, non mi apposi male quando ho accennato le cause che hanno mosso l'onorevole signor Ministro delle finanze a fare questo

provvedimento; è questa una questione di risparmio.

E poichè la questione si porta sopra questo punto, mi sia concesso, poichè ho avuto in altri tempi anche qualche ingerenza nelle cose amministrative, di dire che si sarebbe potuto ottenere lo scopo di continuare i pagamenti là dove si sono fatti finora, cioè presso il Debito Pubblico senza accrescere quella spesa.

Evidentemente quand'è che vi ha bisogno di molti cassieri per i pagamenti presso la Tesoreria del Debito Pubblico? è alla scadenza semestrale, è a quest'epoca che il lavoro cresce, ma nel resto dell'anno non sono che i ritardatari o quei debiti speciali che non hanno un'eguale scadenza, che possono dar lavoro ai cassieri del Debito Pubblico.

Quindi quando pure non vi fosse stato, non dirò da parte del Ministro, ma forse lo posso dire da parte della Banca, intendimento di assumere la Tesoreria del Debito Pubblico, il signor Ministro avrebbe potuto delegare ad alcuni impiegati del Tesoro o ad altri, di cui sicuramente non difetta, l'ufficio di cassiere supplementario durante quei 15 o 20 giorni che dura l'affluenza alla Cassa per i pagamenti; e questi cassieri quantunque non provveduti di cauzione, quando fossero stati accompagnati, fiancheggiati da un controllore stabilito dalla Corte dei Conti, avrebbero fatto quel servizio con pochissima spesa, perchè, dico, potevano esser presi dagli uffici senza d'uopo di ricorrere alla Banca per questo.

Ma se il Ministro dice che il suo intendimento non è stato altro che questo, quello cioè di esimersi dal fare un aumento che era chiesto dal tesoriere del Debito Pubblico, e di risparmiare quel tanto che togliendo dal tesoriere l'obbligo del pagamento delle rendite e attribuendolo alla Banca Nazionale restava disponibile, io lo credo senz'altro.

Ma in quanto a me non posso ammettere che questa sua veduta ristretta non abbia un effetto di maggiore conseguenza.

Dato però che tutto il merito del provvedimento di che si tratta stia nel risparmio di qualche migliaio di lire, mi sia permesso di osservare che, quando il conte di Cavour presentava la legge per affidare alla Banca Nazionale il servizio di Tesoreria, vi era la condizione di fare gratuitamente questo servizio; perchè nel maneggio dei denari dello Stato che la Banca viene ad avere, trova un corrispettivo nell'allogamento dei suoi biglietti e nella più larga loro circolazione.

Quindi mi si permetta, che se andiamo nella via dell'economia, dica al signor Ministro che anche queste 10 mila lire avrebbe potuto risparmiarle sempre quando si potesse veramente senza pregiudicare, come credo sia pregiudicata, la questione, affidare alla Banca nazionale il servizio del pagamento delle rendite dello Stato.

Ma egli non ha risposto alla questione del pagamento anticipato, ed io credo che sia una questione importante.

Noi vediamo pur troppo che certe gelosie nascono fra

città e città intorno al maggiore o minor vantaggio che questa o quell'altra possa avere. Domando io perchè sarà a Torino che si troverà il pagamento anticipato di 15 giorni, e non altrove. Ha egli forse intenzione di far questo pagamento ovunque 15 giorni prima della scadenza, e crede egli che questo sia un motivo di dar credito allo Stato prendendo questa misura ora che, grazie all'imprestato, sovrabbondiamo di danaro; e che questa misura qualora poi venisse ritirata non potesse dare un discredito maggiore? Io lo credo: stimo che lo Stato debba essere severo e preciso esecutore dei suoi impegni; ma non debba fare in queste cose agevolanze che non sieno nella legge e che possano avere perniciose conseguenze.

Io non voglio poi gettare un sospetto sopra una speculazione che banchieri privatamente fanno, che non voglio supporre che la Banca faccia, ma che pure è un mezzo che a molti banchieri si presenta come facile per farla.

Tutti sanno come pur troppo taluni portatori di rendite dello Stato staccano le loro cedole dal titolo e le presentano ai banchieri di Torino i quali pagano il loro ammontare senza sconto, senza nulla dedurre dall'intero ammontare di queste cedole.

Queste cedole poi non sono inviate, ma sono tratteneute, si può dire, per conto del banchiere che a Parigi fa i pagamenti per conto dello Stato; e quindi che cosa avviene? Avviene che mentre il pagamento è fatto in Torino 15 giorni prima, il Governo debba pagare le spese di cambio per fare i fondi per quella stessa somma a Parigi e pagargli inoltre la commissione.

Quindi mentre non si muove il danaro da Torino, mentre il titolo ricevuto in cambio del denaro rimane a Torino, il Governo paga quel tanto di più come se realmente avesse pagato in Parigi.

Io non voglio dire che la Banca sia per fare o non questa speculazione; certo si è che siccome la Banca si trova spesso in condizioni di far venire numerario di Francia, credo che se farà il cambio con titoli di tal valore in Francia, non farà una speculazione delle più cattive.

Comunque, io ritengo che il servizio del Debito pubblico vuol essere fatto dal Tesoriere del Debito pubblico. So perfettamente che il Tesoriere del Debito pubblico deve essere responsabile dei pagamenti fatti, in quanto che tutte queste cedole pagate verranno poi a concentrarsi nelle sue mani, e da lui portate nei suoi conti; ma in quanto a me mantengo che questo è un deviare dai principii che debbono informare l'Amministrazione nostra, e un vero avviamento che già in certo modo pregiudica la questione della Banca.

Dirò che attualmente trattasi di fondere la Banca Toscana colla Banca Nazionale; in questo progetto debbono necessariamente trovarsi disposizioni che accennino a possibilità di questa natura di servizi, e desidererei che lo stato delle cose non fosse alterato finchè questa fusione abbia luogo.

Non voglio far qui questioni politiche di cose di questa natura, ma dico che in quanto a me non credo che questo fosse nelle attribuzioni del Ministro delle finanze, perchè stabilisce un precedente dannoso, dà un diritto, un privilegio agli abitanti di Torino di esigere i loro averi prima degli altri; oppure se gli altri vorranno avere questo utile, questo favore, dovranno passare pell'intermezzo di agenti collocati in Torino, e quindi sopportare qualche diminuzione intorno al pagamento di quanto è loro dovuto.

Io amo la giustizia, amo la legalità, l'eguaglianza per tutti, e questo trattamento di favore lo respingo interamente.

Presidente. La parola è all'onorevolissimo Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Io credo di dover aggiungere alcune spiegazioni a quanto ha detto l'onorevole proopinante.

Prima di tutto egli ha detto che avrei potuto dare al Cassiere centrale impiegati o dell'Ufficio stesso o anche degli altri, prendendoli dalle aspettative e dalle disponibilità per quel momento nel quale è maggiore l'affluenza: ma io lo prego di considerare che il Cassiere centrale essendo egli responsabile, uopo è che sia egli contento delle persone delle quali deve rispondere.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. In secondo luogo l'onorevole proopinante ha aggiunto che, dando alla Banca questo servizio, essa ha troppi compensi, perchè non dovesse farlo gratuitamente.

Convengo perfettamente coll'onorevole conte Di Revel che questa è una delle parti che entrerebbero in disamina qualora si volesse dare alla Banca il servizio delle Tesorerie. Ma appunto perchè qui si tratta di un contratto fra il Cassiere centrale e la Banca, appunto perchè la Banca qui fa l'ufficio di una casa bancaria, come le case estere, appunto perchè non si vuol pregiudicare per nulla l'avvenire, perchè non si vuol compromettere in alcun modo la decisione di quella grave questione, appunto per questo, ripeto, ho creduto di non dover rifiutare che la Banca prendesse un assegno minore di quello che (come ho avuto l'onore di dimostrare), era richiesto dal cassiere, perchè ciò non costituisce in alcun modo un diritto; e siccome tutto consiste nell'aver modificato un articolo del Bilancio così riportando l'articolo del Bilancio in altra forma e modificandolo comechè sia l'atto che stabilisce questo accordo, fra il Cassiere centrale e la Banca nazionale, ne segue che la Banca non potrà mai far valere per l'avvenire alcun diritto. Quanto poi all'altra questione cui accennava l'onorevole Di Revel, debbo dire che io non me ne sono dato pensiero; non già ch'io creda che la Banca voglia fare speculazioni che non sarebbero convenienti, ma infine un Ministro delle finanze dee sempre avere l'occhio alla possibilità che si facciano.

Ora, ho creduto appunto che il dare alla Banca questo servizio in Torino per conto della Cassa cen-

trale, fosse il modo di ovviare all'inconveniente accennato dall'onorevole conte Di Revel. Da che cosa nasce questo inconveniente? Nasce da che vi sono banchieri i quali trovano il loro conto ad anticipare somme ai portatori di cedole, perchè guadagnano poi sul cambio di Parigi. Ma si è stabilito che vi sarà un marchio il quale sarà apposto a tutte le cedole che saranno presentate alla Banca, e questo marchio dirà: *pagata in Torino*, e per conseguenza impedendo che per alcun modo si faccia dalla Banca questo cambio di fondi con Parigi, si verrà a togliere la tentazione che vi sarebbe in altri, togliendo l'opportunità di vantaggi che avrebbero i portatori delle cedole medesime.

Dopo di ciò non dirò più che una cosa sola: cioè dichiaro che con quest'atto, non è pregiudicata menomamente la grande questione cui l'onorevole conte Di Revel accennava; non è dato alla Banca nessun diritto per l'avvenire; e per conseguenza in questi termini rimanendo il cassiere centrale, secondo la legge, il solo responsabile in faccia alla Corte dei Conti e in faccia al Governo, io credo per fermo di non avere in alcun modo oltrepassato i limiti del potere che mi è attribuito.

Presidente. Ha la parola il Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Teme di rendermi importuno parlando la terza volta sopra questa questione, ma sarò brevissimo: so perfettamente che il cassiere del Debito pubblico è responsabile rispetto all'Amministrazione, e quindi capisco anch'io che se vi si introducono individui in cui non abbia fede o che non dipendano da lui dirà con ragione, io non voglio compromettermi di affidar danaro in mano di costoro. Ma come il signor Ministro mi insegna che i pagamenti che si fanno dal cassiere si riconoscono ogni giorno, quando il signor Ministro avesse assegnati alcuni impiegati in aumento al personale del cassiere centrale e che avesse messo a fianco di ciascun cassiere un controllore, e quando ogni mattina fossero state consegnate 100, 200 o 300 mila lire a questi cassieri, impiegati dal Governo e fiancheggiati da un controllore, io credo che il cassiere centrale del Debito pubblico non avrebbe fatto difficoltà, non avrebbe avuto ragione di dire che volessero renderlo responsabile di danaro affidato ad altri, poichè dopo la consegna fatta il mattino, dopo i pagamenti eseguiti e il riconoscimento a cui si procedesse la sera, sarebbe sempre assicurato contro ogni sorta di possibilità di essere egli stesso impegnato.

Rispetto poi al sistema, la disposizione cioè presa che sulle cedole presentate per essere pagate sia apposto un marchio, io gli dico schiettamente che ho fiducia che la Banca non userà di queste cedole per mandarle a Parigi a procurarsi danaro, e allora è inutile questa impronta di un marchio speciale sulle cedole, oppure egli ne dubita, e in tal caso dico che se la Banca la vuol fare, essa non apporrà il marchio su quelle cedole di cui vuole far uso per mandarle a Parigi.

Io non faccio altra mozione. Il signor ministro ha dichiarato che non intendeva per nulla pregiudicare la questione se si debba affidare in tutto od in parte alla Banca Nazionale il servizio delle Tesorerie; questa dichiarazione se basta al Senato a me è sufficiente.

Presidente. Non essendovi altro seguito all'interpellanza, si passerà all'ordine del giorno.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge per maggiori spese sul Bilancio del 1863. Il primo è relativo alla autorizzazione di spesa straordinaria per provvista di materiali per alcune piazze forti dello Stato.

Questo progetto è già stato approvato dalla Camera elettiva.

Il secondo concerne l'autorizzazione di una spesa straordinaria sul Bilancio della guerra per il servizio del Genio civile.

Queste due spese furono già iscritte nel Bilancio del 1863.

Prego quindi il Senato di voler esaminare con qualche sollecitudine questi progetti di legge perchè quando fossero da esso approvati si potrebbe procedere ai lavori relativi che sono urgentissimi.

Presidente. Do atto al signor Ministro della guerra della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti, ed il Senato terrà conto della raccomandazione di sollecitudine fatta dal Ministro.

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE
DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

(V. Atti del Senato N. 20 e 29)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione di tre progetti di legge.

Dico questo perchè i signori Senatori siano avvertiti che ce ne sono appunto tre e che sono pregati di rimanere sino alla fine della seduta, perchè essendo di poco eccedente il numero legale, se mancassero alcuni Senatori, si correrebbe il rischio di non procedere oltre alla votazione dei medesimi.

Il primo di questi tre progetti è relativo all'estensione a tutto il Regno della legge sulle privative industriali. Darò lettura del progetto di legge. (Vedi infra.)

Segue la tabella delle tasse a pagarsi per ottenere attestato di privativa, la quale, se non vi sono osservazioni, non darà luogo a votazione speciale.

Ritiene il Senato, che nella relazione su questa legge si è fatta un'avvertenza del tenore seguente:

« Non spiaccia però nè a voi, o Signori, nè al signor Ministro, che cogliendo la opportunità, ripariamo ad una materiale omissione occorsa nella redazione dell'articolo 1, aggiungendo dopo la data della legge, le parole: sulle privative industriali. »

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola passerò alla lettura dell'articolo primo.

Credo che il signor Ministro d'agricoltura e commercio non avrà difficoltà d'accettare la modificazione suggerita dall'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. L'accetto.

Presidente. Per conseguenza leggo l'articolo primo nella conformità proposta dall'Ufficio Centrale.

Art. 1.

« La legge delli 30 ottobre 1859 sulle privative industriali avrà quind'innanzi vigore in tutto il Regno. (Approvato.) »

Art. 2.

« I brevetti d'invenzione, i privilegi industriali, le patenti già concesse dai cessati Governi Pontificio, Parmense, Modenese e delle Due Sicilie, conservano la loro efficacia nelle provincie ove furono concessi, sempre che a cura degli interessati vengano iscritti all'ufficio delle privative presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, in conformità degli articoli 75 e 78 della anzidetta legge e nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente, e senza che sieno dovuti diritti diversi da quelli stabiliti dalle leggi in vigore, le quali continueranno a regolare l'esercizio della privativa sino al termine per cui fu concessa o sino al suo legale annullamento. »

(Approvato.)

Art. 3.

« Le privative iscritte in conformità dell'articolo precedente e quelle che già sono regolate dalla precedente legge 30 ottobre 1859, potranno essere estese a tutto lo Stato sulla domanda ed a rischio e pericolo di coloro ai quali esse spettano per il resto del tempo della loro durata, mediante il solo diritto fisso di lire venti da pagarsi anticipatamente e una volta tanto, salvi sempre i diritti preesistenti.

« Le domande di privativa ancora in corso, conservando la data della loro primitiva presentazione, potranno essere rinnovate nel termine di mesi due dalla pubblicazione della presente legge per essere estese a tutto il Regno, e sarà provveduto su di esse a norma della suddetta legge del 1859.

« Qualora si trovassero rilasciati attestati di privativa per lo stesso oggetto in altre parti del Regno, la domanda sarà limitata a quelle provincie per le quali fu avanzata.

« Le domande di attestati completivi di prolungamento e di riduzione di privative esistenti, saranno regolate secondo la legge medesima. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Per gli effetti della presente legge s'intendono abrogati gli articoli 72, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97 e 98, non che i tre ultimi paragrafi dell'art. 78 della ripetuta legge 30 ottobre 1859 sulle privative industriali. »

(Approvato.)

(V. la tabella negli atti del Senato N. 20.)

Se il Senato lo stima passeremo immediatamente ad un altro progetto di legge, e faremo poi due squittioni con una sola chiamata.

Si passa alla discussione del progetto di legge relativo al riscatto del pedaggio al ponte sulla Magra presso Sarzana.

Darò lettura del progetto di legge.

(V. *Infra*.)

La discussione generale è aperta.

Senatore Doria. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Doria.

Senatore Doria. Sono dolente di non vedere l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici al suo banco, ciò nondimeno dirò alcune brevi parole, pregando gli onorevoli suoi colleghi a riferirgli quello che sto per dire.

Sono ben lieto che si sia presentato questo progetto di legge sul riscatto del pedaggio al ponte sulla Magra, in quanto che esso farà al più presto aprire la strada ferrata: pregherei perciò l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici di far sì che il tronco di strada ferrata da Sarzana a Spezia fosse....

Presidente. Lo prego di non estendersi in questioni diverse; la strada ferrata non ha che fare col progetto di legge in discussione.

Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Passo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« È autorizzata la spesa straordinaria di lire 387,337.53. pel riscatto del pedaggio al ponte sulla Magra presso Sarzana. »

(Approvato.)

Art. 2.

« Per questa spesa è istituito nella parte straordinaria del Bilancio passivo del Ministero delle finanze pel 1863 apposito capitolo sotto il numero 184 e colla denominazione: *Riscatto del pedaggio sul ponte della Magra presso Sarzana.* »

Senatore Doria. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Doria ha la parola, ma lo prego di restringersi al progetto di legge.

Senatore Doria. Mi permetta il signor Presidente; ciò che intendeva dire non mi pare estraneo al presente progetto di legge, in quanto che il ponte sulla

Magra serve al transito della strada ferrata e può dare un complemento....

Presidente. Mi scusi signor Senatore, io non posso ammettere che per una legge che ha tratto ad un ponte, si parli di tutta la strada.

Senatore Doria. Domando al Senato di concedermi di dire quattro parole.

Presidente. Domando scusa; lo pregherò il signor Senatore di aspettare che si sia fatta la votazione, dopo se vuol fare interpellanze su tale materia, egli avrà la parola; ma, ripeto, non posso ammettere che si venga ad intralciare una discussione, locchè costituirebbe un precedente pericoloso...

Senatore Doria. Domando-scusa, non si tratta di interpellanze, ed io credo di essere nel mio diritto di parlare ora.

Presidente. Il signor Senatore ha il diritto di parlare sull'articolo 2 di questa legge, ma deve restringersi al concetto di essa. Quanto alle interpellanze, il signor Senatore non ha avvertito che io volevo aprirgli l'adito per emettere quelle opinioni che credeva, in modo da non intralciare il corso di questa legge e di non stabilire un precedente pericoloso che è quello di occupare il tempo in discussioni che non hanno relazione alcuna tra di loro.

Io credeva di fare cosa gradevole al signor Senatore, dicendo che, siccome voleva rivolgersi al Ministro dei lavori pubblici, lo poteva far dopo; ma ora è mio dovere di non permettere che si venga a parlare della strada quando non si tratta che di un ponte.

Senatore Doria. Mi riservo in tal caso di parlare dopo la votazione.

Presidente. La riserva glie l'ho fatta io preventivamente.

Metto ai voti l'art. 2.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Si passa allo squittinio per le due leggi.

Dopo lo squittinio segreto su queste due leggi, darò la parola al sig. Senatore Doria e quindi si passerà alla discussione dell'altro progetto di legge rimasto ancora all'ordine del giorno, relativo alle attribuzioni da conferire ai Prefetti, già spettanti al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

(Il Senatore Segretario Bellelli fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Pel progetto di legge pel riscatto del pedaggio al ponte sulla Magra presso Sarzana.

Votanti.	99
Favorevoli.	98
Contrari.	1

Il Senato approva.

Per il progetto di legge relativo alle privative industriali:

Votanti.	99
Favorevoli.	94
Contrari	5
Il Senato approva.	

Prima di tutto darò lettura al Senato dell'ordine del giorno che proporrei per lunedì, perchè per domani non ci sarebbe in pronto che una sola relazione. Lunedì credo vo ne avrà un sufficiente numero.

L'ordine del giorno che proporrei per la seduta di lunedì 22 corrente sarebbe il seguente:

Al tocco riunione negli Uffici per l'esame dei progetti di legge oggi preseguiti. Alle due seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Conversione in legge del Regio Decreto di proroga all'attuazione nelle provincie meridionali della legge sui pesi e sulle misure (N. 24.)
2. Arresto personale in materia civile e commerciale.
3. Restituzione della cauzione ai concessionari della ferrovia tra Anvers e Ginevra.
4. Istituzione di un corso suppletivo per gli aspiranti ai posti di guardia marina nello stato maggiore generale della Regia Marina.

Se non si fa osservazione in contrario l'ordine del giorno per lunedì si intenderà così fissato.

Ora ha la parola il signor Senatore Doria per quelle osservazioni che intende fare in ordine alla strada ferrata della Spezia.

Senatore Doria. Io non ripeterò le poche parole dette in principio, in quanto che credo che dal modo in cui le ho espresse il Senato avrà compreso perfettamente ciò che io credevo di esporre. Tuttavia aggiungerò ancora qualche cosa a questo particolare.

Io mi limitavo a fare una preghiera all'onorevole Ministro dei lavori pubblici; e visto che non era al suo banco, pregava gli onorevoli Ministri presenti affinché lo informassero dei desiderii di quelle liguri popolazioni; in quanto che col progetto di legge che ora abbiamo votato, relativo al ponte della Magra collegandosi colla ferrovia che vi passa sopra, si chiedeva che fossero seguiti questi lavori al più presto che fosse possibile per raggiungere la Spezia. Tanto più che presentando il progetto di legge, chiedeva il signor Ministro che il Senato ne dichiarasse l'urgenza.

Dunque per la ragione di questa urgenza che il signor Ministro chiedeva al Senato, io ora egualmente con urgenza pregherei il signor Ministro perchè facesse sentire all'impresa di quel tronco che ravvivasse per quanto è possibile i lavori onde raggiungessero quel limite dove dev'essere stabilita la nuova stazione. Potrei su questo particolare dire anche che i viaggiatori e passeggeri arrivando a Sarzana e quelli che arrivano pel vapore alla Spezia si trovano molte volte per mancanza di veicoli obbligati a fermarsi in quelle località; quindi se la strada ferrata giungesse alla Spezia, quelli che vengono dall'Italia meridionale e centrale per via di terra arriverebbero

senza tante noie a Spezia più presto, e viceversa quelli che vengono col vapore da Genova.

Mi pare che queste parole entrassero perfettamente nella discussione generale, e che l'onorevole nostro Presidente non avrebbe dovuto essere così difficile a lasciarmi manifestare il mio pensiero; e credo che il Senato sarà del mio avviso, poichè non si trattava di interpellanze, era solo una preghiera ch'io esprimeva a nome di quelle popolazioni Liguri, tanto dalla parte di Sarzana, quanto da quella della Spezia, e più particolarmente pel vantaggio e interesse generale.

Conchiudo quindi col pregare gli onorevoli Ministri a tener conto di questi voti perchè siano conosciuti dall'onorevole Ministro dei lavori pubblici.

Presidente. Il Presidente ha fatto quello che era in diritto e in dovere di fare, e nulla più.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER CONFERIRE AI PREFETTI
ALCUNE ATTRIBUZIONI GIÀ SPETTANTI
AL MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA
E COMMERCIO.

(V. Atti del Senato N. 22)

Presidente. Ora si passa alla lettura del progetto di legge relativo al conferimento ai prefetti di alcune attribuzioni già spettanti al Ministro d'agricoltura e commercio.

Prego il sig. Ministro d'agricoltura e commercio di dirmi se accetta che sia preso per testo della discussione il progetto dell'Ufficio Centrale, libero poi al signor Ministro di fare quelle osservazioni che crederà.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Accetto.

Presidente. Prego i signori Commissarii di prender posto al loro banco.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Se il Senato crede si potrà prescindere dalla lettura degli articoli del progetto ed entrare direttamente nella discussione generale.

La parola è al signor Ministro d'Agricoltura e Commercio.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Ho domandato la parola per dire al Senato che guardi in questo progetto di legge meno la importanza delle cose che la importanza del principio che si comincia ad attuare. Quanto che si comincia a fare dal Ministero di Agricoltura e Commercio è nostro proposito di farlo per gli altri Ministeri.

Io comincio perchè l'opera mia è più facile, ed io sentivo che il ritardarla per parte mia aveva poca scusa, perchè occorreva poca fatica ad attuare il principio di decentramento in una serie di attribuzioni molto minute, e che evidentemente non potevano rimanere più a lungo nel Ministero.

Il Senato dunque vedrà in questo progetto di legge

due idee; la prima si è di fare un decentramento sufficiente per quanto può riguardare le attribuzioni di questo Ministero: la seconda di anticipare l'unificazione delle leggi le quali sono oggetto dei diversi articoli di questo progetto di legge.

Si sarebbe potuto domandare perchè l'unificazione di tutti questi metodi non si faccia precedere al decentramento; ma ciò sarebbe stato causa di lunghi ritardi, perchè, come si scorge dalla lettura di questo progetto, ciascun articolo accenna ad un ordine di attribuzioni, e spesso a diverse leggi; onde, ben ponderata e ben esaminata la cosa, mi è parso che nessun inconveniente potesse nascere dal demandare fin d'ora ai Prefetti lo adempimento delle disposizioni delle leggi che a questo momento sono differenti in ciascuna parte del Regno.

Il progetto di legge intendeva lasciar salve tutte le modifiche che potranno venire fatte da leggi successive, e per conseguenza non posso avere nessuna difficoltà a che si dica espressamente quello che era implicito, così nessuna difficoltà ho di accettare l'articolo ultimo dell'Ufficio Centrale, col quale si dichiara appunto questo, cioè, che le leggi attuali rimangono intatte nonostante il rimando che si fa attualmente.

Un'altra modifica è nell'articolo ultimo, quella, cioè che ha cancellato il rimando ai Prefetti dell'approvazione dei regolamenti di polizia rurale.

Se l'Ufficio Centrale avesse creduto di cancellare questa disposizione perchè fosse stato suo avviso di non doversi i regolamenti approvare dai Prefetti, ma doversi continuare a darne per Decreto Reale l'approvazione, confesso che io sarei stato d'avviso contrario; e avrei pregato il Senato di accogliere su ciò le mie osservazioni: ma dacchè l'Ufficio Centrale dichiara che non cancella la disposizione per altra ragione se non perchè trova in un progetto di legge di amministrazione civile menzionato appunto il regolamento di polizia rurale, e crede che sia rimandata la cosa a discussione più solenne quale è quella del decentramento generale amministrativo, io non posso avere alcuna difficoltà a rimandarla a quell'occasione.

Ripeto adunque che accetto il progetto di legge come lo propone l'Ufficio Centrale e desidero che il Senato voti su di esso.

Presidente. Interrogo il Senato se intende di chiudere la discussione generale; chi intende di chiuderla si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

Passo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« Appartengono ai Prefetti le seguenti attribuzioni in quanto spettavano al Ministro d'agricoltura e commercio, e richiedevansi l'emanazione di Decreto Reale o ministeriale:

« 1. L'istituzione di nuove fiere e mercati ed il trasferimento di fiere e mercati esistenti;

« 2. L'approvazione dei regolamenti speciali di dette fiere e mercati;

« 3. La nomina dei componenti gli istituti d'incoraggiamento, e le Società economiche, degli amministratori ed impiegati delle Casse di risparmio, e dei Monti di peggiorazione, nummari e frumentari, non che l'approvazione dei Bilanci preventivi, e dei rendiconti di tutte le anzidette istituzioni;

« 4. La nomina dei componenti le Commissioni per la verifica delle macchine a vapore, che hanno puramente un'importanza locale, non che l'approvazione dei relativi regolamenti, e l'emanazione dei decreti di licenza;

« 5. La nomina od ammissione all'esercizio degli agenti di cambio (ad eccezione di quelli accreditati presso l'amministrazione del Debito pubblico), agenti spedizionieri e mediatori di commercio, dei misuratori o agrimensori, dei ragionieri, stimatori pubblici, periti e tecnici.

Senatore Alfieri. Domando la parola sul paragrafo quinto lasciando però che altri parli prima di me se ha qualche osservazione a fare sopra i paragrafi che precedono.

Presidente. Domanderò ai signori Senatori se nessuno intenda parlare sopra ai paragrafi 1, 2, 3 e 4.

Nessuno domandando la parola, il Senatore Alfieri ha facoltà di parlare sul paragrafo 5.

Senatore Alfieri. Nel paragrafo 5 dell'art. 1 è detto che appartengono ai Prefetti: la nomina od ammissione all'esercizio di agenti di cambio (ad eccezione di quelli accreditati presso l'Amministrazione del Debito pubblico), di agenti spedizionieri, ecc.

L'intendimento dell'Ufficio Centrale mi pare sia giusto, e sarebbe di conservare le nomine degli agenti di cambio accreditati presso l'Amministrazione del Debito pubblico nella dipendenza che è attualmente e secondo la legge vigente.

Solo l'eccezione tal quale è posta, parmi potrebbe lasciar luogo ad un dubbio, che non solo non fossero soggetti alla legge che ora è sottoposta alle deliberazioni del Senato, ma che rimanessero per così dire *ex-lege*.

Per evitare questo inconveniente, o questo dubbio che potrebbe sorgere, mi pare che si potrebbe aggiungere dopo le parole « ad eccezione di quelli accreditati presso l'Amministrazione del Debito pubblico » le parole « rispetto ai quali nulla è innovato » acciò risultasse che rimangono sotto la dipendenza della legge antica.

Si potrebbe forse interpretare facilmente in tal modo, ma mi pare che sarebbe ancora più esplicito se si rimandasse alla legge che regola la nomina di questi agenti di cambio e sensali.

Senatore Sappa, relatore. Siccome la proposta del Senatore Alfieri rientra appunto nel concetto dell'Ufficio Centrale, esso l'accetta.

Presidente. L'onorevole Ministro non fa difficoltà a questo riguardo?

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Non fo alcuna difficoltà.

Presidente. Dunque il paragrafo 5 risulterebbe in questi termini :

« La nomina od ammissione all'esercizio degli agenti di cambio (ad eccezione di quelli accreditati presso l'Amministrazione del Debito pubblico rispetto ai quali nulla è innovato), agenti spedizionieri e mediatori di commercio, dei misuratori o agrimensori, dei ragionieri, stimatori pubblici, periti e tecnici. »

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Pregherei il Relatore dell'Ufficio Centrale a dirmi se forse non sarebbe da preferirsi la dizione del progetto ministeriale, in quanto che v'è una disposizione la quale stabilisce che l'ammissione all'esercizio degli agenti di cambio demandata ai Prefetti non è relativa che a quelli per i quali era richiesto il Decreto Reale o ministeriale. E ciò dico in quanto che non si può dare ai Prefetti la nomina d'ammissione degli agenti di cambio che sono autorizzati a quest'esercizio dalla legge. Quella del 1854 stabilisce che quando si hanno le condizioni prescritte non occorre più atto di nomina.

Ogni agente di cambio o sensale che ha sottoposto alla Camera di Commercio le prove che egli adempie quelle condizioni, dopo deliberata dalla Camera di Commercio la sua ammissione, non ha che a presentare la sua cauzione, e domandare la sua iscrizione a ruolo.

Ora mi pare che se si ammette, come viene ora proposto, che la nomina e l'esercizio degli agenti di cambio non possa aver luogo che dopo la nomina e la approvazione dei Prefetti, si viene direttamente ad impingere nella legge del 1854, la quale accorda poi Regi Stati la libertà la più assoluta per esercitare queste funzioni.

Forse m'inganno, ma se si aggiungesse come dissi quello che già stava nel progetto ministeriale, si eviterebbe quest'inconveniente. Ripeto che posso ingannarmi, e aspetto lumi dall'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Credo che quando si rilegga il primo paragrafo, tutti, ugualmente che il Senatore Di Pollone, riterranno che esso comprende perfettamente le disposizioni desiderate.

Senatore Di Pollone. Riconosco che ha ragione, e prego il Senato di perdonarmi questa inavvertenza.

Senatore Sappa, relatore. L'Ufficio Centrale non ha più nulla da aggiungere.

Presidente. Se non vi ha altra osservazione, metterò ai voti l'articolo primo tal quale sta nel progetto dell'Ufficio Centrale, coll'aggiunta relativa agli agenti di cambio « ad eccezione di quelli accreditati presso l'Amministrazione del Debito pubblico delle parole rispetto ai quali nulla è innovato. »

Chi approva l'articolo primo dell'Ufficio Centrale così modificato, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

« Le domande concernenti privative industriali, che a termini dell'articolo 29 della legge 30 ottobre 1859, numero 3731, dovevano presentarsi all'ufficio stabilito nel Ministero, saranno quindi innanzi presentate al prefetto di Torino, al quale sono perciò conferite le attribuzioni spettanti per la stessa legge agli altri prefetti. »

(Approvato.)

Art. 3.

« Contro le decisioni dei prefetti è sempre aperta agli interessati la via del ricorso al Re, il quale provvederà previo il parere del Consiglio di Stato. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Nulla è innovato alle disposizioni delle diverse leggi e provvedimenti vigenti sulle materie contemplate in questa legge in quanto non sono contrarie al disposto della medesima. »

« Le tasse a cui sono sottoposti alcuni degli atti che per disposizione di questa legge passano alla competenza dei Prefetti, continuano ad essere dovute e riscosse. »

(Approvato.)

Ritiene il Senato che è convocato lunedì al tocco negli Uffici, ed alle due in adunanza pubblica.

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore segretario Arnulfo procede all'appello nominale).

Risultato della votazione :

Votanti	94
Favorevoli	93
Contrari	1

Il Senato approva.

La seduta è sciolta (ore 5).

IX.

TORNATA DEL 22 GIUGNO 1863.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Giuramento del Senatore Barracco — Relazione sui titoli del Senatore Pasquale Lo Schiavo — Congedo — Omaggi — Ripresentazione del progetto di Codice della Marina mercantile — Discussione sul progetto di legge sull'arresto personale in materia civile e commerciale — Lettura di una petizione al riguardo — Discorso del Senatore Siotto-Pintor in favore del progetto — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazioni del Senatore Coppola, non che del Senatore Vacca (relatore). — Chiusura della discussione generale — Emendamenti del Senatore Coppola sull'art. 1, combattuti dal Senatore Vacca (relatore) — Ritorsione del primo emendamento Coppola — Osservazioni del Senatore Gallotti contro l'emendamento 2 Coppola — Reiezione del medesimo — Adozione dell'art. 1, modificato dall'Ufficio Centrale — Emendamenti all'art. 2 del Senatore Coppola, combattuto dal Senatore Vacca — Emendamento del Senatore De Foresta all'art. 2, acconsentito dal Ministero e dall'Ufficio Centrale — Osservazioni del Senatore Gioia — Proposta di un'aggiunta all'art. 1 del Senatore Alfieri, cui rispondono i Senatori De Foresta, Vacca e Gioia — Adozione della proposta Alfieri — Emendamento all'art. 2 del Senatore Martinengo — Osservazioni Alfieri — Instanza del Senatore Vacca per il rinvio degli emendamenti all'Ufficio Centrale — Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia — Sospensione della proposta Coppola.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici, della Marina, di Agricoltura e Commercio, e più tardi interviene pure quello della Giustizia.

Il Senatore segretario Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Lo stesso dà lettura del seguente:

SUNTO DI PETIZIONI

N. 3293. Alcuni cittadini di Napoli in numero di 22 ricorrono al Senato acciò venga sollecitamente approvata la legge sull'arresto personale in materia civile e commerciale, ed intanto sia adottata una misura eccezionale provvisoria che temperi la troppa severità di quella attualmente in vigore nelle province meridionali.

N. 3294. La Giunta Municipale di Castelvetro (Sicilia) domanda la sollecita attuazione del tronco di ferrovia da Palermo a Trapani.

N. 3295. Il sindaco e due assessori municipali di Trapani (Sicilia) instano perchè non venga differita la costruzione del tronco di ferrovia da quella alla città di Palermo.

N. 3296. La Giunta Municipale di Spezia fa adesione alla petizione della Deputazione provinciale di Genova riguardante la legge di conguaglio dell'imposta fondiaria.

Presidente. Essendo presente nelle sale del Senato il signor barone Barracco, i cui titoli sono già stati verificati, si farà luogo alla prestazione del giuramento del medesimo, ed io prego i signori Senatori Di Strogoli e Orso Serra, di volerlo introdurre nell'aula.

(Introdotta il Senatore Barracco nell'aula, presta il giuramento nella consueta formola.)

Do atto al signor barone Barracco del prestatto giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

La parola è ora al signor Senatore Gallotti per la relazione sui titoli del signor cavaliere Lo Schiavo.

Senatore Gallotti. Il cavaliere Pasquale Lo Schiavo venne nominato Senatore del Regno con decreto di S. M. del 24 maggio 1863; nacque il di 28 marzo 1811, ed ha provato che da tre anni paga oltre lire tre mila di annua contribuzione.

Quindi il V Ufficio crede che possa essere ammesso Senatore a seconda dell'articolo 33, categoria 21.ma.

E perciò io sono incaricato dallo stesso Ufficio d'

proporre al Senato la convalidazione della nomina del cavaliere Lo Schiavo.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni della relazione testè letta per l'ammissione a Senatore del cavaliere Lo Schiavo.

Chi le approva voglia sorgere.

(Approvate.)

Si dà ora lettura di una domanda di congedo.

Il Senatore segretario **Arnulfo** legge una lettera, con cui il Senatore Varano per motivi di salute e di famiglia domanda un congedo che gli viene dal Senato concesso.

Fanno omaggio al Senato:

Il signor cav. **Raffaele Cberubino** di N. 12 copie delle sue *Osservazioni pratiche sul modo di eseguire le iscrizioni ipotecarie e trascrizioni*;

Il signor cav. **I. Léon Vidal** di alcuni esemplari d'un suo scritto, intitolato: *Observations sur un projet de loi pénitentiaire proposé par la Commission chargée d'étudier les questions relatives à l'organisation et au régime des prisons pénales dans le royaume d'Italie*;

Il signor **Gioachino Labollita**, ispettore d'acque e foreste in Principato Ulteriore, di N. 12 esemplari delle sue *Osservazioni teorico-pratiche sulla nuova legge forestale*;

Il colonnello **Domenico Martines**, d'un suo *Ragionamento popolare sul peso della terra*;

L'avv. **Francesco Paolo Orestino** di Palermo del *Primo volume del processo e condanna degli imputati della pugnalazione del 4 ottobre 1862*;

Il prof. **Luigi Del Punta** d'una *Appendice alle sue Memorie e Osservazioni intorno ad alcune riforme all'insegnamento medico-chirurgico in Italia*;

Il Senatore **Paleocapa**, d'una quantità di copie di una sua *Memoria sulla ferrovia attraverso le Alpi Eivetiche e sul tracciato migliore delle linee Subalpine per congiungere la rete Svizzera colla Italiana*;

Il signor cav. **Giuseppe Rubbino**, d'un suo *Elogio funebre scritto per i funerali di S. E. Ruggero Settimo*;

Il cav. **Carlo Figoli**, d'una copia degli *Atti della Camera di Commercio ed Arti di Genova relativi alla Compensazione di navigazione e al Trattato di Commercio fra l'Italia e la Francia e del Discorso fatto dal Prefetto di essa città per l'inaugurazione del Monumento eretto al conte Di Cavour in quella Borsa*.

Sicuramente il Senato ha avvertito il dono prezioso che gli ha fatto il nostro egregio collega Paleocapa, e gliene rende per orgoglio mio le debite grazie.

L'ordine del giorno porterebbe per primo il progetto di legge relativo all'attuazione nelle provincie Meridionali della legge sui pesi e sulle misure; ma siccome non mi pare che il Senato sia ancora in numero, e che questa legge probabilmente non susciterebbe discussione e darebbe forse luogo ad una votazione troppo sollecita perchè il numero dei Senatori raggiungesse la cifra voluta, io domanderei al Senato la permissione di portare subito in discussione il secondo progetto, che è quello

relativo all'arresto personale in materia civile e commerciale, progetto il quale avrà sicuramente una lunga ed estesa discussione, e darà tempo ai signori Senatori di poter giungere e dare il loro voto.

Avverto poi il Senato che ho fatto pregare il signor Ministro Guardasigilli di voler intervenire a questa discussione, e siccome è già qualche tempo che l'ho fatto pregare, così non dubito che egli non tarderà a venire.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE

Presidente. La parola è al signor Ministro della Marina.

Ministro della Marina. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge sul Codice per la marina mercantile, il quale era già stato presentato nella scorsa Sessione.

Presidente. Do atto al signor Ministro della Marina della presentazione del progetto di legge di Codice per la marina mercantile.

Rammenta il Senato che questo progetto era stato già presentato nella precedente Sessione fino dalla metà, se non isbuglio, del mese di gennaio: si era nominata una Commissione a squittinio di lista; questa Commissione aveva preparato dei lavori, aveva nominato una Sotto-Commissione, ma, per circostanze sicuramente indipendenti dalla sua volontà, non poté condurre così alacramente, come sarebbe stato desiderabile, il lavoro in modo da potersi presentare in discussione nel corso della Sessione precedente.

Ora io domando al Senato se non intenderebbe, come già si fece in altro caso, di deferire alla stessa Commissione questo progetto di legge.

Se non c'è osservazione in contrario, terrò il Senato per assenziente a che l'antica Commissione riprenda ora in esame questo progetto, e pregherei il signor Presidente di essa il signor conte Serra, di voler continuare nel lavoro intrapreso, poichè il Senato con tacito voto ha assentito alla mia proposta; nello stesso tempo pregherei per mezzo del suo Presidente la Commissione intera di voler dare opera sollecita affinchè si proceda in questo lavoro, tanto più ora che i documenti a questo oggetto sono perfettamente completati, essendosi fatti litografare i processi verbali della Commissione incaricata degli studi per la compilazione del relativo progetto, della quale faceva parte anche l'onorevole signor Senatore Mameli che è membro della Commissione attuale.

Mi confido pertanto che, attesa la considerazione del tempo trascorso e la circostanza che tutti i mezzi d'istruzione sono riuniti, si procederà prontamente all'esame di questo progetto di legge e che fra non molto potrà essere portato in discussione.

Essendo ora presente il signor Ministro Guardasigilli, prego i signori Commissari di prender posto al loro banco.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULL'ARRESTO PERSONALE
IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE.
(V. Atti del Senato N. 19)

Presidente. Domanderò al Senato di essere dispensato dal leggere preliminarmente tutto il progetto di legge, essendo molto lungo.

Apro dunque la discussione generale.

Senatore **Vacca**, *relatore*. Domando la parola.

Senatore **Siotto-Pintor**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Relatore, dopo l'avrà il Senatore Siotto-Pintor.

Senatore **Vacca**, *relatore*. A nome dell'Ufficio Centrale, io mi permetterò di sottomettere al Senato una petizione recentemente sporta a questo illustre Consesso da debitori detenuti per debiti civili nelle provincie napoletane.

La petizione al Senato è in questi termini:

« Signore,

« Mettendo a confronto le svariate leggi sull'arresto personale per materie civili e commerciali esistenti nelle diverse provincie italiane, si vedono difformi tra loro, e chi più chi meno gravose alla miserevole condizione di un debitore insolubile. Niuna però è tanto arbitraria ed ingiusta quanto quella dell'ex reame delle Due Sicilie, di cui tuttora se ne autorizza l'esistenza, e per la quale da anni trovansi incarcerati tanti padri di famiglia ridotti alla mendicizia, sol per la volontà di un privato a cui è dato il diritto di disporre della libertà, della vita e simultaneamente anche delle sostanze di un disgraziato debitore.

« Son già tre anni di risorgimento di queste provincie Meridionali, e la repressione di tali sconci non ancora si è verificata, ad onta che, dopo tante svanite speranze, se ne fosse avanzata analoga petizione al Parlamento firmata da tutti i debitori insolubili incarcerati. »

« Ora rilevando i detenuti suddetti dal giornale ufficiale di Napoli, essersi da Lei signor conte, fino dal 4 maggio ultimo, nominata una Commissione tassativamente per le disposizioni di legge sull'arresto personale in materia civile e commerciale, i sottoscritti che già da gran tempo trovansi soggetti alla pressione di quella legge tuttora incompatibilmente in vigore, hanno novellamente aperto il cuore alla speranza onde veder migliorata la loro dura condizione fin ora trascurata. Il periodo di già decorso, attesa la operosità dei precelti alla Commissione, li fa esser certi della espletazione del lavoro commesso e della sua sanzione e promulgazione nel corso della presente Sessione; ma anche quando la brevità del tempo e la formola a scabarai non giungesse a farne conseguire l'immediato sviluppo, non sarà al certo vietato provvisoriamente applicare una delle leggi presentemente in vigore nelle

diverse provincie del Regno, e ciò fino alla unificazione e pubblicazione di una legge definitiva. Su di questa seconda ipotesi subordinata i sottoscritti si raccomandano alla ben nota equità, giustizia ed energia di Lei signor conte e dell'intero Senato.

« Napoli, 17 giugno 1863. »

Seguono 19 firme di detenuti, più l'adesione degli inalfabeti.

Presidente. La parola è al signor Senatore Siotto-Pintor.

Senatore **Siotto-Pintor**. Signori Senatori.

Io voglio questa mane mettere in sodo un grande principio che farò, spero, parte del Codice italiano, e tanto più di buon grado a ciò mi conduco, in quanto che io veggio oppugnato quel principio nel disegno di legge presentato dal Ministro Guardasigilli, veggilo ricisamente respinto nel disegno di Codice civile rassegnato al Parlamento dal già Ministro di Grazia e Giustizia, e ora collega nostro onorevolissimo Senatore Miglietti.

L'arresto personale per debiti è quistione gravida di quistioni. Innanzi tutto io domando se non sia un male non pagare i debiti? Senza dubbio è. È moralmente, perchè, violazione di promessa, con bugia di fatto offende la buona fede, conculca l'ordine morale. Economicamente perchè il manco di buona fede è ostacolo direttissimo alla facilità delle transazioni sociali.

È anche male giuridico? Io dico sì. Chi ha data la roba sua contro promessa di pagamento ha un vero diritto. Ora che altro è egli il male giuridico se non se la violazione di un diritto?

Ma ogni male giuridico è perciò solo un reato? Evidentemente no. Altrimenti quali confini metteremmo noi tra i fatti onde il delitto o quasi delitto e i fatti onde sorge il contratto o quasi contratto?

La quistione adunque va posta in questo altro modo. Può la società elevare alla classe dei reati la violazione di un obbligo meramente civile? Vi ha nella società un diritto di valersi all'uopo della costrizione personale? Oltre la giustizia intrinseca, vi ha una ragione di utilità? Se non la si voglia considerare come pena, si potrà adoperare la costrizione personale siccome esperimento della capacità di pagare?

Io la considero siccome pena. È giusta? Vediamo. O il debitore non paga perchè non vuole, o non paga perchè non può. Se non vuole, io lo dichiaro un malvagio, e mi sento inchinevole a fargli provare di che sappia il pane del carcere. Se non può, vediamo ancora. Perchè non può? La frode degli uomini, l'inclemenza delle stagioni, il superchio di buon cuore, i disgraziati avvenimenti sono cagione ch'ei non possa? Guai alla società che, calpestando ogni senso morale, osi punire lo sventurato solo perchè è sventurato! Non può perchè con un contegno insipiente di vita contrasse impegni al di là della sua condizione? Ebbene! Vogliamo noi

pareggiare l'uomo vano, leggero, faccendone a colui che è colpito da inopinata sciagura?

Qui sorge un'altra questione. La prodigalità è essa un reato? La legge ritiene i prodighi per matti. E sta bene finchè altri abbia ruinato sè e la famiglia sua. Ma che diciamo se abbiu tratto nella sua rovina mezza una città?

Signori, eccovi un uomo che ha quindici o venti mila lire di rendita. Ei dovrebbe contentarsi di camminare a piedi com'io, ma piace a lui il comodo e lo splendore del cocchio. Non si soddisfa di cibarsi, egli intende a divorare

« *Le anguille di Bolsèna in la vernaccia* »

non si appaga di vestire politamente, ma va in cerca di sfarzosi abbigliamenti. Tavola bandita, grande società, teatri, villeggiature, egli adopera come s'ei fosse il duca di Bovino (ilarità) o qualche altro ricco signore. Egli fa prestiti sopra prestiti, accumula al capitale gli interessi, incomincia per ipotecare, poi vende, e seguita a far debiti, e per nulla smette il proposito di fare del grande. In questa triste situazione domestica si annunzia un ballo alla Corte. Egli scrive a Genova acciò che la signora sua moglie vi appaia piena di preziosi brillanti squisitamente acconciata all'apparecchiatoio, cascante di vezzi; egli paga quel nolo di lire mille, pognamo, traendolo alla tasca di un suo amico capitato testè, il quale ignora come abbia scompigliata la fortuna. Poco dopo è chiamato dai creditori; non paga perchè non può: è innocente costui? In verità egli non ha truffato, non ha ipotecato due volte, due volte non ha venduto. Contuttociò io domando ancora: è egli innocente?

Egli è matto, ci rispondono, più degno dell'ospedale che del carcere. Signori, dell'uno e dell'altro egli è degnissimo. Dante fu filosofo esimio e seppe tutto che il mondo d'allora seppe; ed egli scagliò i fulmini della sua ira contro coloro che dispregiando natura e sua arte furon violenti in sè o nelle cose proprie, e pose a paro il mal dare e il mal tenere, e fè venire ai cozzì eterni

... tutti quanti fur guerci
Sì della mente in la vita primaia,
Che con misura nullo spendio ferci.

Nel prodigo che io vi ho descritto non vi ha quel dolo speciale che costituisce un vero e proprio reato, ma vi ha quel dolo generale che è a un tempo incitamento e preparamento del reato: è reo, come io diceva, tutto il contegno della vita. Il dolo generale sta nel voler sfoggiare alle spalle del prossimo, nel proposito di rompere il collo a costo di farlo rompere altrui, nel torre a prestito quello che si sa certo non potersi pagare. Vi ha un lusso utile alla società, il lusso che è il superfluo della ricchezza o che va a alimentare la vita delle classi infime, e vi ha un lusso reo e dannoso che terminava collo sfacelo delle sostanze familiari. Io non vo' le assurde leggi suntuarie, e lascio che ognuno corra

a suo senno a precipizio. Ma dico che il prodigo del quale vi ragiono è reo perchè a nodrire i suoi vizi e le vanitati ha fatto a fidanza, anzichè nei proprii mezzi, colla borsa del suo prossimo alla quale ha sempre insidiato. In quanto a me, io vo' che mi veggiate vestite con modestia, ma non vorrei per cosa del mondo che leggeste il mio nome inscritto nel libro dei mercadanti.

E venite a dirmi che è matto! Matto sì, ma perchè non ha saputo o meglio non ha voluto resistere allo assalto delle prime tentazioni usando del libero arbitrio. Estendete quel principio, e badate, vi prego, alle conseguenze. Ogni grande delinquente è un matto. Vi ha egli più matto di colui che uccide il suo genitore o prostituisce la propria figlia? Ebbene! mandatelo assolto, o Signori, egli non è che un matto!

Fin qui ho parlato dell'arresto personale in quanto può aver sentore di pena. Come esperimento, sarà egli poi un male gravissimo se colui che ha messo al fondo una o più famiglie sia provato col carcere per indurlo a pagare?

Se non si può non accettare questi veri, a che dovremmo noi venire, o Signori, distinguendo tra i debiti meramente civili e i commerciali? Guasta i negozi umani egualmente il distinguere troppo e il non distinguere mai. Gli spiriti cavillosi distinguono troppo, gli uomini superficiali e gli ignoranti non distinguono mai. Meglio sarebbe qui, come in ogni altra cosa, usare moderazione; e sembrami che non sia questo il caso di distinguere.

Io lo vi dimostrerò in due modi. Prima vi proverò le dannevoli conseguenze di quella distinzione, appresso confuterò i motivi sui quali la si vorrebbe appoggiare.

L'arresto personale è garanzia del creditore. Toglietela. Assai malagevole è oggi trovare danari a mutuo a chi non sia commerciante, e tanto più ingorde sono le usure, quanto è maggiore il pericolo di perderli. Peggio avverrà quando sarà tolta del tutto quella garanzia. Così per favorire un uomo che non dovrebbe poter sfuggire al carcere, noi avremo sminuite le probabilità del mutuo ad altri cento.

In secondo luogo poi, abolita di regola la costrizione personale, verranno su senz'altro in maggior numero i prodighi, gli uomini leggeri, avventati, imbroglianti.

Se vi ha frode, ci dicono, se principio d'inganno, il creditore si volga alle leggi penali, ai magistrati penali. Ma primamente più difficile è lo esercizio dell'azione dinanzi al magistrato penale, più ardua le tante volte la prova, più odioso il giudizio, cagioni tutte di probabile impunità. Secondamente colui che non è commerciante, convenuto avanti il magistrato preposto alla repressione dei reati, avrà nota di truffatore, di avere patito un giudizio penale; tutt'altro avverrà del commerciante. Contraddizione manifesta col principio che si vorrebbe difenderlo. Come? La maggiore buona fede che vuoi trovare nel commerciante farà sì che questi debba del fatto suo rispondere soltanto in faccia ai magistrati meramente civili?

Toccherà breve delle opposizioni. Il Tribunale di terza istanza in Milano, la Corte d'Appello di Parma notano che l'arresto personale per debiti non commerciali ha sopra di sé l'anatema quasi universale, siccome avanzo della rozzezza d'altri tempi.

Ma provata la giustizia intrinseca e la utilità dell'arresto, io non saprei scorgere il fondamento di questa universale disapprovazione. Cadono nel voto gli anatemi del papa se manchi il sostrato o vogliamo dire la materia di quella maledizione: e vogliamo noi dare tanto peso a questo supposto anatema universale?

O v'abbia ingiustizia intrinseca, o non v'abbia, la qualità del mutuatario non può mutarla. Perché anatema all'arresto per debiti civili, e non per commerciali?

Ci ricordano la natura del secolo umanitario. Signori, l'umanità non ha mai favorito gl'imbrogli. Perché non abolite piuttosto la pena della morte che nessun potere umano ha il diritto d'irrogare?...

Affermano che nel commercio si bada meglio alla persona e alla buona fede del debitore, che non ai suoi beni. Pognamo dunque che altri mutui al pubblico ufficiale, al pensionato, all'avvocato, all'artigiano; forsechè egli non ha mutuato sulla buona fede del debitore?

Aggiungono che è più facile alle parti di premonirsi contro il dolo del mutuatario. E dove si dicono queste cose? Sotto una legislazione che riconosce tuttavia quella incomportevole enormezza delle ipoteche tacite! Vi può egli essere sicurezza dove manchino i mezzi della sicurezza?

C'invitano a notare come sia maggior colpa nel negoziante rendutosi impotente a pagare. Ma questa asserzione è manifestamente e pienamente falsa. Un proprietario che scade e non adempie ai suoi impegni non è quasi mai senza colpa. Al commerciante invece può avvenire le cento volte che senza colpa, senza ombra di negligenza perda in un giorno i quattro quinti della sua fortuna.

Affrettatevi piuttosto a fare una buona legge sui fallimenti. Ho veduti probi negozianti fallire per fallimento innocente o doloso dei loro soci o corrispondenti, e altri ne ho veduti fallire quattro volte e raddoppiare ogni volta la propria fortuna!

Un'ultima ragione ci adducono notando che il difetto di esattezza nei pagamenti distrugge il credito che è l'anima del commercio. Signori, il credito è l'anima di tutte le contrattazioni sociali; e in ogni modo se vi avesse una ragione di più perchè fosse protetto il credito commerciale, non è questo buono argomento per dire che non si debba tutelare con tutti i mezzi la esecuzione delle obbligazioni strettamente civili.

L'obbiezione ha radice in quel principio cardinale, che cioè nel commercio vuoi in grado supremo la buona fede. Singolare pretesione! Gli uomini d'armi fanno monopolio dell'onore, i teologi e generalmente tutti gli studiosi delle sacre discipline si ascrivono il monopolio della coscienza, i mercadanti si appropriano quasi un bene esclusivo e patrimoniale, la buona fede.

Nel secolo decimonono del cristianesimo si fa monopolio dei principii che regger debbono il consorzio dei popoli cristiani! Ma io stimo più assurdi d'ogni altro cosiffatti monopoli, e più assurdo ancora io reputo lo autorizzarli colle leggi. Ob che? Mettete innanzi il principio che sempre la massima buona fede dee presiedere a tutti i contratti, in ogni luogo, in ogni tempo, in ogni condizione di vita individuale o sociale; e voi avrete renduto un grande servizio alla legge morale; alla filosofia dei tempi, alla religione del Cristo, al bene dello Stato.

Tutte queste fonti alle quali ho accennato debbono regolare il modo, i casi, la misura del costringimento personale. Ferocissima è la legge di Napoli, e fa meraviglia il vederla inserita in uno dei migliori Codici civili dell'Europa. Quivi il creditore può tenere imprigionato per tutta la vita il suo debitore. Essa ci ricorda la legge delle XII tavole, il tempo in che si spartiva a pezzi tra i creditori il corpo del debitore, ci ricorda quel proverbio inventato dalla vendetta — *qui non habet in aere, luat in pelle*. — Anche nella legge santissima data agli ebrei si diveniva schiavo per debiti. Ma quivi era il temperamento dell'anno sabbatico, e quivi lo affrancamento e la gioia di tutti i miserabili, l'anno del giubileo. Temperiamo gli eccessi. La sventura non si punisca, non si esasperi, ma si reprima quella colpevole negligenza che travolge nella sua ruina le famiglie innocenti. La reazione contro gli eccessi del costringimento personale muove, io lo confesso, da un impulso generoso. Ma ciò non ci dee trarre a strane conseguenze. Dunque perchè la pena di morte è ingiusta aboliremo noi tutte le pene?!

Signori, io mi confido di avervi dimostrato che i principii regolatori della materia sono comuni ai debiti civili e ai commerciali; ho provato che non reggono i motivi della differenza; ho messi in chiaro gli sconci che seguirebbero dal sistema contrario. In un secolo nel quale si dovrebbe cercar modo di ridurre tutte le contrattazioni alla speditezza delle contrattazioni commerciali, in un secolo nel quale, a così dire, dovrebbero rendere mobile la proprietà immobiliare, perchè dovremmo noi introdurre differenze che non hanno, a parer mio, buona ragione di essere? Non passiamo leggermente sopra questo argomento gravissimo. Quando fu esibito al Parlamento il disegno di legge dall'onorevole Ministro Guardasigilli, quando si attendeva l'approvazione del Codice elaborato, stando al potere l'onorevole Minghetti, un gran numero di debitori che già odoravano il carcere per le disposizioni degli articoli 2099 e seguenti del Codice civile, ne aspettavano ansiosamente la discussione e l'approvazione per escire dalle tenebre alle quali si erano condannati, e venire a sfidare i loro creditori!

Riassumo i principii generali di questa parte rilevantissima della legislazione.

Il debitore non paga perchè, secondo ogni calcolo di probabilità, non vuole? Egli è un giuntatore; sia car-

cerato. Non paga perchè non può per fatti a lui non imputabili? Rispettiamo la non meritata sciagura. Vi ha io lui quel dolo generale del quale vi ho parlato testè? Il giudice civile, sopra istanza del creditore, estimi il valore dello insieme de' fatti, mandi lo arresto no' casi determinati, se si vuole, per legge. Vi ha un dolo speciale? Allora la carcerazione assume esclusivamente la natura di pena, e dee farsi il giudizio avanti il giudice penale.

E poichè a questi principii si conforma, sebbene non con tanta larghezza, il disegno di legge che l'Ufficio Centrale vi presenta, che il Ministro accetta, io vi esorto a onorarlo del rispettabile vostro suffragio. Accettatela con voto unanime, non vogliate renderla monca con questa o con quest'altra restrizione, e voi avrete fatto progredire la nostra legislazione, e voi avrete delusa la aspettazione de' prodighi e degli imbroglianti.

Presidente. La parola è al Ministro guardasigilli.

Ministro di Grazia e Giustizia. Signori, le disposizioni che riguardano l'arresto personale possono considerarsi fino ad un certo punto come un criterio dello stato della legislazione e della civiltà di un paese.

È indubitato che nei primi tempi della legislazione, in mezzo ad una società barbara non si ricorre ad altro, che alla pena, non vi ha altra legge che la penale. Solo in appresso quando si cominciano a svolgere alcuni mezzi preventivi, si stabilisce una legislazione che non è penale, ma civile; ed il campo della legge penale si restringe per modo, che quanto meglio la civiltà progredisce, tanto più la legislazione civile si allarga, tanto più si scema la legislazione penale.

Ma anche guardando alla relazione puramente civile, molti fatti si trovano, i quali dimostrano che le antiche legislazioni sono guarentite da una sanzione penale; perciò rimane sempre vero che quanto più questi mezzi preventivi si allargano, tanto più queste sanzioni penali vengono meno, ed è a sperare che possano un giorno del tutto dileguarsi.

Io, o Signori, prenderò un esempio che occorre ovvio alla mente di tutti quando si parla d'arresto personale.

Quasi in tutte le legislazioni d'Europa è stabilito l'arresto personale pel caso dello stellionato; se taluno vende un fondo che non è suo, se taluno dichiara libero da ipoteche un fondo non suo, gravato da esse, è soggetto all'arresto personale. Ma, Signori, se la legislazione fosse arrivata a tal punto che tornasse impossibile questo danno, solo che il compratore usasse quella naturale diligenza che ogni onesto cittadino è nel debito di usare, ci sarebbe ragione di domandare alla legge una garanzia così severa per ripararsi dalla negligenza in cui fosse incorso? No certamente. Egli è dunque evidente per principio generale che quando il sistema delle leggi civili fosse siffattamente sviluppato, e quando in un paese l'attività e la diligenza dei privati fosse tale da prevenire molti di quei danni nei quali facilmente si cade là dove questa diligenza manca,

e le leggi non soccorrono abbastanza, l'arresto personale si mostrerebbe come una sanzione inutile, e per ciò solo anche da rigettare.

Siamo noi giunti, o Signori, in questo periodo? È questa una questione di fatto; e su questa io trovai qui nel Senato medesimo un documento importante, cioè la proposta messa innanzi dal mio onorevole predecessore, il Senatore Miglietti.

Sopra questa questione in cui con grande compiacenza io dovevo vedere una soluzione affermativa, io quasi me ne riportai al suo giudizio, in conseguenza pensai di dover seguire le orme del mio predecessore e proporre l'abolizione dell'arresto personale in materia civile.

I consigli dell'Ufficio Centrale mi furono comunicati, esso mi fu cortese delle sue osservazioni ed io non esitai ad accettare la sua proposta.

Veggio però che nel recare in atto i concerti presi intorno a questo punto si sono aggiunte alcune cose che erano fuori delle mie previsioni, epperò mi riservo su questi punti di fare quelle osservazioni che mi saranno dettate dalle mie opinioni.

Signori, il concetto precipuo di questa legge, dirò il concetto fondamentale è quello di far cessare uno stato di cose in tutte le varie provincie d'Italia che è lamentevolissimo, ed è lamentevole sopra tutto per le condizioni in cui si trovano le provincie napoletane e siciliane rette fino a questo punto da una legislazione molto disumana e crudele.

Io spero adunque che questo concetto generale sarà adottato dal Senato, non ripugnando a tutti quei temperamenti che saranno suggeriti nel corso della discussione.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al signor Senatore Coppola.

Senatore Coppola. Onorevolissimi colleghi. La larga discussione messa in mezzo dal Senatore Pintor potrebbe ridursi a termini semplici, chiari e positivi sol che si distingua la legge relativa all'arresto personale nel rapporto delle convenzioni tra i pasciscenti, nel rapporto dell'ordinamento della legge che comanda l'arresto personale, come una pena ad un malfatto, e nell'altro rapporto, come una permissione che la legge concede ai magistrati di applicarla con piena cognizione di causa.

Sotto il primo rapporto, parmi che non si possa mettere in dubbio il principio di diritto naturale, cioè a dire che l'uomo non possa alienare la sua dignità per guarentigia d'un debito civile; principio che la civiltà pagana volle oscurare e calpestò e l'Evangelio rialzò in tutto il suo splendore, e le nazioni massimamente cristiane non potrebbero rifiutare.

Posto ciò dunque, io ho per fermo che quando dà luogo ad una stipulazione il *vinculum juris*, quel mezzo per il quale l'obbligazione si contrae, è un mezzo esecutivo, non deve avere altro effetto, non

può colpire se non che il patrimonio del debitore, sulla cui base si contra l'obbligazione.

L'onde ristretta a questa maniera la questione dell'arresto personale nell'aspetto convenzionale, non si fa torto a chicchessia, perocchè dal momento in cui si dichiara che per la guarentigia d'un'obbligazione civile non vi ha mezzo da attentare alla dignità ed alla libertà della persona, ma alla proprietà dell'individuo che assunse la obbligazione, tanto peggio per costui che ha contrattato con taluno che non aveva mezzi da soddisfare il debito assunto; e quindi la discussione finisce.

Sotto gli altri due rapporti, le osservazioni dell'onorevole Senatore Siotto Pintor potranno svolgersi ampiamente, anzi dirò opportunamente percorrendo i capitoli ed i paragrafi della legge in che è formulata.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca, relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Vacca, relatore. L'onorevole Ministro Guardasigilli con brevi ed efficaci parole vi ha già esposto quali sieno i concetti informanti questo progetto di legge, ed ha anzi fatto di più, ha adombrato ancora i desiderati della scienza per un ulterior progresso, pel quale si potessero venire man mano attenuando i rigori dell'arresto personale nelle civili obbligazioni, ed io dichiarerò a nome dell'Ufficio Centrale, che ho l'onore di rappresentare, che noi abbiamo comuni i concetti e le aspirazioni che ci hanno guidati nella discussione di questo progetto.

Aggiungerò ancora che l'Ufficio Centrale fu dolente in verità di non aver potuto seguire il progetto ministeriale nella via più larga, e dirò più generosa che ci apriva, quella cioè della abolizione dell'arresto personale nelle civili obbligazioni in massima generale.

Era veramente per noi desiderio vivissimo che si potesse nel primo Codice italiano iscrivere codesta abolizione, come pure saremmo volti che a fianco dell'abolizione dell'arresto personale si potesse proclamare altresì un'altro desiderato dall'odierno progresso, l'abolizione della pena di morte.

Presidente. È opinione dell'Ufficio Centrale quest'anticipazione sulla pena di morte?...

Senatore Vacca, relatore. Domando perdono, è una mia propria opinione; è non però un argomento di cui crudo potermi valere senza uscire dai limiti della questione.

Ritorno all'arresto personale, e dirò che l'Ufficio Centrale avrebbe desiderato di poter seguire il progetto ministeriale sul terreno dell'abolizione dell'arresto personale; ma ne fu trattenuto da gravi considerazioni d'interesse sociale, sulle quali considerazioni io non ritornerò primamente perchè queste considerazioni sono esposte nella Relazione dell'Ufficio Centrale, ed in secondo luogo perchè mi è grato aver udito dal signor Guardasigilli come egli volentieri si associava ai nuovi principii adottati dall'Ufficio Centrale, cioè di non abolire il principio dell'arresto personale, se non

che entrando in un sistema il quale porterà in questa legge delle attenuazioni e delle larghezze maggiori.

Presidente. Se non si domanda più da nessuno la parola, domanderò al Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi intende di chiuderla, è pregato di sorgere.

(La discussione generale è chiusa.)

Consente il signor Ministro a che la discussione si porti sul testo del progetto dell'Ufficio Centrale sotto la condizione delle riserve che ha annunciate nel suo primo discorso?

Ministro di Grazia e Giustizia. Consento.

Presidente. Prenderò dunque per testo il progetto dell'Ufficio Centrale.

Dell'arresto personale in materia civile e commerciale

Disposizione generale.

Art. 1.

« L'arresto personale nelle materie civili e commerciali non può aver luogo se non che nei casi e nelle forme determinate dalla legge.

« Ogni stipulazione in contrario è nulla ».

Senatore Coppola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Coppola. Secondo il testo del progetto ministeriale anche adottato dall'Ufficio Centrale sotto altre forme, veggio riunita la materia dell'arresto personale civile a quella dell'arresto personale commerciale.

Io sento il bisogno di esporre a questa nobilissima assemblea un mio dubbio.

Che necessità vi è di trattare dell'arresto personale in materia commerciale, quando che il Codice di commercio francese, come opera comparativamente perfetta, trovasi adottato ed in osservanza in quasi tutti gli Stati italiani, ed ivi è stabilito il principio che tutte le obbligazioni commerciali di qualunque natura si debbano eseguire esizandio coll'arresto personale?

L'onde crederei di dover limitare la presente disposizione soltanto all'arresto personale in materia civile, e porre in ultimo della legge una clausola per la quale si dica che questa legge non deroga nè altera menomamente quant'è relativo agli affari di commercio, trattato dal Codice di eccezione.

Dopo ciò, io domando il permesso di collegare a quel principio assoluto per cui niuno possa stipulare l'arresto della sua persona, una sola eccezione, eccezione scolpita già...

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Senti, signor Senatore, forse la sua seconda osservazione cadrebbe più opportuna all'articolo secondo...

Senatore Coppola. L'articolo secondo riguarderebbe...

Presidente. Il suo intento sarebbe quello di togliere la parola *commerciali* e mettere una clausola in fine...

Senatore Coppola. Io non posso dire che si ponga sotto la rubrica dell'art. 2, perchè ivi si tratta di quei tali quasi delitti per i quali la pena dell'arresto personale è ordinata dalla legge. Intendo rassegnare al Senato una eccezione al principio generale, che non si può contrattare l'arresto personale, ed è quella in favore dei contratti per locazione di predii rustici. Già non sarebbe nuova, perchè il Codice napoleonico contiene questa eccezione, e allora la materia dell'arresto personale fu trattata con grandissimo rigore. E poi parmi che questo mezzo giovi molto allo sviluppo dell'agricoltura, perocchè si trova facilmente un agricoltore, il quale oltre la propria esperienza agraria, la buona volontà, e le braccia istancabili, non ha altro mezzo da offrir in guarentigia per lo pagamento degli estagli.

Se il proprietario non confida nella sua morale, la locazione non si fa.

Adunque per agevolare le locazioni, credo sia necessario stabilire l'eccezione per gli affitti dei predii rustici. Non così per i predii urbani, perchè per essi la legge ha provveduto col privilegio del proprietario su tutto ciò che guernisce e forma il mobiliare della casa.

Se il Senato adunque accetta questa eccezione...

Presidente. Pregherei il signor Senatore, a termini anche del nostro Regolamento, se intende fare una proposta formale, di voler stendere il progetto che egli intenderebbe di proporre al Senato, e d'indicare dove intenderebbe che si ponesse quest'aggiunta, o per meglio dire, questo emendamento.

Senatore Coppola. L'avrei fatta nel medesimo articolo.

Presidente. Se intende fare una proposta formale, lo prego di stendere in iscritto il suo emendamento, di firmarlo e mandarlo al banco della presidenza. Così prescrive il nostro Regolamento.

La parola intanto è al signor relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Vacca, relatore. Poichè l'onorevole proponente pare ne voglia fare oggetto di proposta, allora crederci che sarà il caso prima d'interrogare il Senato se l'appoggia.

Senatore Coppola. Do lettura della mia proposta all'art. 1: « Nelle relazioni degli interessi civili l'arresto personale può essere convenuto soltanto nelle locazioni di crediti rustici, per lo pagamento dell'estaglio in contante o in prodotti agricoli; oltre ciò è vietato ai giudici di pronunziare l'arresto personale convenzionale, ai notai e cancellieri [di stipularlo, e ad ogni Italiano di consentire a simile atto ancorchè stipulato in paese straniero, sotto pena di nullità. »

Presidente. Dove intenderebbe di introdurre questo suo emendamento?

Senatore Coppola. Nel primo articolo secondo la riforma che io propongo.

Presidente. Intenderebbe anche di proporre al Senato l'eliminazione delle due parole: « commerciale con

riserva di apporre una disposizione generica in fine della legge?

Questa aggiunta la propone?

Senatore Coppola. In riforma dell'articolo primo.

Presidente. Non so sino a qual punto possa essere una riforma all'articolo, ma ad ogni modo sta all'Ufficio il giudicarlo.

Il signor Senatore Coppola fa adunque due proposte, l'una per la soppressione delle parole « commerciale, l'altra sarebbe nei seguenti termini. (Vedi sopra).

Il signor relatore dell'Ufficio Centrale ha la parola, dopo mi riservo di chiedere al Senato se le proposte del Senatore Coppola sono appoggiate.

Senatore Vacca, relatore. L'Ufficio Centrale non può accettare nè l'una, nè l'altra proposta; prima però crederci più opportuno che il signor Presidente interrogasse il Senato per sapere se sono appoggiate.

Presidente. Come ella aveva prima domandato la parola, io gliela aveva accordata credendo che volesse dire qualche cosa che potesse influire sul giudizio del Senato.

Senatore Vacca, relatore. Piglierei dopo la parola per spiegare i motivi che consigliano l'Ufficio a non accettarle.

Presidente. Se non ha altro a dire, domanderò se le proposte sono appoggiate.

La prima proposta del signor Senatore Coppola tende ad eliminare le parole « commerciale nell'articolo 1 del progetto dell'Ufficio Centrale con riserva di sostituire in fine della legge un'altra disposizione riferibile all'arresto personale in materia commerciale.

Chi la appoggia sorga.

(Appoggiata.)

Interrogo ora il Senato per sapere se è appoggiato l'articolo che ho testè letto, il cui tenore certamente ricorda.

Chi lo appoggia si alzi:

(Appoggiato.)

La parola è al Senatore Vacca, relatore.

Senatore Vacca, relatore. Io diceva che l'Ufficio Centrale non crede di poter accettare nè l'una nè l'altra delle divisate proposte.

Colla prima proposta l'onorevole proponente intende di restringere e semplificare il sistema del progetto di legge riducendolo alle sole materie civili eliminando le materie commerciali.

Se l'Ufficio Centrale entrasse per avventura in questo novello sistema, io potrei francamente affermare che lo scopo della legge andrebbe fallito. Imperocchè egli è chiaro che noi intendiamo di discutere e di emanare una legge di carattere generale, e così essendo, conviene che questa legge abbracci e comprenda quante sono le materie che possono formar soggetto di coazione personale. Non è possibile di restringerla nel solo campo delle obbligazioni civili, imperocchè così adoperando e seguendo codesto sistema, indubitatamente non vedremmo cessate tutte quelle difformità e varietà

di sistemi delle varie legislazioni italiane che sono precisamente il motivo precipuo che giustifica la convenienza di questa legge.

E tanto più noi crediamo poterci confermare in questo modo di vedere in quanto che troviamo che in Francia, allorchando fu discussa la legge del 17 aprile 1832, con quella legge si avvisò precisamente a colmare una lacuna esistente nel Codice civile francese.

Nel Codice civile francese, come nel Codice civile napoletano, si era creduto di restringere le disposizioni intorno alla materia dell'arresto personale alle sole obbligazioni civili, e poscia con disposizione generale se ne riportava il legislatore, in quanto alle materie commerciali ed alle materie amministrative, alle leggi speciali esistenti. Ma, come io diceva, la riforma del 1832 meglio avviata pensò di compiere in tutte le sue parti il sistema, epperò la legge del 1832 ci apparisce completa, perchè provvede così alle obbligazioni commerciali come alle materie amministrative.

Ora io domando, se in Francia dove di certo non era urgente il bisogno di unificare, anzi non esisteva, essendovi già unità legislativa, e nondimeno si credè convenevole di unificare e completare il sistema, lasceremo noi sussistere la varietà dei sistemi e discipline le quali sono il principal movente di questa legge unificatrice?

Credo che questa considerazione basti a mostrare la inopportunità della proposta di restringerle alle sole obbligazioni civili. Dirò brevemente della seconda.

Ho udito con compiacenza l'onorevole Coppola fare oggi omaggio al principio direttivo del nuovo progetto di legge, cioè l'interdizione assoluta dell'arresto personale per convenzione. Ma egli però assentendo alla consacrazione di questo principio, credeva di doversi portare un'eccezione, la quale si dovrebbe restringere al caso degli affitti di fondi rustici, e ciò per il grande interesse dell'agricoltura.

Io risponderò che l'Ufficio Centrale, se fu tratto a respingere il principio più liberale dell'abolizione dell'arresto personale, non pertanto egli si propose di temperare questa legge e di ribadire soprattutto il principio del divieto dell'arresto personale per patto, imperocchè nell'arresto personale convenzionale l'Ufficio Centrale ha visto un'offesa alla libertà umana, un patto di servitù volontaria, epperò si volle applicare il divieto dell'arresto nelle sue ultime conseguenze, ed abolirne dal Codice le ultime vestigie. Questo adunque fu il motivo che ci ha consigliato a non seguire i casi eccezionali, sia del Codice Albertino, sia della riforma francese del 1832, in quanto alla ipotesi degli affitti dei fondi rustici.

Nè si dica che l'Ufficio Centrale siasi mostrato poco sollecito dei grandi interessi dell'agricoltura. No, noi abbiamo creduto di provvedere abbastanza agli interessi dell'agricoltura quando nell'art. 9 nei casi della permesso dell'arresto personale abbiamo mantenuto la disposizione della legge, la quale provvede al caso in cui allo spirare dell'affitto dei fondi rustici, il colono

non curi di restituire il bealame e gli istrumenti agrarii.

Queste cose le abbiamo mantenute appunto perchè abbiamo considerato che sopprimere la sanzione dell'arresto personale in questo caso, ei sarebbe stato davvero un compromettere gli interessi dell'agricoltura; ma lo ripeto, non abbiamo creduto del pari di mantenerlo nel caso della riscossione del fitto.

Abbiamo pure considerato degno di riguardo la parte del misero colono, il quale bagna il suolo del sudore della sua fronte, ed ha da lottare contro ai mille accidenti che possono disperdere in un attimo le speranze ed il frutto del suo lavoro. Premesse tali osservazioni, io dichiaro che l'Ufficio Centrale non trova ragioni per dipartirsi dal suo sistema.

Ministro Guardasigilli. Dopo quanto espose testè l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale io non dovrei aggiungere altro. Nondimeno dirò ancora dal mio canto, che ove l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Coppola di restringere la disposizione della legge unicamente all'arresto personale in materia civile, fosse accettato, cesserebbe in verità tutto il vantaggio che da questa legge si spera; perchè in quanto alla materia commerciale continuerebbero nelle varie parti d'Italia sistemi assai diversi.

In quanto alla seconda proposta, essa certamente ha un lato di vero. Egli dice: la minaccia dell'arresto personale per i conduttori di fondi può giovare agli interessi dell'agricoltura.

Ma un tale argomento che si può ripetere in ogni caso e per ogni contratto, non può avere l'efficacia che gli attribuisce l'onorevole Senatore Coppola: noi dobbiamo confidare nella disposizione della legge e nella diligenza dei contraenti, e proscrivere un patto che la civiltà riprova.

Presidente. Il signor Senatore Coppola persiste nell'idea di proporre al Senato di accettare le sue due proposte?

Senatore Coppola. Persisto.

Presidente. Metterò ai voti per prima la proposta relativa alla eliminazione delle due parole *e commerciali*. Trattandosi di emendamento soppressivo, secondo il nostro Regolamento, non si metterebbe a partito separatamente, tuttavia siccome questa proposta si collega poi colla riserva di una disposizione da porsi in fine della legge, così credo più chiaro nell'ordine della discussione e della votazione, di porre in complesso di nuovo ai voti distintamente queste proposte del Senatore Coppola.

Chi intende approvare la proposta del Senatore Coppola tendente ad eliminare dall'art. 1 le parole *e commerciali* ed a porre in seguito in fine della legge una referenza alle materie commerciali, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Rileggo l'articolo riformato che ha proposto il signor Senatore Coppola. (V. sopra).

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Signori: io che voterò per la legge la quale proibisce l'arresto personale per convenzione, voglio che l'universale sappia che il Senato in così importante questione, prima di deliberare, ha bene esaminate tutte quante le conseguenze che deriveranno dalla deliberazione che prenderà.

Io non vorrei che si credesse che noi così facendo crediamo far solo la causa dei poveri a danno dei ricchi. Noi così facendo crediamo fare un altro sacrificio sull'altare della civiltà, la quale comanda che un uomo può per legge essere condannato alla prigione, ma non può per patto consentire che in pena del non soddisfatto pagamento, perda il maggior bene che uomo possa possedere in terra, cioè la propria libertà, libertà senza la quale gli è vietato fin di lavorare per pagare i suoi debiti.

Ma niuno può negare che questa legge è in taluni casi dannosa anche ai poveri.

L'interesse che si paga del danaro preso a prestanza è composto dell'utile del capitale e del compenso del pericolo che corre il prestatore, e quindi chi non può obbligarsi con l'arresto personale, se non è ricco, deve aumentare l'interesse del danaro preso a prestanza.

E quando, o Signori, il colono è povero, difficilmente potrà prendere in affitto qualunque podere.

Ma queste ragioni che io, dirò meglio, che tutti noi abbiamo esaminato, non ci persuaderanno a non votare la legge che vieta di obbligarsi per patto all'arresto personale per non adempimento a pagamenti promessi, perchè lo comanda l'umanità, la civiltà del secolo XIX.

Signori, io che appartengo ad un paese dov'era permesso rinunziare al diritto di non essere imprigionato per debiti, io mi rammento il tristo spettacolo di capi di famiglie condannati non solo alla povertà, ma alla prigione, perchè una stagione lo aveva defraudato della speranza di un buon raccolto, e quindi non avevano potuto pagare il fitto convenuto, non dimonticherò mai di un vecchio di 60 anni che colono, fu da chi gli aveva dato in fitto il suo podere condannato alla prigione; ed ancora ho innanzi agli occhi le lagrime della sua sconsolata famiglia, e mi rammento che un giovane che io conosco fece un debito per togliere quel misero dalla prigione.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola, metto ai voti l'emendamento, ovvero l'articolo proposto dal signor Senatore Coppola.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Se non ci è altra osservazione, leggo l'articolo primo del progetto dell'Ufficio Centrale per metterlo ai voti.

Dell'arresto personale in materia civile e commerciale.

Disposizione generale

Art. 1.

« L'arresto personale nelle materie civili e commer-

ciali non può aver luogo se non che nei casi e nelle forme determinate dalla legge.

« Ogni stipulazione in contrario è nulla. »

(Approvato.)

L'articolo secondo del progetto ministeriale rimarrebbe soppresso.

Siccome trattasi di progetto di legge iniziato in Senato, non è il caso di esperire la votazione come si fa quando si tratta di progetto di legge venuto dalla Camera dei Deputati.

Leggerò l'articolo 2 del progetto dell'Ufficio Centrale.

CAPO I.

Art. 2.

Dei casi in cui è ammesso l'arresto personale.

« L'arresto personale avrà luogo nei seguenti casi:

« 1. Contro colui che vende o ipoteca un immobile sapendo di non esserne il proprietario, o che asserisce come liberi i beni già affetti da ipoteca o da altra gravanza; o dichiara ipoteche minori di quelle alle quali i beni sono soggetti;

« 2. Pel deposito necessario;

« 3. Pel rilascio giudizialmente ordinato di un fondo il cui proprietario o possessore fu spogliato per vie di fatto, per la restituzione dei frutti raccolti durante l'indebito possesso, e per il pagamento dei danni ed interessi, dopo che ne sarà seguita la liquidazione;

« 4. Per la restituzione del danaro pubblico consegnato a persona destinata a riceverlo;

« 5. Per l'esibizione delle cose depositate presso i consegnatari, commissari ed altri custodi;

« 6. Contro tutti i pubblici ufficiali per la presentazione delle loro minute allorchè viene ordinata e per la spedizione degli atti agli aventi diritto;

« 7. Contro i notai, patrocinatori, segretari di Tribunali ed uscieri per la restituzione di documenti ad essi affidati, e del danaro ricevuto per conto dei loro clienti in conseguenza delle loro funzioni;

« 8. Contro l'aggiudicatario o deliberatario che per difetto di pagamento avrà dato luogo al reincanto, pel soprappiù del prezzo da esso offerto in confronto di quello risultato dall'aggiudicazione, non che per le spese. »

Senatore Coppola. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Coppola ha la parola.

Senatore Coppola. Signori Senatori, poco innanzi io ho avuto l'onore di accennare, che bisognava guardare l'arresto personale nel duplice rapporto, quando la legge l'ordina per casi speciali, quando la legge lo rimette alla facoltà del giudice, il quale, cognita causa, esamina e delibera se sia giusto ordinare che la condanna si abbia da eseguire coll'arresto personale. Sotto questo rapporto parmi che si seguirebbe un ordine esatto, per cui il capo primo sarebbe intitolato dell'arresto perso-

nale per disposizione della legge, ed il capo secondo, dell'arresto personale per sola permissione della legge; così la legge sarà facilmente compresa nella parte ordinativa e nella permissiva.

Presidente. Se ciò si riferisce all'articolo 1 non sarebbe possibile il porlo ai voti poichè l'articolo stesso è votato.

Senatore Coppola. L'art. 1 non ha che fare; comincierebbe dall'art. 2, capo 1, dei casi in cui è ammesso l'arresto personale. Io vi sostituirei dell'arresto personale per disposizione della legge.

Presidente. L'Ufficio Centrale acconsente?

Senatore Vacca, relatore. Il dubbio che elevò il Senatore Coppola mi pare per verità che non sia abbastanza fondato per turbare l'ordine materiale della legge, imperocchè egli ha creduto di seguire l'ordine del Codice civile napoletano, il quale ha distinto in due capitoli i casi dell'arresto per disposizione di legge dai casi d'arresto per permissione di legge; ma qui si è adottato un metodo il quale a me pare più semplice da un lato, e che raggiungerà ugualmente lo scopo, imperocchè in una serie d'articoli noi abbiamo distinto e gli uni e gli altri casi.

Non mi pare adunque che questa potesse essere una considerazione da turbare, come diceva, l'ordine più semplice che noi abbiamo seguito.

Intanto io credo di dover dare a nome dell'Ufficio Centrale un chiarimento al Senato intorno ad una variante che è corsa nella redazione dell'art. 2.

L'art. 2 dell'Ufficio Centrale nel primo alinea è concepito così: « L'arresto personale avrà luogo nei seguenti casi. » Posto a riscontro quest'articolo coll'articolo correlativo del progetto ministeriale che sarebbe il 3: « L'arresto personale sarà pronunziato dall'autorità giudiziaria sull'istanza del creditore contro ogni commerciante ecc. » si ha a notare una variante, vale a dire l'ommissione che noi abbiamo creduto di portare nel nostro progetto delle parole *sull'istanza del creditore*.

Ad antivenire adunque qualche interpretazione ambigua che potrebbe sorgere sulla ragione di questa variante, è d'uopo ch'io spieghi brevemente al Senato il perchè l'Ufficio Centrale credette di variare l'articolo nella redazione.

L'Ufficio Centrale credette che quest'aggiunta *sull'istanza del creditore*, fosse un'aggiunta supervacanea, imperocchè in principio generale si sa che ogni pronunziazione del magistrato bisogna che sia circoscritta nei termini della domanda giudiziaria e che anche nei casi in cui l'arresto è ordinato o disposto dalla legge, l'istanza del creditore, la domanda giudiziale bisogna che intervenga perchè il Magistrato vi pronunzi sopra. Questa dottrina è insegnata da tutti gli espositori del diritto francese, fra i quali potrei citare Troplong, Dalloz e Carré, dottrina la quale non trova limitazione alcuna.

Senatore De-Foresta. Domando la parola.

Senatore Vacca. Aggiungerò che codesta dottrina va confortata pure dall'autorità magistratale di Ulpiano nella legge *de ff. de damno infer.* nel senso cioè, che ogni pronunziato del magistrato abbia mestieri della domanda giudiziaria.

Poste queste considerazioni, l'Ufficio Centrale credette superflua quest'aggiunta dell'istanza del creditore, perchè ritiene essere un principio generale che il giudice non possa mai pronunziare l'arresto personale senza l'istanza delle parti contendenti.

Senatore De Foresta. Nel progetto del Ministero si era appunto detto che nei casi contemplati in quest'articolo, l'arresto personale sarebbe pronunziato *sull'istanza del creditore*, e poteva dirsi forse più esattamente sull'istanza della parte interessata.

Si è elevata nell'Ufficio Centrale la questione se queste parole dovessero mantenersi o sopprimersi come superflue; io fui fra quelli che credevano opportuno di lasciarle, onde eliminare il dubbio, se il giudice potesse pronunziare l'arresto personale nei casi contemplati in quest'articolo, quand'anche le parti non ne avessero fatto la domanda; la maggioranza dell'Ufficio Centrale fu di contrario avviso, e credette quelle parole essere inutili perchè il giudice non potrà mai pronunziare l'arresto personale senza un'istanza della parte quand'anche ciò non sia detto nella legge, pel principio che veniva or ora accennando l'onorevole Relatore dell'Ufficio medesimo, che cioè il giudice non può mai pronunziare nei giudizi civili, se non in seguito d'una domanda dalla parte.

L'osservazione che faceva poc'anzi l'onorevole Senatore Coppola mi persuade vieppiù che io forse male non mi apponeva, quando sosteneva che almeno per togliere ogni dubbio, si dovessero mantenere le parole proposte nel progetto ministeriale; e difatti l'onorevole Senatore Coppola crede che l'arresto personale possa in alcuni casi essere ordinato d'ufficio dal giudice che profferisce la sentenza; e che in altri casi sia soltanto in sua facoltà di ordinarlo quando ne sia stata fatta domanda dalla parte.

Però il concetto del progetto del Ministero, e quello anche dell'Ufficio Centrale, malgrado che abbia creduto che si potessero le accennate parole sopprimere, è che il giudice non possa mai ordinare l'arresto personale se la parte non ha fatto domanda.

Sia pure che nei giudizi civili, secondo le massime generali, i giudici non possano che accogliere o rigettare la domanda delle parti; ma nella materia dell'arresto personale, appunto perchè si vuol restringere per quanto è possibile l'uso per questo mezzo di esecuzione, che è, se non altro, contrario all'umanità ed alla carità, è necessario che sia dichiarato nella legge che mai l'arresto personale sarà ordinato se non vi è istanza della parte.

Se la parte per un sentimento di umanità o di generosità, od altro, durante il giudizio non manifestò la sua intenzione di volere usare di questo mezzo rigoroso,

non vorrà certo il giudice essere più rigoroso che non la parte medesima!

Io quindi pregherei gli onorevoli miei colleghi dell'Ufficio Centrale di consentire a che siano ristabilite nell'art. 2 le parole *sull'istanza del creditore*, o come io preferirei, *della parte interessata*.

Senatore Gioia. Domando la parola.

Senatore De Foresta. Queste parole che erano già proposte dal Ministero, risponderebbero al desiderio ed all'istanza fatta dal Senatore Coppola, che si distinguono i casi in cui l'arresto personale deve essere ordinato da quelli in cui è in facoltà del giudice di ordinarlo secondo le circostanze.

Presidente. Vorrebbe il Senatore De Foresta favorire di dirmi dove vorrebbe portare l'aggiunta delle proposte parole?

Senatore De Foresta. All'art. 2, dopo le parole: *l'arresto personale avrà luogo*, aggiungerei: *sull'istanza della parte interessata*, e quindi seguirei: *nei casi seguenti, ecc.*

Ministro della Giustizia. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Ministro della Giustizia.

Ministro della Giustizia. L'opinione del Ministero su questo punto è concorde con quella dell'Ufficio Centrale.

A me pare conveniente che non si possa decretare dal giudice l'arresto personale senza l'istanza della parte.

L'Ufficio Centrale ha osservato, che se non ci sarà l'istanza per l'arresto personale non ci potrà essere la condanna del giudice.

Ma egli è vero d'altra parte che questo punto è stato soggetto di controversia; perocchè si è detto: l'arresto personale non è che un accessorio della domanda principale, e colui il quale chiede il pagamento di un debito implicitamente chiede ancora tutte quelle garanzie che aveva inteso dovessero accompagnare la domanda medesima. Ora io dico: se siamo concordi nel concetto, che non vi possa essere sentenza per l'arresto personale senza domanda della parte, se il dichiararlo esplicitamente nella legge non gioverà che a rimuovere questioni, credo che sia utile ritenere la prima determinazione del progetto del Ministero.

Senatore Vacca, relatore. L'Ufficio Centrale consente a ripristinare le parole dell'articolo nei termini che propone il Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. Secondo l'Ufficio Centrale nel primo paragrafo dell'art. 2 si direbbe: « L'arresto personale avrà luogo sull'istanza della parte nei casi seguenti. »

Senatore Gioia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gioia. Una delle ragioni che hanno determinato l'Ufficio Centrale ad omettere queste parole: *sull'istanza della parte*, è anche stata una ragione che chiamerò di forma.

In più articoli successivi si riassume l'argomento dell'arresto personale, e si dice: avrà luogo nel caso tale e nel tal altro, ecc. ecc.

Bisognava dunque o omettere sempre come non necessarie le parole: *sull'istanza del creditore*, o ad ogni volta ripeterle.

Altrimenti se questa aggiunta si fosse fatta in un articolo e non si fosse ripetuta negli altri, avrebbe potuto nascere il dubbio che dove era stato detto ci fosse bisogno dell'istanza della parte, e non ci fosse bisogno rispetto a quelli altri articoli in cui questa aggiunta non fosse stata ripetuta.

Dunque riteniamo fin d'ora: che se si vogliono aggiungere queste parole: *sull'istanza del creditore*, bisognerà aggiungerle in tutti gli articoli successivi nei quali si parla di casi di arresto personale.

Del resto l'Ufficio Centrale veramente era dominato dall'idea che questa aggiunta fosse del tutto inutile. Imperocchè, e la sana dottrina legale, e l'autorità degli scrittori che hanno parlato in questa materia, non lasciano dubbietà in proposito.

Così, per dire di un solo, il Carré, nel suo riputatissimo trattato *Sulle leggi della procedura civile*, insegna chiaramente che se non si faccia istanza espressa per l'arresto personale, il giudice non deve, nè può pronunciarlo, e cita conformi al suo insegnamento le autorità di *Jousse di Radier* e dei più eminenti giuriconsulti francesi. E per vero non è egli evidente che il creditore, se vuole può rinunciare a questo mezzo coattivo dell'arresto personale?

Di ciò credo nessuno vorrà dubitare; ora, se l'attore nelle sue conclusioni in cui domanda la condanna del debitore, omette la domanda dell'arresto personale, non è egli del pari evidente che da questo silenzio dee ragionevolmente indursi, che di questo mezzo estremo di esecuzione egli non voglia far uso, ossia per riguardi speciali verso la persona del debitore, ossia perchè non stimi utile ai suoi interessi di spingere fino a questo punto i mezzi di coazione? È dunque necessità logica di processura il richiedere la sanzione dell'arresto personale, se questo mezzo di coazione si voglia applicato. E per una ulteriore conseguenza, non è punto necessario il notar nella legge che sia necessaria l'istanza del creditore. Ciò è sott'inteso, non potendo i giudici sentenziare mai *ultra petita*, per cui anche omissa questa clausola, si dovrebbe avere come sott'intesa.

Ad ogni modo, se l'opinione del maggior numero sia per mantenerla, non mi oppongo, purchè si abbia l'avvertenza di ripeterla poi in modo da non lasciar luogo a interpretazione fallace.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Prima ha la parola il signor Senatore Cibrario.

Senatore Cibrario. Vi rinunzio.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Ho pensato che per soddisfare al desiderio espresso dal Senatore Gioia, questa riserva

potrebbe essere collocata nell'articolo 1, così si comprenderebbero tutti i casi indicati nella legge, e non occorrerebbe più il ripetere la stessa negli articoli susseguenti.

Presidente. Non vi sarebbe nessuno impedimento, perchè trattandosi di aggiunta, si può tornare anche sopra un articolo votato.

Senatore De Foresta. Non devo tacere al Senato una questione che può essere ancora eccitata in seguito.

Ora, in quest'articolo 2 noi trattiamo dell'arresto personale in materia civile. Non so se tutti vorranno poi ammettere l'istessa massima anche in materia commerciale, che sia cioè sempre necessaria l'istanza della parte eziandio perchè si possa pronunciare l'arresto personale in materia commerciale.

La mia opinione è che debba anche richiedersi l'istanza della parte nell'arresto personale in materia commerciale. Ma non credo che la questione debba pregiudicarsi in questo momento.

Io preferirei quindi che si lasciasse la redazione di questo articolo nei termini nei quali era proposta dal Ministero, colla variante da me suggerita di *parte interessata*.

La ragione poi per cui io preferirei alle parole di *creditore* quelle di *parte interessata*, è perchè in vari numeri di quest'articolo si accenna a contabilità, per le quali può essere il caso di applicare l'arresto personale, le quali forse non possono considerarsi come veri debiti.

Senatore Alfieri. Pregherei il Senatore preopinante di dichiararmi un dubbio.

Nel caso di arresto in materia commerciale non deve l'attore che fa l'istanza per l'arresto far pure la spesa che è conseguenza del medesimo?

Senatore De Foresta. Non essendomi forse sufficientemente e chiaramente spiegato, per colpa mia, avrò dato luogo al dubbio accennato dall'onorevole Senatore Alfieri!

Io non ho accennato alle spese alle quali può essere soggetto colui che ista per l'arresto personale, ho accennato soltanto alla questione se sia conveniente che vi debba essere l'istanza della parte, perchè il giudice pronuncii l'arresto personale.

Siamo d'accordo che per le obbligazioni civili non deve l'arresto personale esser pronunciato se non vi è istanza della parte.

Ma per le obbligazioni commerciali sarà egualmente necessario che la parte ne abbia espressamente fatta l'istanza perchè il giudice possa pronunciare lo arresto personale; oppure potrà pronunciarlo anche senza istanza della parte?

La questione come ben si vede è diversa.

Possono esservi altre opinioni, o la cosa deve essere chiarita, mentre secondo la giurisprudenza si è dichiarato che in quanto alle obbligazioni commerciali, quando anche la sentenza non pronuncii espressamente l'arresto

personale, tuttavia il creditore può servirsi di questo mezzo, perchè si considera come un mezzo di esecuzione ordinaria.

Forse questo è un rigore eccessivo; forse sarà meglio che anche per le materie commerciali l'arresto non debba pronunciarsi senza l'istanza delle parti.

Ma, ripeto, questa questione, vuol essere definita: vuol dessa defuirsi fin d'ora, benchè non siano ancora in discussione gli articoli nei quali si tratta della materia commerciale?

Il Senato può farlo, ma io credo che sia meglio di aspettare che venga in discussione la parte del progetto che riflette la materia commerciale, od almeno converrebbe servirsi di qualche espressione che non leda la questione, nè pregiudichi all'economia della legge.

Senatore Vacca, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Vacca, relatore. La maggioranza dell'Ufficio che ho consultato ora trova opportuna l'osservazione dell'onorevole Senatore Alfieri, e crede di doverla accogliere allogando questa aggiunta all'articolo 1: così si servirà alla ragione di metodo, così si farà anche sparire quello sconcio che opportunamente notava l'onorevole Senatore Gioia, cioè di doversi ripetere in tutta la serie degli articoli la stessa dizione; abbiamo poi considerato d'altra parte (e siamo perciò inclinati ad accettare questa nuova dizione) che il principio è uno e domina tutta la materia sia ordinaria sia commerciale.

Noi crediamo in conseguenza di dover introdurre questa variante nel 1° articolo, il quale andrebbe modificato così: « L'arresto personale nelle materie civili e commerciali non può aver luogo sull'istanza della parte interessata se non che nei casi e nelle forme determinate dalla legge. »

« Ogni stipolazione in contrario è nulla. »

Senatore Gioia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gioia. La maggioranza dell'Ufficio Centrale persiste nella opinione già espressa, che anche nelle materie commerciali non si possa pronunciare l'arresto personale se non è richiesto dal creditore; ed alle poche ragioni che già ebbi l'onore di accennare innanzi, venne ad aggiungersi molto opportunamente l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Alfieri, perchè sarebbe veramente assurdo che il Tribunale condannasse all'arresto personale un individuo, e lo collocasse nella occasione di mantenerlo in carcere, quando esso creditore, o per sua volontà, o per riguardi speciali, o per ragioni anche d'interesse, avesse voluto prescindere da una domanda di questa natura.

E pertanto, l'opinione della maggioranza sarebbe che si omettesse questa clausola come superflua, o che la si collocasse all'art. 1 in modo da dominare tutte le disposizioni successive.

Presidente. La proposta del Senatore Alfieri a cui

annunisce la maggioranza dell'Ufficio Centrale, consiste nel porre nell'articolo 1 queste parole: *sull'istanza della parte interessata*; l'articolo quindi sarebbe concepito così:

« L'arresto personale nelle materie civili e commerciali non può aver luogo, sull'istanza della parte interessata, se non se nei casi e nelle forme determinate dalla legge ecc. »

Non è più il caso di domandare se questa proposta è appoggiata, poichè venne accettata dall'Ufficio Centrale, epperò la metto ai voti.

Chi intende fare quest'aggiunta voglia alzarsi.

(Approvata.)

Ora viene la proposta del signor Senatore Coppola.

Insiste il signor Senatore Coppola perchè si porti nel progetto attuale la disposizione che è nel Codice delle due Sicilie, che contempla distintamente l'arresto personale per disposizione della legge, e l'arresto personale per sola permissione della legge?

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Prima di mettere ai voti la proposta dell'onorevole Senatore Coppola, mi parrebbe opportuno di discutere l'articolo nono, nel quale sono indicati i casi nei quali il Magistrato ha facoltà di profferire l'arresto personale; e ciò perchè, ove avvenisse che il Senato non accogliesse il medesimo, cadrebbe pure la proposta. Domanderei perciò che si sospendesse dal metterla ai voti.

Presidente. Il signor Senatore Coppola non ha difficoltà, sotto riserva dei suoi diritti di proprietà, di accettare la sospensione?

Senatore Coppola. Si sospenda pure.

Senatore Martinengo. Domando la parola sul numero 1 dell'articolo secondo.

Presidente. In questo caso ha la parola.

Senatore Martinengo. Proporrei un emendamento a questo paragrafo. Dopo le parole: « Contro colui che vende od ipoteca un immobile sapendo di non esserne il proprietario, o che asserisce come liberi i beni già affetti da ipoteca o da altra gravanza, o dichiara ipoteche minori di quelle alle quali i beni sono soggetti; » desidererei si aggiungessero le seguenti: « io quanto ciò poteva essergli noto con sicurezza. »

Il motivo di questo mio emendamento sta in ciò, che il sistema ipotecario in alcune provincie, particolarmente in quelle del ex-dominio Veneto, non è così lucido che basti a poterci accertare delle circostanze di fatto che renderebbero un individuo soggetto all'arresto personale. Questo sistema non determinando con sufficiente chiarezza le ipoteche che pesano sopra un dato fondo, potrebbe essere causa che taluno involontariamente e senza la minima colpa venisse esposto a subire l'arresto personale.

Presidente. La prego di mandare per iscritto il suo emendamento al banco della Presidenza.

Senatore De Foresta. L'Ufficio Centrale aveva già preveduto l'osservazione dell'onorevole Senatore Martinengo e la adotta in massima. Effettivamente se non si dice nell'ultimo inciso *a scienza del debitore*, ossia di quello che ha dichiarato ipoteche minori di quelle alle quali i suoi beni sono soggetti, potrebbe esservi dubbio che in questo caso, quand'anche il debitore avesse fatta questa dichiarazione in buona fede, possa tuttavia pronunciarsi l'arresto personale contro di lui: tale però non è il concetto dell'Ufficio Centrale. Credo l'Ufficio che possa tale dubbio essere sciolto esprimendone il concetto in un modo più semplice; potrebbe per esempio dirsi: « dichiara ipoteche minori di quelle alle quali sappia che i beni sono soggetti. »

Con ciò io credo che sarebbe soddisfatto il desiderio dell'onorevole Senatore Martinengo.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Farò osservare che ove l'aggiunta proposta dall'onorevole Martinengo fosse adottata per l'ultimo inciso nel quale si tratta delle ipoteche, dovrebbe esserlo pure per l'inciso precedente, dove si parla delle gravanze, perchè ognuno di noi sa che non sempre il proprietario è cosciente di tutte le gravanze che possono colpire il fondo. Vi sono poi esempi di servitù, che per molti anni non danno luogo ad atti che le rivelino, e che si scoprono poi occasionalmente.

Presidente. Siccome io scorgo un certo accordo di pensieri tra i vari proponenti di emendamenti, ed una discordanza sulla forma, così pregherei il signor Senatore Martinengo a dire se insiste per la forma del suo emendamento.

Senatore Martinengo. Io non intendevo che indicare un dubbio che era sorto in me; in quanto alla forma, mi riferisco a quella miglior dizione che si crede opportuna per togliere questo dubbio.

Senatore Vacca. A nome dell'Ufficio Centrale fo istanza al Senato che, trattandosi di legge di così grave importanza, affine d'antivenire qualunque inconvenienza di emendamenti non ben considerati, e che potrebbero per avventura arrecare poi una perturbazione nell'economia generale della legge, siano i medesimi rimandati all'Ufficio Centrale perchè possa discuterli.

Senatore Martinengo. Accetto volentieri.

Presidente. Credo che ciò sia cosa utile, epperò non convenga procedere immediatamente al voto.

È rimandato all'Ufficio Centrale l'emendamento Martinengo sul numero 1 dell'art. 2.

L'ora essendo avanzata, invito il Senato domani alle ore due in seduta pubblica pel seguito della discussione, conforme all'ordine del giorno d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

X.

TORNATA DEL 23 GIUGNO 1863.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Giuramento del Senatore Lo Schiavo — Congedi — Omaggi — Seguimento della discussione del progetto di legge sull'arresto personale in materia civile e commerciale — Spiegazioni del Senatore De Foresta, cui risponde il Senatore Vacca (relatore) — Relazione sull'emendamento Martinengo, e nuova relazione al riguardo dell'Ufficio Centrale — Osservazioni del Senatore Arnulfo a consultazione della medesima e del Ministro di Grazia e Giustizia in favore — Parole del Senatore Martinengo — Replica del Senatore Arnulfo — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Dichiarazioni del Senatore Arnulfo e del Senatore Vacca — Proposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Parole del Senatore Lauzi sull'ordine della discussione — Adesione dei Senatori De Foresta e Chiesi alla proposta ministeriale — Dichiarazione del Senatore Vacca — Ritiro dell'emendamento Martinengo — Considerazioni del Ministro Guardasigilli e dei Senatori De Foresta, Gioia, Mameli e Arnulfo — Emendamento Lauzi, accettato dal Senatore Martinengo, dall'Ufficio Centrale e dal Ministero — Dubbio del Senatore Duchoqué chiarito dal Senatore Lauzi — Proposta in aggiunta all'emendamento Lauzi, del Senatore Alfieri — Parole del Senatore Duchoqué — Nuova redazione del N. 1 dell'art. 2, del Senatore De Foresta — Dichiarazione dei Senatori Martinengo e Vacca (relatore) — Considerazioni del Senatore Duchoqué — Adesione del Ministro di Grazia e Giustizia alla redazione De Foresta — Parole del Senatore Arrivabene — Risposta del Senatore Mameli al Ministro di Grazia e Giustizia — Appunti del Senatore Coppola all'emendamento Lauzi — Dichiarazione del Senatore Corsi — Reiezione dell'emendamento Lauzi — Approvazione della redazione del Senatore De Foresta — Aggiornamento della seduta a giovedì — Dichiarazione del Senatore Ceppi, e del Ministro di Grazia e Giustizia in ordine al progetto di legge per la soppressione d'alcune giudicature.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore segretario **Belloh** dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Il Senatore segretario **San Vitale** dà lettura del seguente:

SUNTO DI PETIZIONI

N. 3297. Il Presidente della Società veterinaria nazionale a nome di tutti i componenti la Società medesima, fa istanza presso il Senato, acciò venga senza ritardo sancita una legge che regoli l'esercizio pratico della loro professione ed organizzi un servizio sanitario veterinario nelle campagne.

N. 3298. La Giunta Municipale di Partanna (Sicilia)

fa istanza perchè sia attivata la costruzione del tronco di ferrovia da Palermo a Trapani.

N. 3299. Il sig. Giuseppe Ricca, arciprete di Taormina, provincia di Messina, ricorre al Senato e chiede una provvidenza contro una risoluzione del Ministro di Grazia e Giustizia, che dice attaccare i suoi diritti e quelli del Tribunale della R. Monarchia ed apostolica legazia in Sicilia. (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

Presidente. Essendo presente nelle sale del Senato il sig. cav. Lo Schiavo, i cui titoli sono già stati verificati, si farà luogo alla prestazione del giuramento.

Prego i signori Senatori Gallotti e Paternò a volerlo introdurre nell'Aula.

(Introdotta il cavaliere Lo Schiavo dai Senatori Paternò e Gallotti, presta giuramento nella consueta formula.)

Do atto al signor cavaliere Lo Schiavo della presta-

stazione del giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Si dà lettura di una domanda di congedo.

Il Senatore **San Vitale segretario**, legge una lettera del Senatore Biscaretti colla quale domanda un congedo che il Senato gli accorda.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il sig. Angelo Angelucci, capitano d'artiglieria, di N. 10 esemplari de'suoi *Cenni storici sul tiro a segno in Italia dal XII al XVI secolo*;

L'ingegnere Angelo Manfredi, di alcune copie delle sue *Osservazioni sulla relazione della Commissione governativa intorno al progetto della ferrovia da Lucca a Reggio*;

La Commissione Agraria di Cremona, di alcuni esemplari del *Programma e Regolamento speciale per l'esposizione agraria che si terrà in quella città*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'ARRESTO PERSONALE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge relativo all'arresto personale in materia civile e commerciale.

Ieri la discussione si è fermata al numero primo dell'art. 2.

Senatore **De Foresta.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Foresta.** Io non era presente quando l'Ufficio II mi ha fatto l'onore di chiamarmi a Commissario per questa legge; e per ragioni d'ufficio avendo dovuto assentarmi fin dall'indomani, non ho potuto prendere parte alle discussioni del progetto medesimo che furono fatte nel seno dell'Ufficio Centrale, e quando si deliberò sulle massime principali che lo informano.

Non sono intervenuto che alle ultime due sedute, quando già erano stampate le bozze della Relazione e del progetto dell'Ufficio Centrale, nelle quali sedute non si trattò che di alcune modificazioni alla redazione proposta dall'Ufficio stesso, e due questioni speciali: una circa i fidejussori, e l'altra circa i biglietti a ordine.

Può quindi accadere frequentemente, nel corso della discussione, che la mia opinione non vada d'accordo con quella degli onorevoli altri membri dell'Ufficio Centrale.

E difatti, ieri, mentre io osservava all'onorevole Senatore Alfieri, che se credeva conveniente d'aggiungere le parole *sull'istanza della parte interessata*, credeva pure, che quest'aggiunta, onde non avesse una portata troppo estesa, la quale potesse pregiudicare le questioni che possono occorrere in quanto all'arresto personale in materia commerciale, fossero aggiunte nell'articolo 2, non poteva acconsentire che fossero ag-

giunte nell'articolo primo, il concetto del quale domina tutta la legge medesima; e mentre io veniva svolgendo le osservazioni che credeva che appoggiassero la mia opinione, non era ancora seduto sul mio seggio, che l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale alzavasi a dichiarare, che la maggioranza dell'Ufficio Centrale medesimo ravvisava opportuna l'osservazione dell'onorevole Senatore Alfieri, e che aderiva a che le accennate parole fossero aggiunte non nell'articolo 2, come portava il progetto ministeriale, e come io chiedeva, ma sibbene nell'art. 1, e così venne deliberato dal Senato.

Io credo, che sarò stato nell'errore, e che la maggioranza dell'Ufficio Centrale e l'onorevole Senatore Alfieri avevano veduto meglio di me, posto che così fu deliberato dal Senato; tuttavia siccome lo stesso fatto può ripetersi altre volte nel corso della discussione, mentre a richiesta de' miei colleghi continuerò a rimanere a lato di essi e prenderò parte alla discussione in ciò in cui potrà la mia opinione andar d'accordo con la loro, ho creduto conforme alla mia dignità, ed al mio dovere, di far conoscere perciò al Senato, come possa frequentemente avvenire, che non mi trovi d'accordo con gli onorevoli miei colleghi.

Senatore **Vacca, relatore.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore **Vacca, relatore.** Dopo le spiegazioni fornite dall'onorevole Senatore De Foresta mi credo anch'io, nella qualità di relatore dell'Ufficio Centrale, in debito di dire alcune parole affine di dissipare un equivoco che per verità sarebbe dispiacevolissimo.

Mentre io ieri nella circostanza rammentata dall'onorevole Senatore De Foresta, sorgeva, anche a nome della maggioranza dell'Ufficio Centrale, per suggerire una relazione piuttosto che un'altra, per suggerire un'inversione di metodo in quanto alla collocazione dell'articolo aggiunto, io ho interpretato la mente della maggioranza dell'Ufficio Centrale, e non ho creduto da parte mia di mettermi in opposizione aperta con l'onorevole Senatore De Foresta, di cui tanto apprezziamo i lumi ed il senno.

Ci pareva per verità codesta una questione affatto secondaria, una questione d'ordine nella redazione materiale degli articoli, per guisa che io dichiarava a nome dell'Ufficio Centrale, che le mie spiegazioni non esprimevano punto un dissenso che avesse una qualche importanza, ed ora mi credo nel dovere di confermare le spiegazioni che egli ha fornito intorno al modo che si è tenuto nella discussione dell'Ufficio Centrale; egli assente non ha potuto prendere parte a tutte quelle discussioni, le quali ci hanno condotto a formulare il nuovo progetto di legge.

Presidente. L'Ufficio Centrale ieri per organo del suo relatore aveva chiesto che gli si rimettessero tutti gli emendamenti prima che fossero appoggiati, e perciò domando all'Ufficio Centrale se ha preso cognizione dell'emendamento proposto dal Senatore Martinengo al numero primo dell'articolo secondo, concepito in que-

sti termini: *in quanto ciò potesse essergli noto con sicurezza.*

Senatore **Vacca**, *relatore*. Dirò a nome dell'Ufficio Centrale che ci è mancato il tempo per rinnovare questa discussione coll'onorevole Senatore Martinengo, però egli ha avuto la cortesia di fornirmi delle spiegazioni orali, ed io conferendo con i miei colleghi ho creduto, e spero che si potrebbe adottare una redazione diversa dell'art. 2 la quale risponderebbe interamente al concetto della variante dell'onorevole Martinengo.

L'art. 2 è concepito così:

« L'arresto personale avrà luogo nei seguenti casi:

« 1. Contro colui che vende o ipoteca un immobile sapendo di non esserne il proprietario, o che asserisce come liberi i beni già affetti da ipoteca o da altra gravezza; o dichiara ipoteche minori di quelle alle quali i beni sono soggetti. »

Il dubbio, se non m'inganno, del Senatore Martinengo sta in ciò che l'ultimo inciso di quest'art. 2, N. 1 ed anche il penultimo non ripete la circostanza della scienza del debitore in quanto alle maggiori gravezze.

In tal caso si potrebbe dileguare questo dubbio sostituendo le seguenti parole: « contro colui che scientemente vende o ipoteca un immobile sapendo, ecc. »

Pare che questa redazione potrebbe soddisfare.

Senatore **Arnolfo**. Domando la parola.

Presidente. L'ha domandata prima il Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo**. Se l'Ufficio Centrale ha qualche cosa da aggiungere io la sentirò volentieri.

Presidente. Allora ha la parola il signor Senatore Arnolfo.

Senatore **Arnolfo**. Io in questa parte del progetto di legge non posso consentire cogli altri membri dell'Ufficio Centrale: separandomi in ciò, non significa che io non consenta sostanzialmente nelle altre disposizioni che si discussero e si adottarono dall'Ufficio medesimo; ma a proposte nuove, opinioni nuove.

Sull'emendamento testè presentato io credo che ognuno dei membri dell'Ufficio Centrale possa sostenere la propria opinione. Quantunque la maggioranza dell'Ufficio fosse diversa, la minoranza senza offendere gli altri colleghi, può manifestare un avviso contrario trattandosi d'una proposta diversa da quella risultante dalla Relazione nella quale tutti i membri dell'Ufficio consentirono.

Il N. 1 dell'art. 2 proposto dall'Ufficio Centrale è conforme alle legislazioni vigenti, cioè la sua redazione è conforme al Codice sardo, al Codice napoletano, al Codice del già Regno d'Italia, al Codice francese. Non a caso io credo che siasi adottata da tali legislatori questa redazione e che siasi fatta una differenza fra colui che vende lo stabile, e colui che lo dichiara libero da ipoteche o gravato da minori ipoteche.

Dico che non a caso ciò si fece, in quanto che quando si discusse il Codice civile francese, che contiene un'analoga disposizione, si è fatta la questione appunto che

ora si muove; e si domandò: perchè uno possa essere soggetto all'arresto personale per avere dichiarato beni liberi da ipoteche che esistessero e che egli per avventura non conoscesse? E allora si è risposto dicendo: che colui che acquista uno stabile o dà a mutuo con ipoteca, ha bensì il diritto di indagare se la cosa che intende di acquistare o d'ottenere ipotecata sia o non libera da pesi, ma che non ne ha l'obbligo; che egli può dire al venditore o al mutuatario: io seguo la vostra fede, promettetemi gli stabili liberi, ed io contratto con voi, non voglio fare indagini; e se il proprietario promette, spetta a lui di prima pensare, spetta a lui di fare le indagini per conoscere se tale promessa la può realmente senza pericolo fare. Io dico adunque fra le due parti, chi promette è colui che deve fare le indagini, ed è quegli che le sa e può fare, perchè chi è proprietario dell'immobile ne conosce la provenienza, e sa quali pratiche può fare per sapere se vi sono delle ipoteche; se garantisce la libertà da vincoli deve mantenerla anche sotto pena dell'arresto, poichè altrimenti può trarre altri impunemente in inganno. In una parola l'acquirente, il mutuatario ha il diritto di farle per quanto è possibile compulsando i pubblici registri, ma ciò non basta per conoscere il vero, e può dispensarsene, ed accontentarsi della promessa che gli viene fatta, posta la quale ha il diritto di invocare la legge, perchè sia mantenuta sotto pena dell'arresto.

Se si adottasse il sistema che ora si propone, io dico francamente il N. 1 dell'articolo 2 sarebbe inefficace ed applicabile mai l'arresto; perchè siccome per poterne ottenere l'applicazione sarebbe sempre mestieri che il creditore, l'interessato dimostri che il promittente scientemente ha taciuto un'ipoteca, o l'ha dichiarata minore del vero, io sùdo a dirvi quanti saranno i casi, in cui si potrà tale estremo giustificare, e vedo la assoluta impossibilità di giustificare che uno sapesse il vincolo che ha taciuto.

Colui che promette uno stabile libero deve fare le pratiche che lo pongono in grado di promettere; del resto ove non voglia o non possa farlo, non lo faccia, chè alla promessa nessuno lo obbliga; non faccia il contratto a tale condizione.

Nè deve recare meraviglia se quanto alla vendita di cosa non sua si propone che nel venditore concorra la scienza che non era sua, non così quanto alle ipoteche; poichè ognuno sa che i Codici da me poc'anzi indicati, nulla dispongono perchè si possano conoscere le alienazioni; chi si trova in possesso può crederci proprietario, ignorare il vizio di proprietà, il che non si verifica quanto alle ipoteche, poichè, salve rarissime eccezioni, i creditori fanno conoscere i loro diritti chiedendo il pagamento degli interessi o del capitale e non possono ignorarsi.

Ora io dico che e per essere la redazione proposta dall'Ufficio Centrale conforme a ben molti Codici od a diversi vigenti in Italia, senza che siane finora derivato inconveniente alcuno nell'applicazione della legge

così redatta, e per le ragioni che si addussero nella discussione del Codice civile francese, che invoco a sostegno della mia personale opinione, io credo che sia da preferirsi la redazione di questa prima parte dell'articolo 2 come è stata proposta dall'Ufficio Centrale, quindi io non posso accettare le modificazioni gravi che vi si vorrebbero fare; libero agli altri membri dell'Ufficio Centrale di cambiare parere se lo stimano, e d'abbracciare un'altra opinione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il numero primo stabilisce l'arresto personale mosso dal concetto della mala fede, e del dolo dell'alienante o del debitore, e perciò si comprende nettamente come possa essere soggetto all'arresto personale colui, il quale venga ad ipotecare un immobile sapendo di non esserne proprietario.

Con ragione adunque io credo che il Senatore Martinengo richiedeva, anche per gli altri casi enumerati nell'articolo medesimo, la condizione che stabilisca la mala fede od il dolo nel debitore, e questa mala fede, questo dolo, possono essere stabiliti nel solo caso, in cui alcuno dichiara esservi sul fondo ipoteche minori di quelle che egli sa che esistano, dichiara che sia libero un fondo, mentre egli conosca che veramente sia soggetto ad ipoteche.

Sarebbe egli giusto il costringere perfino coll'arresto il debitore che ipoteca un fondo, e rivela pesi minori di quelli che sul fondo esistono, quando sia certo che egli non sapesse che da pesi maggiori fosse quel fondo gravato?

Questa questione la si può riguardare sotto due aspetti; si può considerare dapprima sotto l'aspetto a cui accennava il Senatore Arnulfo, cioè che il compratore od il creditore, si può rimettere alla buona fede del debitore o del venditore.

Egli è evidente che la questione sotto questo aspetto può avere una certa importanza in quei Codici, i quali ammettono privilegi o ipoteche occulte, e non stabiliscono la necessità della trascrizione, e poteva quindi anche avere importanza nei tempi in cui fu promulgato il Codice francese, il sardo, il napoletano; ma noi entreremo, e spero fra breve, in una via molto diversa, la quale stabilisce la pubblicità piena e completa di tutte le gravanze, e però sotto questo riguardo non avrà quindi innanzi per noi vera importanza.

Ma se anche si volesse a ciò attendere, è chiaro che veramente a chi vuol comprare o vuol mutuare il suo denaro non si richiede molto se si domanda solo che sia diligente, sino al punto soltanto di perquisire i pubblici registri, per vedere se sul fondo che egli acquista, se sul fondo che egli ha in mira come pegno, affidando il suo denaro, ci sieno quelle gravanze.

Guardata sotto un altro aspetto la questione, credo che non abbia difficoltà né possa averne per parte del-

l'onorevole Senatore Arnulfo; cioè potete voi colpire di una pena colui che forse innocentemente ed anche colla maggior diligenza usata ha fatto una dichiarazione sincera ed immune da qualunque mala fede, immune da qualunque colpa? Mi pare che la risposta dovrebbe essere negativa; solo è da esaminare se questo caso si può verificare; a me pare che possa essere ovvio. Si immagini un erede il quale ignora che il suo autore abbia per condizioni della sua vita incontrato una posizione tale che ha renduto gravati i suoi beni di alquanti pesi; può avvenire che costui colla massima buona fede dichiari libero il suo fondo, che dichiari soltanto esistere alcuni pesi minori di quelli che esistono sul fondo medesimo; ebbene dopo che avrà fatto questa dichiarazione potrà essere costretto perfino con l'arresto personale all'obbligazione che assume; mi pare che ciò sia ingiusto.

Quando dunque si voglia mantenere la disposizione nei limiti in cui è mantenuta quella dello stellionato, cioè che sia punito con l'arresto personale colui il quale sapendo che esistevano sul fondo pesi maggiori dichiara che sono esenti, allora solamente la disposizione acquistata un'aureola di moralità, allora solo può credersi legittima come tutela della buona fede, e pena del dolo.

In conseguenza di queste osservazioni io riproporrei, se il Senato me lo permette, l'articolo medesimo che aveva proposto all'Ufficio Centrale, formulato nel progetto intorno al quale lavorò con tanto amore l'onorevole Cassinis, dal quale io non amerei discostarmi tanto più che troverei l'autorità di un nome così caro a tutti venire in conforto dell'opinione che ho finora espresso.

Egli dunque esprimeva il caso intorno a cui ragioniamo in questa guisa:

« L'arresto personale in materia civile dovrà essere pronunziato sulla domanda dalla parte interessata per l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti;

« Da fatti che la legge qualifica criminosi o delitti;

« Da stellionato per essersi dolosamente alienati od obbligati beni altrui, o per essersi asseriti liberi beni che sapevasi gravati da ipoteca o da altri oneri; o per essersi i medesimi dichiarati sottoposti ad ipoteche o ad altri oneri minori di quelli da cui sapevasi gravati. »

Se l'Ufficio Centrale, se il Senato accettassero questa compilazione, allora dopo proporrei l'articolo intero in sostituzione a quello dell'Ufficio Centrale.

Presidente. La parola è al signor Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo. L'onorevole sig. Ministro mi ha reso molto più facile la mia tesi in quanto egli ha trattato la cosa estesamente dal lato del diritto.

La proposta del mio emendamento muoveva piuttosto da un fatto materiale che dall'esame del diritto.

Questo fatto è basato sulla circostanza che il sistema ipotecario nelle ex-provincie Venete non è abbastanza chiaro, né è stato per anco regolarizzato. In prova di

questo mi basterà il citare ciò ch'è noto; io credo universalmente, cioè che la Cassa di risparmio di Milano molto difficilmente fa mutui nelle provincie ex venete appunto perchè egli è assai difficile lo stabilire la libertà di quei fondi.

Un altro fatto è sopravvenuto, ed è quello del nuovo catasto praticatosi col nuovo censimento col quale non si può effettivamente identificare un fondo iscritto prima della medesima operazione.

Da ciò nasce la quasi impossibilità che si possa eseguire quanto sarebbe prescritto da questo numero 1 dell'articolo 2. Ecco il motivo della proposta di quel mio emendamento, le cui parole non esprimendo forse perfettamente la mia idea potrebbero essere sostituite da quelle che l'Ufficio Centrale credesse più opportune. Parmi però che la parola *scientemente* bene corrisponderebbe al mio concetto, quindi potrebbe dirsi:

« Contro colui che vende o ipoteca un immobile sapendo di non esserne il proprietario, o che *scientemente* asserisce come liberi i beni già affetti, ecc. »

Senatore **Arnulfo**. L'onorevolissimo signor Ministro riconosce che nel sistema de' privilegi e di ipoteche in parte occulte, di cui nei Codici francese, italiano, sardo e napoletano, la redazione proposta dall'Ufficio Centrale è consentanea ai Codici medesimi. Egli dice, e con ragione: sta che il Codice francese disponesse così, così disponesse il Codice sardo, così il Codice napoletano, ma si approssima l'epoca in cui tutti i privilegi e le ipoteche saranno palesi, poichè così disporrà il nuovo Codice italiano che si compilerà e del quale mi occupo.

Ma mi si perdoni la domanda, cominciamo il Codice da questa legge, o questa legge dev'essere la conseguenza, o dicasi parte del Codice? Intanto che il Codice si attende, che aspettiamo la legge di pubblicità d'ogni vincolo cosa ne avverrà? ne avverrà che avremo fatto una legge che non ha il suo riscontro nel sistema ipotecario ed avrà per conseguenza di disorganizzare i Codici ora vigenti.

I riflessi fatti dal signor Ministro servono altresì a giustificare ciò che ebbi l'onore di dirgli quando favorì nell'Ufficio Centrale, che cioè credevo fermamente che questa legge dovesse esser fatta quando si facesse il Codice civile, e non separatamente e prima del medesimo. Allora dissi che la formazione del Codice non può principarsi dal titolo dell'arresto personale, ora ripeto se non abbiamo le premesse, la conseguenza non può sussistere.

Nè l'autorità dell'esimio personaggio autore del progetto di Codice civile che si è invocata per sostituire al numero 1 dell'articolo 2 di cui trattiamo la proposta contenuta in detto progetto di nuovo Codice può far cambiare opinione, anzi, io dico, l'avvalora perchè il progetto Cassinis contiene appunto le disposizioni di pubblicità di tutti assolutamente i vincoli ipotecari non solo, ma la pubblicità dei trapassi di proprietà mediante la trascrizione obbligatoria, estesa a tutti i vin-

coli di proprietà, alle servitù, all'usufrutto e simili. Qualora fossero già in vigore tali disposizioni, l'argomento dell'onorevole signor Ministro avrebbe fondamento, altrimenti no. Mi permetterà che allo stato delle cose io mantenga la mia opinione, cioè, che dovrebbe questa legge non farsi oggi, ma quando si fosse cambiato il sistema ipotecario nel senso poco anzi indicato.

La seconda osservazione del signor Ministro tende a dire: Ma volete punire uno che garantisce la libertà dalle ipoteche, il quale nel ciò promettere è in buona fede? Rispondo, se ora si trattasse di stabilire la pena per lo stellionato in un Codice penale, l'argomento del signor Ministro avrebbe valore, perchè l'estremo necessario per punire è il dolo, la mala fede. Ma qui non si tratta di punire. Fu appunto tolta la disposizione relativa allo stellionato dai Codici penali ed inserita una disposizione nei Codici civili per togliere ogni idea di reato e ridurre la cosa al puro interesse pecuniario.

Tuttavia che adunque non si tratta d'indiggere una pena per la mancata promessa, ma che questa non produce altra conseguenza che di risarcire il danno arrecato, la cosa cambia affatto di aspetto.

Io d'altronde non dissentirei che s'invertisse la questione in questo senso, cioè che invece di prescrivere che debba essere *estremo indispensabile* per ottenere la sentenza che obblighi al carcere, si dicesse che il carcere non sia da applicarsi tuttavolta che colui, contro il quale si domanda l'arresto giustifichi che quando fece la promessa ignorava il vincolo, era in buona fede.

Io quindi mantengo la proposta di pieno accordo fatta dall'Ufficio Centrale nella Relazione, ma se si vuol proporre una redazione che tenda a questo ultimo scopo io vi acconsentirò.

Ma non mi persuaderò mai che colui, il quale ha per sé una dichiarazione esplicita della libertà da vincoli d'uno stabile, fatta da chi non aveva l'obbligo di farla e l'ha fatta spontaneamente, onde riescire ad un contratto, e ricavarne i vantaggi, debba giustificare che chi fece la promessa non era in buona fede per ottenere la condanna all'arresto.

La legge così fatta riuscirebbe del tutto inutile, non riuscirebbe a prevenire le frodi e gli inganni fatti col mezzo di promesse menzognere.

Riassumendo quel che dissi, io mantengo che non è il tempo di fare questa legge, e facendola, se si ammette la redazione proposta, che è quella del Codice Cassinis, non vi è armonia perchè si riferisce ad un sistema compiutamente diverso che non è ancora in vigore.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Avendo esposto la mia opinione intorno al nodo della questione, limiterò le mie osservazioni ad un punto solo.

L'onorevole Senatore Arnulfo ha detto, come per

verità aveva già osservato, me presente, all'Ufficio Centrale, che egli credeva più conveniente che questa legge avesse fatto parte del Codice generale.

E su questo punto io credo che la sua opinione non possa sollevare dubbio alcuno.

Se fosse stato possibile di presentare immantinenti un Codice compiuto, se fosse stato sperabile che questo Codice avesse potuto essere votato senza indugio, il Ministro si sarebbe fatto un dovere di adempire a questo atto, ma egli è evidente che un Codice per quanto il Ministro vi si adoperi (e si adopera con tutte le sue forze) per presentarlo, non può essere votato in breve tempo, e dall'altra parte è indubitato che sul punto dello arresto personale si debba provvedere senza indugio.

Io non ricorderò al Senato i fatti già notati nella Relazione da me presentata e nella relazione anche dell'Ufficio, ma egli è certo che in questo momento stesso ci sono in alcune provincie del Regno alcuni arrestati da molti anni per debiti civili, cosa che ci farebbe torto se ci mostrassimo incuranti, se non ci sentissimo irrequieti innanzi a questo stato di cose o non cercassimo con una pronta disposizione di legge a riparare questo grave inconveniente.

Questa necessità fu tale, che mi parve che lo stesso Senatore Arnulfo, quando la esposi, desistesse nel suo concetto generale, e mi parve che aderisse perchè la legge fosse discussa senza attendere quei lunghi indugi che sono necessari per la votazione del Codice civile.

Senatore **Arnulfo**. Domanderei la parola, se me lo permette il Senato, per un semplice schiarimento.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Arnulfo.

Senatore **Arnulfo**. Voleva solo ricordare al signor Ministro che io gli dissi nell'Ufficio Centrale, quando si discusse sull'opportunità di questa legge, la quale innova le analoghe disposizioni di tutti i Codici tuttora vigenti in Italia, che se il signor Ministro voleva presentare una proposta che derogasse alle due disposizioni esorbitanti che contiene il Codice Napoletano, vale a dire quella che permette di stipulare l'arresto personale e l'altra che non si libera l'arresto che a settant'anni, io non sarei stato il propugnatore e vi avrei aderito di tutto cuore, ed ho anzi in quell'epoca soggiunto che una proposta a tal scopo sarebbe ridotta in legge prontamente, perchè non troverebbe ostacolo nè in Senato nè alla Camera, e passerebbe come dettata da urgenza, come veramente è. Ora ripeto che sono dispostissimo a dare tutto il mio appoggio a tale proposta se venisse fatta; ma non avendo creduto il signor Ministro di ciò fare, io non mi sono rifiutato a prender parte alla compilazione del progetto dell'Ufficio Centrale, principalmente perchè si sostituisce all'assoluta negazione dell'arresto personale proposta dal Ministro, la quale negazione venne rifiutata dalla grande maggioranza degli Uffici e dei Commissari loro.

Desiderando di non oppormi troppo recisamente al desiderio del signor Ministro manifestato, che si faccia cioè una legge complessiva sull'arresto personale, feci e farò parte dell'Ufficio Centrale, onde almeno riesca la migliore che si possa, e sono disposto a continuare nella discussione, pur sempre mantenendo l'opinione dell'inopportunità, e coll'opinione che meglio e prontamente riuscirebbe il signor Ministro nel suo intento se si limitasse a proporre la deroga delle due disposizioni suaccennate del Codice napoletano.

Senatore **Vacca, Relatore**. Io sono autorizzato dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale a dichiarare che esso crede opportuna ed accettabile la relazione tolta dal Codice Cassinis sulla quale l'onorevole Guardasigilli insiste. E tanto più esso crede opportuno l'adottare quella redazione in quanto che essa è fatta in guisa da sgombrare ogni equivoco e da segnare nettamente l'elemento del dolo, della scienza.

Dopo questa dichiarazione io mi fermo e mi astengo dal tirare in lungo una discussione già esaurita. Potrei per altro, se in me non prevalessesse l'amore di brevità e il desiderio di non abusare della pazienza del Senato, trovare argomenti validissimi per rispondere alle obiezioni che ci moveva testè l'onorevole Senatore Arnulfo; potrei invocare il magistrato parere del Troplong, avvalorato dalla giurisprudenza francese che mantiene un'opinione contraria a quella sostenuta dall'onorevole Senatore Arnulfo.

Presidente. Il signor Ministro Guardasigilli proponeva l'articolo 1 del titolo 7 dell'arresto personale in materia civile compreso nel progetto di revisione del Codice civile albertino, proposto dalla Commissione nominata con decreti del Ministro di Grazia e Giustizia del 24 dicembre 1859 e 25 febbraio 1860 e comunicato al Parlamento dal Ministro di Grazia e Giustizia Cassinis.

È necessario di ben determinare d'onde si tragga quest'articolo. Siccome si sono fatte varie proposte....

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.... Ho ricordato il nome dell'onorevole Cassinis per rendere un tributo ad un uomo che ha lavorato per apparecchiare la legislazione del paese, ma io ho messo innanzi quell'articolo come proposta mia, ed essa era già stata fatta precedentemente all'Ufficio Centrale.

Presidente. Ritengo ora l'espressione dell'onorevole signor Guardasigilli, ma dapprima egli si era riferito all'articolo del Guardasigilli Cassinis.

Intende il Guardasigilli di proporre l'adozione dell'intero articolo?

Senatore **De Foresta**. Non è questione per ora che dell'alinea 1.

Presidente. La materia è molto intricata; abbiano perciò la bontà d'indicare ogni cosa con precisione.

Senatore **Vacca, Relatore**. Si tratta di ammettere soltanto l'alinea 2.

Presidente. Per chiarire, leggerò tutto l'articolo, e di poi pregherò l'onorevole relatore e l'onorevole Guar-

dasigilli di dire quale parte del medesimo intendono di riprodurre.

« L'arresto personale in materia civile dovrà essere pronunziato sulla domanda della parte interessata per lo adempimento delle obbligazioni civili derivanti:

« Da fatti che la legge qualifica crimini o delitti;

« Da stellionato, per essersi dolosamente allienati od obbligati beni altrui, o per essersi asseriti liberi beni che sapevasi gravati da ipoteca o da altri oneri, o per essersi i medesimi dichiarati sottoposti ad ipoteca o ad altri oneri minori di quelli da cui sapevasi gravati;

« Da condanna a rilasciare o restituire al proprietario o possessore beni dei quali fu spogliato per dolo o per via di fatto, non che alla restituzione dei relativi frutti, ed al pagamento dei danni ed interessi;

« Da condanna alla consegna o restituzione di documenti, carte, denari od oggetti contro chi li ebbe in proprio potere nell'esercizio di pubbliche funzioni o per giudiziale incarico.

« Da volontarie trasgressioni d'inibizioni giudiziali. »

Ora io domanda all'Ufficio Centrale qual parte di quest'articolo testuale intenda proporre al Senato.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro Guardasigilli ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Poichè l'onorevole Presidente ha parlato, come anche io aveva fatto cenno, di quell'articolo, rinnovo al Senato la proposta che già aveva fatto all'Ufficio Centrale, che consisteva nel ritenere di quest'articolo quanto riguarda lo stellionato, la condanna a rilasciare il fondo, la consegna e la restituzione dei documenti; e mi parrebbe che all'articolo 2 del progetto dell'Ufficio Centrale potrebbe essere sostituito l'articolo di cui l'onorevole signor Presidente ha dato lettura, togliendosi al detto articolo il primo alinea che riguarda i fatti della legge considerati come crimini o delitti, e l'ultimo inciso che riguarda la trascuranza alle inibizioni, aggiungendo invece il numero secondo del 2 articolo del progetto dell'Ufficio Centrale che concerne il deposito necessario.

Senatore Vacca, Relatoré. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca, Relatore. La proposta dell'onorevole Ministro Guardasigilli si traduce evidentemente in una, direi così, innovazione del sistema seguito dall'Ufficio Centrale.

Pare a me, che avendo avuto l'onore di essere il relatore dell'Ufficio Centrale, mi corra perciò l'obbligo di giustificare con brevi parole il perchè l'Ufficio Centrale abbia creduto di seguitare un metodo diverso.

Noi pensammo che trattandosi di una materia così grave e delicata come quella dell'arresto personale, trattandosi di legge restrittiva della libertà personale, la quale non ammette punto l'interpretazione, esten-

siva dal caso espresso al non espresso, pensammo adunque di non doverci dipartire da quelle norme di redazione che furono osservate nella confezione dei codici così in Francia prima della legge di riforma del 1832 e nella legge stessa del 1832, come nel Codice belgico, e in quello napoletano.

Ora si tratterebbe di sostituire a questa speciale enunciazione di casi e d'ipotesi consacrata dall'articolo 2 del progetto dell'Ufficio Centrale una redazione, dirò così, compendiosa e breviloua, la quale in una formola generale verrebbe ad abbracciare e comprendere tutta la serie dei casi enunciati nel progetto dell'Ufficio Centrale.

Io sento l'obbligo di chiarire gli intendimenti ed i fini che si proponeva all'Ufficio Centrale, e ricordare che noi preferimmo il metodo dell'enunciazione specifica, perchè ci pareva pericoloso il metodo contrario di una formola generale, questa avrebbe fatto mancare alla legge uno dei pregi più desiderati, la chiarezza e la precisione. Questa l'avrebbe fatta incorrere in quel vizio che acutamente Bacon rimproverava alle leggi: cioè il vizio della troppa universalità; *cum lex ob nimiam universalitatem deficit*; questa legge avrebbe ingenerato molte ambiguità nell'interpretazione giudiziaria.

Ho fatto questa dichiarazione, lo ripeto, nel solo intento di giustificare la ragione del metodo seguito dall'Ufficio Centrale nel suo contro-progetto e dal canto mio dichiaro poi che laddove l'Ufficio Centrale intendesse di apprezzare le ragioni allegate dall'onorevole Guardasigilli e credesse che la nuova redazione proposta da essolui fosse capace di soddisfare allo scopo senza generare i pericoli dei quali noi ci siamo preoccupati, dal canto mio non avrei difficoltà di accettarla.

Presidente. Pregherei l'onorevole relatore a conferire coi suoi colleghi per sapere se vi è la maggioranza. Il relatore ha parlato per se solo; adesso sarebbe desiderabile si conoscesse l'opinione dell'Ufficio Centrale, perchè vedo nell'Ufficio Centrale già due dissidenze.

Il Senatore De Foresta che ha fatto delle riserve in principio; l'onorevole Senatore Arnulfo che ha fatto le sue dichiarazioni, bramerei sapere quale è l'opinione della maggioranza dell'Ufficio Centrale se pure ve ne ha una.

Senatore Vacca, Relatore. Appunto nella previsione di evitare gli sconci che potrebbero sorgere da emendamenti, dirò così, improvvisati, io aveva avuto ieri l'onore di proporre uno spediente che venne adottato dal Senato, cioè gli emendamenti di qualche importanza fossero rimandati all'Ufficio Centrale, perchè si potessero matutamente discutere.

Era in questo senso che io credevo dover fare una dichiarazione.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta in prima al Senatore De Foresta poi al Senatore Martinengo.

Senatore De Foresta. Se fossi intervenuto alle discussioni . . .

Senatore Lauzi (*interrompendo*). Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Il Senato ha già messo in discussione il numero primo dell'art. 2 adottando la divisione della discussione basata sulla divisione in parte di quest'articolo.

Su questo alinea messo in discussione è stato proposto un emendamento dal Senatore Martinengo; un altro è stato presentato dall'onorevole Guardasigilli; un altro sarebbe stato immaginato dall'onorevole Senatore Arnulfo.

Presidente. Non c'è proposta del Senatore Arnulfo.

Senatore Lauzi. In tal caso mi riservo di farla io.

Senatore De Foresta. Ma non parla sull'ordine della discussione.

Presidente. Continui sull'ordine della discussione.

Senatore Lauzi. Dico dunque che se interrompiamo la discussione del numero per venire a parlare di tutto l'articolo o forse trattare di qualche altro numero successivo; se ogni cambiamento proposto si deve demandare alle deliberazioni dell'Ufficio Centrale, io credo che la discussione s'intralcerà per modo da non venire più a capo.

Io quindi pregherei il Senato di mantenere la discussione dell'articolo, porre ai voti l'emendamento del Senatore Martinengo e quello dell'onorevole Guardasigilli, e se crede, anche il mio, che ho l'onore di formulare.

Presidente. Adesso ha parlato sull'ordine della discussione, parlerà poi sulla proposta che intendo fare.

Mi permetta ora che gli osservi, che c'è stata una proposta dell'onorevole Guardasigilli, la quale era complessiva, per conseguenza assorbiva tutto l'articolo, meno la parte prima, e la surrogazione che aveva domandata di un altro inciso all'ultimo inciso; per conseguenza non c'è turbamento nell'ordine della discussione.

C'è stata una proposta particolare d'emendamento per parte del Senatore Martinengo, la quale è già stata variata ed è attualmente ancora in istato di elaborazione: non c'è quindi confusione.

Il Senatore De Foresta ha la parola.

Senatore Lauzi. Quando il signor Presidente creda che s'intenda la discussione versare sull'intero articolo, e non sul numero primo, mi riservo di fare la mia proposta quando verrà il momento opportuno.

Presidente. Debbo invitare nuovamente l'Ufficio Centrale ad emettere un voto di maggioranza o di dissidenza.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Io avevo già cominciato a dire che se fossi intervenuto alle sedute dell'Ufficio Centrale, nelle quali il signor Ministro Guardasigilli faceva

la proposta che ora rinnova quivi d'innanzi al Senato io l'avrei accettata di buon grado, perchè, sebbene sia meno estesa delle disposizioni contenute nel Codice Albertino, segna un progresso di materia d'arresto personale nel mentre tutela sufficientemente la buona fede, ed assicura efficacemente l'esperimento di quei diritti che importa anche alla società che non siano defraudati. Sento con piacere dal Senatore Chiesi, altro dei Commissari che mi è al fianco, che anch'egli è dell'istessa opinione, di modo che la maggioranza dell'Ufficio Centrale accetterebbe la proposta del Ministro.

Io però avrei allora pregato il sig. Ministro, come lo prego anche ora a mantenere integra quella redazione che egli ha fatta sua, e che propone quivi in via d'emendamento all'art. 2 formulato dall'Ufficio Centrale.

Io avrei voluto che si fosse mantenuto l'arresto personale per le obbligazioni derivanti da fatti che la legge qualifica crimini o delitti, e ne dirò brevemente i motivi.

Quivi si accenna evidentemente alla ragione d'indennità dovuta alla parte stata lesa con qualche crimine o delitto. Ora, io dico che non vi è ragione per cui la ripetizione di quest'indennità non debba essere cautelata, come lo sono le ragioni del Fisco per la multa, per esempio, che è inflitta al condannato per crimine o delitto.

Per le multe, ognuno sa, che vi è sempre la pena sussidiaria del carcere limitata sino ad un certo tempo, secondo la sua importanza; quindi, io dico, se per la esazione di questa multa, delitto o crimine, vi è anche più dell'arresto personale a favore del Fisco: perchè non si accorderà almeno questo mezzo coercitivo a favore della parte lesa?

Io quindi vorrei che in questo numero fosse anche mantenuto l'arresto personale per le obbligazioni derivanti da fatti che la legge qualifica crimini o delitti.

Avrei voluto, e chiederei anche al signor Ministro di aderire che si mantenesse l'arresto personale per la volontaria trasgressione d'inibizione giudiziale.

Ed in vero era pacifico nell'antica giurisprudenza patria, che in forza dell'imperio misto che compete a qualunque autorità giudiziaria per far rispettare i propri provvedimenti, allora quando si trasgredivano i suoi precetti, il giudice con un secondo provvedimento comminava la pena del carcere.

Questo mezzo coercitivo può egli forse ancora praticarsi al giorno d'oggi?

È lecito per lo meno di dubitarne; imperocchè nel Codice civile ed in quello di procedura civile non vi è *nequidem verbum* di quest'autorità, e neppure trovasi alcuna disposizione al riguardo nel Codice penale.

Quindi non vi sarebbe alcun mezzo efficace per assicurare l'esecuzione delle inibizioni.

Il giudice potrà rilasciare inibizioni sotto pena dei danni, reiterare questa comminatoria tante volte che ne sarà richiesto, ma sempre inutilmente, se si tratta di una persona insolubile. In questo caso se non vi

è l'arresto personale pel pagamento di quei danni, l'inibizione diverrebbe illusoria e l'autorità della giustizia sarebbe delusa: quindi per colmare questa lacuna ed almeno fino a tanto che il Codice penale abbia provvisto a questo riguardo, vorrei che si dicesse che vi sarà luogo all'arresto personale anche per la trasgressione delle inibizioni giudiziarie.

Con quest'aggiunta dichiaro, a nome mio ed a quello del mio collega il Senatore Chiesi (non parlo del relatore, perchè anch'egli ha già dichiarato di accettare la proposta del sig. Ministro) io dichiaro...

Senatore **Vacca, Relatore.** Ho dichiarato che avrei consultato l'Ufficio Centrale.

Senatore **De Foresta.** Ma l'accetta o no?

Senatore **Vacca, Relatore.** Per ora non posso...

Senatore **De Foresta.** In questo caso io mi limito a dichiarare che l'accetto a nome mio ed a quello del Senatore Chiesi.

Presidente. Il Senatore Chiesi cosa dice?

Senatore **Chiesi.** Quanto a me dichiaro di accettarla ed approvo quanto venne detto dal Senatore De Foresta.

Presidente. Il Senatore Vacca mi pare che abbia accettato.

Senatore **Vacca, Relatore.** Perdoni, sig. Presidente, ripeterò la dichiarazione che ho fatta ieri ed in cui oggi mi credo in debito d'insistere.

Presidente. Lo pregherei di limitarsi a dirmi se accetta la proposta del signor Ministro.

Senatore **Vacca, Relatore.** Ciò dipenderà dalla dichiarazione che intendo ripetere. Io dunque credo che trattandosi di una legge di così grande importanza, quando viene proposto un emendamento di molta entità, emendamento il quale tenderebbe a spostare tutto il sistema e l'economia della legge, io credo, dico, che bisognerebbe dar tempo all'Ufficio Centrale di intendersi e di discutere, anche perchè sarebbe ben increscevole che i componenti dell'Ufficio stesso si potessero trovare in qualche antagonismo, in qualche disaccordo, come questo sarebbe forse il caso.

Presidente. Vuol dire ch'ella domanda che si rimandi la proposta all'Ufficio Centrale...

Senatore **Vacca, Relatore.** Colla riserva di accettarla o no.

Presidente. Ella subordina tutto ad un esame da farsi nell'Ufficio Centrale.

La parola è al Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo.** Io aveva chiesto la parola contro le osservazioni dell'Ufficio Centrale, chè se l'emendamento da me proposto non fu preso in esame dall'Ufficio stesso, non è certo per fatto mio.

Del resto però entrando nelle idee esposte dall'onorevole Lauzi intorno all'ordine della discussione per semplificare la medesima, io dichiaro che il mio emendamento verrebbe naturalmente compreso in quello proposto dall'onorevole signor Ministro, per conseguenza lo ritiro.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Il sig. Ministro ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi trovo in debito di rendere ragione delle modificazioni che io ho credute opportune intorno all'articolo del quale si è data già per due volte lettura.

L'onorevole Senatore De Foresta ha espresso il desiderio, conforme al detto articolo, che l'arresto personale fosse anche mantenuto per le obbligazioni derivanti da crimini o delitti.

In verità io ho preferito un'opinione diversa; mi è sembrato che quando vi è stato un crimine contro del quale si è comminata una pena, e questa pena sia stata applicata, la legge non dovesse armare anche il creditore per le ragioni civili della facoltà dell'arresto personale.

La pena espiata dal condannato, deve, secondo me, liberarlo ed assolverlo da ogni altro timore rispetto alla sua persona.

Egli è vero che quando la pena si risolve in una multa, è concesso sussidiariamente l'arresto personale: ma qui siamo in un caso diverso, nel caso cioè, di una pena corporale per un fatto criminoso, ed in questo caso appunto si domanderebbe se, risultando anche dal delitto un debito civile, abbia colui che ha patito il delitto il diritto di procedere contro il debitore all'arresto personale.

A me pareva, ripeto, che quando contro un fatto si trova pronunciata una pena dal Codice penale, e questa pena sia stata espiata, l'espiatione sua debba affrancare la persona di colui che ha commesso questo fatto da ogni altra molestia nella sua persona, salvo a dover egli rispondere del risarcimento coi propri beni.

In quanto all'ultimo inciso di questo articolo che riguarda le trasgressioni volontarie, io non entrerei qui a discutere se e fino a qual punto sia conveniente, che il giudice possa costringere l'inadempiente, colui che si ribella a' suoi ordini, coll'arresto personale.

Riconosciuto in genere che in alcuni casi sia utile il restituire ai magistrati quel misto imperio, di cui erano primamente dotati, io osservo soltanto che noi qui, o Signori, ci occupiamo di provvedere all'arresto personale come garanzia di obbligazioni civili e commerciali, e che in conseguenza siamo io un ordine di pensieri affatto diverso da quello in cui ci porremmo stabilendo l'arresto personale come garanzia dei precetti dei magistrati.

Questa seconda considerazione io credo che possa trovar posto più opportuno nel Codice penale, e certamente dichiaro che andando innanzi, come spero, nella riforma di questo Codice, io non trascurerò i concetti esposti dall'onorevole Senatore De Foresta; ma occupandosi per ora soltanto dell'arresto personale in quanto possa costituire una garanzia delle obbligazioni civili e commerciali, parmi che in questa legge potremmo asse-

nerci dall'introdurre l'arresto personale come garanzia dei precetti giudiziari.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Spetta prima al Senatore Martinengo poi l'avrà il Senatore De Foresta.

Senatore Martinengo. Avendo ritirato il mio emendamento, rinuncio per ora alla parola.

Presidente. Allora l'ha il Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. Le osservazioni dell'onorevole Guardasigilli in quanto all'arresto personale per la violazione delle inibizioni (comincerò dall'ultima questione per avere meglio presenti le osservazioni a cui rispondo), dichiaro schiettamente che mi paiono giuste, e riconosco perciò che sarebbero più adattate queste disposizioni nel Codice penale.

Io credo che l'illustre autore del progetto del Codice di cui si è poc'anzi fatta menzione ha voluto riparare nel Codice civile all'omissione che ho additato io stesso poc'anzi nel Codice penale. Ma tenendo conto della promessa dell'onorevole signor Ministro di aver presente questa lacuna e di ripararla quanto prima sarà possibile nelle modificazioni che potranno essere fatte al Codice penale, e non insisto nella mia domanda.

Diversa è la cosa quando alla prima domanda. A me pare che colui che è stato danneggiato da un reato, da un crimine, da un delitto, non faccia una domanda eccessiva quando chiede che gli si accordi il mezzo dell'arresto personale per costringere quello che gli ha recato il danno, violando la legge, commettendo cioè a di lui danno un crimine, o un delitto, al pagamento della somma dovutagli per la riparazione del danno medesimo.

Intorno a questo argomento l'onorevole signor Ministro toccava una corda sensibile per me: egli diceva che se per assoluta necessità si deve mantenere in alcuni casi l'arresto personale nelle materie civili, non convenga di estendere soverchiamente questi casi, che il reo che ha scontata la pena talvolta assai grave, pel suo reato, deve averne abbastanza di carcere, e che non deve esservi più sottoposto, se non ha mezzi per pagare l'indennità dovuta alla parte danneggiata o le spese del processo.

Io confesso che queste considerazioni hanno grave peso ma tuttavia rimano sempre per me inconcusso che se quando un delittuoso fatto dà luogo alla condanna ad una multa ed alla indennità alla parte lesa, se per la multa vi è la pena sussidiaria del carcere, la ragione e la giustizia vogliono che vi sia ugual tutela pel conseguimento della indennità dovuta alla parte lesa.

Quindi mentre io non insisto per ciò che concerne le inibizioni, mi credo in dovere di rinnovare l'istanza che si ammetta l'arresto personale per le obbligazioni derivanti da fatti che la legge qualifica crimini o delitti.

Senatore Gioia. Domando la parola.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Presidente. Mi permetta un momento... La parola

appartiene prima al Senatore Gioia, dopo l'avrà il Senatore Mameli.

Frattanto non posso che esternare un desiderio, ed è di vedere una maggioranza dell'Ufficio Centrale, perchè ora ogni membro di esso, prendendo la parola, dichiara che lo fa per conto suo. Io non so come si potrà progredire in una materia la quale è già sufficientemente da per sé intricata, se non vi sarà un accordo dell'Ufficio che presenti una maggioranza. Dico francamente che sarebbe necessario di procurare un accordo, seppure non si vuole uno scioglimento dell'Ufficio stesso e che un altro lo sostituisca.

Non vedo come altrimenti si potrebbe andare innanzi.

Sono stati rari gli esempi in cui l'Ufficio Centrale non abbia raccolta una maggioranza, sopra tutto quando un progetto è stato tanto elaborato come fu quello dell'arresto personale.

Premessa questa dichiarazione per tutti gli effetti che di ragione successivi, dò la parola al signor Senatore Gioia, e dopo l'avrà il signor Senatore Mameli.

Senatore Gioia. La discussione che si va qui svolgendo dimostra, a parer mio, come sia pericoloso abbandonare le tracce del progetto di legge che è stato proposto dall'Ufficio Centrale. Quel progetto è stato studiato, discusso, coordinato, calcato sulle migliori legislazioni civili vigenti in Europa e attenendosi a quello si può sperare di riuscire a risultati plausibili non escludendo, ben s'intende, quegli emendamenti e quelle aggiunte che paressero ragionevoli.

Ma quando al progetto dell'Ufficio Centrale si voglia a un tratto sostituire un progetto più o meno diverso, allora è impossibile, *ex abrupto*, formare un giudizio esatto di cambiamenti così importanti: allora evidentemente è necessario che queste nuove proposte, le quali importano cangiamenti sostanziali, siano rimandate all'Ufficio Centrale, perchè vi siano ristudiate profondamente, e perchè l'Ufficio stesso, il quale ora è discorde ed ha tante opinioni quasi quanti sono i suoi membri, possa presentarsi al Senato con opinioni accertate e concordanti.

Dichiaro però, che mi parrebbe assai migliore partito lo attenersi senza ulteriori divagazioni al progetto dell'Ufficio Centrale, massime che nella discussione dei diversi numeri di cui si compone l'articolo primo, pur sarebbe facilissimo, e al sig. Ministro e ad altri Senatori il presentare quegli emendamenti che si credessero da loro più opportuni.

Se ci atteniamo a questo sistema, se non si avranno a discutere che emendamenti parziali proposti di mano in mano sopra ciascun paragrafo della legge, si verrà a capo di qualche cosa, ma se si venga ad accampare d'improvviso un sistema nuovo e più o meno diverso, allora, ripeto, non si può sperare di riuscire ad una conclusione utile. E tanto più che quelle proposte ricavate in sostanza dal progetto di Codice già presentato dall'onorevole Cassinis, vanno pure soggette a gravi

difficoltà; perchè quel progetto, a voler esser breve e conciso, aggruppa tante idee e le condensa in modo da porgere forse in pratica occasione a dubbii e a difficoltà senza fine.

Io non credo che quella compendiosa esposizione, di cui abbiamo il modello in quel progetto di Codice, possa essere praticamente utile: e confesso che quanto a me mi attengo più volentieri all'esempio e alla pratica tenuta dai legislatori che ci hanno preceduto, dai legislatori francesi, dai piemontesi, dai napolitani, dai parmensi, i quali tutti hanno distintamente, specificamente spiegato i vari casi nei quali si può far luogo all'arresto personale in materia civile.

Ripeto pertanto che a me sembra infinitamente pericoloso l'abbandonare le tracce già preparate dall'Ufficio Centrale. E quando ciò si volesse fare, allora per conto mio domando colla più grande insistenza che sia commesso all'Ufficio Centrale lo esaminare di nuovo le fatte proposte, rispetto alle quali sarebbe imprudente il deliberare senza previ studi ed esami.

Presidente. Il Senatore Mameli ha la parola.

Senatore Mameli. Io non intendevo prendere la parola in questa discussione per non accrescere l'imbarazzo. Ma al punto in cui sono giunte le cose, credo di dovere cooperare, se sarà possibile, colla debbole mia voce, a portare qualche lume sulla materia.

Non voglio diffondermi sul punto della coercizione dei refrattari agli ordini dei magistrati e tribunali, perchè ciò è affatto estraneo alla materia che ci occupa, la quale è di carcerazione per debito civile. Tuttavia osservo, che quella facoltà, designata dalle leggi romane sotto il nome di misto impero, è inerente alla giurisdizione civile, e quindi possono i magistrati e i tribunali in virtù della giurisdizione loro competente, infliggere modiche coercizioni ai refrattari, e ciò anche a norma del Codice civile.

In quanto poi al concetto dell'articolo in esame, che riguarda il fatto del debitore il quale ha sottoposto ad ipoteca come libero un fondo già soggetto ad altri vincoli non dichiarati, o dichiarati per minore somma, mi basterà l'osservare, che tutta la divergenza consiste in che taluni vogliono colpire lo stellionato, di cui è parola nel progetto Cassinis, cui si è riferito il signor Guardasigilli, mentre altri, e fra questi principalmente il signor Senatore Arnulfo, vogliono colpire il fatto di avere sottoposto un fondo ad ipoteca come libero o soggetto a vincoli minori del vero, come si colpisce colla carcerazione il debitore sull'istanza del suo creditore, pel solo fatto del non seguito pagamento.

Se si parla di stellionato, che è un delitto, è chiaro che non può concepirsi senza dolo, ed in tale ipotesi convien dire, che la disposizione è tutta propria del Codice penale, e non dovrebbe avere sede in questo titolo se si parte dal concetto di procedere alla carcerazione per titolo meramente civile, dovrà bastare per il creditore e per il giudice l'enunciazione del fatto, perchè il debitore, non pagando il debito o non surrogando

altra guarentigia sufficiente, possa essere carcerato. E tutto al più si potrebbe lasciare al debitore il diritto di provare la sua buona fede.

Ad ogni modo la questione è di principio, e su questo principio deve il Senato pronunciarsi, poichè altrimenti a niente condurrà il rimettere all'Ufficio Centrale l'articolo per formularlo, mentre non è questione di dettato, ma di massima.

Senatore Arnulfo. Ho domandato la parola unicamente per dichiarare che mi associo (e credo che le mie precedenti parole vi conducano) all'opinione unanimemente manifestata dall'onorevole Senatore Mameli che viene in mio appoggio.

Non ripeterò le cose dette dall'onorevole Senatore Gioia, che è meco d'accordo nel mantenere la proposta di cui nella Relazione, solo accennerò che l'Ufficio Centrale non fu disaccordo quando si è fatta la discussione di questo progetto di legge, anzi all'unanimità fu adottato e proposto come nella Relazione. Il disaccordo nacque e nasce soltanto in oggi dopo che furono presentati degli emendamenti che innovano radicalmente le proposte dell'Ufficio.

Per conseguenza dichiaro nel mio particolare e d'accordo col Senatore Gioia che mantengo il progetto che fu dall'Ufficio Centrale deliberato e riferito al Senato; e che se si vogliono discutere emendamenti si comunichino prima all'Ufficio Centrale per le sue deliberazioni sull'accettazione o non: la materia è troppo importante, perchè si possono prendere delle determinazioni improvvisate.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io credo di non meritare l'accusa di non aver comunicato all'Ufficio Centrale la proposta che ora ho fatta al Senato, imperocchè quando ebbi l'onore di recarmi in mezzo all'Ufficio Centrale, proposi espressamente la disposizione che ora ho di nuovo presentata al Senato. Io ho ricordato ora questa proposta, solo, per sciogliere il conflitto, che vedeva sorgere intorno al N. 1 dell'articolo 2, parendomi che le espressioni usate nel numero corrispondente dell'articolo di cui ho dato lettura potessero sciogliere la controversia. Ma siccome si è data lettura delle rimanenti parti dell'articolo, così la discussione si è aggirata intorno al complesso dell'articolo medesimo, ma in verità il detto articolo non innova grandemente a quello proposto dall'Ufficio Centrale, perchè non fa altro che ridurre ad una sola disposizione le disposizioni che distintamente in numeri diversi vengono proposte nell'articolo 2 dell'Ufficio medesimo.

Mi pare che se ci facessimo a discutere il N. 1 dell'articolo 2 potremmo, nel corso delle proposte dell'Ufficio Centrale, valutare l'altra proposizione che io feci, per vedere se convenga effettivamente riassumerle in una sola, o lasciarle distinte come dall'Ufficio fu fatto.

In conseguenza credo che se si adottasse questa via, potrebbe procedere la discussione senza gravi inconvenienti e incagli.

Presidente. Mi pare che l'ultimo avviso del signor Ministro sia molto savio e tale da poter dare un filo per poter andare innanzi nella discussione, perchè collo divergenze di opinioni che sono nell'Ufficio Centrale, non so come si potrebbe dare un avviso complesso ad un sistema nuovo, quale è quello enunciato dall'onorevole Guardasigilli colla proposta dell'articolo del progetto Cassinis.

Dunque se non vi è avviso in contrario, io proporrei al Senato di discutere ordinatamente le proposte del progetto dell'Ufficio Centrale, tenendo conto dell'emendamento del Senatore Martinengo e del Senatore Lauzi, libero ai signori Senatori di fare le osservazioni che crederanno.

Riprendendo l'esame della prima parte dell'articolo 2, si procederà in seguito parte per parte distintamente. Progo i signori Senatori di volere ad ogni parte che si legga di quest'articolo fare le proposte che crederanno.

Rimane poi a sapere se si debba rimandare all'Ufficio Centrale ogni proposta di emendamento.

Veramente nello stato d'opinione in cui si mostra l'Ufficio Centrale non mi pare che vi sia grande speranza di poter venire ad un risultato che aggiunga qualche facilità alla discussione.

Quindi se non vi è altra formale proposta di rimandare i singoli emendamenti all'Ufficio Centrale io mi asterrei da questo sistema, perchè, ripeto, la materia è assai complicata e conviene semplificarla col metodo della discussione, e non accrescerne le difficoltà.

Do lettura dell'articolo.

CAPO I.

Art. 2.

Dei casi ecc. (Vedi infra).

Senatore Vacca. Domando la parola. Qui cade una osservazione sull'enumerazione.

Occorre uno sbaglio per errore tipografico; prima si deve dire:

CAPO I.

Dei casi, ecc. (V. infra).

Poi: Art. 2.

Presidente. Va benissimo.

CAPO I.

Dei casi in cui è ammesso l'arresto personale.

Art. 2.

L'arresto personale avrà luogo nei seguenti casi:

1. Contro colui che vende o ipoteca un immo-

bile sapendo di non esserne il proprietario, o che asserisce come liberi i beni già affetti da ipoteca o da altra gravanza, o dichiara ipoteche minori di quelle alle quali i beni sono soggetti. »

A questo numero si è proposto un emendamento dal Senatore Martinengo, il quale consisterebbe nello scrivere:

« 1. Contro colui che vende od ipoteca un immobile sapendo di non esserne il proprietario o che scientemente asserisce, ecc.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Mi pare che intorno a questo primo numero sieno tutti d'accordo tanto il Relatore della Commissione, quanto il Ministro, e il Senatore Martinengo, che, cioè, si vuole la scienza del fatto cui allude il paragrafo.

L'onorevole Senatore Arnulfo faceva però osservare che la difficoltà della cosa starebbe nell'obbligo al creditore di provare la scienza o mala fede del debitore, e che avrebbe accettato volentieri qualunque mezzo che lasciando la questione di merito come è, permettesse al debitore di provare la sua buona fede.

Io sono entrato in questo pensiero, e quindi la mia proposta consiste nell'aggiungere in fine del numero 1: *a meno che il debitore non giustifichi la sua buona fede.*

Presidente. Abbia la bontà di mandare per iscritto il suo emendamento.

(Il Senatore Lauzi trasmette al banco della Presidenza la sua aggiunta.)

Il Senatore Martinengo accetta?

Senatore Martinengo. L'accetto.

Presidente. L'aggiunta del Senatore Lauzi è in questi termini: *a meno che il debitore non giustifichi la sua buona fede.*

Essa verrebbe in fine del numero 1 dell'articolo 2. Avendo il signor Senatore Martinengo aderito alla medesima, chiederò ora al signor Ministro Guardasigilli se l'accetta.

Ministro Guardasigilli. Non ho difficoltà di accettare il concetto così formulato.

Senatore Vacca. L'Ufficio Centrale concorde accetta eziandio la nuova redazione.

Presidente. Sono lieto di vedere l'accordo nelle opinioni dell'Ufficio Centrale.

Chiedo se è appoggiata l'aggiunta del Senatore Lauzi.

(Appoggiata.)

Senatore Alfieri. Se è accettata dall'Ufficio Centrale non è più necessario...

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. Dubito che la parola *sapendo*, che si legge nel principio di questo numero, contrasti col senso dell'emendamento proposto dal Senatore Lauzi. Ed in vero quella parola sembrando voler provata in

colui che vende od ipoteca un immobile non suo, la scienza di non esserne proprietario, non vedo come possa conciliarsi con ammetterlo poi a provare la buona fede.

Senatore Lauzi. Mi pare che anche i precedenti oratori abbiano distinto appunto questi due casi, sicchè, mentre il paragrafo mette la scienza nel caso della vendita di fondo non suo, nulla dice riguardo agli altri; epperò dichiaro, che la mia aggiunta non si riferisce che al caso *delle gravasse od ipoteche*, e non al caso della vendita di fondo non suo; nel quale l'idea della scienza necessaria per subire l'arresto personale è già inclusa nella frase precisa del testo della legge.

Presidente. Intenderebbe dunque, che la sua aggiunta non colpisca che l'ultima parte?

Senatore Lauzi. I casi sono tre.

Presidente. Converrebbe disgiungerli.

Senatore Lauzi. L'interpretazione viene naturalmente. Il primo caso riflette colui che vende od ipoteca un immobile sapendo di non esserne il proprietario; il secondo tocca quegli, che asserisce come liberi i beni già affetti da ipoteca o da altra gravanza. E qui non si dice sapendolo.

Poi viene l'ultimo caso di colui che dichiara ipoteche minori di quelle alle quali i beni sono soggetti.

Dunque mentre il *sapendo* regge il primo di questi casi, l'autorizzazione, la possibilità di giustificare la buona fede evidentemente non si applica che agli altri due casi.

Senatore Alfieri. Sarebbe semplicissima la cosa: non si tratterebbe che di aggiungere dopo le ultime parole della proposta Lauzi queste « in tali asserzioni o dichiarazioni. »

Presidente. L'onorevole Senatore Alfieri indicherebbe una redazione la quale sarebbe in questi termini:

Il numero primo dell'articolo secondo sarebbe qual è proposto; verrebbe infine l'aggiunta del Senatore Lauzi « a meno che il debitore non giustifichi la sua buona fede » cui il Senatore Alfieri aggiungerebbe ancora « in tali asserzioni o dichiarazioni. »

Siccome ci sono i verbi *asserire* e *dichiarare*, l'applicazione delle disposizioni si restringerebbe ai soli due casi in cui si riscontrano le corrispondenti asserzioni e dichiarazioni; si potrebbe mettere anche un punto e virgola onde meglio distinguere.

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. L'osservazione che ho fatta, era di forma; ma dopo le spiegazioni che sono state date, si converte per me in osservazione di fondo. Ritenute quelle spiegazioni, mi si presenta un urto di principii fra la regola che si stabilirebbe pel primo dei tre casi previsti, e quella che si stabilirebbe per gli altri due. Nel primo caso si metterebbe il creditore nell'obbligo di fare la prova della scienza della non proprietà nel venditore o debitore, e così il debitore in questo caso che è il più odioso per lui, sarebbe es-

uerato dalla prova della sua buona fede, mentre negli altri due casi meno odiosi per lui, perchè casi nei quali la buona fede è men difficile, sarebbe posto nella condizione più sfavorevole di fornire la prova. Mi pare insomma che stabiliremmo un ordine di prestazioni in manifesto contrasto colla ragione dei fatti.

Se queste mie osservazioni avessero un valore, si potrebbe correggere la prima parte dell'articolo col parlare di *immobile non suo*.

Presidente. Abbia la bontà di far passare la sua redazione perchè siamo già in sufficiente difficoltà ed elasticità di termini.

Senatore Duchoqué. Si otterrebbe la precisione cominciando a dire:

« 1. Contro colui che vende o ipoteca un immobile non suo, ovvero di cui non sia proprietario. »

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Avverta il signor Senatore Duchoqué all'esattezza della terminologia legale, ed alle redazioni che si sono fatte in tanti codici in questa materia.

La parola è al Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. Per me avrei preferito il numero primo della proposta del signor Ministro Guardasigilli.

Confesso questo mio rincrescimento, tuttavia dichiaro che per spirito di conciliazione, mi acconcierei alla proposta dell'Ufficio Centrale, e dirò che si potrebbe ottenere la spiegazione desiderata dall'onorevole Senatore Martinengo, formulando il numero primo in questi termini:

« Contro colui che vende od ipoteca un immobile sapendo di non esserne il proprietario, o che asserisce come liberi i beni che già sapeva affetti da ipoteca o da altra gravanza; o dichiara ipoteche minori di quelle alle quali non ignora che i beni sono soggetti. »

Senatore Lauzi. Questa nuova redazione riproduce ancora quanto io ho creduto di modificare, perchè lascia tutto il carico della prova della scienza al creditore; ora mi pare che si trattasse di togliere quest'inconveniente ammettendo il debitore alla prova della sua buona fede. Questo è quello che ho voluto esprimere nel mio emendamento; ora se si accetta la redazione dell'onorevole Senatore De Foresta, il quale rientra in quella del Senatore Martinengo, il sistema è perfettamente rovesciato.

Presidente. Il Senatore De Foresta non ha ancora mandato la sua proposta; intanto mi permetta il Senato che rilegga l'emendamento Lauzi, Martinengo e Alfieri come l'ho formulato, e al quale ho aggiunta una parola.

Senatore Martinengo. Domanderei la parola.

Presidente. Mi lasci leggere l'emendamento perchè ci ho aggiunto, come dissi, una parola « contro colui che vende od ipoteca un immobile sapendo di non esserne proprietario; » e poi mi sono permesso di suggerire la ripetizione dell'avverbio *contro*, e di mettere: « e contro colui che asserisce come liberi i beni già

affetti da ipoteca o da altra gravezza; o dichiara ipoteche minori di quelle alle quali i beni sono soggetti; a meno che il debitore non giustifichi la sua buona fede in tali asserzioni o dichiarazioni. »

Questa redazione è accettata?

Senatore De Foresta. Per mio conto dichiaro che non potrei accettarla.

Presidente. Interrogavo i proponenti se accettano questa redazione.

Senatore Martinengo. Se qual proponente il signor Presidente ritiene anche me, io debbo dichiarare che accetto la proposta dell'onorevole De Foresta, e qualora egli non l'abbia ancora formulata, la formolerò io di nuovo, in quanto la mi pare la più concreta.

Presidente. Allora abbiano la bontà di formularla e la mandino scritta al banco della presidenza.

(Il Senatore De Foresta trasmette la sua redazione al banco della Presidenza.)

Do lettura della nuova relazione del numero 1 dell'articolo 2 statami fornita dall'onorevole Senatore De Foresta, e che egli intende proporre in questi termini: « Contro colui che vende od ipoteca un immobile sapendo di non esserne il proprietario, o che asserisce come liberi i beni che egli sa già affetti da ipoteca od altre gravezze, o dichiara ipoteche minori di quelle alle quali non ignora essere soggetti i beni » si potrebbe ancora aggiungere « i beni medesimi » che così la dizione sarebbe più chiara.

Senatore De Foresta. Ora domanderei un momento la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Dopo aver proposta questa redazione io devo una risposta all'onorevole Senatore Lauzi, per dichiarargli il perchè io la preferisco a quella che egli aveva proposto, e che riproduceva il concetto espresso dall'onorevole Senatore Arnulfo che non si obblighi il creditore a provare la mala fede del debitore, ma che sia invece questi che debba giustificare la sua buona fede.

Io non posso ammettere questa opinione, per una ragione semplicissima, cioè che se fosse adottata dal Senato, si obbligherebbe il debitore a provare la sua buona fede, la qual cosa, mi permetta l'onorevole Senatore Arnulfo, sarebbe contro tutti i principii: la buona fede si presume sempre; è la mala fede che vuol essere provata, e lo vuol essere tanto più, quando da questa mala fede si deduce una misura rigorosa di esecuzione, come quella dell'arresto personale che equivale ad una pena.

Infatti noi non vediamo in nessun Codice stabilito che l'arresto personale, nel caso di cui trattasi, non avrà luogo, salvo che colui che ha dichiarato libero un fondo soggetto ad ipoteca o venduto un fondo altrui, giustifichi che ha ciò fatto in buona fede.

Ecco perchè io non potei accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Lauzi. Io credo che basti che in tutti tra i casi accennati nei tre incisi di

questo articolo sia sempre inteso che non vi è luogo all'arresto personale che allorquando vi fu mala fede da parte del debitore, la qual cosa è chiaramente e sufficientemente espressa nella redazione da me formulata.

L'onorevole Senatore Arnulfo, diceva che sarà difficile al creditore di provare la scienza del debitore; ma io rispondo che sarebbe ancora più difficile a questo di provare la sua ignoranza, che sarebbe un fatto negativo.

Presidente. Prima di dare la parola al signor Senatore Duchoqué, pregherei l'Ufficio Centrale a dirmi se aderisce alla proposta De Foresta.

Senatore Vacca, relatore. Dichiaro che la maggioranza dell'Ufficio Centrale accetta la proposta De Foresta.

Presidente. La parola è al Senatore Duchoqué.

Senatore Duchoqué. Il mio emendamento stava in relazione all'emendamento Lauzi, perchè accogliendosi questo emendamento e lasciando stare la prima parte dell'art. 2 come era, ne sarebbe venuto, se non m'inganno, un controsenso giuridico. Ma se si accettano le riforme ora proposte dall'Ufficio Centrale che mettono i tre casi alla pari, cessa la ragione del mio emendamento; col che non intendo per ora di vincolare il mio voto alla proposta comunque riformata.

Mi limito a dire che il mio emendamento non ha più ragione di essere. Ma dacchè ho la parola e dacchè le mie osservazioni non possono ormai abbracciare i principii informativi di questa legge alla cui discussione generale ed a quella sul primo articolo io, per necessità di pubblico ufficio, non potei assistere nella seduta di ieri, non voglio non dare un brevissimo tocco intorno al rapporto che trovo tra la disposizione che viene proposta e due considerazioni, che ho sentito ora fare e dall'onorevole Guardasigilli e dall'onorevole Senatore Mameli.

L'onorevole Guardasigilli ben diceva, a mio avviso, non ritenere giusto, non ritenere accettabile che quando un'azione sia criminalmente perseguibile ed il suo autore sia punito a termini del Codice penale, debba poi subire per l'azione medesima o per le sue conseguenze l'arresto personale in via civile.

Mi pare che lo stesso, presso a poco, abbia detto l'onorevole Senatore Mameli; anzi mi pare avere egli mostrato assai manifesta inclinazione a che, per non fare confusione di principii, laddove vuol farsi fondamento di disposizione la frode, si lasci ogni sanzione relativa alla legge propriamente penale, anzi che alla legge civile.

Senatore De Foresta. Ma per adesso non si discute che il numero terzo.

Senatore Duchoqué. Domando perdono, quanto a me, l'osservazione che fo, conviene anche al disposto nel numero primo, o si limita ad una semplice osservazione di fatto, che mi credo in dovere di fare sia

che possa, oppur no, avere da alcuno corrispondente risposta.

Le azioni che son prevedute nel num. 1 dell'articolo secondo per alcuno dei Codici penali tuttavia vigenti in alcune provincie del Regno, sono positivamente delitti di frode perseguibili in via penale.

Ora ne conseguirebbe che la disposizione in esame trovando disposizioni diverse nei vari Codici penali, gli stessi casi saranno diversamente regolati secondo le diverse provincie e si vegga se non avverrà che le medesime azioni che prima fossero investite da una sola sanzione o civile o penale, per effetto di questa legge vengano ad essere in alcune provincie investite da doppia sanzione.

Mi limito, come ho detto, a questa semplice osservazione per quel conto che può meritare.

Presidente. Ha la parola il sig. Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. È indubitato che l'articolo come è stato formulato dall'onorevole Senatore De Foresta concerne lo stellionato, il dolo, la mala fede.

È indubitato parimenti che in tutte le antiche legislazioni d'Europa lo stellionato era considerato come un reato, e punito. Nei nuovi Codici penali è scomparso, e giustamente: perocchè può attribuirsi ad un fatto la qualifica di crimine o delitto, non già quando questo fatto sia animato da mala fede o da dolo (ve ne sono molti di questa natura, e non perciò sono puniti); ma quando produce un danno sociale. Producono un danno sociale quei soli fatti che non si possono prevenire, che qualunque diligenza usata dagli individui non basta a tener lontani da loro.

Ebbene, o Signori, ho udito molti forensi adusati alle dottrine dell'antico diritto criminale lamentare perchè nei nuovi Codici penali non era punito lo stellionato. Ma questi lamenti non nascevano dal difetto del Codice penale, ma dal difetto delle leggi civili; perocchè se le leggi civili fossero state corrispondenti a quel grado di perfezionamento a cui era giunta la legislazione penale, quando essa non stabiliva pene che contro i fatti soltanto che producono un turbamento nell'ordine sociale; se le leggi civili, dico, avessero raggiunto quel grado di perfezione a cui in alcuni paesi si è pervenuto, a cui noi tra poco certamente perverremo, lo stellionato sarebbe scomparso dal Codice penale senza detrimento, senza la possibilità di danno alcuno. Imperocchè quando tutte le gravanze sieno fatte pubbliche, quando le traslazioni di proprietà sieno pubblicate, evidentemente non è possibile nè pericolo, nè danno; e se mai avviene anche un danno, nonostante questi provvedimenti della legge, questo non può apparire che come individuale, vale a dire tale, che bastava una mediocre diligenza a prevenire e tener lontano; danno tale che non può turbare la società, non può allarmare gli animi di coloro, i quali non hanno per la loro negligenza risentito quel danno.

Però io dico che quando noi avremo raggiunto nelle leggi civili la completa pubblicità per le gravanze e le ipoteche, questa sanzione che qui possiamo diverrà assolutamente superflua. Ma certamente se essa può ancor rimanere in qualche parte, non può trovarsi, non può rimanere nel Codice penale.

Il concetto però da cui questa disposizione deve essere animata, e che mi pare importante, è che per parte del debitore vi sia la mala fede, e questo era espressamente dichiarato nella proposta che avevo l'onore di presentare al Senato, ed a questo accennava l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Lauzi. Epperò io dichiarava che incontrandosi queste proposte nel medesimo concetto, non aveva difficoltà ad accettarle; ma quanto alla determinazione del concetto, siccome risulta dall'emendamento Lauzi, accetto le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore De Foresta.

È giusto che colui il quale pretende di usare contro il debitore di questa garanzia provi egli la mala fede del suo avversario, perchè è giusto in ogni caso presumere la buona fede. Però io accetto l'emendamento proposto dal signor Senatore De Foresta.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Arrivabene, e poi al signor Senatore Mameli.

Senatore Arrivabene. Io mi limito solo a fare una osservazione di relazione, giacchè quanto alla questione mi dichiaro tutt'affatto incompetente. Mi sembra che l'onorevole nostro signor Presidente ha letto una redazione sua propria....

Vock No.

Senatore Arrivabene... talmente chiara, talmente direi elegante che la preferirei a tutte le altre....

Presidente. Ringrazio l'onorevole Senatore delle sue lusinghiere espressioni, ma non le merito, perchè non ho fatto altro che riprodurre quello che avevano indicato i signori Senatori Lauzi, Alfieri e Martinengo.

La parola è al signor Senatore Mameli.

Senatore Mameli. Duolmi di non essere d'accordo col signor Guardasigilli in alcune opinioni da lui espresse. Non ammetto che il reato di stellionato sia scomparso dal Codice penale: è scomparsa la parola, ma sussiste la cosa sotto il nome generico di truffa, che comprende tutti i raggiri dolosi per appropriarsi le altrui sostanze.

Così pure non ammetto, che colla riforma del Codice civile non potrà più verificarsi il caso di stellionato; poichè vi sono e vi saranno sempre ipoteche, le quali iscritte in tempo debito prenderanno grado dalla loro origine.

Io non escludo il concetto della mala fede, contendo solo che per il creditore sta il fatto, il quale deve bastare per onerare il debitore che non paga, della prova della sua buona fede.

Presidente. Vi sono adunque due proposte che chiamerò dal nome dei proponenti e degli intervenuti:

una dei Senatori Lauzi, Martinengo, Alfieri, concepita in questi termini. (V. sopra)

Questa proposta era stata accettata dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale, e poscia la maggioranza stessa ha rievocato la sua adesione.

Per buona ventura io aveva domandato se era appoggiata anche dopo che l'Ufficio Centrale si era pronunciato in proposito. Epperò s'intende appoggiato l'emendamento malgrado che l'Ufficio Centrale abbia rievocato il suo consentimento.

Senatore **Arnulfo**. L'Ufficio Centrale l'aveva accettato all'unanimità.

Presidente. Sì all'unanimità, ma adesso è contrario, ed ha fatto adesione alla proposta del Senatore De Foresta, alla quale acconsente il sig. Ministro.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Intendo di purgarmi dell'accusa che mi potesse essere fatta, d'essermi immischiato in una questione scientifica e nella quale io mi riconosco assolutamente incompetente.

Era uno dei Senatori che stanno in faccia a me, il signor Senatore Duchoqué, che aveva avvertito che le tre parti di questo paragrafo non concorderebbero più, stando la redazione del signor Lauzi: ed unicamente per conformar questa alle fatte osservazioni, ho proposto di aggiungere che la riserva si riferisce alle dichiarazioni ed asserzioni, ecc. ma io non intendo farmi autore nè d'un emendamento nè di una parte di esso che possa avere l'apparenza di una proposta scientifica, perchè dichiaro nuovamente di essere incompetente.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Dietro le parole dell'onorevole Alfieri devo fare anch'io una dichiarazione.

Io ho ritirato la mia adesione all'emendamento del Senatore Lauzi, quando venne formulato quello del signor Senatore De Foresta, per conseguenza io contro di esso dovrei votare appoggiando quest'ultimo.

Presidente. Dunque non accetterebbe più la paternità di quell'emendamento? la quale rimane ristretta all'onorevole Lauzi. Quando io ho indicato questi tre nomi, l'ho fatto perchè mi parve che riassumessero sinteticamente le fasi della discussione.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. In questo genere di paternità io era ben contento di aver a compagno l'onorevole Senatore Alfieri, però io la accetto anche da solo. (ilarità.)

Presidente. Rileggo la proposta del Senatore Lauzi per metterla ai voti.

Ritengano i signori Senatori che è il N. 1 dell'articolo 2, capo 1, che trovasi ora in discussione. (Vedi sopra.)

Senatore **Coppola**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Coppola**. Mi pare che l'ultima clausola

dell'emendamento Lauzi sia assolutamente inutile, perchè colui il quale dichiara ipoteche minori di quelle alle quali i beni sono soggetti è *re ipsa* in mala fede.

Ora costui per effetto del fatto suo spontaneo costituito in mala fede, ha però il diritto di difendersi allorchè è tradotto in giudizio. Egli potrà dire; io sono in buona fede, ed eccone le prove.

Quindi mi pare che sia supervacanea quest'ultima clausola che si dovrebbe sopprimere.

Senatore **Corsi**. Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Corsi**. Ho domandato la parola per dichiarare che consentirei nella proposta del Senatore De Foresta, come è redatta: ma debbo ad un tempo dichiarare e dichiaro che sono dolente che il signor Ministro Pisanelli abbia abbandonato il suo bel sistema di non più parlare dell'arresto personale in materia civile. È tempo che si cessi di volere l'esecuzione di obbligazioni civili colla intimidazione, dell'arresto dell'obbligato. Quando si tratta di fatto coloso e dannoso v'ha il Codice penale. Molte osservazioni e ragioni potrei addurre a sostegno della mia opinione, ma siccome questa questione appartenerrebbe alla discussione generale, ed essa è chiusa, non entro più nella medesima; però siccome io porto l'accennata opinione, così non voterò l'articolo.

Ministro di Grazia e Giustizia. Cedendo alle osservazioni dell'Ufficio Centrale ho creduto far atto di ossequio al Senato, e d'altra parte come questa legge era ed è urgentissima, io certamente doveva accettarla, quale sperava potesse essere votata.

Presidente. Metto ai voti la proposta del signor Senatore Lauzi. Credo che il Senato sia sufficientemente edotto dei termini in cui è concepita.

Cbi la approva sorga.

Senatore **Mameli**. Desidererei sapere...

Presidente. Perdoni signor Senatore, mentre si vota non si può parlare, il regolamento non permette che si parli durante la votazione, dopo avrà la parola.

(La proposta Lauzi è respinta.)

La parola è al Senatore Mameli.

Senatore **Mameli**. Voleva solamente sapere, non avendo capito bene le ultime parole, in che senso era concepito l'emendamento; voleva sapere se il Senatore Lauzi persisteva nelle sue prime idee, perchè se sta la prima proposta, che cioè la prova incomba al debitore, io l'accetto, ma se la prova della mala fede incombe al creditore, io non potrei accettarla.

Presidente. Ho letto tre volte l'emendamento, ho pregato l'onorevole Lauzi di dire se era esatta la sua redazione, il Senatore Lauzi ha aderito, non vi ha più che dire.

Ora si tratta di mettere ai voti la proposta del Senatore De Foresta, a cui aderisce il signor Ministro; la leggerò:

« 1. Contro colui che vende o che asserisce come

liberi i beni che egli sa già affetti da ipoteca o da altra gravanza, o dichiara ipoteche minori di quelle alle quali non ignora essere soggetti i beni medesimi. »

So non si domanda ulteriormente la parola, lo metterò ai voti, chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Il Senato crede di procedere ancora nella discussione?

(*Varie voci: A giovedì...*)

Presidente. Sarà rimandato a giovedì il seguito della discussione per tutti gli altri articoli, e per tutto ciò che ha rapporto coll'ordine del giorno d'oggi.

Avevo fatto una revisione dei progetti che possono essere portati prontamente in discussione, mi occorre il progetto di legge per la soppressione di alcune giudicature.

Preglierei il signor Senatore Ceppi, che ne è il relatore, a voler indicare se esso sia in stato di essere portato in discussione.

Senatore Ceppi. Quando l'Ufficio Centrale mi ha fatto l'onore di affidarmi l'incarico di Relatore su questo progetto di legge, io feci al signor Guardasigilli alcune osservazioni, che tendevano a dimostrare, che il medesimo, preso nel concetto del Ministero, si riduceva ad una piccola economia di danaro, mentre poteva avere relazione col progetto di legge per l'abolizione del contenzioso amministrativo di cui erasi fatta la presentazione nell'altro ramo del Parlamento.

L'onorevole Ministro disse, che avrebbe proceduto a nuovo esame di questo progetto, ma che intanto il medesimo poteva ritenersi per sospeso.

Di modo che, se il signor Ministro conferma questa sua dichiarazione, l'Ufficio Centrale si crederà esonerato sino a che egli abbia avuto la compiacenza di comunicargli il suo definitivo divisamento.

Io posso dichiarare al signor Presidente del Senato che intanto questo progetto di legge è in istato di sospensione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Siccome dopo che fu presentato il progetto, come il Senato sa, è stata presentata alla Camera dei Deputati una legge generale per l'abolizione del contenzioso amministrativo, così è parso anche a me opportuno, che si sospendesse la discussione di questo progetto, finchè non sia votato l'altro dalla Camera dei Deputati.

Presidente. Il Senato terrà conto della dichiarazione del signor Ministro e non avrà più carico relativamente a questo progetto di legge, finchè non avvengano nuove dichiarazioni.

Il Senato è convocato dunque giovedì alle ore due in adunanza pubblica pel seguito della discussione d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2.)

XI.

TORNATA DEL 25 GIUGNO 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizione — Relazione sui titoli del Senatore Martinengo Leopardo e suo giuramento — Omaggi — Comunicazione di una lettera del Comitato esecutivo del primo tiro a segno nazionale — Seguito della discussione del progetto di legge sull'arresto personale in materia civile e commerciale — Nuove modificazioni al medesimo proposte dall'Ufficio Centrale d'accordo col Ministro Guardasigilli — Adozione dei N. 2 e 3 dell'art. 2 — Schiarimenti richiesti dal Senatore Alfieri sul N. 4, forniti dai Senatori Vacca e De Foresta — Proposta del Senatore Alfieri acconsentita dall'Ufficio Centrale — Approvazione del N. 4 colla proposta Alfieri — Aggiunta del Senatore Roncalli Francesco, combattuta dal Senatore Vacca — Reiezione dell'aggiunta Roncalli — Osservazioni dei Senatori De Foresta, Alfieri e Vacca sull'art. 3, modificato dall'Ufficio Centrale — Approvazione dell'art. 3 — Mozione del Senatore Coppola sull'art. 9, divenuto 4 — Osservazioni del Ministro Guardasigilli e dei Senatori Vacca e Lausi — Emendamento del Senatore Cambridge Digny, combattuto dal Senatore Roncalli Francesco — Approvazione dell'art. 9 divenuto 4 e dei successivi sino al 19 — Parole del Senatore Galvagno sull'art. 20, cui risponde il Senatore De Foresta — Approvazione di quest'articolo colla modificazione propostavi dal Senatore De Foresta — Soppressione dell'art. 21 — Rettificazione di un errore all'art. 22 — Osservazioni al riguardo del Senatore Coppola cui risponde il Senatore De Foresta — Appunto del Senatore Siotto Pintor, oppugnato dal Senatore Coppola — Adozione degli articoli 22 al 31 — Approvazione dell'art. 32 — Presentazione di due progetti di legge — Spiegazioni sull'art. 33 del Senatore Corsi, cui risponde il Senatore De Foresta — Approvazione degli art. 33 al 49 — Proposta di un articolo in sostituzione dell'art. 50 del Senatore Lausi — Dichiarazioni e modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale e dal Ministro Guardasigilli — Instanza del Senatore Galvagno combattuta dal Senatore De Foresta — Approvazione della prima parte dell'articolo Lausi — Reiezione della modificazione propostavi dall'Ufficio Centrale — Approvazione della seconda parte dell'articolo Lausi e degli articoli 51 e 52 e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, e di Istruzione Pubblica, e più tardi interviene pure quello dei Lavori Pubblici.

Il Senatore segretario Bellelli legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Presidente. Si dà lettura di un sunto di petizioni.

Il Senatore segretario Bellelli legge il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3300. I capi della carovana dei facchini di Manovella di Livorno (Toscana) ricorrono al Senato acciò nella legge relativa all'abolizione delle corporazioni privilegiate sia tenuto conto dei diritti da essi precedentemente acquisiti.

N. 3301. I capi della carovana dei facchini di Sacco

e dei pubblici misuratori di Livorno (Toscana), (Petizione identica alla precedente.)

RELAZIONE SUI TITOLI
DEL SENATORE MARTINENGO.

Presidente. La parola è al Senatore Paleocapa per la relazione sui titoli del signor Senatore Martinengo da Barco.

Senatore Paleocapa. Pregho il Senato di permettermi di far leggere la relazione dal signor Senatore Casati.

Presidente. La parola è al signor Senatore Casati per la lettura della relazione del Senatore Paleocapa.

Senatore Casati (legge). Signori Senatori.

Fra i nuovi Senatori nominati da S. M. con De-

creto 24 maggio 1863 è il signor conte Leopardo Martinengo.

L'Ufficio IV esaminati, come n' ebbe l'incarico dalla Vostra Presidenza, i documenti statigli presentati, mi incaricò di riferirvi il risultato di codesto esame.

Il conte Leopardo Martinengo, nato in Brescia nel 1805, ha così raggiunta l'età di 58 anni.

La famiglia patrizia veneta a cui appartiene, erasi da lunghi anni tramutata a Venezia, dove il conte Leopardo, divenuto erede delle possessioni della ricca famiglia patrizia Michiel dalle Colonne, che si estinse nell'avo materno di lui, aveva fermato il suo domicilio e concentrati i suoi affari.

Ma quando la guerra del 1859 liberò la Lombardia, egli profitto della facoltà accordatagli dal trattato di Zurigo, e non indugiò a svincolarsi dalla sudditanza austriaca per venire a godere i diritti di libero cittadino italiano stabilendosi nel suo paese natio, dove ha conservato una parte dell'avito censo.

I documenti presentati all'Ufficio IV provano che da lunghissimi anni egli paga sui suoi possedimenti nella provincia di Brescia più di 3000 lire annue d'imposta prediale fondiaria, acceverata pure dal 10 per 0/0 della tassa di guerra.

Quando nel 1848 l'Assemblea popolare di Venezia deliberò la fusione delle provincie Venete col Regno Subalpino, il conte Leopardo Martinengo era uno dei membri di quel Governo, qualità che rispondeva a quella di Ministro segretario di Stato, e rimase in tale ufficio finchè, operata la fusione suddetta, il Governo della Venezia cessò i poteri ai Commissarii inviati dal Re.

Il conte Leopardo Martinengo per le cose suddette ha titolo di essere Senatore, sia come appartenente alla quinta categoria, sia come appartenente alla ~~ventesima~~ ^{ventesima} dell'art. 33 dello Statuto. Ond'è che l'Ufficio IV mi ha dato il gradito incarico di proporvi, o Signori, la convalidazione della di lui nomina.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni testè lette. Chi le approva voglia sorgere.

(Approvate.)

Essendo presente nelle sale del Senato il signor conte Martinengo, si farà luogo alla prestazione del giuramento.

Prego i signori Senatori Arrivabene e Orso Serra, a volerlo introdurre nell'Aula.

(Introdotta il conte Martinengo da Barco nell'Aula, presta giuramento nella consueta formola.)

Do atto al signor conte Leopardo Martinengo della prestazione del giuramento, lo proclamo Senatore del Regno, ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Fanno omaggio al Senato:

Il Prefetto di Chieti, di alcune copie degli *Atti di quel Consiglio provinciale della Sessione 1862;*

Il signor Francesco Saverio Sipari, di parecchi esemplari d'una sua *Lettera ai censuarii del Tavoliere;*

Il Deputato Antonio Salvagnoli Marchetti, delle sue *Osservazioni sull'opuscolo dell'ingegnere Giuseppe Mazzanti intorno alle conseguenze del rapporto ministeriale Busacca;*

Il signor Michele Baldacchini della sua *Storia Napoletana dell'anno 1617.*

Ricevo dal signor Presidente del Comitato esecutivo del primo Tiro Nazionale la seguente lettera:

« Eccellenza,

« Ho l'onore di pregare l'Eccellenza Vostra a nome del Comitato esecutivo del primo Tiro a segno Nazionale, e per mezzo suo, tutti gli onorevoli signori Senatori, d'intervenire alla distribuzione dei premi ai vincitori della gara, che ha luogo domenica 28 corrente alle ore 6 pomeridiane precise nel locale del Tiro presso il castello del Valentino.

« L'accesso al loggiato riservato al Parlamento è distinto colla lettera P e si trova a sinistra del grande Padiglione centrale.

« Pel Comitato
« D'ANGROGNA. »

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE SULL'ARRESTO PERSONALE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge sull'arresto personale in materia civile e commerciale.

Senatore **Vacca**, relatore. Domando la parola.

Presidente. Il signor Senatore Revel me l'ha domandata prima.

La parola è al Senatore Di Revel, dopo l'avrà il Senatore Vacca.

Senatore **Di Revel.** Rinunzio alla parola.

Presidente. Rinunziando alla parola il Senatore Di Revel, la parola è al relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Vacca**, relatore. A nome dell'Ufficio Centrale ho l'onore di sommettere al Senato, che dietro le divergenze sorte nell'ultima tornata intorno a questa legge, l'Ufficio Centrale stimò di adottare il partito di ritornare sui punti disputati, coll'intervento dell'onorevole Guardasigilli.

Dietro una lunga e ponderata discussione si è venuto ad accordi intorno a questi punti controversi, i quali accordi in parte hanno potuto riunire l'unanimità dell'Ufficio Centrale, ed in parte la maggioranza.

Queste modificazioni sono già note e comunicate agli onorevoli Senatori.

Presidente. Pregherei i signori Senatori di volersi

riportare esattamente al testo delle modificazioni ultime, stato stampato e distribuito questa mattina.

Siamo rimasti al N. 2 dell'art. 2, il quale è così concepito: « N. 2. Pel deposito necessario. »

Se non v'ha chi domandi la parola metto ai voti questo N. 3.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato.)

« N. 3. Pel rilascio giudizialmente ordinato di un fondo il cui proprietario o possessore fu spogliato per vie di fatto, per la restituzione dei frutti raccolti durante l'indebito possesso, e per il pagamento dei danni ed interessi, dopo che ne sarà seguita la liquidazione. »

Se non v'ha chi domandi la parola metto ai voti questo n. 3.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

I no. 4, 5, 6 e 7 secondo l'ultima variante dell'Ufficio Centrale consentita dal Ministro guardasigilli sono soppressi, e verrebbe sostituita la redazione seguente:

« Per la esibizione, consegna o restituzione di documenti, carte, danari, od oggetti contro chi li ebbe in proprio potere nello esercizio di pubbliche funzioni, o per giudiziale incarico. »

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Desidererei qualche maggiore spiegazione sopra questo numero, perchè mi pare molto vago comprendendosi in esso un'infinità di casi.

Senatore Vacca, relatore. Ricorderò al Senato che io il primo mossi il dubbio intorno alla convenienza di sostituire una redazione che pareva abbastanza vaga, e indeterminata alla specifica enunciazione dei casi ed ipotesi racchiuse in quest'art. 2 del progetto dell'Ufficio Centrale; ma quando si è riesaminata nel seno dell'Ufficio Centrale la convenienza di sostituire la nuova redazione all'antica, allora si è portato un esame minuto sulle quattro ipotesi racchiuse nei numeri 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2, e adottando la redazione comprensiva che s'è sostituita all'enumerazione specifica di quei casi è paruto all'Ufficio d'accordo coll'onorevole ministro che tutti i casi e tutte le ipotesi vi fossero virtualmente comprese.

Ed invero quando noi abbiamo creduto di sostituire questa redazione « Per l'esibizione, consegna o restituzione di documenti, carte, danari od oggetti contro chi li ebbe in proprio potere nell'esercizio di pubbliche funzioni o per giudiziale incarico » egli è evidente, paragonando cotesta redazione comprensiva coi singoli casi enunciati nei numeri 4, 5, 6 e 7, che costesti casi vi stanno virtualmente compresi.

Di fatti al N. 4 si parla della restituzione del danaro pubblico a persona destinata a riceverlo, e questo lo troverete di certo nella redazione sostituita; « N. 5. Per l'esibizione delle cose depositate presso i consegnatari, commissari ed altri custodi; » e questo vi è anche più

ampiamente compreso, perchè se si potesse dubitare per la redazione del N. 5 che questi casi per avventura non ci fossero inclusi e si potesse dubitare del valore e dell'estensione della parola *consegnatari* se fosse da applicarsi ai soli consegnatari giudiziali, od anche ai consegnatari volontari, la generalità dei termini della nuova redazione si potrebbe dire che gli assorbe tutti, e quando ancora alcun dubbio potesse rimanere, questo dubbio sarà certamente abbandonato alla giudiziaria interpretazione, la quale colla scorta dei principii della materia ne farà la retta applicazione.

Così accade del N. 6 contro tutti gli ufficiali pubblici per la presentazione delle loro minute e per la spedizione degli atti agli aventi diritto, ed è chiaro che anche questo è compreso; e finalmente il N. 7 contro i notai, patrocinatori, segretari di tribunali ed uscieri per la restituzione di documenti ad essi affidati, e del denaro ricevuto per conto dei loro clienti in conseguenza delle loro funzioni.

Io confido che queste spiegazioni varranno a soddisfare il desiderio dell'onorevole signor Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Io non so veramente persuadermi della convenienza della redazione di quest'articolo, per cui in quanto alla sostanza mi rimetto a coloro che l'hanno redatto; ma ciò che mi conferma nel mio dubbio, si è appunto la diversa redazione che trovo nel Codice civile riguardo a questi casi, che qui si vogliono prevedere.

Almeno nel Codice civile è detto che l'arresto ha luogo contro tutti i pubblici ufficiali per la non presentazione delle loro minute, allorchè loro viene ordinata; così si vede che per questa presentazione vi deve essere un ordine di chi ha il diritto di emanarlo, non che per la spedizione delle copie degli atti agli aventi diritto.

Qui invece la disposizione è talmente generica, che chiunque potrà domandare la presentazione d'un titolo e si troverà passivo del comminato arresto chi non soddisfaccia alla domanda.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Senatore Alfieri. Bisogna ritenere che talora vi sono documenti dei quali non sempre si è tenuti a dare visione, od a fare la presentazione; e sarà ciò nulla meno lecito a chiunque di venire a domandare l'esibizione di siffatti documenti sotto pena di vedersi in caso diverso esposto al pericolo dell'arresto?

Presidente. La parola è al Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. Prima di tutto a dilucidazione del dubbio che moveva l'onorevole Senatore Alfieri, io ripeto la dichiarazione già fatta dall'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale.

L'Ufficio nella seduta privata di ieri, a voti unanimi ha creduto di poter sostituire la redazione che è stata

testè letta, ai diversi numeri del progetto dell'Ufficio stesso, perchè ha pensato che questa redazione comprendeva esattamente tutti i casi previsti nei detti numeri, e darà luogo a minori dubbii e contestazioni.

Ma, diceva l'onorevole Senatore Alfieri, nel Codice Albertino vedo che è sottoposto alla cattura personale colui, ad esempio, che non esibisce la minuta o la copia di un atto, quando gli è ciò ordinato; ciò non è ripetuto nella redazione proposta dall'Ufficio Centrale, quindi potrebbe avvenire che qualcheduno pretendesse esercitare l'arresto personale per ciò solo che non siasi aderito ad una sua richiesta che può essere ingiusta o capricciosa.

Io convengo che se le conseguenze della nuova redazione che propone l'Ufficio Centrale potessero essere queste, non dovrebbero essere approvate. Ma, signori, per allontanare questo timore basta riflettere che l'arresto personale non può essere esercitato che dopo una condanna passata in cosa giudicata e per l'esecuzione della medesima.

Credo di avere con queste osservazioni chiarito il dubbio eccitato dall'onorevole Senatore Alfieri, e spero che il Senato vorrà approvare l'articolo in discussione nei termini in cui è stato ora formulato dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola, metterò ai voti la disposizione complessiva che ho letto e che....

Senatore Alfieri. Almeno si dica: della denegata esibizione.....

Senatore De Foresta. Ripeto che l'arresto personale non essendo che un mezzo di coercizione per l'esecuzione della cosa giudicata, è evidente che non avrà luogo che allora quando si ricusi di obbedire alla medesima, sia che si tratti di esibizione di un atto o di altro precetto contemplato in questo articolo.

Tuttavia posto che si è elevato il dubbio, l'Ufficio Centrale non incontra difficoltà che per sovrabbondanza si aggiungano le parole *per la denegata*, proposte dal Senatore Alfieri.

Senatore Vacca, relatore. Per le denegate esibizioni. . . .

Presidente. Per le denegate esibizioni, cioè al plurale ?

Senatore De Foresta. Credo che sarebbe meglio che si lasciasse il numero singolare, onde si creda che per far luogo all'arresto personale, sia necessario il rifiuto dell'esibizione, dell'atto originale, del rilascio della copia.

Presidente. Io mi rimetto a quello che propone l'Ufficio Centrale; osservo solamente che essendovi poi una virgola dopo esibizione, potrebbe esservi dubbio che l'aggettivo *denegata* non si riferisse che alla esibizione; è un dubbio che sottopongo alla saviezza dell'Ufficio Centrale.

Senatore De Foresta. Per togliere il dubbio a cui

accenna l'onorevole sig. Presidente potrebbe dirsi per *il diniego dell'esibizione*.

Ministro di Grazia e Giustizia. Forse per rispondere esattamente a questo concetto, basterebbe scrivere l'articolo in questo senso:

« Per la consegna, restituzione, o diniegata esibizione. »

Presidente. L'Ufficio Centrale secondo l'ultima idea espressa dal Senatore De Foresta proporrebbe di dire: « per il diniego dell'esibizione, della consegna o restituzione di documenti, carte, danari, od oggetti contro chi li ebbe in proprio potere nell'esercizio di pubbliche funzioni o per giudiziale incarico. »

Questa è l'ultima redazione e non pare che sollevi più nessuna difficoltà. L'accetta il signor Senatore Alfieri?

Senatore Alfieri. Io mi rimetto.

Senatore Vacca, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca, relatore. Si fa da alcuni una osservazione sulla redazione dell'articolo della quale è bene anche tener conto, ivi si dice:

« Per il diniego della esibizione, della consegna o restituzione di documenti, di carte, danari od oggetti contro chi li ebbe in proprio potere, ecc. »

Ora alle parole contro *chi li ebbe*, si crederebbe più conveniente sostituire *chi li abbia*, perchè veramente pare che quest'obbligo non si potrebbe imporre che contro chi li abbia attualmente in suo potere.

Presidente. Intenderebbe di fare un'altra correzione ?

Senatore Vacca, relatore. Sì.

Presidente. Abbia la bontà di scriverla, e di mandarla.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Se mi è lecito manifestare una mia opinione, preferirei che fosse detto: « pel diniego dell'ordinata esibizione, consegna o restituzione. »

Allora diventa chiaro da questo articolo stesso che c'è stato un giudizio.

Senatore De Foresta. L'Ufficio Centrale consente di buon grado a quest'aggiunta benchè non la reputi affatto necessaria.

Presidente. Dunque si dirà: « per il diniego di ordinata esibizione, consegna o restituzione di documenti, carte, danari od oggetti contro chi li abbia in proprio potere nell'esercizio di pubbliche funzioni o per giudiziale incarico. »

Chi approva questa disposizione, voglia sorgere.

(Approvata.)

Il numero 8 rimarrebbe soppresso.

Trattandosi di proposta di legge iniziata in Senato non è il caso di esperire il voto negativo.

Gli articoli 3 e 4 sarebbero soppressi alla unanimità e sostituiti dalla seguente redazione:

« I contabili verso lo Stato, le Provincie, i Comuni,

gli ospizi, ed altri pubblici stabilimenti, non che i loro agenti, e preposti per danaro, od oggetti di cui sieno dichiarati responsabili. »

Senatore **Roncalli F.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Roncalli.** Domando la parola ancora sull'articolo 2, perchè vorrei proporre un'altra aggiunta, e sarebbe questa:

« Contro i tutori, ed i curatori per i debiti da essi in qualunque modo contratti durante l'esercizio delle proprie funzioni verso i loro amministrati. »

Io credo che il Senato non avrà difficoltà ad ammettere tra i casi in cui si possa dar luogo all'arresto personale anche il presente, tanto se si riguardi alla maggiore facilità che possono avere i tutori e i curatori poco diligenti, o anche mal volenti, di pregiudicare i loro tutelati, quanto se si riguardi la posizione eccezionale che hanno i tutelati e i curatelati sia per propria impotenza, sia perchè non abbastanza assistiti dalla legge.

(Il Senatore **Roncalli** trasmette al banco della Presidenza la sua aggiunta.)

Presidente. Il signor Senatore **Roncalli** propone la seguente aggiunta all'articolo 2:

« Contro i tutori e i curatori per i debiti da essi in qualunque modo contratti durante l'esercizio delle proprie funzioni verso i loro amministrati. »

L'Ufficio Centrale che ne dice?

Senatore **Vacca, relatore.** Pregherei il signor Presidente d'interrogare il Senato se è appoggiata.

Presidente. Interrogo il Senato per vedere se è appoggiata l'aggiunta proposta dal signor Senatore **Roncalli** di cui ho dato lettura.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(Appoggiata.)

Invito l'Ufficio Centrale a dare il suo avviso in proposito di quest'aggiunta.

Senatore **Vacca, relatore.** L'Ufficio Centrale non crede di poter aderire a quest'aggiunta, e le ragioni sono semplicissime.

La legge ha provveduto abbastanza alla buona gestione dei patrimoni pupillari.

La legge ha imposto sufficienti freni alle infedeltà del tutore, per modo che mai si è dubitato, e mai si è pensato d'imporre questa nuova maniera di gravanza, cioè la coazione personale.

Sotto questo rapporto adunque l'Ufficio Centrale non può accettare menomamente quell'aggiunta.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola metterò ai voti la nuova aggiunta proposta dal signor Senatore **Roncalli** che rileggerò. (V. sopra.)

Chi approva quest'aggiunta voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Ho già letto la disposizione che, a senso dell'ultima variante dell'Ufficio Centrale si sostituirebbe agli articoli 3 e 4.

Senatore **De Foresta.** Mi accorgo ora che è se-

guito in questo numero un errore di stampa che consiste nella trasposizione di una virgola dopo la parola *agenti*, che andava messa dopo la parola *preposti* per dividere questi dal concetto di danaro, ecc.

Senatore **Alfieri.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri.** Non so se ne siano successi due errori di stampa, perchè nello stampato distribuito si dice: « soppressi ad unanimità e sostituiti dalla seguente redazione: I contabili verso lo Stato ecc. »

Qui manca l'intestazione dell'articolo.

Presidente. S'intende la ripetizione: sono *soggetti all'arresto personale*.

Senatore **Vacca, relatore.** Sicuramente.

Presidente. Tuttavia è necessario si inserisca perchè l'articolo deve formar corpo da sè.

Rileggo la disposizione che deve sostituire, secondo la proposta dell'Ufficio Centrale, gli articoli 3 e 4: « Sono soggetti all'arresto personale: i contabili, ecc. (come sopra). »

Se non vi ha chi domandi la parola metto ai voti la disposizione che ho letto e che forma articolo complessivo.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato.)

L'art. 5 rimarrebbe soppresso, e così pure gli articoli 6, 7, 8.

Il 1 numero dell'art. 9 sarebbe conservato all'unanimità.

I numeri 2 e 3 sarebbero soppressi.

Sarà bene per altro che ne dia lettura.

Art. 9.

« L'arresto personale potrà essere ordinato dal giudice, valutando le circostanze del fatto nei seguenti casi:

« 1. Contro i conduttori, o i coloni parziari, se al termine dell'affitto non rassegnino il bestiame dato loro a soccio, le sementi, i concimi, e gli istrumenti aratorii che siano stati loro affidati, salvo che provino che la mancanza di tali cose non derivi dal fatto loro. »

Senatore **Coppola.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Coppola.** Sarebbe questo il momento opportuno di discutere quell'emendamento che ebbi l'onore di rassegnare al Senato circa la divisione tra i casi dell'arresto personale e le altre disposizioni, per cui la legge comanda al giudice che la futura sentenza sia eseguita col mezzo dell'arresto personale, confida al giudice stesso la valutazione delle circostanze di fatto, e quindi è nella facoltà del magistrato di ammettere o rifiutare l'arresto personale oppure di moderarne gli effetti.

Allora l'illustre **Guardasigilli** sorse a dichiarare che questo miglioramento si sarebbe dovuto esaminare quando si sarebbe discusso l'art. 9.

Ecco ora il momento cui accennò l'onorevole Guar-

dasigilli, e prego il Senato ad occuparsi della mia proposta.

Ministro di Grazia e Giustizia. La distinzione a cui ha accennato l'onorevole Senatore Coppola, è un *re ipsa* perchè nei primi articoli è detto: *avrà luogo l'arresto personale, ecc.*, e nell'art. 9 è detto invece: *l'arresto personale potrà essere ordinato dal Giudice, ecc.*

Se il Senato crede che si debba distinguere questa materia in due capi distinti, non ho difficoltà alcuna, ma mi pare superflua.

Senatore Vacca, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca, relatore. L'Ufficio Centrale crede di conservare la locuzione dell'articolo perchè è marcatissima la differenza tra il modo imperativo *avrà luogo* ed il facoltativo *potrà aver luogo valutando le circostanze del fatto*, per cui l'antitesi è così evidente che non abbisogna di ulteriore spiegazione.

Mi permetto di rettificare un'espressione nell'art. 9 deve dirsi « nel seguente caso, e non nei seguenti. »

Senatore Lauzi. Se io male non ricordo, il signor Senatore Coppola ha fatto una proposta in principio della discussione che poi si era riservato di portare al paragrafo 9 della quale non si è ora fatta menzione.

Mi pare che egli proponesse che l'arresto personale fosse esteso per il pagamento delle mercedi di fitto dei fondi rustici.

Siccome ora il Senatore Coppola si è limitato a ricordare in genere la proposta che aveva fatto allora e non ho udito nessuno toccare di quest'argomento, mi permetto di esprimere il desiderio che il Presidente voglia interpellare il Senatore Coppola, se quella è la proposta che intese fare, e se la mantiene.

Presidente. Il Senatore Coppola è pregato dal Senatore Lauzi di esporre la sua opinione in proposito.

Senatore Coppola. Io esposi questa modificazione nel sistema dell'arresto personale convenzionale, ma disgraziatamente fu reietto formalmente dopo una discussione abbastanza chiara; perciò mi pare non fosse qui il caso di farne parola.

Io teneva per fermo che l'arresto personale, in materia di locazione dei predii rustici, fosse necessario come un mezzo di agevolare l'agricoltura colla facilitazione dei contratti d'affittanza; ma la mia proposta fu, come dicesi, reietta.

Senatore Lauzi. Sono lieto di queste spiegazioni, tanto più che nel provarle certamente non desiderava che il Senatore Coppola riproducesse quella sua prima proposta perchè sarei stato il primo a rigettarla.

Presidente. Non essendovi alcuna proposta formale per promuovere una votazione rileggo l'art. 9.

(V. *infra*.)

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Mi permetta il Senato che io accenni uno scrupolo.

Qui si parla dell'arresto personale contro alcuni affittuari che non consegnassero le sementi, concimi e istrumenti aratorii.

In diverse provincie che conosco per pratica si usa molte volte di dare in consegna, in principio dell'affittanza, una certa quantità di concime e qualche volta quelle che si chiamano scorte morte ed anche delle sementi.

Ora il credito che al padrone del fondo risulta da queste cose, forma soggetto di ciò che chiamasi in Lombardia Bilancio, per il quale il perito che è incaricato della riconsegna, riduce a debito di denaro la parte di concime, istrumenti aratorii o granaglia che non venga riconsegnata.

Lo scrupolo che ho è questo: siccome si disse nella discussione antecedente che questo articolo è fatto in vantaggio dell'agricoltura, perchè precisamente non manchino quei concimi, quelle sementi, di cui è parola, temerei che anche contro quelli che a tenore del loro contratto pagassero il valore di concime o sementi che manchino, potesse ancora adottarsi quella misura di rigore.

Senatore De Foresta. L'Ufficio Centrale desidererebbe che l'onorevole preopinante concretasse la sua osservazione onde evitare ogni equivoco; intanto farò osservare che non conviene confondere la restituzione di cose che il colono o l'affittavolo ritiene e che appartengono al proprietario con quella in cui per qualunque siasi causa trovisi debitore verso del medesimo. Nel primo caso si può autorizzare l'arresto personale perchè il colono o fittavolo commette qualche cosa che s'avvicina al furto, ma nel secondo caso non vi è che un debito e si rientra nella proposta del Senatore Coppola e che l'onorevole Senatore Lauzi diceva sarebbe stato il primo a respingere.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Senatore De Foresta. E poichè ho la parola, mi permetta il Senato che spieghi il motivo che ha condotto l'Ufficio Centrale, almeno la maggioranza di esso, che è ora al banco, ad essere molto parco nelle disposizioni concernenti l'arresto personale in materia civile.

Egli ha creduto che questo mezzo di coercizione non sia più adattato ai nostri tempi, ai nostri costumi. Difatti chi si occupa anche per poco di studi statistici sa che anche nei paesi, dove la legge è molto severa in fatto d'arresto personale, in materia civile non è applicata.

Quindi se l'Ufficio Centrale nelle sue prime deliberazioni non ha creduto di seguirne fin d'ora il sistema proposto nel progetto ministeriale abolendo intieramente l'arresto personale nella materia civile, come si era anche proposto in un pregevole progetto di Codice già presentato al Senato, ha creduto di dover almeno restringerne per quanto possibile l'applicazione.

Ho creduto bene di dare queste spiegazioni onde si sappia il perchè si sono deperuati molti dei casi nei quali si era permesso l'arresto personale nel primo progetto dell'Ufficio Centrale stato ora modificato, e quale sia lo spirito da cui è informato lo stesso progetto.

Senatore Coppola. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta in primo luogo al Senatore Lauzi, in seguito al Senatore Coppola.

Senatore Lauzi. Sono stato veramente sfortunato nella esposizione del mio scrupolo perchè ho potuto far credere al Senatore De Foresta, che venissi a proporre un altro caso d'arresto, quand'io li vorrei tolti tutti, come aveva proposto il signor Guardasigilli. Io ho fatto anzi un'eccezione, ho manifestato uno scrupolo per timore che per la stretta lettera della legge si applichi l'arresto personale in un caso in cui io dico che non si dovrebbe applicare.

Mi sia permesso chiarire la mia idea. Io ho detto che temevo che quando materialmente non si riconsegnino i concimi, o gli istrumenti aratorii, o i grani consegnati, quantunque per convenzione tra l'affittuario ed il coltivatore si fosse previsto il caso di questa mancanza, e se ne sia computato il valore in danaro, pure l'arresto personale si possa applicare secondo la lettera della legge strettamente considerata.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Coppola.

Senatore Coppola. Io aveva chiesto la parola per chiarire un'omissione che era corsa nella discussione, non per altro.

Senatore Alfieri. Ho domandato la parola per chiarire la questione. Io credo che l'osservazione fatta dal Senatore Lauzi si riduca alla necessità che egli vedrebbe di aggiungere al paragrafo quale è proposto dall'Ufficio Centrale, dopo le parole *dell'affitto non rassegnino il bestiame, i concimi e gli istrumenti aratorii, ecc.*, queste altre: *o non ne abbiano pagato l'equivalente.*

Senatore Lauzi. Domando perdono.

Senatore Alfieri. Il Senatore Lauzi teme che vi sia doppia applicazione, cioè che uno paghi il prezzo di ciò che manca, e ciò non ostante si venga ad applicargli il rigore della legge.

Senatore Lauzi. Io temo che si possa pronunziare l'arresto contro uno che non consegna i concimi, ecc., quantunque paghi il valore giusta l'estimo fatto dal perito nella consegna. Del resto non faccio proposta veruna.

Senatore De Foresta. Quantunque l'onorevole Senatore Lauzi non faccia una proposta specifica, prego il Senato di permettermi di dargli una spiegazione.

Io posso accertare l'onorevole propropiante, che nel caso cui egli accenna mai si applicherebbe l'arresto personale; imperocchè questo mezzo di coercizione non può aver luogo che in forza di una sentenza, come è detto nella legge stessa. Ora io domando, se vi sarà mai un tribunale che condanni qualcheduno a pagare una cosa che sia certo che già abbia pagato, e a con-

segnare una cosa di cui il proprietario abbia già ricevuto il prezzo?

Io credo che queste spiegazioni basteranno per soddisfare il Senatore Lauzi, e che egli non insisterà perciò nella sua osservazione.

Presidente. Non domandandosi la parola.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore Cambray-Digny. Io vorrei proporre la soppressione delle parole *e i coloni parziari.*

Lo scopo della mia proposta è questo: nelle colonie parziarie il padrone che alla fine dei conti si trova creditore del colono, ha sempre la facoltà di impadronirsi della parte colonica del raccolto, la quale in generale o copre, od arriva a coprire la maggior parte del debito; quindi mi pare completamente inutile l'armare il padrone della facoltà di domandare l'arresto personale...

Senatore Roncalli F. Domando la parola.

Senatore Cambray Digny. Avvertirò di più, che quando il padrone è talmente avaro da volersi impadronire di tutta la parte del colono, il risultato è che mette una famiglia addirittura nel caso di non avere da mangiare, e mi parrebbe che la legge fosse un po' troppo dura, se a questo permettesse di aggiungere anche la domanda dell'arresto personale.

Per queste ragioni io domanderò all'Ufficio Centrale, che voglia acconsentire alla soppressione delle parole *ed i coloni parziari.*

Presidente. Il Senatore Roncalli ha la parola.

Senatore Roncalli F. Io vorrei credere che i paesi dai quali ha attinte le sue cognizioni l'onorevole propropiante, siano ben felici (*ilarità*); io invece ho la disgrazia di abitare paesi che lo sono molto meno, e non solo in moltissimi casi non vi sarebbe mezzo, col ritenere le derrate ai coloni parziari cessanti, di pagarsi del bestiame, utensili e specialmente bestiami esportati, ma in moltissimi casi, anzi nei più frequenti, la mala fede dei coloni parziari fa sì che si premuniscono prima del momento di finire la loro locazione coll'esportare e vendere i bestiami, onde io crederei che sarebbe dare incoraggiamento all'immoralità il togliere quest'aggiunta.

Siccome però io debbo confessare che non sono persuaso per nulla della bontà della legge, e che darò il mio voto contrario alla medesima, non insisto più oltre nemmeno in questa proposta, che non ho messa avanti salvo che per chiarire un fatto generale, astrazione fatta per quei paesi felicissimi nei quali abita il Senatore Cambray-Digny (*nuova ilarità*).

Presidente. Il Senatore Cambray-Digny propone di sopprimere le parole *e i coloni parziari*. Domando se questa proposta è appoggiata.

Chi appoggia la soppressione proposta dal Senatore Cambray-Digny, voglia sorgere.

Un Senatore. Ma sulla soppressione non si vota.

Presidente. Non si vota nella forma astratta, ma si deve votare per vedere se è appoggiata.

Chi appoggia la proposta del Senatore Cambray-Digny, voglia alzarsi.

(Non è appoggiata.)

Metto ai voti l'articolo 9 nella conformità in cui l'ho letto, ristretto cioè al N. 1, colla sostituzione delle parole nel seguente caso a quelle di: nei seguenti casi.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Art. 10.

« L'arresto personale avrà luogo contro ogni commerciante condannato per debito commerciale.

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato.)

Art. 11.

Qui occorre anche una nuova redazione dell'Ufficio Centrale che modifica in parte la precedente redazione.

« L'arresto personale potrà essere pronunciato secondo le circostanze anche contro i non commercianti per obbligazioni commerciali marittime o relative alla emissione, girata, o avallo di lettere di cambio, o di biglietti ad ordine, quando tali atti non siano riconosciuti semplici obbligazioni civili.

« L'arresto potrà parimenti essere pronunciato contro i non commercianti per qualsiasi altra obbligazione commerciale, quando esistono gravi indizi di frode, o siavi pericolo di fuga, o non di solvenza. »

Chi approva quest'articolo nella conformità teste letta, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 12.

« La sentenza di condanna dovrà determinare la durata della detenzione, che non potrà essere minore di tre mesi, nè maggiore di due anni.

« Il Giudice nel fissarne la durata, valuterà le circostanze del fatto, ed il valore dell'obbligazione. »

(Approvato.)

Art. 13.

« È vietato l'arresto :

« 1. Per una somma principale minore di lire 300;

« 2. Contro i minori e le donne, salvochè per obbligazioni relative al commercio che esercitano;

« 3. Contro coloro che abbiano compiuto l'anno sessantesimo nono dell'età loro;

« 4. Contro gli eredi del debitore. »

(Approvato.)

Art. 14.

« L'arresto personale non sarà pronunciato contro il debitore a profitto :

« 1. Del coniuge;

« 2. Degli ascendenti e dei discendenti, dei fratelli e delle sorelle, degli affini nello stesso grado o degli zii e nipoti. »

(Approvato.)

Art. 15.

« In qualunque caso l'arresto personale non potrà mai eseguirsi simultaneamente contro il marito e la moglie per lo stesso debito.

« La moglie ne sarà esente quando il marito si sia obbligato in solido con essa. »

(Approvato.)

Art. 16.

« L'arresto personale non può essere ordinato per l'esecuzione delle sentenze pronunziate dagli arbitri contro persone non commercianti. »

(Approvato.)

Art. 17.

« Il debitore che avrà subito l'arresto personale non potrà più essere arrestato o ritenuto per debiti contratti prima del suo arresto ed esigibili al tempo del suo rilascio, salvochè per tali debiti siavi luogo ad un arresto più lungo di quello che avrà già sofferto, del quale però gli sarà tenuto conto nel computare il tempo della durata del nuovo arresto. »

(Approvato.)

Art. 18.

« L'arresto personale dovrà essere ordinato con la stessa sentenza che pronuncia la condanna. »

(Approvato.)

CAPO II.

Dell'esecuzione dell'arresto.

Art. 19.

« Non potrà eseguirsi l'arresto personale se non in forza di una sentenza passata in cosa giudicata. »

Come avverte il Senato secondo l'ultima redazione dell'Ufficio Centrale, rimangono soppresse le parole: o della quale sia stata ordinata espressamente l'esecuzione provvisoria quanto all'arresto.

Se non vi è osservazione, l'articolo 19 s'intenderà concepito secondo l'ultima redazione dell'Ufficio Centrale.

Chi lo approva così modificato voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 20.

« L'arresto personale deve essere preceduto dalla notificazione della sentenza che lo ha pronunziato, e dal precetto ossia comando di pagare intimato al debitore, nelle forme stabilite dalle leggi di procedura civile, con diffidamento che non pagando fra 5 giorni l'importo del debito coi suoi accessori e colle spese, si procederà al di lui arresto. »

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Pregherei l'Ufficio Centrale di dirmi se debbono riceversi in senso assoluto le parole: *con diffamamento che non pagando fra cinque giorni*. Se il creditore volesse darne dieci sarebbe padrone? Mi pare che se la legge sta così ne nasce una nullità dell'atto di comando...

Senatore Stara. Maggior termine; tanto meglio pel debitore.

Senatore De Foresta. Se ho bene inteso l'onorevole preopinante, egli desidera sapere se vi sarebbe ancora luogo all'arresto personale ove il debitore pagasse non nel termine di giorni cinque ma in quello di giorni dieci. La risposta è facile: tanto meglio per il debitore; avrà un termine più lungo.

Presidente. Il Senatore Galvagno ne fa oggetto di particolare proposta?

Senatore Galvagno. Niente affatto.

Senatore De Foresta. Forse si potrebbe tranquillare l'animo dell'onorevole Senatore dicendo: « in un termine non minore di giorni cinque. »

L'Ufficio Centrale non avrebbe difficoltà a che si facesse questa modificazione. Se poi il creditore vorrà darne 10, 15, 20 tanto meglio per il debitore.

Presidente. Rileggo l'articolo prima di metterlo ai voti. (Vedi sopra).

Lo metto ai voti, chi lo approva sorga.

(Approvato.)

L'articolo 21 secondo l'ultimo avviso dell'Ufficio Centrale sarebbe soppresso, epperò passiamo all' art. 22.

Art. 22.

« L'arresto sarà eseguito da un usciere munito di mandato speciale del creditore istante.

« L'usciera dovrà inoltre essere assistito da due testimoni che siano cittadini o residenti nello Stato, di sesso maschile, maggiori d'età, non congiunti ed affini delle parti o dell'usciera, sino al quarto grado inclusivamente, nè addetti al loro servizio.

« I testimoni saranno richiesti dall'usciera, essi avranno diritto ad un'indennità che sarà fissata dal giudice di mandamento, ma non potranno recusare, senza giusto motivo, la loro assistenza, sotto pena di un'amenda di lire 10 che sarà applicata dallo stesso giudice di mandamento. »

Senatore Vacca, relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca, relatore. Bisognerebbe emendare un errore materiale di stampa.

Nel secondo alinea è detto:

« L'usciera dovrà inoltre essere assistito da due testimoni che siano cittadini e residenti nello Stato, ecc. »
-- Devesi dire: o residenti: la congiuntiva va cambiata in disgiuntiva.

Senatore Coppola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Coppola. In qual maniera anche lo straniero potrebbe esser testimone? Mi parrebbe che debba esser sempre un cittadino italiano; perchè se si toglie l'*e* e si sostituisce l'*o* ne può venire la conseguenza che può essere testimone anche uno straniero residente nello Stato Italiano.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. È verissimo ciò che dice l'onorevole Senatore Coppola che, correggendo l'errore di stampa che si era commesso in questo articolo, anche i non cittadini italiani potranno essere testimoni per gli arresti di cui trattasi, purchè siano residenti nello Stato. E questo è veramente il concetto del Ministero e dell'Ufficio Centrale. Ma questo concetto è conforme a tutte le leggi che governano questa materia, ed ha il suo fondamento nella convenienza di facilitare all'usciera il mezzo di trovare i testimoni e di non obbligarlo ad indagare la cittadinanza della persona che richiedesse per testificare quest'atto, la qual cosa potrebbe sovente essere anche causa di nullità.

Presidente. Non essendovi fatto oggetto di una proposta speciale l'osservazione del Senatore Coppola...

Senatore Siotto-Pintor. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Siotto-Pintor. Vorrei la soppressione di questa indennità. I testimoni che vengono ai dibattimenti nel luogo di residenza non sono pagati; e perchè si avranno a pagar questi?

Senatore Coppola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Coppola. Vi è una differenza fra i testimoni nei giudizi penali, che sono obbligati per effetto del consorzio civile a prestarsi all'opera di chiarire la verità dei fatti. Ma l'arresto personale in materia civile è tutto interesse della parte, cosicchè se la parte non paga, il testimone è in diritto di non andare al giudizio.

Presidente. Il signor Senatore Siotto-Pintor fa oggetto di una proposta formale l'idea di soppressione da lui espressa?

Senatore Siotto-Pintor. No, signor Presidente.

Presidente. Allora non essendovi proposta formale di soppressione porrò ai voti l'articolo 22 colle due variazioni, di sostituzione dell'*o* all'*e*, e del cambiamento della parola *liquidata* in quella di *fissata*.

Chi approva sorga.

(Approvato.)

Art. 23.

« L'arresto non può essere eseguito:

« 1. Nelle ore in cui non è permesso agli uscieri di fare gli atti del proprio ministero;

« 2. Nei giorni di festa;

« 3. Nei luoghi destinati al culto durante le funzioni religiose;

« 4. Nei luoghi delle adunanze di pubbliche autorità, durante il tempo di tali adunanze;

« 5. Nei casi in cui il debitore, trovandosi sotto le armi, adempie ad un servizio comandato;

« 6. Nella casa di abitazione del debitore, od in qualsiasi altra casa, senza speciale permissione in iscritto del giudice del mandamento in cui si deve procedere all'arresto. »

(Approvato.)

Art. 24.

« Non potrà parimenti l'arresto essere eseguito quando il debitore, chiamato a deporre come testimonia avanti un'Autorità giudiziaria, si troverà munito di un salvo-condotto. »

« Il salvo-condotto sarà concesso dal Presidente della Corte o del Tribunale avanti cui il debitore è chiamato a deporre; se egli è chiamato a deporre avanti un solo giudice, ancorchè connesso, il salvo-condotto sarà accordato da questo. »

« Nel salvo-condotto ne sarà stabilita la durata che non dovrà eccedere il tempo necessario per l'andata, l'esame ed il ritorno. »

« Tale provvedimento potrà essere rilasciato dal Presidente o Giudice, ancorchè non sia assistito dal cancelliere o segretario. »

(Approvato.)

Art. 25.

« Se il debitore arrestato chiede di essere sentito prima che venga tradotto nel luogo d'arresto, l'usciera lo condurrà senza dilazione al Presidente del Tribunale del circondario, in cui è seguito l'arresto, ove il debito ecceda le lire mille, ed ove non ecceda lo condurrà al giudice di mandamento in cui si trova; il Presidente o Giudice provvederà sull'istanza verbale di esso debitore a termini di ragione. »

« Se il Presidente o Giudice non si trovasse nel luogo delle udienze, il debitore sarà condotto in casa del medesimo. »

« Il provvedimento del Presidente o Giudice sarà scritto nel processo verbale indicato nell'art. 20, e sarà immediatamente eseguito. »

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Non credo che sia necessario di notare che forse converrà cambiare il numero dell'articolo cui si accenna: invece del numero 20 sarà un altro numero.

Presidente. Quanto al numero si correggeranno le differenze: ora stiamo a quanto è stampato; tutte le corrispondenze saranno messe d'accordo colla serie dei numeri degli articoli della nuova redazione.

Se altri non domanda la parola, metto ai voti l'articolo 25.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 26.

« L'usciera che richiesto dal debitore arrestato ricusi di condurlo al Presidente o Giudice, incorrerà in una pena pecuniaria non minore di lire 300, nè maggiore di lire 1000 oltre il risarcimento dei danni. »

(Approvato.)

Art. 27.

« Se il debitore non domanda di essere sentito, o se il Presidente o Giudice ordina che l'arresto abbia effetto, il debitore sarà condotto al luogo che nel Comune è destinato per l'arresto, e, in mancanza di tal luogo nello stesso Comune, a quello del Comune più vicino. »

« Il luogo destinato all'arresto dei debitori sarà separato da quello in cui si trovano i detenuti per reati, e i debitori potranno darsi ad ogni occupazione che non sia incompatibile col regime carcerario. »

« L'usciera e chiunque conduca, riceva o ritenga il debitore in luogo di detenzione, che non sia a ciò legalmente destinato, sarà punito come reo di detenzione illegale. »

(Approvato.)

Art. 28.

« L'usciera farà constare dell'arresto e della consegna del debitore al custode da processo verbale, il quale deve contenere: »

« 1. L'indicazione del giorno, del mese, dell'anno, del luogo in cui è steso il medesimo; »

« 2. Il nome, cognome e la residenza del creditore, a la sua elezione di domicilio, a termini delle leggi di procedura civile, nel luogo in cui il debitore è detenuto, quando lo stesso creditore non vi risieda; »

« 3. Il nome, cognome e la residenza del debitore arrestato; »

« 4. La data della sentenza che ha autorizzato l'arresto e la data della spedizione di essa in forma esecutiva a norma delle leggi di procedura civile, con l'indicazione dell'autorità giudiziaria che l'ha proferita e della somma per cui si procede; »

« 5. La data del precetto, ossia comando di pagare intimato al debitore; »

« 6. La data del mandato speciale richiesto dall'art. 13, coll'indicazione del notaio che lo ha ricevuto od autenticato; »

« 7. La data della permissione concessa dal giudice, nel caso indicato al numero 6 dell'art. 15; »

« 8. La menzione del deposito della somma da anticiparsi per gli alimenti a termini dell'art. 23; »

« 9. Il nome e cognome del custode a cui si consegna il debitore arrestato; »

« 10. Il nome e cognome, l'età, la condizione e la residenza dei testimoni intervenuti; »

« 11. Il nome e cognome dell'usciera, coll'indicazione dell'autorità giudiziaria cui è addetto. »

(Approvato.)

Art. 29.

« Una copia del processo verbale sarà rimessa al debitore ed un'altra al custode, e tanto l'originale quanto le copie del medesimo saranno sottoscritte dall'usciero, dal custode e dai testimoni; ove i testimoni non possano sottoscrivere ne sarà fatta menzione nel processo verbale.

« La firma del custode apposta al processo verbale servirà di ricevuta del deposito per gli alimenti.

« La copia del processo verbale rimessa al custode, terrà luogo di atto di consegna del debitore. »

(Approvato.)

Art. 30.

« L'usciero che consegna l'arrestato al custode, deve presentargli la copia in forma esecutiva della sentenza che ha ordinato l'arresto; la sentenza sarà per intero trascritta in apposito registro dal custode, il quale inserirà pure nello stesso registro la copia del processo verbale rimessagli a norma dell'articolo precedente. »

(Approvato.)

Art. 31.

« Il creditore è obbligato ad anticipare la spesa degli alimenti del debitore per lo spazio di trenta giorni, e per più periodi successivi di trenta giorni ciascuno.

« La somma da anticiparsi per gli alimenti sarà determinata dai regolamenti, e consegnata al custode. »

(Approvato.)

Art. 32.

« Le disposizioni contenute nei precedenti articoli saranno osservate sotto pena di nullità. »

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Prego gli onorevoli miei colleghi di voler perdonare la mia poca intelligenza, ma io non so rendermi ragione sufficiente delle conseguenze di questo articolo.

Questo capo annovera una serie di formalità da compiersi; poi l'ultima disposizione di esso dice che le disposizioni suddette saranno osservate sotto pena di nullità.

Quale sarà la conseguenza di questo articolo?

Che il carcerato non sia stato carcerato?

Senatore **Vacca**, *relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vacca**, *relatore*. Si può rispondere facilmente al dubbio elevato dall'onorevole Senatore Alfieri. L'inosservanza delle formalità prescritte dalla legge a pena di nullità, importa che laddove si fosse in questo caso, competerebbe al debitore il diritto di far dichiarare la nullità dell'arresto....

Senatore **Alfieri**, *interrompendo*. Se il custode non avrà doverosamente ricopiata la consegna, l'arresto sarà tenuto per nullo?

Senatore **De Foresta**. Io mi limito a rispondere al-

l'onorevole Senatore Alfieri, che l'arresto personale è cosa molto rigorosa, trattandosi della privazione della libertà dei cittadini, e che quindi la legge volle circondarla delle più grandi formalità e provvedere all'adempimento delle medesime, comminando la pena della nullità dell'arresto ove non sieno tutte puntualmente eseguite.

Presidente. Se non vi è altra osservazione in proposito, porrò ai voti l'articolo 32.

(Approvato.)

Si farà un istante d'interruzione per dare la parola al sig. Ministro della Guerra.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI
DI LEGGE.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge, l'uno sulle competenze dei tribunali Militari per i reati di renitenza alla leva; il secondo, per alcune modificazioni che sono urgenti al Codice penale militare, sia per viste economiche, sia per altri inconvenienti da rimediarsi ed ai quali sarebbe bene riparare.

Prego il Senato di prendere in considerazione questi due progetti di legge con qualche sollecitudine perchè sarebbe necessario che fossero discussi ed approvati in questo e nell'altro ramo del Parlamento prima che sia prorogata la Sessione.

Presidente. Do atto al signor Ministro della guerra della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti.

Certamente il Senato si adoprerà colla solita sua sollecitudine onde secondare la richiesta di sollecitazione fatta dall'onorevolissimo Ministro della guerra.

CAPO III.

*Della ritenzione del debitore in arresto
sull'istanza di altri creditori.*

Art. 33.

« Il debitore può essere ritenuto in arresto, sull'istanza di un altro creditore, in forza di un'altra sentenza di condanna.

« La ritenzione può altresì aver luogo, quando il debitore si trovi in carcere per reato, ed in tal caso l'arresto comincerà col giorno, in cui sarà scontata la pena del reato. »

Senatore **Corsi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Corsi**. Nell'ultimo alinea è detto così:

« La ritenzione può altresì aver luogo, quando il debitore si trovi in carcere per reato, ed in tal caso l'arresto comincerà col giorno, in cui sarà scontata la pena del reato. »

Vorrei che l'Ufficio Centrale dichiarasse se intende che quello che si trova nella carcere per reato sarà trasferito nella carcere della mala paga.

Senatore **Vacca**. Non vi può essere argomento di dubbio.

Senatore **Corsi**. Desidero che sia pure ben dichiarato nel nostro resoconto, che il Senato l'intese in questo senso, cioè che l'arrestato sarà trasferito nelle carceri di mala paga.

Senatore **Vacca**, *relatore*. L'Ufficio Centrale ritiene questa dichiarazione.

Senatore **De Foresta**. Per tranquillare il Senatore **Corsi** dichiaro non esservi dubbio, che il debitore, scontata la pena alla quale fu già condannato, sarà trasferito nel luogo destinato per l'arresto personale dei debitori.

Senatore **Corsi**. Ringrazio il Senatore **De Foresta** che abbia voluto tranquillizzarmi: io lo era già: bisogna tranquillare quelli che devono applicare la legge.

Presidente. Se non vi ha osservazione in contrario metterò ai voti l'art. 33.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Art. 34.

« Per la ritenzione del debitore si osserveranno le formalità stabilite nel precedente capo per l'arresto, sotto pena di nullità.

« L'Uffiziale incaricato procederà però a questo atto senza bisogno dell'assistenza dei testimoni, ed il nuovo instante è dispensato dal deposito per gli alimenti, ove questo deposito sia già fatto da altro creditore.

« Qualora il debitore si trovi in carcere per reato, basterà che il deposito anzidetto sia fatto prima che sia scontata la pena del reato. »

(Approvato.)

Art. 35.

« Chi insta la ritenzione è tenuto verso il creditore, che ha fatto procedere all'arresto, a contribuire in parte eguale agli alimenti del debitore.

« Cessando però la causa del precedente arresto, il nuovo instante dovrà consegnare per intero gli alimenti a termini dell'articolo 23.

« Le somme depositate per gli alimenti non possono essere ritirate dal deponente, se non con diffidamento preventivo di dieci giorni agli altri creditori, a cui istanza il debitore fu ritenuto. »

Senatore **Vacca**, *relatore*. Al primo alinea conviene supplire con una diversa dizione.

In vece di dire, *Chi insta la ritenzione*; si deve dire, *Chi fa istanza per la ritenzione*.

Presidente. Se non si domanda la parola sull'articolo 35 si porrà ai voti colla modificazione di redazione che il Senato ha intesa.

Cbi lo approva si alzi.

(Approvato.)

CAPO IV.

Del rilascio del debitore.

Art. 36.

« Il rilascio del debitore sarà ordinato:

« 1. Per la nullità dell'arresto;

« 2. Per il pagamento del debito;

« 3. Per il consenso dei creditori;

« 4. Per l'età del debitore;

« 5. Per la scadenza del termine;

« 6. Per mancanza dell'anticipazione degli alimenti

« 7. Negli altri casi determinati dalla legge. »

(Approvato.)

Art. 37.

« La domanda di nullità dell'arresto, che sia fondata sopra ragioni di merito, sarà sottoposta in via sommaria dinanzi l'autorità giudiziaria, a cui spetta di conoscere dell'esecuzione della sentenza in conformità delle leggi di procedura civile.

« Se la detta domanda è fondata sull'inosservanza delle formalità stabilite per l'arresto, la medesima sarà proposta altresì in via sommaria dinanzi al Tribunale del circondario in cui il debitore si trova arrestato. »

(Approvato.)

Art. 38.

« Se l'arresto è dichiarato nullo, il creditore o l'uscieri può essere condannato al risarcimento dei danni. »

(Approvato.)

Art. 39.

« La nullità dell'arresto, qualunque sia la causa per cui viene pronunziata, non produce la nullità della ritenzione instata da altro creditore a termini degli articoli 25 e 26. »

(Approvato.)

Art. 40.

« Il debitore, quando l'arresto è dichiarato nullo, non può essere nuovamente arrestato per lo stesso debito, se non decorsi cinque giorni dopo il rilascio. »

(Approvato.)

Art. 41.

« Il debitore sarà posto in libertà, quando venga eseguito a mani del custode il pagamento di tutti i debiti, in capitale, interessi e spese, pei quali trovasi esso arrestato o ritenuto.

« Se le somme consegnate al custode non sono ritirate dai creditori nel termine di quindici giorni, il custode dovrà farne il versamento nella Cassa dei Depositi giudiziali. »

(Approvato.)

Art. 42.

« Il debitore sarà posto in libertà, ove consentano i creditori, ad istanza dei quali egli trovasi arrestato o ritenuto.

» Si farà constare di tale consenso da atto ricevuto da notaio, o mediante dichiarazione fatta nel Registro di cui è cenno nell'articolo 22. »

(Approvato.)

Art. 43.

« Il debitore sarà altresì rilasciato, giustificando, colla presentazione dell'atto di nascita, o con qualsiasi altro atto, da cui consti legalmente della sua età, che egli è entrato nell'anno settantesimo. »

Osservo all'Ufficio Centrale che si è adoperata una doppia locuzione.

Nell'art. 43 è indicato che abbiano compiuto l'anno sessantesimo nono dell'età loro, e qui si dice nell'anno settantesimo.

Senatore **Vacca**, *Relatore*. Si può conservare la stessa locuzione dell'art. 43.

Presidente. Allora si dirà che abbia compiuto l'anno sessantesimo nono. Rileggo l'art. 43 per metterlo ai voti colla variante di redazione testè indicata. (*V. sopra*.)

Chi approva l'articolo testè letto voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 44.

« Egli sarà parimenti rilasciato colla scadenza del termine fissato al suo arresto. »

(Approvato.)

Art. 45.

« Se allo spirare del periodo per cui furono anticipati gli alimenti, non ne sarà fatta una nuova anticipazione per un periodo successivo in conformità dell'articolo 23, il debitore sarà posto in libertà, e non potrà più essere arrestato per lo stesso debito. »

(Approvato.)

Art. 46.

« La domanda di liberazione nei casi indicati dai cinque articoli precedenti sarà sottoscritta dal debitore arrestato e vidimata dal custode.

» Se il debitore non sa o non può scrivere, basterà che in calce della domanda sia certificata dal custode la verità dei fatti accennati negli articoli 33 e 37.

» Saranno uniti alla domanda i documenti richiesti dagli articoli 34 e 35.

» La liberazione sarà ordinata dal presidente del tribunale del circondario, in cui il debitore si trova in arresto. »

(Approvato.)

Art. 47.

« L'Appello dalle sentenze proferite sopra domande relative alla nullità dell'arresto, ed al rilascio del debitore, dovrà proporsi entro quindici giorni dalla notificazione delle medesime.

» Le sentenze, che pronunziano la nullità dell'arresto,

ed il rilascio del debitore possono, anche d'ufficio, essere dichiarate esecutive non ostante appello. »

(Approvato.)

Art. 48.

« Le sentenze contumaciali proferite in tale materia non saranno soggette ad opposizione. »

(Approvato.)

CAPO V.

Disposizioni transitorie.

Art. 49.

« Le facoltà conferite dalla presente legge ai tribunali di circondario, ai presidenti di essi, ai giudici di mandamento ed agli uscieri, spetteranno, nelle Provincie Toscane, rispettivamente ai tribunali di prima istanza, ai presidenti di essi, ai pretori ed ai cursori.

» Tali facoltà sono però conferite a' pretori nel solo caso, in cui il debito, che fa luogo all'arresto, non ecceda la somma, per cui i medesimi sono competenti a pronunziare in materia contenziosa. »

(Approvato.)

Art. 50.

« I debitori condannati all'arresto personale al giorno in cui andrà in osservanza la presente legge, avranno diritto di godere delle esenzioni stabilite negli articoli 5, 6 e 7, quantunque già si trovassero in arresto.

» Essi avranno inoltre diritto di godere del beneficio dei termini fissati nell'art. 42, i quali si computeranno dal giorno del seguito arresto. »

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Inerendo a un desiderio espresso nella prima seduta in cui si discusse la presente legge dall'Ufficio Centrale, io mi era fatto dovere nel giorno di sabato di presentare all'Ufficio Centrale stesso un emendamento che intendeva proporre a quest'articolo 42 ora 50 del nuovo progetto. Vedendo, dal foglietto, oggi distribuito, che l'esame del progetto non ha progredito sino a questo articolo vorrei cavare da questo fatto due concetti per me egualmente sconfortanti; cioè, o che l'Ufficio Centrale non ha trovato degno d'esame il mio emendamento, o che avendolo esaminato non ha creduto di farne caso e di approvarlo.

Malgrado ciò io non ristarò dal farne soggetto di proposta al Senato.

È inutile ch'io dica come ai miei occhi l'arresto personale è una grande esorbitanza; è inutile che io ripeta come ho applaudito al progetto originario che lo aboliva nelle materie civili; ma osservo solamente, confortato anche dalle parole pronunziate dall'egregio Senatore De Foresta in questo giorno, come lo stesso Ufficio Centrale che ha creduto ancora una dolorosa necessità di conservare in alcuni casi l'arresto personale, abbia però dichiarato che lo riconosceva caso

gravissimo e perciò cercava appunto di limitarlo al minor numero di casi possibile.

Premesso questo concetto, che è radicale della mia proposizione e quando io leggo nell'articolo 1 di questa legge che l'arresto personale in materia civile non può avere luogo se non nei casi e nelle forme determinate dalla legge, io non so farmi persuaso che sia possibile di eseguire arresti in materia civile in casi e con forme non ammesse da questa stessa legge dal giorno in cui essa andrà in esecuzione, per cui se non diffidassi, come giustamente diffidar devo della mia opinione, crederei quasi inutile la proposta del mio emendamento. Voglio dire che qualunque arresto anche già accordato da competente autorità prima della attivazione della legge non potesse aver luogo, per servirmi della frase dell'articolo 1, dopo la pubblicazione di questa legge, se non nei casi e nelle forme in essa prescritti.

Ad ogni modo il testo dell'articolo 50, che riproduce l'articolo 42 del progetto originario dell'Ufficio Centrale mi mette in grave dubbio che questo concetto non sia stato partecipato dai componenti l'Ufficio Centrale per cui io leggerò il mio emendamento, e dopo le poche cose dette non mi dilungherò in una discussione già tanto protratta a farne una più ampia dimostrazione.

Per quei Senatori che entrano nel mio concetto, e vorrei anche dire nel mio sentimento, la cosa non ha d'uopo di ulteriori spiegazioni; per quelli, che il mio concetto e sentimento non dividono, temo che qualunque mio mezzo di giustificazione sarebbe inutile, per cui non fo che dar lettura dell'articolo che io sostituirei al 50.

« Nessun arresto personale accordato prima del giorno » in cui andrà in vigore la presente legge potrà essere » eseguito se non nei casi e nelle forme in questa de- » terminati. Ai debitori già arrestati sono applicabili » tutti i benefici della legge medesima. »

Io mi limiterò a dire una sola cosa.

Voi avete trovato incomportabile che uno possa essere arrestato in forza d'una convenzione colla quale si assoggettasse all'arresto; trovate incomportabile che uno sia arrestato se non per una sentenza passata in giudicato e che pronunci espressamente l'arresto. Ora se non si adotta il mio emendamento, all'indomani dell'attuazione di questa legge, dopo un anno, dopo dieci, dopo venti sarebbe possibile di mettere in esecuzione un decreto accordato prima, che non avesse altro fondamento che la convinzione fosse stato rilasciato nel caso in cui vi fosse tuttavia giudizio pendente, come può in alcune provincie accadere.

Io raccomando per conseguenza questa mia proposta alla benignità del Senato.

Senatore Vacca, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Vacca, *Relatore*. Il Senato vedrà come tanto

il progetto ministeriale come quello modificato dell'Ufficio Centrale avevano reso pieno omaggio ai principii regolatori della materia intorno alle disposizioni transitorie, e ricordando gli ovvii principii di diritto, che cioè le leggi che interessano l'ordine pubblico, che governano il procedimento giudiziario sono leggi che colpiscono le cose nello stato in cui le trovano senza vizio di retroattività, colla scorta di questi principii si formolava l'articolo 42 del progetto ministeriale, ritenuto nell'articolo 50 dell'Ufficio Centrale nel quale è contemplata l'ipotesi di debitori civili che si trovano già incarcerati. A costoro si fa comune lo stesso beneficio, la stessa esenzione prescritta dalla legge e la stessa abbreviazione del termine della durata dell'arresto.

Ma l'emendamento o l'aggiunta che propone il Senatore Lauzi, pare che intenda a contemplare un altro caso, quello cioè di debitori i quali si trovano vincolati da un contratto che abbia stipulato l'arresto convenzionale sotto l'impero di quella legislazione che consecutiva l'arresto personale, ed egli domandava se non erro...

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Senatore Vacca, *Relatore*... che si facessero comuni anche questi benefici ai debitori contro i quali sta la forza di un patto consentito dalla legge anteriore.

Io credo che egli non male si apponga e che questi stessi principii debbono trovar applicazione anche nell'ipotesi che egli figura, cioè a quelli che si trovano nel caso di un arresto stabilito sotto l'ombra di leggi che lo permettevano; e questo tanto per i principii di sopra ricordati, cioè che una legge di ordine pubblico, una legge di procedimento giudiziario senza vizio di retroattività s'impadronisce delle cose nello stato in cui si trovano, come ancora perchè trattandosi di leggi che toccano la libertà personale, a queste leggi si è dato sempre la più lata interpretazione; e qui vuoi ricordare che in Francia tanto nella prima riforma del 32, quanto nelle altre si diede la più larga applicazione alle disposizioni transitorie.

In conseguenza io credo che laddove l'emendamento si formulasse nei termini che andranno meglio considerati e che potessero ben rendere questo concetto, l'Ufficio Centrale non avrebbe difficoltà di accettarlo.

Presidente. Prima di dare la parola al Senatore Lauzi rileggerò il suo emendamento.

Intende che venga per aggiunta come ha indicato il signor Relatore?

Senatore Lauzi. In sostituzione.

Presidente. Il signor Senatore Lauzi propone che in sostituzione dell'art. 50 che riproduce l'art. 42 del primitivo progetto ministeriale, si ponga il seguente articolo:

« Nessun arresto personale accordato prima del giorno in cui andrà in vigore la presente legge potrà essere eseguito se non nei casi e nelle forme in questa determinati. Ai debitori già arrestati sono applicabili tutti i benefici della legge medesima. »

Interrogo il Senato se appoggia questo emendamento, o per meglio dire questa riforma dell'articolo.

Chi l'appoggia si alzi.

(Appoggiato.)

Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Io accetto perfettamente la dichiarazione di principii che ha fatto l'onorevole Senatore Vacca, che la legge lascia le cose come le trova; ed è appunto perciò che io lascio in prigione chi c'è, ma non vi faccio mettere chi non c'è. L'ha detto in altro senso, ma io lo prendo in senso materiale; questa volta faccio il materialone.

Si, la legge lascia le cose come sono; intendo con ciò che per quelli che hanno già subito in effetto lo arresto legalmente pronunciato, legalmente eseguito, mi rassegnerò a lasciarveli, salvo il beneficio dei termini e dell'età, come è stato progettato nell'articolo, al quale nulla ho tolto come vede il Senato.

Ma in quanto a quelli che non erano ancora stati arrestati, e li trova in libertà, li lascia in libertà giacchè io non voglio a mio senso che dopo l'attuazione della legge sia arrestato uno se non nei modi e nelle forme che la legge prescrive.

Non ci sarà già un'amnistia generale, ma saranno tutti i debitori condannati già, e non arrestati, i quali (ne saranno molti) resteranno liberi. In qualunque caso, tutti quelli che avranno avuto sentenza d'arresto per titoli che questa legge conosce atti a produrre questi effetti, potranno essere egualmente arrestati; ma tutti quelli che hanno subito una condanna per titoli che la legge adesso respinge, io desidero che siano anche ora respinti; per la qual cosa mantengo l'emendamento, solo esprimendo un desiderio, senza volere oltrepassare i debiti limiti, di sentire anche il parere del sig. Guardasigilli.

È una preghiera e nulla più.

Presidente. La parola è al signor Senatore Vacca, dopo l'avrà il sig. Senatore De Foresta.

Senatore **Vacca**, *Relatore*. Io voleva spiegare il mio concetto; poichè mi pare che il Senatore Lauzi vi abbia dato una interpretazione inesatta.

Io annunziava un principio generale di diritto. Io diceva che le leggi che toccano l'ordine pubblico, o il procedimento s'impadroniscono delle cose allo stato in cui si trovano; e questo per dedurre una conseguenza favorevole al suo assunto; per dedurre cioè che queste leggi appunto perchè toccano l'ordine pubblico imperano su tutti i casi, sui futuri, come sui passati e pendenti, poichè il caso figurato dal preopinante l'è precisamente da riguardare come caso pendente che aspetta un fatto compitore, e si riattacca pertanto a modo di esecuzione evidentemente governato dalla legge nuova.

Sotto questo rapporto adunque ricordando un principio di diritto ho creduto, che ben si potesse accogliere il concetto del suo emendamento.

Senatore **De Foresta**. Avevo domandato la parola

per pregare l'onorevolissimo sig. Presidente di dare una nuova lettura dell'emendamento proposto dal Senatore Lauzi.

Presidente. Rileggo l'articolo del Senatore Lauzi. (V. sopra.)

Senatore **De Foresta**. Ora che ho inteso nuovamente la lettura di questo emendamento, mi pare che l'Ufficio Centrale possa accettarlo con una leggera modificazione, cioè che si dica nella seconda parte che il debitore già carcerato potrà profittare dei benefici della nuova legge quanto alla durata dell'arresto.

Presidente. Restringerebbe la disposizione dell'alinea con queste parole: « Quanto alla durata del termine? »

Senatore **Lauzi**. Accetto.

Ministro di Grazia e Giustizia. Poichè l'onorevole Senatore Lauzi ha chiesto la mia opinione su questo punto particolare, io dichiaro volentieri che essa è conforme alle sue idee e a quelle manifestate dallo Ufficio Centrale. Effettivamente pareva contenuto il concetto dell'onorevole Senatore Lauzi nell'articolo 42. Quando ci è stata una condanna di arresto non ancora eseguito, è chiaro ch'essa dev'essere regolata dalla legge che andrà in vigore. Quando l'arresto è già compiuto, l'arrestato potrà profittare dei benefici di questa nuova legge.

Poichè ho la parola esprimerò i miei concetti generali al Senato.

Veggio che alcuni vorrebbero che la legge fosse più indulgente, altri che fosse più rigorosa. Da questa disparità di opinioni io prendo buon animo ad augurarmi che la legge sia mantenuta in quella via mezzana, che, senza offesa dei principii, corrisponde sino ad un certo punto alle esigenze della società ed ai casi urgenti, che richiamano tutta la sollecitudine del potere legislativo per le disuguaglianze che vi sono nelle diverse parti del Regno intorno a queste leggi.

Presidente. Accetta il signor Senatore Lauzi la limitazione che suggerisce l'Ufficio Centrale, vale a dire che sono applicabili i benefici della legge medesima ai debitori arrestati quanto alla durata del termine?

Senatore **De Foresta**. Converrebbe tralasciare le parole del termine.

Presidente. L'Ufficio Centrale accetta questa sostituzione?

Senatore **Vacca**, *Relatore*. Sì.

Senatore **Galvagno**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Galvagno**. Parmi di dedurre dalla discussione seguita, che coloro i quali al tempo della promulgazione della legge presente in forza di convenzione fossero già carcerati, continuerebbero a rimanere in carcere fino alla scadenza del termine.

Pare a me che una convenzione che la legge più non ammette, non possa più essere efficace (e questa è una convenzione che ha efficacia di giorno in giorno

a misura che il debitore sta in arresto) che non dovrebbe più aver forza dal momento che la legge non dà più ad un cittadino questo mezzo di esecuzione contro un altro cittadino per l'avvenire e non possa più quell'esecuzione essere proseguita dal momento in cui viene promulgata una legge la quale dichiara nulla ed insequibile la convenzione che era stata la sola causa di quell'arresto.

Quindi mi pare che debba ammettersi l'emendamento proposto dal signor Senatore Lauzi nella sua pienezza, cioè anche senza le parole: *quanto al termine*, e che perciò tutti i carcerati dal momento della pubblicazione della legge debbano godere del beneficio di essa.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. L'Ufficio Centrale per quei principii di diritto pubblico cui accennavano il signor Senatore Lauzi ed il signor Relatore dell'Ufficio Centrale, ha aderito a che le disposizioni più miti di questa legge si estendessero anche a quelli che fossero già in arresto all'epoca della pubblicazione della nuova legge, per quanto concerne la durata dell'arresto medesimo; ma non si potrebbe andare più oltre senza dar effetto retroattivo alla legge medesima.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Senatore De Foresta. Certamente il desiderio manifestato dall'onorevole Senatore Galvagno è più generoso, ma sarebbe lesivo dei diritti acquistati e delle massime sempre seguitate in questa materia. Quindi io credo che non possa accettarsi la seconda parte dell'emendamento del Senatore Lauzi se non è limitata nel modo che ho indicato.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Domando accusa al signor Senatore De Foresta; il mio non è un desiderio dettato solo da sentimento di generosità, è un desiderio di voler conformare la legge ai principii razionali di legislazione. Io non so capire come colui che è in carcere per una causa che cessa e che non deve più riprodursi, debba ancora stare in carcere. Quindi io dico, che nello stesso modo che per una semplice stipulazione un creditore poteva esigere l'arresto del suo debitore, dopo la pubblicazione della legge, io sostengo che il creditore non ha più diritto di tenere in carcere il debitore.

Io credo che, in questo caso, militano gli stessi principii che militerebbero nella materia penale.

Ora, io domando, se un fatto è cancellato dal novero dei delitti, il cittadino condannato per quel fatto che prima era delitto, e poscia ha cessato di esserlo dovrà continuare a scontare la pena, o non avrà invece diritto all'immediata sua liberazione?

Non si potrebbe muovere un razionale dubbio a questo riguardo.

La soluzione dev'essere la stessa.

La detenzione vietata deve immediatamente cessare.

Quindi io credo che i principii razionali di legislazione esigono che sia dal Senato accettata, ed io spero che esso vorrà accettare l'intera proposta del Senatore Lauzi.

Presidente. Ne fa oggetto di una proposta?

Senatore Galvagno. Riprendo l'emendamento tal quale era proposto dal signor Senatore Lauzi.

Presidente. Converrà allora dividere la prima dalla seconda parte dell'articolo.

Se non c'è osservazione in contrario terrò questo ordine: metterò ai voti la prima parte poi l'alinea e quindi l'aggiunta.

Siccome l'onorevole Galvagno fa osservare che sarebbe contrario, secondo la sua opinione, a' principii razionali di legislazione se si mantenesse l'ultima limitazione quanto alla durata, credo (se il Senato ha un'altra idea la si seguirà) sia il caso di distinguere come dissi, la votazione in tre parti. La prima parte, quindi l'alinea proposto dal signor Senatore Lauzi e finalmente la limitazione quanto alla durata che è stata suggerita dall'Ufficio Centrale.

Senatore Lauzi (*interrompendo*). Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Farò solamente osservare che sarebbe forse più conveniente mettere in secondo luogo in votazione la *limitazione della durata*, perchè poi l'alinea o con queste parole o senza potrebbe essere messo ai voti, mentre potrebbe darsi che l'alinea già votato dovesse subire ulteriori variazioni.

Presidente. Metteremo la prima parte ai voti, poi l'alinea, e poi la limitazione del tempo considerandola come emendamento, e finalmente l'altra parte. Leggo la prima parte dell'emendamento quale fu proposto dal Senatore Lauzi e accettato dall'Ufficio Centrale. « Nessun arresto personale accordato prima del giorno in cui andrà in vigore la presente legge, potrà essere eseguito se non nei casi e nelle forme in questa determinati ».

Chi approva questa prima parte, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Quanto all'ultima parte, vale a dire quella che formerrebbe alinea, secondo la redazione, accettata dal preopinante e dall'Ufficio Centrale « ai debitori già arrestati sono applicabili solamente i benefici della legge medesima quanto alla durata », metto ai voti queste parole *quanto alla durata*, che sono parole limitative della disposizione precedente.

Chi approva questa disposizione limitativa, si alzi.

(Non è approvata.)

Ora metto ai voti l'alinea come stava nella primiera relazione.

Chi approva quest'alinea, voglia sorgere.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo nella conformità testè letta.

Chi l'approva s'alzi.

(Approvato.)

Senatore **Martinengo**. Domando la controprova.

Presidente. L'articolo è già approvato, ma nullameno lo desidero che non si lasci mai nulla di dubbio.

Rileggo ancora l'alinea concepito in questi termini:

« Ai debitori già arrestati sono applicabili tutti i benefici della legge medesima. »

Chi non assente al surriferito alinea, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Vede adunque l'onorevole Senatore che era pienamente e veramente approvato.

Art. 51.

« Nulla è innovato alle disposizioni relative all'arresto preventivo del debitore fallito, salvochè tale arresto non potrà mai eccedere lo spazio di un anno. »

(Approvato.)

Art. 52.

« La presente legge andrà in vigore nel giorno... »

Credo che sia necessario indicare il giorno in cui debba andare in vigore. Una legge non puossi lasciare incerta; deve essere espressa l'epoca che andrà in vigore...

Il signor Ministro Guardasigilli propone che si dica:

« La presente legge andrà in vigore dopo un mese dalla sua promulgazione. »

Senatore **De Foresta**. Dopo la sua pubblicazione

Senatore **Galvagno**. Domando la parola.

Presidente. Scusi; debbo prima finire di leggere l'articolo.

« Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con Decreti Reali per le altre disposizioni necessarie a coordinare, nelle diverse provincie del Regno, la presente legge colle disposizioni legislative, che cessano, e con quelle che rimangono in vigore in ciascuna provincia. »

Prima di mettere ai voti questo articolo, prego il Senato a voler fissare l'ordine del giorno per domani.

Io credo sia indispensabile, che domani si porti in discussione il bilancio passivo dello Stato.

Ogni ritardo sarebbe nocivo in vista, massime, che, com'è noto a tutti i signori Senatori, il Governo non ha esercizio provvisorio dei bilanci in genere fuorchè

a tutto il mese di giugno: ma siccome questa discussione e la semplice lettura ed enunciazione di tutto che ha riferenza ai bilanci potrà protrarsi a lungo, ed il tempo stringe, propongo al Senato di radunarsi al tocco preciso.

L'ufficio di presidenza sarà al seggio al tocco preciso: si farà l'appello nominale, se occorrerà, e si indicheranno nella *Gazzetta Ufficiale* i nomi degli assenti.

È tempo quant'altro mai che i Senatori facciano atto di presenza, tanto più, che possono sorgere discussioni alle quali è necessario, che dia anche autorità ed importanza il numero dei Senatori.

Se non c'è osservazione in contrario ritengo il Senato per assente a che domani al tocco vi sia adunanza pubblica per la discussione del progetto di bilancio passivo.

Avverto i signori relatori dei progetti di legge che hanno tratto ai bilanci, e che non sono ancora stati portati in discussione che è indispensabile si discutano e si votino prima che si venga alla votazione finale del Bilancio. Dunque è urgente che gli Uffici Centrali che non hanno ancora compiute queste relazioni, lo facciano tra domani e domani l'altro, giacchè non si può oltre ritardare.

Credo che tutti i signori relatori degli Uffici Centrali faranno opera perchè non s'incagli la votazione definitiva del bilancio.

Prencessa questa avvertenza e ritenuto l'ordine per domani rileggo l'articolo 44 coll'aggiunta delle parole: *dopo un mese dalla sua promulgazione*, per metterlo ai voti (*Vedi sopra*.)

Chi approva quest'ultimo articolo voglia sorgere.

(Approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Votanti	89
Favorevoli	50
Contrari	39.

Il Senato approva.

Il Senato è convocato per domani al tocco preciso in adunanza pubblica.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2.)

XII.

TORNATA DEL 26 GIUGNO 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedo* — *Omaggio* — *Appello nominale* — *Discussione sul bilancio passivo per l'esercizio 1863* — *Dichiarazione del Ministro delle Finanze* — *Osservazioni del Senatore Lauzi sul titolo primo del bilancio passivo del Ministero delle Finanze, cui risponde il Ministro delle Finanze* — *Schiarimento richiesto dal Senatore Di Revel sulla categoria 32 del medesimo, fornito dal Ministro delle Finanze* — *Osservazione del Senatore Di Pollone sulla categoria 177* — *Risposta del Ministro delle Finanze* — *Considerazioni del Senatore Siotto-Pintor* — *Dichiarazione del Ministro delle Finanze* — *Approvazione del bilancio passivo del Ministero delle Finanze* — *Appunto del Senatore Ricci sulla categoria 8 del bilancio dell'Estero* — *Risposta del Ministro degli Affari esteri* — *Approvazione di questo bilancio* — *Discorso del Senatore Matteucci sul bilancio dell'Istruzione pubblica* — *Considerazioni in risposta del Ministro dell'Istruzione pubblica e del Senatore Casati* — *Approvazione di quel bilancio, non che del bilancio di Grazia e Giustizia* — *Spiegazioni chieste dal Senatore Riva sulla categoria 38 del bilancio dell'Interno, date dal Ministro delle Finanze* — *Dichiarazione del medesimo sulla categoria 84* — *Parole al riguardo del Senatore di San Martino* — *Approvazione dell'intero bilancio del Ministero dell'Interno colla riserva relativa alla categoria 84* — *Aggiornamento dell' discussione a domani.*

La seduta è aperta a un'ora e minuti 10.

Non è presente alcun Ministro, e più tardi intervengono i Ministri della Guerra, delle Finanze, di Agricoltura, Industria e Commercio, dell'Istruzione Pubblica, dei Lavori Pubblici e degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, **Bellelli** legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato senza osservazioni.

Presidente. Si dà lettura di una domanda di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura della lettera del Senatore Ricotti, colla quale per ragione di ufficio domanda un congedo che gli è dal Senato accordato.

Presidente. Fa omaggio al Senato il signor Ministro dei Lavori Pubblici, di N. 250 copie della *Relazione fatta dalla Direzione tecnica del trasforo delle Alpi, sui lavori del trasforo medesimo.*

Essendo scarso ancora il numero dei Senatori si farà l'appello nominale ed i nomi dei Senatori assenti saranno inseriti nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** fa l'appello nominale. Risultano assenti i seguenti Senatori:

Arese — Beretta — Bevilacqua — Bona — Bonelli — Borghesi — Borromeo — Cantù — Capriolo — Carradori — Cataldi — Caveri — Centofanti — Conelli — Coppi — Correale — Corsi — Cotta — D'Azeglio

— De Ferrari Raffaele — De Gasparis — De Gori — De Gregorio — Della Bruca — Della Rocca — Della Rovere — De Monte — De Sauget — Di Campello — Di Fondi — Di Negro — Di S. Cataldo — Di S. Giuliano — Doria — Farina — Fenzi — Ferrigni — Filingeri — Gagliardi — Gallone — Genoio — Giolini — Gonnet — Imperiali — Imbriani — Lechi — Lella — Linati — Longo — Malvezzi — Manzoni Alessandro — Marliani — Merini — Meuron — Miglietti — Monti — Nazari — Nigra — Oljofredi — Oneto — Pallavicini Fabio — Pallavicini I. — Pallavicino Mossi — Pallavicino Trivulzio — Panizza — Pareto — Pasolini — Paternò — Pernati — Piazzoni — Piria — Pizzardi — Plana — Plezza — Prinetti — Prudente — Puccioni — Roncalli V. — Salmour — Saluzzo — San Marzano — Scacchi — Sella — Serra D. — Sforza — Spada — Taverna — Torremuzza — Trigona — Vesme.

DISCUSSIONE SUL BILANCIO PASSIVO DELL'ESERCIZIO 1863.

(Vedi atti del Senato N. 30).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del bilancio passivo del 1863.

I precedenti del Senato stabilivano la discussione del bilancio passivo in questo modo:

Si dava lettura delle categorie, invitando i signori Senatori che intendevano di muovere qualche osserva-

zione di farla secondo che venivano indicate le rispettive categorie.

Non domandandosi la parola si passava oltre.

Io credo che sarebbe opportuno di tenere lo stesso metodo, se non vi è osservazione in contrario; così si leggeranno le singole categorie; a ciascheduna di esse, chi vorrà fare osservazione domanderà la parola; quando sarà terminata la lettura delle categorie dei diversi Ministeri si provocherà un voto per alzata e seduta sul riepilogo delle spese dei rispettivi bilanci.

Se non c'è, come dissi, osservazione in contrario io terrò lo stesso metodo e prego specialmente i signori Senatori di fare attenzione, affinchè non sfugga poi la categoria sulla quale vorrebbero parlare.

Non era uso che si aprisse la discussione generale sull'intero bilancio passivo; non so se il Senato voglia tenere lo stesso metodo; forse sarebbe più opportuno di aspettare che fosse percorsa l'intera serie dei bilanci e che quindi venendo alle considerazioni generali che stanno in ultimo luogo nella relazione della Commissione permanente di finanze si facessero quei rilievi che si crederanno del caso.

Intanto io prego i signori membri componenti la Commissione permanente di finanze di prender posto al loro banco.

(I membri della Commissione prendono posto al banco delle Commissioni.)

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. L'onorevolissimo signor Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, ha la parola.

Ministro delle Finanze. Seguitando l'ordine e il metodo che la Commissione permanente di finanze del Senato ha tenuto nella sua Relazione, io mi riservo dopo che saranno lette le categorie dei diversi bilanci, di dire alcuna cosa sulle osservazioni generali che riassumono la Relazione della Commissione medesima.

Presidente. Per l'ordine in cui dovranno leggersi i diversi bilanci mi pare appunto più naturale di seguire quello che si è tenuto nella Relazione della Commissione di finanze.

Viene quindi pel primo il bilancio del Ministero delle Finanze.

MINISTERO DI FINANZE.

TITOLO PRIMO.

Spese ordinarie.

« Assegnazioni pel servizio del debito pubblico. »

« Debito iscritto sul Gran Libro (legge 10 luglio e 4 agosto 1861, num. 91 e 174). »

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Prego il Senato a non volersi spaventare per l'ampio volume che tengo avanti agli occhi: non è stato che per ricercare una data, ed ho pochissime parole a dire.

Io ebbi a fare un ricordo nella seduta dell'8 luglio

1861 in occasione che fu discussa in Senato la legge che poi prese la data del 4 agosto stesso anno sulla unificazione del debito pubblico, intorno all'articolo 2, che è in questi termini: « I debiti contratti od assunti dai cessati Governi italiani sotto forma di rendita pubblica, che non sono compresi nel suddetta elenco, dopo le necessarie verificazioni, saranno oggetto di leggi speciali.

» Quelli contratti od assunti sotto forma diversa potranno, previa liquidazione, essere iscritti nel Gran Libro in virtù di una legge. »

Quando dunque si discuteva questo articolo, io mi sono permesso di far presente al signor Ministro delle Finanze che vi erano due debiti del Governo provvisorio di Lombardia del 1848 assunti precisamente nella forma di debito pubblico, intorno ai quali si era già fatto parola in quella occasione nell'altro ramo del Parlamento.

Pregai quindi il signor Ministro perchè facesse in modo che a questi debiti fosse applicato il disposto dell'art. 2 della legge.

Il signor Ministro d'allora (il sig. Bastogi) ebbe la bontà di rispondermi: « Il Governo si occuperà come già indicai alla Camera dei Deputati, dei debiti che furono contratti nel 1848 in Lombardia, e anzi si è già cominciato a raccogliere tutte le opportune notizie, onde fare a tal proposito i necessari studi. »

Siccome dal 1861 al 1863 nulla ho veduto che mi potesse confermare che questi studi continuavano, e molto meno che ne venisse un utile risulamento, mi permetto di ricordare la stessa cosa all'attuale signor Ministro delle Finanze, lieto se potrà sapere che gli studi continuano; e ad ogni modo soddisfatto se mi assicura che non si trascerà questa importante e giusta applicazione di una legge che è in vigore.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Se la memoria non mi falla, mi sembra che quando il conte Bastogi, Ministro delle Finanze, propose la legge del debito pubblico egli presentasse due elenchi. L'uno per i debiti i quali dovevano unificarsi in una prima operazione: l'altro per quei debiti i quali erano fin d'allora, dirò così, riconosciuti e di cui si pagava la rendita, ma che non si credeva di potere e dovere unificare nella prima ed erano riservati a tempo migliore.

I debiti ai quali allude l'onorevole Senatore Lauzi appartengono ad una terza categoria non compresa nè nel primo nè nel secondo elenco, di quelli cioè che lo Stato non ha mai riconosciuto essere propriamente a suo carico.

Gli studi che l'onorevole Bastogi promise di fare, furono realmente da lui iniziati, sospesi poscia per qualche tempo, furono da me ripresi e credo di poter fra breve esprimere quale sia su questo punto l'intendimento preciso del Governo.

Io poi non crederei di poter estendermi maggior-

mente a questo riguardo, ma posso assicurare l'onorevole Senatore preopinante, che se viene al Ministero troverà sul mio tavolo la posizione relativa all'argomento di cui egli parlò; ripeto però che dicendo che il Governo studia la quistione e che sarà in grado fra breve tempo di dire la sua opinione, non intendo con ciò di prendere nessun impegno al proposito.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. Sono lieto, come aveva prima dichiarato che lo sarei stato, di sentire queste spiegazioni, mentre non posso dubitare che non ne abbia a venire la conseguenza della leale e giusta applicazione dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1861.

Presidente. Proseguo la lettura delle categorie.

Il presidente legge le categorie 1 alle 31 del detto bilancio (*V. Atti del Senato, N. 30*).

« N. 32. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia (Decreto dittatoriale 17 ottobre 1860, Sicilia) sotto riserva L. 1,100,000. »

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Prego il signor Ministro delle Finanze di voler dichiarare quale è il valor delle parole *sotto riserva* che sono apposte allo stanziamento di questa categoria. — Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia (decreto dittatoriale 17 ottobre 1860).

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Credo che non sia necessario che io faccia la storia di questo debito del quale già molto si è parlato in vari tempi, e sul quale anche un progetto di legge fu portato alla Camera dei deputati, e ritirato poscia.

La parola *sotto riserva* che è qui messa, vi è perchè la liquidazione facendosi in questo momento non si può determinare precisamente la somma che ne risulterà.

Mettendo 1,100,000 franchi da tutti i dati i più esatti che ho potuto avere non solo coi libri che sono stati qui spediti dalla Sicilia, ma altresì con indagini posteriori, credo non solo di essere rimasto nel positivo, ma anche di aver messo qualche cosa di più di quello che potrà occorrere, mentre credo che non oltrepasserà il milione; questo è ciò che mi sembra poter risultare dai calcoli che ho fatti sulle basi dei documenti trasmessi; nondimeno, siccome la liquidazione si sta facendo (e c'è una Commissione istituita a Palermo a tale scopo) fu apposta la clausola *sotto riserva*, perchè questo punto potrà essere più o meno modificato secondo che risulterà dal lavoro intrapreso da quella Commissione.

Senatore **Di Revel**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Revel**. Io non voglio sollevare nessuna discussione a questo riguardo; mi basta l'aver udite le dichiarazioni del signor Ministro.

Se avessi voluto muovere una questione, avrei potuto entrare nel merito e domandare il perchè questa somma si riduce solo ad un milione e qualche migliaia di lire; e perchè non si computò tutta la somma per la quale il debito è stato costituito.

Avrei potuto domandare se il signor Ministro credevasi realmente in diritto di fare questo per decreto reale, anzi che per legge, come era in pensiero del suo predecessore di fare, il quale, se non isbaglio, aveva presentato un progetto per questo scopo al Parlamento. Ma siamo alla fine del mese, ed il Senato trovasi nella necessità di votare il bilancio, affinché il servizio pubblico non sia compromesso, ond'io mi taccio e non vado nemmeno al banco della Commissione, perchè dichiaro che per la piccola parte che ho avuta in questa relazione, io non mi sento di difenderla. Il signor Ministro difenda i suoi atti. Quanto a me, come membro della Commissione, non difendo niente.

Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze. Se il Senato crede, io sono prontissimo a dare tutte le spiegazioni su questo punto che possono essere richieste.

Ad ogni modo dirò solo due parole giacchè la questione fu sollevata.

Un decreto del dittatore Garibaldi aveva determinato che i debiti dei Comuni di Sicilia dovessero da quel momento in poi passare a carico dello Stato. Su questa base era creata un'aspettativa; una aspettativa, diciamo francamente, ragionevole, perchè come erano stati osservati gli altri decreti dittatoriali, così si riteneva che il Governo dovesse osservare anche questo. Nondimeno la cosa era sì grave, che si rimase lungo tempo in sospeso sul da farsi.

Il mio onorevole predecessore aveva infine preso questa via. Egli diceva: vediamo le origini di questi debiti. Ve ne ha una parte la quale è stata contratta per conto del Governo.

In realtà i Comuni di Sicilia prestavano, direi così, il loro nome al Governo.

Esistono atti rogati formalmente dai quali appare che le somme che i Comuni prendevano a prestanza, non erano punto incassate da loro, ma si trasmettevano da essi al Governo, e il Governo faceva servire gli interessi dai Comuni, mentre poi gli rimborsava di quello che avevano pagato.

È indubitabile che una parte dei debiti dei Comuni di Sicilia è stata creata in questa forma. Non tutti però hanno tale origine. Ve ne ha una parte che è stata creata realmente per servizio comunale, come pure è un fatto che col lasso di tempo il Governo aveva finito per non rimborsar più gli interessi dei Comuni, lasciandone ai Comuni stessi il carico, e cedendo invece a loro certi proventi di gabelle o altro di che ora sarebbe troppo lungo venir discorrendo.

Il mio predecessore adunque si era formato questo concetto. Esaminiamo l'origine di questi debiti; riconosciamo quelli che saranno provati di origine gover-

nativa, non riconosciamo quelli che saranno provati essere nati per servizio comunale.

Entrando io al Ministero trovai la questione in questi termini, e per conseguenza mi feci carico di esaminare quali potevano essere i risultati pratici nel caso che quest'operazione si fosse fatta, ma mi dovetti convincere che l'operazione era quasi impossibile.

Gli stessi Comuni rispondevano che, sebbene ciò fosse provato per alcuni, per altri non avevano documenti o titoli, ma che vi era la consuetudine; per altri infine che sebbene fatti per servizio comunale dovevano ritenersi fatti per servizio governativo.

Insomma le risposte che si avevano erano tali da far ritenere per certo che il Governo sarebbe entrato in un vespajo infinito di quistioni e discussioni, senza giungere a nessun risultato efficace, disgustando maggiormente le popolazioni.

In questo stato di cose, parmi che non vi fossero che due vie da prendere, l'una quella di non riconoscere il decreto di Garibaldi, e che i Comuni pagassero i loro debiti; l'altra di trovar modo di sciogliere la questione, ma subito, perchè nulla v'è peggio che lasciare in sospeso una quistione di tal fatta. Quanto ai Comuni di Sicilia, sulla fede di un decreto del dittatore prima del plebiscito, essi avevano avuto affidamento di non pagare questi debiti, ond'era avvenuto che non li pagavano, cosicchè si era generato nell'isola un malcontento che aveva le sue ragioni.

Ora il negare assolutamente un valore a questo decreto era cosa molto grave.

Il Senato vede quante ragioni vi si potevano opporre, ma dall'altra parte io pensava che il Governo stava studiando la grave quistione dell'asse ecclesiastico e delle corporazioni religiose: io diceva che intanto riconoscendo il decreto, e non vi è nemmeno bisogno di riconoscerlo, perchè esiste finchè non sia cancellato; fino a che noi pagheremo i debiti dei privati, e metteremo in sospenso quelli che si riferiscono a corporazioni religiose, noi avremo ottenuto di sciogliere la quistione in quanto a non lasciarla più sospesa; calmare il malcontento nell'isola e ridurre il debito che era già iscritto in bilancio per 2,500,000, tanto nel 1862, quanto nel 1863, di ben oltre la metà, quindi ritenere che applicando anche semplicemente la legge fatta circa le corporazioni religiose, una gran parte delle rendite verrebbe di sua natura alla Cassa ecclesiastica.

Tali furono le considerazioni generali, le quali convalidate ancora dai rapporti di tutti i prefetti della Sicilia, e da molte altre ragioni, che sarebbe troppo lungo discorrere, ma che esposi nella relazione stampata che accompagna il decreto reale, m'indussero a prendere il provvedimento che ho accennato e a diminuire, cioè, la partita che era già iscritta in bilancio per 2,400,000, riducendola ad 1,100,000 colla riserva della liquidazione che viene attualmente fatta da una Commissione istituita in Palermo.

(Il Presidente prosegue la lettura delle categorie 33

e seguenti fino alla 176 sulle quali non vengono fatte osservazioni.

Legge in seguito la categoria {177.}

« Spese pel ritiro, cambio e conversione in moneta decimale delle monete non decimali d'oro, d'argento ed eroso-misto di conio italiano »

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Non so se l'osservazione che sto per fare abbia veramente fondamento nell'articolo testè letto dall'onorevole signor Presidente ma trattandosi di poche parole, spero, che il Senato mi vorrà essere cortese di udirle, ed il Presidente mi permetterà che io le dica. Vorrei notare al signor Ministro delle Finanze un fatto che è a mia cognizione, e che ha rapporto col ritiro delle antiche monete.

Vorrei notare al signor Ministro delle Finanze che se è essenziale di attivare il ritiro delle antiche monete, vorrebbe pure trovar modo d'impedire che quelle fuori corso legale in altri paesi, abbiano fra noi un corso abusivo, ciò che può produrre inconvenienti nelle transazioni di commercio ed altre. Citerò in prova di questa allegazione un fatto che mi è stato comunicato.

Ieri l'altro una persona che doveva recarsi in una lontana località volle procurarsi un biglietto alla stazione della ferrovia dello Stato e presentò uno scudo d'oro da L. 5 al distributore che lo ricusò perchè appunto di quelli francesi di piccola dimensione stati posti fuori corso sino dal 1860. Sin qui la cosa sta bene mentre il distributore era nel suo diritto, non è men vero che se il viaggiatore del quale era ricusato il danaro non trovava un suo conoscente che gli'imprestava le monete necessarie per supplire a quella ricusata non avrebbe potuto partire con suo grave danno; ma ove mi pare vi sia qualche cosa da correggere sta in ciò che la stessa persona asserisce di avere ricevuta quella moneta da una delle Casse della Banca nazionale.

L'Ufficio della Banca paga in questo momento le rendite dello Stato; e nelle valute che corrisponde, per piccole somme, inferiori a L. 20, paga con scudi d'oro forestieri, ed anche ignoro se ne esistano alcuni nazionali, i quali scudi d'oro poi sono ricusati non solo dalle casse erariali, ma ben anche dal commercio, quindi, se le avute informazioni sono esatte, a me pare che per ovviare a' notati inconvenienti possa il Ministro esigere che la Banca non paghi con le accennate monete, o se la Banca è autorizzata a farlo desse siano pure ricevute nelle casse erariali.

Abbandono questa osservazione alla saviezza del signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Ignorava l'inconveniente accennato dall'onorevole Senatore Di Pollone.

Certamente ne prenderò cura, sembrandomi molto giusto quello che egli richiede, cioè che si ripari allo inconveniente di non ricevere una moneta, che ha corso legale, ed è già sancita per legge, dando qualche provvedimento in proposito.

Senatore Di Pollone. Dalla risposta del signor Ministro debbo ritenere che non mi sono sufficientemente spiegato, poichè non ho detto che siasi recusato dal distributore dei biglietti della Strada Ferrata di ricevere monete aventi corso legale, ma anzi di un corso abusivo, e notavo essere opportuno di farne cessare il pagamento per parte della Banca Nazionale, seppure è vero che ciò siasi effettuato.

Ministro delle Finanze. Aveva supposto, che l'onorevole Senatore parlasse dei nuovi scudi d'oro nostri e che non si volessero ricevere.

Qualora vi sia uno stabilimento qualunque, il quale voglia pagare in monete che non hanno corso legale, naturalmente dovrà essere costretto a pagare in moneta legale, e il rimedio invece di venire da una parte, verrà dall'altra, ma rimedio vi deve essere, mentre quanto si riscuote per i titoli di rendita pubblica, si deve potere spendere in qualunque altro servizio.

(Il Presidente prosegue a leggere le categorie 178 e seguenti fino alla 183 senza che vengano fatte su di esse osservazioni.)

Presidente. Ora leggerò il riepilogo dei titoli compresi nel bilancio del Ministero delle Finanze per metterlo ai voti.

Senatore Stotto Pintor. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Stotto-Pintor.

Senatore Stotto-Pintor. Signori Senatori.

Intelligenti pauca.

Godo di poterlo dire a vanto non ispregevole dell'Italia nostra. Il Ministro delle Finanze è un Ministro sapiente.

Un'altra regola di buon senso, meglio dirci di senso comune, dice: non vogliate predicare ai convertiti. E se Marco Minghetti, già membro non ultimo di un Ministero largo nello spendere, fu peccatore, ora poi ci giova riconoscere in lui un convertito (*Itarità*). Egli vuole i risparmi, e noi li vogliamo.

Non scenderò dunque a molti particolari con lui; farò osservazioni succinte, generalissime, frutto meglio d'intuizione che di meditazione, accennando di volo alle cose che intendo di proporre quando sarà caso di discutere le leggi organiche.

Signori. Sono più di venticinque secoli che l'un dei maggiori profeti disse quella grande sentenza: « desolatissima è tutta la terra perchè non vi ha chi pensi di cuore. *Desolata est omnis terra quia nullus est qui recogitet corde!* » Noi, che dico noi? Tutti i Governi d'Europa sono schiacciati dal peso del debito pubblico perchè al fatto loro non hanno mai pensato seriamente. Perchè in anni pochi dà fondo al suo patrimonio quello scioperato che potrebbe godere il ben di Dio per la vita e fare misericordia alla donna sua e lasciare agiati dopo di sé i figliuoli? Perchè non ci pensa!

Par strano, ed è vero. I Ministri si tengono da più quanto è più alto e largo e profondo il Bilancio e quanto più ufficiali hanno sotto di sé. È sottile veleno l'amor proprio!

Con tutto ciò io rendo in colpa della mala situazione finanziaria di uno Stato principalmente il Ministro della Finanza. Custode della sostanza dei contribuenti, a lui tocca di mettere freno alla dissipazione dei suoi colleghi, avvegnachè nulla si faccia o fare si possa senza di lui, giusta il detto del Savio: tutto obbedisce al danaro, *pecuniae obediunt omnia*.

Signor Ministro delle Finanze, all'erta! Ella deve essere, se non il facitore, il censor primo di tutti i Bilanci, ella deve vederli e rivederli e poi vederli ancora una volta prima che sieno sottoposti al riscontro del Parlamento. Ella deve predicare la massima che gloria verace è questa, far molto con poco, senza tribolare i contribuenti. Vi ha qualche Ministro che si permette di proporre alcuna disorbitanza? ed ella dica risolutamente: pregiatissimo signor collega, io non ho denari io!

Guardate lì. Abbiamo per le gabelle un numero sterminato d'ufficiali. Dieci milioni e mezzo divorano cinquantamila calabroni! (*Itarità*). Quanto costa il servizio delle dogane? lire 16,600,000. Del lotto? (imposta immorale); lire 4,600,000. Del dazio di consumo? meglio di un milione e seicento mila lire. Come è pessimo quel sistema di riscossione il quale per far entrare cento mila nei cofani dello Stato strappa lire centoventimila alle tasche dei cittadini!

Signor Ministro delle Finanze, fate di liberare senza altro indugio la vostra parola: occorre una pronta e radicale riforma nel metodo delle riscossioni.

E le spese d'ufficio? Parrebbero favolose se non fossero vere. Di altri titoli di spese è quasi vergogna il parlare. Uccidono gli archivi, uccidono i *casuali*, le spese *segrete* uccidono. Più rea di tutti la stampa. Il Ministro dell'Interno vi domanda lire 200,000; la Finanza 512,000; 680,000 il Guardasigilli, e via e via di questo passo. La più gran parte, io credo, o per fermo gran parte del Bilancio della Camera dei Deputati (lire 513,000) e del Senato (lire 230,000) è assorbita dalle spese della stampa. Io non esito ad affermare che riunendo insieme le spese di tutti i bilanci, si troverà che le stampe costano da quattro ai cinque milioni. La spesa della officialità o come dicono del *quadro* di un reggimento si calcola da lire 430 a lire 500,000. Noi dunque con tal somma potremmo mantenere i *quadri* di altri otto o dieci reggimenti. Soverchio il lusso della stampa. Moderiamolo.

Che dico delle spese incerte? pognamo delle spese di cancelleria? Io dico di farle con parsimonia, o meglio ancora di darle in appalto per incanti.

Bando alle spese di mero lusso, bando alle fattorie dello Stato, di questo pessimo tra gli amministratori. O è egli buono amministratore lo Stato? L'amministrazione dei beni ad economia costa lire 3,225,000. Chi sa egli se rendano altrettanto?

Quanto è di leggi generali, si grida tuttodi al discentramento. Ma discentriamo, per Dio! una buona volta. Sieno a carico dei Comuni e delle Provincie la istruzione primaria e la secondaria, la igiene pubblica e la

beneficenza, le opere pie, le feste e le solennità religiose o civili, le partorienti e gli esposti, ogni cosa e tutto, fuorchè la giustizia e la guerra e la diplomazia e la polizia.

E lo stesso affermo dei fitti e delle riparazioni dei locali e della mobiglia. E invero, non trovate voi ragionevole che quella città cospicua la quale ha il vantaggio di possedere nel suo grembo un prefetto, pognamo, o una Corte d'appello, quello tra i Comuni rurali più agiato che ha la sede della giudicatura, debbano sottostare a spesa maggiore? Un terzo della spesa adunque o anche la metà provveggano i capiluoghi, ai quali lo Stato ceda la proprietà piena di quei tanti suoi edifici, imbarazzo dell'amministrazione, rovina delle finanze. V'ha qui uno scopo di giustizia al quale ho accennato. Ve n'ha un altro di convenienza. Quando il vantaggio della sede di una giudicatura o di altra amministrazione qualsiasi sarà pagato col terzo o colla metà delle spese locali, credete voi che Comuni faranno a pugni per averlo? Quante dispute di meno pel Parlamento! quante cure sparmiate al Governo centrale!

L'una delle cagioni più efficaci del dissesto finanziario dei Governi è questa, che cioè i Ministri della Finanza non hanno studiato abbastanza gli elementi della geometria (*ilarità*). Questi c'insegnano che la via retta è la più breve. A che dunque spingere lo spirito burocratico insino alle ultime conseguenze sue? A che prò quei giri di carte, quelle lunghe peregrinazioni, quei tardi ritorni che scialaquano un tempo prezioso o rendono necessario un numero senza numero di pubblici ufficiali! Occorsemi di udire da parecchi capi di ufficio che se non fosse stato quell'applicatuccio di quarta classe o quello scritturaletto intisichito al piano di un banchino, il tale o il cotale negozio avrebbe avuta più sollecita spedizione. Domandai ad un direttore generale d'azienda; credete voi che si potrà in anni quattro incassare da questa branca di rendita tanti milioni quanti ne ci fece sperare allegramente l'onorevole Ministro delle Finanze? Rispose; se mi si lascerà fare, darò migliorata la rendita di cinquanta milioni; se no, no. In nome del cielo, signor Ministro, lasciatelo fare quel galantuomo! (*si ride*).

Nè vogliate fermarvi qui. Presentateci subito la legge de' crediti supplementari. Voi non dovete poter disporre di un scudo sopra il fissato nel bilancio, senza l'approvazione esplicita del Parlamento.

Non dimentichiamoci che l'Austria, dacchè entrò nella via della legalità, cessò di essere un impero mendicante. Riordinate i dazi di consumo, e fate giustizia a quei municipi che ve la chieggono da lunga stagione iadarno; a Milano tra i primi. Ai municipi delle provincie meridionali daste il dazio di consumo, sebbene non pagassero la gabella accensata. A Milano perchè no? Cessate le spese vano pei locali degli uffici e dei ministeri in una città che tutti dicono essere testa soltanto provvisoria della nostra Italia... E voi vi spendete attorno quasi fosse più eterna della eterna città!

. Ma ora ricordo di non avere accennato alle pensioni (quasi 32 milioni di lire!), nè agli assegnamenti fatti agli ufficiali posti in aspettativa o in disponibilità.... Dico io per questo che si condanni alla miseria il soverchio degli ufficiali pubblici? No, signori. Non si fonda sopra l'ingiustizia una Italia fiorente di gloria e di pace quale noi la vogliamo, ed io, che fui ognora difensore sfogato dei diritti acquisiti, io che votai per mantenere a coloro che le posseggono per legge le pensioni superiori alle lire ottomila, non ismentirò ora tutti i precedenti della mia vita.

Se l'Italia ha errato moltiplicando strabocchevolmente il numero dei suoi ufficiali, porti del suo errore la pena giustissima. Ripeterò le parole da me proferite fin dal 1849, quando si volle mettere le mani negli stipendi dell'alta magistratura. Lo Stato (io diceva allora) lo Stato che si volta indietro badi a non incontrare la fine della moglie di Lot che fu conversa misericordemente in una statua di sale. Lasciati ad ognuno quello che egli ha; si valga, occorrendo, dell'opera di questi pensionati il Governo. Non il bilancio straordinario, e però temporario, dee farci impallidire, sì l'ordinario e perpetuo quanto è perpetua l'Italia.

Signori, la massa delle monete circolanti nel mondo conosciuto non passa oggidì, secondo i calcoli migliori, i cinquanta miliardi.

La Francia che è della metà meno ricca che l'Inghilterra, e che pure pel difetto del credito ha bisogno di possedere e possiede più che doppia quantità di moneta, la Francia fa circolare circa quattro miliardi. Vuol dire che il nostro debito pubblico rappresenta l'intera massa di moneta bastevole al commercio delle due primarie nazioni d'occidente, l'intera settima parte di tutto il numerario del globo cinque metri di diametro nella famosa sfera d'argento, e quasi uno dei cinque metri di lato del dado d'oro di Michele Cavalier! Vuol dire che a estinguere il debito pubblico italiano noi dovremmo possedere tutto l'oro prodotto dalle miniere dell'Ural, della California e dell'Australia nel 1852, è a dire lire seicento sessanta milioni!

Io so bene che il debito pubblico è fuoco inestinguibile come quello dell'inferno, e che la cassa di ammortamento fu in ogni luogo una derisione. Ma se noi non dobbiamo sperare di sottrarci all'azione di questo fuoco, facciamo di non aumentarlo almeno. Ciò è quanto dire che altro prestito non dobbiamo fare. La qual cosa si consegue, come ben disse il Ministro delle Finanze, in questi tre modi, collo svolgimento delle imposte esistenti, colle nuove imposte, coi risparmi.

Persisto nel credere che con buone leggi organiche potremo avere uno sparmio di dugento milioni.

E questo si vuol fare assolutamente, quando, oltre alle cose dette, si rifletta che saremo fra poco nella necessità di allargare ancora gli stipendi. Come no? O che sia diminuita la produzione, o che cresciuta la consumazione, o che sia alterata sensibilmente (secon-

dochè io credo) per le imposte la spesa della produzione, fatto è che i prezzi di tutte le cose crescono, e diminuisce all'incontro di giorno in giorno il valore della moneta, di che non occorre ora d'investigare la cagione complessa. Si calcola che il numerario è aumentato come 1:12 e i prezzi delle cose sono cresciuti come 1:6. Situazione non piangevole pel proprietario, ma dolorosa assai pel pubblico ufficiale, il quale non abbia altro del ben di questo mondo, tranne quel suo più o meno magro stipendio. Da vero, come volete che l'ufficiale pubblico a stipendio fisso possa oggi vivere cittadinescamente quando per loggiare e per nutrirsi spende sei volte tanto? Se si potesse fare agli ufficiali pubblici la legge del celibato, pazienza. Ma in tutti i modi non si dovrebbe perchè sarebbe altamente dannosa, e quello che più importa, immorale. Torino e Milano specialmente, sì, signori, Milano e Torino sono le due lupe d'Italia, la croce degli ufficiali pubblici, Milano e Torino, dove l'igienico appetito si può per la oscillazione de' prezzi convertire da un giorno all'altro in fame catina, Milano e Torino dove lo strame si pesa colle bilance dell'orafa, Torino, la bella Torino, dove l'altezza dei prezzi di locazione delle case è proverbiale!

Signori Senatori. Finchè il cavallo sboccato non ha messi i piedi nel precipizio, il cavaliere non ha rotto il collo, ei sta in sella, e può dare indietro. Noi siamo economicamente infermi, infermi assai, ma non disperati di vivere, perchè grande è la vitalità di questa nostra Italia. Se si potesse fare bancarotta senza violare la legge suprema della giustizia, non la si dovrebbe fare per l'onore. Il fatto è che a fare bancarotta impunemente si vogliono oggidì seicento mila soldati, e se li avessimo noi, noi cacceremmo tosto al di là delle Alpi, antemurale dell'Italia, colla baionetta nelle schiene, fino alle ultime vestigia dei soldati stranieri, da qualunque parte venissero, e qualunque lingua egliu parlassero.... Ma temo, o signori, che noi a stento salveremo l'onore, anche co' seicentomila soldati se non porremo fine alle dilapidazioni!...

Io protesto fin d'ora contro un altro prestito. Ogni prestito è una cambiale che la vivente generazione trae sopra le generazioni venture. Ma se giusta cosa è far concorrere l'avvenire nelle spese del presente, ciò avviene, a detta di Carlo Cattaneo, vituperevole usurpazione quando pone a carico dei posterì le stoltezza dei viventi!

Non facciamo un avvenire tribolato all'Italia futura. Non facciamoci imitatori della rimanente Europa. Il debito pubblico rappresenta nella Russia un quinto della rendita, due quinti nell'Olanda, un quarto nella Francia e nella Prussia, tre ottavi nell'Austria, la metà nell'Inghilterra, i due terzi nella Spagna e nel Portogallo. Pensiero miserevole! Vogliamo noi strozzare nella cuna i nostri figliuoli?...

Diciamolo nettamente a giusto biasimo della logica umana. Non vi ha assurdità che non abbia trovati i

suoi difensori. Non è molto che il signor Ouvrard propugnavo colle parole e colla penna la grande ricchezza di un debito pubblico enormissimo. Altri parteggia di gran cuore per la enormità delle imposte. Parmi di udire il Fracastoro che per sollazzare le genti fa il panegirico della febbre e della peste! (*Ilurid*).

Riassumo in poche parole. Re dei bilanci il Ministro delle Finanze. Nuovo metodo di riscossioni. Ufficiali pubblici pochi, ben pagati, meglio sorvegliati. Maledizione ai crediti supplementari. I beni dello Stato si vendono, frattanto si allocano ai pubblici incanti. Le spese eccessive si riducono, le incerte si danno in appalto, le pompose si eliminano.

E per ultimo l'Italia rinunzia per sempre alle viete sue costumanze, dà di mano alla scure, e schianta e lancia nel fuoco sempiterno la laida e cecciosa burocrazia. *Recedant vetera, nova sint omnia.*

Prima di finire io vo' fare al signor Presidente del Consiglio e Ministro delle Finanze una osservazione che mi par sia di qualche importanza. Entrando egli al Ministero promettevaci di fare del nostro sbilancio un bilancio in anni quattro. De' tre mezzi da lui proposti ei ne spreca uno (i risparmi) per anni due. Come può egli aver fede nelle sue parole? Come non sarò incredulo io, come non lo sarete tutti voi ai quali pareva impossibile il pareggiamento della rendita colle spese in un quadriennio? Ricordo che, venuto il signor Ministro a domandare la votazione della legge del prestito, pieno di santa unzione e di eccellenti propositi,

E se riconoscendo e ripentuto,
ei promise al Senato di mutar vita.

Non voglia imitare il peccatore mal pentito tornando alle passate abitudini, altrimenti saranno *novissima ejus peiora prioribus*. Imperciocchè meglio è per gli uomini il non avere conosciuta la via della giustizia, che, conosciutala, rivolgersi indietro dal comandamento santo che loro è stato dato; conciossiachè egli avviene loro ciò che si dice per vero proverbio; il cane è tornato al suo vomito, e la porca lavata è tornata a voltolarsi nel fango. *Melius enim erat eis non cognoscere viam Justitiae, quam post agnitionem retrorsum converti ab eo, quod illis traditum est, sancto mandato. Contigit enim eis illud veri proverbii: canis reversus ad suum vomitum, et sus lota in volutabro luti.*

Con queste autorevoli parole del principe degli apostoli pongo fine a questo mio forse troppo scucito ma certo assai coscenzioso discorso.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Avendo io detto che al termine della particolare discussione dei vari bilanci io mi proponeva di prendere la parola per rispondere alcunchè alle osservazioni fatte dalla Commissione permanente di Finanze, mi riserbò perciò, se il Senato me lo permette, di aggiungere anche allora qualche parola in risposta all'onorevole Senatore Siotto-Pintor.

Presidente. Rileggo il riepilogo del bilancio delle Finanze.

(Il *Presidente* legge il riepilogo del bilancio del Ministero delle Finanze).

Metto ai voti il complesso del bilancio passivo delle finanze.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Ora si dovrebbe passare al bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia, ma non essendo presente il signor Ministro che ho fatto pregare di venire, si passerà all'esame del bilancio del Ministero degli Affari Esteri.

Prego il signor *Segretario*, Senatore Cibrario, di volerli supplire leggendo questo bilancio.

(Il signor Senatore, *Segretario*, Cibrario, legge il bilancio del Ministero dell'Estero dal num. 1 al 7.)

« Num. 8. — Personale delle legazioni 1,174,000.

Senatore Ricci. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ricci. Pregherei il signor Ministro degli Affari Esteri di volerci dire se la legazione di Spagna è compresa nella sua totalità in questa somma di un milione centosettantaquattromila lire; mi fu assicurato che malgrado la soppressione della legazione di Spagna si continuava a spenderne lo intero assegnamento.

Avendo fatto parola di ciò, mi fu risposto che la colpa è della Camera elettiva, perchè non si erano fatte osservazioni e si era votato lo intero assegnamento e che in conseguenza non era in facoltà del Ministero di restringerne la totalità al semplice trattamento di aspettativa.

Domanderei se questo stato di cose sia esatto, se siano state eseguite le prescrizioni del regolamento diplomatico a questo riguardo.

Ministro degli Affari Esteri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro degli Affari Esteri. Nella Camera dei Deputati quando si discusse il bilancio degli Affari Esteri qualche onorevole Deputato fece alcune osservazioni intorno alla posizione appunto del nostro Ministro a Madrid, il quale si trovava da lungo tempo a Torino in seguito alla questione degli archivi napoletani.

Io allora risposi a quel Deputato che diffatti riconoscevo come la posizione in cui era lasciato il nostro Ministro a Madrid (poichè fino allora aveva goduto della totalità dello stipendio) era degna di osservazione, ma che il rimedio a questa situazione si trovava nell'applicazione del nuovo regolamento diplomatico che è andato in vigore col primo di gennaio; e allo scadere dei sei mesi, secondo quanto è stabilito in esso regolamento, il barone Tecco sarebbe stato naturalmente collocato in aspettativa e quindi cadrebbe sotto la disposizione generale della legge sull'aspettativa.

Senatore Ricci. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ricci. Mi permetterò di osservare al signor Ministro che non era necessario il nuovo regolamento diplomatico in questa materia per applicare il trattamento di aspettativa. Gli assegnamenti dei diplomatici e lo aspettative dovrebbero essere regolati dal Regio Editto del 1835, poichè quell'editto ha carattere di legge, e i regolamenti fatti dopo non possono derogare a leggi esistenti. Bisognava presentare una nuova legge perchè derogasse all'antica. Ora anche nel regio Brevetto del 1835 era stabilito che, dopo i sei mesi di assenza dalla legazione, cessava il trattamento dello stipendio al titolare e si passava a quello di aspettativa.

Nel regolamento che si fece dopo, nel 1848, fu diviso anzi l'assegnamento dei diplomatici in assegnamento personale e di rappresentanza, ed era ben naturale che dal momento in cui cessava la residenza dovesse cessare l'assegnamento di rappresentanza. In conseguenza credo che in questa parte il Ministero non abbia usato tutta quella economia che sarebbe stata necessaria a favore delle finanze.

Ministro degli Affari Esteri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro degli Affari Esteri. Per parte mia non ho altro a dichiarare all'onorevole Senatore che io entrai al Ministero soltanto al 26 o 28 marzo (non ricordo bene), ed ho trovato la cosa in questo stato...

Senatore Ricci. Non vi è nulla di personale.

Ministro degli Affari Esteri... e siccome ho veduto che la questione si sarebbe regolarizzata da sé nel mese di giugno, non ho pensato di prendere alcuna disposizione speciale a questo riguardo.

(Il Senatore, *Segretario*, Cibrario prosegue a leggere le successive categorie 9 alla 25 non che il riepilogo).

Presidente. Se non vi è altra osservazione metto ai voti il complesso del bilancio del Ministero degli Esteri.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Si passerà ora al bilancio del Ministero dell'Istruzione pubblica.

La parola è al Senatore Matteucci.

Senatore Matteucci. Spero che i miei colleghi apprezzeranno i motivi che mi conducono a prendere la parola; tuttavia avendo pensiero di toccare di alcune categorie, se il Senato lo crede, sarei disposto di prendere la parola alla fine della lettura di tutte le categorie.

Presidente. Si riserva di parlare prima della votazione del complesso del bilancio.

Senatore Matteucci. Precisamente.

(Il Senatore, *Segretario*, Cibrario legge le categorie del bilancio del Ministero dell'Istruzione pubblica dalla prima alla 39 ultima, senza che vengano fatte osservazioni.)

Presidente. Ha la parola il Senatore Matteucci.

Senatore **Matteucci.** Chiedendo di parlare sul bilancio dell'istruzione pubblica che ho dovuto per ragione d'ufficio compilare e presentare al Parlamento voglio anzitutto assicurare il Senato che io non sono indotto a ciò nè per riescire a modificare le cifre già approvate dall'altro ramo del Parlamento, nè molto meno per accendere in questo recinto quella discussione viva e non sempre imparziale, a cui questo bilancio rimasto senza la sua difesa naturale, ha dato luogo nella Camera dei Deputati.

Non mosso da alcun risentimento personale, che non ho e non avrò mai, io spero che i miei colleghi apprezzeranno giustamente i motivi che m'inducono, e direi quasi mi fanno un dovere, di sostenere quei principii che mi hanno costantemente guidato nel fare quel bilancio, e che io credo sieno assolutamente buoni ed anzi i soli che possano iniziare quella riforma scolastica che è universalmente reclamata in Italia.

Io so bene che un bilancio normale non è o almeno non dovrebbe essere che l'applicazione rigorosa delle leggi e dei regolamenti della contabilità applicata ad un dato servizio pubblico: ma è pur vero che nelle condizioni in cui oggi siamo, in presenza di tante leggi e regolamenti diversi, in presenza soprattutto della necessità di ricondurre l'organizzazione scolastica ad una forma più semplice ed uniforme, sarebbe impossibile, dirò anzi, farebbe male il suo dovere, colui che, incaricato di fare il bilancio della pubblica istruzione, non si studiasse d'introdurvi quei principii fissi che ha in mente e che considera come fondamenti delle future riforme.

Il bilancio dell'istruzione pubblica del Regno d'Italia, come io lo presentai alla Camera, sale a 15,900,000 lire circa e se si eccettua la riduzione fatta sulla somma che proposi per sussidi all'istruzione elementare e l'aver rimesso altre spese che io avevo soppresses, quel bilancio è uscito dalla Camera presso a poco colla stessa cifra. Questo è accaduto perchè la Camera ha soppresso alcune spese e ne ha invece rimesso altre che io aveva soppresses o che non aveva potuto introdurre nel momento in cui si fece il bilancio.

Se il Senato me lo consente, passerò in rivista quanto più rapidamente potrò, quei capitoli del bilancio in cui sono state introdotte modificazioni che includono i principii scolastici i più importanti.

L'accusa che più comunemente si dà al nostro bilancio, è che la spesa che noi facciamo per l'istruzione pubblica è eccessiva e superiore in ragione di popolazione a quella che fa la Francia, e che è di circa L. 17,000,000 superiore a quella della Prussia che è di L. 12,000,000. Non contraddirò assolutamente a questa accusa, tanto più, che avendo dovuto e per obbligo d'ufficio e per un ordine del giorno della Camera, occuparmi a preparare una legge generale sull'istruzione pubblica, posso affermare colle cifre alla mano che una legislazione scolastica meglio ordinata e

adattata alle presenti condizioni d'Italia, porterebbe un bilancio normale di circa 9,000,000. Voglio solamente osservare che il confronto colla Francia per essere vero dovrebbe farsi aggiungendo al bilancio francese 5 o 6 milioni che figurano nei bilanci di altri Ministeri, come sono le spese *des Beaux Arts, de l'Institut, de l'Ecole des ponts et chaussées, etc.*

Il male del bilancio nostro che è vizio organico e di legislazione apparisce chiaramente allorchè si considera la distribuzione della spesa nei vari rami dell'amministrazione. Mi sarà facile di dimostrare questo assunto scorrendo come io dicevo un momento fa le varie parti del bilancio.

I primi due grandi capitoli o sezioni del bilancio riguardano l'amministrazione centrale e la provinciale e sommano 1,240,000 lire. Sotto quei titoli si comprendono il Ministero centrale, tre Consigli superiori, tutto l'ispettorato e i provveditori coi loro uffizi. È questa parte della nostra organizzazione scolastica che si accusa di troppo accentramento, di eccesso di burocrazia e spesa. Nè è difficile di rendersi conto della popolarità ed anche della ragione intrinseca di queste accuse.

Il Piemonte è la sola provincia italiana che abbia da molto tempo attuata una vera legge sull'amministrazione scolastica. Le famose costituzioni delle Università di Torino di Vittorio Amedeo e di Carlo Emanuele, creando il *Magistrato della riforma*, di cui l'ultimo presidente fu il benemerito nostro collega Alfieri, nominando *risformatori e assessori* nelle scuole delle provincie istituendo il collegio delle provincie che era una specie di scuola normale superiore, quelle costituzioni formavano un vero Ministero dell'istruzione pubblica, circondato da un Consiglio superiore, e da cui dipendevano certi impiegati appositi nelle provincie. Questo *Magistrato* che aveva larghe attribuzioni e una grande libertà d'azione, fece del gran bene e organizzò l'amministrazione scolastica come di certo non lo fu mai nelle altre provincie italiane. In questi ultimi tempi, sorto il Governo costituzionale, e il *Magistrato della Riforma* divenne un Ministero spesso mutabile e mutato e le costituzioni prime benchè spogliate delle anticaglie e formalità eccessive proprie dei tempi in cui ebbero origine, non giunsero fino a noi colla loro semplicità primitiva, e pur troppo nello spazio di pochi anni i frequenti cangiamenti di amministrazioni e di leggi per quanto dettate da ottimi intendimenti e dirette a migliorare la primitiva istituzione, hanno impedito di dare stabilità e vera vita alle nuove leggi. Siamo così giunti fino alla legge delli 13 novembre, la quale in mezzo a molte cose buonissime, soprattutto sull'istruzione universitaria e sull'elementare ha realmente nell'amministrazione centrale e provinciale accresciuto eccessivamente il numero degli impiegati e quindi la spesa, mettendoci pur troppo nella necessità di non avere un numero sufficiente di amministratori ben preparati o di toglierli al Corpo insegnante con

danno degli studi. È questa parte dell'amministrazione scolastica che è sopra tutto grave e non ben ricevuta dalle altre provincie italiane, dove le scuole elementari e secondarie sono state sempre affidate ai Comuni o a Corporazioni religiose, e dove senza che la parola di libertà d'insegnamento fosse scritta nella legge, vi era infatti stabilita per mezzo delle scuole private.

Eccoci così anche per rispetto all'Amministrazione scolastica in uno di quei casi che si verificano in quasi tutte le amministrazioni dacchè il Regno è formato.

C'è da una parte un'organizzazione ferma, ordinata, ma necessariamente complicata e costosa, la quale non trova tradizioni ed usi corrispondenti nelle altre parti del Regno.

Cosa si poteva fare, qual partito prendere in questa situazione? La Camera aveva perfettamente ragione allorchè con un ordine del giorno votato quando si discuteva la legge sulle tasse universitarie invitava il Ministro a preparare una legge organica. Sono convinto che la legge sull'amministrazione scolastica sia la più urgente e la più importante per noi. Non si può estendere per le ragioni già dette a tutto il Regno la legge del 13 novembre e d'altra parte sarebbe errore gravissimo di rimanere senza legge scolastica e Napoleone I aveva anche in ciò perfettamente ragione, quando affermava nella famosa discussione sull'organizzazione dell'Università, che siffatta legge è anche politicamente di primo ordine. Noi ci lamentiamo oggi e, ripeto, con ragione, dell'eccesso di accentramento, di burocrazia, di spesa, che ingombra la legge attuale: ma d'altra parte, commetteressimo un errore gravissimo, una grossa imprudenza, noi che vogliamo costituire una Nazione, fondare un Regno, abbandonandoci a quel soffio popolare che vi è ora e che grida da tutte le parti, Provincie e Comuni. Nel momento in cui vediamo disgraziatamente il Governo costretto nella metà del Regno a sciogliere spesso i Consigli comunali, a rinnovare i Capi della Guardia Nazionale, nel momento in cui sappiamo che il Clero, che è uno degli strumenti i più efficaci dell'educazione popolare quando concorre come in Inghilterra e in Germania col Governo e col paese pur troppo nel caso nostro o avverso o non fornito dei lumi e dell'educazione necessaria, in questo momento dico, non vi potrebbe essere errore più imprudente e più grave di non conservare in mano dello Stato una efficace ed attiva ingerenza sull'amministrazione scolastica. In Francia, in Prussia, in Inghilterra stessa dove l'iniziativa del Governo è sempre la minore possibile e dove fu pur creato recentemente il *Board of education*, per tutto insomma dove esiste una vera organizzazione scolastica e là dove questa organizzazione non è rimasta in mano alla Chiesa, essa è passata e con maggior ragione in mano dello Stato.

Per quell'ordine del giorno della Camera di cui ho parlato di più ancora per debito di coscienza, mi sono occupato di una legge sull'organizzazione scolastica e mi sono procurato i consigli degli uomini più esperti

sopra questa materia: posso dire che non è passato giorno, del tempo passato nel Ministero, senza che pensassi a questa legge.

Ho quindi la convinzione, che riformando come si deve il Consiglio superiore per farne un corpo ristretto di notabili, veri ispettori e amministratori nel tempo stesso; qualche cosa come il concistoro della Prussia, e sostituendo ai molti provveditori e ispettori delle Provincie che oggi abbiamo, un numero più limitato di delegati con attribuzioni molto ampie del genere dei Rettori delle Accademie francesi, avremmo una organizzazione scolastica più confacente alle consuetudini del resto d'Italia e che scegliendo bene le persone, ciò che può farsi avendo bisogno di pochi, acquisterebbe una efficacia vera, e nella quale spenderemmo appena la metà di quello che spendiamo ora, e appena il terzo di quello che si spenderebbe se la legge attuale del 13 novembre fosse estesa a tutto il Regno.

Questo progetto di legge di cui ho parlato è ridotto in forma così semplice e a così pochi articoli essenziali, che io mi sono creduto più volte in dovere se una certa repugnanza non mi avesse trattenuto, di sottoporlo al Senato.

In mancanza di questa legge organica e non volendo nè potendo estendere la legge del 13 novembre a tutto il Regno, cosa potevo fare nel compilare il Bilancio? Ho fatto, o almeno spero, tutto quello che il potere esecutivo poteva fare, diminuendo una divisione del Ministero, quella della così detta istruzione tecnica; ho soppresso un piccolo dicastero d'istruzione pubblica che era in Palermo, ho soppresso i delegati scolastici nel napoletano sostituendovi Consigli provinciali delle scuole e sono contento di vedere che il mio onorevole successore abbia estesa questa misura nella Toscana: avevo fatto anche di più, proponendo nel bilancio la soppressione dei due Consigli superiori di Napoli e di Palermo, per la ragione molto evidente che se un Consiglio vi deve essere, ed io credo fermamente che sì, esso però non deve essere che intorno al Ministro. La Camera che in questo caso ha voluto rispettare scrupolosamente la legge e forse anche più le persone e la città, ha rimessa quella spesa raccomandando però di rimediare legislativamente.

Non sono giunto sino alla misura di sopprimere nel bilancio il 10 per cento sulla spesa dell'Amministrazione provinciale, come se si trattasse di una nota di muratore.

Sono sicuro che il Ministro spenderà il meno che può; ma se il servizio non va e finchè non c'è una legge nuova, sarà costretto a ricorrere a un credito supplementario se l'assegno rimasto non basta.

Le sezioni 3 e 4 che seguono, e sulle quali m'importa assai d'intrattenere il Senato, sono relative alle Università e agli studi superiori. Queste due sezioni sommano a 5,259,000. A queste sezioni la Camera ha tolto un piccolo assegno o spesa di rappresentanza per i rettori dell'Università, chiesto dal mio onorevole

successore in seguito ad un articolo del Regolamento; ha tolto le indecità per le Commissioni esaminatrici volute dal regolamento, ed ha poi ristabilito alcune cattedre d'Istituti superiori che era mio proposito di far tacere.

Venendo a parlare d'Università e della spesa che facciamo per esse, credo inutile di ripetere quello che tante volte ho detto in Parlamento e stampato; che cioè, spendiamo troppo, e troppo poco otteniamo.

Io mi guarderei bene dell'entrare in minute particolarità per spiegare questa cattiva situazione, da cui però non troviamo ancora o non vogliamo trovare la via d'escire.

Senza fare della grande erudizione storica che non ho, sappiamo tutti che le famose Università italiane del medio evo, non erano che scuole private da principio, poi scuole pubbliche, destinate esclusivamente ad insegnare giurisprudenza, teologia, filosofia e quelle così dette arti, del famoso e *trivium* e *quadrivium*, che sono anche oggi a Oxford e a Cambridge le basi dell'educazione nazionale d'Inghilterra, cioè da una parte l'arte di esprimere le idee, dall'altra le nozioni di quantità e di proporzioni. Le Università così fatte erano molte in Italia, anche più di quelle che abbiamo ora, costavano poco per i piccoli stipendi che davano e fruttavano assai ai Comuni e alle repubbliche per il gran numero di studenti che vi accorrevano dalla Penisola e dal di fuori.

Questa condizione delle Università italiane ha durato sino a quando sono sorte le matematiche applicate, le scienze sperimentali, le scienze d'operazione e le scienze mediche. Questa grande rivoluzione, la più grande che si sia mai fatta nello spirito umano e di cui i benefici ed i frutti non cesseranno mai d'accumularsi, cambiò interamente lo stato dell'insegnamento superiore. I quattro quinti degli insegnamenti sono oggi di queste materie; le quali esigono grandi stabilimenti, laboratori, gabinetti, ecc.; esigono stipendi maggiori per gli insegnanti, perchè chi coltiva queste scienze, o non può guadagnar altro se si consacra veramente allo studio, o guadagnerebbe troppo se si desse alle professioni industriali, lasciando la scienza.

Eccoci dunque, noi italiani ridotti in piccoli Stati, non ricchi, non potenti, qua e là più o meno oppressi, con diciotto o venti Università e nell'impossibilità per conseguenza di avere 700 a 800 professori distinti come ci vorrebbero e di fare pagare tasse molto alte agli studenti e nella impossibilità di avere stabilimenti ben montati e di dare quell'impulso che oggi quelle scienze richiedono. E come se le 18 Università non bastassero (anzi venti, perchè Padova e Roma ci appartengono e per gli effetti di cui parliamo ci appartengono sin d'ora assolutamente), tutti i Governi sorti nel 1859, per un sentimento molto nobile che si comprende facilmente, si sono subito dati a migliorare le condizioni delle Università, ad accrescere gli stipendi, il numero delle cattedre, la dote degli stabilimenti e

di più hanno aggiunto a Milano un'accademia scientifico-letteraria, e a Firenze un istituto completo di tutte le scienze umane.

Naturalmente il numero dei buoni professori non era accresciuto — non sono accresciute le tasse universitarie — le distrazioni per i professori e per gli studenti erano anzi maggiori di prima; sicchè in definitiva è accresciuto l'aggravio per le finanze in una proporzione enorme che è da 5 a 15 circa e le condizioni scolastiche non sono diventate sicuramente migliori.

Pur troppo i mali non si sono fermati qui, nè lo potevano.

Le condizioni interne suddette, e più certi influssi esterni che sarebbe lungo ed inutile descrivere, hanno dato in generale, e meno pochissime eccezioni, un grande crollo alla disciplina ed al valore degli esami.

Sono verità che pur troppo tocchiamo colle mani ma che si potrebbero dimostrare quasi matematicamente. Un regolamento universitario non ben meditato in certe parti, fatto sulla legge delli 13 novembre ha lasciato gli scolari liberi all'incirca, di prendere quante iscrizioni volevano all'anno e subito si sono visti, non pochi giovani, finire i corsi e prendere la laurea in legge e in medicina dopo 3 ed anche 2 anni di corso.

Fattè le annessioni, siccome le tasse di Pavia erano molto più alte di quelle delle Università dell'Emilia, hanno subito immaginato gli studenti di emigrare da Pavia a quelle Università per dare gli esami. Era il mio dovere, non dirò d'impedire questa emigrazione, cosa che avrei fatto ben volentieri, almeno se l'avessi potuto, perchè quell'emigrazione non era per studiare di più, di ordinare alle università dell'Emilia di non ammettere agli esami gli studenti di Pavia, senza che fornissero le prove di avere fatti gli studi o gli esami precedenti alla laurea almeno secondo le leggi di quelle Università. Allora vennero i tumulti degli studenti di Pavia e fu chiusa l'Università.

Le prove sull'imperfezione dei nostri esami, sono anche più serie. Di 11,865 esaminandi dell'anno scorso ne sono stati approvati 11,147, cioè 6 respinti per 100, e se si eccettuano le Università di Torino e di Napoli quel numero diventa 3 e 1/2 circa.

Ora all'*Ecote de Medicine* se ne respingono 18 a 20 per 100; nel Belgio di più e per gli esami di ammissione si arriva al 50 per 100. A Oxford si respingono 25 a 30 per 100; e così negli esami di Stato di Germania. Di certo non c'è altra conclusione da cavare per noi che un' inferiorità troppo vergognosa d'esame. Dunque, come lo dicevo, si può provare colle cifre in che cattive condizioni siamo per la disciplina e per gli esami.

Cosa poteva io fare, una volta che il Re aveva avuto la bontà d'incaricarmi dell'istruzione pubblica, in mezzo a queste condizioni? Per chi ha passata la vita nelle Università, per chi ha molto meditato sulle condizioni scolastiche nostre e dell'estero, il programma teorico per dir così è molto semplice: ridurre il maggior nu-

mero delle nostre Università a semplici facoltà universitarie o scuole preparatorie da cedere alle provincie o conservare per lo Stato poco fa; mantenere vigorosamente un piccolissimo numero d'Università complete e soprattutto fondare una buona scuola normale classica per formare gli insegnanti delle scuole secondarie, un'altra scuola di perfezionamento per le scienze fisiche e naturali, e poi alcune scuole pratiche per medici ed ingegneri. Per chi ha seguito il progresso degli ordinamenti scolastici è chiaro che l'avvenire è per le scuole speciali. È un avvenire voluto dall'altezza a cui si devono far salire le scuole secondarie, dalla divisione necessaria delle scienze per l'accrescersi delle cognizioni, dalle applicazioni che tutte traggono seco e dall'esigersi sempre più degli uomini speciali nell'insegnamenti. Infatti se immaginiamo di avere le scuole secondarie così ben montate e indi delle scuole speciali a cui i giovani possano passare, s'intende subito che varie facoltà universitarie divengono superflue; così, per fare un ingegnere si può passare dall'istituto tecnico alla scuola speciale; così per il medico ecc. Tutto questo, ben inteso, non è il caso attuale, e molto meno il caso nostro.

In conclusione, se fossi stato libero, arrivato al Ministero il mio dovere era di spingere la legge già iniziata nel Senato che era formata su quel programma e che era stata migliorata dall'illustre Commissione che la esaminò. Colgo anzi l'occasione per ringraziarla solennemente del concorso prestatomi e per assicurarla che per quanto quel progetto sia oggi fra i defunti, non si è però perduto il tempo per le buone idee messe in giro e perchè molte di quelle idee sono entrate nel regolamento universitario.

A questo punto, mi permetta il Senato di fare una breve digressione. Per me e per molti, oso dire, per tutti anzi gli uomini pratici, quel programma è, nei punti essenziali almeno, il solo attuabile con successo: vi sono però alcuni uomini distinti, i quali scossi dalle cattive condizioni delle nostre Università, hanno inventata, come facciamo spesso noi italiani in mezzo alle difficoltà, qualche formula semplice che dovrebbe rimediare a tutto e queste formule nel caso nostro, sono: libertà d'insegnamento, non ingerenza governativa, Comuni e Provincie, abbasso programmi, abbasso regolamenti. Mi guardi il cielo di voler offendere chicchessia con un confronto. Ma questa gente mi fa l'effetto nell'ordine scolastico di garibaldini rispetto ad un esercito regolare; fra i garibaldini ci sono degli uomini straordinari come il loro capo, ma i soldati garibaldini non valgono un esercito regolare.

Libertà d'insegnamento... se per libertà d'insegnamento, parlando sempre d'istruzione superiore, s'intende come già si è detto tant'altre volte, la facoltà di dar delle lezioni, questa l'abbiamo tutti alla condizione di saper qualche cosa e di trovar un pubblico che ci ascolti. La libertà d'insegnamento è però qualche cosa di più serio giacchè, dove trova le condizioni favorevoli

essa vuol dire: *privati insegnanti e Università libere*, due cose che richiedono per crescere e per prosperare, voglia molta di spendere nel pubblico per istruirsi, possibilità di tasse scolastiche molto alte, e una gran curiosità in generale per la scienza. Disgraziatamente siamo molto lontani da quest'atmosfera. Università cedute ai Comuni o alle Provincie vuol dire, non avere sicuramente certi alti insegnamenti che costano molto e non fruttano, spendere quel che spendiamo ora senza maggior disciplina e maggiori garanzie, continuare in un sistema cattivo, o ciò che importa moltissimo togliere al governo un mezzo potente per formare la vera educazione nazionale. Noi abbiamo oggi in Italia tre o quattro Università libere le quali pur troppo sin qui non significano che sacrifici fatti alle vanità municipali, e sono ben contento di essere riuscito in qualche caso a persuadere le Autorità che aveano qualche influenza sopra queste Università, a contentarsi di una o al più di due Facoltà. Tutto questo mi pare che provi abbastanza che dobbiamo dar la mano a trasformare alcune delle nostre Università in una o due Facoltà libere, dar la mano soprattutto, come il regolamento lo fa, ai liberi insegnanti nelle forme dovute: ma che non possiamo contare sopra questi mezzi per far risorgere le nostre Università. Quando vediamo che i concorsi alle cattedre, che danno 4 o 5 o 6 mila franchi vanno falliti, è impossibile di fidare molto sull'avvenire dei liberi insegnanti. Ma dicono che a Napoli ci sono stati e ci sono questi liberi insegnanti: lo so, li conosco; ma non erano comuni le illustri eccezioni e i più erano ripetitori e preparatori di esami; i più erano nelle scienze morali e giuridiche, e quando l'Università di Napoli languiva e taceva.

Ci sono finalmente questi soliti garibaldini scolastici che gridano contro i programmi e regolamenti, che dicono che questi mezzi sono buoni per i reggimenti o per i finanzieri, che tarpano le ali agli ingegni, e mettono tutte le teste in uno stampo. Sono frasi e declamazioni: i programmi per tutte le scienze esatte, per la medicina, per le scienze d'osservazione e d'esperienza sono nell'essenza dell'insegnamento. Quelle scienze si possono insegnare ben e male, con chiarezza o con oscurità, ma non si possono inseguire altrochè con un certo ordine. Sono dunque i filosofi così detti che hanno paura dei regolamenti; sarà un Heghelliano che ha paura di un programma Rosminiano e viceversa; il fatto poi è, che se ci ha da essere filosofia nelle scuole secondarie, un programma ci vuole perchè sia buona e non cattiva almeno, e che nelle Università non c'è in fatto programma che vincoli la fantasia, le astrazioni, la dottrina di un filosofo. Tutta questa incertezza procede perchè non si comprende generalmente che la scienza da insegnare, è per nove decimi degli insegnamenti, scienza formata e ordinata e non disputabile: e quanto alle ricerche speciali, alle parti in progresso, quelle si studiano nelle scuole di perfezionamento e anche in poche materie. Quanto poi a

tagliare le ali agli ingegni e a mettere le teste nello stampo, non dimentichiamo mai, che gli ingegni superiori non hanno paura dello stampo e che per quei 10 o 12 mila studenti delle nostre Università, mal preparati dalle scuole secondarie, ingegni comuni, con poca voglia di studiare, sarà una grande provvidenza per noi se li metteremo in uno stampo, purchè li facciamo così più virtuosi, più dotti, più italiani.

Domando perdono al Senato di questa digressione troppo lunga, ma che non è sicuramente nè inutile, nè inopportuna. Torno dunque al mio punto di partenza e ripeto che se arrivato al Ministero, avessi trovato il terreno libero, non avrei fatto altro che spingere innanzi il mio progetto di legge iniziato nel Senato. Ma il terreno non era libero. Il mio onorevole predecessore, forse un po' più commosso che non si doveva, dai lamenti degli studenti di Pavia, aveva presentata una legge alla Camera per fare una certa riduzione alle tasse universitarie nelle antiche provincie. Mi dispiaceva di ritirarla; ma non volevo nemmeno spingerla perchè non era una legge generale e sollevava sicuramente una tempesta. Intanto piovevano le suppliche degli studenti; la Commissione della Camera se ne preoccupava e poi venivano i disordini di Pavia. A quel punto era divenuto un dovere per me e per il Governo di togliere oramai un pretesto alla indisciplina rendendo le tasse eguali e d'introdurre qualche provvedimento generale.

Così venne la legge del 31 luglio, legge che ha il vizio grave di aver dovuto subire le tasse napoletane troppo miti; ma che però ha rese queste tasse tutte eguali, ciò che permetterà di rialzarle facilmente come presto dovremo fare e sinchè le tasse dei gradi accademici che conducono a professioni, rimborsino al Governo le spese fatte nell'istruzione rispettiva. Quella legge poi, checchè se ne sia detto per ragioni estranee alla materia, ha parti buonissime; ha le tasse ridotte per tutto sotto la forma d'iscrizione annuale che è la migliore; distingue le Università in due categorie, alza e dà gli stipendi ai professori e le doti agli stabilimenti in conformità di questa distinzione: ammette per tutto i privati insegnanti a certe condizioni; finalmente dà al Ministro la facoltà di far un regolamento per tutte le Università per gli studi e gli esami. Sono sicuro di non offendere nè la modestia, nè quella degli illustri miei colleghi Cibrario, Ricotti, Piria, Montanari che sono qui e che mi hanno aiutato a fare il regolamento, se aggiungo e affermo che il regolamento è buono. È un regolamento per tutte le Università, che diminuisce il numero delle vacanze, accresce le attribuzioni dei Rettori e dei Consigli accademici, generalizza gli studi pratici e sperimentali nelle varie Università italiane, e che ha sicuramente un sistema d'esami in generale molto migliore dei sistemi che già esistevano. Si voglia o non si voglia; la legge del 31 luglio e quel regolamento, sono il primo passo dell'organizzazione dell'ingegno superiore. Applicato rigorosamente il rego-

lamento avrebbe di certo rialzata l'autorità universitaria e migliorata la disciplina e gli esami. Nel novembre era applicato a tutte le Università, si erano dati gli schiarimenti a tutte le autorità universitarie. Naturalmente delle opposizioni qua e là si erano sollevate e si doveva prevedere, perchè si mutavano qua e là necessariamente i regolamenti, che prima esistevano; ma si tenne fermo: disgraziatamente non si seguì in questa via o almeno si mostrò, s'indusse il dubbio nel pubblico di non volere seguire così, e mi duole il dirlo, si fece male; perchè ne doveva venire che l'autorità scolastica si sarebbe più che mai indebolita e che sarebbe accresciuta l'indisciplina, come pur troppo è accaduto. Fosse stato un regolamento cattivo, e non lo era, bisognava sostenerlo, farlo rispettare e aspettare dal tempo e dall'esperienza i lumi per via via migliorarlo, come poi si è cominciato a fare più tardi, e così confido si continuerà. Ed in realtà che accuse serie si sono fatte al regolamento? io credo di aver letto conscienziosamente tutto quello che si è detto e stampato contro e parlandone oggi, come se fosse un regolamento della China, sostengo che meno alcune obiezioni molto secondarie, non si è detto nulla che giustificasse la debolezza con cui si è agito per sostenerlo da prima.

La Camera ha soppresso un piccolo assegno, che il regolamento introduceva per i rettori ed i presidi delle facoltà. Noti il Senato che i tre quarti di questi assegni esistevano, sicchè l'onorevole mio successore applicando a ciò il regolamento non fece che estenderli a pochissimi casi.

Domando poi se è possibile di estendere le attribuzioni dei rettori e dei consigli scolastici, di dare loro nuove occupazioni così gravi e di tanta responsabilità, senza aggiungergli anche una tenuissima retribuzione? Io credo anzi che nelle condizioni nostre una delle più utili riforme sarebbe di aver uomini indipendenti, di autorità e di dottrina, alla testa delle Università.

L'Università di Napoli ha scritto che, obbligando gli studenti a certi esercizi sperimentali e a pagare delle indennità, il regolamento commetteva una illegalità perchè stabiliva delle tasse. Dio mio! sarebbe la stessa cosa che chiamare tasso i libri con cui si studia, i ferri con cui gli studenti tagliano i cadaveri.

In Germania, in Francia, fra noi per un decreto dell'onorevole Ministro Lanza, queste indennità esistono; i negligenti non le pagano e i diligenti pagano, come si dice, quel che rompono.

Si è detto che il regolamento obbligava tutte le Università piccole a mettersi sui piedi delle grandi, e che si sarebbe dovuto spendere di più. Il fatto è che si sono aperte tutte le Università e non si è speso un centesimo di più per il regolamento. Se si doveva fare un regolamento solo, come voleva la legge, non si poteva fare un regolamento per le Università grandi, e uno o due o tre per le Università piccole; queste sono rimaste piccole come erano, come sono le Università di provincia in Francia rispetto alla Università di Pa-

rigi: se languiscono è il loro destino e chi vuol studiare meglio, vada nelle grandi Università e spenda di più.

Si è detto finalmente degli esami, e questo è il punto più grave e dove si sono commessi più errori nell'esaminare il regolamento. Cosa erano gli esami prima l'ho provato colle cifre, e non ho bisogno di aggiungere che l'esame è per i nove decimi quello che lo fa essere l'esaminante. Una forma cattiva di esame diventa buona in mano a un bravo esaminatore e viceversa.

Delle commissioni esaminatrici per gli esami alla laurea volute dal nuovo regolamento dirò una cosa sola: coi sistemi precedenti gli esaminatori erano di diritto gl'insegnanti e quindi 300 o 400, mentre col sistema delle commissioni erano ridotti a 120, che si potevano per conseguenza scegliere dei migliori, cioè i più stimati, i più indipendenti, i più pratici a quello ufficio. Eppure si è detto che il sistema delle commissioni offendeva i privilegi delle Università, offendeva i professori, toglieva gli *esaminatori naturali*, chiamando con questo nome gli insegnanti.

Il fatto è che la legge e lo Stato vogliono esami rigorosi, e non c'è privilegio che tenga dinanzi a questa suprema necessità, e ciò è evidentemente tanto più necessario dove sono Università libere; e in tutti i paesi dove gli esami sono buoni, ci sono i giury d'esame o le Commissioni esaminatrici. Ci sono in Germania e in Belgio, c'è a Londra *London University* che non è che un corpo esaminante e dove tutti vanno liberamente a ricercare il diploma, e alle scuole speciali di Francia vi sono esaminatori d'entrata, esaminatori d'uscita, e né gli uni né gli altri sono insegnanti e i professori non si sentono offesi.

In conclusione, come il Ministro ha fatto una circolare per far capire, forse un po' tardi, che gli esami speciali si dovevano dare in tutte le Università secondo il Regolamento, spero che non tarderà a persuadersi dei vantaggi anche delle Commissioni esaminatrici per la laurea e a trovare almeno nel bilancio dell'anno prossimo la somma, del resto molto tenue, per pagare le Commissioni esaminatrici secondo il Regolamento.

Voglio finalmente aggiungere che sono stato anche accusato di voler distruggere l'Accademia di Milano e l'istituto di Firenze e togliere così a questi due grandi centri, degli istituti scolastici. Il fatto è che ho messo in Milano una scuola per gl'ingegneri molto più utile dell'accademia, per la quale non ho fatto altro che continuare quello che hanno fatto i miei predecessori, cioè toglierle alcuni professori per mandarli a Pavia dove li credeva più utili.

Quanto a Firenze il Regolamento fa un'eccezione per la scuola medica di S. Maria Nuova e nel vero interesse di quella scuola giustamente celebre questa eccezione bastava. Al museo poi, che vorrei divenisse la vera scuola normale, per fare fisici, matematici, e fosse quella riunione di laboratori e di lavoratori dove ho

sempre sognato di finire la vita, non potevo far altro che chiamarvi ad insegnare, come l'ho fatto, uno dei più illustri fisiologi dei nostri giorni, che è il professore Schiiff di Francoforte.

Quanto alle altre sezioni dell'Istituto fiorentino, Biologia, storia, ecc., non posso pentirmi di aver mandato alla scuola normale di Pisa alcuni degli illustri professori che vi erano, perchè erano i soli in Italia di cui potessi disporre per far rivivere quella scuola.

Ho ancora alcune osservazioni ad aggiungere sopra due o tre altre sezioni del bilancio sulle quali credo utile di richiamare l'attenzione del Senato e sono specialmente sull'istruzione secondaria e sull'elementare.

Non sto a dire al Senato cosa sia l'importanza dell'istruzione secondaria; è l'istruzione a cui si ferma la maggior parte dei cittadini, che apre l'adito alle professioni, che conduce all'Università, in una parola è quella che forma l'educazione nazionale propriamente detta. Torno per conseguenza a ripetere che nulla vi sarebbe di più pericoloso, nulla di più contrario all'interesse generale della Nazione, che il non avere il Governo in mano, come l'ha in Germania, in Francia, in Belgio, in tutti i paesi dove esiste una vera educazione scolastica, non dirò già tutte le istituzioni d'istruzione secondaria, ma almeno un numero ristretto di istituti modelli completi nei quali il Governo è certo di formare almeno un certo numero di alunni assai ben preparati e dove si danno gli esami ultimi di licenza liceale per tutti gli alunni d'istituti privati, municipali e di avere così sopra tutta l'istruzione secondaria un'attiva sorveglianza.

Nella legge che io dissi già di aver preparato ed elaborato, vi sono appunto alcune disposizioni necessarie per assicurare l'esistenza di questi istituti modelli e per dare garanzie, tanto nella scelta degli insegnanti quanto nei metodi, per le altre scuole libere e comunali, nel caso di effettuare, come si deve, il passaggio dal Governo ai comuni o alle provincie di un gran numero di scuole secondarie. Importa sopra tutto di dar un maggiore sviluppo alla scuola normale di Pisa, oggi già accresciuta e riordinata, per essere certi, che cominceremo anche noi fra due anni almeno, ad avere un certo numero di buoni insegnanti ben preparati; e importa di assicurare loro nello stesso tempo quell'esistenza onorata e quella quiete nella vecchiaia cui hanno diritto per i grandi servizi che rendono.

Anche sopra questo punto la legge delli 13 novembre è molto complicata e costosa e sarebbe impossibile d'estenderla tal qual è. La separazione assoluta creata da quella legge fra l'istruzione secondaria classica e la tecnica e che esige così tanti direttori, tanti presidi, stabilimenti e inservienti distinti crea un sistema complicato e gravosissimo per le finanze. Vi è evidentemente qualche cosa di molto più semplice, da fare a questo riguardo, e noi abbiamo degli esempi in Germania e in Francia ed anche fra noi da seguire. Tutte le volte che l'occasione mi si è presentata, come in

Toscana e nel Napoletano, dove la legge del 13 novembre non è estesa, mi sono sforzato di fondare un istituto più semplice e dove tutto l'insegnamento secondario fosse raccolto. Questo soggetto però è molto grave e non è facile di decidere assolutamente come l'istruzione classica e la tecnica possono collegarsi, se, e a quale epoca debba biforcarsi l'insegnamento nei Licei.

Lasciando da parte ora questo argomento, che sarebbe fuori di luogo, mi limito a dire brevemente delle condizioni delle nostre scuole secondarie e di quel poco che fu fatto per migliorarle.

Noi spendiamo oggi circa 4 milioni per l'istruzione secondaria: credo che spendendone un terzo potremo avere quei buoni istituti modelli di cui abbiamo parlato. Fin qui la maggior parte di questa somma è spesa nelle antiche provincie e al di qua del Tronto e in questa parte l'istruzione secondaria è molto migliore che nelle provincie meridionali, dove i pochi licei che vi sono, sono stati per così dire improvvisati. Sono stati improvvisati soprattutto gli insegnanti, perchè gli istituti delle provincie meridionali erano interamente affidati al clero, e i nuovi insegnanti non potevano essere convenientemente educati. Ho quindi creduto dover mio di ordinare due ispezioni generali alle scuole secondarie, e per Decreto Reale sono state anche stabilite conferenze scolastiche a cui vi erano specialmente chiamati i professori reggenti. La famosa scuola normale di Parigi, è nata così e fece anche nel suo nascere del gran bene. Siccome in bilancio vi sono i fondi per queste conferenze, io spero che il mio successore, che ha continuate le ispezioni, studierà anche il modo di non far perire le conferenze almeno per le provincie meridionali dove erano state accolte benissimo.

Non posso però lasciare questo soggetto senza richiamare la vostra attenzione sopra un punto gravissimo, che risulta evidente dalle ultime statistiche delle nostre scuole secondarie. Noi abbiamo oggi in tutto il Regno 84 licei, di cui 63 di qua del Tronto, 24 nelle provincie meridionali e 2 in Sardegna. Questi licei, in alcuno dei quali sono 10 o 12 scolari cioè meno dei professori e direttori, e che ci costano circa un milione e mezzo, e quindi poco meno di quello che spende la Francia, sono frequentati da 3,928 alunni, di cui 800 di terzo anno; ed in tutto fra licei, ginnasi, scuole tecniche e istituti tecnici abbiamo appena 30,000 alunni.

È un risultato, ripeto, gravissimo; è un alunno per 66 giovanetti in grado di ricever l'istruzione secondaria.

La Francia ha 100,000 alunni nei suoi licei e collegi, cioè 1 per ogni 35 di quei giovanetti, e non è il paese dove l'istruzione secondaria sia la più sviluppata.

Ammetto che il numero raccolto dalle nostre statistiche non abbraccia tutti gli istituti: vi sono dei collegi in Toscana che non vi sono compresi e qua e là degli

istituti privati. Vi sono anche varii istituti tecnici e molte scuole tecniche che però non possono preparare alle Università.

Temerei però di esagerare assai assai quel numero se lo raddoppiassi. Or bene raddoppiando quel numero noi avremo circa 1,600 alunni di terzo anno che escono dal liceo.

Lascio da parte le scuole militari, che si reclutano indipendentemente dai licei; ma è certo che sopra, non dirò, 15,000 studenti, perchè è sicuramente esagerato il numero di 9,000 per l'Università di Napoli, ma sui 12,000 studenti che l'Italia ha nelle Università, vi sono circa 2,000 che entrano ogni anno. Abbiamo visto che ci sono 800 o 1,000 alunni al più di terzo anno che danno esame di licenza liceale e giova sperare che non saranno nemmeno tutti approvati. Come entrano nelle Università quegli altri che saranno almeno 1,500 o 2,000? È molto triste di non poter rispondere altro, se non se, che entrano senza essere preparati.

Ma non è questa la sola osservazione che risulta da quella statistica.

La maggior parte degli impiegati governativi di un certo rango dovrebbe aver ricevuto l'istruzione liceale. Nel famoso rapporto di Villemain del 1842 sull'istruzione secondaria, si calcolava che vi fossero in Francia almeno 60,000 posizioni nell'amministrazione e in certi alti impieghi superiori ai quali però si entrava senza i gradi universitari, ciò che dava annualmente più di 3,000 vacanze. Sento sempre gridare in Italia contro l'eccesso della burocrazia e se l'accusa fosse giusta, noi non potremmo avere meno di 1,500 posti vacanti l'anno. Evidentemente, dopo quello che si è detto sugli studenti, anche questi 1,000 impieghi sarebbero conferiti a persone che non hanno avuta istruzione liceale.

Questi risultati meritano tutta la nostra attenzione, provano la imperfezione eccessiva, e la cattiva distribuzione delle nostre scuole secondarie.

Per toglierci i dubbi e le apprensioni gravissime che svegliano queste cifre, le quali non credo esagerate, mi si risponderà al solito che l'ingegno italiano fa miracoli e che molto si fa colle scuole private. Vorrei però che questo ingegno italiano s'avvezasse una volta a studiare con buoni metodi e sotto buoni maestri.

Quanto all'istruzione elementare, sa forse il Senato che nel primo bilancio presentato e discusso nel Consiglio dei Ministri avevo messo, sostenuto e fatto stampare 1 milione, invece di un mezzo milione che vi era nell'anno precedente per sussidiare i Comuni poveri a quest'effetto. Un mezzo milione per sussidio all'istruzione elementare, quando forse un terzo dei Comuni nelle provincie meridionali non ha scuole elementari, quando vi mancano quasi interamente scuole femminili, quando non abbiamo ancora che 800,000 alunni alle scuole elementari, mentre la Francia che non è la più avanzata ne ha oggi poco meno che 5,000,000; mentre questi sussidi sono in realtà una spesa straordinaria e quando essi devono servire per

fondare le scuole serali, per le biblioteche popolari, per premiare i migliori maestri, è veramente una cifra che ci fa vergogna.

Pensiamo che per l'istruzione elementare i sussidi, i premi, le ispezioni sono le sole cose che dobbiamo fare per promuoverla.

La Francia dà in sussidi ai Comuni a questo titolo, per più di 5 milioni; e il sussidio che dà il *Board of Education* supera i 14 milioni. Non sono riuscito a sostenere il milione e *de guerre lasse*, mi era rassegnato a 800,000 lire. La Camera ed il Ministro l'hanno ridotta di nuovo a 500,000. Me ne duole amaramente perchè non mostriamo di comprendere tutto il bene che così si può fare, nè concorriamo coll'ardore che in generale si era cominciato a svegliare nei paesi per l'istruzione elementare. Mi duole soprattutto che si sia addotto per ragione del rifiuto, che nel mese di ottobre non avevo distribuito tutte le L. 500,000. Veramente se ci fosse stato un po' di giustizia e un po' di buona volontà, era il caso di lodare l'economia e la cautela con cui quei sussidi erano stati distribuiti, perchè se il Ministro vuole, può assicurarsi ancora che non erano le domande, delle provincie napoletane soprattutto, che mancavano per avere i soccorsi e che avrei potuto distribuire non solamente le 100,000 lire che mi rimanevano, ma anche 1 milione se l'avessi avuto. Non avendo più che una piccola somma da dare, la tenevo stretta ed aspettavo i rapporti degli ispettori per distribuirli.

Volendo assolutamente fare dei tagli sanguinosi sul bilancio, c'era delle sezioni, in cui spendiamo quasi due milioni, quella delle Belle Arti, degli Archivi, dei Corpi scientifici, Biblioteche, ecc.; e soprattutto del materiale, su cui si poteva economizzare impunemente. Come discendenti di Raffaello e di Michelangelo, si dice sempre che siamo in obbligo di spendere molto per le Belle Arti, ma è certo che quando avevamo quei sommi genii, l'Italia spendeva molto meno, e non aveva tutte le grazie accademie che ora ha. Mi ricordo d'aver sentito una volta alla Camera un uomo di autorità sopra questa materia, il Deputato Morelli, dire delle cose molto giuste e conformi alle opinioni che oggi dominano e di cui mi proponevo di profittare. Credo che dovremmo conservare bene tutti gli oggetti d'arte che abbiamo; col mezzo di Commissioni provinciali; raccogliere i quadri che sono nelle Chiese e nei Conventi e che si disperdono; avere molte scuole elementari di disegno per gli artieri, per i nascenti artisti e per la coltura generale, e poi un assegno per acquistare i migliori quadri e le più belle statue e non bastando, raccomandarsi alla generosità di un augusto personaggio che non manca mai, sopra tutto colla intermediazione del suo bravo Ministro.

Non posso chiudere un discorso così lungo e col quale ho sicuramente abusato della pazienza del Senato, senza qualche brevissima conclusione e preghiera che indirizzo al Ministro. — Cerchi se può per un altro anno di accrescere il sussidio dell'istruzione elementare e di

fare un regolamento per distribuirlo come si fa in Inghilterra. Vada molto adagio nello spogliarsi dell'ingerenza sulle scuole secondarie, che dobbiamo migliorare e che sono imperfette. Gli Inglesi sicuramente non lascierebbero così facilmente le loro vecchie scuole di Rugby e di Eton, e la Francia non muta i suoi Collegi del 1802; per le Università poi tenga ferma la disciplina, faccia rispettare il regolamento, e più presto che può, lo faccia eseguire interamente per ciò che spetta agli esami.

Quando saremo giunti ad avere per la scienza quell'ardore che ha la Germania, quando tutta la nostra vita potrà essere ridotta lì, ciò che spero accadrà senza che cessiamo di fare della buona politica, allora potremo gettare via i regolamenti. Ma intanto li tenga fermi, e sopra tutto li tenga fermi per fare veramente del bene alla gioventù napoletana, che è quella che mostra molto amore al sapere, da cui io spero di più, ma che per ora non studia quanto e come dovrebbe.

E poichè veggio al banco dei Ministri l'onorevole Presidente del Consiglio, mi permetta che io gli ricordi, che allorquando si discuteva in Senato la legge dell'imprestito dei 700,000,000, egli affermava con parole solenni da tutti applaudite e che credo fossero profondamente sentite, che l'Italia oramai era padrona dei suoi destini alla condizione di organizzarsi internamente.

Quando Napoleone I scosse, per quanto si narra, dalle famose *Costituzioni* dell'Università di Torino, fondava l'Università di Francia, diceva a De Fontaine e a Fourcroy queste memorabili parole: « De toutes les questions politiques, celle de l'établissement et de l'organisation d'un corps enseignant est de premier ordre. Il n'y aura pas d'état politique fixe, s'il n'y a pas un corps enseignant avec des principes fixes. Tant qu'on n'apprendra pas de l'enfance si l'on doit être républicain ou monarchique, religieux ou irréligieux (Napoleone diceva, catholique ou irréligieux) l'État ne formera point une nation; il reposera sur des bases incertaines et vagues, il sera constamment exposé aux désordres et aux changements. »

Io credo che mai furono dette verità più grandi e più giustamente applicabili di queste ai casi nostri e m'auguro che non sia lontano il giorno in cui si pensi una volta sul serio a fornire alle future generazioni quelle virtù e quella dottrina, che sono necessarie per assicurare la grandezza e la libertà della nazione.

Lasciamo le teorie e le ipotesi: la chiesa non possiede la scienza moderna e non può essere più uno o il maggiore, come lo fu pel passato, dei grandi strumenti d'istruzione pubblica; non può esser fra noi un elemento d'educazione nazionale, come è nei paesi protestanti, perchè disgraziatamente non è colla nazione. Lo Stato solo ha dunque l'obbligo e i modi d'ordinare l'insegnamento pubblico, nè questo toglie che questo insegnamento non debba perciò essere vivificato dalla libertà, come lo sono in un paese libero tutte le parti della pubblica amministrazione. (*Bravo, bene*).

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Io ringrazio il mio amico e collega Senatore Matteucci della cortesia colla quale ha discorso delle condizioni attuali dell'istruzione pubblica evitando anche qualunque allusione che potesse toccare il suo successore; soltanto io mi credo tenuto di rispondere all'appunto veramente serio che mi faceva per le 300 mila lire tolte all'istruzione primaria.

Io confesso d'averne in ciò avuto una qualche parte; la Commissione della Camera dei Deputati aveva proposto veramente di ridurre a 500 le 800 mila lire proposte nel progetto di bilancio; giunto al Ministero io rimasi proprio spaventato della maniera colla quale si distribuivano ordinariamente le 400 mila lire lasciate a disposizione del medesimo sulle 500 mila che nell'anno 1862 erano assegnate a sussidio dell'istruzione primaria. Mi pareva che queste si davano a un dipresso a quanti le domandassero ed io comprendeva che non c'era modo di esaminare se realmente i Comuni che domandavano questi sussidi fossero nell'impossibilità di mantenere da sé le scuole, se le loro rendite fossero così scarse; se i loro bisogni per via delle varie scuole necessarie a ciascuna borgata o alle frazioni dei Comuni, se i loro bisogni, dico, fossero tanto esorbitanti e maggiori degli altri da richiedere questi sussidi. Confesso che nel dicembre e nel gennaio sotto quell'impressione io dissi: Volentieri assento a questa diminuzione delle 300 mila lire, perchè riconosco che questi sussidi non si possono ad occhi aperti e con giusta cognizione di causa distribuire dal Governo.

Io debbo aggiungere che sino ad un certo punto sono ancora della stessa opinione. Non v'ha dubbio che se il Governo non dovesse pensare alla somma del danaro che spende, se non fossimo nelle circostanze che tutti conosciamo e deploriamo, non v'ha dubbio che il Governo farebbe ottimamente ad impiegare un paio di milioni per l'istruzione elementare. La questione però non è questa, la questione è, se nelle condizioni attuali sia assolutamente necessario di spendere una grossa somma nella quasi certezza che non fosse applicata secondo i veri bisogni. Pertanto io credetti di ritirare l'istituzione del sussidio ai suoi principii i quali erano di venire in aiuto ai Comuni, ma non di sgravare quasi interamente i Comuni, d'una gran parte dell'istruzione elementare, come accade quando si dà un largo sussidio.

Queste furono le ragioni che mi mossero a commettere il peccato di cui parlava il mio amico Senatore Matteucci.

Circa all'insegnamento secondario, io prego il Senato di dispensarmi dal trattare adesso questo gravissimo argomento. Come il Senato sa è inoltrato un progetto di modificazioni alla legge provinciale e comunale, uno

dei principali articoli del quale è appunto quello che lascia l'istruzione secondaria alle provincie, e che mantiene l'istruzione primaria ai Comuni.

Io comprendo che v'ha moltissimo da dire da una parte e dall'altra. Non c'è dubbio che da un lato la direzione delle scuole, l'elezione dei maestri accentrata nelle mani del Governo, pare che assicuri il miglior insegnamento, perchè, si dice, il Governo avrà modo di scegliere più accocciamente i professori; i professori saranno più sicuri nella guarentigia che loro offre il Governo piuttosto che la provincia.

Il Governo regola con ordini eguali, invece nelle provincie prevarrà ora l'una ed ora l'altra opinione: in alcune per uno spirito di economia esagerata non si darà all'istruzione tutta quella importanza che realmente merita, ed in altra si spenderà troppo, e senza vero bisogno.

Nulladimeno, se io debbo dire al Senato la mia opinione, tutto considerato, io preferisco lasciare l'insegnamento secondario alle provincie sotto la vigilanza però del Governo.

Mi pare però inutile di continuare ora in questa discussione, la quale veramente non richiederebbe né una né due sole sedute, poichè tocca uno dei problemi i più importanti non solo del pubblico insegnamento, ma anche della pubblica amministrazione, e della pubblica economia.

Prima di passare all'insegnamento universitario debbo rispondere ad un appunto fattomi dal Senatore Matteucci in quanto ai Consigli superiori di Napoli e Palermo.

Veramente nel bilancio del 1862 si era tagliato fuori l'assegnamento di questi due Consigli, dicendo che si credeva necessario di abolirli. Ma, se non mi inganno, questi due Consigli esistono per effetto di due leggi, ed io non credo che nel bilancio si possa abolire una disposizione di legge, poichè alla legge non si derogava che con altra legge. Questa fu la considerazione che mosse la Commissione della Camera dei Deputati a rimettere questa spesa in bilancio, e mosse me ad aderirvi.

Quanto all'insegnamento universitario, il Senatore Matteucci ha eloquentemente espresso le idee che ad un dipresso nutriamo noi tutti; in Italia non vi ha chi non deplori profondamente il gran numero delle Università, ed il gran numero significa sempre la inferiorità dell'insegnamento in alcune, ed anzi in molte; e non è chi non sappia, come sia questa un'eredità lasciata dalla nostra storia e dal nostro passato.

Non vi ha dubbio che se si potesse con una bacchetta magica distruggere una gran parte di queste Università, senza nuocere a nessuno, noi ci troveremmo molto meglio. La questione però sta nello scoprire il modo col quale si possa con minor danno delle popolazioni e con minor offesa arrivare a questo punto. Io credo che non sia altra via per giungervi impunemente se non la persuasione dell'opinione pubblica, e l'aumento dei mezzi di comunicazione fra le varie parti d'Italia.

Sono pienamente convinto che il giorno, in cui tutti i principali centri d'Italia saranno riuniti da strade ferrate e da facilissimi mezzi di comunicazione, le Università minori non potranno reggere, né ci sarà città così ricca da voler mantenere una mediocre Università in pura perdita, mentre potrebbero i giovani far meglio i loro studi in altro luogo.

Il Senato certamente non ignora che ad invito della Camera dei Deputati fu nominata una Commissione composta di onorevoli Senatori e Deputati, la quale sta facendo uno studio, anzi una larga inchiesta sulla pubblica istruzione in generale, ed in particolare su quella universitaria. Or io spero che dalle discussioni di questa Commissione, e da quelle della stampa e dell'opinione pubblica che se ne preoccupa, si potrà giungere a mostrare pienamente il bisogno che havvi della diminuzione delle Università, e si potrà così dare una base alle proposizioni del Governo, le quali certamente non possono avere altro fine che quello accennato dall'onorevole Senatore Matteucci, quello che è nella coscienza di noi tutti, quello cioè di diminuire da un lato il numero delle Università, e di rialzare dall'altro lo studio.

Parmi di aver risposto così alle parti principali del discorso dell'onorevole preopinante, e com'egli non faceva proposta speciale, così credo che il Senato possa rimanere soddisfatto di queste spiegazioni.

Senatore Casati. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Casati. Non seguirò l'onorevole Senatore Matteucci nel suo discorso, tanto più che in gran parte sono d'accordo colle idee sue; tuttavia mi permetterò di fare qualche osservazione su ciò ove egli mi ha fatto appunti.

L'appunto principale che mi venne fatto attualmente dal Senatore Matteucci e che fu soggetto di molta discussione anche nell'altro ramo del Parlamento si è la molteplicità degli impiegati nell'amministrazione dell'istruzione pubblica. Non lo nego; questa viene chiamata una piaga, né so se io debba disconvenirne; riguardandola allo stato attuale delle cose essa è causa perchè si avveri una spesa sovrabbondante. Ma forse non sarebbe neppure prudente che io accennassi alle cause per cui ho dovuto a quell'epoca prendere quella misura di ordinamento amministrativo per l'istruzione pubblica; però ne accennerò alcune.

Nell'organamento dell'istruzione secondaria si sono stabiliti in Piemonte i licei sulle norme di quelli ordinati anticamente nel Regno d'Italia, questi licei concentravano su pochi punti dello Stato l'istruzione filosofica, mentre qui c'erano scuole filosofiche in tutte le più piccole città e dirò quasi nei grandi borghi. Da questo concretamento necessario onde ottenere una buona istruzione ne venne di conseguenza che una quantità di persone che ad essa erano applicate partitamente rimanevano forse sul lastrico.

Bra dunque necessario di provvedere a tale inconveniente, e, con un movimento di personale, vedere

di acconciarle il meglio che possibile, sicchè di questi parte andassero professori nei licei di nuova istituzione prendendo anche posto di quelli che erano professori i quali per circostanze di salute, non tali da metterli in riposo non avrebbero potuto continuare facilmente a sostenere il carico della cattedra salvo poi col tempo di diminuire questo numero d'impiegati mano mano che si facessero vacanti i posti.

E quando poi alle antiche provincie ed alla Lombardia si sono unite altre provincie era forse il momento di fare dei provveditori e degli ispettori una cosa sola e servirne nelle nuove provincie per organizzare in modo eguale come nelle antiche provincie o nella Lombardia l'istruzione pubblica.

Accenno a questa circostanza non perchè io voglia sostenere quel principio di organamento d'amministrazione dell'istruzione pubblica che io stesso, se avessi mano ad una nuova legge, sarei prontissimo a modificare. Né vale la pena adesso, perchè parliamo solo di bilanci e non di legge di istruzione pubblica, di esporre le mie idee a questo proposito, le quali forse porterebbero un'economia anche duplice nel bilancio dell'istruzione pubblica od almeno in quello generale dello Stato.

Dissi queste poche parole puramente per giustificarmi in parte almeno dall'appunto che mi venne fatto.

Il Senatore Matteucci ha parlato, e credo che in questo conveniamo tutti, della necessità degli esami rigorosi e degli esami di ammissione all'Università.

Noi abbiamo avuto adesso dei guai gravissimi in alcune Università per questi esami di ammissione e soprattutto nella Università di Sicilia ed in quella di Palermo particolarmente, dove fuvi tumulto l'anno scorso sotto il pretesto delle tasse, sebbene in realtà non erano le tasse che movevano gl'indisciplinati, giacchè con Decreto dittatoriale erano state ridotte, ma bensì la pretesa di essere ammessi a studi superiori senza prove sufficienti di capacità.

La diminuzione già stata operata delle tasse toglieva ogni motivo di lagnanza, erano gli esami che loro davano pena. Ma questo per dir vero faceva l'elogio della disposizione, e dimostra come questi esami ottenevano appunto lo scopo che è di non ammettere se non giovani capaci di seguire il corso degli studi superiori, e se non lo erano di fare gli esami, segue è che non sarebbero riusciti poi né buoni medici, né buoni ingegneri, né altro, non avendo i fondamenti dell'istruzione necessaria che deve precedere.

Abbiamo veduto qui nella Università di Torino dove fiorivano tutti i diversi rami di studi, ma particolarmente il ramo degli studi matematici era in gran fiore e per gli uomini illustri che occupavano le cattedre ed eziandio poi giovani che ci si applicavano, come erano già in uso per quella facoltà gli esami di ammissione; ed erano in uso talmente rigoroso che la maggior parte dei giovani che venivano dalle provincie e che avevano compiuto il corso filosofico sospendevano

per un anno d'andare all'Università per istudiare privatamente, onde farsi capaci a superare gli esami di ammissione; e con ciò si è ottenuto che nella facoltà matematica di Torino si sono sempre avuti giovani distinti: poche le lauree, ma lauree concesse a chi era veramente meritevole di quel grado.

Non entrerò nella questione delle Università e della libertà degli studi universitari, perchè se noi avessimo ad entrare in questa questione, diventerebbe discussione troppo lunga. Soltanto farò un'osservazione, ed è questa.

Alla legge del 13 novembre 1859 si è fatto appunto che in essa non è proclamata interamente la libertà dell'insegnamento universitario, e che non vi è che in germe.

Io dico sinceramente sono partigiano assoluto della libertà degli studi, ben inteso la libertà degli studi superiori; e su questo punto qualche volta ci siamo disputati col mio collega Senatore Matteucci, ma mi sono trovato perfettamente d'accordo invece coll'attuale signor Ministro.

Che se io non ho introdotta tutta la libertà che voleva, non è colpa mia. Vi sono qui alcuni miei colleghi d'allora i quali mi renderanno ragione, avere essi dichiarato di non volerai assumere la responsabilità di questo grande atto, e che volevano rimettere questa gran questione oltre il tempo dei pieni poteri quando fosse stato aperto il Parlamento.

La questione della libertà assoluta degli studi superiori era tale che io mi sono trovato solo a sostenerla, e ho dovuto naturalmente modificare la legge sotto questo rapporto sulle rimostranze dei miei colleghi.

Non ho rinnegato però nella legge che è uscita segnata del mio nome, il principio: ben altro. Anzi debbo dire che v'era stato fra i miei colleghi chi aveva cercato combinare una via di mezzo, così tanto per salvare meglio ancora il principio messo avanti della libertà degli studi.

Ma neppure questa transazione è stata accettata, al punto che in quel momento ero per rassegnare il portafoglio se altri motivi politici di somma rilevanza non me lo avessero impedito, tanta era ed è in me la convinzione dell'utilità degli studi liberi superiori.

Dico queste parole non pel Senatore Matteucci che non mi accusa di non avere introdotto la libertà dell'insegnamento superiore ma perchè fui accusato di questo, massimamente nella discussione che si ebbe nell'altro ramo del Parlamento.

In quanto alla questione della tassa veggo che il Senatore Matteucci è perfettamente del mio parere. Il ribasso delle tasse è eccessivo, e se si vogliono in ogni caso, sotto qualunque forma i liberi docenti è impossibile che ci siano liberi docenti senza tasse universitarie.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Siamo d'accordo.

Senatore Casati. Il volere la libertà dello insegnamento ed abolire le tasse sono addirittura due pro-

posizioni che si contraddicono. Se non c'è libertà di insegnamento si possono abolire le tasse, ma se c'è libertà d'insegnamento nel senso di eccitare l'emulazione tra i liberi docenti e i professori stipendiati, sono indispensabili le tasse.

In quanto alla istruzione secondaria pur troppo è in basse acque, come l'ha dimostrato il signor Senatore Matteucci, ma non però dappertutto, diciamo pure. Io adesso non nominerò le diverse provincie ma in molte provincie è abbastanza sostenuta e condotta bene: ci sono molti licei i quali fioriscono e direi quasi che vi sono dei licei che stanno a fronte di parecchie Università che chiamerei di secondo ordine, e di alcuna che vorrebbe essere considerata primaria. Ho veduto qualche Università dove il corredo che è uno dei motivi per cui il Senatore Matteucci crede necessario che solo nelle Università facciano certi studi, è affatto nullo, mentre io ho sentito a farne gli elogi anche in pubblico; ho esaminato i gabinetti ed ho veduto gabinetti che non so se si possano dire di fisica, i quali meno di qualche bagattella delle ultime cose della teoria elettromagnetica, del resto erano quali potevano essere anche cento anni sono.

Del resto verrà a suo tempo in discussione la legge della pubblica istruzione, e certamente io non sono tanto ligio a ciò che si è fatto all'epoca dei pieni poteri da volere difendere la legge 13 novembre del 1859 a tutto costo. Anzi amerei che venisse modificata nel senso della libertà per l'insegnamento superiore.

Si è parlato della molteplicità delle Università e in ciò sono d'accordo col Senatore Matteucci, ma come si potrà provvedervi.

In quella legge si era abolita l'Università di Sassari, che credo la più inutile d'Italia, eppure si sono fatti tali reclami finchè una nuova legge del Parlamento l'ha conservata.

Come può fare allora un Ministro della Pubblica Istruzione a mettersi in capo un pieno ordinamento delle Università, di abolirne alcune, e conservarne altre, quando può essere in dubbio che dopo abolite si rimettano?

Io non ho altro ad aggiungere. In quanto poi alle cifre del bilancio io trovo che non c'è nulla a dire stante le circostanze in cui ci troviamo.

Presidente. Se non si domanda da altri la parola metto ai voti il bilancio complessivo del Ministero della Pubblica Istruzione.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Essendo presente il signor Ministro di Grazia e Giustizia si passerà alla discussione di questo bilancio.

Prego il signor Senatore Cibrario di dar lettura delle categorie del medesimo.

(Il Senatore, Segretario, Cibrario legge le categorie del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia dalla prima alla 24^a ultima in un col ripilogo delle spese).

Presidente. Se non si domanda la parola metterò

ai voti il bilancio passivo del Ministero di Grazia e Giustizia.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

L'ora non essendo ancora tanto avanzata proporrei al Senato di passare al Bilancio dell'Interno.

Quantunque non sia presente il Ministro dell'Interno, l'onorevolissimo Presidente del Consiglio mi ha annunciato che ne avrebbe sostenuta egli medesimo la discussione.

Pregherei il Senatore Arnulfo di dar lettura di questo bilancio.

(Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge le categorie di questo bilancio dalla prima fino alla categoria 37.)

« 38. Concorso nella spesa di mantenimento delle partorienti e dei fanciulli esposti L. 3,314,972, 83. »

Senatore *Riva*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore *Riva*. Nelle antiche provincie dello Stato solevasi stanziare sul bilancio per gli esposti una somma colla quale sopperire alle spese dei medicinali occorrenti in caso di loro malattia, non che a quelle di loro sepoltura avvenendone il decesso.

Fin dal 1848 il Ministero dell'Interno eliminò cotale stanziamento.

Ne avvennero quindi inconvenienti assai gravi.

L'articolo 76 della legge sulla pubblica sicurezza, vieta che si dia sepoltura ai cadaveri, se non chiusi in apposita cassa. Ecco il motivo di una spesa per la sepoltura anche di un povero esposto, spesa lieve in sè, ma gravissima talvolta in vista dell'assoluta miseria di chi la dovrebbe sopportare, ed io so di nutrici che non esitarono di recare agli ospizi i bambini morenti con pericolo di accelerarne la morte col solo scopo di archiviare l'eventualità di tale spesa. Più gravi furono gl'inconvenienti derivati per mancanza di mezzi per somministrazione di medicinali.

I bambini esposti, oltre all'andar soggetti ai mali comuni agli individui di tenera età, contraggono bene spesso dalla dissolutezza delle loro madri malattie che poi comunicano alle nutrici.

Pretendere che queste, colla tenue mercede di lire sei mensili che loro assegnano le patenti del 22, provvedano in tale caso ai medicinali che occorrono, fu sempre un pretendere l'impossibile, ed un fatale cronicismo venne per lo più a succedere ad una malattia, l'acutezza della quale non potè esser vinta per difetto di applicazione di rimedi in tempo opportuno.

Il Ministro dell'Interno nel procedere all'eliminazione di tale stanziamento ha dichiarato che questa spesa doveva cadere a carico delle congregazioni locali di carità.

Ma in primo luogo non in tutti i Comuni vi sono congregazioni di carità.

Non ignoro che sì la legge del 1859, che quella del 1862 sulle opere pie, prescrivono che tale istituzione debba aver luogo in ogni Comune, ma so pure che ad

erigere una congregazione di carità non basta un articolo di legge, ma ci vogliono fondi, ed a questi non ha provveduto il legislatore.

In secondo luogo, anche laddove questi istituti sono eretti, tale scopo non si può ottenere perchè per lo più negansi i sussidi, per disposizione dei regolamenti dei medesimi istituti, a coloro che non sono nati nel Comune o non vi dimorano da molto tempo.

Comunque sia, è certo che questi sussidi vennero denegati, e che si ebbero a lamentare gli inconvenienti che ho avuto l'onore di esporre al Senato.

La spesa che occorreva a tale riguardo era poca: essa non toccò mai l'1 per 100 della spesa totale, stanziata, per gli esposti, dal Governo e dalle provincie, e non è certo questa l'economia più razionale e più profittevole che si sarebbe potuto e dovuto introdurre in cotali stabilimenti.

Prego adunque l'onorevole signor Presidente del Consiglio dei Ministri, che fa le veci e sostiene il bilancio a nome del suo collega il Ministro dell'Interno, a voler prendere in considerazione le mie osservazioni, e far sì che per una parte sia provveduto al bisogno di quei disgraziati e che per altra parte siano tolti d'imbarazzo gli amministratori di tali stabilimenti.

Ministro delle Finanze, Presidente del Consiglio. Le osservazioni dell'onorevole preopinante sono certo degnissime di riflessione, e saranno tenute a calcolo nelle tabelle d'appendice che si preparano pel 1864.

Debbo però dire, che al momento che sta per trattarsi la questione della riforma della legge comunale e provinciale si presenterà senza dubbio, fra le altre questioni, anche quella se gli esposti debbano rimanere a carico dello Stato, o debbano invece trapassare a carico delle provincie.

È questa la questione, a mio avviso fondamentale dalla quale dovranno dipendere tutte le altre che si attenesero a simile materia. Però quando il Parlamento credesse nella riforma della legge comunale e provinciale di dare la beneficenza per intero alle provincie e dar loro anche questa parte degli esposti, sul che molto si è già discusso anche dalle Commissioni che sono state nominate, ben comprende l'onorevole preopinante che col carico generale del Governo cesserebbe ancora qualunque altro carico accessorio, come quello cui accenna.

Qualora poi il Parlamento decretasse che gli esposti dovessero rimanere e qui e nelle altre provincie (imperocchè vi sono alcune provincie nelle quali gli esposti sono a carico provinciale) a carico governativo, in tal caso le osservazioni dell'onorevole preopinante verrebbero da noi prese in quella considerazione che meritano. Ma ripeto, quella è la prima questione a risolverci, perchè oggi nel regno abbiamo provincie, e fra le altre quella stessa in cui io ebbi i natali, dove gli esposti sono a carico in parte d'istituzioni di beneficenza private, in parte delle provincie.

(Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo prosegue la lettura

delle categorie 39 alla 83, sulle quali non si fanno osservazioni.)

84: — Armamento della Guardia Nazionale del Regno e riparazioni d'armi, L. 8,050,000.

Presidente. Qui cade l'osservazione fatta nella relazione dell'Ufficio Centrale a pagina 18 in questi termini:

« 2. La Commissione osserva che l'acquisto di fucili per la Guardia Nazionale, importando una spesa la quale non può essere approvata se non in virtù di una legge speciale, deve in un modo assoluto ritenersi che il Ministero non faccia alcun pagamento sul fondo che si assegna nel bilancio per tale oggetto se non quando la legge da esso già presentata ottenga le volute sanzioni, e crede la Commissione che il Senato non possa votare questo Capitolo se il Ministero non prende il formale impegno di uniformarsi a questa riserva. »

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. La Commissione permanente del Senato ha fatto in questa parte una dichiarazione molto esplicita, essa crede che questo fondo non dovesse assolutamente approvarsi, qualora dal Governo non si dichiarasse che sopra il fondo che si assegna nel bilancio per tale oggetto non si faccia alcun pagamento, se non quando la legge da esso già presentata ottenga la voluta sanzione.

Io non ho alcuna difficoltà a nome del mio collega il Ministro dell'Interno di prendere l'impegno che non sarà d'ora innanzi spedito mandato alcuno sopra questo capitolo, fino a che la legge non sia votata.

Beni debbo pregare il Senato di considerare che il Ministro non può prendere responsabilità alcuna sopra le conseguenze giuridiche le quali potessero derivare da questo rifiuto di spedizione di mandati, nello stesso tempo quando per altra parte in vista di tali conseguenze giuridiche che poi potrebbero essere gravi, confido che il Senato con ogni alacrità cercherà di venire il più presto possibile alla discussione finale della legge.

Senatore Di San Martino, Relatore. Prendo la parola e come relatore della Commissione permanente di finanze e come relatore anche dell'Ufficio Centrale per la legge dei 20 milioni per l'armamento della Guardia Nazionale. Come relatore del bilancio credo non abbiamo nessuna osservazione a fare sulla riserva che il Ministro delle Finanze ha fatto circa la nessuna ri-

sponsabilità che il Ministero attuale intende di assumere per le conseguenze giuridiche del ritardo nella spedizione dei mandati ai fornitori di fucili. Nessuno di noi pensa di rendere responsabili i Ministri di un fatto che non è loro proprio; il Parlamento non avendo ancora concesso nessun fondo per quest'oggetto è naturale di ritenere come positivo che lo Stato neppur esso è impegnato; sarà una questione che verrà discussa ulteriormente.

In quanto poi alla raccomandazione che il Ministro fa all'Ufficio Centrale per la legge sull'armamento della Guardia Nazionale per la pronta spedizione della medesima, io ho l'onore di dichiarargli che come relatore sono stato incaricato di prendere alcuni concerti col Ministro dell'Interno onde stabilire la base principale delle verificazioni da farsi. La legge è grave; portata al Senato quando la fornitura era già in parte eseguita, è naturale che l'Ufficio Centrale creda che il Senato impegnerebbe la sua responsabilità se non verificasse che in queste forniture sianvi osservate tutte quelle condizioni che sono necessarie per provare la moralità dell'atto. Egli è su questo punto principalmente che devono vertire le indagini dell'Ufficio Centrale; io voglio sperare che tutte queste indagini riusciranno perfettamente a provare che il contratto deve essere approvato; ma intanto è cosa seria, e non può essere trattata se non con una certa maturità.

Io confido perciò che il Ministero stesso approverà gli sforzi che fa l'Ufficio Centrale per venire ad un accertamento di fatti che tende al bene di tutti.

(Il Senatore, Segretario, Arnolfo continua la lettura delle categorie n. 85 sino a 109 ultima senza che vengano fatte altre osservazioni)

Presidente. Prima di mettere ai voti il bilancio complessivo dell'interno interrogo il Senato sull'ordine del giorno di domani.

Io proporrei che il Senato si riunisse domani come oggi in seduta pubblica al tocco preciso per proseguire la discussione dei bilanci che ancora rimangono.

Metto ai voti il bilancio del Ministero dell'Interno sotto la riserva di cui ha fatto cenno l'onorevole signor Ministro in corrispondenza alla relazione della Commissione permanente di finanze, che si riferisce all'armamento della Guardia nazionale.

Chi l'approva, sorge.

(Approvato.)

La seduta è sciolta a ore 5 1/4.

XIII.

TORNATA DEL 27 GIUGNO 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — Omaggio — Seguilo della discussione sul bilancio passivo per l'esercizio 1863 — Dichiarazione del Ministro dei Lavori Pubblici sulla categoria 170 bis del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici — Parole al proposito del Senatore di San Martino — Approvazione delle categorie di questo bilancio, e del bilancio della Marina — Presentazione di un progetto di legge — Approvazione delle categorie dei bilanci della Guerra e di Agricoltura e Commercio — Discorso del Ministro delle Finanze in risposta alle avvertenze della Commissione di Finanze — Osservazioni del Senatore Di San Martino (Relatore) — Interpellanza del Senatore Di Revel — Risposta del Ministro delle Finanze — Parlano sulla medesima i Senatori Vacca, Duchoqué, Arnulfo e Gallotti — Discussione sul progetto di legge relativo alla costruzione di un porto nella rada di Bosa — Parole del Senatore Sauli in appoggio del progetto — Approvazione degli articoli 1, 2 e 3 — Instanza del Senatore Ceppi (Relatore) — Dichiarazione del Ministro dei Lavori Pubblici — Approvazione del progetto di legge per l'autorizzazione di spese straordinarie sul bilancio della Guerra riflettenti il servizio del Genio Militare — Discussione sul progetto di legge finale del bilancio — Adozione degli articoli 1 e 2 coll'annesso elenco e dell'articolo 3 — Schiarimenti sull'articolo 4 chiesti dal Senatore Alfieri, e forniti dal Ministro dei Lavori Pubblici, dal Senatore Di San Martino e dal Ministro delle Finanze — Approvazione degli articoli 4, 5 e 6, della tabella, e dei capitoli relativi.

La seduta è aperta alle ore 4 1/4.

È presente il Ministro dei Lavori Pubblici e più tardi intervengono pure i Ministri della Marina, delle Finanze, dell'Istruzione Pubblica, della Guerra e di Agricoltura Industria e Commercio.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Presidente. Il signor professore Leonardo Galli fa omaggio al Senato di alcune copie dei suoi *Pensieri intorno al progetto di legge sulla risicoltura*.

Quest'omaggio è stato trasmesso al Senato dal signor commendatore Trompeo che aggiunse alcune note ai pensieri del professore Leonardo Galli.

SEQUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO PASSIVO
PER L'ESERCIZIO 1863.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul bilancio passivo del 1863.

Leggerà le categorie del bilancio del Ministero dei Lavori pubblici.

(Il presidente legge le categorie di questo bilancio dal N. 1 al N. 170.)

« N. 170 bis. Concorso dello Stato nella costruzione d'un porto di seconda categoria nella rada di Bosa in Sardegna L. 60,000. »

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Pregherei il Senato di voler sospendere la votazione di questo numero 170 bis, poichè si riferisce alla costruzione di un porto nella rada di Bosa, che forma l'oggetto di un disegno di legge attualmente in esame presso il Senato, e di rimandarla dopo la discussione e votazione di questo stesso disegno.

Senatore Di San Martino. Secondo il sistema praticato ieri col consenso del signor Ministro delle Finanze, io credo che invece di sospendere la votazione sia meglio progredire nel votare per non modificare la legge del bilancio.

Il signor Ministro può prendere l'impegno di non dare esequimento alle spese, finchè la legge non sia votata.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io non ho difficoltà di prendere questo impegno.

Presidente. Credo che ogni difficoltà sarà tolta poichè probabilmente durante il corso di questa stessa seduta si presenterà la relazione del progetto di legge sulla costruzione del porto di Bosa, e se il Senato lo stimerà, si potrà, dopo la votazione dei singoli bilanci e prima della votazione finale della legge relativa, ad-

divenire alla discussione e votazione del progetto di legge di cui si parla.

(Il Presidente prosegue la lettura delle categorie dal N. 170 *ter* fino alla fine.)

Se non si domanda la parola, sotto la riserva fatta relativamente alla categoria 170 *bis* circa la costruzione di un porto nella rada di Bosa, metto ai voti il bilancio complessivo del Ministero dei Lavori pubblici.

Chi lo approva, s'alzi.

(Approvato.)

Si passa al bilancio del Ministero della Guerra.

Ministro delle Finanze. Pregherei il Senato di voler passare a quello della Marina, non essendo ancora presente il Ministro della Guerra che non tarderà a venire.

Presidente. Si passerà alla discussione del bilancio della Marina.

(Il Senatore, *Segretario*, Bellelli legge le categorie del bilancio della Marina dal N. 1 alla 59.)

Presidente. Metto ai voti il bilancio complessivo del Ministero della Marina.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Presidente del Consiglio. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sul riordinamento del lotto già votato dall'altro ramo del Parlamento.

Pregherei il Senato a volersi occupare con sollecitudine di questo progetto di legge.

Presidente. Do atto al signor Presidente del Consiglio della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito; e sicuramente il Senato se ne occuperà colla maggior sollecitudine possibile.

Si passerà al bilancio del Ministero della Guerra.

(Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge le categorie del bilancio del Ministero della Guerra dal N. 1 al N. 87.)

Presidente. Se non vi sono osservazioni, metto ai voti il bilancio complessivo del Ministero della Guerra.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Viene per ultimo il bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

(Il Senatore, *Segretario*, San Vitale, legge il bilancio del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio dal N. 1 al N. 56.)

Non essendovi osservazioni in contrario, porrò ai voti il bilancio complessivo del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Credo che tutti i signori Senatori avranno ribevuto durante la seduta la relazione sul progetto di legge

per l'autorizzazione di spese straordinarie sul bilancio della guerra del 1863, riguardanti il servizio del Genio militare, e quella sul progetto di legge pella costruzione di un porto nella rada di Bosa in Sardegna; quindi se il Senato credesse, derogando ove d'uopo, in vista delle circostanze particolari in cui siamo, alle disposizioni del regolamento, si potrebbe procedere fin d'ora alla discussione ed al voto di questi due progetti di legge, e quindi si riprenderebbe il progetto di legge finale del bilancio.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Se il Senato lo crede, farò ora le poche osservazioni che dianzi accennava voler fare.

Voci. Parli.

Presidente. Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io non ho che poche osservazioni a fare rispetto alle avvertenze che la Commissione permanente di finanze del Senato ha creduto di fare in generale, intorno al bilancio passivo del 1863.

Essa ha osservato che delle variazioni erano avvenute, e notabili, non solo nel senso di diminuire le spese, ma anche in alcune parti eziandio di accrescerle.

Quando io ebbi l'onore di essere chiamato a reggere le finanze del Regno, naturalmente accettai per base il bilancio del 1863 quale era stato presentato dal mio predecessore; e lo accettai tanto più volentieri in quanto che per una parte egli medesimo aveva presentato un'appendice di questo bilancio alcuni giorni solo prima della sua uscita dal Ministero, e per l'altra parte era imminente il rapporto della Commissione della Camera dei Deputati, e il principio della discussione del bilancio stesso.

Per queste ragioni io non potevo a meno di non fondarmi sopra il bilancio presentato dal mio predecessore con un'appendice, come dico, rettificativa, la quale era stata presentata il 1° dicembre 1862.

Sventuratamente nel procedere di tempo si potè rilevare che non ostanti le cure diligentissime dell'onorevole Sella, vi erano alcune lacune, fra le quali noterò due importantissime nelle spese straordinarie, che erano quelle relative al soprassoldo di pubblica sicurezza per le truppe e del soldo per le Guardie nazionali mobilitate nelle provincie meridionali, la quale spesa importava 7 milioni circa.

Questa dimenticanza era avvenuta per una questione di competenza. Anticamente erano registrate nel bilancio della guerra, ma siccome esse avevano radice e titolo in argomento di pubblica sicurezza, così fu creduto dal Ministero che stessero meglio nel bilancio dell'interno.

Nella formazione del bilancio della guerra fu per conseguenza tolta la spesa dall'antica sede, ma nella formazione di quello dell'interno non fu stabilita per esse una sede nuova; per cui rimasero dimenticate.

Similmente per l'armamento della Guardia nazionale era calcolata una cifra di circa 3 milioni meno del necessario nel bilancio dell'interno; e a quest'è si aggiunsero varie altre spese che non erano contemplate nel bilancio e una parte delle quali non poteva esserlo. Per esempio, la Commissione delle finanze della Camera dei Deputati stimò che la somma la quale era stanziata per l'acquisto delle foglie di tabacco, fosse inferiore al bisogno. Io confesso che avendo esaminata la cosa non credevo necessario l'aumento; e stimava che la somma richiesta dall'onorevole mio predecessore potesse bastare, ma non feci opposizione a ciò che tal somma fosse aumentata di 1 milione e mezzo.

Io non entro qui a discorrere di alcune altre partite che erano state obbliate nel bilancio o che la Commissione stessa della Camera dei Deputati ha creduto di aggiungere od accrescere. Tutte insomma le spese che son venute annoverando finora salivano a circa 20 milioni e mezzo. A queste poi vennero ad aggiungersi gl'interessi del prestito, i quali, naturalmente, non erano calcolati nel bilancio. Dunque 35 milioni e mezzo uniti a 20 milioni e mezzo di cui parlai dianzi formano 56 milioni; e aggiungendo 56 milioni al risultamento passivo del bilancio e dell'appendice presentata dall'onorevole mio predecessore, che insieme era di 962 milioni, si deve considerare come vero totale passivo la somma di 1,018 milioni.

Se da un'altra parte guardiamo alle entrate, di che avrò fra breve occasione di discorrere, la Camera dei Deputati credette che il calcolo fatto dall'onorevole Sella di 608 milioni che io aveva accettato, dovesse essere diminuito di 33 milioni: 25 o 26 milioni sulla rendita ordinaria e 6 a 7 milioni, ora non ricordo bene la somma, sulle entrate straordinarie. I 608 milioni di entrate ordinarie e straordinarie calcolati dal mio predecessore furono perciò ridotti a 575 milioni.

Adunque quando si prenda il bilancio rettificato in questo modo, che io accettai come base e non poteva fare altrimenti, si avrebbe il risultamento di un deficit di 443 milioni.

Ora il deficit reale che ne risulta, come la Commissione di finanze del Senato ha osservato, è di 368 milioni. La diminuzione delle spese adunque complessivamente è di 75 milioni.

Io so bene e non mi faccio illusione, che in questo risparmio entrano ancora delle spese d'ordine che sono state diminuite, la più parte come correlative alla fatta riduzione nella entrata.

Vi sono alcune spese, fra le straordinarie, che sono state differite, sospese.

Su questo punto non mi faccio alcuna illusione; tuttavia credo che sia opportuno di esaminare pacatamente quello che sia veramente il risparmio che la Camera ha fatto nel bilancio 1863.

Prenderò il bilancio ordinario, perchè il bilancio straordinario in realtà non deve dar norma, benchè

anche questo bisogna tener d'occhio, perchè non ci prenda la mano.

L'ordinario è quello sul quale deve esser sempre fissato lo sguardo.

Ora il bilancio passivo ordinario era secondo le previsioni del mio onorevole predecessore di lire 772,000,000; a questi sono stati aggiunti 35 milioni e mezzo della rendita nuova inscritta, oltre alcune altre spese vere che erano dimenticate per 3 milioni circa: sarebbe quindi stato di 810 milioni e mezzo, senza le riduzioni del Parlamento che lo abbassano a 780 milioni e mezzo.

La differenza vera è di 30 milioni. Sono 30 milioni che si sono fatti di risparmio sulle spese ordinarie.

Qui ancora ho analizzato tutte queste spese, ho voluto vederle partitamente ed ho trovato che due milioni e mezzo erano stati portati nelle straordinarie, e non erano un vero risparmio, ho trovato che 4 milioni erano spese d'ordine. Le ho levate. Togliendo tutte queste che non si possono considerare come veri risparmi, credo che possiamo calcolare che si sono fatti di risparmio da 20 a 25 milioni.

Vede dunque il Senato che io analizzo la cosa senza alcuna illusione.

Convien avvertire che certe spese erano collocate sul primo semestre, perchè eravamo avanzati di tempo, e certi risparmi non si potevano calcolare che per un semestre; ed è perciò che nell'articolo terzo della legge che è sottoposta alle vostre deliberazioni, sono imposti, direi così, altri 5 milioni di economie, di risparmi distribuiti tra i vari Ministeri. Dal relativo prospetto risultano i risparmi che furono calcolati per una parte sola dell'anno, e che estendendoli a tutto l'anno debbono accrescere la somma che ho testè menzionata di 4,900,000 lire. Ciò dico in risposta all'onorevole Senatore Siotto Pintor, al quale dirò pure qualche altra cosa fra breve.

Mettiamo dunque fra 25 o 30 milioni i risparmi fatti veramente del bilancio passivo ordinario.

Il Senato vede che quando diceva nella mia esposizione finanziaria, che poteva la prima categoria dei risparmi salire da 40 a 50 milioni, credo non andassi errato.

Io poneva in questa prima categoria le spese superflue che si tralasciano, e gli stabilimenti che costano al Governo e che possono cedere ad industrie private, e comprendeva ancora le economie possibili nei Ministeri della Guerra e della Marina senza scemare per nulla la forza dell'armata.

Ora io credo, che se nel primo anno si sono già fatti da 20 a 25 milioni di risparmio calcolando che eravamo avanzati nel corso dell'anno, ed a venticinque a trenta milioni se si prende l'anno in complesso, ben vede il Senato che il mio concetto non si dilungava dal vero, imperocchè è naturale che fra gli abusi a togliere e le prodigalità ad infrenare, fra gli stabilimenti a darsi al-

l'industria privata; non tutto è possibile farsi nel primo anno.

E di fatti ho voluto analizzare quali erano i capitoli sui quali si erano fatti questi risparmi: ho voluto aggrupparli insieme per avere un'idea del genere di risparmio, che si era fatto, ed ho visto, che nell'amministrazione centrale i risparmi ascendono ad oltre 600,000 lire; nei casuali a 250,000 lire; nelle spese diverse quasi 600,000 lire; nei tramutamenti, rappresentanze ed altre indennità a 1,390,000 lire; nelle spese d'ufficio, manutenzione di locali stabili, e mobili circa 3,000,000 di lire; nella riduzione del personale ed aggio circa 4,600,000.

Queste sono una parte delle economie; le altre sarebbe troppo lungo annoverarle, ma ho voluto citare queste perchè mi sembra, che rispondano in parte almeno ai desiderii giustissimi, che la Commissione permanente del Senato ha espressi: imperocchè in ciascuno di questi punti essa esprime il desiderio, che il Governo introduca la massima economia, ed io mi compiaccio nel vedere, che anche la Camera dei Deputati aveva in questi punti portata la sua attenzione. Per parte del Governo certamente è desiderio vivissimo di seguire i consigli, che la Commissione permanente di finanze ha additati, e lo provano ancora alcuni suoi atti, qual è quello che l'onorevole conte Di Revel chiese sui cumuli e sulle aspettative di cui fu dato un sunto, distribuito al Senato, e pei quali sono perciò cessati molti pagamenti.

Il decreto reale sopra il traslocamento degli impiegati, già noto al Senato imperocchè fu già pubblicato, porterà notevolissimo risparmio in questa spesa.

La stessa decorrenza degli assegnamenti dal primo del mese susseguente alla nomina sostituita al giorno della nomina, oltre che porta una grande semplificazione nella contabilità, non è senza qualche influenza sull'economia delle finanze.

Inoltre ho potuto fin d'ora diminuire il numero delle tesorerie, ed il numero di alcune dogane introc ed abolire parecchi uffizi di registro; ed io mi propongo di continuare in questa via e di accrescere per conseguenza in questo modo le partite di risparmio che si riferiscono alla prima categoria.

Io non posso fare sulle altre due categorie dei risparmi perchè entrambe si attengono a disposizioni legislative.

Quindi vede l'onorevole Senatore Siotto-Pintor che noi non intendiamo con questa legge di aver già consumati due anni, senza fare ulteriori risparmi; se egli ha posto mente all'articolo 5 del progetto di legge, esso dice che il Governo del Re presenterà nel mese d'agosto uno specchio delle altre variazioni che egli intendesse proporre nella parte delle spese ordinarie del bilancio 1864. Quest'articolo indica nettamente, e chiaramente come sia debito ed intendimento e proposito del Governo di non tenersi a quei 25 milioni di risparmio che abbiamo accennati, ma di proporre nel 1864 nuove ed

ulteriori riforme, che non dipendono da disposizioni legislative di cui parlerò fra breve, e di continuare in questa via finchè nei quattro anni possa essere raggiunto il cômputo che si è proposto.

Quanto agli altri due generi d'economie cioè a dire a quelli che dipendono o dal trapasso di alcune attribuzioni dallo Stato ad altri enti morali, ovvero dalla mutazione di alcuni ordinamenti, di alcune leggi organiche, sia relative all'Amministrazione centrale, che all'Amministrazione provinciale, noi non possiamo far altro che proporre le disposizioni corrispondenti al Parlamento, e sollecitarne vivamente la discussione.

Una di queste leggi, forse la più importante, è la riforma provinciale e comunale della quale la relazione è stata presentata alla Camera dei Deputati, e che non può tardare a venire in discussione; per conseguenza per parte nostra credo che abbiamo fatto ciò che era nostro debito; e per quella parte che non fosse ancora compiuta, che certamente è la minore, noi siamo ben risoluti che appena il tempo ci offrirà agio di farlo, noi presenteremo al Parlamento le leggi, imperocchè non bisogna dissimularci, che la macchina costituzionale, la quale è ricca di tanti beneficii, ha pur anche essa l'inconveniente di non essere così rapida come il desiderio talvolta lo farebbe sperare.

Dalle economie trapassando alle imposte, io su questo punto non posso rispondere all'onorevole Siotto-Pintor, giacchè di questo mi pare che la Commissione permanente non ne faccia cenno. Colle osservazioni testè fatte credo di aver esaurito quanto riguardava la Commissione del Senato. Quanto alle imposte, varie leggi sono davanti alla Camera dei Deputati, ed io spero e confido che dentro l'anno potranno venire votate dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento, e che il primo gennaio 1864 esse potranno essere messe in attività.

Dico di più, credo che dal metterle in attività nel 1864 dipenda in molta parte il buon esito del piano finanziario che ebbi l'onore di esporre; e dico che da questo dipende il credito che si possa avere negli altri paesi sulla nostra ferma volontà, sulla nostra decisa risoluzione di portare il pareggio fra l'entrata e le spese.

Queste tre leggi non daranno forse nel 1864 tutto quello che io ho annunziato nella mia esposizione finanziaria. Per esempio credo che la legge sulla ricchezza mobile non potrà portarsi a 55 milioni al primo anno; ma quando si portasse a 30 o 35 milioni per l'anno 1864 non esito a dire che dopo un anno o dopo due si possa accrescere fino a 55 milioni senza nessuna difficoltà.

Quanto poi all'imposta prediale spero che ciò che ho promesso e proposto sarà accettato dal Parlamento, e potrà avere il suo effetto nel 1864. Non così del dazio di consumo, nel quale, come nell'imposta della ricchezza mobile, non credo nel primo anno si possa sperare avere tutto ciò che annunziarai. Ma questo è difetto comune a tutte le tasse, che in principio non possano

mai gettare quello che, quando sono poi accettate, rendono agevolmente.

Resta l'ultima parte, cioè l'aumento progressivo dei prodotti delle imposte; e qui debbo dire che questa fu la parte del mio progetto che fu meno contestata e dalla Camera dei Deputati e dal Senato; si disse che per avventura io mi era tenuto piuttosto indietro che innanzi di quello che fondatamente fosse sperabile. Io auguro che ciò sia, e veggio con piacere che in molti rami delle nostre finanze vi è decisamente un progresso continuo; per esempio nel ramo Gabelle, se ne eccettuano le dogane di cui dirò alcune parole fra breve, tutti gli altri rami sono in aumento; e non ostante che le dogane abbiano reso nel primo quadrimestre un milione circa di meno, abbiamo un aumento sull'anno passato di oltre tre milioni.

Quanto alle dogane io credo sempre che la ragione principalissima di questa diminuzione sia quella degli olii. Io credo che in pendenza del trattato colla Francia che sopprime o riduce di 8/9 il dazio sugli olii, i negozianti delle provincie meridionali, gli speditori di olii si astengono dallo spedirli: e difatti noi vediamo che se aggiungessimo ai proventi doganali che abbiamo avuto nel primo quadrimestre il provento che avevamo gli anni passati per l'olio noi saremmo piuttosto in vantaggio che in diminuzione.

Io credo però che quando il trattato di commercio sia votato dal Parlamento, sebbene gli olii renderanno meno degli anni passati non di meno però riprendendosi il naturale trasporto dei medesimi avremo anche da essi un notevole aumento in questo ramo d'entrata.

La parte la quale, il confesso, mi preoccupa più di tutto è la parte del registro e bollo, non già che in questa parte non vi sia aumento, al contrario in ogni mese vi è un aumento progressivo specialmente nelle provincie meridionali, ma quest'aumento non è così rapido come si potrebbe desiderare, non è così rapido da far sperare quello che la Camera dei Deputati ha bilanciato, direi quasi che si raggiunga. Questa tassa comechè si aumenti mensilmente, però non progredisce colla rapidità desiderabile che fu presa a calcolo nel Bilancio.

Molte sono le cause di ciò; io le discorsi altre volte lungamente. Oltre le difficoltà dell'applicazione di questa legge nuova, minuta e complicata, non si può dissimulare che avevamo in alcune provincie un personale al tutto disadatto a questa materia, ed io ho avuto il dispiacere, che però ho superato senza esitazione, solo in questi pochi mesi dell'anno di aver già destituiti 80 ricevitori del registro. Questa è una delle difficoltà massime, oltre le difficoltà della legge. Per togliere questa difficoltà della legge io ho fatto instituire a Palermo e a Napoli due scuole teorico-pratiche per spiegare le leggi del registro e bollo, specialmente a quei giovani alunni che appartenevano già alla cessata amministrazione, e che si potranno poi mandare nei vari luoghi di mano

in mano che avranno imparato a conoscere il valore e l'applicazione della legge.

Oltre di che per avventura la legge meriterà col tempo e coll'esperienza di essere ritoccata ed in alcune parti emendata.

Confesso la verità che quando il Parlamento la votò, vidi con dispiacere che la materia delle successioni fosse modificata da quello che era nell'antico Piemonte; avrei desiderato che rimanesse qual era nell'antico Piemonte. Non vado più oltre perchè è inutile entrare in queste recriminazioni, e se avrà luogo una riforma qualunque, sarà a discutersi allora se in questa parte non vi sia a fare qualche cosa di veramente utile, giacchè la materia delle successioni è appunto quella che nelle tavole degli introiti mensili appare gettar meno, quasi si direbbe che la gente non muoia più o muoia senza patrimonio.

Ad ogni modo ho voluto dire tutta intera la verità, non perchè questa debba monomamente sgomentarci, imperocchè, lo ripeto, ad ogni mese havvi un aumento sempre progressivo. Osservo poi che nell'anno scorso si diceva che la nuova legge renderebbe meno di quanto rendevano le antiche; si è veduto invece che nei primi quattro mesi del 1863 essa ha reso quasi 5 milioni di più del 1862.

Non è dunque vero che questa nuova legge, in ora comune a tutta Italia, abbia a render meno di quanto rendevano le varie leggi antiche, poichè, come ho detto, in soli quattro mesi ha reso oltre 4 milioni di più; ma questo aumento però è minore di quello che era desiderabile e sperabile, ed io credo di poterlo accennare, riconfortandomi in ciò che se vi fu un punto sul quale io rimanessi piuttosto indietro che innanzi nelle previsioni, e questo fu osservato e dal Senato e dalla Camera dei Deputati, fu appunto su quella parte dell'aumento delle imposte, su cui non credetti di dover fare previsioni troppo liete.

Io credo adunque che mentre per una parte noi continueremo con ogni alacrità ad occuparci di questa materia che è la più importante di tutte, giacchè l'Italia oggi ha per iscopo precipuo, capitale, sovrano di riordinare le sue finanze, mentre senza di esse tutta la parte politica di ordinamento amministrativo, le stesse sue glorie militari e di marina ne scapiterebbero, mentre, dico, noi siamo disposti e risoluti a procedere alacremenente in questa via, io credo che dai risultati di questa votazione del bilancio passivo del 1863 non vi sia da argomentare alcuna cosa di sinistro, non vi sia a dubitare, nè a sconfortarci sul conseguimento di quel fine, che io mi proponeva di ottenere nei quattro anni, come ebbi altra volta l'onore di dire al Senato.

Del resto qualunque volta riceveremo suggerimenti da alcuno degli onorevoli membri del Senato o della Camera dei Deputati, qualunque volta per iniziativa parlamentare o per consigli ci spingeranno nella via

che desideriamo di percorrere, noi saremo lieti e riconoscenti.

Ieri l'onorevole Senatore Matteucci parlando dell'istruzione pubblica diceva che il bilancio di questo Ministero da 16 milioni può essere ridotto a nove.

Questo sarebbe al certo un risultato brillantissimo, e noi saremmo lieti se egli vorrà colla sua iniziativa parlamentare o con pubblicazioni avviarci in questo così utile sentiero; cosa che io credo tanto più possibile in quanto che sebbene io ammetta la vigilanza del Governo, ed ammetta che lo Stato deve integrare l'opera delle provincie, dei comuni, delle associazioni private, vorrei però anche in queste materie meno ingerenza del Governo, di quella che l'onorevole Senatore Matteucci vorrebbe.

Io non so se vi siano ancora altre osservazioni a fare sull'applicazione del bilancio del 1863 al 1864.

Io avrei ancora a farne alcune, ma mi riservo allora quando saremo alla votazione della legge di farle se da qualcuno degli onorevoli Senatori si faranno difficoltà.

Presidente. La parola è al Senatore Di San Martino

Senatore Di San Martino. La Commissione permanente di finanze per mezzo mio si addebita d'una osservazione che parrebbe che nelle attuali contingenze fosse di una certa gravità, di quella cioè di non aver parlato di prestare un aiuto il più grande che si potesse al Ministero nello stabilimento delle nuove imposte.

La Commissione ha fatto due osservazioni in due periodi diversi a questo riguardo appunto per animare il Ministero a proseguire con coraggio.

Essa è persuasa che se il Ministero non riceve un aiuto potente da tutte le persone che debbono prender parte alla formazione di queste leggi, è impossibile che il paese esca da una situazione pericolosa in sommo grado; quindi io ripeto quello che nella relazione sta scritto, che per incarico della Commissione conforto il Ministero ad avere fiducia nel Senato per le leggi d'imposta che andrà presentando.

Le osservazioni della Commissione come il Senato avrà veduto, sono improntate da sentimento di benevolenza e di conforto verso il Ministero.

Essa ritiene che nei momenti ardui nei quali versa il paese, non sia possibile di sollevare in nessuna maniera qualsiasi questione di persone. È interesse del paese che la nave dello Stato sia tratta fuori dai vortici che la circondano, e che gli uomini che sono a potere, i quali hanno mostrato molta buona volontà di concorrere a questo scopo, siano aiutati dagli uomini di tutti i partiti.

Pertanto io confido di esprimere una volontà universale assicurando il Ministero che ogniqualvolta per opera sua lo Stato venga ad uscire da tali difficoltà, nessuno più di questa parte della rappresentanza nazionale gli saprà rendere giustizia e saprà tener conto degli immensi ostacoli che avrà superati.

Intanto è impossibile di non parlare seriamente di quest'oggetto ogniqualvolta l'occasione se ne presenta.

Nel paese le parole pronunciate dall'onorevole Presidente del Consiglio, allorquando venne al potere, hanno destato grandi speranze, ed il paese sta attento e saluta con gioia tutti i fatti che possano fargli confidare che queste speranze siano per avverarsi; ma conosce pure le difficoltà, lo ripeto, che circondano il Governo, quindi è trepidante; e dire che abbia una fiducia assoluta che queste difficoltà si possono superare, sarebbe arduo in questi momenti.

Quello solo che noi possiamo dire si è che per superarle, non vi sarà sacrificio a cui volentieri ciascuno di noi non si sottoponga.

Io non entro nelle osservazioni particolari che l'onorevole Presidente del Consiglio ha fatte; queste tendono sempre più a far vedere la sua fede nelle speranze che esso manifestava in origine e dimostrano che esso è sempre più convinto di riescire nel suo intento a misura che studia la questione.

Queste assicurazioni ci confortano, perchè nessuno più dell'onorevole Ministro delle Finanze è nella condizione di vedere la verità delle cose, perchè, massime in materia di cifre, il Governo è quello che ha elementi sicuri, e che più degli altri può ispirare fiducia nelle cifre che presenta.

La Commissione ha detto, credo, una grande verità notando al Ministero come l'interesse pubblico fosse meglio tutelato lasciando al Governo l'iniziativa delle economie, perchè è quasi impossibile in fatto di amministrazione che si ottengano risultati se non per parte degli uomini che hanno nelle loro mani tutti i rami dell'amministrazione.

Quindi il principale nostro desiderio, io lo ripeto, è che il Governo del Re prenda l'iniziativa di questa azione e la prosegua alacramente.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Se faccio qualche osservazione dichiaro che non ha color politico; finchè seggono su quei banchi personaggi che facciano il bene dello Stato io li saluterò e li aiuterò con ogni mio potere qualunque essi sieno.

Le osservazioni che debbo fare volgono sopra quanto fu detto dall'onorevole Ministro delle Finanze intorno alla poca rendita, al poco frutto che danno le tasse di registro.

Io mi permetto di fargli una domanda ed è di vedere se fra le cause che concorrono a far sì che la tassa di registro sia meno proficua nelle provincie meridionali, non vi sia la continuazione di un sistema che nelle circostanze attuali io considererei come abusivo se tuttora sussistesse, quello cioè che mercè certe fedi di credito che si usano in quelle provincie si possa ottenere di fare contratti, anche di milioni, senza pagare nessuna spesa di registro.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Senatore Di Revel. Finchè si trattava di un istituto che era governativo, finchè si trattava di esimere i contratti, fatti coll'intervento di queste fedi di credito, dal diritto di registrazione, quando questo diritto di registrazione consisteva in cosa di pochissimo momento, non c'era forse gran che da osservare. Ma dal momento che lo stabilimento ha cessato di essere un istituto governativo, ed è divenuto unicamente privato; dal momento che il diritto di registro è divenuto una parte essenziale delle rendite dello Stato, io non posso ammettere che continui un sistema, mercè il quale si defrauda continuamente, abitualmente e per somme così vistose la finanza.

È noto che per mezzo di una fede di credito (così chiamansi, credo, colà questi titoli), dalla quale risulta che uno ha un credito aperto per una somma qualunque presso il banco, costui fa un contratto, che stende sull'atto stesso di questa fede di credito, vi pone tutte le condizioni dell'atto medesimo, e poi dichiara che passa questa fede ad altri per saldo del prezzo del contratto. Mediante questo non si percepisce diritto di registrazione.

Io ammetto che a favore di quelle provincie, che ne hanno l'abitudine, che ne trovano i benefici, si continui questa forma semplice e speditiva di fare contratti senza ricorrere all'intervento di un notaio. Ma che la finanza debba sopportare le conseguenze di questo sistema, ed esser privata del diritto di registrazione che le compete, io credo che nè per principio di giustizia distributiva, quale la vuole lo Statuto, nè per le condizioni attuali in cui versa lo Stato, ciò debba permettersi in verun modo.

Io quindi domando se il Ministro di Finanze è disposto a far continuare questo sistema; e acciò meglio si conosca se questa sia cosa di piccolo o di molto rilievo, io chieggo che venga redatto uno stato dei contratti che furono fatti con questa forma all'epoca in cui la legge del registro venne introdotta in quelle provincie, e così si vedrà meglio se la cosa sia veramente tale da doversene prontamente occupare.

Ministro delle Finanze. Rispondo immediatamente all'onorevole preopinante, e rispondo dichiarandogli che sono perfettamente del suo avviso.

Non è già che per la sola registrazione di quegli atti ci sia poco provento in alcune provincie, poichè accennai alle successioni, che non hanno che vedere colla questione del banco, e potrei accennare anche alla questione della carta bollata.

Ma ad ogni modo egli è certo che quel privilegio nel banco mentre toglie alle finanze un reddito notevolissimo, non può per più radicali considerazioni essere stabilimento, normalmente mantenuto.

Di questo ho la più profonda convinzione.

La questione solo è sui modi di trapassare da una consuetudine inveterata a quello che la legge deve o può esigere.

Su questo punto ho avuto già più volte col mio ono-

revole collega di Agricoltura e Commercio delle conferenze; e abbiamo già richiamato l'attenzione dell'amministrazione attuale del banco sulla materia, e crediamo che siccome fra breve ci sarà un'adunanza generale nella quale si tratterà della riforma degli statuti della banca medesima, sarà quella l'occasione nella quale sia opportuno di trovare il mezzo di trapasso per uscire da uno stato, che se la consuetudine essendo radicata ha voluto che per avventura si rispetti ancora per alcuni tempo, deve però venire in una condizione di cose regolari.

Credo di aver con questo soddisfatto alle domande dell'onorevole conte Di Revel, senza punto rifiutarmi a far compilare il prospetto che egli chiede; credo però che la cosa non durerà molto tempo, perchè ai primi di luglio mi pare che ci sarà l'adunanza generale e questa sarà la circostanza per proporre un assetto definitivo.

Ringrazio poi il signor Senatore preopinante come ringrazio il signor Relatore dell'Ufficio Centrale del Senato ed entrambi gli oratori dell'appoggio che essi professarono di dare al Ministero; il quale tanto più ne è confortato in quanto che ha la coscienza che se nella parte delle finanze egli si sforza di raggiungere ciò che tutti desideriamo, nella parte politica risponde al sentimento del paese e del Parlamento.

Dico che risponde al sentimento del paese e del Parlamento, perchè esso professa di voler dedicarsi principalmente e con tutta alacrità all'ordinamento del Regno, e nella politica estera senza fare una politica la quale sia nè troppo affrettata, nè troppo imprudente, pensa di mantenere quei principii che formano il nostro diritto pubblico e di cercare ogni occasione di raggiungere quel fine che è nel desiderio del paese.

Voci. Benissimo.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Io mi sarei astenuto dal chiedere la parola sul bilancio, poichè l'onorevole relatore della Commissione di finanza cui ho l'onore di appartenere ha così egregiamente e fedelmente interpretato il pensiero collettivo della Commissione stessa; ma poichè l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri e dopo di lui l'onorevole Senatore Di Revel atimarono di toccare, dirò così, per incidente una questione che si attiene alla tassa del registro, la quale il Senato non ignorava di certo essere stata argomento di gravi irritazioni (mi si passi la frase) o, se si vuole, ripugnanze e resistenze nel primo esordio di essa legge nelle provincie meridionali, mi si conceda puro che io li segua un tantino su questo tema.

Sono lieto apertutto che il signor Ministro delle Finanze abbia egli stesso riconosciuto come la tassa del registro, nuova, insolita per quelle provincie non abbia partorito quei brillanti risultamenti che s'attendevano; ed anzi egli lamentava con gran lealtà il poco successo della medesima in quelle provincie, e indicandone le cagioni principali, dichiarava, che fra queste

si avesse per avventura ad annoverare il cattivo e vizioso suo ordinamento.

Egli accennava peculiarmente alla tassa riguardante le successioni ed aveva ragione imperocchè questa è la parte che più vivamente ha destato le ripugnanze in quelle provincie.

E poichè egli stesso constatava che gli interessi dell'erario ci hanno guadagnato ben poco, parmi, se non erro, che questa sia la miglior dimostrazione del vizio intrinseco di quella tassa come sta e della necessità quindi di emendarla e riformarla.

Sotto questo rapporto adunque non potrei passarvi dal confortare il Ministro a pigliare l'iniziativa di una legge di riforma la quale avrà certamente il vantaggio di attenuare i cattivi effetti di quella legge, e di procacciare all'erario stesso proventi più pingui.

Quanto alle osservazioni che presentava l'onorevole conte Di Revel il quale parmi abbia voluto vedere la cagione precipua del fallito successo della tassa di registro unicamente nella circostanza della circolazione e dell'adopramento nelle transazioni civili delle fedi di credito, io mi credo in debito di rispondere che non è questa che una cagione secondaria, la quale si attiene ad un sistema invalso *ab antiquo* nelle provincie napoletane e che non credo poi tanto censurabile quanto si vorrebbe.

Ad ogni modo questo sistema sta e funziona come strumento di civili transazioni, e se pure vogliasi vedere nel fatto segnalato dal conte Di Revel uno di quei sottili accorgimenti da eludere una legge troppo dura, egli è certo che quel sistema non potrebbe cadere sotto i divieti e le proibizioni della legge.

Ma quand'anche da questo sistema si volesse ripetere in gran parte, come attestava l'onorevole Di Revel, il fallito successo di questa legge, rispondo che vi si provveda in modo da dare un migliore assetto al nostro sistema bancario, di cui sono una dipendenza ed una funzione le fedi di credito.

Queste cose io volli dire perchè mi premeva di trovare occasione di invitare il Ministero alla riforma della legge menzionata.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. Essendosi parlato del danno che reca al prodotto della tassa di registro, il privilegio di cui gode la banca di Napoli, non sarà, credo, discaro al Senato che io gli ricordi la disposizione contenuta nell'art. 106 della legge sulle tasse di registro nella parte in cui si riferisce al banco di Napoli. In tale articolo all'ultimo alinea così si dispone:

« Inoltre sino a che non si sarà provveduto alla riforma della Banca governativa in Napoli ed in Sicilia, rimarranno fermi i regolamenti speciali relativi alle fedi di credito e polizze, alle fedi originali dei banchi suddetti, ma saranno soggetti alla tassa di registro nel termine stabilito dall'art. 23 i contratti che si fanno mediante girata delle fedi di credito riguardanti trasmis-

sioni di proprietà, di usufrutto di beni immobili, o imposizioni sui medesimi di servitù ed altri pesi. »

Il tenore di quest'articolo autorizza a dedurne due conseguenze:

La prima che le trasmissioni di proprietà debbono andar soggette alla tassa di registro sebbene si operino col mezzo privilegiato delle fedi di credito.

A questo riguardo non vi ha più legge da fare, poichè esiste ed è dovuto il diritto. Ma potrebbe per avventura succedere che si commettessero frodi. A questo riguardo dirò che il Ministro è colui il quale unico può portare un occhio indagatore sulle operazioni che si fanno dal Banco di Napoli onde riconoscere se per avventura i diritti che sono accordati dalla legge testè letta venissero in qualche modo fraudati.

Da questo lato, ripeto, la legge ha provveduto, ma ha provveduto in modo che se mancasse la vigilanza, le frodi potrebbero aver luogo.

L'altra conseguenza che deriva dal disposto di detta legge sulle tasse di registro, sta in questo: che ritenuta la disposizione provvisoria ivi contenuta sarebbe venuto il tempo di derogarvi; poichè ivi si dice che *fino a che siasi provveduto alla riforma dei banchi rimarranno fermi i regolamenti*.

Ora se male non m'appongo, sono pochi mesi, emanò un Regio Decreto col quale si è provveduto alle riforme del Banco suddetto di Napoli. Mercè tale decreto il Governo ha lasciato ogni sua ingerenza in quanto il Banco era da lui amministrato; e ha costituito una amministrazione particolare al Banco stesso. Inoltre lo Stato rinunciò ad ogni lucro sui prodotti del medesimo.

Credo per conseguenza che il Ministero deve fin d'ora e sollecitamente proporre un progetto di legge mercè il quale sia espressamente derogato ad ogni e qualsiasi privilegio del Banco in quanto riflette i diritti di registro; sebbene a rigore di diritto le tasse siano dovute in conformità della legge e possano pretendersi fin d'ora perchè i regolamenti d'esenzione si sono mantenuti soltanto finchè si provvedesse alla riforma dei banchi, e la medesima è già seguita mercè il decreto da me accennato. Dirò di più, dovrebbe nel progetto di legge apertamente dichiararsi che i contratti vogliono essere fatti secondo le forme prescritte dal diritto comune e che quelli che si faranno d'ora in poi secondo i regolamenti del Banco, non avranno più valore.

Questa è la conseguenza dell'art. 106 della legge sul registro; conseguenza la più legittima stante l'obbligo che hanno tutti i cittadini di sottostare egualmente alle tasse che sono dalle leggi imposte.

Ho creduto utili queste osservazioni per ricordare lo stato attuale della legislazione vigente, lo stato di quella legge che poco tempo fa ebbe il Senato a sancire al fine che si provveda prontamente secondo che la legge stessa e la giustizia esigono.

Venendo poi alle cause per cui i prodotti delle tasse di registro non sono quali si calcolavano dal signor Ministro nelle provincie napoletane e siciliane, io credo

che uno dei motivi addotti dal medesimo è verissimo e potentissimo, cioè l'insufficiente capacità di molti impiegati per applicare tal natura di tasse dal medesimo riconosciuta; la poca capacità è uno dei più gravi ostacoli che si possano incontrare.

Evidentemente le tasse di registro esigono negli impiegati che sono chiamati ad applicarle non solo zelo ed attività, ma eziandio molte cognizioni, e massime di principii legali: quindi io solo il signor Ministro per avere attuato un pensiero che in me nacque da molto tempo, quello cioè, di istituire scuole teorico-pratiche affinché gli aspiranti ed impiegati demaniali acquistino ogni idoneità opportuna per comprendere il significato delle leggi che devono applicare, e lo spirito che le informano, ciò che difficilmente e raramente si ottiene tuttavolta che gli aspiranti all'ufficio di ricevitore del registro fanno una carriera la quale non conduce, salvo poche eccezioni, a conoscere convenientemente la legge relativa massime ai contratti, alle disposizioni testamentarie, alle successioni intestate e simili.

Io quindi non posso non approvare grandemente che il signor Ministro si sia appigliato a tale partito; anzi in vista dei buoni risultati che certamente otterrà in Sicilia ed in Napoli, spero sarà incoraggiato a stabilire scuole teorico-pratiche in altre parti dello Stato, affinché tutti i nuovi impiegati che saranno destinati ad applicare la legge del registro ed altre consimili leggi fiscali, le applichino con intelligenza; dalla quale intelligente applicazione ne derivano due vantaggi, uno all'erario, in quanto che le tasse fruttano ciò che debbono fruttare, ed un altro non meno importante ai privati nel non arrecare loro molestie per tasse non dovute.

È tanto più necessario di conseguire quest'ultimo vantaggio in quanto che la legge è necessariamente molto fiscale perchè prescrive che non si può reclamare e ricorrere ai Tribunali salvo si giustifichi in prima il pagamento della tassa chiesta dal ricevitore del registro; locchè è cosa gravissima e talora di un peso insopportabile, quindi se si vuole che le cose procedano con minore aggravio dei contribuenti e si evitino lagnanze è necessario che gli impiegati abbiano le cognizioni opportune, perchè l'erario non perda, ed i cittadini non siano costretti ad anticipare delle somme che talvolta non hanno e trovansi costretti a sostenere liti che si potrebbero evitare.

L'onorevole Senatore Vacca è in tutto discordante col Ministro delle Finanze sui motivi che debbono determinare la riforma delle tasse del registro. L'onorevole Senatore Vacca dice che i diritti di successione furono sfavorevolmente accolti, che la legge che li stabilisce produsse ripugnanza estrema nelle provincie napoletane. Se tanta fu la ripugnanza, ritenuta la tariffa che ora è in vigore la quale, come diceva il Ministro delle Finanze, non è pari a quella che vigeva nelle antiche provincie, come potrà esso Ministro giustificare il suo divisamento d'aumentare la tariffa in tal parte? La discordanza è somma.

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

Senatore **Arnulfo**. La tassa anticamente vigente nelle antiche provincie per le successioni ascendentali e discendentali era dell'uno per cento: venne ridotta al mezzo per cento nella legge nuova.

Io non tacerò, che l'Ufficio Centrale di cui ebbi l'onore di far parte che esaminò la legge sul registro (e della quale fui relatore) non dissimulò che la diminuzione del mezzo per cento avrebbe prodotto un inconveniente finanziario, vale a dire grave diminuzione nel prodotto poichè delle tasse di successione i maggiori prodotti derivavano dalle successioni ascendentali e discendentali: ma l'Ufficio non ha creduto di proporre innovazioni al riguardo rispettando i motivi che dettarono la riduzione.

Io quindi lascierò che l'onorevole signor Senatore Vacca, mio amico, s'accordi col signor Ministro delle Finanze relativamente alle cause per le quali la tassa sulle successioni sia sgradita nelle provincie meridionali e starò a vedere quale dei due mezzi, che essi hanno in vista, l'uno cioè l'abolizione e l'altro l'accrescimento, possa meglio riuscire all'interesse delle finanze ed a non scontentare le popolazioni meridionali.

Presidente. La parola spetta al Senatore Di Revel.

Senatore **Di Revel**. Non sono in vero dolente di avere sollevato l'incidente sulle tasse di registro; esso almeno ha fornito occasione a che il Senato sia edotto sullo stato della questione importante, che la tassa in molte parti sarebbe dovuta anche per quegli atti che sono fatti coll'intermezzo delle fedi di credito.

Io credo, che risulti ancora, che vi siano altre tasse come quelle di bollo che non sono pagate finchè si adopera questo mezzo.

Quindi non so, che far plauso a quanto il Ministro ha detto, che egli abbia intenzione di portare in questa la luce di cui si ha bisogno per tagliare gli abusi ed introdurre l'uniformità dei pesi o dei diritti in tutto lo Stato.

Non mi dilungo maggiormente a dare ragione del perchè io abbia sollevato questa questione: il Ministro parlava delle cause che facevano sì che nelle provincie meridionali la tassa di registro produceva meno. Io ho creduto che fra queste possa essere annoverata quella di siffatto sistema di fare i contratti. Io credo di avere usato del mio diritto e di non avere dato prova di nessuna parzialità nè per una parte, nè per l'altra.

Presidente. La parola spetta al Senatore Vacca.

Senatore **Vacca**. Non abuserò della pazienza del Senato, solo io chiarirò meglio il mio concetto.

Non credo di essere in disaccordo col Ministro delle Finanze quando accostandomi ad una sua idea, che mi pareva giustissima, che cioè la legge del registro appunto per i suoi vizi che l'esperienza ha rivelato, dovesse ricevere un miglioramento, io seguiva, dico, questo suo concetto per confortarlo alla desiderata riforma.

Senatore **Duchoqué**. Domando la parola.

Senatore Vacca. Io mi astengo di rispondere al mio amico Senatore Arnolfo e di entrare nella via in cui vorrebbe trarmi per vedere se le tasse di successione siano esagerate, o no, perchè questa disamina mi condurrebbe lungi, e ci impiglierebbe in una discussione che sarebbe fuori di luogo.

Presidente. La parola spetta al Senatore Duchoqué.

Senatore Duchoqué. Ho domandata la parola perchè non nascano illusioni sulla natura e rilevanza delle riforme possibili intorno alle leggi d'imposta sugli affari e perchè mi dorrebbe amaramente, che specialmente nelle provincie meridionali si aspettassero sostanziali diminuzioni di tasse.

I molti reclami elevati specialmente da quelle provincie contro tali imposte colpiscono più veramente non le modalità delle tasse sicchè abbiano a farsi studi come è dovere, per renderle al possibile più semplici nella loro applicazione, ma colpiscono principalmente il principio della proporzionalità quanto alla tassa di registro, ed in genere la misura delle imposte.

Ora, ripeto, facciasi quanto si può per migliorare tali leggi nella parte organica ed amministrativa, ma non vedo come possa sperarsi nelle condizioni presenti della finanza di attentare al principio della proporzionalità in tutte le parti nelle quali è possibile applicarlo, e diminuire sensibilmente la misura delle imposte che per alcune parti era già più alta nelle antiche provincie. Io non veggio come ciò potrebbe farsi senza che avesse a rinziarsi non solo agli aumenti sperati e che a poco a poco dovranno ottenersi, ma altresì a molta parte di ciò che già tali tasse rendevano in tutte le provincie dove il sistema di queste tasse era nel suo complesso già in vigore.

L'onorevole mio amico Senatore Arnolfo diceva ora che nell'Ufficio Centrale del Senato di cui egli faceva parte, e di cui era relatore, fu il pensiero che la tassa sulle successioni in linea ascendente e discendente, invece che stabilirla nel mezzo per cento come fu stabilita, dovesse esserlo nella misura del doppio e così dell'uno per cento e quale era nelle antiche provincie del Regno.

Io posso dichiarare al Senato che il pensiero di tenere quella tassa all'uno per cento fu pure nel Governo, ma fu creduto che nei primi momenti che si introduceva la tassa proporzionale per le successioni in linea retta nelle provincie che non l'avevano, fosse prudente tenersi al mezzo per cento, ma nessuno pensò pur troppo che dovesse correre molto tempo senza che avesse ad aumentarsi all'uno per cento; quindi se il Ministro delle Finanze verrà a proporre quell'aumento quanto a me dichiaro, che ciò non mi giungerà inaspettato, e che, viste le condizioni delle finanze, certo non saprei come potremmo dubitare di dargli il nostro voto.

Io credo che la causa principale per la quale le leggi intorno a cui parliamo hanno suscitato tante querele

nelle provincie meridionali sia quella della loro novità relativa.

I lamenti che ne venivano, erano penosi ad udire come è sempre penoso udire a lamentare chiechessia. Io ne provava dolore ma punto me ne maravigliava.

Avveniva ciò che non poteva non avvenire. La loro novità era causa della resistenza; la resistenza è causa della loro mancata o lenta riuscita nei primi tempi.

A questo è da aggiungere l'altra causa pur potentissima che ha già toccato se non sbaglio l'onorevole Ministro delle Finanze, ma intorno alla quale più si è fermato l'onorevole Arnolfo, vo' dire la poca esperienza degli impiegati incaricati d'applicare le nuove leggi nelle provincie meridionali.

E qui sono certo poi di completare il giudizio dell'onorevole Senatore e di bene interpretarne le intenzioni, quando dico che la inesperienza non è da apporre minimamente a carico di quegli impiegati perchè nelle provincie meridionali non si conoscevano tasse proporzionali, quindi non era necessario che gli impiegati subalterni di quelle amministrazioni avessero tutte le cognizioni legali che si vogliono quando si tratta di applicare alla materia dei contratti ed in qualche parte anco alle sentenze una tassa proporzionale. È solamente per applicare tasse variamente proporzionali secondo la natura degli atti, secondo i loro effetti giuridici ed economici che si vogliono negli esecutori fiscali della legge tali cognizioni legali che forse non erano colà nella maggior parte degli impiegati subalterni della relativa amministrazione, perchè non erano necessarie in quella estensione in cui si richiedono per applicare le nuove leggi.

Così alcuni impiegati potevano essere ottimi e saranno certamente stati tali coll'antico sistema; per il nuovo hanno dovuto aver bisogno di perfezionarsi.

Questo era pure un grande ostacolo da vincere a poco a poco.

Non dissimulo che quando sento che il provento è molto al disotto di quello che dovrebbe essere, anco rispetto alle successioni, la ragione dell'inesperienza degli impiegati non me ne dà sufficiente spiegazione, e nemmeno di per sè la naturale resistenza dei contribuenti; onde io lascierò che l'onorevole Ministro delle Finanze commetta le indagini che crederà opportune per questo rispetto intorno al quale non saprei nè voglio inoltrarmi.

Quanto al privilegio del Banco tutti ci rammentiamo come fu inteso di lasciar vivo quel privilegio per una misura solamente transitoria; anzi ben ricordo che nel primitivo progetto del Ministero questa disposizione non esisteva; fu dietro i reclami di onorevoli, non so bene se Deputati o Senatori appartenenti alle provincie meridionali che questa disposizione fu messa, ma con carattere transitorio, e con intenzione in coloro medesimi che la proponevano che dovesse cessare al più presto, perchè è al più presto che dobbiamo ottenere se vo-

gliamo saldamente costituirci, che tutti i cittadini d'Italia paghino imposte proporzionalmente uguali.

Io dunque tornando in genere a queste tasse credo che il più che si possa ottenere da esse, si otterrà col migliorare sempre più l'amministrazione nei luoghi dove fa bisogno e l'onorevole Ministro Presidente è il primo a convenirne. E deve certamente con tutto il maggiore studio vedersi quali miglioramenti possono farsi alla legge, appena che per l'esperienza cominciata a farsene già, si trovi opportuno; ma mi pare che questi miglioramenti non possano aver carattere di sostanziali diminuzioni di tassa, o di sostanziale mutazione nei principii cardinali del sistema.

Certamente non sarebbe carità far sorgere o accreditare l'opinione che presto verrà una riforma che alligererà queste specie d'imposta.

Si è tanto vociferato di riforme nel senso di diminuzione, che può parer duro parlare invece del possibile di raddoppiare dal 1/2 all'un per cento la tassa di successione in linea retta e pensare a qualche altro modo di rendere la imposta più produttiva col sottoporre forse, come ad alcuno sembrò possibile, tutte le obbligazioni in scrittura privata ad un-bollo graduale molto mite, dacchè oggi una tassa proporzionale di registrazione non si applica alle scritture private, se non quando importano movimento di beni immobili. Ma se il parlare di possibili aumenti anzichè di diminuzioni riesce penoso, non lo sento men doveroso. Un dovere imposto dalla propria posizione può costar caro, ma non per questo cessa di esser tale, nè la coscienza retta può turbarsene.

Io credo che giovi a tutti non far nascere illusioni specialmente nelle generose provincie meridionali nelle quali tanto più facilmente potrebbero accreditarsi quanto pur troppo hanno dovuto riuscire colà molto più grave le nuove tasse.

Dacchè ho la parola voglio permettermi di fare una osservazione all'onorevole Presidente del Consiglio intorno alle dogane; egli ci diceva che il provento di esse, sebbene nell'ultimo quadrimestre in cifra minore di quella del decorso anno, pur non deve così giudicarsi se si tien conto della diminuzione della esportazione degli olii dalle provincie meridionali, per effetto della aspettazione del trattato di commercio colla Francia.

Ma questo davvero io contesto; ma credo di dovere incoraggiare l'onorevole Ministro a bene sperare dalla sua solerte amministrazione per assai maggiori proventi che oggi non danno le dogane, in seguito a quella disorganizzazione che per le vicende e mutazioni degli ultimi anni, si è specialmente verificata in quell'importantissimo e complicatissimo ramo di servizio finanziario.

Questa avvertenza intorno allo sperabile maggior profitto delle dogane la voleva comprovare con cifre, che oggi non ho presso di me, quando fu discusso il bilancio attivo; ma l'ora in cui io avrei potuto avere il mio turno, era tarda, urgeva votare quel bilancio, ed

io non volli abusare del tempo del Senato. Però è positivo quanto vo' a dire.

Appena la Toscana, l'Emilia, la Lombardia e le antiche provincie per gli effetti doganali furono riunite in una sola amministrazione, ed ebbero una sola identica tariffa, quella che già vigeva nelle antiche provincie, avvenne (questo fu durante il 1860) che in quelle quattro parti d'Italia le dogane dettero in proporzione quanto avevano reso nelle antiche provincie.

Facendo conto di ciò che rendevano nelle antiche provincie le dogane, e dell'aumentato territorio in ragione di popolazione, si ebbe per risultato nel 1860 un provento accresciuto in eguale proporzione: il risultato diminuì molto nel 1861, è pur diminuito alquanto nel 1862.

Questo è un fatto degno delle maggiori considerazioni.

Nel 1860 vi furono due cause che dovevano produrre effetti opposti, e pare a me che le cifre abbiano dimostrato che i due opposti effetti nel primo anno, nel 1860, si compensarono.

Vi era una causa, come giustamente notò altra volta l'onorevole Ministro delle Finanze, che doveva determinare una diminuzione di rendita, ed era l'abolizione delle dogane interne, e questa era una causa positiva, innegabile.

Vi era però altra causa opinata e probabile che doveva agire in senso opposto per l'aumento, ed era l'allargamento di vita e nel generale di prosperità che doveva derivare dalla stessa ampliazione che si era fatta.

Però io vedo, dai risultati del 1860, che queste due cause che agivano in senso opposto, in quel primo anno ebbero controbilanciata la loro azione.

Quel risultato così vantaggioso che si ebbe nel 1860, e che non si è ripetuto certamente nel 1861 e neanche nel 1862, mi pare che potrà essere un fatto che l'amministrazione dovrà tener in molto conto, ed io ne prendo il più lieto augurio per un aumento non lieve di proventi doganali ora che quell'amministrazione va sempre più inoltrandosi nel suo riordinamento.

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo, dopo l'avrà il Senatore Gallotti.

Senatore Arnulfo. Avendo avuto l'onore di essere a capo dell'amministrazione demaniale, mi trovo in obbligo di dichiarare che il mio amico Senatore Duchocqué ha molto ben interpretata la mia intenzione; e debbo soggiungere che le parole da me or ora pronunciate non lasciano, a mio giudizio, ombra di dubbio che le medesime non possono riferirsi agli impiegati delle antiche provincie, già impiegati, in quanto che avendo io manifestata la speranza che il signor Ministro estenderà scuole teorico-pratiche anche alle altre parti del Regno, volli accennare all'insegnamento da darsi agli aspiranti agli impieghi futuri, e non sicuramente riconoscere l'insufficienza di cognizioni negli impiegati del Regno Sardo che erano o sono io

carica; i quali, godo di poter dichiarare anche una volta come dichiarai in tutte le circostanze, che mentre ebbi l'onore di essere loro capo, si mostrarono forniti delle cognizioni richieste per applicare opportunamente le leggi allora vigenti; le quali tuttavia, giova pur dirlo, erano un po' meno difficili da applicare di quello che lo sia l'attuale legge del registro ed altre consimili vigenti.

Rendo questa testimonianza agli impiegati che ebbi sotto di me, precisamente in conferma di quanto disse il signor Senatore Duchoqué, il quale ha interpretate molto bene le mie intenzioni.

Le mie osservazioni, i miei desiderii non tendono ad altro salvo a quello che si abbiano dei nuovi impiegati istrutti e riescano degni compagni degli antichi.

Presidente. La parola è al Senatore Gallotti.

Senatore Gallotti. Io credevo di non dover punto parlare sopra alcuna delle cose che si sarebbero trattate in questo giorno riguardanti il bilancio.

Francamente confesso, e l'ho detto ad alcuni miei colleghi, io avrei voluto che senza discussione alcuna fosse stato da noi votato il bilancio, perchè credo che il Senato avrebbe dovuto fare sopra quest'argomento solenni, serie discussioni quali si convengono a questo alto consesso; ovvero, poichè brevità del tempo non consentiva tali discussioni, non farne alcuna; e così forse dare anche noi al Ministero come un voto di approvazione.

La ragione per la quale prendo la parola si è, o signori, perchè prevedo il triste effetto, che potrebbero produrre nelle provincie meridionali due cose dette oggi nel Senato.

La prima, mi perdoni il mio amico il Senatore Duchoqué, la prima che io combatto è quella detta da lui, od intanto, prima di combatterla, lo rinrazio della difesa che ha fatta degli impiegati napoletani. Egli, il Senatore Duchoqué, ha detto che vorrebbe dare il suo voto niente meno che per fare raddoppiare i dazi...

Senatore Duchoqué. No, no, non ho detto questo.

Senatore Gallotti. Tanto meglio, ma almeno conviene di aver detto che darebbe il suo voto per l'aumento di questa imposta.

Signori, i popoli soffrono le nuove imposte come gli uomini soffrono le fatiche, i lavori cui non sono avvezzi. Dapprima malamente, vi si adattano, poi a poco a poco vi si avvezzano e sembrano loro meno gravi e le tollerano. Quel soldato che indossando una pesante armatura camminava e combatteva, dovette a poco a poco avvezzarsi a tollerare quell'enorme peso. Così sono gli uomini per le imposte. L'imposta, qualunque siasi, quando è nuova opprime, spaventa, e se è troppo gravosa schiaccia un popolo cui s'impone e gli diventa insopportabile.

Ecco perchè io francamente asserisco, e credo che ogni napoletano dovrebbe meco asserire che, mi opporrò ad ogni aumento sulla imposta di registro e bollo che anzi vorrei venisse, almeno in molte cose, modi-

ficata. Modificata in tutti gli Stati d'Italia. Ma non ho chiesto favori per me, non ne chieggo neppure per i napoletani. Solo dimando che se debbono le imposte essere uguali per tutta Italia, gli Italiani del mezzogiorno abbiano pure tutti quei vantaggi dei quali da gran tempo godono gli Italiani del nord come vie di ferro, ecc. ecc.

L'altra cosa alla quale mi oppongo è quella asserita dall'onorevole Senatore conte Di Revel contro il Banco di Napoli, e che mi pare sia stata quasi consentita da un uomo che io molto stimo, qual'è l'onorevole Presidente del Consiglio.

Signori, il Governo ha diritto di fare quanto è in lui perchè col mezzo delle polizze di Banco i popoli delle provincie meridionali, cioè Napolitani e Siciliani non si esentino da una imposta che gli è da loro dovuta. Ma, o signori, la sola voce corsa, che il Banco ci sarebbe tolto, ha prodotto nelle provincie meridionali giustamente moltissime dispiacenze, tanto che mi pareva fossero appositamente dette per creare malcontento; e più mi persuadeva del come qui in Torino mal si conoscono le provincie meridionali.

Io spero di non essere accusato di amore municipale, di amore che, con malnata frase, ora si chiama amore di campanile. Rammento a chi ha bisogno di farselo rammentare, rammento quel che Palmerston disse, che chi non amava la sua famiglia, il suo Comune, la sua contea, non poteva essere buono inglese; ed io francamente protesto che siccome non stimerei un uomo che per la sua famiglia, per la sua contea non amasse il bene d'Inghilterra, così non potrei che disprezzare un uomo che volesse il male della sua famiglia, della sua contea.

Ministro delle Finanze. Io aveva presa la parola in questa occasione per esprimere quali fossero i risultati che dall'esame del bilancio erano derivati nella mia mente, e che punto non mi confortavano del concetto generale del riordinamento finanziario.

Mi compiaccio che queste mie parole abbiano dato luogo a dichiarazioni, le quali sebbene si riferiscano ad una parte sola della nostra azienda finanziaria, tuttavia sono importanti sempre, poichè è bene in ogni cosa il chiarire gli equivoci, ed è bene che da tutte parti si conosca su qual terreno ci troviamo.

Io dirò prima di tutto che sono tanto lontano dal credere che il Decreto reale che diede nuova forma, dirò più esterna che sostanziale al Banco, possa diminuirne l'importanza, che anzi io spero che la sua prosperità se ne accrescerà per l'avvenire. Io ho professato sempre la massima che l'ingerenza governativa dev'essere la minore possibile, e credo che le istituzioni, le quali, come il Banco, hanno sì lunga vita e sì forti radici, non abbiano bisogno dell'aiuto dello Stato, per poter camminare con prosperità e con utilità pubblica.

Similmente dico che molte facilità si possono fare al Banco anche nella materia delle polizze e delle fedi di credito, cui accennava l'onorevole Senatore Gallotti. Ma

tra il fare queste facilità, e il sottrarre i contratti a quelle tasse che sui contratti medesimi sono imposte nelle altre parti del regno vi ha gran differenza.

Credo dunque che concedendo a lui tutto quel che può per l'amore del luogo nativo giustamente desiderare, io fossi nel giusto quando assentiva al concetto dell'onorevole conte Di Revel dichiarando che era mente del Governo che, se per alcun tempo e per non ferir direttamente una consuetudine, si era lasciato di pareggiare anche queste fedi di credito, nel pagamento della tassa di registro, agli altri contratti di simile genere nelle altre parti del Regno d'Italia, questo privilegio non dovesse lungamente durare.

Mi sembra che siano tutti d'accordo quanto alla tassa di registro; io ho detto che sebbene i proventi crescano mese per mese, sebbene abbiano già smentito le previsioni di coloro i quali dubitavano che la nuova unica tassa non renderebbe all'Italia quanto rendevano le varie tasse che erano nei vari Stati che ora compongono il Regno, tuttavia tale cospite non dava quei risultati nè aveva quei progressi rapidi che avevamo aspettato in anticipazione.

Ciò deriva da molte ragioni che non voglio qui ricordare, ed ancora, a mio avviso, da ciò che quella legge può meritare e merita una riforma.

Su questo punto io sono esplicito; alla Camera dei Deputati mi è stato chiesto ripetutamente di presentare una legge di riforma sulle tasse di registro e bollo, ed io ho sempre detto che la esperienza non era ancora bastante per poter giudicare quali erano i punti sui quali poteva tale riforma operarsi; ma ho pur soggiunto che quella riforma mi pareva che si potesse introdurre e che essa doveva avere per scopo principale di eliminare una parte minuziosa, vessatoria, complicata la quale non è in corrispondenza del suo prodotto.

Ma quanto all'entità della tassa principale io mi sarei ben guardato dal fare promessa alcuna di diminuirla; e se oggi non intendo di fare nessuna dichiarazione sopra lo accrescerla (che oggi non intendo di dire questo per nessuna guisa), non ho potuto a meno di dire che quando la legge fu votata nella Camera dei Deputati la mia opinione era che sulle successioni si mantenesse ancora la tassa che vigeva nelle antiche provincie sull'attivo senza dedurre il passivo, e lo dico francamente, la mia opinione era tale; diversamente giudicò la Camera, e come Ministro il mio dovere ora è di obbedire alla legge fatta: e penso perciò di venire su questo punto a proporre delle riforme. Ho detto quale fu la mia opinione come semplice deputato.

Ripeto che in questo momento si tratta di esaminare gli effetti che l'esperienza ci mostrerà sulle leggi del registro e bollo; si tratta di proporre una riforma che la semplifichi, che la renda meno vessatoria in alcuni punti, senza diminuirlo anzi accrescendo lo introito.

Dirò di più: credo che sarebbe molto imprudente e senza ragione di parlare oggi di aumento di tasse che non sian nelle nostre intenzioni.

Dirò una parola delle dogane delle quali ha parlato l'onorevole mio amico Duchoqué.

Ho accennato il fatto della esportazione degli olii, perchè è quello che dà una spiegazione la più semplice e la più ovvia.

Se noi prendiamo il primo quadrimestre dell'anno noi vediamo che la esportazione dell'olio ha dato oltre a tre milioni nell'anno passato, e se noi prendiamo il provento doganale corrispondente dell'anno corrente troviamo che non arriva neppure alle centinaia che superano quei tre milioni.

Dunque vi sono oltre a tre milioni di meno in questo solo ramo.

Quando le dogane nel primo quadrimestre hanno reso allo Stato un milione solo di meno del 1862, ed io veggio che nel solo ramo della esportazione degli olii ci sono tre milioni di meno, debbo concludere che il ramo delle dogane è piuttosto in progresso, mentre veggio le determinate ragioni di una diminuzione di un provento che nell'anno passato ha prodotto 3 milioni ed ottocentomila lire, e in quest'anno non ne ha dato che poche centinaia di migliaia.

Del resto convengo che le dogane hanno subito una rivoluzione, una specie di sconvolgimento dal quale non sono ancora rimesse: l'organico, la direzione e la ispezione è stata riordinata; ma quando il nuovo ordinamento è andato in vigore? col 1 gennaio.

Ma Dio buono! fu messo in attività con tal fretta, con tal precipizio che tutti sono molto malcontenti. Fu riorganizzata la guardia doganale, ma non è ancora compiuta, e io sono lietissimo di aver preso recentemente alcuni accordi coll'onorevole mio collega il Ministro della Guerra per quali mi sarà lecito di prendere nelle Guardie doganali gli uomini di seconda categoria, regolata però la cosa in modo, che non restino in servizio che per il tempo voluto, perchè ciò mi darà agio a completare il numero di queste guardie che sono mancanti di 4,000 uomini. Mancano poi le vestimenta e le armi, manca l'organico delle dogane che è sul mio tavolo, ma che non è ancor compiuto.

Tutte queste ragioni sono più che bastevoli a spiegare il perchè questo scapito sia nelle condizioni in cui è; condizioni pure che se si pon mente al ramo dell'esportazione degli olii restano da quella solo spiegata nella diminuzione di prodotto di quest'anno rispetto all'anno passato.

Senza dunque farmi illusione, giacchè desidero molto star nel positivo e credo che il Senato, dalle parole che ho detto oggi, abbia potuto aver argomento da non dubitarne, io non esito a dire che spero che anche il ramo *Dogane* progredirà; come poi mi compiacchio vedere che il ramo delle gabelle nelle dogane non diminuirà affatto in questo primo quadrimestre: il sale, il tabacco, il consumo, le polveri e tutti gli altri generi hanno dato di più di quello che davano pel passato, onde v'è aumento malgrado la diminuzione delle dogane.

Senatore Scialoja (*interrompendo*). 999 mila lire; lo ha pubblicato l'*Opinione* stamane.

Presidente. Ritorno alla proposta che io aveva fatta al Senato di voler passare attualmente alla discussione dei due progetti di legge, le cui relazioni gli sono state distribuite in questa seduta, uno dei quali è relativo al porto di Bosa a cui si riferiva la dichiarazione fatta dal signor Ministro dei Lavori Pubblici quando ebbe luogo la discussione del suo bilancio.

Se il Senato lo approva si passa alla discussione di questi due progetti immediatamente, dopo si passerà a quella della legge finale del bilancio; prego perciò istantaneamente i signori Senatori non allontanarsi dall'Aula.

La parola è al signor Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Se non siamo ben certi che l'ora ci permetta di votare la legge finale sul bilancio, troverei, per parte mia, un grave inconveniente di rimandare questa votazione dopo la discussione delle due leggi accennate.

Presidente. Credo che se i signori Senatori vorranno rimanere fino alle 5 1/2 si potrà far tutto; è importante che la legge relativa al porto di Bosa sia votata prima della legge finale del bilancio, perchè costituisce uno dei suoi elementi.

Se non vi è osservazione in contrario passo alla lettura dei due progetti di legge che ho indicati, i quali saranno poi votati a squittinio segreto con una sola chiamata.

Leggo dunque per il primo il progetto di legge riguardante la costruzione di un porto nella rada di Bosa (*V. Atti del Senato, N. 32*).

Presidente. La discussione generale è aperta.

Senatore Sauli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lodovico Sauli. Mi piace trovarmi presente al Senato ora che viene in discussione questa legge.

Anticamente vale a dire nell'età del medio evo la maggior parte dei commerci della Sardegna esercitavasi nella sponda orientale dell'Isola cioè nel porto di Terranova. Il lido occidentale rimaneva quasi affatto inoperoso. D'ur innanzi aprendosi il porto di Bosa, anche questa parte avrà un frequente appulso di navi e sorgerà a vita novella; non solamente per causa del porto medesimo ma perchè esso rivelerà i comodi che può offrire al riposo delle navi ed all'operosità della mercatura il seno o per meglio dire il golfo d'Alghero. Sin ora esso rimase quasi sempre inoperoso e deserto perchè spesso i venti, che soffiano da quelle parti, ne impedivano alle navi l'ingresso e l'uscita; ma d'ora innanzi, grazie all'operosità del vapore, la barriera dei venti non è più insuperabile, e la frequenza delle navi che ripareranno in esso potrà contribuir grandemente alla maggiore prosperità della parte occidentale della Sardegna.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

La discussione generale è chiusa.

Passo alla lettura degli articoli :

Art. 1.

« È autorizzata la straordinaria spesa di lire 860,000 per la formazione di un porto nella rada di Bosa ed opere relative. »

(Approvato.)

Art. 2.

« Verrà stanziata nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici nel capitolo in cui sono assegnati annualmente i fondi per provvedere alle spese dei porti di seconda categoria ripartitamente come segue:

Esercizio 1863 L. 60,000 »

Esercizio 1864 al 1867 inclusive an-

nue lire 200,000 » 800,000 »

Totale L. 860,000 »

(Approvato.)

Art. 3.

« La somma di lire 316,000 sarà in cinque annue rate uguali di lire 63,200 dal municipio di Bosa versata nella cassa dello Stato a cominciare dal corrente anno 1863, e dovrà essere inscritta nel bilancio attivo dello Stato in apposito capitolo. »

(Approvato.)

Senatore Ceppi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ceppi. Credo che il Ministero non avrà difficoltà di rinnovare al Senato la dichiarazione con cui fu chiesta la relazione dell'Ufficio Centrale; veramente eravamo d'accordo, e non parrebbe necessaria, ma credo sia miglior cosa il ripeterla.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Non ho nessuna difficoltà a rinnovare la dichiarazione che ho fatto circa il porto di Bosa. Sarà cura del Ministero di fare esaminare i particolari del progetto onde accertarsi che la spesa non sarà per oltrepassare quella che cade a carico dello Stato. Quindi mi giova anche far osservare che la spesa totale di lire 860 mila che è richiesta per questo porto, non è interamente a carico dello Stato perchè una notevole parte spetta al Comune di Bosa.

Colgo poi quest'occasione per fare i dovuti elogi a quel municipio il quale non ha esitato a consacrare tutte le sue sostanze per l'esecuzione di un'opera che sarà utile non solo pel municipio stesso ma ancora per tutta quella parte occidentale della Sardegna.

Dirò di più, che se in questa circostanza il Ministero non si è attenuto strettamente alla legge sopra le costruzioni dei porti per cui la metà almeno della spesa dovrebbe cadere a carico del Comune o provincia, in cui si eseguisce il porto, ciò fu perchè le spese per le opere richieste per il porto di Bosa non solo sono applicabili alla costruzione del porto, ma comprendono altresì una parte dei lavori che hanno per oggetto l'alveamento del fiume che viene a sboccare in quella rada, così che si può dire, che la spesa per le opere si compone di due parti: la prima per il porto, la seconda per l'alveamento del fiume e risanamento di

quelle lazze che diventeranno salubri quando saranno eseguite le opere.

Ripeto, dunque che sarà mia cura attenermi all'ec-citamento fatto dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Passo all'altro progetto di legge, cioè quello per l'autorizzazione di spese straordinarie sul bilancio della guerra concernente il servizio del genio militare.

(V. atti del Senato, N. 35.)

Articolo unico.

« Sono autorizzate le spese straordinarie occorrenti nella complessiva somma di L. 1,055,833 50 per le nuove opere riflettenti il servizio del Genio militare, descritte nel quadro come in appresso, le quali verranno stanziare in appositi e separati capitoli colla corrispondente designazione nel bilancio passivo del Ministero della Guerra per gli anni 1863 e 1864, e ripartitamente come segue:

		ESERCIZIO 1864		ESERCIZIO 1863		TOTALE ammontare dell'opera	
		255,833 50	400,000 »	209,000 »	200,000 »	455,833 50	600,000 »
							1,055,833 50
OPERE DA COSTRUIRSI						TOTALE	
		Sistemazione della Caserma San Gerolamo in Brescia					
		Ampliamento della Caserma d'Artiglieria in Pisa					
CAPITOLI del bilancio 1863							
				Capitolo 63			
				Capitolo 84			

Se non si domanda la parola rileggerò il progetto di legge (V. sopra)

Trattandosi di legge concepita in un solo articolo non è il caso di provocare un voto particolare.

Se non si domanda la parola si passa allo squittinio segreto su questi progetti di legge, ed immediatamente dopo si verrà alla discussione della legge per l'approvazione del bilancio passivo dello Stato.

(Il Senatore, *Segretario, Arnulfo* fa l'appello nominale.)

Risultato dei due squittinii:

Progetto di legge relativo alla costruzione di un porto nella rada di Rosa.

Votanti 93
Favorevoli 83
Contrarii 10

Il Senato approva.

Progetto di legge per autorizzazione di spese straordinarie sul bilancio della guerra riflettenti il servizio del genio militare.

Votanti 92
Favorevoli 82
Contrarii 10

Il Senato approva.

Si passa immediatamente alla discussione del progetto di legge per l'approvazione del bilancio delle spese dello Stato per l'esercizio del 1863.

Se il Senato assente, per risparmio di tempo, si prescinde dalla lettura preliminare del progetto, ed io apro così la discussione generale per quelle osservazioni che per caso qualcuno dei signori Senatori credesse di fare sul progetto di legge finale approvativo del bilancio passivo.

Non domandandosi la parola sulla discussione generale si passerà alla lettura degli articoli.

(V. Atti del Senato, N. 30.)

Art. 1.

« Il bilancio della spesa del Regno per l'esercizio del 1863 è approvato nella complessiva somma di novecento quarantatre milioni settecento novantun mila trecentosessantaquattro lire e sessantotto centesimi, cioè:

Spese ordinarie L. 780,758,565.13
Spese straordinarie » 163,032,799.55

Totale L. 943,791,364.68

ripartite fra i vari Ministeri e capitoli secondo le tabelle annesse. »

Cbi approva quest'articolo sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

« Le somme assegnate nel bilancio per le spese di ordine ed obbligatorie descritte nell'elenco unito alla presente legge possono essere oltrepassate senza preventiva autorizzazione. Queste maggiori spese saranno provvisoriamente regolate per decreti reali sulla relazione del Ministro delle Finanze.

« La loro definitiva regolarizzazione sarà proposta al

- Parlamento con un progetto di legge da presentarsi subito dopo la chiusura dell'esercizio del 1863. »
Prego ora il signor Senatore Arnulfo di avere la bontà di leggere l'elenco a cui si riferisce questo art. 2.
(Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura di questo elenco.)

ELENCO delle spese d'ordine ed obbligatorie stanziato nel Bilancio del 1863, i cui relativi fondi possono oltrepassarsi senza la preventiva autorizzazione.

Bilancio del Ministero delle Finanze.

Assegnazioni pel servizio del debito pubblico.

- « Assegnazione per restituzione di depositi notarili (Lombardia).
» Assegnazione per restituzione di capitali infruttiferi (Lombardia).
» Assegnazione per restituzione di depositi anteriori al 1815 (Modena).
» Spese di commissioni e d'invio di fondi, ed altre pel pagamento all'estero delle rendite del debito pubblico.
» Aggio sulla lira sterlina per pagamenti effettuati nello Stato delle rendite del prestito anglo-sardo. »

Debito flottante.

- « Interessi dei buoni del tesoro nel limite del capitale in circolazione autorizzato.
» Interessi alla Cassa dei depositi e prestiti sulle somme da essa versate in conto corrente colle finanze dello Stato.
» Interessi sopra cauzioni e depositi in genere. »

Servizio del tesoro.

- « Provvigioni agli amministratori camerali (tesorieri) nelle Romagne, nelle Marche e nell'Umbria sopra le riscossioni, che non si riferiscono alla *dativa prediale*, alle multe censuarie ed alla tassa di esercizio.
» Restituzione di antiche cauzioni prestate in numero in Sicilia.
» Dritti di esazione ai ricevitori provinciali e di circondario nelle provincie napoletane e siciliane. »

Servizio delle contribuzioni dirette e della conservazione del censimento territoriale.

- « Provvigioni diverse per la riscossione delle contribuzioni dirette, esclusi gli assegni fissi.
» Rimborso delle quote inesigibili delle imposte dirette, compensazioni, condoni, ecc.
» Quota dovuta ai cancellieri del censo e ad altri partecipanti sui proventi delle multe censuarie riscosse dai contabili delle contribuzioni dirette. »

Servizio del demanio e delle tasse.

- « Provvigioni diverse sulle riscossioni agli agenti dell'amministrazione del demanio e delle tasse, esclusi gli assegnamenti fissi.
» Restituzione di tasse e redditi d'ogni specie.
» Riparto del provento delle pene pecuniarie pro-

nunciate dalle autorità giudiziarie e riscosse dai ricevitori del registro.

- » Contribuzioni sulle proprietà demaniali.
» Restituzione dei depositi volontari e giudiziali in Sicilia a termini della legge 9 giugno 1820, N.° 1997.
» Rimborso di capitali dovuti dalle finanze dello Stato »

Servizio del lotto.

- « Vincite al lotto.
» Aggio ai ricevitori, collettori e prenditori del lotto.
» Assegnazione sui proventi del lotto ai Comuni ed alle Opere Pie della Toscana »

Servizio delle dogane.

- « Dritti di bollo sulle spedizioni di dogana, e compra carta bollata.
» Restituzione dritti di dogana.
» Contravvenzioni, ossia spese di giustizia, e quote di riparto agli impiegati ed inventori.
» Assegnamento agli ospedali sul prodotto dell'aumento del 10 per cento da percepirsi sopra i dazi doganali in Toscana. »

Servizio dei sali.

- « Provvigione ai magazzinieri sulla vendita del sale.
» Indennità ai gabellotti sulla vendita del sale.
» Buonificazione ai salatori di pesci e di formaggi.
» Contravvenzioni ossia spese di giustizia, e quote di riparto agli impiegati ed inventori. »

Servizio dei tabacchi.

- « Aggio ai magazzinieri e rivenditori dei tabacchi.
» Contravvenzioni ossia spese di giustizia e quote di riparto agli impiegati ed inventori. »

Servizio delle polveri.

- « Aggio ai magazzinieri e distributori.
» Contravvenzioni ossia spese di giustizia e quote di riparto agli impiegati ed inventori. »

Servizio del dazio-consumo.

- « Aggio agli esattori fiscali ed ai tesorieri.
» Restituzione dritti.
» Competenze ai Comuni sul prodotto del dazio-consumo.
» Assegnamento agli ospedali sul prodotto del 10 per cento da percepirsi sopra il dazio di consumo in Toscana.
» Contravvenzioni ossia spese di giustizia e quote di riparto agli impiegati inventori. »

Servizi diversi.

- « Pagamento di somme risultanti da mandati annullati nel conto del tesoro, e reclamato dai creditori. »

Bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia.

Giudiziario.

- « Spese di giustizia criminale, indennità e spesa di trasferta ai membri delle Corti d'assise ed ai giurati, e spese per giudizi d'interdizione.

» Cause, tutele e curatele dei poveri (Lombardia e Sicilia). »

Bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici.

Strade ferrate.

« Fondo pel pagamento del prodotto di ferrovie spettanti a società.

» Rimborsi agli speditori di merci per errori di tassazione ed ai viaggiatori per differenze nei biglietti.

» Spese per conto dei terzi dipendenti dal servizio di trasporti oltre il confine delle strade ferrate esercitate dallo Stato. »

Telegrafi elettro magnetici.

« Rimborsi.

» Pagamento a conguaglio dell'interesse guarentito alla società del telegrafo sottomarino. »

Poste.

« Francobolli.

» Retribuzione ai capitani di nave per lettere giunte per via di mare.

» Rimborsi alle amministrazioni postali estere a pagamento dei conti reciproci. »

Bilancio del Ministero di Guerra.

Amministrazione.

« Spese di giustizia. »

Bilancio del Ministero di Marina.

Amministrazione.

« Spese di giustizia. »

Bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Marchio.

« Aggio ai ricevitori.

» Quota agli impiegati, scrittori ed arrestanti sul provento delle contravvenzioni.

» Restituzione della metà dei diritti di marchio sugli oggetti che si esportano. »

Presidente. Se non vi è osservazione sull'art. 2, e sull'elenco testè letto, lo metto ai voti.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 3.

« Il bilancio delle spese ordinarie del Regno per lo esercizio 1863, approvate colla presente legge nella complessiva somma di L. 780,758,565 13, ripartita fra i vari Ministeri e capitoli secondo le tabelle annesse s'intende pure approvato ed esteso all'esercizio del 1864 nella complessiva somma di L. 775,858,303 30 e quindi colla economia di L. 4,900,261 83 da essere ripartita come nell'articolo seguente. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Entro agosto prossimo uno o più decreti reali approvati in Consiglio dei Ministri, avranno distribuito

fra i capitoli nella tabella annessa specificati la parte di economia che a ciascun Ministero viene nella tabella medesima assegnata. »

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Penso che bisogna intendere in questo articolo che questi decreti reali debbano ammettersi previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Per errore forse di redazione si è detto qui cosa che veramente non istarebbe. Vi si dice: « Entro agosto prossimo uno o più decreti reali, approvati in Consiglio dei Ministri ecc. » Il Consiglio dei Ministri non approva i decreti reali, ma li delibera prima di sottoporli alla firma del Re.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Risponderò all'onorevole Senatore Alfieri che mi pare che la formula dell'articolo 4 sia esatta, perchè accenna anche ad una circostanza la quale talvolta si avvera; ed è che quando ci sono decreti che debbano essere deliberati in Consiglio dei Ministri, talora la deliberazione si fa in presenza del Re, e viene poi sottoposta immediatamente alla firma reale.

Vede dunque che l'articolo 4 non vuol significare altro se non che il decreto viene deliberato in Consiglio dei Ministri, e poi viene sottoposto alla firma del Re.

Senatore Alfieri. Io accettò questa spiegazione in quanto che parmi che l'errore sia stato commesso per inavvertenza; ma sicuramente non potrei dal canto mio ammettere che un decreto firmato dal Re abbia da essere approvato in Consiglio dei Ministri.

Presidente. Siccome la materia è importante, e conviene che sia ben definita, ho fatto pregare il signor Presidente del Consiglio, di venire a dare qualche spiegazione all'uopo, e prego il signor Senatore Alfieri a voler ripetere l'osservazione che ha fatto.

Senatore Alfieri. Ho veduto realmente che era un errore di redazione sfuggito, e al punto che siamo, naturalmente io debbo contentarmi delle fatte dichiarazioni.

Senatore Di San Martino. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di S. Martino, Relatore. Nell'Ufficio Centrale (e prego il signor Presidente del Consiglio a dire se abbiamo interpretato male), si è inteso che con questa redazione si volesse dire, che i decreti prima di essere sottoposti al Re dovessero essere approvati dal Consiglio dei Ministri. Può darsi che la redazione non sia abbastanza chiara, ma ci pare assolutamente che non possa ricevere altra interpretazione.

Presidente. Mi pare che sarebbe il caso che il signor Ministro volesse fare una dichiarazione in proposito, affine di evitare che si ripetano simili redazioni.

Ministro delle Finanze. Convergo che questa riduzione proposta dalla Commissione delle Finanze della Camera possa peccare in qualche modo nella forma, ma è evidente che questa locuzione non vuol significar altro colle parole *approvati dal Consiglio dei Ministri*, se non che questi decreti sono approvati in Consiglio prima di essere sottoposti alla firma reale.

Insomma si intende che deve precedere l'approvazione del Consiglio dei Ministri.

Presidente. Ritenuta la specifica dichiarazione dell'onorevole signor Presidente del Consiglio dei Ministri pongo ai voti l'articolo 4.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 5.

« Entro lo stesso mese di agosto il Governo del Re presenterà alla Camera, e se la Camera dei Deputati non sedesse, comunicherà in anticipazione al Presidente della medesima per presentare poi alla Camera: »

« A. Uno specchio delle altre variazioni che egli intendesse proporre nella parte delle spese ordinarie del bilancio 1863 pel 1864; »

« B. Il progetto di bilancio per la parte delle spese straordinarie dello stesso esercizio 1863 pel 1864. »

(Approvato.)

Art. 6.

« Entro il mese di ottobre successivo la Commissione del bilancio presenterà alla Camera, e qualora la Camera non sedesse, trasmetterà al suo Presidente per essere stampato e quindi presentato alla Camera un solo complessivo rapporto sopra tutte le variazioni dal Governo proposte al bilancio ordinario, e su quelle che essa stessa intendesse proporre: presenterà pure nello stesso modo e tempo la sua relazione sulle spese straordinarie dello stesso esercizio. »

(Approvato.)

Tabella della economia di lire 4,900 261 83 distribuita fra i vari Ministeri.

Finanze	L. 2,002,090	61
Grazia e Giustizia	483,438	»
Affari Esteri	43,000	»
Istruzione Pubblica	68,882	»
Interni	663,497	44
Lavori Pubblici	323,570	73
Guerra	526,650	»
Marina	789,133	05
Agricoltura e Commercio	000,000	»

Totale L. 4,900.261 83

Capitoli sui quali dovrà essere ripartita la quota-parte di ciascun Ministero.

Finanze — Capitoli 50-50 bis-52-54-55-56-60-66-77-88-91-93-95-96-100-101-102-110-119-120-123.
 Grazia e Giustizia — Capitoli 3-4-7-8-12-20.

Affari Esteri — Capitoli 2-8-9-20.

Istruzione Pubblica — Capitoli 1-5-6-7-8.

Interni — Capitoli 1-6-20-24-25-41-54-55-56-63-75.

Lavori Pubblici — Capitoli 1-2-3-4-5-6-41.

Guerra — Capitoli 1-2-3-4-5-6-37-46-50.

Marina — Capitoli 1-2-7-8-9-11-12-15-17-19-20-37-38.

Presidente. Prima di passare allo squittinio segreto prego il Senato di fissare il suo ordine del giorno per i nuovi lavori successivi. Domani e dopo domani sono giorni festivi, e non è uso del Senato di tener adunanza in tali giorni; proponrei quindi che martedì prossimo si tenesse adunanza nella seguente conformità: al tocco riunione negli uffici per l'esame degli ultimi progetti di legge stati presentati dal Ministero; e alle 2 seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti:

1. Cessione al Municipio di Napoli dei terreni e fabbricati demaniali (11).

2. Proroga all'attuazione nelle provincie meridionali della legge sui peci e misure (24).

3. Restituzione della cauzione ai concessionarii della ferrovia fra Ancey e Ginevra (27).

4. Corso suppletivo per gli aspiranti ai posti di Guardia-Marina (28).

5. Spesa straordinaria per provvista di materiali di dotazione ad alcune piazze forti (34).

6. Ampliazione dell'area per lo scalo delle merci nella stazione delle ferrovie dello Stato in Torino (33).

Se non c'è osservazione in contrario si intenderà l'ordine del giorno per martedì fissato nel modo indicato.

Di più debbo raccomandare ai signori Senatori la maggior sollecitudine nel far procedere gli altri lavori. Mancano ancora le relazioni dei seguenti progetti:

N. 5. Sila delle Calabrie, relatore Senatore Scialoja.

N. 7. Convenzione col Municipio di Torino per la costruzione di edilizii ad uso di dogane e magazzini generali, relatore Senatore Quarelli.

N. 8. Contratto colla Camera di Commercio di Firenze per l'adattamento d'un locale ad uso di Borsa, relatore Senatore Giovanola.

N. 14. Concessione d'una condotta d'acqua potabile a beneficio della città e porto di Cagliari, relatore Senatore Giovanola.

N. 21. Proprietà letteraria ed artistica, relatore Senatore Scialoja.

N. 23. Abolizione delle corporazioni privilegiate di arti e mestieri, relatore Senatore Arrivabene.

N. 25. Armamento della Guardia Nazionale, relatore Senatore Di San Martino.

N. 31. Modificazioni alla tariffa dei prezzi di privativa dei sali, relatore Senatore Quarelli.

Senatore Giovanola. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giovanola. Essendo io stato nominato relatore del progetto di legge che approva un contratto colla Camera di Commercio di Firenze, devo dichiarare che l'Ufficio Centrale non può procedere oltre nei suoi

lavori finchè non giunga da Firenze, una risposta sopra una modificazione al contratto di cui si fece domanda dall'Ufficio Centrale. Non è desso quindi imputabile se il lavoro non procede. Quanto al progetto di legge che riguarda una condotta d'acqua per Cagliari, i documenti sono arrivati che è poco tempo all'Ufficio Centrale, ma la quistione è grave e ci vuole il tempo necessario per esaminarla ponderatamente, onde poterno riferire al Senato. Tuttavia l'Ufficio farà il possibile onde porsi in grado di presentarne la relazione nella entrante settimana.

Presidente. Spero anche che dai Ministeri non si faranno ritardare le spiegazioni domandate.

Mancano poi ancora le nomine dei relatori ai seguenti progetti:

N. 16. Modificazione al Codice di procedura penale.

N. 17. Competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario.

N. 18. Composizione delle Corti d'Assisie.

Prego gli Uffici Centrali ad usar diligenza a nominare i relatori, che molti Senatori si lagnano che non c'è seguito di lavoro. Procurino dunque di accelerare i lavori, onde si eviti tale lagnanza.

Si passa allo squittinio segreto sulla legge approvativa del bilancio passivo dello Stato.

Risultato della votazione.

Numero dei votanti . . .	92
Favorevoli	81
Contrari	11

Il Senato approva.

L'adunanza è sciolta (ore 5).

XIV.

TORNATA DEL 30 GIUGNO 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizione — Congedi — Omaggi — Discussione sul progetto di legge per lo stabilimento di un corso suppletivo per gli aspiranti al posto di guardia marina nello Stato Maggiore generale della R. Marina — Approvazione degli articoli 1 all'8 — Emendamento all'articolo 9 del Senatore Edoardo Castelli combattuto dal Ministro della marina — Replica del Senatore Castelli — Dichiarazione del Senatore Serra (relatore) — Approvazione dell'emendamento Castelli, dell'art. 9 e dei successivi — Approvazione del progetto di legge per la cessione gratuita al Municipio di Napoli di terreni e fabbricati demaniali — Presentazione di un progetto di legge — Approvazione del progetto di legge per la conversione in legge del Decreto R. relativo all'attuazione nelle provincie meridionali della legge sui pesi e sulle misure — Discussione sul progetto di legge per la restituzione della cauzione ai concessionari della ferrovia tra Annecy e Ginevra — Modificazione all'articolo unico proposta dall'Ufficio Centrale — Adozione del medesimo nonchè dei seguenti progetti: 1. Per una spesa straordinaria per provvista di materiali in dotazione ad alcune piazze forti dello Stato — 2. per l'ampliamento dell'area dello scalo per le merci nella stazione della ferrovia dello Stato in Torino.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro della Marina, e più tardi intervengono anche i Ministri dei Lavori pubblici, di Agricoltura e Commercio e dell'Istruzione pubblica.

Il Senatore, segretario, Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato senza osservazioni.

Presidente. Si dà lettura di un sunto di petizione:

Il Senatore, segretario, Arnulfo legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

N. 3302. Il sacerdote Gaetano Corcioni di Napoli ricorre al Senato onde ottenere un aumento alla pensione accordatagli per le sofferte persecuzioni politiche. (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

Presidente. Si dà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore, Segretario, Bellelli dà lettura delle lettere dei Senatori Simonetti, Salmour ed Araldi colle quali i due primi per affari di famiglia e l'altro per motivi di salute domandano un congedo che loro è dal Senato accordato.

Presidente. Fauno omaggio al Senato:

Il signor Gennaro Trombetta, consigliere alla Corte d'appello d'Ancona, di alcune copie di un suo opuscolo *Sull'organizzazione del giuri*.

Il Sindaco di Genova di n. 240 esemplari di una *Memoria del prof. Gerolamo Boccardo intorno al contingente assegnato alla Liguria dal progetto di legge pel conguaglio dell'imposta fondiaria*.

Il Prefetto di Reggio (Calabria ultra 1.a) degli atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1862.

Il Presidente della Camera di Commercio ed Arti di Genova, di n. 20 esemplari degli atti di essa Camera, riflettenti il Trattato di commercio e di navigazione concluso colla Francia.

Il signor Gaetano Giuseppe Barbetta, di un suo fascicolo manoscritto contenente nozioni statistiche sulla Lombardia.

DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE
DI SEI PROGETTI DI LEGGE.

Presidente. Interrogo il Senato se, essendo presente il Ministro della Marina, intenda portare per primo in discussione il progetto di legge per lo stabilimento di

un corso suppletivo per gli aspiranti al posto di guardia-marina nello stato maggiore generale della Regia Marina.

Se non c'è osservazione in contrario terrò il Senato per assente, e gli chiederò di dispensarmi dal leggere tutto il testo del progetto di legge.

Prego il signor Ministro della Marina di dichiarare se accetti in massima il progetto dell'Ufficio Centrale e se consenta che la discussione sia aperta sul testo del medesimo.

Ministro della Marina. Accetto tutti gli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale, e non ho per ciò difficoltà che la discussione sia aperta sopra il progetto da esso redatto.

Presidente. La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola, passo alla lettura degli articoli.

(V. *Atti del Senato*, N. 23.)

Art. 1.

« Alle vacanze esistenti nel numero delle Guardie-marina, le quali non si possano colmare coi mezzi consentiti dalla legge 4 dicembre 1858 sull'avanzamento nell'armata di mare, sarà provveduto nel modo prescritto dalla presente legge. »

(Approvato.)

Art. 2.

« È aperto un corso suppletivo alle Regie Scuole di marina per aspiranti al posto di Guardia-marina di prima classe nello stato maggiore generale della Regia Marina. »

» Il corso di cui nel precedente alinea sarà fornito:

» a) Dagli allievi delle Regie Scuole di marina che al primo del prossimo mese di novembre entrano rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso.

» b) Dai giovani che risulteranno tra i primi cento idonei in un esame di concorso regolato secondo vien prescritto dagli articoli seguenti. A parità di merito saran preferiti coloro che comprovino di aver combattuto per la indipendenza italiana. »

(Approvato.)

Art. 3.

« L'esame di concorso di cui al § b dell'articolo precedente sarà aperto col primo del prossimo mese di ottobre, e vi verranno ammessi i giovani che facciano constare:

» a) Di essere italiani;

» b) Di essere fisicamente idonei alla vita di mare;

» c) Di aver compiuto al 1° novembre prossimo il sedicesimo anno di età, e di non aver oltrepassato il ventunesimo.

» Il limite superiore dell'età è esteso al ventiquattresimo anno non compiuto per coloro che fanno parte della gente di mare. I candidati però che si trovino nell'età tra i 21 e i 24 anni dovranno far con-

stare di avere due anni di navigazione effettiva sulle navi dello Stato o sui bastimenti del commercio. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Essi giovani dovranno inoltre prestare con successo un esame sulle seguenti materie, cioè:

» Matematiche pure sino al primo anno compito di corso delle università;

» Elementi di fisica generale e sperimentale;

» Elementi di geografia;

» Elementi di lingua francese;

» Lingua italiana. »

Pregherò il signor relatore di volermi dire se è esatta la parola « prestare con successo un esame; » vocabolo insolito ?

Senatore Serra Francesco, Relatore. Dovranno subire con successo un esame.

Presidente. Rileggerò l'articolo 4 colla variante introdotta.

« Essi giovani dovranno inoltre subire con successo un esame sulle seguenti materie, cioè: (V. sopra). »

Chi approva l'articolo testè letto, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 5.

« I giovani ammessi al corso suppletivo in seguito all'anzidetto esperimento di esami saranno classificati per ordine di merito e dopo gli allievi del 3° e 4° anno di corso delle Regie Scuole di marina. »

» Si gli uni che gli altri, per la posizione e la disciplina militare, verranno considerati come guardia-marina di seconda classe, e ne vestiranno l'uniforme; percepiranno però le competenze delle guardie-marina di prima classe imbarcate, fatta eccezione pel trattamento tavola, che sarà per essi quello di una lira al giorno. »

(Approvato.)

Art. 6.

« Nel corso suppletivo i giovani ammessi debbono fare gli studi necessari ad acquistare le conoscenze tecniche e pratiche del mestiere marino. Il corso degli studi sarà compito a bordo di una nave dello Stato, giusta le norme da stabilirsi con apposito R. Decreto e durerà 12 mesi. »

(Approvato.)

Art. 7.

« La nave di cui all'articolo precedente sarà considerata, per gli effetti della legge 20 giugno 1851, siccome armata in tempo di pace. »

» Il tempo passato a bordo della nave anzidetta dai giovani iscritti al corso suppletivo, qualunque sia la loro provenienza, non sarà considerato come tempo di navigazione utile per la promozione a sottotenente di vascello.

» Per quelli già appartenenti alla marineria militare

dello Stato sarà considerato però come continuazione del servizio militare. »

(Approvato.)

Art. 8.

« Durante il periodo del corso suppletivo per giovani che vi sono iscritti restano sospesi gli effetti delle leggi sulla leva di terra e di mare. »

(Approvato.)

Art. 9.

« La nomina a guardia-marina di prima classe avrà luogo tosto compiuto l'intero anno di corso, nel modo seguente:

» 1. Gli allievi del quarto anno di corso delle scuole di marina, colla rispettiva anzianità fra di loro, da stabilirsi secondo il risultato degli esami.

» 2. Saranno classificati al seguito e in conformità dell'esito degli esami colla rispettiva anzianità fra di essi, tutti gli altri aspiranti al suddetto grado.

« Gli esami avranno luogo per tutti quanti al termine del corso suppletivo giusta il programma da determinarsi col R. Decreto di cui all'articolo 6.

» Ne saranno esclusi:

» a) Coloro che se ne fossero resi immeritevoli per cattiva condotta a norma del prescritto agli articoli 24 e 34, § 4, del Decreto di riordinamento delle Regie Scuole di marina in data 21 febbraio 1861;

» b) Quelli che fossero stati dichiarati non idonei negli esami finali sulle materie del corso suppletivo;

» c) Quelli che avranno dato non dubbie prove di non potersi abituare alla vita di mare. »

Senatore **Castelli Edoardo**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore **Castelli**.

Senatore **Castelli Edoardo**. La disposizione contenuta nella prima parte dell'articolo 9 è una riproduzione emendata dell'articolo 12 del progetto ministeriale.

In quest'art. 12 era detto:

« Gli aspiranti nominati guardia-marina di prima classe, qualunque sia la loro provenienza, saranno classificati secondo l'esito degli esami che dovranno prendere al termine del corso suppletivo, giusta il programma da determinarsi col Regio Decreto di cui all'articolo 6. »

L'Ufficio Centrale si è fatto carico di una considerazione dettata da sentimento di giustizia; ha considerato che la condizione degli allievi delle scuole doveva meritare loro un riguardo per rispetto alla classificazione sopra quelli che sarebbero ammessi in forza delle disposizioni di questa legge, ed ha stabilito in conseguenza per gli allievi del quart'anno, che quando si tratterà di classificare i guardia-marina di prima classe l'anzianità sarà regolata fra loro soli; che cioè non concorreranno coi nuovi ammessi, i quali, qualunque sia l'esito più o meno brillante degli esami, non potranno mai precedere gli allievi di quart'anno.

Come ho già osservato, con questa disposizione si è

reso omaggio ad un principio di giustizia; naturalmente gli allievi di quart'anno, gli allievi che sortono da un collegio di marina avendo fatto studi speciali e varie campagne di mare e le loro famiglie avendo dovuto inoltre spendere un rilevante capitale, non è giusto di esporli per l'esito più o meno brillante di un unico esame a perdere l'anzianità in confronto di giovani che non hanno studiato che un solo anno.

A me pare però che l'Ufficio Centrale nel fare in tal modo omaggio ad un principio di giustizia si sia fermato a metà strada. Esso ha detto: gli allievi di quarto anno non concorreranno cogli altri nel determinare la anzianità; ma e quelli del terzo anno? Gli allievi di terzo anno non sono sicuramente in condizioni così favorevoli come quelli del quarto, quindi non devono concorrere con essi, nè aver su di essi la precedenza, ma non v'è ragione per cui questi allievi di terzo anno non abbiano la precedenza sui nuovi ammessi al semplice corso supplementare.

Questa verità, secondo me, non era neppure sfuggita al Ministero nel suo progetto, come non è sfuggita all'Ufficio Centrale; ed infatti nell'art. 5 del progetto dell'Ufficio Centrale, che è la riproduzione dell'art. 5 del progetto ministeriale è detto: « I giovani ammessi al corso suppletivo in seguito all'anzidetto esperimento di esami saranno classificati per ordine di merito e dopo gli allievi di terzo e quarto anno di corso delle regie scuole di marina. »

Si è detto: apriamo un corso suppletivo, ammettiamovi allievi di quarto e di terzo anno e giovani che subiscano un esame d'ammissione. Ma nel riunire tutti questi giovani in una sola scuola non è giusto che vadano confusi.

Gli allievi del terzo e quarto anno hanno un diritto di precedenza; dunque nel classificarli facciamo una distinzione giusta del merito rispettivo nello sperimento cui saranno assoggettati, ma i nuovi ammessi siano sempre posteriori tanto a quelli di quarto quanto a quelli di terzo anno.

Ecco il principio già applicato per regola al momento dell'ammissione.

Dunque i giovani di terzo e di quarto anno durante l'anno d'esperimento precedono i nuovi ammessi. Si viene all'esame, tutti sostengono l'esame in modo da essere approvati guardia-marina di prima classe. Ma allora la cosa è diversa: non più per tutti, cioè, tanto per quei di 4° come per quei di 3° anno è stabilita la precedenza sui nuovi ammessi: giacchè mentre quelli del quarto anno di corso, qualunque sia l'esito più o meno brillante del loro esame, in confronto coi loro compagni, hanno sempre sui medesimi la precedenza nella fissazione dell'anzianità, quelli del terzo invece non precederanno gli aspiranti, stati, per via di eccezione, ammessi al corso suppletivo, e non in quanto si saranno più di essi distinti nell'esame finale, e ciò perchè si è creduto dall'onorevole signor Ministro della Marina, e con esso dall'Ufficio Centrale, che verificandosi nel-

l'esame suddetto un risultato eguale, non vi sarebbe più ragione di dare la precedenza agli allievi del terzo anno.

Però la ragione che aveva indotto ad applicare agli allievi del quarto anno questa misura esiste tuttavia in realtà, anche in questo secondo caso.

Gli allievi del terzo anno per arrivare a questo corso hanno già subito negli anni precedenti importantissimi esami; e primo di tutti vi è l'esame di ammissione, che a seconda degli ultimi ordinamenti è assai difficile, poichè devono i giovani essere versati su molte materie; poi vi ha l'esame del primo anno, in cui s'insegna algebra, trigonometria piana e sferica, navigazione piana, elementi di geometria analitica, e principii di geometria descrittiva, letteratura italiana, lingua francese, disegno; e poi quello del secondo anno in cui s'insegna il calcolo infinitesimale, fisica sperimentale coi primi elementi di chimica, letteratura italiana, storia, geografia, lingua inglese.

Questi sono gli esami che hanno già subito gli allievi del terzo anno: di più essi hanno già fatto tre campagne di mare, ed ecco il motivo per cui non dovrebbero, secondo me, questi allievi essere messi a pari con giovani che non subiscono che un semplice esperimento che è di poco superiore all'esame d'ammissione degli allievi secondo gli attuali programmi e che non hanno ancora navigato, nè speso neppure un soldo; mentre gli studi degli allievi del terzo e del quarto anno, han loro costato 1300, 1400 e più franchi all'anno; donde consegue che il mantenere la disposizione nei termini proposti dall'Ufficio Centrale non sarebbe conforme a giustizia e contraddirebbe a quella gradazione che è stabilita nell'articolo 5 tanto del Ministero che dell'Ufficio Centrale, ed anche in parte nello stesso articolo 9.

Io quindi per queste considerazioni proporrei il seguente emendamento all'articolo che si discute:

« Le nomine a guardia marina di prima classe avranno luogo appena compiuto l'anno di corso suppletivo.

» I nominati ai suddetti gradi saranno ripartiti in tre classificazioni: si comprenderanno nella prima gli allievi di quarto anno di corso delle Regie scuole di marina, nella seconda gli allievi di terzo anno delle suddette scuole, nella terza tutti i giovani menzionati alla lettera *b* dell'articolo 2 (che sono quelli che avranno superato l'esperimento prescritto nel predetto articolo.)

» L'anzianità, salvo la precedenza determinata dall'ordine di classificazione, sarà regolata tra i compresi in una medesima classificazione per ordine di merito desunto dal risultato degli esami.

» In ogni classificazione l'anzianità per quelli che vi sono compresi sarebbe determinata dal merito rispettivo che risulterà dagli esami, ma la classificazione per contro sarà determinata dai rispettivi anni di corso, ossia in ragione della maggiore o minore durata ed estensione degli studi rispettivamente fatti.

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole Ministro della Marina.

Ministro della Marina. L'onorevole Senatore Castelli ha dato all'articolo 5 un'interpretazione più larga di quella che era in mente del Ministero e dell'Ufficio Centrale.

Stabilendo che i giovani ammessi al corso suppletivo in seguito all'anzidetto esperimento di esame saranno classificati per ordine di merito, e dopo gli allievi del terzo e quarto anno, il Ministero non ha fatto che classificarli nelle scuole, ed era evidente che per classificarveli avevano il diritto di essere primi quelli che già appartenevano alla marina, e così gli allievi del quarto prima di quelli del terzo; gli allievi del terzo prima di quelli del secondo e successivamente; ma questa classificazione non aveva influenza alcuna sulla posizione che dovrebbero avere questi allievi alla fine del corso, per cui l'articolo 5 non pregiudica affatto il successivo.

Il Ministero si era indotto a proporre che tutti gli allievi o venissero dalle Università, o dalle scuole di marina, concorressero egualmente nella promozione per il principio che quanto maggiore è la concorrenza, tanto maggiore è l'incitamento a studiare.

Le eccezioni in uno stesso corso in generale non producono il risultato che i più favoriti sono quelli che studiano di più, e l'effetto non è molto buono quando coloro che hanno studiato meno passino avanti a quelli che hanno studiato di più.

Però l'Ufficio Centrale ha fatto un'osservazione che il Ministero ha giudicato giusta.

Gli allievi che entrano nel quarto anno hanno fatto studi i quali non sono fatti nè da quelli del terzo, nè da quelli del corso suppletivo. Di più hanno cinque campagne di mare, epperchè era naturale che questi giovani i quali hanno fatto già studi che non sono fatti dai loro colleghi, che già da tre anni fanno parte delle scuole, che non guadagnano nulla nella loro promozione con questo stabilimento del corso suppletivo, giacchè il loro corso finisce al primo novembre come avrebbe finito l'anno venturo, era naturale, dico, che si facesse per loro un'eccezione, un favore, perchè realmente vi hanno diritto.

Quelli che entrano attualmente nel *terz'* anno, non si trovano nelle stesse condizioni, giacchè hanno fatto lo studio di coloro che prendono l'esame del corso suppletivo.

E qui permetta l'onorevole Senatore propinante ch'io dica ch'egli ha preso un equivoco dicendo: il corso che hanno fatto quelli che entrano nel *terz'* anno, mentre invece è il corso che hanno fatto quelli del *terz'* anno e che entrano nel quarto.

Mi pare che abbia parlato di calcolo infinitesimale; questo è appunto uno studio che si fa nel terzo anno per entrare nel quarto; quindi questi giovani allievi si trovano aver fatto perfettamente gli stessi studi che quelli che vengono ammessi nel corso suppletivo; essi

guadagnano un anno per diventare guardiamarina di prima classe; oltre a ciò i parenti invece di sborsare per due anni la pensione, hanno il vantaggio che non la sborsano più; ed i loro figli sono pagati a 1500 franchi.

Parve dunque che, fuori del diritto acquisito quando questi allievi del terzo anno erano entrati nel collegio, non ci fosse una ragione per dare ai medesimi un privilegio sopra gli altri i quali sarebbero meno incoraggiati, e finirebbero sempre, qualunque studio facessero, per essere gli ultimi del corso.

Per conseguenza, non posso con mio dispiacere accettare l'emendamento del Senatore Castelli perchè lo crederei realmente nocivo agli andamenti degli studi.

Presidente. L'emendamento proposto dal Senatore Castelli comprende solo la prima parte dell'articolo 9?

Senatore **Castelli.** Sì, si comprende la prima parte. Le esclusioni stanno come sono proposte.

Presidente. Rileggo l'emendamento del Senatore Castelli (V. sopra).

Interrogo il Senato per vedere se è appoggiato.

Chi lo appoggia, voglia sorgere.

(Appoggiato.)

Senatore **Castelli Edoardo.** Sicuramente, come osservava l'onorevolissimo signor Ministro della marina, e credo di averlo premesso anch'io, la condizione degli allievi di quarto anno è più favorevole di quel che lo sia quella degli allievi di terzo anno. Ma non mi pare che da ciò consegua, che mentre si è riconosciuto giusto di dar la precedenza agli allievi di quarto anno su quelli di terzo, e su quelli nuovamente ammessi, sia egualmente giusto di non darne nessuna a quelli di terzo anno.

Il signor Ministro ha fatto osservare che io probabilmente devo avere sbagliato nell'indicare la natura degli studi sui quali dovea aggirarsi l'esame degli allievi del terzo anno; ha creduto che io abbia equivocato, od abbia letto il programma degli esami per entrare nel corso di quarto anno supponendo che fosse quello per entrare nel corso di terzo anno.

Ecco come è concepito l'art. 10 del Regolamento (che credo sia quello in vigore) del febbraio 1861:

« La istruzione da darsi nelle regie scuole sarà ripartita come segue:

» Primo anno. — Algebra — Trigonometria piana e sferica — Navigazione piana — Elementi di geometria analitica e principii di geometria descrittiva — Letteratura italiana — Lingua francese — Disegno.

» Secondo anno di corso (e questo comprende gli studi che fanno quelli che alla fine di quell'anno preaddendo l'esame, entrano nel terzo anno di corso):

» Calcolo infinitesimale — Fisica sperimentale coi primi elementi di chimica — Letteratura italiana — Storia — Lingua francese — Lingua inglese — Disegno. »

Procederò oltre nella lettura perchè il Senato senta qual è tutto il corso degli studi che si deve fare normalmente.

« Terzo anno. — Elementi di meccanica razionale — Astronomia nautica — Idrografia — Letteratura italiana — Storia — Geografia — Lingua inglese.

« Compiuto con successo un tal corso, l'allievo riceverà il grado di guardia marina di seconda classe conforme al disposto dell'articolo 19 (Sono quelli che entrano nel quarto anno). »

Quando sono entrati nel quarto anno che cosa occorre? « Corso complementare — Principii di meccanica applicata — Teoria della nave — Elementi di costruzione navale — Tattica navale — Nozioni di fortificazione, artiglieria ed arte militare — Geografia — Lingua inglese — Manovra navale — Descrizione e condotta della macchina a vapore marina — Esercizi e disegni idrografici. »

Dunque gli allievi di terzo anno di corso, secondo queste disposizioni del regolamento, sono quelli che hanno già sostenuto l'esame, del quale fa parte il calcolo infinitesimale. Ora l'esame che devono prendere quelli che aspirano al corso supplementare stabilito da questa legge in che cosa consiste? « Matematiche pure sino al primo anno compiuto di corso delle università — Elementi di fisica generale e sperimentale — Elementi di geografia — Elementi di lingua francese — Lingua italiana. »

Tutti elementi. Evidentemente gli studi già fatti dagli allievi di terzo anno sono assai più estesi, di quelli che si richiedono per l'anzidetto sperimento. Ma dunque questi allievi sono indubbiamente in condizioni d'istruzione d'assai superiore a quelle di questi giovani.

Ma allora perchè metterli in massa? Allora perchè se sosterranno essi gli esami egualmente bene (potranno sostenerli più o meno brillantemente, ma sufficientemente bene), perchè dovranno perdere quell'anzianità che, al momento in cui i loro genitori li hanno messi in collegio avevano già in certo modo assicurata, in concorrenza di quei pochi compagni che intrapresero contemporaneamente ad essi il corso normale?

Senza quindi distendermi in più lunghi ragionamenti, prego il Senato d'introdurre nella legge che discutiamo il sovra proposto emendamento,

Ministro della Marina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Marina. Sono obbligato di fare una rettificazione.

Quando si è parlato del corso di studi, ho detto che questi giovani non avevano fatto lo studio relativo al calcolo infinitesimale: scorgo invece dal decreto il contrario.

Avevo consultato ufficiali pratici di marina e da essi mi venne detto che non l'avevano fatto; ma dal momento che l'hanno fatto, la difficoltà che io muoveva cade da se stessa.

Presidente. L'Ufficio Centrale accetta l'emendamento proposto dal signor Senatore Castelli?

Senatore **Serra Francesco**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale l'accetta.

Presidente. Rileggerò l'emendamento del signor Senatore **Castelli**.

Avvertono i signori Senatori che esso si sostituisce ai tre primi capoversi dell'art. 9.

Senatore **Castell Edoardo**. Si sostituisce a tutto l'articolo meno i casi di esclusione.

Presidente. Il suo emendamento prende i tre primi capoversi dell'art. 9, dimodochè quando fosse approvato verrebbe in discussione e in votazione la parte che segue, cioè « Gli esami avranno luogo per tutti quanti al termine del corso suppletivo giusta il programma da determinarsi col R. Decreto di cui all'art. 6.

Ne saranno esclusi, ecc.

Senatore **Castelli Edoardo**. Per non prolungare la discussione io accetto che l'emendamento si sostituisca alle tre prime parti dell'articolo; insomma accetto tutto l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale sostituendo nella prima parte ciò che ho letto.

Presidente. A termine del regolamento io devo mettere ai voti l'emendamento spiccato; dopo metterò ai voti la parte che rimane dell'articolo del progetto.

Rileggo ora l'emendamento proposto dal signor Senatore **Castelli** (*V. sopra*)

Se non si domanda la parola lo metto ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ora metto ai voti la parte rimanente dell'articolo:

« Gli esami avranno luogo per tutti quanti al termine del corso suppletivo giusta il programma da determinarsi col R. Decreto di cui all'art. 6.

» Ne saranno esclusi:

» a) Coloro che se ne fossero resi immeritevoli per cattiva condotta a norma del prescritto agli articoli 24 e 34, § 4 del Decreto di riordinamento delle Regie Scuole di marina in data 21 febbraio 1861;

» b) Quelli che fossero stati dichiarati non idonei negli esami finali sulle materie del corso suppletivo;

» c) Quelli che avranno dato non dubbie prove di non potersi abituare alla vita di mare. »

Se non si domanda la parola metto ai voti questa parte dell'articolo che ho letto.

Chi la approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo nella conformità che ho letto.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato.)

• Art. 10.

« I giovani esclusi per le circostanze indicate nell'articolo precedente non possono elevare pretese pel fatto di avere appartenuto al corso suppletivo. Quindi saranno rimandati:

» a) Alle scuole di marina quei giovani da esse provenienti che avessero diritto a continuare il corso

delle medesime per non trovarsi nelle condizioni stabilite dall'art. 22 dell'Ordinamento 21 febbraio 1861.

» b) Al corpo cui appartenevano e nella primitiva loro condizione per continuarvi la ferma a cui sono obbligati pel fatto del loro arruolamento, quei giovani provenienti dalla marineria militare.

» c) Alle loro case i giovani borghesi, e quelli provenienti dalle scuole di marina che non si trovano nelle condizioni stabilite dal precedente § a. »

Pregherò l'Ufficio Centrale a dirmi se crede indispensabile di lasciare la parola quei giovani. Mi pare che se si dicesse: i giovani si otterrebbe lo stesso effetto e la redazione sarebbe più esatta.

Senatore **Serra**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha nessuna difficoltà ad accettare questa modificazione.

Presidente. Se non si domanda la parola rileggerò l'articolo colla variazione accennata.

Art. 10.

» I giovani esclusi per le circostanze indicate nell'articolo precedente non possono elevare pretese pel fatto di avere appartenuto al corso suppletivo. Quindi saranno rimandati:

» a) Alle scuole di marina i giovani da esse provenienti che avessero diritto a continuare il corso delle medesime per non trovarsi nelle condizioni stabilite dall'art. 22 dell'Ordinamento 21 febbraio 1861;

» b) Al corpo cui appartenevano e nella primitiva loro condizione per continuarvi la ferma a cui sono obbligati pel fatto del loro arruolamento, i giovani provenienti dalla marineria militare;

» c) Alle loro case i giovani borghesi, e quelli provenienti dalle scuole di marina che non si trovano nelle condizioni stabilite dal precedente § a. »

Se non si domanda la parola metto ai voti l'art. 10 nella conformità che ho letto.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 11.

« Per eccezione al prescritto dell'articolo precedente i giovani esclusi pel motivo indicato al § b dell'articolo 9, qualunque sia la loro provenienza, potranno essere ammessi ad un nuovo corso suppletivo qualora venisse ordinato con altra legge successiva, e riunissero la condizione da questa stabilita. »

(Approvato.)

Ora ci sarebbe da votare l'art. 12, ma alcuni Senatori si sono assentati dall'aula; converrà che i signori segretari abbiano la bontà di verificare il numero dei presenti. (*Rumori*.)

Ciò è imposto dal Regolamento; l'Ufficio di presidenza non fa altro che compiere il suo dovere.

Prego i signori segretari di voler assistere l'Ufficio di presidenza: si tratta di determinare se vi ha il numero legale.

Credo però che si possa proseguire intanto che giun-

gano i signori Ministri che appartengono al Senato e che si sono fatti chiamare.

Articolo 13 che rimane 12 perchè soppresso l'articolo 12. Trattandosi di legge iniziata in Senato non è il caso di desperire il voto sulla soppressione.

Art. 12.

« Le spese relative al corso suppletivo degli aspiranti guardiamarina di prima classe saranno stabilite nel bilancio passivo della marina per gli anni 1863 e 1864 in un capitolo apposito intitolato: *Corso straordinario suppletivo alle Regie Scuole di marina.*

» È aperto all'uopo al Ministero della Marina un credito di L. 318.000 — delle quali L. 53.000 nel bilancio del 1863 e L. 265.000 in quello del 1864. »

Se non si domanda la parola sull'articolo 12 che è l'ultimo lo metto ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Se il Senato lo stima si passerà alla discussione di un altro progetto di legge, aspettando che giungano i signori Senatori Ministri.

Viene in discussione il progetto per la cessione gratuita al Municipio di Napoli di terreni e fabbricati demaniali, progetto stato emendato dall'Ufficio Centrale e che sarebbe concepito in questi termini:

(V. *Atti del Senato*, N. 11.)

Articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente al Municipio di Napoli la proprietà di tutti i fabbricati e terreni posseduti dallo Stato esternamente alla cinta magistrale del Castello Nuovo di quella città sui fronti a settentrione e a ponente di esso Castello.

» Il Municipio provvederà a sue spese a demolire tali fabbricati, a colmare i fossi e a ridurre il terreno ceduto a grande piazza od a giardino pubblico. »

Non è presente il signor Ministro delle Finanze, prego perciò i signori Ministri presenti a volermi dire se s'incaricano di sostenere la discussione su questo progetto di legge.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Si accetta.

Presidente. La prego anche di volermi dire se accetta la modificazione introdotta dall'Ufficio Centrale che consiste nell'aggiunta delle parole *e conservare.*

Ministro d'Agricoltura e Commercio. L'accetto.

Presidente. Leggo il progetto dell'Ufficio Centrale. (V. *sopra.*)

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola, si passerà allo squittinio segreto trattandosi di un solo articolo e si farà una sola chiamata.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sulle bonificazioni.

Presidente. Do atto al signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questo progetto di legge il quale sarà stampato e distribuito.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale)

Risultato della votazione:

Sulla legge per lo stabilimento di un corso suppletivo per gli aspiranti al posto di guardia marina:

Votanti	91
Favorevoli	86
Contrari	5

Il Senato approva.

Sulla legge per cessione gratuita al Municipio di Napoli di terreni e fabbricati demaniali:

Votanti	91
Favorevoli	85
Contrari	6

Il Senato approva.

Presidente. Prego i signori Senatori di riprendere i loro posti onde potere proseguire i nostri lavori secondo l'ordine del giorno.

Si passa alla discussione del progetto di legge relativo alla conversione in legge del Reale Decreto per la proroga nelle provincie meridionali della legge sui pesi e sulle misure. (V. *Atti del Senato*, N. 24.)

I signori Senatori hanno sotto gli occhi il tenore del Decreto Reale del 31 dicembre 1862, perciò non credo necessario darne lettura.

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola leggo l'articolo unico.

Articolo unico.

« È convalidato il regio decreto 31 dicembre 1862, n. 1088, col quale è stata prorogata al 1° luglio 1863 l'attuazione nelle provincie meridionali della legge 28 luglio 1861 sui pesi e sulle misure, salva l'esecuzione del regolamento 13 ottobre 1861, per la fabbricazione dei pesi e delle misure »

Trattandosi d'un articolo unico non è il caso di provocare il voto per alzata e seduta.

Se il Senato lo stima, passeremo alla discussione di un altro progetto di legge, e si faranno due squittinii con una sola chiamata.

Si passa alla discussione del progetto di legge relativo alla restituzione della cauzione ai concessionarii della ferrovia fra Annecy e Ginevra.

Leggo il progetto di legge. (V. *Atti del Senato*, N. 27.)

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola rileggo l'articolo.

Senatore Lauzi. Il relatore dell'Ufficio Centrale ha bisogno di dire alcune parole.

Presidente. La parola è al relatore dell'Ufficio Centrale

Senatore Corsi, *Relatore.* Quando era già stampata la relazione su questo progetto di legge, si prese accordo dai membri dell'Ufficio Centrale di proporre al Senato la soppressione delle ultime parole dell'articolo del tenore seguente:

« Derogando con ciò alla penalità sancita dall'ultimo alinea dell'articolo precitato. »

Presidente. Prego l'Ufficio Centrale di prendere posto al banco delle Commissioni.

La parola spetta al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Corsi, *Relatore.* L'Ufficio Centrale a maggiore spiegazione della sua relazione stampata, mentre propone l'adozione della legge, sopprimerebbe, come dissi, le ultime parole: « Derogando con ciò alla penalità sancita dall'ultimo alinea dell'articolo precitato. » Ne dirò la ragione.

Nella esposizione dei motivi per approvare questa legge l'Ufficio Centrale, alla maggioranza de' suoi membri (ce ne ha uno contrario) fu d'avviso che non fosse questione che di un atto di giustizia il restituire queste L. 300,000 ai sigg. Blanc e Mattù, e fu pure d'avviso che non solo fosse atto di giustizia, ma che non fosse il caso di far menzione di nessuna penalità; quindi non fosse il caso di lasciare scritto nella legge le parole anzidette.

Presidente. L'Ufficio Centrale propone di togliere dall'articolo unico di questa legge le ultime parole: « Derogando con ciò alla penalità sancita dall'articolo precitato. » Il signor Ministro dei Lavori Pubblici aderisce a questa proposta?

Ministro dei Lavori Pubblici. Non faccio difficoltà.

Senatore Corsi, *Relatore.* Per modo di correzione pare all'Ufficio che invece di dire « il Governo è autorizzato a restituire ai signori Maurizio Blanc, ecc. » basterebbe dire « alli Maurizio Blanc, ecc. »

Presidente. Rileggo l'articolo unico nella conformità proposta dall'Ufficio Centrale d'accordo col signor Ministro.

« Il Governo è autorizzato a restituire alli Maurizio Blanc e Giovanni Mattù, o loro aventi causa, il deposito di L. 300,000 fatto nella Cassa dello Stato nel 1857, per la cauzione preliminare prescritta dall'art. 19 della convenzione relativa alla concessione di una ferrovia fra Annecy e Ginevra, approvata con legge 4 giugno detto anno. »

Se non si domanda la parola, trattandosi di legge concepita in un solo articolo si passerà allo squittinio segreto.

Avverto i signori Senatori che ci sono ancora altri progetti all'ordine del giorno: quindi dopo questo squittinio si continuerà la discussione.

(Il Senatore, *Segretario*, Sao Vitale fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge per la conversione in legge del Regio Decreto relativo all'attuazione nelle provincie meridionali della legge sui pesi e sulle misure.

Votanti 89
Voti favorevoli 87
Voti contrari 2

Il Senato approva.

Sul progetto di legge per la restituzione della cauzione ai concessionari della ferrovia fra Annecy e Ginevra:

Votanti 89
Voti favorevoli 83
Voti contrari 6

Il Senato approva.

Vogliono i signori Senatori riprendere i loro posti. Rimangono ancora all'ordine del giorno due progetti di legge.

Esauriti questi, io non potrei indicare al Senato la prossima sua convocazione mentre si stanno attendendo parecchie relazioni.

Spero che queste non si faranno lungamente aspettare ed appena saranno raccolte in numero sufficiente i Senatori saranno avvisati a domicilio.

Viene in discussione il progetto di legge relativo all'autorizzazione di una spesa straordinaria per provvista di materiale in dotazione ad alcune piazze forti dello Stato.

Leggo il progetto di legge (V. *Atti del Senato*, N. 34).

La discussione generale è aperta.

Se non si domanda la parola passo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« È autorizzata la spesa straordinaria di L. 800 mila per provvista di materiali per i lavori del Genio da assegnarsi in dotazione alle piazze di Pavia, Pizzighettono, Piacenza, Bologna, Ancona, secondo risulta dai calcoli degli Ufficiali titolari del Genio ed approvati dal Ministero della Guerra. »

(Approvato.)

Art. 2.

« Detta spesa sarà oggetto di apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero della Guerra col N. 61 e sotto l'indicazione di: *Materiale del Genio per dotazione delle piazze forti.* »

(Approvato.)

Art. 3.

« Essa sarà ripartita in varii esercizi, cioè per lire 300,000 per il 1863, e per le rimanenti L. 500,000 nei successivi bilanci. »

(Approvato.)

Viene in ultimo il progetto di legge per l'ampliamento dell'area dello scalo delle merci nella stazione della ferrovia dello Stato in Torino.

Leggo il progetto di legge (*V. Atti del Senato, N. 33*).
La discussione generale è aperta.
Se non si domanda la parola passo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« È autorizzata la spesa straordinaria di lire duecentoventi mila per l'ampliamento dell'area e dei binari dello Scalo per le merci nella stazione della ferrovia dello Stato in Torino. »
(Approvato.)

Art. 2.

« Questa spesa sarà iscritta nel bilancio passivo del Ministero dei Lavori pubblici del corrente 1863, sotto un nuovo articolo portante il numero 2 del capitolo 172, colla denominazione: *Ampliamento dell'area della stazione di Torino per servizio delle merci.* »
(Approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.
(Il senatore, *Segretario*, Arnolfo fa l'appello nominale.)

Risultato delle votazioni:

Sul progetto di legge per l'ampliamento dell'area dello Scalo per le merci nella stazione della ferrovia dello Stato in Torino.

Votanti	86
Favorevoli	81
Contrari	5

Il Senato approva.

Sul progetto di legge per autorizzazione d'una spesa straordinaria per provvista di materiale in dotazione ad alcune piazze forti dello Stato.

Votanti	86
Favorevoli	81
Contrari	5

Il Senato approva.

L'adunanza è sciolta (ore 5).

XV.

TORNATA DEL 6 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE FERRIGNI.

Sommario — Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Presentazione di tre progetti di legge — Proposta del Senatore Arnulfo in ordine al progetto sulle aspettative, disponibilità e congedi degli impiegati civili — Osservazione del Senatore Castagnetto — Adozione della proposta Arnulfo — Relazione sui titoli dei Senatori Falqui-Pes e Antonacci, e loro giuramento — Discussione sul progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate di arti e mestieri — Dichiarazione del Ministro di Agricoltura e Commercio — Osservazioni dei Senatori Pareto e Farina, cui risponde il Senatore Arrivabene (relatore) — Replica del Senatore Farina — Considerazioni dei Senatori Alfieri e Di San Martino, Martinengo, Pinelli, Duchoquè, Imperiali e del Ministro di Agricoltura e Commercio — Chiusura della discussione generale — Emendamento all'art. 1 del Senatore Jacquemoud accettato dall'Ufficio Centrale e combattuto dal Senatore Farina — Osservazioni dei Senatori Jacquemoud e Arrivabene — Emendamento del Senatore Pareto — Parole del Ministro d'Agricoltura e Commercio e del Senatore Pareto — Aggiornamento della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, della Guerra, di Agricoltura, Industria e Commercio e della Marina.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo, legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato senza osservazioni.

Presidente. Si dà lettura di un sunto di petizioni.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo, legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI:

N. 3303. Sola-Vaggione Giuseppe da Carmagnola già luogotenente aiutante maggiore nella guardia nazionale di Torino col corredo di parecchi documenti constatanti i servizi da lui prestati nell'Armata e nella Milizia nazionale e le infermità contratte per causa di servizio, le quali lo resero inabile a continuarlo, domanda di essere provveduto di una congrua pensione di riposo o di altro equivalente compenso.

N. 3304. Il Consiglio provinciale di Siena svolge alcune considerazioni sulla legge relativa al conguaglio dell'imposta fondiaria per essere sottoposte al Senato allorchè si tratterà di quella legge.

Il Senatore San Vitale, Segretario, legge le lettere dei Senatori Ferretti, Ridolfi, Di Bovino, Gallotti, Capocci, Gianotti, Cibrario, Gonnet, Lo Schiavo, Lauzi, Roncalli Francesco, Borromeo, Belli, Panizza, Nazari e Serra Domenico, colle quali chi per affari di famiglia e chi per motivi di salute e chi per ragione d'ufficio do-

mandano un congedo che vien loro concesso dal Senato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato.

Il Comitato per la sottoscrizione pei bisogni della guerra dell'indipendenza italiana di tre copie del Rendiconto generale di essa sottoscrizione.

Il signor Angelo Ferlini di alcune copie d'una sua Memoria sul credito fondiario ed agricolo.

Il Prefetto di Cagliari di un suo Discorso pronunciato alla distribuzione dei premi agli espositori di quella provincia nella mostra internazionale di Londra.

Il Senatore Caveri di N. 80 copie della 7ª Dispensa della Raccolta della giurisprudenza commerciale italiana contenente una Memoria sui tribunali di commercio.

L'avvocato Francesco De-Vincenti di una quantità di esemplari d'un suo opuscolo Sulla questione polacca.

Il signor Rinaldo C. De Sterlich di alcuni esemplari d'un suo Opuscolo sulla pena di morte.

Il prof. Giacomo Casiani di parecchie copie dei suoi studi col titolo: La destra del basso Po.

Il Sotto-Prefetto di Fiorenzuola d'un Rapporto dell'ingegnere Pietro Canzoni sulla strada ferrata Tosco-Romagnola.

Il signor Enrico Salvagini delle sue Considerazioni sulla pena capitale.

L'avvocato Giuseppe Maria Russi d'una quantità di copie di un suo scritto per titolo: La tassa di registro applicata al giudizio di espropriazione forzata nelle provincie napoletane.

PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI
DI LEGGE.

Presidente. La parola è al signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per il riordinamento delle carceri giudiziarie del Regno.

D'accordo col mio collega il Ministro Guardasigilli ho pure l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per la modificazione di alcune disposizioni della legge di pubblica sicurezza, e della legge per la conferma dell'amnistia condizionale, promulgata nelle provincie siciliane col Decreto prodittoriale del 17 ottobre 1860.

Preghevi il Senato a voler decretare d'urgenza quest'ultimo progetto di legge essendo molto utile, qualora venga accolto, che possa essere messo in attività presto per contribuire alla restituzione della pubblica sicurezza in quelle provincie.

Presidente. Do atto al signor Ministro dell'Interno della presentazione di questi progetti di legge. Se il Senato non fa difficoltà sarà dichiarata l'urgenza del secondo progetto di legge.

La parola è al signor Ministro della Marina.

Ministro della Marina. Ho l'onore di presentare al Senato a nome del mio collega Ministro delle Finanze un progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati sulle aspettative, disponibilità, e congedi degli impiegati civili.

Presidente. Do atto al Ministro della Marina della presentazione del progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli uffici.

La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore **Arnulfo.** Pare che sarebbe forse più conveniente che questo progetto di legge, il quale fu già esaminato da un Ufficio Centrale del Senato, e che ci ritorna dalla Camera dei Deputati con modificazioni non troppo gravi, fosse comunicato allo stesso Ufficio, onde potesse più speditamente darvi passo.

Proporrei per conseguenza che il signor Presidente volesse porre ai voti questa mia proposta, se non vi è osservazione in contrario.

Ove fosse contrastata, sarebbe allora il caso che il progetto facesse il solito corso; ma se si evita la nomina di un nuovo Ufficio Centrale, sarà più facile che il progetto si abbia una pronta spedizione e che minori sieno le difficoltà, mentre quell'Ufficio Centrale già ebbe ad esaminare la materia che ne forma il soggetto.

Presidente. Pongo ai voti la proposta del Senatore Arnulfo....

Senatore **Di Castagnetto.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di Castagnetto.** Era mio intendimento di fare la stessa proposta del Senatore Arnulfo; se non che essendosi domandati tanti congedi probabilmente quell'Ufficio non esisterà più che di nome. Quindi sa-

rebbe bene di vedere se taluno dei membri che componevano quell'Ufficio non sia per caso assente.

Senatore **Arnulfo.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo.** Parmi che si potrebbe ovviare a questo inconveniente, qualora si verificasse, lasciando, come si è già praticato in altre simili occasioni, che il Presidente supplichi ai membri mancanti col nominarne altri.

Voci. Sì, sì.

Presidente. Metto ai voti le proposte del signor Senatore Arnulfo per affidare l'esame di questo progetto allo stesso Ufficio Centrale, che ebbe già ad occuparsene e per la surrogazione dalla Presidenza dei membri mancanti.

Coloro che le approvano, vogliono alzarsi.

(Approvato.)

RELAZIONE SUI TITOLI DEI SENATORI
FALQUI-PES E ANTONACCI.

Presidente. La parola è al Senatore Sappa per riferire sui titoli del signor Barone Falqui-Pes.

Senatore **Sappa, Relatore.** Il signor barone Bernardino Falqui-Pes, nominato Senatore con Decreto del 24 maggio scorso, fece parte, come risulta dal prodotto titolo, della Camera dei Deputati per cinque legislature, quindi appartiene alla categoria 3^a dell'art. 33 dello Statuto. X

E quantunque non risulti dalla fede di nascita della sua età, è però notorio aver esso raggiunto i quaranta anni voluti dallo Statuto, e quindi riunendo il barone Falqui-Pes tutti i requisiti per essere Senatore, a nome dell'Ufficio quinto ho l'onore di proporre la sua ammissione.

Presidente. Metto ai voti la convalidazione della nomina a Senatore del signor barone Falqui-Pes.

Chi la approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

La parola è al signor Senatore Martinengo per la relazione sui titoli del signor Senatore Antonacci.

Senatore **Martinengo, Relatore.** Signori Senatori, S. M. con suo Decreto del 24 maggio nominava a Senatore del Regno il signor Giuseppe Antonacci, la cui età è conforme al disposto dall'art. 33 dello Statuto, essendo egli nato l'anno 1810.

Dagli atti rimessi emerge appartenere il nuovo candidato alla categoria 21 dell'art. 33 dello Statuto, e risultando quindi regolari i suoi titoli, io mi reco ad onore di proporvi, o signori, per incarico del V ufficio la validazione della sua nomina a Senatore.

Presidente. Coloro che approvano le conclusioni testè lette, vogliono alzarsi.

(Approvato.)

Trovandosi presenti nelle sale del Senato il barone Falqui-Pes ed il signor Antonacci, prego i signori Se-

natori Siotto-Pintor e Coppola di volerli introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotto il barone Falqui Pes ed il signor Antonacci prestano giuramento nella formola consueta.)

Do atto al signor barone Falqui Pes ed al signore Antonacci del prestato giuramento, li proclamo Senatori del Regno ed entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni.

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ABOLIZIONE
DELLE CORPORAZIONI PRIVILEGIATE
DI ARTI E MESTIERI.

(V. Atti del Senato, N. 23.)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate di arti e mestieri.

Il Senato credo mi vorrà dispensare dalla lettura degli articoli: dichiaro perciò aperta la discussione generale.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Ho il dovere prima di tutto di dire al Senato che, siccome vi è una redazione fatta dall'Ufficio Centrale che è stata contrapposta al progetto ministeriale, così io l'accetto in generale, e mi riservo solo di fare alcune osservazioni, specialmente all'articolo settimo.

Dopo questa dichiarazione, credo che dire anche poche parole in sostegno del principio che informa questa legge sarebbe superfluo, sarebbe quasi oltraggio al buon senso del Senato il venir a dimostrare che le corporazioni privilegiate debbono essere abolite.

Quasi direi che invece di dimostrare che si debbano abolire, si dovrebbe spiegare perchè non siano ancora abolite. Come accade che corporazioni privilegiate esistano ancora, sì che a questo momento ci voglia una legge per farle scomparire? Come c'è egli bisogno della presentazione di una legge per l'abolizione di corporazioni privilegiate nell'anno 1863?

Pure non è difficile spiegare la cosa. Potrebbe dirsi che ciò fa onore al senno italiano, in quanto mostra con che cautela e prudenza si procede in certe innovazioni che interessano le masse.

In generale certe istituzioni vecchie scompaiono d'un colpo in un momento di rivoluzione, ma quando vi è stato tempo di freddamente considerare le cose, si esita molto di poi a finire di colpirle, perchè la voce dei privilegiati si fa sentire, le osservazioni si moltiplicano, i clamori di coloro che si sentono feriti crescono, e allora si aggiornano le risoluzioni e si lasciano durare lungo tempo ancora quelle istituzioni che si volevano dapprima distrutte.

Nel 1844 l'autico Governo del Piemonte aveva preso una risoluzione che non era niente meno decisiva di quella che ci proponiamo di prendere oggi. Le conosciute patenti

del 1844 avevano appunto fatto questo; avevano dichiarato l'intera abolizione delle corporazioni privilegiate, e se quelle patenti avessero avuto intera esecuzione, a quest'ora per lo meno nel Piemonte e nella Liguria nessuna di queste corporazioni dovrebbe più esistere. Ma forse, appunto per quelle ragioni che ho detto or ora, le patenti del 1844 non ebbero intera esecuzione, specialmente nella Liguria e più specialmente ancora in Genova.

Dopo il 1844 altre disposizioni decisive sopra questo argomento non appariscono, e bisogna arrivare fino al 1857, quando l'illustre conte di Cavour, come Ministro delle Finanze, presentò una legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate. Questa legge fu presentata per iniziativa al Senato. Il Senato la discusse e vi apportò varie modificazioni; fu presentata alla Camera dei Deputati nel 1859, e la Camera approvò in massima il progetto del Senato, ma vi apportò altre modificazioni. Allora un terzo progetto del Ministro Lanza fu presentato al Senato; ma gli avvenimenti sopravvenuti lasciarono cadere questa seconda discussione.

Noi troviamo adesso questa semplice iniziativa, e ripresentiamo al Parlamento italiano la medesima questione dopo circa sei anni di silenzio.

In quest'opera è poco di mio, io non fo che ripresentare un progetto del Ministero precedente.

L'Ufficio Centrale vi ha fatto qualche modificazione, ma quasi posso dire che abbiamo d'accordo lavorato sopra quelle basi.

Il progetto che si presenta è in certo modo espresso tutto nel primo articolo.

L'articolo dichiara l'abolizione generale di tutte le corporazioni privilegiate di qualunque specie, e in qualunque luogo si trovino.

Gli articoli seguenti hanno dato molto a meditare, e l'Ufficio Centrale che ha avuto sott'occhio tutti i documenti, e tutti i progetti pendenti, ha potuto vedere che la questione pratica è stata veramente quella che più lungamente fu dibattuta.

Il Senato, la Camera dei Deputati, il Ministero e le Commissioni che successivamente se ne sono occupate, hanno specialmente pensato a questa. Quale è la questione pratica? Dichiarare l'abolizione delle corporazioni privilegiate non è che la proclamazione di un principio scritto nell'animo di tutti, che era già nella legge comune, che quasi si poteva inferire come conseguenza necessaria e implicita della vigente legislazione. Se occorreva una legge, oserei dire che occorreva solo per aver occasione di porre la questione pratica. La proclamazione del principio, giovava bene ripeterla con solennità, con chiarezza, con precisione, ma le difficoltà non erano che nella questione pratica.

La questione pratica si fondava sulle notizie statistiche che si erano raccolte circa le corporazioni privilegiate che erano ancora in vigore nelle diverse parti del Regno. Veramente da queste statistiche non risulta che esistessero corporazioni privilegiate se non nel porto-franco di Genova, nel porto franco di Livorno e nelle città di

Genova e di Livorno. Quivi solamente si trovavano corporazioni con carattere antico di vero privilegio; con limitazione di numero, con arruolamento fatto in certe classi; con esclusione assoluta di estranei; con condizioni speciali d'ammissione, attinte non dalle regole generali d'amministrazione, ma dalle convenienze speciali della classe privilegiata.

Nelle altre parti del Regno vi è qualche cosa che rassomiglia a corporazioni, ma sono quasi larve di corporazione anzi che vere corporazioni privilegiate. Forse non vi è cosa più naturale, che la corporazione dei facchini di Milano, che conta un centinaio di persone, che si intendono arruolati in certe classi e che arrivano fino a trasmettere per eredità i loro diritti di appartenenza.

Qualche cosa di somigliante ancora è nel porto di Ancona, ma in generale non sono, per tutto altrove, che residui e apparenze di corporazioni antiche. Sicchè riguardando tutto il territorio italiano, la nostra attenzione non è seriamente richiamata che dalle città e porti di Genova e Livorno.

Là ci sono delle corporazioni veramente, e tuttavia non debbo negare che il progresso dei tempi ha operato tanto sulla natura di queste corporazioni, che ce ne è alcuna, e forse fra le più numerose, dove il privilegio non apparisce più nudo e deciso, e quasi si può vedere una trasformazione sia accaduta che toglie ora ogni danno ai medesimi interessati.

Di fatto se si guardano a ragion d'esempio le corporazioni dei facchini del porto di Genova, siccome hanno un recinto sorvegliato dalle autorità governative e siccome non si può intendere che ogni persona sia perfettamente libera d'entrarci e di lavorare colà, nè che manchi una certa disciplina che arrivi fino a circoscrivere il numero delle persone; così può giudicarsi che quelle non siano più vere corporazioni privilegiate.

Se si considera questo, si troverà dunque che una parte di queste corporazioni hanno già subito una tale trasformazione che poco manca a condurle a quell'intima condizione di gerarchia che è compatibile colle leggi vigenti.

In conseguenza di ciò può dirsi che le difficoltà pratiche che si presentano, e che si presenteranno nella discussione, sono in parte almeno attenuate dall'opera del tempo. Può dirsi ancora che la differenza che vi è tra associazione ed associazione, e specialmente tra le associazioni che operano in mezzo alla gran folla di cittadini e quelle che operano in certi recinti chiusi e sorvegliati dall'autorità, agevola ancora più l'applicazione delle nuove massime.

Il conte di Cavour era arrivato fino a fare certe esclusioni, ed erano appunto quella della carovana e quella dei facchini di Genova, e non ciò solo, ma nella legge medesima si era annunziato che si sarebbe fatto una fusione delle due corporazioni. E quando la legge passò, un decreto reale del 1851 dichiarò questa fusione delle due compagnie, di maniera che adesso le

coso sono come le aveva messe il decreto del 1851, e le due compagnie si trovano fuse in una sola.

Se il Senato si prendesse la pena di esaminare i diversi progetti di legge, vedrebbe che quest'esclusione fu poi creduta inutile, forse appunto perchè si ritenne che là non vi era privilegio.

Ed in effetto per quelle compagnie dove il privilegio più non esistesse, inutilmente si pronuncierebbe l'abolizione del privilegio. La legge non colpisce che il privilegio, la legge non intende abolire le associazioni nè gli organizzamenti volontari di qualunque natura, e molto meno i regolamenti di disciplina che l'autorità può fare per certe località.

La legge non intende, nè può intendere che l'abolizione cada se non sul nudo privilegio. È chiaro quindi che dopo che la legge ha parlato, dev'esser cura dell'amministrazione di scervere cosa da cosa, di fare, dirò così, l'analisi di ciascuna delle corporazioni che si sono dette più o meno privilegiate, per vedere ciò che c'è di privilegio e farlo interamente scomparire, e ciò che c'è di libero, di permesso, di consentaneo al diritto comune ed alle discipline amministrative, per lasciarlo vivere e svilupparsi.

Dal che io traigo la conseguenza, che la parte del Parlamento è più facile di quella dell'amministrazione in quanto che il Senato, il Parlamento avrà dichiarato le massime e si sarà preso la pena di dare alcune norme; ma la fatica vera, la difficoltà vera, sarà quella che rimarrà a noi altri, perchè sarà dopo questo che si dovrà fare quell'analisi pratica, che si dovrà distinguere caso da caso, che si dovrà fare in maniera che, anche le classi che sono colpite dalla abolizione, abbiano il meno possibile a soffrire da questa disposizione d'ordine pubblico.

Fatte queste proteste, io attenderò che la discussione si faccia e che all'occasione dei particolari articoli si presentino quelle avvertenze che possano provare l'utilità di quelle distinzioni.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Come diceva il Ministro, sarebbe un'eresia economica il sostenere che la legge in principio generale non abbia dei giusti motivi, ma qualche volta le condizioni pratiche, l'opportunità modificano molto il valore della legge stessa, e quello che può essere buono in un senso, diventa o non buono, o meno opportuno, ed allora, per conseguenza, da non adottarsi.

È come chi trattasse dei principii di fisica sempre partendo dalla supposizione che i fenomeni che si vogliono analizzare abbiano luogo nel vuoto, mentre invece poi nella pratica quando si viene a farne l'applicazione vi entrano tanti e tali elementi che modificano di molto le cause stesse.

Quel proiettile che nel vuoto dovrebbe descrivere una curva, ed andare a cadere in quel punto, nell'aria ne descrive una tutt'altra e percuote ben lungi dal punto

in cui si calcolava che avrebbe percosso: così una legge buona in principio generale può diventare meno buona quando se ne venga all'applicazione, e questo credo sia il caso della legge attuale.

Come dicevo, sarebbe eresia economica il dire che vi debba essere privilegio, ma nei momenti in cui si agitano tante altre questioni, in cui si trovano in contrasto tanti e sì svariati interessi non vi sono forse considerazioni da non perdere di vista, le quali vi consigliano almeno di differirla?

Io credo che sia questo il caso.

Non tacerò che, malgrado quanto disse dianzi il Ministro che la cosa sia ridotta a poco e che la proposta sia una misura di poca importanza, io credo fermamente ch'essa abbia invece una grande portata, e parlando da cognizioni locali delle due città principali cui accennava, che il cambiare lo stato attuale delle compagnie de' facchini e altre porterà una tale perturbazione, ad evitare la quale sarebbe giusto di porre la più seria attenzione.

Sarebbe forse perciò conveniente attualmente di adottare la legge in genere, ma di rimandarne successivamente l'applicazione ad un tempo in cui si vedesse se realmente conviene attuare tale applicazione.

E questo mezzo termine mi vien quasi suggerito dall'esposizione fatta dal signor Ministro il quale narrando che nel 1844 si fece una legge dichiarativa di principi a questo oggetto, soggiungeva più che questa legge non venne applicata; e per quali ragioni non venne applicata?

Non venne applicata perchè trovaronsi tante e tante difficoltà nell'attuazione della medesima, che il governo, per così dire, ristette e volle esaminar meglio quali sarebbero stati i frutti che avrebbe portato.

Da poi quelle corporazioni, che stavano per sciogliersi si riconfermarono di nuovo non con quel privilegio assoluto il quale, lo ripeto, non voglio dar loro, ma con delle modificazioni che primieramente loro di sussistere, e di rendere dei servizi al paese.

Io penso che il cambiare ora in un modo *ex abrupto* l'esistenza e la relazione dei facchini tra loro e dirimpendo al commercio possa essere meno vantaggioso di quello che taluno si crede, possa ledere delle istituzioni, le quali hanno giusto diritto di essere trattate più blandamente.

È certo che molte di queste corporazioni non sono così limitate nel numero, come si vorrebbe far credere, perchè ove vi siano degli individui i quali abbiano quella data moralità, e quelle doti prescritte, questi individui sono facilmente accolti nelle medesime; ma il permettere a tutti di prestare il loro ufficio in un dato lavoro senza essere iscritti in una specie di ruolo potrebbe perturbare grandemente lo stato attuale delle cose. Tutti questi facchini, per esempio, lasciano caduno una somma per sostenere i malati, i vecchi della loro professione; il troncare ad un tratto questa mutua

beneficenza, porterebbe una fortissima perturbazione nel paese.

L'Ufficio Centrale stesso ha visto che vi è qualche cosa da fare, per non permettere che si prendano *ex abrupto* tali misure (come proporrebbe l'articolo primo della legge); ha detto in fatti in un punto della relazione che vi saranno dei regolamenti i quali stabiliranno la moralità, l'età delle persone che vorranno darsi a quello o a quel tal altro mestiere.

Ma se voi dite che il Governo potrà stabilire condizioni di età e di moralità per poter per esempio fare il facchino, come vorrete constatare che l'individuo che si presenta ha realmente quelle condizioni? Non lo potrete constatare che quando questo sarà iscritto ad un ruolo; ecco dunque che l'articolo presentato dall'Ufficio Centrale esprime quasi che vi è la necessità di una tal quale corporazione, in questo senso che non abbia, è vero, il monopolio di tale operazione, ma che dappertutto le persone, che possono prestare quest'ufficio, debbono avere delle condizioni di moralità. Domando lo qual gran differenza c'è tra lo stato attuale e quello testè proposto da voler perciò portare tanta perturbazione in una parte numerosa della popolazione di varie cospicue città?

Io penso che la differenza è ben poca e che il voler rompere ad un tratto tali relazioni sia un danno grave e cagioni tali inconvenienti a cui sarebbe bene non andare incontro.

Io ripeto, che sono amico del fondamento della legge, ma vorrei che ne fosse protratta l'applicazione più oltre cioè non solo al 64, ma al 65, tanto più che così gli interessi i quali vengono ad essere lesi potessero per così dire accomodarsi e mettersi in sesto, come è conveniente nelle cose di questo mondo, cioè non di un salto e in un solo momento ma gradatamente, e perciò più sicuramente.

Senatore Farina. Io non era nè preparato nè disposto a prendere la parola in questa discussione, ma le ultime parole del signor Ministro mi pare abbiano posto talmente la questione nel suo vero aspetto che ho creduto opportuno d'insistere sulle istesse, perchè mi pare che convenga adottare il principio che egli ha saviamente posto, quello cioè di distinguere il privilegio dalle associazioni, e che si debba con tutta la forza combattere e distruggere il privilegio e lasciare intatto le associazioni, che spogliate del privilegio non possono che riuscire proficue, per la grande ragione che le forze associate riescono a quelle grandi cose cui sono inette le individuali ed isolate, come è massima generale specialmente nelle cose commerciali ed industriali.

Sicuramente non occorrono parole per mostrare la convenienza d'abbattere e togliere tutto ciò che sa di privilegio; il tempo di mandare ad esecuzione questa cessazione dei privilegi è una cosa secondaria, della quale si potrà tener conto nell'applicazione della legge, ma che non cambia il principio della legge medesima;

ma quello che veramente modifica essenzialmente la legge è il principio di abolire il privilegio ma lasciar sussistere le associazioni. È evidente che ove si voglia veramente applicare questo principio che, ripeto, con tutta saviezza mi pare stato determinato dall'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, bisogna modificare le espressioni e le disposizioni quasi tutte del progetto di legge, perchè la legge sgraziatamente nelle sue espressioni contempla indistintamente i privilegi e le associazioni parlando di *associazioni privilegiate*.

Ciò che mi induce a porre molta importanza in questa distinzione è un fatto che ho veduto verificarsi all'occasione dell'abolizione di una appunto di queste principali associazioni del nostro Stato, quella della carovana dei facchini di Genova.

Come tutti sanno, l'antica carovana dei facchini di Genova fu abolita e cessò di sussistere come era anticamente, ma cosa successe? Successe che molti dei facchini si riunirono fra di loro, si costituirono in società, si presentarono ai negozianti e dissero loro: Signori, se voi altri date le vostre merci a trasportare, a muovere, a maneggiare, dirò così nel porto franco a noi, noi vi garantiremo l'integrità della totalità non solo, ma anche dalle avarie. Dietro ciò, cosa è successo? che dopo questa dichiarazione tutti i negozianti si sono indotti a dare le loro mercanzie a queste persone riunite in associazione, che presentavano questa garanzia quale non la presentavano gli altri facchini. Io parlo di fatti avvenuti pochi anni or sono, e non saprei dire se in seguito la Camera di Commercio non abbia concesso effettivamente qualche brano di privilegio a quest'associazione che si formò liberamente in origine, ma che poi in fatto doveva diventare la sola, siccome quella che unica presentava le condizioni di moralità e di capacità e solvibilità che le altre non presentavano. Costituita adunque la società a questo modo ne venne la conseguenza che tutti si direbbero ad essa, tanto più che nel porto franco di Genova, il quale se non è il solo è uno dei principalissimi di tutto lo Stato, i negozianti hanno il costume di dare la chiave del loro magazzino ai facchini. Ora quando hanno davanti a loro una compagnia grandemente responsabile e che presenta tutte le garanzie e materiali e di moralità e di solvibilità, è evidente che la preferiscono a tutti gli altri.

Questo in origine non precludeva l'adito che i negozianti, volendo, potessero servirsi di altre persone ed anche consegnare la chiave dei loro magazzini a persone di loro confidenza, non era un privilegio ma era la conseguenza della maggiore moralità e responsabilità che questa compagnia presentava.

Ammessa questa circostanza di fatto che almeno nell'origine della attuale carovana di Genova, se ben mi ricordo, è innegabile, ma allora perchè non ammettiamo tutte queste associazioni? Contentiamoci di levare il privilegio; se esse non avranno condizioni per poter sussistere, cesseranno, verrà la liquidazione e succederà quello che potrà succedere; ma se avranno

invece condizioni sufficienti e vigoria per andar avanti, potranno farlo e noi non le avremo interamente ammazzate, e costrette a venire alla liquidazione dei loro averi.

Molte volte queste liquidazioni paiono cose indifferenti, ma tali effettivamente non sono. Supponete in un porto, per esempio, la compagnia dei zavorrai obbligata a liquidare, a vendere tutto il suo materiale; quello è un materiale usato, inetto, come sta, ad altri usi, vendendo il quale, assai poco ne può ricavare; ma se lasciate loro la facoltà di continuare, togliendo loro soltanto il privilegio, non solo potranno proseguire a vivere, ma potranno probabilmente anche prosperare.

Una liquidazione forzata, come aveva l'onore di dire, è sempre rovinosa appunto perchè la si deve fare. Ora qual prodotto potranno per esempio ritrarre i zavorrai dalla vendita del loro materiale?

Un prodotto al certo tenuissimo, poichè sono barche che non servono che a chi esercita quel mestiere, e quando si è una grossa compagnia che le possiede, la cosa sta, perchè questa compagnia ha pure i fondi necessari per servirsene, e mettere in moto quella massa, dirò così, di lavori, che richiede tutto quel materiale; ma quando il materiale debba cadere in mani diverse questa vendita forzata non si farebbe che con sicuro scapito.

Del resto se il Senato trova in questa mia idea qualche cosa di pratico; se il Ministero e l'Ufficio Centrale trovano che si possa adottare, io non vedrei difficoltà a trovarci insieme per metterci d'accordo; se poi fossi per caso giunto troppo tardi, o mi fossi male spiegato, o non fossi riuscito a far prevalere l'opinione, che a mio mio avviso mi par giusta, in allora il Senato farà quanto crederà.

Io mi limito semplicemente ad annunciare questa mia idea; l'ammazzare l'individuo per ammazzare il privilegio non mi pare conseguenza nè sayia nè necessaria; quindi lasciamo vivere quanti enti-morali possiamo, ammazzando indistintamente i privilegi tutti.

Senatore **Arrivabene**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Arrivabene**, *Relatore*. A me pare che l'Ufficio Centrale abbia dato prova nella disamina di questo progetto del grande interesse che portava agli operai, perchè se è vero che il primo articolo sopprime le corporazioni, è pur vero che l'Ufficio volle partecipare questo fatto almeno d'un anno appunto per dar tempo alle inquietudini di calmarsi, e perchè si veggia che questa legge non sarà di nessun documento a queste compagnie; mi sembra quindi che l'onorevole Senatore Farina abbia domandato quanto domandiamo noi stessi.

Che cosa importa che si dica che le corporazioni sono abolite, mentre come corporazioni private potranno esistere quanto vorranno?

Son sopresse quelle con privilegio, e quelle che non

ne hanno, possono sussistere, e possono formarsene sempre delle nuove.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Senatore **Arrivabene, Relatore**. Quindi ritengo che l'articolo primo come è concepito, tranne la modificazione che vorrebbe portarvi il Senatore Pareto, entra precisamente nel senso tanto del Senatore Farina che dello stesso Senatore Pareto.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Io mi sono permesso di fare la osservazione che ho fatto, perchè in massima sta e siamo d'accordo che debba cessare il solo privilegio, ma nel fatto, applicando la legge come è concepita, ne verrà che le associazioni privilegiate devono necessariamente cessare e liquidarsi.

Ora se non mettiamo una disposizione nella legge, che dica le società ora privilegiate potranno tuttavia sussistere e continuare, senza essere privilegiate, ne verrà però la necessaria conseguenza della loro liquidazione forzata di cui ho fatto cenno.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. L'idea manifestata dall'onorevole Senatore Farina non si discosta punto, a mio avviso, dall'intendimento e dell'autore del progetto di legge, e dell'Ufficio Centrale che lo ha esaminato, ed a me pare che nell'art. 1 si possa trovar mezzo di soddisfare al desiderio, che mi sembra giusto, del Senatore Farina, senza allontanarsi dal progetto stesso tal quale venne presentato.

Ora si anticipa sulla discussione dell'art. 1, ma a me pare che il nodo della discussione generale sia nella definizione che si vuol dare della legge, ed in conseguenza, quando ne sia il caso, io proporrei che si aggiungesse una sola parola la quale, mi pare, potrebbe soddisfare il Senatore Farina e quelli che sono d'accordo con lui nella stessa opinione che non mi sembra possa dar luogo ad opposizione per parte dell'Ufficio Centrale e meno ancora per parte del signor Ministro; tutto si ridurrebbe a dire:

Nel termine del 1864, o nel termine che si vorrà stabilire, tutte le Università, Compagnie, Carovane, Unioni, ecc., e simili corporazioni esistenti nel Regno d'Italia sotto qualsiasi denominazione sono abolite in quanto siano privilegiate e cesseranno di essere in vigore i regolamenti, statuti, ordinanze e disposizioni che le riguardano....

Senatore **Arrivabene, Relatore**. Domando la parola.

Senatore **Alfieri**. Si possono meglio precisare i termini; ma parmi che il concetto sia questo che accenno. Io non ho la presunzione di dar piena soddisfazione al concetto dell'onorevole Farina, ma credo che il Senatore Farina intendesse che si colpisse il privilegio senza torre la vita a coloro che, in fuori del privilegio, esercitano un mestiere che è pur utile nelle operazioni commerciali ed industriali.

Presidente. Ha la parola il signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Arrivabene, Relatore**. Io volevo soltanto far osservare all'onorevole Senatore Alfieri che c'è già la parola *privilegiate*; se crede di esprimere il concetto in modo più chiaro, l'Ufficio Centrale non ha alcuna opposizione a fare. Ma io credevo che colla parola *corporazioni privilegiate*, s'intendessero queste sole e non le altre.

Senatore **Di San Martino**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Di San Martino.

Senatore **Di San Martino**. Io credo che l'intendimento del Senatore Farina è pienamente soddisfatto se si ritorna alla redazione del progetto del Ministero il quale nell'articolo 2 diceva: in mancanza di speciali disposizioni verranno divisi per parti uguali, ecc., ecc.

Voci. No, no.

Senatore **Di San Martino**. Mi spiegherò meglio. Qual è l'intendimento dell'art. 1? La legge vuole abolire non solo i privilegi delle corporazioni, ma esse stesse come corpi morali; non vuole ch'esso abbiano un'esistenza perpetua, vuole che dipenda anzi dalla volontà dei singoli partecipanti di costituirle o no. E ciò dev'essere perchè viviamo in un paese retto dallo Statuto; dove le associazioni non essendo proibite da una legge speciale, è diritto di ogni cittadino di formarle finchè la legge non viene ad impedirglielo. Dunque qual è lo scopo cui dobbiamo tendere? Dobbiamo tendere allo scopo di non impedire che questi cittadini i quali fanno parte di queste associazioni, volendolo, si ricostituiscano nella nuova forma consentanea allo spirito della legge; cioè che si ricostituiscano portando in comunione tutti quelli elementi, tutti quei diritti, tutte quelle proprietà che avevano dapprima.

Ed ecco, come dissi, che ristabilendo il testo dell'articolo 2 ministeriale, si ottiene lo scopo voluto dall'onorevole Paolo Farina, scopo che riconosco giusto e nel quale sono perfettamente d'accordo con lui; perchè in virtù di questa disposizione avendo tutti i partecipanti una parte aliquota delle proprietà antiche, quando vogliono, la portano in comune. Perciò parmi che questo sia il sistema più semplice, più consentaneo alla libertà, e più conducente allo scopo al quale tutti siamo d'accordo di voler giungere.

Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio. Forse le piccole difficoltà in-orte sparirebbero con una variazione di frase nel primo articolo, sebbene il Senato avrebbe fatto meglio di riservarlo alla discussione degli articoli. Se l'art. 1 fosse così concepito: *È abolito il privilegio di tutte le Università, ecc.*, sarebbero soddisfatte tutte le esigenze; mentre, lo ripeto, il principio della nuova legge non è che questo; abolire il privilegio.

Ciò è tanto vero che procedendo nella discussione degli articoli s'incontrerà nell'art. 6 dove è detto: « Tutti coloro che fanno parte d'alcuna delle corporazioni abolite non saranno tenuti a giustificare le condizioni di età, o di capacità, ecc., ecc. » per dire in-

somma che tanto è rispettato l'elemento libero e volontario delle attuali società, e tanto è preso di mira il privilegio e non altro, che sono dispensati dal fare ulteriori dimostrazioni d'idoneità coloro che vogliono essere inclusi nelle organizzazioni nuove che possono sorgere dopo abolite le vecchie.

Se ci era una domanda a fare era questa: l'abolizione delle società, compagnie, carovane ecc., esprime forse nel governo l'intendimento di procedere ad una dissoluzione immediata di tutte le corporazioni? Dirò che idealmente è questo ciò che vuole, perchè vuole che le corporazioni in quanto sono privilegiate sieno moralmente, se non materialmente disciolte.

La corporazione dal momento in cui il suo privilegio è spento, è spenta come corporazione privilegiata; in conseguenza si può dire bene che nelle parole *abolizione del privilegio*, ci è anche l'abolizione delle corporazioni esistenti. Ma esse si ricostituiscono, e per ricostituirsi non occorre già che tutti i membri componenti prima se ne vadano ciascuno per una via, e poi si riscontrino di nuovo; non è necessario questo materiale movimento perchè la compagnia vecchia si dica disciolta e la nuova si dica ricostituita. Basta che questo processo, per dir così, si compia idealmente nel senso che la corporazione, come corporazione privilegiata, s'intenda disciolta legalmente, e che gli elementi di quella corporazione in quanto si possono ricostituire secondo la nuova legge, e secondo i nuovi regolamenti, s'intendano abilitati a riunirsi e ricostituirsi di nuovo.

Sicchè, dicendosi col primo articolo abolito il privilegio delle Università, Compagnie, ecc., si proclama e si ferma il principio. Se poi si crederà che negli articoli seguenti occorra qualche altra frase perchè questa idea sia anche più chiaramente espressa, ossia che non implichi la necessità assoluta di sciogliere materialmente le corporazioni esistenti, non avrà difficoltà a consentirla.

Mi permetterò poi di dire al Senato che entrando già queste osservazioni nella discussione particolare della legge se non vi è alcun dubbio sul principio, farebbe bene a chiudere la discussione generale, e passare alla discussione degli articoli.

Senatore **Arrivabene**, *Relatore*. Abbia la bontà di attendere questo nuovo articolo, e l'Ufficio Centrale vedrà se lo può accettare.

Presidente. Se il Senato consente, si potrà chiudere la discussione generale.

Senatore **Martinengo**. Domanderei la parola ancora sulla discussione generale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Amerei fare una distinzione fra queste associazioni. Ve ne sono alcune che lavorano in luoghi pubblici, ve ne sono altre che lavorano in luoghi chiusi, come i porti franchi, le dogane, ecc.

Di queste credo che si preoccupasse l'onorevole Farina, quando diceva che non avevano un privilegio ma una organizzazione, come può averla qualunque associazione.

Questa legge aveva di mira l'abolizione dei privilegi delle associazioni; restava il campo libero sia ai zavorrai, ai calafati, ai mastri d'ascia, a tutti quegli altri che hanno un vero privilegio di essere soli a lavorare ed a prestare i loro servizi alle navi che arrivano in porto.

Credo che questa distinzione debba farsi, poichè, se io potrei annuire a che si dovesse sostituire la parola *abolizione di privilegi* a quelle di *abolizione di corporazioni privilegiate*, che mi paiono presso a poco le stesse, io ammetterei ciò solo per quelle a campo libero, ma per quelle che lavorano nei luoghi chiusi, mi pare che abbiamo il germe già di queste associazioni negli articoli che seguono, cioè il 4 e il 6, cui accennava l'onorevole Ministro.

In questi due articoli è fatto luogo a tutti quelli che ora compongono queste associazioni, che non hanno un privilegio, ma che sono associazioni da ricomporsi con quella forma che hanno attualmente o che sarà stabilita da regolamenti, senza però che abbiano assoluto privilegio, come in fatti non ne hanno secondo che accennava l'onorevole Farina.

Ma secondo l'art. 1 proposto dall'Ufficio Centrale, che vorrei conservato, sta l'abolizione di tutte quelle altre associazioni le quali veramente godono ora di un privilegio, e che debbono cadere, secondo i precetti della scienza, in un'abolizione assoluta.

Se queste poi verranno ricomporsi in associazioni senza privilegio, non sarà loro tolta questa facoltà, che la legge in generale accorda a tutti i cittadini, e che questa stessa legge non menoma per nulla.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Non aggiungerò che poche parole per completare, dirò così, il concetto sul quale già si spiegarono gli onorevoli miei colleghi, il conte Senatore Arrivabene, ed il Senatore Martinengo.

Lo scopo del presente schema di legge sarà di certo egualmente raggiunto, ancorchè qualche leggera variazione di redazione sia fatta nello articolo 1; ma ciò che importa di ben comprendere si è il concetto della legge stessa.

In questo progetto di legge si è avuto di mira non di operare un effetto repentino sopra queste corporazioni, ma dirò piuttosto di produrre un risultato di trasformazione.

Gli onorevoli oratori che hanno parlato nella discussione generale, cioè i Senatori Parvo e Farina fecero benissimo comprendere come questa questione dello scioglimento dalle corporazioni avesse dei lati molto delicati, ma io confesso che quando intesi mettere la questione sul punto che per mezzo di questo progetto di legge si opera uno scioglimento delle corporazioni, mentre solo si è lasciato alle medesime la facoltà di ricostituirsi, questo mi sembrò andare più direttamente contro lo spirito della legge.

Quello appunto che si cerca di evitare è che le cor-

porazioni le quali prestano un utile servizio nell'esercizio loro con atti dirò così di moralità pratica e che si confanno coll'interesse del commercio, mercè la fiducia che ispirano ai commercianti, possono continuare nella parte che è utile, la loro vita, che possono prestare quei servizi che hanno fin ora operosamente prestato, ma che unicamente si esclude da queste corporazioni quanto potrebbe renderle incompatibili col progresso commerciale, con i veri interessi generali del commercio.

Questo è il punto di vista dal quale si è collocato l'Ufficio Centrale, ed ha avuto la fortuna di riscontrare in ciò le vedute dell'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

L'onorevole Ministro dichiarava testè che si trattava di conservare un elemento costitutivo, un elemento di vita per queste corporazioni, e la sua opinione non poteva che essere grandemente apprezzata.

Le disposizioni singole del progetto dimostrano che questo insieme di corporazioni essenzialmente poi presta diversi servizi, diversi uffici; che altri sono quelli che si prestano, come osservava un onorevole membro dell'Ufficio Centrale, in luoghi nei quali esiste necessariamente un'organizzazione particolare, altri sono quelli che si prestano in siti più accessibili al lavoro generale.

Dunque la legge ha tenuto conto di tutte queste considerazioni; ha colpito il privilegio in tutto ciò che sa di esclusività; ha voluto che queste corporazioni, se continuano a sussistere, se vogliono rinnovarsi, non si rinnovino che secondo la legge che non vuole privilegi, ma non ha inteso di portare attualmente un colpo immediato, repentino a queste corporazioni stesse.

Il mezzo di trasformazione quale sarà riguardo a queste associazioni? E quello appunto che si è indicato nei vari regolamenti, i quali metteranno i servizi che prestano queste corporazioni in armonia colle esigenze del commercio, ne escluderanno tutto ciò che possa avere l'aspetto di privilegio e conserveranno invece tutte le parti di questa organizzazione che saranno utili e compatibili coll'andamento commerciale.

Un'altra parte, p. e., che evidentemente esige la provvidenza del legislatore era quella dei soccorsi che si prestano agli inabili ed alle famiglie indigenti. Io domando come nell'opinione di coloro che amerebbero di vedere uno scioglimento istantaneo delle corporazioni, salvo a ricostituirle, come, dico, si provvederebbe all'esistenza di tanti infelici, i quali sino ad ora ebbero da queste corporazioni la loro sussistenza?

Secondo me, è improvvido il colpire di un'improvvisa disposizione abolitiva questi legami, queste associazioni che assicurano attualmente la sorte di tante famiglie. Togliamo l'inutile e conserviamo ciò che è veramente utile.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio. Credo mio dovere di riprendere la parola, perchè dubito che quello che dissi poco fa sia interpretato in maniera che ci faccia andare al di là dei limiti.

Quando ho detto che l'abolizione del privilegio non importa materialmente l'abolizione delle corporazioni, forse ho detto troppo o troppo poco.

Fa d'uopo che mi spieghi chiaramente.

Ci sono delle corporazioni per le quali, dirò così, il privilegio è l'oggetto unico della loro esistenza. Posso prendere ad esempio quella degli zavorrai di Genova. Ebbene lo scopo della corporazione è di somministrare con esclusività, cioè di somministrare essa esclusivamente e non altri la zavorra alle navi.

È naturale che mi si domandi: ma dal momento in cui avete dichiarato che il privilegio è abolito, si intenderà che la corporazione materialmente come sta, sussista?

È cosa che non sta in logica.

Come si può intendere che sussista una corporazione di persone la quale abbia per oggetto esclusivo di somministrare la zavorra, quando sarà dichiarato che tutt'il mondo può venire a somministrare la zavorra alle navi?

Bisogna dunque bene spiegare che quando il privilegio è abolito, in tanto s'intende poter sussistere o ricostituirsi un'associazione in quanto i legami che tengono insieme un certo ordine di persone possano formare oggetto di associazione.

Or in questo appunto io diceva che la condizione è molto diversa tra le altre corporazioni e quelle che attendono a lavorare in certi recinti di sorveglianza governativa.

Ho messa molta insistenza a fare al Senato questa distinzione, perchè vi è molta differenza tra l'una cosa e l'altra, e molta applicazione se ne fa nella presente legge.

Del resto mi pare che la legge non potrebbe dire di più di quello che ha detto. Si farebbe cosa che darebbe imbarazzi gravi all'Amministrazione.

Che cosa si vorrebbe dire? che il Governo, che l'amministrazione delle dogane debba tenere quei tali che compongono, per esempio, l'associazione dei facchini? Sarebbe troppo il dirlo. Ciò si farà. Sono sicuro, per esempio, che quando la corporazione dei piloti da grano fosse abolita quanto al privilegio, l'Amministrazione avrebbe cura che le medesime persone si unissero a costituire quella tale gerarchia limitata di numero che serve a fare il servizio di porto franco, o delle dogane.

Oru che cosa volete che dica la legge al Governo per obbligarlo e per costringerlo? Io non lo so vedere; sarebbe fare anticipatamente i regolamenti che si debbono fare di poi.

Vi è in Genova una compagnia che è composta di 13 persone che sono detti piloti di grano. Questi in che

cosa fanno consistere il loro privilegio? nel somministrare essi soli certi ordigni per imbarco e sbarco delle navi. Mi pare che sia così. Ora, domando, come può sussistere senza esclusività una corporazione di tredici persone, che si costituiscono per privilegio di somministrare certi ordigni per l'imbarco e sbarco? Certamente questa è sciolta definitivamente, ma l'Amministrazione vi userà tutti i riguardi possibili per impedire ogni danno delle persone.

È per ciò che ho detto che la parte che rimane all'Amministrazione è difficile.

Trovo fra i documenti che uno degli spedienti che erano proposti per rimediare a questo sconcio, era quello di dire: *le corporazioni dei piloti da grano saranno incorporate a quella dei facchini*. È forse un eccellente spediente questo. Ma, domando, come si farebbe a prescriverlo colla legge?

Sarebbe inconveniente scendere a questi dettagli, dunque bisogna abolire chiaramente il privilegio. Ma dopo ciò permettere tutto quello che è di lecito, cioè il riunirsi delle persone tra di loro e specialmente per stabilire istituzioni di soccorso, come mirabilmente si fa in Torino, dove vi sono associazioni di 10 e 12 mila operai che provvedono ai bisogni dei vecchi, delle vedove e degli infermi.

Tutto questo è quello che si potrà fare.

Noi non vogliamo niente anticipare sui futuri desideri dell'organismo degli operai. La legge non può prevedere le future novità. La legge anzi è già andata innanzi al desiderio, perchè ha detto che casse di mutuo soccorso saranno costituite, anche per iniziativa del Governo, e che saranno conservate quelle che adesso sussistono sotto la tutela del privilegio, poichè cessando il privilegio, cadranno sotto la sorveglianza dell'Amministrazione.

Io credo, che nella lettura e nella discussione degli articoli si troverà quanto basta, e se qualche cosa occorrerà, potrà aggiungersi a luogo e tempo opportuno.

Senatore **Arrivabene**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale avrebbe desiderato di aderire alla modificazione proposta dal Ministro, ma crede che l'articolo primo qual è scritto soddisfa a tutti i bisogni, di modo che lo mantiene.

Se però qualcheduno vuol fare un emendamento, si vedrà quale deliberazione sia da prendersi in proposito.

Presidente. La parola spetta al Senatore Farina per la posizione della questione.

Senatore **Farina**. La posizione della questione è questa. O si vuole assolutamente abolire tutte le associazioni, in quanto privilegiate, o si vuole togliere loro semplicemente il privilegio.

Se si vuole abolire tutte le corporazioni privilegiate, allora queste cessano di vivere, si farà luogo alla liquidazione del loro avere; e per sussistere in avvenire, sarà necessario che si ricostituiscano; in allora per altro esse non hanno bisogno di legge che ve le autorizzi.

Oppure in modo più logico, secondo il debole mio modo di vedere, vogliamo semplicemente abolire il privilegio, ed allora non regge quanto diceva il Ministro, che tolto il privilegio, non resta più niente di tali società.

Egli s'inganna a gran partito; resta il lavoro che forma l'oggetto, lo scopo speciale dell'associazione; solamente cessa il privilegio, cioè la posizione in cui si trova l'associazione di non subire la concorrenza di altri individui particolari, o di altre associazioni.

Se una società si trova in condizioni così buone, e lo dimostrerò or ora per alcune, da poter dire che non ostante cessato il privilegio, si dichiara disposta ad andare avanti, io non vedo perchè in questa cosa si debba venire ad ammazzarla, a fare sì che non sia più un ente morale.

Dal momento, che il privilegio che vogliamo distruggere è tolto, non vedo perchè si debba uccidere la persona morale che godeva del privilegio.

Si è detto che se si vuole che sussistano senza privilegio, si pongano in condizioni diverse per poter sussistere.

Ho già notato come nel fatto si sia verificato il contrario, e dico questo fatto si ripeterà.

Cosa sono le società, quella dei zavorrai per esempio?

Sono un'associazione di persone che fanno l'atto di portare la zavorra ai bastimenti.

Questa necessità di portare la zavorra sussiste sempre, questi imprenditori hanno sempre gente addestrata a questo mestiere; hanno materiali appropriati a questa operazione, non vi ha dubbio. Dunque sono in condizione migliore di altri che debbono imparare il mestiere, mettere su un nuovo capitale, e fare, per dire così, una nuova scuola; per conseguenza non solo non devono cessare dal lavoro, dal momento che l'elemento della loro speculazione sussiste, ma sono naturalmente in migliori condizioni dei loro concorrenti, e noi non dobbiamo, senza giusti motivi, far cessare una operazione che può loro tuttavia riuscire grandemente proficua. Questa è la questione.

Non attacco una grande importanza all'adoperare più una che un'altra frase, ma trovo necessario spiegarci chiaramente sul concetto, e mentre dichiaro che credo conveniente, opportuno, necessario che cessi il privilegio, dichiaro che non trovo punto necessario di far cessare le società e di ordinare la loro liquidazione; e notate, o signori, che le difficoltà della liquidazione saranno gravissime specialmente per quelle che si sono obbligate a dare delle pensioni ai vecchi ed a quelli che si sono resi impotenti e che hanno acquistato ai sussidi un diritto successivo.

Ora se anche cessando i privilegi di queste società, esse credono di avere i mezzi per progredire, se nelle cognizioni che hanno delle cose, nell'esperienza che hanno di quel tal mestiere, di quella tale operazione, esse credono di poter andare avanti, perchè le obbligheremo invece a cessare? perchè le porremo in liquidazione?

Lasciamole andar avanti senza privilegi, perchè siamo d'accordo che privilegi non debbono averli; si lascino andar avanti dietro una semplice loro dichiarazione, e non si metta l'obbligo che abbiamo qui nella legge di liquidazione, perchè stando alla disposizione della legge, tutte le associazioni privilegiate voi le uccidete e poi dopo ne liquidate il patrimonio e le ponete quindi nell'impossibilità di proseguire ad esistere.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Pinelli.

Senatore Pinelli. Io convergo in moltissime idee dell'onorevole preopinante, e credo precisamente che, se s'intendessimo nel significato di quest'applicazione, sarebbe tolto ogni equivoco; ma io debbo fare un'osservazione ed è, che il preopinante ha sembrato riferirsi agli articoli del progetto di legge senza rendersi conto delle modificazioni che il progetto ha subito.

Nella redazione presentata dall'Ufficio Centrale, la quale in complesso non è stata respinta dal Ministro, appunto si tralasciò tutto quello che aveva relazione colla liquidazione di queste corporazioni, e questo appunto si leggeva nell'art. 2 del progetto ministeriale.

I fondi di cui parla l'articolo 2 della redazione del nuovo progetto e che sono gli averi delle corporazioni, ben lontano di cadere in una liquidazione, sono anzi conservati e destinati ad usi determinati; per conseguenza non è il caso che si possa dire con questa legge essersi apportata una vera liquidazione.

Veramente gl'interessi potrebbero allarmarsi di questo stato di cose, subire anche influenze pericolose; questo è un punto che conviene sfuggire, ma ciò che s'intende dall'Ufficio Centrale e dall'onorevole signor Ministro, come mi pare, è che nessuna delle corporazioni esistenti si intenda eccettuata, quando si tratta di colpire il privilegio.

Per questo la redazione dell'articolo primo parla di corporazioni di qualunque sorta, ma sempre di corporazioni privilegiate.

Le corporazioni, in quanto sono privilegiate, cessano di esistere, ma non cessano di esistere come associazioni, le quali possono certamente ricevere uno sviluppo maggiore.

Dunque in quanto sono associazioni, la legge attuale non entra; essa non entra che nell'organizzazione dei diversi rami di lavoro, e mediante questa organizzazione si concilieranno gl'interessi tanto dei membri delle corporazioni stesse come gl'interessi generali del commercio; perchè quando si comincia a distinguere tra le corporazioni le quali prestavano servizi in certi recinti, e quelle le quali li prestano indifferentemente sopra i punti in generale, si comincia ad indicare chiaramente che la legge ha di vista non già le singole corporazioni, ma veramente il diverso genere di servizi; ed a questo diverso genere di servizi adottando regolamenti particolari si otterrà lo scopo, che gli individui componenti le antiche corporazioni continueranno, in quanto possono essere utili al commercio, a

prestarli come per lo passato: essi potranno nello stesso tempo godendo di questo lavoro venire assicurati e protetti da regolamenti soggetti solamente ad una sorveglianza, potranno, dico, far fronte anche ai pesi i quali erano uniti alle antiche corporazioni: ma questi pesi si adempiranno non più in forza di un privilegio che loro spettava, ma in forza di regolamenti i quali obbligheranno tutti quelli i quali hanno a prestare un servizio in una data professione e che figureranno ancora sui ruoli della medesima.

Tutti questi particolari certamente non possono entrare nella legge; la legge bisogna che necessariamente si limiti a spiegarsi in un modo molto generale: l'effetto della legge si farà conoscere in tutta la sua applicazione mercè i regolamenti che verranno emanati dal sig. Ministro.

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Senatore Pinelli. È in questi regolamenti che sicuramente si dovranno vedere gli effetti ulteriori della legge, ma il trasportare in essa tutto ciò che sarebbe necessario per poter definire il sistema ulteriore di questo lavoro, è quasi assolutamente impossibile; la legge stabilirà in massima che si avrà facoltà di formare corporazioni; la facoltà di associarsi si ha dalla natura stessa; è un diritto in sé; per conseguenza non è il caso di parlare di associazioni a formarsi; la legge si occupa di quello che esiste e lo modifica e lo trasforma in maniera che possa continuare a servire agli usi del commercio.

Presidente. La parola è al Senatore Duchoqué.

Senatore Duchoqué. Sta bene che nella legge, poste che si abbiano chiaramente le disposizioni normali intorno alla materia che vuol regolarsi, non debbano altresì assumersi gli effetti particolari, le conseguenze naturali che ne derivano, potendo ciò, se sia d'uopo, essere riservato ai regolamenti; ma confesso che la discussione cui ho tenuto dietro, ha posto nell'animo mio qualche dubbio che vorrei veder dissipato intorno al fine principale della legge, perchè non si scenda alla discussione dei singoli articoli sotto la influenza d'un equivoco.

Le associazioni intorno alle quali vuol disporsi sono corpi morali, hanno personalità giuridica?

Alcune sì, alcune no, parmi sentirmi dire dall'onorevole Senatore Farina. Ciò posto, mi si presenta l'idea che forse tutte non possano investirsi con una medesima disposizione. Ma questo lascio stare e, per non allargare il cerchio del dubbio per il quale ho chiesto di parlare, restringo la mia osservazione alle società che hanno personalità giuridica e domando qual sarà sopra di esse l'effetto della legge; continueranno o no ad avere personalità giuridica? Continueranno dopo la legge tali associazioni ad essere corpi morali, o no, salvo a ricomporsi, sia pure senza interruzioni, in società di privati?

Se io sto a quanto proponevasi nel progetto del Governo, ed a quanto pur proponevi, sebbene con qual-

che variazione dall'Ufficio Centrale, io debbo ritenere che l'effetto della legge sarebbe quello di distruggere assolutamente tali associazioni in quanto sono corpi morali. Io così intesi il progetto e primitivo e modificato; e mi pare che altrimenti non poteva intendersi quando nell'articolo 2 si veggono alcune norme per le quali in sostanza si dispone dell'averi delle associazioni, variando anche in ciò il Governo dall'Ufficio Centrale solamente nel modo. Ma questo che mi pareva chiaro leggendo il progetto, non mi è rimasto più chiaro nel corso della discussione; dacchè si è parlato, unico fine della legge essere l'abolizione del privilegio di esclusività, onde mi pareva che andasse conciliandosi la opinione che non vi fosse poi sostanziale dissenso tra coloro che in questa discussione generale han sostenuto il progetto, e coloro che lo han combattuto, o dirò meglio che han sostenuto e van sostenendo che le associazioni non devono abolirsi, e devono solo perdere il monopolio o il privilegio della esclusività, ed in ogni rimanente debbono restare quali erano colla qualità che avessero di corpi morali.

O io m'inganno, o questa è un'intelligenza sbagliata alla quale non mi pare che dobbiamo acquietarci, per non trovarci in contraddizione nel seguito della discussione o incerti al momento della votazione.

Quanto a me, ripeto, che il progetto ministeriale e quello dell'Ufficio Centrale mi persuadevano essere stata veramente intenzione di distruggere le associazioni in quanto sono corpi morali, lo che per certo non avrebbe impedito che gli stessi individui che rappresentavano o componevano il corpo morale, il giorno dopo con forme più o meno eguali, si convertissero in società private, ma come creazione nuova e tutta di loro libera volontà e non come creazione antica della legge, vale a dire non rimanessero corpi morali sotto la legge speciale di loro costituzione, ma si costituissero, sia pure senza materiale interruzione, società libere di privati a termini della legge comune (*Segni d'assenso nel banco dell'Ufficio Centrale*).

Presidente. Se non vi è altri che domandi la parola sulla discussione...

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Imperiali. Io, seguendo precisamente le idee testè espresse dall'onorevole preopinante, credo che la distinzione, che far si deve nello abolire questi corpi morali, quella sia di dichiarare quali siano le vere corporazioni e quali le compagnie.

Noi abbiamo per esempio la corporazione dei *minolli* così detti, che sono quelli che forniscono e danno la zavorra ai bastimenti: abbiamo la compagnia dei *piloti da grano*, che son quelli che hanno il privilegio di salire a bordo de' bastimenti che portano il grano nel porto di Genova, e che hanno il diritto di assistere quando questo grano si insacca, e di invigilare che non vi si mettano altre merci; servizio che rendono gratuito al governo. La distinzione dunque che io vorrei si fa-

cesse, sarebbe di questi minolli, di questi piloti, dalle compagnie dei facchini, che sono distribuite sopra i diversi scali del porto, le quali sono rette da un regolamento governativo del 1851 sotto il Ministero del commercio conte Cavour, il quale naturalmente io credo non passasse per un uomo troppo tenero dei privilegi...

Senatore Arrivabene, Relatore. Domando la parola.

Senatore Imperiali. Tali regolamenti portano, che queste compagnie che sono distribuite su vari scali del nostro porto in Genova, sono obbligate di ricevere nel loro seno qualunque facchino, od individuo che il Municipio di Genova crederà opportuno che debba loro essere aggregato, e, secondo il regolamento fatto dal governo, esse prestano l'opera loro al commercio, il quale ha in loro grande fiducia, perchè garantito dai consoli che le comandano.

Ora a me pare che queste compagnie non si possano veramente chiamare corporazioni, ma io direi piuttosto che esse rappresentano il lavoro del facchinaggio intero diviso in squadre, le quali sono regolate, come ho detto, e dal Municipio e dai regolamenti del governo; quali privilegi hanno esse?

Io non ne scorgo nessuno, ed il solo che privilegio dir si potrebbe, quello si è che nell'art. 2, credo, del regolamento si stabilisce che i facchini, che devono essere ricevuti da queste compagnie, debbono aver abitato un anno ed un giorno nella città di Genova. Ora è facile di togliere loro questo privilegio modificando il regolamento. Ma del resto queste compagnie non hanno nessun privilegio, e sono piuttosto una divisione del lavoro fatto per l'ordine e per la garanzia del commercio, che vere corporazioni.

Ora io credo che nella legge non si debbano comprendere tali compagnie e non si debba toccare i loro fondi, giacchè queste hanno già molti ammalati, e credo che arriveranno a duemila le famiglie, tra ammalati, vecchi ed orfani di quei facchini che hanno lavorato, e che hanno lasciato abbasso nel tempo della loro vita una parte dei loro guadagni appunto per sopperire ai bisogni della vecchiaia.

Ora venendo ad abolire queste compagnie non si saprebbe più chi debba pagare queste tali pensioni. È detto nel progetto che il governo ne somministrerebbe una porzione e un'altra sarebbe fornita dalle compagnie stesse; ma sopresse queste, le compagnie che si formassero, non potrebbero sopperire ai bisogni di quelli che erano già pensionati.

Perciò io pregherei il Senato a voler ben riflettere se nella lista delle corporazioni che si devono ora sopprimere, vi siano da comprendere sì o no queste compagnie di facchini che sono ripartiti sopra i diversi scali del porto di Genova, le quali, secondo me, non si possono dire vere corporazioni, ma sono soltanto compagnie rette con ordinamenti particolari e del Governo e del Municipio.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Prego il Senato di osservare che ora stiamo facendo una di-

scussione di articoli ma in una maniera che è la peggiore cioè senz'ordine; io pregherei perciò il signor Presidente a voler interrogare il Senato se intende che sia chiusa la discussione generale; allora ricominceremo ordinatamente l'esame degli articoli, perchè, ripeto, tutte le quistioni messe in campo, sono quistioni di articoli, non si riferiscono alla quistione generale, la quale riguarda solamente se si vuole o non abolire in genere le corporazioni privilegiate. Se il Senato accetta il principio, abbia la bontà di chiudere la discussione generale e di cominciare la lettura ordinata degli articoli.

Non dico questo per premura di chiudere la discussione, ma perchè un esame, fatto a salti, non può avere alcun efficace risultato.

Senatore **Arrivabene**, *Relatore*. Io aveva domandato la parola per fare la stessa osservazione che fece testè l'onorevole Ministro.

D'altra parte l'Ufficio Centrale nel primo articolo intese che si sarebbe tolta anche la personalità delle corporazioni, le quali non sarebbero più considerate come corpi morali.

Noi crediamo che nel primo articolo vi sia anche questo, ma se mai qualche Senatore credesse che non sia abbastanza espresso, proponga un emendamento, e se lo crederemo giusto, lo accetteremo.

Insisto perciò nell'osservazione del signor Ministro e prego il Senato di voler chiudere la discussione generale.

Senatore **Imperiali**. Mi permetto di dire che non so se le osservazioni state fatte dal signor Ministro sieno al mio indirizzo, perchè io credo che nella discussione generale bisogna parlare di ciò che è nel corpo della legge: che non si debba parlare de' singoli articoli, sta bene, credo si possa parlare però di tutto ciò che è compreso nel corpo della legge medesima; siccome ciò che ho detto abbraccia l'idea generale della legge ho creduto poter emettere le mie riflessioni in proposito.

Del resto mi riservo di fare altre osservazioni quando sarà opportuno.

Presidente. Essendo chiesta la chiusura della discussione generale la metto ai voti.

(La discussione generale è chiusa.)

Comincerà la discussione degli articoli sul progetto dell'Ufficio Centrale, poichè pare che il Ministro consenta a che la discussione si faccia a questo modo.

Art. 1.

« Al termine del 1864 tutte le università, compagnie, carovane, unioni, gremii, associazioni, maestranze e simili altre corporazioni industriali privilegiate di operai d'ogni sorta, esistenti nel regno d'Italia sotto qualsiasi denominazione, sono abolite, e cesseranno d'essere in vigore i regolamenti, statuti, ordinanze e disposizioni che le riguardano ».

Senatore **Jacquemoud**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Jacquemoud**. Dal concetto della legge si vede che il suo scopo è in primo luogo di far cessare la personalità civile in tutte queste corporazioni; in secondo luogo di toglier loro tutti i privilegi di cui godono, per stabilire la libertà del lavoro nei porti. Perciò quando gl'individui, o una parte di essi che compongono queste associazioni vorranno unirsi, lo potranno fare come associazioni o società commerciali, ma non più come corpi morali aventi un carattere di perpetuità riconosciuto dal Governo.

Quindi mi permetterei di sottoporre al Senato una diversa redazione dell'articolo 1 che mi sembrerebbe più esplicita ed è questa:

« Al termine del 1864 cesseranno di essere corpi morali, e di godere di qualunque privilegio, le corporazioni industriali di operai di ogni sorta esistenti nel regno d'Italia sotto i nomi di *università, compagnie, carovane, unioni, gremii, associazioni, maestranze* e altre simili.

Presidente. Prego il signor Senatore a voler trasmettermi l'emendamento.

Domanderò prima di tutto se l'emendamento del Senatore Jacquemoud è appoggiato.

Chi lo appoggia, si alzi.

(Appoggiato.)

Senatore **Arrivabene**, *Relatore*. Farò osservare che l'Ufficio Centrale accetta l'emendamento, ossia la nuova redazione presentata dal signor Senatore Jacquemoud.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Sia bene la quistione, quale l'ha posta l'onorevole Senatore Jacquemoud, perchè così è chiaro e senza ambagi che non si vuol più soltanto abolire il privilegio, ma si vuole anche abolire le corporazioni morali.

Parliamoci chiaro. Quanto al privilegio, io sono pienissimamente d'accordo per abolirlo. Quanto ad abolire le corporazioni morali, io dico; ma quando ne lasciate sussistere delle centinaia perchè volete ammazzare queste? Abbiate la bontà di dirmi quali torti speciali abbiano perchè le dobbiate ammazzare.

La convenienza di lasciar sussistere queste corporazioni viene dalla successività degli obblighi che assumono di fornire delle pensioni alle persone rese inabili al lavoro che fanno parte delle associazioni medesime.

Voi volete ammazzare queste qui dicendo: domani se ne costituiranno altre; queste altre che si costituiranno si troveranno nelle condizioni identiche che sono dettate dalla necessità di provvedere successivamente a coloro che si trovano nella impotenza di poter provvedere alla propria sussistenza per vecchiezza, infermità e cose simili.

Quando voi altri mi volete ammazzare queste corporazioni e ne lasciate sussistere delle centinaia, abbiate, signori, la bontà di accennarmi una sola di quelle tante ragioni che nella vostra eccessiva prudenza avete cre-

dato di tacere completamente, perchè io non le ho viste in nessun luogo. Io certo, o signori, quando le vostre ragioni mi convincano, diventerò del vostro parere: ma abbiate almeno la compiacenza di dirmi quali sono queste eccellenti ragioni che vi dispongono ad ammazzare queste sole associazioni.

Io non mi dissimulo che in questo momento vi sono delle preoccupazioni politiche (*Segno di dissenso dal banco dell'Ufficio Centrale*).

Se mai questo non è il pensiero dell'Ufficio Centrale, è però lecito, e si permetterà che l'oratore esamini anche questo lato, che potrebbe darsi che se non nell'Ufficio Centrale, nell'animo di taluno dei Senatori avesse qualche influenza; io non mi dissimulo che vi sono delle preoccupazioni politiche le quali possono andare a guardare pel sottile a certe associazioni che si vanno stabilendo, ma anzitutto io credo che questa questione sia scartata dal fatto delle nostre. Che se vi sono delle associazioni, specialmente operaie, che possano per avventura destare nell'animo di alcuni apprensioni politiche, queste non sono generalmente le antiche, sono quelle di creazione meno lontana, e fatte in epoche nelle quali le preoccupazioni politiche cui ho fatto allusione, avevano già una ragione di essere.

Dirò di più; se dovessi citare, per esempio, una di queste associazioni quella dei carovana e riportarla ad un'epoca di gravissime perturbazioni per la città di Genova, io dovrei dire che queste persone furono benemeritissime della pubblica tranquillità e ne faccio appello a quanti genovesi sono in questa Camera, ad attestare quanto giovarono per mantenere l'ordine e la tranquillità e per impedire ogni disordine, specialmente nel porto franco, e quindi lungi che le preoccupazioni politiche possano essere un motivo nell'animo di qualcuno per far cessare di vivere alcune di queste associazioni, io sostengo anzi che vi è in ciò un motivo per mantenerle.

Ciò stante, ripeto, non giungo a comprendere per quali motivi fra centinaia e centinaia di associazioni che sono nello Stato, aventi uno scopo lecito, lecitissimo, queste sole debbano essere colpite di morte, e si debba procedere necessariamente alla loro liquidazione. Se mi si daranno delle ragioni buone, io dirò che mi sono ingannato, ma intanto qualcuno abbia la bontà di darcele, perchè finora non le ho sentite.

Presidente. La parola è al signor Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo. La cedo al mio collega Senatore Jacquemoud.

Presidente. Il Senatore Jacquemoud ha la parola.

Senatore Jacquemoud. Il signor Senatore Farina ha detto che io aveva posto in chiaro la questione, e e tal era veramente la mia intenzione, ma egli aggiunge: si vuole ammazzare queste associazioni, datemi almeno una ragione plausibile; io rispondo che questa legge non intende certamente impedire che queste associazioni possano esistere come società commerciali.

Conviene evitare innanzi tutto ogni confusione tra le associazioni d'operai aventi uno scopo politico; le associazioni commerciali; e finalmente le associazioni industriali aventi l'esistenza civile e privilegi esclusivi.

Ora se si mantenessero queste associazioni, come corpi morali, anche togliendo loro il privilegio di poter fare esclusivamente un certo genere di lavori nei porti, i membri di questi corpi morali conserverebbero evidentemente di fatto, un tale vantaggio sopra gli altri lavoratori liberi che scomparirebbe ogni uguaglianza, e quindi non si otterrebbe realmente la libertà del lavoro che si vuole inaugurare nei porti, come fu già stabilita per tutti altri generi di lavori e d'industrie.

Bisogna adottare il sistema della libertà assoluta del lavoro per tutti (salve le guarentigie di moralità) e in questo caso non si possono ammettere corpi morali di lavoratori industriali, quando altri lavoratori che vorrebbero far loro concorrenza, non potessero ottenere anche essi il beneficio dell'esistenza civile.

Questa legge vuole lasciar libero a tutti di potersi associare commercialmente, di potersi organizzare, ma non vuol dare a nessuna associazione un privilegio speciale, una personalità civile, un'esistenza diversa dalle altre associazioni con scopo industriale; così io capisco la questione.

Io non so se con queste poche parole avrò potuto persuadere l'onorevole mio amico Senatore Farina.

Senatore Arrivabene, Relatore. Osserverò che l'onorevole signor Senatore Pareto, che certamente è tenero degli interessi della sua città e dei facchini dei quali è un abilissimo difensore, si contentava di proporre che invece del 1864 si dicesse 1865, dunque egli non vedeva nella soppressione voluta dalla legge qualche cosa che accennasse ad ammazzamento. Credo perciò che si potrebbe decidere prima se si vuole o non la soppressione dei privilegi e delle corporazioni che hanno la qualità di ente morale. Quelli che non la vorranno, se saranno in maggioranza, faranno cadere la legge, altrimenti così procedendo nella discussione non la si finirà per tre o quattro giorni.

Presidente. Ha la parola il Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Se ho chiesta la parola, egli è semplicemente per sottoporre al Senato un'altra redazione dell'articolo la quale secondo me verrebbe a sciogliere la questione se si vuole distruggere o no queste associazioni, riguardo alle quali, però, farò osservare che molte non hanno la qualità vera di enti morali, come ad esempio i facchini del porto. Queste sono associazioni di persone che prestando il loro ufficio fanno in pari tempo il loro interesse e si soccorrono tra loro a vicenda.

Ma se pronunciamo subito la soluzione come vorrebbe l'emendamento del Senator Jacquemoud, tocchiamo a questioni gravissime, mentre invece adesso par che qui si tratti solamente della questione dei privilegi esclusivi di altri individui di adire a tale o tale altra operazione. Il resto si farebbe in seguito.

L'emendamento come lo proporrei io, sarebbe il seguente: « Al termine dell'anno 186... (metteremo poi il 64 o il 65, come sarà deciso in seguito) i privilegi di tutte le università, compagnie, carovane, gremii, associazioni, maestranze e simili altre corporazioni industriali privilegiate di operai d'ogni sorta esistenti nel Regno d'Italia sotto qualsiasi denominazione saranno aboliti, e cesseranno a quell'epoca di essere in vigore i regolamenti che concernono questi privilegi ».

Parmi che questa dovrebbe essere la prima parte della questione. Decisa che sia la questione se si vuole abolire o no il privilegio, potremo scendere alla seconda parte e vedere se si vuole distruggere l'ente morale di queste società.

Io propongo quest'articolo perchè mi pare sia un andamento più logico di occuparsi dapprima della questione principale; con ciò verrebbe a stabilire così la divisione della proposta complessa del Ministero e dell'Ufficio Centrale, perchè vi possono essere molti di noi che vogliono togliere il privilegio e non distruggere le associazioni. Non mi servirò della parola *ammazzare*, perchè il signor Senatore Arrivabene dice che io non lo voglio ammazzare, ed ha ragione di dire che non lo voglio ammazzare queste associazioni, giacchè ove per certe viste politiche si fossero prese di mira, posso assicurare che in epoche difficili quando la città era in gran tumulto, io che in quel momento mi trovava generale della Guardia nazionale di Genova ed ebbi a vincere degli ostacoli molti, non ebbi che a lodarmi dei facchini di tutte le classi i quali cooperarono molto a che la sicurezza pubblica non fosse assolutamente turbata.

Presidente. Prego il signor Senatore Pareto di scrivere il suo emendamento e passarlo alla Presidenza.

L'emendamento proposto dal Senatore Pareto è concepito in questi termini (*Vedi sopra*).

Domando se è appoggiato.

(Appoggiato.)

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministero d'Agricoltura e Commercio. Se ci fosse equivoco o nella redazione del Ministero o nella redazione dell'Ufficio Centrale, io non desidererei meglio che di chiarire gli equivoci.

Ma la redazione dell'Ufficio Centrale mi pare di una chiarezza perfetta. Che bisogno vi è di andare più in là o ritirarsi più in qua? Quando si è detto: *Le università o corporazioni, maestranze, ed altre simili corporazioni industriali, privilegiate sono abolite, e cesseranno d'essere in vigore i regolamenti*, è del tutto senza equivoco la frase, e ben s'intende che le corporazioni privilegiate legalmente restano sciolte.

Se in Francia nel 1789 quando venne l'abolizione delle corporazioni, si fosse usata questa frase equivoca, cioè: *È abolito il privilegio e non sono abolite le corporazioni*, non so come sarebbero più usciti dal labo-

rinto in cui li avrebbe messi la famosa ordinanza di S. Luigi sulle corporazioni. Si sarebbe dovuto ogni volta rimontare fino al famoso codice del decimo quarto secolo, e si sarebbe dovuto invocarlo tutti i giorni per risolvere quale articolo si riferisce al privilegio e quale alla semplice corporazione.

È impossibile adunque fare tali riserve che includono la conservazione obbligata delle corporazioni, dopo abolito il privilegio.

È una formola troppo astratta, troppo sottile quella di dire *è proibito il privilegio solo*, quando poi si finisce col dire che cessano di esistere i regolamenti e le ordinanze e le disposizioni riguardanti le corporazioni privilegiate. E se per avventura si sopprimesse quest'ultima dichiarazione, io sfiderei qualunque siasi più esperto magistrato ad uscire dalle difficoltà che nascerebbero dall'obbligo di rispettare una vecchia istituzione.

Se si volesse sottilizzare, converrebbe dire che il privilegio, in quanto privilegio, è abolito, ma che sono mantenute in vigore tutte le disposizioni precedenti, in quanto non riguardano il privilegio. Ma io credo che nessuno avrebbe il coraggio di dirlo; perchè nessuno avrebbe il coraggio di invocare e applicare gli ordinamenti, statuti, ordinanze e disposizioni di qualunque tempo e di qualunque sorta che riguardassero le corporazioni privilegiate, dopo che il privilegio sia stato abolito.

Or non importa meno il dire che i regolamenti, statuti, ecc., restano aboliti in quanto riguarda il privilegio, e non aboliti in quanto riguardano la corporazione.

Una società si potrebbe presentare avanti con questi statuti e dire: il corpo morale esiste, esiste secondo questa legislazione, dunque rispettatemmi.

Io domando quale sarebbe la posizione fatta alla magistratura, ed alla amministrazione?

Dunque deve essere detto in genere, che le corporazioni in quanto privilegiate sono abolite; e, diceva io bene che le riserve poi vengono nel fatto. Per quanto il Senato si travagli di mente vedrà, che in fine dei conti non potrà arrivare ad altro risultato, che a questo: proclamare le massime, mettere certe obbligazioni un po' larghe all'amministrazione, e lasciare tutto il resto alla buona volontà, al giudizio, al senno di coloro che avranno da applicare la legge.

Allora sorgerà la distinzione di cui parlava prima tra corporazioni dipendenti da un'amministrazione governativa, come quella delle dogane e dei porti franchi dove è l'amministrazione, che farà i regolamenti e le discipline, probabilmente lascerà stare le cose come stanno, e le altre corporazioni per le quali l'amministrazione medesima cercherà i migliori modi d'incorporarle alle prime, o di aiutarle in qualche altra maniera per quanto sia possibile.

Per questo certamente il Governo non avrà colla forza a dire: dovete sciogliervi! No. Non andrà in San Pier

d'Arena a dire a quelle alcune migliaia di associati, voi non dovete più guardarvi in faccia l'un l'altro, non dovete più avere colloqui e relazioni che si riferiscano alla somministrazione della zavorra.

Essi invece si concorderanno come vogliono, prenderanno i concerti che saranno necessari per somministrare la zavorra al miglior mercato, ma siccome questo non esclude la concorrenza, il Governo non ci ha che vedere. Il Governo intanto non riconoscerà in esse nè in altre simili una persona morale, una capacità legale con tutte quelle conseguenze che vengono dall'autorizzazione di esistenza di un corpo morale, come sono le altre società commerciali, e industriali debitamente autorizzate, salvo che esse chiedano e ottengano nelle solite forme comuni tali facoltà.

Se non è conservato dunque il privilegio, ciò non toglie che si possano costituire associazioni delle persone medesime per stabilire una comunità secondo le nuove leggi, per avere una cassa comune come si fa in molte parti d'Italia e specialmente in Piemonte.

Se mi si domanda dunque: Queste corporazioni saranno sciolte?

Risponderò: Sì, ma per ricostituirsi se vogliono.

— Coi vecchi regolamenti? — No: perchè dovrà esser altro e più limitato il loro scopo, perchè dovranno aver patti e regolamenti nuovi. L'amministrazione non andrà materialmente a dissiparle: ma non saranno riconosciute, come corpi morali, senza nuova riforma e nuova approvazione e senza prendere il carattere di semplici associazioni private.

Senatore Farina. Ho preveduto tutte le difficoltà che sarebbero occorse circa il modo di formulare la legge fin da quando ho mosso la mia questione di principio, nella discussione generale, appunto perchè vedeva, che, decisa la questione in un senso o nell'altro, conveniva riformare tutta la dicitura; ma per buona fortuna, questo bisogno non è ancor diventato tale, perchè non abbiamo ancora votato nessun articolo che non si possa più provvedere.

Ora, a malgrado delle pretese contraddizioni nelle quali credeva fossi caduto il Senatore Jacquemoud, io sono da capo a distinguere il privilegio dall'ente morale, che raccomando si vada adagio nel distruggerlo, assai poco garbandomi del resto quella peregrina distinzione di diritto commerciale dal diritto civile, il primo dei quali soltanto si vorrebbe nelle associazioni conservare.

Lo scopo principale di queste associazioni, oltre il guadagno che percepiscono, lo scopo più morale, dirò così, è quello di somministrare sussidii agli individui che diventano inabili al lavoro; conseguentemente ne avviene la necessità di una vitalità che si riproduca, perchè se domani questa cessa, cessano i sussidii, donde ne siegue essere dell'esenza delle associazioni di questo genere la perpetuità dell'esistenza, perpetuità limitata bene inteso a quanto umanamente si può deside-

rare, perchè a questo mondo non c'è niente di perpetuo assoluto.

Volete voi una prova di questa necessità di perpetuità? Pensate bene che mentre voi ammazate oggi queste associazioni, dieci o dodici mesi fa ne avete creata un'altra, la cassa degli invalidi di marina, che pure è perpetua, e questa che esiste l'ammazzate, mentre quella l'avete creata e l'avete resa obbligatoria, tanto eravate convinti della convenienza di quest'associazione avente i diritti civili, e ciò perchè se domani uno lascia un legato alla cassa di marina, nessuno di voi dirà che non possa e non debba avere facoltà di accettare legati, dunque vedete che la perpetuità di questo genere di associazioni, il godimento in esse dei diritti civili, è una conseguenza del loro scopo; dunque prima di distruggere, andiamo adagio, perchè voi vi mettete in contraddizione con voi medesimi, mentre da una parte create queste associazioni quando non esistono, e dall'altra le distruggete dove esistono.

Senatore Arrivabene, *Relatore (Interrompendo)*. Mi permetta che gli faccia un'osservazione. Le società di mutuo soccorso non sono riconosciute, eppure esistono, non c'è bisogno che siano eterne.

Senatore Farina. . . . Io non domando altro che non le ammazzi, e questa parola che pare che le spiaccia tanto, è pure l'unica che esprima il concetto, non domando che le autorizzi, domando che non le distrugga, non le metta in liquidazione, e qui spiego meglio il mio concetto.

Io sono lontano dal voler che sia resa obbligatoria la durata di tutte queste società, dico che non sia obbligatoria la liquidazione, la cessazione loro.

Ora, se il sig. Ministro e l'Ufficio Centrale mi dicono che susseguentemente nella discussione della legge, non ostante le frasi che vorrei ridotte diversamente nel primo articolo, facciamo una riserva per introdurre nella legge una dichiarazione che queste non dovranno essere liquidate, accetto la riserva, mi rimetto al buon criterio del Ministro per distinguere quelle che possono essere conservate da quelle che possono essere distrutte; se neanche questo si volesse concedere, il Senato naturalmente è padrone di fare quello che vuole, ma mi pare che entri in una via che non è giustificata e che non è nemmeno conforme ai principii di economia. Certo è conforme ad essi abolire i privilegi, ma non trovo egualmente conforme ai medesimi di togliere la vitalità ad associazioni le quali, per le loro operazioni, forza è che durino lungamente e che si riproducano.

Vi sono dei vecchi e degli inabili che vivono dei sussidii che dà loro quello che lavora, per conseguenza durino e si riproducano queste associazioni; tutti quelli che vogliono fare concorrenza sono padroni di farla, non vedo in ciò nessuno degli inconvenienti che mi si va dicendo, quasi che l'esistenza di queste associazioni togliesse la facoltà a chiunque altro di far loro concorrenza. Tutti e quanti i lavoratori che fanno parte di esse possono destinare una parte della loro mercede a sov-

venire quei vecchi i quali si sono trovati nelle associazioni, e le hanno a loro volta alimentate in altri tempi. In vista di queste circostanze parmi che la questione debba essere ulteriormente esaminata e che si possa riservare al criterio del Ministero di determinare quali siano le associazioni che assolutamente in forza della legge devono cessare, e quali invece che per la loro natura possono essere senza inconvenienti ulteriormente conservate.

Presidente. Signori Senatori, l'ora è inoltrata, parecchi Senatori si sono assentati....

Senatore Pareto. Domando la parola, per dare una semplice risposta al signor Ministro sul rimprovero che ha fatto al mio emendamento.

Presidente. Ha la parola il Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Io volli dire che si abolivano soltanto quei regolamenti che facevano sì che alcune cor-

porazioni avessero il privilegio esclusivo del lavoro. Questa seconda parte del mio articolo significa anche che ammetto soltanto che si aboliscano tutti quei privilegi che escludono persone estranee dal partecipare a quel genere d'industria di cui è dato a tal compagnia il monopolio, come per esempio alla compagnia dei zavorrai di poter sola fornire la zavorra, alla compagnia dei facchini di poter sola portare i colli e le mercanzie sul tale o sul tal'altro ponte o scalo; io lascio la compagnia come è costruita togliendole solo il vantaggio o privilegio di escludere tutti gli altri dal lavoro che gli è affidato.

Io solo volevo dire questo per spiegare la mia proposta ed il suo significato.

Presidente. La discussione sarà continuata a domani alle ore 2.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

XVI.

TORNATA DEL 7 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE FERRIGNI.

Sommario — *Congedi* — *Sunto di petizioni* — *Omaggio* — *Giuramento del Senatore Scovazzo* — *Continuazione della discussione sul progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate di arti e mestieri* — *Comunicazione di una petizione dei facchini di Milano* — *Emendamento all'art. 1 del Senatore Gravina combattuto dal Senatore Arrivabene (relatore) e dal Ministro di Agricoltura e Commercio* — *Reiezione dello emendamento Gravina* — *Spiegazioni ed istanza del Senatore Pareto per la divisione del suo emendamento* — *Osservazioni del Ministro di Agricoltura e Commercio e dei Senatori Arrivabene, Farina, Di Castagnetto, Pinelli e Alferi* — *Reiezione della prima parte dell'emendamento Pareto* — *Dichiarazione del Senatore Arrivabene e del Ministro sull'emendamento Jacquemoud* — *Reiezione del medesimo* — *Spiegazione richiesta dal Senatore Imperiali, fornita dal Ministro di Agricoltura e Commercio* — *Approvazione degli articoli 1 e 2 dell'Ufficio Centrale* — *Modificazioni all'art. 3 dell'Ufficio Centrale* — *Proposte ed emendamenti all'articolo medesimo dei Senatori Farina, Alferi e Cadorna* — *Parlano al proposito il Ministro di Agricoltura e Commercio, i Senatori Pareto, Duchoqué, Pinelli, Arrivabene e Gravina* — *Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri dell'Agricoltura e Commercio, della Marina, di Grazia e Giustizia e della Istruzione Pubblica, e più tardi interviene pure quello dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Presidente. Si dà ora lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** legge le lettere dei Senatori Camozzi, Lambruschini, Paternò ed Aresè colle quali chi per ragioni d'ufficio e chi per motivi di famiglia chieggono un congedo che viene loro dal Senato accordato.

Lo stesso dà lettura del seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3305. La Giunta municipale di Borella Jonica (Calabria Ulteriore 1.a) fa istanza perchè non venga

mutato il primitivo tracciato della linea ferroviaria da Taranto a Reggio.

N. 3306. I rappresentanti della Società di mutuo soccorso dei facchini milanesi domandano che venga approvata la legge che abolisce le corporazioni privilegiate di arti e mestieri onde cessi il privilegio dei facchini bergamaschi di prestare la loro opera esclusiva nelle dogane di Milano.

Presidente. La Giunta municipale di Ortona fa omaggio di n. 100 copie di una Memoria dell'ingegnere Sante Rapaccioli sull'opportunità di ripristinare e migliorare il Porto di Ortona.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Senatore Scovazzo, i cui titoli furono già verificati, io prego i Senatori Natoli e conte Manzoni a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta il Senatore Scovazzo dai Senatori Natoli e Manzoni presta giuramento nella consueta formula.)

Do atto al Senatore Scovazzo del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ABOLIZIONE DELLE CORPORAZIONI
PRIVILEGIATE DI ARTI E MESTIERI.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate di arti e mestieri.

Ricorderà il Senato che ieri furono proposti due emendamenti all'articolo primo, uno dal Senatore Jacquemoud, l'altro dal Senatore Pareto, epperò...

Senatore Arrivabene, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al relatore dell'Ufficio centrale.

Senatore Arrivabene, Relatore. Dopo che la relazione era stata scritta, venne trasmessa all'Ufficio Centrale una petizione dei facchini di Milano, i quali domandano che la legge sia votata, e che siano fatti regolamenti uniformi per tutti i lavoratori della medesima specie.

Senatore Gravina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gravina. Io presento un terzo emendamento.

Presidente. Abbia la compiacenza di farlo passare al banco della presidenza.

(Il Senatore Gravina trasmette il suo emendamento al banco della presidenza.)

Presidente. L'emendamento proposto dal Senatore Gravina è così concepito:

« Al termine dell'anno 1864 resta abolito ogni privilegio, che per leggi, decreti, regolamenti o consuetudini godono tutte le università compagne, carovane, unioni, gremii, associazioni, maestranze e simili altre corporazioni industriali di operai di ogni sorta esistenti nel Regno d'Italia; in conseguenza cesseranno di essere in vigore da quel giorno i regolamenti, statuti, ordinanze, e disposizioni che le riguardano, epperò le dette corporazioni sottoporranno infra il termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge, i progetti di nuovi regolamenti per ottenere la superiore approvazione del reale Governo. »

Domando al Senatore Gravina se vuole sviluppare il suo emendamento prima di chiedere se sia appoggiato.

Senatore Gravina. Dalla lunga discussione seguita nella seduta di ieri sorge incontrastato che se è giusto e utile di distruggere il privilegio di cui godono alcune corporazioni di arti e mestieri, è altrettanto utile conservare non solo, ma proteggere queste associazioni disarmandole dall'odioso privilegio, come tutte le altre associazioni libere di qualunque natura, le quali sono una vera potenza sociale e causa della ricchezza e della forza delle nazioni moderne che sono state prime ad applicare questo felice principio di associazione. Se si

formularà adunque la proposta legge in questo doppio scopo eviteremo i mali forse gravi che seguir potrebbero la dissoluzione e liquidazione delle aziende di queste corporazioni.

Io sotto queste vedute ho sottoposto l'emendamento che il signor Presidente ha testè letto.

Presidente. Domanderò se è appoggiato l'emendamento proposto dal signor Senatore Gravina.

Chi lo appoggia, sorga.

(Appoggiato.)

L'Ufficio Centrale accetta l'emendamento del Senatore Gravina?

Senatore Arrivabene, Relatore. L'Ufficio Centrale non lo può accettare. Sembra che l'emendamento parli di associazioni libere. Le associazioni libere non hanno bisogno di leggi per essere dichiarate tali.

Questa è la sola osservazione che io credo dover fare a quest'emendamento.

Dichiaro poi che l'Ufficio mantiene l'articolo primo come fu da esso proposto.

Presidente. Domando se il signor Ministro lo accetta.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Non posso accettare l'emendamento del signor Senatore Gravina perchè mi pare che l'articolo redatto dall'Ufficio Centrale sia abbastanza chiaro, abbastanza comprensivo per non avere bisogno di uno sviluppo il quale niente aggiunge e molto imbarazza. Niente aggiunge perchè dalla discussione di ieri è risultato che la nuova legge colpisce propriamente il privilegio; questo si era detto in principio e pare che il Senato avesse fatto eco a questa dichiarazione, perchè era nell'animo di tutti che si dovesse propriamente abolire il privilegio. Ma quando il seguito della discussione portò a domandare se l'abolizione del privilegio implicasse ancora l'abolizione dei corpi morali tali quali esistevano in forza degli antichi regolamenti e statuti ed in forza del privilegio, non si poté fare a meno di dichiarare dall'Ufficio Centrale, da qualcheduno dei Senatori e da me che era impossibile non intendere aboliti anche questi.

Si aggiunse nondimeno che l'abolizione delle corporazioni non distruggeva per nulla la possibilità di associazioni composte dei medesimi elementi, in quanto che la legge comune non vietava, nè poteva vietare altre specie di associazioni le quali per lo più si riferiscono a mutuo soccorso ed a reciproca beneficenza, il che vuol dire che non conservano quel medesimo scopo che avevano nell'esistenza prima.

Una serie di disposizioni antiche avendo costituito ciascuna corporazione privilegiata attuale, se per poco si fosse voluto tenere che queste corporazioni esistessero anche dopo come corpi morali solo traendone di dentro, per dir così, quel cattivo spirito del privilegio, si sarebbero dette parole vane e senza scopo.

Io ne citai alcuni esempi e pareva che la discussione fosse esaurita sopra questo oggetto.

Si convenne infatti che il privilegio si aboliva, che nell'abolire il privilegio s'intendeva implicitamente, virtualmente, sciolta la corporazione privilegiata; ma che questo non impediva che materialmente quella medesima corporazione il giorno seguente si ricostituisse, se ciò fosse possibile, cioè si ricostituisse in quanto fosse permesso dalle nuove leggi, in quanto importasse uno scopo consentaneo alle medesime; si escludeva insomma l'idea che le corporazioni s'intendessero immediatamente ricostituite cogli stessi statuti, e collo stesso scopo precedente.

Ciò sarebbe stato la contravvenzione colla seconda parte dell'articolo con cui si dichiarano soppressi tutti i regolamenti e statuti precedenti, e ne sarebbe venuta la conseguenza che tutti gli statuti antichi, tutte le tradizioni e le costituzioni antiche di ciascuna corporazione si sarebbero dovute tenere come vigenti anch'esse, eccetto quella parte ben difficile a definire che si riferiva al privilegio.

Siccome mi pare che il primo articolo dopo la redazione dell'Ufficio Centrale dica abbastanza quel che si deve dire dell'abolizione del privilegio, e dell'abolizione delle corporazioni come corpi morali, così credo che basti.

L'onorevole Senatore Gravina accetta anch'esso, ed anch'esso ripete che i regolamenti, ordinanze e costituzioni antiche siano abrogate; or non so quando è detto questo, che cosa resti per poter ritenere che la associazione secondo le leggi vigenti non sia risolta.

Prego dunque di non allontanarsi dalla redazione dell'articolo 1, che mi pare dica tutto quel che si deve dire.

Senatore Gravina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gravina. Io voleva semplicemente evitare quel danno che con tanta chiarezza aveva fatto presente il Senatore Farina, quello cioè della liquidazione e del disperdimento, per così dire, della azienda della società, causa di molti dolori e di molto danno a questi infelici, ed a quelle famiglie che dalla medesima tirano alimento.

In fondo pare che la questione è di parole, perchè io sono precisamente d'accordo col signor Ministro, ed infatti io ricordo che ieri ancora il signor Ministro proponeva di variare l'articolo 1 con dire: è abolito ogni privilegio, resta però la società, la corporazione.

Dunque, ripeto, siamo perfettamente d'accordo; discordiamo solo nel modo di redigere l'articolo, in quella parte che riflette la liquidazione delle aziende. Io vorrei impedire questo danno, e coll'emendamento proposto parmi che questo danno sia evitato.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Ieri avevo consentito che la forma del 1 articolo fosse mutata

nel senso di dire abolito il privilegio; e confesso che anche adesso non avrei gran difficoltà ad accettare questa innovazione di frase.

Se non insisto egli è perchè nella sostanza vi è accordo perfetto fra le idee dei diversi proponenti, non essendosi da nessuno osato dire che coll'adozione della nuova formula, i regolamenti, statuti, ordinanze e disposizioni dovessero intendersi continuare; ossia non avendo nessuno negato che l'abolizione generale del privilegio importasse ad un tempo la soppressione del corpo morale.

La discussione ha chiarito dunque l'inutilità, la non necessità di questa riforma; e perciò l'abbandonai come inutile.

In quanto poi della liquidazione della quale parla l'onorevole Senatore Gravina, e di cui parlava testè l'onorevole Farina, io prego di non insisterci altrimenti.

Badate che noi non ci occupiamo di società industriali, di società economiche, di banche, di società di credito, sicchè ci siano delle azioni, ci siano dei capitali per i quali si debba necessariamente venire ad una liquidazione.

Dalle notizie che abbiamo intorno a queste associazioni risulta che non vi sono che pochissimi valori materiali, non vi sono che piccole dotazioni originarie, piccole quote con cui si tassano i membri, e che costituiscono una specie di cassa di mutuo soccorso; onde la liquidazione coattiva che fa tanta impressione ad alcuni, si riduce presso che a nulla.

L'articolo seguente stabilisce come nel caso di scioglimento della corporazione gli averi di essa, se ve ne siano, si devolveranno a chi di diritto a termini dei rispettivi statuti e regolamenti. Viene così a dirsi che quando in seguito dell'abolizione del privilegio, dello scioglimento del corpo morale nello stato in cui si trova al momento della promulgazione della legge, ci fosse davvero una massa di valori da distribuirsi, si dovrà, secondo i regolamenti delle stesse società, disporre di questi valori.

Ma dovrà il Governo prendersi la pena di spingere ad una liquidazione, quando non ce ne sia una vera necessità? Certo che no.

Vedete infatti la frase usata dall'Ufficio Centrale con cui è detto: « gli averi delle corporazioni abolite, detratti i pesi, si devolveranno a chi di diritto a termini dei rispettivi statuti; » l'espressione dell'Ufficio Centrale addolcisce un poco quello che poteva parer troppo forte nel primo progetto.

Questo implica, è vero, e può implicare una liquidazione, ma quando ce n'è luogo, ce n'è bisogno.

Quando non c'è bisogno, come per esempio per facchini e per le corporazioni privilegiate di Genova, non si farà liquidazione, perchè non c'è nulla da liquidare.

Prego quindi di non preoccuparsi troppo di questo pensiero che manca assolutamente di base.

Presidente. Se altri non domanda la parola sull'articolo 1 la discussione su di esso sarà chiusa.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Io intenderei di proporre un'aggiunta quando l'articolo sarà votato, quindi domando che non sia pregiudicata la facoltà di proporla, ma che decisa la massima che risulta dai vari emendamenti, sia riservata, ripeto, la facoltà di proporre una aggiunta a tenore dell'articolo medesimo.

Presidente. Metterò adunque ai voti gli emendamenti nell'ordine inverso in cui sono stati proposti, cominciando cioè dall'ultimo....

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Non so se ho male compreso, ma parmi che il signor Senatore Farina voglia fare un'aggiunta; è il caso quindi di esaurire prima questa difficoltà.

Voci. Un'aggiunta si può sempre fare.

Presidente. Il signor Senatore Farina vuol fare un emendamento od un'aggiunta?

Senatore Farina. Non è a questo articolo 1, ma al 3 che intendo fare l'aggiunta.

Presidente. Metterò allora ai voti l'emendamento del Senatore Gravina, come quello che più si scosta dalla redazione dell'Ufficio Centrale, che ora leggo nuovamente (V. sopra).

Chi approva questo emendamento, voglia alzarsi.

(Non è approvato).

Passo alla lettura dello emendamento del signor Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Il mio emendamento ha due parti.

L'uno riguarda l'anno in cui vorrei che la nuova legge andasse in vigore; l'altra è di fondo; credo che converrebbe dividere questo emendamento e votare separatamente le due parti.

Vorrei cioè che fosse votato se si ammette la quistione della differenza di anno, e se si ammette il principio di sopprimere soltanto il privilegio, cioè l'esclusività.

Perchè quello che ledeva in generale la libertà del commercio si era lo avere accordato a singole compagnie il monopolio di fare quella tale o quella tale altra cosa. Io a questa esclusività sono contrario, ma non credo possa ledere la libertà del commercio la istituzione interna, direi, di queste compagnie per cui hanno stabilito di darsi tra loro certi soccorsi, di venire in aiuto dei vecchi che hanno lavorato tanto tempo e ciò col mezzo di piccole ritenute fatte sul guadagno quotidiano e diurno dei loro compagni.

Era in questo senso soltanto che io propugnava la

continuazione delle associazioni, perchè non volevo vedere sparire con grave perturbazione del paese questa fonte di soccorsi a tanti e tanti individui; io pensava che non bisogna portar perturbazione quando si può, che bisogna invece migliorare; e mio scopo è di migliorare. Infatti colla mia proposta si toglierebbe il privilegio, il monopolio, ma intanto non si offenderebbero gli interessi di molti, i quali avendo fatto parte di queste società hanno ceduto ad esse una porzione delle loro sostanze, e in conseguenza hanno un certo qual diritto di percepire un tributo nel resto della vita dai loro colleghi.

Se noi sciogliamo queste corporazioni, nel senso non solo del privilegio, ma anche del mutuo beneficio, cosa succederà? Succederà che avremo fatto dare a molti quello che non avrebbero dato, se avessero saputo di non esserne poi risarciti durante i loro vecchi anni.

Vede dunque il Senato l'ingiustizia, non di togliere il privilegio perchè chiunque deve aver il diritto di fare una tale o cotai altra cosa e il commercio non deve essere incagliato, ma di togliere i proventi a quegli individui che hanno per così dire un diritto ad essi, che sono una specie di pensione.

Queste corporazioni in fatti non hanno altro scopo che quello (eccettuazione il privilegio) di soccersi mutuamente. Se sono mantenute in vita, naturalmente quelli che hanno pagato qualche cosa percepiranno in seguito il compenso per via delle ritenute fatte sui guadagni dei loro compagni. Ma se sciogliamo l'associazione? È come se lo Stato dicesse un giorno; io sciolgo le pensioni, non do più pensioni. Sarebbe questo un rubare agli impiegati che hanno subito la ritenuta. E lo sciogliere le associazioni, è come rubare a quelli che hanno subito la ritenuta, la pensione a cui un giorno avrebbero avuto diritto.

Io persisto adunque nel mio emendamento e prego il Senato a volerlo dividere in due parti. Votare l'anno per chi crede che le cose debbano farsi con moderazione, e perciò io aveva proposto che la legge non andasse in vigore che nel 1865 e votare quindi il principio nella seconda parte.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Mi compiacio sentire che l'onorevole Senatore Pareto è propriamente nella stessa intenzione che noi abbiamo. Se egli avesse la bontà di rileggere il progetto nostro e dell'Ufficio centrale, vedrebbe che non vi è cosa che ci abbia di più preoccupati. Anzi se ci è cosa che vogliamo salvare, è propriamente questa. Egli avrà veduto che negli articoli seguenti, il Governo non solo si propone di mantenere le istituzioni di mutuo soccorso che ci sono, ma si propone di prendere anche l'iniziativa per nuove casse di mutuo soccorso.

Anzi nell'articolo 7 si dice forse più di quello che io possa consentire; si dice che le attuali pensioni godute dai vecchi, dai fanciulli, e dalle vedove saranno in parte anche a carico dello Stato.

Dunque se è questa la principale preoccupazione del signor Senatore Pareto, più che mai dev'essere tranquillo, perchè è stata questa la principale preoccupazione altresì della legge e lo sarà dell'Amministrazione che si occuperà dell'esecuzione della medesima.

In quanto poi al termine che pone il Senatore Pareto mi permetta di non accettarlo.

Il Ministero aveva proposto fino alla fine del 1863, l'Ufficio Centrale propose la fine del 1864, e confesso che aveva qualche esitanza ad accettare il termine dell'Ufficio Centrale, e ne avrei molta di più per accettare un termine più lontano. La ragione è semplice.

Questo argomento, come ebbi l'onore di dire ieri, si disputa da 5 o 6 anni, una legge si trova approvata dall'antico Parlamento Sardo, si trova riproposta, e noi non facciamo che compiere un'opera già incominciata.

Se allora si fosse parlato di sei mesi o di un anno, sarebbe paruto qualche cosa. Sono passati 5 o 6 anni; e poi il principio che si adotta è veramente un danno? Lascio stare questa discussione che mi condurrebbe al ragionamento di ieri. Se fosse veramente un danno che si dovesse ritardare il più possibile, pregherei il Senato di lasciar stare, nè mi sarei data premura di riprodurre questa legge. Ma io credo che se da una parte si dolgono gli interessati nelle corporazioni, vi è molta gente al di fuori delle corporazioni medesime che si duole anche più.

Io invece sono sicuro che coloro che compongono le corporazioni, quando bene conosceranno le conseguenze pratiche di questa legge, troveranno che vi è ben piccolo sacrificio a fare e molto a guadagnare col mettersi nella legge comune.

Ho inteso parlare del buon servizio che fanno specialmente i facchini di Genova; ebbene se sono molto buoni, esatti e fedeli. Io domando se questa non è una ragione per essere preferiti a qualunque altro che abbia a veur'e dopo.

Ho avuto il piacere di vedere diverse deputazioni in questi giorni, io debbo dire che sono stato confortato dai discorsi loro e li ho trovati molto ragionevoli: ho trovato che nessuna di esse insisteva per il privilegio, parmi anzi che fossero apparecchiate ad una novità che sapevano richiesta dal nuovo ordine di cose.

Io adunque non temo nulla, e specialmente non temo che quella resistenza, a cui accenna l'onorevole Senatore Pareto, abbia mai a venire da quella parte.

Il ritardare adunque d'un anno di più, è lasciare inutilmente in sospeso una legge importante. Tutto quello che avverrebbe nell'intervallo forse non servirebbe a maturare la legge, ma a guastarla.

Prego di nuovo perciò il Senato di ritenere l'articolo quale fu proposto dall'Ufficio Centrale.

Senatore Arrivabene, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arrivabene, Relatore. Aveva domandato

la parola perchè voleva lavare l'Ufficio Centrale di una taccia datagli dal Senatore Pareto. Pareva all'onorevole preopinante che l'Ufficio Centrale non si fosse preoccupato nè dei vecchi, nè dei fanciulli, nè degli ammalati.

Se l'onorevole Senatore Pareto avesse letto attentamente gli articoli 3, 4 e 5 avrebbe visto che essi sono pieni di misure di carità ed umanità verso i poveri.

Non parlo più a lungo, perchè le altre cose che voleva dire sono state dette molto meglio dall'onorevole Ministro.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Io non intendo estendermi, ma di riassumere la questione, ridurla, dirò così, a minimi termini, per dimostrare quanto, secondo me, poco soddisfatti al desiderio dell'onorevole Senatore Pareto ciò che rispondevano l'onorevole signor Ministro e l'Ufficio Centrale.

Il Ministro ha molto saviamente detto che la massima parte di queste associazioni non hanno patrimonio; dunque i creditori delle pensioni, quelli che hanno diritto ai sussidi non avranno la garanzia sul patrimonio.

La garanzia sta nel lavoro di queste associazioni; ora mi perdoni l'onorevole Senatore Arrivabene, se la legge le ammazza (non posso servirmi di altro termine), allora che garanzia resta? evidentemente nessuna. Patrimonio non ve n'è; l'associazione debitrice non esiste, dunque garanzia nessuna.

Si dice che si ricostituiranno, ma si ricostituiranno cogli stessi elementi o con elementi diversi? Chi le costringerà ad assumere i debiti delle associazioni anteriori? Dove sono adunque le garanzie di cui parlavano il signor Ministro e l'Ufficio Centrale? sono una speranza di garanzia, che è completamente destituita di fondamento, ed è appunto per questo che il Senatore Pareto ed io abbiamo fin qui combattuto per un sentimento di umanità e di giustizia.

Paccia il Senato quel che crede, ma è certo, che quando una volta queste società siano definitivamente abolite, a questa povera gente non resterà un vero diritto per l'avvenire per conseguire pensioni, ma semplicemente una speranza alla commiserazione degli antichi compagni di professione, i quali forse vi daranno luogo, forse no; quindi sarà esposta alla incertezza ed alla miseria.

Senatore Casati. Lo prego di voler leggere l'articolo 7.

Senatore Pareto. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. La parola spetta al Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Ho letto e riletto quattro o cinque volte la relazione dell'Ufficio Centrale e gli articoli della legge, ed è appunto perchè non mi trovai soddisfatto che impresi a combatterla.

E siccome le ragioni che io stava per addurre sono

quelle stesse che furono adottate dal Senatore Farina, per ciò non tratterò maggiormente il Senato a questo riguardo, ma è certo che la società nuova non sarà obbligata a dare niente alla società antica, mentre invece non disciolta avrebbe continuato a dare qualche soccorso ai suoi componenti.

Presidente. Lo prego di attenersi al fatto personale.

Senatore Pareto. Ecco la differenza in che consiste.

La portata degli articoli dell'Ufficio Centrale non raggiunge lo scopo da me voluto, cioè di assicurare i vecchi, i componenti queste associazioni circa il pagamento delle ritenute state loro fatte precedentemente.

Presidente. La parola spetta al Senatore Di Castagnetto.

Senatore Di Castagnetto. Era mio intendimento di parlare sull'articolo 4 per dimostrare, che quelle disposizioni relative appunto alla beneficenza, non sarebbero più attuabili adottando il principio di questa legge.

Io sono ben lontano dall'oppormi al principio della beneficenza, ma noto, che dal momento che viene stabilito all'articolo 3, che saranno ammessi a far parte di queste associazioni tutti gli esercenti senza limitazione, io non comprendo come si possa all'articolo 4 stabilire che gli ammessi saranno tenuti a contribuire in quelle istituzioni di mutuo soccorso, non solamente che esistono, ma ancora che verranno fondate.

Se l'esercizio è libero, io credo che non sia nel diritto né del Governo né della legge d'imporre atti forzati di beneficenza.

Io non voglio prevenire la discussione sull'articolo 4, solamente sono lieto che il Senatore Pareto abbia sollevata questa questione, perchè credo, che nello stabilire le basi della presente legge, quali sono poste negli articoli 1 e 2, bisogna avvertire a queste conseguenze, perchè quando tutte le corporazioni siano soppresse, io non credo che il Governo o la legge abbiano autorità d'imporre tali ritenute su tutti i componenti, i quali senza limite sono ammessi a fare il servizio dei porti franchi.

Senatore Pinelli. L'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Di Castagnetto fornisce all'Ufficio il mezzo di spargere qualche luce sopra uno dei punti più controversi.

Si è preteso, che l'Ufficio Centrale non siasi punto preoccupato della sorte di quelli che ricevevano i soccorsi dalle esistenti corporazioni.

Confesso che se fosse fondato questo rimprovero, io crederei che l'Ufficio Centrale avesse mancato ad uno de' più seri suoi doveri, avrebbe trascurato una parte essenzialissima dell'ordinamento di questo lavoro.

Ma fortunatamente la cosa non è.

Il Senatore Castagnetto osserva che la legge non può assoggettare a contributi quelli che prestano un lavoro, il quale non è assicurato dall'esistenza delle corporazioni.

Se si prende nella sua più schietta espressione quest'osservazione, bisogna dire che non conviene togliere il privilegio; perchè l'esistenza di corporazioni e non l'esistenza di privilegio per me sono due cose, che confesso non avrei potuto comprendere, sono due cose che si è preteso distinguere, ma che non vedo come nell'opinione dell'onorevole Senatore Farina e dell'onorevole Senatore Pareto, possano insieme sussistere.

Se si toglie il privilegio, essenzialmente il carattere della corporazione è tolto; si può formare sicuramente una corporazione volontaria, ma questa corporazione volontaria non è quella di cui si occupa la legge.

Le associazioni di mutuo soccorso si creano volontariamente, ma non sono gli oggetti cui mira la legge; questa provvede ai soccorsi i quali possono essere prestati, e lo debbono essere indipendentemente dalle associazioni di mutuo soccorso.

Noi abbiamo articoli i quali fanno menzione di obblighi i quali assumono da quelli che entrano a lavorare tanto negli scali, quanto nel porto franco; abbiamo disposizioni che si riferiscono al lavoro che porta con sé la condizione della prestazione di questi soccorsi; dunque intendiamoci bene; se facciamo dipendere l'esistenza dei soccorsi dalle corporazioni, è lo stesso che voler pretendere che la prestazione dei soccorsi debba dipendere dal privilegio; se invece si adotta il sistema della legge, si avranno e i mutui soccorsi che si potranno stabilire volontariamente, e si avranno le condizioni che mette la legge stessa, e che saranno sanzionate da regolamenti.

Fra queste condizioni mi sarebbe facile il dimostrare, se volessi anticipare sulla discussione degli articoli, che vi hanno precisamente condizioni le quali concernono questi soccorsi, epperò assolutamente trovo infondata l'asserzione tanto dell'onorevole Senatore Farina, quanto dell'onorevole Senatore Pareto, che l'Ufficio Centrale non siasi preoccupato affatto di un soggetto così interessante per l'umanità, e che abbia lasciato tutto questo in balia unicamente alla speranza.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Domando permesso di dire ancora poche parole: se si fa un po' d'analisi si trova la cosa chiarita perfettamente. Le associazioni che si sciolgono possono avere dei debiti, ha detto l'onorevole Farina; di più possono avere delle pensioni o per dir meglio sussidi già verificati; delle pensioni che si pagano e di più delle pensioni che possono rendersi necessarie per l'avvenire, che è quanto dire apparecchiare nuove risorse per i vecchi, gl'ammalati e le vedove.

Non pare che ci siano altre, che queste tre categorie. Ora se mi si domanda come la legge ha provveduto? ecco la risposta che mi pare debba soddisfare.

Sulle indagini fatte non è risultato altro debito che quello di 240 o 250 mila lire per il riscatto della carovana di Livorno, perchè, come avete veduto nella

relazione, l'attuale carovana prende la sua origine dalla compra fatta del privilegio dall'antica carovana di Bergamaschi, ed il prezzo del trapasso del privilegio fu valutato a poco più che 400 mila lire. I sacchini della nuova carovana si tassarono, ed hanno pagato e pagano a rate il debito delle 400 o più mila lire. Ora se ne trova pagata la metà circa. Si è domandato chi pagherà l'altra metà di questo debito tuttora aperto verso il monte dei prestiti di Firenze?

C'è un articolo della legge che dice: lo pagherà lo Stato, non ci è questione a fare.

A mia notizia per le indagini fatte non c'è altro debito, se ne fosse apparso qualche altro si sarebbe forse preso il medesimo provvedimento.

Ora passo alle pensioni che attualmente si pagano. Le indagini fatte mi hanno mostrato che ce ne sono per 220 o 236m. lire, non ricordo bene la cifra; c'è circa 70m. lire che si pagano attualmente in pensioni a vedove, vecchi e malati della carovana di Livorno, e circa 150m. lire che si pagano dalla compagnia di Genova. Si domanda, come s'intende provvedere alla continuazione di queste pensioni che si dicono già esistenti? I provvedimenti li ha presi l'Ufficio Centrale nell'art. 7 ed ha detto « se sia necessario di assicurare e il pagamento di sussidii agli ammalati alle vedove e agli orfani ed ai vecchi *prestiti ora dalle corporazioni* sarà destinato un fondo fornito in parte dallo Stato, ed in parte dalle Camere di commercio ove tali corporazioni esistevano. » Debbo dire che fu sempre nell'idea del Ministero che si dovesse dall'Amministrazione provvedere alla continuazione di queste pensioni o sussidii, perchè il Ministero desidera più che altri che queste pensioni non cessino; ma siccome i quadri presentati non erano abbastanza giustificati, ed occorrono ulteriori elementi per accertarne la consistenza, trattandosi di ruoli e di documenti che non sono a disposizione del governo, non se ne faceva espressa menzione, anche perchè colle casse di mutuo soccorso che esistono, con quelle che si stabilirebbero, e infine coi sussidii del governo e del commercio si pensava che si sarebbe provveduto alla continuazione delle pensioni esistenti.

Ebbene, l'Ufficio Centrale non è stato contento di questo e ha voluto scrivere un articolo il quale mi pare che dica chiaro che le pensioni attualmente esistenti debbono essere continuate a pagarsi; e se il Senato avesse avuto la bontà e la pazienza di procedere ordinatamente alla discussione degli articoli, e non anticipare la discussione avrebbe veduto che a suo luogo io avrei fatta la mia riserva e protesta nell'art. 7 che mi pare alquanto grave. Ma per ora mi basta dire che l'art. 7 provvede perfettamente alle pensioni esistenti.

Dunque i debiti sono pagati, le pensioni esistenti assicurate, che ci resta? Ci resta l'avveire, ci resta a provvedere alle vedove, agli infermi, ai vecchi, agli inabili che si verificheranno dall'attuazione della nuova

legge in poi, ed ai quali sarebbe desiderabile poter parimenti provvedere.

Ebbene io domando, è la legge che deve provvedere a questo? Le corporazioni esistenti, per esempio quella dei carovana di Genova, che come abbiamo detto per la sua condizione eccezionale può forse rimanere in servizio senza notevoli modificazioni, non incontrerà per certo grandi difficoltà per provvedere ai futuri bisogni dei vecchi, delle vedove e degli inabili. L'amministrazione vi troverà già un'opera fatta; se c'è una cassa di mutuo soccorso l'Amministrazione farà in maniera che continui; laddove le corporazioni restano assolutamente disciolte in seguito di questa legge (come credo che alcune debbano essere necessariamente per la loro indole medesima), ebbene per queste il governo avrà per l'ordinamento di casse di mutuo soccorso le stesse cure che egli ha per le società che tuttodì si stabiliscono dagli operai liberi in tutte le parti dello Stato, e le avrà anche maggiori per la speciale condizione delle cose.

E uno degli articoli dice chiaro che saranno rispettate le casse di mutuo soccorso che esistono, e che il governo prenderà l'iniziativa per istituirne dove non ci sono.

Dunque per le pensioni che possono verificarsi si rientra nella legge comune, e fa meraviglia che ci preoccupiamo tanto di cose che oggi più che mai vanno molto bene da sé. Se vi sono associazioni che oggi camminano più felicemente, sono quelle appunto di mutuo soccorso degli operai.

Io citai ieri l'associazione di Torino. Vogliamo ora temere che, per la sola abolizione del privilegio delle corporazioni, abbia appunto a mancare ai più infelici, quel che si trova dagli altri con tanta facilità?

Il Senato si rassicuri sopra questa parte, e si persuada che si è seriamente pensato a tutte queste contingenze, e che votando l'articolo 1 non resta nessuna lacuna, nessun pericolo per quella povera gente, che io sono il primo a compatire, e per cui mi sto occupando, come il Senato ben può giudicare dalle notizie che ho raccolte e dalla premura che mi era data anche prima che gli onorevoli Senatori Pareto e Farina venissero a risvegliare nel Senato tanto giusto sentimento di compassione.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta prima all'onorevole Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Io spero, signori Senatori, di non offendere in nessuna maniera l'onorevole nostro collega, autore dell'emendamento che ora stiamo discutendo, nel dire che a mio avviso egli si fa una grande illusione; quella cioè di ottenere lo scopo che egli ha in mira coll'emendamento nei termini in cui è stato proposto.

Per ottenere pienamente il suo scopo bisognerebbe che egli, o si opponesse all'abolizione del privilegio,

od aggiungesse al suo emendamento una clausola molto grave.

Ciò che mi fa pensare a questo modo si è la considerazione che il Senatore Pareto desiderando più particolarmente sovra ogni cosa che sia conservato nelle antiche corporazioni ciò che fino ad un certo punto si può considerare e ritenere come il patrimonio degli operai, che ora non sono più in stato di procacciarsi da loro stessi il vitto, crede che abolito il privilegio, le corporazioni, che prima davano questi soccorsi agli operai in simili difficili condizioni possano ancora essere tenute a ciò fare.

Ora io credo che in ciò egli sia in pieno errore, poichè cessato il privilegio, cambia la condizione di quelle corporazioni, le quali più non hanno l'obbligo a cui si erano impegnate quando avevano il privilegio.

Dunque se egli non si oppone alla soppressione del privilegio, ovvero se egli non introduce nel suo emendamento una clausola che stabilisca che le corporazioni, malgrado la soppressione di ciò che costituiva il principale loro beneficio, saranno obbligate a conservare ai pensionati i sussidi che loro davano, il suo emendamento non avrà al certo l'effetto che egli ne spera e desidera.

Io credo quindi che il Senato non debba entrare in questa via.

Se poi contro la mia opinione, e contro, direi quasi, la mia aspettazione il Senato intendesse di associarsi ai motivi di umanità che ha dettato all'onorevole Senatore Pareto il suo emendamento, credendo che possa trovarsi esposto dalle conseguenze, che io non ravviso, in tal caso io penso che nella votazione dell'articolo si dovrà, come lo stesso Senatore Pareto proponeva, dividere il suo emendamento in due parti: in quella che riguarda l'epoca in cui andrà la legge in vigore, ed in quella che riguarda la sostanza istessa della disposizione di cui si tratta.

Ed io credo ancora che la prima parte or ora accennata dovrebbe venir posta ai voti in secondo luogo, perchè secondo la gravità delle conseguenze di questa legge verso coloro che vi son contemplati potrà il Senato allontanare la realtà del disposto della medesima. Così se per esempio secondo l'emendamento del Senatore Pareto quando il Senato credesse che si dovesse abolire il solo privilegio, mi pare che naturalmente debba conseguire che la realizzazione della legge debba essere la più prossima, che non sarebbe se cessasse la corporazione realmente come è proposto e dal progetto del Ministero e dal progetto modificato dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Farina**. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola il Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Io non intesi nè di accusare l'Ufficio Centrale nè il Ministero d'aver trascurato i sentimenti d'umanità.

Io credo però che non li abbiano contemplati abbastanza forse perchè erano nell'impossibilità di contemplarli completamente.

Io non ho mai detto che non se ne siano preoccupati; avevo visto tutti gli articoli che parlano di questi casi e nonostante ho fatto l'osservazione sono andato in senso della opposizione del Senatore Pareto per questi motivi.

L'Ufficio Centrale ed anche il Ministro si sono preoccupati di mantenere i *Gius quiriti*, le pensioni che già erano acquistate, ma i diritti che erano in corso, che si potevano realizzare da oggi a domani e far luogo alla consecuzione di una pensione, di un sussidio, questi si sono trovati nell'impossibilità di contemplarli, perchè precisamente cessando l'associazione, non si potevano contemplare, ed è per questo che ho detto che quando la cessazione dell'associazione non è necessaria, quando la cessazione non è reclamata da un alto principio economico, non vedo perchè la si debba operare; ed è appunto in questo senso che senza disconoscere per niente che l'Ufficio Centrale si era occupato di questa materia e che se ne era occupato anche il Ministro, ho insistito perchè tuttavia esisterebbero gravissimi interessi lesi.

Non mi muove nemmeno da questa mia opinione quanto disse l'onorevole Alfieri, perchè se mai si avvererà quello che io so per pratica, che in molte cose non si verifica, come non si verificò in Genova; se mai, dico, si verificasse che, attesa la cessazione del privilegio, cessassero i mezzi a queste società di corrispondere tali pensioni, rispondo che allora penseranno esse medesime a sciogliersi e domanderanno esse stesse di liquidare.

Ma noi non dobbiamo occuparci di un interesse giudicando certo *a priori* quello che non sappiamo se avrà, sì o no, luogo.

Questi sono i motivi per cui io ho appoggiato l'emendamento Pareto e queste sono le giustificazioni che do, che anche avendo visto quello che ha fatto in proposito l'Ufficio Centrale sostenevo però che il suo lavoro non riusciva completo e che molti restavano danneggiati.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Io prego di permettermi di dire che non ho punto inteso di voler pregiudicare quello che sarebbero per fare le corporazioni; ho inteso solamente di porre il Senato in avvertenza che cessava l'obbligo: sarà un mio errore: mi sottometto al giudizio che il Senato ne porterà; ma esso ben sa cosa voglia dire cessare l'obbligo in simili circostanze.

Presidente. Si è chiesta la divisione dell'emendamento in due parti; l'una relativa all'epoca dell'attuazione della legge, l'altra al principio; ma nell'ordine logico il principio precede la sua attuazione.

Quindi comincerò dal mettere ai voti la seconda

parte, quella cioè che si riferisce al principio, così concepita:

« I privilegi di tutte le università, compagnie, carovane, unioni, gremii, associazioni, maestranze e simili altre corporazioni industriali di operai di ogni sorta esistenti nel Regno d'Italia sotto qualsiasi denominazione, sono aboliti e cesseranno a tal epoca di essere in vigore i regolamenti che concernono questi privilegi. »

Coloro i quali assentono a questa prima parte dell'emendamento Pareto sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato.)

È inutile allora di mettere ai voti la seconda parte che riguarderebbe l'epoca dell'attuazione, poichè rifiutato il principio non si può più muover dubbio intorno alla sua attuazione.

Passo perciò alla votazione dell'emendamento Jacquemoud il quale fu accettato, per quanto io ricordo, dall'Ufficio Centrale. L'emendamento Jacquemoud è concepito in questi termini:

« Al termine del 1864 cesseranno di essere corpi morali e di godere di qualunque privilegio le corporazioni industriali di operai d'ogni sorta esistenti nel Regno d'Italia sotto i nomi di università, compagnie, carovane, unioni, gremii, associazioni, maestranze e altre simili. »

Senatore Arrivabene, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Arrivabene, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non può accettare l'emendamento del Senatore Jacquemoud.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Già dissi al Senato ieri che anch'io non accettava l'emendamento Jacquemoud come superfluo, perchè l'espressione dell'articolo 1 dell'Ufficio Centrale mi pare sufficiente.

Presidente. Allora lo metterò ai voti.

Coloro i quali consentono all'emendamento Jacquemoud sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato.)

Passo alla lettura dell'articolo del progetto dell'Ufficio Centrale.

Art. 1.

« Al termine del 1864 tutte le università, compagnie, carovane, unioni, gremii, associazioni, maestranze e simili altre corporazioni industriali privilegiate di operai d'ogni sorta, esistenti nel Regno d'Italia sotto qualsiasi denominazione, sono abolite, e cesseranno di essere in vigore i regolamenti, statuti, ordinanze e disposizioni che le riguardano. »

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Imperiali. Nella discussione generale ieri il signor Ministro mi avvertì che avrei dovuto riservare le mie osservazioni sulle compagnie dei facchini che

fanno il servizio dei ponti nel porto di Genova all'articolo 1, dove precisamente era la sede delle disposizioni che si prendevano a loro riguardo.

Ora per quanto io abbia potuto studiare l'organizzazione di queste compagnie, le facoltà che sono loro accordate, e i vantaggi che il governo ha fatto loro con un regolamento a parte, non ho mai potuto scorgere che queste compagnie si potessero chiamare nè corpi morali, nè esseri privilegiati.

Aggiungo che da informazioni prese dalla Camera di Commercio di Genova, e da altri corrispondenti del Ministero qua in Torino mi sembra che non mai si sia parlato di queste compagnie, ma piuttosto di altre, come di minolli, di calafati, dello carovane, ecc. Ma le compagnie che servono ai ponti, e che non sono fuorchè facchini organizzati a reggimento, soggetti ad un apposito regolamento e tariffa del governo, ed obbligati a ricevere nel loro seno qualunque facchino, qualunque individuo il Municipio di Genova loro manda per essere ascritto al loro corpo, mi sembra che tali compagnie non dovrebbero essere comprese nelle disposizioni della presente legge.

Perciò io fo riflettere al Senato che per la esperienza che abbiamo della città di Genova, e per ciò che si fa nel commercio, specialmente pel servizio dei facchini, noi sappiamo che dove noi abolissimo queste compagnie che si dicono, ma che non sono privilegiate, ne sorgerebbe forse un monopolio che sarebbe usufruito da persone le quali hanno la confidenza di diverse case commerciali di Genova, e che si impadronirebbero di una trentina di questi facchini, loro darebbero una mercede assai minima, e frattanto farebbero pagare a queste case un prezzo maggiore, lucrando sopra le fatiche ed i sudori di questi poveri facchini; per tale effetto io credo che sarebbe stato migliore partito il lasciar esistere queste compagnie, o se vi era qualche cosa che si potesse credere privilegio, abolirlo.

Io mi limito perciò a chiedere al signor Ministro se crede che queste compagnie debbano essere comprese nella legge, o se pure esse siano state enumerate per isbaglio nella medesima.

Dirò di più: queste compagnie sono una scuola pratica di morale per quelli che sono ascritti in esse, i quali sono tenuti in molta vigilanza dai loro consoli, e dove venissero sorpresi in azioni meno regolari nel loro servizio, sono cassati; il timore di tale castigo fa sì che molte volte questi facchini sono anche migliori di quello che sarebbero se fossero abbandonati a loro stessi.

Per tutte queste riflessioni, alle quali si possono aggiungere quelle del soccorso che prestano ai loro malati (soccorso che era diventerebbe, mi sembra, molto problematico) e quelle delle pensioni che si dovrebbero liquidare a quei facchini già anziani che hanno fatto un rilascio del loro soldo per molti anni e che stanno per perdere il frutto delle loro economie, io credo di dover fare tutti i miei sforzi perchè queste compagnie,

so è possibile, non siano comprese nelle disposizioni della presente legge.

Un ultimo riflesso sottoporro ancora al Senato, ed è che mi sembra che queste compagnie le quali non hanno che un'organizzazione che venne data loro dal Governo, che obbediscono al Municipio, sono nello stesso caso delle compagnie dei facchini delle strade ferrate.

Il facchino delle strade ferrate ha una placca, ha il privilegio di entrare esso solo nelle stazioni perchè appartiene a quella tale compagnia che il Governo ha autorizzato a un tal servizio, e così sono i facchini dei ponti. Essi non hanno altro privilegio che quello di andare a servire alcuni sul ponte della legna, altri su quello delle mercanzie, altri sul ponte del carbone, ecc.; insomma, lo ripeto, non sono che compagnie organizzate dal Governo, come i facchini che servono le stazioni delle strade ferrate.

All'articolo 3 sta forse detto qualche cosa che la legge stabilirebbe in loro danno, e che forse non sarebbe del tutto irregolare; neppure questo però porta che sieno compagnie privilegiate; soltanto era un uso che il regolamento stesso loro accordava, ma che non stabilisce privilegi. Per tali motivi io credo che esse non debbano assolutamente essere comprese nelle disposizioni della presente legge, e domanderei al signor Ministro di volermi dire se effettivamente queste compagnie debbano subire gli effetti della medesima.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Io mi auguro che gli articoli seguenti procedano molto rapidamente appunto perchè ora ne anticipiamo l'esame: anzi credo che le osservazioni dell'onorevole Senatore Imperiali non mutano menomamente la posizione delle cose quale l'abbiamo posta ieri e quest'oggi. Sono nella necessità di ripetere qualche cosa che aveva già detto cioè che la legge porta l'abolizione del privilegio; che quando una legge di questa gravità e importanza ha pronunziato la sua solenne parola di abolizione, quando per di più si è occupata ad indicare alcune norme generali per la conseguenza dell'abolizione, ha fatto tutto quanto una legge poteva fare.

Lo dissi ieri al Senato che non è possibile non lasciare all'opera dell'Amministrazione tutto il seguito delle operazioni a fare dopo la legge votata. Dissi essere impossibile far distinzioni e prescrizioni al di là di quelle che sono fatte dalla presente legge. Ora, il signor Senatore Imperiali ci chiama appunto a questo; enumerando una ad una tutte le corporazioni che esistono, egli vorrebbe sapere quale intendiamo che cada sotto l'abolizione e quale no. Egli restringe è vero il suo quesito ad una sola categoria, quella delle sei compagnie dei ponti di Genova, ma io mi permetterò di dirgli che il suo discorso potrebbe essere allargato, o come egli domanda di questa, altri potrebbe, interessandosi

più specialmente per altre categorie, fare la stessa domanda, e allora si dovrebbe formare una nota di tutte le corporazioni esistenti e poi dire nella legge quale è abolita e quale no.

Prego l'onorevole Imperiali di considerare la difficoltà di questo metodo. La legge colpisce in genere il privilegio, dichiara sopresse in genere le corporazioni privilegiate. Noi ci applicammo ad un esempio speciale quello delle carovane del porto franco di Genova. Io feci vedere quali cure, quali provvedimenti si prendevano dall'Amministrazione per applicare senza danno la legge. Io diceva che siccome quella corporazione (se corporazione si può chiamare) si trova in un luogo chiuso, vigilata dal Governo, probabilissimamente dovrà essere ordinata in modo speciale, e certamente le richieste di ammissione dovranno essere esaminate dall'Amministrazione, da cui dipende; quindi ci sarà un regolamento di disciplina che nella parte pratica lascerà quasi le cose nel medesimo stato in cui sono, solo coordinandone le disposizioni colle esigenze dei nuovi tempi. Se c'è privilegio (non discuto se vi sia) se ne andrà via con questa legge; il resto rimarrà.

La medesima applicazione mi permetta l'onorevole Imperiali che io faccia per i facchini dei ponti, quantunque la condizione materiale di essi sia un poco differente, perchè quella corporazione opera in un recinto interno, queste invece prestano l'opera loro in luoghi aperti; anzi dirò una cosa che è interessante di sapere e che io mi riservava di dir più tardi.

È interessante sapere che appunto queste sei carovane di Genova hanno occupata l'attenzione dell'illustre conte di Cavour, il quale con un decreto reale del 1851 ne disciplinò il servizio. Ebbi l'onore di dire ieri che le corporazioni che oggi chiamo privilegiate e i cui privilegi vogliamo fare scomparire, mostrano l'opera del tempo, giacchè non sono più quali erano in origine.

Ci è stato molto progresso, molte parti sono state modificate per un semplice movimento delle idee. Difatti se uno adesso prende in mano questo regolamento del 1851 deve confessare che si troverebbe imbarazzato a dire se sono o no corporazioni privilegiate quelle di cui parla il conte di Cavour e alle quali applica tante disposizioni.

Permetta il Senato ch'io legga quest'articolo:

« Ogni cittadino sardo dimorante almeno da un anno entro le mura della città o nei borghi potrà chiedere di essere ammesso ad esercitare il facchinaggio in una delle suddette categorie, purchè sia sano, robusto, non abbia meno di 18 anni e più di 40, quando sia munito delle fe-de di nascita, ecc., ecc.

Come vedete adunque questa è una ammissione libera fatta a giudizio delle autorità, e la qualifica di corporazione privilegiata certamente è difficile applicarla a questa specie di corporazione. Ma si può egli dire ad un tempo che a cotesta carovana non sia rimasto veramente niente di privilegio? Neppure questo si può dire, perchè quando si proceda nell'esame del

regolamento, si trova che l'opera è divisa in maniera che ciascuna delle sei carovane esercita con esclusività il suo ufficio, che in una parola esse escludono assolutamente la classe dei facchini interni della città i quali non sono riuniti in corporazione, e qualsiasi altro operaio anche di tutta confidenza de' capitani e commercianti interessati, tanto che quando a questi facchini organizzati manca il numero e l'opera sovrabbonda, i capi delle carovane vengono in Città a chiedere soccorso ai facchini liberi. Questi allora vengono e ricevono dalla carovana tale salario che non è il salario vero dell'opera che prestano, ma quello che la corporazione crede assegnare secondo le sue consuetudini.

Vi è dunque un certo insieme di corporazioni privilegiate che esclude la libera concorrenza sia di privati facchini sia di altre associazioni di essi. Ed è ciò appunto quello che deve cessare nell'interesse del commercio e della navigazione.

Si dice che la limitazione del numero dei componenti le carovane è richiesta dalla necessità di dare delle garanzie per le merci, perchè le merci sono gettate momentaneamente in siti abbandonati per cui bisogna guardarle. Ma a ciò tutto può provvedersi coi regolamenti di disciplina e di pubblica sicurezza, nè si può fin d'ora asserire con qualche certezza quello che converrà fare a tal uopo. Quindi è difficile stabilire sin d'ora se dopo la legge d'abolizione, questo regolamento del 1851 debba rimanere qual è, togliendone solo le disposizioni che possono attribuire esclusività di lavoro, oppure un nuovo regolamento debba essere pubblicato. Ma questo certo non potrebbe dire la legge.

Da ciò vedesi la necessità di ritenere la frase di ieri, nel senso di lasciare all'amministrazione questo non facile carico di regolare le conseguenze della legge.

La legge non potrebbe dirsi più che tanto; nè io posso rispondere all'onorevole Senatore Imperiali, più di quello che ho risposto per le altre compagnie.

Prego il Senato di votare l'articolo, e spero che le cose dette serviranno pure per gli articoli seguenti ed avranno prodotto il vantaggio di rischiarare anticipatamente tutti i dubbi.

Senatore Imperiali. Non vorrei infastidire il Senato colle mie osservazioni; sarò breve; esso si sarà fatto un criterio sovra l'articolo che si sta per votare, ma rispondendo all'onorevole sig. Ministro, dirò che mi lusingava che dalla corrispondenza che era passata fra lui e la Camera di commercio e le corporazioni indicate dalle Camere di commercio, egli avrebbe risposto che questa corporazione dei facchini dei ponti non era precisamente compresa nella legge, e che è stato uno sbaglio l'avvervela compresa. Ma dacchè il Ministro tien fermo di comprendere queste compagnie di facchini di ponti allora dirò soltanto che mi limiterò all'esito che avrà la legge.

Rispondendo poi a quell'obbiezione, cioè al fatto notato che alcune volte i facchini che stanno nell'interno

della città sono chiamati in aiuto di quelli che sono destinati per i ponti, dirò che questa è una categoria che deve collocarsi nell'art. 5 del regolamento nel quale è detto che tutti i cittadini sardi sono ammessi.

Dunque un tal servizio è momentaneo e non vuol dire che anche quelli che son dentro la città non potrebbero poi essere ammessi stabilmente in quelle squadre che fanno il servizio del porto.

Del resto mi pare essersi detto quanto occorre per dimostrare, che queste compagnie non sono privilegiate. La legge avrà la sua sorte.

Presidente. Metto ai voti l'art. 1 del progetto dell'Ufficio Centrale che rileggo (*Vedi sopra*).

Coloro che approvano l'art. 1 sono pregati di alzarsi. (Approvato.)

Art. 2.

« Gli averi delle corporazioni abolite, detratti i pesi, si devolveranno a chi di diritto a termini dei rispettivi statuti e regolamenti; in mancanza di speciale disposizione il Governo li destinerà ad istituzioni di beneficenza per operai già aggregati alle corporazioni abolite, per le loro vedove e figli, o in sussidii a pro di operai vecchi e resi inabili al lavoro ».

Se non c'è alcuno che domandi la parola lo metterò ai voti.

Chi approva l'art. 2 si alzi.

(Approvato.)

Art. 3.

« Per quanto concerne il lavoro ne'porti, ponti e calate potrà il Governo, sentiti i Municipii, stabilire regolamenti di sicurezza pubblica e di disciplina, e condizioni di età e di moralità, senza limitazione del numero degli esercenti, senza divieto ai capitani di valersi dell'opera dei loro equipaggi.

« Una tariffa approvata dal Governo potrà fissare il massimo della mercede ».

Senatore Arrivabene, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Il relatore dell'Ufficio ha la parola.

Senatore Arrivabene, Relatore. L'Ufficio Centrale ha fatto a quest'articolo due piccole aggiunte. La prima verrebbe dopo le parole, *per quanto concerne il lavoro nei porti, ponti e calate potrà il governo, sentiti i municipii*, e sarebbe questa *e la Camera di commercio*.

La seconda occorre in fine ed in causa di uno sbaglio forse del tipografo; dopo le parole *senza divieto ai capitani di valersi dell'opera dei loro equipaggi* si dovrebbe dire: *a bordo*.

Senatore Pinelli. Per completare la frase proposta dal relatore io proporrei si dicesse *esistenti a bordo*.

Presidente. Prego il relatore dell'Ufficio di mettere in carta queste sue aggiunte.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Fra le condizioni che trovo prescritte all'art. 3 in seguito alle quali è concesso al governo di stabilire dei regolamenti, trovo stabilite bensì

quelle che riguardano la sicurezza pubblica, le discipline, le condizioni di età e di moralità, ma non trovo egualmente stabilita la condizione di *capacità*.

Vero è che l'onorevole Ministro ci disse, e ci dimostrò, che delle associazioni di cui aveva fatto cenno nella sua proposta di legge una gran parte era dubbio se fossero privilegiate o no, e se conseguentemente dovessero cadere nelle disposizioni di questa legge.

Tuttavia siccome io leggendo la sua proposta ho trovato indicate come associazioni privilegiate alcune per l'esercizio delle quali è indispensabile che vi siano condizioni di *capacità*, senza di che ne deriverebbe alle persone che si prevalgono dell'opera di questi individui un danno di cui non è facile calcolare la portata; così amerei conoscere per qual motivo non si sia pensato ad accordare facoltà al governo, nel caso che queste compagnie siano privilegiate, di prescrivere altresì la condizione di *capacità* opportuna.

Meglio che le cose enunciate così astrattamente varrà forse a chiarire l'idea, un esempio. Nella proposta della legge fatta dal Ministero troviamo annoverata fra le associazioni privilegiate, per esempio, quella degli interpreti; ora io domando, se un ignorante sfaccia o, si presenti come interprete, quando effettivamente tale non sia per mancanza di cognizioni, non possa indubitatamente portare un danno gravissimo a quelle persone, che affidandosi a lui, vedrebbero tradotte le idee ad esso espresse, i loro bisogni in modo diverso dalla realtà della quale hanno espresso le idee e i bisogni medesimi al supposto interprete che non li intese. Vi è anche una circostanza della quale si deve tener conto, ed è, che delle relazioni giurate di questi interpreti, si tiene grandissimo conto in giudizio, e vi si presta, se ben ricordo, fede. È dunque secondo me indispensabile, che vi siano prescritte condizioni di *capacità* che rispondano allo scopo per il quale gli interpreti sono destinati.

Lo stesso ad esempio dicasi per i calafati; un calafato che sia chiamato a calafatare un bastimento, se lo calafata male, il bastimento appena sortito dal porto, può correre gravissimo rischio; mi pare quindi che non sarebbe fuor di proposito di riservare facoltà al Ministero nei regolamenti che farà per regolare le associazioni di prescrivere anche, quando ne sia il caso, l'opportuna condizione di *capacità*.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Sono così gravi le osservazioni dell'onorevole Senatore Farina, che non avrei nessuna ragione di dire il contrario; pure se volessi difendere le frasi dell'articolo direi sembrarmi evidente che trattandosi di lavoro, si debba sapere che quello che si presenta debba prima di tutto dimostrare che sa fare il compito suo; ma se desidera che sia detto espressamente, nol posso rifiutare, per quanto non mi scubri cotesta la sede più opportuna.

Certamente non sarà accettato un interprete che non conosca le lingue, un calafata che non sappia calafatare, ma ripeto l'abbondare in chiarezza è desiderio comune;

non ho dunque nessuna difficoltà di accettare le modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale, come non ho difficoltà di aggiungere la parola *capacità*, se ciò basta al signor Senatore.

Senatore Farina. Mi basto; dirò che è cosa che mi venne suggerita da persona pratica della materia.

Presidente. La parola è al Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Io ho chiesto la parola per poter fare un'osservazione. Vedo che si stabiliranno delle regole per il facchinaggio, vedo che nessuno potrà impedire ai capitani di bastimento che si servano del loro equipaggio per lo scarico di questo, e perchè non si dice anche che il negoziante potrà servirsi dell'individuo in cui ha fiducia per far trasportare la sua roba? Accordiamo la libertà, ma accordiamola interamente. Uscendo dalla questione di privilegio entriamo pienamente nella libertà. Se si permette ad un capitano di bastimento di servirsi del suo equipaggio, ad un negoziante per esempio che abbia i suoi contadini s'impedirà o no di servirsene?

È questo che io desidererei sapere, e vorrei che si spiegasse a questo riguardo il Ministero perchè io sono amico della libertà intera, e quando si vuole entrare in quella via, bisogna interamente dirlo e entrarvi francamente.

Senatore Pinelli. Certamente, ridotte le cose a quei termini precisi in cui lo poneva l'onorevole Senatore Pareto, può succedere che uno scarico, quando non è abituale, si possa fare anche per mezzo di persone le quali non avessero tutti i requisiti portati dai regolamenti; ma io prego l'onorevole Senatore Pareto di osservare che qui si tratta di un servizio abituale che si presta negli scali. Se a questo servizio abituale è permesso di introdurre persone sotto la sola espressione che sono persone di fiducia dei commercianti, allora tornano inutili tutti i regolamenti. Quando si tratta di un capitano che giunge col proprio equipaggio, sicuramente non vi è da temere che abusi, che questo equipaggio possa servire ad altro che allo scarico momentaneo; ma se sotto nome di persone di fiducia si ammette che i commercianti possano introdurre abitualmente sopra gli scali persone che servano a loro, è un annullare i regolamenti.

E qui mi si permetta ancora uno schiarimento in risposta all'osservazione di altro degli onorevoli colleghi che ha preteso dire che l'Ufficio Centrale accettava la libertà quale la presentava il Ministero; l'Ufficio Centrale accetta la libertà per tutti; quando garantisce gli equipaggi esistenti a bordo, evidentemente non si occupa che di un servizio istantaneo; quando poi si tratta di servizi che si prestano sopra gli scali, l'Ufficio Centrale è fedele, non all'espressione dell'opinione del Ministero, ma all'espressione del progetto di legge, il quale porta che questa professione abituale non si può esercitare che in conformità dei regolamenti.

Presidente. Pare che il Senatore Farina volesse proporre un emendamento. Lo pregherei di scriverlo.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Il signor Senatore Alfieri ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Io confesso che sarei poco inclinato ad adottare l'aggiunta che si propone, perchè mi pare che questo discernimento dovrebbe essere lasciato in questa parte come in tante altre a chi fa uso dell'opera delle persone di cui si tratta. Se è una persona inabile, in questa come in tante altre cose, niuno si varrà dell'opera sua, e non ne nasceranno gli inconvenienti che temerebbero per avvenire l'onorevole Senatore Farina.

Per altra parte, io crederei che miglior partito fosse il ritenere l'articolo proposto dal Ministero riguardo alla libertà che debba avere ciascuno di valersi delle persone di sua fiducia; diceva l'onorevole Senatore Pinelli, che questo compromette l'osservanza dei regolamenti, ma i regolamenti devono essere limitati a ciò che è strettamente necessario, e non mi pare che veramente vi sia la necessità di spingere la tutela fino a quel punto.

Ed in questo sentimento io tanto più mi confermo in quanto che per avvalorare la mia opinione posso ricordare al Senato la deliberazione presa l'anno passato in una materia assai più grave di questa.

Quando si trattava del riordinamento degli agenti di cambio e dei sensali, questi vennero sottoposti nello esercizio delle loro funzioni a certe norme ed a certe cautele per poter intraprender questo esercizio; tuttavia in quella legge si inserì un articolo in cui si disse che era sempre lecito a ciascuno di valersi dell'opera di persona di sua confidenza per uso proprio.

Ora io non vedo il perchè qui si voglia limitare quanto non ha il Senato creduto di dover limitare in allora in materia ben più grave di questa.

Senatore **Pinelli**. Io domanderei ancora di parlare.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Le parole dette dall'onorevole Senatore Alfieri pongono veramente l'Ufficio Centrale nella necessità di dare una spiegazione, tanto più dacchè si è invocato il confronto di altre disposizioni legislative relative agli agenti di cambio.

Io prego l'onorevole Senatore Alfieri di ritenere che vi ha una qualche diversità fra l'una e l'altra cosa.

Le operazioni che si fanno da un agente di cambio sicuramente esigono un controllo, ma non è a temersi che vengano abbandonate a qualunque persona indifferente, e tanto meno da chi ha interesse all'affare del quale si tratta; e se chi ha quest'interesse ripone la sua confidenza in una determinata persona, certamente sarebbe spingere, come osservava l'onorevole Senatore Alfieri, le previsioni al di là del bisogno, col pretendere di escludere questa persona.

Ma siamo in identica condizione quando da questo genere di operazioni passiamo all'opera che si presta sopra gli scali ed i ponti?

Può accadere, non lo nego, che qualche commerciante abbia interesse di risparmiare qualche poco di salario servendosi di persone, nelle quali abbia particolare confidenza; ma questa considerazione sarà poi da

tanto da far rinunciare a quella sorveglianza che si deve usare sugli scali di un porto e tanto necessaria da un momento all'altro per sorprendere quelli che si scostano dai loro doveri?

Se si entra in questa condizione di persone, si deve necessariamente ammettere che queste persone, esercenti la loro professione sopra gli scali ed i ponti, dove non solo si trovano le merci di chi li adopera, ma quelle di persone a cui sono questi individui perfettamente ignoti, devono essere conosciute dagli agenti della pubblica sicurezza che li invigilano, e bisogna pure che quest'autorità di pubblica sicurezza non incontri in siffatti pretesti, che possono farsi valere, di particolare fiducia, un motivo che impedisca l'autorità stessa di esercitare la sua azione.

Perciò io non troverei troppo conforme a questo scopo il permettere senza nessuna condizione che si interponessero altre persone fuori di quelle le quali hanno le condizioni volute dai regolamenti. Una delle due; o queste persone sono tali che abbiano le condizioni volute dai regolamenti, e allora agiranno, opereranno, faticeranno come faticano le altre e altrettanto onestamente; o non le hanno, e sarebbero persone a cui i regolamenti non darebbero queste facoltà, ed io credo che ci sia poco vantaggio ad aprire in nome della libertà l'accesso a persone le quali facilmente ne potrebbero abusare, perchè, ripeto, bisogna rispondere di tutto quello che esiste sullo scalo; non si risponde soltanto delle merci di Tizio e di Caio per le quali si adoperano le tali persone.

Credo poi che il fatto, l'esperienza abbia dimostrato come ammettendo di questa sorta di persone, come accade, nell'intervallo che corre tra l'abolizione avvenuta nel 1840 delle corporazioni ed il 1848, in cui si ristabilirono, succedano frequenti inconvenienti, perchè non vi è una sorveglianza ordinata.

Ora che ho risposto in quel modo che meglio per me si poteva, col soccorso delle notizie di fatto che possono avervi per testimoni onorevoli tra i miei colleghi, alle osservazioni sempre improntate da quello spirito di moderazione e di vera saviezza che distingue l'onorevole collega Alfieri, mi permetterò ancora una parola in risposta alla proposta del Senatore Farina, acciocchè c'intendiamo bene quando si tratta di aderire all'aggiunta che egli propone della *capacità*.

Non bisogna che si ignori che sotto il nome di *capacità*, e di particolare attitudine a fare l'interprete, si è creato anche una corporazione privilegiata, e questa è quella che, come sarà noto a più d'uno dei nostri colleghi, va sotto il nome di *linguisti*. Che vi siano de' casi in cui sia d'uopo di ricorrere ad interpreti, ciò si comprende, e credo che i regolamenti potranno anche provvedere a questo riguardo. Ma l'estensione che si dava a questo privilegio è tale che nessuna provvista si poteva fare a bordo di un estero bastimento, v. g. appartenente alla nazione spagnuola, senza valersi di quel tale interprete, che vantava pe-

rezza di tal lingua, e così si dica via via di tante altre nazioni.

Io sono persuaso che a tanto non tende la proposta del Senatore Farina e che non intende sicuramente di patrocinare questa specie di abusi.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Risponderò poche parole. Sono ben lontano di ristabilire quello che è stato abolito. Abbiamo votato l'abolizione dei privilegi e certo non voglio ristabilirli; ho detto che si lasci facoltà al Ministero quando lo crede opportuno per il buono esercizio delle funzioni di determinati individui di stabilire le condizioni che si richiedono e le cognizioni che credo necessarie per tale oggetto.

Non ho voluto il ristabilimento di quello che esisteva; se vi son degli abusi si tolgano; ho sempre dichiarato fin da principio che specialmente i privilegi desideravo che fossero aboliti.

Quanto poi al richiedere condizioni di capacità io la credo una precauzione molto opportuna; e qui noto che l'onorevole Senatore Alfieri si trova in aperta contraddizione con quello che a mio senso opportunamente osservava il signor Ministro.

Il sig. Ministro infatti riteneva che le condizioni di capacità sono cosa tanto naturale, che trovava quasi superfluo di esprimerlo.

L'onorevole Senatore Alfieri invece trova che si doveva abbandonare questa parte alla libertà, e lasciare che ognuno provasse colla sua esperienza se quello che si presenta per disimpegnare una funzione ha o no le cognizioni per farlo.

Questa teoria dell'onorevole Senatore Alfieri sarebbe appena compatibile quando si trattasse di una funzione non molto importante fra medesimi cittadini; ma quando arriva un povero diavolo di un capitano che non conosce la località, se gli si presenta un ciarlatano come interprete, e gli traduce malamente quanto gli ha detto, si vede bene che non ha modo alcuno per conoscere gli individui e per giudicare *a priori* della capacità loro.

Del resto mi pare che si possa ammettere senza nessun inconveniente, perchè, ritenga bene il Senato, non è cosa che si metta in massima generale, ma si lascia solamente all'arbitrio del Ministero di riconoscere i casi, nei quali veramente per l'esercizio, per il disimpegno di determinate funzioni, si richiedono cognizioni che non sono comuni, e sulle quali è bene che il Governo si accerti che chi si propone per disimpegnarle ha veramente le cognizioni volute.

Senatore **Pinelli**. Non intendevo che adempiere ad un debito di risposta verso l'onorevole Senatore Farina; ma a ciò che stavo per dire soddisferà la parola del relatore.

Senatore **Arrivabene**. *Relatore*. L'Ufficio Centrale non fa opposizione alla introduzione della parola *capacità*.

Pregherai poi l'onorevole Senatore Alfieri di volere

abbandonare quell'altra sua modificazione. Ho una ragione, direi quasi politica, di pregarlo di lasciare l'articolo come lo abbiamo stabilito.

Anch'io ho avuto il piacere di vedere molte di quelle persone che si credono piuttosto lese da questa legge; ma le ho trovate così ragionevoli, così, direi quasi, bene educate, che mi dorrebbe accagionar loro un dispiacere. Io le ho assicurate che l'Ufficio Centrale si era contentato di lasciare che i Capitani potessero valersi del loro equipaggio a bordo, e non si sarebbe parlato di altri facchini che venissero d'altrove. Per tali ragioni pregherei l'onorevole amico Alfieri di volere abbandonare questa sua proposta.

Presidente. L'Ufficio Centrale accetta l'emendamento del Senatore Farina?

Senatore **Arrivabene**, *Relatore*. Lo accetta.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Io non potrei abbandonare la convinzione che ho, che meglio sarebbe lasciare questa maggiore libertà essendo una di quelle cose che una volta accennate credo non sia poi necessario appoggiarle con tante dimostrazioni, ed abbandono la questione al giudizio del Senato.

M'incresca di non poter rinvenire sull'opinione espressa prima in quanto all'emendamento del Senatore Farina, e quindi di udire cose che credo appena tollerabili a dirsi in una occasione che egli riputerebbe dover essere molto lontana. Ma senza rinunciare alla mia opinione, dirò che poichè egli particolarmente contempla il caso, e per dir meglio l'applicazione dell'aggiunta agli interpreti, sarebbe bene aggiungere la parola interpreti nell'articolo, poichè non credo che possa applicarsi agli interpreti la enunciazione del lavoro nei porti, ponti, e calate.

Senatore **Farina**. Domanderei la parola a questo riguardo per una semplice spiegazione.

Ho accennato l'esempio dei calafati.

Siccome poi si tratta di rimettere ciò ai regolamenti appositi per queste determinate professioni si farà uso di termini più appropriati.

In generale anche il lavoro intellettuale è lavoro: quindi nella espressione generale dei lavori si può comprendere anche il lavoro degli interpreti.

Siccome poi si tratta di accordare la facoltà al Ministero di ciò specificare nel regolamento, nel regolamento si adopereranno quei termini che saranno ravvisati i più convenienti.

Senatore **Duchoqué**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Duchoqué**. Tutto quello che può desiderare l'onorevole Senatore Farina nel senso che io trovo ragionevole del suo emendamento, pare a me che si contenga nella frase *sicurezza pubblica*, che si legge nell'articolo, ossia nella facoltà rilasciata al Governo di provvedere alle condizioni di sicurezza pubblica o in generale o nella materia dei porti e marina. Che

se il Senatore Farina col suo emendamento volesse dare al Governo facoltà maggiori di quelle che gli vengono dalle leggi in materia di sicurezza generale o di polizia particolare, mi pare che ciò non dovrebbe ammettersi dacchè si correrebbe pericolo di sanzionare un principio, per cui potesse venirsi indirettamente a vincolare la libertà di certe professioni od industrie.

Se ciò è ammesso in alcune date materie è sempre, credo, per ragione di sicurezza pubblica, o comunque in somma se ciò è ammesso dalle leggi vigenti, sia; ma non debbe avvenire per questa legge, che muove da altra ragione e da fine ben diverso. Dirò di più: se ciò è ammesso per alcune leggi tuttora vigenti in alcune provincie del Regno, mentre in altre non è ammesso, continui pure ad essere nelle prime, ma non vorrei che per quanto va a scriversi nella presente legge, venisse ad ammettersi indirettamente, e quasi inavvertentemente nelle altre senza conveniente discussione. Lasciamo alla legge attuale il carattere che ha. Essa non mira che ad abolire privilegi; ora non dovrebbe essere che si creassero vincoli nuovi o contrarii alle leggi generali del Regno, o riconosciuti solamente in alcune provincie e non in altre e che per questo modo venissero obliquamente ad estendersi dappertutto.

Il dire come si fa, che collo disposizioni degli articoli 1 e 2 non si toglie facoltà al Governo di provvedere al servizio dei porti, ed alle esigenze della marina mercantile nei modi coi quali le leggi generali o particolari permettono, è cosa molto naturale, ed io lo ammetto senza difficoltà, e quasi direi, non parermi neppur necessario; ma andar oltre a parlare di prove o condizioni di capacità temo che non possa essere senza pericolo; o per lo meno se ciò potesse o dovesse essere, avrebbe da essere per altre leggi, ad altri fini ed in altri modi tutti lontani dalla presente discussione, e senza nesso colla legge in esame.

Se le leggi e i regolamenti della marina mercantile, se le leggi o regolamenti sui porti esigono condizioni particolari di capacità perchè il Governo possa dare la patente di marinaio, di fabbricatore di barche, di calafataio, ecc., continui pure ad essere dove è così; ma ammettere in generale che questa facoltà si dia oggi al Governo generalmente in tutti gli ordini di lavoro cui attendevano le compagnie privilegiate, non veggo come possa giustificarsi; e senza entrare nei principii generali contro i quali si andrebbe, mi limito a dire non parermi che entri affatto nel quadro della presente legge o che possa essere senza contraddizione con altre leggi che non è in mente nostra oggi revocare o modificare.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Veramente non mi aspettavo che questa mia aggiunta ragionasse tante controversie.

Del resto sfido qualunque a dirmi se gli viene in testa, parlando di pubblica sicurezza, di contemplare gli interpreti marittimi.

L'onorevole Duchoué dunque col dire che è prov-

veduto colla legge di pubblica sicurezza, col dare così ad una espressione speciale un significato generale per tutto lo Stato, viene a dire nulla.

Vengo ora all'altra questione di non attribuire facoltà che non siano già determinate dalle leggi sulla marina.

Ma anche qui osservo che molte di queste facoltà dalle leggi generali della marina non sono determinate, e posto che ora parliamo di un caso speciale, che di questo caso speciale si è fatta menzione nella relazione, non credo che sia poi un grave inconveniente dire al Governo di provvedere in proposito; mentre quando si dà a lui facoltà di stabilire non gli si dà facoltà di derogare alle leggi, ma s'intende che debba provvedere attenendosi alle leggi preesistenti. Non credo quindi che sia un gran danno che si dica che gli è fatta facoltà, per togliere ogni equivoco, di determinare anche quali siano le condizioni di capacità in relazione alle leggi generali, ben inteso che non sono con questo derogate le leggi antecessenti in massima; ma finchè non si è detto espressamente, finchè non consta che la legge attuale è assolutamente in opposizione colla leggi preesistenti, mi pare che la mia aggiunta possa rimanere.

Presidente. Essendo contrastata l'aggiunta del signor Senatore Farina, la porrò ai voti.

Senatore Pinelli. Osservo che è stata accettata dal Ministero e dall'Ufficio Centrale.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Dirò due sole parole intorno al soggetto di questa discussione.

Noterò anzitutto che non mi maraviglio che gli interessati di cui parlava l'onorevole relatore si siano mostrati molto disposti ad accettare il sistema dell'Ufficio Centrale, poichè mi pare che esso sia la risurrezione, almeno in gran parte del sistema del privilegio.

Di fatto è facile lo scorgere l'immensa differenza che esiste tra la proposta primitiva del Ministero e quella dell'Ufficio Centrale. V'ha tra esse la differenza che passa tra la libertà ed il monopolio.

Nel progetto del Ministero era consacrato, ed applicato il principio di libertà perchè in esso (a parte qualche apparente incerenza, di cui dirò fra poco), si dichiarava apertamente che non solo gli equipaggi potevano essere adoperati per lo scarico dei bastimenti, ma che qualsivoglia persona privata, o commerciante poteva servirsi del lavoro di qualunque individuo di sua confidenza, senza che questo ne avesse ottenuta la facoltà dal Governo mediante l'adempimento di qualsivoglia condizione.

Ecco la libertà vera!

Invece l'Ufficio Centrale colla sua proposta non permette l'esercizio dei lavori nel porto e nelle calate se non a quegli individui che si saranno assoggettati a dar prova di quelle condizioni di cui è parla in questo articolo, e che in seguito a queste prove avranno ottenuto la licenza di lavorare nei detti luoghi ne'varii mestieri, che vi possono esercitare.

Secondo l'Ufficio Centrale per esercitarvi arti, mestieri, lavori di fatica è necessario ottenere il permesso, e per ottenerlo si debbe soddisfare a delle condizioni. In altri termini si fa rinascere la maestranza e la corporazione.

È però da notarsi che l'articolo del Ministero, tal quale è redatto, contiene, non dirò un'assoluta contraddizione, ma due disposizioni, che non concordano fra di loro.

Nel mentre egli richiede condizioni di età e di moralità (oltre a quella della capacità a cui il Ministero ha ora consentito), stabilisce pure che qualunque privato o commerciante può servirsi di qualsivoglia altra persona, che non abbia adempiuto a simili condizioni. Queste due cose si escludono evidentemente a vicenda.

Io domando come si potrebbe ottenere l'esecuzione della prima parte dell'articolo che prescrive delle condizioni, se tosto dopo si ammette che chiunque, anche senza tali condizioni possa esercitare quei lavori?

Se non che credo che il vizio, che ho ora notato derivi piuttosto dal modo con cui fu compilato l'articolo, anziché dal concetto da cui è informato; epperò parmi, che lievi modificazioni dell'art. 3 del Ministero lo possono rendere coerente, ed attuabile.

Parè a me che il miglior sistema sarebbe questo: ammettere il principio assoluto della libertà del lavoro, e di potersi servire del lavoro di qualsivoglia individuo; e stabilire nel tempo stesso, che chiunque lo voglia, possa ottenere, mediante la forme che si possono prestabilire, un contrassegno o certificato dal quale risulti essere stata giustificata la sua moralità e la sua capacità. Per tal modo chiunque vada nel porto e voglia giovarsi del lavoro di un uomo di cui possa fidarsi, saprà che coloro che hanno quel contrassegno posseggono quelle condizioni che egli desidera.

Ma nel tempo stesso chi non vorrà usare di questa cautela potrà servirsi di quella persona che meglio gli piacerà, e questa sarà libera di prestargli i suoi servizi.

Ecco il come, a mio avviso, si può conciliare il sistema della libertà col sistema delle garanzie; poichè il sistema delle garanzie sarebbe quello stesso della libertà tanto pel lavoratore, che vi si assoggetterebbe per libera elezione, quanto per colui che si gioverebbe del lavoro di codesto individuo.

Per tal modo abbracciando il sistema della più larga libertà si avrebbe pure il vantaggio di offrire al pubblico un certo numero di uomini la cui moralità e capacità sarebbero state per loro libera volontà riconosciute, i quali sarebbero altrettanto liberamente richiesti di prestare i loro servizi.

E dico, liberamente, perchè l'individuo che determinasse di servirsene, sarebbe pur libero di servirsi di altri individui i quali non avessero dato tali prove, e questi non sarebbero impediti di prestargli la loro opera.

Compreso in questo senso mi pare che l'articolo del

Ministero sia preferibile all'articolo dell'Ufficio Centrale il quale, lo ripeto, non è altro che la risurrezione del privilegio.

Però io proporrei che l'art. 3 del Ministero fosse lievemente modificato nel senso di esprimere che è fatta facoltà al Governo di dare un contrassegno, od un certificato a quegli individui che, avendo fornite prove di moralità e di capacità, lo richiedessero.

Rimarrebbe ferma nel resto la redazione dell'articolo ministeriale nella parte in cui stabilisce, che qualsivoglia privato o commerciante può servirsi dell'opera di qualunque persona in cui abbia confidenza.

Io non mi avanzo a proporre una redazione precisa del mio emendamento, perchè questa idea mi venne in questo momento, nè credo conveniente l'improvvisare una redazione. Ma la idea, che informa la mia proposta parmi abbastanza nettamente precisata, acciocchè il Senato possa, ove la creda utile, ed opportuna, prenderla in considerazione.

Senatore **Arrivabene**, *Rel.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arrivabene**, *Rel.* L'Ufficio Centrale non crede di poter accettare le osservazioni fatte dall'onorevole Cadorna; l'Ufficio Centrale e perciò anch'io siamo amatissimi della libertà, ma questa è un'opera di transazione da un ordine di cose severo ad un ordine più largo, ma non larghissimo quanto una libertà assoluta.

Dunque prego a nome dei miei colleghi il Senato di volere adottare l'articolo 3° tale quale l'abbiamo formulato.

Senatore **Duchoqué**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Duchoqué**. Se secondo le idee che ha così bene sviluppato l'onorevole Senatore Cadorna, e che corrispondono perfettamente alle mie, si sostituisce la redazione del primitivo progetto del Governo alla redazione proposta dall'Ufficio Centrale, è chiaro che io non posso avere più alcuno scrupolo contro l'emendamento Farina, che però dovrebbe innestarsi coll'articolo del progetto ministeriale anziché con quello messo avanti dall'Ufficio Centrale, perchè in questa nuova combinazione quell'emendamento non farebbe alcuna ombra ai principii di libertà.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Darò solo uno schiarimento, che spero basterà a togliere molti dubbi. Sembra che alcuni si preoccupino di questi regolamenti, e che si tema della frase usata dall'Ufficio Centrale.

Il senso di quest'articolo qual'è?

Per quanto concerne i lavori nel porto, il Governo potrà, secondo la frase dell'Ufficio Centrale che ho accettata, sentiti i municipii, stabilire regolamenti di sicurezza pubblica, regolamenti di ordine e di disciplina, ecc.

Quando l'abolizione delle corporazioni privilegiate è compiuta, per quelle ragioni che ripetutamente ho dette, cioè che l'Amministrazione deve provvedere a che la

legge sia attuata e che i suoi effetti non siano dannosi a nessuno, il Governo provvederà a quei regolamenti che crederà necessari di fare, e dove vedrà che tradissero il senso della legge non li farà.

Insomma tutto quanto rimane dopo l'abolizione delle corporazioni privilegiate, è sotto la cura dell'Amministrazione, la quale deve por mente al doppio scopo, che cioè la legge abbia effetto, e che non faccia danno; perciò pare inutile qualunque spiegazione, non si riuscirà mai a dire di più di quello che disse l'articolo.

Esso invita il Governo a fare regolamenti a tutela della sicurezza pubblica, e della moralità.

Questo significa che egli ha sufficiente facoltà per poter provvedere là dove vi è bisogno.

La facoltà di fare regolamenti risponde ancora all'avvertenza che da un altro lato si manifesta, cioè che per via indiretta non rinascano gli abusi che si sono voluti abolire.

L'articolo dell'Ufficio Centrale parmi sufficiente per l'una e l'altra cosa.

Senatore **Gravina**. Farei distinzione fra servizio nel porto e servizio nei singoli porti franchi e depositi.

In quanto al servizio nel porto io non farei nessuna limitazione di persona; ma metterei regolamenti; in quanto al servizio nei porti franchi e nei depositi ammetterei la limitazione di numero, perchè ivi debbono essere ammesse soltanto le persone che godono di tutta la fiducia dei capi dell'Amministrazione.

Presidente. Se nessuno domanda la parola...

Senatore **Cadorna**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cadorna**. Prego il Senato di perdonarmi se insisto nell'idea che ho or ora esposta.

Leggerò l'articolo 3 del progetto Ministeriale. Esso è così concepito:

« Per quanto concerne il lavoro nei porti, ponti e calate potrà il Governo, sentiti i municipii, stabilire regolamenti contenenti unicamente disposizioni d'ordine, sicurezza pubblica e disciplina. »

Fin qui non si parla che di disposizioni che non riguardano il libero esercizio del lavoro.

Ma l'articolo prosegue, e dice: *e condizioni di età e di moralità*. Ora che cosa significano queste parole che pongono il soggetto ad una parte dei regolamenti? Esse significano, che si potranno stabilire condizioni di età e di moralità senza delle quali non sarà permesso di esercitare il lavoro nei ponti, porti e calate: l'età e la moralità sono poste come una condizione ad avere la facoltà di lavorare.

Ciò esclude evidentemente, che chi non abbia soddisfatto a queste condizioni possa lavorare nei porti; ciò esclude, che tanto i privati quanto i commercianti possano servirsi di persone che non abbiano soddisfatto a tali condizioni, quand'anche esse fossero di loro confidenza.

Ciò non ostante l'articolo prosegue e dice: « Senza » che in alcun caso possa prescriversi limitazione al » numero degli esercenti o divieto ai privati commer-

» cianti o capitani di valersi dell'opera dei loro equi- » paggi e di altre persone di loro confidenza nell'eser- » cizio di qualsiasi lavoro. »

Qui dunque per l'opposto si stabilisce, che chiunque, ancorchè non abbia dato prova delle condizioni che sarebbero prescritte dal regolamento, possa prestare la sua opera ad uno che abbia in lui confidenza e che questi ne lo può richiedere; quindi libertà assoluta tanto in chi debbe prestare servizio, quanto in chi vuole approfittarne. Ora ciò parmi che meriti una spiegazione per parte del Ministero.

Io notavo or ora che probabilmente l'idea del Ministro non fu quale risulta dalla redazione dell'articolo e che la parola *condizione* venne forse adoperata meno propriamente, cioè non nel senso di esprimere una obbligazione da adempiersi per poter lavorare, ma come una condizione che poteva liberamente adempiersi per ottenere una specie di patente o di ricognizione della propria capacità e moralità, la quale non esclude, che possa lavorare anche chi non l'abbia domandata, ed ottenuta. Locchè vuol dire che vi sarebbero due categorie di lavoratori, cioè di quelli che si sono volontariamente fatti riconoscere come morali, e capaci; e di quelli che non vollero domandare una tale ricognizione.

L'opera degli individui di ambedue queste categorie sarà pienamente libera, e ciascuno potrà liberamente rivolgersi all'una od all'altra, secondochè eleggerà di avere maggiori o minori guarentigie dalla persona di cui intende di servirsi.

Se questo è il sistema del Ministero io mi dichiaro disposto ad appoggiarlo perchè esso è l'attuazione del sistema della libertà con tutti i vantaggi, che può offrire il sistema delle maestranze.

Costesto sistema giova tanto ai lavoratori quanto a coloro, che li fanno lavorare. Esso procaccia guarentigio a coloro che le cercano; ma queste guarentigie non essendo obbligatorie per nessuno, il lavoro rimane assolutamente libero. Esso è in sostanza il vero sistema della libertà, con un riparo ai di lei abusi, il quale non vincola la libertà.

Io prego il signor Ministro a voler dichiarare se intenda in tal senso la proposta da lui fatta dell'articolo terzo del disegno di legge.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Il senso è chiaro: piuttosto io spiegherò perchè non ho avuto difficoltà ad accettare la seconda redazione.

Accettai la seconda redazione, perchè siccome intendo che dalla natura delle corporazioni si debba rilevare poi se il Governo abbia o non abbia a fare un regolamento, così trovava sufficiente la facoltà al Governo.

Tutto questo a che indurrebbe?

A dire forse quale regolamento si debba fare?

O a dire forse che si debba sempre in ogni caso pubblicare un regolamento?

Ma quando un regolamento sarà necessario per una parte, non lo sarà forse per un'altra. Mi pareva dunque che rimanesse sufficiente libertà di fare o non fare, e

che quindi non producesse nessun imbarazzo la formola dell'articolo proposto dall'Ufficio Centrale.

Voci. Ai voti, ai voti.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Del resto è naturale che io non posso avere difficoltà ad accettare la prima redazione, cioè quella del Governo.

Presidente. L'ora essendo inoltrata e parecchi Se-

natori essendosi assentati, sarà proseguita la discussione domani alle due.

L'ordine del giorno resterà come era oggi, vale a dire proseguimento della discussione di questo progetto di legge, e discussione dei progetti già messi all'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2.)

XVII.

TORNATA DELL'8 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE FERRIGNI.

Sommario — Omaggio — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate di arti e mestieri — Dichiarazione del Senatore Cadorna e ritiro dell'emendamento da esso proposto nella seduta precedente, non che di quello del Senatore Farina — Approvazione dell'articolo 3 colle modificazioni introdotte dall'Ufficio — Spiegazioni richieste dal Senatore Alfieri in ordine alla soppressione dell'art. 4 del progetto ministeriale, fornite dai Senatori Casati, Mameli e Ministro d'Agricoltura e Commercio — Proposta del Senatore Castagnetto sull'art. 4 del contro progetto dell'Ufficio Centrale combattuta dai Senatori Casati e Arrivabene — Parole del Senatore Pinelli sulla petizione dei piloti da grano — Approvazione della prima parte dell'art. 4 suddetto — Emendamento del Senatore Alfieri alla seconda parte, consentito dal Senatore Arrivabene (Relatore), combattuto dal Senatore Pinelli — Parole al riguardo dei Senatori Gravina, Alfieri e Pareto — Approvazione dell'emendamento Alfieri e della parte seconda dell'art. 4, non che dell'art. 5 — Approvazione dell'emendamento del Senatore Cadorna all'art. 6 accettato dall'Ufficio Centrale e dal Ministero — Osservazione del Senatore Imperiali sull'art. 7 cui risponde il Ministro di Agricoltura e Commercio — Emendamento all'articolo medesimo del Ministro suddetto e del Senatore Cadorna — Parlano al riguardo i Senatori Farina, Pareto, Cadorna e Arrivabene — Approvazione dell'emendamento del Ministro di Agricoltura e Commercio, e dell'intero art. 7 — Parole del Senatore Imperiali per un fatto personale e del Senatore Pareto — Osservazione del Senatore Casati sull'art. 8, cui risponde il Ministro d'Agricoltura e Commercio — Approvazione degli articoli 8 e 9 — Aggiornamento della votazione e domani.

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio, della Marina e dell'Istruzione Pubblica e più tardi interviene anche il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato senza osservazioni.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

L'avv. prof. Francescantonio De Luca, del primo volume della *Filosofia del Diritto* da esso pubblicato;

Il dott. Gennaro Tasca di n. 6 copie di una sua *Nota diretta al Parlamento Nazionale*;

Il Prefetto di Pesaro, di alcune copie degli atti di quel Consiglio provinciale della sessione 1862.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ABOLIZIONE
DELLE CORPORAZIONI PRIVILEGIATE
DI ARTI E MESTIERI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate di arti e mestieri.

Ricorderà il Senato che la discussione dopo l'approvazione degli articoli 1 e 2, s'impegnò sull'art. 3; vari emendamenti furono proposti, fra i quali quello del Senatore Farina che voleva aggiunta la condizione di capacità alle condizioni di età e di moralità....

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Nella seduta di ieri, io mi permettevo di esporre al Senato le ragioni per le quali prendendo l'art. 3 ministeriale tal quale è redatto non mi pareva molto coerente nelle sue disposizioni, in quanto che nel mentre ammetteva che con regolamento si potessero stabilire ai lavoratori nei porti delle condizioni di età e di moralità, faceva poi facoltà tanto ai privati quanto ai commercianti di servirsi di persone di loro confidenza quand'anche non avessero soddisfatto a queste condizioni. Veniva poi proponendo un sistema col quale, a mio avviso, si soddisfaceva all'attuazione compiuta del principio della libertà del lavoro e si davano a un tempo guarentigie affinché coloro i quali intendessero di non servirsi che dei lavoratori, la cui moralità e capacità fosse provata, potessero in questo loro desiderio venir soddisfatti.

Ieri non credetti opportuno di improvvisare una redazione di questa mia proposta, ma poscia non tralasciai di preparare le poche variazioni all'art. 3, per le quali il sistema che io proponevo sarebbe stato attuato.

Esse avrebbero consistito unicamente nel togliere dalla 1.ª parte dell'articolo del Ministero le parole *e condizioni di età e di moralità*, e nell'aggiungere tra la prima e la seconda parte dell'articolo questa disposizione.

« Il Governo però rilascerà a richiesta, e per ogni specie di lavoratori un certificato e contrassegno a coloro che avranno fornito le prove di moralità, capacità e di età a prestabilirsi con regolamento. »

In questo modo parevami, che nel mentre si attuava il sistema della libertà si usufruttassero anche i pochi vantaggi che si possono trarre dal sistema del vincolo imperocchè dando luogo a due categorie di lavoratori; cioè a quelli che volontariamente avevano voluto ottenere un certificato e contrassegno di capacità e di moralità, ed a quelli che non avessero voluto riportare questo contrassegno, restava libero a ciascuno di lavorare, ed era del pari libero a ciascuno di scegliere i lavoratori o nell'una o nell'altra categoria.

Se non che allorquando si tratta di attuare un sistema a caso nuovo, e non di passare da un sistema ad un altro, la questione si presenta molto meno difficile, poichè colui che deve fare una legge per un caso nuovo non ha altro incarico, od altro debito fuor quello di consultare i principii generali, e di applicarli nettamente, e senza limitazioni, essendo che la non esistenza d'un sistema anteriore dissolve il legislatore dalla necessità di quelle provvisioni, che sono sempre necessarie lorchè si passa da uno ad altro sistema; come accade a corpo ammalato, il quale non può di botto passare ai cibi di un corpo sano. Ciò accade, e si attaglia appunto al soggetto di cui stiamo discutendo.

Io dichiaro francamente, che quanto sono amante dei principii e delle massime di libertà che vorrei ve-

dere applicate in tutte le materie legislative, altrettanto credo di dover essere guardingo, allorchè si tratta di effettuare il passaggio, che ora ho indicato, nel quale avendo sempre per iscopo il fine ultimo, cioè lo stato normale, uopo è però talvolta accostarvi e giungervi per quei gradi, che sono opportuni ad evitare le troppo violente scosse, e gli inconvenienti che più o meno si manifestano in tutte le transazioni.

Perciò ho creduto mio debito di ragionare di queste cose con persone, che avessero perfetta conoscenza dei fatti attuali, e che potessero fornirmi indicazioni di fatto, che in verità non aveva potuto ricavare dalla discussione, la quale, se fu molto abbondante in questioni di principii, non lo fu altrettanto intorno allo stato attuale di fatto delle cose nei vari porti del Regno.

Dalle informazioni che ebbi da persone in cui ripongo la massima fiducia, che professano le mie stesse opinioni politiche e che riconobbero in massima la bontà del sistema da me proposto, mi sarebbe risultato che lo stato attuale delle cose richiederebbe, che ad un tale sistema riguardato come lo scopo ultimo e finale, non si passasse tutto ad un tratto, e che più facile, e più proficua, e scevra di inconvenienti sarebbe l'attuazione del medesimo, ove fosse preparata con mezzi di una graduata transizione.

Egli è perciò che, devoto ai principii che or ora manifestava, dichiaro che non insisterò nella proposta che ieri ho fatta, e che adotterò quella dell'Ufficio Centrale; e dico quella dell'Ufficio, perchè l'articolo del Ministero tal quale è non lo avrei potuto accettare, siccome contraddittorio ne' suoi stessi termini.

Debbo però far notare che ove si insistesse per aggiungere all'articolo dell'Ufficio Centrale la condizione della capacità, che fu pure accettata dal signor Ministro, io non vi potrei aderire.

Se questa condizione si poteva, a mio avviso, ammettere nel caso del rilascio dei certificati e contrassegni volontariamente domandati dai lavoratori, ciò non potrebbe stabilirsi senza grandi inconvenienti ove la prova di capacità sia posta come una condizione necessaria ed obbligatoria per qualsivoglia lavoratore che voglia esercitare l'opera sua nei porti. Una tale prova obbligatoria di capacità ben lungi dal fare di questa legge un progresso verso lo scopo al quale dobbiamo mirare, costituirebbe un vero regresso al sistema dei corpi d'arte, e delle maestranze.

Se si trattasse di imporre una simile condizione solo agli interpreti a cui affidava il mio amico il Senatore Farina, forse non vi sarebbe grande inconveniente trattandosi di poche persone, il cui lavoro è essenzialmente intellettuale.

Ma questa stessa condizione di capacità ove la si rendesse obbligatoria a tutte le opere manuali, a tutti i mestieri che si esercitano nei porti, avrebbe l'inconveniente di costituire le vere maestranze, con tutti i loro danni.

Dico che avrebbe l'effetto di costituire una specie di maestranza.

Supponiamo per esempio che trattasi dei calafati. Come farete a riconoscere la capacità di questi lavoratori? Necessariamente voi dovrete assoggettarli ad una specie di esame, ad un lavoro capo d'opera come si faceva nelle antiche arti.

In tale caso avremo tutti gli inconvenienti che derivavano da questo sistema, che perciò fu condannato e sbandito da tutte le moderne legislazioni. Quanto poi ai facchini qual prova di capacità potrete domandare ad essi salvo quella delle spalle e delle braccia? Da costesti non puoi richiedere che la prova della moralità, se pure non si vogliono misurare anche le loro forze muscolari, il che sarebbe un sistema tirannico.

Credo pertanto che la condizione obbligatoria della capacità debba essere assolutamente esclusa, e che non possa essere aggiunta all'articolo dell'Ufficio Centrale.

Con questa riserva dichiaro che non insisto, per le ragioni che ho addotte, nella mia proposta di ieri, riservandomi a migliori tempi di promuoverne l'attuazione.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Mi consola che l'onorevole precipitante meglio informato abbia receduto dalla sua proposta. Mi rincresce che non lo sia stato ancora abbastanza in quanto che e secondo il mio intendimento, e secondo la mia espressione, non volevo sicuramente chiedere la capacità ai facchini per vedere se possano portare un quintale di più o qualche cosa di simile per accordare loro la facoltà o non di fare il facchino.

In questo genere di cose ci è poco di restrittivo a chi tocca di applicarle e consentendo al Ministero la facoltà di fare il regolamento, era evidente che il Ministero non avrebbe chiesto la capacità che dove veramente questa condizione era indispensabile per ben disimpegnare il proprio ufficio. Una volta che è stabilita la necessità della capacità, il mezzo per provarla viene determinato secondo le circostanze in quel modo che più si ravvisi opportuno.

Del resto poi siccome nessuno farà l'impossibile, e quindi questa condizione di capacità ci sarà sempre perchè se non si avrà non si potrà andare avanti, per conseguenza per non prolungare più una discussione che entra veramente nel campo delle minuterie straordinarie, per non dir di più, abbandono questo emendamento.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. L'Ufficio Centrale per organo mio ringrazia tanto l'onorevole Senatore Cadorna, quanto l'onorevole Senatore Farina di aver ritirato la loro proposta sull'art. 3.

Credo però di essere in obbligo di difendere l'Ufficio Centrale dall'accusa di non avere per avventura preso di mira gli interessi di queste associazioni, che caso

garantiva appunto con questo articolo e con i successivi e massimamente coll'articolo 7, del quale faccio particolare raccomandazione al Senato; poichè questi privilegi debbono bensì cessare per l'ordine necessario, e per l'interesse del commercio, ma debbono cessare in modo che non siano di rovina a quelli che li godettero finora. Per questo spero che il Senato vorrà capacitarsi della necessità di adottare l'art. 3.

Presidente. Essendosi rinunziato agli emendamenti porrò ai voti l'art. 3 come fu ultimamente modificato dall'Ufficio Centrale.

L'art. 3 è così concepito:

Art. 3.

« Per quanto concerne il lavoro ne' porti, ponti e calate potrà il Governo, sentiti i Municipii e le Camere di Commercio, stabilire regolamenti di sicurezza pubblica e di disciplina, e condizioni di età e di moralità, senza limitazione del numero degli esercenti, senza divieto ai capitani di valersi dell'opera dei loro equipaggi esistenti a bordo.

« Una tariffa approvata dal Governo potrà fissare il massimo della mercede. »

Coloro i quali approvano l'articolo sono pregati di alzarsi.

(Approvato.)

L'art. 4 del progetto Ministeriale è stato nel progetto dell'Ufficio Centrale soppresso; invece l'art. 4 del progetto dell'Ufficio Centrale è il seguente:

Art. 4.

« Il servizio dei facchini nelle Dogane e nei Porti-franchi è parimenti soggetto a' regolamenti, tanto per ciò che riguarda la sicurezza pubblica e la disciplina, quanto per ciò che concerne i requisiti di ammissione alle Dogane o ai Porto-franchi.

« Similmente una tariffa potrà fissare il massimo della loro mercede.

« I facchini, ammessi nelle Dogane o nei Porti-franchi, saranno tenuti a contribuire in quelle istituzioni di mutuo soccorso, o esistenti, o che verranno fondate. »

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Non so se il signor Ministro abbia accettata questa soppressione dell'art. 4.

Nella relazione è detto unicamente che si propone la soppressione dell'articolo 4 come estraneo al progetto.

Io veramente non mi so render conto di questa estraneità.

I piloti pratici dei quali è ivi parlato, sono, o non sono un'associazione privilegiata? Debbo credere che lo sono, e quel che mi conferma in ciò si è l'articolo che proponeva l'onorevolissimo signor Ministro per riordinarli.

Ora se la legge non li avesse soppressi non so perchè il Ministro si sarebbe preso la briga di riordinarli nell'articolo 4. Ma se sono aboliti con questa legge,

qual sarà la conseguenza di questa abolizione? Sarà che l'esercizio dell'arte del pilota pratico rimarrà assolutamente libero.

Io certamente non sono nemico, e credo averlo dimostrato, di libertà; ma mi pare che vi sia una ragione molto più forte di tutelare il pubblico in questa parte.

Mi si dirà forse: ai piloti pratici si provvede con un'altra legge: mi permetta il Senato di dichiarare che quanto a me io non sarei disposto a dare questo qualunque siasi elemento a quella febbre miliare di disposizioni legislative che ci travaglia, per cui noi verremmo ancora a fare una legge per i piloti pratici.

Dunque credo sia il caso di provvedere anche qui come si è proposto dal Ministro per i piloti pratici. Certo non si esige per fare il pilota pratico di essere un Cristoforo Colombo, ma si domandano qualità che corrispondano ad un'arte alquanto difficile ad esercitarsi, che domanda cognizioni almeno di località, e una pratica che corrisponda al nome che portano questi individui.

Presidente. La parola è al Senatore Arrivabene.

Senatore Arrivabene. La cedo al mio collega Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo. L'Ufficio Centrale conviene perfettamente nell'idea del signor Senatore Alfieri, di dare cioè una grandissima importanza a questi piloti, e appunto per ciò ha cancellato questo articolo perchè il Ministero se ne occupi in modo particolare.

L'Ufficio Centrale riguarda questi piloti come dipendenti piuttosto dalla Marina che non dal Ministero di Agricoltura e Commercio, perchè l'opera loro è importante nella marina mercantile, e quindi sono soggetti o all'ammiraglio, o a quelle altre autorità da cui possono dipendere persone che debbono subire realmente un esame rigoroso in simile materia.

Si richiede un esame, non perchè non si abbiano a disciplinare, ma perchè debbono avere qualità molto più accurate che le altre corporazioni, e compagnie.

Senatore Mamell. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamell. Le osservazioni dell'egregio signor Senatore Alfieri sono giuste nel senso, che non si debba rimettere ad una legge speciale il governo del servizio dei piloti pratici ossia costieri.

Ma è già stata presentata al Senato un'altra legge, che pare più propria all'uopo, ed è il progetto di Codice per la marina mercantile, nel quale è inserito un titolo che concerne appunto i detti piloti.

Essi infatti appartengono e sono intimamente legati col servizio dei porti, dei quali sono un accessorio indispensabile.

Da pochi giorni ho accettato l'incarico di occuparmi di quel Codice importantissimo, coll'aiuto di altri valenti collaboratori, ed ho motivo di sperare, che fra non molto l'esame sarà compiuto, per poterne in se-

guito rassegnare al Senato la relazione, e così sarà soddisfatto alla giusta esigenza del signor Senatore Alfieri, e ad un bisogno da tutti sentito, anche per l'unificazione del servizio in tutte le parti del nuovo Regno d'Italia.

Presidente. La proposta del signor Senatore Alfieri si presenterebbe come un'emendamento all'articolo. Insiste egli su tale emendamento?

Senatore Alfieri. Io non intendevo di proporre un emendamento, ma solo di ottenere maggiori spiegazioni sui motivi che avevano indotto l'Ufficio a sopprimere questo articolo.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Sento il dovere di rispondere all'onorevole Senatore Alfieri che ho creduto poter senza danno abbandonare quest'articolo secondo la proposta dell'Ufficio Centrale a motivo che il Governo ha mezzi di provvedere altrimenti all'oggetto, o nella riforma dei regolamenti della marina mercantile, cui si sta ora applicando apposita Commissione, o nel riordinamento dell'insegnamento tecnico cui pure si sta attendendo, se le scuole nautiche dovessero rimanere al Ministero di Commercio.

Insomma o col riordinamento delle scuole nautiche o nei nuovi regolamenti della marina mercantile certamente si terrà conto di questa necessità di ottenersi condizioni d'idoneità tanto per i piloti pratici quanto per altri lavoratori ne'porti secondo sarà reputato conveniente.

Ciò pureva fosse sufficiente per dispensare d'inserire in questa legge un articolo a tale riguardo.

Se queste spiegazioni possono tranquillare l'onorevole senatore Alfieri, io credo che si possa passare all'articolo 4 dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Insiste il Senatore Alfieri?

Senatore Alfieri. Non insisto; faceva queste osservazioni perchè vedo l'articolo abolito nella legge senza che si parli del modo con cui si provvede.

Presidente. Rileggo l'articolo 4 (*Vedi sopra*).

Senatore Castagnetto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castagnetto. Le stesse osservazioni che aveva presentato ieri al Senato, credo di doverle oggi qui riprodurre.

In un paese retto da istituzioni liberali impone una tassa per un mutuo soccorso, parmi che sia cosa esorbitante. Noi abbiamo coll'articolo 1 abolito tutte le corporazioni, coll'art. 2 abbiamo proclamato la facoltà senza limiti di poter esercitare le varie arti ed industrie contemplate da questa legge in tutti i porti franchi e dogane del Regno.

Ora domando io quando un individuo munito di tutti i requisiti voluti dalla legge si presenti ad esercitare la sua professione, con qual diritto si potrà sottoporlo ad una quota di beneficenza, suo malgrado, e per le so-

cietà di mutuo soccorso già esistenti o che possono esistere per l'avvenire?

In fatto poi come si eseguirebbe questa misura?

Il Governo farà egli versare tal contributo in una cassa apposita, ma nella cassa di chi? Perciocchè le corporazioni antiche erano un'associazione, ed avevano la loro cassa.

Il Governo prevede fin d'ora che potranno rinascere quelle corporazioni come associazioni private, ed io lo auguro, conoscendo tutto il bene che può derivarne nell'interesse dell'ordine e della moralità.

Ed infatti quelle espressioni dell'art. 4: « I facchini ammessi nelle dogane o nei porti franchi, saranno tenuti a contribuire in quelle istituzioni di mutuo soccorso, o esistenti o che verranno fondate » portano con sé l'idea di associazione della quale è inseparabile il *mutuo soccorso*.

Ieri l'onorevole Ministro accennava e con buone ragioni i risultati favorevolissimi dell'associazione degli operai di Torino alla quale mi compiaccio io pure di tributare tutta la lode pel modo così degno col quale corrisponde al suo scopo di beneficenza.

Ma qui non vi è obbligazione assoluta, vi è un regolamento al quale i soci si sottopongono volontariamente, non vi è legge che li costringa.

Io credo adunque che, se coll'andar del tempo si formeranno queste associazioni private, alle quali alludeva il signor Ministro, allora si potrà benissimo con un regolamento introdurre l'idea di mutuo soccorso e che il Ministero farà attivare quest'idea colla sanzione data al regolamento per decreto reale. Ma stabilire in una legge il principio del concorso forzato al mutuo soccorso imponendolo ad individui isolati che non appartengono ad associazioni, e forse non vorranno iscriversi, credo non sia nelle attribuzioni della legge, nè possa dirsi consentaneo ai principii di libertà dai quali siamo retti.

Senatore **Casati**. Se i facchini di dogana e di porto franco non formano più un corpo morale, formano però ancora compagnia sotto la direzione dell'autorità che vigila su di essi.

Questi vengono per natura limitati nell'atto pratico, non sono in numero illimitato continuamente: si possono accrescere secondo il bisogno, essendochè l'autorità di mano in mano ne fissa il numero.

È una specie di compagnia privilegiata, non è un vero privilegio ad una casta. È una compagnia come sarebbe quella dei doganieri; invece di fare il servizio della dogana come finanzieri, fa un altro servizio nella dogana.

Insomma sono uomini assoldati, che sono pagati non dall'erario ma dai contribuenti.

Ora quando il Governo concede a questi uomini un vantaggio sopra tutti gli altri, può ben metterci una condizione di servizio, e questa la mette nel mutuo soccorso fra loro.

È una condizione come tutte le altre, e riguarda-

ma pure come un contratto, il Governo può metterla; ad essa ben volentieri essi si sottomettono, non è una coazione. Se poi non vogliono sottomettersi, non entreranno in dogana, lavoreranno nel porto, lavoreranno negli scali; perciò non veggio come questa disposizione sia tanto contraria ai principii di libertà.

Senatore **Castagnetto**. Abbiamo combattuto tre giorni per sopprimere i privilegi delle corporazioni, ed adesso siamo da capo a dire che vi saranno dei privilegi.

Io credo che ammettendo gli aspiranti a queste arti senza limite, questi individui nuovamente ascritti non appartengono nè a corporazioni nè a privilegi. Io penso, che coll'andar del tempo se si vedranno formarsi delle associazioni che il Governo giudichi dover in qualche modo regolamentare, farà approvare i regolamenti con decreto reale, ma io insisto perchè nell'art. 4 della legge sia tolto l'ultimo alinea: *I facchini ammessi nelle dogane, ecc.*

La mia proposta sta per la soppressione assoluta dell'ultimo alinea.

Senatore **Arrivabene**, *Relatore*. Farò osservare all'onorevole Senatore Castagnetto, che anche non chiamandole corporazioni saranno pur tuttavia una unione d'uomini, che per forza delle cose e per la natura speciale del servizio che devono prestare sono in certo modo limitati, e da questa limitazione hanno certi vantaggi. Quindi io credo, che il Governo senza fare un atto ingiusto possa avere il diritto di dire: Se volete avere un diritto, sottomettetevi ad un peso. Questo d'altra parte è talmente di loro interesse, da non potersi mettere in dubbio; il solo modo di favorire la classe degli operai è il farla previdente, e la previdenza è il migliore servizio che si possa render loro.

Credo perciò che in coscienza si possa imporre loro quest'obbligo, far loro questa specie di forza, che risona infine a tutto vantaggio degli operai.

Senatore **Castagnetto**. Mi limito ad osservare che le riflessioni messe in campo dai membri dell'Ufficio Centrale sono riflessioni di equità e di una certa tal quale convenienza, ma legalmente io credo che non si possa imporre ad una categoria di cittadini un sussidio, per così dire, forzato.

Che ciò possa farsi con regolamenti approvati per decreto reale lo ammetto, ma non credo che la sia cosa da collocarsi in una legge.

Presidente. Il Senatore Castagnetto vorrebbe sopprimere l'ultimo alinea dell'art. 4.

Questa sua proposta richiede la divisione dell'articolo.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Sarà quindi votata la prima parte, poscia l'ultimo alinea.

Do lettura della prima parte (*V. sopra*).

Senatore **Pinelli**. Dacchè si stabilisce la divisione fra le due parti nella votazione, conviene che prima che sia votata la prima parte, io faccia cenno di una petizione la quale è ben nota all'onorevole signor Ministro

d'Agricoltura e Commercio, e che io qui non fo altro che richiamare.

Quest'articolo parla di facchini che sono destinati particolarmente al servizio del porto franco e della dogana; questa petizione è di un certo numero di facchini i quali si facevano considerare unicamente come addetti ad un servizio che era dipendente dalla dogana, e sono i così detti *piloti da grano*, i quali in ristrettissimo numero servivano all'uopo alla misurazione del grano per soddisfare la gabella. Soppressa la gabella, non cessarono questi operai dal prestare il loro servizio il quale esigendo anche l'uso di certi ordigni adattati, fece sì che pel medesimo furono sempre preferiti agli altri. Vedendo ora pronunciata la cessazione assoluta del loro servizio come corporazione, presentarono una petizione onde si potessero aggregare al servizio, non già ad una corporazione che si supponga esistente, la quale non esiste più, ma a quel servizio che prestano i facchini della dogana e del porto-franco. Si tratta, come dissi, di un numero ristrettissimo di persone il quale ogni volta che il Senato si occupò di questa materia eccitò già la particolare sollecitudine del Ministro che *pro tempore* si occupava di quest'argomento, e che era il Ministro delle Finanze.

Si riconobbe che vi era veramente un motivo sia di equità sia di umanità, perchè dovendosi formare il ruolo dei facchini della dogana e di porto-franco, non fossero dimenticati questi operai.

Questo unicamente mi permetto di ricordare all'onorevole signor Ministro e credo di avere in ciò anche consenzienti i miei colleghi dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Metto ai voti la prima parte dell'articolo 4 già letta, escluso l'ultimo comma.

Coloro i quali consentono alla prima parte dell'articolo 4 vogliono alzarsi.

(Approvato.)

Leggo ora l'ultimo comma.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola

Presidente. Ha la parola il signor Ministro d'Agricoltura e Commercio.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Io mi compiaccio di vedere che il Senato è entrato così francamente nella via della libertà che quasi io adesso mi trovo sulla difensiva; ma esso deve ricordare che per due giorni si è così valentemente combattuto e disputato da tutte le parti che c'era quasi a dubitare se il principio venisse accettato.

Ricordandosi di ciò il Senato si renderà facilmente persuaso del come questo comma sia qui al fine dell'articolo. Si voleva addolcire il più possibile le conseguenze dell'abolizione; si voleva per quanto possibile rassicurar gl'individui. Siccome ho detto più volte le carovane del porto-franco e della dogana di Genova si trovano in una condizione alquanto eccezionale rispetto a tutte le altre, sicchè sotto un certo aspetto più che corporazioni privilegiate rassomigliano ad impiegati del

Governo, sebbene pagati a misura di lavoro e non a soldo fisso; quindi può dirsi a queste carovane come in certa parte del Regno si è detto qualche volta agli impiegati, che dovranno contribuire alla cassa di mutuo soccorso, venendo ammessi a lavorare nella dogana o nel porto-franco.

Credo che in quell'alinea di transizione e di apparecchio all'assoluta libertà non v'è cosa che ripugni allo spirito della legge.

Se però il Senato trovasse eccessiva siffatta disposizione, come parmi abbia osservato uno dei signori Senatori, in questo caso io mi rimetto intieramente alla prudenza del Senato.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Farò due osservazioni in risposta a quanto fu detto dall'onorevole Senatore Castagnetto.

In primo luogo su ciò che il disposto di questo inciso avesse alcun che di poco ammissibile riguardo ai principii di libertà che ci reggono, io credo che sia chiaro che qui non si tratta di una limitazione che costituisca un privilegio a beneficio di certi individui, ma di una limitazione costituita a tutela degli interessi sociali di pubblico servizio, e non vedo quindi che abbia nulla di illegittimo.

In quanto al secondo punto io credo che veramente per regolamenti si potrà stabilire che coloro, che aspireranno ad essere ammessi a questo servizio, debbano sottomettersi al contributo del quale qui si parla: quello però che trovo meno accettabile si è la parte generica di questo articolo, in cui non vi è limitazione.

Infatti nell'articolo ministeriale era detto: « o si istituiscano a vantaggio degli operai ammessi al lavoro nella dogana o porto-franco, » cosa che si potrebbe, ove si credesse necessario, estendere; e qui invece è detto solo: « quelle istituzioni di mutuo soccorso esistenti o che verranno fondate. »

Qualunque istituzione di mutuo soccorso dovrà essere sussidiata da costoro ?

Certo no: ma solo quelle che sono istituite a favore degli operai di cui si ragiona, ovvero di operai di categorie analoghe.

Ma allora bisogna aggiungere qualche cosa, perchè altrimenti stando ai termini dell'articolo quale è proposto dall'Ufficio Centrale qualunque istituzione di mutuo soccorso avrebbe diritto di richiedere da questi operai un contributo, di cui non vi è ragione debba farsi il pagamento.

Dunque io desidererei che fosse introdotta una limitazione qualunque.

Senatore Arrivabene, Relatore. L'Ufficio Centrale trova giustissima l'osservazione dell'onorevole Alfieri, e crede che aggiungendo le parole *a loro vantaggio*, sarebbe esclusa la parte generica lamentata.

Senatore Pinelli. Domando la permissione di dare una spiegazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Forse l'espressione alquanto generica osservata dall'onorevole Senatore Alfieri dipende da una circostanza che non credo inutile di avvertire, cioè che attualmente vi sono già persone aventi diritto a questo soccorso, e per conseguenza non si intende solo di quelle istituzioni che potrebbero in seguito costituirsi, ma di quelle che sono già istituite appunto per sovvenire a queste categorie di operai.

Dicendo istituzioni di mutuo soccorso, implicitamente si viene a dire che sono istituzioni che esistono fra questi operai, e se si mettesse l'espressione a loro vantaggio forse si indicherebbe una cosa che si voglia creare per meglio assicurare il vantaggio dei medesimi. Invece si vuole che non solamente accettino questa condizione nel proprio vantaggio, ma che l'accettino anche nella parte dell'onere; cioè che quelle famiglie degli operai invalidi, quelle vedove, quegli orfani che erano stati soccorsi continuino ad esserlo con quelle istituzioni.

Quando si parla di istituzioni o esistenti, o che verranno fondate, certamente non si può gettare un dubbio indistintamente sopra qualunque fondazione che venisse altrui in capo di creare; ma qui non s'intende parlare che delle istituzioni che riflettono mutui soccorsi, cioè i soccorsi a quelle classi di operai i quali avendo già precedentemente lavorato sono divenuti inabili, od abbiano lasciato vedove od orfani.

In questo caso dunque debbono sottostare alla condizione non nel solo utile loro, ma anche nel caso di loro onere.

Questa è semplicemente l'idea che mi permetteva di sottomettere, onde quest'espressione a loro vantaggio non si intendesse solo dalla parte, dirò così, che possa rinchiudere un utile a quelli che la prestano attualmente; ma che sia anche accettata come onere.

Presidente. Domando se l'Ufficio Centrale accetta l'emendamento proposto dal Senatore Alfieri, di aggiungere la parola a loro vantaggio.

Senatore **Arrivabene**, *Relatore*. L'Ufficio accetta.

Presidente. Metterò adunque ai voti l'ultimo comma colla modificazione suggerita.

Coloro i quali ammettono l'ultimo comma coll'aggiunta delle parole, a loro vantaggio, sono pregati di alzarsi.

Senatore **Gravina**. Domando la divisione di questa parte dell'articolo.

Presidente. Allora metterò prima ai voti l'emendamento, cioè l'aggiunta delle parole a loro vantaggio.

Senatore **Alfieri**. Se non è accettato prima dall'Ufficio Centrale, siccome il Senatore Pinelli vi ha contrastato, credo dover fare osservare, malgrado che io sia sempre disposto a rispettare l'autorità dell'onorevole mio amico il Senatore Pinelli, che mi fa meraviglia che creda di poter imporre un onere indefinito come questo.

Finchè si tratta di un'istituzione che può essere a

beneficio di colui che contribuisce, intendo perfettamente che si faccia; ma quando si tratta di un'istituzione che possa essere estranea al beneficio, io veramente non lo so comprendere, mentre può essere un contributo che di molto sorpassi le forze di chi è chiamato a contribuire.

Senatore **Arrivabene**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale prega l'onorevole signor Presidente di voler aggiungere all'alinea dell'articolo in discussione le parole a loro vantaggio e porlo ai voti.

Presidente. Se non si domanda di nuovo la divisione leggo il comma dell'articolo 4 con la modificazione suggerita dall'Ufficio Centrale (*Vedi infra*).

Senatore **Gravina**. Insisto per la divisione.

Presidente. Metto allora ai voti la prima parte dell'ultimo comma.

Senatore **Pareto**. Perdoni, se si fa la divisione la regola solita è che si vota prima l'emendamento, e adottato questo si vota l'articolo, perchè se facciamo invece precedere la massima possiamo restar legati a quella e non poter votare l'emendamento.

Crederei dunque che dapprima si dovessero mettere ai voti le parole a loro vantaggio.

Presidente. Pongo ai voti l'emendamento, ossia la aggiunta delle parole a loro vantaggio.

Coloro che acconsentono all'aggiunta di queste parole, sono pregati di alzarsi.

(Approvato.)

Leggo l'ultimo comma.

« I facchini ammessi nelle Dogane o nei Porti-franchi, saranno tenuti a contribuire in quelle istituzioni di mutuo soccorso, o esistenti, o che verranno fondate a loro vantaggio. »

Coloro che lo approvano, sono pregati di alzarsi.

(Approvato.)

Ora metto ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Passiamo all'articolo 5.

Art. 5.

« Per le contravvenzioni ai regolamenti potrà comminarsi un'amenda da L. 2 a 50, o la pena degli arresti da uno a cinque giorni.

« Nel caso di recidiva potrà comminarsi la pena della sospensione dall'esercizio della professione per un termine da giorni quindici a tre mesi. »

(Approvato.)

Art. 6.

« Coloro che fanno parte delle corporazioni abolite non sono tenuti a giustificare le condizioni di età o di capacità che fossero stabiliti dai regolamenti per l'esercizio della loro arte, industria o professione.

« Saranno però tenuti a contribuire all'istituzione di soccorso di cui all'art. 4. »

Senatore **Cadorna**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cadorna**. Prego l'Ufficio Centrale di voler

dichiarare se non avrebbe difficoltà di togliere, come mi parrebbe necessario, la parola di *capacità*, poichè in seguito alla discussione che si è fatta e al ritiro dell'emendamento del Senatore Farina non è più il caso di parlare della condizione di capacità.

« Io proporrei che si dicesse: « Coloro che fanno parte delle corporazioni abolite non sono tenuti a giustificare le condizioni che fossero stabilite dai regolamenti per l'esercizio della loro arte, industria o professione. » L'articolo 3° poi dice quali sono queste condizioni.

Senatore Arrivabene, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Anche il Ministero accetta.

Presidente. Porrò allora ai voti l'articolo, tolte le parole di *età* o di *capacità*, per cui rimarrebbe così concepito:

Art. 6.

« Coloro che fanno parte delle corporazioni abolite non sono tenuti a giustificare le condizioni che fossero stabilite dai regolamenti per l'esercizio della loro arte, industria o professione.

« Saranno però tenuti a contribuire all'istituzione di soccorsi di cui all'articolo 4. »

Chi approva quest'articolo sorga.

(Approvato.)

Art. 7.

« Ove sia necessario di assicurare il pagamento di sussidi agli ammalati, alle vedove, agli orfani ed ai vecchi, prestati ora dalle corporazioni, sarà destinato un fondo fornito in parte dallo Stato, ed in parte dalle Camere di commercio ove tali corporazioni esistevano. »

La discussione è aperta sull'articolo 7.

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Imperiali. Mi sembra che in questo articolo bisognerebbe determinare per quale parte debba contribuire lo Stato al fondo destinato per i sussidi alle vedove ecc. che ora si fornisce dalla cassa delle corporazioni da abolirsi e per quale le Camere di commercio. Mi sembra troppo vago il dire che lo Stato contribuirà una parte e le Camere di commercio un'altra; lo Stato potrebbe fornire una piccolissima quota e caricare troppo le Camere di commercio. Credo che almeno si dovrebbe dire per una metà o per un terzo lo Stato dovrà contribuire al pagamento di tali sussidi, e le Camere di commercio il restante; insomma mi sembra che si debba determinare quale sia la quota per le Camere di commercio.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. L'avvertenza del signor Senatore Imperiali mi richiama a

quelle riserve che feci in principio appunto sull'articolo 7.

Quest'articolo è nuovo, è stato messo la prima volta dall'Ufficio Centrale ed io non potrei rifiutarlo perchè realmente osservo che ha per iscopo di temperare gli effetti dell'abolizione delle associazioni.

Le mie riserve non sono sulla sostanza dell'articolo; esse per una parte concernono la convenienza di determinare la misura in cui le Camere e lo Stato avrebbero a concorrere nelle pensioni ossia sussidii, appunto com'ebbi il piacere di vedere anticipatamente notato dal Senatore Imperiali, e per l'altra mirano ad introdurre un altro elemento in detto concorso, l'elemento municipale.

Io credo che l'Ufficio Centrale vi abbia pensato e abbia avuto qualche ragione per escluderlo, che forse potrà dare, ma forse il Senato potrebbe distribuire più tollerabilmente il peso che possa derivare dal mantenimento di dette pensioni o sussidii, nel caso cioè che manchi la cassa di soccorso o non esistano altri mezzi disponibili provenienti dalle corporazioni che si aboliscano.

A mio avviso si potrebbe quell'onore attribuirsi per un terzo allo Stato, un terzo alle Camere di Commercio, un terzo ai municipii dove le corporazioni esistano. Il concorso di municipii e delle Camere mi sembra equo, perchè parlando per esempio di Genova vi sono corporazioni che adesso sono sotto la dipendenza della Camera di Commercio, e ve ne sono di quelle sotto la sorveglianza e direi quasi la direzione del Municipio; facendo concorrere Camere e Municipii insieme collo Stato si verrebbe a dividere il peso in un modo più comportabile ed allora sarebbe soddisfatto il desiderio del signor Senatore Imperiali ed anche mio, che sarebbe di vedere alleggerito il peso cui si va incontro.

Una tale misura renderebbe più praticamente eseguibile l'articolo, o se il Senato la crede ragionevole lo prego di volerla approvare.

Senatore Farina. Domando la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Prego l'Ufficio Centrale di dire se accetta di aggiungere anche i Municipii...

Senatore Arrivabene, *Relatore*. L'Ufficio aderisce alla proposta.

Presidente. La parola è al signor Senatore Farina.

Senatore Farina. Farò una semplice osservazione.

Se entriamo nella via di dare l'onere ai Municipii di pagare pensioni a quegli operai che si sono resi inabili al servizio, non so perchè lo faremo pel soli facchini e non per gli altri; mi pare che questa materia debba essere un poco meglio meditata...

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Qui non si parla che di quelle corporazioni stabilite, le quali perciò sembrano meritare speciali riguardi nell'atto che si procede alla loro abolizione per ragioni d'interesse pubblico.

Senatore Farina... Di tutti quelli che esercitano il facchinaggio.

Ministro d' Agricoltura e Commercio. Mi perdoni il signor Senatore Farina, ma debbo richiamarlo ad un'avvertenza: in Italia non esistono più che queste corporazioni privilegiate: le altre furono sciolte prima d'ora in tutte indistintamente le provincie dello Stato.

È questo un caso che si presenta per l'ultima volta.

Con la legge attuale vogliamo far scomparire queste poche corporazioni che ancora esistono, e rimettere tutto nel diritto comune.

Il Senato ha seriamente discusso le conseguenze dell'abolizione e non può a meno di aver perfettamente compreso che non trattasi di un provvedimento che possa stabilire un precedente, sibbene di una riforma definitiva di un caso che non tornerà mai più.

Senatore Imperiali. Ringrazio il signor Ministro della risposta adeguata che diede alla mia richiesta per aver detto quale parte, quale quota debba pagare ciascuno, cioè lo Stato, le Camere di commercio ed il Municipio. Io però non sono per nulla contento che vi si voglia includere anche i Municipii. Non vedo ragione per cui il Municipio debba essere tassato solo perchè aveva la sorveglianza sopra queste compagnie da abolirsi; allora invece di essere remunerato per la sorveglianza e la pena che si dava per ciò, dovrà essere punito col dover pagare una parte delle pensioni.

Non vedo la giustizia di questo riparto e non era mia intenzione d'attirare sopra il Municipio un tale aggravio.

Per ciò non voterò neppure questa divisione come non avrei votato da prima l'articolo come era concepito.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Il Senatore Farina faceva osservare benissimo che non si può precipitare in questa materia.

Vi è una circostanza particolare (scusino se parlo del mio paese). In Genova le compagnie dei zavorrai esercitano il proprio mestiere nel porto, ma appartengono però e fanno parte di un altro Comune, di S. Pier d'Arena. Così il Comune di Genova dovrebbe pagare per il Comune di S. Pier d'Arena.

Quando si improvvisano emendamenti, senza pensarci prima, possono non avere i necessari fondamenti e perciò produrre gravi sconci; pertanto mi oppongo a quest'aggiunta.

Ministro d' Agricoltura e Commercio. Non so perchè l'onorevole Senatore Pareto abbia creduto di parlare di S. Pier d'Arena.

Non abbiamo detto che sia Genova o Livorno, si è parlato dei Municipii ove esistono quelle compagnie. Dove sieno non occorre ora ricercare, si intende, che saranno quei Municipii ove le compagnie esistono, che contribui-

rebbero per una terza parte di quanto fosse necessario per sopperire a quelle pensioni per le quali mancasse ogni altro mezzo di soddisfarvi.

Credo con questo aver risposto al Senatore Pareto e per altra parte risponderò al Senatore Imperiali, che nè il Comune di Genova, di Livorno o d'altra città non riguarderanno come punizione l'aver a concorrere nel pagamento di sussidi a povere vedove, ai vecchi ed ammalati che risultassero dopo l'abolizione delle corporazioni aver bisogno, e quindi sia i Municipii, che lo Stato, che le Camere di commercio saranno contenti di contribuire per parte loro a quest'opera umanitaria.

Senatore Pareto. Ho parlato dei zavorrai. I zavorrai, lo ripeto, prestano il loro esercizio a Genova, ma appartengono al Comune di San Pier d'Arena, dove hanno le loro barche, ed anche la materia prima di che si servono per fornire la zavorra ai bastimenti. Quindi nascerà conflitto fra i due Comuni a chi debba pagare queste pensioni.

Faccio queste osservazioni per far presente che non si possono improvvisare gli emendamenti.

Senatore Cadorna. Prego il Senato di esaminare la questione da un altro punto di vista.

Non sono alieno dall'accostarmi all'intento dell'Ufficio Centrale, che fu quello di ovviare agli inconvenienti che transitoriamente si possono verificare in seguito alla soppressione di corporazioni che funzionano anche come istituzioni di mutuo soccorso, e che cessando repentinamente di esistere, farebbero anche cessare quei soccorsi, che l'istituzione stessa somministrava.

Ma tra il provvedere in modo transitorio all'inconveniente ora accennato, e lo stabilire una massima generale e perpetua qual'è quella che è stabilita nell'articolo 7 dell'Ufficio Centrale, corre un buon tratto.

Io comprendo come temporaneamente, per un certo determinato tempo, e finchè le istituzioni di mutuo soccorso possano essere create fra gli operai delle corporazioni soppresse, possa anche lo Stato essere chiamato a concorrere a somministrare quei sussidi che erano dati dalle corporazioni prima dell'abolizione; ma non posso ammettere, che in massima ed in modo perpetuo lo Stato intervenga a far le veci del detto mutuo soccorso.

Sarebbe questo un precedente sommamente pericoloso pel bilancio dello Stato.

Per altra parte un'altra conseguenza di una tale disposizione, che parmi perpetua, secondo la proposta dell'Ufficio Centrale, sarebbe, che nei luoghi nei quali vi erano corporazioni che furono soppresse lo Stato entrerebbe a parte per fornire i soccorsi agli operai, alle loro vedove ed agli ammalati, e nei luoghi nei quali la libertà già esisteva, e dove queste corporazioni non erano, il Governo non darebbe sussidi.

Da ciò verrebbe una diversità di trattamento fra gli operai dei porti secondo che si trattasse di luoghi in

cui esistevano le corporazioni, o di altri in cui queste non esistessero.

E questa diversità di trattamento ridurrebbe anche sulle camere di commercio; poichè in alcuni luoghi esse sarebbero più aggravate, ed in altri luoghi lo sarebbero meno.

Credo pertanto, che, facendo ragione al giusto concetto dell'Ufficio Centrale di provvedere transitoriamente ai bisogni degli operai cui mancherebbe ad un tratto il soccorso e di dare tempo alla istituzione delle casse di mutuo soccorso, si potrebbe adottare la proposta dello Ufficio Centrale, purchè essa assumesse un carattere meramente transitorio, e provvisorio.

Prego inoltre il Senato di tener presente, che nello art. 2 è stabilito, *che gli averi delle corporazioni abolite, detratti i pesi, si devolveranno a chi di diritto è termini dei rispettivi statuti e regolamenti.* Ora è impossibile conoscere i particolari di tutti gli statuti e dei regolamenti di quelle corporazioni, massime poi nella parte che riguarda le istituzioni di mutuo soccorso.

Ma può facilmente avvenire il caso, che i regolamenti, prevedendo lo scioglimento della società, ordinino il riparto dei fondi fra i soci. Ora sarebbe egli ammissibile che per l'applicazione di queste disposizioni regolamentari che sono mantenute dall'art. 2, ogni associato prendesse la sua quota nel capitale della corporazione disciolta, e che dopo di ciò lo Stato venisse a fare i fondi per una cassa di mutuo soccorso?

Ad ogni modo fin d'ora io proporrei, che fosse posto un limite di tempo, od altro, durante il quale lo Stato, i Municipi, e le Camere di commercio (questione nella quale io non intendo di entrare), debbono fare i fondi per la cassa di soccorso. Ed io non avrei difficoltà di fissare anche un tempo alquanto lungo, affinché possano questi operai costituirsi in società di mutuo soccorso; ma mi pare molto importante che questo tempo sia fissato, acciocchè non sia introdotto un principio che vulnererebbe l'uguaglianza, e che potrebbe portare, ove lo si estendesse, grandi aggravii al bilancio dello Stato.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. È impossibile che io lasci passare la frase usata dall'onorevole Senatore Cadorna quando dice desiderare un provvisorio e non un permanente; ma di grazia quest'articolo non è che transitorio di sua natura; questo articolo è per così dire un pagamento d'indennità, ed io mi meraviglio....

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio.... che il signor Senatore Cadorna non ricordi certi grossi sacrifici che si sono fatti gli anni scorsi per svincolare l'industria e l'esercizio delle professioni, essendosi anche qui in Torino, se ben ricordo, pagati milioni per fare scomparire certi privilegi; coteste sono spese che hanno un carattere transitorio per una volta tanto; si paga per liberare il pubblico da certi vincoli che lo incomodano.

Ora non siamo in questo preciso caso, ma c'è qualche cosa che vi somiglia; sono corporazioni privilegiate, le ultime, le uniche che esistono ancora nel Regno.

Queste, al momento di loro abolizione, lasciano un debito, che, come vedremo nell'articolo seguente, lo Stato si assume di pagare. Ma oltre al debito lasciano alcune pensioni o sussidi che attualmente si pagano, e che è intento dell'articolo di non lasciare cadere, perchè sarebbe duro privare di cotali sovvenzioni povere vedove, vecchi, malati. Tanto è vero che l'articolo dice: « Ove sia necessario di assicurare il pagamento di sussidi agli ammalati, alle vedove, agli orfani ed ai vecchi, *prestati ora dalle corporazioni...* »

Dunque bisogna persuadersi che è cosa che non avviene che una volta sola: quando si è fatto questo piccolo sacrificio di pagare le pensioni attualmente esistenti, tutto è finito, non c'è nulla di permanente, non resta ulteriore obbligo nè allo Stato, nè ai Municipi, nè alle Camere di commercio. È, ripeto, una specie d'indennità che si dà in una forma nell'articolo 2, in un'altra in questo per attendere nel miglior modo possibile le conseguenze dell'abolizione delle corporazioni.

Quest'articolo non ha che questo senso, ed io prego il Senato di non volergli dare un significato più grave che solo potrebbe giustificare un ritardo che mi sembra inutile.

Presidente. La parola è al Senatore Cadorna.

Senatore Cadorna. Mi permetta l'onorevole signor Ministro che io gli dica che non è minore la meraviglia che mi ispirano le sue osservazioni. L'art. 7 come è concepito esprime precisamente ciò che io ho supposto che dicesse.

In esso leggo: « Ove sia necessario di assicurare il pagamento di sussidi agli ammalati, alle vedove, agli orfani, ecc. »

Assicurare per quanto tempo?

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Ma *prestati ora....*

Senatore Cadorna. Sì; ma questo riferimento ad un fatto attuale riguarda non il fatto individuale, ma le categorie degli individui dei vecchi, degli ammalati, degli orfani, delle vedove.

Ora si prestano agli orfani, alle vedove, ed ai vecchi sussidi che saranno, per esempio, di 50 centesimi al giorno.

Se volete continuare i sussidi, *che si prestano ora*, bisogna che lo Stato continui a pagare questi 50 centesimi al giorno agli orfani, vecchi e vedove che fanno ora parte di queste corporazioni, perchè nell'articolo non v'ha limite alcuno, e non v'ha riferimento al fatto del sussidio ora percepito da uno piuttosto che da altro individuo, nè v'ha limite di tempo.

Parmi perciò evidente che non essendovi limitazione di tempo od altro, e che lo Stato surrogandosi all'azione che prima esercitavano le corporazioni, la quale

prima era continuativa verso certe categorie di operai indicate nell'articolo in discussione, ne viene di conseguenza che in difetto di limitazione, anche l'azione del Governo debb'essere continuativa.

Se il Ministro intende introdurre questa limitazione in allora bisognerebbe dire:

« Ove sia necessario di assicurare il pagamento di sussidii agli ammalati, alle vedove, agli orfani, ed ai vecchi appartenenti alle attuali corporazioni; » od altro che di simile....

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Dica pure, dica pur così.

Senatore Cadorna.... perchè coll'attuale redazione l'articolo avrebbe, o potrebbe ricevere un' assai più grande estensione.

Farò poi osservare al signor Ministro d'Agricoltura che l'esempio da lui addotto di soppressione di piazze privilegiate non calza al caso attuale, perchè col dare ai casidici, le cui piazze furono soppresse, un corrispettivo, non si fece che una restituzione di quanto avevano pagato al Governo per avere la piazza.

Dirò poi al signor Ministro che allorquando in Torino si abolirono alcune corporazioni privilegiate non si è data nessuna indennità, nè si accordò verun sussidio.

Presidente. Pare che il Senatore Cadorna proponga un emendamento all' articolo 7: io quindi lo pregherei di scriverlo e di passarlo al banco della Presidenza.

Intanto do la parola al Senatore Pinelli.

Senatore Pinelli. Io aveva domandato la parola unicamente perchè intendevo di osservare che se il dubbio dell'onorevole Senatore Cadorna era quello che potessa questo peso rendersi progressivo anche per altre vedove, orfani, vecchi all'infuori di quelli appartenenti alle corporazioni esistenti, mi pareva che il complesso dell'articolo lo escludesse.

Che se poi il suo dubbio fosse che si dovesse agguitare a corrispondere questo soccorso sino a tanto che durasse la vita di coloro che ne godono attualmente, mi pare in allora che sia ciò perfettamente regolare, perchè questo diritto venne acquistato dal momento che queste vedove, questi orfani hanno incominciato a godersi a carico delle corporazioni che vengono ora soppresse.

Dunque nulla di più conveniente che se vi è un dubbio, lo si chiarisca, ma ciò si faccia nel senso che si debbano, come suppongo sia pur intenzione del Senatore Cadorna, continuare a soccorrere quelli che sono soccorsi dalle corporazioni attualmente esistenti, o che vengono soppresse.

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Prendo la parola non su questa questione, perchè qui parmi che questione più non vi sia, ma su quella che concerne la parte che si vorrebbe addossare ai Municipii.

Io non posso attribuire una grand'importanza all'os-

servazione fatta dal signor Ministro, cioè che queste sono le ultime corporazioni privilegiate.

In fatto di giustizia distributiva io trovo che tanto quelli che avevano privilegio prima, come quelli che non lo avevano sono eguali, e quindi il Municipio deve provvedere a tutti in modo anche eguale.

Cbi accordava il privilegio non era il Municipio, ma lo Stato, perchè vi era una legge che accordava questa facoltà.

Ora chi fa cessare questo privilegio? Lo Stato.

Dunque ragion vuole che lo Stato sia egli chiamato a compensare, e che non scarichi quest'obbligo addosso ai Municipii.

Come poi ottimamente diceva l'onorevole Senatore Pareto, molte volte avverrebbe che queste associazioni dimorassero in un Municipio diverso da quello che verrebbe aggravato.

Per ultimo faccio osservare che vi sono altre associazioni di mutuo soccorso che avevano anche privilegio. Si vedrà anzi che molte di quelle le quali erano state nominate nella relazione non erano realmente privilegiate; ma ammettendo che lo siano anche tutte queste, delle associazioni di mutuo soccorso ve ne sono altre, e se i Municipii sono chiamati a concorrere quando cessino le une, non vedo perchè non saranno chiamati a concorrere anche per le altre con eguale principio di giustizia distributiva, mentre il privilegio che godevano prima era un maggior vantaggio a favore di quegli stessi beneficiati che facevano parte delle compagnie; non so perchè si debba poi obbligare ad ulteriori sacrifici quel Municipio che già risentiva il danno presente proveniente dal beneficio.

In vista di queste circostanze non potrei accettare l'emendamento proposto.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Il Senatore Farina potrebbe avere la bontà di assentire, che il caso delle corporazioni è diverso da quello delle associazioni posteriori nelle quali si stabilisce un mutuo soccorso. Ora siamo in quei termini d'indennizzo per danni cagionati dalla nuova legge; siamo nella posizione di sopperire alle conseguenze che vengono dallo scioglimento delle corporazioni, il che non si verifica che una volta sola. Ma quando saranno sciolte le corporazioni e si sarà provveduto alle pensioni che attualmente si pagano si entra perfettamente nelle condizioni comuni, e non è il caso che lo Stato, le Camere di commercio o i municipii abbiano altrimenti a preoccuparsene, come punto non si preoccupano adesso per tutte le casse di mutuo soccorso, per tutte le associazioni libere che possono esistere.

L'articolo, laddove non si riesca in altra maniera a far pagare le pensioni, dice, che vi si provvederà con un fondo di sussidio ripartito in questa maniera, ma

ciò per questa sola volta senza obbligo od impegno avvenire.

Nè alcuno potrà meravigliarsi che avendo in altri tempi altri Municipii voluto liberarsi dalle corporazioni privilegiate, con qualche simile sacrificio adesso un altro Municipio, volendosi anch'esso liberare da questo che si riguarda come inceppamento al commercio, assuma un temporaneo sacrificio come quelli avevano fatto altra volta. Ciò dunque non mi pare debba produrre nè scandali, nè inconvenienti di alcuna sorta.

Presidente. Abbiamo un emendamento proposto dal Senatore Cadorna, il quale consisterebbe in queste parole: *attualmente appartenenti alle compagnie soppresse, ecc.*

Domando se l'Ufficio Centrale accetta questo emendamento.

Senatore Arrivabene, Relatore. Non abbiamo ben capito; se volesse avere la bontà di ripeterlo.

Presidente. Il Senatore Cadorna proporrebbe che in questo art. 7, dopo le parole ed ai vecchi si aggiungessero le seguenti: *attualmente appartenenti alle compagnie soppresse, ecc.*

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Per maggior chiarezza della redazione propongo che si dica: *agli orfani e ai vecchi che ora li percepiscono dalle corporazioni.*

La differenza tra l'emendamento che ho proposto e l'articolo dell'Ufficio Centrale è in ciò, che io mi riferisco al fatto individuale di ciascun operaio ora soccorso e quindi vincolo la continuazione del soccorso a favore di questi soli individui. Per l'opposto colle parole *soccorsi prestati ora dalle corporazioni agli ammalati, vecchi, orfani, ecc.*, si fa relazione al fatto attuale bensì, ma relativo alle categorie degli operai sussidiati; e questa diversità, vogliasi o non ammetterla, esiste.

Presidente. Adunque l'emendamento del Senatore Cadorna consiste nel sostituire alle parole, *prestati ora dalle corporazioni*, queste altre, *che ora li percepiscono dalle corporazioni.*

Senatore Farina. Domando la parola semplicemente per dare una spiegazione.

Avvertano che i sussidi molte volte non si danno che temporariamente cioè fino a tanto che dura un determinato inconveniente o infermità.

Resterà dunque ben inteso che questi non diventeranno perpetui.

Senatore Arrivabene, Relatore. Agli ammalati si danno finchè sono ammalati.

Del resto l'Ufficio Centrale accetta l'emendamento Cadorna.

Presidente. Ho udito parlare di un altro emendamento relativo ai comuni.

Chi lo propone abbia la compiacenza di scriverlo perchè nell'articolo non se ne parla.

Senatore Farina. Domando la divisione.

Senatore Arrivabene, Relatore. Domando la parola solo per sostenere che è forse giusto che i comuni contribuiscano a questo peso.

È certo che con questa legge, almeno lo spero, la prosperità dei porti in generale, e soprattutto di quello di Genova, prosperità che è già grande, si accrescerà di molto; e quindi naturalmente aumenterà la popolazione e il consumo; onde parmi che le città dove queste corporazioni esistevano e non esisteranno più avranno un gran vantaggio, perciò il sacrificio che loro si chiede potrebbe esser fatto senza difficoltà.

Senatore Farina. Ho domandato la parola per contrapporre un'osservazione a quanto disse testè l'onorevole relatore. I Municipii provvedono già agli ospedali, e alle case di ricovero per quasi tutti i paesi dello Stato; conseguentemente è strano che si vogliano obbligare a fare spese in due modi; mentre sopportano già le spese generali per provvedere a questi bisogni.

Presidente. Se non c'è altra formale proposta metterò ai voti l'emendamento che riguarda i Municipii.

L'emendamento consisterebbe nel modificare l'articolo in questo modo.

Art. 7.

« Ove sia necessario di assicurare il pagamento di sussidi agli ammalati, alle vedove, agli orfani ed ai vecchi che ora li percepiscono dalle corporazioni, sarà destinato un fondo fornito in parte dallo Stato, ed in parte dai Municipii e dalle Camere di commercio ove tali corporazioni esistevano. »

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Forse bisognerà dire: *in egual parte.....*

Senatore Pareto. Domando la divisione; si faccia votare l'aggiunta dei Municipii; se non sarà ammessa si voterà l'articolo come era prima, altrimenti si voterà l'articolo emendato.

Presidente. Coloro adunque che vogliono l'aggiunta delle parole *dai Municipii*, abbiano la bontà di alzarsi.

(Approvato.)

Pongo ora ai voti l'aggiunta proposta dal signor Ministro: *in egual parte.....*

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Pongo infine ai voti l'articolo intero modificato nel modo seguente:

Art. 7.

« Ove sia necessario di assicurare il pagamento dei sussidi agli ammalati, alle vedove, agli orfani ed ai vecchi, che ora li percepiscono dalle corporazioni, sarà destinato un fondo fornito in egual parte dallo Stato,

dai Municipi e dalle Camere di commercio ove tali corporazioni esistevano. »

(Approvato.)

Passiamo all'articolo 8.

« Il residuo debito verso la R. Azienda dei prestiti di Firenze nascente dal prestito di quattrocento mila lire toscane, contratto colla medesima nel 1847 dal cessato Governo toscano per indennità accordata alle abolite compagnie dei facchini bergamaschi, passerà a carico dello Stato. — La somma perciò occorrente sarà iscritta sul bilancio del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1864. »

Senatore Imperiali. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Imperiali. Ho domandato la parola per scolparmi dall'accusa, che io voleasi dire che i Municipi si rifiutassero ad essere generosi verso gli ammalati.

Voci. No.

Senatore Imperiali. Siccome il signor Ministro aveva supposto che il Municipio non si prestasse di buona grazia.....

Voci. No, no.

Senatore Imperiali. Mi perinettano gli interruttori; siccome il Ministro ha detto che si poteva dedurre dalle mie parole che i Municipi non si prestassero di buona grazia a questi soccorsi, io volevo dire invece, che i Municipi hanno già in altro modo contribuito al sollievo dei poveri, come bene osservava il Senatore Farina, e sono persuaso che quando è necessario vi sopperiranno ancora, ma era sempre un aggravio che loro si addossava senza ragione.

D'altra parte domando anche scusa al Senatore Pareto, che credo volesse rimproverare me che venissi ad improvvisare un emendamento; io non ho proposto emendamento alcuno, ho domandato soltanto quale parte prendeva il Governo, e quale lasciava alle Camere di commercio in questi soccorsi che si volevano addossare.....

Voci confuse. Sì, sì.

Senatore Imperiali. Permettano: io era in dovere di fare queste osservazioni, ed anche in diritto di farle. Poteva il Governo essere rappresentato in altro tempo da altri Ministri che non conoscessero gl'intendimenti dell'attuale Ministero, ed allora avrebbe potuto anche assegnare i 4/5 a carico delle Camere di commercio, e l'altro quinto per sé; dunque era necessario che dovendo votare una tale assegnazione di quota si sapesse quale parte era a carico del Governo, e quale alle Camere di commercio.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Io non ho rimproverato niente al signor Senatore Imperiali, ma piuttosto al signor Ministro.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Poichè l'articolo è votato non prederò più la parola per rispondere.

Senatore Casati. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Casati. In quest'articolo 8 si dice che il Governo assume il residuo debito delle corporazioni dei facchini di Livorno, per la somma che fu dal Governo anticipata, onde redimere il privilegio che avevano i facchini bergamaschi.

Queste corporazioni hanno pagato ai facchini bergamaschi 400,000 e più lire.

Non avendo naturalmente i facchini di Livorno questa somma, fu loro prestata dalla regia azienda dei prestiti di Firenze.

Ma i facchini di Livorno hanno fatto questo debito in quanto acquistavano il privilegio, che prima era dei facchini bergamaschi.

Mi sembra che dal momento che questo privilegio viene del tutto abolito, non sia giusto che abbiano a sborsare una somma per un vantaggio che loro viene tolto.

Non si può dire che nei pochi anni che ne hanno goduto, cioè dal 1848 a questa parte, dovessero pagare 140 a 160 mila lire, mentre si calcolava a 400 mila lire per la perpetuità; non ci sarebbe neppure la proporzione.

Epperò mi pare che dovrebbe non solo essere a carico del Governo il residuo debito, ma dovrebbe il Governo rimborsare alla società della corporazione dei facchini anche il pagato.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Non posso accettare questo carico perchè non mi pare giusto. La società si scioglie, si liquida, ma non è possibile pagare quello di cui essa ha goduto, perchè ciò che fu pagato rappresenta ciò che fu goduto dalla corporazione precedentemente. Essa pagò coi lucri ottenuti dal monopolio del lavoro.

Quindi è impossibile, ripeto, che il Ministero accetti tale proposta.

Presidente. Metto ai voti l'art. 8.

Coloro che lo approvano, vogliano sorgere.

(Approvato.)

Art. 9.

« Le provvisori che occorrono per l'esecuzione di quanto trovasi disposto dall'art. 2, non che i regolamenti contemplati agli articoli 3, 4 e 5 emaneranno per decreto reale. »

Non domandandosi la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

L'ora essendo tarda ed il Senato non essendo più in numero legale, la votazione per squittinio segreto avrà luogo nella tornata di domani.

Voci. Siamo in numero.

TORNATA DELL' 8 LUGLIO 1863.

Presidente. Prego i segretari di verificare.

Mentre si verifica il numero, si fisserà l'ordine del giorno per domani. Saranno portati all'ordine del giorno i seguenti progetti di legge:

1. Condotta d'acqua potabile a beneficio della città di Cagliari.

2. Costruzione di edifici in Torino ad uso di dogane.
3. Modificazioni alla tariffa dei prezzi di privativa dei sali.

Si è verificato che non siamo più in numero.
L'adunanza è sciolta (ore 5).



XVIII.

TORNATA DEL 9 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE FERRIGNI.

Sommario. *Congedi — Omaggio — Discussione del progetto di legge per la concessione di una condotta di acqua potabile a beneficio della città e del porto di Cagliari — Discorso del Senatore Siotto-Pintor contro il progetto e sua proposta di sospensione della discussione — Risposta del Ministro dei Lavori Pubblici e del Senatore Falqui Pes — Parole del Senatore Siotto Pintor per un fatto personale — Osservazioni del Senatore Martinengo cui risponde il Senatore Paleocapa — Riassunto del Senatore Giovanola (Relatore) — Chiusura della discussione generale — La proposta sospensiva Siotto Pintor non è appoggiata — Approvazione dell'art. 1 — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici, e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Legge quindi le lettere dei Senatori Quaranta, Arrivabene, Ambrosetti ed Imperiali, colle quali chi per motivi di salute, e chi per ragione d'ufficio chieggono un congedo che viene loro dal Senato accordato.

Presidente. Fa omaggio al Senato la Camera di commercio ed arti di Lucca, di n. 90 copie delle sue *Osservazioni sul trattato di commercio franco-italiano.*

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LA CONCESSIONE DI UNA CONDOTTA
D'ACQUA POTABILE A BENEFIZIO
DELLA CITTA' E DEL PORTO DI CAGLIARI.
(V. *Atti del Senato*, N. 14.)

Presidente. L'ordine del giorno porterebbe la votazione per squittinio segreto della legge già discussa sull'abolizione delle corporazioni privilegiate di arti e mestieri, ma poichè vi è anche da discutere un altro progetto di legge sulla condotta d'acqua a Cagliari. Io

crederei, se il Senato non opina diversamente, di discutere prima questa legge, e di procedere poscia per squittinio segreto su entrambe con una sola chiamata.

Se il Senato lo consente, aprirò la discussione relativa alla concessione di una condotta d'acqua potabile nella città di Cagliari.

Credo che il Senato mi dispenserà dal leggere lo intero tenore della legge, salvo poi a leggere ciascuno degli articoli nella speciale discussione.

La discussione generale è aperta.

Senatore Siotto Pintor. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Siotto Pintor. Signori Senatori. Oppositore unico nel vostro Ufficio Centrale, sono in obbligo di palesarvi i motivi del dissenso. Ma per apprezzare il merito delle mie osservazioni giova di premettere un po' di storia.

Da qualche anno il signor Vincenzo Marsaglia iniziava accordi col Municipio cagliaritano per la condotta dell'acqua potabile.

Un ingegnere distinto ebbe incarico di fare gli studi, di tracciare le opere d'arte, di calcolare le spese.

Ogni cosa eseguita, un consorzio s'istituiva tra il municipio, la proviucia, la finanza, e con strumento del dì nove giugno del 1861, stipulavasi in Cagliari il

contratto col signor Marsaglia obbligandosi il municipio per sei decimi del dispendio, la finanza per tre decimi, per un decimo la provincia, fatta (ci s'intende) riserva dell'approvazione del Parlamento.

Non molto dopo mi fu fatto pervenire un disegno informe di Fortunato Roux. Informe dico, perchè conteneva dati generalissimi, senza indicazioni speciali di veruna maniera.

Era nome francese. Questo solo bastava perchè io rimanessi sfiduciato della serietà della proposta, avendo io sempre portato opinione (e la porterò fino alla tomba) che i nostri vicini d'oltre alpi siano molto spesso visionari, facili spacciatori di meraviglie, teneri d'ingordi guadagni, e soprattutto ciancioni, siccome quelli che a forza di ripeterla sono giunti a persuadere a se stessi quella enorme assurdità che cioè eglino, i francesi! sono la *Grande Nazione!* nè io conosceva di persona il Roux per vedere se non facesse altrettanto onorevole quanto rara eccezione a quella regola generalissima.

E tuttavia, meglio esaminando, mi parve di scorgere come fosse del buono in quella proposta, e ne mandai una copia stampata a caduno dei ministri dell'Interno, della Finanza, dell'Agricoltura e Commercio e dei Lavori Pubblici.

Non erano scorse due o tre settimane, quando dal commendatore Cordova ebbi lettera, colla quale mi annunciava che il negozio dell'acquedotto erasi per accordo dei suoi colleghi concentrato nel Ministero da lui governato, vale a dire in quello di Agricoltura, Industria e Commercio.

Al Ministero poi della Finanza parve tanto utile quel disegno del Roux, che, tenendone io proposito col vice direttore del Demanio, mi si fecero le grandi premure acciò che il Roux da Genova, dove dimorava, si recasse a Torino per intendersi definitivamente de' patti. Ma mentre il Roux attendeva a guarire da una ostinata malattia che lo condusse in fin di vita, il Ministero presieduto dallo esimio barone Ricasoli si ritirava, e succedeva al conte Bastogi il commendatore Sella, e il marchese Gioachino Napoleone Pepoli surrogava il commendatore Cordova.

Infra tanto alcuni miei concittadini, mossi al più certo dall' zelo del bene del paese, fecero rissa attorno ai Ministri ai quali dipingevano il Roux debbo io qui dire con quali colori? Basti che fu risposto ripetutamente, non doversi credere troppo di leggieri che io avessi loro raccomandato un giuntatore.

Esibito dal Roux un disegno dei lavori d'arte, forse o senza forse librato nell'aria, *sans façons*, alla francese, la Commissione tecnica lo rigettava, e in ciò feco benissimo, e dava un voto favorevole all'accettazione del contratto con Marsaglia, e in ciò fece, a parer mio, male assai.

In tale condizione di cose il Ministro di Agricoltura e Commercio se ne lavò, nè so io il perchè, le mani, e la trattazione di quest' negozio fu rimessa al Ministero sopra le finanze.

Da quel giorno il Marsaglia, sapevole di avere ottenuto il sopravvento, alzò le pretese, e domandò due rilevanti modificazioni in suo favore. E il signor Ministro a cui parvero giuste ordinò la convocazione straordinaria del Consiglio provinciale, non senza raccomandazione speciale a quel Prefetto, conte Torre, di volere dal suo canto secondare le istanze del signor Marsaglia.

Come ciò venne a mia notizia, scrissi lettera a quel Consiglio del quale fo parte, esortandolo a non precipitare le deliberazioni sue. La lettera vi fu letta, ma dopo una vivace discussione il Consiglio accettò le modificazioni.

E un secondo Ministero cadde, e venne lo egregio uomo Luigi Carlo Farini, e poco dopo si assise nel seggio di Presidente del Consiglio l'onorevolissimo commendatore Marco Minghetti. Il quale avendomi un giorno, presente il marchese Vincenzo Ricci, toccato dell'argomento, ebbe da me preghiera di nulla risolvere prima che la sua coscienza fosse bene informata; locchè colla solita sua cortesia promissemi di fare.

Di qual guisa poi s'accogliessero le premure del dottore canonico Giorgio Asproni, già Deputato, ora procuratore del cav. Balleydier, socio capitalista del Roux, ben si rileva dalla lettera che in uno degli scorsi giorni m'indirissè, e della quale prego il Senato mi permetta di dare lettura.

« Onorevole signor Senatore Sotto Pintor;

« Stante la seduta della Camera, il 30 gennaio scorso, per mezzo del signor Deputato La Porta io presentai al signor commendatore Minghetti il memoriale del signor cavaliere Balleydier che co' documenti tutti ho ritirato stamane dal Ministero e ho a lei consegnati.

« Io accompagnai quella presentazione con breve lettera nella quale, in qualità di procuratore nominato con legale mandato, gli chiedeva una breve udienza per dargli a voce viva più minuti ragguagli e tutte le occorrenti spiegazioni.

« Il signor Ministro accolse le carte, e non onorò me di risposta. Andai a Genova.

« Ritornato a Torino, ripregato il signor Ministro per mezzo del Deputato Crispi, mi ricevè nel pomeriggio del 29 aprile ultimo passato.

« Gli parlai del progetto da me presentato, della superiorità sua verso quello del signor Marsaglia, della disposizione dei signori Roux e Balleydier a tutte le agevolezze possibili, e della offerta cauzione pecuniaria. Insistetti per ascoltare il Balleydier il quale era pronto a venire al primo cenno del Ministro se lo gradiva.

« Il signor Ministro mi congedò promettendomi una risposta, sia sul progetto, sia sulla udienza a darsi al Balleydier, e di più prometteva di mandarmela prima di determinarsi di presentare la legge in favore del progetto Marsaglia. Prese nota di ricordo.

« Di ogni cosa informai nel giorno stesso lei e il signor Balleydier, maggiore interessato nella società.

« Ella può immaginare l'impressione che fece in me

l'annuncio che il signor Ministro aveva presentata la legge al Senato col progetto Marsaglia, senza rispondere a me nè direttamente nè indirettamente, obliando la promessa fattami nel mentovato giorno 29 aprile.

« L'autorizzo a fare l'uso che le piace della presente, e a leggerla anche in pieno Senato. Il Ministro non vorrà nè potrà negare la verità dei fatti narrati. »

Queste cose non ho io dette nello intendimento di sostituire l'uno all'altro disegno. Oltrechè ciò sarebbe contrario, per mio avviso, ai principii primissimi del diritto costituzionale che non permette alle assemblee legislative d'invadere le competenze del potere esecutivo (*Segni di approvazione*), laico quale io sono nelle scienze matematiche, non avrei buon viso a sostenere una tale discussione, nè certo potrei farlo senza incescipare, anzi senza spropositare a ogni passo. Io farei la figura dell'ingegnere che venisse e discorrere di teologia o di diritto canonico, o di procedura penale. Io le ho dette per fare intendere al Senato, come la proposta del signor Marsaglia sia stata accolta con favore manifesto, straordinario, esclusivo. Il Senato può soltanto di tre cose l'una, accettare la proposta se buona, respingerla se cattiva, differirla nella aspettazione di una proposta migliore.

Nel giorno in che la legge fu presentata, scesi dal mio seggio per dire francamente al sig. Ministro che avrebbe trovato in me uno sfogato contraddittore. E ora io vengo a mantenergli la mia parola colle usure centesime, sebbene mi dolga grandemente meco stesso di non vederlo assiso co'suoi colleghi nello scanno ministeriale.

Esamino (notate bene) il merito assoluto del contratto. Non piace a me per le stesse ragioni per le quali non piace a una parte grandissima, o anzi alla maggioranza de' miei concittadini.

L'acqua non è, non sarà, non può essere, non potrà mai essere abbondante. Un uomo di molto senno, di probità specchiata, straniero a tutte le brighe; in un opuscolo stampato scriveva in queste parole:

« Basta sapere in che consista questo progetto per poter emettere un giudizio coscenziato. Diremo dunque che il progetto del signor Giordano (l'ingegnere al quale ho testè accennato) trovò un favore straordinario, fu patrocinato da cospicui personaggi, forse per qualche secondo fine (questo non dico io), fu appoggiato dalla mente impetuosa e calda del sindaco (nè men questo dico io), fu pur votato dal Consiglio comunale senza maturità di criterio (questo dico anch'io). E pure non si tratta d'altro che di formare un cisternone, un bacino, abbarrando le acque della valle di *Corongio*, raccogliere le acque sotterranee di quel torrente.

« Che il signor Giordano abbia conosciuto le molte difficoltà che si presentano per provvedere d'acqua la città, non havvi chi possa dubitarne; ma che col suo progetto abbia fatta cosa, che soddisfaccia a desiderii della popolazione, e sia proporzionata a' sacrifici che tale opera richiede, ciò non è in alcun modo dimostrato.

« Non basta saper calcolare quanti metri superficiali

si richiedano, conosciuto il numero di centimetri d'acqua che in media cadono sul suolo, per formare il volume d'acqua necessario onde alimentare un canale dal quale ogni giorno debbono uscire, per esempio, 1500 metri cubi d'acqua. Non basta calcolare la spesa che richiede lo sbarramento di una valle, la muratura e le opere tutte costituenti un acquidotto. Sarebbe far torto al signor Giordano se dubitassimo che tutte queste opere non sieno state *minutissimamente* valutate. Ma se si possono calcolare a priori tali opere, non è altrettanto facile il calcolare la quantità delle acque raccolte nel serbatoio di *Corongio*, lo sperdimento e l'assorbimento cui andranno soggette a cagione della evaporazione continua cui debbono sottostare per cinque mesi dell'anno, ne'quali per l'ordinario nulla piove ne'nostri dintorni. Il figurarsi un gran bacino senza alcuna corrente che lo metta in movimento durante l'estate (perchè il rigagnolo di *Corongio* presto si dissecca) e il credere che quest'acqua possa essere abbondante nell'estate, è anticipare giudizi non fondati che possono trovarsi fallaci e senza appoggio veruno. »

« Insomma (così scrive un altro mio concittadino che portò la parola nel nome della provincia) non essendosi potuto trovare, o non essendosi cercato un corso d'acqua sufficiente all'uopo, si è pensato di ricorrere all'espedito d'imprigionare con opere in muratura tutte le acque di una valle. Un esempio simile ce l'offrono tuttodì i nostri contadini i quali, volendo dare all'acqua di un ruscello una maggiore elevazione o riservarla all'opportunità, ne arrestano il corso con piccole dighe di pietra cementate con terra. Vedo nei documenti calcolata la capacità di quel grande serbatoio a metri cubi quattrocento mila. Ma io avrei desiderato meglio che coi metodi somministrati dalla scienza fosse stata calcolata così l'acqua piovana che può cadere nel serbatoio, come quella delle sorgenti che debbono alimentarlo. »

Queste osservazioni intorno alla quantità dell'acqua veggonsi avvalorate dal parere del Consiglio permanente sulle opere pubbliche; il quale avvisa « non essere possibile lo accertare a priori l'entità delle perdite possibili che le acque raccolte nel serbatoio, tradotte alla derivazione per l'alveo naturale del rio *Corongio*, dopo il corso di tre a quattro chilometri debbono necessariamente subire a cagione degli sperdimenti sotterranei, e delle evaporazioni oltremodo potenti in quel clima meridionale. » Mi si dice essersi collo ultime modificazioni andato incontro a tale inconveniente. Ma il signor Marsaglia non vi si è obbligato, e il contratto non assicura la necessaria quantità dell'acqua.

Che diciamo ora della qualità? Diciamo con quei nostri concittadini che se l'acqua non sarà abbondante, non sarà, non potrà essere buona. La bontà dell'acqua si è desunta da un'analisi fatta in Torino e in Parigi. A mio parere, il miglior giudice della bontà di un'acqua è il palato. Assaggiando contemporaneamente e a più riprese un'acqua di riconosciuta eccellenza e quella di

cui si vuole riconoscere la bontà, un buon palato non tarda a sentire la differenza. Le acque che devono servire per l'acquedotto non sono tutte della stessa bontà. Comunque ciò sia, stando all'analisi fattasi in Torino e in Parigi, *scarse e accidentali* si trovano in quelle acque le *materie organiche*, e le fisse vi si trovano nella proporzione di tredici a 20 milligrammi per litro.

Diamo per certo che l'analisi sia stata esatta; che i fasci recati a Torino e a Parigi sieno stati riempiti dell'acqua che in maggiore quantità dovrà alimentare l'acquedotto. Ma dubitiamo che dalla qualità delle acque assoggettate all'analisi si possa giudicare di quelle del serbatoio, principalmente se il fondo di esso rimarrà quale è, secondochè sembra potersi dedurre dai documenti, dove, per dimostrare come le acque del serbatoio non sieno per alterarsi, fra le altre cose si dice che *il suolo è, di sua natura, improprio alla vegetazione*.

Nè da tali considerazioni si diparte l'altro mio concittadino del quale vi ho primamente riportate le parole. » Non sappiamo, egli dice, come non sia stato qualificato per buffone (io non conosco l'uomo al quale si dispensa l'onorevole titolo) (*ilarità*) quegli che presentava come già analizzate le acque che si debbono raccogliere nel futuro bacino *Cosongio*, e che tuttora sono *in mente Dei...* Lasciando stare che le acque di quel torrente sono rifiutate perfino dalle bestie, egli è evidente che una muffa cuoprirà tutta la superficie del bacino. Imperocchè la località scelta non è ombreggiata, non si trova sopra un altipiano, e l'atmosfera del nostro paese non è rinfrescata soventi da benefiche piogge, come il sono quelle città dove fu adoperato un tale sistema. Egli sembra adunque che si farà una nuova palude artificiale aggiunta alle altre molte naturali che vorremmo colmate e dissecate. Or noi chiederemo: un'acqua raccolta a tali condizioni può meritare l'onore e la spesa di un acquedotto? »

E della bontà dell'acqua sembra dubitare lo stesso imprenditore signor Marsaglia; il quale col primo articolo del contratto provvedendo ai casi possibili, pattuiva che l'acqua nel punto di presa sarà buona, *salve le modificazioni che potrà subire scorrendo nell'acquedotto*. Patto elastico, seminario di questioni, vespaio di liti acerbe e dispendiose. E come potrà egli dare acque ottime? Sarebbe opera degna del taumaturgo di Padova l'acqua buona raccolta in una pozzanghera (*si ride*.)

Ritenete, o signori, che la qualità dell'acqua riguardando direttamente la sanità pubblica, il Governo non può rimanere estraneo a questa considerazione. Io m'ho per fermo che acque malvage faranno l'aria pestilente, io temo assai che quando il fatto abbia giustificato la previsione, le opere del Marsaglia non sieno distrutte con uno di quei fatti violenti che la società reprime e la civiltà condanna.

Per una terza ragione io respingo il contratto, voglio dire per la ragione economica; e ciò sotto tre rispetti. Primamente perchè mette al fondo, spinge all'ultima

ruina la città di Cagliari, nè però si avrà più mezzo di pagare le imposte nazionali. Secondamente perchè addossa un carico gravissimo alla finanza. E da ultimo perchè sono, a parer mio, violati i principii della giustizia distributiva col concedere alla società futura del signor Marsaglia guadagni ingordissimi.

La città di Cagliari dovrà pel primo triennio pagare i sei decimi di lire 240,000, e a dire lire annue 144,000 che moltiplicate per trenta anni danno lire 4,320,000. Nel secondo trentennio, delle lire 190,000, che sono a carico del consorzio, pagherà lire 115,000 annue, il che torna in anni trenta a lire 3,450,000. Nel terzo trentennio infine, pagando lire 84,000 per anno, che sono i sei decimi di lire 140,000, in fine de' trent'anni avrà pagato lire 2,520,000.

Per tal guisa, raccogliendo le somme parziali dei singoli trentennii, la città dovrà versare nelle tasche dell'imprenditore lire 10,290,000.

Ora, o signori, la città di Cagliari, giusta i dati ufficiali che m'ho procurati dallo egregio Direttore generale delle contribuzioni, paga per imposta erariale, compresi i centesimi diciotto per le spese obbligatorie già provinciali, lire 115,371 88, per personale mobiliare lire 39,776 01, per tassa patenti lire 67,498 21, totale L. 222,646 10, non compresi in questa somma il decimo di guerra e i quattro centesimi per le spese di riscossione. Aggiungete le sovrapposte comunali per la fondiaria in lire 3,895 60, per la personale mobiliare in lire 1,252 62, per la tassa patenti in lire 2,125 63, e vedrete che la somma totale delle imposte o sovrapposte cagliaritane ascende a lire 229,919 95, numero rotondo lire 230,000.

Restringendoci soltanto al primo trentennio, aggiungete alle lire 230,000, lire 144,000 pel signor Marsaglia, e si vedrete che Cagliari dovrà pagare lire 374,000 annue.

Ma egli è inoltre a tenersi conto della terribilissima progressione de' tributi nazionali. I quali essendo nel 1861 di sole lire 199,294 04, erano nel 1862 di lire 230,000, con un divario da un anno all'altro di lire 31,000. Dove andiamo, o signori? (*sensazione*.)

Ma non basta. Aggiungete ancora il dispendio ingente al quale il Municipio dovrà sobbarcarsi per distribuire l'acqua al sobborgo longhissimo di S. Avvendrace, esonerandosi espressamente da tal carico l'imprenditore coll'articolo secondo del contratto; aggiungete quella immensa caterva de' dazii di consumo, vera immolazione delle classi povere alla così detta utilità dello Stato; e venite poi a dirmi che l'acqua ottima... del signor Marsaglia non saprà di sale amarissimo al palato della cittadinanza cagliaritana!

Quanto è della Provincia, essa assume un obbligo totale di lire 1,710,000.

E che ne è poi della finanza? Pe' primi anni trenta pagherà lire annue 72,000, pel secondo trentennio lire 57,000, pel terzo trentennio lire 42,000, e così in anni novanta pagherà lire 5,130,000. Supposto vero il fatto

della spesa presente dello Stato pel servizio della marina mercantile, forsechè non mette conto al Governo spendere ogni anno lire 30,000, anzichè versare per tre trentennii di seguito lire 72,000, 57,000, 42,000? Contanto soddisfacente è adunque la condizione della finanza, che si debbano senz'altro affrontare spese enormissime?

Dove lascio la spesa della manutenzione delle opere che dopo gli anni novanta sarà per tre decimi a carico del Governo? Già si notava nel Consiglio provinciale per l'uno de' maggiori inconvenienti questo, « il non ottenersi cioè, malgrado tanti sacrifici, un'acqua saliente, e quindi la necessità di una macchina a vapore, la cui sola alimentazione costa lire 25,520 l'anno, senza contare le altre spese che portano la somma a lire 40,520 » Un uomo della professione assicuravami che, sebbene sia stato più volte proposto, nessuna città d'Italia ebbe l'ardire insino a oggi di adoperare le macchine a vapore per far salire le acque per la comodità degli abitanti. La sola Inghilterra che possiede le più ricche miniere di carbone, e lo ha a bassissimo prezzo, potè e può farlo. E due macchine sarebbero indispensabili per le contingenze di concerto, affinchè mentre si fanno le riparazioni che occorrono, non s'interrompa la distribuzione delle acque.

Resta che io dimostri lo ingordissimo guadagno dell'imprenditore.

La spesa è di lire 3,310,000. Il cavaliere Giordano è ingegnere distintissimo per sapere, e quello che più monta, per probità intemerata. Vogliamo adunque concedere che i calcoli sieno ristretti.

Ma frattanto il signor Marsaglia rimborsa il suo capitale, percepisce i grassi interessi (che indarno ci si vuol far credere essere del 4 0/0) sulla sua moneta, e in anni novanta intasca per sè o per suoi eredi circa 18 milioni.

Non si contenta di diciotto milioni il signor Vincenzo Marsaglia. Ma egli intende usufruttare per tutto quel tempo, insieme al consorzio, l'acquidotto (articolo 9 del contratto). Non si contenta ancora, ma sulla vendita dell'acqua alla marina mercantile e da guerra estera si riserva due terze parti del prodotto brutto (articolo 12). Basta? No, signori, ma se il consorzio vorrà l'eccedente del pattuito volume d'acqua, pagherà al signor Marsaglia centesimi 25 per metro cubo (articolo 14). Mi pare che potrebbe bastare! Ma che? Sarà proprietà del concessionario ogni quantità d'acqua che gli riesca ottenere in più di quella fissata per l'uso della città e del porto! (articolo 15). Ed io vi giuro, o signori, che se il signor Marsaglia sarà citato al mio tribunale per preddigo, io provvederò di un curatore gli attori, o meglio gli darò in custodia all'ospedale de' matti! (*ilarità generale.*)

E come no? Sopra le cose che avete udite, il signor Marsaglia domanda pure l'esenzione dei dazi nazionali e civici per la importazione dei tubi e delle macchine, domanda la cessione gratuita del passaggio nei terreni

demaniali e civici, e tante altre cose domanda delle quali vi farò grazia per non tediarvi.

Lascio da banda i patti vaghi e indeterminati, fonte inesauribile di liti future. Accenno a soli due. Nel caso d'interruzione per causa di forza maggiore, non sarà egli tenuto fuorchè al ristabilimento d'ogni guasto *nel minor tempo possibile* (art. 18). Nessuna ritenuta per sospensioni parziali e temporarie in dati punti della città (art. 19). Metto da banda, io diceva, queste più minute annotazioni. Ma si può egli prescindere dal dire dell'articolo ventisettesimo del contratto?

Quivi si concede al signor Marsaglia il diritto di variare il collocamento e la disposizione delle macchine e degli edifici, di mutare la linea dell'acquidotto e il genere della costruzione, ferme stando le condizioni essenziali dell'opera circa la quantità e la distribuzione dell'acqua.

Signori, questo articolo (dico ancor io) vuol dire che, « purchè l'acquidotto porti la quantità dell'acqua promessa, può variarsi tutto il progetto a piacimento, e niente è più facile che avvenga, dappoichè si concede all'imprenditore di fare l'assaggio dell'acqua nel bacino, e non in Cagliari ».....

« E come ha preteso e ottenuto l'assaggio si faccia nel bacino, così pretenderà pure che si faccia nella fredda stagione, prima che sia passata a fermentazione e siasi ammuffata, ciò che avverrà nell'estate, non potendosi nè meno ottenere una modificazione dell'acqua una volta guasta perchè priva di corrente. »

Poche altre parole riporterò ancora di quelle state già dette nel Consiglio provinciale di Cagliari. « In questo tempo di siccità (si disse), ora che le cisterne sono pressochè abitabili, ora che scarseggia anche l'acqua dei pozzi, spiacevole assunto è l'excitare dubbi sulla accettazione di un progetto che ci promette fontanelle d'acqua a ogni cinquanta metri di distanza, serbatoi d'acqua di migliaia di metri cubi, acqua per la marina, acqua per parecchi villaggi della pianura, acqua, non da bere, da affogare. »

Spiacevole assunto per vero. Ma che volete? Io confesso che questa imposta quasi secolare del signor Marsaglia spaventa la mia immaginazione più della scarsezza d'acqua che noi lamentiamo. Novant'anni, in fatto di debiti, equivalgono anche per me un'eternità.....

« Se vi ha (riferisco ancora le parole dette da quel mio concittadino), se vi ha una opinione in Cagliari che sia professata indistintamente da tutti i partiti, la è quella della enormità delle imposte. Io mancava da Cagliari sol pochi anni, ma quando l'ho riveduta, il suo stato materiale e morale mi hanno dolorosamente sorpreso. Io vi ho trovato qualche bella facciata di più, qualche tentativo di rettilineamento, qualche strada lastricata, ci ho trovato insomma qualche apparenza di agiatezza e di lusso; ma sotto a quelle apparenze mi è paruto di scorgere una miseria profonda, una miseria che, come la morte del poeta, ha già invaso anche i più superbi palagi. »

Ho sempre udito a dire, che prima d'incontrare nuovi debiti giova pagare gli antichi (*ilarità generale*); e che bisogna innanzi tutto vedere se vi abbia modo di rimborso. Signori, parlatemi quanto volete della necessità, dell'urgenza dell'acqua. Finchè non s'abbiano patti migliori o almeno più comportevoli, allo spettro della sete contrapporrò anch'io lo spettro della fame.

Vi è l'urgenza? Assolutamente no. Scarseggiano di acqua da bere in Cagliari soltanto gl'imprevidenti, quelli che per non comperare l'acqua dei pozzi sciupano nel tempo dell'abbondanza le acque delle cisterne. Sebbene sia antica Cagliari quanto le più antiche città del mondo, mai un solo uomo non vi periva per sete, quando pure nel fatale anno 1816, alcuni (pochissimi invero) estenuati dalla fame si morivano.

Nè io vo' contendere per questo che sia una necessità l'acquidotto per l'uso principalmente della Marina. Ma è egli pel solo signor Marsaglia, o signori, è egli soltanto per questi patti acerbissimi che Cagliari si possa dissetare e dissetare gli ospiti del suo bellissimo incautevole golfo? Non mi si opponga che con tutto ciò noi non abbiamo ancora l'acquidotto. È noto in Cagliari che mai non vi si pensò seriamente. Molto d'acqua e di acqua nella stagione estiva si ciuciava, ma l'inverno sopravveniente faceva l'ufficio dell'acqua di Lete (*ilarità*). Del rimanente, o signori, è egli quando una ferrovia si va a costruire, quando i capitali esteri si accumulano nel paese, che noi dobbiamo temere il difetto di un acquidotto, o lasciarci struzzare da patti sconvvenevolissimi? Bene fu detto che lo spettro della sete pare che abbia turbate alquanto le menti.... Io due opuscoli stampati senza il nome dello scrittore, questi non dubita di asserire che col contratto Marsaglia si ha l'acqua in iscarsella. E che acqua sporca, o signori, che acqua sporca vuol essere questa che ha in iscarsella lo scrittore anonimo. (*Si ride*) !!

Odo chi mi dice: a' vostri interessi avete a pensare voi. Rispondo che vi è per mezzo l'interesse grandissimo della finanza. Rispondo che la città scarnata, scorticata, disossata, stritolata, affogata nelle acque del signor Marsaglia, non potrà a nessun patto pagare i tributi. Rispondo che sono colpa del potere legislativo queste spese disperatissime. Quando sia fatta o disfatta o rifatta una buona legge comunale e provinciale, vedremo se non sia giusto, che nel gravare i cittadini si debba dare la prevalenza assoluta e decisiva a' maggiori imposti.

Quando fu discussa la questione nelle radunate del comune e della provincia, mancavaci, io credo, la metà de' membri che compongono quelle assemblee, e ben si sa quello che si può fare, nelle quistioni assai combattute, da chi abbia la iniziativa delle proposte. Io non dirò collo scrittore dell'opuscolo più volte citato. — « Ci maravigliamo come il Consiglio comunale sia stato così facilmente mistificato da due o tre che avevano un interesse particolare ». Rispetto la persona, rispetto la fama di tutti. Io asserisco soltanto (e credo

poterlo asserire per la conoscenza che ho del mio paese), che la città è scissa in due partiti. Tutti vogliono l'acqua, ma i pochi la vogliono a qualunque costo. La maggioranza della città la vuole al miglior costo possibile.

Io sono tra questi ultimi. Se i cittadini di Cagliari hanno sete, e se sentono il bisogno di dissetarsi tosto alla pozzanghera di *Corongio*, assai me ne duole. Ma non per questo vorrò creare il sig. Marsaglia feudatario della mia città natale, non per questo gli darò un secolo di signoria nella terra dove giacciono sepolte le sacrate ossa de' nostri cari, non per questo venderò a lui, anima e corpo, la nostra posterità. Troppo è città importante la città di Cagliari perchè diventi feudo o allodio di un imprenditore qualsiasi!

E questo dico perchè coll'atto suppletivo 11 febbraio 1863, rifacendo l'art. 25, si pattuiva che il diritto del riscatto in esso concreduto non si potrà far valere prima degli anni trentacinque!

Signori, io non conosco il signor Marsaglia, tranne per la fama della sua probità e per avere con molto amore eseguiti nell'isola lavori assai. Io non sono socio del Marsaglia perchè mi stieno a cuore i suoi guadagni, ma nè meno ho motivi di osteggiare la sua persona. *Neque iniuria, neque beneficio cognitus*, giusta la frase, se non erro, di Cornelio Tacito. Nè da ultimo io sono un ingegnere, tal che io debba sperare larghi lavori da lui con grasse mercedi, ma nè pure sono un tapino perchè a me non preme ogni progresso della città nativa.

Io vo' dirvi che niuna cagione meno che onesta mi muove a fare opposizione. Ho per solito convinzioni profonde. Lasciatemi dire che qui l'ho profondissima. E tale l'avranno i miei concittadini quando si faranno accorti che quegli che paga oggi lire 1000 avrà a pagare 1720, e chi ne paga 100 dovrà pagarne 172. Convinzione profondissima dico. Dalla quale perciò non mi smuove qualche lettera anonima che mi pervenne da Cagliari. Io vi ravvisai la mano di don Marzio che fa professione di muldicezza. Lettala, fui tentato di punirlo meglio che di disprezzo. Ma non è mia usanza misurarmi co' vili! (*Segni di approvazione*)

Signori, egli è vero che io non sono un ingegnere e nè meno un novizio di matematiche. Nondimeno io conosco abbastanza gli elementi dell'aritmetica, e se volete, qualche cosa d'altro. Di che piglierò animo per dire, a costo di far sorridere gl'ingegneri, che due milioni mi sembrano meno di tre milioni e trecento dieci mila lire, che novanta anni di monopolio mi paiono essere una quozai secolare schiavitù, che l'acqua buona è incontrastabilmente migliore della cattiva; e molte altre di questa fatta proposizioni potrei mettere innanzi, senza timore di essere smentito. Or io vi accerto avero udito da uomo competentissimo che a dare due milioni per l'opera del signor Marsaglia, vi si guadagnerebbono ancora seicento mila lire!

Detesto cordialmente tutti i monopoli, a chiunque

profitino, da qualunque parte vengano. Lo zelo del bene infiamma il petto dell'imprenditore? Faccia a Cagliari i patti che il sig. Augusto Craven, un buon inglese, fa alla città di Napoli, e che, se io guardo a un articolo inserito, non ha molto, nel giornale *La Perseveranza*, e che ho qui sott'occhio, sembrami saranno da quel nobilissimo municipio accettati. Faccia quello che fece una società di questi buoni cittadini torinesi per la condotta dell'acqua che voi chiamate antonomasticamente *potabile* (*Harità*). Ne' calcoli del signor Marsaglia veggio accennato il modo col quale il municipio cagliaritano potrà rifarsi della somma annua degli interessi che paga. Ebbene! faccia per conto proprio l'acquidotto, venda l'acqua a' cittadini, e io innalzerò fin d'ora, da questo stesso luogo fervidi voti al cielo, acciocchè il signor Vincenzo Marsaglia diventi il Lucullo o il Cresò della patria mia! (*Bravo*)

Oramai io mi sento sollevato da un gran peso, avendovi esposto alla buona quello che mi suggeriva la coscienza. Ma io non vi farò proposta definitiva. Primieramente io non vorrei che tre o quattro serque di cittadini cagliaritani, infervorati pel contratto del signor Marsaglia, potessero un giorno accagionarmi di averli privati delle fresche e chiare e molli e dolci acque del rio di *Corongio*. Appreso, io non avrei probabilità veruna di vincere il partito, quando nelle premesse del mentovato atto suppletivo io leggo che il *Ministro delle Finanze è fermamente deciso di far approvare dal Parlamento la convenzione*.

Noterò soltanto di passo che il patto non mi sembra abbastanza costituzionale!

Della legge che discutiamo siane che può; a me non verranno le maledizioni de' miei concittadini. I quali pagando ora per tutte le imposte comunali dirette, sotto il titolo di centesimi addizionali, poco più di lire settemila, dovranno nel primo trentennio pagare meglio di lire cencinquant'un mila!

Signori. I lavori dell'acquodotto non potranno incominciare prima del novembre.

L'invadazione non ci minaccia, il nemico non sta alle porte, non siamo circondati dall'incendio, *proximus non ardet Ucalegon*. Tra pochi giorni sarà costituita una società la quale si propone di eseguire a suo rischio e pericolo l'opera di cui si discorre, mediante il compenso di lire due milioni e dugentomila, pagabili in anni trenta. E sappiano i signori Ministri presenti che si darà gratuitamente l'acqua alla marina da guerra.

Ho qui due lettere di data recente, del 3 e del 5 del mese che corre. L'una è di un ricco banchiere all'avvocato Luigi d'Ancona, l'altra è da quest'ultimo diretta a me stesso. Vo a leggerle poichè sono brevissime.

« Sig. avvocato Luigi d'Ancona.

« In seguito delle comunicazioni da te fattemi intorno alla pratica Roux e Balleydier riguardante la condotta d'acqua potabile in Cagliari, le cose alle quali io mi sono rivolto non dissentono di venire a trattative per

cooperare insieme al buono andamento di tale impresa, ma esse non potranno venire a una deliberazione definitiva prima di sicevere ulteriori schiarimenti. »

« Signor Senatore.

« Come ella desiderava di avere la quasi certezza che il progetto Roux-Balleydier potesse essere attuato, le trasmetto lettera a me diretta dal banchiere amico mio col quale trattai questo affare presso alcuni banchieri molto forti e stimati. Il Senato, a me pare, non dovrebbe precipitare la trattazione di un affare nel quale gli interessi di un paese e del Governo sono tali per cui si possono risparmiare molti milioni. Col progetto Marsaglia la spesa salirebbe a diciotto milioni circa, e vincolerebbe la città di Cagliari e il Governo per 90 anni. Col progetto Roux-Balleydier la spesa sarebbe di 6 milioni e vincolerebbe per trent'anni. Le trattative sono inoltrate, e credo che tra otto o dieci giorni potrò definitivamente dire il risultato del contratto. Se ella e il signor relatore desiderano maggiori schiarimenti, me ne dica, e sarò contentissimo di servirla. »

Queste sono le lettere.

Mettete da parte il nome del Roux, il quale, in quanto è francese, non piace pure a me. Egli non è parte necessaria del discorso; sarà o non sarà l'esecutore delle opere; egli è un mero strumento. Ma quando vi sarà noto il nome de' banchieri, dilegueranno le vostre dubbiezze.

Non afferino annunzio un fatto.

Alti personaggi di due delle più cospicue città d'Italia mi partecipano che il signor Marsaglia ha venduto i suoi diritti a due imprenditori inglesi. Non dubitate. Prima che l'opera sia cominciata, sarà venduta e rivenduta cinque volte o sei, e avverrà quello che avvenne della ferrovia del litorale ligure che, data in appalto per lire trecentomila il chilometro, fu per successivi appalti e riappalti ridotta in molti punti a lire cinquantamila, e a dire al sesto del prezzo primitivo. Di tal guisa si arifupano i danari dello Stato!

Il signor Marsaglia non può ricedere dal contratto; egli è irremissibilmente, inevitabilmente legato: la sospensione può giovare, nuocere non può.

In quanto a me, respingo la proposta per le ragioni stesse per le quali respingerò di gran cuore la legge della concessione o alienazione dell'istituto di Pietrarsa in Napoli; e confido di essere inteso dai nostri onorevoli colleghi napoletani e siciliani. A voi chieggo assai meno, una settimana d'indugio.

Io vo' confidare che non vi si opporrà l'onorevole conte e generale Menabrea. Egli ingegnere di tanta fama e abile uomo di Stato intende meglio di me la responsabilità che assume un Ministro dei Lavori Pubblici favoreggiando, col dispendio di tre milioni e mezzo, la esecuzione di un'opera che si potrebbe compiere colla spesa di soli due milioni.

Taccio; nè vo' più prendere la parola, e dichiaro che mi asterrò dal votare.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Senatore Giovanola, *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro dei Lavori Pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Mi duole che l'onorevole signor Senatore Siotto Pintor non sia stato del tutto conseguente alle sue promesse, perchè egli esordiva col paragonare il progetto di legge che dà la concessione dell'acquedotto di Cagliari al signor Marsaglia con un altro progetto ideato dal signor Roux, e nello stesso tempo dichiarava che non era suo intendimento di surrogare una concessione ad un'altra, che riconosceva una tal cosa incostituzionale, e che in conseguenza non poteva essere accettata; ma con mia grande meraviglia veggo poi che la conclusione del suo discorso sta appunto in questo, che il Senato debba cioè sospendere la discussione e la votazione del presente progetto di legge, onde venire a trattative con banchieri, con individui che vogliono surrogarsi al signor Marsaglia.

Mi giova dichiarare anzitutto che il Ministero riconosce solo nel potere esecutivo il diritto di fare le convenzioni, e che al Parlamento spetta solo di approvarle o di respingerle.

Il Ministero quindi non permetterà mai che per un mezzo o per un altro vengano altri a sostituirsi a chi ha ottenuto una concessione dal Governo.

Certamente una pessima raccomandazione per chi volesse aspirare a qualche concessione del Governo sarebbe quella di far naufragare colui che l'avesse ottenuta, per poi mettersi in sua vece.

Non voglio seguire, signori, l'onorevole Siotto Pintor nella lunga discussione ch'ei fece. Egli ci ha dato un riassunto di un opuscolo che non conosco, ma che credo non sia che una continua e piuttosto acerba critica della presente concessione.

Non esaminerò la parte tecnica, perchè non credo che sia intenzione del Senato di venire a discutere siffatte questioni, che meglio competono ad un consiglio d'uomini speciali, anzichè ad un consesso politico. Basta che il Senato sia assicurato che tutte le cautele sono state prese affinchè col progetto di legge non vengano danneggiati gl'interessi dello Stato, nè quelli del Comune, o della provincia di Cagliari. A tale uopo basterà perciò ricordare che il progetto di acquedotto per la condotta d'acque in Cagliari fu ideato da uno dei nostri più distinti ingegneri, l'ispettore Giordano, direttore capo delle miniere, che questo progetto fu esaminato da altro ingegnere distintissimo e competente qual è il sig. commendatore Bella, ispettore del Genio civile. Questi due nomi dovrebbero già bastare sia dal lato dell'intelligenza, sia da quello dell'integrità e delle cognizioni locali, per aver certezza che il progetto fu maturamente studiato e accuratamente compilato.

Veniamo ora alle persone che furono chiamate a dare su di esso il loro giudizio.

Il Ministero nominava una Commissione composta di ingegneri abilissimi e rinomatissimi. L'uno è il valente idraulico Noè che ora dirige il gran lavoro della derivazione del canale Cavour; gli altri sono il sig. ingegnere Brighenti che è una illustrazione scientifica dei tempi, il sig. ingegnere Possenti pure distintissimo, il sig. ingegnere Giuliani toscano, il sig. ingegnere Rossi napoletano, il sig. Pareto Rafele ed infine il sig. ingegnere Peyron.

E da chi era presieduta questa Commissione?

Dal nostro illustre collega il commendatore Paleocapa.

Ora, o signori, questi uomini non che non curarsi del progetto del sig. Roux che tanto fu dall'onorevole Siotto Pintor sostenuto, l'hanno attentamente esaminato; e dopo un maturo esame la Commissione sopradetta adottò all'unanimità il progetto del signor Giordano, e all'unanimità respinse quello del sig. Roux che si dice idroscopo, e non ingegnere. Credo dopo simili fatti, dopo aver sentito in qual modo siasi proceduto nella discussione di questo progetto, voi non vorrete dar retta a estratti di un libro che non fu scritto con intenzione benevola, nè imparziale, ma che lo fu coll'intendimento di gettare il biasimo o i dubbi sopra un progetto che ha subito tutte le fasi, e che è stato approvato dagli uomini più competenti e più insigni, cui si possono affidare tali incarichi.

Non risponderò poi all'onorevole Siotto Pintor intorno a quel certo calcolo di spese che ei vorrebbe estendere a circa 18 milioni. Veramente questo sarebbe un volere abbagliare la gente. Ma noi siamo in Senato ove s'è abbastanza oculati per vedere come si sono fatti questi calcoli.

Certamente se l'onorevole Siotto Pintor tiene conto degli interessi, con questi si giungerà alla fine dei 99 anni probabilmente alla cifra di 18 milioni, ma non è questo il modo con cui si ha a procedere. Se egli avesse fatto accuratamente i calcoli, avrebbe veduto, come disse il relatore nella sua relazione, che l'interesse assicurato al signor Marsaglia non è che del 4 p. 100. Vi saranno vantaggi eventuali che potranno accrescere questo piccolo guadagno, ma l'interesse vero del denaro che prende il Marsaglia non è che del 4 p. 0/0.

D'altronde, o signori, non bisogna credere che questa spesa possa in qualche modo rimanere interamente a carico dello Stato, o vi sia pericolo che la distribuzione dell'acqua non venga garantita.

Budate, o signori, all'articolo 1. dell'Ufficio Centrale e all'articolo 2. vi ha un paragrafo dove è accennata la quantità minima d'acqua che debb'essere somministrata da questo acquedotto. Nel seguito della convenzione si vedrà la multa cui va soggetto l'impresario di questa distribuzione, ove mancasse quel *minimum* stabilito.

E dunque evidente essere interesse dell'impresario di far sì che una tal distribuzione, sia sufficientemente abbondante, onde egli non cada nelle multe che sono

stabilite dalla convenzione, per conseguenza vi è da questo lato la guarentigia che il servizio dell'acqua sarà fatto in modo regolare.

D'altronde tutte le informazioni che si hanno sulla qualità d'acqua che il Senatore Siotto Pintor ha tacciato di cattiva qualità e micidiale, sono contrarie a simile asserzione.

L'acqua proviene dal torrente *Corongio* che si dice somministrarne in abbondantissima quantità; quell'operazione poi che si fa di chiudere una valle per avere serbatoi si ripete in tutti i paesi, e lo vediamo infatti non solo in Sardegna, ma anche nelle valli del Monferrato, che essendo chiuse servono di serbatoi non tanto per l'irrigazione, ma anche per l'acqua potabile.

Dunque non è questa operazione nuova che debba destare sorpresa e far nascere qualche sospetto sovra l'esito della medesima.

L'onorevole Senatore Siotto Pintor si meraviglia pure che siasi introdotto l'uso di una macchina a vapore per innalzare l'acqua nella parte più elevata della città di Cagliari. Egli pretende che sia la prima volta che si vede cosa consimile sul continente, e che si usi solo nell'Inghilterra ove il combustibile è abbondante ed a buon prezzo.

Io pregherei il Senatore Siotto Pintor a volersi recare nella città di Parigi, dove potrà esaminare la grande macchina di Chailiot, che distribuisce le acque a gran parte della città.

Senatore Siotto Pintor. È la sola in tutta Europa, tranne l'Inghilterra.

Ministro dei Lavori Pubblici. Non parlo di altre città: basta che vi sia la convenienza a questo riguardo. Ciò è affare dell'imprenditore, il Ministero non ha da intrigarsene, basta che vi sia quella quantità d'acqua distribuita nelle parti inferiori e superiori della città che occorre, basta che sia assicurato il successo dell'impresa.

Non mi dilungherò maggiormente, e non cercherò combattere l'orrore dell'acqua manifestato dal Senatore Siotto Pintor.

Io sono persuaso, che gli abitanti di Cagliari saranno di un avviso affatto contrario, tanto più che l'acqua è una delle cose di cui maggiormente difetta quella importante città.

Ed affinché si possa capire come sia desiderato, e desiderabile l'acquedotto, che si domanda, dirò, che colla citata convenzione vengono assicurati per ogni abitante in tempo della massima siccità almeno 20 litri d'acqua, e nei tempi ordinari ogni abitante avrà a disposizione dai 50 ai 60 litri al giorno.

Credo dunque, signori, che a fronte di questi risultati e delle condizioni che sono poste nel capitolato, sia assicurata una distribuzione d'acqua conveniente per la città di Cagliari; credo inoltre, che il Senato ravviserà come le cautele, che sono state prese dal Governo, onde assicurarsi che il progetto sia buono, corriponda ai bisogni di quel paese, e soddisfaccia a tutte le condi-

zioni richieste da una buona e sana condotta d'acque, sono efficaci; epperò il Senato non accetterà la proposta dell'onorevole Senatore Siotto Pintor, ed addiverrà alla votazione del presente progetto di legge.

Presidente. La parola spetta al Senatore Falqui Pes.

Senatore Falqui Pes. Duolmi che per la prima volta che ho l'onore di parlare al vostro cospetto, io sia obbligato, signori Senatori, d'imprendere a parlare in opposizione alle osservazioni fatte dal mio amico e collega l'onorevole Siotto Pintor; è tanto più mi duole in quanto che si tratta di un oggetto vitale per la città e porto di Cagliari, per cui mi pareva non doversi temere che un sardo venisse a creare opposizioni e frapporre ostacoli alla pronta attuazione di un beneficio che è generalmente e ardentemente desiderato da quegli abitanti e dal commercio.

L'onorevole Siotto Pintor riconosce la necessità, la urgenza, il bisogno preciso, che vi è dell'acqua in Sardegna.

Nullameno egli crede, che non si debba accettare il progetto Marsaglia per le seguenti ragioni:

1. Egli dice: l'acqua non è, non sarà e non potrà mai essere abbondante.
2. Quest'acqua non sarà buona, sarà acqua di poz-zanghera.
3. Oppone la ragione economica, perchè si corre alla rovina coll'accettazione di questo progetto, e la città sarà impossibilitata a pagare i tributi.
4. Per ultimo non si fa con questo progetto che accordare un immenso guadagno al Marsaglia.

Signori, non istarò a confutare tutti quelli argomenti, che appartengono nella massima parte alle persone dell'arte, le quali hanno attentamente esaminato il progetto ed hanno considerato lo stato delle cose dell'isola, hanno visto quali erano i patti, ed hanno indotto il Municipio e la Giunta provinciale ad aderire alla proposta del Marsaglia.

Quel che volevo dire in risposta all'onorevole Senatore Siotto Pintor si è, che non ista in fatto che la lettera dal Prefetto spedita al Consiglio provinciale quando si è trattato delle ultime variazioni, che si sono fatte al contratto Marsaglia, ingiungesse al Consiglio di accettare quelle modificazioni.

Senatore Siotto Pintor. Io non ho detto questo.

Senatore Falqui Pes. Le cose procedettero con tutta libertà; il Prefetto ha rimesso un dispaccio ministeriale in cui si proponevano le riforme che domandava il Marsaglia al precedente contratto, si è lasciata piena libertà al Consiglio di deliberare. Tant'è che il risultato della deliberazione lo dimostrò. Erano 29 i votanti nel Consiglio provinciale, tre soli sono stati quelli i quali ebbero il coraggio di opporsi.

Non parlo del Consiglio comunale, o signori, cui l'onorevole mio amico Siotto Pintor vorrebbe dare una taccia ch'io respingo.

Il Consiglio comunale ha agito fin dal principio in

questa pratica con tutta quella vigilanza, con tutta quell'attenzione con cui avrebbe dovuto regularsi nei suoi affari un prudente padre di famiglia.

Quando è venuto per la prima volta il progetto Marsaglia dopo l'inutile tentativo che faceva il Consiglio per ben 15 anni onde poter avere l'acqua potabile in Cagliari, conoscendo i mali che derivavano dal difetto della medesima, il Consiglio non ha voluto spiegar sentimento; ho riconosciuto che erano interessati appunto in questa condotta d'acqua come la città di Cagliari, così la provincia, così il Governo ed i suoi particolari stabilimenti; quindi quale è stato il voto del Consiglio di Cagliari? È stato il voto che non emetteva sentenza in proposito, che voleva sentire prima quali erano le deliberazioni del Ministero e che, interessata come era la finanza dello Stato per una porzione, correrebbe il Municipio la sorte che correrebbe la finanza, se mai fosse necessario di accettare il progetto.

Questa è stata la prima deliberazione del Consiglio, questo è stato il risultato che si è mandato al Ministero. Il Ministero ha fatto esaminare l'affare, lo ha esaminato il Consiglio d'arte, lo hanno esaminato persone tecniche, l'hanno esaminato persone che in questa materia meritano ogni riguardo, in conseguenza io sono bene contento che come membro del Consiglio comunale di Cagliari, invece di aderire al parere dell'onorevole Siotto Pintor, mi sia attenuto a quello delle persone tecniche che hanno proposta l'accettazione.

Quanto poi al Consiglio provinciale, o signori, voi sa;ete già quali ne fossero le determinazioni in questa parte, dall'onorevole mio amico il Senatore Siotto Pintor. Io aveva l'onore di presiedere il Consiglio provinciale di Cagliari, e nella seduta appunto relativa, si diede lettura di una lettera dell'onorevole Siotto Pintor in cui si diceva che egli avrebbe combattuto ad oltranza innanzi al Senato il progetto Marsaglia, e il risultato fu che di 29 votanti, uno si è astenuto e due soli hanno votato contro.

Ecco i fatti che mi premeva di chiarire al Senato; ho detto schiettamente ciò ch'è la verità innanzi tutto, perciò il mio dovere è compiuto.

Quanto al merito del progetto, io non credo dover spendere parole dopo le osservazioni che ha fatto l'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici.

Presidente. La parola è al relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Siotto Pintor. Ma io l'ho chiesta per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Siotto Pintor. Io ho domandato di parlare per un fatto personale, e dirò solo due parole all'onorevole mio amico e maestro barone Falqui Pes.

Egli si meraviglia che un uomo sardo abbia preso a parlare contro l'esecuzione dell'acquidotto.

Farò a lui la risposta che feci all'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri quando, avendogli annunciato che troverebbe in me un oppositore, disse: sta bene, e

noi ci batteremo; Ella farà contro Cagliari, e io farò pel bene di Cagliari.

Al che io ebbi a replicare: voglia avere la bontà di invertire la proposizione; Ella proteggendo il contratto farà contro gli interessi di Cagliari, io combattendolo farò il vantaggio di Cagliari: Ella si preoccupa soltanto dell'acqua; io ho l'occhio all'acqua senza dimenticare il pane.

Del resto a me pare di avere serbata la debita moderazione, nè penso di avere detta parola la quale possa essere ingiuriosa nemmeno alla lontana a chichessia.

Io credo che tutti qui siamo in buona fede, e se mai fosse vero che la maggioranza dei cittadini di Cagliari tenesse per l'opinione contraria alla mia, allora mi si dovrebbe almeno lasciare il vanto del coraggio civile. Imperocchè se anche la metà od i due terzi della cittadinanza di Cagliari la pensino altrimenti, non per questo mi rimuoverò dalla mia sentenza, di che l'onorevole mio contraddittore dovrebbe far titolo di lode, e mai di biasimo.

Vengo ora a rettificare qualcuna delle sue osservazioni.

Voci varie. Ma ora non siamo più nella questione personale.

Senatore Siotto Pintor. Sì che lo siamo: il Senatore Falqui-Pes affermava avere io detto che la deliberazione del Consiglio provinciale di Cagliari fu violentata dal commendatore Sella. Ma il vero si è che io non ho mai detto questo, anzi . . .

Senatore Falqui-Pes. Domando la parola.

Senatore Siotto Pintor...... anzi io diceva che il Ministro delle Finanze, stimando nella sua coscienza giuste le modificazioni richieste dal signor Marsaglia, raccomandavale al Prefetto, ciò che è un diritto incontrastabile del potere esecutivo, come è dovere degli amministratori di obbedire agli ordini del Governo dal quale dipendono.

Un'ultima colpa mi si è apposta dal Senatore Falqui-Pes, di avere io asserito, essere il Consiglio municipale di Cagliari degno di curatore. Questo non ho detto io, nè mai mi è venuto in mente di dire. Ho detto soltanto che se il signor Marsaglia fosse citato al mio tribunale per prodigo, mi affrettarei invece a dare un curatore agli attori, e li darei in custodia all'ospedale dei matti.

Sta dunque in fatto che le parole che il Senatore Falqui-Pes mi attribuisce io non le ho assolutamente dette. E ora ripeto che non intendo pigliar parte al seguito della discussione, tranne ch'io vi fossi costretto per fatti personali, perocchè in quel caso chiederei di parlare cento volte ancora.

Presidente. Domando al Senatore Falqui Pes se la parola che aveva domandata era anche per un fatto personale.

Senatore Falqui-Pes. Era per un fatto personale, ma vi rinuncio.

Presidente. Allora la parola spetterebbe al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Giovanola, Relatore. Se il Senatore Martinengo avesse qualche eccezione a fare in merito, io mi riserverei di parlare dopo di lui.

Presidente. In questo caso la parola è al Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo. Io pregherei il Senato di considerare questa questione sotto un diverso aspetto da quello che possa considerarla la città di Cagliari.

Io credo che il Senato si debba in questa occasione unicamente preoccupare di vedere se l'interesse dello Stato consiglia o no l'accettazione del contratto in discorso. Leggendo attentamente la molto elaborata relazione dell'Ufficio Centrale, lo scorgo che esso non poteva avere quegli elementi ufficiali che lo possessero in grado di giustificare la vera spesa, che lo Stato incontrava per fornire d'acqua i propri interessati, la marina, ecc., e quindi presumeva che questa spesa potesse essere di 36 mila lire annue.

Però soggiungeva poco dopo che nel 1842, anno di estrema siccità, questa spesa raggiunse le 42 mila lire; onde la fa salire a 50 mila lire annue, calcolando che si possa aumentare il naviglio in quel porto, viste le nostre prospere circostanze di marina e di commercio.

Fatto il calcolo anche di questa somma di 50 mila lire che pare essere l'estremo limite, mi sia permesso dirlo, senza dati positivi, come confessa l'Ufficio Centrale stesso, io trovo, che in 90 anni lo Stato spenderebbe 630 mila lire più di quanto spenderebbe colle 50 mila.

Io avrei quindi a ridire sull'accettazione illimitata del progetto, non in quanto lo mi voglia far giudice degli onorevolissimi membri dell'Ufficio Centrale che lo hanno redatto ed esaminato, e molto meno degl'ingegneri che lo misero a disamina dal 1842 in poi, ma sibbene perchè il Senato vegga che questa diversità esiste in modo alquanto sensibile per gl'interessi che egli è incaricato di tutelare; e per conseguenza la questione sospensiva proposta dall'onorevole Siotto Pintor non è affatto inopportuna. Del resto però io mi rimetto al giudizio del Senato.

Presidente. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Paleocapa. Domando la parola.

Senatore Giovanola, Relatore. Io parlerò in fine.

Presidente. Allora la parola è al Senatore Paleocapa.

Senatore Paleocapa. Io non dirò molte parole.

Dirò che io conosco pochi progetti che tanto nella parte tecnica quanto nella parte economica siano stati esaminati con così grande diligenza e studio come questo.

Farò solo un brevissimo cenno per la parte economica e dirò che tutti gl'Uffici che l'hanno esaminato

e le Commissioni hanno trovato che il progetto era utilissimo anche per lo Stato.

A ciò ho sentito opporsi il solo Senatore Martinengo; ma i calcoli che egli fa, non si possono ammettere. Egli non tien conto che delle successive annuali erogazioni di danaro a cui andrà soggetto lo Stato durante i 90 anni della concessione e ne fa il paragone con quanto attualmente si paga e si pagherebbe durante il periodo stesso. Ma questo paragone varrebbe solo se quel che si pagherà pagar si dovesse senza ottenerne alcun maggiore corrispettivo di utilità; cioè se dopo costruito l'acquedotto lo Stato non ne avesse per i propri usi la stessa quantità di acqua e della stessa qualità. Per provare la inassistenza della quale supposizione non credo aver uopo di molte parole bastando perciò leggere nella convenzione quali impegni assume l'imprenditore. Se l'onorevole Martinengo intendeva per avventura evitare il confronto dell'aggravio annuale aumentato coi cresciuti grandi vantaggi ottenuti, e istituire invece il confronto fra quanto esborza l'appaltatore e il canone annuo che gliene viene pagato gradatamente durante tutto il periodo della concessione, egli avrebbe dovuto riportare coteste annualità coi loro interessi composti alla fine del periodo medesimo, ma nel tempo stesso riportare alla fine del periodo anche tutto il capitale sborsato anticipatamente col suoi interessi composti. E se questo calcolo avesse egli fatto si sarebbe, anche per questa via, convinto che lungi che l'impresa dell'acquedotto riesca dannosa così allo Stato come agli altri contribuenti, essa è loro di sicuro vantaggio. Che se invece fosse vero che l'impresa è dannosa ne risulterebbe avere l'imprenditore un troppo largo vantaggio diretto. Ora sono stati con piccolissime differenze tutti d'accordo coloro che hanno e primitivamente e posteriormente fatti codesti calcoli e hanno trovato che il Marsaglia non riceve se non che un'indennità che corrisponde ad un interesse molto modico del capitale impiegato.

Non creda il signor Martinengo che ci siamo lasciati illudere, e che abbiamo creduto che il signor Marsaglia venga qui a spendere i suoi danari per fare un cattivo affare. Lo farà buono, perchè somministrerà, ed io lo spero fermamente, più acque di quella che realmente si obbliga di somministrare. E questo sarà meglio per tutti; sarà meglio per lui, ma anche meglio per il paese.

Questo per rispetto alla parte economica, e ripeto su questo bisogna far calcoli assai più dettagliati, più maturi, più avvisati di quelli che calcolando quanto si sarà pagato in 90 anni sommando una colle altre le retribuzioni annue senza tener conto di quanto importa la anticipazione di un capitale alla fine del periodo, e, quel che è più inammissibile, supponendo che si più forti canoni non corrisponda un vantaggio in proporzione anche più forte.

Quanto alla parte tecnica l'onorevole Ministro ha detto già molte cose; poche io ne aggiungerò. Dirò che il

progetto è fatto con grande accuratezza, e con grande studio.

Dirò di più, che dopo la prima redazione, convalidata dal parere dell'ispettore Bella, il progetto passò al Consiglio superiore d'arte; e il Consiglio superiore lo esaminò, e lo approvò pienamente, ed il progetto non venne alla Commissione, di cui aveva l'onore di essere presidente, se non dopo questo esame.

La Commissione benchè composta di uomini tecnici competentissimi, di cui il signor Ministro vi ha indicato i nomi, ha detto che voleva vedere il parere del Consiglio superiore; e lo ha veduto ed esaminato, pochè ha pronunziato il suo giudizio, il quale mi limito a dire che fu favorevolissimo e che ad unanimità si consigliò il Governo ad accettarlo.

Vi fu però contrapposto un altro progetto. Dirò francamente che la prima proposizione soltanto bastò per mostrare che razza di progetto era.

E nella mia individuale opinione dico che mi bastò il sentire che chi lo proponeva si chiamava ingegnere idroscopico per farne quel conto che meritava. Voi sapete, o signori, chi sono codesti idroscopici e metallo-scopici; sono coloro che spacciano di avere un segreto o dirò quasi una certa intima relazione colle viscere della terra mediante la quale ci faranno conoscere dove ci sarà acqua e dove ci saranno metalli.

E codeste cose si vanno già spacciando da più che mezzo secolo fa, da quando cioè il Penel girava l'Europa colla sua bacchetta divinatoria e scuopriva l'acqua e i metalli qua e là.

Sventuratamente per lui fu scoperto allora come un ciurmatore; adesso ci saranno di questi signori che lo faranno di buona fede; e tale sarà il signor Roux, come saranno anche di buona fede persone che credono troppo facilmente a queste cose.

Ci saranno anche degli uomini d'ingegno che ci credono, e ne abbiamo la prova nel Senato; ci crede un uomo tanto istruito, capace, ingegnoso come il nostro collega Siotto Pintor.

Ma per questo dovremo accettare un progetto basato su tali principii?

Io prego il Senato di adottare il progetto che gli vien presentato, perchè dagli esami fatti dalla Commissione (di cui ero presidente) con grande diligenza, esami non certo fatti sul luogo, ma dedotti da scritture, da rapporti che le venivano presentati dalle autorità locali con raro accordo, risulta che in fatto di acqua lo stato della città di Cagliari, che va crescendo di popolazione, di agiatezza, e di movimento industriale, commerciale e marittimo, è veramente deplorabile.

Non vi sono che delle cisterne, i cui padroni naturalmente (ed io non ne faccio loro colpa) cercano di vender l'acqua al più caro prezzo possibile; cisterne anche cattive, perchè è già inevitabile che cisterne a tanta vicinanza del mare ricevano sempre qualche infiltrazione salina. Vendesi dunque acqua scarsissima, a un alto prezzo ed acqua corrotta.

Adesso si viene dicendo che l'acqua del Corongio che è pura acqua di fonte è acqua cattiva; vi è chi propone di scoprire acque buone. Ma questi scoprirà dell'acqua che è tuttavia sotterra valendosi della facoltà che ha l'ingegnere idroscopico; quest'acqua verrà pure alla luce del mondo ma non si sa se verrà buona o cattiva perchè questi ingegneri si danno il vanto di dire che vi è acqua sotterra e di indicarne il luogo, ma non credo che sappiano anche quali elementi possano entrare nella sua composizione; non credo che abbiano questa ulteriore divinazione.

Dunque anche per questo vi prego che adottate il progetto di cui si tratta.

Ad ogni modo, signori, piuttosto che sospenderne la votazione, respingetelo, perchè la sospensione farebbe credere che questo Consesso così autorevole abbia dato ascolto ad un ingegnere idroscopico, e noi vedremo nella patria dell'idraulica, dove questa scienza ebbe culla e progresso ed è arrivata a così alto grado, noi vedremo il Senato dire che dubita che quei poveri ingegneri che hanno consagrata la loro vita negli studi idraulici, abbiano torto ed abbiano invece ragione gli ingegneri idroscopici. (risa).

Prego quindi nuovamente il Senato di voler adottare il progetto di legge.

Presidente. La parola è al relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Giovanola, Relatore. Per non prolungare maggiormente la discussione stante l'ora tarda, io mi limiterò a rispondere al signor Senatore Martinengo, il quale ha portato la questione sopra il suo vero terreno.

Le osservazioni fatte con molta eloquenza dal signor Senatore Siotto Pintor sono state già discusse e a mio avviso abbastanza confutate dai discorsi pronunziati in quest'aula da uomini peritissimi nella materia.

Dirò all'onorevole Senatore Martinengo che effettivamente mancavano all'Ufficio Centrale cifre positive per stabilire con esattezza la spesa a carico dell'erario per la provvista delle acque in Cagliari; ma non mancavano e non mancano notizie di fatto perfettamente sicure e sufficienti per dimostrare in modo incontestabile che lo Stato in media spende in Cagliari circa 40 mila franchi all'anno.

Le cifre ufficiali arrivavano solo al 1859, ma è positivo che dal 1859 in poi tutte le amministrazioni hanno preso un grande sviluppo, quindi non si può dubitare di un progressivo aumento nelle spese dei servizi già contemplati.

Si deve inoltre considerare che la costruzione del carcere centrale in Cagliari, recherà alle finanze un nuovo e rilevante titolo di spesa; perchè bisognerà provvedere per altri 500 individui, il che importerà un maggiore dispendio di circa L. 810.

È inoltre a considerare che per lo passato la marina combioava le sue cose in modo da non aver bisogno di rifornirsi d'acqua in Cagliari, attesa la cattiva

qualità e la scarsità delle acque in quel porto; il che importava altre gravi spese, per dover munire i bastimenti d'una più grande quantità d'acqua alla loro partenza dal Continente.

Ma quando la Marina abbia in Cagliari acque sane ed abbondanti, potrà rinnovarvi le sue provviste con un significativo risparmio di spesa, e con più agevolezza nel servizio.

Osservo poi che per i soldati si fa una spesa già ragguardevole; ma dessa è assai inferiore a quanto è altrettanto necessario pel lodevole mantenimento del soldato.

Basterà leggere un breve squarcio di un rapporto fatto dalla direzione del Genio Militare in Cagliari fin dal 15 luglio 1859, per dimostrare l'insufficienza della presente provvista.

» I disagi e le privazioni a cui deve sottostare il soldato e questo popolo di 300m. abitanti in una stagione appunto in cui avrebbero bisogno d'acqua abbondante e salubre inducono il sottoscritto a far voti perchè nessun ostacolo venga a ritardare la costruzione dell'acquidotto progettato dall'illustre ingegnere cav. Giordano, voti che si possono liberamente emettere non solo per gli immensi benefici che ne ridonderanno al commercio, alla qui poco nota industria, all'agricoltura infine al benessere del soldato e del cittadino, ma perchè sparirà l'attuale mercato che si fa d'un'acqua impura ed insalubre, il cui prezzo dall'insaziabile monopolio riceve continuo aumento a misura che i pubblici e privati serbatoi vanno vuotandosi, e questo cielo d'Africa per lunghi mesi si mostra avaro di pioggia; ma perchè cesserà eziandio l'increscioso dispendio a cui e civili e militari funzionari, oltre ai disagi ed alle privazioni inerenti al loro soggiorno in questa piazza, debbono assoggettarsi, comperando ciò che ai loro colleghi di terraferma si dà gratuitamente in abbondanza e con inevitabile beneficio della salute. »

E qui si noti che i soldati potendo disporre di un solo litro d'acqua buona al giorno cadono frequentissimamente ammalati, quindi riempiono gli ospedali, e sono di minor utilità pel servizio. Lo stesso dicasi dei carabinieri e delle guardie di finanza; consideri il Senato quale risparmio lo Stato avrebbe ove potesse fornire ai suoi agenti acqua migliore; si noti ancora che nella convenzione è riservato all'erario una parte del provento della vendita dell'acqua alla marina militare ed a tutta la marina mercantile, come pure delle altre concessioni; per cui le lire 72 mila che l'erario dovrà pagarne nel primo trentennio non saranno per intero erogate, ma saranno compensate in parte dal dividendo riservato al consorzio.

Infine poi è riconosciuto universalmente che il porto di Cagliari ha estrema necessità d'una buona dotazione d'acqua; se noi mediante questa concessione ravviveremo il concorso al porto di Cagliari, non è dubbio che anche lo Stato ne risentirà un benefico effetto, per l'incremento che si verificherà nei prodotti delle do-

gane, delle private, del telegrafo, della posta, ecc., insomma farà sì che entreranno nelle casse pubbliche somme assai più rilevanti che lo compenseranno della spesa che a prima vista può sembrare di qualche gravità.

Io credo che dopo le cose dette dagli onorevoli oratori che mi precedettero, non sia necessario di vieppiù estendermi. Soltanto ricorderò al Senato che in tutte le discussioni che ebbero luogo in quest'aula sopra interessi della Sardegna, egli era avvezzo ad ascoltare con riverenza la voce autorevole in un dotto e generoso gentiluomo il quale aveva dedicato l'intera sua vita a beneficio dell'Isola.

Ora quella voce non può più udirsi, ma pure ei parla ancora nei suoi libri, e mi permetto di chiudere il mio dire leggendo un brevissimo brano dell'itinerario del compianto Senatore Alberto Lamarmora.

« Se la questione dell'acqua potabile, diversa da quella onde ora si fa uso nella città di Cagliari, è una questione di salubrità e di mondezze per i suoi abitanti, essa è ben più importante per il suo porto, ed oso dire che sotto quest'ultimo aspetto è una questione di vita o di morte.....

» Vauban, parlando del porto di *Cherbourg*, così bene situato sul gran canale che separa la Francia dall'Inghilterra, ha detto che è destinato a divenire l'*Auberge de la Manche*; si può dire altrettanto di quello di Cagliari...

» Ma ciò non potrà aver luogo sopra una larga scala, che allorché questa *auberge*, questa *posada* di mare, si troverà nelle condizioni di quelle terre, che sono stabilite al fianco delle grandi strade frequentate, dove i viaggiatori possono sperare di trovare ciò che alletta ad arrestarvisi, vale a dire, buon letto, buona tavola, buon alloggio e buona accoglienza. »

Spero che il Senato che sempre accolse con favore i consigli di quell'ottimo uomo, non vorrà negare il suo voto al presente progetto di legge.

Presidente. Se non vi è altri che chieda la parola la discussione generale sarà chiusa.

Non mi pare che siavi formale proposta per la questione sospensiva.

Senatore **Stotto-Pintor.** Sì, vi è.

Presidente. La faccia nei termini del regolamento.

Senatore **Stotto-Pintor.** Se vuole che la scriva, la scrivo.

(Il Senatore Stotto Pintor scrive e passa alla presidenza la sua proposta).

Presidente. Il Senatore Stotto-Pintor propone la questione sospensiva in questi termini:

« Il Senato, udita la discussione generale, delibera sospendere l'ulteriore discussione per giorni otto. »

Domanderò se è appoggiata.

Chi l'appoggia, voglia sorgere.

(Non è appoggiata.)

Si passerà alla votazione degli articoli.

Art. 1.

« È approvata la convenzione seguita in data 9 giugno 1861 tra le finanze dello Stato, la Città e la Provincia di Cagliari unite in consorzio, e Vincenzo Margaglia, per la concessione a favore di quest'ultimo dell'esecuzione e dell'esercizio per novant'anni successivi di una regolare condotta d'acqua potabile a beneficio della Città e del Porto di Cagliari colle modificazioni agli articoli 16 e 25 della convenzione suddetta, introdotte col successivo atto 11 febbraio 1863. »

(Approvato.)

Art. 2.

« È autorizzato il concorso delle finanze per tre decimi della relativa spesa in rate annuali come segue:

- » Per i primi 30 anni L. 72,000
- » Per i successivi 30 anni » 57,000
- » Per i rimanenti 30 anni » 42,000

Il Senato non essendo più in numero, non può deliberare; quindi il seguito della discussione e la votazione avrà luogo nella prossima tornata.

L'ordine del giorno è quello stesso d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).



XIX.

TORNATA DEL 10 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE FERRIGNI.

Sommario — Congedi — Seguilo della discussione sul progetto di legge per la concessione di una condotta d'acqua potabile a beneficio della città e del porto di Cagliari — Approvazione degli articoli 2 al 4 e del progetto — Instanza del Ministro di Grazia e Giustizia in ordine a due progetti di legge da esso presentati — Osservazioni del Senatore Sclopis — Dichiarazione del Ministro suddetto per il ritiro dei due progetti — votazione del progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate di arti e mestieri — Annunzio del deposito sul banco della presidenza di una proposta di legge del Senatore Matteucci — Approvazione di due progetti di legge, l'uno per la costruzione in Torino di edifici ad uso di dogane e magazzini generali, e l'altro per modificazioni alla tariffa dei prezzi di privativa dei sali.

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici, della Guerra, di Grazia e Giustizia, dell'Istruzione Pubblica e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato senza osservazioni.

Legge quindi le lettere dei signori Senatori D'Adda, Porro e Giovanola, colle quali, per motivi di salute il primo, per affari di famiglia gli altri, domandano un congedo che viene loro concesso dal Senato pel termine rispettivamente richiesto.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER LA CONDOTTA D'ACQUA POTABILE
IN CAGLIARI.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per la concessione d'una condotta d'acqua potabile a beneficio della città di Cagliari.

Ricorderà il Senato che nella seduta di ieri si è votato solo l'articolo 1.

Viene ora l'articolo 2 che rileggerò.

Art. 2.

È autorizzato il concorso delle finanze per tre decimi della relativa spesa in rate annuali come segue:

- » Per i primi 30 anni L. 72,000
- » Per i successivi 30 anni » 57,000
- » Per i rimanenti 30 anni » 42,000

(Approvato.)

Art. 3.

« A partire dall'epoca fissata nella convenzione, sarà provveduto con apposito stanziamento nel Bilancio passivo per i pagamenti annuali di cui all'articolo precedente. »

(Approvato.)

Art. 4.

« L'opera di cui si tratta è dichiarata di utilità pubblica per gli effetti previsti nelle R. Patenti del 6 aprile 1839. »

(Approvato.)

Si passerà ora allo squittinio segreto dei due progetti di legge, relativo l'uno all'abolizione delle corporazioni privilegiate di arti e mestieri, e l'altro alla condotta d'acqua potabile in Cagliari.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io ho avuto l'onore di presentare al Senato due progetti di legge uno intorno alla competenza in materia penale dei giudici di mandamento, e l'altro intorno ad alcune modificazioni al Codice di procedura penale.

Gli Uffici incaricati dell'esame dei medesimi, credettero, stante la loro grande attinenza, di poterli riunire: e comunicatami questa opinione, io v'assentii: progredirono i lavori sul progetto che risultava dalle due leggi riunite, ed era già in pronto la relazione, quando ho posteriormente saputo che sorsero dubbi intorno alla facoltà di riunire in un solo due progetti già presentati distintamente dal Governo.

Se il Senato crede che questa difficoltà possa essere rimossa dalla manifestazione del mio desiderio, perchè questi due disegni di legge si riuniscano, e si abbiano come una sola presentazione, io lo pregherò di adottare questo partito, in quanto che i lavori essendo già inoltrati, mercè tale riunione, questi progetti potrebbero venire senza ritardo ulteriore in discussione.

Se poi il Senato opinasse altrimenti, e credeasse assolutamente indispensabile la formalità di ritirarli per ripresentarli uniti come un progetto solo, io assoglierò anche a ciò; ma desidero che il Senato deliberi.

Senatore Sclopis. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sclopis. Io credo che nella circostanza attuale non sia nel potere del Senato di deferire alla prima delle istanze del signor Guardasigilli, poichè penso che vi si opponga il nostro regolamento, e di più credo che vi si opponga pure la natura delle cose.

Ogni Ufficio Centrale è il prodotto d'una votazione speciale dei vari uffici del Senato.

Ogni Ufficio ha il suo mandato ed il suo compito determinato e non può comunicare il suo mandato ad un altro Ufficio nè ricevere istruzioni da un Ufficio diverso per partecipare al mandato che gli venne affidato.

Io credo che tutto il nostro regolamento debb'essere inteso in questo spirito, e che non c'è mai stato un precedente del Senato che abbia autorizzato due Uffici Centrali a unire di moto proprio e nemmeno con autorizzazione del Senato, che credo non si è mai domandata, i loro lavori e farne un solo complesso.

Di più c'è una gravissima considerazione la quale merita sicuramente tutta l'attenzione del Senato.

Uniti due Uffici, si spostano le maggioranze, e per

conseguenza può accadere che quella che era minoranza in un Ufficio, il quale era il solo autorizzato ad esaminare un progetto di legge per il mandato che aveva, possa diventar maggioranza quando l'altro è venuto ad unirsi seco.

C'è poi la nota massima di diritto, che il delegato non può delegare.

Come può un relatore ed un membro dell'Ufficio delegare un'autorità che ha ricevuto dai suoi componenti che sono membri del primo Ufficio che hanno costituito l'Ufficio Centrale?

In vista di queste considerazioni, e fatta ragione anche che mai non si è presentato, almeno per quanto è a mia memoria, il caso in Senato in cui si sia permesso d'autorità propria a due Uffici di confondersi insieme e di formarne un solo, io stimo che non sia accettabile la prima proposta dell'onorevole signor Guardasigilli.

Credo però che col mezzo che egli ha indicato nella seconda sua proposta, il sig. Guardasigilli potrà venir benissimo nell'intento suo, ritirando il progetto di legge, riformandolo come crede, riproducendolo di nuovo perchè sia esaminato negli Uffici.

Quello che era doppio diventerà un solo, quello che era diverso diventerà complessivo e si procederà allora regolarmente a termini del regolamento, e a termini dei precedenti del Senato; dirò di più a termini di quella che credo sia la ragione intrinseca dell'esame delle leggi, vale a dire, che le maggioranze non si possono mai spostare.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io non entrerò nel merito delle osservazioni esposte al Senato dalla autorevole voce del suo Presidente, perchè pratico dei precedenti e tenerissimo delle regole che devono governare i lavori del Senato, stima poco regolare la riunione di due Uffici già nominati distintamente.

Gli Uffici si erano riuniti per l'attinenza, come io avevo avuto l'onore di dire, che vi era fra le due leggi proposte; era fatta una relazione e mi pareva che fosse grave motivo perchè i lavori intorno alle due leggi urgenti, così da me considerate, non dovessero ritardarsi.

Ma in vista delle osservazioni fatte dall'onorevole conte Sclopis e dei precedenti che egli ha ricordati, io non esito ad attenermi alla seconda delle mie proposte, ed in conseguenza per non fastidire ulteriormente il Senato cedendo all'autorevole voce del Presidente del Senato medesimo, io ritirerò e ripresenterò i due progetti di legge per fonderli in un solo.

Presidente. Do atto al signor Ministro della dichiarazione fatta pel ritiro dei due progetti di legge accennati.

È stato deposto sul banco della presidenza un progetto di legge del Senatore **Mattucci**; invito il Senato a convenire martedì 14 corrente al tocco in conferenza negli Uffici riuniti a termini dell'articolo 69 del regolamento.

Si procede all'appello nominale per lo squittinio sulle due leggi.

(Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Per la legge riguardante l'abolizione delle corporazioni d'arti e mestieri.

Votanti	82
Favorevoli	63
Contrari	18
Si è astenuto	1

Il Senato approva.

Per la legge sulla concessione di una condotta di acqua potabile a beneficio della città e del porto di Cagliari.

Votanti	82
Favorevoli	69
Contrari	12
Si è astenuto	1

Il Senato approva.

DISCUSSIONE DI DUE PROGETTI
DI LEGGE.

(V. *Atti del Senato*, N. 7 e 31.)

Presidente. Passiamo alla discussione del progetto di legge ch'è all'ordine del giorno per l'approvazione di una convenzione col Municipio di Torino per la costruzione di edifici ad uso delle dogane e di magazzini generali.

La legge è contenuta in un solo articolo.
Lo leggerò.

Articolo unico.

« È approvata la convenzione in data 20 novembre 1862, intesa tra il Ministro delle Finanze ed il Municipio di Torino, rappresentato dal Sindaco marchese Emanuele Lucerna di Rorà, per la costruzione di un edificio ad uso di dogana e magazzini generali in Torino. »

La discussione generale è aperta.

Prego i signori Senatori di non assentarsi perchè v'è precisamente il numero legale, non ce n'è uno di più.

Non essendovi alcuno che domandi la parola dichiaro chiusa la discussione generale.

Trattandosi di articolo unico, si procederà allo squittinio segreto congiuntamente all'altro progetto relativo a modificazioni alla tariffa dei prezzi dei sali.

Spero che il Senato vorrà dispensarmi dal dar preventivamente lettura dei 4 articoli di legge.

La discussione generale è aperta.

Se non c'è alcuno che domandi la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« Il sale *raffinato* di cui venne determinata la vendita colla legge 21 aprile 1862, verrà venduto in pani al prezzo di L. 50 per ogni 100 chilogrammi, e in polvere al prezzo di lire 45 pure per ogni 100 chilogrammi giusta le norme che saranno stabilite dal Ministro delle Finanze. »

(Approvato.)

Art. 2.

« Il sale comune ridotto in polvere verrà per cura dell'amministrazione posto in vendita sotto la denominazione di sale macinato al prezzo di L. 35 per ogni 100 chilogrammi. »

(Approvato.)

Art. 3.

« Il sale che si estrae dalle saline di Volterra verrà venduto sotto la denominazione di *sale di Volterra* allo stesso prezzo di quello *macinato*. »

(Approvato.)

Art. 4.

« L'aumento del 10 per cento a titolo di sovrimposta di guerra stabilito sulla vendita dei sali colla legge 5 luglio 1859 sarà applicato nelle provincie del Regno alle quali non è ancora esteso, a cominciare dal 1° gennaio 1864. »

(Approvato.)

Si procede allo squittinio segreto su entrambe le leggi ora votate.

Non essendovi altra proposta di legge all'ordine del giorno credo conveniente di stabilire quello per la seduta di domani.

Al tocco riunione negli Uffici per l'esame degli ultimi progetti di legge presentati dal Ministero e distinti con i numeri 41 e 42.

Alle due in seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Competenza dei Tribunali militari e Consigli di guerra marittimi pei reati di renitenza alla leva.
2. Modificazioni al Codice penale militare.

Prego il signor Senatore, *Segretario*, Arnulfo di far l'appello per lo squittinio segreto.

(Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo fa l'appello nominale).

Risultato dei due squittinii.

Sul progetto di legge per l'approvazione della con-

TORNATA DEL 10 LUGLIO 1863.

venzione intesa fra le Guazze dello Stato ed il Municipio di Torino per la costruzione di edifizii ad uso di dogane e di magazzini generali.

Numero dei votanti . . . 84

Favorevoli . . . 77

Contrari . . . 7

Il Senato approva.

Sul progetto di legge per modificazioni alla tariffa dei prezzi di privativa dei sali.

Numero dei votanti . . . 84

Favorevoli . . . 79

Contrari . . . 5

Il Senato approva.

La seduta è sciolta a ore 4 1/2.



XX.

TORNATA DELL' 11 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Congedi* — *Relazione sui titoli del Senatore Della Gherardesca e giuramento del medesimo* — *Omaggio* — *Discussioni del progetto di legge sulla competenza dei Tribunali militari e Consigli di guerra marittimi pei reati di renitenza alla leva* — *Discorsi del Senatore Vacca in merito e del Senatore Natoli contro il progetto* — *Risposta del Ministro della Guerra* — *Parole del Senatore Vigliani* — *Chiusura della discussione generale* — *Approvazione dell'articolo primo* — *Proposta per la soppressione dell'art. 2 del Senatore Vacca combattuta dal Senatore Vigliani (Relatore)* — *Approvazione dell'art. 2* — *Aggiornamento della discussione a mercoledì.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri della Guerra, di Grazia e Giustizia e dell'Istruzione pubblica.

Il Senatore *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Presidente. Si dà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore *Segretario*, Arnulfo, legge le lettere dei Senatori Belgioioso e Taverna, colle quali il primo per motivi di salute, il secondo per ragioni d'ufficio chiegono un congedo di un mese che viene loro dal Senato accordato.

RELAZIONE SUI TITOLI
DEL SENATORE DELLA GHERARDESCA.

Presidente. La parola è al signor Senatore Borghesi per la relazione sulla verificaione dei titoli del Senatore conte della Gherardesca.

Senatore Borghesi, Relatore. Il conte Ugolino Della Gherardesca, nominato Senatore del Regno con Regio Decreto del 16 novembre 1862, trovasi compreso nella categoria 21.^a dell'art. 33 dello Statuto, constando dai

documenti presentati, che esso paga da vari anni a titolo d'imposta una somma superiore a quella da detto articolo prescritta:

Che inoltre esso ha compiuto l'età di 40 anni, essendo nato il 9 luglio 1823. ■

Quindi riunendo il Conte Ugolino Della Gherardesca i requisiti voluti dal'lo Statuto, l'Ufficio secondo per organo mio vi propone la convalidazione della sua nomina.

Presidente. Metto ai voti le conclusioni testè lette.

Chi le approva, si alzi.

(Approvato.)

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Senatore conte Della Gherardesca, prego i signori Senatori Borghesi ed Orso Serra a volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotta il conte Della Gherardesca presta giuramento nella consueta formola)

Do atto al sig. conte Della Gherardesca del prestatto giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Il sindaco di Palermo fa omaggio al Senato di n. 100 copie dell'orazione funebre detta da Francesco Perez ai funerali di Ruggiero Settimo.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLA COMPETENZA DEI TRIBUNALI
MILITARI E DEI CONSIGLI
DI GUERRA MARITTIMI PEI REATI
DI RENITENZA ALLA LEVA.
(V. Atti del Senato, N. 37).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sulla competenza dei tribunali militari e dei consigli di guerra marittimi pei reati di renitenza alla leva.

Il signor Ministro della Guerra avrà avvertito come nella relazione dell'Ufficio Centrale si fa osservare che in questo progetto di legge è anche interessata la responsabilità del signor Ministro della Marina; conseguentemente io credo che il signor Ministro della Guerra darà qualche schiarimento in proposito onde si possa procedere oltre e togliere ogni apparenza di possibile contraddizione per essersi presentato dal solo Ministro della Guerra un progetto di legge che riflette anche materia devoluta a quello della Marina.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Prima di presentare il progetto di legge al Senato, lo aveva al riguardo interpellato il Ministro della Marina; ed egli vi assenti.

Di più lo stesso avvocato fiscale generale il quale disimpegna tali funzioni tanto presso il Ministero della Guerra che presso quello della Marina, avendo compilato questo progetto di legge, ne diede pur comunicazione al Ministero della Marina.

Del resto io sono incaricato di dichiarare che il Ministro della Marina è assenziente, e che esso non potrà forse intervenire oggi in Senato dovendo recarsi da S. M. che non è in Torino.

Presidente. In seguito alle dichiarazioni e spiegazioni date dal signor Ministro della Guerra, credo che non vi possa essere dubbio sulla disponibilità del corso da darsi a questo progetto.

Darò lettura del progetto.

Art. 1.

« È devoluta ai Tribunali militari la cognizione dei reati di renitenza alla leva per l'armata di terra.

« La renitenza alla leva di mare appartiene alla giurisdizione dei Consigli di guerra marittimi.

Art. 2.

« Sono pure soggetti alla giurisdizione dei Tribunali militari, e Consigli di guerra marittimi rispettivamente tutti coloro, che hanno provocato, consigliato o favorito in qualunque modo il reato di renitenza, o sottratto il renitente alle ricerche della giustizia.

Art. 3.

« La presente legge avrà effetto per anni due dal giorno in cui verrà posta in esecuzione.

« Sono abrogate le disposizioni alla medesima contrarie. »

Questo è il testo del progetto ministeriale; esso però subì alcune variazioni dall'Ufficio Centrale, ond'io interrogo il signor Ministro della Guerra se le accetta, e se ammette che la discussione possa portarsi sul testo del progetto dell'Ufficio Centrale.

Ministro della Guerra. Accetto le modificazioni e aderisco a che la discussione si porti sul progetto dell'Ufficio medesimo.

Presidente. La discussione generale è aperta sul progetto di legge dell'Ufficio Centrale.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca. Signori Senatori. Questa legge per quanto si presenti raccomandata e rinfiancata da alte ragioni di convenienza politica, tuttavia a me pare degna di una qualche discussione innanzi a questa illustre assemblea, vigile custode dello Statuto.

E veramente mi pare che in questa legge trovisi essenzialmente impegnata una quistione di costituzionalità.

Trattasi di esaminare se ripristinando la giurisdizione militare nei reati di renitenza alla leva, questa giurisdizione eccezionale involga oppure no un'offesa ai principii dello Statuto costituzionale e propriamente dell'articolo 71 il quale consacra il principio generale, non potersi i cittadini distrarre dal loro giudice naturale.

E chi da una parte ponga mente alla formola generale dell'articolo 71, e dall'altra ponderi il carattere speciale, eccezionale della giurisdizione militare, pare a me non possa dubitare punto, che il sostituire per questi reati di renitenza al diritto comune, alla giurisdizione ordinaria, la giurisdizione militare eccezionale importi violazione apertissima dell'articolo 71 dello Statuto.

Ma qui ci si obietterà (ed è precisamente una delle obiezioni che io trovo nella relazione dell'Ufficio Centrale), che il principio scritto nell'articolo 71 dello Statuto troverà sempre la sua applicazione nell'ipotesi della giurisdizione straordinaria, ma non sarà però applicabile a quei casi in cui si tratti di giurisdizione permanente, di giurisdizione militare che entra nell'ordine normale delle giurisdizioni riconosciute.

Questa proposizione è vera, ma non è men vero, che l'applicazione di cotesta eccezione non potrebbe altrimenti ammettersi se non nell'ipotesi di reato militare commesso da un militare.

Dunque tutta la quistione si riduce nel vedere se il reato di renitenza alla leva costituisca veramente un reato militare e se il renitente alla leva possa considerarsi come individuo militare.

Signori, a me pare che seguendo tutte le fasi o le prove dell'individuo che cade in leva, non si potrebbe applicare veramente la qualificazione di militare a colui

che è stato solamente designato dalla sorte al servizio militare, ma che per altro aspetta un secondo esame dinanzi al consiglio di leva perchè si dichiari la sua idoneità; ed è colà che presenta egli le sue scuse e potrà far valere i suoi reclami. Ecco dunque come egli non acquista di certo l'indelebile carattere di militare se non dal momento in cui i suoi reclami vengano rifiutati, e quando il Consiglio di leva lo abbia assentato.

Da questo momento l'uomo militare è sottratto alla garanzia del diritto comune, alla giurisdizione ordinaria; da questo momento egli contrae altri doveri, da questo momento egli cade sotto l'impero della militare disciplina, la quale certamente impone obblighi e doveri speciali.

Così essendo io credo che a considerare la questione nella purità dei principii le mie osservazioni non potrebbero trovare contraddizione seria, anzi io credo opportuno a tal proposito di ricordare le provvide disposizioni le quali vennero sancite dalla legge di reclutamento del 1854, e più tardi dalla legge della leva di mare.

Allora questi principii vennero largamente discussi e si credette scostarsi anche dagli esempi francesi i quali per maggior rigore di militare disciplina avevano condotto a sancire questa eccezionale giurisdizione militare pei reati di renitenza alla leva, ed invece si volle fare omaggio ai principii dello Statuto riconducendo i reati di renitenza alla leva nel dominio del diritto comune.

Adunque se io mi dovessi restringere alla sola questione di principio, io credo che nel Senato dovrebbe trovare facile accoglimento la tesi che sostengo, cioè che l'articolo 1 di questa legge, in altri termini la ripristinazione della giurisdizione militare quale era riconosciuta dagli antichi editti abrogati dalla legge di coscrizione del 1854, questa ripristinazione, dico, recherebbe un'aperta offesa all'articolo 71 dello Statuto.

Ma qui io ben veggio che l'onorevole Ministro della Guerra ci arresta e ci dice, che qui si tratta di circostanze eccezionali e straordinarie; il Governo ha il debito di provvedere all'integrità, alla forza, alla solidità dell'esercito, ha il debito di combattere tutte le mene che potrebbero compromettere ed insidiare l'integrità dell'esercito stesso, ha il dovere di eliminare tutti gli elementi di dissoluzione che potrebbero mandare a male l'esercito.

Egli ci dirà con verità che i reati di renitenza alla leva sventuratamente si moltiplicano ogni dì e principalmente in quei paesi che retti da cattivi Governi sono disuffatti dalle abitudini della leva ed hanno contratte invincibili repugnanze al servizio militare, e quindi le opposizioni e le ripulsioni ostinate al nobile mestiere delle armi.

Conviene adunque che la legge si armi di misure e di spedienti repressivi più forti per guarire queste cattive abitudini e ravvivare gli spiriti militari dei quali

ognuno comprende l'importanza per l'interesse nazionale.

Io confesso che la forza di queste considerazioni è tanta in me da farmi rassegnare, non senza dolore però, alla durezza degli spedienti eccezionali.

Ma se mi rassegnò alla disposizione dell'art. 1, non potrei ciò egualmente fare per quella dell'art. 2, che viene a dare tanta estensione al principio dell'art. 1, inquantochè tutti quelli che han provocato, consigliato, o favorito il reato di renitenza....

Presidente. Suoi il signor Senatore Vacca, ma le sue osservazioni riferendosi essenzialmente all'articolo 2, pare che potrebbe riservarle quando quest'articolo verrà in discussione.

Senatore Vacca. Allora prenderò nuovamente la parola quando saremo all'art. 2.

Presidente. La parola spetta ora al Senatore Vigliani relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Vigliani, Relatore. Io pure mi riserverò di rispondere all'onorevole mio amico Senatore Vacca quando parlando sull'articolo 2, avrà meglio formulato le sue conclusioni.

Senatore Natoli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Natoli. Onorandi Senatori. Se nel pensiero, come benissimo diceva l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale, di rendere l'esercito e la flotta forti e potenti, non può esservi nel Parlamento che una sola volontà, in quanto al modo di raggiungere cotesto santo scopo possono le opinioni essere diverse; perciocchè ciò che per avventura potrà sembrare ad alcuno mezzo adatto ed efficace a raggiungerlo, potrà sembrare ad altri inopportuno e solo capace a produrre diverse conseguenze.

Epperò, o signori, in una questione di così grave importanza, corre l'obbligo a chiunque abbia un'opinione diversa a quella emessa dall'onorevole Ministro della Guerra, e dagli onorevoli Senatori che compongono l'Ufficio Centrale, di dirla apertamente e senza velo.

E poichè io sono convinto, o signori, che a codesta legge, oltre le pecche cui accennava l'onorevole Senatore Vacca, manca pure il pregio dell'opportunità, mi permetto di sottoporvi in semplici parole alcune osservazioni.

A mio avviso a questa legge manca l'opportunità del momento; essa fu presentata o troppo tardi o troppo presto.

Ma anzitutto vi dirò, o signori, che in leggendo nella relazione come la leva in alcune parti d'Italia perchè sinora ignota, sia temuta ed invisa, io sento la necessità di protestare non solo per riverenza alla mia terra natale, ma pure per omaggio al vero; che non mai ai mali della società può somministrarsi conveniente rimedio se le vere ragioni di quelli non si conoscono.

Ora il mestiere delle armi non fu mai in Sicilia sgradito, od indiviso, e la storia può attestarlo. Dorrebbero

se fosse diversamente. In tal caso il rimedio che presenta il Ministro della Guerra sarebbe affatto inefficace. E io vero quando un'istituzione è impopolare non si popolarizza sol perchè si muta la giurisdizione della giustizia punitrice.

Che se talvolta nel mio paese si fece aperta opposizione alla leva, tal riluttanza fu giusta e lodevole; si trattava di servire non già il governo del proprio paese, ma l'oppressore di esso.

Nel 1820 allorchè i Borboni vollero mettere la leva in Sicilia, l'isola ruppe in violenti tumulti, e nel 1831, minacciata di nuovo, rumoreggiò talmente, che i Borboni quel loro proponimento abbandonarono. Ma così non fu allorchè trattossi di servire il proprio paese e la santa causa della libertà; e per tacere d'ogni altro esempio, ricorderò solo quanto successe in tempi a noi vicinissimi.

Alludo alla prima coscrizione che si fece in Sicilia. Ove si vide allora la ripugnanza?

I coscritti uscivano dai loro villaggi benedetti, erano festeggiati nelle città marittime, e partivano sulle navi per raggiungere i corpi cui erano destinati, in mille modi acclamati.

Se la coscrizione doveva giungere temuta o invida in Sicilia doveva esserlo al suo primo apparire, non ne' tempi che vennero appresso.

Ma che successe mai, mi chiederete, che successe mai in Sicilia onde si gran differenza di fatti? Perciocchè io non nego che la renitenza ha preso larghe dimensioni.

L'isola, o signori, passò per le fasi che subiscono gli Stati allorchè si gettano nel duro rimedio della rivoluzione.

Nelle rivoluzioni osservansi per lo più due periodi:

Il primo è quello dell'entusiasmo; nel secondo avvengono le riforme.

Nel primo periodo i sacrifici si fanno volentieri; una corrente di virtù signoreggia la mente dell'universale, nè vi è maniera di rovina che individui e città non affrontino animosi.

Il secondo periodo, è quello delle riforme. Allora cominciano ad urtarsi gli interessi, balenano le passioni, e perchè non si veggiono effettuati colla rapidità del pensiero i vagheggiati miglioramenti, succedono le incertezze e le sorprese nelle menti della moltitudine.

La Sicilia valicò questo secondo periodo; e de' tanti mutamenti avvenuti in essa, e che dovevano commoverla momentaneamente, ricorderò solo le mutate leggi doganali e la mutata organizzazione giudiziaria.

Quanti interessi non vennero scossi da cotali mutamenti? Vero è che l'una e l'altra riforma sono per la Sicilia sorgente di bene: ma il beneficio doveva trovarsi col correr del tempo, e intanto i mali del mutamento, quantunque passeggeri, erano visibili a tutti. E se a ciò aggiungonsi le nuove tasse, e le ritardate opere pubbliche, non si faranno più le meraviglie se i complici

del passato Governo fecero opera iniqua per turbare la pubblica opinione.

Ora fu in questo frattempo che le nubes chiamate dei coscritti non dettero i risultati felici, che aveva dato la prima levata. E perciò, o signori, che io diceva che questa legge mi sembra presentata o troppo tardi, o troppo presto.

Io avrei compreso l'opportunità di essa se presentata quando que' mali imperversavano; non la comprendo però più adesso, dopochè quell'ordine di cose è mutato in meglio. E poichè trattasi di renitenza e di renitenti, intorno ad essi particolarmente m'intratterò. E credo di bene appormi dicendo, che digià i coscritti cominciano in larga scala ad ubbidire la legge.

Leggete, o signori, i giornali, ignoro se ispirati o no dal Governo, sostenitori dell'amministrazione attuale, e troverete incontestato il fatto che già molti renitenti si presentano. E se a cotesti giornali non volete aggiustar fede, leggete la bella circolare che corre per l'Isola a nome del Ministro di Grazia e Giustizia, e troverete come il fatto che già molti renitenti si vanno presentando, è pur dichiarato in essa.

Per la quale circolare, il Ministro, per fare meglio svolgere il già incominciato miglioramento, vuole che le autorità giudiziarie a preferenza debbano spedire i processi di renitenza, e poi segnalino quali fra i renitenti potrebbero meritare la grazia sovrana.

Or se il beneficio del tempo ha già prodotto le sue consolatrici conseguenze, io non dubito che que' due provvedimenti che stanno per vedere la luce, non debbano coteste conseguenze vie maggiormente aumentare.

Alludo al trattato di commercio fra l'Italia e la Francia, e alla convenzione già sottoscritta per le ferrovie Calabro-Sicule, e che forse in questo momento è già presentata all'altro ramo del Parlamento.

Nato ed abitante nell'isola ho la convinzione che questi due fatti produrranno in essa la più felice impressione.

Or bene, o signori, vi sembrerebbe per avventura ben scelto il momento per presentare una legge di severità, di rigore?

È egli prudente il rompere la corrente di opinioni che già volgesi verso l'autorità, con questa legge la cui sospensione non potrebbe alla fine produrre di certo alcuna funesta conseguenza?

Intanto debbesi trovare il mezzo di uscire da questa condizione di cose, ed a mio avviso cotesto mezzo è facilissimo.

Io convergo, o signori, che molti sono i renitenti alla leva, e che molti sono i loro complici; e per me costoro sono più rei dei renitenti, perciocchè finalmente i renitenti sono poveri giovani illusi, affezionati alle loro famiglie, ignari del loro avvenire; ma coloro che gli consigliano alla renitenza non sono illusi; costoro sono colpevoli, che non temono di spargere nelle menti credule delle moltitudini ogni maniera di errore. Ma pure

siccome queste colpe possono talvolta derivare da atti più pietosi che delittuosi, io non esito a consigliare di gettare un velo sul passato, e di pensare solo per l'avvenire; e fo calda preghiera onde amnistia generale copra di oblio le colpe di renitenza.

Se in tutti i tempi gli uomini soggiacciono all'errore, nei tempi di rivolgimenti politici cotesta legge impera più fieramente, e grandi e piccoli la subiscono. — Si compatisca dunque l'errore delle plebi, e facciamo modo che i nuovi provvedimenti si annunzino all'Isola precedenti dalla parola più bella che la prerogativa reale possa pronunziare, dalla parola perdono.

Che se non ostante il perdono si continuasse nella mala opera di voler infrangere la legge, allora sarebbe necessità ricorrere alla misura eccezionale, che oggi ci si propone. Non esito a dichiarare, che, in tal caso non dubiterei, perchè penetrato del dover mio, a votare favorevolmente la proposta legge: lo farei con dolore, ma innanzi l'adempimento de' miei doveri non ho mai indietreggiato.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Io spero che il signor relatore Senatore Vigliani risponderà alle osservazioni state fatte dall'onorevole Senatore Vacca; prendo però la parola dal canto mio per rispondere alle osservazioni, che direi politiche, dell'onorevole Senatore Natoli.

Il signor Senatore Natoli pretende che la leva non sia sgradita in Sicilia, mi rincresco di contraddirlo con fatti precisi, ma essa è sgraditissima, e talmente che non oso dire il numero dei renitenti che si ebbero nelle tre leve del 1840, 1841, 1842, e sempre colla stessa proporzione di renitenti.

Non c'è adunque quel miglioramento nella popolazione siciliana che il Senatore Natoli vi ravvisa.

Questo, intorno al miglioramento e le tendenze che si hanno in Sicilia per la leva; ma da altra parte è da osservare un fatto, ed è che veramente da qualche tempo i renitenti si costituiscono volontariamente. Però che queste costituzioni volontarie siano dovute ad amore per la coscrizione io non lo credo.

Io penso che ciò sia dovuto alle maggiori cure dell'amministrazione per inseguire i renitenti per non lasciarli tanto tranquilli, per dimostrar loro qual peso sia l'essere in istato di renitenza.

Da qualche tempo si sono ordinate colonne mobili, si è potuto spiegare maggiore energia dal Governo per arrestare i renitenti e per forzarli a costituirsi. Queste sono, secondo me, le ragioni per cui molti corrono a costituirsi.

In questi ultimi tempi una semplice colonna mobile diretta su Favara produsse la costituzione o l'arresto di 560 fra renitenti e disertori. In questo momento ancora molte colonne mobili percorrono la provincia di Girgenti. Non conosco ancora il numero di coloro che

si saranno costituiti, ma credo debba esser considerevole.

Queste costituzioni si fanno, dico, non per entusiasmo d' diventar soldati, per difender la patria, ma bensì perchè dai renitenti si sente materialmente il peso di trovarsi in uno stato contrario alla legge, o meglio, fuori di legge.

La disposizione che il Ministero invoca con questa legge speciale non debb'essere considerata tanto come mezzo di rigore, quanto come una via per secondare questo immenso numero di costituzioni volontarie prodotte dall'azione stessa del Governo. Infatti per chi è in posizione ufficiale, come son io, è facile il conoscere come moltissimi renitenti, e in questo posso chiamare a testimonio tutti i Deputati siciliani, cerchino di ottenere di essere giudicati presto promettendo che allora si costituiranno volontariamente.

Ciò che teme immensamente il renitente, in tutti i paesi, e specialmente in Sicilia, è la lunga prigionia che passa tra la sua costituzione ed il giudizio, poi la prigione che segue la condanna.

Questa lunga prigionia tra la costituzione ed il giudizio è motivata dall'immenso numero non solo di renitenti, ma anche di malviventi che debbono essere giudicati dai tribunali ordinarii.

Ora noi col comandare che i renitenti sieno giudicati dai tribunali militari sgraviamo una gran parte dei tribunali ordinarii dal soverchio peso, e con la giurisdizione militare possiamo più sollecitamente spedire le cause.

È poi intenzione del Governo di prendere tali misure, una volta che i renitenti sieno tradotti innanzi ai tribunali militari, che essi non abbiano a sopportare prigionia preventiva, e se veramente dal processo siasi riconosciuto che volontariamente sonosi costituiti, non abbiano nemmeno a sopportare prigionia di punizione.

Questa è la ragione per cui fu chiesto di devolvere ai tribunali militari il reato di renitenza pel periodo di due anni, e intanto di venire in sussidio ai tribunali ordinarii, e facilitare le costituzioni volontarie quando si vede che poco o nulla è il tempo di prigionia per chi viene a costituirsi volontariamente.

Il signor Senatore Natoli ha anche parlato di amnistia. Con questo scopo molte e molte petizioni mi furono dirette, molte sollecitazioni mi furono fatte e da Senatori e da Deputati, e non solo a me, ma ai miei colleghi i Ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia, e anche al Presidente del Consiglio. Ma io ho creduto di dover sempre opporre un rifiuto assoluto a questa amnistia, e dirò il perchè.

Dall'anno scorso al mese di gennaio di quest'anno furono date quattro amnistie ai renitenti in Sicilia, e non se ne ebbe il minimo risultato.

Se noi continuiamo a dare di queste amnistie i renitenti perderanno ogni credenza che siano fuori di legge e

diranno sempre: verrà un'amnistia, ed al momento che crederemo opportuno ci costituiremo.

Ora che da sei mesi non si dà più amnistia, ora che da qualche tempo s'inseguono i renitenti, ora che si fa sentire loro il peso di trovarsi fuori legge, ora che le famiglie vedono che cosa sia avere figli renitenti i quali non possono lavorare tranquillamente a casa, e sono loro di peso, i renitenti incominciano a costituirsi, ed io credo che sia dovere del Governo a tener fermo a non concedere amnistia.

Solo quando si vedrà, che la coscrizione procede regolarmente, allora forse sarà il tempo di concedere un'amnistia agli antichi renitenti.

Presidente. Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi vuol chiuderla, si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

Passo alla lettura dei singoli articoli per metterli in discussione:

Art. 1.

« È devoluta ai tribunali militari la cognizione dei reati di renitenza alla leva per l'armata di terra.

« La renitenza alla leva di mare appartiene alla giurisdizione dei Consigli di Guerra marittimi. »

Se nessuno domanda la parola lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Sono pure soggetti alla giurisdizione dei tribunali militari e dei Consigli di guerra marittimi rispettivamente tutti coloro che abbiano cooperato al reato di renitenza in alcuno dei modi espressi nell'articolo 178 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito, e nell'articolo 135 della legge 28 luglio 1862 sulla leva di mare. »

La parola spetta al senatore Vacca.

Senatore **Vacca.** Ho detto nella discussione generale che io accettava ma non senza ripugnanza l'articolo 1 di questa legge, ma che non poteva assolutamente rassegnarmi ad accettare l'art. 2.

L'art. 2 contempla il caso dei ricettatori, dei fautori, dei cooperanti nel reato di renitenza alla leva; ed avvolge gli stessi nella medesima giurisdizione militare.

Ora io domando: si possono mettere questi complici e fautori alla stessa stregua, e nella stessa posizione giuridica dei renitenti alla leva?

Comincerò primamente dal ricordare un precedente ed un esempio che opportunamente invocava il relatore dell'Ufficio Centrale.

Egli invocava l'esempio della giustizia militare francese ed avvertiva che, mentre gli ordinamenti militari francesi derogavano ai principii costituzionali rispetto ai reati di renitenza alla leva soggettandoli alla giurisdizione militare, una eccezione fu fatta in quanto

concerne la condizione dei complici, fautori, ricettatori.

E per verità, questa disuguaglianza, questa eccezione era suggerita e giustificata da considerazioni gravissime. Guardiamo prima di tutto chi è d'ordinario il ricettatore, il fautore del reato di renitenza alla leva.

Saranno i congiunti, il padre, il fratello, ed allora ognuno vede, che il congiunto adoperando così, stendendo una mano soccorrevole al congiunto non obbedisce che ad un sentimento istintivo e pietoso che siete obbligati di rispettare. Se poi sono estranei, allora io dirò che, avuto riguardo alle condizioni e allo stato di civiltà di quelle popolazioni su cui pesa principalmente adesso la nuova legge della coscrizione, essi sono di ordinario travolti dai pregiudizi, dall'ignoranza e, se volete, anche dalle arti subdole di coloro che li spingono al reato. Nè vale argomentare dal caso della diserzione alla leva; io veggio che è questo un argomento che per analogia si è fatto valere dall'egregio relatore dell'Ufficio Centrale a conforto della stessa applicazione al caso di renitenza alla leva.

Io chieggo perdono e sono fermamente convinto che quest'assimilazione non stia, imperocchè il reato di renitenza alla leva nella sua fisionomia morale può ben considerarsi come un fatto incolpevole, possono bene coloro i quali prestano mano a questo mancamento, a sottrarre alle ricerche i renitenti alla leva, possono ben operare con innocente consiglio, ma non così coloro i quali si travagliano con arti perfide a dissolvere l'esercito eccitando alla diserzione; questo per verità è un caso che riveste un carattere gravissimo, e che non mai abbastanza sarà represso e punito. Non così io potrei considerare, come diceva, il caso di colui che presta mano alla renitenza alla leva; egli lo fa di ordinario, senza disegno malvagio, lo fa traviato dal pregiudizio e dall'ignoranza.

Che se poi la questione si voglia guardare nei rapporti giuridici, allora io credo che non si potrebbe invocare punto il principio della continenza di giudizio, dell'indivisibilità del processo, avvegnachè egli è certo che il reato di colui che abbia disobbedito alla chiamata sottraendosi alla legge è un reato della più facile indagine, si riduce all'accertamento di un fatto materiale da constatarsi, ad una prova d'identità da stabilire; questo è tutto rispetto ai renitenti alla leva.

Non così, o signori, quando si tratta del complice, del fautore; allora si tratta di entrare in ben altri esami, di indagare i moventi morali, di fare un'estimazione accurata, profonda, la quale io credo non potrebbe senza pericolo affidare al giudizio militare.

Ed io credo che siano queste appunto le considerazioni che mossero anche la legge francese ad ammettere una eccezione rispetto ai fautori e complici, restringendo la competenza della giurisdizione eccezionale militare pei soli renitenti alla leva, gli altri abbandonandoli alla giurisdizione ordinaria.

Queste mie osservazioni basteranno a persuadere il Senato che se cedendo ad una inesorabile necessità noi potremo chiudere la fronte nell'accettare l'art. 1, il quale porta una deviazione dal rigore dei principii dello Statuto, non potremo però andar più oltre degli ordinamenti francesi, e dovremo conservare intatte le garanzie che stanno a prò dei complici.

Ciò premesso, io propongo si sopprima quest'articolo 2.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **Vacca**. Io propongo la soppressione dell'art. 2.

Presidente. La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. La dichiarazione che faceva l'onorevole Senatore Vacca di voler limitare la sua opposizione all'art. 2 del progetto, e la risposta che l'onorevole Ministro della Guerra credette di dare immediatamente all'onorevole Senatore Natoli sopra la questione politica da lui sollevata, mi hanno determinato di attendere a presentare al Senato alcune poche osservazioni, ora che appunto si tratta di discutere l'art. 2, di cui l'onorevole Senatore Vacca vi propone la soppressione.

Gravissima è la difficoltà che l'onorevole Senatore Vacca muove contro il progetto: egli crede che il medesimo non sia conforme ai principii costituzionali, e che anzi ne contenga un'aperta deviazione, la quale, a suo parere, consisterebbe in ciò, che si distoglierebbero alcuni cittadini da' loro giudici naturali contro la formale proibizione dell'art. 71 dello Statuto.

Egli è d'avviso che non sia da farsi distinzione fra le commissioni straordinarie ed i tribunali che si dicono speciali; egli pensa che ogni volta che un reato, viene tolto dalla giurisdizione ordinaria, e fatto passare sotto una giurisdizione speciale, si urti nell'art. 71 dello Statuto; egli crede infine che l'espressione usata dall'art. 71 stesso, che riguarda la creazione de' tribunali straordinarii, abbracci in generale ogni deviazione della competenza dei tribunali ordinarii.

Io comincerò dall'osservare che, ammessa la verità di tali obiezioni, l'onorevole Senatore Vacca si mostra invero molto discreto domandandoci solo la soppressione dell'art. 2, poichè, stando ai suoi principii, e volendo egli esservi coerente, dovrebbe chiedere il rigetto della legge intera, la quale tende precisamente a togliere alla competenza ordinaria un reato comune, quale è quello della renitenza alla leva, ed a sottoporlo alla competenza militare; tende a distogliere persone non militari, colpevoli di renitenza, o di reati alla renitenza relativi, dalla competenza ordinaria, a cui ora soggiacciono, per sottoporli ad una competenza speciale.

Io dovrò quindi prendere a confutarlo in un senso più largo, in quello cioè di purgare l'intero schema di legge dalla taccia d'incostituzionale che egli gli appone e credo di poter ciò fare tanto più facilmente, in quanto

che posso invocare in mio aiuto la stessa autorità di questo onorando consesso.

Nello scorso anno, e precisamente in questo mese, si presentava al Senato un progetto di legge il quale mirava a mutare la competenza in fatto di reati di diserzione o di altri che ad essa si riferivano, come l'instigazione o la provocazione a disertare, l'occultazione dei disertori, e così i maneggi, i raggi adoperati per favorire le diserzioni, e ci veniva indistintamente proposto per tutti i cittadini militari o estranei alla milizia; tale progetto, come ebbi ad osservare nella mia relazione, aveva una grandissima analogia con quello che ora discutiamo, ed il Senato credette in allora di approvarlo senza alcuna discussione, penetrato come era dei motivi di necessità, che movevano il Ministro della Guerra a presentarlo, ed insieme dell'importanza di tener lontano ogni pericolo, che minacciar possa la forza e l'assodamento della nostra armata, e di ridurre all'impotenza i nostri nemici, i quali consci che nell'armata sta il nostro avvenire si adoperano e congiurano contr'essa. Il Senato, ciò facendo, non si lasciava trattenere dalla obbiezione che anche allora si era mossa negli Uffici, cioè che si deviasse dai principii dello Statuto e precisamente dal divieto contenuto nell'art. 71 del medesimo. E ben faceva, poichè così deliberando, esso attenevasi precisamente a questi principii; imperochè se voi esaminate l'art. 71 dello Statuto, voi troverete che nella prima parte di esso sta sancito il principio che niuno debba essere distolto dai suoi giudici naturali, e che immediatamente si soggiunge, nella parte seconda, che nessun Tribunale o Commissione straordinaria potrà perciò essere creata.

L'autore dello Statuto accanto al divieto da lui sancito collocò la conseguenza che se ne doveva dedurre, precisamente per impedire che a quel divieto si desse una interpretazione troppo vasta; una interpretazione che, in determinate circostanze, ben lungi dall'essere vantaggiosa alla cosa pubblica, poteva divenir nociva e far sorgere un incaglio a render efficace ed utile, quale la società ha diritto di esigerla, l'azione della giustizia.

Volle adunque l'autore dello Statuto vietare quegli scandali che, nelle monarchie assolute, pur troppo tante e tante volte sono avvenuti, di Tribunali, di Commissioni straordinarie costituite precisamente per giudicare certe specie di reati e, ancor peggio, qualche volta certe persone; il che se è più condannabile quando avviene dopo che il fatto è accaduto, lo è pure quando si fa in prevenzione di un fatto determinato.

Non si può sostenere ragionevolmente che coll'art. 71 dello Statuto si sia voluto vietare ogni giurisdizione speciale senza sostenere che in un Governo costituzionale non possono esistere Tribunali speciali, ma che tutti debbano dipendere dalla giurisdizione ordinaria. Ciò sarebbe contrario a quanto avviene generalmente negli Stati liberi e massime in Inghilterra.

Ma qui l'onorevole Senatore Vacca mi arreata e sostiene che ai Tribunali speciali si possono soltanto de-

ferire quelle cause e quelle persone le quali per la loro natura ne debbono dipendere, e che senza andare contro lo Statuto non è permesso di allargare la loro sfera d'azione.

Io non disconoscerò certo che per principio generale le giurisdizioni speciali debbono essere contenute entro quella periferia che è propria della loro istituzione; ma farò ad un tempo osservare che questa periferia, ossia la classe degli affari che può dipendere da una giurisdizione speciale, non è mai così precisamente determinata da principii di ragione che non si possa secondo le circostanze più o meno allargare, un esempio di questa verità ce lo porge precisamente il reato di renitenza.

Difatti, se noi ben esamineremo i codici penali militari delle diverse nazioni d'Europa, noi troveremo che in alcuni luoghi questo reato è di competenza militare, in altri è di competenza ordinaria; e senza andare molto lungi ed arrestandoci nello Stato nostro, troviamo precisamente che questo reato non è sempre stato di competenza ordinaria.

Allorchè emanò lo Statuto, questo reato era sottoposto alla giurisdizione militare tanto nell'armata di terra quanto nell'armata di mare, e ciò tanto per i renitenti, quanto per tutti coloro che loro prestavano mano, e li aiutavano in qualche modo o li occultavano.

Poco dopo l'emanazione dello Statuto si riconobbe che la giurisdizione militare era alquanto eccessiva in generale e che abbisognava di alcune restrizioni; fu quindi promulgata una legge in forza dei pieni poteri nell'ottobre del 1818 colla quale si modificò la giurisdizione militare; ma il reato di renitenza fu lasciato ancora sotto la giurisdizione militare per l'armata di terra limitativamente ai soli renitenti.

E quanto all'armata di mare non si toccò lo stato di cose allora vigente, e così la renitenza alla leva marittima, come ogni altro reato dalla renitenza dipendente rimasero sottoposti alla giurisdizione dei consigli di guerra marittimi sino al 1861, quando si diede alla leva marittima un nuovo ordinamento colla legge che venne dal Parlamento sancita.

Vede adunque il Senato che il reato di renitenza non si può francamente dire che sia estraneo alla giurisdizione militare.

La varietà della nostra legislazione, come le diverse disposizioni che troviamo nelle legislazioni straniere, particolarmente in quella della Francia, la più militare delle nazioni, come voi ben sapete, ci autorizzano a riconoscere il reato di renitenza, almeno per ciò che riguarda i renitenti, come partecipante del carattere militare. Quindi nel deferire ai tribunali militari il reato di renitenza alla leva, noi non facciamo che operare in certa guisa una restituzione e risolver temporariamente per ora, con riserva di esame più serio e definitivo, la questione se il reato di renitenza debba essere di competenza ordinaria o di competenza militare.

Ma l'onorevole Senatore Vacca osserva che se la cosa

può passare per i renitenti, non si presenta sotto lo stesso aspetto quanto ai complici, quanto a coloro che cooperano alla renitenza, allorchè essi sono estranei alla milizia.

Non è certamente senza fondamento questa osservazione, come l'Ufficio Centrale l'ha pure riconosciuto nella relazione, in cui ammise che la questione è più grave per ciò che riguarda le persone contemplate nell'art. 2 allorchè esse sono estranee alla milizia. Ma potremo noi assicurarci che la nostra legge possa avere il suo effetto, quando ci arrestassimo all'art. 1? No certamente, e voi avete inteso lo stesso Senatore Natoli, il quale testè con forbita e patriottica orazione trattava dello stato della renitenza alla leva in Sicilia, che più colpevoli dei renitenti sono cento volte i loro complici, coloro che congiurano per trattenere questi giovani incauti dall'adempire al loro dovere verso la patria che li chiama alla sua difesa.

Noi non potremmo dunque che compromettere evidentemente il risultato di questo progetto; noi lo renderemmo nullo ed inefficace arrestandoci all'articolo 1. L'articolo 2 è un complemento necessario delle disposizioni dell'articolo 1; e se noi vogliamo raggiungere lo scopo della legge, ad ambedue gli articoli dobbiamo dare la nostra approvazione.

Nè approvando l'articolo 2 noi abbiamo a temere di scostarci dallo Statuto, nello stesso modo che il Senato non ha creduto di scostarsi dallo Statuto allorchè sottoponeva alla giurisdizione militare gli istigatori, i fautori, gli occultatori dei disertori anche non militari.

L'onorevole Senatore Vacca crede vedere una differenza fra i fautori dei renitenti, e i fautori dei disertori. Se egli facesse consistere la differenza nella maggiore o minor colpa degli uni e degli altri, io non entrerei a discutere questo punto, ed anzi facilmente riconoscerei con esso lui che è più colpevole colui che tenta di distrarre dalle bandiere chi già si trova al servizio militare, che colui che impedisce che il coscritto lo raggiunga, massimamente quando le persone le quali tentano d'impedire l'adempimento di questo sacro dovere sono trattenute da certi sentimenti di famiglia che pur troppo qualche volta giungono ad acciecare le menti dei parenti dei giovani iscritti.

Ma se l'onorevole Senatore Vacca crede che la differenza sia tale da potere influire sull'applicazione del principio della competenza, a me spiace di non potere assolutamente dividere la sua opinione.

Il reato di cooperazione alla renitenza, quando sia commesso da non militari, è tanto estraneo alla giurisdizione militare, quanto lo possa essere il reato di cooperazione alla diserzione. Eppure il Senato, lo ripeto, ha creduto di potere, senza punto scostarsi dai principii costituzionali, sottoporre temporariamente alla giurisdizione militare tutti i cooperatori alla diserzione ancorchè non militari.

Io credo perciò che il Senato possa anch'oggi tranquillamente applicare le stesse norme per la coopera-

sione nella renitenza, senza punto temere di allontanarsi dai retti principii costituzionali.

Del resto, a me basterebbe di potere stabilire che in questa materia vi abbia dubbiozza, perchè se ne possa trarre la conseguenza, che in presenza di una grande necessità nazionale non si debba dal Senato esitare ad adottare quella interpretazione la quale meglio giova alla causa pubblica, alla formazione della nostra armata.

Ora, non vi ha dubbio che, ammessa la necessità già allegata dall'onorevole Ministro della Guerra, e ancora testè sostenuta apertamente da lui nel rispondere allo onorevole Senatore Natoli, di più sicure, di più efficaci, di più pronte repressioni dei renitenti, non vi è dubbio, dico, che dobbiamo discostarci dalla giurisdizione ordinaria, e ricorrere di preferenza alla giurisdizione militare.

Nè con questo io intendo fare alcun torto alla giurisdizione ordinaria, poichè essa, al pari della giurisdizione militare, ha gl'inconvenienti ed i vantaggi della sua natura.

Se i tribunali ordinari non avessero da occuparsi che dei processi contro i renitenti alla leva, certamente li spedirebbero con molta celerità; ma essendo obbligati ad occuparsi di molti altri affari, ne deriva naturalmente che essi non possono spedirli con quella prontezza che si può aspettare dai tribunali militari.

Un'osservazione è stata molto opportunamente fatta a questo riguardo dal signor Ministro della Guerra circa la detenzione preventiva, la quale naturalmente è più lunga davanti ai tribunali ordinari, che non lo sia davanti ai tribunali militari, appunto perchè non possono questi processi essere spediti dall'autorità ordinaria con quella celerità con cui possono spedirli i tribunali militari, e questo accade tanto più in quelle parti d'Italia in cui abbondano altri processi penali.

Voi comprendete di leggieri, o signori, che davanti ai tribunali ordinari la renitenza alla leva non è la specie più importante e più grave dei reati sottoposti alla loro cognizione.

Ora secondo le regole comuni bisogna dare la preferenza a quelle cause che presentano maggior gravità.

Quindi, senza fare alcuna sorta di rimprovero alla giurisdizione ordinaria, noi possiamo ritenere che se si vuole maggiore speditezza, una repressione più efficace della renitenza, si deve dare la preferenza ai tribunali militari.

Io debbo confessarvi che ascoltai con molta soddisfazione le nobili parole pronunciate dal sig. Senatore Natoli, allorchè egli con una bella illusione credeva di potervi dimostrare che nella patria sua non vi è necessità di questa legge: ed io avrei desiderato che esso avesse avuto ragione, non solo per la Sicilia ma anche per le altre parti d'Italia che reclamano questo provvedimento e forse più della Sicilia, se le cose stanno in quell'isola, come egli asseriva. Ma la neces-

sità che indusse a presentare questo progetto esiste non solo per la Sicilia, ma anche per altre parti d'Italia, dove le condizioni speciali e straordinarie favorendo la renitenza alla leva, rendono pur troppo straordinariamente maggiore il numero dei renitenti. E questa necessità che è dolorosa, vedendosi attestata dall'onorevole signor Ministro della Guerra, acquista pur troppo il grado di una verità incontestabile, non essendovi ragione perchè possa essere messa avanti senza che sia fondata, mentre vi sarebbero molte ragioni che distornerebbero dall'allegarla ove, occultando tale verità, si potesse rimediare al male.

Io mi astengo dall'entrare a confutare più largamente le altre osservazioni più di fatto che di diritto dell'onorevole Senatore Natoli, già abbastanza ribattute dalle dichiarazioni del signor Ministro della Guerra: nè imprendere a dimostrarvi maggiormente l'opportunità di questa legge giacchè vi ho dichiarato che credo che esista, più dell'opportunità, la necessità.

Solo dirò a conforto dell'onorevole Natoli, che io ho diviso con lui il desiderio che, invece di ricorrere a mezzi repressivi, si ricorresse al perdono, a mezzi conciliativi, ed ho sperato anch'io che questi mezzi potessero tanto nella sua terra natale quanto nelle altre parti d'Italia raggiungere lo scopo che cerchiamo; e l'onorevole Ministro della Guerra rammenterà, che allorchè io ebbi l'incarico di occuparmi di questa legge, gli feci parola precisamente di questo desiderio e con viva premura lo pregai di dirmi, se non credeva di poter raggiungere il savio suo scopo col mezzo del perdono che mi pareva dovesse essere tanto preferibile in questa materia. Ma egli con un dolore, che io divideva, ebbe a dirmi che il mezzo del perdono era già stato, come l'avete inteso, inutilmente tentato, e che il tentarlo di nuovo non solo sarebbe stato inutile, ma anche un segno di debolezza da parte del Governo, sicchè l'autorità sua sarebbe scaduta per modo che nulla più sarebbe potuto sperare ed ottenere dai renitenti.

Vinto da questo motivo mi sono limitato ad inserire, d'accordo cogli onorevoli miei colleghi dell'Ufficio Centrale, alcune parole nella relazione, le quali tendono precisamente ad esortare il signor Ministro a far camminare per lo meno insieme i due mezzi, la repressione e la clemenza, per quanto possano essere congiunti e conciliabili, onde raggiungere lo scopo che la leva diventi in tutte le provincie non più un oggetto di avversione, ma un oggetto, se non di amore, almeno di rispetto in faccia alla necessità di fornire allo Stato buoni ed intrepidi soldati, e nello scopo eziandio di fare scomparire tutte le conseguenze del passato e di animare di uguale spirito di fratellanza tutta la penisola.

Io spero che questi due mezzi potranno ancora essere adoperati utilmente dal Ministero e lo potranno essere molto più facilmente ed utilmente, quando il Governo, armato di mezzi energici per reprimere il reato, abbia piena e libera facoltà di esercitare anche il perdono, senza temere nessuna taccia o sospetto di debolezza.

Per tutte queste considerazioni, io non posso che esortarvi, o signori, a nome dell'Ufficio Centrale, a voler accettare questa legge di carattere straordinario e temporario la quale provvede ad un grande bisogno dello Stato, e se può sembrare dolorosa pel momento, ci sarà nell'avvenire argomento di giuste benedizioni del paese.

Presidente. Se non si domanda da altri la parola metto ai voti l'art. 2.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Sono avvertito che parecchi Senatori si sono assentati dall'aula; pregherei i signori segretari di voler verificare il numero; il numero legale è di 81.

Prima però è opportuno di proporre al Senato l'ordine del giorno per la sua prossima adunanza, non

per lunedì, perchè da quanto accade più spesso, non c'è speranza di raccogliere in tal giorno un numero sufficiente di Senatori, ma per martedì.

Martedì alle ore due vi sarebbe adunanza privata per lo svolgimento della proposta di legge del Senatore Matteucci, adunanza che fu già fissata fin da ieri, e per affari urgenti d'amministrazione interna.

Mercoledì poi attesa che il signor Guardasigilli consente a fare in tale giorno le sue comunicazioni, vi sarà adunanza pubblica alle ore due, per comunicazioni del Governo, poi pel seguito dell'ordine del giorno d'oggi, e per la discussione sul progetto di legge per l'armamento della guardia nazionale.

Il Senato non essendo più in numero, sciolgo l'adunanza (ore 4 3/4).

XXI.

TORNATA DEL 15 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Congedi — Relazione sui titoli dei Senatori Melodia e Moscuza — Giuramento dei medesimi — Omaggi — Comunicazione di un decreto per il ritiro di due progetti di legge e presentazione di due altri — Annunzio della morte del Senatore Mariano Stabile — Seguito della discussione del progetto di legge sulla competenza dei tribunali militari e dei consigli di guerra marittimi per reati di renitenza alla leva — Approvazione dell'art. 3 — Discussione sul progetto di legge per modificazioni al Codice penale militare — Approvazione degli articoli dal 1 al 4 colle modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale, e dal Ministro della Guerra — Osservazioni del Ministro della Guerra contro la soppressione degli articoli 4 e 5 del progetto ministeriale — Risposta del Senatore Scialoia (Relatore) — Replica del Ministro della Guerra — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3 25.

Sono presenti i Ministri della Guerra, dell'Interno, dell'Istruzione Pubblica, dei Lavori Pubblici e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3307. La Giunta Municipale di Tripi (Sicilia) rassegna al Senato alcune osservazioni sulla legge per modificazioni al Codice di procedura penale circa la competenza dei giudici di Mandamento.

N. 3308. Il Consiglio comunale del Bagno a Ripoli (Toscana) domanda che sieno prese in considerazione alcune proposte che inoltra per la legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria.

N. 3309. La Deputazione provinciale di Massa Carrara fa istanza perchè, attesa le sue sfavorevoli condi-

zioni, quella provincia non venga di troppo gravata nella perequazione dell'imposta fondiaria.

N. 3310. Il Consiglio comunale di S. Piero sopra Patti (Sicilia) rassegna al Senato alcune osservazioni sulla legge per modificazioni al Codice di procedura penale circa la competenza dei Giudici di Mandamento.

N. 3311. Gli amministratori comunali e parecchi abitanti di Grumo Appula (Bari) domandano che nella comunicazione ferroviaria da Bari a Taranto venga adottata la linea che tocca le città di Modugno, Biletto, Acquaviva e Giccia.

N. 3312. Vincenzo Natale Galiani di Trani domanda la restituzione a suo favore dei beni già investiti nella Commenda Romano Colonna cui allega aver egli diritto.

N. 3313. La Giunta municipale di Pollina (Sicilia) rassegna al Senato alcune osservazioni sulla legge per modificazioni al Codice di procedura penale circa la competenza dei Giudici di Mandamento.

Presidente. Si dà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, San Vitale legge le lettere dei Senatori Di Breme, Regis, Di Revel e Coppola colle

quali per motivi di salute, i medesimi chieggono un cong-do che viene loro dal Senato accordato pel tempo rispettivamente richiesto.

RELAZIONE SUI TITOLI
DEI SENATORI MELODIA E MOSCUZZA.

Presidente. La parola è al signor Senatore Antonacci per la relazione sui titoli del Senatore Melodia.

Senatore **Antonacci**, *Relatore.* Il signor Tommaso Melodia, nominato Senatore con Decreto Reale del 24 maggio 1863, appartiene alla categoria 21.a dell'articolo 33 del nostro Statuto. Dalle fe di nascita presentate, risulta che egli ha superata l'età prescritta dalla legge, essendo nato in gennaio 1803; e dai certificati prodotti viene a risultare che egli da più di tre anni paga di contribuzioni dirette una somma superiore alle lire 3 mila dalla legge voluta.

Quindi riunendo esso i requisiti richiesti, l'Ufficio I mi diede l'incarico di proporvi la convalidazione della sua nomina.

Presidente. Netto ai voti le conclusioni testè lette per la convalidazione della nomina a Senatore del signor Tommaso Melodia.

Chi le approva, si alzi.
(Approvato.)

La parola è al Senatore Casati per la relazione sui titoli del Senatore Gaetano Moscuza.

Senatore **Casati**, *Relatore.* Signori Senatori.

Con decreto 24 maggio prossimo passato S. M. si è degnata nominare a Senatore del Regno il signor dottore Gaetano Moscuza di Siracusa.

Nato il primo agosto 1820, egli raggiunse l'età prescritta dallo Statuto, e ciò è provato autenticamente.

Documenti pure autentici attestano come da tre anni e più il signor dottore Moscuza paghi oltre lire italiane tremila di contribuzione diretta. Per la qual cosa la nomina di lui s'appoggia alla categoria 21 dell'art. 33 dello Statuto.

Per tutte queste premesse, a nome dell'Ufficio III, dal quale ricevetti mandato per farvi rapporto su questa nomina, vi propongo la convalidazione di essa.

Presidente. Chi approva le conclusioni testè lette per la convalidazione della nomina a Senatore del signor dottore Gaetano Moscuza, sorga.

(Approvato.)

Essendo presenti tanto l'uno che l'altro dei due Senatori nelle aule del Senato si farà luogo alla prestazione del giuramento.

Prego i signori Senatori Orso Serra e conte Sauli di volerli introdurre nell'aula.

(Introdotti i signori Tommaso Melodia e dottore Gaetano Moscuza, prestano giuramento nella consueta formula.)

Do atto ai signori Tommaso Melodia e dottore Moscuza del prestato giuramento; li proclamo Senatori del Regno, ed entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni.

Fanno omaggio al Senato:

Il Presidente della Commissione di agricoltura e pastorizia per la Sicilia del 2° fascicolo del 1° volume del *Giornale di essa Commissione*;

Il professore Giacomo Cassani d'alcune copie del suo *Esame della legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie*;

Il signor cav. Anadio Ronchini delle sue Memorie Storico-Artistiche, *La Steccata di Parma*;

Il signor Ministro d'agricoltura e commercio, di N. 250 copie della *Relazione sui lavori della Direzione di statistica del Regno*;

Il signor B. Bellomo d'un suo opuscolo col titolo: *De' libri e degli oggetti osceni a' nostri giorni*.

Il signor E. Falconcini, già deputato al Parlamento, d'un suo libro intitolato: *Cinque mesi di prefettura in Sicilia*;

Il Municipio di Genova di N. 200 copie della *Relazione della Commissione per l'esame dei progetti sulla traversata della ferrovia ligure entro città*;

Il signor Ministro dell'Interno di N. 150 copie del *Prospetto della contabilità relativa ai cinque milioni di lire stati assegnati in anticipazione ai Comuni delle provincie napoletane*;

Il signor Direttore del Banco di Napoli d'una sua *Relazione fatta al Consiglio generale sulla condizione del Banco medesimo*;

Il signor Ippolito De Riso di due copie d'una sua opera intitolata: *Del diritto di proprietà qual diritto di cittadino di città Romana, studii storico-politici sull'Italia*.

La parola è al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Sa il Senato con quale intendimento in una delle ultime tornate io dichiarava che avrei ritirati due progetti di legge per riproporli unitamente. Essendosi già gli studii avviati su queste due leggi connesse insieme dagli Uffici, io desiderava che non fosse per la primitiva loro separazione ritardato il loro corso.

Io dunque ritiro quei due progetti di legge e li ripresento in un progetto solo col titolo di competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario e modificazioni al codice di procedura penale; spero che il Senato non sarà meno sollecito del potere esecutivo per dar pronto corso a questa legge che io reputo urgente.

Ho l'onore al tempo stesso di sottoporre alla votazione del Senato una legge per l'approvazione del primo libro del Codice civile.

Mi sono forse io affrettato a presentare alla votazione del Senato il primo libro del Codice civile? Quali principii ha seguito il Ministero in questo lavoro?

Ecco le due domande, a cui credo mio debito rispondere.

Signori. Dacchè si affacciò alla mente degli Italiani la possibilità di poter essere ricongiunti in una sola famiglia, si diffuse in tutti gli animi colti il desiderio dell'unificazione delle leggi; e quando le gloriose armi

di Magenta e San Martino, di Calatafimi e Castelfidardo; quando i plebisciti consacrarono l'unità nazionale, e ricongiunsero insieme 22 milioni di Italiani, quel desiderio divenne un bisogno prepotente.

La riunione degli Italiani non era effetto di violenza di armi; non di scaltrimenti diplomatici; non di cupidigia di principi; non di circo impeto di popolo; ma l'esplicazione d'un sentimento che si trovava scolpito nella coscienza di tutti, la consacrazione d'un diritto riconosciuto da tutto il mondo civile.

Se gl'Italiani anelavano alla loro riunione, erano a ciò spinti dal sentimento della medesimezza della loro indole, de' loro pensieri, delle loro sventure, dei loro destini, dalla coscienza d'una vita comune. Quella coscienza si concretava politicamente nell'unità dello Stato, il quale riassume la personificazione giuridica d'un popolo; ma quella coscienza deve compiersi nell'unità della legislazione, in cui si rivelano e si sanzionano i comuni istinti e i diritti comuni.

Però se noi vediamo anche presso genti della medesima stirpe tollerate varie legislazioni, quando si considera la salda tempra della nazionalità italiana, gli avvenimenti in mezzo ai quali essa si svolse, non si stupirà se gli italiani riguardano con rammarico le superstiti varietà delle leggi.

Si conturba soprattutto il nostro animo considerando le norme diverse che regolano i diritti di famiglia.

Il matrimonio, che è la prima base della famiglia, che è il primo anello di ogni consorzio civile, in alcune provincie d'Italia è soggetto alla potestà civile, in altre è ad un tempo regolato e dalla potestà civile e dall'eccllesiastica, e quindi si trova sottoposto a due potestà, a due legislazioni, a due giurisdizioni; in altre provincie infine, con ingiuria della potestà civile, è abbandonato alla Chiesa soltanto.

La donna in alcuni luoghi d'Italia mantiene, anche dopo passata a marito, la capacità civile per l'amministrazione della sua privata fortuna; in altre provincie ricade per l'amministrazione dei suoi beni sotto la dipendenza del marito.

La patria potestà in alcune provincie cessa quando il figlio diviene maggiore, in altre dura ancora e si perpetua.

Finalmente la stessa maggiore età non si raggiunge in tutti i luoghi d'Italia ad un medesimo tempo. Onde guardando a questi fatti potrebbe quasi dirsi che gli Italiani non hanno ancora una patria comune.

Nè la loro condizione, o signori, è uguale quando si conducono in paese straniero, imperocchè essendovi nelle varie legislazioni d'Italia varie norme rispetto agli stranieri, e prevalendo nelle relazioni internazionali il principio della reciprocità, accade che gli Italiani sono in paese straniero trattati con norme diverse.

Nè, o signori, è meno fastidiosa la diversità delle leggi per ciò che riguarda la proprietà dei beni; basta ricordare il diverso modo con cui nelle diverse provincie d'Italia sono chiamate alle successioni le figlie; basta ricordare la diversità del regime ipotecario. Durano an-

cora, quasi nella metà d'Italia, le ipoteche occulte e generali, tanto infeste al credito fondiario ed alla prosperità dello Stato. E questa diversità di leggi, o signori, è incresciosa non solo perchè rammenta le nostre antiche divisioni ma soprattutto perchè tende a perpetuarle, accarezzando gl'istinti municipali, le rivalità di campanile, gli spiriti egoistici, che erano le forze con cui era tenuta divisa l'Italia, e sono ancor oggi la speranza de' nostri nemici. La varietà delle leggi impedisce una piena comunanza della vita civile fra gli Italiani; affrange e falsa la vita nazionale.

Ciò fu sentito fin dai primi tempi del nostro felice risorgimento. La maggior parte di coloro che furono preposti all'amministrazione della cosa pubblica, e molti chiari giureconsulti intesero alacremente al nobile scopo di dotare l'Italia di una legislazione unica. Appena emancipati i Ducati e le Romagne, sorse in Bologna, antico e celebrato ospizio delle discipline giuridiche, una Commissione la quale intendeva alla compilazione di un Codice civile; e non erano ancora sanzionate le annessioni, che una nuova Giunta era installata qui a Torino pel medesimo oggetto.

A questa Giunta si aggregarono parecchi giureconsulti dell'Emilia e della Toscana; e tutti durarono lunghe e coscienziose fatiche, il cui frutto fu presentato al Parlamento.

Ma quel primo progetto non fu dal Parlamento votato; quindi ripigliò vigore un concetto che nel tempo dei pieni poteri avrebbe potuto essere attuato con plauso e con vantaggio; si credette cioè che fosse stata più facile la votazione di un codice già esistente, in alcune parti ritoccato; e quindi intorno a questo concetto si spese nuove cure e nuove fatiche. Ma evidentemente questo concetto non era possibile, perocchè non vi ha alcuno fra i codici esistenti in Europa il quale al giorno d'oggi potesse essere adottato senza profondi e radicali mutamenti.

Il Codice francese è certamente uno dei più splendidi monumenti di questo secolo; ma crederemo noi che se la Francia avesse oggi a pubblicare un Codice, non vi apporterebbe grandi e sostanziali cambiamenti? Però quanto sarebbe improvvido il concetto di compilare un Codice sopra vie nuove e che si dilungassero affatto da quelle finora battute, altrettanto mi parrebbe inopportuno il pensiero di mettere alla votazione del Parlamento uno dei Codici esistenti, il quale dovrebbe essere necessariamente in gran parte mutato; però la seconda idea tornò al primo proposito e si confuse con esso. E quando si ebbero le osservazioni di parecchi Magistrati del regno, potè uno dei miei predecessori presentare al Senato il progetto compiuto del Codice civile.

Non mi è dato ripetere i nomi di tutti coloro che fervorosamente intesero a quest'opera legislativa; ma non potrei tacere i nomi carissimi di Cassinis e di Miglietti che con grande affetto, con grande alacrità lavorarono per raggiungere questo nobile intento.

Pure nè l'autorità dei loro nomi, nè la loro alacrità

fu sufficiente perchè il Codice nuovo civile fosse votato. Trarremo noi da questi fatti argomento di scontento? Ripeteremo noi, o signori, la volgare accusa, che i Governi rappresentativi sieno impotenti a votare un Codice?

Io per me valutando, e credo al giusto, i fatti sinora avvenuti ne traggo invece argomento di fiducia, e di sussidio.

Un Codice incontra ostacoli gravissimi; vinte le prime e più pugnaci difficoltà, mercè le cure dei miei predecessori, il mio compito è divenuto più modesto e perciò ancora più facile.

Io trovo la opinione pubblica meglio edotta dei danni che derivano dalla varietà delle legislazioni, più favorevole alla unificazione delle leggi. Trovo grande agevolezza in tutti gli studii preparatorii che già furono fatti; e questi studii spianeranno ancora le cure del Parlamento.

Io dunque per parte mia mi sono accinto con fiducia a questo lavoro; ed ho piena confidenza nel Parlamento.

L'accusa che in un Governo rappresentativo non si possa vedere un Codice è stata smentita dal Codice francese; è stata smentita dal Parlamento Subalpino che nel 1854 votò un Codice di procedura civile; sarà smentita, ne sono certo, dal Parlamento italiano che voterà il Codice civile.

Anzi io credo non solo che non sia impossibile a un Parlamento votare un Codice, ma ritengo che senza il concorso del Parlamento non sarebbe possibile oggi in Italia un Codice accetto a tutti e veramente autorevole.

Nel tempo dei pieni poteri, nel tempo delle luogotenenze fu sentito il bisogno di unificare la legislazione in quella parte in cui essa aveva più stretta attinenza col diritto pubblico. Quindi si diffusero in molta parte del Regno il Codice penale, e quello di procedura criminale. Questi Codici prevalevano sotto molti aspetti ai Codici che surrogarono: eppure incontrarono grandi repugnanze, che non sono ancora del tutto smorzate.

Dal concorso del Parlamento, dal concorso del senno e della volontà della Nazione legittimamente rappresentata, possono essere dissipate senza rimpianto e senza repugnanze tutte le legislazioni provinciali.

E quali sono state le norme a cui mi sono attenuto nel progetto che ho l'onore di presentare al Senato?

Questo progetto si limita al primo libro del Codice, e ciò perchè ho creduto conveniente di concentrare l'attenzione del Senato sopra di esso, il quale soltanto offre gravi dubbiezze e gravi difficoltà.

Quando il primo libro sarà votato, noi potremo dire di aver votato il Codice intero.

Mi sono limitato alla presentazione del primo libro ancora per un'altra ragione.

Io credo che tanto sarà maggiore il credito di un Codice, tanto più facile ne diverrà la discussione in entrambi i rami del Parlamento, per quanto più ampi

siano gli studii preparatorii, più largo il concorso dei giureconsulti del paese.

Però mi è sembrato che il governo avesse il debito di giovare per quest'opera nazionale di tutti i sussidii che la nazione poteva porgere, e fui quindi sollecito ad instituire Giunte speciali in varie parti d'Italia e di rivolgermi a molti giureconsulti della penisola.

Le osservazioni che finora mi sono pervenute e delle quali mi sono largamente giovato, riguardano il primo libro soltanto.

Io spero che tutti gli amici del paese continueranno ad usarvi la benevolenza del loro concorso, e che durante il tempo in cui il Senato potrà occuparsi della discussione del primo libro, io sarò in grado di presentare gli altri libri del Codice civile.

Ho dubitato, signori, se dal Codice civile avessi dovuto staccare del tutto quelle disposizioni che d'ordinario si contengono nel primo libro, e che formano il soggetto della mia proposta.

A ciò mi conduceva un concetto scientifico da lunghi anni accarezzato.

L'idea fondamentale del Codice civile è quella della proprietà, e tutte le sue disposizioni si aggirano intorno a' beni.

Il primo libro del Codice per contrario riguarda invece i diritti di famiglia, per modo che a me è sempre paruto che questo primo libro sia una branca di leggi speciali, ed intermedie tra il Codice civile e lo Statuto.

Il Codice civile riguarda l'individuo: il primo libro del Codice, la società di famiglia, lo Statuto, la società politica.

Nondimeno poichè è innegabile che le disposizioni concernenti la famiglia abbiano pure grande attinenza col diritto privato; poichè sinora è stato usato di ritenere queste disposizioni come parte del Codice, non ho voluto disdire un fatto generalmente ammesso dagli altri Codici.

Ma senza esitanza alcuna ho distaccato dal Codice civile quelle disposizioni che nella maggior parte dei Codici sono riunite in un titolo preliminare, e che riguardano non solamente il Codice civile, ma ogni altra legge.

Queste disposizioni è stato mio pensiero di aggregarle alla legge che concerne appunto la pubblicazione di tutte le leggi e determina la loro efficacia nel Regno. Però il progetto che ho l'onore di presentarvi comincia dalla cittadinanza.

Egli è vero che la cittadinanza si riferisce precipuamente ai diritti politici, ma essa serve di fondamento ancora ai diritti civili e ci porge il boudolo come discernere quali sieno le leggi che regolano la capacità degli individui.

In questa parte il nuovo progetto non si discosta gran lunga dalla legge finora generalmente ricevuta.

Due sono le precipue fonti della cittadinanza, la condizione dei genitori e il luogo del nascimento.

Quindi la legge provvede ai casi in cui queste due

condizioni si mostrano in un certo conflitto. La cittadinanza può conseguirsi con le nozze e con decreti del principe.

I cittadini hanno il pieno godimento dei diritti civili. Qual parte dei diritti civili concederemo agli stranieri?

Signori! Io ho esaminato particolarmente tutti i casi in cui dalle leggi sono limitati i diritti degli stranieri, e mi sono convinto che potevano annullarsi queste limitazioni senza danno. Però il nuovo Codice concede allo straniero anche l'esercizio dei diritti civili.

Io sono sicuro che questa disposizione del nuovo Codice farà breve il giro del mondo. Nè da questa disposizione può temersi alcun danno pei cittadini, i quali anzi si trovano grandemente giovati da essa, perchè essendo la reciprocità il principio del diritto internazionale, quando i nostri concittadini vivono in paese straniero, aprendo il loro Codice potranno godere di quei diritti dei quali godono i cittadini del paese in cui si trovano.

Le disposizioni concernenti le giurisdizioni rispetto agli stranieri ho creduto che dovessero far parte del Codice di procedura civile, e però esse non si trovano in questo 1. libro.

La cittadinanza non si perde che per la rinuncia la quale può essere espressa o tacita. È un omaggio renduto alla libertà dell'individuo. I diritti civili si perdono per condanna; è quasi superfluo il dire che il nuovo codice esclude l'odiosa finzione della morte civile. Esso si limita a stabilire che la privazione de' diritti civili debb'essere effetto di condanna, ma appartiene alla legge penale il determinare i fatti e i modi pe' quali s'incorre nella privazione dei diritti civili.

Segue al titolo della cittadinanza, quello del domicilio.

Io non ignoro come molti abbiano creduto che questo titolo dovesse allogarsi nella procedura civile, ma è indubitato che se il domicilio serve a determinare la competenza e la giurisdizione, importa anche per molti altri fatti che si attingono alle leggi, come per le ipoteche, per le successioni, per la tutela.

In quanto all'assenza io non dovrei dir nulla, perchè in ciò si sono seguite disposizioni che, prima date dal Codice francese, sono divenute comuni a tutti i Codici odierni. Il principio unico che regola queste disposizioni è il concetto di conciliare i diritti e gli interessi degli assenti con gli interessi di coloro che potrebbero avere diritti dipendenti dalla morte dell'assente. Però vi sono i tre noti periodi della presunzione di assenza, della dichiarazione di assenza, del possesso definitivo dei presunti eredi.

Ben debbo rendere ragione al Senato delle disposizioni che concernono il matrimonio. Lo farò brevemente. Niuno ignora le lunghe contese, le ampie discussioni avvenute intorno alle relazioni fra la Chiesa e lo Stato, ma io credo di non errare affermando che il principio di libertà ha vinto anche in queste discus-

sioni, e che la proposizione *libera Chiesa in libero Stato* è oramai un assioma del nostro diritto pubblico.

Quali sono, o signori, le conseguenze di questo principio rispetto al matrimonio? Esse sono evidenti.

Lo Stato ha il diritto di regolare il matrimonio nelle sue relazioni civili; ha diritto di regolarlo per quanto si attiene alla società civile.

Si è detto che il matrimonio sia un contratto: e se con questa proposizione si è voluto dire che nel matrimonio vi siano alcune condizioni, le quali si verificano pure in altri contratti, si è detto il vero; ma si cade in errore quando con quella proposizione si voglia intendere che il matrimonio non sia altra cosa che un contratto.

Nella coscienza di tutti gli uomini sono stati e saranno essenzialmente distinti questi due fatti, la vendita di un potere, ed il matrimonio.

Il matrimonio è un'alta istituzione sociale che cade sotto le prescrizioni dello Stato.

Allo Stato incombe di regolare i modi con cui la nuova famiglia si costituisce e determinarne i diritti. Può il matrimonio avere una sanzione più alta, la religiosa, ma questa è fuori della competenza dello Stato.

Coloro i quali avversano il matrimonio civile, riconoscono nello Stato il diritto di regolare il matrimonio, ma essi desiderano che questo diritto sia temperato con quello della potestà ecclesiastica. Si sono fatte di già molte prove, abbiamo noi l'esempio di parecchie transazioni; ma, signori, io credo che la legge civile debba escluderle del tutto; quando la potestà civile, e la potestà ecclesiastica, le quali hanno indole e norme diverse, tentano di concorrere insieme intorno ad un medesimo fatto, è impossibile che non ne seguano acerbi conflitti, e quel che è più ancora la soggezione dell'una o dell'altra di queste potestà, e la negazione della libertà di entrambe; se lo Stato prescrive ai coniugi di celebrare il matrimonio secondo un determinato rito religioso, allora esso invade, offende la libertà di coscienza dell'individuo.

Se lo Stato impone alla Chiesa di dover far precedere o seguire al matrimonio civile il matrimonio religioso e cerca di avvalorare queste sue prescrizioni con sanzioni penali, allora invade i diritti della chiesa, viola libertà della potestà ecclesiastica. So che si notano e si presagiscono pericoli e danni quando la legge si rimane nel campo del potere civile, ma non vi ha in questa arena via che si trovi scesa d'ogni pericolo.

I minori pericoli, i minori danni saranno per quella legge che rispettando la libertà degli individui, e la libertà della Chiesa, si restringa nel campo della sua competenza.

Quasi non ho bisogno di dire, che il nuovo Codice esclude affatto l'idea del divorzio.

Il divorzio produce gravi danni; più gravi ancora per i figli, che per i coniugi; ma il più grave dei danni che produce il fatto del divorzio sono i mali che genera la possibilità di esso.

Quando una legge, come già fu fatto altre volte, collocasse nella soglia del matrimonio e nel suo seno l'idea del divorzio, essa avvelenerebbe la santità delle nozze, ne deturperebbe l'onestà, perchè quell'idea si muterebbe nelle mura domestiche in un perenne ed amaro sospetto.

Ma rimossa il divorzio, era indispensabile ammettere la separazione personale, essendo innegabile che in alcuni casi la convivenza tra i coniugi diventa impossibile.

La legge doveva determinare le cause abili a produrre quest'effetto e circondarle di tali garanzie, che fosse resa impossibile una separazione capricciosa o effetto di passeggeri rancori.

Io non parlerò dei diritti e dei doveri dei coniugi: essi in verità non si apprendono nei Codici, ma i Codici hanno il debito di inscriverli.

Darò non di meno ragione di un mutamento che si trova nel Codice che ho l'onore di presentare.

Esso riguarda l'autorizzazione maritale.

Sa ognuno che l'autorizzazione maritale fu introdotta in Italia dalla legislazione francese.

Nel sistema della comunione dei beni, siccome i frutti dei beni della moglie fanno parte dei frutti della comunione, era naturale che la moglie non potesse vendere od ipotecare senza l'autorizzazione del marito.

Questa autorizzazione fu estesa anche a' giudizi e ad altri casi.

Il sistema della comunione portava ancora un altro effetto, cioè doveva fare aprire un credito a favore della moglie contro del marito, il quale intervenendo nei contratti che faceva la moglie, era tenuto responsabile.

Di qui le ipoteche occulte e generali.

Era questo un sistema a cui si rannodavano molte disposizioni dell'antico diritto consuetudinario e che fu riprodotto dal Codice francese.

Ebbene questo sistema non avrebbe fondamento storico presso di noi, perchè la comunione dei beni è un fatto in Italia inavvertito: l'ipoteca legale o generale mancherà per certo. La questione quindi si presenta spoglia di ogni precedente, eccetto quello che ci è venuto dalla legislazione francese.

Ora considerata la cosa sotto l'aspetto giuridico è indubitato, che la donna presso di noi ha la capacità di amministrare la propria fortuna, che il matrimonio non ha per se stesso l'efficacia di togliere la disponibilità dei propri beni; non la toglie al marito, non vi sarebbe dunque ragione giuridica, perchè fosse tolta alla moglie.

Se la moglie ha l'obbligo di sovvenire alla famiglia, quest'obbligo non è meno grave pel marito. Se si considera che il marito ama la propria prole, può dubitarsi che la moglie non l'ami ugualmente? Potrebbe dirsi soltanto che il marito abbia fatto assegnamento sui beni estradotali della moglie; ma egli ha mezzo per caute-

larsi, egli può far costituire in dote i beni della moglie, quando veramente faccia assegnamento sopra i medesimi; ma se trascura questa cautela, evidentemente la sua negligenza non può essere soccorsa stabilendo una incapacità innaturale ed una soggezione che ripugna all'umana natura quando non sia necessaria.

Se la concordia regna fra i coniugi tutti gli atti saranno regolati per consiglio comune; ma se vien meno la pace domestica, l'autorizzazione maritale diventa un'arma di violenza nelle mani del marito; la moglie cercherà rifugio nei tribunali e l'ultima scena di questa disposizione della legge sarà la separazione dei coniugi.

Un'altra modificazione che incontrerete è per la legittimazione. La legittimazione per susseguente matrimonio è ammessa come in tutti gli altri Codici; però il progetto che io presento ammette anche quella per rescritto del Principe. Non ignoro con quali armi questa legittimazione sia stata combattuta, ma mi è paruto e mi pare che in alcune condizioni sia un rifugio dato ad una prole sventurata ed a genitori infelici; il negare questo rifugio in certe rare, ma pur verificabili condizioni, sarebbe paruto quasi inumano. Importava solo di circondare questo sussidio di condizioni tali che ne dovessero impedire in ogni modo l'abuso, e questo ho tentato di fare.

Nel progetto non troverete ammessa l'adozione; essa è un'istituzione che si innesta naturalmente ad alcuni ordini, i quali non sono più conformi alla vita della società odierna; essa costituisce un'artificiale fattura di rapporti di paternità e di filiazione in contraddizione del vero; spesso si mostra come mezzo di eludere e defraudare le prescrizioni della legge, e talvolta racchiude una immoralità.

Debbo dirvi poche parole intorno alla patria potestà; la patria potestà è concessuta al padre ed alla madre.

Il nuovo Codice ha cercato di togliere alcune differenze che erano nel Codice francese intorno a due punti, intorno cioè alla perdita dell'usufrutto per passaggio a seconde nozze, ed ai diritti coattivi che hanno i parenti sulla persona dei figli. In questi due punti il progetto che ho l'onore di sottoporvi ha uguagliate le condizioni del padre a quelle della madre.

Il nuovo progetto non ammette la facoltà del padre di costringere in carcere il figlio, ma ciò non nasce da un esagerato rispetto alla libertà individuale: il progetto che ho l'onore di sottoporvi ammette il diritto coattivo del padre sulla persona del figlio; egli può allontanarlo dalla propria casa; può collocarlo in un luogo lontano, in un istituto di educazione, ed anche in una casa di correzione; ma si è creduto che, stante le nostre opinioni, il carcere, quando non sia sofferto come misura preventiva, lasci sempre una sfavorevole impressione sulla persona che lo patisce, e si è pensato, eliminando il carcere, non già di affievolire la patria potestà, ma di preservare i genitori da un tardo ed irreparabile rimorso.

In quanto alla tutela, troverete le medesime disposizioni che sono generalmente adottate dagli altri Codici.

Il principio fondamentale, a cui si fa ricorso, si è quello di deferire la tutela ai prossimi parenti, come coloro che, guidati dall'affetto, si reputano i migliori per aver cura della persona del minore, e per amministrare i suoi beni.

Vi ha un'altra garanzia nel Codice oltre l'affetto dei parenti, l'organizzazione della tutela.

Questa organizzazione è stata avvalorata nel progetto che ho l'onore di presentare, perchè noi abbiamo renduta più ampia l'ingerenza del giudice; abbiamo renduto permanente il Consiglio di famiglia; abbiamo infine istituito un registro di tutela, in cui il minore, quando sarà maggiore, potrà trovare tutta la serie degli atti che riguardano la sua amministrazione.

Chiude il primo libro un titolo consacrato agli atti dello stato civile, ed è questo un registro dello stato delle persone.

Signori: io, presentando questo primo libro del Codice, ho creduto di adempiere ad un dovere, e posso d'una sola cosa accertare il Senato, di non aver risparmiato cure e fatiche per adempierlo degnamente: la mia opera qui finisce, e qui comincia quella del Senato nel cui senno e patriottismo pienamente confido. *(Benissimo)*.

Finisco ora per pregare il Senato a nominare una Commissione per l'esame di questo primo libro.

Presidente. Do atto anzi tutto al signor Ministro Guardasigilli della presentazione del progetto di legge, che viene in surrogazione dei due, stati da lui ritirati.

Di questo nuovo progetto, il quale, come si accennò nell'ultima tornata, riproduce il lavoro già fatto dai due Uffici Centrali, che avevano creduto di potersi congiungere, e confondere, locchè si è riconosciuto contrario ai regolamenti, io credo che vorrà il Senato prendersi sollecita cura, affinchè sia spedito al più presto possibile, e tosto che esso sarà stampato, se non vi è osservazione in contrario, si convocheranno gli Uffici affinchè possano dar passo a ciò che già conoscono in parte, e vedere il modo più pronto di venire alla sua definitiva spedizione.

Quanto al primo libro del Codice civile, che è stato presentato anche dallo stesso onorevole signor Ministro Guardasigilli, rammenterà il Senato che in altre simili circostanze si sono nominate Commissioni a squittinio di lista.

Rimane ora a vedere se il Senato vuole anche in questa circostanza mantenere la stessa usanza.

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. Ho veduto in altre occasioni che il Senato, dovendosi nominare una Commissione assai numerosa, come mi sembra debba essere nel caso attuale, è stato solito rimetterne la scelta al signor Pre-

sidente, e mi pare che anche ora si abbia a fare lo stesso, giacchè l'elezione dovrebbe procedere con criterio bastantemente unito e complesso, perchè fosse meglio rappresentato il Senato nelle specialità che possono occorrere nell'esame di questo progetto.

Presidente. Si è in altre circostanze incaricato l'Ufficio di Presidenza di formare questa lista di Commissione. Io dovevo indicare il modo tenuto generalmente dal Senato quando si trattava di lavori complessivi, e quello che naturalmente si deve credere che esprima più la volontà dei singoli membri del Senato; tuttavia, come avvertiva l'onorevole Senatore Duchoqué, è verissimo che altre volte si è devoluto questa incombenza di Jestinare i commissarii all'Ufficio di Presidenza; l'Ufficio di Presidenza non ricusa l'incarico....

Senatore Di Castagnetto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Castagnetto. Io sono lontano dall'oppormi a che si dia il mandato all'Ufficio di Presidenza di nominare la Commissione per esaminare questo gravissimo progetto; semplicemente desidererei di sapere se quando esso verrà in discussione, si prenderanno a disamina i singoli articoli del Codice, ovvero si sottoporrà semplicemente al Senato il lavoro della Commissione e si voterà il Codice intero.

Io mi induco a fare queste osservazioni, perchè riflesso che il Codice contiene non solo articoli legislativi, ma sanziona principii gravissimi come quelli che ci furono testè esposti dall'onorevole signor Ministro Guardasigilli.

Il signor Ministro è d'opinione che il Codice debba essere protetto dall'autorità del Parlamento; egli soggiunge di più essere persuaso, checchè se ne dica in contrario, che un Parlamento può votare un Codice. Quanto a me, io credo che gli articoli legali di un Codice siano meglio discussi da una Commissione che non da tutto il Senato in corpo. Benissimo il Senato può sentirne la lettura, ma che tutti i Senatori siano competenti ad apprezzare gli articoli di puro diritto, io ne dubito, e credo che andremmo alle calende greche.

Ma vi sono poi principii talmente vitali, che io credo bisognerebbe trovare il modo di sottoporli isolatamente al Senato e di promuovere sovra essi una profonda discussione. Sopra gli articoli toccati dall'onorevole Guardasigilli, i quali trattano della patria potestà, del matrimonio civile, delle ipoteche occulte, dei diritti dei coniugi, ecc. tutti i Senatori son competenti, ed è a desiderare che il voto del Senato sia un voto così solenne da poter garantire e tranquillare l'opinione pubblica del paese.

Qui si tratta di disposizioni che possono influire su tutto l'avvenire nostro e delle generazioni che ci succedono; dunque io insisto perchè questi articoli che consacrano i principii cardinali del nuovo Codice civile del Regno, si mandino a discutere pacatamente negli Uffici; ovvero se il lavoro sarà affidato ad una Com-

missione scelta dalla Presidenza, si possano almeno separare e discutere i principii fondamentali e votarli con quella ponderatezza degna di quest'alto consenso; perciocchè se tali articoli verranno promiscuamente ed insieme a tutti gli articoli di dritto presentati alla votazione, io dubito assai che possa riuscire quella deliberazione che è a desiderare, matura, grave, e da non lasciar conseguenze rincrescevoli per l'avvenire.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io partecipavo alla medesima opinione testè espressa dal Senatore Castagnetto; ed infatti ho sottoposto alle deliberazioni del Senato, in aggiunta al progetto del primo libro del Codice, una legge intorno a cui cadrebbe la votazione del Senato, seguendo in ciò l'esempio dei nostri precedenti; valendomi cioè del metodo che si è adottato quando si è votato il Codice di procedura civile. Nella Commissione che l'Ufficio di Presidenza potrebbe nominare, quando il Senato accettasse questo desiderio già espresso, certamente ciascun Senatore ha piena facoltà d'intervenire; e io credo che non sarebbe disdetto, qualora la Commissione avesse presentato un progetto per approvare la legge che io ho unita al progetto del Codice, di richiedere al Senato, che uno o un altro punto del Codice stesso fosse sottoposto alla discussione pubblica e alle deliberazioni del Senato medesimo.

Così mi pare che si concilierebbero le opinioni che facevano ostacolo al partito annunziato già precedentemente intorno alla nomina della Commissione, senza discapito del celere andamento della legge medesima.

Presidente. Io credo che la Commissione che verrà nominata dovrà esaminare tutte e singole le parti di questo primo libro del Codice, e che sarà anche in sua facoltà di proporre al Senato un sistema di discussione dei varii principii i quali si potranno portare in esame particolareggiato. Ma non credo che nessuna Commissione, nessuna autorità delegata dal Senato potrà mai impedire a nessuno dei Senatori di fare quelle osservazioni e domandare quella discussione sopra i singoli punti che crederà potere interessare veramente l'attenzione del Senato.

Per conseguenza in nessuna ipotesi potrà mai esser pregiudicato il diritto ad ogni Senatore di domandare che un articolo qualunque di una legge venga posto in discussione e venga anche sottoposto a particolare votazione.

Io intendo almeno in questo modo l'esercizio del diritto individuale di ciaschedun Senatore, e possiamo anche invocare i precedenti, non della discussione del Codice civile, perchè non è ancora stato discusso da noi, ma di altre leggi complessive in cui quando alcuno Senatore ha voluto fare qualche eccitamento particolare, si è convenuto da tutti che si facesse luogo

alla discussione ed alla votazione speciale dei punti controversi.

Interrogherò il Senato se voglia, secondo che è stato proposto dall'onorevole Senatore Duchoquè, demandare all'Ufficio di Presidenza di destinare una Commissione per l'esame preliminare di questo progetto del primo libro di Codice civile.

Forse sarebbe necessario indicare in qual numero si voglia comporre la Commissione; ma crederei che se il Senato vuol deferire all'Ufficio di Presidenza questo incarico, sarebbe forse più opportuno che gli lasciasse libero anche il campo di fissare il numero dei commissari; giacchè accade spesso che cercando delle specialità, non si deve rinunciare all'una per avere le altre.

Conseguentemente se non vi è osservazione in contrario, io riterrò che il Senato dà voto favorevole a che l'Ufficio di Presidenza sia incaricato di nominare questa Commissione, intendendo anche che gli lascia libero arbitrio quanto al numero dei componenti la Commissione medesima.

Cui approva questo partito, voglia sorgere.

(Approvato.)

Onorandi Colleghi.

Fra i Senatori ultimamente nominati era il commendatore Mariano Stabile, uomo altamente stimato da quanti il conobbero, e che noi desideravamo d'aver presente in questo Consesso onde le nostre deliberazioni potessero giovare dei suoi lumi e della sua esperienza. Ma la inesorabile morte troncò colla vita di lui le nostre speranze. Il nome di Mariano Stabile, iscritto così onorevolmente nelle pagine della Storia dell'isola di Sicilia, è tra quelli che meritano di servire d'esempio alla crescente generazione italiana. Il patriottismo dello Stabile fu quanto retto altrettanto perseverante. Dotato di fino criterio, di quel buon senso che viene così giustamente chiamato il maestro della vita umana, Mariano Stabile servì la patria efficacemente ne' posti più elevati ed onorò sè medesimo reggendo impavido ai colpi dell'avversa sorte. Dopo un lungo esilio ricondotto nell'isola nativa, egli vi fu ricevuto con meritato applauso, e circondato dall'affetto e dalla riverenza dei suoi concittadini teneva l'ufficio di Sindaco di Palermo rappresentando degnamente quella grande ed illustre città che sente ora la sua perdita come un domestico lutto di venerato padre.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLA COMPETENZA DEI TRIBUNALI
MILITARI PEI REATI DI RENITENZA
ALLA LEVA

Presidente. L'ordine del giorno chiama il seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla

competenza dei Tribunali militari e Consigli di guerra marittimi pei reati di renitenza alla leva. Siamo rimasti all'articolo 2 che è stato votato nella seduta precedente.

Rimane l'art. 3 che leggo per aprire sopra esso la discussione.

Art. 3.

« La presente legge avrà effetto per anni due dal giorno in cui verrà posta in esecuzione.

« Sono sospese le disposizioni alla medesima contrarie. »

Se non vi sono osservazioni lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato).

Sono così approvati i tre articoli di questa legge.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE

PER MODIFICAZIONI

AL CODICE PENALE MILITARE.

(V. Atti del Senato, N. 38.)

Presidente. Se il Senato lo stima, si passerà alla discussione dell'altro progetto di legge, e si faranno poi due squittinii con una sola chiamata.

Prego i signori Senatori di avvertire che siamo precisamente in numero legale; se ne esce qualcuno, non si potrà più fare lo squittinio segreto.

La legge che viene ora in discussione è relativa a modificazioni del Codice penale militare.

Prego il signor Ministro a volermi dire se accetta le modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale.

Ministro della Guerra. Le accetto in parte, riservandomi per quanto alla soppressione dei due articoli 4 e 5 del progetto ministeriale di proporre il loro ripristinamento.

Presidente. Consente che la discussione si porti sul progetto dell'Ufficio Centrale?

Ministro della Guerra. Non ho difficoltà a che la discussione si apra su questo progetto, colla riserva però testè accennata.

Presidente. Si porterà la discussione sul progetto dell'Ufficio Centrale, tenendo conto della riserva stata fatta dal sig. Ministro della Guerra.

Il Senato mi vorrà dispensare dalla preventiva lettura dell'intero progetto.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Se non si domanda la parola nella discussione generale, passo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« I Comandanti generali delle divisioni o sotto-divisioni militari sono autorizzati a designare gli ufficiali che dovranno sedere come presidenti o giudici nelle Commissioni d'inchiesta e nei Tribunali militari.

« Questa designazione è fatta, seguendo l'ordine dell'anzianità, tra gli ufficiali della divisione che possono

compiere l'ufficio dei giudici, e i cui nomi sono compresi in una lista depositata alla segreteria del Tribunale militare.

« La indicazione degli ufficiali da comprendersi nella lista è fatta dai capi di Corpo.

« La lista è rettificata secondo i mutamenti che sopravvengono.

« La designazione del Comandante generale tiene luogo della nomina finora fatta per Decreto Reale, giusta l'art. 281. del Codice penale militare, ed ha i medesimi effetti. »

Prego i membri dell'Ufficio Centrale di portarsi al loro posto.

(I Commissari si recano al banco delle Commissioni).

Senatore Scialoja, *Relatore.* Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore.* L'Ufficio Centrale d'accordo col signor Ministro propone un'aggiunta all'articolo 1 ed una lievissima modificazione.

L'aggiunta sarebbe questa: « Nessuno di quegli ufficiali compresi nella lista ai quali spetta di essere designati giudici, può essere omesso dal comandante generale, ovvero esimersi dall'accettare l'Ufficio, se non per grave impedimento ammesso con motivata decisione del comandante generale medesimo. »

La piccola modificazione a farsi sarebbe al principio del primo capoverso che comincia così:

Questa designazione è fatta; sarebbero da supplirvisi queste parole: la designazione dei giudici è fatta, ecc.

Presidente. Queste modificazioni sono consentite dal sig. Ministro della Guerra?

Ministro della Guerra. Le ho acconsentite, anzi pregherei di aggiungere ancora una modificazione per la quale non ho potuto intendermi coll'Ufficio Centrale: al terzo alinea dove è detto: « l'indicazione degli ufficiali da comprendersi nella lista fatta dai capi di corpo, credo sia necessario di aggiungere; di distaccamento o di servizio, perchè nelle diverse divisioni si trovano comandanti di distaccamento che non sono capi di corpo; e oltre ciò poi vi sono capi di servizio, particolarmente nell'artiglieria, nelle Piazze e nel Genio, i quali non comandano corpi.

Questa aggiunta ha semplicemente lo scopo di far concorrere un maggior numero di persone.

Presidente. Allora pregherò il sig. relatore di voler redigere l'intero articolo.

(Il relatore trasmette al banco della Presidenza l'articolo redatto).

Presidente. Rileggo l'articolo colle modificazioni fatte dall'Ufficio Centrale e acconsentite dal signor Ministro.

Art. 1.

« I Comandanti generali delle divisioni o sotto-divisioni militari sono autorizzati a designare gli ufficiali che dovranno sedere come presidenti o giudici nelle Commissioni d'inchiesta e nei Tribunali militari.

« La designazione dei giudici è fatta, seguendo l'ordine dell'anzianità, tra gli uffiziali della divisione che possono compiere l'ufficio di giudici, e i cui nomi sono compresi in una lista depositata alla segreteria del Tribunale militare.

« La indicazione degli uffiziali da comprendersi nella lista è fatta dai capi di corpo, di distaccamento o di servizio.

« La lista è rettificata secondo i mutamenti che sopravvengono.

« Nessuno di quegli uffiziali compresi nella lista, ai quali spetta essere designati giudici, può essere ommesso dal comandante generale, ovvero esimersi dall'accettare l'ufficio se non per grave impedimento ammesso con motivata decisione del comandante generale medesimo.

« La designazione del Comandante generale tiene luogo della nomina finora fatta per Decreto Reale, giusta l'art. 280 del Codice penale militare, ed ha i medesimi effetti. »

Se non si domanda la parola su questo 1. articolo lo pongo ai voti.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

« È in facoltà del Governo di riunire due ed anche tre divisioni sotto uno stesso Tribunale militare.

« In questo caso la designazione indicata nell'articolo precedente è fatta dal Comandante generale della Divisione in cui avrà sede il Tribunale. »

(Approvato.)

Art. 3.

« Il Tribunale militare per giudicare un ufficiale continuando ad essere composto giusta l'art. 292 del Codice penale militare e l'annessa tabella, può sedere in qualunque capoluogo di dipartimento.

« Allorchè trattasi di giudicare alcuno degli uffiziali indicati dal num. 1 al num. 5 inclusivamente di detta tabella, il Tribunale è composto di giudici estratti a sorte tra gli uffiziali residenti nella divisione.

« Nel caso che il numero di questi uffiziali in ciascuna categoria di gradi non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del Tribunale, sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli uffiziali del grado medesimo residenti nel dipartimento.

« L'estrazione a sorte si fa dal Capo dello Stato Maggiore in presenza del generale Comandante la divisione e dei Comandanti le brigate stanziato nel capoluogo dove siederà il Tribunale.

« Se debbasi invece giudicare alcuno fra gli uffiziali generali designati nei numeri 6 e 7 della tabella suddetta, i giudici sono scelti nel modo indicato dall'art. 203 del Codice penale militare.

« L'Uffiziale istruttore, l'Avvocato fiscale militare, la

Commissione d'inchiesta, ed il Segretario del Tribunale militare sedente nel capoluogo di dipartimento, ove dovrà costituirsi il Tribunale militare speciale, eserciteranno presso di esso le rispettive loro funzioni. »

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Anche qui l'Ufficio Centrale d'accordo col Ministro della guerra, il quale ne ha fatto l'osservazione, proporrebbe un lieve mutamento. Al secondo capoverso in fine è detto che quando non vi è numero sufficiente di uffiziali di un grado per la divisione, si aggiungeranno a quegli uffiziali, gli uffiziali di tutto il dipartimento.

Il Ministro, quantunque questa fosse la sua primitiva proposta, ora meglio riflettendo, annotava che questo numero poteva essere in certi casi troppo grande, mentre ve ne era da estrarre solo due o tre, e potrebbero essere comprese nell'urna molte centinaia.

Per conseguenza proponeva, e l'Ufficio Centrale accettava questo emendamento, cioè che si dicesse dopo le parole quando manca il numero sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli uffiziali di grado medesimo residenti nel dipartimento, queste altre della divisione vicina designata dal Comandante generale del dipartimento.

Presidente. Se non si domanda la parola, metto ai voti l'art. 3.

Lo rileggerò colle modificazioni state espresse dall'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale e consentite dall'onorevolissimo signor Ministro.

Art. 3.

« Il Tribunale militare per giudicare un ufficiale, continuando ad essere composto giusta l'art. 292 del Codice penale militare e l'annessa tabella, può sedere in qualunque capoluogo di dipartimento.

« Allorchè trattasi di giudicare alcuno degli uffiziali indicati dal numero 1 al numero 5 inclusivamente di detta tabella, il Tribunale è composto di giudici estratti a sorte tra gli uffiziali residenti nella divisione.

« Nel caso che il numero di questi uffiziali in ciascuna categoria di gradi non sia rispettivamente maggiore del numero richiesto per la composizione del Tribunale, sono compresi nella estrazione a sorte tutti gli uffiziali del grado medesimo della divisione vicina designata dal Comandante generale del dipartimento.

« L'estrazione a sorte si fa dal Capo dello Stato Maggiore in presenza del Generale Comandante la divisione e dei Comandanti le brigate stanziato nel capoluogo dove siederà il Tribunale.

« Se debbasi invece giudicare alcuno fra gli uffiziali generali designati nei numeri 6 e 7 della tabella suddetta, i giudici sono scelti nel modo indicato dall'articolo 293 del Codice penale militare.

« L'Uffiziale istruttore, l'Avvocato fiscale militare, la Commissione d'inchiesta, e il Segretario del Tribunale militare sedente nel capo luogo di dipartimento, ove

dovrà costituirsi il Tribunale militare speciale, eserciteranno presso di esso le rispettive loro funzioni. »

Se non si domanda la parola, lo metto ai voti.
(Approvato.)

Art. 4.

« Per determinare il capo luogo dove il Tribunale dovrà sedere, e per quanto altro concerne la competenza, saranno applicate le norme stabilite dal capo II, titolo II, libro I, parte II, del Codice penale militare. »

(Approvato.)

Qui vengono i due articoli di cui l'Ufficio Centrale domanda la soppressione.

È la soppressione acconsentita dal sig. Ministro della Guerra?

Ministro della Guerra. L'Ufficio Centrale nella sua relazione ha distinto gli articoli della legge da me presentata in due categorie.

Nella prima pose certi articoli che riconobbe quali provvedimenti, che, senza mutare sostanzialmente gli ordini stabiliti, sono giustificati da urgente necessità, e questi proposte che venissero ammessi con qualche modificazione che fu da me accettata, e a tale categoria appartengono appunto i quattro articoli già votati. All'altra categoria spettano i due articoli di cui propone la soppressione, e che esso qualifica come modificazioni all'ordinamento giudiziario militare, così che possono essere convenientemente discussi al tempo in cui dovrà mettersi in deliberazione la revisione del Codice penale militare, cioè alla sessione del 1865.

Se la relazione dell'Ufficio Centrale non avesse detto altro su questi due articoli, io credo, che, desideroso come sono di far passare la legge, perchè è legge di urgenza, e temo non possa essere votata in questo esercizio di luglio e agosto, io credo che avrei receduto dall'insistere perchè fossero conservati questi due articoli; ma la relazione reca in seguito ragioni a cui veramente io, come Ministro della Guerra, non posso consentire, perchè sento non tanto me, quanto i Ministri della Guerra in generale, un po' bistrattato dai pareri ivi esposti, e debbo prendere le mie difese.

Infatti l'Ufficio Centrale ragionando sulla soppressione di questi due articoli, i quali intendono dare al Ministro della Guerra ed al suo Avvocato fiscale generale gli stessi poteri sul personale del Ministero pubblico militare che ha il mio collega di Grazia e Giustizia, e che hanno i Procuratori generali presso i Tribunali comuni, ragionando, dico, sulla mia domanda di avere questi stessi poteri, dice che forse il Codice penale militare non inavvertentemente stabilì un sistema diverso, perchè le differenze, così scrive, che corrono tra l'organamento de' tribunali ordinari, composti di giurisperiti e di giudici inamovibili, e quello de' tribunali militari, sono tali e tante, che, quando la legge ha collocato presso questi tribunali, come rappresentante del Ministero pubblico, un uomo non militare e versato nelle materie legali, forse non senza motivi ha voluto

che nella parte disciplinare questo legale non militare non cadesse sotto la mano del capo amministrativo delle cose della guerra (credo voglia dire il Ministro), se non dopo che questi abbia udito il riposato consiglio del tribunale supremo.

Io non so come, invece di *cadere sotto la mano*, non si abbia detto *cadere sotto gli artigli*.

Senatore Scialoja, Relatore. I legali intendono mano per potere.

Ministro della Guerra. I fiscali militari non hanno che fare coi giudici: essi hanno precisamente le stesse funzioni del Pubblico Ministero: nei tribunali militari, i giudici sono affatto indipendenti dai fiscali militari, sono essi che giudicano, che condannano e che assolvono. Il Ministero Pubblico agisce secondo la direzione del Ministero, perchè la legge sia applicata e non perchè vi s'introducano abusi, perchè i delitti siano repressi; il tribunale poi giudica come crede. Il fiscale militare non interviene nei giudicati del tribunale; quando il Tribunale ha sentito la difesa, quando ha sentite le requisitorie del fiscale, si ritira in camera di consiglio e giudica come meglio crede. Il fiscale militare non ci può far nulla.

Capiisco che altra volta, quando c'erano gli uditori militari, dovevano forse essere garantiti, perchè questi entravano in camera di consiglio e dirigevano essi veramente il giudizio dei tribunali militari.

Allora l'uomo di legge prestava il sussidio della sua scienza ai giudici militari poco versati nella scienza legale, così che poteva il Ministero sospettare che un giudizio proferto da un tribunale militare lo fosse stato sotto l'influenza di quell'uditore di guerra, quindi forse pesare la sua mano sopra questi uditori.

Ma adesso la cosa è affatto diversa: quello che occorre piuttosto al Ministro si è di spingere talvolta l'avvocato fiscale, il quale si mostra un po' debole, o negligente particolarmente nel ricorrere in cassazione.

Oltre a ciò l'Ufficio Centrale non osservò che si era scartato affatto nella relazione una persona importantissima, cioè l'avvocato fiscale generale, il quale è un uomo profondissimo nelle scienze legali, che ha percorso una lunga carriera, e che per importanza di ufficio sta fra il procuratore generale della Corte di cassazione, e quello della Corte d'appello.

L'ufficio Centrale non vuol concedere quell'autorità che ha il procuratore generale, cioè l'avvocato fiscale generale, persona rispettabilissima, come dissei, di profondi studi legali, di molta pratica non può censurare un suo subalterno, nemmeno un suo sostituto; e quando occorra dover fare tale censura, deve riferirne al tribunale supremo, il quale non gli dà nemmeno un riscontro, ma comunica il suo parere al Ministro, che poi decide come crede.

In questo fatto io trovo una vera sconvenienza che deve sparire, ed è a questo effetto che io aveva introdotto questi due articoli, i quali non sono altro che la riproduzione dei due inseriti nel decreto dell'ordi-

namento giudiziario del 1859, eccettuata la sola differenza di parole tra *avvocato fiscale generale e sostituiti, e procuratore generale e sostituiti.*

Presidente. Il signor Ministro della Guerra domanda dunque il ristabilimento dei due articoli 4 e 5 del progetto ministeriale.

Ministro della Guerra. Io insisto perchè i due articoli siano mantenuti.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Dichiaro innanzi tutto a nome mio ed anche dei miei colleghi dell'Ufficio Centrale, che non è entrato menomamente nell'intenzione nostra di dire qualche cosa di meno conveniente, sia verso il presente Ministro della Guerra, sia verso i Ministri avvenire.

Quando si è detto che desiderava egli di avere sotto la sua mano queste persone, abbiamo usato la parola *mano* nel senso in cui l'usano tutti i giurisperiti, ed io non sono menomamente meravigliato che l'onorevole Ministro della Guerra abbia notato questa parola, che egli ha intesa in un senso più efficace e speditivo di quello che l'avesse intesa l'Ufficio Centrale non abituato all'esercizio delle armi.

Quanto poi alla sostanza della cosa, dirò al Senato che l'Ufficio Centrale avendo osservato come l'art. 1 del decreto avente forza di legge, e che rende esecutivo il Codice penale militare, dice che questo Codice dovrà essere messo in discussione nella sessione del 1865, ha distinto in questa legge ciò che proponeva il Ministro della Guerra, cioè quei mutamenti urgenti la cui ragione sta nel mutamento sopravvenuto nello Stato dopo la legge del 1859, cioè nell'ingrandimento del Regno, dagli altri che sono mutamenti sostanziali, che modificano cioè una parte e l'altra dell'ordinamento della procedura militare.

L'Ufficio ha detto:

I primi sono giustificati e trovano la loro ragione in questo gran fatto dell'allargamento dello Stato, epperò accondiscende a che non per Decreto regio, ma con un'altra procedura fossero designati i giudici dei vari Tribunali militari, ed ha pur accondisceso a che il Tribunale straordinario che si estrarrà a sorte per giudicare gli ufficiali potesse sedere in ciascun capo luogo; ma quando poi gli si è domandato di modificare la disciplina concernente l'ordinamento giudiziario militare per la parte che concerne la maggiore o minore dipendenza degli avvocati fiscali, ha soggiunto: Se si è andati innanzi finora, non trova ragione sufficiente per una legge eccezionale, per una legge straordinaria onde vi si provvegga; si rimandi questa modificazione al tempo in cui verrà in discussione il Codice penale militare; potranno così essere votate tutte insieme le parti di questo ordinamento.

Incipile est nisi tota lege perspecta, etc.

ce ne saranno forse altri da ritoccare. Consideriamo meglio questi casi, ponderiamoli meglio; quando l'anno

prossimo dovrà venire in discussione tutto il Codice penale militare, aggiungendo a queste prime considerazioni qualche altra, l'Ufficio notava che non v'ha non solo l'urgenza, ma neppure l'evidenza di ragione da poter dire che quest'evidenza tiene luogo dell'urgenza; poichè nella sua relazione il Ministro si riferiva all'esempio dei tribunali ordinari.

L'Ufficio faceva notare altresì che vi ha differenza grande fra i tribunali ordinari ed i tribunali militari; e certamente nessuno ignora come i primi sono composti di giureperiti, e nessuno verrà a dire che i nostri ufficiali sieno tali; i primi sono inamovibili, nei secondi non vi è questa inamovibilità, tanto che nel codice penale militare si legge, che la semplice traslocazione fa perdere la qualità di giudice e la traslocazione dipende se non dai capi di Corpo assolutamente, almeno dal Ministro della Guerra.

Aggiungeva poi l'Ufficio Centrale che non è neppure vero che per i tribunali ordinari sia tanto fuori di questione che il Pubblico Ministero debba essere sempre e per tutti i suoi uffizi dipendente dal potere esecutivo, tanto che molti giureconsulti oggi propugnano un'opinione contraria, cioè che per una parte, debba dipendere dal potere amministrativo, ma che vi ha uffizi così elevati nel Pubblico Ministero, che veramente potrebbero con ragione, in quanto a queste funzioni, essere sottratti alla mano del capo dell'amministrazione.

E ciò diceva non per negare assolutamente fin d'oggi al signor Ministro della Guerra ogni possibile modificazione, ma per dirgli che non è, nè così urgente, nè così evidente a segno da introdurre così di sbieco, per una legge puramente transitoria, modificazioni le quali si atteggono all'ordinamento generale della giustizia militare; epperò ripetendo queste medesime ragioni, fo istanza a nome dell'Ufficio Centrale perchè si rimandi a quel tempo ogni altra modificazione, tanto più, o signori, che tutti i membri dell'Ufficio Centrale facevano le stesse osservazioni in ciascuno dei loro uffizi.

Per conseguenza l'Ufficio Centrale si conferma nella sua opinione per le ragioni che ha espresse nella sua relazione al Senato.

Presidente. L'Ufficio Centrale persiste a domandare la soppressione di questi articoli?

Senatore Scialoja. L'Ufficio persiste nella soppressione.

Ministro della Guerra. Notava il relatore dell'Ufficio Centrale che queste modificazioni non sono urgenti, che portano un grande sconvolgimento nel Codice e che, come tali, credeva differirle.

Io credo anzitutto che queste modificazioni non turbino per nulla l'ordine del Codice, perchè tutt' il loro valore sta in questi due articoli, e lasciau intatta ogni altra parte di esso.

Qui non si fa altro che dire: gli avvocati fiscali e loro sostituiti potranno essere censurati e sospesi dal Ministro della Guerra o dall'Avvocato fiscale generale,

invece di dire: e sarà inteso il tribunale supremo di guerra.

Quanto poi alla differenza fra i tribunali militari, e i tribunali comuni, farò osservare che questa sta precisamente fra i Giudici, ma non nel Pubblico Ministero.

Il Pubblico Ministero dei tribunali militari, e il Pubblico Ministero dei tribunali comuni sono precisamente nelle identiche condizioni, e per la loro importanza, e per i loro atti, non ci è differenza assoluta nè per scienza, nè per dottrina.

Quindi non vedo una ragione perchè gli uni sieno trattati diversamente dagli altri.

Finalmente l'Ufficio Centrale diceva che non vi è urgenza di provvedere. Io gli dichiaro che urgenza vi è, perchè io sono testimone ad ogni istante d'inconvenienti che avvengono nei tribunali militari; e dico la verità, mi ripugna convocare il tribunale supremo di guerra per infliggere una censura ad un avvocato fiscale. Io ritengo che non franca la spesa l'incomodare quell'alto consesso per così poco; e sento quasi umiliato me stesso quando debbo ricorrere a questo mezzo per un tal fine.

Dirò di più. Io devo ricorrere al Tribunale supremo per sapere se debba dar censura o se devo sospendere un avvocato fiscale, mentre ho il diritto di esonerarlo dal servizio. Domando se la cosa possa stare. Io ho il più e non posso avere il meno!

Domando al Senato, se crede che siano fuori di ragione le mie osservazioni.

Presidente. Mi duole che, malgrado la mia raccomandazione, parecchi Senatori si sieno assentati e rendono impossibile che oggi si proceda ulteriormente in questa discussione. Me ne duole grandemente, perchè in questo modo non potremo terminare il nostro compito.

Domani alle 2 precise si continuerà l'ordine del giorno d'oggi, vale a dire si proseguirà la discussione di questa legge, per votarla poi coll'altra dianzi approvata; quindi verrà il progetto di legge sull'armamento della guardia nazionale.

Prego i signori Senatori a voler considerare l'urgenza degli affari e il debito che abbiamo di corrispondere al nostro mandato.

L'adunanza è sciolta (ore 5 1/4).

XXII.

TORNATA DEL 16 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedo — Omaggio — Nomina della Commissione incaricata dell'esame preliminare del progetto del primo libro del Codice civile — Sequito della discussione sul progetto di legge per modificazioni al Codice penale militare — Proposta sospensiva della discussione degli articoli 4 e 5 del progetto ministeriale del Senatore Scialoia (Relatore), combattuta dal Ministro della Guerra e sostenuta dal Senatore Vacca — Osservazioni del Senatore De Sonnaz in appoggio dei due articoli suddetti — Reiezione della proposta sospensiva — Parole del Senatore Scialoia sull'articolo 4 del progetto ministeriale — Reiezione della proposta del Senatore Vacca — Approvazione dell'articolo 4 del progetto ministeriale — Considerazioni del Senatore Scialoia sull'articolo 5 cui risponde il Senatore De Sonnaz — Emendamenti del Senatore Vigliani accettati dall'Ufficio Centrale — Dichiarazione al riguardo del Ministro della Guerra e nuova sua riduzione della parte prima dell'emendamento Vigliani — Osservazioni del Senatore Duchoqué e sua proposta — Mozione del Senatore Riva — Proposta Ceppi accettata dal Senatore Duchoqué — Approvazione degli emendamenti Vigliani colla modificazione proposta dal Ministro della Guerra, non che dei successivi articoli e dell'intero progetto — votazione del progetto di legge sulla competenza dei tribunali militari pei reati di renitenza alla leva e di quello per modificazioni al Codice penale militare — Aggiornamento a domani della lettura e sviluppo della proposta di legge iniziata dal Senatore Matteucci.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, della Guerra e della Pubblica Istruzione.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Presidente. Si dà lettura di una domanda di congedo.

(Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge la lettera del signor Senatore Chigi con cui per affari di famiglia chiede un congedo, che gli è dal Senato accordato).

Il signor Prefetto di Genova fa omaggio al Senato di alcuni esemplari degli atti di quel Consiglio provinciale dell'adunanza straordinaria 2 giugno 1863.

In seguito all'incarico dato ieri all'Ufficio di Presi-

denza di nominare la Commissione per l'esame preliminare del progetto del 1. libro del Codice civile, la Commissione suddetta sarà composta come segue:

Signori Senatori Ferrigni, Poggi, Duchoqué, Nazari, Gioia, Natoli, Caveri, De Foresta, Stara, Vigliani e Vacca.

SEQUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER MODIFICAZIONI AL CODICE
PENALE MILITARE.

Presidente. L'ordine del giorno porta il sequito della discussione del progetto di legge per modificazioni al Codice penale militare.

Eravamo giunti agli articoli 4 e 5 del progetto ministeriale, di cui l'Ufficio Centrale proponeva la soppressione, e che il signor Ministro della Guerra a sua volta domandava fossero mantenuti.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola il signor relatore per una mozione d'ordine.

Senatore Scialoja, Relatore. L'Ufficio Centrale propone la soppressione degli articoli 4 e 5 del progetto ministeriale, ma intese che la quistione del merito rimanesse intatta e fosse rinviata al tempo in cui dovrà rivedersi l'intero Codice penale militare.

Il signor Ministro della Guerra opponendosi ieri a questa proposizione cominciò dal dire che egli volontieri avrebbe accettato il rinvio, se la soppressione non si fosse motivata con ragioni che secondo lui intaccavano il merito.

Ora l'Ufficio Centrale fa una mozione, la quale rimuove interamente il dubbio del signor Ministro della Guerra, e che certamente il signor Ministro in conformità della dichiarazione fatta ieri nel suo discorso, sarà per accettare.

La mozione è questa:

« Il Senato senza entrare nel merito della proposizione contenuta negli articoli 4 e 5 del progetto presentato dal Ministero, decide che ne sia rimandata la discussione al tempo in cui sarà riveduto il Codice penale militare, cioè alla sessione del 1863, e passa all'ordine del giorno. »

Questa mozione, secondo me, è necessaria anche nel caso imprevedibile, che il Ministero non l'accetti e che il Senato non l'adotti.

Se il Senato non ammette il rinvio per ragioni superficiali da noi addotte ieri, e che crediamo sufficienti a motivarlo, rimarrà intatta la discussione del merito, e l'Ufficio si riserva intero il diritto di discutere l'importanza di quei due articoli.

In appoggio alla mozione testè fatta basterà riflettere che si tratta solo di non porre sotto una maggiore dipendenza del Ministro gli avvocati fiscali.

Attualmente essi non sono al certo indipendenti; però il Ministro che vuole indiggere loro una pena disciplinare, deve previamente consultare il tribunale supremo di guerra.

Se si toglie questa garanzia senza sostituirla un'altra, che cosa avverrà?

Che l'uomo di legge non essendo garantito come qualunque militare dalla legge sullo stato militare, si troverà precisamente, come diceva l'Ufficio Centrale, sotto l'arbitrio illimitato e diretto del capo dell'amministrazione della guerra, e così verrebbe meno ogni autorità a quest'unico individuo civile, il quale piglia una parte importantissima nell'amministrazione della giustizia militare.

Dacchè dunque il Ministero non è punto disarmato riguardo a questi funzionari, la quistione può essere

rinviiata, e a suo tempo discussa in relazione a tutto il resto dell'ordinamento dei tribunali militari.

Forse quando procederemo alla revisione del Codice si vedrà che semplificando certe procedure, che sostituendo alle presenti garanzie certe altre, si potrà meglio raggiungere lo scopo, che si propone il Ministro, ma questo, ripeto, non si può vedere se non discutendo nel suo insieme l'ordinamento dei tribunali militari, ed è perciò che l'Ufficio Centrale insiste sulla proposta fatta, riservandosi, ove non venga accolta, di discutere il merito delle disposizioni di questi due articoli.

Presidente. Invece della soppressione l'Ufficio Centrale vorrebbe ora la sospensione, il rinvio ad altra epoca dell'esame di questi articoli, e propone il seguente ordine del giorno (*V. sopra.*)

La parola è all'onorevole signor Ministro della Guerra.

Ministro della Guerra. Io non posso accettare questa proposta; le ragioni che ho addotte ieri mi pare debbano bastare per provare come sia necessario che vengano adottati i due articoli di cui si tratta.

Tanto più poi persisto in questa mia opinione, dopo le osservazioni testè fatte dall'onorevole Scialoja per appoggiare la proposta dell'Ufficio Centrale.

Si vorrebbe stabilire con questo un precedente che io credo sarebbe dannoso per la magistratura civile stessa.

Insomma si dice che gli avvocati fiscali militari non sono abbastanza garantiti contro l'autorità del Ministro; ma questa obbiezione si applica perfettamente agli avvocati generali, ai procuratori generali del Re. Io non vedo quali guarentigie si abbiano questi; ora se questi non ne hanno, dovranno averne quelli addetti ai tribunali militari? Il mandato è perfettamente uguale; le mancanze per le quali gli avvocati fiscali militari possono essere censurati e sospesi sono precisamente della stessa natura di quelle per le quali possono esserlo i procuratori generali o procuratori del Re.

Nella amministrazione della giustizia essi ci entrano per inquirere e spingere il tribunale, ma non per quanto riguarda la pronuncia e l'esecuzione delle sentenze, che è la vera parte importante nella quale il Ministro forse con cattivi intendimenti potrebbe desiderare di ottenere un intento più che un altro.

Dirò di più che se non si ammette che questi funzionari possano essere censurati, o sospesi dal Ministro, ne potranno derivare gravi inconvenienti e mali, ed io me ne sono accorto benissimo.

All'avvocato generale militare ripugna di ricorrere ai tribunali supremi per far dare la censura ai suoi impiegati, e poi è affare lungo, e temendo sempre di vedere respinta la censura dal tribunale supremo, esso per lo più non dà querela.

Può avvenire che per le mancanze più gravi al Ministro ripugni del pari il mettersi sotto questo consiglio e quindi può succedere che invece di sospendere, ri-

nuova, e ne avrebbe pieno diritto, come lo stesso Ufficio Centrale ebbe ad avvertirlo ieri.

Quindi parmi migliore temperamento quello di adottare questi due articoli mediante cui si potrà applicare la censura che è pena più leggiera, e così evitare di ricorrere a punizioni più gravi.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca. Mi permetto aggiungere alcune osservazioni, come membro dell'Ufficio Centrale, a quelle che già ha esposte l'onorevole Senatore Scialoia, relatore dell'Ufficio medesimo.

Parve a me che l'onorevole Ministro della Guerra nella tornata di ieri, allorchè si era impegnata la medesima questione intorno alla soppressione dei due articoli, non si mostrasse così tenace, nè così alieno dall'acconsentire al rinvio, poichè egli stesso conveniva che queste disposizioni non si presentavano con quel carattere di urgenza che indubitatamente si trova nelle disposizioni le quali intendono a rendere più sciolta e libera l'azione della giustizia militare.

Egli non potè non convenire che queste disposizioni si attengono all'insieme del sistema del procedimento militare e che quindi più opportunamente si dovrebbe rimandarne la discussione al tempo della revisione del Codice penale militare.

Ma veggio ora che l'onorevole Ministro della Guerra si fa un po' più insistente e crede che questi articoli non debbano andare soppressi, ed egli impegna una questione la quale per verità la credo degna di tutta l'attenzione del Senato, perchè la considero come una questione di principio, cui si attiene veramente la missione dell'agente del Ministero pubblico.

Che è l'agente del Ministero pubblico?

Sarebbe di certo un'erronea idea teorica il rimpicciolire ed abbassare la missione altissima del Ministero pubblico considerandolo puramente come organo del potere esecutivo, perchè egli riveste altresì un altro carattere più elevato, quello di rappresentante della difesa sociale; e, dirò così, la sentinella vigile della legge.

Sotto questo rapporto adunque gli ufficiali del Ministero pubblico se riconoscono nel capo dell'ordine giudiziario quegli che può bene esercitare un diritto di censura e di vigilanza, questo diritto però va ristretto in certi limiti, imperocchè se egli avverrà da un lato che il potere esecutivo dia esso l'iniziativa, apra il movimento di un'azione penale, non è men vero che l'agente del Pubblico Ministero conserva intiera la sua libertà d'opinione, nel senso cioè che là, dove questa iniziativa che egli riceve si mettesse in opposizione colla legge, egli potrebbe requirere in senso contrario alle istruzioni che avrebbe ricevuto dal Ministero.

Signori: io non enuncio una teoria nuova od insolita, essa è anzi una teoria la quale è consacrata dalla costante giurisprudenza della Casazione di Francia, come si riscontra nelle conclusioni del Procuratore generale Dupio.

Adunque, non si potrebbe, credo, diminuire siffattamente le garanzie dell'indipendenza, dirò così, del Ministero pubblico da sottrarlo a quel giro gerarchico, che dà solamente l'autorità di censurare al capo dell'ordine giudiziario, per trasportarla nel potere militare.

Io credo, che questa sarebbe una dottrina pericolosa, sarebbe nella pratica una diminuzione della piena indipendenza, la quale va attribuita agli agenti del pubblico Ministero.

Per tali considerazioni adunque non potrei che associarmi all'opinione dell'Ufficio Centrale, cioè che il Senato voglia accettare il partito del rinvio, il quale lascerà intatta la questione, nulla pregiudicherà, e darà agio a potere ponderatamente esaminare la questione, collegandola insieme colla revisione del Codice penale militare.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Senatore De Sonnaz. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta prima all'onorevole sig. Ministro della Guerra, poi al Senatore De Sonnaz.

Ministro della Guerra. Mi permetta il Senato di rispondere due parole all'onorevole Senatore Vacca.

Egli dice, che ieri io ero disposto a cedere su questo punto; è vero, l'ho detto. Anche l'onorevole Senatore Scialoia l'ha accennato.

Ripeterò che avrei lasciato la cosa così se l'Ufficio Centrale colle osservazioni esposte nella sua relazione non avesse spiegato il suo concetto in modo che io credo intaccata una questione grave di principii, per cui non posso accettare la proposta soppressione degli articoli 4 e 5; e ciò tanto più dopo le parole pronunziate testè dall'onorevole Senatore Vacca all'appoggio della soppressione, come quelle che intaccano altamente il principio che riguarda il Ministero pubblico ne' tribunali ordinari.

Quindi io credo, che qualora il Senato ammettesse tale soppressione emetterebbe già un principio di decisione anche riguardo al Ministero pubblico nei tribunali ordinari.

Invece io domando che il Ministero pubblico dei tribunali militari sia messo sullo stesso piede dei tribunali ordinari.

Da quanto disse l'onorevole Senatore Vacca, pare che il Ministro stia sempre cogli occhi addosso all'avvocato fiscale militare per ordinarli di fare condannare, e, ciò non facendo, invece di agire sopra i tribunali che hanno giudicato, agisca sopra di lui, lo opprima, lo sospenda dal servizio; ma la cosa non è così.

Il bisogno che si sente, nasce da mancanze diverse che occorrono nei tribunali militari; si sente il bisogno per mancanza di diligenza, per mancanza di condotta, per mancanza di disciplina: il Ministro della Guerra non ha il modo di richiamare gli Ufficiali all'esattezza del loro dovere: egli perciò domanda la stessa autorità che è accordata al Ministro di Grazia e Giustizia.

Intorno al modo che può tenere l'avvocato fiscale nel requirere, io ho altra persona che mi consiglia ed

è l'avvocato fiscale generale militare ed il Ministro non agisce mai senza il consiglio di tale persona giustamente stimata ed onorata.

Senatore De Sonnaz. Mi duole di non essere d'accordo con i nostri onorevoli colleghi dell'Ufficio Centrale sulla soppressione dei due articoli 4 e 5 del progetto ministeriale.

Vorrei fare al Senato qualche considerazione.

Escirò alquanto dall'argomento per meglio spiegare il mio pensiero.

Considerando l'indole degli affari della guerra osservo, che sebbene siano stati numerosissimi i cambiamenti nel personale del Ministero, e sia nata qualche divergenza fra le opinioni dei Ministri circa la formazione dell'esercito, tuttavia questi signori tutti hanno seguito un sistema, che dirò quasi uniforme per ottenere il bene dell'esercito, e sono pervenuti a conseguire un tal grado d'istruzione, di disciplina che ben posso dire che l'esercito come fa la forza e la sicurezza dello Stato così formerà la gloria della Nazione.

Però la giustizia militare non corrisponde sempre a tutti gli altri rami degli affari della guerra; lascia a desiderare non dal lato della rettitudine e della equità, ma bensì dal lato della prontezza e della speditezza degli affari. Nei processi militari si richiede certamente molta sollecitudine, perchè quando questi tirano in lungo e gli inquisiti stanno in prigione, il servizio ne soffre e l'esercito perde, perchè uacendo poi dalla prigione sono peggio di prima.

Dunque in ogni Stato bisogna che la giustizia militare sia esercitata il più prestamente possibile; e ciò dobbiamo ricercare anche noi.

Ora il Ministro della Guerra vi chiede maggior sorveglianza e maggior autorità sugli ufficiali del Pubblico Ministero, i quali sono da lui dipendenti; io non vedo inconveniente alcuno che egli abbia su questi ufficiali la stessa autorità che può competere su quelli del Ministero Pubblico civile al Guardasigilli; il Ministro vi chiede questo acciò il ramo della giustizia militare sia pareggiato a tutti gli altri rami dipendenti dal Ministero della Guerra, e ciò deve essere un desiderio di tutti.

Il protrarre siffatta autorità al Ministro all'epoca che si deve rivedere il Codice penale militare, sarebbe un termine troppo lungo, perchè la necessità di averla esiste fin d'ora; vi sono dipartimenti militari dello Stato ove i processi sono certe volte interminabili forse per negligenza di questi ufficiali, epperò sarà bene che il Ministro abbia il mezzo di richiamarli all'esattezza del loro dovere per poter così vedere non prolungati eternamente tali processi che il più delle volte finiscono per un'assoluzione, mentre che gli inquisiti sono rimasti per lungo tempo in carcere.

Procuriamo, mediante questi articoli, di dare al Ministro il mezzo di sollecitare gli affari della giustizia militare, il solo ramo della guerra che non va a scorta dei comuni desideri.

Presidente. Essendovi una proposta sospensiva ragion vuole che si metta la prima ai voti.

La proposta sospensiva è fatta dall'Ufficio Centrale e sta in questi termini (*V. sopra*).

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Non è approvata).

Allora leggerò l'articolo 4 del progetto Ministeriale.

Art. 4.

« L'Avvocato generale presso il Tribunale supremo di guerra ha la sorveglianza di tutti gli Ufficiali del pubblico Ministero militare del Regno.

« Gli Avvocati fiscali presso i Tribunali militari territoriali hanno la sorveglianza dei membri del loro rispettivo ufficio. »

E aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. Questo articolo ripete un principio, il quale è enunciato nell'articolo 325 del Codice penale militare; non è quindi in esso la sostanza della proposizione del signor Ministro della Guerra, ma bensì nel seguente, nel quale alla sorveglianza dell'Avvocato generale il Ministro unisce la sorveglianza propria indipendentemente da quella, in modo tale che mentre in quest'articolo è riconfermato l'articolo 325 del Codice penale militare, nell'articolo seguente è distrutto, poichè quando vi sono due vigilanze indipendenti, quella dell'Avvocato generale effettivamente se non è distrutta, è immensamente menomata.

Diffatti potrebbe avvenire che mentre l'Avvocato generale si avesse a lodare d'un individuo che fa da Avvocato fiscale, il Ministro della Guerra per un equivoco legale, per una parola malintesa o per altre ragioni ne ordinasse la sospensione; e così la vera, l'unica, l'assoluta, l'immediata dipendenza dal Ministro della Guerra annulla implicitamente la sorveglianza dell'Avvocato generale.

Però siccome nell'art. 4 si ripete, come dissi, quanto sta scritto nell'art. 325 del Codice citato, l'Ufficio si riserva di fare le sue osservazioni sull'articolo 5.

Presidente. Se non si domanda altrimenti la parola sull'art. 4° lo porrò ai voti.

Ministro della Guerra. A me pare che converrebbe votare i due articoli ad un tempo stesso per la connesità che hanno l'uno coll'altro.

Presidente. Io non credo che sia nei precedenti del Senato che si possano votare due articoli in una sol volta; le votazioni si fanno articolo per articolo.

Non facendosi perciò altre osservazioni rileggo l'articolo per porlo ai voti (*Vedi sopra*).

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca. L'Ufficio Centrale domandava la soppressione di entrambi gli articoli, perchè è evidente che l'uno non può stare senza l'altro; almeno così ha osservato l'onorevole Ministro della Guerra.

Ora io credo che per l'ordine della discussione si potrebbe benissimo ovviare a questo inconveniente, se si invertisse la discussione e la votazione, cominciando così dall'art. 5, e venendo poi, ove questo fosse approvato, all'art. 4.

Presidente. L'Ufficio Centrale proporrebbe di discutere prima e votare l'art. 5, e, questo approvato, passare al 4.

Io interrogherò il Senato se autorizza questa inversione, e darò intanto lettura dell'art. 5 perchè possa il Senato farsi capace della portata della proposta fatta dall'onorevole Senatore Vacca a nome dell'Ufficio Centrale.

Art. 5.

« Gli Ufficiali del Pubblico Ministero possono essere ammoniti o censurati dal Ministro della Guerra, o da coloro cui spetta la sorveglianza giusta l'articolo precedente.

« Il Ministro della Guerra può inoltre chiamarli a sé affinché rispondano sui fatti ad essi imputati, e sospenderli dalle loro funzioni.

« La sospensione importa la privazione dello stipendio per tutta la sua durata, la quale non sarà mai minore di giorni quindici né maggiore di un anno. »

Se stiamo veramente all'ordine naturale delle idee, pare che si dovrebbe tenere l'ordine già stabilito, vale a dire cominciare dall'art. 4 e venire poi al 5, tanto più che questo si riferisce a quello; ma siccome vi è la proposta di inversione, io interrogherò il Senato se vuol aderirvi.

Chi vuol che si discuta e si voti prima l'articolo 5 poi il 4, su cui parmi la discussione già esaurita, si alzi.

(Il Senato non approva.)

Metto ai voti l'art. 4 che ho ripetutamente letto.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Rileggo l'art. 5 prima di metterlo ai voti (V. sopra).

Se non si domanda la parola....

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. L'Ufficio Centrale insiste pel rigetto dell'art. 5, subordinatamente fa delle osservazioni per cui, richiamando l'attenzione del Senato sopra alcuni inconvenienti gravi che potrebbe avere la applicazione di quest'articolo, chiede che almeno si temperi in alcun modo la disposizione che vi si contiene.

Le ragioni generali per cui insiste acciocchè venga respinto, o almeno temperato, sono queste:

Tutte le argomentazioni fatte sinora e dal Ministro della Guerra e dal Senatore De Sonnaz si riducono a queste: il Ministro della Guerra non deve avere sugli avvocati fiscali militari minore autorità di quella che abbia il Ministro Guardasigilli sui membri del Pubblico Ministero. È necessario che le cause si spediscono presto e che

il Ministro della Guerra abbia i mezzi efficaci perchè si corra in questa spedizione delle cause.

Signori, se corresse perfetta analogia fra i tribunali militari e i tribunali comuni, tra il Ministro della Guerra e il Guardasigilli, l'argomento del Ministro della Guerra starebbe; ma fin da ieri l'Ufficio Centrale faceva osservare che l'ordinamento dei tribunali è un tutto complesso bensì ma indivisibile, e che nell'ordinamento dei tribunali ordinari vi ha immense garantigie: vi siedono giureperiti, giudici indipendenti affatto dal potere esecutivo. Potevasi temperare questa illimitata indipendenza con un ufficiale dipendente da colui che siede capo all'amministrazione.

E notava l'Ufficio Centrale fin da ieri che non è poi evidentissima, come il Ministro della Guerra credeva che fosse, la necessità di questa dipendenza del Pubblico Ministero, neppure nei tribunali ordinari.

È un fatto bensì, ma è un fatto il quale è stato ed è tuttora sotto la critica di tutti coloro che si occupano dell'ordinamento Giudiziario, i quali distinguono nel Pubblico Ministero due funzioni, quella di ufficiale del Governo e quella di magistrato, il quale esercita funzioni che dovrebbero, forse con migliori garantigie dei giudizi e dei giudicabili, essere esenti da questa influenza diretta.

Ma chechè sia, ripeto, dei giudizi ordinari, vero è che presso i giudici militari altra è la ragione di argomentare: perciocchè il Ministro non ha sotto di sé giudici inamovibili e giureperiti indipendenti; poichè egli può far decadere la loro qualità di giudici col semplice tramutamento da un posto ad un altro dell'ufficiale che siede giudice. Onde è che quando presso questi tribunali ha creduto la legge di mettere un ufficiale legale che non è militare, ha creduto di accordare a costui non l'assoluta indipendenza dell'inamovibilità, no, o signori, perchè non si tratta di questo, ma un tantino di temperamento alla indipendenza assoluta dal Ministro della Guerra. E ciò perchè? Perchè ha voluto che questo ufficiale fosse rivestito di quell'autorità, di cui sarebbe altrimenti spogliato presso i tribunali militari. E per vero l'ufficiale non può essere sospeso, non può essere punito, non può essere rimosso senza che non sia udito un consiglio di disciplina; e senza tutte quelle altre garantigie che sono nella legge dello stato militare. Di sorta che, se si trovasse presso i tribunali militari non un uomo di legge, a far le parti di Pubblico Ministero, ma un ufficiale come in Francia, quest'ufficiale troverebbesi garantito appunto dalle leggi sullo stato militare, e quindi godrebbe presso quei militari che siedono giudici quel tanto d'autorità che sempre è connessa intimamente al grado maggiore o minore di dipendenza o di indipendenza di colui che la esercita.

Insomma trattasi qui di una parte dell'ordinamento giudiziario, ed è tanto diverso l'ordinamento giudiziario militare dall'ordinamento giudiziario civile, che il Ministro della Guerra non può argomentare dall'uno al-

l'altro; perchè valesse il suo argomento, bisognerebbe aggiungere un articolo che dichiarasse inamovibili i giudici militari. Egli lo rifiuterebbe certo, o signori, come l'Ufficio Centrale rifiuta la modificazione che il Ministro stesso domanda.

Ma in ogni modo ora di che si tratta? Si tratta unicamente di sostituire alla dipendenza temperata dall'avviso del Tribunale supremo, una dipendenza sconfinata, e direi arbitraria, non nel senso cattivo della parola, ma nel senso legale. Poichè ora quando il Ministro della Guerra crede che un avvocato fiscale non abbia adempiuto alle sue funzioni, dispone che l'avvocato fiscale generale consulti il tribunale supremo, il quale gli dia un consiglio intorno alla pena che crede d'infliggere; ma questo consiglio non lo lega, poichè non è una sentenza. Ora quel che vuole il Ministro della Guerra è di non avere a consultare altra autorità che il suo proprio talento.

Ma noi dimandiamo: quali sono le attribuzioni dell'avvocato fiscale? Esse sono gravissime: l'articolo 327 dice quali sono: « L'avvocato fiscale militare è tenuto nel distretto del tribunale militare dove esercita le sue funzioni. 1. Di promuovere e proseguire le azioni penali derivanti dai reati colle norme prescritte dal presente codice. »

E notate, o signori, che per la legge che avete votata ieri l'altro, e per quella di cui vi si domanda oggi medesimo la continuazione, non sono solamente i militari che possono essere proseguiti in giudizio, ma molti cittadini non militari, quando sono imputati di complicità o nei reati di renitenza, o nei reati di diserzione.

L'avvocato fiscale ha anche l'altra funzione: di vegliare e richiederle che siano osservate le leggi e le regole di procedura e di competenza. Ci vuole una certa autorità, e ripeto anche, un certo grado d'indipendenza perchè si possa portare una parola efficace presso i tribunali di uomini non giureperiti, e perchè questa parola sia rispettata. « 2. Di fare eseguire le ordinanze d'istruzione e le sentenze del tribunale militare; 3. Di fare le sue istanze per mezzo di conclusioni motivate. »

E però, o signori, dettate dalla sua coscienza.

Ora se individui a cui la legge commette funzioni sì alte e sì sacre, voi togliete persino la garanzia minima che si ascolti un corpo o consiglio qualunque quando il Ministro della Guerra non giuriperito voglia a suo arbitrio sospenderlo per un anno, io credo, o signori, che voi distruggete ogni guarentigia, voi andate contro allo scopo che vi avete proposto, quando nel Codice penale militare avete voluto che segga accanto ai giudici militari un Pubblico Ministero non militare.

Quindi se il Senato crede di secondare il Ministro della Guerra, l'Ufficio desidera che al Tribunale supremo militare, il quale forse per l'elevatezza in cui è collocato e, dirò, per la grande indipendenza che gli viene appunto da questa elevatezza, non è creduto il più ac-

concio dal signor Ministro della Guerra a consigliarlo, sia surrogato almeno un corpo, un'autorità, una Commissione qualunque, come un Consiglio di disciplina è necessario per qualsiasi militare giudice o non giudice quando il Ministro della guerra vuole sospenderlo.

Il Ministro della Guerra diventi Guardasigilli, i militari siano giureconsulti, i Tribunali militari diventino inamovibili, ed allora l'Ufficio Centrale gli menerà buono l'argomento che egli fa, quando desidera di avere sui membri del Pubblico Ministero quello stesso diritto indefinito che è dato al Ministro Guardasigilli; ma fino a che ciò non è, vi supplica l'Ufficio Centrale che vogliate almeno temperare l'arbitrio ministeriale col consiglio di qualche autorità: e vi domanda il permesso di raccogliersi qualche istante per proporvi quale debba essere, formulando un'aggiunta all'articolo 5.

Quanto a me, o signori, sono intimamente convinto di una cosa, cioè che questi due articoli non solo si dovrebbero respingere o modificare per ragioni giudiziarie, ma si ancora perchè, tali e quali sono, contengono un errore politico.

Oggi, o signori, lo ripeto, voi voterete una legge per la quale la giurisdizione penale militare si estende anche a molte persone civili.

Nella stessa legge che noi vi proponiamo voi avrete a votare un articolo per cui si domanda la prolungazione di un'altra legge sulle diserzioni, per cui i giudici penali militari sono chiamati a giudicare le persone civili che possono avere complicità in reati di diserzione. È egli conveniente che in questo stesso momento mostriate al paese di voler togliere agli ufficiali del Pubblico Ministero ogni specie di garanzia, per lasciarli assolutamente alla disposizione del Ministro della Guerra? Pensateci seriamente prima di dare il vostro voto.

Senatore **De Sonnaz**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Sonnaz**. Volevo fare osservare all'onorevole proponente che certamente gli ufficiali francesi che siedono nei tribunali militari non hanno le stesse garanzie che sono stabilite per gli ufficiali dell'armata italiana.

È certo che l'aver l'avvocato fiscale, è un vantaggio che la legge francese non ha, poichè ivi il fisco è anche un militare, e so che i tribunali francesi sono immensamente più dipendenti dal Ministro della Guerra di quello che lo siano i nostri.

D'altronde, come si è detto, in tutti i paesi, in tutte le armate di Europa, i giudici militari sono amovibili e dipendenti dal Ministro della Guerra.

Perciò non si può fare altrimenti nella nostra armata italiana dove giudice è qualunque ufficiale, e questo non può essere rimosso che dopo aver subito un giudizio di una Commissione speciale di disciplina.

D'altra parte gli ufficiali civili che sono applicati ai tribunali militari non sono in condizione diversa dagli altri ufficiali dei tribunali civili, i quali dipendono dal

Guardasigilli come quelli dipendono dal Ministro della Guerra.

Non vedo poi perchè il Ministro della Guerra possa essere un Ministro più arbitrario di un altro Ministro qualunque.

Presidente. Ha la parola il Senatore Vigilani.

Senatore Vigilani. L'articolo 5 di cui ci occupiamo, contiene due distinte disposizioni le quali vogliono essere, mi pare, esaminate e giudicate separatamente.

In una parte l'art. 5 deferisce un potere disciplinare a coloro che sono dall'art. 4 investiti del potere di sorveglianza. Il potere di sorveglianza costituisce il primo grado del potere disciplinare. Il Senato ritiene che l'articolo 4 investe del potere di sorveglianza sopra tutti gli ufficiali del Pubblico Ministero militare l'avvocato generale presso il tribunale supremo di guerra. Inoltre lo stesso art. 4 deferisce questo potere di sorveglianza anche agli avvocati fiscali che sono costituiti presso i tribunali militari territoriali sopra i membri dei rispettivi loro uffici. L'art. 5 aggiunge al potere di sorveglianza il potere di censurare, di ammonire e lo deferisce nella prima parte agli ufficiali del Pubblico Ministero investiti della sorveglianza, ed al Ministro della Guerra.

Parmi che quanto agli ufficiali del Pubblico Ministero non vi debba essere difficoltà; e a questo riguardo voglio credere che anche l'Ufficio Centrale si mostrerà arrendevole.

Se esaminiamo gli ufficiali del Pubblico Ministero militare e li confrontiamo con quelli del Pubblico Ministero comune, non vi troviamo alcuna differenza. Gli uni e gli altri sono uomini di legge; gli uni e gli altri ci offrono la stessa guarentigia e di istruzione legale e di educazione giudiziaria. Quindi parmi che senza alcuna tema di eccedere, noi possiamo investire gli ufficiali del Ministero Pubblico militare di quel potere disciplinare che la legge comune attribuisce agli ufficiali del Ministero Pubblico ordinario; e così, come un procuratore generale nell'ordinamento giudiziario ordinario esercita il potere di ammonire e censurare tutti i suoi dipendenti, pare che si possa con sicurezza attribuire la stessa facoltà all'avvocato generale militare sopra tutti gli ufficiali del pubblico Ministero militare che sono posti sotto la sua dipendenza.

L'avvocato fiscale generale militare ci offre sicuramente tutte le guarentigie di un procuratore generale nella magistratura ordinaria pel retto e soddisfacente esercizio di queste funzioni disciplinari. Lo stesso credo che si possa dire in una sfera più ristretta degli avvocati militari, i quali sono stabiliti presso i tribunali militari territoriali. Se a questi avvocati militari noi conferiamo i poteri che la legge ordinaria sulla magistratura conferisce al procuratore del Re presso i tribunali ordinari, credo che seguiamo una via del tutto regolare e scevra di pericoli.

Ora l'art. 5 nella sua prima parte farebbe precisamente questo, perchè attribuisce il potere di ammonire

e censurare a coloro i quali hanno il potere di sorveglianza: ma lo stesso articolo vi aggiunge ancora il Ministro della Guerra. Quanto al Ministro della Guerra, io sono persuaso che egli non è vago di esercitare questo potere come non dubito punto che, chiamato ad esercitarlo, si circonderebbe di tutte le nozioni, di tutti i lumi che lo potrebbero mettere in grado di esercitarlo convenientemente; ma non è men vero che nell'animo di ognuno si presenta come qualche cosa di anomalo il far comparire un magistrato togato davanti al Ministro della Guerra, che è supposto essere sempre un militare, per rendere conto della sua condotta. Comprendo che il magistrato possa essere chiamato dal Ministro della Guerra, anche per motivi i quali non riguardano l'esercizio delle funzioni giudiziarie, ma il potere disciplinare si estende pure a cose che dipendono dall'esercizio delle funzioni giudiziarie e nella tornata di ieri appunto il Ministro della Guerra ci accennava alla negligenza di quegli ufficiali del pubblico Ministero che non ricorrono al Tribunale supremo di guerra, nei casi in cui vengono pronunziate da Tribunali militari sentenze, le quali sono credute meritevoli di essere denunziate all'autorità superiore.

Voi ben vedete che se si porta la questione sopra questa materia, vi potrà sorgere dissenso tra il militare ed il magistrato, e non è conveniente il porre il Ministro della Guerra nella condizione di dover discutere di tale materia con un magistrato. Ha osservato a questo riguardo il Ministro della Guerra che egli continuamente interroga sopra queste materie l'avvocato generale militare e ne assume il voto. Io sono ben certo che questa guarentigia è sempre nella pratica osservata. Ma se la si introducesse nella legge, si renderebbe omaggio a un principio giusto, e nel medesimo tempo si aggraverebbe da ogni odiosità il Ministro della Guerra.

L'Ufficio Centrale vorrebbe che si assumesse il voto del Tribunale supremo di guerra, come ora è stabilito, oppure di un altro Consiglio di cui si sarebbe riservato di proporre la composizione.

A me pare che se si tratta del Tribunale supremo di guerra, si incontra il pericolo di violare un principio che nella costituzione del pubblico Ministero è elementare, e viene sempre osservato. Questo principio sta nella sua indipendenza dal corpo giudicante presso il quale è chiamato ad esercitare le sue funzioni.

Giustamente desiderava l'Ufficio Centrale che il pubblico Ministero militare sia investito di una piena e quasi straordinaria indipendenza; ma io non credo che egli mai raggiungerebbe questo scopo, sottoponendo gli ufficiali del pubblico Ministero a quel corpo presso il quale essi esercitano le loro funzioni e particolarmente presso il Tribunale supremo di guerra.

Quando questi funzionari sappiano che la loro sorte dipende in qualche modo dal giudizio di questo corpo giudicante, si comprenderà benissimo che la loro indipendenza non può che soffrirne non lieve scapito.

Nella legge ordinaria giudiziaria, noi troviamo san-

cito il principio che il pubblico Ministero, come funzionario rappresentante il governo od il potere esecutivo, è affatto indipendente dal corpo giudicante. Parmi che questo principio meriti di essere rispettato anche davanti alla giurisdizione militare. Quindi io escluderei francamente il giudizio del Tribunale supremo di guerra.

Nè mi acconcerei volentieri alla proposta di un consiglio speciale, perchè questo corpo investito di funzioni speciali offrirebbe garanzie a mio parere poco sufficienti.

Nè conviene del resto moltiplicare gli enti nella legge, per quanto è possibile; conviene cercare una via semplice e fare servire alle diverse funzioni quegli agenti che vi sono per natura chiamati. Ora l'avvocato generale militare che è il capo dei membri del pubblico Ministero militare; e si può, per così dire, considerare come il loro padre e tutore; egli certamente non mancherebbe mai di sostenere le ragioni di un suo dipendente che avesse ben compiute le sue funzioni, nè permetterebbe mai che venisse sacrificato a qualunque motivo che non fosse giusto.

Credo pertanto che egli ci porrà sufficiente garanzia per essere investito della facoltà di dare un voto al Ministro della Guerra, allorchè si tratta di prendere un provvedimento grave di disciplina, quale sarebbe quello della sospensione; quindi mi permetterei di sottoporre al Senato la proposta di approvare l'articolo 5 con due modificazioni.

L'una è di togliere la menzione « al Ministro della Guerra » dove si tratta semplicemente di ammonire, di censurare, poichè questa parte della disciplina si può esercitare sufficientemente, e molto convenientemente dai superiori nella gerarchia giudiziaria.

L'altra è che nella seconda parte dell'articolo dove si tratta della sospensione la quale vuol essere conservata al potere governativo, se ne investa benissimo il Ministro della Guerra, ma colla giunta che sia sentito il voto dell'avvocato generale militare o se si vuole meglio, che debba intervenire una proposta dello stesso Magistrato.

Mi pare che in questo modo tutte le esigenze, tutti i riguardi potrebbero essere conciliati, e che di più si arriverebbe a quel sistema che ha ispirato questa parte della legge, cioè a parificare, per quanto è possibile, il trattamento del pubblico Ministero militare col trattamento del pubblico Ministero ordinario.

Mi riservo di formulare in modo più preciso la mia proposta, quando avrò inteso la sorte che essa incontrerà presso l'Ufficio Centrale ed il Ministro della Guerra.

Senatore Scialoja. La maggioranza dell'Ufficio Centrale accetta, riservandosi solo di vedere formulata la proposta.

Ministro della Guerra. Poichè la maggioranza dell'Ufficio Centrale accetta la proposta del procuratore generale Vigliani, relativamente alla quale non avrò osservazioni a fare che su di una sola parola, io non in-

tratterò il Senato inutilmente su quanto venne detto precedentemente dal Senatore Scialoja.

Io accetto la proposta del Senatore Vigliani nel senso, che il Ministro della Guerra prima di sospendere abbia il voto dell'avvocato generale militare, cosa che del resto fa sempre.

Quanto al censurare, io credo che convenga lasciare la censura al Ministro perchè forma un secondo grado.

Prima censerà l'avvocato generale militare, poi il Ministro, le cui parole imprimeranno meglio e più profondamente nella memoria di chi è censurato la mancanza che ha commessa.

Io credo che convenga lasciare al Ministro questa facoltà tanto più che la censura si fa per iscritto in seguito ad un abbozzo, dirò così, dell'avvocato generale militare.

Senatore Vigliani. Mi duole insistere sopra l'idea che ho avuto l'onore di sottoporre al Senato, e che mi pareva che dovesse riuscire accetta al signor Ministro della Guerra.

Comprendo che la censura o l'ammonizione acquista autorità quando scende dall'alto nella magistratura ordinaria, imperocchè il Guardasigilli è sicuramente nella gerarchia disciplinare il capo della magistratura: perciò un'ammonizione o censura che scende dal Ministro della Giustizia naturalmente acquista un grado maggiore di gravità per la qualità dell'autorità del funzionario da cui è inflitta.

Ma si può dire lo stesso del Ministro della Guerra?

Dal momento che il Ministro della Guerra nella pienissima sua buona fede ci confessa, che egli non ammonisce, non censura senza sentire l'avvocato generale militare, parmi che sia molto più conveniente che l'ammonizione, o la censura sia fatta da quel medesimo funzionario che ne vuol essere il promotore, il direttore o quanto meno il consulente. Così la forma risponderà alla verità.

Aggiungerò ancora una considerazione, che è propria della natura di questi provvedimenti disciplinari.

L'ammonizione e la censura pone in presenza l'autorità che ammonisce o censura e l'impiegato che riceve l'ammonizione o la censura.

Non è possibile evitare lo scambio di qualche osservazione, ed io credo che al Ministro della Guerra non può riuscire nè conveniente nè gradito di essere posto nella condizione di ricevere osservazioni sopra i motivi che hanno dato luogo ad una ammonizione o censura; mentre invece l'avvocato generale militare colla sua autorità stessa esclude già queste osservazioni, o quando gli venissero fatte, egli è meglio in grado, e come più informato delle cose che riguardano i suoi dipendenti, e come certamente più competente in ciò che concerne le materie giudiziarie, di ribattere e respingere qualunque osservazione.

Quindi io confesso che credo veramente di far cosa del tutto conforme al vero interesse del Ministro della

Guerra nel pregarlo di voler consentire che l'ammonizione e la censura venga fatta dall'avvocato generale militare il quale certamente, quando occorra un fatto che pervenga alla notizia del Ministro prima che alla sua, lo esaminerebbe, ed eseguirebbe gli ordini del Ministro i quali fossero ravvisati conformi alla legge ed alla giustizia.

Credo perciò che il Ministro della Guerra accettando queste modificazioni provvederebbe meglio alla sua carica, e nel medesimo tempo all'autorità morale di quelle pene disciplinari delle quali ragioniamo.

Io mantengo quindi anche per questo motivo la mia proposta.

Presidente. Abbia la bontà di formularla.

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Duchoqué.

Senatore Duchouqué. Mi duole che mi occorra fare una osservazione intorno all'emendamento Vigliani dopo che è già divenuto, a dir così, il punto di concordia tra l'onorevole Ministro della Guerra e l'Ufficio Centrale o la maggioranza di esso.

La mia osservazione si riferisce alla censura che l'onorevole Vigliani toglierebbe affatto al Ministro e lascerebbe esclusivamente all'Avvocato generale e in via gerarchica agli avvocati fiscali che rappresentano il pubblico Ministero militare.

Non starò a dire come, quanto a me, l'argomento della censura perde nel caso nostro grandemente della sua importanza quando la censura stessa si spoglia di quelle forme onde era rivestita nel Codice militare e, lasciata all'esercizio individuale senza alcuna collegiale consulta, diviene quel mezzo solito di ammonizione o avvertimento che è comune ad ogni gerarchia puramente amministrativa. E molto meno trarrò alcuno argomento di difficoltà da ciò che ha già formato soggetto di votazione.

Io prendo la quistione al punto a cui la discussione l'ha condotta.

L'onorevole senatore Vigliani guardava l'argomento da un solo punto di vista. Egli trovava buono di togliere la censura al Ministro e darla al capo del pubblico Ministero, come al difensore naturale degli ufficiali suoi dipendenti, ma per questo appunto io non vorrei escludere affatto il caso che il Ministro della Guerra, sentito, non disconvenga, l'avvocato generale, possa pronunciare pur egli la censura.

Io mi rappresento il caso di rimostranza fatta contro un ufficiale del pubblico Ministero da un Consiglio di giudici. In questo caso il richiamo del corpo giudicante o la rimostranza del suo presidente non potrebbe convenientemente lasciarsi al solo apprezzamento del capo del Pubblico Ministero. Lo ammettere questo sarebbe sconoscere, a parer mio, gli effetti veri od opinati che conseguono o si attribuiscono allo spirito di corpo.

Nel caso da me configurato non veggio, come non dovrebbe essere chiamato a decidere il Ministro cui naturalmente o più probabilmente sarebbe diretta la ri-

mostranza. Mi pare che togliendo al Ministro facoltà della censura, in certo modo si obbligherebbe o ad aggravare la mano colla più severa misura della sospensione, o ad astenersi da far sentire altrimenti la sua autorità, o a rimettere l'affare all'avvocato generale contro quella convenienza che ho detto e senza quella opinione di perfetta imparzialità che indipendentemente dal carattere degli uomini si desume dal carattere dell'ufficio.

Senatore Vigliani. Domando la parola per fare una semplice osservazione.

Presidente. Mi permetta che legga solo la sua proposta, poi avrà la parola.

La proposta del Senatore Vigliani tocca alle due prime parti dell'art. 5, le quali secondo la medesima dovrebbero essere redatte nel seguente modo.

« Gli ufficiali del pubblico Ministero possono essere » ammoniti, o censurati da coloro cui spetta la sorveglianza giusta l'articolo precedente.

» Il Ministro della Guerra può sospenderli dalle loro » funzioni previa proposta od avviso dell'avvocato generale. »

Poi viene la terza parte dell'articolo come sta nel progetto Ministeriale.

La parola è ora al Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Poichè il Senato me lo permette io aggiungerò ancora due parole.

Ognuno avrà inteso che l'osservazione dell'onorevole Senatore Duchoqué cambia affatto l'aspetto della questione.

Noi ci eravamo preoccupati del riguardo da usarsi verso gli ufficiali del pubblico Ministero, e temevamo che in qualche modo essi potessero essere dall'autorità militare sopraffatti, o trattati con troppa durezza e forse con ingiusto rigore: invece l'osservazione dell'onorevole Duchoqué ci trasporta su altro terreno; ei veste la questione di altra forma; egli teme che ammettendo che la censura e l'ammonizione siano riservate al solo avvocato generale militare, ne avvenga che per troppa dolcezza o tenerezza di famiglia, questo superiore non ammonisca, non censuri in tutti i casi nei quali lo dovrebbe fare, ed accennava particolarmente al caso in cui la censura, l'ammonizione fossero ravvisate opportune dal Tribunale supremo di guerra, ovvero anche da un tribunale territoriale militare.

Ma a questo riguardo, io mi permetterò di far osservare all'onorevole Duchoqué che come l'avvocato generale militare non fa che dare il suo voto per la sospensione al Ministro della Guerra, sicuramente sorgendo dubbio che questo voto possa in qualche modo peccare di parzialità, anche per motivi qualche volta inerenti all'umana natura, per motivi dipendenti dalla qualità stessa del funzionario che dà il voto, è certamente libero in questo caso al Ministro di procacciarsi quei maggiori lumi che egli crede necessari.

Del resto, il caso che egli accennava, accade ed è

previsto nelle leggi che riguardano la magistratura ordinaria.

Possono i corpi giudiziari, allorchè credono che qualche membro del pubblico Ministero ha mancato al proprio dovere nelle pubbliche udienze, denunziarlo al Ministro della Giustizia affinchè gli siano applicate le pene disciplinarie, e questo potrà fare il tribunale militare, ed il Ministro di Guerra assumendo il giudizio del capo del pubblico Ministero, avrà una prima direzione alla quale non essendo obbligato di attenersi potrà, ravvisandola necessaria, procurarsi maggiori lumi e si varrà di quei motivi stessi i quali saranno stati adottati e sviluppati da quel corpo giudicante il quale promuove un provvedimento disciplinare. Trattandosi di infliggere una semplice ammonizione o censura, egli farà all'avvocato generale tali eccitamenti che mai non saranno privi della giusta loro efficacia.

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. Le osservazioni dell'onorevole Senatore Vigliani mi farebbero quasi temere che io non ho inteso il vero senso del suo emendamento. Ma credo di non errare dicendo che egli voleva togliere al Ministro la facoltà della censura ed io, al punto della questione, vorrei conservargliela per le ragioni che ho detto e alle quali non mi pare che si sia risposto.

Se si toglie al Ministero della Guerra la facoltà di censurare, mi pare che nei casi nei quali troverà di dover prendere una misura disciplinare, sarà in qualche modo obbligato a sospendere. Ma allora alteriamo l'economia delle disposizioni della legge e le gradazioni dei provvedimenti disciplinari.

Se si toglie la censura, sta il mio obbietto; il Ministro non potrà deferendo alle informazioni che abbia ricevute, e sentito pur l'avvocato generale, non potrà, dico, censurare; dovrà passare alla sospensione o dovrà astenersi da ogni misura, o dovrà ripeto, rimettersene all'avvocato generale anche quando questi sia in una posizione così delicata, che non convenga essenzialmente in sè nè ad esso stesso prendere una risoluzione indipendentemente dal Ministro e senza il di lui nome.

Presidente. Il signor Ministro della Guerra proporrrebbe che alla seconda parte della proposta dell'onorevole Senatore Vigliani si sostituisse la seguente redazione:

« Il Ministro della Guerra può inoltre chiamarli a sè affinchè rispondano dei fatti ad essi imputati e sospenderli dalle loro funzioni, previo avviso dell'avvocato generale militare. »

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Ho proposto questa semplice variazione, perchè mi pare che ciò sia nell'interesse di quei poveri avvocati fiscali, che tutti credono che io voglia opprimere, perchè se sento solamente l'avvocato generale è certo che questi restano indifesi;

mi pare perciò che sia più conveniente conservare la parte del testo che era proposta, e poi dire *previo avviso dell'avvocato generale militare*.

Senatore Stara. Benissimol

Presidente. Rileggerò ora tutto l'articolo, secondo la proposta Vigliani a cui assente la maggioranza dell'Ufficio Centrale e il signor Ministro della Guerra, colla variante di redazione da esso proposta.

L'articolo quinto dunque sarebbe così concepito (*Vedi infra*).

Senatore Duchoqué. Io per emendamento riprendo il primo paragrafo che era proposto dal Governo; domando al signor Ministro se si oppone...

Ministro della Guerra. Se il Senato accorda al Ministro di infliggere la censura, io l'accetto come avevo accettato la sospensione, per far più presto.

Del resto, io so che quando ero Luogotenente del Re in Sicilia, ho chiamato vescovi *ad audiendum verbum*, ed essendome cavato, credo anche di potermene cavare con qualche avvocato fiscale. (*Harità*).

Presidente. Il signor Ministro ha accettata la prima parte della proposta Vigliani; vi ha assentito la maggioranza dell'Ufficio Centrale. Ora il signor Senatore Duchoqué dice, che riprende per sè la prima parte della proposta ministeriale; conviene ora che si chiarisca se il signor Ministro aderisce alla proposta del Senatore Duchoqué.

Ministro della Guerra. Se mi si offre questo, naturalmente l'accetto.

Presidente. Dunque adesso vi è una ritrattazione, dirò così, del signor Ministro, perchè o il signor Ministro continua ad accettare la proposta del Senatore Vigliani nella prima parte, oppure aderisce alla proposta del Senatore Duchoqué che è di riprendere il progetto ministeriale.

Io prego il signor Ministro, e il signor Senatore Duchoqué di voler ben chiarire la cosa.

Ministro della Guerra. Ho già dichiarato che se il Senato accoglie la proposta del Senatore Duchoqué, io ne sono contento, perchè vi è un poco più di larghezza pel Ministro.

Presidente. È necessario, ripeto, di chiarire in quali termini si colloca la discussione.

Ora divideremo l'articolo per la votazione; la proposta del signor Duchoqué è di mantenere la prima parte dell'articolo 5 come sta nel progetto ministeriale, ed il Ministro vi aderisce.

Senatore Riva. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Riva. La proposta del Senatore Vigliani contiene un emendamento.

La votazione dell'emendamento Vigliani deve precedere la votazione del testo ministeriale, tuttochè il Senatore Duchoqué ne abbia fatto ora un emendamento all'emendamento Vigliani; ma questo, prendendo le

cose nel suo vero aspetto, non è altro che tornare al testo ministeriale.

Domando perciò prima di tutto che sia posto ai voti l'emendamento Vigliani.

Senatore Ceppi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Ceppi. Mi pare che l'onorevole Senatore Duchoqué ammettendo la censura a favore del Ministro ammettesse però che dovesse sentire il pubblico Ministero.

Voci. No, no, è la prima parte.

Senatore Ceppi. Nella prima parte è detto che ammetteva anche di sentire il pubblico Ministero. Lo pregherei di spiegarsi a questo riguardo; perchè potrebbe dirsi così nella prima parte: « Gli ufficiali del pubblico Ministero possono essere ammoniti o censurati dal Ministro della Guerra, sentito il capo del pubblico Ministero. »

Presidente. Questa sarebbe un'aggiunta.

Senatore Ceppi. Io credo che mentre si proponeva che si conservasse la censura al Ministro, si ammettesse anche che fosse sentito il pubblico Ministero. In difetto, ne avverrebbe che i Giudici, inconsulto il Ministero pubblico, verrebbero ad essere censurati.

Presidente. La proposta del Senatore Duchoqué finora sta nel riprendere la prima parte dell'articolo 5 del progetto ministeriale.

Senatore Duchoqué. Aderisco alla proposta che fa il Senatore Ceppi, che corrisponde alle mie osservazioni.

Presidente. Abbia la bontà di scriverla e mandarla al banco della presidenza.

Mi pare ragionevole la proposta del Senatore Riva, a che si metta prima ai voti l'emendamento del Senatore Vigliani, e che dopo si ponga ai voti la proposta dell'onorevole Senatore Duchoqué.

Comincio prima di tutto a mettere ai voti la prima parte della proposta Vigliani.

« Gli ufficiali del pubblico ministero possono essere ammoniti o censurati da coloro cui spetta la sorveglianza giusta l'articolo precedente. »

Chi approva questo emendamento, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Passo alla seconda parte che è quella stata formolata dal signor Ministro della Guerra.

« Il Ministro della Guerra può inoltre chiamarli a sé affinché rispondano dei fatti ad essi imputati, e sospenderli dalle loro funzioni, previo avviso dell'avvocato generale militare. »

Metto ai voti questa seconda parte dell'art. 5.

Chi la approva, si alzi.

(Approvato.)

Leggo la terza parte.

« La sospensione importa la privazione dello stipendio per tutta la sua durata, la quale non sarà mai minore di giorni quindici né maggiore di un anno. »

Pongo ai voti questa terza parte.

Chi la approva, sorga.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero art. 5 nella conformità in cui è stato letto.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 6.

« L'osservanza della legge in data del 27 luglio 1862 relativa alle diserzioni militari, è protratta sino al 1 agosto 1863. »

(Approvato.)

Art. 7.

« Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge. »

(Approvato.)

Ora si procederà allo squittinio segreto.

Prima però propongo al Senato di fissare l'ordine del giorno per l'adunanza di domani.

Al tocco, riunione negli uffici per l'esame del progetto di legge riprodotto ieri dal Ministro Guardasigilli sulla competenza in materia penale dei giudici di mandamento e dei tribunali di circondario e per modificazioni al codice di procedura penale.

Alle due precise, seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1 Spesa straordinaria per l'armamento della Guardia Nazionale.

2. Composizione delle Corti d'Assisie.

3. Disposizioni sovra le aspettative, le disponibilità ed i congedi degli impiegati civili.

Se non vi sono osservazioni in contrario, l'ordine del giorno per domani s'intenderà fissato nella conformità testè indicata.

A tenore della deliberazione presa nell'adunanza privata di ieri l'altro, oggi si dovrà udire la lettura e lo sviluppo della proposta di legge d'iniziativa del signor Senatore Matteucci, per vedere se deve farsi luogo alla presa in considerazione, dopo però lo squittinio segreto sui due progetti di legge relativi l'uno alla competenza dei tribunali militari per i reati di renitenza alla leva, la cui discussione è stata terminata ieri, e l'altro per modificazioni al codice penale militare.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione sulla legge relativa alla competenza dei tribunali militari e consigli di guerra marittimi per i reati di renitenza alla leva.

Votanti 81

Favorevoli 67

Contrari 14

Il Senato approva.

Sulla legge per modificazioni al Codice penale militare.

Votanti 81

Favorevoli 70

Contrari 11

Il Senato approva.

Prego i signori Senatori di prendere i loro posti.

Leggo l'art. 71 del regolamento relativo alle proposte di leggi iniziate dai signori Senatori.

« Letta e sviluppata dall'autore la sua proposta in pubblica adunanza, il Senato delibera senza discussione, se la proposta debba essere presa in considerazione o no, oppure rimandata a tempo determinato. La votazione sulla presa in considerazione si fa per alzata e seduta, qualora lo squittinio segreto non sia domandato da dieci Senatori. »

La parola è al Senatore Matteucci.

Senatore **Matteucci**. Io sono agli ordini del Senato: non farò che leggere i motivi, che ho già adottati l'altro giorno, poichè non intendo di occupare maggiormente il tempo del Senato, ma temo che esso non sia in numero.

Presidente. Allora è rimandata a domani la lettura e lo sviluppo della proposta Matteucci, per la sua presa in considerazione secondo il prescritto dal Regolamento. La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

XXIII.

TORNATA DEL 17 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — Omaggi — Lettura e svolgimento della proposta di legge iniziata dal Senatore Matteucci — Presa in considerazione della medesima — Adozione della proposta del Senatore Alfieri per il rinvio dell'esame della legge del Senatore Matteucci ad una Commissione, la cui nomina è deferita all'Ufficio di Presidenza — Discussione sul progetto di legge relativo alla spesa straordinaria per l'armamento della Guardia Nazionale — Discorsi dei Senatori Martinengo e Siotto Pintor, cui rispondono il Ministro dell'Interno, ed il Senatore di San Martino (Relatore) — Chiusura della discussione generale — Ordine del giorno del Senatore Martinengo — Dichiarazioni del Ministro dell'Interno, e del Senatore Di San Martino — Approvazione degli articoli 1 e 2 e del progetto, non che dell'ordine del giorno Martinengo — Relazione sui titoli del Senatore Mazara — Giuramento dello stesso — Discussione del progetto di legge per la composizione della Corte di Assisie — Discorso del Senatore Arnulfo contro il progetto — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Replica del Senatore Arnulfo — Parole del Ministro suddetto — Aggiornamento della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, dell'Istruzione Pubblica, della Guerra e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, Segretario, San Vitale dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Municipio di Cagliari di n. 10 copie dell'Elogio funebre del generale Alberto Ferrero Della Marmora, scritto dal prof. Vivanti;

Il Prefetto di Cosenza di alcune copie degli Atti di quel Consiglio provinciale.

Il Ministro degli Affari Esteri di n. 3 copie del Quadro degli agenti consolari di S. M. il Re d'Italia all'estero al 1 luglio 1863.

**SVOLGIMENTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
INIZIATA DAL SENATORE MATTEUCCI.**

Presidente. L'ordine del giorno porta lo svolgi-

mento della proposta di legge iniziata dal signor Senatore Matteucci.

La parola è al signor Senatore Matteucci.

Senatore **Matteucci.** Limitandomi a ciò che prescrive il regolamento, io non farò che leggere il progetto di legge da me proposto, non volendo certamente ripetere di nuovo gli argomenti stessi coi quali presi a dimostrare che credevo questa legge opportuna e combinata in maniera da soddisfare ad un bisogno universalmente sentito.

Ricorderò solamente al Senato, che se mi sono indotto a profittare di nuovo delle facoltà che mi concede l'articolo 10 dello Statuto, ho ciò fatto perchè la legge che presento ora, era stata preparata in seguito ad un ordine del giorno della Camera che mi aveva invitato di preparare una legge generale e organica sull'istruzione pubblica; e soprattutto poi l'ho fatto, eccitato dalle parole benevoli con cui il Presidente del Consiglio nel giorno in cui si discuteva il bilancio dell'istruzione pubblica mi invitava a profittare dell'iniziativa parlamentare e a presentare questo progetto di legge che

anche sotto il lato finanziario si presenta molto utile allo Stato.

(Qui il Senatore Matteucci dà lettura del progetto di legge, preceduto da una relazione che sarà stampata insieme al progetto stesso.) (V. atti del Senato N. 46).

(Finita la lettura, il Senatore Matteucci soggiunge:)

Segue al progetto una tabella, la quale porta, come si dice nella legge stessa, gli stipendi degli impiegati e se piante dell'amministrazione centrale e provinciale. Vi è finalmente un prospetto il quale dimostra le economie che sono una conseguenza necessaria della legge stessa. Alcune di queste economie risultano dalla diminuzione del personale degli impiegati come quelle che riguardano l'amministrazione scolastica. Così dirò che noi spendiamo oggi nell'amministrazione scolastica 1,223,000 lire e che se la legge attuale dell'amministrazione scolastica fosse applicata a tutto il Regno spenderemmo almeno un milione e mezzo. Invece secondo questo progetto la spesa dell'amministrazione è ridotta a 663 m. fr. Quanto poi all'istruzione secondaria dirò che gli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 del bilancio, danno una spesa di lire 3,311,562. Ora i dodici istituti secondari voluti dalla mia legge e che resterebbero a carico dello Stato, fissando a 50,000 lire la spesa di ognuno di essi, ciò che è una somma anche al di sopra di quella che sicuramente, e facendo bene, sarebbe spesa, portano un carico di 600 mila lire. L'art. 11 del mio progetto porta anche la spesa di lire 300,000, ed ho messo un fondo a calcolo di 100,000 per le ispezioni; di modo che le due somme che nel sistema attuale risultano di 4,535,370 sono ridotte a 1,663,921. Capisco che una porzione di questa riduzione ricade sulle provincie: ma se si considera che non pochi dei nostri licei attuali hanno 10 o 15 scolari l'uno, s'intende chiaramente che un numero molto minore d'istituti ben stabiliti servirebbe di certo non solo a fornire un'istruzione migliore in certe provincie, ma anche ad attirare molti degli alunni dalle provincie vicine agli istituti dello Stato, dispensando così da istituirne altri simili le provincie le quali potrebbero invece avere delle buone scuole tecniche.

Credo che la legge abbia una tale importanza per lo scopo per cui è destinata e sia stata tanto studiata, da meritare l'attenzione dei miei colleghi.

Presidente. Metto ai voti la presa in considerazione della proposta di legge testè letta e sviluppata.

Chi ammette questa presa in considerazione, sorga.
(È presa in considerazione.)

Ministro della Pubblica Istruzione. Domando la parola.

Presidente. Su questa materia non vi può più essere discussione.

Ministro della Pubblica Istruzione. Per fare una semplice dichiarazione.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Pubblica Istruzione. Io non volevo che ripetere al Senato la dichiarazione che feci

altra volta in seduta privata, quando si diede lettura della stessa proposta di legge, cioè, che io mi riservò di presentare due progetti di legge precisamente sull'argomento medesimo trattato dal signor Senatore Matteucci vale a dire sulla riforma del Consiglio superiore di pubblica istruzione, e particolarmente dell'amministrazione dell'istruzione secondaria.

Il Senato sa essere da tutti riconosciuto il bisogno di provvedere a queste due parti della scolastica amministrazione, e la Commissione istituita col decreto reale del 22 marzo ultimo per un'inchiesta generale sulla pubblica istruzione, si sta, a mia preghiera, occupando ora di questi due progetti.

Se io non li ho ancora presentati al Senato, si è perché io li volevo confortare dei lumi della Commissione, ed anche perchè mi pareva che coll'ingombro di progetti che attualmente vi è presso le due Camere, non vi fosse poi tanta premura, non potendo essere discussi nel periodo della sessione.

Senatore Matteucci. Domando la parola.

Presidente. Io non credo che su questo argomento sia ora il caso di sollevare discussioni.

Senatore Matteucci. Allora rinuncio alla parola.

Presidente. L'articolo 72 del nostro regolamento porta che, la proposta presa così in considerazione potrà, secondo che verrà dal Senato determinato, rimandarsi all'esame degli Uffici, ovvero di una Commissione da nominarsi in uno dei modi espressi nell'articolo 21.

L'autore della proposta, quando non faccia parte della Commissione o dell'Ufficio Centrale incaricato di esaminarla e di riferirne, ha tuttavia diritto di assistere alle sue sedute, e di prender parte alla discussione, ma senza voto deliberativo.

Per preventivo esame, la pubblica discussione, e la deliberazione della proposta si seguiranno le norme segnate nei capi quarto e quinto del presente regolamento.

Ora resta a determinare se questa proposta debba rimandarsi agli Uffici, ovvero ad una Commissione speciale.

La via normale sarebbe quella degli Uffici, epperò se non vi è osservazione in contrario io riterrò essere nell'intenzione del Senato che questa proposta segua il processo ordinario...

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Alfieri. Io faccio solo osservare che al punto in cui siamo della sessione, la via degli Uffici sarebbe, secondo me, una vera finzione. Trovandosi ora il Senato in numero cotanto limitato, se essa venisse demandata agli Uffici credo vi sarebbe impossibilità di discuterla utilmente, onde penso essere meglio nominare una Commissione speciale.

Presidente. Vi ha una proposta formale del Senatore Alfieri per rimandare questo progetto di legge ad

una Commissione, la quale dovrebbe essere nominata nei termini stabiliti dall'articolo 21 del nostro regolamento, che leggerò.

Art. 21.

« Il Senato può anche formare Commissioni speciali per l'esame di una o di più proposte, procedendo in uno dei modi che seguono, cioè:

« 1. Per votazione fatta negli Uffici a squittinio di lista, ma con facoltà di scegliere sull'intero corpo del Senato: in questo caso, terminato lo spoglio della votazione in ciaschedun Ufficio, i cinque presidenti si riuniscono, e raccogliendo i voti dei cinque Uffici ne fanno lo spoglio generale. Per queste elezioni basta la maggioranza relativa dei voti;

« 2. Per elezione e squittinio di lista e a maggioranza assoluta fatta in adunanza pubblica o segreta, secondo che sarà stato deliberato;

« 3. Per nomina fatta dal presidente, dietro espressa delegazione del Senato;

« 4. Per estrazione a sorte. »

Nel caso dunque che il Senato accetti la proposta dell'onorevole Senatore Alfieri per la nomina di una Commissione speciale, essendovi quattro mezzi per comporla, converrà che si decida per quella forma che crederà più conveniente.

La prima è quella che si faccia per squittinio di lista; ma allora s'incontrerà la difficoltà stessa accennata dall'onorevole Alfieri, vale a dire lo scarso numero dei signori Senatori negli Uffici.

Senatore **Farina**. Domanderei che si votasse la massima prima e poi la forma.

Presidente. Allora metterò ai voti la massima.

Si tratta secondo la proposta del Senatore Alfieri di decidere se si voglia commettere ad una Commissione speciale, di cui poscia s'indicherà la formazione, l'esame della proposta di legge del signor Senatore Matteucci.

Chi intende di deferire ad una Commissione speciale l'esame della proposta di legge Matteucci, si alzi.

(Approvato.)

Ora bisogna decidere qual forma si voglia prendere.

La forma, come dicevo poc'anzi dello squittinio di lista che è la prima, presenta la difficoltà accennata, dall'onorevole Alfieri, vale a dire che essendo pochi i signori Senatori presenti negli Uffici, questo squittinio di lista sarà il prodotto di pochi voti.

Varie voci. Se ne incarichi la presidenza

Presidente. Intende il Senato di deferire all'Ufficio di presidenza la nomina di questa Commissione?

Voci. Sì, sì.

Presidente. Riguardo al numero dei componenti la medesima, si intende lasciato all'arbitrio della presidenza, o pur vuole definirlo il Senato stesso?

Voci. Alla presidenza.

Presidente. Dunque metto ai voti la proposta di

deferire all'Ufficio di presidenza la nomina di questa Commissione, lasciando anche alla medesima di definire il numero dei membri che debbono comporla.

Chi approva questo partito, voglia sorgere.

(Approvato.)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ARMAMENTO
DELLA GUARDIA NAZIONALE.
(V. *Atti del Senato*, N. 25.)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge relativo all'armamento della guardia nazionale.

Pregherò il signor Ministro dell'Interno di volermi dire se intende che la discussione si porti preferibilmente sul progetto dell'Ufficio Centrale, ovvero sul progetto del Ministero.

Ministro dell'Interno. Non ho alcuna difficoltà a che la discussione segua sul progetto dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Leggo il progetto dell'Ufficio Centrale. (V. *infra*).

La discussione generale è aperta.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Signori Senatori: io sento il bisogno di fare alcune riflessioni intorno a questo progetto di legge.

Io non muoverò parola intorno allo scopo di questa spesa, che noi dobbiamo approvare, giacchè io sono quant'altri mai persuaso dell'utilità dell'istituzione della guardia nazionale in genere, ed io nutro tutta la fiducia che quando il destino ce lo permetta, la guardia nazionale sarà valido appoggio al nostro valoroso esercito nella liberazione delle due provincie che ancora mancano al compimento della nostra patria.

Io dovrei fare osservazioni sul modo con cui furono attuati i contratti di acquisto di fucili; e se in fatto ascoltassi le voci diffuse nel paese certo non potrei trovar parole di lode.

Lo stesso Ufficio Centrale nella sua relazione lascia molta incertezza sulle pratiche avute e sullo scopo ottenuto; se quell'armamento possa poi essere valido, possa veramente giovare allo scopo che il Governo si era prefisso.

Ma io mi limiterò a dire che il Ministero in questo affare fu più sfortunato che malvolente.

Nella fretta di secondare i desiderii delle provincie non ancora provvedute di armi non avrà forse portata tutta la necessaria scrupolosità nelle indagini che meritava secondo me, la spesa ingente che si faceva.

Io voglio e desidero occupare il Senato piuttosto di un altro argomento che mi venne suggerito dalle parole del primo articolo che tratta sulla competenza di

questo armamento. Ivi si dice, *compiere l'armamento della guardia nazionale*. Dunque una parte di questo armamento è stato sostenuto da altri, e naturalmente tutti sanno che i comuni al principio della istituzione e massime dopo la liberazione dallo straniero, ebbero di primo slancio a provvedere armi alle loro guardie nazionali, sia con tacita, sia con espressa riserva che venisse loro compensata la spesa dall'Erario.

Se leggiamo la legge del 4 marzo 1848 sulla guardia nazionale l'articolo 60, secondo il mio giudizio, mette a carico dello Stato l'armamento.

Senatore Stotto Pintor. Domando la parola.

Senatore Martinengo. L'articolo 74 della legge stessa prescrivendo le spese che sono a carico dei Comuni, e non includendo in queste l'armamento, si fa vieppiù palese che questo era escluso.

Io quindi desidererei di proporre al Senato un ordine del giorno, il quale tutelasse gl'interessi dei Comuni che ebbero per quest'armamento ad incontrare spese gravi e tanto più gravi relativamente ai loro mezzi, onde venga pur tempo in cui sia a loro fatto il rimborso di queste somme.

Così pure l'ordine del giorno che intendo di sottoporre al Senato includerebbe anche un provvedimento per la conservazione delle armi assegnate alla guardia nazionale, poichè provvedere le armi, e poi abbandonarle all'incuria, come pur troppo in alcuni luoghi avviene, sarebbe gettare il denaro, e non avere poi a tempo opportuno le armi stesse disponibili.

Se quindi nella discussione generale si svolgeranno altri principii io mi riservo dopo a proporre l'ordine del giorno.

Presidente. La parola è al Senatore Stotto Pintor.

Senatore Stotto Pintor. Onorandi Senatori.

Io sono dispiacente di essere venuto quasi impreparato a una seria discussione.

E tuttavia la proposta dell'onorevole mio amico Senatore Martinengo mi sembra non del tutto indegna della benevola vostra attenzione.

Ho sempre udito a dire che la giustizia è eguaglianza. Nè questo solo, ma essa è il fondamento, l'unico fondamento del diritto. Or se sia vero che molta o poca parte de' Comuni dello Stato ha sopportato il dispendio della provvigione de' fucili per lo armamento della guardia nazionale, conseguenza necessaria è l'una di queste due, che cioè o debbasi altrettanto fare dagli altri Comuni, o si debbano rimborsare quei primi.

Dolorosa cosa è poi lo scorgere come il Governo del Re si sia impegnato in una tanto enorme spesa, senza punto curare il consenso del Parlamento. È l'ultima espressione, lo dirò francamente, è l'ultima espressione dell'arbitrio governativo!

E perchè poi? Perchè armi e armi e niente altro che armi da tutte parti si gridava. Ma se ciò era motivo giusto di chiedere la legge, al più certo era cattivo pretesto di antivenirla.

Io non sono inchinevole ai *bill* d'indennità, avve-

gnachè essi mi rendano l'immagine di quei facili perdoni co' quali i fucchi genitori si fabbricano le tante volte di propria mano i figli scapestrati (*Mariti generali*). E se le condizioni dell'Italia fossero altro da quello che sono, io vorrei esortare il Senato a qualche forte e vigorosa risoluzione.

Molto più che, chi guardi il ragionamento dell'Ufficio Centrale, in tutto questo negozio di fucili si è andato un po' colla testa nel sacco.

Ognuno di noi infatti può avere avuto sott'occhio una rimostranza del marchese Cusani da Milano, l'un de' fornitori di fucili che l'Ufficio Centrale vorrebbe ora ricusare dopo essere stati esibiti, consegnati, lodati, accettati, distribuiti. Io dico rimostranza, e dovrei meglio dire minaccia. Pognamo che i magistrati facciano ragione al Cusani; lo Stato avrà buttato circa due milioni di lire!

Contuttociò a scusa del suo operato il Ministero adduce un fatto che è nella coscienza di tutti gli italiani. La forza, o signori, vale tanto più, quanto essa è più sentita. E la forza dell'Italia non è soltanto l'esercito, il quale sebbene sia fedelissimo e prode se altri mai, non prima d'altri due lustri almeno potrà essere messo al pareggio degli eserciti della Russia, della Francia, e meno ancora dell'Austria, di questo possente Impero che se non fosse quella perpetua permanente violazione della nazionalità, per la perizia de' suoi generali, per la disciplina dei suoi soldati, sarebbe, per giudizio d'uomini competenti, il primo stato militare del mondo.

La forza dell'Italia non è nemmeno la diplomazia, sia perchè le durissime condizioni sue la costringono a una alleanza quasi esclusiva (e voi sapete quale), sia perchè, dicasi o si scriva quello che si vuole, il sussidio migliore della buona politica sono le armi buone.

Quale è dunque la vera forza, la forza inesauroibile e invincibile dell'Italia, o signori? Diciamola nettamente la parola; perchè esiteremo noi? La forza viva dell'Italia è la rivoluzione!

Invano molti (non troppi invero) confidano nella Francia; la quale se desidera o meglio se tollera l'Italia franca dal dominio austriaco, non volle mai, non vuole, nè mai vorrà una e grande.

Ci fanno sorridere di buona voglia coloro i quali disfogano la bile contro l'Imperatore, quasichè egli possa tutto che egli vuole.

Napoleone III che ne sa più e meglio di tutti i francesi ben vorrebbe, fortificando l'Italia e rendendola a sé propizia co' benefici, assicurare cogli interessi della sua dinastia, che Dio conservi, gli interessi della civiltà mondiale. Ma non si rompono a un tratto le tradizioni dei secoli, e se vi ha una opinione pubblica nell'Italia, ve ne ha pure un'altra nella Francia, alla quale primo tra tutti l'Imperatore dee inchinare e servire.

Or bene, vogliamo noi che l'Imperatore abbia mezzo opportunissimo e decisivo di sottrarsi all'imbarazzo nel

quale si trova, a questa contraddizione perpetua tra il fatto e il principio sul quale riposa l'Impero? Facciamogli, secondochè si suol dire, il ponte d'oro; facciamo ch'ei possa un bel giorno dire alla Francia: l'Italia è possente a prendere il fatto suo pure a nostro dispetto!

Ma perchè ciò sia, giova, io lo ripeto, conoscere onde ci venga la forza. Or se l'Italia è nelle armi inferiore a tre de'grandi potentati dell'Europa, tutti insieme li vince nella forza espansiva della rivoluzione. Concittadini di Nicolò Macchiavelli, di Francesco Guicciardini, del Cardinale Mazzarini, noi dovremmo intendere una buona volta che la rivoluzione armata, guidata, regolata e comandata dall'eletto della nazione, è tale una forza, che, quando sia posseduta da un popolo di ventidue milioni, è capace di braveggiare tutti i pericoli, vincere tutte le resistenze, sormontare tutti gli ostacoli.

Presidente. Scusi signor Senatore....

Senatore Siotto Pintor. Un momento, voglia lasciarmi dire, perocchè io non esco mai dal seminato (*Harità*).

Presidente. Sarebbe meglio ch'ella si restringesse al tema.

Senatore Siotto Pintor. Sono sul finire. Come vedete, o signori, il principio politico soprasta qui di gran lunga alla ragione economica. Se verrà tempo in che io abbia a dare un voto di sfiducia agli uomini del Governo, non sarà mai allora che, pure operando non al tutto costituzionalmente, abbiano d'altra parte renduto omaggio alla volontà nazionale.

Per questo motivo, e soltanto per questo motivo, io dichiaro che darò il mio suffragio alla legge che ci è proposta.

Ministro dell'Interno. Io non scenderò ad occupare il Senato per difendere l'operato dei vari Ministeri che si sono succeduti al potere in quanto concerne la provvista delle armi per la Guardia nazionale, imperocchè credo che qualunque di questi onorevoli miei predecessori qui si trovasse, non potrebbe non riconoscere come i procedimenti del Governo sieno stati tali da lasciar desiderare che fossero diversi o che si avesse potuto incominciare dal preventare un progetto di legge.

Se non che, come già è stato avvertito, le circostanze nelle quali si è dovuto provvedere a questo armamento, le continue premure che erano fatte dal Parlamento ai Ministri, la difficoltà di formarsi un criterio intorno ai termini precisi che avrebbero dovuto dar base ad un progetto di legge, hanno trattenuto i vari Ministeri dal cominciare da questo, che sarebbe stato il regolare procedimento in tal faccenda.

Ciò promesso, lo farò osservare come nella stipulazione di questi contratti sia sempre stato intendimento di tutti i Ministri di guarentire quanto più fosse possibile l'amministrazione dello Stato.

Infatti sono stati dal Ministero dell'Interno richiesti collaudatori al Ministero della Guerra; come i contratti sono stati registrati alla Corte dei Conti ad eccezione

di alcuno che il Ministero attuale avendo trovato non registrato quando venne al potere, ha creduto di non assumere sulla sua responsabilità di ordinarne la registrazione, perciò ha creduto che meglio convenisse sospenderne l'esecuzione ed affrettare quanto più fosse possibile la discussione di questa legge.

E tanto è vero che il Ministero ha portato una scrupolosa attenzione nella esecuzione e stipulazione di questi contratti, che parecchi di essi stipulati, come l'Ufficio Centrale ha notato, sono stati rescissi, e quello cui l'onorevole Siotto Pintor alludeva, era esso pure stipulato in termini tali da dare oggi al Governo argomento per rifiutare la consegna dei fucili appunto perchè gli è sembrato che questa consegna non fosse conforme alla stipulazione ed al patto.

Ora mi pare che questo sia un argomento piuttosto in favore che contro l'operato del Ministero, perciocchè dimostra come il Ministero attuale sia stato sollecito dell'interesse delle finanze, col rifiutare la consegna dei fucili che non corrispondevano per la loro qualità alle stipulazioni del contratto, e che erano giudicati essere di un valore inferiore a quello pattuito, essendo stati giudicati del valore di circa 15 lire mentre nel contratto mi pare che fossero di 27.

E ritengo che questo fatto sia anche una dimostrazione a favore del Ministero che stabilì il contratto, perchè se questo fosse stato male stipulato, noi non potremmo ora trovare abbastanza argomento per non accedere giuridicamente alle pretese del fornitore.

Senatore Di San Martino. Domando la parola.

Ministro dell'Interno. Finalmente noterò al Senato come l'onorevole Senatore Siotto-Pintor conchiudendo col dimostrarsi favorevole al progetto di legge, io possa esser dispensato dal proseguire nell'ulteriore discussione politica, che ha intrapreso, e nella quale dovrei avere il dolore di non trovarmi d'accordo con lui. Quanto alla proposta fatta dall'onorevole Senatore Martinengo, nella guisa stessa che l'accettai nell'altro ramo del Parlamento, il Ministero non ha nessuna difficoltà di accettarla anche nel Senato perchè credo io pure che convenga definire questa questione.

Il Ministero ha preso impegno nell'altro ramo del Parlamento di presentare un progetto di legge, non tanto intorno alle spese dell'armamento della Guardia nazionale, quanto per sopperire in modo migliore alla conservazione delle armi.

Faccio un'ultima osservazione ed è che non ho nessuna difficoltà di accettare le modificazioni proposte dall'Ufficio Centrale, avendo dichiarato che nel momento attuale il contratto cui si riferirebbe la soppressione proposta, non potrebbe più aver esecuzione finchè pende la lite; anzi spero che questo contratto non debba essere eseguito, perchè ho fiducia nel buono diritto del Governo del Re. Ma qualora la sorte ci fosse contraria, sarebbe dovere del Governo di prendere quelle misure, che credesse opportune, e venire, qualora ne fosse il caso, a sottoporre alle deliberazioni

ni del Parlamento il suo operato. Non credo però che questi motivi esistano per gli altri contratti, in parte eseguiti, in parte in via di esecuzione.

Presidente. La parola spetta al relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore San Martino, Relatore. L'Ufficio Centrale aveva un compito molto arduo da soddisfare; si trattava di una grande provvista di fucili fatti in fuori dell'andamento ordinario delle regole di contabilità; il Ministro aveva dovuto provvedere sotto la sua responsabilità, tratto a ciò per pressione grandissima che pesava sopra di lui.

Se l'Ufficio Centrale si fosse proposto unicamente di far prevalere l'osservanza della legge, avrebbe immediatamente opinato per il suo rigetto, imperocchè non sarebbe possibile l'ammettere, che uno Stato ben ordinato provveda in casi così gravi, senza che le prerogative del Parlamento siano esercitate. Ma pur troppo la pressione che ha pesato sui Ministri era conosciuta da tutti; noi tutti sapevamo da lungo tempo, che per essa il Ministero procedeva all'acquisto d'armi, e nessuno è venuto a richiamare l'attenzione dei Ministri sulla responsabilità che incontravano, a far sentire loro che se proseguivano nella via intrapresa, sarebbero tenuti contabili del fatto loro.

Quindi una ragione di buona fede, una ragione di moralità, dirò, imponeva all'Ufficio Centrale di non venire con questioni di questa fatta a portare una perturbazione nell'andamento del Governo.

L'Ufficio Centrale per altra parte era convinto, che indirizzandosi francamente al Ministero, avrebbe dal medesimo ottenuti gli schiarimenti necessari per vedere quale giudizio si dovesse portare sull'esecuzione di questi contratti, e sulle precauzioni prese nel fare i contratti medesimi, ed è in seguito alle informazioni che si ebbero, esaminando minutamente le carte, che esistevano presso il Ministero, che si è potuto venire a riconoscere, che in fatti benchè per la fretta si fosse dovuto eccedere in qualche contratto sul prezzo, che si sarebbe ottenuto andando con maggior lentezza, con maggior cautela, tuttavia non si potesse assolutamente venire a mettere fuori la questione di responsabilità.

Un solo contratto, come la relazione dice, era poco conforme a questo intendimento, ed è quello di cui l'Ufficio Centrale non propone l'ammissione.

Ora a questo riguardo l'Ufficio Centrale procedè con una certa franchezza, anche maggiore di quella, che si è dimostrato da coloro che hanno parlato del contratto medesimo, in quanto che è evidente, che nessuno ha i diritti verso lo Stato, se non in quanto la legge, che si tratta di votare, li creerà poichè il Ministero da per sé solo può fare atti sotto la sua responsabilità, ma non impegna lo Stato.

Quindi il pericolo, che si è indicato, che lo Stato possa trovarsi esposto a dovere pagare in virtù di sentenza dei tribunali non sussiste menomamente. Le sentenze dei tribunali possono colpire colui che avrà

fatto il contratto, ma non lo Stato che non è intervenuto.

Se coll'andar del tempo si proseguirà a far contratti di questa natura, io credo in modo indubitato che il Parlamento farebbe prevalere il suo diritto, e sarebbe fermissimo nel negare ogni qualsiasi approvazione a contratti che si facessero in tal guisa. Io credo del pari che abbiamo già dato un esempio di moderazione assai grande ammettendo quei contratti sui quali non vi era una ragione assoluta e perentoria di fare osservazioni. Quindi non credo assolutamente, mettendomi, come ci siamo messi tutti noi, una mano sulla coscienza, che sia il caso di andar oltre a quello che l'Ufficio Centrale vi propone di fare. È un apprezzamento piuttosto morale, dirò così, che d'altra natura, ma è un apprezzamento al quale l'Ufficio Centrale deve in un modo perentorio ed assoluto attenersi, ed al quale, per soddisfare alla fiducia che il Senato ha riposta in lui, esso non crede di poter fare a meno di invitare il Senato d'associarsi.

Le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Martinengo erano pure state oggetto di discussione nell'Ufficio Centrale. Si è esaminato primieramente se fosse da fare qualche osservazione sulla restituzione delle spese fatte da una gran quantità di Comuni italiani per l'acquisto di fucili. Un diritto positivo non c'è, la legge sulla guardia nazionale non provvede all'armamento, non dispone cosa alcuna in modo obbligatorio; obbliga i Comuni a conservare le armi che sono date loro, niuna altra disposizione è espressa; intendendo con ciò la legge che se il Governo vuole che le milizie comunali siano armate, non ha altro modo d'azione che quello di somministrare i fucili. Ma se il Governo non crede di provvedere con una certa attività a questa bisogna, non è nemmeno astretto a farlo dalla legge generale della guardia nazionale; potrebbe esserlo da altre leggi particolari, ma nel caso presente queste non ci sono.

Quindi ogni qual volta i Comuni hanno fatto acquisto di fucili, hanno volontariamente provveduto ad un oggetto che non era obbligatorio, ad un oggetto che manifestava evidentemente il loro patriottismo; questa è la sorte della maggior parte dei Comuni del Piemonte, dove la guardia nazionale fu quasi tutta armata a spese dei Comuni; è la sorte dei Comuni delle provincie lombarde, e principalmente della provincia di Brescia, alla quale appartiene l'onorevole Senatore Martinengo, i quali con un esempio rarissimo di amor patrio, degno dei maggiori encomi, hanno sopportato gravi sacrifici per armare immediatamente tutta la Guardia nazionale della provincia.

Ma la legge presente non porgeva nessuna occasione di venir a risolvere una questione di questa fatta: è sembrato perciò molto più prudente all'Ufficio Centrale di riservare questa questione a quando si fosse potuto esaminarla maturamente, a quando si avessero dati positivi di tutte le spese incontrate da tutti i Comuni ita-

liani senza nessuna eccezione, e si potesse apprezzare anche il carico che si verrebbe ad imporre alle finanze.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Senatore Di San Martino. In quanto alla conservazione delle armi, l'Ufficio Centrale è lieto di essere perfettamente d'accordo coll'onor. Senatore Martinengo, mentre nella relazione che è sottoposta al Senato anch'esso ha invitato il Ministero ad occuparsi di questa questione con la più grande alacrità.

È un fatto che quasi tutti i fucili consegnati alle guardie nazionali rurali in brevissimo tempo deteriorano in modo da non aver più alcun valore, e importa sommaramente di provvedere; ma c'è una difficoltà grande ed è che per conservare i fucili della Guardia nazionale, occorrono spese quasi equivalenti alle perdite che si hanno col deterioramento dei fucili medesimi.

Quindi è una questione ardua e spinosa che il Ministero ha da studiare e risolvere, questione però che sarebbe facilmente risolta, se l'istruzione pubblica, se lo spirito pubblico da molti anni avviato alle istituzioni liberali avesse già preparato il terreno, ma per necessità nei tempi che corrono bisognerebbe creare impiegati stipendiati onde provvedere a questo servizio, ed in mezzo all'immensa falange di stipendiati che si hanno, l'Ufficio Centrale va molto a rilento a raccomandare al Ministero che ne prenda de' nuovi, e converrà allora che studii qualche mezzo termine per provvedere a ciò, ed in conseguenza l'Ufficio per organo mio insiste nelle conclusioni per esso prese.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Martinengo. Io certamente apprezzo le obiezioni dell'onorevole preopinante intorno all'effettivo diritto dei Comuni. Io però conservo la mia opinione che la questione sia già risolta combinando assieme due articoli 60 e 71 della legge, col primo de' quali si prescrive che il Governo provvederà all'armamento della Guardia nazionale e col secondo si dice che le spese A, B, C, saranno a carico dei Comuni, senza includere quella delle armi.

Del resto io non intendo farmi giudice in questa questione: accetto la dichiarazione che l'onorevole signor Ministro ebbe già a fare all'altro ramo del Parlamento, e mi permetto quindi di proporre al Senato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Ministero a presentare quanto prima un progetto di legge col quale sia fatta giustizia a quei Comuni del Regno che con proprio denaro fecero tutta o in parte la spesa dell'armamento della guardia nazionale, e così pure a preparare i mezzi più efficaci per ottenere la conservazione delle armi consegnate alle guardie stesse, e passa all'ordine del giorno. »

Io credo che mi sia permesso di aggiungere che parecchi Comuni, fra cui quello di Brescia, fecero una riserva allorchè obbedivano a questo slancio generoso nell'operare il loro armamento, e la fecero nel consi-

glio provinciale, che accettava di contrarre un prestito di 880,000 lire, peso gravissimo per una limitata provincia; ma non tanto grave per lo Stato.

Dichiaro però che questo non era il movente che mi ha fatto chiedere la parola, ma bensì una regola di giustizia generale pel paese.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Io aveva testè accettato in genere l'ordine del giorno dell'onorevole Senatore Martinengo; mi dispiace ora il dover dire che non potrei più accettarlo nei termini in cui egli lo ha formulato, imperocchè credo che il Senato rispettando un sentimento che è nell'animo di tutti, quando eccitò il potere esecutivo a presentare al potere legislativo un progetto di legge per stabilire una massima legislativa in questo argomento che finora è stato controverso, almeno se non in diritto, in fatto, (e non lo contesterà il Senatore Martinengo, il quale prende da esso le sue mosse) lo fece, perchè niuno ignora che una parte di questo armamento si fece a spese dei Comuni e delle provincie, ed una parte a quelle dello Stato.

Per tale effetto io credo che l'onorevole Senatore Martinengo non avrà difficoltà a modificare l'ordine del giorno, come io mi permetto di pregarglielo, nel senso di dire che questo progetto di legge debba intendere a determinare a chi debba spettare l'armamento in questione, mentre è naturale che una questione siffatta non la si può sciogliere per incidente, ma deve essere discussa a fondo. Pregherei perciò l'onorevole Senatore Martinengo a modificare in questo senso il suo ordine del giorno.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. Io credo che questa discussione, che è speciale, non possa aver luogo nella discussione generale. Io quindi prima interrogarei il Senato se vuol chiudere la discussione generale; dopo potrà il Senatore Martinengo, a suo tempo, riprendere la parola sul suo ordine del giorno.

Senatore Martinengo. L'ordine del giorno che sto per proporre anche colle modificazioni approvate dal sig. Ministro forse ha maggiore attinenza colla discussione generale, per cui se mi è permesso di continuare...

Presidente. La discussione generale dee versare sul merito della legge; del resto non è per niente pregiudicato.

Interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

La parola è al Senatore Martinengo per l'ulteriore svolgimento del suo ordine del giorno.

Senatore Martinengo. Io forse avrò espresso male la mia idea; ma non era certo mio intendimento di dir cosa che non potesse essere accolta al sig. Ministro col dire *sia fatta giustizia*.

Il fare giustizia non vuol dire pagare, vuol dire

interpretare la legge come lo devv essere e fare poi quello che giustizia vuole.

Io del resto sono agli ordini del Senato.

Presidente. Allora intende di redigere nuovamente il suo ordine del giorno?

Senatore Martinengo. Appunto.

Presidente. Frattanto si potrà passare alla discussione degli articoli, riservando al sig. Senatore Martinengo la parola per l'ulteriore svolgimento della sua proposta e per la relativa discussione e votazione.

Art. 1.

« È autorizzata la spesa straordinaria di L. 18,664,332 per acquisto di fucili, all'oggetto di compiere l'armamento della Guardia Nazionale. »
(Approvato.)

Art. 2.

« La predetta spesa verrà stanziata ripartitamente nel bilancio passivo del Ministero dell'Interno per gli esercizi 1862 63 64 come segue:

Esercizio 1862	L. 4,000,000 00
1863	« 8,000,000 00
1864	« 6 664,332 00

e sarà inserito fra le spese straordinarie, al capitolo *Armamento della Guardia Nazionale.* »

(Approvato.)

(Il signor Senatore Martinengo trasmette al banco della presidenza una nuova redazione del suo ordine del giorno.)

Dò lettura del nuovo ordine del giorno che propone il signor Senatore Martinengo.

« Il Senato invita il Ministero a presentare quanto prima un progetto di legge col quale sia definito con uniformità di trattamento fra tutti i Comuni dello Stato a chi spettino le spese dell'armamento della Guardia nazionale; e così pure a proporre i mezzi più efficaci per ottenere la conservazione delle armi consegnate alla guardia stessa, e passa all'ordine del giorno. »

Ministro dell'Interno. Non ho nessuna difficoltà di accettare quest'ordine del giorno.

Presidente. L'Ufficio centrale lo accetta?

Senatore Di San Martino. L'Ufficio Centrale è estraneo a questa questione perchè avrebbe molte difficoltà per definire il punto in controversia. È una spesa gravissima quella dei fucili, spesa che diminuirà in ragione della diligenza che i Comuni metteranno a conservarli, e la negligenza crescerà gli obblighi che s'impongono al Governo.

Ministro dell'Interno. Coll'accettare quest'ordine del giorno, intendo solo prendere l'impegno di presentare al Parlamento un progetto di legge nel senso di definire uniformemente per tutto il regno la competenza delle spese di armamento della Guardia nazionale, senza però risolvere minimamente la questione di questa competenza, ma solo di far cessare una disuguaglianza

la quale certo non è conforme neppure ai principi sanciti dallo Statuto.

Presidente. L'Ufficio Centrale tenendosi estraneo a questo fatto, interrogherò il Senato per vedere se è appoggiato l'ordine del giorno proposto dal Senatore Martinengo.

Chi lo appoggia, voglia sorgere.

(È appoggiato.)

Se nessuno domanda la parola sul medesimo lo porrò ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Avverto i signori Senatori che ci sono ancora due progetti di legge all'ordine del giorno, e conseguentemente si continuerà la seduta.

(Il Senatore, *Segretario, Arnulfo* fa l'appello nominale.)

Risultato dello squittinio sul progetto di legge per lo armamento della guardia nazionale.

Votanti	80
Favorevoli	63
Contrari	17

Il Senato approva.

Prego i signori Senatori di riprendere il loro posto. Intanto darò la parola al signor Martinengo Leopardo per la relazione sui titoli di nomina a Senatore del sig. marchese Mazara.

Senatore Martinengo Leop. Con decreto 24 maggio decorso S. M. si è degnata di nominare Senatore del Regno il Marchese Cristoforo Mazara.

Il referente, incaricato dall'Ufficio III. dell'esame dei titoli, rilevava che esso signor marchese paga oltre 3m. lire annue d'imposizione diretta, come dai prodotti certificati di contributo fondiario.

Siccome però essi certificati non facevano parola dell'altra prescritta circostanza relativa al tempo da cui si verifica il pagamento di tale imposta, così per compiere tal prova egli produsse attestazione di quattro onorevoli Deputati al Parlamento, appartenenti pur essi alle provincie meridionali, i quali assicurano che il suddetto pagamento è da lui soddisfatto da ben oltre tre anni.

Relativamente alla età, manca invero negli atti la fede di nascita, ma è evidente all'aspetto che il signor marchese Mazara ha varcati gli anni 40 voluti dallo Statuto.

Per le esposte cose credo di poter proporre al Senato la convalidazione della nomina del Senatore marchese Cristoforo Mazara, e ciò in rapporto alla categoria 21.a dell'art. 33 dello Statuto.

Presidente. Chi approva le conclusioni testè lette, voglia sorgere.

(Approvato.)

Essendo presente nelle sale del Senato il Senatore marchese Mazara si farà luogo alla prestazione del giuramento.

Prego il Senatore Melodia ed il Senatore Orso Serra a volerlo introdurre nell'aula.

(I Senatori Melodia ed Orso Serra introducono nell'aula il Senatore Mazara che presta il giuramento nella formula consueta.)

Do atto al Senatore Mazara del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LA COMPOSIZIONE
DELLE CORTI D'ASSISIE.

(V. Atti del Senato, N. 18.)

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per la composizione delle Corti d'Assisie.

Prego i signori Commissari a prendere posto nel loro luogo.

Se non vi è osservazione in contrario intenderò il Senato assenziente a, che non si legga distesamente il progetto di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale.

La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. L'accurata relazione, che fu distribuita, fa fede, che l'Ufficio Centrale a maggioranza non ammise il progetto presentato dal Ministero: che un'altra maggioranza propose delle modificazioni al progetto medesimo; che infine uno dei membri dell'Ufficio Centrale respinse e progetto ministeriale e le modificazioni.

Membro dissenziente in questo ultimo senso sono io.

Ho respinto e respingo il progetto Ministeriale, in primo luogo perchè l'Ufficio V che ho l'onore di rappresentare, e che mi chiamò suo commissario, al quale intervenne un numero maggiore del consueto, con voto unanime deliberò di respingere il progetto, ben inteso che non diede al commissario come non gli poteva dare un mandato imperativo, ma respinsi altresì il progetto perchè divideva l'opinione dell'Ufficio medesimo. Respinsi e respingo le modificazioni proposte da una maggioranza dell'Ufficio Centrale, non per voto dell'Ufficio, perchè questo non lo conosceva, ma per propria convinzione, la quale è però in armonia colle intenzioni, che, in massima, lo stesso Ufficio V ebbe a manifestare.

Io credo, che il progetto, che è in discussione è inopportuno. E questa inopportunità parmi dimostrata ove si consideri, che la legge sulle Corti di assisie è di data non remota, ed inoltre in buona parte dello Stato non è da anni in osservanza ma da mesi.

Ed io penso che una legge di tanta importanza non debba riformarsi nelle parti più essenziali dopo al breve

tempo, poichè non si ebbe ancora sufficiente esperienza per decidere e determinare modificazioni profonde.

Io credo pericoloso il venire a correggere la legge, che fu recentemente fatta prima che una lunga esperienza faccia nascere nella pubblica opinione il convincimento, che a legge deve assolutamente essere corretta.

La modificazione sostanziale che contiene il progetto di legge sta in questo, che la legge vigente esige che le Corti d'assisie siano composte di tre consiglieri di appello, i quali per la loro autorità, per il loro grado evidentemente ispirano la massima fiducia, ed il giudicato della Corte acquista quel rispetto, quell'autorità che è conseguenza di un pronunziato di persone autorevoli per grado, e la cui dottrina è fuori di controversia; e per contro la nuova legge vorrebbe sostituire a due consiglieri d'appello, due giudici dei Tribunali di circondario.

Questa sostituzione a mio giudizio non può non fare cattivo effetto e se mi fosse lecita la parola, direi pessimo, nella pubblica opinione. Difatti gl'imputati prima della creazione delle Corti di assisie erano assuefatti ad essere giudicati per i gravi reati dalle Corti d'appello costituite di un numero di consiglieri assai più considerevole di quello che compongono le Corti d'assisie; fu già cosa notata e mal sentita che tre giudici potessero giudicare degli stessi reati ivi compresa la pena capitale, come prima giudicavano in sette, dico che fu sentito non troppo vantaggiosamente il cambiamento non solo da tutti i cittadini che sono versati nelle cognizioni legali e conoscono le organizzazioni giudiziarie e ciò che ha tratto all'amministrazione della giustizia, ma dalla generalità dei cittadini, che manca di queste cognizioni e sta più ai titoli e alle qualità delle persone che hanno a giudicare ed al numero loro di quello che deferisca a considerazioni che si possono fare da chi ha altre cognizioni, sebbene anche buona parte di questi non abbia troppa fiducia nel nuovo metodo di giudicare i reati.

Credo dunque di non aver detto nulla di arrischiato affermando che questa innovazione, di veder condannato a gravissime pene ed anche alla morte un individuo da tre a vece di sette giudici, ha fatto una impressione non favorevole.

Ora poi se dopo breve tempo si vengono a sostituire a tre consiglieri di appello, un giudice d'appello che fa da presidente e due giudici di Tribunale di circondario, io credo realmente che l'impressione poco gradita che si è fatta prima, diventerà molto più gradita e si avverterà generalmente il cambiamento. Non è che i cittadini non abbiano fede nella probità, nelle cognizioni legali dei giudici di Tribunale di circondario; lungi da me una simile idea; ma la gente giudica le persone atte a fare ciò che le vede abitualmente a fare, capaci di ciò che per proprio ufficio sono chiamate ordinariamente a fare. Ora i cittadini i quali vedono che i giudici dei tribunali di circondario sono chiamati ad

occuparsi di cose di minor rilievo, a pronunciare sopra reati di poca importanza e pene non gravi, difficilmente si persuaderanno che gli stessi giudici abbiano i requisiti che si esigono dalla legge vigente creatrice delle assisie per giudicare dei reati più gravi, di questioni che la legge non senza motivo affidò a giudici maggiori, a consiglieri d'appello. Non tutti, e dirò anzi la maggior parte, non sapranno trovare ragione di questo cambiamento, e lo disapproveranno altamente nè senza motivo. Ora vediamo quali sono le Corti di assisie costituite nel modo proposto dall'onorevole Ministro della Giustizia, cioè d'un presidente, consigliere d'appello, e di due giudici di Tribunale. Io voglio supporre in costoro tutta quella indipendenza che è conciliabile colla loro posizione e che niuna volontaria influenza sui due giudici di Tribunale di circondario eserciti il presidente molto più elevato in grado; io non credo che i due giudici di grado minore vogliano per un moto reverenziale, o per un ossequioso riguardo volontariamente votare contro la propria coscienza; ma non ignoro che l'uomo è passibile di impressioni indipendentemente dalla sua volontà e che perciò essi trovandosi a fronte di persona che deve essere sommatamente più istruita di loro, e fornita soprattutto di lunga pratica degli affari, possano essere indotti a secondarne il voto e le opinioni non volendolo e senza avvedersi, poichè le conseguenze non si possono impedire ed il subirle è cosa umana.

Ma veniamo ad un caso speciale: suppongasì che il Presidente abbia dato un provvedimento relativamente alla difesa, del quale essa si richiami alla Corte.

Signori, la posizione dei due giudici minori in grado, per quanto indipendente si voglia dire è alquanto pericolosa e difficile, ma perchè essi hanno e devono avere la coscienza di essere a pari del Presidente, potrebbe pur avvenire, e forse avverrà che, senza volerlo, non riparinò un provvedimento che sarebbe da ripararsi appunto perchè nel dubbio, si crederanno di procedere con maggior cautela e di meglio seguire i dettami della giustizia col deferire al Presidente che ne deve saper più di loro.

Io credo quindi pericoloso lo esporre due assessori, due giudici di tribunale di circondario a disimpegnare funzioni, che fin qui sono disimpegnate da consiglieri d'appello eguali in grado col Presidente, fatta astrazione delle speciali attribuzioni, che per l'occasione delle assisie questi possiede.

Ma le decisioni che pronuncia la Corte d'appello si riducono forse a queste questioni, dirò incidentali od altre consimili, a questioni, che possono nascere in occasione del dibattimento, e che dirò secondarie? No certamente.

La decisione definitiva, l'applicazione della pena vuol essere pronunciata da tre giudici della Corte di assisie.

Ora io domando: Come va che dalla legge vigente, legge di creazione delle Assisie, si vogliano 3 voti di

3 consiglieri di appello, e che ora si vogliano invece 2 voti di giudici di circondario, o dicasi di prima istanza, ed uno di consigliere d'appello? Ciò prescrivendosi, ne avverrà che la maggioranza delle Corti starà, ripeto, evidentemente in coloro che vi è presunzione debbano saperne di meno.

Io credo quindi che anche sotto questo rapporto sia molto pericoloso il fare le proposte innovazioni.

Si addusse per giustificare il sistema proposto dall'onorevole Guardasigilli, poichè finora parlo solo del progetto ministeriale, che adottandosi questo, si ottengono risparmi nelle spese che l'erario pubblico sopporta; che questi risparmi si vogliono dal Parlamento; che con essi si possa riescire a moltiplicare in certe parti dello Stato le Corti di Assisie; che siano necessarie.

Io dirò in primo luogo che per me non acconsentirò mai a questo genere di economie, le quali assolutamente respingo, perchè non sono tali da cambiare la condizione finanziaria, non potendo ridurre il bilancio di milioni ma soltanto di qualche centinaio di mila lire, che per l'amministrazione della giustizia non sono da tenersi a calcolo.

Dico poi che se l'onorevole Guardasigilli ha dei motivi per dover provvedere di maggior numero di Corti di assisie alcune parti del Regno, io credo da un canto che ciò derivi solo da circostanze eccezionali, straordinarie, e non durature, e che quando pur fossero durature, debito dello Stato egli è che giustizia si faccia, e che si sopporti ogni relativa spesa; ed io non dubito che il signor Guardasigilli, quando esporrà al Parlamento le cause imperiose, per le quali egli debba aumentare il numero delle Corti di assisie in certe parti dello Stato, il Parlamento non sarà per negargli la relativa spesa.

Ma il bisogno d'alcune parti dello Stato d'avere più numerose Corti d'assisie non è motivo per cui si debba fare un'innovazione radicale alla legge sulle Corti d'assisie. Conseguentemente essendo pericolosa, essendo fuori di tempo l'innovazione proposta e l'argomento della economia non dovendo tenersi a calcolo, come parmi d'avere dimostrato, io non posso accettare il progetto ministeriale, e meco concorda la maggioranza dell'Ufficio Centrale; se non che io dissento da questa maggioranza per le modificazioni che essa ha proposto di sostituire al progetto del ministero. Dirò anzitutto che qualora fossi nel bivio, costretto cioè di scegliere tra il progetto ministeriale e le modificazioni aderirei a queste, in quanto non alterano la legge vigente quanto la altera lo schema di legge del Ministero. Tuttavia io non so acconciarmi alle modificazioni medesime e per ragioni intrinseche e per quelle stesse che venni adducendo fin qui, cioè per inopportunità, e per il cattivo senso che faranno nelle popolazioni, e per le cattive conseguenze che ne derivano dal sostituire ai tre giudici d'appello due giudici di tribunali di circondario in data circostanza. Se non che un grave difetto in-

trinseco hanno le modificazioni proposte ed è che i cittadini non verrebbero ad ottenere tutti eguale trattamento nell'amministrazione della giustizia penale.

Diffatti l'Ufficio Centrale vorrebbe che fosse in facoltà della sezione d'accusa della Corte d'appello di determinare quando le Corti d'assise debbano essere composte di 3 giudici d'appello, ovvero possano ammettersi due giudici di circondario; vorrebbe, cioè, che laddove sono le Corti d'appello, cioè nelle città sedi di esse, fossero sempre tre giudici della Corte d'appello che componessero le Corti d'assise ed in altri luoghi ed in certi casi potesse aver luogo la surrogazione mediante giudici di circondario. Da ciò la conseguenza che i cittadini non avrebbero tutti un eguale trattamento al cospetto della legge come ho affermato: poichè coloro i quali commetterebbero dei reati dove ha sede una Corte d'appello avrebbero la garanzia di essere giudicati da 3 giudici della Corte stessa; e coloro i quali commetterebbero reati fuori del luogo ove risiede la Corte correrebbero il rischio di essere giudicati da giudici di grado minore, il che costituisce un'ineguaglianza.

Ben comprendo che l'Ufficio Centrale ha creduto di evitare l'ineguaglianza affidando la determinazione sulla destinazione o non di giudici minori alla sezione d'accusa, in quanto che essa deve prendere cognizione della natura del reato, dello stato del processo e saprà proporzionare all'importanza del giudizio la natura dei giudici.

Ma io dirò in primo luogo: Non credo che possa lasciarsi in balia della sezione d'accusa la determinazione di chi debbe giudicare, poichè i cittadini debbono avere i giudici dalla legge, e questi devono essere per tutti eguali.

Dirò in secondo luogo che per quanto acume possa recare la sezione d'accusa nell'indagare la natura e l'importanza del reato non è però men vero che talvolta i dibattimenti prendono un tale sviluppo che forse la sezione d'accusa, ove avesse potuto prevederne anticipatamente i risultati, si pentirebbe di aver fatto la destinazione di giudici inferiori ai consiglieri d'appello.

Vi sarebbe per conseguenza, come dissi, un diverso non solo, ma un incerto trattamento ed inoltre diseguale per i cittadini, dipendente dal commettere reati in un sito piuttosto che in un altro dello Stato.

Questa è la principale ragione per la quale non potrei accettare le modificazioni proposte.

A giustificare le sue modificazioni la maggioranza dell'Ufficio Centrale con quella penetrazione che lo distingue ha avuto ricorso a due argomenti, i quali in apparenza possono fare impressione; ma io ricorrerò alla stessa relazione per provare la poca forza loro.

Isi si dice: « Disposizioni consimili a quelle proposte sono vigenti in Francia e nel Belgio. » Io dirò anzitutto che le modificazioni fatte in Francia e nel Belgio non susseguirono la legge della creazione delle Assise, di

sei mesi, di uno, di due o tre anni, ma ebbero luogo nel 1831 dopo una lunga esperienza.

Ma un argomento, al quale credo non si possa rispondere collo esempio della Francia e del Belgio, sta in questo, che le nostre Corti di assise hanno dal Codice penale tali facoltà nell'applicazione delle pene, che non hanno le Corti di Assise nè Francesi, nè Belgha. Ragiono per cui quando l'applicazione delle pene è più tassativa, e più circoscritta come nel Codice di dette due nazioni, è forse più tollerabile che si sia adottato il sistema francese e belga; ma laddove vi è un Codice come nel nostro Stato che dà molto più ampie attribuzioni ai giudici potendo passare da una pena ad un'altra anche gravissima, non debbesi adottare lo stesso sistema.

E che la cosa sia così io ne traggo argomento da che, quando si fece la legge sulle Corti d'assise, da noi non s'ignorava di certo che in Francia e nel Belgio esistevano le disposizioni che furono nella relazione riferite.

Noi abbiamo generalmente ricorso a quelle due nazioni tuttavolta che si trattò di decidere ciò che fosse meglio di fare per il nostro paese in materia legislativa. Se non altro le legislazioni di quelle due nazioni sono tali che meritano di essere consultate per lo meno tuttavolta che si tratta di fare leggi nuove.

Ora, io domando, per qual ragione nel fare la legge sulle Assise nostre non si segui l'esempio che veniva da quelle due nazioni? A me sembra di dover trovarne la ragione appunto nella diversità fra le disposizioni penali contenute nei codici francesi e belga e quelle di cui nel Codice nostro; il qual Codice penale siccome fu fatto quando non vi era la legge delle Assise, ma in tempo in cui i magistrati erano giudici del diritto e del fatto, in epoca in cui le Corti di appello pronunciavano composte di giudici in molto maggior numero di quello che ora compongono le Corti di Assise, si è riconosciuto facendo la legge sulle Corti di Assise, che non era da seguirsi il sistema francese prima che sia eseguita la riforma del Codice penale italiano in conformità dei Codici di quelle nazioni.

Per conseguenza io credo che anche il sistema proposto dall'Ufficio Centrale non è ammissibile.

Io ho addotte brevemente le ragioni che m'indussero a scostarmi dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale per le modificazioni proposte, e di unirmi alla maggioranza stessa per respingere il progetto ministeriale. Pronunzierà ora il Senato come crederà nella sua saviezza; io mantengo la ferma, l'intima convinzione che sieno inopportuni ed inaccettabili ed il progetto del Ministero e quello della maggioranza dell'Ufficio Centrale.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Quando dall'uno e dall'altro ramo del Parlamento con unanime voce si faceva sentire al Governo il desiderio di scemare il

carico delle spese dell'amministrazione giudiziaria, desiderio ch'è pure nei voti di tutto il paese, quando le carceri sono ingombre ed è urgente provvedere al celer andamento dell'amministrazione della giustizia, io credeva che un progetto di legge il quale fosse diretto ad ottemperare a quel desiderio, e a questo debito del Governo, non avrebbe potuto incontrare quelle gravi difficoltà che oggi veggio sollevate, e di cui si è fatto organo l'onorevole Senatore Arnulfo.

Egli ha detto che questa legge riesce inopportuna ed ha ricordato che una legge non si muta improvvisamente, che bisogna aspettare che l'esperienza dimostri quali frutti essa produca, e dia utili suggerimenti.

Dal canto mio non ho nessun dubbio ad ammettere questa proposizione astratta; ma l'onorevole Senatore Arnulfo, egli stesso, ha avvertito nel corso del suo ragionamento che avendo la Francia una legge eguale a quella che noi abbiamo, dopo la esperienza di molti anni la modificò in un senso quasi conforme a quello da me proposto, e che è al tutto conforme alle proposte dell'Ufficio Centrale.

Onde io richiederò all'onorevole Senatore Arnulfo se l'esperienza di altri paesi non potesse profittare anche a noi. O crede egli invece che vedendo noi le utili riforme altrove introdotte, per eseguire inflessibilmente quel canone astratto cui egli accennava, e che io astrattamente ho accettato, dovessimo stare nondimeno 20 o 30 anni per fare anche l'esperienza già fatta da altri?

Ma in fondo di questo concetto del Senatore Arnulfo, della inopportunità della legge, c'è l'oblio delle condizioni in cui ci troviamo, del movimento secondo il quale l'Italia si è venuta formando.

Ma possiamo noi chiudere gli occhi e non vedere ciò che si è fatto da due anni in qua?

Province ch'è avevano leggi varie, abitudini giuridiche diverse, che si trovavano variamente organizzate, si sono riunite sotto l'impero di una volontà e di un sentimento comune. Esse sentivano, volevano l'Italia.

Si cercò di provvedere man mano alle necessità le più urgenti.

Dal canto mio, lodico con compiacenza, benchè mi abbia fruttato accuse ed amarezze, dal canto mio non ho esitato a resistere ad ogni sentimento municipale, a consigliare ogni sacrificio perchè l'Italia si facesse; certo che l'Italia fatta avrebbe reso pago ogni giurato desiderio, rinfanciato ogni sacrificio.

Or si potrebbe pretendere con giustizia che i provvedimenti presi in uno o in altro luogo nel corso di questo periodo di trasformazione debbano essere norma assoluta?

Si potrebbe chiedere che rimanessero saldi finchè non si compiessero un'esperienza di lunghi anni? Io non credo che possa questo concetto essere accolto dal Senato.

A queste nobili provincie se ne sono aggiunte delle

altre anch'esse felice parte d'Italia; è questo un fatto capitale che non si può trasandare.

Dopo queste aggiunzioni è tempo, mi pare, di esaminare se effettivamente le leggi che sono state volute, desiderate, perchè fosse affrettata l'unione politica delle provincie tutte, se queste leggi non possono essere soggette a modificazioni nell'interesse e pel bene di tutta l'Italia.

Però io domando solo che il Senato esamini la legge senza preoccupazioni. Se troverà che essa raggiunga lo scopo a cui è indirizzata, cioè di affrettare senza pericolo alcuno l'amministrazione della giustizia, e di portare un' economia considerevole allo Stato, io credo che il Senato non possa essere vincolato dal concetto astratto messo innanzi dall'onorevole Senatore Arnulfo e che vorrà votarla.

Ha aggiunto l'onorevole Senatore Arnulfo, che si è già fatto un mutamento, perchè prima giudicava delle cause criminali un numero maggiore di Consiglieri della Corte d'appello, ridotto di poi a tre solamente, che questa variazione ha fatto, non negli animi colti ma in una parte della popolazione, un'impressione poco felice.

Egli dice tener molto che non fosse pessima quella che farebbe la legge qualora a due Consiglieri si sostituissero due giudici di Tribunali di circondario.

Ma seguendo il ragionamento dell'onorevole Senatore Arnulfo, io mi sono avveduto che noi moviamoda due principii diversi.

Io non credo che il legislatore debba prendere per guida il senso volgare delle moltitudini quando si pone a scrivere una legge. Aggiungerò pure che io dubito fortemente dell'esattezza della sua assertiva quando egli afferma che il mutamento aveva prodotto poco felice impressione.

Io credo per contrario che la surrogazione delle Corti d'assise alle Corti d'appello sia stato un fatto gradito e accetto anche all'opinione volgare del paese, e forse più ancora all'opinione volgare che non all'opinione colta ed illuminata.

L'onorevole Senatore Arnulfo ha combattuto il sistema da me proposto, messo, pare, dal pensiero che due Giudici, sotto la direzione di un Consigliere della Corte d'appello, potessero essere indotti a secondare il suo voto senza volerlo.

Per verità io non intendo come ciò possa avvenire. Per ammetterlo bisognerebbe poter volgere una tale accusa ai Giudici dei Tribunali circondariali che egli medesimo è lontano dal poter immaginare o supporre.

Ma è tanto vano, o signori, questo pericolo che l'esperienza quotidiana basta a mostrarlo privo di ogni fondamento.

In ogni circondario non c'è forse il Presidente che dirige i due giudici? ed un Presidente di tribunale è poco più poco meno che un consigliere d'appello. Vi sono dei Presidenti di tribunali circondariali che hanno uno stipendio maggiore di quello dei consiglieri d'ap-

pello, anzi in talune discussioni fatte intorno alla legge organica, si è ritenuto che il Presidente del tribunale circondariale non sia che consigliere d'appello con una missione. Corre gran distanza tra la posizione di un Presidente di una Corte d'appello ed un consigliere d'appello, o guardate al suo stipendio o guardate alle sue attribuzioni, o guardate infine alla difficoltà con cui si giunge a questo grado, alle poche persone che vi pervengono.

Certamente la distanza tra il Presidente della Corte d'appello, ed i consiglieri, è molto maggiore di quella che passa tra un consigliere d'appello ed un giudice di tribunale di circondario, eppure mai al mondo si è sospettato che il Presidente del tribunale di circondario possa avere una prepotente influenza sul giudice, o che il Presidente della Corte di appello abbia o usi questo potere sovversivo verso i consiglieri della Corte.

Nella magistratura, in qualunque grado, si trovano degni magistrati; qualunque grado essi occupino sentiranno il bisogno ed il debito della propria indipendenza. Per me ho veduto ed in queste provincie e nella provincia mia natale, ed in Francia, ed in altri luoghi, ove mi è accaduto d'osservare da vicino la magistratura, che i magistrati mantengono, quando sono degni magistrati, come debbono essere, quella piena indipendenza che non va scemata punto nè dal grado maggiore che abbia il Presidente nè da altro riguardo.

Se qualche magistrato ha qualche deferenza, se ciò può essere, egli l'avrà per il Presidente come per qualunque altro, ed allora il rimedio unico, necessario è che un tale magistrato, si allontani dalla magistratura.

Io non discuterò qui della presunzione di una scienza grandemente superiore nel consigliere d'appello. Certamente al posto di consigliere d'appello pervengono i più provetti e sperimentati magistrati; ma la sua più ampia esperienza non porta, ma disdice anzi la presunzione che egli voglia abusare della sua autorità o della sua scienza per tirare nei suoi voleri o ad una cieca obbedienza i suoi colleghi.

Io accetto le osservazioni dell'onorevole Senatore Arnulfo in quella parte che riguarda il progetto proposto dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale.

Io comprendo soltanto due sistemi; il sistema che tutti i componenti le Corti d'assise sieno consiglieri, o l'altro proposto dal Ministero.

Mi riesce incomprendibile il sistema che siano consiglieri tutti i componenti le Corti d'assise ove siede la Corte d'appello, e negli altri luoghi vi sia un solo consigliere e i due assessori possano essere due giudici di circondario.

Più ancora mi riesce incomprendibile la facoltà straordinaria data alla sezione d'accusa di poter decidere se e quando i componenti le Corti d'assise debbano essere

consiglieri, e quando possano essere giudici di circondario.

L'osservazione fatta su questo proposito dall'onorevole Senatore Arnulfo, che cioè si vedrebbe che alcuni sono giudicati in un modo, ed altri diversamente, fa, a mio avviso, condannare senza replica il sistema.

Eppure questo sistema è adottato in Francia ed in parte è adottato nel Belgio.

Nel Belgio i componenti delle Assise sono giudici di circondario, salvo la facoltà alla sezione d'accusa di richiedere, in qualche caso speciale, invece dei giudici di circondario, i consiglieri delle Corti d'appello.

E questi sistemi, signori, non sono stati ora la prima volta avvertiti in questo paese; non è la mia proposta un'innovazione, ma è la riproduzione di alcuni voti, di alcune proposte già anticamente formulate, e dalle quali, non so per qual ragione, si è deviato nel 1859.

In effetto nel progetto di legge presentato alla Camera dei Deputati il 27 dicembre 1853 era ordinata la formazione delle Corti d'Assise nel modo medesimo che è stabilita in Francia, cioè che fossero composte di consiglieri, dove vi erano Corti d'appello, e di giudici di circondario dove le Corti d'appello mancavano.

Vi fu su questo progetto una relazione della Camera dei Deputati del 17 luglio 1854, nella quale si nove-ravao gli inconvenienti che in parte ho accennati; e si proponeva invece dell'articolo proposto dal Ministero, quell'articolo medesimo che ho avuto l'onore di presentare al Senato.

Esso di fatti era così concepito:

« Ogni Corte d'assise è composta di un presidente, o consigliere della Corte d'appello, che ne ha la presidenza, e di due giudici scelti fra i membri più anziani del Tribunale provinciale.

« Potrà esservi aggiunto un giudice supplente. »

Questa proposta fatta dalla Camera dei Deputati non fu discussa; ma il 26 marzo 1856, il Ministero presentò un nuovo progetto alla Camera dei Deputati nel quale riprodusse l'articolo, che testè vi ho letto.

Questo nuovo progetto neppure fu discusso. Però io non mi distaccava dai precedenti parlamentari del paese quando proponeva alla discussione del Senato il progetto di legge, che ho avuto l'onore di proporre.

Quali ragioni, o signori, sostengono questo progetto di legge?

Una delle ragioni è l'economia.

Su questo punto io divido perfettamente l'opinione dell'onorevole Senatore Arnulfo: io credo, che l'economia in materia di amministrazione della giustizia debba farsi con grandi riguardi, e solo quando essa non può tornare nociva agli interessi della giustizia, che sono i più vitali, i più importanti interessi del paese.

Epperò, salvo a dimostrare che la legge da me proposta non pregiudica in nulla la retta amministrazione della giustizia, non sarà vano che io esponga al Senato come il progetto di legge che ho avuto l'o-

nore di presentare produrrebbe una considerevole economia.

Da un quadro statistico, che ho avuto l'onore di sottoporre all'Ufficio Centrale risulta che si otterrebbe l'economia di lire 600,000 e più.

La maggioranza dell'Ufficio Centrale ha osservato, che veramente questo computo non poteva tenersi esatto, che tutta questa economia poteva in parte svanire. Per provarlo si osservò che il calcolo su cui questo prospetto di economie è fondato, poggia sul concetto che mancherebbero tanti consiglieri di prima classe, tanti della seconda, tanti della terza; invece i consiglieri che dovrebbero mancare sarebbero tutti dell'ultima categoria.

La seconda osservazione fatta dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale per dubitare dell'esattezza del mio computo è che veramente ai consiglieri d'appello che fossero allontanati dal loro Ufficio dovrebbe nondimeno pagarsi una somma, sia come pensione, sia a titolo d'aspettativa. Ma evidentemente della somma che si dovrà pagare ai consiglieri d'appello che uscissero dal loro ufficio non può tenersi conto, poichè questa somma non sarebbe pagata che transitoriamente; l'economia si guarda come l'effetto dell'avvenire, e quando si fa un calcolo per un mutamento di legge organica si considerano in generale le sue conseguenze future, che sono le sole stabili.

In quanto alla prima osservazione io mi limito solamente a dire che la maggioranza dell'Ufficio Centrale ha assunto come determinato e stabilito ciò che non è punto ancora certo, cioè quali dei consiglieri dovrebbero uscire in conseguenza della legge che ho l'onore di proporre. Questo è un punto intorno a cui provvederà il Senato qualora accolga il progetto, e certamente io non mi rifiuterò a tutte quelle misure che siano le più convenienti per cautelare i principii dell'immovibilità ad un tempo, e gl'interessi di tutti i funzionari i quali dovrebbero uscire dal loro posto.

Non dimeno senza annoiare il Senato con ulteriori computi su questo punto io credo che anche ammesse in parte le osservazioni della maggioranza dell'Ufficio Centrale, si possa con certezza affermare che una copiosa economia vi sarebbe; non sarà di 600 mila lire, sarà minore se volete, ma noi abbiamo il debito nelle condizioni in cui ci troviamo, di fare tutte quelle economie, siano pur esse tenue e piccole, le quali non tornano a danno del servizio pubblico.

La surrogazione dei giudici di circondario ai consiglieri di appello che l'onorevole Senatore Arnolfo credeva pericolosa, può essa veramente turbare l'amministrazione della giustizia? Su questo punto di fatto io credo che l'esperienza possa e debba valere qualche cosa; che possa e debba valere qualche cosa anche, ed io direi moltissimo, il concetto della maggioranza dell'Ufficio Centrale.

Quando noi vediamo che in Francia si amministra e da più anni la giustizia in molte provincie, essendo in

esse costituite le Corti di assisie da un consigliere della Corte d'appello e da giudici di circondario, quando vediamo questo sistema praticato nel Belgio, nè, per quanto io sappia, si è mai levato un solo lamento, non ostante che in quei paesi si avesse innanzi agli occhi il diverso spettacolo di due Corti d'assisie diversamente composte, il che renderebbe agevole il confronto e richiamava l'attenzione di ogni più volgare osservatore per notare la differenza di questi due sistemi ed i danni che potevano nascere più dall'uno che dall'altro, quando, io dico, sono avvenuti questi fatti in altri paesi governati da istituzioni somiglianti alle nostre, io non so comprendere come noi dobbiamo prevedere pericoli e danni, i quali non sono stati preveduti e non sono avvenuti in questi altri paesi.

La maggioranza dell'Ufficio Centrale, nella quale concorrevano giuriconsulti e magistrati rispettabili, non si è sgomentata di questi pericoli e di queste previsioni, quando essa ha stabilito che nei paesi in cui mancava la Corte d'appello, la giustizia fosse amministrata da un consigliere d'Appello, e da due giudici di circondario, e su questo punto l'autorità di uomini così fatti è per me la miglior egida della mia proposta.

Ma in realtà, o signori, quali sono questi pericoli, questi danni?

In molti paesi, in cui la giustizia penale è amministrata dai giurati, e dirò anzi in cui la giustizia si crede meglio amministrata, non vi ha che un solo magistrato che costituisce la Corte d'assisie.

Noi vogliamo non innovare audacemente, come avremmo potuto essere accusati se fossimo venuti qui a presentare questa proposta; ma questo esempio stesso, e questo fatto ci può far scorgere che se basta un Presidente per disimpegnare l'Ufficio del magistrato in una Corte d'assisie, perchè non basterà a quest'Ufficio un consigliere d'appello, il quale sia assistito da due giudici di circondario?

È indubitato che la Corte di assisie deve discutere questioni preliminari, questioni di nullità; che essa può essere chiamata dagli avvocati a decidere intorno alla posizione della questione, intorno alle domande che riguardano il procedimento; ma chiunque abbia esperienza dei giudizi penali, ha che ciò che vi ha di più grave, di più serio in un penale giudizio si è la questione intorno alle prove; e che le questioni preliminari, che le questioni del procedimento, per l'abitudine che hanno i giudici, per la frequenza in cui siffatte questioni si producono, possono risolversi senza grandi difficoltà.

Nè grandissima è la difficoltà per un giudice il quale sia retto e sufficientemente colto, nel trovare nel Codice penale la pena corrispondente al reato, che ha stabilito il verdetto dei giurati.

Ciò dicendo, o signori, io non penso in nessun modo menomare l'alto ufficio che prestano coloro che sono chiamati a sentenziare in una Corte di assisie; ma temo che si esageri dagli oppositori, quando

a questo ufficio tengono insufficienti i giudici di circondario. Eppure questi giudici esaminano e per la parte del fatto, e per quella del diritto questioni gravissime, controversie spinose, nè credo che si possa dire che un giudice il quale ha sufficienza per spedire tutti gli affari correzionali non debba reputarsi capace a sopportare il nobile carico di assessore che deve compiere in una Corte di assisie.

Non vi sono pericoli adunque, o signori, di sorta; vi è utilità e molta; questa utilità era ravvisata da un giureconsulto rispettabile delle provincie settentrionali il quale dopo di aver dato un lungo parere intorno a questa questione, concludeva nei seguenti termini:

« Ne verrà un risparmio non insignificante di spesa all'erario; una maggiore sollecitudine nella definizione dei processi criminali ed un vantaggio troppo necessario alle Corti d'appello, che costrette a disperdere i proprii membri in diversi circoli d'Assisie possono a stento e tardivamente supplire agli affari di loro competenza. »

Questa Corte è composta di 21 consiglieri; ne ho assegnati 12 alle Corti di assisie, e più d'una volta mi è convenuto ritardare la convocazione di un qualche circolo, affinchè la sezione d'appello non rimanesse sprovvista del numero voluto dei Consiglieri.

A questo pericolo sarebbe ovviato scegliendo i giudici delle assisie fra i membri dei tribunali, o di tal guisa potrebbero le assisie convocarsi contemporaneamente anche in tutti i circoli tutte le volte che il bisogno lo richiedesse.

Dirò di più, quando nel mese di febbraio io rivolsi a tutti i pubblici Ministeri del Regno la preghiera perchè mi suggerissero tutti quei miglioramenti che essi crederessero opportuni intorno al Codice penale ed intorno al Codice di procedura penale, e quando rivolsi la medesima preghiera a molti altri magistrati del paese, da molti di questi magistrati mi fu suggerito il concetto della legge che ho avuto l'onore di presentare. E notate, o signori, che il brano del quale io ho dato lettura, ed alcuni dei rapporti che ho testè citati non si ispirano a circostanze straordinarie che si verificano dolorosamente in provincie che sono da noi lontane, ma erano consigliati dall'aspetto dell'amministrazione ordinaria della giustizia, dagli interessi e dai bisogni di queste provincie.

Se però vorrà il Senato, come ho piena fiducia, rivolgere ancora il suo sguardo e la sua attenzione alle condizioni in cui si trova l'amministrazione della giustizia in alcune provincie del Regno d'Italia, vedrà di quanto vantaggio potrà essere questa legge, ed egli, spero, non ritarderà ad adottarla.

Io non starò qui ad esporre al Senato il numero dei detenuti che sono in una od in altra provincia del Regno, non parlerò dell'alacrità con cui i magistrati in quelle provincie attendano all'adempimento dei loro doveri.

Ma il Senato può intendere da sè che in alcune provincie ci è un gran numero di prigionieri, ed è un nu-

mero considerevole di processi, ed intanto i magistrati con tutto il buon volere, e con tutto lo zelo, sobbarcandosi ad ogni sacrificio, come mi consta che essi fanno, riescono impotenti a sgombrare le carceri, a far procedere rapida e celere l'amministrazione della giustizia.

Ed io, o signori, ho fermo convincimento che una delle prime leve per la salute di quelle provincie stia appunto in ciò, nel promuovere la celere e retta amministrazione della giustizia.

Di questa celere amministrazione della giustizia ci è bisogno specialmente nelle provincie Siciliane, nelle provincie Napoletane, nella Sardegna.

Io non riferirò al Senato i rapporti che mi pervengono dai procuratori generali che sono in quelle provincie: ma ad una voce essi affermano che sia impossibile dar corso alla giustizia, sgombrare le carceri senza istituire circoli straordinari.

L'onorevole Senatore Arnulfo diceva: ebbene proponete dunque l'aumento di tanti nuovi consiglieri di Corti di appello quanti ce ne vogliono per costituire queste nuove Assisie straordinarie; il Parlamento non negherà il suo voto a questa proposta.

Ma, o signori, se io sospettassi dei pericoli a cui l'onorevole Senatore Arnulfo accennava, e dei quali si mostrava preoccupato, io inviterei senza esitanza il Parlamento a questa nuova spesa, e sarei certo che essa sarebbe sopportata volenterosamente dai contribuenti. Ma quando io sono convinto che non solamente non è necessario creare altri consiglieri, i quali dopo un certo periodo di tempo rimarrebbero inoperosi e dovrebbero allontanarsi da questo ufficio, ma che con utilità vera dell'amministrazione della giustizia si può fare una economia positiva, io crederei di mancare al mio dovere se invece di attenermi al partito che ho proposto al Senato, fossi venuto qui a proporre uno diverso.

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Arnulfo**. L'onorevole signor Ministro disse: l'esperienza che non si è fatta ancora da noi si è fatta da altri; perchè non ne profiteremo? Il mio progetto corrisponde alla legge francese.

Mi permetterò di leggere l'articolo primo del progetto ministeriale.

« Ogni Corte di assisie è composta di un presidente scelto tra i consiglieri della Corte d'appello, e di due giudici del tribunale di circondario del luogo ove è stabilita la Corte suddetta. Può esservi aggiunto, come supplente, un altro giudice dello stesso tribunale. »

Dunque in tutte le Corti d'assisie ci dev'essere sempre un Presidente della Corte d'appello, e due giudici di Circondario.

La legge francese è così scritta:

« Dans les départements où siègent les Cours Royales, les assises seront tenues par trois des membres de la Cour, dont l'un sera président. »

« Dans les autres départements la Cour d'assises sera composée d'un conseiller de la Cour Royale délégué à cet effet, et qui sera président de la Cour d'assises, et de deux juges pris, soit parmi les conseillers de la Cour Royale lorsque celle-ci jugera convenable de les déléguer à cet effet, soit parmi les présidents ou juges du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises. »

Fatto il confronto si rilevano delle differenze molto gravi, motivo pel quale il progetto del Ministero non è l'imitazione francese, ma costituisce un passo immenso più avanti.

Io ho voluto notare questa differenza per la esattezza del fatto che ho accennato.

L'onorevole signor Ministro invocò l'autorità della maggioranza dell'Ufficio Centrale; per verità io apprezzo sommanente i lumi e le pregevolissime qualità dei membri della maggioranza dell'Ufficio Centrale, ma mi pare che poco giovi all'opinione sostenuta dal signor Ministro l'autorità loro in quanto che la maggioranza cosa disse?

Essa adottò il progetto francese e belga il quale vuole che in massima vi siano nelle Corti d'assise tre Consiglieri di Corte d'appello, e solo in alcuni casi sostituiscano giudici di grado minore a due Consiglieri, ed il signor Ministro vuole che in tutti i casi, per qualunque natura di reati, vi siano sempre un solo consigliere e due giudici di tribunale di circondario.

La maggioranza dell'Ufficio vuole che allora solo vi siano due giudici di tribunale di circondario, che la sezione di accusa della Corte d'appello lo abbia dichiarato; e per quali motivi lo dichiarerà? perchè crederà che l'applicazione della legge possa tuttavia farsi bene in certi casi speciali, che non richiedano le cognizioni, i lumi dei Consiglieri della Corte d'appello; quindi io credo che il progetto del Ministero è compiutamente diverso sia a fronte della legge francese, sia a fronte del progetto della maggioranza dell'Ufficio Centrale.

Non dirò altro: intendevo solo di ben accertare la circostanza di fatto. Mantengo la mia convinzione, pur rispettando quella del signor Ministro di Grazia e Giustizia, ognuno ha le proprie convinzioni, le quali espone siccome sono chiaramente, il Senato potrà apprezzarle convenientemente; motivo per cui mi astengo di confutare gli altri argomenti addotti dal signor Ministro.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Forse mi sarò espresso poco chiaramente poichè ho dato occasione alle osservazioni dell'onorevole Senatore Arnolfo.

Conoscevo bene la differenza che corre tra la legislazione francese ed il progetto da me presentato; l'Ufficio Centrale aveva perfino stampato nella relazione gli articoli del Codice francese; di modo che quand'anche io non avessi mai letto quel Codice bastava la lettura della relazione per saperlo; so pure che la maggioranza dell'Ufficio ha fatto una proposta diversa dalla mia, poichè si è attenuta al sistema francese.

Io invocavo la esperienza della Francia e l'autorità dell'Ufficio intorno ad un punto, ad un principio che è quello cardinale in cui sta tutta la questione, cioè la surrogazione a due consiglieri della Corte d'appello di due giudici di circondario.

Ora, l'esperienza della Francia, l'autorità della maggioranza dell'Ufficio Centrale mi assicuravano che questo pericolo fosse vano, perchè vedevo questo concetto attuato in molte parti della Francia, e la maggioranza dell'Ufficio l'aveva pure ammesso per molte parti del Regno.

Presidente. L'ora essendo avanzata, credo opportuno di rimandare a domani il seguito della discussione.

Domani alle ore due in adunanza pubblica si continuerà l'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

XXIV.

TORNATA DEL 18 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedi — Omaggi — Nomina della Commissione incaricata dell'esame preliminare della proposta di legge iniziata dal Senatore Matteucci — Seguito della discussione del progetto di legge sulla composizione delle Corti di Assisie — Discorsi del Senatore De Foresta in favore e del Senatore Siotto Pintor contro il progetto — Parole del Senatore Castelli Edoardo — Aggiornamento della discussione a martedì.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e poscia intervengono i Ministri dell'Istruzione pubblica e dei Lavori pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Presidente. Si dà lettura di alcune domande di congedo.

(Il Senatore, *Segretario*, **Cibrario** legge le lettere dei Senatori **San Martino**, **Arnolfo**, **Des Ambrois**, **Martinengo Giovanni**, **Gozzadini** e **Dalla Valle**, colle quali i cinque primi per motivi di salute, l'ultimo per affari di famiglia chiedono un congedo, che loro è dal Senato accordato pel tempo rispettivamente richiesto.)

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Prefetto di Bergamo di un rapporto fatto da quel Consiglio provinciale al Ministro dell'Interno sulle condizioni economico-amministrative di quella provincia.

Il Cav. **Virgilio**, Presidente della Corte d'Assisie del Circolo d'Alessandria, di alcuni esemplari di un suo scritto col titolo: *Le Corti d'assisie ed il giuri nelle quistioni di fatti giustificativi e di scusa nella causa Cornara.*

L'ingegnere **Barbieri Vincenzo** di alcune copie della 2.^a dispensa della sua opera sul *censimento fondiario.*

In seguito all'incarico dato ieri all'Ufficio di Presi-

denza di designare la Commissione per l'esame della proposta di legge iniziata dal signor Senatore Matteucci, la Commissione suddetta sarà composta come segue:

Signori Senatori **Ridolfi**, **Cadorna**, **Molegari**, **Calvagno**, **Castiglia**, **Paleocapa**, **Sciuloja**.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLA COMPOSIZIONE DELLE CORTI
D'ASSISIE.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge sulla composizione delle Corti d'Assisie.

La parola è al signor Senatore **De Foresta**.

Senatore De Foresta. Signori Senatori, nella tornata di ieri, l'onorevole Senatore **Arnolfo** avendo creduto di dovere dichiarare il suo voto contrario interamente a questo progetto di legge e spiegare i motivi della sua opinione, io sento il bisogno, anzi il dovere di dichiarare che io sono quello dei componenti l'Ufficio Centrale che approva l'articolo primo del progetto del Ministero e si oppone alle modificazioni allo stesso articolo che propone la maggioranza del detto Ufficio, e di spiegare anch'io i motivi della mia opinione. E

tanto più sento questo rigoroso dovere quanto che sono io stesso che ho presentato nel 1856 al Parlamento subalpino il progetto di legge a cui accennava ieri l'onorevole signor Guardasigilli e al quale è conforme appunto questo progetto di legge.

Io dovrei anzitutto rispondere alle osservazioni che veniva ieri facendo l'onorevole Senatore Arnolfo, ma me ne asterrò giacchè ha già adempito a questo compito egregiamente l'onorevole signor Guardasigilli....

Senatore **Slotto-Piator**. Domando di parlare.

Senatore **De Foresta**.... e qualora alcun che rimanesse a dirsi il dirà senza dubbio l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale.

Una sola osservazione di fatto o se meglio piace, di pratica, io credo di dover ancora aggiungere a quanto si è già detto dall'onorevole signor Ministro.

L'onorevole signor Guardasigilli diceva ieri opportunamente che se il motivo di economia non deve mai prevalere all'interesse della buona amministrazione, non si deve però mai trascurare quando può farsi senza danno di questa, e tanto meno nello stato in cui si trovano le finanze dello Stato. Giustamente quindi si faceva a dimostrare che la composizione delle Corti d'assise nel modo che viene proposto, niun danno reca alla buona e sicura amministrazione della giustizia.

Ora io dichiaro altamente che questa composizione la credo anche utile e più confacente al buon andamento del servizio, e credo che tutti quelli che per ragione d'ufficio hanno pratica in questa materia non potranno a meno di confermare il mio asserto.

Di fatti, il personale delle Corti d'appello è in generale assai ristretto, e se si eccettuano le antiche province continentali, nella maggior parte delle Corti d'appello le Assisie sono quasi sempre permanenti.

Da ciò cosa ne avviene? Ne avviene che difficilmente vi ha il numero sufficiente di consiglieri per provvedere alle Assisie, alla sezione d'accusa ed alle sezioni civile e correzionale, e che inoltre gli stessi soggetti devono sovente essere applicati al grave e faticoso servizio delle Corti d'Assisie non solo tutto l'anno, ma anche ripetutamente per più anni a grave scapito della loro salute.

Parlerò, per ragione di esempio, della Corte d'appello di Bologna. In questa Corte vi sono 24 consiglieri.

Con questi 24 consiglieri devono comporsi le tre Corti d'assise, a quattro ciascuna, compreso il supplente; abbiamo già 12 soggetti per questo servizio che è quasi permanente, più 5 per la sezione d'accusa, non rimangono più per la sezione civile e la sezione correzionale che 7 consiglieri, due de' quali sono Deputati e come tali obbligati a rimanere al Parlamento la maggior parte dell'anno.

Ora ben vede il Senato che se le Corti d'assise continuano a rimanere composte tutte di consiglieri, il servizio dovrebbe necessariamente rimanere inca-

gliato malgrado la somma buona volontà e solerzia di tutti quei zelanti e benemeriti magistrati, a meno che si aumenti il personale della Corte, la qual cosa io credo non vi sia alcuno che in questo momento oerebbe domandare.

L'esempio e la dimostrazione che ho recata per la Corte di Bologna è applicabile anche a quasi tutte le altre.

Non solo adunque il progetto di legge, che vi è sottoposto, non reca verun danno all'amministrazione della giustizia, come lo dimostrava ieri l'onorevole Guardasigilli, ma è anzi indispensabile affinché il servizio non rimanga incagliato, nè si esiga dai magistrati al di là di ciò che le loro forze possono concedere.

Vengo ora ai motivi per i quali non ho potuto accostarmi al progetto della maggioranza dell'Ufficio Centrale, e credo, di dover appoggiare l'art. 1 di quello del Ministero il quale compone le Corti d'assise per tutte le provincie con un consigliere d'appello presidente, e due membri giudici dei tribunali di circondario.

Un primo motivo di questa mia opinione mi è, direi quasi, personale, e si applica tanto alla parte del progetto dell'Ufficio Centrale per cui si vorrebbe che nelle città sede delle Corti d'appello, le Corti d'assise siano composte di tre consiglieri d'appello e solo nelle altre di un consigliere d'appello e di due giudici del tribunale; quanto all'altra parte dello stesso progetto dell'Ufficio nella quale si propone che sia fatta facoltà alla sezione d'accusa di dichiarare in alcuni casi che le Assisie saranno tenute straordinariamente da tre consiglieri della Corte d'appello.

Questo motivo, che abbraccia e l'una e l'altra delle due proposte dell'Ufficio Centrale, deriva appunto dal progetto che io aveva l'onore di presentare al Parlamento subalpino nel 1856: imperochè in allora io proponeva che le Corti d'assise sarebbero composte sempre di un consigliere che ne sarebbe il Presidente e di due giudici del tribunale del circondario dove le assise dovevano essere tenute; questo progetto fu presentato in una sessione, ripresentato anche in un'altra, nè poté mai venire in discussione, sia perchè oltre cure assorbivano l'opera e l'attenzione del Parlamento, concentrate principalmente nell'esercito e nelle finanze, sia perchè questo progetto recava un aumento a cui non era il Parlamento disposto, in quel momento in cui le risorse del paese erano tutte dirette al grande scopo della redenzione della patria comune degli italiani.

Ma venne però, tanto la prima volta quanto la seconda, nominata una Commissione di egregi magistrati e sommi giureconsulti per esaminarlo, e quella Commissione nella sua luminosa e reiterata relazione approvò sempre la proposta del Governo; essa pure propose che le Corti d'assise fossero composte, qualunque fosse il luogo dove sedevano, di un consigliere

e di due giudici del tribunale del luogo ove sono tenute le assisie.

L'idea di comporre le Corti d'assisie di tre consiglieri d'appello, e di un supplente all'uopo anche consigliere d'appello, non è sorta che nella legge sul riordinamento giudiziario de' 13 novembre 1859; siccome però questa legge venne sancita nel tempo dei pieni poteri, e che non fu preceduta nè da relazione, nè da discussione, non si sa qual sia il motivo per cui dopochè il Governò aveva reiteratamente proposto che le Corti di assisie fossero composte di un consigliere e di due giudici di tribunale; dopochè la Commissione della Camera dei Deputati aveva reiteratamente approvata questa composizione, la detta legge la componeva per intiero di consiglieri d'appello.

Io ho pertanto meditato e ricercato questo motivo, e credo di averlo trovato giustamente in ciò che la legge 13 novembre 1859 fu fatta quando già era seguita l'annessione della Lombardia al Piemonte, e doveva questa legge essere estesa anche alle provincie lombarde, dove nel tempo stesso che si pubblicava dovevano organizzarsi le Corti di appello, ed i tribunali di prima istanza.

In quelle circostanze si potè con ragione temere che componendo la Corte d'assisie di un consigliere d'appello e di due giudici dei tribunali non avvezzi ancora alle nostre leggi penali, alla procedura ed ai dibattimenti orali, l'istituzione dei giurati facesse cattiva prova e fu prudente consiglio di circondare in quella circostanza le Corti d'assisie delle maggiori garanzie possibili di abilità, di autorità e di pratica.

Ma se questo fu il motivo per cui colla legge del 13 novembre 1859 vennero le Corti d'assisie composte tutte di Consiglieri d'appello, egli è evidente che se lo stesso motivo non esiste più al giorno d'oggi il progetto del Ministero, lungi dal dover ispirare dei timori, si presenta come una conseguenza necessaria della mutata condizione di cose.

Ora, egli è certo che non solo nelle provincie Lombarde ma anche in tutte le altre del Regno dove sono istituite le Corti di assisie, i tribunali funzionano come nelle antiche provincie, e sono composti di Giudici che nulla lasciano a desiderare per pratica e per dottrina. Dunque la composizione delle Corti d'assisie come era da prima proposta dal Governo non può più incontrare difficoltà; e tanto meno avrebbe potuto incontrarla per parte mia.

Vengo ora agli altri motivi poi quali non ho creduto di poter accostarmi in questo primo articolo all'opinione della maggioranza dell'Ufficio Centrale.

Io non accetto la prima parte della di lei proposta per cui si vorrebbe che le Corti d'assisie siano composte di Consiglieri d'appello nelle città dove ha sede la Corte di appello e di un Consigliere d'appello e di due Giudici presi dal tribunale nelle altre città dove sono tenute le assisie.

Non l'accetto in primo luogo perchè credo che que-

sto sistema offenda l'uguaglianza tra i giustiziabili; poichè gli uni sarebbero giudicati da una Corte composta in un modo e gli altri da una Corte composta in altra guisa.

Non l'accetto perchè senza necessità diminuirebbe l'economia che il Governo si propone di fare colla nuova composizione delle Corti d'assisie.

Non credo infine di poterla accettare perchè componendo le Corti di assisie con tre Consiglieri nella città dove ha sede la Corte d'appello si getta necessariamente un discredito sulle Corti d'assisie che nelle altre città saranno composte altrimenti.

Io mi dispenso di sviluppare a lungo questi motivi perchè troppo evidenti, ed ogauno li comprende senza uopo di lunghe spiegazioni.

Quanto poi all'altra proposta dell'Ufficio Centrale che sia fatta facoltà alla sezione d'accusa di dichiarare nella sentenza di accusa quando essa lo creda conveniente che le assisie saranno tenute da tre Consiglieri in vece di un consigliere e di due giudici, io credo primieramente che essa sarebbe pure contraria allo scopo che si propone il Governo, poichè converrebbe conservare un numero sovrabbondante di consiglieri, onde all'evenienza del caso per tenere quelle assisie non si recasse intaglio all'andamento regolare del servizio.

Ma il peggio si è che è un'illusione il credere che la sezione d'accusa possa a priori determinare le cause in cui possa essere necessario od opportuno che le Assisie sieno tenute da tre consiglieri in vece di un consigliere e due giudici di tribunale.

E difatti, qual'è il criterio con cui la sezione di accusa potrebbe prescrivere questa composizione?

Sarà ella la gravità del reato, o la difficoltà e l'intricchezza delle prove della colpeabilità, ovvero l'importanza, gli incidenti che potranno eccitarsi dall'accusa o dalla difesa? La gravità del reato non può essere criterio giusto, poichè è anzi quando i reati sono più gravi che la sanzione penale è più chiara e più esplicita. Lo può essere tanto meno la difficoltà delle prove e degli elementi della colpeabilità, poichè la ricerca ed il giudizio dei medesimi è ufficio esclusivo del Presidente che dirige i dibattimenti, o dei giurati che pronunciano il loro verdetto. Non lo possono essere in fine gli incidenti, imperocchè questi non possono essere a priori conosciuti.

Dunque è evidente che la sezione d'accusa non avrebbe alcun criterio giusto per variare arbitrariamente la composizione della Corte a seconda delle cause da giudicarsi.

E poi come si potrebbe ammettere un arbitrio siffatto e si sconfinato sulla composizione del tribunale che dove giudicare la causa?

Ma, si dice, tale è però la legge francese e la legge belgica.

È vero, ma appunto quest'esempio prova contro l'opinione della maggioranza dell'Ufficio Centrale; poichè egli è certo che sebbene la legge francese e la legge bel-

gica diano quelle facoltà non già alla sezione d'accusa ma alla Corte d'appello, tuttavia egli è un fatto costante, che non se ne fa mai uso, non essendovi esempio che le assisie fuori della città dove siede la Corte d'appello sieno tenute da tre Consiglieri della Corte.

Io non mi dilungo maggiormente perchè avrò forse a tornare sullo stesso argomento dopo che avrà parlato il signor relatore e quando verremo alla discussione degli articoli.

Dichiaro solo che se sulla composizione delle Corti di assisie io non ho potuto accostarmi all'opinione della maggioranza dell'Ufficio Centrale e nella massima parte delle altre modificazioni da essa proposte al progetto del Ministero, sono d'accordo coi miei colleghi, e mi auguro che intorno ad esse con alcune mutue concessioni possiamo anche metterci d'accordo coll'onorevole sig. Ministro.

Presidente. La parola spetta al Senatore Siotto Pintor.

Senatore Siotto Pintor. Onorevoli Senatori.

Incincio per fare i miei saltegramenti coll'egregio Ministro Guardasigilli pel dotto e grave discorso, da lui pronunziato nella tornata di ieri. In verità non mai causa così cattiva ebbe un tanto strenuo difensore (*ilarità generale*).

D'altra parte l'onorevole Senatore Arnulfo, nel largo campo di questa discussione, non si contentò di falcicare, ma piacquegli spigolare con tanta diligenza, che poco resta a dire a chi venga secondo a ragionare.

Sono, per quello ch'io sappia, tre modi di composizione del corpo giudicante nelle assisie, un giudice vale a dire, più giudici eguali, più giudici di grado diverso.

È modo inglese quel primo, è a chi badi bene addentro parrà grandemente razionale. E per vero, ufficio del giudice togato essendo quello di adattare al fatto la legge penale, che fanno eglino *ad latus* del presidente: que' duo congiudici condannati le più volte a sbadigliare, a dormicchiare, o alla men trista a rivolgere nella mente, durando la discussione, una qualche scena di Carlo Goldoni o di Vittorio Alfieri, ovvero l'uno de' più commoventi capitoli dei *Promessi sposi* del nostro inclito collega Alessandro Manzoni? (*ilarità*) Naturale è all'uomo l'inerzia. Essa domina il corpo, domina lo spirito, quando la sua attività non sia destata e messa in atto da un impulso di coscienza, da un impegno d'onore.

Con tutto ciò, o signori, possono avvenire casi non troppo infrequenti, ne' quali si debba risolvere quistioni gravissime di procedura o di diritto penale. In tali casi l'uomo solo, e sia pure dottissimo, resta imbarazzato. Notava opportunamente Bernardino di Saint Pierre, come la natura abbia dato agli uomini individui l'ignoranza, alla specie la scienza. In forza di questo principio prevale il sistema dei tribunali collegiali, da questo stesso principio piglia sua forza l'autorità dei parlamenti, e un tesoro di filosofia si contiene nella dottrina cattolica che vicia il così detto senso privato.

Un uomo pure dottissimo ignora la parte massima della scienza alla quale ha consagrati i suoi studi, e quale sia tra noi più versato, pognamo, nelle discipline giuridiche, non sa, non potrà mai saperne più che due altri dei suoi colleghi di professione.

Se vi ha chi rispetti e ami quella grandissima nazione che è l'Inghilterra, se v'ha un uomo che ammiri i Romani moderni, gli Inglesi, quell'uno sono io. E tuttavia quell'unico giudicante non mi sa del buono, quando principalmente lo si volesse trapiantare sovra questo benedetto suolo italiano.

Rispondendo al Senatore Arnulfo, il Guardasigilli diceva: A che venite voi magnificando le difficoltà dei giudici togati nella Corte d'assisie? Guardate il un popolo grande e savio; ei dà ad un solo uomo l'incarico del giudicare.

Facile è la risposta, e con due parole mi abrigo dalla rete nella quale ei ci scorbbe avviluppare. Diami egli un giuri come il giuri inglese, diamo giudici consumati nella scienza, locati in sulla cima della piramide sociale, retribuiti con molte migliaia di sterlini, amati, rispettati, venerati, mi dia soprattutto un popolo come il popolo inglese, e io potrò accettare tutte le conseguenze che egli trae da quel fatto, e io confesserò di buon grado che egli ha fatta al Senatore Arnulfo buona e perentoria risposta.

Degli altri due metodi testè indicati più razionale è quello che ammette giudici di grado eguale. La mano sulla coscienza. Se non fosse il rispetto economico, se non fosse la supposta maggiore prestezza dei giudizi, a chi di noi verrebbe in mente di proporre il sistema che ci si vorrebbe far approvare?

Noi abbiamo, è vero, esempi contrari nei giudizi militari, ne' consigli di disciplina della guardia nazionale, ne' quali uomini di grado diverso giudicano e debbono sotto pena di nullità giudicare. Ma datemi, io dico, l'aristocrazia militare, l'aristocrazia delle spalline più o meno splendide, datemi la democrazia prevalente della milizia cittadina, e riterrò l'esempio per argomento indissolubile del mio torto.

Altro avviene però ne' giudici togati ne' quali prevale l'aristocrazia del sapere. Ora il sapere si presume dal grado, perchè in uno Stato bene ordinato si dà il grado pel sapere.

Al quale proposito bene e acconciamente osservava il Senatore Arnulfo. I due giudici di circondario saranno eglino di spiriti timidi o facchi? Ebbene! l'ossequio, senzachè pure ne sieno accorti, soggiogherà l'intelletto. Di fatto, o signori, il consigliere d'appello ha mezzi molti di favorire quale dei giudici sia più arrendevole, egli che è in continuo contatto col capo della Corte e col capo del Ministero pubblico, dalle proposte dei quali dipendono per lo più le sorti degli ufficiali pubblici dell'ordine giudiziario.

O sono testardi, cocciuti, tenaci uomini essi? E avrà un bel fare il consigliere d'appello, presidente per ri-

darli alla sua sentenza che vuoi d'ordinario credere la più giusta!

Ma vi ha di più. Insorgono controversie tra il consiglio della difesa e il presidente. Investito ad una del potere direttivo e del discretivo, egli ha ufficio difficile assai. Si mette in questione l'uso del primo potere la estensione di quell'altro. S'invoca il giudizio della Corte. Chi giudica? Giudica la maggioranza, due giudici del tribunale. Non vi sembra cosa anormale questa? Fin qui eravamo avvezzi ad udire che le sentenze de' giudici inferiori correggono i giudici di grado elevato; ora poi due giudici di grado inferiore giudicheranno il fatto, raddrizzeranno il giudizio del presidente! Poniamo eguale il sapere, ma l'esperienza è il complemento del sapere. E notate che il potere discretivo non essendo dato fuorchè ai tribunali criminali, è a dire alle Corti d'appello, nessuna esperienza possono di ciò avere i giudici di circondario.

Io visitai, diceva il sig. Ministro, pacai molti, nè mai mi avvenne di udire che sieno in essi avvenuti i temuti sconci. In primo luogo noi badiamo al principio meglio che a' fatti. Appresso, mi perdoni il signor Ministro se io osi dubitare della esattezza degli elementi di quella sua convinzione. E quale occhio indagatore può penetrare dentro a que' santuarii dove il silenzio è sancito colla temuta religione del giuramento?

Diceva ancora il sig. Ministro: il vostro argomento prova troppo, noi dovremmo abolire i presidenti. Non vi ha forse pel grado e per lo stipendio distanza maggiore tra il presidente di una Corte d'appello e i semplici consiglieri, che non sia tra il consigliere d'appello presidente e i giudici che lo fiancheggiano?

Mi permetto di notare che questo argomento poggia al tutto sul falso. Il presidente di una Corte di appello (a parte le eccezioni non sempre onorevoli) non è presidente se non perchè è il più vecchio tra i suoi colleghi. A questo solo titolo, o certo principalmente a questo titolo, gli viene uno stipendio maggiore. Non vi ha questa distanza supposta. Parti di uno stesso corpo, investiti degli stessi diritti, i membri di una Corte d'appello sono tutti eguali.

Il presidente è primo tra eguali. In difetto del presidente, il consigliere più anziano ha tutti i suoi diritti, tutti i suoi doveri, tutto il suo potere. Ma altro è de' giudici di circondario rispetto a un consigliere d'appello. Essi siedono in altro luogo, appartengono a minore tribunale, non hanno veruna delle competenze de' consiglieri d'appello; tanto è ciò vero che a voi, signor ministro, non basterebbe la vista di proporre che un giudice di circondario o il presidente stesso del tribunale andassero a presiedere le assisie.

Addurrò esempio domestico. In questa nostra assemblea vi ha tale una diversità di gradi e di situazioni sociali, che è quasi meraviglia a vedere. E pure, o signori, quale è minimo tra noi per altri rispetti, e egualissimo al primo, perchè siede negli stessi scanni, perchè ha gli stessi diritti, perchè l'uno può quello del-

l'altro, perchè l'uno vale l'altro, perchè tutti siamo Senatori del Regno.

Aggiungeva il sig. Guardasigilli che la difficoltà dei giudizi della Corte d'assise non sta nelle questioni preliminari, preparatorie, incidentali. Senza intendere di menomare l'importanza dell'ufficio di que' magistrati, egli diceva che qualunque ingegno mediocre, sorretto dalla pratica, è atto a definire tali questioni di penale procedura.

Duolmi di dover essere anche in ciò di avviso contrario. Chiunque abbia esperienza de' dibattimenti penali sa che la massima difficoltà consiste nello stare a buona guardia contro le insidie de' patrocinatori, intesi a non altro (salviamo qui le eccezioni onorevoli) che a far mettere piede in fallo al presidente nello scopo d'invocare a cose finite la censura della Corte suprema. Si sa che un avvocato rumoreggia quanto un esercito, e desta nella mente di chi ode quella confusione intellettuale che nell'ordine materiale recano gli armati battaglioni nel tempo di guerra (*Harità*). Oh che? Non si vuole egli dunque avere dottrina molta e arnese di mente e pratica soda delle battaglie giudiziarie per archermirsi dagli assalti di dodici o quindici patrocinatori i quali durante il corso de' li esami di cinque o sei centinaia di testimoni ti seminano d'infinita questioni la scabrosa via, e armati della sillogistica faretra, tirano al cervello del povero presidente e de' suoi consiglieri colpi spietati? E non potrei io stesso citarvi parecchi di siffatti dibattimenti durati per due mesi e per la metà di un mese, ne' quali con ventisette ordinanze preliminari o incidentali, ragionate alla distesa, si dovettero discutere e decidere le questioni più rilevanti del procedimento penale? E se non fosse che io m'ebbi al fianco uomini di me più saputi e di esperienza eguale alla mia, io vi confesso, o signori, che i trentasei o più mezzi di nullità stati prodotti contro l'una di quelle sentenze da esimii patrocinatori avrebbero assai probabilmente dato luogo al paventato biasimo della Corte suprema, con danno per l'erario di meglio che lire quarantamila.

Ma il Guardasigilli insiste e dice: io respingo le esagerazioni. Ufficio più difficile è quello dei giurati, la stima dei fatti.... Dimentica che il fatto si presenta quale il presidente ha saputo trarlo dal labbro dei testimoni; dimentica che se quegli è indipendente, nello esercizio del suo potere discretivo, da tutto fuorchè dalla legge, non lo è nel potere direttivo, soggetto alle deliberazioni della Corte; dimentica che dal modo di porre le questioni dipende l'esito del giudizio; dimentica che ne' casi di controversia decide la Corte, vogliam dire lo maggioranza della Corte, e nel sistema che ci si propone, i due giudici di circondario.

Il Ministro ci richiama all'esempio della Francia e del Belgio. È un pupillo l'Italia? o non è la maestra delle nazioni, almeno in fatto di sapienza civile? L'onorevole Senatore De Foresta ci narrava testè come e perchè avvenisse che nella composizione della Corte di Assisie si

facessero entrare tre consiglieri della Corte di appello. Io ignorava pienamente, o almeno non ricordava quel fatto. Ma comunque di ciò sia, ben ci era nota, quando s'istituivano le Corti d'Assisie, quella anomalia gallicana e belgica; e pure volemmo circondati que' giudici di migliore guarentia, di maestà maggiore. E vogliate, o signori, riflettere al vero dettovi dal Senatore Arnulfo, che cioè la competenza de' giudici togati delle nostre Corti di Assisie è, per virtù del nostro codice penale, di gran lunga e quasi incomparabilmente maggiore.

E quale è poi la utilità di questa grande e tanto vivamente contestata innovazione? Due ragioni principalissime, anzi sole, mette innanzi il signor Ministro Guardasigilli, lo sparmio della moneta, la economia del tempo.

Grande risparmio invero, poco più di lire dugentomila! Osservando la Commissione come egli avesse dimenticato di mettere a calcolo la somma da pagarsi ai consiglieri posti in aspettativa, rispondeva che ciò sarà carico temporario della finanza. E perchè dunque, quando noi gli diciamo — istituite in via provvisoria altri sei Circoli d'assisie nell'Italia del mezzogiorno — egli ci viene adducendo la necessità dei risparmi?

Temo assai che non vi sieno esagerazioni di fatti non ben noti. Certamente per quanto è dell'isola di Sardegna, non posso a meno di esprimere la mia meraviglia. I reati, principalmente i più gravi e cadenti sotto la giurisdizione della Corte di assisie, vi sono in notevole proporzione diminuiti. Badi bene il signor Ministro che l'ingombro dei carcerati e il numero dei processi in corso non si debba ascrivere a tutt'altra cagione.

Egli ci ha letto un tratto di un cotale parere di un avvocato generale il quale a tutto rimedio delle piaghe ond'era, in fatto d'amministrazione di giustizia penale, afflitta l'isola de' Sardi, si faceva a consigliare il disputato provvedimento. Se io potessi in coscienza accettare l'autorità di chi scriveva, essa sarebbe in ogni caso annullata dall'autorità smisuratamente maggiore degli uomini che seggono membri dell'Ufficio Centrale.

Signori, io sono già venuto ad triarios, e vi dirò in sul finire del mio discorso il motivo principalissimo pel quale non vo' approvare la legge.

Essa ha per fondamento la supposizione che l'ordinamento giudiziario presente debba a perpetuo od almeno per tempo lungo durare. Ora io avviso che cotesto sia errore gravissimo. Io penso che si dovranno in ben altro modo organare le giudicature mandamentali, diminuire le Corti, aumentare di poco in ciascuna il numero de' consiglieri, e soprattutto spiantare la pianta inutile e parassita de' tribunali di circondario, ibridi tribunali (secondochè io notava altra volta) di prima istanza e d'appello, la quista ruota del cocchio. Annunzio al sig. Ministro che, quando egli non mi prenda, come dovrebbe, e come sono certo ch'ei farà, il passo,

verrò io stesso proponendo al Senato una legge compiuta di ordinamento giudiziario, e voglio impegnarmi a fargli toccare con mano, come con migliore e più pronta e più sicura giustizia potremo sparmiare il dispendio di ben sette milioni. Altro che le sue dugentomila lire! Ma frattanto come posso io approvare un disegno di legge che sopprime consiglieri d'appello, il numero de' quali vorrei aumentato, e di tanto rileva la condizione dei tribunali di circondario che vorrei vedere aboliti? Io lo dico schiettamente, o signori, cotesta è la ragione principalissima per la quale dichiaro che non voterò il disegno di legge.

Dello avere presentato al Senato il primo libro del codice civile encomio di gran cuore il Ministro Guardasigilli. Ma pensi che altro bisogno urgente dell'Italia è un codice di procedura civile e penale. Del primo, creda a me il sig. Ministro, converrà fare un falo, l'altro bisognerà riformare per due terze parti almeno.

Io stimo di avere detto abbastanza per confutare la confutazione. E ora dovrei dire alcun che delle correzioni fatte dall'Ufficio Centrale. In opera di principii, o signori, le vie di mezzo sono erronee. Tutto il ragionamento dell'Ufficio Centrale, inteso a mettere a sbaraglio le argomentazioni del Guardasigilli, guasta pure il sistema che esso intende di far prevalere. Non fa il bene positivo l'Ufficio Centrale, ma evidentemente si rassegna a subire il male minore. Io sono qui lieto di trovarmi d'accordo col Guardasigilli e coll'egregio Commissario del primo ufficio. Comprendo tutti i sistemi netti, franchi, assoluti; questo mezzano sistema io non comprendo. Senza altro dire io persisto nel credere che al motivo di opposizione tratto dalla invisa disuguaglianza dei giudici, dal vario trattamento de' cittadini caduti sotto le strette della giustizia punitiva, non sia possibile fare una risposta seria.

Mio avviso è adunque, e di tal guisa vi esorto a fare, che voi dobbiate confortare il Ministro a chiedere facoltà di erigere nelle provincie del continente napoletano e della Sicilia quant' circoli d'assisie stimerà sufficienti a rendere a que' nostri concittadini buona e spedita giustizia, ma che respingiate al tempo stesso il disegno di legge che vi è proposto, ossia per la poca sua virtù intrinseca, ossia perchè non è per verun modo opportuno.

Senatore **Castelli Ed., Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli Ed., Relatore.** In una questione di tanta gravità che occupa il Senato da due giorni, importa all'Ufficio Centrale che le considerazioni che l'hanno indotto a proporvi le modificazioni contenute nel suo progetto siano intese ed apprezzate dal Senato in numero capace di portarne poi giudizio, perchè sicuramente se una parte notevole dei Senatori che dovranno poi dare il loro voto, non avesse udite le ragioni sulle quali noi ci fondiamo, l'impressione che passano

aver lasciato le opposizioni che furonvi fatte potrebbero pregiudicare il voto stesso.

Quindi io domando a nome dell'Ufficio Centrale che prima di procedere oltre, si verifichi se il Senato è in numero.

Presidente. Alcuni Senatori si sono assentati. Il numero legale d'oggi, fatta ragione dei congedi scaduti e dei nuovi congedi accordati, è di 87. Prego i signori segretari a voler verificare se il Senato è in numero.

(I segretari procedono alla verifica.)

Non siamo più in numero. Leggerò l'ordine del giorno per la prossima seduta.

La prossima seduta dovrebbe fissarsi per martedì

poichè una lunga esperienza ha dimostrato che il sabato ed il lunedì non c'è gran frequenza di Senatori. Se non vi è osservazione in contrario, s'intenderà fissata la seduta per martedì alle ore due col seguente ordine del giorno:

1. Seguito della discussione del progetto di legge sulla composizione delle Corti d'assise.

2. Discussione del progetto di legge sopra le aspettative, le disponibilità ed i congedi degli impiegati civili.

3. Discussione del progetto di legge sulla riforma delle carceri giudiziarie.

La seduta è sciolta (ore 5).



XXV.

TORNATA DEL 21 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE FERRIGNI.

Sommario — *Congedi* — *Comunicazione di una lettera del Senatore Poggi con cui rinuncia di far parte della Commissione per l'esame preliminare del progetto del primo libro del Codice civile* — *Sua surrogazione* — *Sunto di petizioni* — *Omaggi* — *Seguito della discussione del progetto di legge sulla composizione delle Corti d'Assisie* — *Riassunto del Senatore Castelli Edoardo (relatore)* — *Discorso del Senatore Natoli in appoggio del progetto ministeriale* — *Osservazioni del Senatore De Foresta* — *Appunti del Senatore Mameli* — *Adozione della proposta di otto Senatori per la chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario, Cibrario* dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Presidente. Si dà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore *Cibrario, Segretario*, legge la lettera del presidente Sclopis, non che quelle dei Senatori Corraale o Siotti Pintor, colle quali i due primi per motivi di salute e l'ultimo per affari di famiglia domandano un congedo che viene loro dal Senato accordato pel termine rispettivamente chiesto.

Presidente. Prego il Senatore, *Segretario, Cibrario* di dare comunicazione di una lettera del Senatore Poggi.

Il Senatore, *Segretario, Cibrario* legge:

« Eccellenza,

« Grato, gratissimo all'onore che ha voluto farmi l'Ufficio di presidenza, nominandomi membro della Commissione per l'esame del primo libro del Codice civile, sono in dovere di ringraziare l'E. V., e nel tempo stesso pregarla ad accettare la mia rinuncia a sì grave incarico.

« Le molte ed incessanti cure del mio ufficio, non che quelle domestiche, non mi consentono di stare lungamente lontano di quà per l'anno che corre, e forse anco per più; sicchè mi è forza declinare un mandato, il quale non potrei degnamente adempiere.

« Si compiaccia l'E. V. di fare le mie parti di scusa presso il Senato, nell'atto che ho l'onore di dichiararmi, con ogni riverenza ed ossequio.

« Milano, 18 luglio 1863.

« *Sottoscritto E. Poggi.* »

Presidente. Stante la rinuncia del Senatore Poggi, l'Ufficio di presidenza gli surroga il Senatore Marsucchi.

Si dà lettura di un sunto di petizioni:

Il Senatore *Cibrario, Segretario*, legge il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3314. La Giunta municipale di Sinagra (Sicili) rassegna al Senato alcune osservazioni sulla legge per modificazioni al Codice di procedura penale circa la competenza dei Giudici di Mandamento.

N. 3315. Il Consiglio distrettuale di Emp. li (Toscana), previa alcune considerazioni sull'ineattezza

delle basi adottate nella compilazione del progetto di legge pel conguaglio dell'imposta fondiaria, domanda che ne venga sospesa l'approvazione finchè non siasi studiato un più equo sistema di riparto.

N. 3316. Padre Angelo da Melilli (Sicilia), sacerdote cappuccino, domanda di essere restituito al convento del suo paese natio (*Petizione mancante della autenticità della firma*).

Presidente. Fanno omaggio al Senato:°

Il signor Deputato Vegezzi Ruscalla a nome del Ministro dei culti in Bukarest d'un esemplare di uno scritto intitolato *Etude sur les droits et obligations des Monastères Roumains dédiés aux Saints Lieux d'Orient par l'Archimandrite Agathon Otmenedec*.

L'Accademia dei Georgofili di Firenze di n. 80 copie di una memoria da essa presentata al Ministro di Agricoltura e Commercio.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLA COMPOSIZIONE DELLE CORTI
D'ASSISIE.

Presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulla composizione delle Corti d'assisie.

La parola è al relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Castelli Ed., Relatore.** Con mio dispiacere debbo fare all'Ufficio di presidenza la stessa domanda che feci nell'ultima tornata, cioè che si verifichi se siamo in numero, perchè il discutere ed il non poter votare, parmi che sia pura perdita di tempo.

Voci. Parli. Parli.

Senatore **Castelli Ed., Relatore.** Ho fatto questa osservazione; del resto io sono agli ordini del Senato.

Presidente. Si verificherà il numero, ma osservo che di mano in mano giungono nuovi Senatori, epperò parmi che si potrebbe discutere.

Senatore **Cibrario, Segretario.** Non ne mancano che quattro per essere in numero legale.

Senatore **Castelli Ed., Relatore.** Signori Senatori. Nella due precedenti sedute, il Senato ha sentito i ragionamenti di quattro oratori, il primo dei quali l'onorevolissimo Ministro, a cui si è associato il Senatore De Foresta, per il progetto ministeriale; gli altri due contro il progetto ministeriale, e contro il progetto dell'Ufficio Centrale.

Ora resta che il Senato senta le ragioni sulle quali poggia il progetto dell'Ufficio Centrale. Siccome esse vennero già esposte distesamente nella relazione, io non farò che compendiarle, e man mano che verrò esponendole, risponderò anche agli obbietti che si sono fatti al medesimo sia da chi sostiene il progetto ministeriale come da chi respinge e l'uno e l'altro.

Signori Senatori,

Quando il Governo del Re, inconsulto il Parlamento, ed usandolo assai largamente i poteri datigli colla legge del 25 aprile 1859 in occasione della gloriosa guerra sostenuta contro lo straniero dominatore di una cospicua provincia italiana, nella credenza di soddisfare un prepotente bisogno dell'epoca nostra, mutava, nei suoi principali fondamenti, l'ordinamento dei giudizi penali, non si dissimulò certamente la somma difficoltà e importanza della missione, che, pur commettendo ai privati cittadini il giudizio intorno alla colpevolezza degli accusati, sarebbe tuttavia riservata alla magistratura, cui necessariamente doveva continuare ad affidarsi l'applicazione delle pene; ben comprendendo esso, che un primo giudizio dato dai giurati sulla materiale sussistenza del fatto incriminato e sulla imputabilità dell'autore di esso, non esonerava per nulla il giudice del diritto dal dovere di ben ponderare ed apprezzare, con sapiente criterio, tutte le più minute circostanze morali dell'azione già dichiarata dai giudici del fatto criminosa, onde potervi con giusta misura proporzionare la pena. Epperò onde non privare la società e i cittadini colpiti dalla mano della punitiva giustizia, di quelle guarentigie che quella e questi avevano indubbiamente fino allora trovate nell'organamento delle Corti criminali composte di sei alti funzionari giudiziari, mentre per una parte s'induceva a ridurre il numero alla metà, non si attentava però a sostituirvi giudici di un ordine a quelli inferiore.

Il Senato ha inteso nella discussione seguita nell'ultima seduta dall'onorevole Senatore De Foresta, che, a suo avviso, il motivo principale che indusse il Governo a stabilire che le Corti d'assisie si componessero esclusivamente di consiglieri d'appello, fu verosimilmente quello della troppa novità del sistema, che si sarebbe introdotto nei paesi di nuova unione allea antiche provincie e specialmente nella Lombardia.

L'onorevole De Foresta dice: in Lombardia l'ordinamento giudiziario poggiava sovra basi affatto diverse dalle nostre; la forma dei giudizi era pure d'assai diversa dalla nostra.

Non c'era pubblico dibattimento, quindi la magistratura, non era abituata a questa forma di giudizi, ed il Governo avrà creduto pericoloso l'introdurvi di botto un'istituzione quale si proporrebbe adesso dal Ministero.

Ma questa considerazione, che, se si potesse ammettere, potrebbe dare in qualche modo spiegazione del perchè il Governo componesse le Corti d'assisie di soli consiglieri, io non la credo ammissibile. E non la credo ammissibile per una ragione che mi pare assai evidente, assai semplice.

Io ammetto che in Lombardia l'ordinamento giudiziario, non che la forma dei giudizi fossero assai diversi, ma erano essi diversi, così per i giudici dei tribunali provinciali, come per i giudici dei tribunali di appello.

Quindi se si temeva, che la mancanza d'esperienza nei giudici di tribunale non permettesse di riporre in essi piena fiducia qualora venissero incaricati delle importanti funzioni di giudici delle Corti d'assise, questa stessa diffidenza e peritanza si sarebbe dovuta avere per i tribunali d'appello che si trovavano nell'identica condizione se non di sapere, almeno di mancanza di pratica.

Quindi io non posso ammettere questa ragione come causa determinante il Governo a formare le Corti d'assise nel modo che avvenne nel 1859, e in quello in cui lo sono adesso.

Debbo invece credere, come ho già esposto al Senato, che il Governo si preoccupasse di ben altra ragione, cioè del pericolo che vi fosse dappertutto, di fare un salto così forte da Corti criminali composte esclusivamente di consiglieri d'appello, ad una composizione di Corti ridotte a tre, ed in maggioranza composte di giudici di tribunale.

Dunque l'osservazione emessa dal Senatore De Foresta per dare una spiegazione della legge del 1859 la quale non ostasse al progetto attuale, non può essere accettata da me.

Ora quel passo, che il Governo nel 1859 non credeva prudente di fare, lo vorrebbe fare ora nella costituzione delle Corti di assise, e vi propone di sanzionarlo col vostro voto; ma è essa accettabile quanto meno nei propositi terzini, la divisata riforma?

Il vostro Ufficio Centrale cui piacquevi di commetterne il primo esame, non dissimulò l'importanza e la difficoltà dell'incarico, epperò pose ogni maggiore studio onde compierlo quanto meglio per esso si potesse; e persuadendosi facilmente che, per formarsi un giusto criterio sul merito della proposta riforma, era, innanzi tutto, mestieri di far capo all'importanza delle funzioni dalla legge riservate ai membri delle Corti di assise, si fece tosto ad esaminare la natura e l'estensione dei poteri che il Codice penale loro affida.

E passando in questo esame a diligente rassegna tutte le disposizioni penali di quel codice, ve ne trovò un gran numero, che lasciano al giudice un arbitrio che quasi non ha limite, nell'applicazione delle pene più gravi. Riaccontrò infatti in numerosi articoli che nei reati di arruolamento per servizio di estere potenze, di distruzione o sottrazione di documenti depositati presso pubblici ufficiali, di ribellione, di rottura di sigilli e di distruzione di documenti fatte con violenza, di fabbricazione di falsa moneta, di contraffazione di carte di credito pubblico, o di ordini di pagamento spediti a nome delle amministrazioni dello Stato, di falsa testimonianza, di bancarotta fraudolenta ed anche semplice, di associazione di malfattori, di omicidio mancato, di estorsione di danaro per mezzo di minacce, di rapina, di furto di bestiame per un valore che superi le L. 500, e di siccheggio o guasto di cose mobili commesso da più persone con aperta violenza, il giudice è arbitro assoluto di infliggere, secondo le circostanze e a seconda

dei casi, che esso solo ha il diritto e il dovere di apprezzare, o la reclusione o la relegazione, od i lavori forzati a tempo, od anche a vita, il che è dire, che da tre anni di reclusione, o di relegazione, gli è data la effrenata licenza di ascendere nello applicare le pene fino ad anni venti di lavori forzati, e di passare in alcuni casi dal minimo, che per questa ultima pena è di anni dieci, a quella dei lavori forzati a vita: che se a questa vastità di poteri, si aggiunga ancor quello che l'articolo 532 concede ai giudici, di spaziare, cioè nell'applicazione della pena dell'infanticidio della prole illegittima, dagli anni 15 di lavori forzati, alla morte, si comprenderà di leggieri quanto importi che poteri così effrenati siano affidati a magistrati il cui senno lungamente sperimentato assicuri la società e gli accusati, che nello applicare piuttosto una che un'altra delle più gravi pene, si ebbero presenti e seppero con filosofica saviezza ben pensare ed apprezzare le molteplici e svariatissime circostanze morali e materiali, che diedero spinta, e furono compagne alla consumazione del reato.

Da queste considerazioni erano alcuni membri dello Ufficio Centrale condotti ad esaminare, se sarebbe opera scevra di gravi pericoli, lo abbandonare tanta larghezza di poteri ad un consesso giudiziario, composto pressochè identicamente ai tribunali di circondario, la cui giurisdizione, circoscritta all'applicazione delle sole pene correzionali, la più grave delle quali è limitata ad anni cinque di carcere, è tanto meno da temersi, in quanto è temperata dal correttivo dell'appellazione, che non è consentita contro le sentenze delle Corti di assise; e parendo che siano veramente troppo manifesti siffatti pericoli, una prima maggioranza dei commissari, adottava il partito di proporvi recisamente la reiezione del progetto ministeriale.

Nè aveva bastato a sconsigliare questa deliberazione, l'esempio tratto dal Governo dalla composizione delle Corti d'assise in Francia e nel Belgio, ove i giudici dei tribunali di prima istanza, corrispondenti ai nostri tribunali di circondario, sono chiamati a sedere nelle Corti d'assise presiedute da un Consigliere d'appello; ed perchè a lato di una tale composizione mista di giudici di vari ordini giurisdizionali, che non venne adottata senza gravi e serie opposizioni parlamentari, havvi in quei Codici un molto importante correttivo che ne antiviene i pericoli, è a dire la facoltà data alle Corti d'appello di ordinare, semprechè lo giudichino conveniente nell'interesse della giustizia, che le Corti d'assise si compongano per intero di Consiglieri d'appello: ed ancora e soprattutto perchè corre fra quelle due legislazioni penali e la nostra questa sostanzialissima differenza, che, mentre presso di noi i giudici delle assise sono arbitri, come dianzi dimostrammo, di sostituire ad una minor pena, una pena sommamente più grave, i giudici delle predette due nazioni non possono, non essendo ad essi in verun caso consentito di sostituire alla pena, a cagion d'esempio, della detenzione, quella della reclusione, nè a questa quella dei lavori forzati;

ed è poi tanto meno lasciato in loro balia lo infliggere o no la pena della morte.

Se non che a lato delle considerazioni, che traevano la maggioranza in quella prima deliberazione, stavano pure, ed erano da tutti i membri dell'ufficio Centrale giustamente apprezzate, le ragioni che più specialmente avevano determinata la proposta fattavi dal Governo del Re: è a dire, l'urgenza da tutti riconosciuta d'introdurre nei vari rami del pubblico servizio le possibili economie, e la pressante necessità di accelerare, in alcune provincie dello Stato, la definizione dei giudizi penali, mercè la creazione di un maggior numero di Corti d'assisie.

Le quali due ragioni tanto prevalsero nell'animo di alcuni Commissari, da indurli ad escogitare una ricomposizione delle Corti di assisie che abbastanza bene rispondeva così al bisogno di sufficienti guarentigie sociali, come alle esigenze segnalate dal Governo; ed essendo loro sembrato che l'adozione del sistema Belga e Francese di cui si è discorso, riunisca le varie condizioni desiderate, si perchè con esso si potrebbe tuttavia conseguire un'economia presso che uguale a quella, a vero dire non molto rilevante, che il Governo si riprometterebbe dall'accettazione del suo progetto, si perchè l'aumento del numero ora esistente di Corti di assisie, si potrebbe ottenere con pari facilità ed economia, così nel sistema ministeriale, come nel sistema adottato negli anzidetti due esteri Stati, ne fecero oggetto di nuova discussione coll'intero Ufficio Centrale a seguito della quale, pur persistendosi da un membro della prima maggioranza nell'opinione che veruna mutazione abbia a farsi alle attuali Corti di assisie, e da un membro della minoranza che sia senz'altro da accogliersi il sistema che informa il progetto Ministeriale, gli altri tre Commissari vennero in definitiva a concordare tra essi nell'opinione, che si avesse a sottoporre alle vostre deliberazioni il progetto del Governo emendato in modo che, pur serbando alle Corti d'assisie l'impronta di una emanazione delle Corti d'appello consentanea agli ordini varii di giurisdizioni stabiliti dal nostro Codice di procedura penale, in correlazione alle varie categorie o gradazioni dei reati, e alla varia natura delle pene, permettesse d'introdurvi i Giudici dei minori tribunali, semprechè il farlo non potesse riuscire a detrimento nè della società, nè degli accusati.

Esposatevi le difficoltà che, a senso della maggioranza dell'Ufficio Centrale, si oppongono all'adozione della riforma delle Corti di assisie nel senso propostovi dal Governo, e le riflessioni che mossero la maggioranza medesima a sostituirvi le più temperate mutazioni, che si contengono nell'articolo primo del progetto dell'Ufficio stesso, attenderemo, per darvi ragione degli emendamenti introdotti negli articoli successivi, che abbia il Senato col sovrano suo oracolo deciso quale tra i due, non opposti, ma diversi sistemi, debba avere la prevalenza.

Resta ora che per parte dell'Ufficio Centrale si ri-

sponda alle obiezioni fatte dagli oratori che parlarono prima di me.

Primo difetto notato dall'onorevole signor Ministro al progetto dell'Ufficio Centrale consiste in questo, che il sistema che l'Ufficio Centrale vorrebbe sostituire a quello proposto dal Ministero è in sostanza la negazione di un sistema. Il signor Ministro diceva: lo concepisco un progetto per cui le Corti di assisie siano composte per intero di Consiglieri d'appello, concepisco una Corte d'assisie composta quale io la propongo al Senato, ma mi riesce inconcepibile il progetto proposto dall'Ufficio Centrale. Se si dovesse accettare in questi termini la qualificazione data al medesimo, converrebbe dire che è un progetto assurdo; ma in verità io non credo che esso meriti di essere così severamente giudicato: non vedo come sia negazione di sistema, sistema inconcepibile, quello che fu dibattuto in due Parlamenti, e che dopo lunghe discussioni venne adottato; un sistema adottato dalla Francia dopo che il sistema delle Corti d'assisie e dei giurati ivi era in vigore da molti anni, adottato dico nel 1831, che vi dura tutt'ora che siamo nel 1863 e che perciò ha 32 anni di esistenza, un sistema che adottato nel 1849 nel Belgio vi dura anche adesso ed ha in conseguenza 14 o 15 anni di esistenza, un sistema infine che formò già oggetto di una proposta per parte del Governo, come mi pare d'aver inteso l'altro giorno, nel 1854 prima del progetto presentato dall'onorevole Senatore De Foresta, e che dietro osservazioni fatte dalla Camera elettiva, fu ritirato....

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Senatore Castelli E. Non è quanto al progetto De Foresta che aveva fatto questa osservazione.

Il signor Ministro guardasigilli ha detto nella sua relazione unita al progetto che il sistema francese e belga furono senza inconvenienti di sorta attuati; lasciamo a parte questa considerazione ed esaminiamo intrinsecamente il progetto che noi abbiamo proposto.

Il progetto che noi presentiamo in sostanza cosa fa? Prima di tutto, come già ho avuto l'onore di osservare, nel nostro sistema di gradazione dei reati e delle pene, abbiamo una triplice divisione secondo il nostro Codice.

Abbiamo le contravvenzioni, i delitti, ed i crimini; abbiamo le pene di polizia, quelle correzionali, e quelle criminali, ed abbiamo poi i giudici di mandamento, i tribunali di circondario, e le Corti di appello.

Queste sono le tre gradazioni.

Non pare dunque che implichi nessun assurdo se si stabilisce un sistema di Corti d'assisie, che in massima siano composte della suprema gradazione criminale, vale a dire di Consiglieri d'appello.

Ma, se volete questo sistema, ci si oppone, applicatelo a tutti.

E questo si era il primo pensiero, il primo voto della maggioranza.

Ma a questo primo voto, a questo primo pensiero cosa si è risposto?

Badate che in molti luoghi noi abbiamo bisogno di accelerare il servizio della giustizia oltre quanto si può fare coi mezzi attuali, e che col sistema d'oggi aumenterebbero di molto le spese, che noi dobbiamo invece diminuire.

Allora che cosa ha dovuto dire l'Ufficio Centrale?

Non allontaniamoci almeno affatto dai principii che informano le nostre varie giurisdizioni criminali; secondiamo per quanto si può i bisogni attuali senza violare questi principii massimi; quindi dove vi sono Corti d'appello, continuino le Corti d'assise ad essere composte come lo furono finora, perchè non vi è il bisogno di sostituirvi giudici di circondario: nelle altre residenze avete bisogno di sostituire questi ultimi, perchè con questo mezzo si moltiplicheranno le Corti d'assise, e non si aggraverà di troppo la spesa del servizio criminale, ed allora si uniscano ad un consigliere d'appello due giudici di circondario a seconda del sistema che si disse funzionare molto bene in altri paesi, e così ci accontenteremo anche noi di sperimentare nel nostro paese questo sistema.

D'altra parte si è anche riflettuto che colla facoltà che si riservava alle sezioni d'accusa nelle cause più gravi di vedere se non fosse il caso che si facesse eccezione alla regola generale e che quelle tali cause che potevano essere gravissime, fossero in casi speciali demandate a Corti d'assise composte, come quelle sedenti nel capoluogo della Corte d'appello, di soli consiglieri, si evitava a tutti gl'inconvenienti che si potessero per avventura temere.

Si è poi ancora opposto un altro difetto a questo ordinamento proposto dall'Ufficio Centrale.

Si è detto che era un'incongruenza massima che i cittadini non conoscano in modo certo quali sono i giudici da cui debbono essere giudicati; che in una località essi lo fossero da giudici di un ordine superiore ed in un'altra da altra categoria di giudici di grado inferiore.

Ma, a vero dire, questo argomento, che ha tutta l'apparenza della solidità, non mi determina per nulla a mutar pensiero, ed in ciò sono interprete della maggioranza dell'Ufficio Centrale.

Quanto all'incongruenza che i cittadini possano essere giudicati in un sito da giudici di maggior grado ed in altro da giudici di grado minore, la risposta parmi abbastanza concludente.

Tanto i Consiglieri di appello, quanto i giudici di tribunale hanno dalla legge il potere di applicare le pene in via ordinaria; quindi propriamente non sta il dire che i cittadini sian giudicati con diversa misura, mentre lo sono tutti dai giudici che dalla legge hanno nella sostanza un uguale mandato.

Tanto meno poi debbono siffatte osservazioni arrestarci, in quanto il progetto dell'Ufficio Centrale, preoccupandosi appunto della necessità di circondare di ogni maggiore tutela e guarentigia, nell'interesse stesso degli accusati, i più complicati e gravi giudizi penali, stabi-

lisce che in casi eccezionali, possa la sezione d'accusa, chiamata a portar giudizio sui risultamenti della procedura scritta, ordinare che la Corte di assise si componga esclusivamente di Consiglieri d'appello.

Ma all'introduzione nella legge di questo correttivo si obietta ancora: come va che date alla sezione d'accusa questo potere?

E perchè mai l'accusato dovrà solo al momento che la causa è portata avanti la sezione d'accusa sapere quali saranno i giudici?

L'accusato deve ciò saper prima in modo irrevocabile; i giudici devono essere fissi, e non deve dipendere dalla volontà di una Corte giudiziaria di dargli più un giudice che un altro!

Anche qui credo che vi sia una risposta molto concludente, desunta dalla nostra legislazione attuale.

Noi abbiamo l'articolo 428 del codice di procedura penale il quale dispone che,

« In tutti i casi nei quali o per ragione di età o dello stato di mente, o per qualsiasi altra circostanza i reati qualificati crimini siano punibili a termini di legge rispetto a tutti gli imputati col solo carcere o si faccia luogo a commutazione o diminuzione della pena criminale col passaggio alla pena del carcere, la sezione d'accusa potrà rinviare la causa al tribunale di circondario che pronunzierà in via correzionale. »

Ora fra questi poteri che il codice di procedura penale attribuisce alla sezione d'accusa e quello che le sarebbe attribuito dal progetto dell'Ufficio Centrale, io non so in verità quale differenza vi sia; o se vi è una differenza, il potere è maggiore nel primo caso di quello che lo sia nel secondo.

Nel primo caso infatti sta in arbitrio della sezione d'accusa di far giudicare un imputato piuttosto dalla Corte d'assise che dal tribunale, vale a dire piuttosto da consiglieri d'appello che da giudici di circondario; ma non basta: ciò che è più essenziale questo è, che sta in suo potere di sottoporlo a un giudizio il quale ha forme affatto diverse da quelle che si osservano nei tribunali. Mentre infatti se si lascia al corso ordinario della competenza il giudicare di tali imputati, questi saranno portati davanti alla Corte di assise, dinanzi alla quale si osserveranno la procedura, e le forme prescritte per i giudizi davanti alle Corti stesse; nell'altro caso invece saranno portati davanti al tribunale avanti al quale tutti sappiamo che le forme sono infinitamente diverse; quindi il potere che la legge dà adesso alla sezione d'accusa, senza vincolarne l'esercizio a veruna condizione, è tale, che in realtà supera d'assai quello che le verrebbe concesso dal progetto dell'Ufficio Centrale; epperò non troverei che vi sarebbe verun serio inconveniente, come mi giova ripeterlo ancora una volta, che ad imitazione di quanto avviene in Francia e nel Belgio, si stabilisca anche presso di noi che la sezione d'accusa possa in certi casi in cui lo stimi conveniente ordinare che la Corte d'assise sia composta esclusivamente di consiglieri d'appello.

Il Senato ha sentito nelle sedute precedenti, che sebbene in Francia e nel Belgio vi sia questa facoltà, la quale non è data per verità alla sezione d'accusa, ma alla Corte d'appello (e qui mi riservo di giustificare la differenza introdotta dall'Ufficio Centrale); sta però in fatto che quelle Corti non ne hanno mai fatto uso.

Io non contrapporrò sicuramente una negativa a tale asserzione; a me non risulta affatto. A me basta che si possa fare perchè vi sia una ragione sufficiente per dire, che il sistema non è da respingersi; si può fare qualunque volta si presentasse un caso grave, e credo che si farebbe. Io fra le altre cose ricorderò che in Francia è già accaduto che in gravissimi dibattimenti le Corti di assisie furono presiedute dal primo presidente della Corte di appello. Non potrei asserire che in quei casi la Corte di assisie si sia composta di due consiglieri a lato del primo presidente; ma lo credo più che probabile: perciocchè se in un processo il primo presidente credeva necessario di assumere esso stesso la direzione dei dibattimenti, credo bene che la Corte avrà dichiarato che in quel caso, attesa appunto la eccezionale gravità del reato, o l'insolita complicazione del procedimento, era conveniente che il primo presidente fosse assistito da due consiglieri.

Ma perchè ad ogni modo, ci si obietta, sostituite voi alla Corte d'appello la sezione d'accusa, in rispetto alla facoltà di ordinare per via di eccezione che la Corte d'Assisie si componga in certi casi di soli Consiglieri d'appello? La ragione è quest'essa, che la Corte d'appello non potrebbe esercitare siffatta facoltà senza prendere cognizione di tutti gli atti della procedura, il cui esame deve invece necessariamente far la sezione d'accusa, chiamata dalla legge a pronunciare sulla sussistenza e sulla speciale natura e gravità dell'imputazione, e per ciò stesso pienamente in grado di riconoscere se sia o no il caso di comporre in modo eccezionale la Corte d'Assisie.

Veniamo ora a parlare di uno degli argomenti più forti sui quali poggia il progetto ministeriale, voglio dire della economia.

I calcoli fatti dal Ministero a questo riguardo avrebbero condotto alla conclusione, che adottando il suo sistema si sarebbe potuto fare assegnamento su di un risparmio assai rilevante, che eccederebbe il mezzo milione. I calcoli sarebbero stati questi. Il Ministero quando presentò il suo progetto fu pregato dall'Ufficio Centrale di favorirgli alcune tabelle, alcuni dati dai quali si potesse rilevare quale economia sarebbe il risultato dell'adozione del suo sistema. Queste tabelle furono favorite, e da esse risulta che il Ministero credeva che adottandosi il progetto di legge da esso presentato si sarebbero potuti risparmiare i posti di 108 consiglieri.

Premesso questo, il Ministero calcolava che questa soppressione colpirebbe 54 consiglieri di ultima categoria a 5,000 lire di stipendio. La metà di 54,27 cadrebbe sopra consiglieri di seconda categoria a 6,000

lire di stipendio, gli altri 27 a 7,000 lire di stipendio; quindi in tutto lire 621,000.

Oltre di questo il Ministero calcolava sul risparmio di 161,393 lire a cui ascendono presentemente le spese di trasferta e d'indennità di soggiorno che si devono dare ai membri delle Corti di assisie che escono dalla residenza.

A queste cifre che porterebbero il complesso di lire 785,393, il Ministero aggiungeva ancora altre 75,000 lire che risulterebbero dalla sostituzione al sistema attuale col sistema nuovo da esso proposto: il Ministero cioè diceva (e ne presentava il quadro): io imprevedibilmente in alcune provincie del mezzodi devo accrescere almeno 6 Corti di assisie. Ma se questo aumento lo posso fare seguendo il mio sistema la spesa porta la differenza di 75 mila lire in meno di quella che dovrebbesi incontrare se le sei nuove Corti dovessero comporsi come al presente di soli consiglieri d'appello.

Ecco dunque altre 75 mila lire di economia che si ottiene adottando il mio sistema.

L'Ufficio Centrale non deve pretermettere di osservare, che il Governo riconosce esso medesimo che una prima deduzione dalle sovrè enumerate economie dovrebbe farsi per sopperire alla spesa nuova di lire 279,000, che si richiederebbero per surrogare al 108 consiglieri soppressi, altrettanti nuovi giudici di circondario.

Ma l'Ufficio ha dovuto osservare che le cifre indicate dal sig. Ministro, le quali porterebbero l'economia complessiva alla somma di lire 581 mila dovrebbero subire ancora importanti riduzioni, e che per altra parte col sistema proposto dall'Ufficio si otterrebbero ancora per la massima parte le prevedute economie.

Parlerò prima della riduzione che quelle cifre dovrebbero ad ogni modo subire.

I 108 consiglieri che si toglierebbero dal personale delle Corti d'appello dovrebbero collocarsi in aspettativa: ma a termini di legge (ed è la legge d'ordinamento giudiziario che lo prescrive in termini formali) la riduzione non potrebbe cadere che sui meno anziani, quindi necessariamente su quelli retribuiti solo a 51m L. Di qui una differenza notevole di spesa. Ma il Senato ha inteso che per parte del Governo si rimetterebbe al senno del Senato il determinare quale misura, quali norme si dovrebbero adottare nel fare questa riduzione.

Ma io credo che il Senato non potrebbe voler adottare una norma diversa da quella che è sancita dalla legge dell'ordinamento giudiziario; questa legge è quella che garantisce la posizione dei magistrati, che ne assicura l'inamovibilità che è in parte stata loro lasciata dalla legge pel 1859.

Or come a fronte di una legge generale che stabilisce la posizione definitiva dei magistrati i quali sanno che non possono essere tolti dai loro posti che in caso di riduzione, e che sanno egualmente che anche dato il caso di riduzione questa non può cadere che sopra i

meno anziani, come sarebbe giusto che il Senato ora colla opportunità di una legge speciale venisse dicendo: lasciamo da parte questa norma prendiamone un'altra? ma qual norma prenderebbe?

Non i meno anziani; dunque i più anziani; ma perchè i più anziani? I più anziani non sono sicuramente da eliminarsi più di quelli che potrebbero esserlo i meno anziani; se questi hanno maggior vigore ed attività, quelli hanno sicuramente maggior esperienza e verosimilmente maggiore dottrina.

Ma tolte queste due norme dei più anziani o dei meno anziani, quale norma resterebbe? Necessariamente resterebbe l'arbitrio: ma il Ministero di questo arbitrio non vorrebbe servirsene, ed io suppongo che vorrebbe far cadere la riduzione sopra quelli che fossero designati da una Commissione che egli crederebbe, presa dai capi delle varie magistrature.

Questo io suppongo....

Voci. Non c'è nel progetto....

Senatore **Castelli E.**, *Relatore*. Non parlo niente del progetto ma lo immagino e dico che escluse le due norme dei più e dei meno anziani bisognerebbe necessariamente venire ad una scelta: il Ministero suppongo non vorrebbe preferirla sopra di sé e cosa farebbe?

Creerebbe una Commissione la quale avvisasse al modo di fare questa riduzione: sarebbe quindi in arbitrio di questa Commissione di fare ciò che crederebbe a tale riguardo; dunque la posizione dei magistrati non sarebbe più assicurata, la loro inamovibilità sarebbe una parola, e non una realtà.

Non credo quindi che nel caso che si faccia una riduzione qualunque, si possa prendere altra norma che quella che la legge dell'ordinamento giudiziario ha posto testualmente a base della posizione dei magistrati. Quindi il risparmio di 621 mila lire sarebbe ridotto di tutta la differenza in meno che corre tra lo stipendio di 6 e di 7 mila lire che avrebbero 54 consiglieri, e lo stipendio di 5 mila lire soltanto, assegnato, a tutti i 108 consiglieri che si sopprimerebbero. Questa non è la sola diminuzione del risparmio, ma ve ne ha un'altra assai essenziale, il magistrato posto in aspettativa per ragione di riduzione di posti ha diritto alla metà dello stipendio. Questa metà di stipendio riduce di tanto il risparmio che si fa sui posti soppressi.

Ma già vi ha fatto osservare l'onorevole signor Ministro della giustizia che questa spesa di assegnamenti di aspettativa sarebbe temporanea. Ne convengo anche io; ma non è men vero che finchè durano le aspettative, il risparmio che si farebbe sarebbe minimo. E per un risparmio, che io credo di poter ripetere minimo in confronto del bilancio di uno Stato come è l'Italia attualmente, non so se convenga di mettere in diaspate 108 consiglieri d'appello. La posizione delle famiglie di 103 magistrati arrivati al grado di consiglieri d'appello, che hanno servito lo Stato, lungamente e bene (e sicuramente bene, perchè se arrivarono al posto di consiglieri d'appello, vuol dire che il loro servizio fu repu-

tato utilissimo ed irreprensibile) è degna di tanto riguardo, che parmi non sia nè conveniente, nè giusto che venga sacrificata per solo riguardo ad una economia che non sia rilevantissima.

E qui occorre di far osservare al Senato, che se anche si voglia nella propostaci legge servire al bisogno di procacciare all'erario un alleviamento nelle spese dell'amministrazione della giustizia, questo intento si otterrà in gran parte quando anche al progetto ministeriale si sostituisca quello dell'Ufficio centrale. E di vero, mentre tanto coll'uno quanto coll'altro, si risparmierebbero nella loro totalità le lire 164,393, a cui sommano presentemente le spese d'indennità di trasferta e di soggiorno che ora ricevono i consiglieri delle Corti d'assise fuori dell'ordinaria loro residenza, e le L. 75 mila, per la creazione delle nuove Corti d'assise nelle provincie meridionali, la riduzione che anche nel sistema dell'Ufficio Centrale si potrebbe fare di consiglieri d'appello, potrebbe verosimilmente avvicinarsi alla metà di quella divisata dal Ministero, epperò anche in ciò si otterrebbe una parte non minima dell'economia desiderata.

L'altra considerazione sulla quale si appoggia il progetto del governo è il bisogno di accelerare il servizio della giustizia, e qui credo che nessuno degli opposenti metterà in dubbio che ciò che il governo si propone col suo sistema si ottiene identicamente col nostro. Esso così dice: io ho bisogno di moltiplicare le Corti d'assise; se mi date la facoltà di comporne di un consigliere e di due giudici, io posso moltiplicarle facilissimamente senza aumento di spesa. Se mantenete il sistema attuale io non posso, oppure ci vorrà un maggior numero di consiglieri, ed allora aumento le spese.

Io rispondo che questo si ottiene col nostro sistema non meno che con quello proposto dal Ministero. Difatti in via ordinaria fuori delle sedi delle Corti di appello, le assise sarebbero composte come propone il Ministero. Da ciò ne viene ovvia la conseguenza che l'aumento delle Corti d'assise si potrebbe fare nello stesso modo.

Dunque per nessuna delle considerazioni che vennero opposte il progetto dell'Ufficio Centrale mi pare che meriti di essere respinto dal Senato.

L'obbiezione principale mossa dall'onorevole Arnulfo tanto al progetto del Ministero quanto a quello dell'Ufficio Centrale, consisteva in questo essenzialmente che il mettere a giudicare in contatto due semplici giudici di circondario con un consigliere di appello per loro capo, si era un correre il pericolo gravissimo che il voto di questi due giovani giudici non fosse abbastanza libero. A queste difficoltà fu già risposto molto a proposito e molto meglio di quello che possa farlo io. Tuttavia mi unirò a ciò che fu detto a tal riguardo e dirò che veramente non vi sarebbe da temere maggiormente dell'influenza del consigliere d'appello sull'animo dei due giudici, di quello che vi sia da temere

nelle Corti d'appello per la votazione dei consiglieri d'appello a contatto di un primo presidente.

I consiglieri sono perfettamente indipendenti e non è raro che avvenga che la sentenza sia data contrariamente al voto del presidente.

Nessun consigliere d'appello ha mai esitato un momento a dare liberissimamente il suo voto perchè fosse di fronte al primo presidente; così è da credere, e con maggior ragione dirò anche, che avverrebbe dei due giudici di tribunale in confronto col consigliere d'appello.

Quindi questa difficoltà che era nell'opinione del Senatore Arnulfo comune ai due progetti, io la respingo in quanto riflette il progetto dell'Ufficio Centrale.

Non so se abbia dimenticato qualche argomento che sia stato ancora posto avanti contro il progetto dell'Ufficio Centrale, ma mi pare di avere risposto ai principali.

Non mi resta per chiudere il mio discorso che a fare una soggiunta.

Fra il progetto dell'Ufficio Centrale ed il progetto del Ministero la più spiccante delle differenze sta in ciò, che mentre noi proponiamo che nelle sedi delle Corti d'appello, le Corti d'assise continuino ad essere composte esclusivamente di consiglieri d'appello, il progetto ministeriale lo comporrebbe di un consigliere e di due giudici.

L'Ufficio Centrale malgrado le osservazioni fatte contro il suo disegno, non disdice la propria opinione neppure a questo riguardo.

Però siccome il Senato potrebbe trovare conveniente di adottare il sistema dell'Ufficio Centrale nella parte che ha tratto alla facoltà che si lascierebbe alla sezioni d'accusa di designare tre consiglieri, in caso che lo credeasse opportuno, e potrebbe non stimare opportuno d'adottarlo nella parte che ha tratto alla composizione della Corte d'assise nelle sedi delle Corti d'appello, io dichiaro fin d'ora che quando si venga alla votazione dell'articolo sarà il caso di procedere per divisione, di cominciare cioè a votare la prima parte che riflette la composizione delle Corti d'assise nelle sedi delle Corti d'appello; quindi secondo il risultato della votazione, passare all'altra parte dell'articolo.

Presidente. La parola è al Senatore Natoli.

Senatore Natoli. Se si volesse una prova non dubbia della gravità della legge presentata dal Guardasigilli al vostro giudizio, onorandi Senatori, si troverebbe nell'importanza dei discorsi che si sono intorno ad essa pronunziati.

Convinto che tal legge debba tornar utile alla cosa pubblica, farò modo anche io di propugnarla; se non che non mi dissimulo la difficoltà dell'impresa, perciocchè dopo i discorsi del Guardasigilli, e dell'onorevole Senatore De Foresta, io vado ad entrare in un campo già egregiamente e radicalmente mietuto.

Scopo di questa legge è di accelerare per quanto più

è possibile la spedizione dei giudizi penali, e procurare un'economia, se non grandissima certo non disutile, alla finanza dello Stato.

Che interessi, o signori, di accelerare per quanto è possibile l'andamento della giustizia è cosa talmente sentita da noi tutti, che nessuno di noi potrebbe metterla in dubbio. E parimente tutto ciò che tende all'economia, e che può sollevare in qualche maniera la finanza, è cosa che nessuno nemmeno può mettere in forse.

Una legge dunque che si propone questi due scopi non può essere dal Senato rigettata.

Vero è che l'economia che spera il Ministro è cotanto modesta che nemmeno raggiunge un solo di quei milioni di cui parlava nella passata seduta l'onorevole Siotto-Pintor, ma essa dimostra almeno, che il Governo ha già ascoltato il voler del Parlamento e il grido della pubblica opinione, che vogliono ogni maniera di economie.

Ma, o signori, con questa legge voi procurereste al paese un'economia di un ordine assai elevato che non è il risparmio nella finanza di esso, voi procurereste una economia che chiamerò l'economia delle colpe.

Invero, o signori, se conosceste in quale condizione miserissima anzi disperata si trovino le nostre carceri, voi avreste l'animo preso di meraviglia e di cordoglio.

In esse la deformità fisica è pari alla deformità morale, ed entrambe raggiunsero l'ultimo punto cui potevano arrivare; di modo che in codesti stabilimenti, nei quali il colpevole dovrebbe trovare il primo farmaco della sua redenzione, trova invece l'ultimo veleno della sua rovina. L'accusato ogni giorno di meno che resta in tali luoghi ha un giorno di meno nella triste scuola della colpa.

Ed io tolgo questa occasione per dire ai signori Ministri che tocca loro di rivolgere ogni studio al miglioramento del sistema carcerario; nè si arrestino per la gravità della spesa; chè tutto ciò che ha per iscopo il miglioramento morale, è pure sorgente feconda di ricchezza.

Or contro questo progetto di legge sono sorte due maniere di opposizioni.

L'onorevole Arnulfo e l'onorevole Siotto-Pintor lo hanno oppugnato da un lato; l'Ufficio Centrale, quantunque non l'abbia fatto assolutamente, lo ha pur fatto per alcuna parte di esso. Esaminerò entrambe coteste opposizioni.

Gli onorevoli Arnulfo e Siotto-Pintor lo oppugnano perchè con questa legge credono di veder cimentata l'indipendenza dei magistrati. Essi dicono: voi mettete a contatto del presidente delle Corti d'assise, che è consigliere della Corte d'appello, due giudici di circondario.

Ma non osservate la distanza che passa fra cotesti funzionari? E potete immaginare che cotesti due funzionari d'ordine cotanto inferiore possano mai resistere

all'influenza che su di loro devo necessariamente esercitare un magistrato d'ordine superiore a loro quanto lo è un consigliere d'appello?

Ma qui, o signori mi pare che si è fatta una strana confusione, tra l'obbedienza e la gerarchia, e mi pare che si è sconosciuto il vero principio che informa l'organizzazione giudiziaria. Nell'organizzazione giudiziaria, in questa piramide alla cui testa sta la Corte di cassazione, e alla cui base stanno i giudici di mandamento non vi ha obbedienza ma gerarchia; ogni funzionario nei limiti delle sue attribuzioni è affatto indipendente dall'altro; è indipendente il giudice di mandamento nella sfera limitata delle sue attribuzioni, come lo è la Corte di cassazione in quella grandissima delle sue: se si supponesse per avventura la dipendenza di un magistrato dall'altro si rovescerebbe interamente tutto l'edificio dell'organizzazione giudiziaria, anzi si toglierebbe ai cittadini ogni fiducia e riverenza allorchè si appressano al santuario della giustizia.

Base dell'organizzazione giudiziaria è la presunzione che ogni magistrato sia indipendente dal suo compagno e dal suo superiore.

Nè l'esperienza mancò a tal presunzione e citerò esempi di magistrature speciali. Osservate i Consigli di prefettura ed i tribunali militari. Quanta è la distanza che passa tra il Prefetto ed i Consiglieri di prefettura? È immensa. Eppure finora non si è udito che il Prefetto abbia esercitato sul voto de' suoi consiglieri influenza di potestà.

Nei tribunali militari nei vediamo consigli di guerra presieduti da un Generale, o nei quali sono giudici due capitani. Ma se immensa è la distanza che nell'ordine militare si frammezza fra cotesti gradi, la esperienza ha dimostrato che finora la giustizia non ne ebbe a patire.

Non bisogna farsi imporre da vani timori, e bisogna pur credere che gli uomini quando sono chiamati allo adempimento de' propri doveri, più che il volere altrui ascoltano il sentimento della propria coscienza. Che se, o signori, nel Belgio cotesta materia grandemente discussa, e sull'influenza che può avere il presidente sopra i suoi giudici, allorchè sono di grado uguale a quello di giudici di circondario, lungamente si argomentò, volessi cercare la ragione di tal dibattimento.

Invero nel Belgio il principio che informa la maniera di comporre la magistratura superiore è quasi l'elezione.

Il Re nomina solo i giudici di prima istanza e quelli di pace.

I presidenti ed i vice-presidenti dei tribunali di prima istanza ed i consiglieri delle Corti d'appello se sono nominati eziandio dal Re, lo sono però, sopra liste a lui presentate dalle Corti medesime o da' Consigli provinciali. Non parlo della Corte di cassazione perchè il caso che discutiamo non la riguarda.

E però si diceva: Se i Consiglieri d'appello si degnano proporre dalle Corti d'appello, può accadere che qualche giudice di prima istanza non abbia tanto animo

e tanta virtù da resistere alla influenza pel suo presidente, e cerchi con facili condescendenze ingraziarselo onde ottenerne un voto favorevole di proposta, quando qualche posto di consigliere venisse a mancare nella Corte cui egli appartiene.

Pure prevalse la contraria sentenza, e di cotesta cotanto temuta influenza non si tenne ragione.

Or che timore potrebbe esservi mai appo noi, mitretrechè da noi la magistratura è tutta nominata dal Re, ed il diritto di presentazione non esiste?

Laonde parmi che dopo quanto ebbi l'onore di dire, e dopo tutto ciò che fu svolto su questa materia dal Guardasigilli e dal Senatore De Foresta, non possa più restare nell'animo vostro alcun dubbio.

Vengo ora a disaminare il progetto dell'Ufficio Centrale, il quale nella composizione delle Corti di Assisie vorrebbe adottato il sistema del Belgio, rigettando il progetto del Ministero.

A me pare, o signori, che alla prima osservazione, che faceva l'onorevole Senatore Castelli, quella cioè che se questa legge aveva già dato buone conseguenze nel Belgio non converrebbe toccarla, anzi converrebbe ammetterla senza mutazioni, sia facile la risposta.

Le scienze progredirono sempre, nè saprei comprendere perchè l'Italia in cotale progresso umanitario non dovrebbe apportare il suo tributo.

La legge che propone l'Ufficio, dette è vero risultamenti lieti nella Francia e nel Belgio; ma di certo non è questa una buona ragione per ributtare i miglioramenti di cui essa sarebbe ancora suscettibile.

E per dimostrare che il progetto del Ministero muta in meglio il sistema belga, toccherò que' ricordi che faceva l'onorevole Senatore Castelli intorno all'organizzazione della giustizia punitrice.

Egli vi diceva: nel Codice si distinguono le contravvenzioni, i delitti, i crimini; e vi sono tre diversi ordini di magistratura per punire siffatti mancamenti.

Or bene, allorchè noi ammettiamo queste distinzioni, le quali oltre che essere nei codici, sono raccomandate pure dalla scienza, mi pare che le riforme che al progetto Ministeriale vorrebbe fare l'Ufficio Centrale assai le urterebbero; avvegnachè i misfatti sarebbero giudicati da una Corte o composta di un modo ed o composta diversamente.

Ogni categoria di reato debbo trovare il giudice certo che lo punisca. Se così non fosse si entrerebbe in un sistema di confusione.

Già, o signori, de' molti mali che dalla diversa composizione delle Corti di Assisie possono derivare vi si tenne da altri oratori discorso — Or suo' mostrarvene qualche altro.

Lo stesso delitto per esempio sarebbe punito, se commesso in una città sede di una Corte d'appello da un ordine di Magistrati; se commesso in altro luogo da un altro ordine di Magistrati, ma vi ha di più; un reato minore se commesso ov'è la sede di una Corte d'appello sarebbe giudicato da Magistrati di un ordine superiore; mentre

l'omicidio, il parricidio, perchè commessi in altro luogo sarebbero giudicati da Magistrati di ordine inferiore.

Si è detto: quel Presidente di Corte d'appello con que' due Giudici di circondario dovete considerarli come un'emanazione di una magistratura superiore; e dovete vedere in essi una potestà più delegata che propria; ma, o signori, gli uomini più che alle immagini credono alla realtà delle cose; e però si avrà sempre ragione di dire, che l'accusato avrà maggiori o minori garanzie seroudo il luogo in cui commise il reato.

E perchè, o signori, tutto l'errore del sistema che combatto si appalesi, non è inutile l'osservare che per caso le Corti d'assise ora sarebbero composte da Consiglieri d'appello con residenza fissa, ora da un Consigliere con presidenti di tribunale di prima istanza, ora da un Consigliere con due Giudici di circondario, ed ora da Consiglieri delegati dalla Sezione d'accusa.

Sistema non bello ed ai sani principii della scienza affatto contrario.

Laonde, io mi auguro che vogliate, onorandi Senatori, accettare il progetto del Guardasigilli, senza tener conto delle opposizioni che contro di esso si fanno.

Senatore **Castelli E.** Domando la parola.

Presidente. Il Senatore De Foresta l'ha domandata prima.

Senatore **De Foresta.** Avevo domandato la parola unicamente per rettificare l'errore involontario in cui è caduto l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale ascendo che il progetto di riordinamento giudiziario che fu presentato nel 1851 contenesse la proposta della composizione delle Corti d'assise, come vorrebbe ora la maggioranza di esso Ufficio. Questo è un errore. Il progetto del 1854 non conteneva punto le Corti d'assise con i giurati; portava bensì le Corti di assise le quali dovevano giudicare le cause criminali nei diversi circoli, ma composte tutte di 6 consiglieri d'appello e senza intervento dei giurati.

Questo progetto non piacque alla Camera dei Deputati. La Commissione che fu incaricata di esaminarlo trovò che era meglio introdurre fin d'allora i giurati. Questo desiderio che onora molto il Parlamento subalpino, perchè venne da esso la prima idea dei giurati, fu manifestato al Ministero, e questo presentò allora un progetto supplementario, nel quale introdusse i giurati. Quel progetto però non venne discusso in quell'anno e nell'anno successivo quando ebbi l'onore di essere incaricato del portafoglio di grazia e giustizia ritirai quel primo progetto, e ne presentai un altro, che io credei più compito, col sistema dei giurati e colla composizione delle Corti d'assise, tale quale la presenta ora il Ministero col progetto che è sottoposto alla saviezza del Senato.

Egli è quindi un fatto positivo che l'idea della composizione delle Corti d'assise unicamente di consiglieri d'appello non è sorta, come lo diceva già nella scorsa seduta, non è sorta, dico, che colla legge del 1859.

R quanto a me, malgrado l'opinione contraria dell'o-

norevole relatore dell'Ufficio Centrale, persisto a credere che questa idea non venne che dal timore, che introducendosi fin d'allora la organizzazione giudiziaria nelle provincie lombarde, ove difficilmente poteva sperarsi di trovare dei giudici che fossero abbastanza pratici delle nostre leggi penali, del nostro ordinamento giudiziario, della nostra procedura penale e dei dibattimenti pubblici, potessero sorgerne degli inconvenienti e fosse perciò prudente consiglio di affidare per allora il grave ufficio delle Corti di assise interamente a consiglieri d'appello.

L'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale mi diceva: il motivo per cui colla legge del 1859 si composero le Corti d'assise unicamente di consiglieri d'appello non può essere quello che voi supponete, poichè esso sarebbe stato applicabile non meno ai consiglieri che ai giudici di circondario.

La risposta è però facile.

Egli era difatti a credersi che nella composizione delle Corti d'appello che erano due sole, Milano e Brescia, potrebbero introdursi dei magistrati delle altre Corti che avessero già la cognizione pratica delle leggi penali che colà si estendevano e del sistema dei dibattimenti pubblici, la qual cosa non poteva farsi nei tribunali di circondario, perchè si sarebbe dovuto fare un cambio troppo numeroso di magistrati a danno del servizio della giustizia e degli individui.

Io ripeto adunque che se in allora non si seguì l'idea già manifestata dal Governo e reiteratamente manifestata pure dalla Camera dei Deputati circa la composizione delle Corti di assise, non fu che pel timore di non trovare nelle provincie lombarde i giudici dei tribunali di circondario atti ad adempiere al grave ufficio al quale sarebbero chiamati, e quindi ripeto pure che essendo al giorno d'oggi cessato questo motivo, giacchè i tribunali di circondario funzionano egregiamente e nelle provincie lombarde e nelle altre tutte nelle quali è stata estesa la legge sull'ordinamento giudiziario, non vi sarebbe motivo per cui non debba ritornarsi all'idea del Governo ed all'idea già manifestata dal Parlamento, quando ciò può produrre una notevole economia nella finanza senza verun danno alla giustizia.

L'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale faceva una altra osservazione che mi è anche personale. Egli diceva che quando io asseriva nella scorsa seduta che sebbene in Francia e nel Belgio sia stabilito nella legge che sarà in facoltà della Corte di appello di dichiarare in alcuni casi che le Assise saranno tenute interamente da membri della Corte d'Appello, tuttavia ciò non è mai stato tradotto in pratica, egli avrebbe potuto limitarsi ad opporre una negativa ad una asseriva.

In primò luogo dichiaro francamente al Senato che prima di mettere innanzi questa asserzione io ho compulsato la raccolta dei monumenti della giurisprudenza francese, e segnalamente la *Gazzetta dei Tribunali* e

che non mi è riuscito di trovare un solo caso in cui per la gravità della circostanza, o per la natura del reato la Corte d'appello abbia prescritto che le Assisie si tenessero da membri della Corte d'appello invece che da un solo consigliere e da due giudici.

Questo è un fatto positivo ed io avrei desiderato che l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale si fosse data anche lui la pena di fare questa ricerca, poichè sono persuaso che egli non avrebbe menomamente recato in dubbio la mia asserzione.

In secondo luogo poi debbo osservare che non èquivi applicabile la massima che ad un'assertiva può opporsi una negativa.

L'assertiva qui sta appunto nella negativa; sarebbe obbligo di chi dubita della mia asserzione di indicare qualche caso nel quale si sia posta in pratica la disposizione di legge, ed a me basta dire che non consta che si sia mai prescritto che le Assisie fossero tenute da soli consiglieri d'appello.

Se non che l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale asseriva che vi furono dei casi nei quali il primo presidente della Corte d'appello, valendosi della facoltà che gli dava la legge di presiedere egli stesso i dibattimenti nella Corte d'assisie, abbia infatti presieduto egli stesso la Corte d'assisie e diretto il dibattimento: dal che voleva inferire che in quel caso gli altri due giudici fossero due consiglieri d'appello.

Io non credo esatto questo argomento. Dacchè il primo presidente della Corte d'appello avrà trovato che il consigliere incaricato di tenere le assisie, o per ragion di salute o per altro motivo non fosse atto in quel caso speciale a dirigere i dibattimenti, ed avrà perciò creduto opportuno di ciò fare egli stesso, non se ne può inferire ch'egli avrà disdegnato di tenere a lato come assessori due giudici del tribunale. Questa supposizione farebbe torto a quel presidente, ed essendo gratuita lo la respingo recisamente.

Mi permetta poi il Senato, poichè ho la parola, che replichi alcune brevi osservazioni in risposta anzitutto a ciò che veniva dicendosi dall'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale a sostegno del suo sistema, che mi permetterò di chiamare mezzano.

Anzitutto a me pare che dal momento che egli concorda col signor Ministro e con me, che le Corti d'assisie possono essere composte di un sol consigliere che presiede la Corte e dirige i dibattimenti e di due giudici di tribunale in tutti i circoli, meno in quelli dove si tiene la Corte d'appello, non mi pare che possa, senza porsi in contraddizione con se stesso, tenere in così gran diffidenza i giudici di circondario che sono chiamati a quell'ufficio. Se veramente egli avesse qualche timore, per essere conseguente, dovrebbe respingere interamente il progetto....

Senatore **Mameli**. Domando la parola.

Senatore **De Foresta**. Conseguente a se stesso era l'onorevole Senatore Arnolfo, il quale credendo che i giudici di circondario non sieno sufficienti all'ufficio a

cui sono chiamati i membri delle Corti di assisie, non vuole assolutamente del progetto.

Ma la maggioranza dell'Ufficio Centrale che li accetta per tutti i circoli meno in quelli dove ha sede la Corte d'appello non è logica, e non fa cosa utile alla giustizia, gettando, mi scusi la parola, così grave discredito nei giudici....

Senatore **Corsi**. Domando la parola.

Senatore **De Foresta**... dei tribunali di circondario. Questi giudici, del resto egli è pure dovere di dirlo, non meritano punto la sfiducia che di loro mostra la maggioranza dell'Ufficio. Essi sono magistrati talvolta più provetti che taluni dei consiglieri d'appello. E se o per aver presa altra via nella loro carriera o per altre cagioni non poterono ancora salire al grado superiore, non perciò devono credersi meno buoni giudici, e meno capaci magistrati.

Ma ad ogni modo, senza ripetere le cose eccellentemente dette nella scorsa seduta dall'onorevolissimo signor Ministro, ed ora elegantemente ripetute dall'onorevole Senatore Natoli, io chiedo sempre all'onorevole relatore: perchè egli vuole che dove siedono le Corti d'appello le assisie siano tenute da tre consiglieri d'appello, e negli altri circoli si consenta a che vi siano due giudici ed un consigliere d'appello.

Io non la so trovare salvo che non sia per la maggior imponenza che si voglia che abbia la Corte d'assisie nel luogo ove sede la Corte d'appello.

Ma, o signori, sono passati i tempi nei quali era scritto gravemente in un Codice che pure allora era chiamato il migliore ed il più liberale di quei tempi (era nel 1770) che quando si trattava di gravissimi reati i giudici della suprema Curia dovevano vestire la porpora per incutere timore ai malvagi e maggior rispetto e venerazione ai buoni in favore della giustizia.

Nei tempi nei quali viviamo non è l'imponenza, nè il grado che dà confidenza e rispetto alla giustizia, si è la dottrina, la fermezza e l'imparzialità nei giudizi che conciliano il rispetto ai magistrati ed autorità morale alla giustizia. E questa si vuole uguale per tutti non solo nella sostanza ma anche nella forma, poichè l'uguaglianza è il sentimento che predomina su tutti gli altri.

Quanto all'esempio della Francia ho già detto che se in Francia si è stabilito il sistema che propugna l'onorevole relatore si è perchè le Corti sono molto più numerose; ma quel sistema illogico e mezzano è criticato dagli autori, ne è da svergolarsi.

Mi resta a dire ancora una parola sulla facoltà che si vorrebbe dare alla sezione d'accusa di dichiarare che in alcuni casi speciali le assisie saranno tenute da consiglieri d'appello invece che da un consigliere e da due giudici di tribunale.

Io persisto a dire che non è possibile che la sezione d'accusa usi di questo potere con giusto criterio, nè ripeterò le osservazioni che ho fatte a questo riguardo.

nella scorsa seduta. Solo pregherò il Senato di aver presente quel fatto che a me fa moltissimo senso, che cioè sebbene quella facoltà sia scritta nella legge francese e nella legge belgica, in tanti anni non fu mai messa in pratica una sola volta.

In Francia e nel Belgio questa facoltà è veramente una lettera morta. E ciò essendo vorremo noi introdurla ora nella nostra legge, e mentre abbiamo bisogno di economie, lasceremo, come sarebbe necessario, un numero maggiore di Consiglieri per provvedere all'evenienza di quel caso?

Io spero, o signori, che la vostra saviezza giudicherà altrimenti.

Presidente. La parola spetta al signor Senatore Castelli.

Senatore Castelli. Relatore. Parlerò quando abbia sentito le ragioni che saranno svolte dagli oratori che hanno ancora da parlare.

Presidente. La parola spetta al signor Senatore Mameli.

Senatore Mameli. Signori Senatori, giunge troppo tardi a voi la mia voce, dopochè gli esimi discorsi in vario senso pronunziati da tanti valenti oratori e sommi giureconsulti i quali congiungono alla vastità della dottrina l'esperienza in questa materia, hanno per così dire esaurito la discussione. E questa considerazione è per me di tanto peso, che aveva già divisato di non prendere parte alcuna in questa discussione, persuaso che poco avrei avuto da aggiungere alle cose già dette e ridette.

Tuttavia al punto in cui sono arrivato le cose, mentre non si sono risparmiati alla maggioranza dell'Ufficio Centrale i titoli sconvenienti di proposte contrarie alla ragione ed al senso comune, e peccanti d'incoerenza, egli è impossibile che io taccia ulteriormente.

Anzi tutto debbo rendervi ragione della mia condotta, che potrà forse a taluno parere alquanto equivoca in questo affare. Vi dirò adunque che il mio primo voto fu quello di respingere recisamente la proposta legge, perocchè i dati statistici forniti dal signor Ministro, onde dimostrare il bisogno di una legge, in seguito a mia istanza nell'Ufficio ed a richiesta del medesimo, mi conducevano inesorabilmente a quella conseguenza.

Infatti tuttocchè che si potè raccogliere, limitavasi al numero stragrande di giudicabili per crimini e delitti nelle provincie meridionali, a segno che nelle sole provincie napoletane dicevasi di sedici mila e più il numero dei detenuti per crimini, e di parecchie migliaia anche nella Sicilia, senza parlare dei delitti. Non si fece cenno della statistica delle altre provincie; quindi la logica rigorosa persuadeva, che non una legge assoluta, che rovesciasse tutto il nostro sistema penale richiedevasi, ma piuttosto una legge provvisoria ed eccezionale che appresterebbe rimedio ai mali transitori di quelle provincie, e dico di proposito transitorii, perchè tanta congerie di reati è meno da attribuire al carat-

tere morale di quegli abitanti, che alle miserrande condizioni politiche dalle quali sono state non ba guari sottratti.

Fu questo il mio primo voto; ma successivamente essendomi stato da autorevole personaggio rappresentato, che un progetto che meno si scostasse dal sistema del nostro Codice penale, si potesse modellare sulle basi della legge francese e belga, merè cui si potessero conciliare le cose senza venire ad un reciso rifiuto, lo sebbene intimamente fermo nelle mie primo idee, stinnai prudente consiglio arrendermi a quell'invito, che mi parve non sconvenevole nel suo concetto, e molto più per il riflesso, che sarebbe stato altrimenti impossibile il formare una maggioranza nel seno dell'Ufficio; fuconveniente che mi parve doversi ad ogni costo evitare.

Ora entrando più da vicino nel merito delle cose, non dovette meravigliare, o signori, se da ogni lato sia stata prodigata la taccia di anomalia, d'incoerenza, di incongruenza e perfino di aberrazione dal senso comune solo che consideriate essere questa la condizione delle mezze misure, che non contentano alcun partito.

Questa avvertenza io stimo di premettere affinché, pure riconoscendo che da ogni parte vi sono inconvenienti, giudichiate secondo la sentenza del Macchiavelli: « che cioè la prudenza consista nel prevedere siffatti e inconvenienti, e prendere per buono quel partito che « ne presenti minori. »

Ora nel confronto del progetto del Ministero con quello dell'Ufficio Centrale parmi di non peccare di esagerazione dicendo, che questo è informato dal principio fondamentale del nostro sistema penale, sebbene v'introduca qualche modificazione voluta dai presenti bisogni, mentre l'altro serbandolo apparentemente, lo distrugge nella sua applicazione, con una singolare incoerenza, la quale tocca quasi i confini dell'assurdo.

Infatti tutto il nostro sistema di economia penale è fondato sulla grande distinzione di *contravvenzioni*, alle quali corrispondono pene di polizia, di *delitti*, punibili con pene correzionali e di *crimini*, passibili di pene criminali: i primi sono di cognizione dei giudici di mandamento, i secondi dei tribunali provinciali, gli altri riservati alle Corti d'appello.

Ora nel progetto del signor Ministro, mentre si mantiene questa divisione normale, giusta la quale le assisie dovrebbero casere una emanazione delle Corti d'appello, il concetto però ne sarebbe intieramente falsato, poichè formandosi le assisie di un consigliere della Corte di appello, presidente, e di due giudici del tribunale, questi sarebbero in maggioranza, e quindi le assisie sarebbero in effetto una emanazione dei tribunali anzichè delle Corti d'appello.

Nè io, per dimostrarvi i danni di una tale organizzazione, a parte l'incoerenza di cui è improntata, ricorrerò alla influenza dei presidenti sopra i giudici in ragione della disparità dei gradi, poichè ho troppa stima dei nostri giudicenti, per non dover temere che i pre-

sidenti vogliono soverchiarli colla loro autorità, nè che i giudici se ne lascino imporre: ma discendendo sul campo della realtà mi limiterò a rimarcare, che minore in generale dee presumersi la capacità e la esperienza nei giudici di prima cognizione, che nei consiglieri di appello; quindi minore fiducia e garanzia in questi che in quelli.

Soprattutto è da rimarcare che il prestigio della eloquenza, dal quale difficilmente possono difendersi i giudici più consumati, avrà molto maggiore influenza sui giudici novelli ed inesperti, i quali occupati ora di minimi reati hanno rarissime occasioni di udire la voce dei più valenti avvocati che assumono il patrocinio delle cause gravi.

Questa disparità è stata confessata anche dagli oppositori allorchè sostengono nel sistema dell'Ufficio Centrale essere offesa la uguaglianza e parità di trattamento fra cittadini colla destinazione esclusiva di consiglieri d'appello per le Assisie convocate nei luoghi ove ha sede la Corte, appunto per la maggiore presunta capacità in essi.

Ma se così è, io dico, il progetto del Ministero reca la più grande offesa alla buona amministrazione della giustizia, primo bisogno dei popoli, sostituendo giudici meno idonei; ed a fronte di questa considerazione vien meno ogni calcolo finanziario.

E qui notate, o signori, che la cosa ha tanto più d'importanza, perchè nei giudizi criminali la nostra legge non ammette appellazione, mentre l'ammette dalle sentenze dei giudici irroganti pena correzionali, come garanzia necessaria contro i giudizi di persone meno dotte e sperimentate.

Non volendo ripetere le cose già dette, che io non potrei rappresentare che con una diversa vernice, con-

chiudo col seguente dilemma: O si vuole di questa legge una questione di principio, ovvero di opportunità. Nel primo caso bisogna coordinare la legge coi principii cardinali e fondamentali informanti il nostro Codice penale e quello di procedura; nel secondo bisogna adottare misure energiche, ma d'indole provvisoria, memori di quel grande dettato di sapienza politica « che leggi debbono farsi quando ve ne ha il bisogno, nei limiti del bisogno, ed in modo analogo al bisogno. »

Presidente. Otto Senatori a norma dell'art. 43 del regolamento chiedendo la chiusura della discussione generale, io la porrò ai voti.

Senatore Corsi. Avevo domandato la parola. Appartenendo all'Ufficio Centrale desidererei di esporre le mie idee...

Presidente. Se non avrà luogo la chiusura, allora continuando la discussione potrà aver la parola. Del resto può parlare contro la chiusura.

Senatore Corsi. Non parlerò contro la chiusura essendo otto Senatori che la domandano: mi riservo d'esporre le mie idee sull'articolo primo.

Senatore Castelli, Relatore. Il relatore non ha diritto, secondo gli usi e secondo anche il Regolamento, di avere l'ultimo la parola?

Io avrei da fare brevissime osservazioni.

Presidente. Il relatore ha sempre la parola anche dopo la chiusura.

Metto ai voti la chiusura della discussione generale.

Chi l'approva, si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

L'ora essendo tarda, la discussione degli articoli è rinviata a domani alle 2, riservando la parola al Relatore.

La seduta è sciolta (ore 5½).

XXVI.

TORNATA DEL 22 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE FERRIGNI.

Sommario — *Presentazione del progetto di legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile — Instanza per la nomina di una Commissione per l'esame del medesimo — Parlano al riguardo i Senatori Duchoquet, Corsi e Di Pollone — Deliberazione per il rinvio del progetto alla Commissione permanente di finanza — Congedi — Lettera del Senatore Cadorna colle quale rinuncia di far parte della Commissione per l'esame della proposta di legge iniziata dal Senatore Matteucci — Sua surrogazione — Richiamo del Senatore Lausi cui risponde il Senatore Di Pollone — Discussione sul progetto di legge intorno alle aspettative, alle disponibilità, ed ai congedi degli impiegati civili — Approvazione degli articoli 1 all' 8 — Parole del Senatore Jacquemoud — Sospensione degli articoli 9 e 10 — Approvazione dell'art. 11 — Osservazioni del Senatore Jacquemoud sull'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale all'art. 12 — Risposta del Ministro delle Finanze — Considerazioni del Senatore Scialoja — Reiezione dell'emendamento dell'Ufficio Centrale all'art. 12 — Approvazione dell'articolo medesimo — Parole del Senatore Jacquemoud sull'art. 9, cui risponde il Ministro delle Finanze — Approvazione di quest'articolo — Reiezione dell'aggiunta all'articolo 9 proposta dall'Ufficio Centrale — Dichiarazione del Senatore Scialoja sull'emendamento dell'Ufficio Centrale all'articolo 10 — Approvazione dell'articolo 10 e reiezione dell'emendamento — Emendamento del Senatore Chiesi all'articolo 13 combattuto dal Ministro delle Finanze — Reiezione dell'emendamento Chiesi — Approvazione dell'art. 13 — Aggiunta a quest'articolo del Senatore Vacca, combattuta dal Ministro delle Finanze ed appoggiata dai Senatori Scialoja, Paleocapa e Scovazzo — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri della Guerra e delle Finanze e più tardi intervengono eziandio i Ministri di Agricoltura e Commercio e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, Segretario, **San Vitale** legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato senza osservazioni.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO
DI LEGGE.

Ministro delle Finanze, Domando la parola.
Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già votato dalla Camera dei Deputati per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Vorrei aggiungere a questa presentazione una preghiera.

Io non dissimulo che alla stagione inoltrata nella quale ci troviamo sarà molto difficile che il Senato possa discutere questo progetto di legge; bensì io desidererei e pregherei vivamente il Senato perchè voglia esaminarlo negli uffizi e nominare l'Ufficio Centrale, il quale intanto durante le vacanze, se non si potrà discutere prima, compia il suo lavoro, onde possa venire in discussione dopo le vacanze parlamentari.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Secondo il regolamento, credo che questo progetto deve essere rimandato alla Commissione permanente di finanze del Senato.

Presidente. L'articolo 19 del regolamento dice:

« La Commissione di finanze si compone di quindici membri, ed è incaricata del preventivo esame dei bilanci attivi e passivi dello Stato, delle domande di crediti supplementari e delle leggi di approvazione dei conti. Alla medesima Commissione viene pure affidato l'esame delle leggi d'imposta, e generalmente di tutte quelle che hanno diretta relazione colle finanze dello Stato, salvo venga altrimenti disposto dal Senato, il quale sarà a questo fine interrogato dal Presidente.

« Il numero dei membri di questa Commissione può essere accresciuto ogni qualvolta il Senato giudichi conveniente tale aumento. »

Ministro delle Finanze. Il Senato è giudice naturalmente della questione ed io non ho nulla ad aggiungere; purchè i membri della Commissione di finanze si trovino nella maggior parte presenti e possano dar opera sollecita a questo esame.

Sarebbe doloroso però, che per l'assenza di una parte o della massima parte dei membri componenti questa Commissione, l'esame del progetto dovesse essere assolutamente differito.

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. A fronte dell'articolo del regolamento che ho sentito testè a leggere, io non so come si sia potuto in altre occasioni, anche recenti, essersi fatto diversamente. Chi ha più pratica delle tradizioni del Senato sarà in grado di darmi qualche spiegazione, ma però è a mia memoria, come lo è di tutti noi, essersi per altre leggi importanti d'imposta nominato un apposito ufficio perchè le esaminasse nelle solite forme.

Presidente. Interrogo il Senato a norma dell'articolo 19 se intenda che la proposta di legge venga rimandata alla Commissione di finanze ovvero agli Uffici.

Senatore Corsi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Corsi. Io non avrei difficoltà che il progetto si avesse il solito corso negli Uffici e che si nominassero quindi i commissarii, me egli è probabile allora che vengano scelti questi commissarii fra i membri della Commissione permanente di finanze, ove fossero presenti, come i più pratici della materia.

Siccome però, molti di questi nostri colleghi sono assenti, la nomina potrebbe perciò cadere su persone le quali non fossero nelle necessarie condizioni per fare lo studio di una legge che è di tanta importanza, e basta per convincersene il percorrere le discussioni che sulla medesima hanno avuto luogo alla Camera dei Deputati.

Io per conseguenza crederei che non sia il caso di derogare dall'uso fin qui seguito e che convenga perciò attenersi a quanto è stabilito dal Regolamento.

Senatore Di Pollone. Io debbo far presente al Senato che sui 15 membri che compongono la Commissione permanente di finanze sei sono in congedo regolare e gli altri non so se potranno riunirsi sollecitamente ed intervenire con frequenza alle sedute della Commissione, poichè alcuni appartengono alle provincie limitime, altri a provincie lontane.

Presidente del Consiglio. Essendovi 9 membri della Commissione permanente di finanze presenti, spero che vorranno occuparsi sollecitamente di questo progetto di legge; e poichè vi è la maggioranza io non faccio domanda di un altro mezzo speciale in proposito.

Presidente. Il Ministro non ha difficoltà che il progetto presentato sia rinviato alla Commissione permanente di finanza. Se il Senato non fa altra obiezione sarà il medesimo rinviato alla anzidetta Commissione.

Abbiamo alcune domande di congedo fatte da parecchi Senatori, prego il signor Senatore segretario San Vitale di darne comunicazione.

(Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** legge le lettere dei Senatori Bevilacqua, Carbonieri e De Sonnaz, i quali per motivi di salute domandano un congedo che viene loro dal Senato accordato.)

Presidente. Il Senatore Cadorna scrive in questi termini:

« Il sottoscritto prega l'onorev. sig. Presidente di volerlo dispensare e di ottenergli dal Senato la dispensa dal far parte della Commissione del progetto di legge dall'onorevole Senatore Mattucci presentato sulla pubblica istruzione, alla quale Commissione il sottoscritto stesso non potrebbe per causa di altri lavori, e pel prossimo congedo che dovrà chiedere al Senato, colla debita diligenza intervenire.

Sott. **Cadorna.** »

Stante la rinuncia del Senatore Cadorna a far parte di quella Commissione l'Ufficio di Presidenza vi sostituisce il Senatore Ricolti.

L'ordine del giorno porterebbe il seguito della discussione del progetto di legge sulla composizione delle Corti d'assise. Ma desiderando il signor Ministro di Grazia e Giustizia essere presente, si potrebbe intanto aprire la discussione sull'altro progetto che nell'ordine del giorno verrebbe immediatamente dopo, quello cioè, sull'aspettativa, sulla disponibilità e sui congedi degli impiegati civili approfittando così della presenza del Ministro delle finanze.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Veramente ciò che io adesso sono per dire, aveva intenzione di dirlo qualora la legge presentata testè dal signor Ministro delle finanze fosse stata rimandata agli Uffici.

Ad ogni modo giacchè vi è un po' di tempo da occupare lo dirò egualmente perchè non mancherà di opportunità.

Io intendevo di far presente che se la legge fosse stata rimandata agli Uffici, che avrebbero potuto riunirsi tutti fra un paio di giorni, vi sarebbe stato a lamentare il ritardo che abbiamo continuamente nella distribuzione dei rendiconti delle tornate della Camera dei Deputati. Il giorno 21 noi avevamo appena la prima parte della seduta del 17. La Camera si è occupata ancora di questa legge nelle sedute del 18, 20 e 21, e sarebbe stato quindi impossibile di aver sott'occhio i rendiconti di quelle discussioni prima della riunione degli Uffici.

Io ho preso oggi stesso informazioni presso i segretarii della Camera dei Deputati e mi risultò che i rendiconti sono stampati il giorno seguente alla discussione, e nello stesso giorno messi nella stamperia a disposizione del signor Favale editore della *Gazzetta Ufficiale*, che li manda a prendere a suo comodo e generalmente il giorno dopo, in un'ora forse in cui non è più in tempo di unirli alla Gazzetta, ed in questo modo tre giorni di ritardo ci sono necessariamente.

Pregherei quindi la presidenza perchè volesse vedere modo che questo ritardo non avvenga più, o che almeno la distribuzione di questi rendiconti della Camera elettiva abbia luogo un giorno dopo quella fatta ai Deputati, e rimediare così allo sconcio che qualche volta può accadere, che una legge sia discussa negli Uffici prima che si abbia sott'occhio la relativa discussione dell'altro ramo del Parlamento.

Presidente. L'Ufficio di presidenza non mancherà di tener conto del richiamo del Senatore Lauzi e di provvedere in conformità.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. L'Ufficio di Questura sarebbe in grave colpa, se, avendo avuto informazione di questo fatto, non se ne fosse preoccupato.

La sollecitudine mostrata dall'onorevole Senatore Lauzi fu già anche impiegata dalla Questura stessa, vale a dire essa cercò del pari a rendersi ragione del come questo ritardo avvenga.

Dalle informazioni avute dalla Questura della Camera dei Deputati, venne a risultare che i rendiconti della Camera stessa erano posti il giorno dopo della stampa a disposizione del tipografo Favale che pubblica il *Giornale Ufficiale* ed i rendiconti del Senato.

Il questore Chiavarina attribuiva questo ritardo al tipografo Favale, ma fatto venire il Favale in Senato questi dimostrò con registri che teneva presso di sé come mandasse giornalmente a ritirare i rendiconti della Camera dei Deputati i quali non erano sempre preparati.

Non soddisfatto l'Ufficio di Questura del Senato di questa dichiarazione, e volendo andare a fondo della cosa, prese nuove informazioni, e gli risultò che qualche volta il signor Favale mandava troppo presto, e che i rendiconti non erano preparati, oppure troppo tardi per

cui non era più possibile la distribuzione loro colla *Gazzetta Ufficiale*.

Vi è un fatto che domina la questione, ed è che il tipografo Favale non ha corrispettivo per il ritiro di questi rendiconti, è un cambio che fa quando manda alla Camera dei Deputati i rendiconti del Senato.

Certamente un qualche provvedimento era al riguardo a prendersi, ma siccome ci troviamo a stagione avanzata si credette di aver campo a pensarci e a provvedere alla riconvocazione del Parlamento.

Ma poichè si è fatta questa osservazione al Senato, se esso crede che sia indispensabile provvedere lo si farà fin di domani.

Sarà necessario perciò di incaricare specialmente qualcuno a ritirare questi rendiconti.

Presidente. Se il Senato acconsente si procede alla discussione del progetto di legge sulle aspettative, disponibilità e congedi degli impiegati civili.

(V. *Atti del Senato*, N. 3 ter.)

Il Senato mi dispenserà dal leggere il tenore di tutto il progetto e dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« Gli impiegati civili dello Stato non possono essere collocati in disponibilità se non se per soppressione di uffizi o per riduzioni di ruoli organici.

« Non possono del pari esser posti in aspettativa, salvo per causa d'infermità ovvero, qualora il chiedano, per motivi di famiglia.

« Possono ottenere congedi per un determinato tempo. »
(Approvato.)

Art. 2.

« Il collocamento in disponibilità o in aspettativa è stabilito con decreto reale per gli impiegati nominati con simili decreti, ed in tutti gli altri casi con decreto ministeriale.

« Esso è annunziato nel *Giornale Ufficiale* colla indicazione del motivo che l'ha determinato. »

(Approvato.)

Art. 3.

« La disponibilità non potrà durare oltre due anni. »
« L'aspettativa per infermità cesserà col cessare della causa per la quale fu concessa, ed in ogni caso non potrà continuare al di là di due anni. »

« L'aspettativa per motivi di famiglia non eccederà la durata di un anno. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Scaduti questi termini l'impiegato cessa dal far parte dell'amministrazione, salvo al medesimo la ragione di conseguire quella pensione di riposo o quell'altro assegno che a termini di legge possa competergli. »

(Approvato.)

Art. 5.

« Non si disporrà del posto dell'impiegato in aspettativa durante il tempo in cui rimane collocato in tale stato. »

« Se però la convenienza del servizio esige che al posto dell'impiegato in aspettativa si provvegga con nomina definitiva se ne lascerà vacante nella stessa amministrazione altro di eguale grado e stipendio. »

« Quanto ai direttori generali ed ai prefetti in aspettativa, anche durante la medesima potranno i loro posti essere provveduti, se i bisogni del servizio lo richiedano. »

(Approvato.)

Art. 6.

« Agli impiegati collocati in disponibilità e a quelli posti in aspettativa per motivi di salute sarà concesso un assegno non maggiore della metà nè minore del terzo dello stipendio, se conteranno dieci o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto se conteranno meno di dieci anni. »

« Per gli impiegati in tutto ed in parte retribuiti ad aggio, l'assegno con le norme stabilite di sopra circa la quantità, verrà dato o ragguagliato su quella parte degli aggi o proventi, sulla quale viene calcolata per legge la pensione di riposo. »

(Approvato.)

Art. 7.

« Non sarà concesso assegno a favore degli impiegati collocati in aspettativa per motivi di famiglia. »

(Approvato.)

Art. 8.

« Quando un impiegato in disponibilità sia chiamato a prestar temporaneamente servizio in un'amministrazione qualunque dello Stato, riceverà a titolo d'indennità una retribuzione, che in ogni caso non potrà eccedere la differenza tra l'assegno di disponibilità e lo stipendio di attività dell'ultimo impiego da esso coperto. »

« L'indennità sarà pagata sui fondi stanziati pel servizio dell'amministrazione presso la quale l'impiegato è destinato a prestare l'opera sua, ovvero sui casuali del relativo bilancio. »

(Approvato.)

Senatore Jacquemond. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Jacquemond. L'onorevole Senatore Di Revel relatore dell'Ufficio Centrale per questa legge avendo dovuto assentarsi, mi ha incaricato di supplire al suo ufficio.

Ho l'onore di far presente al Senato che risulta dalla relazione che, se agli articoli 9 e 10 si sono proposte aggiunte, questo fu per maggiore chiarezza della legge, e per il caso in cui dal Senato si adottasse l'emendamento proposto all'art. 12.

Per conseguenza io credo che si dovrebbe sospen-

dere la votazione degli articoli 9 e 10 fino a che il Senato si sia pronunziato sull'emendamento proposto all'art. 12, imperocchè se il Senato non lo ammettesse, non vi sarebbe più motivi sufficienti per rimandar la legge all'altro ramo del Parlamento riguardo agli articoli 9 e 10.

Presidente. Interrogo il Senato se vuole sospendere la discussione sugli articoli 9 e 10.

Chi ciò approva, sorga.

(Approvato.)

Passiamo allora all'art. 11.

Art. 11.

« Negli allegati al bilancio annuale sarà per ciascun Ministero dato uno stato nominativo degli impiegati in disponibilità o in aspettativa e del movimento dei medesimi comparativamente all'anno precedente. »

(Approvato.)

Art. 12.

« Gli impiegati, ove il servizio pubblico non ne soffra, potranno ottenere dai rispettivi capi d'amministrazione congedi che in complesso non eccedano un mese per ciascun anno. »

« Per causa grave la durata del congedo potrà essere estesa a due mesi con decreto ministeriale. »

« Durante il congedo concesso entro i limiti indicati, l'impiegato non uscirà dall'attività di servizio e ne conserverà lo stipendio. »

Senatore Jacquemond. A quest'articolo l'Ufficio Centrale ha proposto di estendere fino a tre mesi la facoltà al Governo di accordare congedi, facoltà che nel progetto attuale fu ristretta ad un mese soltanto ed accordata non al Ministro ma ai rispettivi Capi di amministrazione.

Bisogna ricordare, che quando il Ministero presentava per la prima volta questo progetto di legge al Senato il 18 novembre 1862, egli limitava ad un mese solo il congedo che un impiegato può ottenere in via ordinaria.

L'articolo 14 del mentovato progetto di legge conteneva la disposizione seguente:

« Gli impiegati potranno, ove il servizio pubblico non ne soffra, ottenere congedi che in complesso non potranno eccedere un mese per ciascun anno. »

L'Ufficio Centrale proponeva di estendere questa facoltà a tre mesi ed il Senato adottava questa disposizione.

La sessione parlamentare del 1861 fu chiusa prima che questa legge fosse votata dai due rami del Parlamento. Il Ministero la presentava nuovamente al Senato il 26 ultimo, colle modificazioni già votate da questo consesso. Di fatto, si legge nell'articolo 12 dello schema modificato dal Senato, che: « I congedi « per un tempo maggiore di mesi tre saranno concessi con decreto reale e fatti di pubblica ragione « nella Gazzetta Ufficiale coll'indicazione del motivo. »

Tale disposizione fu votata dal Senato nella seduta del 3 giugno ultimo.

Portata la legge alla Camera dei Deputati si ritornò al primitivo progetto ministeriale del 18 novembre 1862 limitando ad un mese i congedi che possono essere conceduti agli impiegati.

Non vi sarebbe a dire su questa limitazione se si vuole riconoscere la differenza che esiste tra i congedi e le ferie accordate ai Corpi collegiali.

Secondo il mio modo di vedere, il Ministero non aveva certamente l'intenzione di revocare con questa legge le disposizioni vigenti per legge, per regolamento o per uso, relativamente alle ferie dei Corpi collegiali.

Le ferie fanno parte integrante dell'ordinamento giudiziario e degli altri Corpi collegiali, come la Corte dei Conti, il Consiglio di Stato, il Consiglio supremo di guerra. Se il Ministero avesse inteso di abolire le ferie di questi Corpi avrebbe dovuto dirlo in modo espresso ed egli non si sarebbe limitato a parlare soltanto dei congedi.

Diffatti vi è una gran differenza tra i congedi e le ferie; i congedi sono accordati all'individuo, le ferie sono accordate ai Corpi collegiali, le ferie sono stabilite in un tempo periodico e sono accordate agli impiegati del Corpo collegiale per turno regolare, a tutti in ogni anno.

Un'altra differenza essenziale tra i congedi e le ferie sta in ciò che i congedi non sono accordati che a quelli che li domandano, mentre le ferie sono accordate senza che si chiedano.

Le ferie dei Corpi collegiali rimontano ad un uso antichissimo; esse furono stabilite per ogni anno nel tempo in cui gli affari scemano, affinché il riposo dei membri di questi Corpi coincidendo col tempo dell'anno in cui vi è minor lavoro, il servizio pubblico non ne soffra.

Tutti i Magistrati sanno che nei tempi delle ferie anche volendo non si potrebbero spedire le liti come negli altri mesi dell'anno, imperocchè mancano e gli avvocati e i procuratori e una gran parte degli ufficiali giudiziari necessari per la spedizione degli affari, imperocchè anche essi hanno bisogno di riposo.

Nella legge del 13 novembre 1859, si trova stabilito nell'articolo 99:

« Che le Corti e i Tribunali hanno 90 giorni di ferie in ciascun anno, nei modi e tempi da determinarsi con reale decreto.

« Ogni giudice però non avrà più di giorni 45.

Nell'articolo 101 è detto che:

« Per tempo delle ferie si provvede al servizio come è prescritto con regolamento approvato con decreto reale. »

Lo stesso si dica di altri Corpi collegiali come la Corte dei Conti, il Consiglio Supremo di guerra, il Consiglio di Stato, nei quali sono stabilite le ferie.

Dunque mi pare che parlando soltanto dei congedi il Ministero non abbia voluto occuparsi delle ferie e

che non sia l'intento della legge di derogare a quello che è stabilito relativamente alle ferie. L'articolo 20 del presente progetto di legge stabilisce che: « Con regolamento approvato per reale decreto sarà provveduto all'esecuzione della presente legge colla quale è derogato a tutte le anteriori in ciò che le sono contrarie. »

Quindi se il Ministero facendo il regolamento stabilisce in modo apposito che per queste disposizioni rimangono però sempre ferme le ferie stabilite per i Corpi collegiali, in questo caso non vi sarebbe nessuna difficoltà di conservare l'art. 12 del progetto votato dalla Camera dei Deputati, il quale è consentaneo, in quanto alla riduzione dei congedi ad un mese, allo schema di legge (art. 14) presentato al Senato il 18 novembre 1862, N. 211.

A questo riguardo io aspetto le spiegazioni che ci vorrà dare il signor Ministro delle Finanze, Presidente del Consiglio

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze Io veramente comprendo lo scrupolo dal quale è stato dominato l'Ufficio Centrale, e mi permetto di chiamarlo scrupolo appunto perchè le ferie, le quali derivano da una legge organica, sono materia al tutto diversa dai congedi, che non sono accordati nemmeno dai Ministri, ma dai rispettivi capi dell'Amministrazione.

Lascio poi stare le altre ragioni molto bene indicate dall'onorevole Senatore Jacquemoud, il quale ha dimostrato che le une sono fisse e non richieste, e gli altri temporanei e domandati.

Per conseguenza io non esito punto a ritenere che l'articolo in questione non abbia inencomamente relazione colle ferie dei Tribunali e dei Corpi collegiali, e non possa in nessun modo alterare quanto è da leggi organiche disposto.

Dirò di più, se non m'inganno, che alla Camera dei Deputati questa questione fu sollevata, e forse fu proposto su questa materia qualche emendamento, ma esso fu scartato appunto perchè si disse che una cosa non aveva nessuna relazione coll'altra; ciò nondimeno, a maggior chiarezza, io non ho difficoltà alcuna di dichiarare che nel regolamento sarà detto che quest'articolo non ha alcuna relazione colle ferie, che derivano da leggi organiche.

Io credo poi che sia tanto più opportuno di ristabilire l'art. 12 come era, in quanto che il Senato non ignora la penosa e laboriosa discussione, attraverso alla quale è passata questa legge, che regola una materia che dopo le annessioni e la formazione del Regno Italiano era, dirò, quasi abbandonata all'arbitrio, e la quale mentre produce all'erario un notevole risparmio, non lascia però di recare qualche offesa agli interessi privati, come tutte le grandi riforme.

E questa ragione ha fatto sì che la legge fosse lun-

gamente contrastata, ed avesse, per molti titoli, oppositori.

Il Senato, dove essa fu dapprima portata, sa quanto fu la discussione vasta e completa; poi la Camera dei Deputati tenne molte e lunghe sedute nelle quali la trattò. Uscita finalmente da quel contrasto e da tante discussioni, io crederei che non essendovi a fare in essa alcuna modificazione sostanziale, fosse lasciata come è, e non venga di nuovo rimandata in mezzo ai marosi che la potrebbero far naufragare.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Come membro dell'Ufficio Centrale io mi permetto di fare qualche breve osservazione.

Anzi tutto, l'art. 11 del progetto ministeriale presentato al Senato non domandava già un sol mese, come pare che l'onorevole Senatore Jacquemoud abbia ricordato, ma proponeva invece quanto segue:

« I congedi per un tempo maggiore di tre mesi saranno conceduti con Decreto Reale, e fatti di pubblica ragione. »

Dunque si supponeva già conceduta al Governo la facoltà di dare tre mesi di congedo.

Aggiungeva poi che quando volesse il Governo accordare congedi più lunghi, era d'uopo d'un decreto reale.

Quanto poi agli emendamenti posti all'art. 12 del nuovo progetto ministeriale, è vero che l'Ufficio Centrale toccò la questione delle ferie dei Corpi collegiali; ma certamente questo ferie non hanno nessuna relazione coi congedi degli individui.

Aggiungeva ancora altre osservazioni per cui si venne nella sentenza di proporre quest'emendamento e sono le seguenti:

Vi ha dei Corpi i quali non hanno ferie; come sarebbe il Consiglio di Stato; ma ciascun membro, per antichissima tradizione, ha un turno di ferie individuale il quale è sempre maggiore di un mese.

Il signor Ministro delle finanze dice: Questi congedi sogliono essere accordati dai capi di amministrazione; tanto è vero che non ha avuto in mente la legge di comprenderli.

Ma questa era una delle osservazioni fatte dall'Ufficio Centrale sull'art. 12, quella cioè che concerne il modo onde quest'articolo è combinato, perchè quest'articolo conferisce la facoltà di dare un mese di congedo non al Ministro, ma appunto ai capi d'amministrazione.

« Gli impiegati, ove il servizio pubblico non ne soffra, potranno ottenere dai rispettivi capi d'amministrazione congedi che in complesso non eccedano un mese per ciascun anno. »

Oltre di che parve all'Ufficio Centrale che non fosse interamente conveniente la delegazione che il potere legislativo fa di accordare congedi non al Ministro ma ai capi d'amministrazione.

La delegazione di una facoltà deve essere fatta dal Ministro ai capi d'amministrazione, non dalla legge.

Parve anche all'Ufficio Centrale che non fosse neppure interamente conveniente (essendovi sempre naturalmente al Ministero uomini che godono della fiducia della maggioranza) di essere così sospettosi che si voglia eccedere nel concedere permessi individuali da restringere il tempo massimo a due mesi con una sanzione durissima, ch'è questa: cioè, che scorso un giorno dopo i due mesi, l'impiegato esca dall'attività di servizio; e siccome uscendo dall'attività di servizio, non è nel caso di disponibilità di cui questa legge parla, l'impiegato si troverebbe *de jure* destituito. Erano appunto queste varie considerazioni che dettavano l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Io non nego che nelle osservazioni fatte dall'onorevole proponente vi sia alcuna parte di vero. Tolto di mezzo il dubbio delle ferie, sul quale pare che anche concordi nella mia opinione, restano due osservazioni; l'una che i congedi sono dati dai capi rispettivi di amministrazione, l'altra che durante il congedo l'impiegato non uscirà dall'attività di servizio e ne conserverà lo stipendio, quanto alla prima parte si è seguito piuttosto dirò il costume, di quello che il pensiero logico, imperocchè nei Ministeri che hanno sotto di sé molte amministrazioni, è il capo delle medesime che dà i congedi senza prima far veder le cose al Ministro da cui dipende; quindi si è riservato al Ministro solo il caso nel quale per circostanze gravi il congedo debba essere prolungato; il che non toglie, ripeto, che per relazioni di dipendenza che ha il capo di amministrazione rispetto al Ministro, non si pratici o non si continui a praticare quello che oggi si pratica, cioè che il capo d'amministrazione partecipi al Ministro le disposizioni che egli dà in proposito.

Quanto poi all'ultimo alinea, qui è messo in modo positivo, e non so se l'induzione dell'onorevole Scialoja ne venga veramente rigorosissima, parendo a me che non sia per indicare ben chiaro che la posizione dell'impiegato non subisce variazione alcuna per il mese o per i due mesi di congedo, durante i quali esso continua ad essere in attività di servizio e conserva lo stipendio.

Ripeto che mi rimane molto dubbio se a rigore possa trarsene logicamente la severa deduzione dell'onorevole Scialoja.

Ma ad ogni modo, quand'anche ci fossero in questo articolo queste due forme meno esatte di locuzione, io ripeterò ciò che dicevo testè al Senato; questa legge ha attraversato troppo penose e laboriose discussioni; essa è troppo importante per le finanze, e può correre troppo pericolo ancora, perchè io non debba supplicare vivamente il Senato che, non trattandosi

di cose sostanziali, per le quali naturalmente la legge potrebbe essere dall'una all'altra Camera rimandata, ma trattandosi semplicemente di accessori, voglia passarci sopra e mantenere la locuzione quale dalla Camera dei Deputati è stata votata.

Presidente. L'Ufficio Centrale insiste nel suo emendamento?

Senatore Jacquemoud. L'Ufficio Centrale è composto di due persone, delle quali una è disposta ad acconsentire a che passi l'articolo tale quale è venuto dalla Camera dei Deputati, l'altra, che è il mio amico il signor Senatore Scialoja, il quale non sarà forse di questo parere.

Il Senato dunque deciderà.

Presidente. Allora metterò ai voti gli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale all'art. 12, che sono due.

Il primo riguarda il primo comma.

Nella redazione ministeriale l'articolo è concepito così:

« Gli impiegati, ove il servizio pubblico non ne soffra, potranno ottenere dai rispettivi capi d'amministrazione congedi che in complesso non eccedano un mese per ciascun anno.

« Per causa grave la durata del congedo potrà essere estesa a due mesi con decreto ministeriale.

« Durante il congedo concesso entro i limiti indicati, l'impiegato non uscirà dall'attività di servizio e ne conserverà lo stipendio. »

L'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale è il seguente:

« Non si concedono congedi per un tempo maggiore di mesi tre. »

L'Ufficio Centrale poi domanda la soppressione del secondo alinea concepito in questi termini:

« Per causa grave la durata del congedo potrà essere estesa a due mesi con decreto ministeriale. »

Metto ai voti il primo emendamento che riguarda il primo alinea.

Coloro che assentono a questo emendamento, sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato.)

Viene il secondo.

Ministro delle Finanze. Il secondo emendamento cade di per sé stesso, dopo che il primo non è stato approvato.

Presidente. Metto dunque ai voti l'intero articolo ministeriale.

Chi approva l'articolo 12 del progetto ministeriale, voglia sorgere.

(Approvato.)

Si deve ora tornare indietro per la approvazione degli articoli 9 e 10, di cui era stata sospesa la discussione.

Art. 9.

« Gli impiegati in disponibilità saranno ricollocati nel

servizio attivo collo stipendio o anzianità che avevano al tempo in cui furono messi in disponibilità. Eguale trattamento sarà usato agli impiegati in aspettativa quando il loro posto venisse nell'intervallo soppresso. »

L'Ufficio Centrale aveva all'art. 9 soggiunte le seguenti parole:

« o vi si fosse provveduto giusta il disposto dell'ultimo alinea dell'art. 5. »

Insiste l'Ufficio Centrale in quest'aggiunta?

Senatore Jacquemoud. Quanto a me non insisto, Bisogna però che io dia una spiegazione al Senato.

Nell'art. 5 è detto che quanto ai direttori generali e ai prefetti in aspettativa, anche durante la medesima, potranno i loro posti essere provveduti, se i bisogni del servizio lo richiedano.

Ora si può dare il caso di un direttore generale o di un prefetto il quale sia stato posto in aspettativa a termini dell'art. 1, cioè o per malattia, o in seguito a sua domanda per motivi di famiglia.

Durante tale intervallo si dispone del suo posto, perchè questo è in facoltà del Governo, ma il suo posto non è soppresso, quindi si potrebbe dubitare se il Ministro sarebbe sciolto verso lui o se sarebbe tenuto a provvederlo di un altro posto equivalente.

Su questo articolo bisognerebbe anche che il sig. Ministro volesse dare una spiegazione esplicita.

Dalle espressioni letterali dell'art. 9, sembrerebbe che finita l'aspettativa, quel direttore generale o quel prefetto non avrebbe diritto ad un posto equivalente a quello che occupava, se il Governo avesse usato della facoltà che gli è accordata dall'art. 5. Per questo motivo si erano aggiunte le parole: — « o vi si fosse provveduto giusta il disposto dell'ultimo alinea dell'articolo 5 » imperocchè quell'impiegato è veramente in un caso analogo al caso di soppressione d'impiego, poichè il suo impiego fu dato ad altri.

Bisogna dunque che il sig. Ministro abbia la bontà di dare spiegazioni che abbiano per effetto di determinare i diritti di questi impiegati.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io non ho nessuna difficoltà a dichiarare che ritengo fermamente che quanto dice l'aggiunta, cioè, o vi si fosse provveduto giusta il disposto dell'ultimo alinea dell'articolo 5, sia perfettamente compreso nell'articolo.

Presidente. L'Ufficio ritira il suo emendamento?

Senatore Scialoja. L'Ufficio Centrale non può deliberare perchè non è in numero...

Presidente. In tal caso metterò ai voti prima l'articolo ministeriale e quindi l'aggiunta.

L'articolo del Ministro è così concepito (V. sopra).

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato)

Metto ai voti l'aggiunta proposta dall'Ufficio Centrale che consiste nelle parole:

« o vi si fosse provveduto giusta il disposto dell'ultimo alinea dell'articolo 5.

Chi l'approva si alzi.

(Non è approvato)

Art. 10.

« La metà dei posti vacanti in ogni amministrazione verrà conferita ad impiegati in disponibilità che sieno appartenenti alla stessa o ad altra analoga. »

Anche a questo articolo l'Ufficio Centrale ha fatto un'aggiunta che consiste nel mettere, dopo la parola *disponibilità* quella o *in aspettativa*.

Senatore Scialoja. Credo perfettamente inutile quest'aggiunta dell'Ufficio Centrale, come lo fu quella precedente, che non venne accolta dal Senato; credo che entrambe sieno frutto di un equivoco preso dall'Ufficio Centrale. Ivi si parla di impiegati in aspettativa, ma per ciò solo che concerne le disposizioni transitorie. In effetto questo articolo 10 parla degli impiegati in disponibilità e non più degli impiegati in aspettativa poichè per questi deve lasciarsi il posto vacante.

L'impiegato in aspettativa è nei casi straordinari ragguagliato all'impiegato in disponibilità. L'articolo 9 spiegava quali sono questi casi in cui l'aspettativa si converte in disponibilità. Il sig. Ministro delle Finanze credo che sia nell'autorità del potere esecutivo di poter ciò dichiarare col regolamento. Adunque l'impiegato in aspettativa, che è nel caso in cui parla l'articolo 5 diventa impiegato in disponibilità e però cade sotto l'impero dell'art. 10.

Credo perciò, come dissi, inutile l'aggiunta *in aspettativa* dopo le parole *in disponibilità*.

Presidente. Metto ai voti l'art. 10 del Ministero. Lo rileggo (V. sopra).

Chi lo approva si alzi.

(Approvato.)

Coloro che appartengono all'Ufficio Centrale dicono non aver facoltà di ritirare l'aggiunta, e perciò io debbo porla ai voti.

Chi approva l'aggiunta della parola *in aspettativa* dopo la parola *in disponibilità*, com'è proposto dall'Ufficio Centrale si alzi.

(Non è approvato)

Passiamo alle disposizioni transitorie cioè all'articolo 13 concepito in questi termini:

« Gli impiegati che sono attualmente in disponibilità per soppressione di uffici o per riduzione di ruoli organici, rimangono nel godimento degli attuali loro assegni per la durata di un anno a datare dalla pubblicazione della presente legge. »

A quest'articolo il signor Senatore Chiesi ha proposto il seguente emendamento:

« Gli impiegati che sono attualmente in disponibilità per soppressione di ufficio o per riduzione di ruoli organici, rimangono nel godimento degli attuali loro

assegni per la durata di tre anni a datare dalla pubblicazione della presente legge. »

Presidente del Consiglio. Io sono dolente di dovermi opporre all'emendamento dell'onorevole mio amico Senatore Chiesi. Lo prego di considerare lo scopo per il quale questa legge è fatta, e di collegare eziandio l'art. 13 coll'art. 16 e con alcuni altri nei quali sono date disposizioni per l'epoca posteriore al primo anno. Se l'impiegato che si trova in disponibilità dopo l'anno dovesse perdere qualunque specie di vantaggio, io comprenderei ancora la proposta dell'onorevole Chiesi; ma, come egli vede, è detto in appresso, cioè all'art. 16 che avrà un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio se conterà 10 o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto se ne conterà meno di dieci.

Come si scorge, gl'impiegati non restano già sprovveduti, ma entrano nella categoria di tutti gli altri impiegati in disponibilità che hanno una parte sola, e non l'intero stipendio, e così rimangono tre anni. In questi tre anni se non sono posti in attività di servizio, hanno ancora un compenso ch'è determinato nell'articolo 16.

Finalmente è da notare ancora, che fino a tutto il 1868 i due terzi dei posti vacanti nell'amministrazione dello Stato debbono essere conferiti agli impiegati in disponibilità secondo le rispettive loro attitudini.

Pare dunque a me che tutti i riguardi compatibili colla giustizia siano stati in questa legge osservati.

Voleudo ancora allargare i benefici in questi articoli determinati, noi toglieremmo alla legge il fine per cui è proposta, ch'è quello di stabilire non solo una regola in questa materia, ma di portaro all'erario un disgravio.

Per tali motivi sono costretto, ripeto, a respingere l'emendamento del Senatore Chiesi.

Presidente. Insiste il Senatore Chiesi nel suo emendamento?

Senatore Chiesi. Insisto.

Presidente. Interrogo il Senato se intende appoggiare l'emendamento del Senatore Chiesi.

Chi lo appoggia, sorga.

(Appoggiato.)

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca. L'emendamento che proponeva con generoso intendimento l'onorevole Senatore Chiesi non ebbe l'accoglimento che era d'aspettarsi, perchè quando si pronunzia la parola magica economia ogni rispetto alla giustizia vien meno (*Rumori*).

Ma non per questo mi sgomento, e correggendo anzi ritirando quel mio dubbio che la parola Giustizia non avesse a trovar sempre un'eco simpatica in questo Consesso, io ripiglio con fiducia e ripropongo al Senato un'aggiunta all'articolo 13.

Presidente. Prego il Senatore Vacca di dire se egli ragiona nel senso dell'emendamento Chiesi.

Senatore Vacca. Mi pare che l'emendamento del Senatore Chiesi non sia stato appoggiato.

Presidente. L'emendamento del Senatore Chiesi fu appoggiato.

Senatore Vacca. In tal caso mi riservo la parola dopo il Senatore Chiesi.

Presidente. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Le parole dette dall'onorevole Presidente del Consiglio non mi hanno potuto distogliere dal riprodurre l'emendamento che ebbi l'onore di presentare la prima volta che questa legge venne in discussione, non mi hanno distolto dal riprodurlo, perchè si tratta di emendamento non di forma, nè di cosa accessoria, ma di sostanza, e di molta importanza.

Io non stancherò il Senato col ripetere le ragioni colle quali la prima volta che questa legge venne in discussione io difesi il mio emendamento; io prego solo il Senato a voler ben riflettere sulla causa vera per cui si rese soverchio, ed anche esorbitante il numero degli impiegati civili.

Qual'è, o signori, questa causa?

La compiuta unità italiana.

Non dimentichiamo la grande opera della nostra rivoluzione, che ha balzato dal trono più dinastie, distrutta l'autonomia di parecchi Stati, ridotte a città di provincia più illustri capitali, e strette in una sola famiglia le popolazioni italiane sotto la monarchia gloriosa di casa di Savoia.

E perchè abbiamo fatto l'Italia, perchè si sono compiute le annessioni con uno slancio mirabile, volete voi o signori, gettare ora nel lutto e nella miseria tante famiglie che vivono del solo impiego?

La rivoluzione che si è compiuta in Italia, o signori, fu non solo moderata, ma persino generosa verso i partigiani degli antichi governi, dei quali furono rispettati i diritti.

Vorrà il Senato essere più rivoluzionario dei governi provvisori? Vorrà essere duro verso tanti benemeriti impiegati, molti dei quali certamente contribuirono al buon andamento della rivoluzione?

Si accusano i governi provvisori d'aver aumentato il numero degli impiegati. Non sarebbe difficile difendere da quest'accusa i governi provvisori. Forse più che colpa fu necessità politica: ad ogni modo, diciamo schiettamente la verità.

Se in ciò vi fu qualche colpa, anche i Ministri contribuirono ad aumentare il numero degli impiegati, imperocchè si videro continuamente nominare nuove, lasciando in disparte molti impiegati in disponibilità.

Io non intendo di accusare alcuno, intendo solo di citare un fatto, che è una delle cause che hanno contribuito e rendere soverchio il numero degli impiegati.

Le annessioni, o signori, si fecero senza condizioni, senza restrizioni; e senza condizioni, e senza restrizioni furono accettate dal Governo e dal Parlamento.

Questi impiegati sono un peso delle accettate annea-

sioni: questo peso fu accettato puramente: volete ora invocare il beneficio dell'inventario?

È troppo tardi, o signori!

S'invoca il bisogno della finanza.

Certo sono gravi le ristrettezze della finanza, e tutti quelli che amano l'Italia desiderano che si ponga mano ad una saggia economia; ma, o signori, io non domando che conserviate per tutta la loro vita agli impiegati i loro stipendi, vi domando che li conserviate a coloro che li godono per un tempo discreto, per il termine di tre anni onde abbiano tempo di provvedere a se stessi ed alle loro famiglie.

Si tratta di un debito temporario, il quale non può aggravare di molto la condizione delle nostre finanze.

È deplorabile che si comincino le economie a scapito di tanti impiegati, e di tante disgraziate ed oneste famiglie, a cui l'impiego è l'unico patrimonio.

Non potete dissimulare, e lo ha in parte accennato l'onorevole presidente del Consiglio, che questo progetto di legge ha gettato il malcontento e l'angoscia nelle diverse provincie e segnatamente nelle provincie nuove, perchè sono principalmente gli impiegati delle nuove provincie che vengono colpiti da questa misura.

Io ho fede nel senno politico, nella giustizia e nella generosità del Senato, e spero che esso vorrà accettare il mio emendamento il quale mira a temperare i rigori di una disposizione che io credo soverchiamente dura; ho fede che quest'emendamento sarà votato non solo dai Senatori che appartengono alle nuove provincie, ma anche dai Senatori che appartengono alle antiche, e me ne sono arrisate le generose parole che proferiva in un'altra discussione l'onorevole Senatore Di Pollone il quale con tanta eloquenza difendeva gli interessi degli impiegati posti in disponibilità della Camera di commercio di Torino.

Io prego quindi il Senato a voler votare il mio emendamento.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. L'onorevole Senatore Chiesi non ha creduto di rispondere agli argomenti che io ho messi innanzi per combattere il suo emendamento, ma ha trasportato l'argomentazione sul campo, direi quasi, della politica.

Io non posso a meno di non seguirlo anche in questo perchè troppo mi dorrebbe che una disposizione qual è quella che stiamo oggi votando, potesse parere in alcune parti contraria a quei principii che hanno governato la rivoluzione italiana, ed ai quali coll'onorevole Chiesi mi è grato rendere omaggio.

In verità non posso ammettere compiutamente le ragioni ch'egli adduce, cioè che l'esistenza di questi impiegati in disponibilità dipende solo dal fatto delle annessioni; io credo, esaminando la storia di questi ultimi anni, che moltissima parte in ciò abbiano avuto eziand-

dio le subitanee e molteplici variazioni dei governi che gli uni agli altri si succedevano.

Era troppo facile e comodo anche per gl'impiegati il collocamento in disponibilità con l'intero soldo, perchè questa tentazione non fosse seguita come lo fu veramente. In alcune provincie poi erano creati uffici di pianta, per esempio degli affari esteri, quando si era alla vigilia della votazione del plebiscito.

Mi si dice che fra questi vi sono benemeriti impiegati; lo so certamente, e credo, anzi sono certo che qualunque siano gli uomini che sederanno sui banchi del Ministero, a tutta loro possa cercheranno di collocarli quand'anche la legge non lo prescrivea. Aggiungerò che una gran parte di essi, e si vollero scegliere i più meritevoli, sono già collocati; e quando il Senato deliberi che sino al 1868 i $\frac{2}{3}$ dei posti vacanti siano loro conferiti, io non posso dubitare che, se fino ad ora vi è stata qualche irregolarità, e se taluni di questi impiegati valenti e benemeriti rimasero fuori del loro posto, saranno essi, prima che scada il periodo indicato, convenientemente collocati.

L'onorevole Senatore Chiesi si preoccupa soltanto della parte degli impiegati; io mi preoccupo di un'altra parte, la quale è quella che ha fatto la rivoluzione e l'unità d'Italia, vale a dire della gran massa dei contribuenti; e per verità questi benefici che noi abbiamo creato in parte e che vogliamo continuare oltre un tempo debito, a carico di chi ricadono? Essi ricadono a carico della gran massa del popolo; mentre noi siamo costretti a crescere, come si fece nello scorso anno, il prezzo del sale, ad invocare nuove imposte difficili ad attuarsi e gravose, mentre dobbiamo ritogliere ai comuni di molte provincie dei proventi che o sempre ebbero o durante la rivoluzione erano loro accordati, come è proposto pel dazio consumo.

Ora come potremo noi ottenere da queste popolazioni tali sacrifici volenterosamente, se per altra parte non mostriamo di estirpare per quanto è possibile ogni abuso e di rendere regolare la posizione di quelli, che irregolarmente hanno uno stipendio dallo Stato?

Io mi preoccupo molto più del sentimento generale delle popolazioni, che non del sentimento d'una classe, alla quale pure porto il massimo rispetto. Desidero che gli uomini benemeriti di questa classe siano collocati, ma non posso anteporre i loro interessi all'interesse comune dell'Italia (*Segni di approvazione*).

Dopo ciò non entrerò più a luogo a confutare l'onorevole Senatore Chiesi; dirò solo che non posso accogliere alcune parole da lui pronunziate, cioè a dire che non dobbiamo accettare le annessioni con beneficio d'inventario.

Si, noi le abbiamo accettate senza beneficio d'inventario, ma oggi chi fa leggi non è più una parte d'Italia, ma l'Italia tutta per mezzo dei suoi rappresentanti nella Camera dei Deputati, e per mezzo degli eletti della Corona nel Senato; l'Italia intera che modifica le leggi, estirpa gli abusi, fa riforme; e la logica per con-

sequenza esige che queste leggi siano riguardate come l'opera della nazione medesima, e non come un ritorno delle cose nelle condizioni, in cui quei paesi erano quando vollero fare l'Italia (*Bravissimo, nuovi segni di approvazione*).

Presidente. Se non vi è altro Senatore che prenda la parola, metto ai voti l'emendamento del Senatore Chiesi che rileggo (*Vedi sopra*).

Chi approva quest'emendamento, sorga.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'art. 13 ministeriale di cui dò nuova lettura (*Vedi sopra*).

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

La parola ora è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca. Io non entrerò nella stessa via calata con generoso intent, ma con infelice successo dall'onorevole Senatore Chiesi, e con piena fiducia, io mi collocherò sul terreno della più rigorosa giustizia, ed io mi confido di poter dimostrare al Senato con brevi parole che l'articolo 13 delle disposizioni transitorie così come sta, laddove non si completasse e si correggesse, potrebbe condurre alla più flagrante ingiustizia e alla più odiosa disuguaglianza.

La dimostrazione di questo assunto è ben facile.

Quest'articolo è scritto nei seguenti termini:

« Gl'impiegati, che sono attualmente in disponibilità per soppressione di uffici o per riduzione di ruoli organici, rimangono nel godimento degli attuali loro assegni per la durata di un anno a datare dalla pubblicazione della presente legge. »

Ora si domanda se codesto articolo provvede siffattamente alle sorti di quei tali impiegati, i quali per soppressione di ufficio o per riduzione di ruoli organici al momento della pubblicazione di questa legge si troveranno nelle condizioni dalla legge contemplate perchè abbiano a fruire del beneficio cioè del godimento dell'intero stipendio per un anno e poi dello stipendio dimezzato per un triennio successivo, si domanda cosa accadrà dei nuovi impiegati i quali per avventura si trovassero in parità di condizioni per effetto di future soppressioni d'ufficio le quali fossero già in corso e che tengono alla stessa causa che ha dato luogo alle soppressioni già avverate? Egli è chiaro che se l'articolo rimanesse in questi termini e non si completasse nel senso di comprendervi gli impiegati che si troveranno nelle identiche condizioni, ne verrebbe il gravissimo sconcio di vedere misurati ad una diversa stregua i diritti degli impiegati che si trovano in pari condizioni. Erano questi i motivi, i quali persuadevano parecchi onorevoli Senatori a proporre un'aggiunta all'articolo 13 concepita in questi termini:

« Gl'impiegati del pari che saranno messi in disponibilità per effetto del compimento di organizzazione di servizi amministrativi non ancora interamente unificati, godranno per un anno a datare dal giorno in cui sa-

ranno posti in disponibilità, d'un assegno uguale al loro stipendio. »

Mi permetterò di far noto al Senato che questa aggiunta ha avuto l'adesione di parecchi Senatori di cui leggerò i nomi :

Ferrigni — Della Verdura — Lauzi — Duchoqué — Gravina — De Castilia — Scialoja — Di San Martino — Vacca — Di Castagnetto — Martinengo Leop. — Colla — Melegari — Gioia — Natoli — Casati — Plezza — Pandolfina — Manzoni Tommaso — Strongoli — Matteucci e Paleocapa.

Io non credo di dover spendere più parole per far comprendere al Senato la giustizia intuitiva di questa spiegazione aggiunta destinata ad emendare la imperfetta redazione dell'art. 13.

Mi permetterò, a conforto dell'assunto, di recare al Senato un esempio, perchè questo esempio renderà anche più sensibile la convenienza di questa emendazione.

L'esempio lo sceglierò nell'amministrazione doganale; si è fatto luogo ad una riforma nel personale dell'amministrazione doganale. Accade, e di ciò vengo assicurato, e spero che il Ministro delle Finanze non lo vorrà smentire, accade che in questa vasta amministrazione doganale si è già provveduto alla sorte degli impiegati alti e degli infimi ai quali si è assegnato in generale la posizione di disponibilità, salvo per coloro che avranno potuto essere collocati in attività di servizio; e d'altro canto rimangono ancora in corso, ed incomplete altre nuove provvidenze rispetto ad altri impiegati che rappresentano i posti medi; che cosa avverrebbe adunque se la disposizione dell'art. 13 rimanesse concepita nei termini ristrettivi in cui sta?

Ne verrebbe certamente l'assurdo che impiegati appartenenti alla stessa amministrazione, che subiscono la stessa sorte, che si trovavano in parità di condizioni si vedrebbero trattati con misure diverse; in altri termini i nuovi andrebbero esclusi dal beneficio delle disposizioni transitorie per sottostare alle disposizioni generali e normali che provvedono al futuro e non si legano a quei speciali motivi che hanno consigliato maggior larghezza nelle disposizioni transitorie.

Erano queste le osservazioni che mi credevo in debito di sottoporre al Senato.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore Vacca di far passare alla presidenza la sua aggiunta,

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Quando fu discussa nell'Ufficio Centrale questa legge, vennero sottoposte al medesimo le osservazioni identiche a quelle fatte dal Senatore Vacca; le quali si riducono a queste brevissime, cioè, le disposizioni transitorie o non hanno ragione alcuna che le giustifichi o se ne hanno una, essa è questa, cioè che gl'impiegati i quali, per effetto di riordinamenti proceduti dall'unificazioni dei servizi si trovano messi in disponibilità, debbono essere trattati più benigna-

mente di quelli che in appresso per riforma dei servizi già ordinati potessero essere messi in somiglianti condizioni.

Ora essendovi vaste amministrazioni, come quella delle dogane, che quantunque abbiano compiuta la parte formale del loro riordinamento per effetto della unificazione d'Italia, non hanno ancora provveduto ad alcuni uffici, questa legge sarebbe pubblicata prima che questa parte fosse del tutto attuata, e metterebbe in condizione diversa gli impiegati i quali per la medesima causa si trovassero egualmente messi in disponibilità. Ed è appunto perciò che ho data la mia sottoscrizione all'emendamento proposto dal Senatore Vacca.

Però se il signor Ministro delle Finanze si è creduto autorizzato a dichiarare all'art. 9, che quantunque la legge parli solamente d'impiegati in disponibilità, pure egli crede che col regolamento possa comprendervi gl'impiegati in aspettativa, solo perchè nel caso proposto dall'Ufficio Centrale, l'aspettativa avrebbe una certa analogia colla disponibilità, mi pare che i proponenti dell'emendamento potrebbero essere soddisfatti di simile dichiarazione all'art. 13, ove egli intendesse nel regolamento mettere appunto questa idea, che mi pare essenziale cioè, che le disposizioni transitorie sono applicate agli impiegati in disponibilità, non in generale per qualunque riforma di ufficio, ma per quelle riforme che sono state rese necessarie dalla unificazione di varii servizi in un solo, perchè realmente, dove è la stessa ragione, deve essere lo stesso diritto; essendo identiche le ragioni di quegli impiegati, il loro diritto dev'essere eguale.

E per vero, se fino ad oggi si è provveduto dagli ispettori in su per le dogane, non si è provveduto ancora agli impiegati di mezzo, che nelle vecchie provincie pur sono molti, e sono i così detti veditori e sotto segretari, e che anche nelle nuove provincie sono in numero discreto come i controllori ed i commessi. Se questi, dico, si trovano nella identica condizione (ed è solo una accidentalità il non essersi ancora provveduto per loro) ragion vuole, che trattandosi di un'organizzazione unica nella sua parte formale già compiuta, e mancante solo di questa disposizione speciale, possa l'articolo 13 per estensione comprendere tutti gl'impiegati di questa nuova organizzazione.

Ministro delle Finanze. Io debbo respingere del pari, come ho respinto l'emendamento dell'onorevole Senatore Chiesi, quello dell'onorevole Senatore Vacca.

Il concetto suo, se bene ho inteso, non avendo avuto sott'occhio l'emendamento, e potrei ingannarmi, mi sembra questo. Voi avete provveduto agli impiegati in disponibilità per soppressione di ufficio fino ad oggi, domani voi farete un'altra soppressione di ufficio....

Senatore Vacca. No, no, signor Presidente abbia la cortesia di leggere l'aggiunta.

Presidente. Leggo l'aggiunta (*Vedi sopra*).

Ministro delle Finanze. Io vorrei chiedere una spiegazione all'onorevole Senatore Vacca.

Io suppongo questo caso, che domani il Parlamento voti una legge per la riscossione delle imposte dirette, la riscossione delle quali sia data ai Comuni, come in Toscana, oppure in appalto, come in alcune altre provincie. (*Rumori*).

Senatore Cibrario. Si tratta delle riforme in corso.

Ministro delle Finanze. Io credevo che l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Vacca avesse una estensione molto maggiore, e mi preparava a combatterla sotto questo punto di vista; io supponeva che prevedendo il caso in cui si facesse una nuova unificazione in qualche ramo ancora diverso (credo che se ne dovranno fare di molte, e ne ho dato testè un esempio), egli volesse provvedere anche all'avvenire; ma quando egli rinunzia a questa parte, io non veggio più allora la ragione per cui voglia sollevare questo incidente.

Io comprendo che si ponga il principio che tutti gli impiegati che sono e andranno in disponibilità per effetto di unificazioni delle leggi del Regno d'Italia, siano sottoposti alle stesse condizioni; ma non comprendo certe sottili distinzioni, che non si fondano sopra alcuna sostanzial differenza di fatto.

Preso la cosa nel suo punto di vista generale, io la comprendo, ed ero pronto a combattere l'emendamento su questo terreno; ma quando mi si dice di avere uno speciale riguardo a taluni che saranno messi domani in disponibilità, mentre non lo si debba avere per coloro che lo saranno posdomani, io più non veggio allora quale sia il titolo, il fondamento al quale si appoggia l'onorevole proponente; io non so su che cosa fondi il beneficio che vuol dare ad alcuni esclusivamente.

Quindi se non sentirò altre ragioni migliori, io credo che questo basti per combattere la sua proposta.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca. Avrei potuto con buoni fondamenti sostenere la tesi che l'onorevole Ministro delle Finanze assumeva or ora a combattere; avrei potuto opporre argomenti forse non senza valore, avrei potuto, a cagion d'esempio, ben sostenere che le unificazioni le quali fanno luogo alla soppressione delle amministrazioni locali tengono ad un interesse generale, per guisa che questo interesse generale può sino ad un certo punto consigliare ed imporre la soppressione delle amministrazioni locali; ma essa impone altresì dei riguardi ben gravi verso coloro che appartenendo alle antiche amministrazioni erano entrati in una carriera con impegni, aspettative e promesse che non credo essere a libito di un Governo nuovo di disperdere così alla leggiera e porre nel nulla.

Ma io essendomi associato ad un emendamento, ad un articolo aggiunto, ed essendo riuscito a raccogliere il concorso di autorevoli nomi del Senato, non potrei

volverne di più, il perchè sono obbligato a restringermi nei brevi confini dell'aggiunta che propongo.

Adunque abbandonando la tesi generale a cui l'onorevole signor Ministro accennava, io renderò ragione dello intendimento di questo articolo aggiunto, il quale non mira che a far sparire quella disuguaglianza, secondo la quale gli impiegati appartenenti alla stessa amministrazione si vedrebbero trattati con diversa misura.

Io ho esemplificato il caso; lo ha ripetuto l'onorevole Scialoja parlando dell'amministrazione doganale. Ma chi non vede che ne verrebbe questa assurda conseguenza, cioè: che degli impiegati di una amministrazione medesima godranno taluni di quello stesso beneficio che si niega ad altri in parità di condizioni.

Dunque lo scopo della proposta non è che di regolarizzare gli effetti giuridici dell'articolo 13 nel senso cioè di comprendere quanti sono gli impiegati appartenenti alla stessa amministrazione; e questo è possibile che si verifichi non solo nell'amministrazione delle dogane, ma altresì in altre amministrazioni.

Ciò posto, sarebbe enormemente ingiusto di vedere la sorte di cotesti impiegati fatta dipendere assolutamente dal caso, dalla fortuna cieca, e dall'accidente di una data.

È precisamente onde evitare questo inconveniente, che altri onorevoli Senatori si sono meco uniti per fare l'anzidetta proposta.

Ministro delle Finanze. Io ripeterò dapprima che avrei capito l'emendamento contenente una idea generale la quale discendesse da un principio, comprenderei che si dica: facendo l'Italia, unificando le sue leggi avete dovuto e dovete sopprimere qui un ufficio, là un altro; nelle antiche provincie, per es., gli impiegati per la riscossione dei tributi diretti, in altra provincia, un Consiglio di Stato, e così discorrendo. Tutti questi devono essere trattati a parità di condizioni.

Questo principio, che sarebbe stato contrario all'interesse delle finanze, poteva avere un plausibile patrocinio: ma se scendiamo al punto speciale, io, nonostante gli argomenti addotti dall'onorevole proponente, non trovo alcun fondamento nella sua proposta. Egli dice, se bene afferrai il suo concetto: avete un'amministrazione della quale una parte è già unificata, l'altra parte non lo è ancora; volete voi che nella stessa amministrazione, per es., delle dogane si veggia questo sconcio e questa ingiustizia, che gli impiegati colpiti dallo stesso decreto siano trattati diversamente? Mi pare di porre la questione in termini molto chiari.

Ebbene, io risponderò francamente, che non veggio nessuna differenza tra questo caso e quello di questi impiegati i quali domani, in forza di un nuovo decreto che unifichi un altro servizio saranno ridotti nella stessa condizione.

Non veggio quale differenza vi sarà, per le finanze tra gli impiegati del tesoro, quelli delle gabelle e quelli delle contribuzioni dirette, ecc.

Se domani per es. si abolissero le tesorerie di circondario, io non veggio perchè quelli i quali cessassero di far parte dell'amministrazione attiva ed entrassero in disponibilità, meritassero diversi riguardi da quelli che avessero subita la stessa sorte pochi giorni prima.

Dunque, logicamente, non iscorgo buon fondamento nella proposta dell'onorevole Vacca. Se poi egli desidera che il ministero lo assicuri di avere per questi impiegati tutti i riguardi, di far ragione prima della pubblicazione stessa della legge, e per quanto si potrà, a quelli che ora fossero ancora nella condizione che egli deplora, e dopo la pubblicazione della legge di avere ai medesimi ogni riguardo e di togliere per quanto è possibile quelle disuguaglianze che a lui paiono le più importanti, io non ricuserei dal farlo, ma in quanto alla legge, io credo che debba avere una data fissa.

Egli prende per base, che l'unificazione di tutti i servizi in Italia debba lasciare gli impiegati nella stessa condizione; sarà questo un altro principio, lo comprenderei e si potrebbe accettare; ma se egli prende per base che la legge debba andare in vigore dal giorno in cui è pubblicata, in questo caso non veggio più argomento da sostenere una classe preferibilmente ad un'altra.

Senatore Paleocapa. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Paleocapa. Dirò solamente due parole per giustificare l'aver anch'io aderito all'emendamento proposto, parmi, dell'onorevole Senatore Vacca.

Non ne andrò esponendo i motivi e perchè le ragioni che mi hanno indotto sono precisamente quelle che ha spiegato con molta chiarezza l'onorevole Senatore Scialoja; e sono anche dello stesso sentimento di lui sul modo col quale credeva che il Ministro avesse potuto provvedere nel regolamento. Soggiungerò però che non mi pare identico, come pare al Ministro, il caso d'una amministrazione di cui si è già cominciata la riforma e che si sa dovrà essere continuata, e che quindi metterà in disponibilità un gran numero d'impiegati, col caso in cui si riformi un'altra amministrazione.

Il Ministro dice: io credo che dovrò riformare anche altre amministrazioni; ma questa sua determinazione avrà principio dopo che sarà approvata questa legge; e quelle di cui sono già in corso le riforme, sono incominciate prima di questa legge; quindi hanno messo già una quantità d'impiegati nella condizione in cui li mette l'art. 43.

Ma vi è un'altra quantità d'impiegati i quali sanno essere positivo che dovranno essere messi in riforma, ma che lo saranno in condizione più grave dei primi, perchè soltanto fino ad un certo punto è arrivata la riforma, ma son certi che la deve ancora continuare.

Certamente io non intendo che si applichi quel miglior trattamento che è promesso nell'articolo transitorio, a tutti quelli che appartengono ad amministrazioni che cadono sotto le riforme che vorrà fare il Ministero ora o fra uno o più anni, ma solo a quelli che appar-

tengono a quelle amministrazioni di cui ha già incominciato la riforma, a quegli impiegati cioè che hanno la certezza che saranno riformati, e questi sono appunto quelli che hanno bisogno di miglior trattamento, perchè come ha osservato il Senatore Scialoja, si è cominciato dai gradi superiori, e quindi sono gli impiegati superiori che vennero messi in miglior condizione degli inferiori, cioè quelli che ne avevano minor bisogno; quindi mi pare almeno che non si possa dire, come crede il sig. Ministro, che i due casi sieno identici assolutamente.

Questi ad ogni modo sono stati i motivi per cui io ho aderito all'aggiunta del signor Senatore Vacca; e mi pare che il Ministro potrebbe anche invece rimediarmi con quel temperamento che ha proposto il Senatore Scialoja, temperamento che si otterrebbe con delle dichiarazioni da farsi nel regolamento.

E ciò mi pare che si otterrebbe tanto più facilmente, in quanto che non mi è sembrato di vedere nella legge un termine fisso di sua applicazione, perchè mi pare che non faccia che richiamarsi al regolamento.

Forse m'inganno perchè non posso aver la legge sotto gli occhi, e prego perciò il Ministro di dirmi se vi è termine fisso.

Ministro delle Finanze. Quello della sua pubblicazione.

Senatore Paleocapa. Ciò è ben inteso; perchè è naturale che tutte le leggi hanno vigore dal momento della loro promulgazione; ma è appunto questo momento che nella legge attuale non è stabilito; non è cioè indicato se sarà attuata in principio dell'anno nuovo o quando; quindi anche questo sarebbe un modo con cui il Ministero potrebbe provvedere facendo che quelle amministrazioni che hanno già avuto un cominciamento di riforma, l'avessero prima che questa legge sia posta in attività.

Ad ogni modo non ho inteso che di giustificare perchè ho aderito all'aggiunta proposta, e perchè ora aderirei ad un temperamento di equità che piacesse al signor Ministro di promettere per non modificare il testo della legge, non parendomi, lo ripeto che si possa assimilare un'amministrazione che ha già avuto un cominciamento di riforma ad una che potrà o non potrà essere riformata o che lo sarà non si sa quando.

Senatore Jacquemoud. La legge che siamo per votare è composta di due parti.

La prima parte provvede agli impiegati che saranno posti in disponibilità od in aspettativa dopo la sua pubblicazione.

La seconda parte provvede agli impiegati i quali sono già in disponibilità.

Ora coll'emendamento, che propone il signor Senatore Vacca, si viene, se l'avrò ben capito, a protrarre indefinitamente l'esecuzione della prima parte di questa legge, almeno per certe categorie di impiegati o per dir meglio ad annullare la legge, poichè essa non otterrebbe più il suo scopo.

Senatore Scovazzo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scovazzo. Il testo delle disposizioni transitorie dice:

« Gli impiegati che sono attualmente in disponibilità per soppressione di uffici o per riduzione di ruoli organici; rimangono nel godimento degli attuali loro assegni per la durata di un anno a datare dalla pubblicazione della presente legge. »

L'articolo suppone impiegati in disponibilità attualmente, godenti soldi attuali, proroga di soldo questo per un anno, poi le disposizioni che seguono vanno accennando i benefici degli impiegati che resterebbero fuori ufficio.

Signori, economia importa buon governo, buon governo importa somma giustizia, senza la quale fu sacra parola: *leges et regna corrumpunt*.

Io potrei portare la discussione sopra quel terreno più ampio su cui accennava volerla portare l'onorevole Senatore Vacca; ma sono tante le disposizioni d'animo in contrario, sì debole la mia voce, io così nuovo in questo rispettabile Consesso che non assumerò la difesa di cosa che poco farebbe sperare buon successo.

Però circoscritta l'aggiunta dell'onorevole Senatore Vacca agli impiegati i quali sarebbero messi fuori ufficio in continuazione dell'opera di unificazione non compiuta ancora, parmi che non contemplare questi impiegati, non ammettere l'aggiunta del Senatore Vacca alla quale presto piena adesione, sia una flagrante ingiustizia, e sarebbe facile vederne le conseguenze solo che si rifletta, che se per una ragione qualunque questo progetto di legge fosse rimandato alla sessione prossima, gli impiegati che per le ulteriori riforme di unificazione sarebbero posti in disponibilità prima della pubblicazione della legge, dovendo questa avere efficacia dal giorno della pubblicazione, si troverebbero compresi in quei benefici dai quali resterebbero esclusi se la pubblicazione seguisse ora. In altri termini, sarebbe mutata la loro condizione solo per l'accidente del tempo in cui la legge verrebbe in vigore.

La ragione è la stessa, il diritto sarebbe lo stesso, io non so vedere dunque come si possa contendere a costoro un'uguaglianza di ragione, perchè se si circoscrive il testo a quelle parole in cui sta, nessuno potrebbe arbitrarsi d'intenderle altrimenti; le parole delle leggi sono sacre, e per quanto si possa avere fede nelle promesse dell'onorevole Ministro delle Finanze, si potrebbe pur dire, che i Ministri non sono eterni. È moltissima la fede che ho nell'onorevole commendatore Minghetti, ma un altro Ministro può essere più farsaico, più giudaico nell'attenersi alle parole precise della legge; e queste come stanno nella legge, non provvedono a questi impiegati.

Quindi io non so vedere come si possa ragionevolmente, e salvo giustizia, contendere l'ammissione dell'aggiunta dell'onorevole Vacca alla quale volentieri avrei messa la mia sottoscrizione.

Io dirò francamente parole che mi paiono degne di interessare la giustizia del Senato.

Voi consacrereste, o signori, una flagrante ingiustizia, una flagrante inuguaglianza; nulla vale il dire, *ma porterebbe una spesa*: prima di tutto bisogna essere giusti, e se si è giusti per una parte bisogna esserlo per tutti. Io non conosco diritti a metà, non conosco giustizia a metà, io non conosco differenza di pesi e di misure, se si tratta di impiegati nella stessa categoria, per le ragioni stesse messi fuori d'ufficio, dei quali alcuni sarebbero ridotti a mendicare il pane. È giusto che gli impiegati che vengono in disponibilità dopo la pubblicazione della legge non ne abbiano gli stessi favori mentre stanno per loro le stesse considerazioni di giustizia?

Perchè? io domanderei, e questo porterebbe la discussione sul terreno più ampio a entrare nel quale come io diceva con poca speranza di successo, le forze non mi basterebbero; ma un impiegato addetto ad un'amministrazione, il quale certamente ha dovuto fare degli studi *ad hoc* per avere un Ufficio pubblico ha accumulato un capitale di cui gli interessi sono nello stipendio che ritrae dal servizio prestato al governo.

Se un bel giorno si trova fuori d'Ufficio colla famiglia ridotta a mendicare il pane, allora quel capitale che ha servito per l'istruzione terminando per non casere più addetto a quell'Ufficio a cui si destinava un impiegato, andrebbe perduto; il che vale lo stesso, che togliere il patrimonio al proprietario perchè propriamente non sono questi che capitali impiegati nel più lato senso della parola.

Io non saprei vedere come si possa consacrare quest'ingiustizia, ed ho speranza nella giustizia del Senato che prevarrà certamente a considerazioni di finanza; siamo tutti interessati perchè si facciano le maggiori economie possibili, perchè si vede benissimo quali sono i pesi dello Stato e sono pesi così enormi che bisogna far di tutto per disgravarli, ma ci sono mille e mille modi, e sol che si tocchi un poco alla sterminata burocrazia di che tutto il regno deplora, si troveranno; ma per risparmi di poche centinaia di migliaia di lire permettere una disuguaglianza così flagrante, non saprei comprenderlo.

E questa speranza nella giustizia del Senato mi fa ancora più ardito; io trovo in questa disposizione, che gli impiegati attualmente in disponibilità per soppressione d'uffici o per riduzione di ruoli organici, rimangono nel godimento degli attuali loro assegni per la durata di un anno a datare dalla pubblicazione della presente legge.

Signori, possono esservi, vi hanno anzi impiegati, e in non picciol numero, i quali soffrono e cercano il pane perchè si sono soppressi gli uffici; se noi riteniamo il principio onde deriva questa disposizione, egli è che per morale, e per diritto un impiegato non può essere messo fuori ufficio, quando non è colpa sua il non servire.

Perchè piacque fare delle riforme, lasceremo noi che questa categoria d'impiegati appartenenti ad un ufficio già sciolto senza un formale decreto non godenti di alcun soldo, restino esclusi?

Di questi ce ne sono non pochi, e possono esservene ancora.

Provvedere a costoro entrerebbe benissimo nelle disposizioni transitorie.

Non è questione di legge che abbia tratto successivo; io non vi domando, o signori, che per tutte le riforme avvenire si abbia questa considerazione, vi domando bensì una disposizione transitoria che avrebbe qui propriamente la sua sede; ma una disposizione transitoria c'è, ed è anche noto che vi sono impiegati, i quali rimangono fuori ufficio solamente per soppressione d'impiego senza colpa loro.

Non sarebbe questa una vera ingiustizia?

Io dunque all'aggiunta Vacca introdurrei pure una parola che comprendesse anche questa classe di impiegati, che io raccomando alla sapienza del Senato, il

quale certamente non ha bisogno di molte parole per persuadersi della giustizia della mia osservazione; nè io, uscito testè di malattia, e vecchio come sono, avrei voce da estendermi oltre in questa questione, nè intendo impegnarmi in polemica qualunque. Quindi finisco col dichiarare che ho fiducia che il Senato ammetterà quest'aggiunta che l'onorevole Senatore Vacca ha fatto a nome anche di molti rispettabili Senatori, fra i quali mi sarei onorato di mettere anche il mio nome, e la modificherei anzi in modo che sia pur compresa la classe di impiegati di cui ho parlato, i quali rimanesero fuori ufficio per soppressione d'impiego, senza alcuna loro colpa.

Queste sono le idee che io rassegnò e raccomando al Senato.

Presidente. Essendosi assentati dall'aula parecchi Senatori, non siamo più in numero, epperò la discussione è rinviata a domani alle ore due.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

XXVII.

TORNATA DEL 23 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE FERRIGNI.

Sommario — *Congedi — Omaggio — Sunto di petizione — Seguito della discussione del progetto di legge su le aspettative, le disponibilità ed i congedi degli impiegati civili — Dichiarazione del Ministro delle Finanze sulla aggiunta del Senatore Vacca all'art. 13 — Ordine del giorno del Senatore Vacca e ritiro della aggiunta suddetta — Osservazioni del Ministro delle Finanze contro l'ordine del giorno Vacca — Ripresa della aggiunta Vacca dal Senatore Scovazzo — Reiezione della medesima — Nuovo ordine del giorno del Senatore Paleocapa — Dichiarazione del Ministro delle Finanze — Reiezione dell'ordine del giorno Vacca — Parole del Senatore Farina cui risponde il Senatore Paleocapa — Reiezione dell'ordine del giorno Paleocapa — Nuova aggiunta all'art. 13 del Senatore Scovazzo, non appoggiata — Approvazione dei successivi articoli e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, e di Grazia, e Giustizia, e più tardi interviene pure il Ministro di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario, Cibrario* dà lettura del processo verbale delle precedente tornata, il quale viene approvato.

Presidente. Si dà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario, Cibrario* legge le lettere dei Senatori Serra Domenico e Pepoli, i quali chiedono un congedo, che loro è dal Senato accordato.

Presidente. Fa omaggio al Senato.

Il marchese Pallavicino Camillo di due suoi Opuscoli intitolati, uno: *La moneta e la Banca*; e l'altro: *L'abolizione delle dogane, degli octrois del canone gabellario e la sostituzione di una tassa ponderale alla frontiera.*

Il Senatore, *Segretario, Cibrario* legge quindi il seguente:

SUNTO DI PETIZIONE.

N. 3317. Il Consiglio comunale di Savoca (Siracusa)

ricorre al Senato perchè nella nuova legge sull'amministrazione provinciale e comunale sia sancita un'altra base di riparto dell'imposta fondiaria.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLE ASPETTATIVE, DISPONIBILITÀ
E CONGEDI
DEGLI IMPIEGATI CIVILI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge su le aspettative, le disponibilità ed i congedi degli impiegati civili.

Era in discussione l'aggiunta proposta dal Senatore Vacca, il quale ieri sul finire della seduta aveva chiesto la parola.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle finanze.

Ministro delle Finanze. Sulla questione sollevata ieri, e che rimase insoluta, è necessario che il Senato ponga tutta la sua attenzione: sia per la cosa

in sé, sia, come ieri accennai, per l'importanza capitale di votare questo progetto di legge che già due volte è stato discusso dal Senato, in guisa da non rimandarlo alla Camera dei Deputati.

Io non risponderò lungamente all'onorevole Senatore Scovazzo che chiuse la seduta di ieri; ma non potrei accettare le sue teoriche, le quali mi sembrarono far dell'impiego una specie di proprietà; quest'assimilazione io non la potrei accettare in nessun modo, perchè usando pur anco tutti i riguardi dovuti agli impiegati, è necessario pur sempre subordinarli all'interesse generale del paese.

Non sono ben sicuro di aver compreso quello che egli disse propugnando l'articolo aggiunto del Senatore Vacca, ma mi pare che egli accennasse come vi fossero altri modi di fare economie, tra i quali citava la atemperata burocrazia.

Ma questo è precisamente uno degli scopi della legge attuale; e non comprendo come volendo giungere a questo fine, si cominci dall'infirmare il principio della legge che è sottoposta alle vostre deliberazioni.

Ripensando ai casi ai quali l'onorevole Senatore Vacca volle alludere, io ne trovo di due specie; gli uni sono quelli di servizi pubblici, la cui unificazione nel personale è già cominciata o in massima decisa, ma non compiuta ancora, e tale è per esempio il servizio delle dogane.

Intorno a questo caso speciale, io osservo che il riordinamento del servizio delle dogane è già fatto nella parte massima, e nell'altra è già pronto onde havvi una possibile e facile soluzione dell'opposti inconvenienti, nel far precedere l'ultimazione di questo riordinamento alla pubblicazione della presente legge.

Ciò dico possibile, ma non prendo assoluto impegno di farlo.

Del resto io non conosco altri servizi pubblici i quali cadano sotto quella precisa disposizione che egli proponeva al Senato. Ve ne hanno bensì degli altri che dovranno essere riformati in virtù di legge, o in virtù di provvedimenti che saranno la conseguenza necessaria di leggi già votate.

Intorno a questi io confesso che non vedrei se non un solo rimedio possibile, e sarebbe un provvedimento speciale legislativo, quante volte fosse creduto necessario modificare la condizione fatta dalla legge presente a quegli impiegati, che verrebbero posti in disponibilità.

Questo provvedimento legislativo potrà adottarsi mediante speciale articolo, in occasione della votazione delle leggi che si riferiscono al riordinamento dei pubblici servizi.

Osserverò a questo proposito, che gli impiegati del macino di Sicilia, tuttochè penda questione se essi debbano in tutto o in parte considerarsi come impiegati regi, continuarono dopo la cessazione di quella imposta a percepire il soldo; per lo contrario quelli

delle Marche e dell'Umbria, col cessare dal servizio pubblico, ebbero una lieve gratificazione e uscirono completamente da ogni diritto e da ogni attinenza col ramo degli impiegati.

A riguardo di questi ultimi, trattati in un modo tanto meno favorevole degli altri, parve opportuno provvedere con appositi progetti che stanno dinanzi all'altro ramo del Parlamento.

Io non veggio adunque difficoltà che quante volte il caso si presenti, o per iniziativa stessa del Governo, o per iniziativa parlamentare si possano prendere provvedimenti speciali. Ma l'articolo addizionale proposto dall'onorevole Senatore Vacca, e dai suoi colleghi, sconvolgerebbe, a mio avviso, intieramente la legge che ora si discute.

Io dunque lo respingo, come già dissi ieri: e mantengo ferma la redazione dell'articolo, quale è nel progetto di legge già votato dalla Camera dei Deputati. Però mi riservo di provvedere nel migliore e più equitativo modo agli impiegati cui quell'articolo specialmente riguardava.

Senatore Vacca. Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca. Io sono lieto che l'onorevole Ministro delle Finanze apprezzando le gravi ragioni che consigliavano la convenienza dell'art. aggiunto il quale aveva raccolta già l'adesione di parecchi Senatori, sono lieto, diceva, che il Ministro delle Finanze faccia volentieri delle concessioni; se non che io non potrei rimpicciolire il portato e gli effetti di questo articolo aggiunto, restringendolo ad un caso che citai solo ad esempio, quale è quello della soppressione dell'amministrazione doganale.

Ho scelto pensatamente quel caso, perchè mi parve che caso rendesse anche più sensibile la disuguaglianza che per avventura si sarebbe indotta nella sorte degli impiegati doganali, i quali ora si trovano già in stato di disponibilità, e che al pubblicarsi di questa legge verrebbero ad invocare i benefici o i temperamenti dalla legge stessa insinuati, e coloro i quali, solo perchè il caso volle che non ancora si fosse provveduto alla loro sorte, se ne trovassero addirittura esclusi e reiitti.

Questo caso però non è il solo, e poichè l'onorevole Ministro delle Finanze mi eccitava ad indicarne altri al Senato, io volentieri ne sottometterò al Senato tal altro perchè ne faccia giusta stima, ed è quello delle Corti dei conti esistenti in talune parti d'Italia.

Ognuno sa che colla istituzione di un'unica Corte dei conti del Regno d'Italia in massima caddero e andarono soppresse tutte le singole Corti dei conti delle altre parti d'Italia.

Così accadde a modo d'esempio della Corte dei conti di Napoli.

Quel Collegio amministrativo era rappresentato da una sezione del contenzioso, e da una sezione contabile.

Che cosa avvenne per effetto della soppressione di quella Corte dei conti?

Avvenne che la sezione contabile disparve, epperò quei Consiglieri ed impiegati che appartenevano alla sezione contabile furono posti in istato di disponibilità e lo sono, salvo taluno che è stato integrato alla Corte dei conti centrale; è chiaro adunque che rispetto a costoro la legge soccorrerà loro, ed essi si troveranno precisamente nella condizione di poter bene invocare il beneficio delle disposizioni transitorie, ma non così accadrà degli altri Consiglieri i quali funzionano provvisoriamente, sicchè i giorni della loro vita sono contati, imperocchè la sezione del contenzioso è destinata a sparire anch'essa quando si compierà l'assetto definitivo mercè l'abolizione del contenzioso amministrativo.

Ora io domando se si potrà ammettere, e concepire una disuguaglianza di trattamento tra i Consiglieri di un medesimo Collegio amministrativo solo perchè agli uni gioverà il tempo e l'accidente della data, agli altri no?

Potrei ricordare anche altri casi, ma per amore di brevità e anche perchè non intendo di sollevare questioni irritanti, io me ne astengo.

Però io non posso passarvi da una grave considerazione, e questa intendo di fondare propriamente sullo spirito e sul valore giuridico delle disposizioni transitorie.

Quale è adunque il carattere ed il portato delle disposizioni transitorie, quali i limiti, quali gli effetti?

Signori, ognuno di voi comprenderà di leggieri che le disposizioni transitorie in tesi generale non esprimono altro, direi così, che un compromesso tra l'antico e il nuovo; esse corrispondono a quei giusti temperamenti che si hanno a scerbare quando si vengono a toccare posizioni acquistate, anzi, dirò, diritti acquistati, lasciatemi pronunciare la parola, poichè mi duole che persino si sia dubitato dell'idea e del fondamento del diritto quando si tratta di pubblici funzionari.

Ebbene, queste disposizioni transitorie adunque bisognerà, pur volendo star fermi sul terreno dei principii, che profittino a tutti coloro i quali nel momento della pubblicazione della legge si trovano in possesso di un diritto acquistato, sia questo in alto, sia pur sospeso da una condizione, o da un termine. Così essendo l'effetto della disposizione transitoria, si renderà applicabile a quei tali consiglieri delle Corti dei conti di cui testè io faceva menzione, i quali virtualmente andarono colpiti dalla soppressione già proclamata, ma sospesa e pendente.

Se dunque le cose stanno in questi termini, io credeva di poter sostenere con buon fondamento la mia tesi, cioè che le disposizioni transitorie e perciò l'articolo 13 avessero ad accomunarsi a tutti coloro che si trovassero per avventura nella posizione identica degli impiegati contemplati nell'art. 13.

Premesse queste considerazioni, o signori, io dirò francamente che i nuovi temperamenti che l'onorevole Ministro delle Finanze suggeriva testè al Senato, io non sarei alieno dall'accettarli, nè questo lo fu alla leggiera, nè a mio talento, imperocchè ho creduto convenevole di consultarne con gli onorevoli Senatori i quali si compiacquero di aderire all'articolo aggiunto.

Se non che seguendo noi questa nuova via che il Ministero ci addita, e questo principalmente per amor di concordia e per tener giusto calcolo delle gravi ragioni che affacciava il signor Ministro nell'intento cioè di schivare il rimando alla Camera dei Deputati che potrebbe per avventura compromettere le sorti di questa legge la cui utilità finanziaria è indisputabile, sarebbe d'uopo che le dichiarazioni dell'onorevole Ministro avessero un carattere esplicito e netto onde assicurare il destino di questi impiegati appartenenti ai vari uffici che si trovano colpiti dalla soppressione.

Ora le dichiarazioni dell'onorevole Ministro delle Finanze potrebbero ridursi a termini più precisi, più efficaci, più concludenti, qualora il Ministro consentisse ad adottare l'ordine del giorno formulato così:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni colle quali il signor Ministro promette esaminare i singoli casi di disponibilità che potranno aver luogo per effetto di ordinamenti in corso, e fare proposizioni tendenti a parificare per quanto è possibile la condizione degli impiegati che si troveranno in posizioni simili a quella degli impiegati contemplati nell'articolo 13, e passa all'ordine del giorno. »

È questo l'ordine del giorno che credo dover sottoporre all'approvazione del Senato.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Prendo la parola solo per rettificare un'idea espressa dal Senatore Vacca.

Quando egli ha parlato di quegli individui che appartenevano per esempio alla Corte dei conti e al Consiglio di Stato, e che oggi sono non in disponibilità, ma bensì addetti ad uffici di stralcio in qualche dicastero, egli non ha ricordato che l'articolo 17 di questa legge precisamente vi provvede, perchè l'art. 17 dice:

« Le disposizioni della presente legge non sono applicabili agli impiegati di uffici soppressi e destinati in Commissioni temporanee di stralcio di affari, presso le quali abbiano continuato a prestare senza interruzione l'opera loro.

« Essi continueranno durante tale incarico ad essere considerati in effettivo servizio di attività ed a godere dell'intero loro stipendio. »

Ma prescindendo da ciò mi sembra che quest'ordine del giorno sia troppo ampio; dice infatti:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni colle quali il Ministro promette esaminare i singoli casi di dispo-

nibilità che potranno aver luogo per effetto di ordinamenti in corso, e fare proposizioni tendenti a parificare per quanto possibile la condizione degli impiegati....

Senatore Vacca. Per mio conto elimino le parole per quanto possibile.

Ministro delle Finanze. Allora rende ancora la bibita più amara (*Harità*)... « tendenti a parificare la condizione degli impiegati che si troveranno in posizioni simili, ecc.

Io non posso assumere tanta responsabilità; il promettere implica il mantenere, ed il mantenere in questo caso potrebbe condurre il Governo a conseguenze che io non posso ora misurare. Io credo che si debba aver riguardo agli impiegati che si trovano nelle condizioni contemplate dall'onorevole Vacca, cioè a quelli appartenenti a rami d'amministrazione la cui riforma si stia compiendo, ma non è compiuta ancora, onde solo una parte di essi si troverebbe a godere del beneficio dell'articolo 13; e dichiaro che avrò a questa condizione di cose speciali riguardi.

Quanto poi ai futuri riordinamenti unificativi dei servizi, tutti gli impiegati a un dato servizio appartenenti si troverebbero in condizioni pari; io ho detto, che all'uopo si potrebbe o per iniziativa del Governo, o per iniziativa parlamentare provvedere con disposizione speciale. A queste possibilità accenno, senza che debba indursene impegno o necessità alcuna.

L'onorevole Senatore Vacca con quest'ordine del giorno aggrava l'articolo ieri proposto; perchè quello si riferiva soltanto a casi specialissimi, dove vi ha differenza di trattamento tra impiegati di uno stesso ramo in corso di unificazione, mentre l'attuale ordine del giorno tenderebbe a far applicare il beneficio dell'articolo 13 a tutti gli impiegati che in avvenire si troveranno nel caso di unificazione.

Siccome però credo e spero d'aver espressa la mia idea con sufficiente chiarezza, e che il Senato abbia compreso al giusto il valore degli impegni che ho assunto, sono pronto ad accettare un ordine del giorno il quale dica che il Senato prende atto delle dichiarazioni del Ministro sulla materia.

Fino a questo punto io sono pronto ad accettarlo; al di là non potrei, perchè non vorrei assumere impegni, che un giorno dovessi rimpiangere perchè dannosi al servizio pubblico, o non potessi mantenere.

Presidente. Domando se il Senatore Vacca ritira la sua proposta d'aggiunta.

Senatore Vacca. Io non potrei acconsentire; io potrei soltanto ammettere una variante più restrittiva.

Ed invero il Ministro delle Finanze notava, che il mio ordine del giorno avrebbe dato per avventura una estensione anche maggiore al senso dell'articolo aggiunto che ieri era in votazione; egli perciò lo vorrebbe restringere in quei confini stessi in cui era formulato l'articolo aggiunto.

Allora io consentirci ad una variante in questo senso,

che gli impegni che il Ministro assume, di provvedere agli impiegati, abbiansi a restringere alle sole modificazioni in corso.

In questo senso accetterei.

L'ordine del giorno sarebbe dunque concepito in questi termini:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni colle quali il Ministro promette esaminare i singoli casi di disponibilità che potranno presentarsi per effetto di accorpamenti in corso e non ancora compiute, ecc. »

Presidente. Prima di parlare dell'ordine del giorno credo che sia importante di fissare se il Senatore Vacca ha ritirato, o ritira l'aggiunta, che era in discussione.

Senatore Vacca. La ritiro.

Presidente. Ci è altri, che sostenga l'aggiunta?

Senatore Scovazzo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scovazzo. Ho prestato ieri piena adesione all'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Vacca, la quale pareva a me contenere un tale principio generale che io reputo degno di dirigere le leggi.

Non mi pareva senno di un'Assemblea legislativa di riservarsi a fare leggi speciali secondo che i casi avengano; pare a me che sia sapienza legislativa il fissare grandi principii generali che provvedano a tutti i casi simili e possibili.

Ora in questo senso fu discussa ieri la questione, così la poneva il Senatore Vacca, così suppongo che la possessero pure quegli onorevoli Senatori che sottoscrissero la sua aggiunta, alla quale se materialmente non apposi il mio nome, dichiarai la piena mia adesione.

Adesso la vedo ritirare; la riprendo per mio conto, e quelle cose che furon dette ieri mi parrebbero tali da non dovere al senno del Senato ripetersi, per persuaderlo che l'aggiunta deve essere adottata pienamente.

È un principio che dove è la stessa ragione, lo stesso deve essere il diritto; è volgare quell'assioma di diritto *ubi eadem ratio ibi idem ius*. Ora se le condizioni possono essere le stesse; se l'opera di unificazione, e per certi paesi, e per le provincie meridionali in ispecie, è un'opera contemporanea di demolizione, allora se vi ha una o più classi d'uomini i quali vengano a soffrire da questa operazione, che contiene come dicemmo nella riedificazione una ruina precedente, mi pare proprio del senno e della giustizia del Senato il provvedere per una legge e non per singoli casi.

Ieri si parlava di deferire alle promesse dell'onorevole Ministro delle Finanze. Io dichiarai in pochi termini che molta fede ho all'onorevole Ministro di Finanze, moltissima personalmente all'illustre comm. Minghetti, ma che i Ministri non erano eterni. D'altronde le leggi vogliono essere intere e precise; ed io membro di un Corpo legislativo non saprei presumere

nè consentirei mai che un Ministro alterasse di una linea in un regolamento di mera esecuzione quello che è prescritto da legge. A questi casi, ai quali certamente si troverebbe impegnata la lealtà dell'onorevole Ministro delle Finanze, crederei che la legge debba assolutamente provvedere. Il Ministro delle Finanze inteso si è opposto all'ordine del giorno che si proponeva; e con quella lealtà, con quella nobiltà d'animo che lo distingue, non poteva assumere obbligazioni che poteva forse non adempire, molto meno poteva assumerle per qualche altro Ministro suo successore; quindi parmi che l'aggiunta del Senatore Vacca, senza discuterne oltre il merito che fu largamente già discusso da lui e che fu con poche parole appoggiato anche da me non sia da rifiutarsi.

Epperò circoscrivendomi pel momento a quella, io prego il Senato che voglia prendere in considerazione le osservazioni che furono fatte, e poi decida quello che nel suo senno crederà.

A questo proposito mi gioverà replicare qualche cosa a ciò che mi ebbe osservato l'onorevole Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze: il quale prendendomi alla parola, suppone che io avessi consacrato assoluto il principio della proprietà dell'ufficio all'impiegato. Mi guardi il cielo! Io non assumo facilmente assiomi, non professo, massime in amministrazione pubblica, principii assoluti; però a fare una legge di equità quale si mostra questa che vuol farsi, di che il pubblico giudicherà, certamente gioveranno le considerazioni che accennai ieri e che potrei più ampiamente svolgere oggi. Come si procede alla provvisione dei pubblici uffizi? Il Governo richiede, e ben a diritto, che l'impiegato sia pienamente istruito, non solo di quella istruzione comune e generale che è necessaria a tutte le professioni civili, ma anche di quelle conoscenze che potrebbero dirsi tecniche e professionali. Tutto ciò richiede e suppone lunghi studi, lunghi lavori, spese non lievi. In altri termini, nel senso della scienza economica, capitali accumulati dei quali gli interessi si ha diritto a percepire nella forma degli stipendi annessi ai pubblici uffizi.

Inoltre il Governo non ammette candidati al menomo dei pubblici uffizi se non che previi concorsi ed esperimenti severissimi. E dopo tante dure prove subite ad ogni grado della gerarchia, se un impiegato viene assunto all'ufficio cui aspirava, io non dirò che questo sia in senso assoluto una proprietà, ma è pur qualche cosa che le somiglia, garantita da un quasi contratto. A questo titolo la sorte e l'avvenire di un impiegato non parmi sian cosa da leggermente disporre. E se la memoria non mi falla, nelle mie vecchie letture ricordo che Plutarco diceva *che delle cose che hanno un'anima non si può fare come si fa degli istromenti, che o l'ossidano, od il tempo rendono inutili e si gittano.*

Da tutto ciò non concludeva io già a quel principio di che l'onorevole Ministro delle Finanze mi censurava, l'applicazione del quale sarebbe stato di proporre al Go-

verno il dilemma, o di ritenere l'impiegato o di pagarne i sacrifici che furono prezzo dell'ufficio. Ma erano quelle considerazioni tali che sotto un governo liberale, che si dice riparatore, retto nel nome del migliore dei Re, dovrebbero valere moltissimo.

Dirò poche parole sull'altro appunto fattomi dall'onorevole Ministro delle Finanze, il quale trovava quasi un paralogismo in ciò che ieri io diceva di quella sterminata burocrazia che tutto il regno deplora: e rispondeva che per metter freno a quella appunto proponevasi la legge in discussione.

Osserverò brevemente essere gran differenza tra un sistema di amministrazioni quali ne vediamo sorgere parecchie in cui molto il numero, enormi le spese, senza dire del quanto all'azione governativa, al pubblico servizio vien lentezza e talvolta paralisi, torna e cresce ogni giorno alla finanza gravissimo danno, tra un sistema rovinoso, che par si voglia legare in perpetuo al paese, e la cifra in grandi proporzioni si tenue, onde si propone di grettamente provvedere alla sorte degli impiegati non pochi messi l'un di più che l'altro nelle angosce del bisogno; andranno via via attenuando, e sarà al tutto estinta in periodo non lungo.

Io non accennerò a modi anche maggiori di economia, chè il discorrerli anche rapidamente sarebbe ben prolioso.

Non addurrò prove di cose, che son vedute da tutti e sperimentate bastantemente da molti.

Io non actuso, ma narro. E accennerò ad esempio nuovi ordini, istituzioni novelle, e Direzioni e Casse varie nelle provincie meridionali, sottrarre agli ordini antichi, onde a spese assai minori, e gratuitamente talvolta, ben meglio provvedevasi al pubblico servizio in quelle provincie, le quali (tacendo delle vecchie tradizioni, della storia intellettuale) non furono ultime nè seconde a niun'altra delle italiane provincie.

Questi i fatti. E però quella parola che mi eroi peva dal cuore, della quale l'onorevole Ministro delle Finanze testè mi faceva censura, parola che non posso disdire, perchè *Nescit vox missa reverti*; parola di che non mi pento, che gioverà forse, spero, se non ad ammenda del già fatto, a far che in quel sistema non si continui, smesso il quale molte si schiuderebbero fonti di economia.

Circoscrivendomi a queste poche parole che solo riguardano l'aggiunta del Senatore Vacca, mi riservo ad incomodare il Senato quando verrà l'altra che ho proposto ieri, e che ho formulato stamane; quindi se piacerà al Senato di pronunciarai sopra l'aggiunta Vacca, io proporrò poi la mia, che credo poter ben sostenere.

Presidente. Prima di porre ai voti l'ordine del giorno del Senatore Vacca, siccome l'aggiunta da lui proposta si discosta di più dal progetto ministeriale che

non l'ordine del giorno, se non vi sono osservazioni in contrario, io porrò anzitutto ai voti questa aggiunta che rileggo (*Vedi rendiconto di ieri*).

Pareva che il Senatore Scovazzo domandasse nuovamente la parola.

Senatore Scovazzo. Io mi riservo di parlare per l'altra aggiunta cui ho accennato.

Presidente. Coloro che intendono di accettare l'aggiunta di cui ho data lettura, sono pregati di alzarsi.

(Non è approvata)

Viene in seguito l'ordine del giorno proposto dal Senatore Vacca.

Domando se è appoggiato.

Voci. È accettato dal Ministro.

Ministro delle Finanze. No, no. Domando la parola per dichiarare che anche così non lo posso accettare.

Al di là di quello che ho detto e che farò con tutte le cure e con tutta la solerzia, io non mi sento di andare, perchè non posso misurare le conseguenze alle quali mi può condurre.

Confesso che in materia di finanza, voglio sapere dove si va, voglio vedere la via chiara, e qui non vedendola, non posso accettare quest'ordine del giorno.

Senatore Paleocapa. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Paleocapa. Io non posso scrivere e pegerò qualcuno che voglia scrivere per me.

Vedendo gli argomenti certamente molto ragionevoli pei quali il signor Ministro dice di non poter accettare alcuno degli ordini del giorno che sono stati proposti, io ne proporrei un altro che mi sembra semplicissimo, e sarebbe concepito così:

« Ritenute le dichiarazioni del signor Ministro, il Senato gli raccomanda di provvedere in modo che per quelle amministrazioni per le quali ha già avuto principio una riforma egli faccia che gli impiegati che saranno messi in disponibilità dopo la pubblicazione di questa legge non abbiano meno equo trattamento di quelli che saranno stati messi in disponibilità prima che la legge stessa sia pubblicata.

Presidente. Prego il Senatore Paleocapa di voler far pervenire il suo ordine del giorno scritto alla Presidenza.

(L'ordine del giorno del Senatore Paleocapa viene trasmesso dagli stenografi alla Presidenza)

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle Finanze. Vorrei pregare l'onorevole Senatore Paleocapa a restringere il suo ordine del giorno in queste parole:

« Il Senato ritenute le dichiarazioni del Ministro in proposito della discussione fatta finora, passa all'ordine del giorno. »

Le dichiarazioni che ho fornite sono quelle le quali io credo di poter fare assolutamente senza compromettere l'avvenire; e penso che possano anche soddisfare allo scopo a cui l'onorevole Senatore preopinante mira. Infatti tra i vari temperamenti, che ho accennati vi potrebbero essere quelli riguardanti la classe degli impiegati pei quali l'unificazione ha già cominciato nello stesso ramo di servizio.

Se dunque volesse avere la bontà di restringere il suo ordine del giorno alle parole anzidette, credo non nuocerebbe punto allo scopo che si propone, e lascierebbe a me il grato piacere di aderirvi ed accettare le sue proposte.

Senatore Paleocapa. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Paleocapa. Dirò francamente perchè non mi limitavo a quello che vorrebbe il signor Ministro; lo feci appunto per le sue dichiarazioni. Egli ha detto: se si faranno altre riforme bisognerà che si facciano coll'appoggio di una legge; che siano autorizzate o siano prescritte da una legge, nella quale poi il Senato o la Camera dei Deputati potranno introdurre quelle modificazioni, ovvero quelle aggiunte (se non le proponesse il Ministro) che valgano ad assicurare un equo trattamento a quegli impiegati che fossero stati messi in disponibilità dopo la pubblicazione di questa legge, cioè che non fossero tra quelli che sono favoriti dall'articolo 13.

Ma io ho parlato specialmente delle amministrazioni per le quali è già cominciata la riforma, appunto perchè per queste il temperamento suggerito dal Ministro è impossibile. La legge è già fatta, la riforma è già incominciata, dunque non c'è altro da dire.

Ho fatto anche quell'aggiunta perchè mi pareva che il signor Ministro avesse detto che per tutte le riforme che verranno poi non vede nessuna necessità di ulteriori provvedimenti; ma egli capisce che c'è qualche cosa da fare rispetto agli impiegati che appartengono a delle amministrazioni di cui non si va più cercando la legge che riformi, ma non si ha che da compiere una riforma già incominciata. Per questa (mi pare dicesse), trovo che c'è qualche cosa da fare.

Ora io dirò; che altra cosa mai ci può essere da fare fuor che mettere quelli che non sono ancora venuti al caso di essere riformati nella condizione stessa di quelli che sono stati riformati antecedentemente? A me pareva che non vi potesse essere altro che il temperamento da me domandato.

D'altra parte non impongo al Ministro, non esigo che prometta; gli raccomando di procurar modo di ottenere questo scopo; e l'otterrà nei termini e nei modi che crederà sufficienti. A me pareva che una raccomandazione non fosse una cosa così grave che potesse egli respingerla per tema di averne troppa responsabilità.

Presidente. L'ordine del giorno del Senatore

Vacca essendo stato appoggiato e discostandosi più dalle idee del Ministero, bisognerà che sia messo ai voti.

Esso è così concepito (*Vedi sopra*).

Chi consente all'ordine del giorno del Senatore Vacca è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Viene ora l'ordine del giorno proposto dal Senatore Paleocapa.

Senatore Paleocapa. Prego il signor Presidente di leggerlo come è stato scritto.

Presidente. Lo leggo:

« Ritenute le dichiarazioni del signor Ministro, il Senato gli raccomanda di provvedere in modo che per quelle amministrazioni per le quali ha già avuto principio una riforma, egli faccia che gli impiegati che saranno messi in disponibilità dopo la pubblicazione di questa legge, non abbiano meno equo trattamento di quelli che saranno messi in disponibilità prima che la legge stessa sia pubblicata. »

Senatore Paleocapa. Sta bene.

Presidente. Chi appoggia l'ordine del giorno del Senatore Paleocapa, si alzi.

(Appoggiato.)

Senatore Farina. Io non avrei difficoltà di appoggiare e votare anche l'ordine del giorno del Senatore Paleocapa; ma a dir vero la frase che il Senato raccomanda, mi pare tutt'affatto fuori degli usi parlamentari conseguentemente io non lo voterò.

Senatore Paleocapa. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Paleocapa. Mi rincresce che la parola *raccomanda* non sia creduta parlamentare: parmi però aver sentito parecchie volte *raccomandare* al Ministero qualche disposizione che si credeva giusta ed equa; ma se veramente si crede che tale parola sia extraparlamentare, proporrei di dire *confida che il Ministero*, ecc.

Voci. Ai voti.

Presidente. Allora metto ai voti l'ordine del giorno con questa variante. Lo rileggo:

« Ritenute le dichiarazioni del signor Ministro, il Senato *confida* che il Ministro provvederà in modo che per quelle amministrazioni, per le quali ha già avuto principio una riforma, egli faccia che gli impiegati che saranno messi in disponibilità dopo la pubblicazione di questa legge non abbiano meno equo trattamento di quelli che saranno stati messi in disponibilità prima che la legge stessa sia pubblicata. »

Coloro che accettano quest'ordine del giorno, sono pregati d'alzarsi.

(Non è approvato.)

Si passa all'art. 14.

Senatore Scovazzo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scovazzo. Ho accennato ieri che oltre l'aggiunta del signor commendatore Vacca alla quale io prestava adesione, mi proponeva di farne un'altra che accennai ed in parte svolsi.

Ieri ho detto che oltre quegli impiegati cui accennava la proposta dell'onorevole Senatore Vacca, che in avvenire potrebbero cadere in disponibilità, eranvi altri impiegati usciti dal servizio, molti dei quali sono senza soldo, i quali paiono a me dover riputarsi nelle condizioni stesse di coloro che siano messi in disponibilità per soppressione dei corpi cui appartenevano.

Accennai brevemente le ragioni per parificare la sorte di costoro a quella degli impiegati che contemplava l'art. 13, e cui intendea l'aggiunta del commendatore Vacca, e mi pareva doversi provvedere ben anche a quest'altra classe.

Le ragioni ne sono comuni a tutti, comune quindi ne dovrebbe essere la legge, per quel principio testè ricordato che dove sono le stesse ragioni dev'essere eguale la legge.

Uno svolgimento ulteriore non gradirebbe forse al Senato; e prevedo pure che male accolte le proposizioni precedenti, forse quest'altra non avrà sorte diversa, ma avrò però il conforto di aver compiuto il mio dovere e rinarrò pago nella mia coscienza.

L'aggiunta che io proponevo è questa alla quale sarebbe proprio il luogo fra le disposizioni transitorie perchè si tratta d'impiegati passati. Questa disposizione dovendo annettersi all'art. 13 mi permetterà il Senato che io legga il testo di quest'articolo:

« Gli impiegati che sono attualmente in disponibilità per soppressione di uffici o per riduzione di ruoli organici rimangono nel godimento degli attuali loro assegni per la durata di un anno a contare dalla pubblicazione della presente legge. »

Osservai ieri che qui la disposizione riguardando impiegati *attualmente in disponibilità godenti di soldo attuale* alla categoria cui io intendeva estenderla la legge non provvederebbe. Questo fu detto ieri, vorrei ripeterlo al Senato cui poche parole bastano; quindi è mio argomento di proporvi l'aggiunta seguente:

« Queste disposizioni e le altre che seguono agli articoli 14, 15, 16, 18, saranno comuni ed egualmente applicate agli impiegati cessati di servizio per fatto di soppressione di uffici o corpi cui appartenevano, ai quali l'assegno per un anno dalla pubblicazione della presente legge sarà, se altro non ne abbiano, conguagliato allo stipendio già annesso all'ufficio cessato. »

Se è ammessa quest'aggiunta bisognerebbe un poco emendare anche così il principio dell'articolo 14 che leggo:

Art. 14.

« L'assegnamento di cui attualmente fruiscono gli impiegati contemplati nell'articolo precedente sarà quando sia maggiore, ridotto entro i limiti fissati coll'art. 6, se dopo un anno dalla promulgazione della presente legge non siano stati ricollocati in ufficio. »

Il Senato vede bene che qui si continua a ritenere gl'impiegati messi in disponibilità e godenti di soldo attuale. Ora, come quest'aggiunta contemplerebbe un'altra classe d'impiegati ai quali sarebbe giustizia di provvedere, così si dovrebbe emendare anche il principio dell'art. 14, e si dovrebbe dire così: « lo assegnamento di cui al precedente articolo sarà, ecc. » Il resto secondo il progetto.

Se il Senato volesse ulteriori schiarimenti io sarei pronto a darglieli; ma mi pare debbano bastare le cose dette ieri. D'altronde un forte mal di capo mi renderebbe grave l'assunto... Ma non credo sia necessità di maggiori parole su di una questione così semplice.

Faccia il Senato; io sono convinto di aver fatto, se non altro, il dover mio.

Presidente. Prego il sig. Senatore Scovazzo di far passare la sua proposta al banco della presidenza.

(Il presidente rilegge l'aggiunta) (V. sopra).

Parrebbe però che quest'aggiunta riguardasse anche gli articoli 14, 15, 16, 18.

In conseguenza dovrebbe essere messa in discussione dopo l'articolo 18, e non prima.

Senatore Scovazzo. Mi permetta il signor Presidente la parola. Questi articoli ai quali rimanda l'aggiunta non sono che le degradazioni successive di questo primo favore che si accorda agl'impiegati. Si comincia dal dare un anno di stipendio, poi due se sarà maggiore, poi si passa ad un altro articolo e si dice sarà rimeso in servizio, fino all'articolo 18.

Se pare al Senato che si debba votare dopo che saranno posti ai voti questi articoli, la cosa per me è indifferente.

Presidente. Domando se l'aggiunta proposta dal Senatore Scovazzo è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Quindi non posso metterla in discussione. Passo all'art. 14.

Art. 14.

« L'assegnamento di cui attualmente fruiscono gli impiegati contemplati nell'articolo precedente sarà, quando sia maggiore, ridotto entro i limiti fissati coll'art. 6, se dopo un anno dalla promulgazione della presente legge non siano stati ricollocati in ufficio.

« Essi nel caso in cui prestassero un servizio temporaneo in un'amministrazione qualunque dello Stato, percepiranno inoltre, sinchè dura tale servizio, una retribuzione a termini del disposto dell'art. 8, che sarà pure computata nella liquidazione della pensione. »

(Approvato.)

Art. 15.

« Cesserà ogni assegno qualora i medesimi non siano stati collocati in ufficio nel termine di tre anni da che il loro stipendio venne ridotto, eccetto il caso in cui continuino a prestare temporaneo servizio in un'amministrazione qualunque dello Stato. Essi potranno far

valere il diritto che loro competesse alla pensione di riposo. »

(Approvato.)

Art. 16.

« Durante l'anno della pubblicazione della presente legge, gl'impiegati contemplati nell'articolo 13, i quali non abbiano titolo legale al conseguimento di una quota qualunque di pensione di riposo, avranno la scelta o di attendere il loro ricollocamento in attività nei termini già stabiliti, ovvero di rinunciare alla qualità d'impiegati in disponibilità, ricevendo dallo Stato un compenso come segue:

« 1. Se abbiano meno di 10 anni di servizio, una straordinaria gratificazione eguale allo stipendio d'attività per un anno;

« 2. Se hanno da 10 e fino a 15 anni di servizio attivo un compenso vitalizio non reversibile, eguale al sesto dello stipendio ultimo di attività che percepirono;

« 3. Se hanno da 15 fino a 20, un simile compenso eguale al quarto dello stipendio;

« 4. Se hanno da 20 e fino a 25, un compenso eguale al terzo dello stipendio.

« Il computo del servizio seguirà con le norme delle varie leggi in vigore. »

(Approvato.)

Art. 17.

« Le disposizioni della presente legge non sono applicabili agli impiegati di uffici soppressi e destinati in Commissioni temporanee di stralcio di affari, presso le quali abbiano continuato a prestare senza interruzione l'opera loro.

« Essi continueranno durante tale incarico ad essere considerati in effettivo servizio di attività ed a godere dell'intero loro stipendio. »

(Approvato.)

Art. 18.

« Fino a tutto il 1868 i due terzi dei posti vacanti nelle amministrazioni dello Stato saranno conferiti agli impiegati in disponibilità a seconda della relativa loro attitudine, da qualunque Ministero dipendano.

« Fra i medesimi saranno preferiti quelli che già prestassero l'opera loro in qualche amministrazione dello Stato. »

(Approvato.)

Art. 19.

« Per le aspettative, disponibilità e pei congedi degli agenti diplomatici consolari, si provvederà con legge speciale. »

(Approvato.)

Art. 20.

« Con regolamento approvato per reale decreto sarà provveduto all'esecuzione della presente legge, colla quale è derogato a tutte le anteriori in ciò che le sono contrarie. »

(Approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* procede all'appello nominale.)

Risultato dello squittinio.

Votanti	80
Favorevoli	63
Contrari	17 *

Il Senato approva.

Stante l'ora inoltrata si proseguirà l'ordine del giorno nella prossima seduta di domani alle ore 2.

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).



F. 124
17/12
1863

XXVIII.

TORNATA DEL 24 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE FERRIGNI.

Sommario — *Congedi* — *Comunicazione di una lettera del Ministro dell'Interno* — *Estrazione a sorte dei membri che debbono comporre la deputazione per rappresentare il Senato alla funzione anniversaria in commemorazione della morte del Re Carlo Alberto* — *Seguito della discussione del progetto di legge sulla composizione delle Corti d'assise* — *Discorso del Senatore Corsi in appoggio delle modificazioni all'art. 1 proposte dall'Ufficio Centrale* — *Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Discorso del Senatore Pinelli in merito del progetto ministeriale* — *Risposte del Senatore Mameli al Ministro Guardasigilli, e del Senatore Castelli Edoardo (Relatore)* — *Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e della Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato senza osservazioni.

Presidente. Si darà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** legge le lettere dei Senatori *Cambray-Digny* e *Longo* colle quali domandano un congedo che è loro dal Senato accordato.

Presidente. L'Ufficio di presidenza ha ricevuto dal signor Ministro dell'Interno la seguente lettera in data del 22 corrente.

« Celebrandosi addì 28 del corrente mese di luglio, alle ore undici antimeridiane, per cura dello Stato, nella Chiesa Metropolitana di Torino, la quattordicesima commemorazione anniversaria della morte del Magnanimo Re Carlo Alberto, pregasi questo onorevole Ufficio di Presidenza, affinché sia provveduto, conformemente all'uso degli anni scorsi, alla nomina della deputazione che dovrà rappresentare il Senato del Regno alla pietosa funzione. »

« *Sott. Peruzzi.* »

Allora si procederà al sorteggio della deputazione.

(Il Presidente procede all'estrazione dei membri che debbono comporre la deputazione.)

Risultano estratti i nomi dei Senatori *Duchoqué* — *Casati* — *Miglietti* — *Ratoli* — *Borghesi* — *Lauzi* — *San Vitale* ed a supplenti i Senatori *Colonna Giocchino* e *Serra Orso*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLA COMPOSIZIONE
DELLE CORTI D'ASSISE.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge per la composizione delle Corti d'assise.

Ricorderà il Senato che la discussione generale fu chiusa, riservata però la parola al Relatore dell'Ufficio Centrale.

La parola è ora al Senatore *Castelli* Relatore.

Senatore Castelli, Relatore. Il Relatore dell'Ufficio Centrale si riserva di parlare quando si metterà in discussione l'articolo primo.

Senatore Corsi. Domando la parola.

Presidente. Darò avanti tutto lettura dell'articolo primo.

Pare che la discussione si debba aprire sul progetto del Ministero, poichè gli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale non sono stati accettati.

Quindi leggerò l'art. 1. del progetto ministeriale.

Art. 1.

« Ogni Corte di assisie è composta di un presidente scelto fra i Consiglieri della Corte di appello e di due giudici del tribunale di circondario del luogo ove è stabilita la Corte suddetta. Può esservi aggiunto, come supplente, un altro giudice dello stesso tribunale. »

A questo articolo 1, l'Ufficio Centrale vorrebbe sostituire un altro per emendamento concepito in questi termini:

Art. 1.

« Nei circoli ove siede la Corte d'appello, le Assisie saranno tenute da tre consiglieri della Corte, uno dei quali sarà Presidente.

« Negli altri circoli la Corte d'assisie sarà composta di un Consigliere appositamente delegato per presiederla, e di due giudici scelti, sia tra i Consiglieri della Corte d'appello quando la sezione di accusa lo creda conveniente e lo abbia dichiarato nell'ordinanza d'accusa sia tra i presidenti ed i giudici del tribunale di circondario del luogo destinato alle Assisie. »

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Corsi che l'ha chiesta prima.

Senatore Corsi. Poichè dunque la discussione cade sull'art. 1 del progetto ministeriale, conseguentemente si associa anche la discussione sull'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Relativamente a quest'articolo, io che ho votato nell'Ufficio Centrale, e faccio parte della maggioranza, sto pregando il Senato di accettare il nostro emendamento, mi trovo in debito di dare qui alcune spiegazioni, e portare qui innanzi a questo onorevole Consiglio alcune mie idee, ed alcune mie ragioni, le quali mi hanno determinato ad entrare nella maggioranza relativamente a questo emendamento all'art. 1. del progetto di legge.

Egli è pertanto mio compito certamente di esaminarle dapprima, se quanto propone il Ministero, cioè di sostituire nelle Corti d'assisie ai due consiglieri di appello due giudici circondariali, sempre presiedute, sia secondo l'Ufficio Centrale, come secondo il ministero da un consigliere di appello sia da accettarsi. È questione pertanto di rivendicare questa nuova composizione che l'Ufficio Centrale ha accettato dalle accuse che gli furono mosse contro a segno di respingere onninamente la legge.

Io sono d'avviso che la proposta del Ministero nella

sua sostanza, salva sempre la modificazione di cui nell'emendamento, è una proposta che vuol essere accettata.

Dico anzitutto che colla proposta legge l'onorevolissimo signor Ministro dà altra prova di voler entrare nella emendazione, nella unificazione, nella riforma delle nostre leggi, ed anche delle leggi organiche in modo parziale. Io porto opinione che si debba anche parzialmente procedere alla riforma, alla revisione, alla unificazione delle nostre leggi ed anche organiche, ancorchè non si possa far tutto insieme; poichè allo stato attuale in cui è l'Italia, in cui siamo noi, io sono d'avviso che il ritardare, l'indugiare quel poco di bene che si può ottenere da riforme parziali e da unificazioni parziali, sia un vero danno, e che non sia niente di peggio che per la idea di far tutto non si faccia nulla, e si disperi generalmente di farlo, poichè il far grosse cose è cosa molto difficile.

Per conseguenza come io lodava già il Ministro Guardasigilli, allora che l'ho veduto proporre la legge abolitiva dell'arresto personale civile ed ancorchè abbia poi aderito a serbarlo, ma immensamente limitato, il bene sta nell'aver unificata quella legge per tutto il regno; così io debbo recargli lode perchè ha già presentato altre disposizioni di riforme, di unificazioni parziali su altre materie, salvo ben inteso ad esaminare il vero portato utile di esse: e tanto più mi rallegrai per la presentazione del primo libro del Codice civile, e dirò che, se i suoi onorevoli predecessori, che hanno sicuramente con immensa fatica e studio voluto gettare tutto insieme il Codice intiero per una e poi per una seconda volta, avessero cominciato dal far meno, forse oggi il Ministro attuale ci avrebbe presentato il terzo libro e non il primo.

Dette queste cose generali per enunciare la mia idea, che io amo e faccio voti di prontamente unificare, anche parzialmente, perchè il tutto non si può fare adesso e l'unificazione delle leggi è prima via per cui si riunisce ogni sorta di cittadini nello stesso scopo di comunanza di cuori e di interessi, ripeterò come io approvi il signor Ministro di avere oggi preposta questa nuova legge in riforma della composizione delle Corti di assisie.

Per me il presentare riforme in punto di leggi il tempo è costante, l'opportunità non è passeggera: *Nostras leges emendare non figet*, diceva l'Imperatore. L'opportunità starà bene in punto di politica, come la prontezza in punto di guerra; ma l'opportunità di riformare le leggi è un tempo costante e permanente.

Dirò poi che qui vi ha una opportunità anche più urgente, anche speciale, che è quella che il Ministro ci annunzia, e che con dolore intesi, come sia necessario di ordinare nuove Corti d'assisie e in gran numero, per quelle provincie meridionali, ove molti delinquenti stanno aspettando il verdetto dei giurati e dovendole costruire importa di farlo fin d'ora nel nuovo modo.

Ora giunto a questo punto dirò che la legge del Ministero è buona e conveniente. Io sono d'avviso che i giudici debbono avere dimora fissa nel luogo dove amministrano la giustizia. Ora nei circoli dove stanno le magistrature che pronunciano su gravissimi reati, io desidero che i giudici che debbono comporre abbiano ivi stabile dimora, e siano costanti nelle loro abitudini di vita ordinata, quieta, senza distrazioni; è nel proprio gabinetto che ciaschedun giudice, in mezzo ai suoi libri, medita, esamina, confronta, svolge i Codici, le sapienti elucubrations dei commentatori, si forma il criterio sulla controversia che deve risolvere, sul giudizio che deve portare.

Io non ho mai veduto bene quell'andare e venire dei consiglieri d'appello ora a sinistra ed ora a destra e mutare vita ed abitudini; essi per lo più giungono ai capi luoghi dei circoli fuori della sede della Corte d'appello o nella sera precedente o nel mattino istesso in cui debbono sedere ed assistere ai dibattimenti ed anche prontamente giudicare e non aspettano che il giorno in cui si finisce per partire; debbono discendere in un albergo, esserne assordati dai rumori, alloggiare con disagio e strettamente, intervenire per lo più alla tavola dei passeggiatori; e chiusa la seduta del giorno stare colle mani in mano, poichè è bene il dirlo tosto, i giudici assessori nelle Corti d'appello chiusa l'udienza non hanno lavoro da compiere. Chiuso poi il periodo delle Assisie mi paiono quanti altri testimoni che prima di partire ricevono l'indennità per essi stabilita.

Ora io scorgo che questi magistrati a vece di essere posti in una condizione di prestigio e di dignità sono posti in una condizione che a me non adagierebbe punto.

Queste osservazioni porterebbero egli è vero sino al punto che neanche il Presidente dovrebbe essere inviato ed essere staccato dalla Corte d'appello. Ma vadasi un po' a rilento nelle deduzioni. Le Corti di assisie sono emanazioni delle Corti d'appello, ed è impossibile che chi le presiede non si stacchi dal corpo centrale, e sia quella persona la quale in sé raccoglie l'elemento di quel Corpo da cui egli discende.

Ma anche per i Presidenti è d'uopo provvedere: ed a mio avviso sarebbe necessario che i Presidenti delle Corti d'assisie avessero nei capi luoghi di circolo d'assisie il loro alloggio decente certamente, perchè la magistratura non ama e non deve amare il lusso; e sarebbe necessario inoltre, e in questa parte principalmente prego il signor Ministro di portarvi molta attenzione, che non si corrispondesse ai Presidenti l'indennità giornaliera, ma che ad essi fosse fatto un assegno in una latitudine sufficiente senza spendere certamente il danaro del pubblico; col quale assegno si avrebbe anche un mezzo di rimunerare chi è molto distinto e molto capace e mantiene la dignità dell'ufficio suo: così anche i presidenti avrebbero una qualche dimora nel capo luogo delle assisie, nè sarebbero costretti di

giungervi solo la vigilia coi disagi istessi: già avanti notati e ripartirne, chiuse le Assisie e ricevuta, ripeterò, come fossero testimoni-periti, l'indennità giornaliera e limitata ai precisi giorni dei dibattimenti: ripeterò dove se ne va il voluto prestigio?

Or dunque volendo che i giudici abbiano stabile dimora nel capo-luogo dei circoli d'assisie io non posso che lodare il Ministro della giustizia il quale prescinde nella composizione delle Corti d'assisie di due Consiglieri d'appello, per il che cessano i notati inconvenienti quanto ad essi. Se non che ci si dice: introdotti due giudici circondariali nella Corte di assisie, non vi avete più precisamente un'emanazione della Corte di appello, prevalendo l'elemento dei tribunali circondariali: io non sono di quest'avviso; a me basta a segno dell'emanazione il Presidente, che è il grande operatore nella Corte d'assisie, e non v'è per tale rispetto necessità che vi siano due altri Consiglieri d'appello a comporre la Corte e così anche per un'osservazione che farò più innanzi.

Ma la questione è fatta più alta, dicendo che non si avrà più nelle Corti d'assisie quel personale di giudici provetto, di distinta dottrina, di lunga esperienza togliendovi i due Consiglieri di appello che sono bensì gli assessori del Presidente ma giudici eguali a lui di grado e nel voto.

Vi dirò tosto come io sia d'avviso che sia da trovarsi e che v'ha nei giudici circondariali quanta capacità, dottrina, garanzia di retto giudizio si richiede per votare in un col Presidente, dopo la pronunzia solenne del verdetto di colpevolezza, l'applicazione della pena.

Se io dubitassi, se io pensassi che i giudici circondariali delle provincie capi-circoli di Assisie in cui già vi sono tribunali di due o tre sezioni non abbiano capacità di sedere in una Corte d'assisie per applicare la legge penale tosto che il giudizio sul fatto è pronunziato, se io dubitassi che queste persone non siano capaci ad applicare la legge ancorchè vi sia una qualche differenza fra il nostro codice penale ed il modo di applicare la legge penale francese e belga, se io ne dubitassi, dubiterei della loro attitudine per fare il giudice civile e correzionale; dubiterei di loro e tanto che non so che cosa il Ministro potrebbe rispondermi. Io non dubito della loro capacità e poichè non si va dallo fare a sedere nei tribunali circondariali e poichè nella loro già lunga carriera furono giudici penali, istruttori, fiscali, dipoi vi dirò schietto è più facile sedere in una Corte d'appello a risolvere questioni essendo la causa meglio chiarita, già sussidiata da un giudizio, di quanto lo sia nei Tribunali dove tutta la luce per lo più non è ancora fatta. Quante volte nelle questioni di mero diritto è gradito per le Corti d'Appello di confermare il giudicato d'appello colla sola formola: *adottando i motivi de' primi giudici?*

Ma è detto, i giudici circondariali non hanno quella dignità, quel prestigio dei consiglieri d'appello, ed una Corte d'assisie la quale è composta di tre consiglieri d'appello è una Corte più elevata, più dignitosa.

Io non posso adagiarmi a questa idea: non è il nome, non è il titolo che conferisce il prestigio, che stabilisce la dignità.

Noi abbiamo il magnifico titolo di Senatori: sapete in cosa sta la nostra vera dignità, il prestigio, la maestà dell'onorevolissimo Consesso, me lo consentirete; è perchè facciamo le leggi, non perchè ci chiamiamo Senatori.

Allorquando giudici circondariali faranno parte delle Corti d'assise e pronunzieranno la condanna o l'assolutoria, nel compire tale gravissimo officio, e notate ne sono degni, hanno il grado, la dignità, il prestigio di qualunque consigliere d'appello.

Rimane ora a rispondere a due osservazioni degli oppositori. La prima, che i giudici circondariali possano essere sotto la pressione del Presidente che è alto locato, giunge dalla sede della Corte d'appello, ne è membro distinto al punto di essere in funzioni presidenziali di molta e seria fatica e delicatezza. La seconda, che i giudici circondariali possano vincere, collegandosi a disegno, il Presidente quand'anche Consigliere d'appello. Io a queste ragioni non oppongo altro se non che, dicendo che come magistrato non lo posso accettare siccome serie. Io non ho mai dubitato, ed è impossibile che venga in me l'idea che un tale il quale veste toga, che presiede una Corte d'assise, che esce dalla Corte d'appello, che ha fatto la gran carriera, che amministra la giustizia, abbia l'idea di operare e volere operare una pressione sui giudici circondariali che ha a lato: ma buon Dio! uomini soliti a giudicare, ad amministrare la giustizia, ad essere pur pure presieduti da maggiori in grado non sono passibili di pressione. Così io non credo possibile che i giudici circondariali i quali sono partiti a quel punto in un'età, come già notai, anche non giovanile, io non posso dubitare che si mettano in colleganza per vincere contro la verità il voto del Presidente il quale, notate, vien dopo a loro nel voto.

Io ho avuto la fortuna nella mia lunga carriera di sedere con un distintissimo magistrato il quale non fu mai nella minoranza (stupide Senatori!) non fu mai nella minoranza! Ebbene, e perchè? Perchè era in lui quella grande sapienza la quale eleva tant'alto chi ne è guiderdonato che sebbene gli altri che sedevano con lui avessero meditato, lavorato, esaminato molto, quando egli pronunziava, fissava il suo voto, la di lui sapienza predominava o la maggioranza andava con esso. Era questa pressione? No, era effetto della sapienza. Se i Presidenti delle Corti d'assise usciti dalle Corti d'appello avessero tale dono, lasciate pure che essi traggano nel loro voto i giudici circondariali.

Ben certamente io che appartengo ad una Corte d'appello debbo rendere giustizia come quanti vi sono capaci di compiere l'ufficio di presidente voteranno con quella sapienza di cui ho testè detto, e se useranno di tale pressione, ben lieti saranno coloro che la riceveranno poichè è pressione che viene da Dio illuminatore della mente dell'uomo.

Adunque sono talmente convinto che questi giudici circondariali soddisferanno al loro ufficio, e bene, che potendo vedere che in questo modo sarebbe per cessare quell'andarè e venire dei Consiglieri d'appello ora a dritta ed ora a sinistra come tanti peripatetici che . . . Insomma non ripeterò quello che ho già detto, ma aggiungerò che scemando d'assai le distrazioni dei Consiglieri d'appello, quelli che rimarranno compiranno ben più facilmente il loro ufficio di giudici civili, e potendo serbare le destinazioni dei Presidenti e dei Consiglieri d'assise in capo alle stesse persone si avranno giudici e civili e criminali che non muteranno studio, uffici; io amo il giudice *unius libri!*

Vinta, secondo me, la causa del Ministero su questo punto (era già vinta presso di me, ma come membro della maggioranza desiderava di renderne più precisa ragione al Senato) viene ora la questione della modificazione della maggioranza stessa dell'Ufficio Centrale dell'emendamento, cioè, proposto da essa all'articolo primo della legge in discussione.

Il quale emendamento che non offende la sostanza principale della proposta legge non è accettato fin ora dal signor Ministro nè so se sarà per accettarlo; forse no! Ma in questo punto se il signor Ministro non l'accetterà, dovrò io rinunziare alle mie convinzioni? No; io rimarrò nella mia convinzione che la modificazione dell'Ufficio Centrale è savia, è giusta, è opportuna e si deve accettare. Sarà, penso, l'opinione della maggioranza dell'Ufficio Centrale, sarà cioè la mia che ne sono parte:

Non dirò a giustificazione, a prova, a dimostrazione grandi parole: la modificazione in che consiste? Io che nella sede delle Corti d'appello debbano, comporsi le Corti d'assise oltre al Presidente Consigliere d'appello con due altri Consiglieri d'appello. Niente di più razionale. Io che parto principalmente dal principio che non posso adagiarmi all'idea di Consiglieri d'appello di Torino itineranti nei circoli di Vercelli, di Cuneo, od Ivrea, e così dirò di Consiglieri di altre Corti d'appello in altri e vari capi di Circondario del rispettivo Distretto ben debbo accettare che allorquando i Consiglieri si trovano fissi nella sede della Corte d'assise ne facciano parte, se è vero come è verissimo che le Corti d'assise non sono che un'emanazione delle Corti d'appello, poichè la Corte d'assise non è che un magistrato, come la Corte d'appello, l'uno in materia penale, l'altra in materia civile e che sono eguali in quanto che vi è inappellabilità, salvo solo il rimedio della Cassazione tanto per l'una che per l'altra, sono giudici supremi, in tale caso non v'è ragione di deviare da ciò che si fa, ed è razionale che Consiglieri d'appello compungano la Corte d'assise.

Così è meglio segnata ancora l'emanazione dalle Corti d'appello delle Corti di assise. Così è meglio ancora ciò stabilito rispetto anche alle Corti di assise nei circoli fuori della sede delle Corti di appello.

Dalle cose dette, dall'idea che mi sono formato e

che credo giusta, essere i giudici circondariali, uomini capaci, poichè solo non si chiameranno consiglieri di appello, e si nomineranno giudici circondariali saranno però assessori come i consiglieri d'appello al presidente d'assisie; il titolo non può importare alla sostanza, nè pregiudicare alla verità.

Sono troppo vecchio perchè un titolo mi inganni.

Non trovo che il titolo sia sufficiente; chi esercita un ufficio che non corrisponde alla sua assoluta missione è meno sempre di chi ha missione assoluta, come sarebbe se solo facesse le veci, se fosse delegato: ma chi la esercita come colui che ha il titolo per disposizione assoluta della legge, io non vi scorgo differenza. I giudici circondariali nelle assisie saranno altrettanti facenti funzioni di consiglieri d'appello in modo effimero e temporario come il presidente che chiude le assisie e ritorna a semplice consigliere di appello.

Immaginatevi un collegio i di cui membri abbiano i titoli più sublimi, ma le cui funzioni siano leggere, il passeggiare guarda e passa.

Ma quando le Corti d'assisie giudicano ed applicano pena gravissime, si chiamino giudici circondariali o consiglieri d'appello nulla fa, nè posso ammettere quest'imparità.

Mi si dice fra altre cose: vi è maggior prestigio, vi è maggiore studio o presunzione di capacità.

Io appartengo alla Corte d'appello di Torino, e da 15 anni ho presieduto una classe, che ora si dice sezione, sono perciò un estimatore pubblico, sincero dei miei colleghi e sicuramente riconosco in essi e dottrina e capacità ed esattezza, ma non posso ammettere che i giudici circondariali non abbiano sufficiente dottrina e capacità per l'Ufficio cui fossero chiamati come giudici nelle Corti d'assisie.

Si dice; vedete come la vostra legge è difettosa quale essa è? Volete consiglieri d'appello nelle sedi delle Corti d'appello, ed ammettete poscia giudici circondariali altrove, ma la legge non è difettosa e per le ragioni già svolte e poichè, giova ripeterlo, la viziosità, se vi fosse, non sarebbe che apparente, non sarebbe assolutamente vera; il comporre corpi collegiali giudicanti spetta alla legge e dove essa interviene con alcune differenze per ragioni di località, ma senza detrarre alla più certa garanzia dell'amministrazione della giustizia, non è censurabile la differenza, non vi ha viziosità vera nell'istruzione.

Debbo parlare infine della facoltà data dall'Ufficio Centrale alla Sezione d'accusa di sostituire in certi casi che ravvisasse opportuno ai giudici circondariali due Consiglieri d'appello. Dirò poche parole. L'Ufficio Centrale in tale facoltà trova quel necessario rimedio e non correzione del sistema che talvolta circostanze consigliano e che possono succedere e succedono.

Vi possono essere casi in cui un giudice circondariale il quale è membro della Corte d'assisie si trovi in posizione difficile, indipendentemente a qualunque

ragione propria; si tratta di giudizi da farsi in piccole città in cui i giudici circondariali che vi dimorano, forse potranno essere in condizione delicata, e poi ben altre rare si ma contingibili circostanze possono verificarsi. Ma doveva la legge mancare di rimedio? Ed il rimedio sta che in questi casi, esaminati bene da vicino, si inviino Consiglieri d'appello. Ma allora è detto il vostro sistema è difettoso. Debbe poi provvedere la Sezione d'accusa alla quale nell'esame del processo, e deliberando l'accusa sono già note, o ne sorge il germe, tutte le contingenze per le quali convenga inviare a sedere nella Corte d'assisie due Consiglieri d'appello.

Nò, non è difettoso poichè non debbe mai venire meno, per certi determinati casi, una savia, opportuna, pronta provvidenza, e se questi casi possono accadere, evidentemente è giusto, che vi si possa provvedere.

Ora mi pare d'aver spiegato abbastanza le mie idee e sulla sostanza della legge o sull'emendamento al quale, io, come membro dell'Ufficio Centrale, ho dato la mia adesione.

Se poi dopo tanta mia convinzione mi volgo indietro, e vedo che questo sistema può portare varie centinaia di mille lire di economia, questo risultato (prego il Senato non lo prenda come uno scopo: l'onorevole signor Ministro sono persuaso non l'ebbe mai in capo) è forse da apprezzare?

Il signor Ministro forse dirà: colle vostre modificazioni il mio risulamento è scemato.

Giusto perchè è scemato, io tuttavia gli do qualche peso, e meglio vuol dire, che sta per me la ragione.

Ma, dirò ancora al signor Ministro: vi può essere altra maniera che ripari a questa minore economia che viene a risultare dal nostro emendamento.

Io non so, poichè non è da molto che i sigilli sono degnamente tenuti dall'attuale Ministro, se abbia notizia di una Commissione creata per esaminare quali diritti potessero essere riscossi, e per conseguenza dare un qualche utile al Regio Erario per certi atti che seguono nelle Corti d'assisie i quali atti hanno le qualità degli atti civili nelle altre cause.

Mi fu detto: io non ho veduto questi lavori, non appartengono alla Commissione: mi fu detto che i calcoli hanno dato un risultato per le antiche provincie di 90,000 lire all'anno; ebbene 90,000 lire su quattro milioni che avevamo, forma per ventidue milioni che siamo ora, quasi 300,000 lire annue di introito per il pubblico erario! Ora se il signor Ministro vorrà esaminare tale cosa vedrà un risultato finanziario forse maggiore di quello da lui sperato.

Tale e tanta vi dirò infine è la mia convinzione che la legge nella sostanza e come è emendata dall'Ufficio Centrale è buona e necessaria, anzi salva il principio che le Corti d'assisie sono una emanazione delle Corti d'appello, che io oserei pregare il signor Ministro a riunirsi alla maggioranza dell'Ufficio Centrale. Così unito il voto del Ministro a quello dell'Ufficio Centrale si avrebbe maggiore argomento per il felice esito della

precennata riforma dell'attuale legge confortata dall'esempio delle leggi Francese e Belga, e colà già per l'addietro surrogata a pari legge della nostra attuale.

Ministro di Grazia e Giustizia. Le ultime parole del Senatore Corsi m'impongono il dovere di manifestare senz'altro indugio la mia opinione.

Egli avvertiva, che la legge da me proposta produce un'economia, ed avvertiva bene, che tale economia non è lo scopo, ma la conseguenza di questa legge.

Divido su questo punto l'opinione manifestata da parecchi Senatori, che qualunque economia che si faccia a discapito dell'amministrazione della giustizia sarebbe da condannare, da vituperare altamente.

Ma se è però quello che ho già dimostrato e che confido confermare con brevi parole, che la riforma che io propongo non fa scapitare per nulla l'amministrazione della giustizia, allora, signori, l'economia diviene un debito. Un debito del Parlamento che l'ha molte e molte volte imposta al Governo, come un debito del Governo l'accettare e l'ottemperare ai voti del Parlamento.

Non entrò a discutere, quale sia l'importanza di questa economia.

Il Ministero ha presentato uno specchio da cui risulta che l'economia ammonterebbe a circa 500 mila lire. L'Ufficio Centrale facendo forse più esatti computi, ha creduto che l'economia sarebbe minore: non importa, se c'è un'economia essa deve farsi.

E quest'economia, m'affretto a dichiararlo, sarà in verità minore di quello che il Ministero prevedeva, in quanto che per parte mia mi sono disposto ad accettare tutti quei temperamenti che valgano ad assicurare le posizioni acquistate dai consiglieri delle Corti d'appello; imperocchè mentre anco alla riforma sento il debito di conservare un principio fondamentale del nostro rivolgimento; di non ferire cioè gli interessi legittimi, i diritti giustamente acquistati (*Bravo*). Questa legge da me proposta aveva il suffragio dell'esperienza; questo suffragio che era ugualmente invocato dai sostitutori e dagli oppositori della legge; ma se non mi inganno l'esperienza non poteva invocarsi che a favore della legge proposta dal Ministero.

In effetti avevamo noi l'esempio in Francia di Corti d'assise composte, nei luoghi ove siede la Corte d'appello di consiglieri d'appello, nei luoghi ove la Corte non siede, da un consigliere e da due giudici di circondario.

Diciamo tutti concordemente che non sono sorti lamenti contro questo sistema; ma quando noi diciamo ciò, noi affermiamo che non sono sorti danni, non sono sorti lamenti contro le Assise composte di un consigliere d'appello e di due giudici di circondario, imperocchè è innegabile che non potevano sorgere lamenti per le Assise che fossero composte di tre consiglieri d'appello.

Ed in effetto io non escludo le Assise composte di

tre consiglieri d'appello perchè potrebbero portare danni e lamenti.

Sono invece gli oppositori che affievoliscono previsioni di danni e di querele per le assise composte d'un consigliere e di due giudici di circondario. Ora se egli è vero che questa composizione non ha prodotto nè pericolo, nè danno, se egli è vero che non ha dato luogo a querele, se c'è un'esperienza la quale si può invocare, quest'esperienza non può invocarsi che a favore del progetto del Ministero; imperocchè per le modificazioni fatte dall'Ufficio Centrale non è in questione la previsione di danni o di pericoli.

Signori, quest'esperienza si presenta sotto due aspetti; in un modo per la Francia, in quanto che la composizione delle Corti d'assise delle quali entravano un Consigliere e due Giudici di circondario non ha prodotto inconvenienti, ed in un altro modo per la Francia e per il Belgio, in quanto che la facoltà concessa alla sezione d'accusa d'ordinare in alcuni casi una composizione diversa da quella dalla legge stabilita, non è mai stata usata. Ed è notevole, o signori, l'osservazione fatta su questo punto dal Senatore Natali il quale rammenta come i Consiglieri fossero in parte elettivi; per modo che nel Belgio fu ammessa la composizione delle assise senza che vi facesse ostacolo il concorso in esse di Magistrati variamente eletti, tanto essi sentivano il bisogno della riforma che fu in quel paese attuata.

Noi, come diceva altra volta, eravamo spinti a questa riforma dai precedenti parlamentari del nostro paese che furono ampiamente ricordati dall'onorevole Senatore De Foresta.

Il Governo e la Camera quando intesero a stabilire le Corti di assise coi giurati, non pensarono ad atternersi ad altro sistema, se non a quello che io ho avuto l'onore di proporre al Senato.

Ed aggiungerò che il concetto de' legislatori di questo paese non si è dilungato da quel pensiero, in quanto che nel 1862, stretto il Governo dal bisogno di agevolare il corso della giustizia, era dal Guardasigilli presentato alla Camera dei Deputati un progetto di legge, con cui si stabiliva che i supplenti alle Corti d'assise potessero essere i giudici del tribunale di Circondario, e la Commissione nominata dalla Camera, invece di fare ostacolo, o restringere questo concetto del Ministero, lo allargava, come apparisce dalla sua relazione.

Ai dunque, o signori, non solo l'esperienza di altri paesi, ma i documenti domestici ci mostravano scevra da ogni pericolo, ed anzi utile la riforma che io avevo l'onore di proporvi; epperò non mi attendevo in nessun modo che al progetto si desse la taccia di incongruenza.

Incongruente si è detto, perchè mentre la giustizia penale è ordinata in tre gradi diversi, e di una sorta di reati giudica il giudice di mandamento, d'un'altra il tribunale di circondario, e della terza la Corte d'appello, noi veniamo a confondere queste distinzioni fon-

damentali. Ma queste distinzioni non sono fatte dalla natura; esse lo sono dalla legge: nè vi induce perturbazione alcuna quando sorge una nuova Corte d'assisie.

Se quando si è venuto a proporre una legge intorno ai giurati si fosse detto: l'introduzione del paese nei giudizi contrasta all'andamento finora serbato, agli ordini finora stabiliti, si sarebbe detto il vero, ma se si fosse pure aggiunto che era un'incongruenza, si poteva replicare ch'era un'incongruenza felice, ed una innovazione stupefatta, a cui gli uomini illuminati dovevano applaudire.

Io non pretendo queste lodi, o signori, perchè la legge che io ho presentato è molto umile, e modesta; ma mi sento nel diritto di respingere le accuse che mi vennero fatte.

Io non parlerò poi nè della dipendenza dei giudici di circondario, altra obiezione questa, su cui il relatore dell'Ufficio Centrale nel primo giorno mostrava di fare grand'assegnamento per respingere il progetto ministeriale, poichè mi è paruto abbandonata quest'obiezione da quegli onorevoli membri stessi della maggioranza dell'Ufficio che in questa parte si sono da lui staccati.

Non parlerò neppure più dell'a supposta incapacità dei giudici di circondario.

Signori, io ho ferma opinione, e con me l'avranno tutti gli uomini che hanno pratica del foro, che hanno studi, che effettivamente se vi è qualche cosa, come aveva l'onore di dirlo fin dal primo giorno, di grave, di serio nei giudizi penali, si è la questione di fatto.

Con ciò non voglio togliere nè importanza, nè serietà al lavoro che si spedisce nel decidere le questioni di forma che possono nascere nel corso del giudizio, o nell'applicazione della legge, ma certamente io dico che a questo lavoro debbono riputarsi bastanti quei giudici esperti e pratici che intendono a tutte le questioni che offre continue e talvolta spinose la giustizia correzionale.

Tutte le obiezioni che si sono con molto ingegno e con molta dottrina svolte contro il progetto ministeriale contengono, a mio modo di vedere, l'oblio di un fatto grave, di un mutamento profondo avvenuto nell'amministrazione della giustizia penale. Quando mi si dice che le Corti d'assisie sono e debbono essere un'emanazione delle Corti d'appello, che il numero prima di cinque si è già di troppo rimpicciolito, ridotto a tre; quando si vogliono scrutinare le qualità dei magistrati, i quali concorrono nelle Assisie, così d'avvicino, così minutamente e dirò pure con tanto sospetto, io non posso astenermi dal pensare che coloro i quali mettono innanzi queste osservazioni, non abbiano forse dimenticato che, con questi tre magistrati alla formazione delle Assisie, concorrono i giurati.

Se gli avversari, se coloro che si oppongono a questa legge avessero avuto sempre innanzi agli occhi questa novità della nostra legislazione, questo fatto im-

portante dei giudizi penali, io sono certo che molte obiezioni da essi fatte sarebbero state risparmiate.

Io diceva e ripeto ancora, o signori, che la legge preposta era confortata dalle conclusioni stesse dell'Ufficio Centrale.

Ed in vero se mai la composizione di una Corte di assisie fatta in modo che intervenga un Consigliere, ed al lato di esso, due giudici di circondario, fosse un fatto da portare, non dirò danno o pericolo, ma da destare la minima apprensione per l'amministrazione della giustizia, ma credereste voi, o signori, che uomini rispettabili come quelli che siedono sul banco dell'Ufficio Centrale avrebbero consentito che questa composizione pericolosa avesse luogo in quelle provincie in cui non siede la Corte d'Appello?

Per me non lo penso; epperò dicevo che il loro stesso giudizio è la miglior garanzia contro la vanità di questi pericoli, e di questi timori.

Però io dicevo che la loro esperienza stessa veniva in conforto della mia legge. Nè rimedio a questo immaginario timore può trovarsi nell'altro temperamento adottato dall'Ufficio Centrale, cioè nella facoltà data alla sezione d'accusa di definire, eccezionalmente almeno, i casi in cui la Corte d'Assisie dovrebbe comporsi soltanto di consiglieri.

Su questo punto l'onorevole Senatore De Foresta faceva osservazioni così esatte, così splendide, che io non oserei ripeterle.

Egli dimostrava che questa facoltà della quale non hanno mai fatto uso, nè la Francia, nè il Belgio, non si poteva con ragione conferire, nè con diritto esercitare; perocchè non vi sarebbe stato per la sezione di accusa nessun criterio sufficiente per definire quali fossero i casi, e in quali circostanze avrebbe potuto stimarsi necessario che la Corte si componesse di tre consiglieri o di due giudici di circondario; imperocchè d'ordinario la gravità della causa non si sviluppa che dopo il giudizio della sezione d'accusa, e spesso questa gravità si rileva e sorge dagli incidenti che vengono in luce solo nella pubblica discussione.

Nè vale, o signori, l'osservazione fatta dall'onorevole Relatore, il quale indicava Part. 428.

Era antico canone della giurisprudenza italiana che la competenza di un reato si definisse per la sua parte estrinseca e materiale: cioèchè trattandosi di omicidio, dovesse attribuirsi a quel giudice che è competente per l'omicidio. Ciò importava che nel determinarsi la competenza non si avesse riguardo a quelle circostanze per le quali potesse minorarsi la pena, e risultarne una competenza più mite. Non di meno in alcuni de' nuovi codici si è adottato una regola diversa; si è ritenuto, cioè, che quando alla sezione di accusa si presenta un fatto il quale nella sua parte obbiettiva, come diceva Carnignani, nella sua parte estrinseca avesse l'apparenza di costituire un crimine, e non di meno per le circostanze attenuanti, o per altri particolari relativi alla persona, potesse meritare

una pena inferiore, avesse facoltà la sezione di accusa di rinviare con una pregistazione anticipata il fatto al giudice correzionale. Ma questo rinvio si fa ad un giudice che la legge ha composto sempre allo stesso modo, perchè il giudice correzionale è sempre composto nella stessa guisa.

Ma da ciò si può trarre argomento per legittimare la facoltà data alla sezione di accusa di far procedere contro Tizio da un tribunale composto in un modo, e contro Caio da un tribunale composto in un modo diverso?

Signori, la conseguenza di questa legge sarebbe che nessun magistrato ne userebbe; essa sarebbe vanamente scritta.

Voi avete creduto per un delicato sentimento di cautelare la vostra coscienza, ma effettivamente questa legge non produrrebbe nessun effetto.

Io esprimerò francamente la mia opinione. Se ci era via per legittimare il sistema adottato dagli onorevoli Senatori che compongono la maggioranza dell'Ufficio Centrale, è quella indicata dall'onorevole Senatore Corsi. Egli ha espresso un concetto che può spiegare il sistema adottato dall'Ufficio Centrale. Egli dice: io non credo che sia conveniente all'amministrazione della giustizia che vi siano giudici ambulanti, in conseguenza non voglio che i Consiglieri di una Corte di appello si trasportino con danno dell'erario, e con loro disturbo, e con qualche pericolo di potere attendere anche meno seriamente all'importanza dei casi fuori della loro residenza. Ma poichè i consiglieri d'appello si trovano nella sede di essa Corte, allora si chiamino costoro ad amministrare la giustizia.

Ma questo stesso concetto non è scevro di tutti quegli inconvenienti che si possono opporre al sistema generalmente adottato dall'Ufficio Centrale, imperocchè potrebbe dirsi: e perchè far viaggiare il Presidente? per qual ragione voi volete che questo Tribunale sia composto nel luogo dove siede la Corte d'appello in modo diverso? Però si affacciano sempre le medesime obiezioni.

Quando l'onorevole Senatore Corsi dice: io non dubito per la indipendenza, io non ho paura che i giudici di circondario siano incapaci; non veggio che una diversità di titolo, io credo che egli dicesse il vero, ma ciò doveva sospingerlo ad accettare la legge da me proposta.

Egli invece per giustificare la diversa composizione delle Assisie adduceva una ragione che ho udito anche da altri ripetere, cioè che le Assisie sono un'emanazione della Corte d'appello, e che perciò si poteva rendere compiuta questa emanazione, soltanto concorrendo in essa tre consiglieri; ma se a rendere la Corte d'assisie emanazione ed immagine della Corte d'appello, basta nei luoghi dove non siede una Corte di appello uno solo dei consiglieri, io non so perchè esso non debba bastare nei luoghi in cui siede la Corte d'appello: dirò di più: quando abbiamo composto le Corti

d'assisie in modo corrispondente ai bisogni dell'amministrazione della giustizia, noi, per una parola che può essere più o meno esatta e non ha certamente altro valore che quello della metafora, non vorremmo guastare un concetto che per altre ragioni si stimi utile e giusto.

È utile la legge che ho avuto l'onore di proporvi, e per provarne l'utilità dirò solo che rileva l'autorità dei giudici di circondario, senza umiliare, senza avvilire in nessun modo quella dei consiglieri delle Corti d'appello; è utile in quanto che rende in un certo modo duttili le Corti di assisie, e così atte in molti casi a provvedere ai bisogni della giustizia penale.

È utile alle Corti d'appello le quali si occupano di cause civili e di affari correzionali, potendo esse utilizzare un personale che altrimenti sarebbe destinato alle Corti d'assisie.

Sono questi i principali pensieri che mi hanno indotto a proporre la legge che ho avuto l'onore di presentarvi. Nè furono estranee al mio pensiero le circostanze dolorose in cui si trovano alcune provincie del Regno, in cui versano le provincie meridionali e la Sardegna; ma queste circostanze non sono state la causa della proposta che ebbi l'onore di fare, ne sono state l'occasione. Quando io ho visto che la giustizia penale, per circostanze che ognuno comprende, è in tanto ritardo in alcune provincie; quando io ho considerato i gravi mali che nascono da questo stato di cose; quando ho pensato al gran bene che poteva derivare dal rendere celere e spedita la giustizia penale in quelle provincie, ancora io mi son messo a studiare quali provvedimenti potevano pigliarsi a maggiore vantaggio del paese. Allora io ho proposto questa legge; ma, o signori, io l'avrei proposta ancora se avessi creduto giunto il tempo opportuno per compiere una riforma generale; onde non credo mi si possa fare accusa di aver mostrato sollecitudine più per una che per altra parte d'Italia. Quest'accusa sarebbe immeritata.

Io ho avuto in mente il concetto di rendere un servizio all'Amministrazione del paese proponendo una legge che era stata già dal Governo e dal Parlamento subalpino concordemente applaudita. Ed io spero che sarà adottata dal Senato.

Presidente. Ha la parola il Senatore Pinelli.

Senatore Pinelli. Io aveva domandato la parola, onorevoli Senatori, per attestare come ciò che mi avrebbe trattenuto dall'aderire compiutamente alla proposta ministeriale non sarebbe stato nè il concetto che la composizione delle nuove Corti d'assisie non corrispondesse al suo scopo; nè qualunque di quelle obiezioni le quali si vennero sollevando contro questa innovazione.

Dopo le osservazioni fatte dall'onorevole collega Senatore Corsi, dopo le splendide parole dell'onorevole signor Ministro proponente, io non avrei d'uopo di aggiungere maggiori spiegazioni, ed io dichiaro che non credo effettivamente che possa esservi pericolo alcuno nel chiamare i giudici dei tribunali di circondario allo

onorevoli funzioni di giudici nelle Corti d'assisie, e di associarli ad un presidente il quale è scelto fra i consiglieri delle Corti d'appello. Io credo che da questa composizione non sia da temer punto alcun discapito di quella libertà di coscienza che sicuramente è il fondamento che regge il magistrato nelle sue convinzioni.

Tutto ciò che, a mio avviso, può considerarsi dubbio in questo provvedimento, non è il principio a cui si informa la legge, nè il concetto astratto, ma la sua attuazione; ed io credo veramente che per rimediare agli inconvenienti i quali si manifestano nell'amministrazione della giustizia, gli argomenti a priori non sieno sempre sufficienti, ma che veramente si debba tener conto delle condizioni in cui funziona l'ordine giudiziario. Io non dico che non possa il sistema proposto dall'onorevole signor Ministro funzionare ed avere i suoi pregi anche fuori delle provincie dove si faccia sentire maggior bisogno di speditezza nei giudizi criminali. Io credo che noi non dovremmo rifiutare certamente una riforma la quale, sebbene non necessaria, a mio avviso, nelle provincie in cui attualmente funzionano le Corti d'assisie secondo l'antico sistema, possa tuttavia egevolare il corso della giustizia in quelle provincie, di cui tanto ci sta a cuore di vedere migliorate anche da questo canto le condizioni. Ma credo però che non possa accettarsi l'applicazione d'un sistema senza prendersi pensiero del risultato che possa avere.

Io credo che sia per lo meno dovere dei Capi delle Corti rispettive di giustizia di osservare quella parte dove il sistema riuscirebbe facilmente difettoso.

Non nasconderei a questo riguardo che per quanto fosse desiderabile di poter risparmiare i viaggi dei consiglieri d'appello, ed il poter riunire in maggiore quantità i giudici nel luogo stesso dove si istituisce il giudizio, tuttavia queste considerazioni non debbono da sè sole dominare la legge: supponendo pure che qualche vantaggio potesse risultare dalla modificazione del sistema attuale non credo che ne possa seguire biasimo o censura a quel modo che era stato adottato finora e che non rimonta pur ad un'epoca sì lontana da credere che non si abbiano avuto sotto occhio le condizioni migliori nelle quali poteva stabilirsi il sistema delle Assisie.

Io avrei desiderato che il mio collega ed amico Senatore Corsi avesse risparmiato quella digressione che fece intorno al viaggio dei consiglieri e dei magistrati, per amministrare la giustizia.

Per me basta vedere quanto la giustizia sia venerata in Inghilterra, dove i giudici si recano per così dire, ad amministrarla alla porta de' giudicabili.

Non è solamente il giudice che siede in tribunale e che si porta da lontani luoghi per andare a tenere le assisie; ma è noto che uno stuolo numeroso di persone parte dalla sede principale in cui sono raccolti i Magistrati del Regno; partono o giudici ed avvocati e quanti sono attinenti a quest'Ufficio e si trasportano sulle località.

Io non credo che mai in Inghilterra quel senso poco conveniente che ha creduto trovare il Senatore Corsi abbia urtato la mente di quella nazione sì tenace del decoro in tutte le sue operazioni.

Ma lasciando questo tema in disparte, io dico che è lodevole pensiero di ottenere un'economia di spesa: quantunque per tutto quello che risulta dalle dimostrazioni a cui discese l'Ufficio Centrale, essa possa apparire assai tenue, se non del tutto problematica; ma qualunque sia questa economia, essa non mi sembra accettabile se non in quanto possa coordinarsi colle basi sulle quali il sistema giudiziario si trova stabilito.

Ora, io non ho certamente intrapreso il confronto del modo con cui sono stabiliti i tribunali di circondario in Italia, e la circoscrizione simile o la composizione che ebbe luogo di questi tribunali nei paesi dove è stato ammesso che da essi si prendessero i giudici per formare le Assisie: quello che posso assicurare si è, che in molte località del nostro paese la progettata composizione delle Corti d'assisie non può combinarsi colla costituzione attuale dei tribunali di circondario.

Se questa non fosse semplicemente una supposizione ma un fatto, io domanderei quale utile vi sarebbe nel voler ampliare i tribunali di circondario nel loro personale per fornire un mezzo il quale attualmente si trova già nella composizione delle Corti d'appello. Ma, mi si dice, si amplierà, occorrendo, il personale del tribunale di circondario.

Mi sia permessa a questo riguardo un'osservazione.

Il servizio delle Assisie cui si vuole associare i giudici dei tribunali di circondario non è che un servizio temporario, limitato ad un piccola parte dell'anno.

In ciascun trimestre si debbono tenere le Assisie.

Io voglio supporre che oltre la quindicina si debba tenere per un'altra quindicina: ma con tutto questo cosa ne seguirà?

Il personale dei tribunali quale si trova attualmente, e che credo calcolato secondo la realtà dei bisogni, si troverà aumentato al grado, che passate le Assisie, cesserà d'essere occupata una parte del personale pel tribunale. Ora, vi è tanto meno ragione di venire a questo punto, quando il mezzo attuale il quale consiste nel deputarvi i consiglieri della Corte d'appello provvede al bisogno, e può, occorrendo, supplirvi facilmente una qualche tenue aggiunta. A questo riguardo mi sia lecito di rispondere all'osservazione di un onorevole collega, capo di una delle più cospicue Corti del Regno, con cui sembra aver ammesso, che le Corti avrebbero bisogno di ricorrere ai tribunali per potere facilmente disimpegnare le loro funzioni.

Io confesso che non ho potuto persuadermi di questa verità.

Io parlando su tal proposito mi attengo ad un fatto che ben conosco, vale a dire al corso che hanno gli affari nella Corte a cui ho l'onore di presiedere.

La Corte di Genova ha un distretto di ben 10 tribunali di circondario, ed una popolazione di poco meno

di un milione. Non ha tutto il personale che ha la Corte a cui presiede l'onorevole Senatore a cui io alludeva, che è la Corte di Bologna. La Corte di Genova non conta che 19 consiglieri; ebbene, o signori, con questi 19 consiglieri si è finora disimpegnato il servizio delle Assisie nella Liguria dove vi sono cinque circoli d'Assisie, si è potuto spedire un considerevole arretrato di processi criminali che aveva legato il governo estense alle provincie fortunatamente sottratte a quella illiberale dominazione, si è potuto ottenere una perfetta spedizione di appelli correzionali, e con tutto ciò raggiungere un compito di lavoro nelle cause civili e commerciali che sta fra le 600 e 700 sentenze all'anno. Voi vedete, o signori, che il servizio è abbastanza soddisfacente; tuttavia questo servizio si è potuto fare, e non è mai accaduto che per rimediarsi fosse necessario ricorrere a spedienti straordinari.

Qui mi sia lecito l'aprirvi l'intimo mio pensiero.

Io non ammetto quella specie di disinvoltura colla quale talvolta si parla di riduzione del personale delle Corti. Signori, le Corti debbono considerarsi nel loro complesso; se si vuole salva l'istituzione loro bisogna tener conto degli elementi di cui si compongono, elementi tali a cui non si può dare il compito di un lavoro, per così dire, alla giornata, considerata solo numericamente la composizione delle Corti; bisogna considerare che l'istituzione stessa dell'immovibilità porta con sé certa conseguenza; l'immovibilità fa sì che nei corpi delle Corti d'appello risiedono magistrati venerabili per scienza, per dottrina, per quel corredo di meriti che porge un luminoso esempio agli iniziati nella carriera. Ma a questi uomini certamente non si può imporre un compito uguale a quello che si impone ai nuovi consiglieri i quali sono chiamati a questo onorevole servizio. Tuttavia a questo riguardo io dichiaro che mi tengo assai rassicurato tanto dalla mente sì savia del signor Ministro guardasigilli, quanto dalle dichiarazioni che ho udito dalla sua bocca, espresse con quell'accento di schiettezza che caratterizza l'animo suo. Egli infatti diceva che le Corti devono avere vantaggio da questa nuova sistemazione, in quanto che ne sarebbe risultato che avrebbero potuto destinare a migliore spedizione degli altri affari quei consiglieri i quali ora sono staccati per servizio delle Assisie; quando la cosa sia in questi termini, quando cioè la riduzione che sia per aver luogo, non cada assolutamente che sopra quel numero di magistrati i quali evidentemente sopravanzassero al compito necessario delle Corti, certamente allora non vi sarebbe di che mettersi in pensiero; ma io ritorno alla considerazione, che il sistema attuale è stato calcolato sul corso degli affari quali veramente esistono ordinariamente; che il personale rispettivo dei tribunali e delle Corti è stato bilanciato in questo senso, che l'ammettere un aumento in una parte sarà forse una necessità, ma che non è sperabile senza alterare profondamente l'organismo giudiziario il trovarvi un

compenso in una corrispondente diminuzione d'altra classe di funzionari.

Signori, io ho preso la parola per porre in considerazione, per così dire, gli effetti morali che produrrà questa legge sull'intero sistema giudiziario, ed io so che queste parole in bocca ad un magistrato che si riguarda come oratore nella propria causa, sono destinate a non avere molto benigno ascolto.

Tuttavia permettetemi che io le dica.

Sapeste perchè le istituzioni liberali, gli ordini costituzionali nella vecchia monarchia sabauda fecero sì buona prova fin dal loro principio, e funzionarono così agevolmente?

Egli è perchè il Governo che presisteva, pel rispetto alle forme legali non solo, ma altresì a quei Corpi giudiziarii, nei quali si concentrava la principale incarnazione della giustizia, si infuse tale spirito civile, che con facilità, senza tumulti e senza scosse, passò dall'uno all'altro sistema.

Io desidero che questo spirito animi egualmente il Governo costituzionale.

Questo Governo, mi si dirà, non è nello stesso caso, perchè quelle certe prerogative che sapevano di politica nei Magistrati dell'antica monarchia, hanno cessato di avere il loro corso, dal momento che sorsero le politiche istituzioni.

Permettetemi che vi dica, o signori, che questo è un errore.

Se il rispetto verso quei gran Corpi nei quali si riassumeva la giurisdizione eminente, era opera di gran senso nel Governo assoluto; io potrei citarvi gli esempi di tutti i governi costituzionali più riveriti di Europa, i quali vi dimostrerebbero che questo spirito egualmente vi risplende e vi mantiene per tali istituzioni la massima considerazione. Ed io non credo che altrimenti operando si possa raggiungere lo scopo, giacchè l'ordine giudiziario, il quale nella propria sfera è pure, e deve essere un potere, influisce e minemente sull'equilibrio dei poteri politici.

Senatore **Mameli**. Dopo l'elegante discorso del signor Ministro non posso dispensarmi dal fare alcune rimarche le quali sono di molta importanza nella grave questione che ci occupa.

Anzitutto debbo rettificare il senso di una mia osservazione fatta in altro precedente ragionamento, che per quanto parmi ha dato luogo a qualche meno esatta interpretazione.

Io non ho mai rimproverato al signor Ministro, che con la legge che ora si discute, abbia avuto in mira il favore di alcune provincie dello Stato anzichè il bene generale: accennai bensì, che o si volesse di questa legge fare una questione di principio; ed era d'uopo coordinarla col sistema della nostra legislazione penale; ovvero si volesse fare una legge di circostanza onde provvedere ai bisogni della amministrazione della giustizia in alcune provincie dello Stato; ed in tale caso la ine-

sonabile logica dei fatti esigevo, che con misure eccezionali e provvisorie si andasse al pronto riparo, senza sconvolgere e disorganizzare l'attuale sistema penale vigente in tutto lo Stato.

Il signor Ministro ci ha obbietato, che nel muoverci a fare una così viva opposizione alla legge noi abbiamo perduto di vista le recenti mutazioni sopravvenute nel sistema penale colla istituzione dei giurati, e delle Corti di assisie. Ma ovvia si è la risposta che la divisione cardinale e fondamentale dei crimini, delitti e contravvenzioni, e delle rispettive competenze delle Corti di appello, dei tribunali di circondario e dei giudici di mandamento non è stata perciò mutata: e finchè questo stato di cose è mantenuto noi abbiamo ragione di accusare d'incoerenza una legge, in virtù della quale giudicano dei crimini due giudici dei tribunali in concorrenza con un consigliere di appello sebbene rivestito della qualità di presidente nelle Assisie.

Il signor Ministro ha tuttavia ammesso, che le Assisie debbono considerarsi come una emanazione delle Corti d'appello; ma è per noi ben difficile il conciliare questa proposizione colla realtà del fatto, ove si ammetta che il maggior numero dei giudici di dritto è preso dai tribunali anzichè dalle Corti.

Si è pure voluto dare ad intendere, che quando l'utilità pubblica consiglia una ragionevole mutazione sulla amministrazione della giustizia, la sostanza debba prevalere alla forma, la cosa ai nomi.

Ma è forse questione di parole quella che da più giorni ci occupa? noi non lo crediamo. Forse che non ci interessa la sicurezza e la garanzia dei pubblici giudizi, l'averne giudici di maggiore esperienza e capacità, giudici provetti e consumati? Ora i giudici dei tribunali da poco tempo iniziati alla carriera, avvezzi a trattare cause di poca importanza, siccome quelle che non possono trarre che a pene correzionali, come mai possono avere quel corredo di dottrina e di lunga esperienza che richiedesi per gli affari della più alta importanza? come mai potranno difendersi dal prestigio di una artificiosa eloquenza, che talvolta travolge anche gli uomini più consumati nella scienza e nella trattazione degli affari?

Quanto a me debbo ingenuamente confessare, che sebbene vanti cinquanta e più anni di studio, trenta e più anni di esercizio forense nelle avvocherie, e non pochi di magistratura, ho sempre bisogno di star in guardia e di richiamare i miei pensieri a capitolo affinchè il mio mediocre ingegno non sia fuorviato dai sofismi e dagli artifizii oratorii.

Di queste verità pratiche non può tardare a persuadersi chiunque mediti seco stesso ai lenti progressi delle umane idee, e a quello insensibile sviluppo che le medesime vanno man mano acquistando cogli anni.

Certamente poi noi tutti, se ci trovassimo in quei disgustosi frangenti, ameremmo meglio di essere giudicati da uomini provetti e consumati, che da giovani ed inesperti.

Ma il signor Ministro ha fatto a questo proposito una confessione molto preziosa, che noi di buon grado accettiamo; ed è, che nei giudizi criminali la vera e sostanziale difficoltà sia riposta nei fatti dei quali appunto giudicano i giurati: che l'applicazione poi della legge al fatto sia cosa per se stessa molto agevole; e questo appunto essere il compito riservato ai giudici di dritto.

Ma in questo appunto dissentiamo da lui poichè gravissime e quotidiane sono le questioni che sorgono nel commisurare la qualità ed il grado della pena alla imputabilità morale, e molto più nella interpretazione ed applicazione delle leggi; le quali essendo opera umana, non possono essere perfette, e danno luogo a continui dubbii, per la cui risoluzione, oltre ai principii generali della scienza ed ai progressi della giurisprudenza, è mestieri talvolta del penoso e coscienzioso confronto di leggi antiche e moderne e di leggi di altri paesi.

Se così non fosse, a che tanto lusso di Corti di cassazione nello Stato? Perchè tante sentenze cassate per errori di dritto, per falsa interpretazione di leggi, per violazione di forme, e per altre cause?

Appartengo anche io da più anni ad un supremo Tribunale di cassazione; e quindi parlo di cose di mia quotidiana esperienza, sebbene nel disimpegno dell'arduo ufficio non poco mi giovi dei lumi di altri esimii magistrati, e professori della scienza del dritto penale.

Per queste considerazioni generali, e per quelle più speciali che ha già addotte e potrà addurre di vantaggio l'ottimo signor Relatore, io persisto nell'avviso dell'Ufficio in quanto all'art. 1, che ora cade in discussione.

Del resto stimo superfluo il ripetere in risposta alla taccia d'incoerenza attribuita al progetto dell'Ufficio stesso, che io avrei preferito la ripulsa assoluta, che fu appunto il primo mio voto: lo spirito di conciliazione da cui sono sempre animato, il bisogno di formare una maggioranza, ed il riflesso che si poteva rispettare un principio mantenendolo illeso quando non havvi necessità di violarlo, e solo modificandolo in qualche caso, non senza una salutare ed opportuna riserva, era ben altra cosa, che allontanarsene affatto, per sostituirvi un sistema, che non è in armonia colla organizzazione generale, e col concetto da cui è informata.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Si domanda la chiusura.

Senatore Castell, Relatore. Il relatore ha diritto di parlare.

Presidente. Il relatore dell'Ufficio Centrale ha la parola.

Senatore Castell, Relatore. Signori Senatori. Dopo le eloquenti parole che il Senato ha intese dalla bocca dell'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia, il mio compito di difendere l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale diviene, non me lo dissimulo, alquanto più difficile.

Tuttavia e per debito del mio Ufficio come relatore, e più perchè sono convinto della giustizia della proposta che in quell'emendamento la maggioranza dell'Ufficio Centrale ha fatto, mi proverò a ribattere le obiezioni che le sono state fatte.

Allorchè l'Ufficio Centrale fu incaricato di esaminare il progetto di legge presentato dal signor Ministro, naturalmente si pose sott'occhio la relazione che accompagna questo progetto, per vedere quali erano i motivi che inducevano il Governo a recare nell'ordinamento delle Corti di assisie mutamenti che noi crediamo radicali.

Trovammo in questa relazione prima di tutto che il Governo appoggiandosi al sistema vigente in Francia e nel Belgio che da molti anni funzionava senza inconvenienti, trovava che per parità di ragioni esso si sarebbe potuto adottare anche in Italia.

Trovammo che esaminando esso le attribuzioni riservate dalla legge ai giudici del diritto, aveva la convinzione che il mutamento non potesse recar pregiudizio veruno al buon andamento della giustizia, perchè i giudici di circondario fossero sufficienti a disimpegnare questo ufficio.

Trovammo altre due considerazioni. Bene disse il Ministro di Grazia e Giustizia che queste due considerazioni non le poneva a capo dei motivi che lo determinavano alla riforma.

Ma queste due considerazioni erano poste nella sua relazione abbastanza in rilievo perchè l'Ufficio Centrale dovesse credere che il Governo vi annetteva una non mediocre importanza, voglio dire la considerazione di economia, e la considerazione dei bisogni che in alcune provincie dello Stato ci sono di accrescere il numero delle Corti di assisie.

Che cosa dunque ha dovuto fare l'Ufficio Centrale? Ha dovuto dapprima esaminare se il mutamento veramente non arretrerebbe verun inconveniente al buon andamento della giustizia; e nel far questo esame prima di tutto ha dovuto dire a se stesso: secondo il sistema attualmente vigente il servizio della giustizia procede esso bene?

Indubitatamente ha dovuto rispondere sì, procede tanto bene che il Ministro crede che potrà procedere meglio anche affidato a giudici meno esperti.

Dunque, ha dovuto dire l'Ufficio Centrale, se il sistema attuale procede bene, non è da cambiarsi che per ragioni imponenti: e ciò tanto più che gli ordinamenti giudiziari dei tribunali, della magistratura, non si debbono toccare se non vi è una necessità grandissima.

Ora, ha detto l'Ufficio Centrale, vediamo se c'è questa necessità.

Il Ministro ci dice che crede che funzioneranno egualmente bene; supponiamo per un momento che funzioneranno egualmente bene, ma questa non è ragione sufficiente a giustificare il cambiamento che ci viene proponendo, ci vogliono altre considerazioni per deter-

minarlo, perchè non si tocca, ripeto, un ordinamento giudiziario se non per evidenti ragioni di utilità dimostrata.

Queste ragioni allora erano le altre che in sott'ordine erano nella relazione del sig. Ministro indicate, l'economia, cioè, o le esigenze del servizio che richiedono un maggior numero di Corti d'assisie.

Parliamo dell'economia. Il governo, come ebbi già l'onore di dire, in una prima discussione, al Senato si riprometteva un risparmio di 580m. lire.

L'Ufficio esaminando i diversi articoli che avrebbero composto questa somma ha dovuto persuadersi (e credo di averlo dimostrato abbastanza nella scorsa seduta per non ritornarvi sopra), ha dovuto persuadersi che quell'economia si sarebbe in effetto ridotta al disotto della metà di quello che il governo sperava.

Dunque, primo risultato di questo esame, fu, nella convinzione dell'Ufficio, che il progetto del Ministero non offre che una tenue economia, la quale ad ogni modo era pur sempre una buona ragione per indurci a prenderlo a serio esame anche sotto questo rapporto; giacchè noi pure vogliamo che si faccia ogni economia possibile: ma forsechè noi vi proponiamo di sostituire un sistema, a quello da voi proposto, per cui questa economia non possa più ottenersi mai no. Noi vi proponiamo un sistema giusta il quale quest'economia, a piccolissima differenza, è identica alla vostra.

Perchè noi vi proponiamo che, invece di mettere in disponibilità 108 consiglieri d'appello come avverrebbe mettendo ad esecuzione il vostro sistema, si adotti un sistema per cui potrete mettere in disponibilità ancora la metà di quelli che voi proponevate, mentre d'altr lato dovrete creare la metà di meno di nuovi giudici di circondario, di quelli che avevate già indicato nella vostra tabella. Dunque la differenza da questo lato non è sicuramente di una somma egregia. Ma un'altra economia, ci si oppone, è quella che risulta dal risparmio delle spese di trasferta e di indennità di soggiorno ai consiglieri d'appello che attualmente sortono dalla loro residenza; ebbene questa somma la risparmiate egualmente nel nostro sistema secondo il quale colla composizione delle Corti per mezzo di un consigliere e di due giudici, come nel nostro progetto, si risparmia del pari quella spesa.

Dunque la considerazione della economia non poteva più bastare per noi, per indurci a variare un sistema che aveva funzionato molto bene finora.

Vi era la seconda considerazione la quale come ho detto, rifletteva il bisogno d'accrescere il numero delle Corti d'assisie specialmente in alcune provincie del Regno, ed il nostro sistema lo permette egualmente senza spendere un soldo di più, perchè noi appunto fuori delle sedi delle Corti d'appello componiamo le Corti di assisie nel modo stesso che le componete nel vostro progetto; epperò l'aumento lo potete fare egualmente con ambi i sistemi senza accrescere punto la spesa.

Arrivato a questo punto d'indagini e di ragionamenti,

L'Ufficio Centrale si faceva carico allora di un altro ordine di idee. Ha detto: non è dimostrata la necessità, non è dimostrata l'utilità di cambiare la base sulla quale è fondato l'ordinamento delle Corti d'assise, ma è tuttavia dimostrata una qualche utilità di variarla in alcuni luoghi. Dunque noi crediamo di essere conseguenti mantenendo possibilmente il principio che informa sostanzialmente l'attuale ordinamento delle Corti di assise. Ora il principio qual'è? È che le Corti d'assise sieno composte di membri delle Corti d'appello, dunque dove non c'è convenienza, dove non c'è necessità di cambiarlo non lo cambiamo.

Nelle sedi delle Corti d'appello non ci è necessità poichè non costa spesa maggiore il lasciare e mantenere le Corti d'assise quali sono, dunque noi le manteniamo e crediamo di non essere illogici in questo. Nelle altre sedi consentiamo col sig. Ministro che possa essere utile, non per il miglior andamento della giustizia che non l'ammetteremmo, ma che possa essere egualmente utile di comporre con un Consigliere d'appello o due giudici di circondario. Ma ci si dice: se voi ammettete che si possa nei circoli che non sono sedi di Corti d'appello comporre la Corte d'assise coll'intervento di due giudici, prima di tutto non vi è ragione perchè conserviate l'altra forma nei capi luoghi, in secondo luogo vi è tanto meno ragione che introduciate per le altre Corti d'assise, la facoltà di comporre eccezionalmente come lo sono ora in tutti i circoli.

Alla prima obiezione ho già risposto che crediamo di essere conseguenti se non cambiamo il sistema. Noi ammettiamo dove è utile, non lo ammettiamo dove non lo è. Al secondo io risponderò: noi abbiamo fede pienissima nella capacità dei giudici dei Tribunali, abbiamo fede egualmente nella loro indipendenza: e qui mi occorre di notare che forse nella precedente seduta a questo riguardo non mi devo essere spiegato chiaramente. Io non intesi mai di metterlo in dubbio l'indipendenza dei giudici di circondario, anzi mi pare averlo detto in termini ben chiari, ma tuttavia soggiungerò che ho così poco inteso di metterla in dubbio che rammento aver detto che se un consigliere d'appello è sempre indipendente dal primo presidente col quale si trova a votare e il quale non raramente o, almeno, qualche volta si trova fra la minoranza, tanto meno era da temere che sia dipendente un giudice di circondario a fronte di un consigliere d'appello essendo minore la distanza di grado che vi ha fra i detti funzionari in quest'ultimo grado che nel primo. Questo ho detto relativamente all'indipendenza dei giudici. Ma ho pure dimostrato in modo portato all'evidenza che l'ampiezza del potere, che tuttavia, malgrado la istituzione dei giurati è lasciata ai giudici del diritto, è tale che almeno eccezionalmente può avvenir caso in cui un consiglio di prudenza suggerisca che la Corte d'assise sia composta tutta di magistrati consumati, provetti, sperimentatissimi.

Ripeterò in poche parole ciò che ho detto distesa-

mente: il nostro codice penale lascia un potere sconfinato al giudice del diritto al quale dà la facoltà di ascendere, nell'applicare la pena, dal carcere alla reclusione, dalla reclusione ai lavori forzati, dai lavori forzati a tempo ai lavori forzati a vita, lasciando perfino in un caso al suo arbitrio di applicare o no la pena, della morte. Ma questi sono poteri sconfinati, il cui esercizio può divenire assai pericoloso, giacchè si possono presentare dei casi complicatissimi in cui non sia prudente lasciare a due minori giudici che restano in maggioranza, di infliggere essi queste pene, la cui applicazione non può farsi senza un secondo esame, e profondo, delle circostanze del fatto, tanto come quello che fecero i giurati, perchè dipende dall'apprezzamento delle circostanze che hanno preceduto od accompagnato i reati lo applicare più un genere che un altro di pene.

Questo mi pare evidente.

Ho detto ancora che il sistema che proponiamo è stato adottato in Francia e nel Belgio, e con minori ragioni e con bisogno infinitamente minore di quello che abbiamo noi.

In Francia e nel Belgio si è creduto necessario di lasciare la facoltà alle Corti d'appello di comporre eccezionalmente le Corti d'assise di giudici della Corte d'appello. Ma a fronte di quale legislazione? di una legislazione che non permette mai di passare da una pena inferiore ad una maggiore, mai. In tutto il Codice penale francese non trovate mai che per un reato per cui è comminata la pena della detenzione possa il giudice passare alla relegazione od ai lavori forzati.

Peggio anche nel Belgio. Nel Belgio le cause che si possono portare davanti ai giurati sono ridotte a ben poche. Le facoltà che sono lasciate ai giudici del diritto sono pochissime, ed è questa la ragione per cui nel Belgio, malgrado l'opposizione che trovò nella Camera dei rappresentanti, la legge attuale venne adottata. E questa fu appunto la ragione che fece ivi valere uno dei rappresentanti per farla adottare; esso diceva:

« Messieurs, ne pardons pas de vous ce à quoi se bornent aujourd'hui les fonctions des assesseurs qui assistent le président. Ordinairement ils sont réduits à un rôle tout à fait inactif et passif, et à l'avenir il en sera nécessairement ainsi.

« En effet, la plus part des faits que la loi punit de la peine de la réclusion ou de celle des travaux forcés à temps, seront déférés aux tribunaux correctionnels; il ne restera donc plus, en général, à statuer que sur de grands crimes, ceux contre lesquels la loi commine la peine de mort, et celle des travaux forcés à perpétuité. Or, à cet égard, la loi ne laisse aucune latitude à la Cour d'assises, qui doit se borner à appliquer la peine écrite dans le Code, sans pouvoir la modifier. »

Quanta differenza da questo stato di legislazione, da questo grado di potere ai poteri che hanno i nostri giudici del diritto!

Per queste considerazioni, io soprattutto persisto a

credere che l'Ufficio Centrale abbia giustificato la proposta che fece, di dare facoltà alla sezione d'accusa di comporre le Corti d'assise tutte di consiglieri.

Ma qui, ritornando anche un momento indietro sulla adozione della proposta circa la composizione delle Corti d'assise nelle sedi delle Corti d'appello, mi devo fare un carico di due obbietti, uno dei quali opposto diametralmente all'altro.

Per parte del Governo si dice che il sistema da lui proposto ha anche per iscopo di rilevare i tribunali di circondario.

In verità, non credo che i tribunali di circondario si trovino in condizione d'aver bisogno di essere rilevati da noi; l'amministrazione della giustizia in qualunque grado costituita è sempre stata circondata da moltissima considerazione, e rispettata pel motivo che ispirò sempre grande fiducia; siano pure più o meno estese le varie giurisdizioni, più o meno elevati i gradi delle varie gerarchie, tutte hanno sempre goduto grande considerazione.

Quindi non vedrei il bisogno di dare ai tribunali attribuzioni maggiori di quelle che hanno avuto finora onde rilevarli. Ma credo tanto meno che l'Ufficio Centrale meriti il rimprovero che gli è stato fatto in senso contrario dall'onorevole De Foresta, il quale ha detto; ma guardate, la vostra proposta di comporre le Corti d'assise, dove vi ha residenza di una Corte, tutta di Consiglieri, sapete cosa implica?

Implica il discreditto dei tribunali.

Ma Dio miol! Il discreditto dei tribunali quando se ne estende la giurisdizione? Quando nella massima parte dei casi si parificano ai Consiglieri d'appello ci si dirà che li discreditiamo? Solo perchè nel capoluogo della residenza delle Corti, ed in alcuni casi eccezionali fuori di questa residenza continuiamo il sistema attuale noi apportiamo loro il discreditto? Non credo che il rimprovero sia meritato.

Ritornando alla questione della facoltà che vorremmo data alla sezione d'accusa, si è detto, la Francia, è vero! il Belgio, è vero! hanno nelle loro leggi lasciata alla Corte d'appello la facoltà che voi proponete di dare alla sezione d'accusa, ma ciò malgrado mai si è dato esempio che se ne siano prevalse; a questo proposito il mio onorevole collega Senatore De Foresta prima di tutto diceva: voi relatore dell'Ufficio Centrale avete detto che alla mia assertiva avreste potuto opporre una negativa.

Io prego l'onorevole Senatore De Foresta di porsi sott'occhio il rendiconto di quella seduta che non ho punto emendato, e troverà che non ho detto sicuramente che potrei opporre una negativa: ho detto anzi, che ad una assertiva contro cui non aveva prove, non poteva opporre una negativa.

Il Senatore De Foresta disse: se aveste fatto voi quello che ho fatto io: se foste andato a compulsare i documenti relativi a questa questione in Francia e nel

Belgio avreste trovato come ho trovato io che mai quella facoltà fu esercitata. Io dunque mi sono provato a fare queste indagini.

Il tempo era breve, documenti a dir vero non ne ho trovati molti in biblioteca. ho solo trovato nel *Dictionnaire administratif de Block* all'articolo *jurisdiction civile et commerciale*, una indicazione che punto non ismentisce l'asserzione del Senatore De Foresta ma che permette di dubitare, che non abbia esso nelle ricerche fatte potuto trovare quanto ci può essere intorno a questa questione, locchè non è niente impossibile.

Ecco ora che cosa è detto nel citato articolo *Jurisdiction civile et commerciale*:

« Dans les départements où siège la Cour impériale, les assises sont tenues par trois membres de la Cour, dont un président; dans les autres départements, par un Conseiller à la Cour, délégué pour présider, et par deux juges, pris soit parmi les Conseillers de la Cour si celle-ci en délègue à cet effet, soit, ce qui est le plus ordinaire, parmi les présidents ou juges du tribunal de première instance où siègent les assises. »

Di modo che senza che io voglia disdire l'asserzione del Senatore De Foresta, mi sarà pur permesso di credere, che, postochè in Francia le Corti di assise sono più d'ordinario composte di un consigliere e di due giudici, deve pur essere avvenuto talvolta, che vi siano state in via straordinaria composte diversamente.

Si è detto anche che il sistema belga trova una ragione di essere, che non c'è presso di noi, nel diverso modo con cui si procede alla nomina dei Magistrati in quel paese: si è detto: nel Belgio si è potuto trovar conveniente di lasciar ancora quella facoltà di comporre le Corti d'assise di soli consiglieri, perchè l'elemento della Magistratura elettiva potesse ancor farsi funzionare in caso che si credesse conveniente, acciò non prevalesse sempre solo la scelta di quelli fra i Magistrati che sono di libera nomina del Governo. Ma io non credo mica che le cose nel Belgio procedano così, perchè io ho riscontrato, a proposito appunto della discussione che si è fatta nel Belgio di questa legge, che allora si è detto, che i giudici dei tribunali provinciali sono proposti dai consigli provinciali, e sono poi, fra i proposti, scelti dalla Corte d'appello.

Dunque il personale dei tribunali provinciali è pur esso elemento elettivo, sarà meno diretto ma è elettivo, non è un'emanazione del potere esecutivo. Dunque la ragione della differenza fra i consiglieri d'appello, ed i giudici del tribunale desunto dal diverso modo di elezione non starebbe, o se sta è molto meno grave di quello che potrebbe parere a prima giunta.

Per respingere la facoltà che lasceremmo alla sezione d'accusa di comporre eccezionalmente le Corti d'assise, si è detto ancora: le sezioni d'accusa come è che potrebbero apprezzare queste circostanze eccezionali che d'ordinario non si manifestano che nel dibattimento orale? Io non posso dividere questa opi-

nione, io presiedo d'ordinario, o almeno assai frequentemente la sezione d'accusa nella Corte di Casale; mi accade frequentemente di sentir riferire dal Ministero pubblico processi assai gravi, che sgraziatamente abbondano, specialmente in uno dei circoli di quel distretto giudiziario ed ho sempre trovato che se vi è complicazione, se vi è gravità di circostanze, che si debbano apprezzare per giudicare poi in definitiva, risultano già dal processo scritto. Cattivo giudice istruttore è quello che non può mettere in rilievo tutte le circostanze che possono aggravare un reato, cattivo giudice istruttore! Possono venire con una maggior luce a comparire nel dibattimento orale, ma che non risultino già dal processo scritto, questo a me è mai occorso di osservarlo. Quindi io credo che sono essi i giudici della sezione d'accusa ed essi soli in grado di apprezzare, se concorrono nella specie tali circostanze per cui possa essere, per qualunque considerazione (e ve ne sarebbero molte da indicare), conveniente in quella tal causa di comporre diversamente la Corte d'assisie.

Farò un'ultima osservazione, si è detto: nel Belgio questo potere non fu mai usato; e sia pure. Ebbene, ciò vuol dire che in Belgio non si è mai presentato il bisogno di questo rimedio.

Ed allora o supponete che il bisogno non si presenti e la sezione d'accusa non dichiarerà mai che la Corte d'assisie si debba comporre a questo modo; e quindi la facoltà ad essa concessa non presenterà nessun inconveniente; o credete che possa venire il caso per cui convenga di comporre così la Corte d'assisie, ed allora perchè volete metterci nell'imbarazzo di farlo?

Non mi pare d'aver dimenticato nessuno dei principali argomenti a sostegno della proposta dell'Ufficio Centrale, concludo quindi con pienissima convinzione pregando il Senato di adottare nel duplice suo aspetto

l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale; lo prego soprattutto di adottarne la seconda parte la quale credo assai sostanziale.

La prima, dirò, tiene più al rispetto delle forme di ordinamento giudiziario, che non propriamente alla sostanza, perchè non mi dissimulo che i reati non possono essere più gravi in un sito che in un altro, e che quindi il giudice che è sufficiente in un luogo, può esserlo in un altro.

Ciò che mi determina a mantenere anche la prima parte dell'emendamento si è che ripugna a me ed ai miei colleghi della maggioranza, che si interverta totalmente l'ordine della composizione dei corpi giudicanti senza un'assoluta necessità che noi non vediamo.

Ci si dice che il nostro sistema è assurdo, che anzi è negazione di sistema.

Ma il nostro è un sistema come lo può essere un altro, e come è il vostro.

Non è sistema misto il vostro?

Voi le chiamate Corti d'assisie: ma in grazia, di che le componete queste Corti? Di due giurisdizioni distintissime; in parte di giudici d'appello, ed in parte di giudici di circondario: dunque anche il vostro è un sistema essenzialmente misto, nè io so il perchè meriti il nostro rimprovero e lode il vostro.

Io concludo perciò pregando il Senato ad accettare il doppio emendamento, e prego poi la Presidenza di metterlo ai voti per divisione, perchè la maggioranza del Senato potrebbe non accettarne la prima parte, ed accettarne invece la seconda.

Presidente. Parecchi Senatori essendosi assentati dall'aula, e così il Senato non essendo più in numero, la seduta è rinviata a domani alle ore due per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).

XXIX.

TORNATA DEL 25 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE FERRIGNI.

Sommario — *Congedi* — *Seguito della discussione del progetto di legge per la composizione delle Corti d'assisie* — *Emendamento all'articolo primo del Senatore Gravina non appoggiato* — *Reiezione della prima parte dell'articolo primo dell'Ufficio Centrale* — *Osservazione del Senatore Cibrario sulla seconda parte dell'articolo stesso cui risponde il Senatore Castelli (Relatore)* — *Proposta del Senatore Corsi appoggiata dal Ministro Guardasigilli* — *Emendamento all'articolo primo del Ministero, proposto dal Senatore De Foresta, accettato dal Ministro* — *Approvazione dell'articolo primo ministeriale coll'emendamento De Foresta* — *Parole del Senatore Castelli* — *Dichiarazione del Ministro Guardasigilli sulla aggiunta all'articolo primo dell'Ufficio Centrale* — *Reiezione della medesima* — *Approvazione dell'articolo 2 e dell'articolo 3 colle modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale* — *Osservazioni del Senatore Vigliani contro l'emendamento all'articolo 4 proposto dall'Ufficio Centrale* — *Ritiro del medesimo* — *Approvazione dell'articolo 4 del progetto Ministeriale* — *Dichiarazione del Senatore Castelli, e del Ministro Guardasigilli sull'articolo 5* — *Approvazione degli articoli 5 e 6 del progetto Ministeriale* — *Emendamento all'articolo 7 dell'Ufficio Centrale combattuto dal Ministro* — *Ritiro di questo emendamento* — *Articolo 6 aggiunto dall'Ufficio Centrale* — *Parlano sul medesimo i Senatori De Foresta, Castelli, Vigliani, Pinelli ed il Ministro Guardasigilli* — *Ritiro di questo articolo* — *Approvazione dell'articolo 8* — *Spiegazioni del Senatore Castelli sugli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale all'articolo 9* — *Dichiarazioni del Ministro Guardasigilli* — *Schiarimenti richiesti dal Senatore Scovazzo forniti dal Ministro e dal Senatore Castelli* — *Instanza del Senatore Galvagno, cui rispondono i Senatori Corsi e Castelli* — *Emendamenti all'articolo stesso dei Senatori Scialoia e Castelli (Relatore)* — *Parlano sui medesimi il Senatore De Foresta, e il Ministro di Grazia e Giustizia* — *Nuovo emendamento al detto articolo del Senatore Castelli* — *Osservazioni del Senatore Scialoia* — *Approvazione dell'articolo 9 cogli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale, non che dell'articolo 10 ultimo del progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici, dell'Istruzione Pubblica, di Agricoltura e Commercio e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Presidente. Si dà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* legge le lettere dei Senatori Di Campello, Spada e Beniatendi colle quali i due primi per motivi di salute, e l'ultimo per affari di

famiglia chiedono un congedo, che loro è dal Senato accordato pel tempo rispettivamente richiesto.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLA COMPOSIZIONE DELLE CORTI
D'ASSISIE.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge per la composizione delle Corti d'assisie.

Ricorderà il Senato che nell'ultima tornata fu esaurita la discussione sull'art. 1.

Vi è un emendamento dell'Ufficio Centrale, il quale vuol essere posto ai voti prima.

Esso consta di due parti, e secondo l'istanza fattane dal Senatore Castelli relatore nella seduta di ieri, io lo metterò ai voti separatamente.

Senatore Gravina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gravina. Proporrei un emendamento all'art. 1 così concepito:

« Ogni Corte d'assisie è composta di un presidente scelto fra i Consiglieri della Corte d'appello, del presidente del tribunale del circondario del luogo ove è stabilita la Corte suddetta, o di chi ne fa le veci e del giudice più anziano.

« Può essere aggiunto come supplente un altro giudice dello stesso Tribunale. »

Presidente. Domando se l'emendamento proposto dal Senatore Gravina è appoggiato.

Chi l'appoggia, voglia sorgere.

(Non è appoggiato.)

Si passa ora alla votazione della prima parte dell'emendamento dell'Ufficio Centrale così concepita:

« Nei circoli ove siede la Corte d'appello, le Assisie saranno tenute da tre consiglieri della Corte, uno de quali sarà presidente. »

Chi approva questa prima parte dell'art. 1, voglia sorgere.

(Non è approvata.)

Leggo la seconda parte dell'articolo primo.

« Negli altri circoli la Corte d'assisie sarà composta di un Consigliere appositamente delegato per presiederla, e di due giudici scelti, sia tra i Consiglieri della Corte d'appello quando la sezione di accusa lo crede conveniente e lo abbia dichiarato nell'ordinanza d'accusa sia tra i presidenti ed i giudici del Tribunale di circondario del luogo destinato alle Assisie. »

Senatore Cibrario. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario. Mi pare che essendo stata rigettata la prima parte, non dovrebbe mettersi in discussione la seconda, la quale dipende dalla prima.

Senatore Castelli, Rel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli, Rel. Io credo invece che una parte sia al tutto indipendente dall'altra, perchè nella prima si prevede il caso della composizione della Corte d'assisie normalmente formata nella sola sede della Corte d'appello; invece nella seconda si prevede la eccezione per cui sebbene le Corti siano normalmente composte di un consigliere e di due giudici, si presenti il caso eccezionale in cui convenga deviare dalla regola ed entrare nell'eccezione.

Quindi può stare una cosa senza che impinga coll'altra.

Il Senato ha rigettato il principio posto dall'Ufficio Centrale per cui sempre le Corti d'assisie, nei circoli ove risiede la Corte d'appello, dovessero essere composte come attualmente; dunque prevale il principio che sempre, normalmente, ovunque, devono essere composte di un consigliere e di due giudici del tribunale di circondario.

Ma ciò non impedisce che si possa stabilire una composizione eccezionale dandosi una necessità riconosciuta che ne suggerisca la convenienza.

Senatore Cibrario. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cibrario. Tolta la regola mi pare che rimanga eliminata di sua natura l'eccezione o quanto meno dovrebbe modificarsi la redazione dell'articolo.

Senatore Castelli, Relatore. Questa osservazione è perfettamente giusta. Questa è una cosa di forma, ma il principio sta per sé.

Senatore Duchoqué. Comincierei l'articolo così: « Le Corti d'assisie, ecc.

Senatore Castelli, Relatore. « Le Corti d'assisie saranno composte di un consigliere appositamente delegato per presidente, e di due giudici scelti sia tra i consiglieri della Corte d'appello, ecc. Tutto il resto sia. »

Presidente. Vi è diversità tra questa proposta e la redazione dell'articolo del progetto ministeriale.

Si propone di dire che la Corte d'assisie sarà composta di un consigliere appositamente delegato per presiederla, e di due giudici scelti tra i consiglieri della Corte d'appello quando la sezione d'accusa lo creda conveniente, ecc.: lo che non è nell'articolo ministeriale.

Senatore Castelli, Relatore. Qui si tratta sempre di votare l'emendamento: dunque l'emendamento va posto ai voti in questi termini: Invece di dire, « negli altri circoli, ecc., dire, « le Corti di assisie saranno composte, ecc. »

Senatore Corsi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Corsi. Io sono d'avviso che prima di procedere alla votazione dell'emendamento proposto dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale, bisogna a questo aligna preceda una regola generale.

Ora quella che si aveva l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale essendo scomparsa, bisogna sostituirla un'altra, e questa non può essere che quella contenuta nell'articolo 1 del Ministero, il quale stabilisce il principio generale, che dappertutto le Corti d'assisie debbono essere composte di un consigliere d'appello presidente e di due giudici del tribunale di circondario, poi per talune si potrà indurre una eccezione.

Per ora non è il caso di mettere in votazione l'emendamento dell'Ufficio Centrale, se contenendo una eccezione non ha una regola generale che preceda.

Pregho quindi il signor Presidente di mettere ai voti l'articolo primo del Ministero; se questo articolo 1 è approvato, allora l'Ufficio Centrale proporrà l'emendamento che crede.

Ministro di Grazia e Giustizia. Accetto per parte mia la proposizione fatta dal Senatore Corsi, credo, in nome dell'Ufficio Centrale, perocchè veramente il secondo concetto messo innanzi dall'Ufficio Centrale si presenta come un'eccezione, una limitazione.

Quando il Senato, come io spero, accogliesse l'articolo proposto dal Ministero, allora si potrà votare l'emendamento che il Ministero ha dichiarato di non accettare.

Presidente. Allora metto ai voti l'articolo primo del progetto ministeriale.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Vorrei pregare il sig. Ministro di consentire che alle parole, *ove è stabilita la Corte suddetta*, che mi pare possano lasciare dubbio a quale delle Corti si accenni, cioè se alla Corte d'appello, od alla Corte d'assise, sieno sostituite queste altre, *ove sono tenute le Assise*.

Ministro di Grazia e Giustizia. Accetto.

Presidente. Metto quindi ai voti l'articolo primo del Ministero con la modificazione proposta dall'Ufficio Centrale, e consentita dal signor Ministro.

Art. 1.

« Ogni Corte di assise è composta di un presidente scelto fra i consiglieri della Corte d'appello, e di due giudici del tribunale di circondario del luogo ove sono tenute le Assise. Può esservi aggiunto, come supplente, un altro giudice dello stesso tribunale. »

Chi approva questo articolo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Qui verrebbe l'aggiunta dell'Ufficio Centrale, che prego di trasmettere al banco della presidenza.

Senatore Castelli, Relatore. L'aggiunta sarebbe concepita in questi termini:

« È tuttavia fatta facoltà alla sezione d'accusa di ordinare nei casi eccezionali che la Corte d'assise si componga tutta di consiglieri. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Non occorre che io dichiaro che non accetto quest'aggiunta.

I discorsi che si pronunziarono nella precedente tornata mi dispensano dal dire altre parole su ciò.

Presidente. Metto ai voti l'aggiunta.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Passiamo all'articolo 2.

« Nei circoli di Assise, dove per l'abbondanza delle

cause le sessioni si debbono potrarre per più quindici, potranno essere designati due presidenti, dei quali ciascuno terrà alternativamente i dibattimenti per una quindicina nell'ordine che sarà determinato dal primo presidente della Corte di appello. »

Chi lo approva s'alzi.

(Approvato.)

A questo articolo l'Ufficio Centrale propone un'aggiunta, in fine, delle seguenti parole: « nel ruolo che sarà da esso formato delle cause da epedirsi nel periodo di turno trimestrale delle assise. »

Domando al signor Ministro se l'accetta.

Ministro di Grazia e Giustizia. L'accetto.

Presidente. La metto ai voti.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvata.)

Passiamo all'art. 3 così concepito.

« In principio di ogni anno giuridico sono con regio decreto designati i presidenti ed i giudici delle Assise. »

A questo articolo l'Ufficio Centrale propone il seguente emendamento:

« Il primo presidente della Corte d'appello delega entro gli otto giorni successivi alla chiusura delle Assise i presidenti e i giudici che dovranno tenerle nel trimestre successivo.

« È però sempre in facoltà del Ministro della Giustizia di fare esso la designazione dei presidenti, purchè ciò eseguisca prima della chiusura delle Assise che precedono immediatamente quelle a cui si riferiscono siffatte designazioni.

« Il primo presidente, sempre quando lo stimi conveniente, può esso presiedere le Corti di assise: può anche affidarne la direzione ad un presidente di sezione della Corte d'appello. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Per parte mia accetto l'emendamento in surrogazione dell'art. 3.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Proporrei di togliere la parola *sempre* perchè inutile.

Senatore Castelli, Relatore. L'Ufficio consente alla soppressione di questa parola giacchè il primo presidente può sempre presiedere; e propongo alla mia volta che alla parola *delega* si costituisca la parola *designa*.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Faccio una osservazione di pura compilazione.

Proporrei di dire: « è però in facoltà del Ministro della Giustizia di fare la designazione dei presidenti, purchè ciò eseguisca prima della chiusura, ecc. » perchè la parola *esso* diventa inutile.

Senatore Castelli, Relatore. L'Ufficio consente....

Senatore Scialoja. Proporrei eziandio che nel secondo alinea fossero tolte le parole *purchè ciò eseguisca*, e nel successivo le parole *quando lo stimi conveniente*, come pur la parola *esso*.

Senatore Castellì, *Relatore*. L'Ufficio Centrale acconsente.

Presidente. Rileggo adunque l'art. 3 così modificato :

« Il primo presidente della Corte d'appello designa entro gli otto giorni successivi alla chiusura delle Assisie i presidenti e giudici che dovranno tenerle nel trimestre successivo.

« È però in facoltà del Ministro della Giustizia di fare la designazione dei presidenti, prima della chiusura delle assisie che precedono immediatamente quelle a cui si riferiscono siffatte designazioni.

« Il primo presidente può presiedere le Corti di assisie: può anche affidarne la direzione ad un presidente di sezione della Corte di appello. »

Metto ai voti l'articolo così modificato.

Chi lo approva s'alzi.

(Approvato.)

Art. 4.

« Non potrà far parte della Corte d'assisie il giudice del tribunale che abbia atteso all'istruzione del processo di che è giudizio. »

A quest'articolo l'Ufficio propone il seguente emendamento:

« I membri della Corte d'appello, che avranno concorso alla pronuncia dell'accusa, non potranno nello stesso affare, nè presiedere le assisie, nè assistere il Presidente, a pena di nullità.

« Questa proibizione si applica al giudice del Tribunale di circondario che abbia atteso all'istruttoria della causa. »

Senatore Castellì, *Relatore*. È una surrogazione.

Senatore Vigilani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilani. Non è una semplice surrogazione quella che fece l'Ufficio Centrale nell'art. 4.

La disposizione proposta dall'Ufficio Centrale è in parte inutile ed in parte incompleta.

È da ritenersi che l'art. 4 del progetto ministeriale non è che un complemento dell'art. 45 della legge giudiziaria la quale stabilisce che nessun consigliere che abbia preso parte all'istruzione del procedimento oppure sia concorso a pronunciare l'accusa possa sedere fra i giudici del giudizio.

Che cosa fa il Ministero col suo articolo 4?

Aggiunge a quell'articolo un elemento che è richiesto dalle riforme introdotte con questa legge, estende cioè quelle disposizioni anche ai giudici di prima istanza, i quali saranno chiamati a sedere nella Corte d'assisie, e siccome questi giudici non possono concorrere nell'istruzione del procedimento, limita le disposizioni se-

guenti soltanto ai giudici che avranno preso parte all'istruzione.

Che fa invece l'Ufficio Centrale? L'Ufficio Centrale modifica la parte dell'articolo che riguarda i Consiglieri d'appello, e lo modifica nel senso di restringere il concetto soltanto a quei consiglieri i quali sono concorsi a pronunciare l'accusa, e così facendo l'Ufficio Centrale dimentica che i Consiglieri d'appello possono concorrere all'istruzione ogni volta che la causa è stata avocata alla Sezione d'accusa; e in questo caso, come ogni altro giudice, non possono più concorrere a pronunciare il giudizio.

Quindi credo che convenga attenersi al sistema del progetto ministeriale, di limitare cioè la disposizione soltanto all'elemento nuovo, ai giudici di prima istanza, lasciando imperare interamente l'articolo 45 della legge giudiziaria in quanto concerne i Consiglieri d'appello; poichè quell'articolo, come si osservava, è completo e provvede a tutti i casi d'incompatibilità, mentre l'articolo che vorrebbe introdurre l'Ufficio Centrale nella prima parte della sua proposta sarebbe incompleto, non comprendendo che il caso solo di concorso di un Consigliere d'appello nel pronunciare l'accusa.

Voglio credere che queste osservazioni determineranno l'Ufficio Centrale a contentarsi della proposta fatta dal Ministero.

Senatore Castellì, *Relatore*. L'Ufficio Centrale riconosce la giustizia della osservazione dell'onorevole Vigilani ed acconsente che si voti l'articolo quale fu proposto dal Ministero.

Presidente. Dunque è ritirato l'emendamento?

Voci. Sì sì.

Senatore Castellì, *Relatore*. È ritirato.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 4 del Ministero (Vedi sopra.)

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 5.

« Mancando od essendo impedito il presidente o i presidenti delle Assisie, saranno i medesimi surrogati da consiglieri che verranno designati dal primo presidente della Corte d'appello, sentito il Procuratore generale. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale fa il seguente emendamento:

Art. 5.

« Verificandosi, prima dell'apertura della sessione la mancanza di alcun membro della Corte d'assisie, il primo presidente provvede alle occorrenti surrogazioni: se la mancanza o l'impedimento hanno luogo nel corso della sessione, il primo presidente provvede come sopra se il bisogno si verifichi nella sede della Corte d'appello; e quanto alle altre Corti d'assisie, il presidente del Tribunale o chi ne fa le veci, ed il giudice più

anziano suppliscono rispettivamente al Consigliere od al giudice mancante od impedito. »

Senatore Castellì, Relatore. L'esito della votazione sul 4 articolo rende necessaria una modificazione a questo emendamento, quindi io lo proporrei in questi termini: « verificandosi prima dell'apertura della sessione la mancanza di alcuni membri della Corte d'assise, il primo Presidente provvede alle occorrenti surrogazioni. »

Questo è il concetto del Ministero. Se la mancanza o l'impedimento hanno luogo nel corso della Sessione, il primo Presidente provvede come sopra, se il bisogno si verifichi nella sede della Corte d'appello, e in quanto alle altre Corti di assise, il Giudice più anziano supplisce al Giudice mancante o impedito. »

Mi pare che così non ci sia nessuna contraddizione col principio adottato dal Senato.

Presidente. Prego di trasmettere alla Presidenza l'emendamento così riformato.

Senatore Castellì, relatore. L'articolo sta com'è; basta togliere le parole: *il Presidente del tribunale o chi ne fa le veci.*

Presidente. Allora l'emendamento sarebbe così concepito:

Art. 5.

« Verificandosi, prima dell'apertura della sessione, la mancanza di alcun membro della Corte d'assise, il primo presidente provvede alle occorrenti surrogazioni: se la mancanza o l'impedimento hanno luogo nel corso della sessione, il primo presidente provvede come sopra, se il bisogno si verifichi nella sede della Corte d'appello; e quanto alle altre Corti d'assise, il giudice più anziano supplisce rispettivamente al Consigliere od al giudice mancante od impedito. »

Senatore Castellì, Relatore Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore Castellì, Relatore. Coll'articolo 5 del progetto dell'Ufficio Centrale si era provveduto ai casi previsti nel progetto Ministeriale cogli articoli 5 e 6, però essendo cambiato il principio che informa la costituzione delle Corti d'assise, non ha più tanto ragione di essere la riforma, che si era proposta.

Quindi l'Ufficio rinuncia all'emendamento e consente che si mettano in votazione senz'altro i due articoli proposti dal Ministero; proponendo solo che in fine si tolgano le parole *sentito il Procuratore generale.*

Trattandosi di designazione di Giudici che devono pronunziare sulla sorte degli accusati, non pare tanto conveniente che le parti credano che il Ministero pubblico abbia potuto influire sulla nomina dei Giudici.

D'altronde siccome quest'intervento non gli si concede quando occorre di nominare i Giudici che debbono normalmente comporre le Corti d'assise, così non c'è una ragione di prescriberlo quando si tratta di sur-

rogare un Giudice ad un altro. Quindi l'Ufficio Centrale crede che convenga togliere queste parole, e del resto acconsente all'articolo proposto dal Ministero.

Presidente. Il Ministero acconsente che si tolgano le parole « sentito il Procuratore generale? »

Ministro di Grazia e Giustizia. Consente.

Presidente. Leggo l'articolo 5 con questa modificazione.

Art. 5.

« Mancando od essendo impedito il presidente o i presidenti delle assise, saranno i medesimi surrogati da' consiglieri che verranno designati dal primo presidente della Corte di appello. »

Presidente. Chi approva l'articolo così modificato sorga.

(Approvato.)

Art. 6.

« Mancando od essendo impedito prima dell'apertura della sessione, taluno de' giudici, verrà il medesimo surrogato dal giudice del tribunale che sarà designato dal primo presidente della Corte d'appello, sentito il Procuratore generale. Ove poi la detta mancanza od impedimento avvenga nel corso della sessione, questa designazione sarà fatta dal presidente della Corte di assise. »

Senatore Castellì, Relatore. Anche qui bisogna togliere le parole « sentito il procuratore generale ».

Presidente. Acconsente il Ministro che si tolgano quelle parole?

Ministro di Grazia e Giustizia. Acconsento.

Presidente. Leggo l'articolo 6 con tale modificazione.

Art. 6.

« Mancando od essendo impedito, prima dell'apertura della sessione, taluno de' giudici, verrà il medesimo surrogato dal giudice del tribunale che sarà designato dal primo presidente della Corte d'appello. Ove poi la detta mancanza od impedimento avvenga nel corso della sessione, questa designazione sarà fatta dal presidente della Corte di assise. »

Chi approva sorga.

(Approvato.)

Art. 7.

« Qualora verificandosi alcuni de' casi preveduti dall'alinea dell'articolo 277, dall'alinea primo dell'articolo 278 e dagli articoli 280, 465 del Codice di procedura penale, la Corte di assise avrà rinviato il proseguo di un dibattimento ad altra udienza, che dovrà essere la più prossima possibile, essa potrà nel frattempo passare alla spedizione di qualche altra causa.

« Però nel caso preveduto dal citato articolo 280 la Corte potrà sul consenso di ambe le parti ordi-

nare la lettura della deposizione scritta dal testimone infermo. »

Qui vi è un emendamento proposto dall'Ufficio Centrale. Lo leggo:

Art. 7.

« Nei casi previsti dagli articoli 277, 280 del Codice di procedura penale, la Corte d'assise sentite le parti, potrà ordinare la lettura della deposizione scritta del testimone non comparso, o provvedere nei modi in essi articoli stabiliti. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. L'articolo 7 proposto dal Ministero conteneva due concetti. L'Ufficio Centrale ha respinto il primo ed ha accolto il secondo.

Il primo concetto era suggerito dall'esperienza.

Accade che un testimone sia infermo, non possa recarsi innanzi alla Corte; epperò dovrà indugiarsi la decisione della causa perchè deve indugiarsi l'audizione del testimone.

Correrà un tempo che è da credere breve: saranno due giorni, saranno tre. La Corte dovrà durante questo periodo rimanere inoperosa?

A me pareva, che potesse la legge dire, quest'ozio non è forzoso.

La Corte durante il breve periodo per cui le è necessario attendere, potrà spedire altri affari giuridici.

Mi pareva, che questa disposizione, mentre tornerebbe utile al pubblico servizio, ed è desiderata ancora dai Magistrati, non potesse in nulla pregiudicare gli alti principii del diritto.

Invece la maggioranza dell'Ufficio Centrale ha creduto, che questa disposizione violasse una delle più importanti guarentie, che accompagnano l'istituzione dei giurati.

L'Ufficio Centrale ha osservato che se la Corte procede nell'intervallo alla spedizione di altri affari, essa potrebbe per distrazione obliare le impressioni già ricevute al dibattimento fino a quel punto in cui è stata costretta a sospendere il giudizio: che questo fatto potrebbe ripetersi con maggior danno ancora per i giurati.

Per verità ammiro la reverenza che l'Ufficio Centrale ha dimostrato con questa osservazione ad un principio di diritto; ma io non credo che esso fosse violato dalle disposizioni che io proponevo, imperocchè è indubitato che i giudici durante il tempo in cui debbono sospendere un dibattimento già iniziato, quando anche ai vieti ad essi di attendere ad altri affari, non rimarranno già non pensanti, non cesseranno per questo d'occuparsi d'altre faccende che possono distrarli come si suppone che sarebbero distratti da altre occupazioni giudiziarie.

Io non aggiungerò altro su questo punto: dirò soltanto che non posso in nessun modo accettare il secondo concetto com'esso è modificato dall'Ufficio Centrale.

Io proponevo che quando un testimone fosse legittimamente impedito di recarsi al pubblico dibattimento potesse darsi lettura della sua dichiarazione col consenso delle parti.

L'Ufficio Centrale invece ha creduto superfluo questo consenso ed ha autorizzato la Corte a dar lettura della dichiarazione come nel caso di morte, quasi come una necessità, anche ove le parti non consentissero.

Qui mi permetta l'Ufficio Centrale che io dica apertamente, che senza avvedersene è incorso nella violazione di uno dei principii più fondamentali del diritto criminale; questo principio è la pubblicità della discussione, è la pubblicità dei dibattimenti giudiziari. Guai a noi se potesse temersi che sia in arbitrio del Magistrato l'impedire o scemare in alcun modo la pubblicità della discussione; se il testimone è assente, se è legittimamente impedito, e le parti nondimeno consentono che la sua dichiarazione sia letta, nessuno si turberà per la lettura della sua dichiarazione, ma se questa sia fatta per solo ordine del Magistrato col dissenso delle parti, indubitatamente le querele che esse muoverebbero troverebbero un eco in tutti quegli animi i quali contemplan la pubblica discussione come la guarentigia più solenne e più santa, che oggi si abbia nei giudizi penali.

Ma non ostante codeste osservazioni, vedendo che esse potrebbero dar occasione a lunghe risposte o a lunghe discussioni, e persuaso d'altra parte che queste disposizioni, cioè quelle da me poste nell'articolo 7, potrebbero meglio adagiarsi in altre che direttamente riguardano la procedura nei giudizi penali, per affrettare la votazione della legge, ritiro l'art. 7, e spero di fare anche cosa grata all'Ufficio Centrale.

Senatore De Foresta. Non si illudeva il signor Ministro Guardasigilli, dicendo che nel ritirare l'articolo 7 sperava di far cosa grata all'Ufficio Centrale. Noi siamo veramente grati a questa dichiarazione e ritiriamo perciò anche il nostro emendamento.

Presidente. È ritirato tutto l'articolo?

Senatore De Foresta. Articolo ed emendamento.

Presidente. Allora si passerà all'articolo 8 che diventa 7.

Senatore Castelli, Relatore. Si è dimenticato che c'è l'art. 6 dell'Ufficio Centrale, il quale contiene una disposizione abbastanza essenziale.

Senatore De Foresta. È compresa nell'art. 1.

Senatore Castelli, Relatore. Altro è la disposizione che c'è nell'art. 1 che stabilisce che annualmente per comporre una Corte d'assise vi può essere designato un supplente, altro è il caso che si prevede nell'articolo 6 dell'Ufficio Centrale, che è quello in cui si pre-

vede un dibattimento che continui più di cinque sedute, nel qual caso si potrà deputare un quarto giudice che intervenga non come supplente a uno che manchi, ma perchè nel corso del dibattimento può essere necessario a rendere la Corte completa.

Senatore De Foresta. Io non potrei acconciarmi all'opinione dell'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale, poichè credo che si è previsto abbastanza quando si è detto nell'art. 1, che nella composizione delle Corti d'assise, oltre ai tre membri ordinari, potrà ancora esservi un supplente.

L'uso poi di questo supplente è evidente che dipende dalle circostanze e dal prudenziale arbitrio del presidente e che non può determinarsi in modo fisso dalla legge. A me pare che il dire che non si potrà chiamare il supplente, che quando vi sia un dibattimento che presumibilmente possa continuare per più di 5 giorni, possa essere non solo incongruo, ma anche causa di gravi inconvenienti.

Accade talvolta che sia necessario di chiamare il supplente per un dibattimento, che non duri più di una o due sedute, se si teme che per ragione di salute alcuno dei giudici possa trovarsi nella necessità di assentarsi anche alla prima od alla seconda seduta.

Quindi io credo che sia meglio di lasciar la facoltà al presidente di richiedere l'intervento del giudice supplente tuttavolta che lo crede necessario, al che provvede già abbastanza la legge.

Mi pare che questo prudenziale arbitrio sia tanto più da lasciarsi ora che a termini dell'art. 1 di questa legge già votato, il supplente si prende sul luogo cioè fra i giudici del tribunale come i due giudici che in modo fisso fanno parte della Corte di assise.

Io prego quindi gli onorevoli miei colleghi a non voler insistere per l'aggiunta di quest'articolo 6 al progetto ministeriale.

Senatore Castelli, Relatore. Mi è impossibile di arrendermi alle osservazioni ed alla preghiera che l'onorevole Senatore De Foresta fa alla maggioranza dell'Ufficio Centrale, e ciò per varie ragioni.

Primieramente, secondo il sistema attuale, è provvisto distintamente ai due casi; è detto nella legge dell'ordinamento delle Corti di assise che a queste Corti può essere aggiunto per decreto reale, come si fa per gli altri membri, un supplente, ed è detto poi in altra speciale disposizione che quando si prevede che un dibattimento si possa protrarre oltre un dato numero di sedute si può designare un quarto giudice.

Il supplente di cui parla l'art. 1 di questo progetto non deve sedere coi tre membri, e siede solo mancandone uno, per compiere il numero; invece il secondo caso, cui alludo io, è quello in cui non mancando nessuno, tuttavia bisogna che siano quattro i designati, pel timore che durante il dibattimento manchi uno, che non potrebbe il presidente della Corte d'assise surrogare, essendo solo lasciato in facoltà del

primo presidente, quando prevede che il dibattimento duri più di 5 sedute, di designare un aggiunto.

Dunque necessariamente se questa disposizione che noi mettiamo nell'articolo 6, non si riproducesse, non sarebbe provvisto a questo caso, e non basterebbe sicuramente il solo disposto dell'articolo 1.

Io quindi mantengo la disposizione che in questo articolo si contiene, la quale però va molto modificata in conseguenza del principio adottato dal Senato, e sarebbe così ridotto ai minimi termini, ed avrebbe solo effetto quando per un dibattimento si sia fissato un numero di sedute maggiori di 5 per cui in questo caso si aumenterà di uno il numero dei giudici, portandolo così a 4 e questo quarto sarebbe dal presidente scelto fra i membri del tribunale.

Senatore Vigilanti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilanti. Sorgo ad appoggiare le osservazioni fatte dall'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale.

Ciò che contiene l'art. 6 proposto dall'Ufficio medesimo non è che l'espressa designazione di ciò che avviene nella pratica.

Non solamente nei procedimenti di lunga durata si suole dal primo Presidente mandare il supplente in modo, dirò così, eventuale per il caso in cui uno dei giudici ordinari cada in qualche impedimento, ma è pure avvenuto che in procedimenti di lunghissima durata si mandarono due giudici per meglio assicurare il risultato del dibattimento. E se non mi inganno questo accadde in un procedimento assai rinomato che ebbe luogo nella città di Ascoli.

Là si mandarono due supplenti i quali credo non siano stati inutili per la lunghissima durata che ebbe quel procedimento; parmi quindi che non vi abbia alcun inconveniente e che anzi si possa ravvisare qualche utilità in questa disposizione che saviamente provvede ad un caso non infrequente nell'amministrazione della giustizia criminale.

Credo poi che la modificazione di questo articolo debba essere fatta nel senso precisamente stato da ultimo indicato dall'onorevole relatore, che cioè il giudice aggiunto sia non il giudice anziano, come dice l'art. 6, ma uno dei giudici del Tribunale designato dalla Corte d'assise; e ciò è tanto più opportuno in quanto che il giudice più anziano non è sempre il giudice il più atto per le materie criminali. Quantunque tutti i giudici siano chiamati ad occuparsi delle materie civili e delle penali, avviene ciò non ostante che si trovano sempre giudici più capaci in un ramo del diritto che nell'altro, ed in questa scelta ognuno comprende che conviene preferire quei giudici che presentano maggiori guarentigie, maggiori elementi d'attitudine nell'esercizio delle varie funzioni.

Senatore De Foresta. Malgrado il caso grandissimo che io faccio dell'opinione dell'onorevole mio amico il Senatore Vigilanti, persisto a credere che non sia da

accettare l'articolo 6 proposto dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale.

In primo luogo a me pare molto a tenersi che da questa disposizione, ove fosse sanzionata, possa dedursene che quando il dibattimento non abbia a durare per cinque sedute non sia lecito di far intervenire il giudice supplente, la qual cosa ognun vede quali grave e pericolose conseguenze potrebbe avere.

In secondo luogo può frequentissimamente avvenire che un dibattimento che si credeva che non avesse a continuare due o tre, ovvero quattro sedute, si protragga al di là di cinque o sei. Come si farà in quel caso se non si è potuto far intervenire il supplente? Converrà rimandare il dibattimento a scapito della giustizia e delle finanze.

E poi egli è evidente che onde questa disposizione non sia illusoria e si traduca sempre in una mera facoltà da lasciarsi al Presidente, converrebbe che si avesse una norma fissa, e che quando si comincia un dibattimento si potesse sapere in modo positivo se durerà più o per meno di cinque sedute.

Ora salvo alcuni casi rarissimi nei quali si tratta di parecchi accusati, e che sono citati, moltissimi testimoni, a priori non si credo mai che un dibattimento debba durare per più di due o tre sedute, e se ciò avviene si è perchè sorgono incidenti non preveduti.

Il Senato rifletta alla conseguenza di quest'articolo massime nei termini nei quali è concepito.

Quanto a me io dichiaro che voterò contro del medesimo.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pinelli. Le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore De Foresta mi sembrano non risolvere intieramente la difficoltà, e credo sia necessario di fare qualche considerazione a questo riguardo.

Il primo motivo secondo me si è che veramente tra il supplente di cui si parla nell'art. 1, e l'aggiunto di cui si tratta in quest'articolo vi è una sostanziale diversità. Non si può concepire che la disposizione menzionata nel primo articolo provveda al caso che si contempla dall'art. 6.

Il supplente è nominato per fare le veci di chi è incaricato del dibattimento; ma non è chiamato che quando ve ne sia il bisogno, e allora solo comincia da se stesso a funzionare; non funziona in concorso con altri. Invece l'aggiunto di cui si parla nel 6 articolo non provvede che ad un caso eventuale; ma potendo presentarsene il bisogno anche nel seguito del dibattimento, deve per conseguenza intervenire in tutte le sedute.

Il secondo motivo poi, per cui sia necessario mantenere questa disposizione, è una conseguenza, a mio avviso, dell'osservazione che ho avuto l'onore di fare ed è che per quanto questo articolo indichi bastantemente lo scopo di tale aggiunto, tuttavia per renderlo

più chiaro, dovrebbe esprimere che l'aggiunto interverrà a tutte le sedute che si terranno. Ognun vede che non può farsi a meno che ordinarsi il suo intervento per tutte le sedute; ma quantunque ciò sia implicitamente inteso, non sarebbe inopportuno che per meglio distinguere appunto la diversità che è tra il supplemento di cui si parla all'art. 1, e questo aggiunto, ciò fosse spiegato.

Quanto poi all'opinione dell'onorevole Senatore De Foresta che non si debba fissare il numero delle udienze, io la dividerei intieramente con lui, solo che invece di farne una disposizione assoluta, ne farei una facoltativa; che cioè quando il numero delle udienze per il quale si prevede che dovrà durare la causa lo esiga, si potrà nominare un aggiunto, il quale interverrà a tutte le sedute.

Senatore Castellì, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castellì, Relatore. Ridotto a questi termini l'emendamento non varia niente affatto alle disposizioni che vi sono attualmente ogni volta che si prevede che un dibattimento possa protrarsi per varie sedute, nei quali casi vien fatta facoltà al primo Presidente di aggiungere un quarto giudice.

Dunque secondo il modo in cui si vorrebbe riformare adesso l'emendamento dell'Ufficio Centrale non ci sarebbe che o nessuna o una menoma diversità dallo stato attuale della legislazione; quindi l'Ufficio preferisce riunziarvi.

Presidente. Ritiratosi l'emendamento all'art. 6, si passerà alla votazione dell'articolo 8.

Art. 8.

« Gli avvocati ammessi al patrocinio avanti i tribunali di circondario lo sono del pari innanzi alla Corte di Assisie. »

V'è chi proponeva, per maggior eleganza, di dire: « Gli avvocati ammessi al patrocinio avanti i tribunali di circondario sono del pari ammessi innanzi alla Corte di Assisie. »

Voci. Sì, sì.

Presidente. Chi così lo approva voglia alzarsi. (Approvato.)

Art. 9.

« È fatta facoltà al Governo di provvedere con Reali decreti alla proporzionale riduzione de' consiglieri delle Corti di appello ed all'aumento, se ve n'è d'uopo, de' giudici dei tribunali di circondario.

A questo articolo l'Ufficio proponeva il seguente emendamento.

« Il numero dei consiglieri nelle singole Corti d'appello del Regno, è ridotto nei limiti stabiliti della tabella unita alla presente legge.

« Per gli effetti di tale riduzione, i posti che si renderanno vacanti in ogni Corte d'appello, non potranno

dar luogo a nuove nomine, finchè il numero dei consiglieri non si trovi inferiore a quello fissato nella suddetta tabella.

« È fatta facoltà al Governo del Re di divenire, nel personale dei giudici dei tribunali di circondario, a quelli aumenti, che, in esecuzione della presente legge riconoscesse indispensabile, purchè il numero dei nuovi giudici non ecceda quello dei consiglieri soppressi. »

Senatore **Castelli**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli**, *Relatore*. Dopo il primo alinea di questo emendamento si propone di aggiungere, con senzenza il signor Ministro, questo inciso:

« I consiglieri eccedenti il numero stabilito per ogni Corte dalla presente legge potranno intanto essere chiamati a comporre le Corti d'assise nei circoli ove hanno la sede le Corti d'appello. »

Dall'ultimo inciso si toglierebbero le parole; *purchè il numero dei nuovi giudici non ecceda quello dei consiglieri soppressi*.

Queste varianti sono determinate dalle seguenti considerazioni che esporrò in poche parole.

Siccome nella prima parte dell'articolo emendato si dice che la riduzione non avrà luogo che man mano che verranno mancando consiglieri che eccedono il numero normale, si è fatto riflesso che questi consiglieri eccedenti il numero normale è bene di utilizzarli, perchè non andando più a comporre le Corti d'assise fuori della residenza, sarebbero superflui in certo modo presso le Corti; quindi, per utilizzarli, si è detto: intanto che si riducono al numero normale potranno comporre le Corti d'assise; sarà così sollevato il tribunale di circondario e intanto non si dovrà in questi tribunali tosto aumentare il numero e fare una spesa maggiore.

Dall'ultimo inciso del paragrafo ultimo dell'emendamento si tolgono le parole « purchè il numero dei giudici non ecceda quello dei consiglieri soppressi » per la ragione abbastanza evidente che fin d'ora è impossibile che il sig. Ministro sappia a puntino quale sarà il numero dei giudici che sarà necessario di aumentare; quindi siccome questo progetto fu presentato dal Ministro fra gli altri motivi per quello di raggiungere un' economia, è impossibile il supporre che il Ministero voglia abbondare in nuove nomine oltre l'indispensabile, quindi questa clausola finale riesce superflua e l'ufficio acconsente a che sia tolta.

Ministro di Grazia e Giustizia. Per parte mia accetto l'articolo modificato nel senso annunciato dall'onorevole Relatore.

Presidente. Prego il Relatore di far trasmettere alla presidenza l'articolo così modificato.

(Il Relatore va al banco della presidenza)

L'articolo modificato sarebbe così concepito:

Art. 9.

« In ciascuna Corte d'appello si potranno diminuire due consiglieri per ogni Corte d'assise.

« Per gli effetti di tale riduzione, i posti che si renderanno vacanti in ogni Corte d'appello, non potranno dar luogo a nuove nomine, finchè il numero dei consiglieri non si trovi inferiore a quello in consuevolezza della presente legge normalmente stabilito.

« I Consiglieri eccedenti il numero stabilito per ogni Corte dalla presente legge, potranno intanto essere chiamati a comporre le Corti di assise nei circoli ove hanno sede le Corti d'appello.

« È fatta facoltà al Governo del Re di divenire, nel personale dei giudici dei Tribunali di circondario, a quelli aumenti, che, in esecuzione della presente legge, riconoscesse indispensabili. »

Senatore **Scialoja**. Faccio osservare che con questo articolo si lega il Ministero e bilancio e non s'è nemmeno dato lettura della tabella.

Senatore **Scovazzo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scovazzo**. Ho chiesto la parola per avere uno schiarimento.

Mi parrebbe che quest'inciso proposto testè, cui l'onor. Ministro di Giustizia consente, potrebbe trovare una specie di antinomia nell'art. 1, o almeno bisognerebbe chiarirsi.

Nell'art. 1 è detto che le Corti d'assise sono composte di un presidente scelto fra i consiglieri di Corte d'appello e di due giudici di Tribunali di circondario.

Se solo i presidenti debbono essere consiglieri di appello, come potrebbero utilizzarsi costoro? Si è detto: *nelle sedi delle Corti*, se si intende con questo che possano essere anche dei consiglieri a far parte delle assise, allora ben si scorge che riman leso quel principio generale stabilito nell'art. 1 il quale fissa quasi organicamente la composizione delle Corti d'assise in un consigliere d'appello e due giudici del tribunale civile. Trovo, ripeto, una specie d'antinomia.

Dissi che ho preso la parola per un chiarimento; ma qualora le mie osservazioni non fossero false pregherei di correggere il testo in modo che prevenga ogni ambiguità.

Alla proposta fatta io non obietto perchè mi pare sapientissima; che, se si deve ridurre il numero dei consiglieri delle Corti d'appello, se costoro debbono essere pagati, come di ragione, non stieno a casa loro oziosi, inerti. Meglio è dunque che ciò sia espresso in altro modo, o come eccezione all'art. 1, ovvero come meglio il sapientissimo Ministro crederà, purchè si eviti questo dubbio.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ecco la genesi di questa disposizione. L'Ufficio Centrale si era mostrato caldamente sollecito per i consiglieri delle Corti d'appello, ora esistenti; questa sollecitudine fu divisa e sentita dal Ministro.

Noi pensammo in conseguenza di procedere a questa riforma senza porre in pericolo la situazione di quelli che si trovano nelle Corti d'appello, epperò dicemmo che la riduzione si effettuerebbe non nominando ai posti che si sarebbero resi vacanti se non quando fossero ridotti a numero inferiore di quello definito dalla legge.

Perciò ammesso il concetto generale dell'Ufficio Centrale mi è paruto indispensabile, come disposizione puramente transitoria, di ritenere che nei luoghi ove siede la Corte d'appello, fino a che la riduzione non si operi per morte, i membri delle Corti di appello potessero anche essere destinati alla composizione delle Corti di assisie, in quei luoghi dove siede la Corte d'appello.

È una disposizione meramente transitoria e che non tocca in nulla il principio direttivo della legge ed agevola un'economia, perchè senza queste disposizioni potrebbe invece incontrarsi maggiore aggravio.

Senatore **Scovazzo**. La risposta del Ministro mi conferma nell'idea che avevo testè manifestata. Dichiaro che riconosceva l'utilità della disposizione, ma non leggeva le parole « disposizione transitoria ». Ora un articolo che seguiva nella legge non si poteva a meno, anche guardandolo materialmente, che ritenerlo come in antinomia all'articolo 1.

Potrebbe quindi farsi all'articolo 1 un rimando come eccezione al terzo alinea all'articolo 9 in discussione, oppure segnarsi questa disposizione col titolo « Disposizione transitoria ».

Senatore **Castelli**, *Rel.* Trovo convenevolissime le osservazioni fatte dall'onorevolissimo Senatore preopinante nel senso che questa disposizione non debba intendersi che come disposizione transitoria; ma i termini nei quali è espressa indicano appunto che tale è la sua natura, perchè si è detto *potranno intanto*, vale a dire *intanto* che si opera la riduzione: epperò, consumata questa, cessa per ciò stesso la facoltà con questa disposizione conceduta.

Non pare poi che in una legge che non è divisa nè per capi, nè per titoli, sia il caso di fare una separazione, che s'intitoli *Disposizione transitoria*: ciò sarebbe inutile.

Del resto, prima di tutto l'Ufficio Centrale crede che per maggior chiarezza convenga nella prima parte di quest'articolo adattare una redazione in questi termini.

Si era detto: il numero dei consiglieri è ridotto: converrà dire invece: *Nel numero dei consiglieri delle Corti d'appello del Regno si faranno le riduzioni stabilite dalla tabella unita alla presente legge.*

Io dico, che è preferibile questa redazione in quanto che serve a presentare fin d'ora al Senato questa tabella di riduzione, perchè ritenendo l'espressione usata nel principio dell'articolo, bisognerebbe presentare una tabella che indicasse il numero dei consiglieri che rimangono in ogni Corte, invece che così abbiamo sott'occhio una tabella che stabilisce il numero dei consiglieri che rimarrebbero soppressi.

Siffatta tabella è concepita in questo modo. Ci fu favorita dal Ministro di Giustizia, e non è eccezionabile sotto nessun rapporto per la ragione che essendosi stabilito che i due consiglieri che concorrevano col Presidente a formare le Corti d'assisie siano invece surrogati da due giudici, basta vedere ogni Corte d'appello quante Corti d'assisie aveva, per convincersi che in ogni Corte si dovranno togliere tante volte due consiglieri quante erano le Corti d'assisie.

La cosa è chiara di per sè.

Cagliari aveva due Corti d'assisie ordinarie e due straordinarie. Otto consiglieri si richiedevano per queste Corti. Otto consiglieri cesserebbero d'essere necessari.

Casale	2 ordinarie	4 Consiglieri
Genova	2 »	4 »
Torino	3 »	6 »
Napoli	10 fra ordinarie e staord.	20 »
Potenza	1 ordinarie	2 »
Aquila	4 »	8 »
Catanzaro	4 »	8 »
Trani	4 »	8 »
Palermo	4 »	8 »
Catania	1 »	2 »
Messina	1 »	2 »
Bologna	3 »	6 »
Parma	1 »	2 »
Ancona	1 »	2 »
Macerata	1 »	2 »
Perugia	1 »	2 »
Milano	3 »	6 »
Brescia	3 »	6 »

In tutto 108 Consiglieri.

Questa è la tabella che rimarrebbe unita alla legge.

Noi ci eravamo riservati di concertarla col Ministro perchè a priori non si poteva formare, dovendo essere formata più in un modo che in un altro a seconda dell'esito della votazione dell'articolo 1 o ministeriale od emendato dall'Ufficio.

Ora che il Senato ha adottato il progetto del Ministero ragion vuole che si adotti per una necessaria e naturale conseguenza la sua tabella.

Quindi la tabella di cui si parla in quest'articolo sarebbe quella di cui ho data lettura adesso al Senato.

Pregherei perciò il sig. Presidente di voler ritenere che al principio dell'articolo, alle parole *Il numero*; si sostituirebbe quelle *Nel numero*, ed alle parole *è ridotto nei limiti stabiliti* quelle *si faranno le riduzioni stabilite*.

Non si può fare diversamente perchè questa tabella si possa votare, altrimenti bisognerebbe formare la tabella della composizione delle Corti, e qui non abbiamo gli elementi necessari per sapere quanti Consiglieri ci sono.

Sappiamo quanti ne sono tolti, e la tabella serve per questo.

Presidente. Progo il signor relatore di trasmettermi la nuova redazione.

Senatore **Castelli**, *Relatore*. Per maggiore chiarezza e semplicità della legge il signor Ministro proporrebbe, e l'Ufficio Centrale consente in questa proposta che cioè la prima parte dell'art. 9 fosse concepita in questi termini:

« In ciascuna Corte d'appello il numero dei Consiglieri sarà diminuito di due per ogni Corte d'assise. »

Senatore **Galvagno**. Propongo che l'art. 9 sia rimandato all'Ufficio Centrale perchè lo coordini colla tabella, e il tutto sia stampato, perchè non si può deliberare sovra una cosa che nessuno conosce, quindi lunedì o martedì si potrà votare l'articolo e la tabella.

Voci. La tabella non c'è più.

Senatore **Galvagno**. Al tavolo della presidenza si sta improvvisando la tabella e l'articolo; questo non mi pare sia il modo di fare le leggi; quindi propongo che l'articolo sia rimandato all'Ufficio Centrale, ed insisto perchè la mia proposta sia messa ai voti.

Presidente. La parola è al relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Corsi**. Mi si permetta una semplice osservazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Corsi**. Farei osservare all'onorevole Galvagno che mi sembra non sia più questione della tabella, ma che è puramente e semplicemente questione di stabilire un principio normale per la riduzione.

Senatore **Castelli**, *Relatore*. Avevo domandata la parola per dire anch'io che non è più il caso di tabella nel modo con cui si trova redatto l'articolo. Resta fin d'ora chiaramente stabilito a che cosa sarà ridotto il numero dei Consiglieri: si è detto che si farà una diminuzione in proporzione del numero delle Corti di assise che in ogni distretto di Corti di appello è stabilito.

Senatore **Galvagno**. Domando scusa al signor relatore, ma mi pare che la tabella sia inutile. Bisogna stabilire il principio nella legge; e quando la legge contiene un principio mediante il quale tutto è eseguito, credo inutile la tabella.

Presidente. Il relatore dell'Ufficio Centrale rinuncia all'idea della tabella?

Senatore **Castelli**, *Relatore*. Il signor Senatore Galvagno non ha inteso alcuni precedenti di questa discussione. Si è cominciato per parlare della tabella, si è poi fatta l'osservazione che non era stata esaminata da nessun Senatore, e che quindi non si poteva apprezzare se le diminuzioni erano o no giuste, erano o no proporzionate.

Allora si è cercato un altro espediente onde mettere la questione in tal luce che ogni Senatore facesse fin d'ora in grado di formarsi un'opinione, e si è detto: invece di presentare una tabella, stabiliamo un principio che è chiaro, che è netto, che può ogni Senatore vedere se sia da accettarsi o no. Qual è questo principio? Ab-

biamo detto: ci sono attualmente in una determinata Corte sei Corti di assise; queste sei Corti di assise richiedono l'opera di 12 Consiglieri. Questi 12 Consiglieri non dovendo più far parte delle Corti di assise, presumibilmente sono superflui. Dunque nella Corte di appello che ha sei Corti di assise si possono diminuire 12 Consiglieri e 6 in quelle che hanno 2 Corti di assise. Questo era semplice, e stavamo adesso concertando il modo di redigere l'articolo in questo senso: tuttavia se il Senato lo crede, la votazione si potrà rimettere ad altra seduta.

Senatore **Galvagno**. Domando la parola.

Presidente. L'aveva domandata prima il Senatore Scialoja.

Senatore **Scialoja**. Ho domandato la parola per dire che forse sarebbe meglio ritornare all'articolo del Ministero con una semplice aggiunta.

Che cosa si voleva colla tabella? Io credeva che si volesse con essa stabilire un ruolo della organizzazione delle Corti; ed io avrei votato contro; perchè non conoscendo i bisogni delle Corti, non avrei potuto per conseguenza votare una tabella senza sapere se rispondesse a questi bisogni.

Ma non si voleva questo; si voleva fare una tabella di esclusioni: si voleva in essa stabilire il numero dei giudici che sarebbero stati esclusi dagli attuali ruoli organici, e questo numero doveva essere regolato da una specie di massima che rende precisamente inutile la tabella stessa.

Si trattava di stabilire nella legge la massima, che siccome da ogni Corte di appello si prende oggi un certo numero di giudici per comporre coi presidenti le Corti d'assise, così si dovesse dichiarare nella legge che questo numero diventa inutile.

Ma tutto questo che significa? Che la diminuzione nel numero dei consiglieri di appello sarà per ogni Corte fatta in un senso proporzionale alla riduzione dei giudici che non intervegono più nelle Corti di assise.

Ora dunque questa massima sta nell'aggettivo *proporzionale* che è nell'articolo 9 proposto dal Ministero.

Quel che manca in questo articolo, quel che si desidera di più dall'Ufficio Centrale è che si assicurino questi consiglieri d'appello che la diminuzione del numero non si opera oggi in virtù di questa legge, in modo che il Governo sia autorizzato a metterli a riposo; ma che si opererà da sé di mano in mano che un giudice muore o che entra in quelle condizioni volute dalla legge perchè il Governo lo metta a riposo, o il giudice lo domandi.

Ebbene, pare a me che possa risolversi ogni dubbio al proposito sostituendo semplicemente alla parola *riduzione* la parola *diminuzione del numero*, facendo un'aggiunta di cui leggerò la prima compilazione, salvo a ritornarvi sopra.

L'articolo adunque coll'aggiunta sarebbe questo:

« È fatta facoltà al Governo di provvedere con reali

decreti alla proporzionale diminuzione nel numero dei consiglieri delle Corti di appello, e dall'aumento, se ve ne è d'uopo, dei giudici di circondario.

Ecco tutto il concetto, ecco la massima che si potrebbe sostituire all'articolo dell'Ufficio Centrale esprimendo così la tabella proposta dall'Ufficio.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. La redazione proposta dall'onorevole Scialoia ha sicuramente il merito della semplicità e della chiarezza, ma io non credo che si possa accettare perchè temo che possa urtare contro le disposizioni dello Statuto il quale vuole che l'organizzazione dei corpi giudiziari non sia fatta nè variata che per legge, e ferisce la inamovibilità dei giudici.

Difatti, se noi diciamo che è fatta facoltà al Governo di fare con Decreti reali proporzionata diminuzione senza dichiarare quale sarà questa diminuzione, è evidente che lasciamo al suo arbitrio di variare le piante ossia i ruoli del personale d'ogni Corte e di mutare a suo talento almeno in questa parte l'organizzazione.

Si è per ciò che l'Ufficio Centrale ha proposto che la quantità dei giudici da diminuirsi in ciascheduna Corte sia determinato nella legge stessa per mezzo di una tabella.

Credo però che non vi sia inconveniente che invece di inserire nella legge la tabella di riduzione, si dica che saranno diminuiti due consiglieri per ogni Corte d'assise perchè in questo modo è sempre tolto ogni arbitrio, e la designazione se non è numericamente espressa è però certa e determinata fin d'ora, sia nel numero complessivo, sia per ciascheduna Corte.

Mi duole pertanto di non poter aderire alla proposta dell'onorevole Scialoia e chiedo che si ponga ai voti l'articolo come si è concertato tra il signor Ministro e il relatore dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Vi sono due emendamenti, uno dell'Ufficio Centrale e l'altro del sig. Senatore Scialoia. Secondo il regolamento gli emendamenti particolari debbono essere votati prima degli emendamenti dell'Ufficio Centrale.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io credo che l'onorevole Senatore De Foresta non abbia bene inteso l'emendamento dell'onorevole Senatore Scialoia. Egli ha creduto che quell'emendamento attaccasse il concetto dell'inamovibilità. L'Ufficio Centrale aveva stabilito, per evitare qualunque sospetto che l'inamovibilità dei giudici fosse attaccata, il concetto che la riduzione si sarebbe operata impedendo il Governo di procedere a nuove nomine, cosicchè il Governo per operare la riduzione non avrebbe potuto mettere a riposo un consigliere od allontanarlo in nessun modo dal servizio.

Ora, questo concetto è nell'emendamento dell'onorevole Senatore Scialoia.

Senatore De Foresta. Non determina il numero.

Ministro di Grazia e Giustizia. Vero è anche che non fissa il numero; ma l'inamovibilità dei magistrati non è punto toccata, perchè il Governo in virtù dell'emendamento dell'onorevole Senatore Scialoia non potrà allontanare dall'Ufficio un consigliere inamovibile.

Egli è solamente abilitato a provvedere quando il numero dei consiglieri per morte o per essere collocati a riposo sarà ridotto nei termini che il Ministero crederà conveniente pel servizio pubblico.

Ecco la facoltà data da quell'emendamento al Ministero; in conseguenza tutta la diversità tra l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale e quello messo innanzi dall'onorevole Senatore Scialoia consiste in ciò: non è questione nè nell'uno, nè nell'altro emendamento dell'inamovibilità dei consiglieri e della legge organica; la questione versa solamente intorno a ciò: quale sarà il numero a cui verranno ridotti i consiglieri di ciascuna Corte d'appello?

L'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale al quale io consentiva, fissava fin d'ora questo numero, dicendo: sarà scemato il numero in ciascuna Corte d'appello di due consiglieri per ogni Corte d'assise. Invece secondo l'emendamento dell'onorevole Scialoia nel quale si rannoda il concetto dell'Ufficio Centrale per garantire l'inamovibilità rimane detratta dall'articolo la determinazione e riduzione del numero affidandola al potere esecutivo.

Per verità io non avrei un partito netto e deciso su questo punto. Io pregherei l'onorevole Senatore De Foresta e l'Ufficio Centrale ad avvertire se effettivamente non fosse conveniente intorno a questo punto confidarsi alla prudenza dell'esecutivo potere, che con opportune norme, con raggugli più esatti potrebbe valutare il bisogno di ciascuna Corte in modo da non recare pregiudizio con una diminuzione che potrebbe per circostanze anche straordinarie riuscire eccessiva e nociva all'andamento degli affari. Io credeva dover fare queste osservazioni, senz'insisterci.

Senatore Castelli. Riconosco io pure col sig. Guardasigilli che la proposta Scialoia non comprometterebbe l'inamovibilità dei Magistrati. Ci trovo però un altro difetto. Questo difetto, a mio avviso, consiste nel lasciar indeterminata la riduzione. Non so infatti se in una legge che tocca al personale giudiziario convenga di lasciare indeterminato il numero dei membri che compongono una Corte; mi pare che si possa ovviare a questo inconveniente e a quello insieme cui alludeva il signor Ministro (vale a dire la convenienza di mettersi in grado di meglio riconoscere quali saranno veramente i bisogni di ciascuna Corte) col redigere l'articolo in questi termini:

« In ciascuna Corte d'appello si potranno diminuire due consiglieri per ogni Corte d'assise. »

Con questa facoltà si fissa un limite massimo alla diminuzione, ma in pari tempo si abilita il Governo a tenersi in limiti anche più ristretti ove riconosca che per le esigenze del servizio civile convenga conservare alla Corte d'appello un maggior numero di consiglieri.

E qui non facciamo che applicare il principio che informava la tabella presentataci dal Ministero.

Dunque noi diciamo: è fatta facoltà di diminuirne due e non più, ma neppure due è obbligato a diminuirne.

Mi pare che con questa si concili l'interesse del personale giudiziario ed anche l'interesse dell'Erario. La seconda parte dell'articolo sarebbe concepita, secondo l'Ufficio Centrale, in questo modo:

« Per gli effetti di tale diminuzione, i posti che si renderanno vacanti in ogni Corte d'appello, non potranno dare luogo a nuove nomine fino a che il numero dei consiglieri non si trovi inferiore a quello che in conseguenza di questa legge è normalmente stabilito. »

Poi verrebbe il terzo paragrafo relativo alle funzioni che potrebbero tuttavia esercitare i consiglieri in sovrannumero.

Presidente. Essendovi due emendamenti, uno del Senatore Scialoja, l'altro dell'Ufficio Centrale, a norma del regolamento, sarà prima posto ai voti quello del Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Prendo la parola per dire che nella prima parte del mio emendamento io intendeva di riprodurre fino ad un certo segno la prima parte dell'emendamento dell'Ufficio Centrale. Credevo di non essere stato interamente inteso dall'onorevole Guardasigilli, perchè io, ammettendo la parola *proporzionale* nell'articolo, intendeva che la diminuzione fosse proporzionale al numero delle Corti d'assise, da ciascuna delle quali noi togliamo due consiglieri d'appello.

Solamente si differenziava il mio emendamento da quello dell'Ufficio Centrale in ciò che esso viene indirettamente a stabilire quello che malamente dicesi *pianta*, che è il ruolo organico di ciascuna Corte.

Secondo il mio emendamento, non essendo questa riduzione fatta per ciascuna Corte, sarebbe lasciato in libertà al Governo di poter diversamente distribuire il rimanente numero secondo la necessità delle varie Corti.

E credo che questo sia importante per ciò che sto per dire.

Dalla rapida lettura della tabella fatta poco innanzi, ho udito, che vi ha delle Corti d'appello cui dipendono 5 Corti d'assise; altre Corti d'appello da cui non ne dipendono che due. Val quanto dire, che si hanno delle Corti d'appello il cui numero dei consiglieri sarebbe diminuito di venti, altri il cui numero sarebbe diminuito di quattro, od anche di due, perchè ve ne sono di quelle che hanno una sola Corte d'assise.

Ora io credo che i giudici d'appello i quali vanno nelle Corti d'assise per alcuni mesi dell'anno, negli altri mesi dell'anno qualche cosa debbono fare.

Ora se costoro fanno qualche cosa durante gli altri mesi dell'anno, è chiaro che dove voi operate il vuoto di 20 consiglieri in quei rimanenti mesi, per poca che sia l'opera loro, starà questo vuoto che operate in quella Corte al vuoto che operate nella Corte da cui ne sottraete due, come venti sta a due.

Epperò io credo in questo caso che il Governo potrebbe raggiungere la riduzione di quei 22 consiglieri, ma non 20 in una Corte, e due in altra, bensì diciotto in questa e quattro in quella, secondo che il servizio richiede.

Quindi tutta la differenza del mio emendamento da quello dell'Ufficio Centrale sta in ciò; che quello dell'Ufficio Centrale stabilisce che il Governo debba ridurre quel dato numero in ciascuna Corte; ed io dico che la somma dei posti ridotti debba essere proporzionale al numero dei giudici d'appello che già intervengono nelle Corti d'assise e che dopo questa legge non interverranno più; e che perciò debba essere lasciata facoltà al Governo di distribuire, se il bisogno del servizio lo richiede, altrimenti il ruolo organico in tutte le Corti del Regno.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Senatore Scialoja. La seconda parte poi salva interamente l'inamovibilità dei giudici, poichè anch'io ammetto che questa diminuzione si debba operare da sè, cioè o per morte o per collocamento a riposo.

Senatore De Foresta. Mi spiace di dover intrattenere nuovamente il Senato in questa questione, ma essa è sì grave, che spero mi si permetteranno ancora alcune brevi osservazioni.

L'onorevole Scialoja diceva, che l'unica differenza tra il suo emendamento e quello dell'Ufficio Centrale sta in ciò che secondo la redazione proposta dall'Ufficio Centrale è determinata la riduzione che deve farsi dei consiglieri in ogni Corte; e secondo il suo emendamento la riduzione sarebbe solo determinata in complesso; ma è appunto questa la difficoltà, poichè se si lascia al Governo la facoltà di ridurre più in una Corte che in un'altra, se gli dà nientemeno che il potere di variare con decreti reali le piante ossia i ruoli nel personale di ciascuna Corte che sono e dovevano essere stabiliti e determinati per legge, e se non direttamente almeno indirettamente potrebbe ferirsi l'inamovibilità dei giudici.

È vero che se è accettata la proposta dell'Ufficio Centrale, la riduzione non si farà che a misura delle vacanze, ma dall'essere questa riduzione maggiore o minore in una Corte a preferenza di un'altra, possono derivarne conseguenze per le categorie di stipendi od altre che io non potrei ora apprezzare con certezza.

Mio malgrado persisto perciò ad oppormi alla proposta dell'onorevole Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja. Ritiro il mio emendamento per agevolare la discussione.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento dell'Ufficio Centrale concepito così:

« In ciascuna Corte d'appello si potranno diminuire due Consiglieri per ogni Corte d'Assisie.

« Per gli effetti di tale diminuzione, i posti che si reuderanno vacanti nelle Corti d'Appello non potranno dare luogo a nuove nomine, fino a che il numero dei Consiglieri non si trovi inferiore a quello in conseguenza di questa legge normalmente stabilito.

« I Consiglieri eccedenti il numero stabilito per ogni Corte dalla presente legge potranno intanto essere chiamati a comporre le Corti d'assisie nei circoli ove hanno sede le Corti d'appello.

« È fatta facoltà al Governo del Re di divenire, nel personale dei Giudici dei tribunali di Circondario, a quelli aumenti, che, in esecuzione della presente legge, riconoscesse indispensabili.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 10.

« Tutto le disposizioni di leggi anteriori, contrarie alla presente sono abrogate. »

Chi intende approvare questo articolo sorga.
(Approvato.)

Si dovrebbe ora procedere all'appello nominale per lo squittinio segreto, ma essendo l'ora tarda, questo si farà alla prossima tornata, la quale avrà luogo martedì alle due precise.

L'ordine del giorno sarà il seguente:

1. votazione di questa legge.
2. Sorteggio degli Uffici.
3. Discussione del progetto di legge sulla riforma delle carceri giudiziarie.
4. Disposizioni provvisorie intorno alla sicurezza pubblica in Sicilia.
5. Riordinamento del lotto.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).



XXX.

TORNATA DEL 28 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE FERRIGNI.

Sommario — *Congedi* — *Sunto di petizione* — *Omaggi* — *Composizione degli Uffici* — *Presentazione di due progetti di legge* — *Discussione sul progetto di legge per la riforma delle carceri giudiziarie* — *Schiarimenti richiesti dal Senatore De Foresta, forniti dal Ministro dell'Interno, e dal Senatore Sappa (Relatore)* — *Approvazione degli articoli* — *Osservazione del Senatore Pareto, cui risponde il Senatore Cadorna* — *Appello nominale.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, dell'Istruzione Pubblica, dei Lavori Pubblici e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato senza osservazioni.

Presidente. Si darà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** legge le lettere dei Senatori Riva, Della Gherardesca e Borghesi colle quali domandano un congedo che è loro dal Senato accordato.

Lo stesso dà lettura del seguente

SUNTO DI PETIZIONE.

N. 3318. Raffaele Nicolò domiciliato in Aquila, domanda l'esenzione dalla leva del suo figliuolo minore (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

1. Il Ministro delle Finanze di 160 esemplari del movimento commerciale durante l'anno 1860 nelle antiche provincie, nella Lombardia, nell'Emilia e nelle Romagne.

2. Il signor Carlo Crispo, di una copia del suo *Commentario alle leggi sull'espropriazione forzata.*

Si procederà ora al sorteggio degli Uffici; prego perciò il signor Senatore, *Segretario*, *Cibrario* ad avere la compiacenza di fare l'estrazione dei nomi dei Senatori per la composizione dei medesimi.

(Il Senatore *Segretario Cibrario* fa l'estrazione a sorte).

Gli Uffici risultano composti come segue;

I UFFICIO.

Scovazzi	Bonelli
Pastore	Riva
Matteucci	Tanari
Pollone	D'Azeglio
Bolmida	Siotto Pintor
Castelli Edoardo	D'Angennes
Casati	Bovino
Strozzi	Di S. Martino
Natoli	Arese
Sauli Ludovico	Genoino
Corsi	Pizzardi
Della Rovere	De Gasparis
Castagnetto	Ridolfi
Jacquemoud	Meuron
Serra Francesco	Piraino
Sauli Francesco	Sella
Strongoli	D'Alfio

TORNATA DEL 28 LUGLIO 1863.

Notta	Durando Giovanni.
Gravina	Torelli
Ferretti	Linati
Gualterio	Del Giudice
Musio	Paternò
Capocci	Sagarriga
Di Campello	Lauzi
Dragonetti	

II UFFICIO.

Salvatico	De Gori
Pallieri	Varano
Miglietti	Di S. Elia
Guardabassi	Marzucchi
Pernati	Montezemolo
Cibrario	Torrigiani
S. Vitale	Correale
Menabrea	Torremuzza
Nazari	Camozzi
Balbi Piovera	D'Adda
Plezza	Piazzoni
Colonna Gioacchino	Dalla Valle
De Castillia	Cataldi
Plana	Carradori
Spinola	Borromeo
Vesme	Puccioni
Chiesi	Regis
Imperiali	Marsili
Mosca	Manno
Centofanti	Pallavicino Trivulzio
Roncalli Vincenzo	Arrivabene
Gallotti	Della Gherardesca
Di Sonnaz	Ceppi
Amari Conte	Giorgini
Giovanola	

III UFFICIO.

Melodia	Bellelli
Irelli	Simonetti
Amari Professore	Saluzzo
Duchoqué	Araldi
Niutta	Lella
Gianotti	Marliani
Galvagno	Oneto
Gallina	Demonte
Torrearsa	Valerio
Martinengo Leopardo	Conelli
De Foresta	Poggi
Quarelli	Borghesi
Salmour	Di Revel
Moscuzza	Avossa
Cantù	Doria
Serra Orso	Di Gregorio
Roncalli Francesco	Longo
Antonaccl	Pallavicini Ignazio

Balbi-Sanarega	Della Bruca
Scacchi	Sforza
Di S. Marzano	Breme
Di S. Cataldo	Manzoni Alessandro
Gozzadini	Pandolfini
Malvezzi	Sismonda
Cappono	

IV UFFICIO.

Ricotti	Massa Saluzzo
Gioia	Imbriani
Colla	Mauzoni Tommaso
Cotta	Ambrosetti
Falqui-Pes	Eleua
Mameli	Acquaviva
Pinelli	Pareto
Scialoia	Caveri
Martinengo Giovanni	Deferrari Raffaele.
Alberì	Pepoli
Melegari	Di Fondi
Moris	Desambrois
Paleocapa	Gagliardi
Mazara	Farina
Bona	Di Laconi
Ceppi	Capriolo
Castelli Michel Angelo	Di Nociglia
Nigra	Catabiana
Di Colobiano	Serra Domenico
Pasolini	Fanti
Durando Giacomo	Bevilacqua
Montanari	Lechi
Benintendi	Cambray-Digny
Bolmida	Pallavicino Mossi

V UFFICIO.

Cadorna	Spada
Ricci	Serra Francesco Maria
Gamba	Fenzi
Manna	Lo Schiavo
Colonna Andrea	Lambruschini
Pallavicini Fabio	Di S. Giuliano
Deferrari Domenico	Oldofredi
Ferrigni	Ghigliani
Porro	Taverna
Paveso	Carbonieri
Biscarotti	Merini
Della Verdura	De Cardenas
Barracco	Gonnet
Sappa	Villamarina
Audiffredi	Panizza
Stara	Quaranta
Vigliani	Belgioioso
Vacca	Monti
Della Rocca	Beretta
Cesarò	Chigi

De Sauget	S. A. R. il Princ. Eugenio
Arnulfo	Prinetti
Piria	Coppola
Prudente	Di Negro.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI
DI LEGGE.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già stato votato dalla Camera dei Deputati, e che ha per oggetto una convenzione per la cessione all'industria privata d'un tronco di ferrovia da Gallarate a Varese, del quale pregherei il Senato a volersi occupare d'urgenza.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questo progetto che sarà trasmesso agli uffici, e trattato d'urgenza.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge sulle inchieste parlamentari già votate dall'altro ramo del Parlamento.

Presidente. Do atto al signor Guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge che sarà pure stampato e trasmesso agli Uffici

È all'ordine del giorno la votazione a squittinio segreto del progetto di legge per la composizione delle Corti d'assise, e nel tempo stesso la discussione sul progetto di legge sulla riforma delle carceri giudiziarie. Io crederei che si potrebbe discutere prima questo secondo progetto, per poi votarli entrambi insieme con un solo appello nominale, come si è praticato altre volte.

Se il Senato assente alla mia proposta, io aprirò la discussione sul progetto di legge relativo alla riforma delle carceri giudiziarie, del quale spero che il Senato mi dispenserà dal dar lettura, salvo poi a leggere a suo tempo i singoli articoli.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
RELATIVO ALLA RIFORMA
DELLE CARCERI GIUDIZIARIE.
(V. Atti del Senato, N. 41.)

Presidente. La discussione generale è aperta su questo progetto di legge.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. L'onorevole signor relatore

dell'Ufficio Centrale lamenta che i progetti di legge, che contengono principalmente proposte di nuove spese non si presentino col visto del Ministro delle Finanze: egli e gli egregi suoi colleghi, peritissimi nelle materie amministrative, avranno veduto se ciò possa pretendersi nelle vie costituzionali, ed io mi affido intieramente al loro giudizio; vorrei però sapere solo se siasi derogato al regolamento approvato con decreto 21 dicembre 1850, in cui è detto che tutti i progetti di legge, prima di essere presentati al Parlamento, devono essere discussi ed approvati nel Consiglio dei Ministri; perchè se questo regolamento fosse ancora in vigore e fosse eseguito, io credo che noi avremmo nell'eseguimento delle sue disposizioni la guarentigia che è richiesta e desiderata dall'Ufficio Centrale.

Io mi limito a queste osservazioni, e mi contenterò della spiegazione che mi sarà data in proposito.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Io posso assicurare il Senato che per tutto il tempo che ho avuto l'onore di sedere nei Consigli della Corona, non mi consta che neppure un solo progetto di legge sia stato presentato da un Ministro qualunque, senza essere prima stato deliberato in Consiglio dei Ministri.

Quanto a questo progetto poi specialmente, non solo è stato deliberato in Consiglio dei Ministri, ma come si suol fare generalmente nei progetti di legge che toccano le finanze, prima di presentarlo nel Consiglio dei Ministri, ne ho anche conferito particolarmente col mio collega il Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze; per cui posso assicurare il Senato che egli è con pienissimo consentimento e del Ministro delle Finanze e di tutti gli onorevoli miei colleghi che ho presentato questo progetto di legge, l'urgenza del quale non isfuggerà a nessuno, giacchè tutti lamentiamo la misera condizione delle carceri giudiziarie del Regno.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Per mio conto mi dichiaro pienamente soddisfatto delle spiegazioni date dall'onorevolissimo signor Ministro dell'Interno.

Senatore Sappa, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sappa. Come il Senato avrà rilevato dalla relazione dell'Ufficio Centrale, l'Ufficio medesimo non aveva obiezioni a fare in merito della legge, che propone al Senato di votare senza alcuna modificazione.

In questa circostanza però nell'Ufficio Centrale e dirò anzi negli Uffici del Senato, fu dato ad uno dei commissari mandato speciale di far soggetto di discussione nell'Ufficio Centrale la facilità con cui i singoli Ministri propongono spese.

Si è osservato che tutte le spese che vengono proposte, sono certamente giustificate da ragioni di con-

venienza; però lo stato delle nostre finanze richiede pure la costante considerazione del Parlamento, e nella necessità in cui siamo di dover operare la massima economia, parve all'Ufficio Centrale che fra le economie più da domandarsi fosse quella di rimandare ad epoche più lontane le spese che non fossero del tutto urgenti; ma per ciò il Senato non potrebbe avere un criterio sufficiente onde poter fare un paragone fra tutte le spese che vengono proposte e rimandare ad altro tempo quelle meno urgenti. Questo criterio più specialmente appartiene al Ministero.

Siccome le proposte di spese vengono fatte dal Ministro che è a capo di quel servizio cui si riferiscono nacque naturalmente la questione di vedere se queste spese prima di essere in apposito progetto di legge presentate alle deliberazioni del Parlamento venissero combinate e discusse in consiglio dei Ministri e più particolarmente col Ministro delle Finanze a cui s'appartiene l'esaminare se le condizioni dell'erario nazionale quelle consentano.

Il Senatore De Foresta opportunamente ricordò una disposizione di un regolamento ch'ei dice era in vigore. Il Senatore De Foresta ha anche opportunamente promossa a questo riguardo una dichiarazione del Ministro la quale credo possa essere guarentigia equivalente a quella che l'Ufficio Centrale desiderava.

L'Ufficio Centrale desiderava in sostanza, che tuttavia si fa una proposta al Parlamento di una legge che implica una spesa, questa proposta venisse accompagnata dalla firma non soltanto del Ministro proponente, ma anche del Ministro delle finanze, il quale, firmandola, ne assumerebbe in modo più esplicito la responsabilità.

Questo era il concetto dell'Ufficio Centrale, ma la dichiarazione fatta dal signor Ministro, a cui sicuramente tutti vogliamo prestar fede, credo che soddisferà il Senato, come ha soddisfatto l'Ufficio Centrale.

Presidente. Se non c'è altri che domandi la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa.

(La discussione generale è chiusa.)

Art. 1.

« Le carceri giudiziarie saranno ridotte o costruite secondo il sistema cellulare: i detenuti vi saranno segregati gli uni dagli altri, ed occuperanno locali isolati in guisa, che rimanga impedita ogni comunicazione fra di loro tanto di giorno che di notte.

« Sarà provveduto al passeggio all'aria libera dei detenuti, in locali ove questi siano egualmente segregati gli uni dagli altri »

(Approvato.)

Art. 2.

« La riduzione o ricostruzione delle carceri giudiziarie si eseguirà, salvo le eccezioni che potessero essere suggerite da necessità ed urgenza, a cominciare da quelle dei capi-luoghi ove hanno sede le Corti d'ap-

pello o di assise, e venendo in seguito a quelle dei capi-luoghi di circondari giudiziari, nell'ordine determinato dal numero medio dei detenuti, che esse debbono contenere. »

(Approvato.)

Art. 3.

« È autorizzato lo stanziamento nel Bilancio del Ministero dell'Interno della spesa di cinquecento mila lire sull'esercizio 1863, e di un milione di lire sull'esercizio 1864, la quale verrà inscritta in apposito capitolo intitolato: *Costruzione o riduzione delle carceri giudiziarie a sistema cellulare.* »

(Approvato.)

Art. 4.

« Nel primo mese di ogni sessione il Governo presenterà al Parlamento una relazione sull'impiego di questi fondi. »

(Approvato.)

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Siamo in numero per votare la legge, o non lo siamo? Se non lo siamo, non siamo stati neppure in numero per votare gli articoli.

Presidente. I segretari stanno verificando se vi è il numero legale.

Senatore Pareto. Allora domando se gli articoli che sono stati votati, il Senato non essendo in numero, hanno validità.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Io credo che non si possa ammettere in nessun Parlamento, che quando si è fatta una votazione e si è ritenuta valida, si possa per difetto di numero annullarla.

Le Camere sono sempre in numero allorché l'Ufficio di presidenza non rileva che non lo siano.

Senatore Pareto. Data questa finzione legale, ritiro le mie osservazioni.

Presidente. I precedenti del Senato sono stati sempre questi.

Prego uno dei signori segretari a far l'appello nominale per verificare il numero. Secondo il regolamento i nomi degli assenti saranno pubblicati nel Giornale ufficiale.

(Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** fa l'appello nominale e risultano mancanti i Senatori:

Acquaviva — Avossa — Azeglio — Balbi Senarega — Beretta — Bolmida — Bona — Bonelli — Capone — Carradori — Cataldi — Caveri — Centofanti — Ghicci — Colonna A. — Cunelli — Coppi — Dabormida — De Ferrari R. — De Gasparis — De Gori — De Gregorio — Del Giudice — Della Bruca — Della Rovere — De Monte — De Sauget — Di S. Giuliano — Doria — Dragonotti — Durando Giacomo — Fariua — Fenzi — Cesarò — Di Fondi — Gagliardi — Gallina — Di Noci-

glia — Galvagno — Genoino — Ghiglini — Giorgini — Imbriani — Imperiali — Irelli — Laconi — Lella — Linati — Malvezzi — Manzoni Alessandro — Marliani — Marsili — Melodia — Merini — Miglietti — Montanari — Monti — Oldofredi — Oneto — Pallavicini Ignazio — Pallavicino Mossi — Pallavicino Trivulzio — Pandolfina — Pasolini — Piazzoni — Pira — Pizzardi — Prudente — Puccioni — Ricci — Ricotti — Roncalli Vincenzo — Sagarriga — Salmour — Saluzzo — San Cataldo — Sant'Elia — San Marzano — Scacchi — Sella — Sforza — Torremuzza — Torrigiani — Varano — Vesme).

Il Senato non potendo proseguire la seduta per difetto di numero legale, si riunirà domani al tocco negli uffizii per l'esame dei progetti di legge oggi presentati; alle due in adunanza pubblica per la votazione delle due leggi, Composizione delle Corti di assise, e Riordinamento delle carceri giudiziarie, e per la discussione degli altri progetti di legge, cioè:

1. Disposizioni provvisorie intorno alla pubblica sicurezza nelle provincie siciliane.

2. Riordinamento provvisorio del giuoco del lotto. L'adunanza è sciolta (ore 4 1/2).



XXXI.

TORNATA DEL 29 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE FERRIGNI.

Sommario — *Congedi* — *Sunto di petizioni* — *Omaggi* — *Votazione dei progetti di legge: 1 sulla composizione delle Corti d'assise* — *2. sul riordinamento delle carceri giudiziarie* — *Discussione del progetto di legge per disposizioni provvisorie di pubblica sicurezza in Sicilia* — *Dichiarazione del Ministro dell'Interno* — *Discorso del Senatore Scovazzo in appoggio del progetto* — *Chiusura della discussione generale* — *Emendamento ed aggiunta all'articolo primo del Senatore Vacca* — *Discorso del Ministro dell'Interno* — *Parole del Senatore Natoli* — *Risposta e dichiarazione del Senatore Vigliani (Relatore)* — *Dubbio del Senatore Alfieri* — *Osservazione al riguardo del Senatore Vacca* — *Approvazione dell'articolo 1 emendato dal Senatore Vacca* — *Modificazione all'articolo 2 del Senatore Vigliani* — *Emendamento al medesimo del Senatore Pareto* — *Osservazioni del Ministro dell'Interno, e dei Senatori Vigliani e Vacca* — *Parole dei Senatori Scovazzo e Alfieri sull'emendamento Pareto* — *Considerazioni del Senatore Cadorna* — *Adozione della prima parte dell'art. 2* — *Ripresa della seconda parte del detto articolo del progetto dell'Ufficio Centrale dal Senatore Scovazzo* — *Approvazione della medesima, e degli art. 3 e 4, non che dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, della Guerra, di Grazia e Giustizia, di Agricoltura e Commercio e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore *Segretario Cibrario* dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Presidente. Si dà lettura di una domanda di congedo.

Il Senatore, *Segretario, Cibrario* legge una lettera del Senatore *Decardenas*, il quale domanda per motivi di salute un congedo, che gli è dal Senato accordato.

Legge quindi il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3319. Il Consiglio distrettuale di Signa (Toscana) domanda che venga sospesa la discussione della legge

sulla perequazione dell'imposta fondiaria finchè non siasi studiato un più equo sistema di riparto.

N. 3320. Il Consiglio comunale di Augusta (Sicilia) domanda che il porto di quella città venga classificato fra quelli di primo rango cogli analoghi stabilimenti di dogane e consolato; e che il canale di Brucola venga dal Governo provveduto di una macchina da spurgo.

Presidente. Fanno omaggio al Senato.

Il signor M. Parisi da Foggia, di N. 275 copie di una sua *Memoria intorno all'affrancamento del Tavoliere di Puglia*;

Il Senatore *Paleocapa* di N. 200 esemplari della sua *Risposta alle censure fatte dal giornale La Perseveranza alla di lui Memoria sulla ferrovia delle Alpi Elvetiche*;

Il signor Deputato *Giuseppe Canestrini*, di un suo libro intitolato: *La scienza e l'arte di Stato desunta dagli atti ufficiali della Repubblica Fiorentina e dei Medici.*

VOTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE

Presidente. L'ordine del giorno porta la votazione di due progetti di legge, l'uno sulla composizione delle Corti d'Assisie, e l'altro sul riordinamento delle carceri giudiziarie.

Si farà la votazione dei due progetti di legge con una sola chiamata.

(Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** fa l'appello nominale.)

Presidente. Risultato dello squittinio.

Il numero legale oggi è di 77.

Sul progetto di legge per la composizione delle Corti d'Assisie.

Votanti	77
Favorevoli	54
Contrari	22

Un Senatore si è astenuto.

Il Senato approva.

Sul progetto di legge per il riordinamento delle carceri giudiziarie.

Votanti	77
Favorevoli	66
Contrari	10

Un Senatore si è astenuto.

Il Senato approva.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER DISPOSIZIONI PROVVISORIE
DI PUBBLICA SICUREZZA IN SICILIA.

(V. *Atti del Senato N. 50*)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione della legge riguardante le disposizioni provvisorie di pubblica sicurezza in Sicilia.

Siccome notevoli sono gli emendamenti fatti dallo Ufficio Centrale al progetto ministeriale, così è necessario di stabilire se la discussione si debba aprire sul progetto dell'Ufficio Centrale, ovvero su quello del Ministero.

Prego perciò l'onorevole sig. Ministro dell'Interno a voler dichiarare se consente che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio Centrale.

Ministro dell'Interno. Acconsento che la discussione si apra sul progetto dell'Ufficio Centrale, riservandomi di proporre quelle modificazioni che saranno del caso.

Presidente. Spero che il Senato, secondo il solito, consentirà che non si dia lettura dell'intero progetto di legge.

La discussione generale è aperta.

Senatore **Scovazzo.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scovazzo.** Mi sono levato non per oppugnare il progetto di legge, ma per propugnarlo nemmanco.

Ne dirò le ragioni; spero che a qualche cosa giovi questa nuova legge se attuata, del che assai dubito. Però non basta, a chi conosce le condizioni del paese, a chi sa i mali dai quali è travagliata la Sicilia da tre anni e più, di cui il quadro, per quanto tristo si faccia, non sarà mal rispondente al vero.

Questa legge novella, ripeto, potrà giovare a qualche cosa, ma non basterà.

Dico potrà giovare perchè « le leggi son, ma chi pon mano ad esse? »

Noi abbiamo leggi, le quali, se non provvedono a tutto, come certamente alle circostanze straordinarie di Sicilia mal possono, pure di alcun pro sarebbero state, se eseguite.

Per modo di esempio, abbiamo la legge del porto d'armi, e tutto giorno molti passeggiano impuni armati, e gli assassinii si compiono nelle città e nelle campagne di pieno giorno. Si ha una legge sulla pubblica stampa; e quantunque siavi sovente una stampa abrigliata e scupigliata, non presentossi tuttavia ancora alcun giudizio per reato di stampa.

Abbiamo una legge di sicurezza pubblica da circa tre anni ivi pubblicata, la quale se non provvede a sufficienza, ripeto, per le circostanze non ordinarie, quali sono quelle di Sicilia, certamente a qualche cosa sarebbe giovata, tuttavia il vagabondaggio continua e qualche cosa di peggio.

Ecco così giustificata la parola che mi è sfuggita sull'osservanza di questa legge.

Non accuso alcuno, ma fo cenno di fatti; e se i fatti sono accusatori non è colpa mia certamente.

Però accettando il progetto, colgo il destro per dire che quel che è necessario in Sicilia, esso è primamente di ristabilire il principio dell'autorità perduto affatto.

Un popolo guasto da lungo servaggio, un popolo il quale era nell'abitudine di detestare e spregiare nel suo segreto il governo, ma di temerlo e tremarne, naturalmente procede, sotto l'impunità, da reato in reato. Quindi lo stato del paese dimostra l'assenza assoluta della sicurezza pubblica, o dirò più propriamente, l'assenza degli elementi di consorzio civile.

Questa è la condizione del paese.

Per istinto, quasi potrei dire dall'età di ragione, fui amante degli ordini liberi; ma ritenni sempre che questi fossero ordini di un sistema di conservazione; ma dove dopo una grande rivoluzione, gli elementi sociali sono così sciolti, l'attenersi alle strette regole della legge costituzionale non può convenire alla salute del paese.

L'Ufficio Centrale ha riconosciuto, ed opportunamente richiamato quel *Caveant consules*, la dittatura, quei poteri eccezionali degli antichi e dei moderni tempi. Io non temerei, per usare una frase sovente ri-

petuta, di gittare un velo sull'immagine della libertà per salvare la libertà stessa, che non è libertà, signori, dove non è rispetto ai diritti di tutti; dove non è sicurezza della vita e dei beni; dove non è libertà, ma licenza di misfare, poichè i misfatti restano eternamente impuniti.

Queste sono le condizioni del paese. Si immagini dunque se a questa legge che non fa che mediocrementemente giovare all'ordine pubblico, possa io fare difficoltà nessuna; ma ripeto, la mia fede non è che questa basti e siccome ritengo essenziale per quel paese di ristaurare il principio dell'autorità, dirò agli onorevolissimi Ministri: osate, voi sollevate il paese da uno stato deplorabilissimo. E verrà occasione a ciò quando sarà discussa la legge sul brigantaggio che sta all'ordine del giorno nella Camera elettiva. Non è sicuramente in Sicilia lo stesso brigantaggio in grande scala che desola le provincie napoletane, ma c'è malandrinnaggio, che è una specie del genere, che è in sostanza della famiglia stessa.

Gioverà, spero, questo ricordo al Senato, dalla cui sapienza mi auguro tali provvedimenti che valgano a restituire l'ordine, la sicurezza, la vita alla mia cara terra natale. *(Segni di approvazione.)*

Presidente. Non domandandosi più la parola, interrogo il Senato se intende di chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Darò ora lettura dell'art. 1.

« Sino al 31 dicembre 1864 nelle provincie Siciliane che saranno designate con Decreto Reale, il Ministero dell'Interno è autorizzato ad assegnare un domicilio in uno dei comuni del Regno, secondo le esigenze della pubblica sicurezza, per un tempo non eccedente due anni, a ogni individuo, che essendo ammonito, o soggetto alla speciale sorveglianza della pubblica sicurezza, sarà colto in contravvenzione agli obblighi imposti dalla legge agli ammoniti ed ai sorvegliati. »

Senatore Vacca. Io intendo di proporre un emendamento a questo articolo primo, il quale ha per scopo di far comuni le disposizioni di questa legge alle provincie napoletane.

Non credo di aver mestieri di spendere molte parole a dimostrare la convenienza, anzi l'urgenza di questa estensione; imperocchè se poco innanzi la autorevole voce del Senatore Scovazzo faceva testimonianza delle tristissime condizioni della pubblica sicurezza nelle provincie Siciliane, sventuratamente lo stesso è a dire delle condizioni della sicurezza pubblica nelle provincie Napolitane. È cosa ben dolorosa, che sta nella coscienza di tutti, ond'è che si sente, e non si dimostra.

Così essendo, io non saprei spiegarmi il perchè adottando provvedimenti eccezionali rispetto alle provincie Siciliane, siasi creduto di escludere, e preterire le provincie Napolitane.

Debbo avvertire non pertanto che questa lacuna non

era sfuggita punto all'acume del relatore dell'Ufficio Centrale; ed in vero io leggo nella relazione che egli si era proposto questo quesito e questo dubbio, però aveva creduto trovare un ostacolo o dirò meglio un fine di non ricevere nella prudenza della discussione del progetto di legge sul brigantaggio nell'altro ramo del Parlamento.

Quanto a me non saprei vedere la cosa nello stesso modo, nè potrei ravvisare un ostacolo nella pendenza della discussione della legge sul brigantaggio per due ragioni.

Primamente è da notare che la legge sul brigantaggio guarda a un altro ordine di fatti, che non ha nulla di comune con questa legge che è applicata a casi speciali e più gravi; e d'altra parte poi se gettate uno sguardo sul progetto di legge che ora è in discussione alla Camera dei Deputati; troverete che l'articolo primo ha conservato il principio che le disposizioni eccezionali sul brigantaggio non abbiansi ad applicare che a quelle provincie speciali che verranno dichiarate in stato di brigantaggio.

Ciò basta a dimostrare come in quella legge non potrebbe trovarsi nessuna applicazione delle disposizioni che formano soggetto del presente progetto di legge, laonde tutte le ragioni di convenienza e di urgenza si riuniscono per consigliare l'estensione di queste disposizioni alle provincie Napoletane.

Con quest'intendimento adunque io proporrei un emendamento nei seguenti termini.

Aggiungerei alle parole « Nelle provincie Siciliane » le parole « E nelle provincie Napoletane. »

Aggiungerei pure all'articolo primo una seconda parte in questi termini:

« La disposizione medesima sarà applicata agli individui che verranno dichiarati dalla Commissione, di che è parola nell'articolo 2, come appartenenti alla così detta associazione della Camorra. »

Presidente. Prego l'onorevole Senatore Vacca di trasmettere al banco della presidenza il suo emendamento.

Domando intanto al Senato se intende di appoggiare l'emendamento del Senatore Vacca.

(Appoggiato.)

Ministro dell'Interno. Io non ho soggiunto parola a quelle gravissime, che sono state pronunziate nella discussione generale dall'onorevole Senatore Scovazzo, perchè, per quanto a me siano sembrate alquanto vive le pitture, che con animo evidentemente commosso dai mali della sua provincia, egli ha fatto al Senato, ciò non ostante io non posso disconoscere come gravi siano le condizioni di alcune delle provincie Siciliane.

E non è nel momento nel quale io mi trovo dolorosamente costretto a domandare al Parlamento qualche potere eccezionale per provvedere alle eccezionali condizioni di quelle provincie che il Senato potrebbe ravvisare opportuno, che io venissi qui a fare que-

zioni del più o del meno interno a ciò che è stato detto.

Se non che vi ha un punto sul quale io credo dovere richiamare l'attenzione del Senato, ed è in quanto le parole dell'onorevole Senatore Scovazzo potrebbero essere applicate all'intera Sicilia, siccome egli ha detto.

Io credo che gli onorevoli Senatori appartenenti a quella parte elettissima del Regno d'Italia vorranno piuttosto saperne grado quando io osserverò quello, che probabilmente l'onorevole Senatore Scovazzo stesso non vorrà contendere, doversi piuttosto riferire le sue parole ad alcune provincie nelle quali è ripartita l'isola di Sicilia, anzi che all'isola intera; imperocchè mi piace qui di constatare quello che ho già detto nell'altro ramo del Parlamento, esservi in Sicilia alcune provincie e segnatamente quelle di Messina, Catania, Noto e Siracusa le quali per parte mia io non trovo per nulla inferiori alle più elette fra le altre parti d'Italia.

Senatore Natoli. Domando la parola.

Ministro dell'Interno. Io credo inoltre, che questa legge potrà provvedere alle più stringenti necessità di quell'isola, per lo meno essa dimostrerà come la sollecitudine del Parlamento, e del Governo italiano, quando il dovere li spingono a doversi allontanare dalle massime sancite dallo Statuto, il fanno in modo da non dipartirsene se non in quanto s'addice al più stretto limite di assoluta necessità dimostrata.

Io spero che questi provvedimenti basteranno: ma qualora non bastassero, l'onorevole Senatore Scovazzo si rassicuri, il Governo non indietreggerà innanzi a qualunque responsabilità che debba assumersi per provvedere alla pubblica sicurezza ed alla restaurazione del principio d'autorità in tutte le provincie del Regno.

Ma intanto io spero che il Senato vorrà saperne buon grado se noi facciamo prova di limitare queste restrizioni delle garanzie costituzionali solamente a coloro i quali già per le condizioni, che noi non abbiamo fatte, ma che abbiamo dovuto subire, si trovano essere argomento di speciale pericolo per la sicurezza pubblica, argomento di speciale pericolo che esiste là e non altrove. Imperocchè, o signori, gli altri governi i quali sono spariti innanzi al soffio della rivoluzione che ha costituito il Regno d'Italia, non hanno fatto quello che il Governo di quelle provincie ha fatto, aprire cioè le prigioni e scatenare contro il paese, quasi ultima vendetta satanica, tutto quello che la società racchiude di maggiormente pericoloso, di maggiormente indegno di vivere nel consorzio sociale.

Ora egli è principalmente a questa feccia della società che la presente legge è intesa a provvedere; egli è principalmente a questo pericolo che esiste là, che non esiste altrove, che questa legge è intesa a parare, io lo ripeto, e confido che questa legge potrà armare il Governo di poteri sufficienti per sistemare la pubblica sicurezza nell'isola, e faccio voti perchè nessun passo più innanzi non dobbiamo fare in una via che

stimo assai pericolosa e grandemente dolorosa per chiunque ami la libertà costituzionale (*Benissimo*).

Finalmente intorno all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vacca, mi è grato annunziare al Senato come per parte del Ministero esso è accolto di buonissimo grado; imperocchè io riconosco coll'onorevole Senatore Vacca come la legge intorno al brigantaggio d'iniziativa dell'altro ramo del Parlamento, nel seno del quale credo sarà fra brevissimo tempo discussa, si applichi esclusivamente a quelle fra le provincie Napolitane, le quali con decreto reale saranno dichiarate in istato di brigantaggio, come questa che pende ora dinanzi al Senato, si applicherà esclusivamente a quelle fra le provincie nelle quali per decreto reale ne sarà dichiarata necessaria l'applicazione.

Ora egli è evidente che l'onorevole Senatore Vacca ha ragione quando vi dice: con la legge del brigantaggio voi provvederete ad alcune di quelle provincie, ma non provvederete alle altre nelle quali pur vi hanno simili pericoli e forse maggiori che si lamentano in alcune provincie della Sicilia, pericoli per i quali quasi si potrebbe dire esservi un brigantaggio latente.

Per esempio, egli fece con ragione cenno al Senato della camorra. La camorra ha principalmente sede in una delle provincie Napolitane, la quale ho fermissima fiducia non sarà mai dichiarata in istato di brigantaggio, cioè la provincia di Napoli.

La provincia di Napoli ha avuto pur troppo le sue scene di brigantaggio; ma, grazie al cielo, queste sono cessate, ed io confido che il Governo non vi perderà più quell'impero sopra i facinorosi che oramai ha così felicemente recuperato.

Ma è indubitato che in quelle provincie vi hanno particolarmente pericoli che nascono da questa camorra, da questa piaga sociale, che è una delle tristi eredità lasciateci dal dominio che cessò.

Ora io credo che anche applicata la legge del brigantaggio vi saranno, ripeto, altre provincie nelle quali questa legge non dovrà essere applicata, nelle quali in conseguenza gli articoli 6 e 7 di quel progetto di legge, che appunto hanno molta analogia con le disposizioni del presente progetto, non potranno avere la loro applicazione: allora io credo che appunto per poter evitare di dover applicare la più severa legge del brigantaggio in quelle provincie che non sarebbe necessario dichiarare in istato di brigantaggio, sarà opportuno che il Governo sia autorizzato a dichiarare per decreto reale che ad alcune fra le provincie napolitane non dichiarate in istato di brigantaggio potranno essere applicate le disposizioni della presente legge.

Egli è per questo che io mi associo pienamente all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vacca e faccio preghiera al Senato di vederlo onorare della sua adesione.

Presidente. La parola è al signor Senatore Natoli. Senatore Natoli. Io ringrazio l'onorevole Ministro

dell'Interno per avere ristabilito i fatti intorno alle vere condizioni della pubblica sicurezza in Sicilia.

E tanto più lo ringrazio in quanto che le nostre parole hanno eco in Europa; e se a noi corre l'obbligo di narrare schiettamente la verità, abbiamo pure il dovere di non ingrandire per soverchio timore di danno i nostri mali; perciocchè ingrandendoli i nostri nemici ne traggono argomento di speranze inique e di gioie indegne.

Or il principio di autorità non è spento in Sicilia; in molte provincie di essa la pubblica sicurezza assicura i cittadini; ivi le leggi si eseguono, e sono lieto di dire che nella provincia di Messina i renitenti alla leva presentansi in folla. Non ricopriamo dunque la statua della libertà e lasciamola piuttosto splendere di tutta la sua luce.

Dirò in ultimo che in Sicilia non è nuova la libertà ma vi era frecco il dispotismo. E codesta isola come seppe durare ogni maniera di sacrifici per liberarsene, saprà eziandio continuare l'opera della sua redenzione (*Bravo*).

Senatore **Vigilanti**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Vigilanti**, *Relatore*. Se l'Ufficio Centrale aveva mostrato qualche esitazione nell'accogliere questo progetto di legge nel modo in cui veniva presentato al Senato, unicamente per sentimento di devozione ai principii costituzionali, egli è però grandemente soddisfatto di avere inteso da parte di egregii Senatori, appartenenti alle provincie siciliane, gravi osservazioni, le quali vengono a far cessare interamente le cause, per cui l'Ufficio aveva potuto un momento esitare, ed a confermarlo in quelle considerazioni, dalle quali fu guidato a proporvi l'accoglimento di questo progetto con alcune modificazioni, le quali sono intese a ravvicinarlo per quanto è possibile, ed anche possiamo dire, a conformarlo alle disposizioni dello Statuto. Poichè se le disposizioni che in esso contengono sono eccezionali e straordinarie, non si potrebbero però a rigore della parola dire incostituzionali, e noi ci troviamo quindi ancora nella felice situazione di poter provvedere a gravi emergenti, a supreme necessità, valendoci di quei mezzi, che certamente, come diceva, sono gravissimi, ma che non escono tuttavia dall'ordinaria cerchia del potere costituzionale.

Una proposta estensiva dell'articolo 1 è stata fatta dall'onorevole Vacca.

Nel fare questa sua proposta, egli osservava che il suo concetto non era sfuggito all'Ufficio Centrale; ed invero non era possibile nell'esaminare questo progetto di legge, che provvede allo stato della pubblica sicurezza in Sicilia, il non volgere il pensiero alle condizioni non dissimili, e forse più gravi ancora di quelle provincie che stanno al mezzodi d'Italia al di qua del Faro.

Una considerazione sola aveva trattenuto l'Ufficio dal proporvi l'estensione delle disposizioni di questo progetto alle provincie napoletane, ed essa, come voi avete già inteso, stava precisamente in un riguardo verso un progetto di legge che ora pende davanti all'altro ramo del Parlamento, per cui abbiamo temuto di invader in qualche modo un campo già occupato, proponendovi di provvedere alla sicurezza pubblica delle provincie napoletane, mentre l'altra Camera se ne sta appunto occupando con un progetto, il quale oltrepassa di gran lunga la gravità ed il carattere straordinario di quello che stiamo ora discutendo.

Ma poichè l'onorevole Ministro dell'Interno non vedrebbe difficoltà ad estendere questo progetto, il quale è di sua iniziativa, anche alle provincie napoletane, l'Ufficio Centrale non può vedere che un complemento del progetto stesso nella proposta che è stata fatta dall'onorevole Senatore Vacca.

Egli opportunamente pensa di aggiungere una disposizione la quale, per ciò che riguarda le provincie di Napoli, colpisca quei tristi soggetti i quali si dicono appartenere ad una società con barbaro nome appellata della *Camorra*.

Sicuramente il progetto di legge, esteso alle provincie di Napoli, non sarebbe compiuto quando quella classe che al certo è più da temersi che quella dei semplici oziosi, non fosse compresa nel rigore di queste disposizioni.

Quindi l'Ufficio Centrale aderisce interamente alla proposta dell'onorevole Senatore Vacca, e siccome pare che egli nel testo della sua proposta abbia ripetuto la parola *provincie*, noi proporremmo che prescindesse dal ripeterla poichè basterebbe il dire — nelle provincie siciliane e napolitane — senza ripeterle nelle provincie napolitane. Del resto, tranne questa leggerissima osservazione, accettiamo la sua proposta.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Alfieri.

Senatore **Alfieri**. Certamente quando i nostri onorevoli colleghi delle provincie meridionali attestano non solo l'opportunità, ma la necessità dei provvedimenti che sono proposti nel progetto di legge che è sottoposto alle nostre deliberazioni, non sarò io che sorga ad oppormi a ciò che dai nostri stessi colleghi viene suggerito, per estendere le disposizioni di questa legge ad altre provincie, non comprese nel progetto primitivo.

Io mi rimetto assolutamente alla testimonianza di quelle onorande persone ed ai sentimenti che espressero innanzi al Senato.

La mia osservazione è di pura convenienza attuale. Sappiamo che il Parlamento sta per essere prossimamente chiuso, e non so se non si corra pericolo, volendo fin d'ora estendere queste disposizioni ad altre provincie, che il progetto non abbia il definitivo suo corso, e che quindi le disposizioni che si stimano, come fu dichiarato, non solo opportune, ma necessario

nell'interesse delle provincie siciliane, vengano nel loro effetto sospese.

Credo che nessuna difficoltà si incontrerebbe ad introdurre nella legge che altrove sta per essere discussa la disposizione proposta dall'onorevole Senatore Vacca, e che intanto si lasci il progetto proposto alle nostre deliberazioni come è.

Forse sarò in errore, e non nascerà questo impedimento dall'accettazione dell'emendamento del Senatore Vacca; ma io credo che il Senato farebbe bene di riflettere alle conseguenze che avrebbe il suo voto, d'altronde per nulla mi oppongo a ciò che viene proposto.

Senatore Vacca. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca. Risponderò brevemente alle osservazioni dell'onorevole Senatore Alfieri.

Io per verità non potrei dividere gli stessi dubbi, e le diffidenze che gli turbano l'animo riguardo a quello che avverrà di questo progetto, quando sarà recato nell'altro ramo del Parlamento: se cioè ci sarà agio e tempo, come di parecchi altri di urgenza, a discuterlo e votarlo; ma quando noi veniamo ad estendere le disposizioni di questa legge alle provincie napoletane dimostrandone la convenienza, anzi l'urgenza, nel che consentono l'Ufficio Centrale ed il Ministero dell'Interno, non rimane a me dubbio alcuno che la Camera elettiva vorrà anche essa penetrarsi di queste alte necessità, e non vorrà certamente vedere ostacolo nella pendenza della discussione della legge sul brigantaggio. Imperocchè, ripeterò quel che ho avuto l'onore di avvertire poco fa, che la legge sul brigantaggio provvede ad un altro ordine di fatti: e pertanto quando la Camera dei Deputati avrà dinanzi a sé e l'una e l'altra legge si persuaderà facilmente di queste evidentissime considerazioni. Insisto quindi nel mio emendamento.

Presidente. Non essendovi altri che domandino la parola metterò ai voti la proposta del Senatore Vacca, la quale contiene un emendamento ed un aggiunta. Secondo il regolamento metterò ai voti prima l'emendamento.

Senatore Vigilani, Relatore. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilani, Rel. Mi permetto di osservare che la proposta del Senatore Vacca essendo interamente estensiva, non modifica per nulla l'art. 1 del progetto. E invero egli propone in primo luogo di aggiungere alle provincie siciliane le provincie napoletane. Propone quindi un capoverso che estende le disposizioni dell'articolo anche ai soggetti appartenenti alla società detta della *Camorra*.

Mi pare quindi che converrebbe mettere ai voti l'articolo, e quindi la proposta estensiva dell'onorevole Senatore Vacca.

Presidente. La proposta del Senatore Vacca mi pare un vero emendamento, poichè cambia anche la dicitura dell'articolo.

Senatore Vigilani, Rel. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà di sostituire alle parole « nelle provincie » le altre « in quelle fra le provincie » e così ci troveremo perfettamente d'accordo nella parte comune.

Rinarrà quindi la parte estensiva.

Presidente. Dunque l'Ufficio Centrale desidererebbe che si mettesse prima ai voti l'articolo, poscia l'aggiunta.

Senatore Cadorna. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Cadorna. Poichè l'Ufficio Centrale accetta l'emendamento Vacca, se nessuno domanda la divisione dell'articolo, si può mettere ai voti.

Presidente. Allora metterò ai voti l'articolo modificato secondo l'emendamento del Senatore Vacca, accettato dal Ministro e dall'Ufficio Centrale.

L'articolo verrebbe compilato in questi termini.

« Sino al 31 dicembre 1864 in quelle fra le provincie siciliane e napoletane che saranno designate con Decreto Reale, il Ministero dell'Interno è autorizzato ad assegnare un domicilio in uno dei comuni del Regno, secondo le esigenze della pubblica sicurezza, per un tempo non eccedente due anni, a ogni individuo, che essendo ammonito, o soggetto alla speciale sorveglianza della pubblica sicurezza, sarà colto in contravvenzione agli obblighi imposti dalla legge agli ammoniti ed ai sorvegliati. »

« La disposizione medesima sarà applicata agli individui che verranno dichiarati dalla Commissione di che è parola nell'art. 2 come appartenenti alla così detta associazione della *Camorra*. »

Coloro che approvano l'articolo così modificato sono pregati di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

« Il provvedimento del Ministro dell'Interno per l'assegnazione di domicilio non potrà emanare se non sopra proposta motivata di una Commissione, la quale sarà costituita in ogni provincia dal prefetto che ne avrà la presidenza, dal Presidente e dal Procuratore del Re del tribunale di circondario del capoluogo, e da due membri del consiglio provinciale eletti dal medesimo. »

« La Commissione potrà assumere tutte le informazioni che stimerà opportune, ed anche sentire personalmente i denunciati. »

« Per la validità delle deliberazioni della Commissione basterà il numero di tre membri, dei quali uno almeno sia consigliere provinciale. »

Senatore Vigilani, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigilani, Relatore. L'Ufficio Centrale propone al Senato di fare un'aggiunta modificativa alla prima parte dell'articolo 2; dove è detto « e da due membri del consiglio provinciale eletti dal medesimo (consiglio) »; proporrebbe di dire « e da due consiglieri ».

provinciali eletti dal consiglio, e, nell'intervallo delle sessioni ordinarie, dalla deputazione provinciale. »

Presidente. Prego il Senatore Vigliani di far passare questo emendamento alla Presidenza.

Senatore **Pareto.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pareto.** Mi pare che dovrebbe mettersi per obbligo alla Commissione di sentire i denunciati.

Voci. C'è.

Senatore **Pareto.** Nell'articolo dice *potrà*, ma non *dovrà* sentire personalmente i denunciati.

È facoltativo non obbligatorio.

Io credo che per la giustizia i denunciati debbano essere sentiti; in conseguenza domanderei che fosse formulato l'articolo in modo che risultasse l'obbligo alla Commissione di sentirli.

Ministro dell'Interno. Se il Senato, se l'Ufficio credesse, si potrebbe provvedere al desiderio espresso dall'onorevole Senatore Pareto, e nel tempo stesso forse anche alla maggiore speditezza dell'operato della Commissione, ristabilendo questo alinea secondo la dizione che era nel progetto ministeriale, il che io non mi faccio a proporre per amore di padre, ma perchè parmi che risponderebbe meglio...

Si direbbe:

« La Commissione procederà senza solennità di giudizio, sentito soltanto nelle sue discolpe e regolarmente citato l'imputato. »

Senatore **Vigliani, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani, Relatore.** L'Ufficio non avrebbe veruna difficoltà di aderire alla proposta dell'onorevole sig. Ministro dell'Interno, ma esso deve fargli osservare che di una cosa singolarmente l'Ufficio ebbe a preoccuparsi, e fu di spogliare del carattere giudiziario la Commissione.

L'articolo 3 del progetto ministeriale presentava la Commissione come una Corte giudicante senza formalità di giudizio, e prescriveva quindi una regolare citazione dei denunciati. Ben si comprende come questa citazione fosse assolutamente indispensabile quando si ammettesse il concetto di un Corpo giudicante il quale non può profferire la sua sentenza senza aver sentito l'imputato.

Ma per evitare l'ostacolo che poteva presentare la creazione di questa Commissione giudicante, la quale avrebbe troppo apertamente urtato contro le disposizioni dell'articolo 71 dello Statuto, l'Ufficio si è appigliato allo spediente di trasformare la Commissione in semplice Corpo consultativo del Governo.

Posto questo carattere, la citazione non era più ammissibile, ed egualmente non era più conforme all'indole di questo Corpo il parlare di solennità di giudizio, poichè più non si trattava nè di Corpo giudicante, nè di giudizio, nè di sentenza. Però comprendeva benissimo

l'Ufficio Centrale la convenienza che fosse aperta la via a sentire i denunciati quando la Commissione non credesse di potere altrimenti fondare in modo abbastanza sicuro le sue proposte, il suo avviso; per questo motivo esso si limitò a permettere alla Commissione di sentire personalmente i denunciati, quando lo avesse creduto conveniente ed opportuno. L'Ufficio mantiene ancora questa opinione, in quanto che crede che la Commissione, com'è composta, sarà piuttosto facile che restia a sentire i denunciati quand'abbia ragioni anche lontane di dubitare. All'opposto, il prescrivere che la Commissione debba sempre sentire i denunciati condurrebbe alla conseguenza di ritardare molte volte le sue deliberazioni sopra fatti i quali si trovano apertamente stabiliti. In vero, la materia della quale si tratta versa precisamente intorno a casi che sogliono essere molto agevolmente e prontamente accertati. Siccome il progetto di legge pone per base certe qualificazioni di persone come sono quelle di oziosi, vagabondi, ammoniti e sorvegliati dalla sicurezza pubblica o, per Napoli, i camorristi, ben comprende il Senato che queste qualità sono di tal natura che ricevono un accertamento, una prova assai facile e positiva, cosicchè in molti casi non occorrerà di sentire il denunciato.

Quanto ai fatti poi della contravvenzione agli obblighi degli ammoniti e dei sorvegliati, essi sono tali che costituiscono un reato flagrante, perchè si tratta precisamente di cogliere l'individuo fuori di quel luogo dove ha obbligo di risiedere, o non provvisto di quelle carte di cui dev'essere munito. Ora, in questi casi, diventa quasi sempre inutile il sentire il denunciato.

Tali sono le ragioni per cui l'Ufficio Centrale ha creduto che alle esigenze della giustizia abbastanza si provveda colla semplice facoltà di sentire i denunciati.

Ad ogni modo, quando si credesse di volere estendere questa disposizione e farne anche un dovere, l'Ufficio Centrale non insisterebbe sopra questo punto in un modo assoluto.

Senatore **Vacca.** Parmi dalle ultime parole dell'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale che l'Ufficio medesimo non insista in modo assoluto nel rifiutare la proposta dell'onorevole Senatore Pareto. E tanto più lo credo che questo concetto verrà abbracciato in quanto che l'Ufficio Centrale si è proposto di provvedere meglio alle garanzie della libertà individuale. Quindi ha creduto che le disposizioni primitive del progetto ministeriale quanto alla creazione di tribunali straordinari implicando un'offesa alle garanzie costituzionali andassero modificate mercè una nuova combinazione la quale evidentemente mira ad aumentare le garanzie della libertà individuale.

Sotto questo rapporto a me pare che l'Ufficio Centrale dovrebbe aderire a questo emendamento.

Senatore **Pareto.** Io insisteva sulla questione che fosse obbligatorio di sentire il denunciato perchè parmi che quando si è disgraziatamente costretti a diminuire in qualche parte le garanzie costituzionali, almeno bi-

sogna diminuirne assolutamente soltanto quanto è necessario e niente di più.

Ora, una delle prime condizioni della giustizia, credo sia che il denunciato sia sentito, perchè qualche volta le apparenze sono tali che un innocente potrebbe essere condannato; potrebbe tra le altre cose non esservi l'identità della persona. Se farete che quel tale sia sentito, accerterete la giustizia del suo vero e sincero esequimento, e darate una garanzia che non si può ricusare a nessuno.

È una disgrazia il dover venire a misure eccezionali, ma quando ci si viene, bisogna restringerle il più che sia possibile, tanto che non ci sia rimproverato un giorno che abbiamo velato troppo facilmente la statua della libertà.

Senatore **Vigliani Relatore**. Entrando nell'ordine d'idee esposte dall'onorevole Senatore Pareto, l'Ufficio Centrale proporrebbe di dire: « La Commissione potrà assumere tutte le informazioni che stimerà opportune e dovrà anche sentire, ecc. »

Voci. Sì, sì.

Senatore **Scovazzo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scovazzo**. Ho tutto il rispetto alle garanzie costituzionali. Non c'è governo civile il quale possa ammettere che si giudichino persone senza sentir l'interessato. Ma qui di che si tratta? Nella legge di sicurezza pubblica per gli ammoniti si dice che in dati termini *dovranno far constare di essersi dati ad un lavoro e se mai non lo giustificassero saranno arrestati e tradotti in giudizio per subire la loro pena.*

Qui si tratta di persone che sono state refrattarie agli obblighi assunti. In tal caso che resta? Contestare questi fatti, e perciò pare a me che non sia uopo di citazione, ma della contestazione di un fatto semplice.

È qui a temere molto di scemare l'efficacia della legge. Si avrà un bel citare il denunciato; egli non comparirà, anzi la citazione lo metterà in sospetto, in guardia, ed il provvedimento rimarrà tutt'affatto inutile.

Tant'è lui quasi consurato per aver detto che consentiva a mettere un velo sulla statua della libertà; in paesi dove libertà non era.

A questo proposito accetto benissimo la distinzione del Ministro dell'Interno, quando ercettuava le provincie di cui fece menzione; ma dirò solamente in risposta che il male è contagioso.

Non è un mese che la provincia di Galtanissetta era sicura e tranquilla nelle città e nelle campagne; pure la vicinanza di Girgenti ha fatto che quella si fe' peggiore forse che non la provincia stessa di Girgenti.

Il contagio è nel male sommamente progressivo.

Risponderò anche una parola all'onorevole Senatore

Natoli, il quale certamente, amico al suo paese, rendevagli quella giustizia che gli si doveva.

La provincia di Messina, egli diceva, ha dato esempio di molta temperanza ed ordine; in ciò bisogna che le faccia giustizia. Soggiungeva che non bisognava dipingere le cose così al nero; io ritengo un altro principio cioè che tacere il male per pietà o per pudore non è riprovarlo certamente, bisogna dir tutta la verità, sia pur dura.

Ciò che dissi della misera condizione dell'isola, non era al certo per denigrare il popolo siciliano che lo rispetto; ma sappiamo tutti che mille malfattori impongono sovente a 100,000 onesti, o si parla di quelli e non del popolo siciliano. Non ho dunque esagerato le cose, nè calunniato un popolo cui onore, degno dei più alti destini, che vi domanda ordine, sicurezza e pace.

Tornando all'argomento, pare a me che il voler imporre alla Commissione, la quale non è che una Consulta come diceva l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, l'obbligo di sentire il denunciato, sarebbe tradire in parte lo scopo della legge o quanto meno scemarne l'efficacia.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Credo col Senatore Scovazzo, che la legge debba perdere alcunchè della sua efficacia coll'emendamento proposto dal Senatore Pareto; ma avendo già il Senato accettata la proposta del Senatore Vacca, non credo che possa ora nuovamente richiamare l'articolo primitivo del progetto ministeriale, poichè se, riguardo agli ammoniti e sorvegliati si potrebbe forse usare maggiore severità, quando si tratterà di camorristi bisognerà naturalmente sentire l'imputato perchè si possa verificare se la imputazione fattagli è giusta.

Forse si verrebbe a riparare al vizio segnalato nella proposta Pareto, dicendo che *dovrà ciò farsi quando l'imputato lo chiederà*. In molti casi probabilmente l'imputato non richiederà di essere udito.

Presidente. Metterò ai voti l'articolo modificato dall'Ufficio Centrale il quale ha accettato gli emendamenti proposti.

Senatore **Vigliani, Relatore**. Perdoni signor presidente, invio al banco della presidenza l'articolo come l'Ufficio Centrale intenderebbe concepirlo.

Presidente. L'emendamento dell'Ufficio Centrale sarebbe concepito in questi termini:

« La Commissione assumerà tutte le informazioni che « stimerà opportune, e dovrà sentire personalmente i « denunciati dove chiamati col mezzo d'uscieri com- « paiovo entro il termine che sarà loro fissato. »

Senatore **Pareto**. Accetto, e mi unisco alla proposta dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Se non c'è chi domanda la parola metto

ai voti l'articolo secondo, così modificato dall'Ufficio Centrale.

Senatore **Cadorna**. Domando la parola.

Senatore **Scovazzo**. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta al sig. Senatore Cadorna.

Senatore **Cadorna**. Pregherei l'Ufficio Centrale di voler esaminare se non sia temibile che, col sistema testè proposto, di ammoniti citati a comparire, non si facciano dei briganti, perchè potrebbe avvenire, che colui il quale è accusato e citato davanti questa Commissione, vedendo sul suo capo pendere la spada di Damocle e volendo evitarla si appigliasse a quei mezzi che possono cadergli sotto la mano. Prego l'Ufficio Centrale di porre mente a ciò.

Presidente. La parola spetta al Senatore Scovazzo.

Senatore **Scovazzo**. Sono due le disposizioni: due comma diversi. Credo sia il caso della divisione e la domando.

Pregherei perciò che anzitutto fosse messa ai voti la prima parte dell'articolo.

Presidente. Dividerò l'articolo in due parti poichè la materia lo consente:

Art. 2.

« Il provvedimento del Ministro dell'Interno per la assegnazione di domicilio non potrà emanare se non sopra proposta motivata di una Commissione, la quale sarà costituita in ogni provincia dal Prefetto che ne avrà la presidenza, dal Presidente e dal Procuratore del Re del tribunale di circondario del capoluogo, e da due consiglieri provinciali eletti dal Consiglio e, nell'intervallo delle sessioni ordinarie, dalla Deputazione provinciale. »

(Approvato.)

Viene ora la seconda parte.

Senatore **Scovazzo**. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Scovazzo ha la parola.

Senatore **Scovazzo**. L'Ufficio Centrale ha in certo modo modificata, e direi quasi disdetta la seconda parte dell'art. 2; io la prendo per mio conto:

« La Commissione potrà assumere tutte le informazioni che stimerà opportune, ed anche sentire personalmente i denunciati, ecc. »

Pel poco che ne ho detto, e pel più che potrebbe dirsene, io ritengo per mio conto la redazione come stava nel primo testo proposto dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Metto quindi ai voti la seconda parte dell'articolo secondo, che è stata modificata dall'Ufficio Centrale.

Varie voci. No, no. Come stava prima.

Presidente. L'emendamento proposto dal Senatore Scovazzo sarebbe di restituire la seconda parte della primitiva compilazione dell'Ufficio Centrale che rileggerò.

« La Commissione potrà assumere tutte quelle informazioni che stimerà opportune, ed anche sentire personalmente i denunciati. »

« Per la validità delle deliberazioni della Commissione basterà il numero di tre membri, dei quali uno almeno sia Consigliere provinciale. »

Domando se l'emendamento del Senatore Scovazzo è appoggiato.

(Appoggiato.)

Coloro i quali ammettono questo emendamento sono pregati di alzarsi.

(Approvato.)

Allora è implicitamente esclusa la novella compilazione della seconda parte fatta dall'Ufficio Centrale perchè è in contraddizione colla parte ora votata.

Senatore **Vigliani**, *Relatore*. Quella compilazione rimane come non avvenuta, dacchè il Senato ha votata la prima redazione.

Del resto il Senato rammenterà che l'Ufficio Centrale non ha abbandonato inpreteribilmente la prima redazione, locchè vuol dire che se ne rimetteva alla saviatza del Senato, e ognuno dei Commissari ha mantenuto la libertà del suo voto.

Presidente. Si passa all'art. 3.

Art. 3.

« In caso di abbandono del domicilio assegnato le autorità di pubblica sicurezza faranno procedere all'arresto del trasgressore, e lo rimetteranno con regolare processo verbale comprovante la commessa trasgressione al Ministero pubblico presso il tribunale del circondario dove la trasgressione è avvenuta, acciocchè promuova per citazione diretta l'applicazione dell'art. 9 del Codice penale. »

Non domandandosi la parola lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 4.

« Le disposizioni della legge del 24 agosto 1862 (N. 791), relativa all'amnistia concessa in Sicilia col decreto prodittoriale del 17 ottobre 1860, sono estese all'indulto promulgato in Napoli con reale decreto del 6 settembre 1860.

« I termini ivi fissati decorreranno dalla pubblicazione di questa legge, la quale si applicherà pure ai condannati compresi in tale indulto. »

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Ora si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto.

(Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Votanti 77
Favorevoli 71
Contrari 6

Il Senato approva.

La seduta è rinviata a martedì, purchè non si faccia istanza dai signori Ministri per qualche legge di urgenza, nel qual caso i signori Senatori saranno convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

XXXII.

TORNATA DEL 3 AGOSTO 1863

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE FERRIGNI.

Sommario — *Congedi — Omaggi — Relazione sui titoli del Senatore monsignor Di Giacomo — Giuramento del medesimo — Comunicazione di un messaggio del Presidente della Camera dei Deputati con cui trasmette un progetto di legge d'iniziativa della Camera stessa — Presentazione di undici progetti di legge — Relazione di petizioni — Discussione del progetto di legge sul riordinamento provvisorio del lotto — Discorso del Senatore Scovazzo contro il progetto — Risposta del Ministro delle Finanze e del Senatore Lauzi (Relatore) — Replica del Senatore Scovazzo — Dichiarazione del Ministro delle Finanze — Approvazione degli articoli 1 al 3 — Aggiunta a quest'articolo del Senatore Scovazzo, non appoggiata — Schiarimenti del Ministro delle Finanze sull'art. 4 — Osservazioni del Senatore Lauzi, cui risponde il Ministro suddetto — Approvazione dell'art. 4 — e del progetto di legge per la concessione di un tronco di ferrovia da Gallarate a Varese — Presentazione di un progetto di legge — Fissazione dell'ordine del giorno per le successive sedute.*

La Seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti i Ministri delle Finanze, Jella Guerra, dei Lavori Pubblici e degli Esteri, e più tardi intervengono eziandio i Ministri dell'Istruzione Pubblica e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato senza osservazioni.

Presidente. Debbo portare a contezza del Senato che varii dei nostri colleghi hanno chiesto un congedo, alcuni per motivi di salute, altri per altre ragioni, e sono i signori Senatori: Varano, Cadorna, Dabormida, De Gregorio, Di Castagnetto, Strozzi, Di Pollone, Ceppi, Giorgini, Deferrari Raffaele, Araldi, Doris, Roncalli Vincenzo, Coppi, Gallotti, Malvezzi, Galvagno, Ghigliini e Ferretti.

Se non vi ha opposizione, i congedi chiesti s'intenderanno accordati.

Fanno omaggio al Senato:

Il Sindaco di Napoli, Presidente della Commissione

centrale per i danneggiati di Torre del Greco, di numero 20 copie del *resoconto della medesima*.

L'avvocato professore Iacopo Virgilio di alcuni esemplari di un suo *Scritto sulla questione dell'Aunis*.

Essendo presente nella sala del Senato il nuovo Senatore Monsignor Di Giacomo, prego il signor Senatore Vacca di voler riferire sui titoli del medesimo.

RELAZIONE SUI TITOLI DEL SENATORE
MONSIGNOR DI GIACOMO.

Senatore **Vacca**, *Relatore*. Ho l'onore di riferire al Senato che Monsignor Di Giacomo Vescovo di Piedimonte è stato nominato Senatore del Regno, con decreto del 24 maggio 1863.

La nomina dell'onorevole prelato trovandosi appoggiata alla categoria prima dell'articolo 33 dello Statuto ed avendo esso l'età voluta dal precitato articolo dello Statuto, l'Ufficio 5 perciò ve ne propone unanimamente la convalidazione.

Presidente. Chi approva le conclusioni dell'Ufficio 5 per la convalidazione della nomina a Senatore di Monsignor Di Giacomo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Invito i signori Strongoli e Barracco a voler introdurre nell'aula Monsignor Di Giacomo per la prestazione del giuramento.

(Introdotta il Senatore Monsignor Di Giacomo presta giuramento nella formola consueta.)

Presidente. Do atto a Monsignor Di Giacomo del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente della Camera dei deputati con suo messaggio trasmette un progetto di legge d'iniziativa della Camera stessa, stato approvato nella seduta del 1 agosto concernente la repressione del brigantaggio.

Il progetto di legge sarà stampato e distribuito negli Uffici e trattato d'urgenza.

PRESENTAZIONE DI UNDICI PROGETTI DI LEGGE.

Ministro delle Finanze, Presidente del Consiglio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato quattro progetti di legge, già approvati dalla Camera dei Deputati, il primo per lo assestamento definitivo dei bilanci del 1855 e 1856; il secondo per maggiori spese sul bilancio del 1862 del Ministero della Guerra; il terzo per l'approvazione di una convenzione col Municipio di Torino per il compimento del palazzo Carignano.

Di questi tre progetti io chiederei l'urgenza, ossia la maggior sollecitudine, per un solo, cioè quello per la costruzione della facciata del palazzo Carignano, stante che io credo che sia intenzione del Municipio di dare opera la più sollecita a questo decoroso lavoro.

L'ultimo finalmente per una tassa governativa di dazio di consumo, pel quale io raccomando la maggior sollecitudine, ma non oso dire più oltre, rimettendomi al Senato stesso, che comprenderà tutta l'importanza della discussione di una legge d'imposta la quale richiede poi regolamenti molti e provvedimenti non pochi per essere posta in esecuzione.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione dei quattro progetti di legge testè accennati i quali saranno stampati e distribuiti immediatamente negli uffizi per essere presi in esame, meno quello sul dazio di consumo che sarà rimandato alla Commissione di Finanze, secondo il regolamento.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge già votati dalla Camera elettiva, riguardanti:

1. La cessione allo Stato della ferrovia Vittorio Emanuele e concessione delle strade ferrate calabro-sicule;

2. Spesa straordinaria pel ristauo del porto di Brindisi;

3. La nuova distribuzione di fondi assegnati pei lavori al porto di Livorno, progetto questo che presento anche a nome del mio collega il Ministro delle Finanze.

Pregherei il Senato di dichiarare d'urgenza questi tre progetti di legge.

Presidente. Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione dei 3 progetti di legge, i quali saranno stampati e trasmessi agli Uffici e trattati di d'urgenza.

Ministro della Guerra. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già approvati dalla Camera elettiva.

Il primo per la leva militare da farsi in quest'anno di 55 mila uomini.

Pregherei il Senato di voler esaminare questo progetto di legge prima che sia prorogata la sessione del Parlamento, onde si possa aver tempo a far il riparto del contingente fra le provincie, dovendo la leva attuarsi nel mese di dicembre.

Il secondo progetto fu già discusso e votato dal Senato in due leggi diverse: esso concerne la competenza dei tribunali militari pei reati di renitenza alla leva.

Al medesimo ho creduto di aggiungere un articolo di un altro progetto che venne pure dal Senato votato e relativo alle modificazioni al Codice penale militare.

Quest'ultimo fu presentato alla Camera elettiva, ma esigendo molto tempo per essere discusso ho creduto conveniente di togliere dal medesimo l'art. 7. che stabilisce che la legge del 27 luglio 1862 sulla diserzione sia protratta per un anno ancora e di inserirlo nella legge relativa alla competenza dei tribunali militari pei reati di renitenza alla leva.

• Esso è sommamente urgente, avendo la legge del 27 luglio 1862 termine col 10 agosto corrente, e sarebbe necessario che fosse votata per tempo onde possa essere promulgata prima del 10 agosto.

Presidente. Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione dei due progetti di legge i quali, non facendosi osservazione, saranno trattati di urgenza.

Ministro degli Esteri. Ho l'onore di presentare al Senato due progetti di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento per dare esecuzione a due convenzioni postali col Belgio, e col Portogallo.

Io devo domandare al Senato l'urgenza per questi due progetti di legge. Le due convenzioni furono pre-

sentate alla Camera nei primi tempi della sessione, ma non poterono essere votate che negli ultimi giorni.

I Governi portoghese e belga hanno già prese tutte le disposizioni per dare esecuzione alle due convenzioni che furono approvate dai due Parlamenti di quei paesi.

Presidente. Do atto al signor Ministro degli Affari Esteri della presentazione di tali due progetti che, non facendosi obbiezione, saranno trattati d'urgenza.

La parola è al Senatore Lauzi per la relazione sulle petizioni.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

Senatore Lauzi. Questa relazione doveva essere presentata dal Senatore Riva nominato relatore dalla Commissione delle petizioni, ora cessata, ma avendo egli per giusti motivi dovuto prendere congedo mi ha incaricato di fare le sue veci, per cui io leggo la relazione quale era stata preparata dall'onorevole nostro collega.

Fra le petizioni il di cui elenco vi venne distribuito, la Commissione non è in grado di potervi riferire in ordine a quelle notate colli numeri 3278, 79, 86, 87, 88, 89, 92, 99, e 3302 come quelle che mancano delle prescritte autenticità delle firme.

Per essere già state a suo tempo trasmesse all'Ufficio Centrale incaricati dello studio dei progetti di legge ai quali si riferivano, non occorre del pari alla vostra Commissione di farvi parola delle petizioni segnate coi numeri 3274, 75, 76, 81, 83, 90, 91, 93, 3300, 3301 e 3306.

Le petizioni distinte coi numeri 3277, 80, 82, 96 e 3304 hanno uno stesso scopo: esse vennero presentate dal Consiglio comunale di Voltri, dalla Deputazione provinciale di Genova, dalle Giunte municipali di Bolzano e Spezia, e dal Consiglio provinciale di Siena all'oggetto di veder modificata o respinta dal Senato la legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria.

Di tali petizioni la vostra Commissione vi propone di decretare il deposito negli archivi del Senato perchè possano a suo tempo esser comunicate all'Ufficio Centrale a cui sarà demandato lo studio sulla legge cui esse riguardano.

Presidente. Cbi approva queste conclusioni è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore Lauzi. N. 3284. Il Consiglio comunale di Firenze emettendo alcune osservazioni in ordine al tracciato della ferrovia tra Firenze e la bassa Romagna, e tacciando di non sufficiente accuratezza la relazione della Commissione governativa in proposito fatta, insta perchè si ordinino all'uopo ulteriori studi per mezzo di altra Commissione. L'Ufficio considerando essere delle esclusive attribuzioni del potere esecutivo lo stu-

dio dei tracciati, salvo al Parlamento lo approvare od il respingere a suo tempo il relativo progetto di legge, vi propone l'ordine del giorno.

(Approvato.)

N. 3285. Cesare Podestà, capitano in ritiro fa istanza perchè il Senato approvi la legge relativa al condono del biennio per la giubilazione a favore dei militari del già esercito borbonico.

La legge relativa venne ritirata dal Ministero dopo esserne stato da voi respinto l'articolo primo.

La Commissione vi propone quindi l'ordine del giorno.

(Approvato.)

Le petizioni segnate colli numeri 3294, 95 e 98 hanno uno scopo identico, e vennero presentate dalle Giunte municipali di Castelvetro, Trapani, e Partenna allo cggotto di ottenere la pronta costruzione della ferrovia da Palermo a Trapani protestando contro la convenzione che il Governo sta, a loro dire, per contrarre in proposito col signor Lafitte, e nella quale suppongono che per la formazione di tale ferrovia non siasi stabilito termine alcuno.

La Commissione vi propone il rinvio di tal petizione all'archivio del Senato per quei riguardi che occorressero in occasione dell'esame della legge relativa.

(Approvato.)

N. 3297. Il presidente della Società Veterinaria Nazionale a nome di tutti i socii, rappresenta come sin dal 1857 nelle circostanze in cui venne proposta una legge sull'igiene pubblica, e sulle professioni sanitarie fossi sporta al Senato una petizione colla quale la Società stessa chiedeva venisse regolato l'esercizio della veterinaria; e aggiunge come essendo stata dal Ministero proponente ritirata la legge anzidetta, la domanda della Società non abbia avuto esito alcuno. Presenta quindi una nuova domanda chiedendo l'emanazione di una legge che regoli l'esercizio pratico di loro professione organizzi un servizio sanitario veterinario nella campagna, e faccia cessare l'empirismo proponendo all'uopo cinque articoli di legge.

La vostra Commissione non può disconoscere la convenienza, e l'assoluta necessità di una legge cosiffatta. I frequenti casi di epizoozia verificatisi in questo anno fanno novella prova come torni ad utilità pubblica il dare impulso ed efficacia all'esercizio di tale professione, e sottrattola dalle mani dei meno idonei, allargarne per quanto più si possa la pratica applicazione. Essa perciò vi propone di trasmettere con raccomandazione le domande stesse al signor Ministro dell'Interno perchè trovi modo che le giuste istanze della Società veterinaria siano esaudite.

(Approvato.)

N. 3303. Sola Vagnone rappresenta come dopo d'aver servito nell'esercito per arruolamento volontario durante otto anni, sia stato addetto alla Guardia Nazionale di Torino in qualità di aiutante maggiore, e vi abbia per

ben tredici anni consecutivi disimpegnati gli uffici inerenti a tal carica, in guisa d'aver riscosso encomii ed onorevoli dichiarazioni per parte dei superiori.

Aggiunge come caldo d'affetto pel pubblico servizio sia ovunque accorso ove il pericolo lo chiamasse. Avere così segnatamente adoperato nella circostanza dello scoppio della Polveriera avvenuta com'è notorio in questa città, non che nell'assistenza da esso fatta nel 1859 ai feriti francesi. — Avere in tale circostanza, e per cagione di tali servizi contratta sordità assoluta, per cui avendo dovuto cessare dalla qualità anzidetta, egli troverebbe nell'impossibilità di campar la vita se il Governo non vi provvegga.

Asserisce aver invano sinora ricorso a tal uopo, non aver altro conseguito che un sussidio di L. 200 dal Ministero dell'Interno, di L. 250 dal Municipio di Torino, e l'applicazione provvisoria da un anno circa al Ministero di Agricoltura e Commercio.

Invocando quindi la legge sulla milizia nazionale, quella sugli impiegati civili, e più di tutto il sentimento di equità che mai permette che non trovi sostentamento chi ha speso la sua vita in favore del pubblico servizio, chiede gli sia concessa una pensione od altrimenti venga provveduto al suo avvenire.

La vostra Commissione la quale ha attentamente esaminati i non pochi documenti prodotti dal Sola a giustificazione delle sue allegazioni, non può a meno di riconoscere come la causa del petente sia meritevole d'ogni riguardo: ma non crede che dovendosi definire la pratica a termini del preciso disposto della legge, possa il medesimo esser assistito in diritto nelle fatte domande: la legge sulla milizia nazionale parla di ferite riportate in servizio da militi appartenenti a corpi distaccati, nel qual solo caso dà diritto a pensione, ed il servizio attivo nell'esercito per soli otto anni non gli dà un diritto maggiore.

In tale stato di cose non potendo il Sola Vagnone ad altro aspirare che a sussidi od all'ottenimento di un qualche impiego di cui possa tuttora esser capace, la vostra Commissione cui, a termini dell'articolo 85 del Regolamento del Senato, è interdetto il farvi proposte per raccomandazioni di tal sorta, vi propone l'ordine del giorno.

(Approvato.)

N. 3303. La Giunta Municipale di Rocella con apposita deliberazione prendendo atto di dichiarazioni emesse alla Camera dei Deputati dal Ministro dei Lavori Pubblici riguardo all'erroneità del supposto che il Ministero intendesse di variare il tracciato della ferrovia da Taranto a Reggio e protestando contro ogni possibile variazione del tracciato stesso, trasmette copia di tale deliberazione ai sigeli poteri dello Stato.

Siffatta deliberazione non rivestendo il carattere d'una petizione, e non occorrendo a suo riguardo provvedimento di sorta, la commissione vi propone l'ordine del giorno.

(Approvato.)

DISCUSSIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE, L'UNO PEL RIORDINAMENTO PROVVISORIO DEL LOTTO; L'ALTRO PER CONCESSIONE DI UN TRONCO DI FERROVIA DA GALLARATE A VARESE.

(V. Atti del Senato N. 39 e 48).

Presidente. Sarebbero all'ordine del giorno due leggi: quella pel riordinamento provvisorio del lotto, e quella per la concessione d'un tronco di ferrovia da Gallarate a Varese.

Il Ministro delle Finanze mi faceva testè osservare che dovendosi anche discutere altri progetti di legge sarebbe bene che il Senato stabilisse la tornata per mercoledì, e il giorno di domani fosse occupato negli uffici per l'esame dei nuovi progetti oggi presentati.

Senatore **Gravina.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Gravina.** Non potrebbe il Senato radunarsi subito negli uffici? Credo che sarebbe bene.

Ministro delle Finanze. Poichè sono all'ordine del giorno i due progetti di legge, or ora accennati dal signor Presidente, se ne potrebbero votare gli articoli, salvo poi a votarne il complesso in altra tornata.

Senatore **Scovazzo.** Io credo che prima si dovrebbe cominciare dalla discussione generale sul progetto di legge pel riordinamento provvisorio del lotto.

Presidente. Darò lettura di questo progetto di legge quale è concepito (V. *infra*).

È aperta la discussione generale.

La parola è al Senatore Scovazzo.

Senatore **Scovazzo.** Signori. Lo schema di legge che adottato dalla Camera dei Deputati viene oggi in discussione al Senato, non è propriamente una proposizione di legge intesa a quel riordinamento onde s'intitola.

Se tal fosse qual dovrebbe per recarsi alla discussione di un'assemblea legislativa, andrebbero seriamente agitate molte e gravi questioni.

Di queste questioni non è cenno nel progetto di legge e logicamente non doveva esservene, perchè quella legge non è una proposizione di riordinamento: non viene il Ministro a chiedervi che un voto di confidenza: voto ben meritato se si riguardi alla persona, ma voto che include una delegazione del maggiore dei poteri, inaccessibile — un *mandato cum libera* di fare e disfare, del che tutt'a voi, signori, rimonderebbe la responsabilità. Già si intende, che quando si domanda una siffatta autorizzazione ad un'Assemblea legislativa non si può credere che si voglia mettere sotto l'egida del Corpo legislativo un regolamento; perocchè il potere esecutivo che ha l'alto dovere di dirigere l'amministrazione ha pari al dovere ampie le facoltà di regolamentare l'esecuzione della legge.

È da credere quindi che quando s'invochi l'Autorità legislativa, non si voglia che l'autorizzazione a fare ciò che esclusivamente a quella appartiene.

In quel caso è logico il dire al Ministro: *proponete quel che crederete meglio, discuteremo insieme*; ma la discussione dee farsi, conferire senza quella il poter di fare è un atto di abdicazione.

Il Senato deve conoscere precisamente qual'è il riordinamento cui s'intenda, che esso include importantissime questioni come accennai.

Se questa osservazione fosse esatta, come a me sembra, la discussione non potrebbe oltre procedere senza una confusione di principii e di poteri.

E allora quale sarebbe la conseguenza? Ognuno la comprende senza che io qui abbia necessità di formulare un voto.

L'Ufficio Centrale conobbe anch'esso questo che mi permetterò chiamare vizio capitale del progetto che dicea *anormale e pericoloso*. E venivagli spontaneo, unanime il pensiero di sostituire un testo di legge che fissasse le basi del riordinamento in proposito. Però invitando l'onorevole Ministro delle Finanze ad una conferenza, questi coll'altezza del senno che lo distingue non potè disconoscere la convenevolezza delle osservazioni dell'Ufficio medesimo; ma, diceva, è urgente il provvedere, non mi fido di riportare alla Camera dei Deputati questo progetto se mai emendato dal Senato, perchè ha dovuto subire una gran lotta prima di essere votato; e l'Ufficio per un'arrendevolezza cortesissima che io non saprei imitare comechè autorevolissimo l'esempio, finì coll'adottare, come stava, il progetto ministeriale puro e semplice.

Però, come a scarico di coscienza, volle conoscere le basi sulle quali il Ministero intendeva riordinare l'Amministrazione del lotto; e accennò tutte quelle questioni che erano latenti nel progetto; questioni da decidersi dal Corpo legislativo; questione di Amministrazione, di finanza, e oserei aggiungere questioni di politica, di opportunità, e mi si permetta di dirlo, questioni di giustizia, di equità, di umanità.

Le toccherò rapidamente una per una non volendo abusare della bontà del Senato.

Anzi a tutto mi si permetterà dire che il pensare a riordinare l'amministrazione del lotto (che è voto di tutti che sia presto soppresso per tergere questa macchia al Governo onestissimo del Re) mi parrebbe come lo imprendere forti riparazioni con spese significantissime ad un edificio di cui è già decretata la demolizione.

Ma non fermandomi a questo accennerò brevemente le questioni di amministrazione che si svolgerebbero. Naturalmente quando vuoi proporre un sistema di amministrazione pubblica si fa la sintesi di tutti i mezzi conducenti allo scopo; indi uopo è divisare i modi di esecuzione che direi la parte meccanica, l'organico del sistema.

E certamente l'ammettere un sistema d'amministrazione pubblica, lo adottare un organico che conduca all'effettuazione del sistema, è un argomento gravissimo

di legge maggiore d'ordine pubblico, quindi di attributo esclusivo del potere legislativo.

Nel novero delle questioni che vi ha fatto l'Ufficio Centrale vi ha quella delle finanze; e veramente, se le nostre condizioni sono sì misere, che dobbiamo mettere in problema una cifra ed un gran principio di moralità; se siamo in condizione che fatalmente dobbiamo anteporre un interesse fiscale all'onestà di un governo come il nostro, chiniamo la fronte ed esamineremo la questione sotto il punto finanziario.

Ma chi vi ha detto qual sarebbe il sistema che più o meno giovasse alla finanza?

Questa questione sarà stata di certo assai bene studiata dal Ministro delle Finanze che è così solerte ed ha così alto l'intelletto, ma questa non è ragione per cui si spogli il potere legislativo di ciò che è suo dovere principale.

O che si scelga tra i sistemi che regolano questa amministrazione nelle varie provincie d'Italia, o che se ne voglia un misto ibrido o meglio eclettico che aduni qual vi ha di meglio o di men male in ciascuno; o che si inventi un sistema affatto nuovo, il giudicare qual più convenga, qual provveda meglio alle finanze e più semplicemente conduca al fine, è questione sovranamente legislativa che non si può certamente delegare nè si deve.

Le stesse disposizioni che si rileva essere nell'intelletto dell'onorevole Ministro delle Finanze sono, se si vuole esaminarle una per una, questioni importantissime. Tale è per esempio la proporzione tra la posta in giuoco ed il premio, che non è altro che una gradazione di tassa.

Ora domando io se una gradazione di tassa può essere oggetto da delegare ad altri, da abdicarsi dal potere legislativo.

Che cosa sono per esempio i premi assegnati ai numeri? La proibizione di qualche numero, di qualche combinazione di numeri, ecc. ecc.

Sono tutti argomenti esclusivamente proprii del potere legislativo.

Io non dirò se sia preferibile un sistema ad un altro; dirò solo che per quel poco che io ne seppi in 30 anni di vita pubblica dell'amministrazione del mio paese, e per quel più che ne ho saputo in questa occasione, vi son cose nel sistema delle provincie meridionali che vuoi distruggere, che provveggo forse meglio alla sicurezza delle finanze, alla prevenzione delle frodi; e se forse può costare qualche cosa di più, bisogna anche esaminare se non diano maggiori e migliori risultati.

Il Senato ben vede che tutte queste cose devono essere studiate, e profondamente discusse e deciso da chi deve fare con scienza e coscienza una legge.

Or dirò poche parole sulle questioni che dissi di politica, di opportunità, di giustizia e di umanità.

Signori, la scienza politica ha i suoi teoremi, i suoi principii; la politica arte non è efficace senza oppor-

tunità che n'è condizione vitale, che Platone diceva l'imperatrice del mondo.

Mi si dirà alta ragione politica, la necessità, l'urgenza di unificare, argomento *banale* che proverebbe troppo, locchè vuol dire che prova nulla, che anzi ha provato male sovente.

Le unificazioni, signori, non si fanno nè col ferro nè colla carta.

Le fusioni di popoli (metafora ardita) e di popoli che benchè abbiano comuni le origini, sono per mille vicende di guerre, d'immigrazioni, di leggi, di principati, di tradizioni, di costumi, ecc. ecc., venuti, come le varie frazioni del popolo italiano in condizioni sì diverse; fusione siffatta, senza la concomitante azione del tempo che niun uom di Stato può vincere, nè usurpare, non rimarranno che un magnifico trofeo. E se si vuol forzarle, non si fa che opera vana e dissolvete.

Struggendo, sconvolgendo amministrazioni una appo l'altra, spostando e manomettendo l'un di più che l'altro interessi di classi che posson dirsi interessi generali, non si impetra al più che la faccia dell'unificazione, la sostanza non mai, che può esser opera in gran parte, collo ausilio di buone leggi, dell'azione lenta del tempo.

I nostri antichi padri, conquistatori e legislatori, non altrimenti facevan salde le conquiste, che lasciando ai vinti le loro leggi, adattandone anche i Numi, anzichè imporre i loro.

Io dissi in recente occasione, che l'unificazione in Sicilia è stata un'opera contemporanea di demolizione, e di demolizione non di cosa materiale, chè sarebbe così presto fatto che detto lo sgombrar macerie, ma rovina di esseri viventi.

Signori, questo riordinamento del lotto, metterebbe da oggi al domani sul lastrico 600 impiegati, vale a dire 600 famiglie, che possono sommare a 1000 e più creature umane. Bisogna pensarci bene, assai più due volte; tanto più che la legge che avete già votata sulle disponibilità, mal provvederebbe alla vita di questa classe sì numerosa.

Mentre nuove leggi di finanza e di gravezze inusate vanno a pubblicarsi, a me par prudente non aggiungere in quelle parti del Regno (le condizioni tristi del quale alcuni credono esagerate ed io credo vere), mi pare prudente, dico, alle cento altre non aggiungere questa nuova ragione di perturbazione nello Stato.

Io invito il Senato a considerare queste gravi parole nella profondità del suo senno.

Oso pregare, men che il Ministro delle Finanze, l'onorevolissimo Presidente del Consiglio, a ponderare questa questione, a mio senno, di alta politica, di alta previdenza governativa.

Io mi arbitrai dire poco fa ai signori Ministri nella discussione della legge sulla pubblica sicurezza in Sicilia. *Ostate; ora io dirò loro, un poco di temperanza; meno leggi, maggior ponderazione, meno fretta nel*

proporre, nel votarle. Festina lente, o per dirlo con proverbio nostro: Chi va piano va sano; questo a me parrebbe prudenza governativa.

Finalmente oserò manifestare un mio desiderio che tradurrei in atto se avessi altra volta l'onore di sedere nel Senato. Pare a me, che anzichè pensare a distruggere vecchie istituzioni già caduche, delle quali il tempo ha fatto in parte e farà domani ragione, bisognerebbe più presto rivedere qualche legge novella votata in fretta; e per non dir di altre, non tacerò della legge del bollo e registro che sa il Senato come imprecata da tutto il Regno; legge che decima i capitali ad ogni menomo muovere, che interdice e imbarazza le transazioni civili e i giudizi, che paralizza i commerci; legge di cui l'interpretazione lascia immenso arbitrio a quelli che debbono farla eseguire, in guisa che i ricevitori del registro dovrebbero essere i primi giureconsulti, i più integri magistrati dello Stato.

Questa legge è stata ed è ancora un rimorso dei legislatori onesti che la votarono; e ricordo che più volte si è detto nella Camera elettiva doversi rivedere e profondamente ammendare.

Meglio quindi sarebbe volgere l'attenzione a rivedere qualche legge già fatta in furia; così si renderebbe maggior servizio al paese, anzichè riordinando l'amministrazione del lotto che è desiderio di tutti veder soppresso onde tergere, ripeto, questa macchia che disonesta l'amministrazione del nuovo Regno.

Queste sono le idee mie; in conseguenza delle quali il mio voto, a scegliere la formola più urbana, sarebbe *l'ordine del giorno puro e semplice*, riservandomi, quando mai questo non gradisse alla sapienza del Senato, di formularne qualche altro meno riciso e definitivo.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. È necessario rispondere brevemente agli appunti fatti dall'onorevole preopinante a questo schema di legge.

È indubitato che il metodo seguito in questa legge non è normale, in quanto che si dà al Governo la facoltà di fare per Decreto Reale un ordinamento che in condizioni ordinarie dovrebbe essere fatto dal Parlamento; ma se si guarda alla natura ed all'indole di questa materia si vedrà quanto per l'una parte sarebbe difficile l'entrare in tutti i minuti particolari di una legge sul lotto, quanto dall'altra essa repugna, dirò così, all'animo di ognuno, perchè è nel desiderio di tutti che questo giuoco sia al più presto abolito. Su questo punto non credo che ci possano essere diverse opinioni. Il giorno in cui le finanze permetteranno di togliere una tassa, la prima che dovrà togliersi sarà questa, perchè immorale, perchè contraria agli usi oggimai invalsi presso tutti i popoli civili.

Ora nell'intento di abolire quando che sia questa tassa, conviene egli in mezzo a tante materie gravis-

sime e importantissime che il Parlamento deve trattare, entrare nei minuti particolari di una legge di questo genere?

Non è forse questo il caso appunto di dare al Governo facoltà di riordinare questa materia, poichè ella non è che transitoria? Tanto più quando vi sono altri precedenti di simili facoltà date al Governo, e per citarne un solo, quello del regolamento doganale che fu sancito transitoriamente come legge.

Nè certo è desiderio del Governo o utilità sua di avere una sì ampia facoltà. Sarebbe molto più lieto di essere giustificato dai voti speciali del Parlamento su tutti gli articoli, anzichè prendere egli la responsabilità di questa misura.

Ma due cose bisogna notare. l'una è che, nello stato attuale, in Italia, il giuoco clandestino è in proporzioni molto gravi. Quindi è necessario, quando si conservi il lotto, quando non si tolga questa dolorosa tassa, il trovar modo di ovviare al giuoco clandestino, perchè almeno le finanze ritraggano da questo cespite il maggior vantaggio possibile.

L'altra è che non si può lasciare cotale amministrazione nello stato in cui si trova.

L'onorevole preopinante mi diceva, lasciate che le cose camminino come sono in ciascuna provincia di Italia; questa tassa deve finire, verranno a poco a poco spegnendosi da sè gli impiegati, e le cose cadranno di per sè inedesime.

Quest'è una supposizione ideale e non pratica. Di mano in mano che gli impiegati vanno cessando, non si potrà continuare il sistema che si è adottato dal mio predecessore, e che io non ho mutato, di non riempire il posto che essi lasciano, perchè tanto varrebbe rinunciare completamente a questo ramo di finanza.

Ma inoltre è egli possibile in un ramo di amministrazione di finanze il lasciare le condizioni degli impiegati diverse da quelle che hanno in tutti gli altri rami?

È evidente che da tre anni in qua sono mutate le condizioni economiche del paese; si sono cresciuti gli stipendi di tutti gli impiegati; si è migliorata la loro condizione. È egli possibile di condannare una categoria intiera d'impiegati ad essere in una posizione al tutto diversa, al tutto sfavorevole, al tutto derelitta in faccia agli altri?

Volendo adunque seguire la via che l'onorevole preopinante ha indicato, cioè a dire di conservare i metodi ed i sistemi i quali si trovano nelle varie provincie d'Italia fino alla estinzione del giuoco del lotto, bisognerebbe almeno nominare gli impiegati che mancano in ciascuna di queste provincie, per le ragioni che ho detto testè e di più pareggiare la loro condizione a quella degli impiegati degli altri rami di amministrazione.

Ora conviene egli far questo? Quando in questo ramo vi è in forza di quei sistemi una quantità strabocchevole d'impiegati? il preopinante stesso diceva che in Italia oltre a 600 impiegati (e in ciò era molto al di

sotto del vero) non sarebbero più necessari col nuovo sistema che si starebbe per introdurre.

Ma che cosa succederà di questi impiegati, dice il preopinante? E qui entra in una questione politica; lo seguo anche in questa, perchè la questione amministrativa mi pare sciolta. Non è il caso di stare al rigore della discussione di una legge articolo per articolo, quando si tratta di una materia come questa, e quando altri esempi ha dato il Parlamento di simili concessioni al Governo. Non si possono mantenere le amministrazioni tali quali sono, perchè per mantenerle, bisognerebbe aggravare l'erario con nomine di impiegati e con miglioramento della loro sorte.

Volendo conservare il lotto, bisogna cercare che costi il meno possibile all'erario, e per conseguenza trovare metodi per fare col minor numero d'impiegati possibile e questi pagati ragionevolmente.

Resta la parte politica, cioè, com'egli diceva, il guaio di mettere sul lastrico tante famiglie. Qui veramente la cosa non è esatta, perchè anche la legge che il Senato ha votato sulle disponibilità e aspettative non getta sul lastrico gli individui che per soppressione d'ufficio o di pianta rimangono privi di impiego.

Vero è che fa loro una condizione meno buona di quella che avevano, ma non si può dire che li abbandonino.

Ad ogni modo il punto è sommamente delicato, ed io mentre ricuserei di stabilire un onere permanente per lo Stato, non ho difficoltà di ripetere qui ciò che dissi alla Camera elettiva, cioè che il Governo cercherà di avere tutti i riguardi possibili a questi impiegati. Procurerà modo di collocarli, o di farli collocare appo la industria privata, il più presto possibile, nè rifiuterà di chiedere al Parlamento qualche sussidio straordinario perchè il trapasso dallo stato attuale non sia così grave come per avventura potrebbe temersi, e come certamente è stato rappresentato ad alcune popolazioni dove lo spirito di parte ha esagerato, ed ha sparso in questa materia l'usato suo veleno.

Il Governo, mentre crede che organizzando in modo regolare un servizio pubblico deve cercare al possibile di tenere le spese nei più stretti termini, deve ordinarlo in modo che costi all'erario il meno possibile è però disposto ad avere tutti i riguardi compatibili colle leggi per quegli impiegati che si troveranno in dispnibilità per effetto di questi nuovi ordinamenti.

Dopo ciò io non entrò nelle questioni speciali che l'onorevole preopinante ha sollevate, cioè a dire nella questione dell'estratto, delle poste illimitate, e in tutte le altre parti tecniche anche perchè su queste cose sarò pronto a rispondere in occasione della discussione degli articoli.

Mi sembra colle poche parole che dissi aver diletto dall'animo dei signori Senatori i dubbi che per avventura il discorso dell'onorevole preopinante vi avesse generati.

Senatore Scovazzo. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Lauzi che l'aveva domandata prima.

Senatore **Lauzi, Relatore.** Quest'oggi io potrei parodiare un celebre detto: *l'État c'est moi*, e dire l'Ufficio Centrale sono io! dacchè dei cinque membri che lo compongono sono rimasto io solo al banco (*ilarità*). Ma se facessi questa parodia non la farei già in un sentimento di orgoglio come il gran Re che pronunziava quella frase, ma la farei in un sentimento di perfettissima umiltà pregando il Senato ad aver riguardo ad uno che viene a parlare, a fare, dirò così, una piccola disputa senza avere il soccorso dei valenti suoi compagni.

L'onorevole Senatore Scovazzo ha piuttosto accusato l'Ufficio Centrale che il Ministero; ha fatto censura sicuramente all'Ufficio di avere proposta l'adozione pura e semplice di questa legge. Io cercherò di dire qualche cosa, dopo quello che ha detto l'onorevole signor Ministro, a giustificazione dell'Ufficio Centrale, ma dichiaro sin d'ora che non intendo seguire l'onorevole preopinante nella vastità di trattamento che ha creduto di adottare. Non lo seguirò nel campo politico, e mi limiterò solamente a dire questa unica cosa: che sarà sembrato singolare il rimprovero fatto al Ministero di voler troppo unificare, mentre fuori fu sempre fatto nelle aule del Parlamento il rimprovero al Ministero di non unificare abbastanza.

Il signor Senatore Scovazzo ha fatto una similitudine del fabbricato che è destinato ad essere demolito. Egli dice: perchè ci volete spendere intorno del denaro? Io accetto la similitudine; ma la spiego nel senso, che credo favorevole alla proposta dell'Ufficio Centrale.

Se avessimo un fabbricato destinato alla demolizione, ma della cui demolizione fosse affatto incerta l'epoca, e che intanto questo fabbricato minacciasse di rovina da sè, parmi ci dovremmo affrettare a farci qualche riparazione, e cercare anche di metterlo a profitto per quel tempo che deve ancora stare in piedi adattandolo a qualche uso. E questo è stato l'intendimento dell'Ufficio Centrale.

L'Ufficio Centrale, come ho avuto l'onore di esprimere nella mia relazione, con poche parole, ha espresso il suo desiderio comune con tutti che venga presto il tempo che la lotteria a pro dello Stato possa essere abolita; e non solamente desidera che venga questo tempo per il motivo che le finanze floride possano permettere questo primo sacrificio di un lucro del pubblico erario, ma anche perchè non credo che senza gravi inconvenienti si possa abolire questo giuoco se prima il popolo moralizzato ed istruito non abbia anche contratto abitudini d'ordine e di economica previdenza che gli facciano fare un buon uso dei suoi piccoli risparmi, e non sia indotto in mancanza del lotto a fare del suo peculio un uso peggiore di quello del giuoco suddetto.

L'Ufficio Centrale ha ravvisato, e lo abbiamo detto

chiaramente, come lo stesso onorevole Senatore Scovazzo si è compiaciuto di riconoscere, che era sistema pericoloso di dare al Ministero, cioè al potere esecutivo, di questi mandati legislativi; ma oltre che non mancavano gli esempi, oltrechè ragioni di gravissima urgenza che l'Ufficio Centrale ha accennato brevemente impongono per questa volta di prescindere dalle regole, esso si è anche confortato coll'esempio di simili mandati dati in altre e molto più gravi occasioni.

Questi motivi di urgenza esistevano agli occhi dell'Ufficio Centrale? Sì. Eravi urgenza di riparare all'invasione crescente del giuoco clandestino sul quale l'amministrazione finanziaria ha fatte molte dichiarazioni e clamorose istanze; eravi urgenza di provvedere all'unificazione di questa imposta; giacchè si sono unificati i sali e i tabacchi, le poste, le dogane e tutti gli altri rami, non si saprebbe perchè questa imposta, volontaria, che è, come quella del tabacco se vogliamo, ma che pure è un'imposta, non debba essere trattata ugualmente in tutte le parti d'Italia.

Tra i motivi che abbiamo ravvisati d'urgenza vi è anche quello di provvedere alla sorte incerta degli impiegati delle amministrazioni del lotto, dei quali ha parlato anche testè il signor Ministro delle Finanze. Ora io debbo dichiarare che non solamente questi riflessi furono fatti dal signor Ministro all'Ufficio Centrale, ma che l'Ufficio medesimo ha ricevuto istanze dalla Lombardia, dall'Umbria e da altre parti d'Italia di impiegati del lotto i quali pregarono caldamente il Senato ad approvare, come era, la legge affinchè al più presto potesse andare in esecuzione, e così potessero egliino essere assicurati sulla loro sorte e migliorare la loro condizione.

Sicuramente che in questi provvedimenti di organamento di uffici come già accadde altre volte, in qualche sito il numero degli impiegati si trova esuberante, e bisogna diminuirlo; non per questo gl'impiegati saranno, come si dice, gettati sul lastrico. Prima di tutto una parte potrà essere impiegata nuovamente, in minor numero bensì, nella stessa amministrazione del lotto; se non lo si potrà nella stessa sua provincia si potrà fare in un'altra; potrà, come disse il Ministro, essere taluno collocato anche in altre amministrazioni.

Non è, come abbiamo detto, se non approvando la legge come sta, che il Ministero poteva dare i necessari provvedimenti, e porre anche questi impiegati nella condizione di approfittare delle disposizioni transitorie della legge sulle aspettative.

Non entrò in alcuno speciale dettaglio sulle condizioni del regolamento, dirò solamente che tanto più ha creduto l'Ufficio Centrale di affidare questo mandato al Ministero, al potere esecutivo, in quanto non si tratta veramente di un'incognita.

Il Ministero non fece alcun segreto degli ordinamenti che intendeva adottare. Ha comunicato alla Commissione della Camera dei Deputati come all'Ufficio Centrale del Senato i regolamenti che non erano precisa-

mente ridotti alla loro ultima forma, ma che contenevano tutte le condizioni del nuovo assetto; ed è appunto di alcune di queste condizioni che ha creduto l'Ufficio Centrale di dare notizia. E dico notizia solamente, giacchè l'Ufficio non credè di potere discutere, approvare, o respingere alcuna di queste misure, prima per lasciare precisamente tutta la responsabilità al Ministero a cui si dà il mandato, e secondariamente perchè un'approvazione, o meno, per parte dell'Ufficio Centrale avrebbe condotto il Senato a discutere queste cose, e non so con quale profitto.

Riservandomi di dire qualche parola ancora sugli articoli quando verranno in discussione, il che farò sempre a nome dell'Ufficio Centrale che fu unanime, io prego il Senato a voler accogliere le conclusioni da noi proposte, e di adottare il progetto di legge.

Senatore Scovazzo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scovazzo. Poche parole per chiarire qualche equivoco, e per purgarmi di qualche censura che mi si è fatta.

Il Ministro delle Finanze mi ha detto che il numero degli impiegati era minore di quello che ho citato.

Però da statistiche che credo esatte è ridotto di assai di quello che era. Era oltre 600 o 630 e fu ridotto a 573, senza danno del servizio perchè più del bisogno in quella organizzazione.

Dunque non è vero che siano più di 600.

Ministro delle Finanze (interrompendo). Ho parlato di tutta Italia.

Senatore Scovazzo. Riguardo alla questione amministrativa, verrò a dire solamente che dall'esame delle varie proposizioni del così detto regolamento, delle riforme se ne potrebbero fare senza mutare sistema e farne molte; per modo di esempio nell'amministrazione del Lotto di Sicilia due uffici si potrebbero riunire in uno, e diminuire il numero.

Riconosco saggiissima l'idea di pagare bene gli impiegati.

Il Governo non può avere maggior garanzia se non mettendo i suoi impiegati al disopra del bisogno.

Ma a questo non si provvede, se, aumentando soldi a pochi, si licenziano i molti, ai quali dall'oggi al domani potrebbe mancare il pane.

Per questo il Ministro delle Finanze ha dichiarato che non li metterà sul lastrico: mi ricordo aver detto qualche cosa a questo riguardo al proposito di simili dichiarazioni.

Guarentigie nella legge non ve ne ha: non nelle parole del Ministro. L'onorevole Minghetti farà anzi più son certo, di quel che promette. Ma urge che quelli impiegati che attualmente stanno sotto la spada di Damocle, perchè possono domani essere gettati nell'agogoscia del bisogno, abbiano una guarentigia. E questa non può essere veramente salda, e rassicurante che nella legge.

In quella sulle disponibilità, fu respinta un'aggiunta del Senatore Vacca, che però io ripresi per mio conto la quale faceva condizioni più vantaggiose.

Ma quello che darebbe la legge della disponibilità è così poco, e va via via scemando così, che coloro i quali pur avessero al fine del triennio il diritto ad una pensione, potrebbero aver nulla o sì poco, da morire di fame senza la carità cittadina.

A costoro dovrebbe essere guarentito per legge il loro avere almeno in principio.

Questa non è una enorme spesa.

Io ripeto: solo che si studi un poco nell'interno dell'Amministrazione del lotto, delle riforme sono possibili, e la diminuzione successiva degli impiegati sarebbe senza danno del servizio: come s'è osservato che da oltre a 600 sono ridotti a 500 e più, ed il servizio va perfettamente.

Riguardo alla questione politica, non ho niente che dire. Parmi che il Ministro delle Finanze ha inteso benissimo di quale portata essa sia.

E qui faccio appello non tanto al Ministro delle Finanze quanto al Presidente del Consiglio, cui deve assai più calere una questione di alta politica interna, che non interesse di fisco; so benissimo che queste innovazioni potrebbero essere cause di grandissime perturbazioni in uno stato turbato. Vi sono famiglie che non guadagnano che quanto basta a provvedere il pane.

Riguardo poi alle poche parole che mi dirigeva il Relatore dell'Ufficio Centrale, dirò che ho l'abitudine di dire sempre il vero, ma mi studio di vestirlo di quelle forme che meglio possono riuscire a renderlo meno sgradito.

Ma è troppo vero che l'Ufficio centrale riconoscendo in principio, che questa legge ammetteva questioni di assoluta competenza delle assemblee legislative non doveva essere così facile a cedere: doveva portare almeno su di esse la discussione invece di contentarsi di una notizia delle varie disposizioni regolamentari che il Ministro si proponeva dare e doveva queste presentare al Senato, perchè fossero fissate le basi di un regolamento per legge.

Del resto, se qualche cosa in queste mie parole ha potuto offendere l'onorevole rappresentante dell'Ufficio Centrale, io gliene domando perdono.

E non mi rimane che ringraziare il Senato dell'indulgenza che mi ha usato.

Ministro delle Finanze, Presidente del Consiglio. Io sono dolente di riprendere la parola, ma lo farò solo per un oggetto: quello di chiarire la questione che il preopinante chiama politica.

Io ripeto, che degli impiegati i quali saranno messi in disponibilità in Sicilia (giacchè egli restringe alla Sicilia il suo argomento, mentre io parlavo di tutta l'Italia) che di questi impiegati una parte sarà ricollocata, imperocchè l'amministrazione avrà pure bisogno benchè in minor numero di individui che la servono; che d'altra

parte il Governo cercherà di trovare ai disimpiegati collocamento in altri rami e li raccomanderà eziandio a quelle private amministrazioni le quali stanno per imprendere grandi opere pubbliche in Sicilia. Inoltre sarà da cercare modo affinché essi non perdano almeno in parte quel beneficio che per avventura avrebbero avuto se fossero messi in disponibilità prima della legge la quale sta per pubblicarsi, ed io ho accennato testè per fino il concetto di chiedere al Parlamento il modo di venire in loro soccorso con sussidi straordinari.

Oltre ciò io credo che una parte di quegli impiegati abbiano altre occupazioni onde campar la vita, sicchè non possa dirsi che sono gettati sul lastrico, e credo che nello svolgimento attuale della ricchezza, nel movimento industriale e commerciale il quale in Sicilia si manifestò come in tutte le altre parti del Regno dopo il 1860, troveranno modo di poter adoperare la loro intelligenza e le loro braccia con più utilità di quello che servendo il Governo con stentati e miseri stipendi, i quali non davano neppure diritto ad una pensione.

Quanto a ciò che l'onorevole preopinante ha detto della cattiva accoglienza che le altre nuove tasse possono trovare in quell'isola nobilissima della quale noi desideriamo e speriamo la prosperità maggiore, io debbo rispondergli che se egli pensa alle condizioni in cui era l'isola prima del 1860, vedrà che giustamente non potrebbe lagnarsi delle tasse che le saranno imposte, imperocchè il solo diritto del macino, che esisteva in Sicilia, portava un aggravio di lire 6, 50 per testa e come egli sa, questo aggravio pesa specialmente sopra la classe infima, ed è un di quelli che creano quel maggiore malcontento.

Ora le nuove tasse, come io ebbi occasione di dimostrare nell'altro ramo del Parlamento per quanto vogliamo ampliarle nelle misure che abbiamo indicate, sono di gran lunga inferiori ad una quota così grave come quella che io ho testè accennato, e dico ove si congiunga insieme l'aumento della fondiaria, l'imposta sulla ricchezza mobile, quella sul dazio consumo e le altre minori; oltre di che, queste nuove tasse invece di gravare sulla popolazione misera, graveranno principalmente sui più agiati.

Per conseguenza io sono convinto che, mentre da una parte la sicurezza pubblica, giungerà a stabilirsi in Sicilia, ed a ciò è rivolta ogni cura del Governo, mentre la sua prosperità si accrescerà per la diminuzione delle tariffe, per lo sviluppo delle strade, del commercio e dell'industria, mentre tutti questi vantaggi porgeranno modo di onoratamente impiegare l'intelligenza e le braccia degli abitanti, la Sicilia col suo patriottismo non avrà da lagnarsi, se le sue classi più facoltose pagheranno meno di quello che era chiesto prima del 1860, ed era chiesto ai più miseri. (*bravo, bene*).

Presidente. Se non ci è altri che domandi la parola, interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

Chi vuol chiudere la discussione generale si alzi.
(La discussione generale è chiusa.)
Si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« È proibita ogni specie di lotteria pubblica.
« Con decreto reale che formerà parte della presente legge sarà determinato in quali casi e con quali condizioni potranno permettersi le eccezioni dalla autorità governativa. »

Chi approva questo articolo si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

« È provvisoriamente mantenuto il giuoco del lotto a favore dello Stato. »

Chi approva l'art. 2 si alzi.

(Approvato.)

Art. 3.

« Con reali decreti si provvederà al riordinamento del lotto nelle varie provincie del Regno e, nei limiti delle leggi, alla uniforme determinazione delle sanzioni penali per ogni specie di contravvenzioni in questa materia. »

(Approvato.)

Senatore **Scovazzo.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Scovazzo.** Mi pare che qui sarebbe il caso di fare un'aggiunta che io formulerei, e che consisterebbe nello stabilire che le pensioni degli impiegati, che per effetto di questa legge rimarrebbero in disponibilità sieno liquidate sugli averi che attualmente godono.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore Scovazzo di far pervenire la sua aggiunta scritta al banco della Presidenza.

(Il Senatore Scovazzo si pone a formulare l'aggiunta.)

Senatore **Corsi.** Siccome la cosa va molto in lungo, io pregherei il Senato di voler passare alla votazione dell'art. 4, giacchè io non ho mai veduto un caso simile, in cui il Senato debba aspettare tanto tempo la proposta di un emendamento.

Presidente. Il Senatore Scovazzo ha preparata l'aggiunta?

Voci. Si può passare intanto all'art. 4.

Presidente. Leggo l'art. 4 (*V. infra*).

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Mi occorre qui di dare uno schiarimento, poichè l'Ufficio Centrale ha espresso un concetto che sarebbe in sè giustissimo se non vi fosse una considerazione, che dirò fra breve.

Dicesi che invece di collocare i fondi di beneficenza, i quali erano connessi col giuoco del lotto nel bilancio del Ministero dell'Interno, si collocassero piuttosto nel Ministero delle Finanze; giacchè qualora il giuoco del lotto venisse meno, con esso verrebbero meno anche queste beneficenze.

Io credo che collocando nel bilancio del Ministero dell'Interno queste somme si giunga più presto al fine al quale intende l'Ufficio Centrale. È già dinanzi alla Camera elettiva un progetto di riforma della legge comunale e provinciale: è necessario che sia determinato precisamente quali siano le attribuzioni, in fatto di beneficenza, dello Stato, della Provincia e del Comune. Questa discussione fu sollevata anche ultimamente a proposito del dazio consumo; ed anche allora si voleva da taluno che alcuni fondi che oggi derivano dal dazio consumo, e volgono a beneficenza, fossero iscritti nel bilancio; ma fu osservato che siccome deve al primo convenire della Camera trattarsi la questione delle attribuzioni della Provincia e del Comune, quella occasione sarebbe stata opportuna per determinare quali siano le competenze in questa materia di ciascheduno di tali enti morali e per definire che pari sieno a tutti i vantaggi, come pari debbono essere gli oneri.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Malgrado le osservazioni del signor Ministro io credo di dover persistere nel desiderio manifestato dall'Ufficio Centrale; e tanto più vi persisto precisamente per la circostanza che ho veduto anche nella discussione del dazio consumo nell'altra aula del Parlamento un tentativo per mettere queste beneficenze a carico del Ministero dell'Interno.

A questo nuovo tentativo si è sottratto il Ministero con una eccezione dilatoria, rimandando la questione all'epoca in cui sarà discussa la legge comunale. Ma in questo caso speciale non vedo qual rapporto possa avere la legge comunale, comunque sia poi deciso il punto di massima, con queste particolari beneficenze.

Queste particolari beneficenze non sono radicate che o sui proventi o sulle vincite del lotto, dico sui proventi perchè per esempio in Lombardia era sui ricavi del lotto che si pagavano quelle largizioni; invece in Toscana era stata assegnata una ritenuta sulle vincite per farne un soccorso ai diversi stabilimenti di beneficenza in quel paese.

Ora queste beneficenze non hanno vita che per il lotto, sono per così dire un peso inerente al lotto, di modochè, oltre il pericolo enunciato dall'Ufficio Centrale che si possa seminare un germe di carità legale, vi era anche questo speciale riflesso, che naturalmente queste beneficenze potevano far parte del bilancio passivo del Ministero delle Finanze che ha tratto alle spese relative al lotto.

Si potrebbe dunque aggiungere colà all'articolo spese e vincite, e pesi relativi; col che credo che sarebbero

nella loro sede, e non vi sarebbe più pericolo che avessero una certa aria di durata, giacchè evidentemente come pesi inerenti alle spese e ai premi del lotto, devono di loro natura cessare quando cessi il giuoco istesso.

Ministro delle Finanze. Io sono convinto che quante volte la legge comunale o provinciale sia votata dal Parlamento e abbia stabilite le attribuzioni speciali rispetto alla beneficenza, io credo, dico, che il Parlamento cancellerà dal bilancio dell'interno quei capitoli che si riferissero a tali beneficenze.

Qualora ciò non avvenisse, qualora esse dovessero veramente durare finchè dura il lotto, e come furono in esso radicate, così aderirvi fino alla sua conservazione, in tal caso io non avrei difficoltà di accettare allora quel voto che l'Ufficio Centrale ha espresso, di fare passare il capitolo nel bilancio del Ministero delle Finanze.

Presidente. Se non c'è altri che domandi la parola sull'articolo 4, lo metto ai voti, salvo a votare l'aggiunta del Senatore Scovazzo all'articolo 3.

Art. 4.

« La presente legge andrà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione, e da quell'epoca sarà abolita la sovrainposta del ventesimo sul prezzo delle giuocate del lotto, stabilita colla legge 6 dicembre 1861, e cesserà la ritenuta del decimo sulle vincite, tuttora vigente nelle provincie toscane.

« Le somme oggi prelevate sulle vincite del lotto ad oggetto di beneficenza, saranno portate sul bilancio passivo del Ministero dell'Interno. »

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato.)

L'aggiunta proposta dal Senatore Scovazzo all'art. 3 è concepita così:

« Agli impiegati che rimarranno in disponibilità per riforma di ruoli organici in conseguenza del riordinamento, e che avranno diritto a pensione, sarà questa liquidata sugli averi di che godevano. »

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

Chi l'appoggia voglia alzarsi.

(Non è appoggiata.)

Dovrebbe ora passarsi allo squittinio segreto, ma c'è un'altra brevissima legge all'ordine del giorno, per cui parmi che potrebbero poi votarsi entrambe con una sola chiamata; essa è la legge sulla concessione d'una ferrovia da Gallarate a Varese, la quale consta solo di due articoli.

Li leggerò:

(V. Atti del Senato N. 48.)

Art. 1.

« È approvata la convenzione intesa sotto la data del 10 luglio 1863 tra il Ministro dei Lavori Pubblici

ed il cav. Carlo Carcano, Molina Luigi, Bonazzola Giuseppe, Debernardi dott. Domenico, Bolchini dott. Francesco e Comolli dott. Giuseppe per la costruzione e l'esercizio di un tronco di strada ferrata da Gallarate e Varese. »

Art. 2.

« I Comuni, le Provincie ed i Corpi morali sono autorizzati ad assumere, salva l'approvazione a termini delle vigenti leggi, quel numero di azioni e di obbligazioni che trovassero opportuno al fine di agevolare l'esecuzione della concessione di cui si tratta contraendo i prestiti di cui potessero abbisognare per far fronte al pagamento delle azioni ed obbligazioni suddette e vincolando i loro bilanci per più di 3 anni in avvenire per il servizio dei relativi interessi e per la restituzione del capitale, eccedendone ove d'uopo il limite normale della loro imposta speciale. »

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi da alcuno la parola, la discussione generale è chiusa.

Metto ora ai voti l'art. 1, che mi pare inutile di rileggere.

Chi approva l'art. 1 voglia alzarsi.

(Approvato.)

Viene in discussione l'art. 2 (V. sopra).

Se non si domanda la parola sull'art. 2, lo metto ai voti.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato.)

Il Senato non trovandosi più in numero, non è il caso di passare allo squittinio segreto; questo si farà nella prossima tornata.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Sono in grado di presentare al Senato un progetto di legge che accompagna il progetto di Statuto per una nuova Banca Nazionale. La compilazione di questo Statuto è stata preparata da lunghe pratiche mediante le quali le due banche di circolazione attualmente esistenti, quella di Toscana, e la così detta Banca Nazionale si sono poste d'accordo nella compilazione dello Statuto che esse accettano.

Spero che alla prossima riunione del Senato si potrà discutere quest'importante legge.

Presidente. Do atto al signor Ministro d'Agricol-

tura e Commercio della presentazione di questo progetto di legge sulla Banca Nazionale il quale sarà trasmesso agli uffici per essere discusso secondo il regolamento.

Domani al tocco vi sarà riunione negli Uffici per l'esame dei vari progetti di legge stati oggi presentati.

Alcuni Senatori poi vorrebbero che la tornata pubblica avesse luogo mercoledì, altri giovedì.

Interrogo il Senato per sapere qual sia il giorno che preferisce.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Io desidererei che fosse ben chiarito quali leggi è necessario per il pubblico servizio che siano adottate immediatamente; poichè quelle che non siano necessarie al momento saranno messe a studio dei rispettivi Uffici Centrali, e se ne potrà differire la discussione alla nuova riunione del Parlamento.

Dico questo, (e credo che tutti faranno eco alle mie parole), chè terminata questa settimana sarà ben difficile di poter riunire i signori Senatori in numero da poter deliberare.

Per conseguenza se tra le leggi che sono state presentate saranno indicate quelle che è veramente urgente di deliberare in questo scorcio di sessione, è evidente che sarebbe bene che si desse tempo agli Uffici di esaminarle e prepararne le relazioni, e perciò fossero assegnati i due giorni di martedì e mercoledì. Limitato il numero in questo modo, giovedì e venerdì potrebbero essere destinati alla discussione dei progetti di legge medesimi.

Presidente. La parola è al signor Presidente del Consiglio.

Presidente del Consiglio. Il numero delle leggi è tutt'altro che indeterminato. I miei onorevoli colleghi hanno per quelle che premevano chiesta l'urgenza. Io stesso di quattro leggi che ho presentate, ho chiesto l'urgenza per una sola; credo poi che il numero di queste leggi non sia così grande da non poter essere in breve tempo risolte.

Perciò parmi che la proposta dell'onorevole Senatore Lauzi possa aver compimento.

Del resto questo non riguarda me, ma il Senato; io volli soltanto accennare che le leggi che si dovrebbero discutere sarebbero solamente quelle per le quali fu chiesta l'urgenza.

Senatore Lauzi. Vorrei chiedere al signor Presidente del Consiglio se per la legge sul brigantaggio fu chiesta l'urgenza.

Voci Sì, sì.

Presidente. È la prima.

Senatore Lauzi. Io non aveva inteso se si era domandata l'urgenza.

TORNATA DEL 3 AGOSTO 1863.

Presidente. Le leggi per le quali fu dimandata l'urgenza sono le seguenti: sul brigantaggio; sulle ferrovie Calabro-Sicule; sul Porto di Brindisi; sul Porto di Livorno; sul laleva; sulla facciata del palazzo Carignano; e sulle convenzioni postali.

Interrogo il Senato se vuole riunirsi in tornata pubblica mercoledì o giovedì.

Voci: Giovedì, giovedì.

Presidente. L'adunanza pubblica sarà dunque stabilita per giovedì. Domani vi sarà, come dissi, riunione negli Uffici al tocco, per l'esame delle leggi presentate, e prego i signori Senatori a non voler mancare, perchè importa assai che si preparino le varie relazioni per la discussione pubblica di giovedì.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).



XXXIII.

TORNATA DEL 6 AGOSTO 1863

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE FERRIGNI.

Sommario — *Congedi* — *Sunto di petizioni* — *Omaggi* — *Votazione dei due progetti di legge discussi nella ultima seduta* — *Discussione del progetto di legge sulla competenza dei Tribunali militari e Consigli di guerra marittimi per i reati di renitenza alla leva* — *Discussione sul progetto di legge per la leva militare dei nati nell'anno 1813 in tutte le provincie dello Stato* — *Osservazioni del Senatore Pareto alle quali risponde il Ministro delle Finanze* — *Parole del Senatore Pareto per un fatto personale* — *Considerazioni dei Senatori Lausi e Farina* — *Approvazione degli articoli e dell'intero progetto* — *Discussione sul progetto di legge per la repressione del brigantaggio* — *Discorso in merito del Senatore Audiffredi* — *Risposta del Senatore Vacca* — *Replica del Senatore Audiffredi* — *Chiusura della discussione generale* — *Approvazione dell'art. 1* — *Osservazioni del Senatore Farina sull'articolo 2 cui risponde il Ministro dell'Interno* — *Approvazione degli articoli 2 al 4* — *Schiarimenti sull'art. 5 chiesti dal Senatore Pareto e forniti dal Ministro dell'Interno* — *Parole del Senatore Audiffredi* — *Spiegazione domandata dal Senatore Farina e data dal Ministro di Grazia e Giustizia* — *Parole dei Senatori Pareto, Farina e Vacca* — *Approvazione dell'art. 5 e dei successivi e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri della Guerra, dell'Interno, delle Finanze, dei Lavori Pubblici, dell'Istruzione Pubblica, e più tardi intervengono quelli degli Affari Esteri e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, Segretario, Cibrario dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Presidente. Si dà lettura di alcune domande di congedo.

Il Senatore, Segretario, Cibrario legge le lettere con cui i Senatori Stara e Della Rocca domandano un congedo, che loro è dal Senato accordato.

Legge quindi il seguente :

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3321. Gli avvocati e patrocinatori di Lucca (Ca-

pitana), domandano che il Senato voglia appoggiare presso il Ministro della Giustizia l'istanza che fanno, acciò venga ordinata la restituzione dei registri penali nella segreteria di quel Tribunale di circondario da quella della Corte d'appello di Trani ove vennero i medesimi trasportati.

N. 3322. Il Consiglio comunale di Empoli (Toscana) fa adesione alla petizione del Consiglio distrettuale dello stesso luogo (n. 3315), relativa alla legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria.

N. 3323. Il Consiglio comunale di Montespertoli (Toscana), domanda che venga sospesa ogni deliberazione sulla legge pel conguaglio dell'imposta fondiaria, finchè non siasi proceduto a maturo studio sopra un più equo sistema di riparto.

N. 3324. Il Consiglio comunale di Prato (Toscana) (Petizione identica alla precedente).

N. 3325. Il Consiglio comunale di Signa (Toscana) (Petizione identica alla precedente).

Presidente. Fa omaggio al Senato.

Il signor prefetto di Pisa di n. 250 esemplari a stampa di un rapporto della Commissione nominata da quel Consiglio provinciale per l'esame della linea di ferrovia dal fitto di Cecina alle saline di Volterra.

VOTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

Presidente. Il Senato ricorderà che rimasero a votarsi per squittinio segreto due progetti di legge, l'uno per il riordinamento del Lotto e l'altro per la concessione della ferrovia da Gallarate a Varese.

Si farà una sola chiamata per gli squittinii d'ambi i progetti di legge.

(Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** fa l'appello nominale).

Risultato dello squittinio.

Pel Riordinamento del Lotto.

Votanti	75
Favorevoli	64
Contrari	9
Si astennerò	2

Il Senato approva.

Per la concessione della ferrovia tra Gallarate e Varese.

Votanti	75
Favorevoli	65
Contrari	8
Si astennerò	2

Il Senato approva.

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLA COMPETENZA DEI TRIBUNALI
MILITARI PER REATI DI RENITENZA
ALLA LEVA**

E DI QUELLO RELATIVO ALLA LEVA MILITARE.

(V. *Atti del Senato* N. 37 e 54).

Presidente. Sono pronti per la discussione vari progetti di legge. Crederei che si potessero discutere di preferenza i seguenti: cioè competenza dei tribunali militari per reati di renitenza alla leva; leva militare, e repressione del brigantaggio.

Essendo presente il Ministro della Guerra, cominceremo dal progetto per la competenza dei tribunali militari sui reati di renitenza alla leva.

Credo che il Senato mi dispenserà dal dare lettura del progetto di legge nel suo intero tenore, salvo poi a leggere i singoli articoli secondo che verranno in discussione.

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola s'intenderà chiusa la discussione generale.

Art. 1

« È devoluta ai Tribunali militari la cognizione dei reati di renitenza alla leva per l'armata di terra.

« La renitenza alla leva di mare appartiene alla giurisdizione dei Consigli di guerra marittimi. »

(Approvato.)

Art. 2.

« Sono pure soggetti alla giurisdizione dei Tribunali militari e dei Consigli di guerra marittimi, rispettivamente, tutti coloro che abbiano cooperato al reato di renitenza in alcuno dei modi espressi nell'articolo 178 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito e nell'articolo 135 della legge 28 luglio 1861 sulla leva di mare. »

(Approvato.)

Art. 3.

« L'osservanza della legge in data del 27 luglio 1862 relativa alle diserzioni militari è protratta fino al 1 agosto 1864. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Le disposizioni contenute negli art. 1 e 2 della presente legge avranno effetto per anni due dal giorno in cui verrà posta in esecuzione.

« Sono sospese le disposizioni alle medesime contrarie. »

(Approvato.)

Si potrebbe ora procedere alla discussione del progetto di legge relativo alla leva militare e quindi fare due squittinii con una sola chiamata sopra il progetto testè adottato, e quello che verrà ora in discussione.

Spero che il Senato mi dispenserà come al solito di leggere l'intero progetto di legge.

La discussione generale è aperta sopra questo progetto.

Senatore **Pareto**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pareto**. È a lamentare moltissimo che una legge di tanta importanza e divenuta di più importanza ancora perchè vi si sono innestati articoli che dovrebbero aver posto in una legge organica piuttosto che in una legge momentanea, quale è questa della leva, e ci sia portata in discussione al momento in cui il Senato disgraziatamente è quasi costretto a votare una quantità di leggi che ci sono cascate da un giorno all'altro sopra la testa. È lamentabile ciò non solo per questa legge, ma per molte altre.

In coscienza possiamo noi, abbiamo noi il tempo di studiare leggi così gravi come quelle che ci sono presentate, mentre da un giorno all'altro siamo per chiudere questo primo periodo della sessione?

Io non lo penso, e credo anzi che siamo lontani da avere questo agio di esaminare le leggi, tanto più che se credessimo di dovervi portare qualche modificazione, questa modificazione farebbe sì, che non sarebbe più

possibile che la legge avesse il suo effetto, perchè in questo scorcio di sessione non sarebbe fattibile di radunare l'altro ramo del Parlamento onde voti le modificazioni che vi avremmo apportato.

Domando io se sia questa una situazione convenevole per un Corpo quale è il Senato, di votare cioè leggi sullo scorcio delle sessioni quando non può più modificarle, quando è costretto ad accettarle tali quali malgrado le creda cattive, o dire che rinuncia assolutamente a quella parte di bene che vi possa essere in certe leggi, perchè sicuramente alcune di queste sono leggi necessarie, ma forse le avremmo modificate e grandemente migliorate, se ce ne fosse dato il tempo.

Noi siamo costretti perciò a rinunciare al beneficio delle leggi od a fare una legge che sentiamo in cuor nostro non essere assolutamente buona, e che desidereremmo migliore.

Io credo sia questa una situazione in cui il Senato dovrebbe trovarsi per l'ultima volta, e mi faccio ardito a muovere un rimprovero a questo riguardo ai Ministri, perchè in parte è colpa loro se al Senato non vengono le leggi se non che in massa e a modo di diluvio negli ultimi giorni.

Se invece durante la sessione fossero portate più gradatamente e talora per prima iniziazione, forse questo inconveniente che lamento non sarebbe successo.

Il Senato potrebbe ponderare maggiormente le leggi che egli fa, e darvi con ciò maggiore autorità morale.

Penso il Governo e pensi la Rappresentanza nazionale che le leggi possono considerarsi sotto due aspetti.

La legge ha dapprima la forza coattiva che obbliga materialmente ogni cittadino, ma questa forza coattiva è leggiera se non è accompagnata dalla forza morale, se nell'animo cioè delle popolazioni è invalsa l'idea che queste leggi siano fatte così a casaccio, siano fatte perchè il tempo costringeva a votarle, e se le popolazioni non sono persuase che abbiamo ponderatamente esaminate tutte le circostanze per le quali tal legge è utile e necessaria; questa persuasione dello scrupolo che noi mettiamo ad esaminare la legge è quella che le dà la sua forza morale, che tanto dobbiamo desiderare che essa abbia.

Spero, che una simile dolorosa circostanza non si rinnoverà più: già altra volta è stato fatto anco dalla voce autorevole del presidente un simile rimprovero ai Ministri, ma me lo perdonino, essi non ne hanno tenuto conto veruno.

Il Senato è (almeno tale è la mia opinione) un Corpo cui bisogna portare un poco più, non dirò, rispetto, ma deferenza, perchè necessario al sistema rappresentativo, ed è giusto gli si conservi quella preponderanza la quale talvolta ha fatto in modo, che molte proposte di leggi cattive sono state riette e molte misure assai disastrose pel paese non sono state adottate, e ciò perchè? Perchè il Senato quando ne ebbe agio, poté portare, dietro maturo esame, molte e radicali mutazioni a certi articoli forse disastrosi inseriti nei progetti di legge primitivi.

Scusi il Senato questo sfogo, ma non poteva trattenermi dal fare questo rimprovero al Ministero; quando vedo, per così dire, che la coscienza pubblica si allarma perchè si persuade che certe leggi si fanno con troppa precipitazione.

Ora se dobbiamo mantenere il prestigio, che si addice alla Rappresentanza nazionale, conviene che noi facciamo in modo, che questo prestigio non sia semplicemente un velo, ma qualche cosa di più solido, qualche cosa di meo trasparente, qualche cosa che persuada le popolazioni che quello che noi facciamo, lo facciamo pensatamente, non quasi costretti dalla necessità di votare ad ogni costo una legge.

Ora di questa necessità in una legge precedente è stato parlato ed è stato detto dal Ministero: votate la legge tal quale, perchè se non la voterete come si trova, io non mi faccio più forte di presentarla all'altro ramo del Parlamento. E con questo la legge fu votata tal quale.

Ma io domando se quelli che l'hanno votata, la credevano buona; se non avevano anzi l'idea di portarvi qualche cambiamento, da cui si sono astenuti a cagione dell'intimazione ministeriale?

Queste cose sono dette e stampate in una relazione: non sono asserzioni azzardate di cui non si potrebbe non tener conto.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Senatore **Pareto**. Ho fatto queste osservazioni perchè spero che il Senato ne vorrà tener conto e il Ministero d'ora in avanti non vorrà metterci più in caso di dover rinnovare simili lamenti.

Ministro delle **Finanze**. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro delle Finanze ha la parola.

Ministro delle **Finanze**. Nessuna cosa potrebbe essere più dispiacevole al Consiglio dei Ministri che le osservazioni fatte dal preopinante, se esse rispondessero alla verità; ma io credo che il Ministero attuale abbia dato tante prove del suo rispetto e della sua deferenza al Parlamento ed in specie a questo che è il primo Consesso dello Stato, per non aver mestieri di purgarsi dalle accuse che gli si possano fare su questo proposito. Imperocchè egli è certo, che furono presentate al Senato molte leggi in ogni ramo della pubblica amministrazione e le più importanti. Quanto poi alla strettezza del tempo vi ha realmente un difetto, ma il difetto non è da attribuirsi nè alla volontà del Ministero nè ad altre cagioni, bensì allo stato attuale del paese ed alla necessità in cui esso si trova, che molte leggi siano votate senza indugio.

È indubitabile che in tempi normali, quando l'amministrazione dello Stato fosse regolarmente composta, le sessioni del Parlamento, oltre alla votazione del bilancio che dovrebbe formarne la parte più sostanziale, dovrebbero occuparsi della riforma di qualche legge soltanto secondo che i bisogni od i mutamenti delle condizioni

del paese lo richiedessero. Ma noi invece siamo in un periodo di orginamento o di rinnovamento; in un periodo si fatto, che taluni hanno creduto quasi impossibile col sistema parlamentare poter rinnovare gli ordini che regnavano così diversi nelle varie parti d'Italia e, dico, rinnovarli in un solo ordinamento.

Ora il Parlamento italiano ha dato questa stupenda prova all'Europa e al mondo, di potere e di sapere colla libertà e colla discussione riordinare un Regno in tante parti diviso; ma ciò non poteva farsi senza qualche inconveniente; e gli inconvenienti appunto stavano in ciò, che talvolta era necessario affrettare la discussione delle leggi, e fare in breve spazio ciò, che in tempi riposati e tranquilli si sarebbe con lunga e matura discussione più ponderatamente condotto a termine.

Ecco la vera e sola difficoltà, e non è difficoltà di Ministero, non difficoltà d'Amministrazione, è difficoltà della situazione.

Signori, noi abbiamo leggi d'imposta da discutere e da votare; certamente ognuna di queste leggi basterebbe per sé sola ad occupare una sessione del Parlamento, ma possiamo noi, dobbiamo noi sostare? Non abbiamo noi una necessità inesorabile che ci incalza? Per altra parte alcune delle leggi che oggi vi sono presentate, furono già discusse in Senato prima che alla Camera dei Deputati, la quale non ha fatto che portarvi alcune lievi modificazioni. Infine nulla impedisce che il Senato pigli per la votazione di esse tutto quel più ampio tempo che gli parrà conveniente.

Io credo pertanto di poter fermamente e dover lealmente respingere qualunque insinuazione a questo riguardo, e credo, se difetto vi ha, e non nego che vi sia nella rapidità con cui siamo costretti a discutere le leggi, ciò deriva dalla situazione attuale del Regno, la quale richiede che l'ordinamento, e la parificazione delle leggi sia fatta colla maggior rapidità possibile, salvo ad introdurvi appresso quei miglioramenti e quelle riforme che si ravviseranno opportune....

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Ministro delle Finanze.... Ma certamente non potrà e non dovrà imputarsi al Ministero questo difetto, mentre egli è sicuro di avere dato ognora prova del maggior rispetto ed al Parlamento in generale, ed in ispecie a questo Corpo verso il quale è pieno di considerazione e di ossequio.

Del resto, quanto al merito della legge, mi rimetto al mio collega Ministro della Guerra.

Senatore **Pareto**. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. La parola è al Senatore Pareto per un fatto personale.

Senatore **Pareto**. Ho chiesto la parola per un fatto personale, cioè per chiedere una spiegazione sulla portata della parola *insinuazione*. Dica il Ministro che io accuso, ciò va bene, ma insinuazioni no, io non ne faccio, io credo di avere assai chiaramente parlato ed

ho detto che accusava, ma non ho insinuato nulla, perchè ciò è molto lontano dalle mie abitudini.

Presidente. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore **Lauzi**. Io non aveva che a dire due parole relativamente a quanto disse da ultimo nel suo discorso il mio amico Senatore Pareto. Egli evidentemente ha voluto accennare alla relazione della legge sul riordinamento del lotto che fu votata oggi stesso, ed era stata discussa nell'ultima tornata del Senato.

È verissimo che si riferiscono nella relazione di cui ho avuto io l'onore d'essere estensore le ragioni dette dal Ministro spiegando la difficoltà di riportare la legge alla Camera dei Deputati; ma debbo far osservare in questa occasione che queste difficoltà non erano di tempo, ma di materia. Ciò malgrado, l'Ufficio Centrale si sarebbe ben guardato dal proporvi l'adozione di quella legge, se non avesse convenuto pienamente col Ministero nello scopo di essa, e se non avesse creduto che i minuti particolari non fossero degni d'una discussione in Senato.

Del resto che la legge sia generalmente stata riconosciuta per buona, malgrado la fretta con cui è stata presentata, io credo poterlo dedurre anche dalla votazione d'oggi in cui nove soli diedero voto contrario.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore **Farina**. Io non credo che nell'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Pareto si tratti piuttosto d'una che di un'altra legge, mentre egli è innegabile che in questi ultimi giorni fu presentato al Senato un vero profluvio di leggi.

Io non nego che il signor Ministro delle Finanze non abbia tutto il rispetto per il Senato, ma dico che il numero delle leggi presentate in questi ultimi giorni è tale che richiederebbe non due o tre giorni di studio, come ci si può accordare, ma due o tre mesi almeno.

Ci si dice che esse sono leggi di organizzazione, e che è necessario far presto per organizzare lo Stato, ma io credo che se è bene far presto, sia meglio ancora il procurare di far bene, e che sia indispensabile il portare nella discussione delle leggi tutta quella ponderazione, senza della quale il far presto riesce sovente a far male, e non credo conseguentemente che l'osservazione dell'onorevole Pareto sia fuor di proposito.

Sarà senza colpa di chicchessia, ma il fatto sta che in questi ultimi giorni ci fu presentata una faraggine tale di leggi, che ci vorrebbero parecchi mesi per ben esaminarle e discuterle, facendoci ad un tempo sentire il bisogno di provvedere di quelle leggi il paese, senza che siavi il tempo di studiarle a dovere.

Questa è la vera situazione delle cose, ed il Senatore Pareto colle sue parole non ha detto che una cosa, che molti sentono, quantunque pochissimi osino esprimerla, perlocchè non credo fuori di proposito il ricordare ai signori Ministri di procurare che questo più non succeda, se è possibile, o succedendo, avvenga con minor intensità per l'avvenire.

Presidente. Se non ci è altri che domandi la parola nella discussione generale, essa s'intende chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

« Il Governo del Re è autorizzato ad operare una leva militare sui nati nell'anno 1843 in tutte le provincie dello Stato. »

(Approvato.)

Art. 2.

« Il contingente di prima categoria è fissato a cinquantacinque mila uomini. »

(Approvato.)

Art. 3.

« Gli iscritti designabili che sopravvanzeranno dopo che sarà stato completato il contingente di prima categoria formeranno la seconda categoria, giusta il disposto dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1857, numero 2261. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Gli iscritti chiamati a questa leva, i quali già erano ammogliati alle epoche indicate nel regio decreto 12 settembre 1860, numero 4300, per quelli delle Romagne, e nell'altro 10 giugno 1861, numero 4509 per quelli delle Marche e dell'Umbria, e nella legge 30 giugno 1861, numero 63 per quelli della Sicilia e che nel giorno stabilito per il loro assento si trovino tuttora in tal condizione, ovvero siano vedovi con prole, andranno esenti dal militare servizio.

« Saranno pure esenti gli iscritti delle provincie napoletane chiamati a questa leva, i quali risultino ammogliati o vedovi con prole, purchè i primi abitino separatamente dal padre con proprie famiglie ed economie divise, ed il loro matrimonio sia anteriore al 13 luglio 1860.

« Per i chiamati appartenenti alle famiglie disobbligate basterà che il matrimonio sia anteriore al 13 luglio del 1862. »

(Approvato.)

Art. 5.

« Gli iscritti che in virtù del precedente articolo 4 saranno dichiarati esenti dai consigli di leva, e che per ragione del loro numero d'estrazione avessero a far parte del contingente di prima categoria non dovranno essere rimpiazzati da altri iscritti, ma saranno calcolati numericamente nel contingente del rispettivo mandamento. »

(Approvato.)

Art. 6.

« Per l'effetto dell'art. 94 della legge 20 marzo 1854, nelle provincie toscane si hanno temporariamente come

non esistenti in famiglia gli assenti della cui esistenza non siasi avuta notizia da cinque anni compiuti. »

(Approvato.)

Art. 7.

« L'assenza di cui nel precedente art. 6 dovrà essere comprovata con certificato della Giunta municipale del Comune dell'ultimo domicilio o residenza dell'assente, nel quale certificato venga riferita e confermata la dichiarazione di quattro persone probe e degne di fede. »

(Approvato.)

Art. 8.

« Il fondo di massa degli scambi di numero, degli assoldati, dei surrogati ordinari e degli scambi di categoria, di cui agli art. 103, 123 e 149 della legge organica 20 marzo 1854, è stabilito in lire 200 per tutti i corpi indistintamente. »

(Approvato.)

Art. 9.

« Il versamento prescritto dagli art. 138 e 149 della legge organica predetta per l'ammissione della surrogazione ordinaria e dello scambio di categoria è fissato in lire 1200. »

(Approvato.)

Art. 10.

« Questa somma di lire 1200 sarà ripartita secondo le norme prescritte dall'art. 142 della legge organica 20 marzo 1854, computando nel conto della massa del surrogato ordinario o dello scambio di categoria lire 200, e le rimanenti lire 1000 saranno nel termine ivi stabilito versate nella cassa dei depositi, applicandone a vantaggio del surrogato o scambio, conformemente alla legge, gl'interessi che produrranno. »

(Approvato.)

Art. 11.

« Il disposto dell'art. 145 della legge 20 marzo 1854 è esteso al caso in cui il surrogato sia dichiarato disertore dentro un termine d'un anno, a cominciare dal giorno dell'assento.

« L'obbligo imposto dal surrogante dall'art. 144 della stessa legge non è applicabile se non nel caso che la diserzione sia seguita dopo l'anno dal dì dell'assento, ferma nel resto la disposizione dell'articolo stesso. »

(Approvato.)

Art. 12.

« I cittadini dell'isola di Capraia sono per la leva aggregati alla città di Livorno, e ne fanno parte. »

(Approvato.)

Presidente. Si passa allo squittinio segreto sopra i due progetti di legge, vale a dire su quello relativo alla competenza dei tribunali militari e consigli di guerra marittimi pei reati di renitenza alla leva, e dell'ultimo testè discusso sulla leva militare dei nati nell'anno 1843 in tutte le provincie dello Stato.

(Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* fa l'appello nominale).

Risultato della votazione.

Sul progetto di legge relativo alla competenza dei tribunali militari.

Votanti	86
Favorevoli	74
Contrari	12

Il Senato approva.

Sul progetto di legge per la leva.

Votanti	86
Favorevoli	79
Contrari	7

Il Senato approva.

Presidente. Ora se il Senato crede passeremo alla discussione del progetto di legge sul brigantaggio: prego i signori Senatori di riprendere i loro posti.

Spero che il Senato vorrà dispensarmi dal leggere lo intero progetto che si compone di nove articoli, salvo a leggerli poi per metterli in votazione.

(V. *Atti del Senato*, N. 50.)

La discussione generale è aperta.

Senatore **Audiffredi**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore **Audiffredi**.

Senatore **Audiffredi**. Non è sicuramente per fare opposizione ad una legge riconosciuta così necessaria e che fu così raccomandata da quella Commissione che sul luogo ha constatato i mali vari da cui è tormentata l'Italia meridionale, ch'io intendo di prendere la parola, soltanto mi preme di dimostrare che questi mali derivano da diverse sorgenti; principale è l'interesse politico di alcune fazioni colla speranza ancora di dividere l'Italia, speranza sicuramente illusoria. Ma non è men vero che questa speranza è mantenuta da alcuni nemici nostri che stanno in Francia; essi credono che sia facile di fare del legittimismo in Italia come sarebbe più possibile in Francia, tuttavia non sarebbe mai con mezzi consimili.

Il Borbone di Napoli, per ritornare sul suo trono, dovrebbe appoggiarsi sulla classe più corrotta, sulla camorra e sui briganti.

Quel Sovrano non mai sarebbe degno di portare la corona di un Regno d'Italia.

È necessario dunque che qualche volta si facciano sentire da noi quelle giuste doglianze per scoraggiare quei nemici che tormentano l'Italia; essi credono ancora di assegnarcene i torti, quasicchè dipendessero da noi i fatti derivati dalla più sconcia corruzione alimentata da persone che ni da pena nominare, ma è pur vero che si cerca da quegli agenti politici di associare il clero a questa opposizione politica; quest'associazione ci affligge profondamente. Spetta al clero la parte di conciliatore, nè esso dovrebbe mai rendersi incitatore di discordie civili. È verissimo che si fanno grandi sforzi per indurre il clero a favorire il brigantaggio.

Questa condotta dei reazionari francesi è altamente vergognosa.

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

Senatore **Audiffredi**. La mitezza di questa legge ognuno la sente; ciò che abbiamo sentito da persone la cui opinione non è minimamente sospetta ci persuade della necessità delle misure di rigore che sono proposte nella presente legge.

Sicuramente è penoso che il giudizio militare sia sostituito al giudizio civile, alle garanzie di un giudizio più regolare. Ma io spero che per l'avvenire si potrà mitigare il rigore della fucilazione col mezzo forse più efficace della deportazione.

La deportazione che cos'è infine? Quando un essere si rende insoffribile alla società, essa acquista il giusto diritto di liberarsene, di questo essere sospetto diverse volte accusato si ha giusta ragione di assicurarsi sopra tutto in tempi difficili quali sono quelli in cui si trova l'Italia meridionale.

Ancora si aggiunge, che l'oro straniero si spende largamente col fine di disaffezionare la Sicilia dalla causa nazionale; ma i Siciliani hanno dato luminose prove del loro patriottismo; tuttavia le masse ignoranti non sono in grado di giudicare quei perfidi consiglieri che li tradiscono.

Noi sappiamo che agenti salariati percorrono la Sicilia a suscitare il malcontento e la diffidenza contro il governo.

Quanti soldati non restano vittime nel combattere il brigantaggio?

Noi cerchiamo premurosamente di stabilire l'ordine politico e la sicurezza personale; cerchiamo di favorire l'istruzione, di facilitare i mezzi di comunicazione col mezzo delle vie ferrate, e delle vie ordinarie. Che torto abbiamo noi per attirarci la malevolenza delle provincie meridionali?

Non è men vero, che persone male intenzionate ci calunniavano affine di suscitare un antagonismo pregiudicevole agli interessi nazionali.

Io credo altresì che il brigantaggio sia frutto in parte della miseria di quelle popolazioni. Questa miseria è frutto di una piaga sociale che abbiamo ereditato dal governo borbonico, ma che abbiamo il dovere di sanare.

Se consideriamo qual sia la condizione di esistenza di quelle disgraziate popolazioni, in quale stato furono lasciate dal governo borbonico, realmente quei briganti così feroci quasi ci fanno compassione.

Nessuno ignora che i salari sono bassissimi; in paesi in cui le terre sono molto fertili, l'agricoltura è molto indietro; non vediamo caseggiati, non praterie artificiali, non piantagioni, nè tutto quello che costituisce un sistema regolare di coltivazione.

Vorrei dire al Ministero che una parte di quelle terre demaniali fossero date in locazione, ripartite a piccoli lotti alla classe più bisognosa, credo utile d'interessare

alla proprietà quella parte di popolazione che ora la minaccia.

Quegli che soffre si crede in diritto di tutto osare per assicurare la sua esistenza: questa piaga profonda è la causa principale del brigantaggio.

L'agricoltura sola è quella che migliora l'uomo che gradatamente lo civilizza; noi vediamo infatti che i progressi dell'agricoltura seguono i progressi della civiltà moderna.

Io confido adunque che qualche proposta del Ministero venga a soccorrere ai bisogni maggiori di quelle disgraziate popolazioni che ora si danno al brigantaggio qual mezzo di campar la vita.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore Vacca, Relatore. Io non potrei, signori Senatori, che saper grado all'onorevole preopinante il quale mosso certamente da lodevoli intendimenti stimava di entrare nell'arringo per discorrere di questa legge, comprendendone egli la grande importanza; ma io veggio, e non senza meraviglia, che l'onorevole Senatore Audiffredi parlando di questa legge ha creduto di fare una escursione inattesa in tutto il campo della politica esterna ed interna. Egli ha creduto di fare un'ampia rassegna di tutti gli elementi svariati i quali per avventura potrebbero entrare nella gran questione della pubblica sicurezza e del brigantaggio che vi si liga.

Dirò di più, egli ha creduto eziandio di invocare certe passioni ardenti, ed in questo campo io mi guarderò per certo dal seguirlo, imperocchè penso che quando una questione di tal natura si dibatte qui in questa aula, in questa regione serena non sia lecito di fare....

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Senatore Vacca, Relatore . . . appello alle passioni irritanti.

Io credo che con miglior frutto la discussione abbiai a circoscrivere nei suoi veri termini, guardandola con calma e con severo criterio perchè se ne intenda tutta l'importanza e la gravità, e tanto più questo debito a me corre in quanto che, relatore dell'Ufficio Centrale, io non potrei per verità far passare una legge di un carattere sì grave, aggiungerò pure al nuovo, senza alcune osservazioni, le quali saranno dirette a far ben comprendere ed apprezzare al Senato gl'intendimenti e gli scopi di questa legge.

Lo farò colla maggiore brevità possibile poichè il tempo c'incalza, nè ci consente larghezza di discussione.

Signori, questa legge, la quale porta l'epigrafe di legge di repressione del brigantaggio, risponde nella sostanza ad una questione anche più ampia, la questione di pubblica sicurezza, questione la quale nella meriggia Italia domina e sovrasta ad ogni altra: questione, dirò pure incompresa, perocchè tutti i mezzi fin qui adoperati a restaurare la pubblica sicurezza in quelle provincie tornarono vani ed inefficaci: que-

stione, dirò da ultimo, solidaria, imperocchè riunite felicemente tutte le parti dell'Italia divisa, egli è certo che i mali, i dolori e i pericoli di una qualunque parte di essa sono mali, pericoli e dolori comuni.

Il brigantaggio rappresenta uno dei più tristi episodi della pubblica sicurezza mancata in quelle provincie. Io non starò a rilesservi la storia del brigantaggio, nè a spiegarne le molteplici cagioni morali. Tutto questo fu detto a sazietà, e se veramente si volesse entrare in questo campo, farebbe d'uopo di raddrizzare molti torti giudizi e molte false opinioni. Ma di questo lo ripeto, non mette conto a discorrere.

Il brigantaggio, o signori, è una piaga ancor sanguinante e viva, ribelle a tutti i mezzi i più efficaci di repressione; il brigantaggio corre la sua via fatale e non si arresta, e semina nel suo passaggio la morte, lo stragi, le devastazioni e le rovine.

Che cosa fare in presenza di questa impotenza governativa? Vorremo noi dunque entrare in una via che ci condurrebbe per avventura all'esagerazione del rigore e del terrore, o invece sceglieremo una via opposta, quella cioè della mitezza e dei temperamenti di clemenza?

Signori! Qui Governo e Parlamento si trovano, dirò così, tratti da due correnti e due tendenze opposte.

È certo che se interrogate le provincie meridionali si leverà un grido immenso di dolore, s'invocherà ogni qualunque provvidenza straordinaria, eccezionale, estrema, per ristorare a qualunque costo la pubblica sicurezza manomessa e mancata.

Questo grido dei paurosi, lasciatemelo dire, ci condurrebbe, se fosse ascoltato, sino alla legge dei sospetti, sino ai comitati di salute pubblica. D'altra parte noi veggiamo una schiera d'uomini i quali, fedeli ai principii e dirò pure ad un puritanismo alquanto esagerato, ma per motivi che io il primo dichiaro di rispettare, perchè abbiamo comune la fede nei grandi principii, costoro gridano al sacrilegio qualunque volta cedendo alle alte necessità politiche si venga per avventura a diavolare dai rigorosi principii dello Statuto, e dalle garanzie di libertà. Or bene, in questo conflitto di opposte tendenze, io credo che il Governo ed il Parlamento si abbiano a tenere in una via mezzana, senza piegare nè a dritta nè a manca; poichè hanno torto coloro i quali sotto l'incubo della paura consigliano al Parlamento e al Governo gli arbitrii, le illegalità, il terrore; hanno torto perciocchè non dobbiamo noi dimenticare che la via adrucciola dell'illegalità e dell'arbitrio stabilisce per sè un tristissimo precedente il quale potrebbe un giorno invocarsi a loro volta dai nostri avversarii, hanno torto perchè il sistema dell'intimidazione e del terrore è un arma che si spunta presto, e cade. E hanno torto eziandio coloro che, come io diceva testè, per esagerazione di puritanismo, vorrebbero assolutamente serbare incolumi le garanzie costituzionali, qualunque sia la gravità dei casi e dei pericoli, hanno torto, dirò, perchè do-

vrebbero ben considerare che le garanzie della libertà, le franchigie costituzionali non sono, nella sostanza, che mezzi e strumenti per condurci al maggior ben essere sociale, e quando questo fosse compromesso e mancato, ne seguirebbe quel risultato che segnalava un gran pubblicista, il Sismondi, il quale diceva che quando la libertà non basta a provvedere ai sommi beni del viver civile la sicurezza di persone e di proprietà, allora si che la libertà si piglia in uggia e si detesta. Ricordatevi adunque che la legge che sovrasta ad ogni altra è quella della pubblica salute.

Così la intese la sapienza degli antichi e dei moderni, fra i quali l'Inghilterra ne porge i più solenni esempi.

Premesse queste generali considerazioni, scenderò brevemente ad esaminare il carattere, gl'intendimenti e scopi di questa legge.

Questa legge a veder mio si propone tre scopi. Costituire la giustizia punitiva nei reati di brigantaggio libera, sciolta e rapida nella sua azione, togliendola alle pastoie e solennità della giurisdizione ordinaria. In secondo luogo economizzare l'applicazione della pena di morte restringendone i casi. In terzo luogo rinvigorire l'azione preventrice della pubblica sicurezza.

Vediamo se questi tre scopi andranno raggiunti mercè le prescrizioni che questa legge informano. Era un generale lamento, e l'onorevole Guardasigilli talvolta non ha pure intrattenuto il Senato quando invocava leggi organiche dirette a rendere l'azione della giustizia punitiva più sciolta, più libera e più rapida; era un generale lamento, io dico, che di fronte a quella vasta mole di cause e di giudicabili la giustizia penale fosse impotente a rispondere alla gravità dei bisogni. Quindi l'ingombro dei carceri, il ristagno di migliaia di cause, di giudicabili, e tutto questo, ripeto, per l'impotenza dei mezzi e degli organi della giustizia punitiva. E qui, o signori, se per avventura taluno dei nostri sistematici detrattori volesse farci accusa di tali disordini e magagne dell'amministrazione della giustizia, noi potremmo bene rispondere che si piaccia quel tale gettare uno sguardo sulle penali statistiche e l'animo fugirebbe atterrito vedendo che cosa l'umana nequizia sappia inventare e se veramente il brigante possa usurpare un sentimento di pietà ch'è sacro solo alle vittime.

Dunque riconosciuto questo bisogno vivissimo da un lato, questa insufficienza dall'altro, si è avvisato, e meritamente, a dei mezzi pronti, a dei mezzi straordinari. Ecco l'intendimento dell'art. 1 di questa legge,

la quale costituisce la giurisdizione militare giudice dei reati di brigantaggio, però colla limitazione che ciò non si applichi se non nelle provincie dichiarate con Reale Decreto in istato di brigantaggio.

Sarà forse, o signori, a far censura di questa straordinaria giurisdizione? Io credo di no, e lo credo non solo per le ragioni che ebbi l'onore di esporre poco anzi al Senato, ma altresì perchè il brigantaggio rende immagine di uno stato di guerra e nella sua forma più

brutale e truce; dunque conviene che si subiscano dello stato di guerra le conseguenze ed i rigori.

Ma infine questa giurisdizione militare è siffattamente limitata e vincolata da non lasciar temere pericolo alcuno.

Leggete diffatti l'art. 1 e ne avrete la prova.

Diceva che il secondo scopo di questa legge egli è di economizzare la pena di morte.

Signori, io qui non istarò a sostenere una tesi accademica intorno alla legittimità ed efficacia della pena di morte.

Ma sia lode al vero, la pena di morte se voi la sciupate e la prodigate di troppo, è certo che l'effetto morale ne andrà perduto, perchè ne verrà attutito quel senso di ribrezzo e spavento che si prova sol quando la pena del capo è serbata a grandi mefizi; se si chiedesse una prova di questo assunto si troverebbe negli esempi della rivoluzione francese quando nel parossismo della rivoluzione, nei giorni nefasti del Comitato di salute pubblica, dei furori di Marat, di Robespierre, di Collot d'Herbois, lo spettacolo quotidiano della morte aveva generato profonda indifferenza negli animi, si montava al patibolo con esempi di stoicismo antico; le donne stesse intrecciavano ai vezzi della moda i simboli della ghigliottina rivoluzionaria!

Ciò vi prova dunque, che la pena di morte va adoperata con grande parsimonia. E qui scendendo a toccare un istante dei casi del brigantaggio ci vien narrato, ed è vero, che appunto questo grande sciupio che si è dovuto fare, per inesorabile necessità, del sangue e delle fucilazioni, ha generato un sentimento di profondo disprezzo della morte. Ci vien detto, che taluni dei briganti, di quelle efferate nature, intrepidi affrontano la morte e la guardano in viso senza paura. Ma che cosa vorrebbero da ciò argomentare?

Io so bene, o signori, che i nostri avversari ostinati e disleali traggono appunto da ciò argomento per farci rimprovero di questa, che essi dicono ecatombe umana; essi sbagliano, calunniano e mentono.

Basterebbe, o signori, rammentare a cotesti nostri accusatori gli esempi notissimi della Vandea.

Eppure quella era guerra civile guerreggiata dai fanatici della fede religiosa e politica; eppure noi potremmo rispondere che non abbiamo a contare nè i furori delle colonne infernali, nè le atrocità di un Carrier, nè tutto quello che mette ribrezzo a ricordare. E qui, o signori, a me corre un altro debito, e lo adempirò.

Si è voluto da taluni o ipocritamente, o calunniosamente gettare il vilipendio e l'onta sulla nostra prode e patriottica armata. Signori, io sento l'obbligo qui, in quest'aula, di protestare altamente contro le indegne accuse.

Noi dobbiamo una testimonianza di stima e di grato animo a quei bravi soldati, i quali ispirandosi all'animo nobilissimo del Generale La Marina, il cui nome è caro all'Italia ed all'esercito, ed è riverito da miei

concittadini (io ne rendo testimonianza), si rassegnano ai più duri sacrifici, combattono e muoiono senza prestigio di gloria, senza splendore di fama, senza allettamento di premio, salvo quello solo che sta nell'adempimento del proprio dovere e nel più alto sentimento di patriottismo (*bravo*).

Diceva dunque, che questa legge si mostra assai parca nella comminazione della pena estrema del capo. In effetto voi troverete che nell'articolo 2 la pena di morte è riserbata ai soli casi della resistenza armata verso la forza pubblica.

Certo niuno vorrà dubitare essere questo un caso in cui non si può transigere sulla pena estrema; eppure in questi casi, per un emendamento che passò nell'altro ramo del Parlamento si è pure rimesso all'arbitrio prudenziale del Tribunale militare, concorrendovi circostanze attenuanti, il discendere dalla pena della morte ai lavori forzati a vita.

Voi troverete che, fuori questo caso di flagranza e di resistenza armata alla pubblica forza, la pena di morte non è più fulminata dalla legge, vi è invece sostituita la pena dei lavori forzati a vita e, concorrendovi circostanze attenuanti, la pena dei lavori forzati a tempo; ma un fatto solo unisce agli autori principali i ricettatori e cooperanti materiali o morali; ed in questo io non saprei abbastanza dar lode al Governo ed alla Camera elettiva, poichè penetrandosi eglino del supremo interesse di percuotere principalmente coloro i quali, cento volte più rei dei briganti che combattono e muoiono, li aiutano, li sostengono, gli tengono mano, hanno declinato sennatamente dalle razionali teoriche del diritto comune, vale a dire dalla gradazione di complicità e li hanno adeguati nella pena.

Ma la disposizione benefica, la quale risponde anche ad un voto generoso che testè esprimeva l'onorevole Senatore Audiffredi, sta tutta nell'articolo 3 perciocchè quest'articolo 3 stende una mano ed una parola benevola rivolge ai briganti e dice loro: presentatevi, costituitevi nelle mani della giustizia nel termine di un mese e a chi di voi presentandosi porrà giù le armi andrà rimessa la pena di uno a tre gradi.

Io credo, o signori, che da queste benigne e clementi provvisioni noi avremo a prometterci i più lieti risultati, imperocchè io non ignoro e ne posso rendere diretta e certa testimonianza, che molti, sia dei capi, che dei gregari di quelle bande armate, si sono profertti più volte prontissimi a metter giù le armi, ed a presentarsi a condizione di aver salva la vita, e di veder cangiata la pena capitale in una deportazione.

Allora queste profferte furono respinte imperocchè si trattava di un atto troppo grave, di una indiretta amnistia la quale avrebbe trapassato i poteri del Governo e del Ministero; ora io lo ripeto metto grandissima fiducia nell'efficacia e nel successo di queste benediche e clementi disposizioni. Poichè a tal proposito mi piacerà ricordare, tornando alla Vandea, che quella vasta insurrezione non fu vinta dall'adopramento di

mezzi feroci, nè da supplizi e dal sangue, ma fu vinta e domata bensì dall'opera pacificatrice del prode generale Hoche, fu spenta e pacificata dal primo decreto della convenzione che la coprì coll'amnistia, poi dalla seconda amnistia data da Napoleone, primo console.

Non mi resta che a parlare dell'ultimo scopo di questa legge il quale sta nel dettato dell'art. 5; ma intorno a ciò potrò essere più breve, imperocchè quest'articolo non è che la traduzione compendiata di quelle stesse disposizioni intorno alla legge di pubblica sicurezza di cui il Senato ebbe ad occuparsi non a guari e che ottennero il suo voto, ma non l'ottennero nella Camera dei Deputati imperocchè l'angustia del tempo non permise di completare la discussione. Qui dunque si tratta di armare il potere esecutivo di facoltà più ampie colle quali possa sorprendere il delitto nei primi passi e troncarne il corso, colle quali possa percuotere quella malnata famiglia, generazione di uomini di mal affare, rotti ad ogni opera rea. Si tratta insomma di soddisfare ad un bisogno vivamente sentito così in Sicilia come nel continente napoletano, cioè di vedersi liberati una volta da tutta questa bordaglia tristissima, poichè i camorristi di Napoli e gli accoltellatori di Palermo sono al certo la più gran piaga sociale che ci divori.

Signori, io non abuserò oltre dell'indulgenza del Senato, mi basterà avere così a grandi tratti delineato il carattere e il portato di questa legge.

Mi rimane a fare solo un'osservazione, ed è che l'Ufficio Centrale ha creduto che la redazione dell'art. 5 fosse concepita in termini abbastanza indeterminati e vaghi talchè potrebbe l'interpretazione di esso articolo creare equivoci e dubbi, epperò, non potendo recarvi una emendazione o variante nell'assenza dell'altra Camera si è pensato, siccome scorgesi dalla relazione, di far marcare la convenienza di precisare bene i caratteri, e le definizioni delle categorie scritte nell'articolo perchè nulla sia lasciato all'arbitrio rispetto alla sorte dei sospetti mantengoli, o camorristi.

Dopo queste spiegazioni, o signori, a me non rimane che a raccomandare al Senato l'approvazione di questo progetto di legge, che apporterà un gran bene a quelle affannate provincie, e servirà a rialzare la pubblica sicurezza così profondamente scossa e prostrata.

Presidente. La parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore Audiffredi. Io non abuserò certamente della pazienza del Senato, desidero soltanto di far rimarcare che il Senatore Vacca non ha contestato alcuna delle ragioni ch'io addussi in sostegno della legge; ma non so intendere come trovandomi con lui d'accordo, abbiano le mie parole potuto venire tacciate di irritanti.

Io non penso di aver portato la questione su d'un terreno irritante; è naturale che quando si vede che dall'estero si cospira a danno della causa nazionale, i membri del nostro Parlamento si mostrino giustamente risentiti, io penso che una parte dei francesi portino

invidia alle nostre libere istituzioni; spetta a noi di smentire coi fatti e colle parole le calunnie inique dei giornali clericali; invece di difendere i diritti della religione e della giustizia, essi si compiacciono a contrastarci il godimento dei nostri diritti politici; lasciamo pur loro questa invidia, intanto diamo loro il buon esempio di consolidarci e di ristabilire l'ordine pubblico con quei mezzi, che sono io nostro potere; cerchiamo di reprimere un brigantaggio che non si deve più chiamar politico, ma un ladroneccio.

La giusta prova di questo fatto si è che i nostri nemici sono costretti di assoldar briganti nella Spagna, nella Vaudea e nell'Allemagna.

Presidente. Se non c'è altri che domandi la parola sulla discussione generale, essa s'intende chiusa.

Passo alla lettura degli articoli.

Art. 1.

« Fino dal 31 dicembre nelle provincie infestate dal brigantaggio, e che tali saranno dichiarate con decreto reale, i componenti comitiva o banda armata composta almeno di tre persone, la quale vada scorrendo le pubbliche strade, o le campagne, per commettere crimini o delitti, ed i loro complici, saranno giudicati dai tribunali militari, di cui nel libro II, parte II del Codice penale militare; e con la procedura determinata dal capo 3 del detto libro. »

Per errore di copia si è ommesso dopo le parole 31 dicembre quelle di *corrente anno*.

Chi approva l'articolo 1 con questa correzione, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 2.

« I colpevoli del reato di brigantaggio, i quali armati mano oppongono resistenza alla forza pubblica, saranno puniti colla fucilazione, o coi lavori forzati a vita, concorrendovi circostanze attenuanti.

« A coloro che non oppongono resistenza, non che ai ricettatori e somministratori di viveri, notizie ed aiuti di ogni maniera, sarà applicata la pena dei lavori forzati a vita; e concorrendovi circostanze attenuanti il *maximum* de' lavori forzati a tempo. »

Senatore Farina. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Farina. Non ho certamente nè cose nuove, nè di cui sia bene certo da dire relativamente a questo articolo; tuttavia non so dispensarmi dal far presenti alcune osservazioni che da persone pratiche delle località nelle quali inferisce il brigantaggio, furono a me stesso fatte.

Io, ripeto, non ho sufficiente conoscenza delle tendenze, delle abitudini, dei pregiudizi degli individui di quelle località, tuttavia venni assicurato che per molti di costoro riesce di maggior spavento l'idea di una deportazione che non l'idea della morte. Se ciò è vero, io non saprei dispensarmi dal fare un eccitamento al

Ministero, di occuparsi di verificare la cosa, e procurare di provvedere all'uopo.

Io non mi dissimulo la gravissima difficoltà che presenta l'esecuzione della deportazione; non mi dissimulo che nelle condizioni nostre attuali essa non si potrebbe per il momento effettuare; ma nel tempo stesso che io non rifiuto il mio voto a questa disposizione di legge, non so trattenermi, ripeto, dal fare un eccitamento al Ministero affinché veda se realmente nel sentimento di quelle popolazioni è più potente l'idea della deportazione che non l'idea della morte; e quando ciò fosse vero, se non sia possibile di trovar modo di applicare questa pena.

Io, lo ripeto, non mi dissimulo le difficoltà; dirò di più, non mi dissimulo l'impossibilità attuale di applicare questa pena, ma siccome credo che non vi sia, a lungo andare, nulla d'impossibile, così credo sia il caso di fare quest'eccitamento.

Ministro Dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro Dell'Interno. Per quanto possa essere disputabile se in un sistema penale possa essere conveniente l'introdurre la pena della deportazione, ciò non ostante avuto riguardo alle speciali condizioni, che altra volta ho avuto l'onore di esporre al Senato, in cui si trovano certe provincie del regno, tanto il Ministero attuale quanto i Ministeri che lo hanno preceduto, hanno sempre volto il pensiero verso l'adozione, almeno come misura transitoria, della deportazione.

Finora però si sono incontrate molte difficoltà per trovare un luogo adatto: ma il Ministero non ismette dalle pratiche che fa a tal uopo, e non dispera di poter giungere ad un risulamento, dietro il quale sarà presentato al Parlamento un progetto di legge a questo riguardo.

Se non che io credo che l'onorevole Senatore Farina vada troppo oltre nell'importanza che dà alla pena o alla misura della deportazione: imperocchè, per quanto grande esser possa lo spavento che incute, io mi sento poco inchinevole a credere che questo spavento sia maggiore di quello che incute la pena del supplizio estremo.

Presidente. Se non c'è altri che domandi la parola, metto ai voti l'art. 2.

Chi lo approva s'alzi.

(Approvato.)

Art. 3.

« Sarà accordata a coloro che si sono già costituiti o si costituiranno volontariamente nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge, la diminuzione da uno a tre gradi di pena.

« Tale pubblicazione dovrà essere fatta per bando in ogni comune. »

(Approvato.)

Art. 4.

« Il Governo avrà pure facoltà, dopo il termine stabilito nell'articolo precedente, di abilitare alla volontaria presentazione col beneficio della diminuzione di un grado di pena. »

(Approvato.)

Art. 5.

« Il Governo avrà inoltre facoltà di assegnare, per un tempo non maggiore di un anno, un domicilio coatto agli oziosi, ai vagabondi, alle persone sospette secondo la designazione del Codice penale, nonché ai camorristi, e sospetti mantengoli, dietro parere di Giunta composta del Prefetto, del Presidente del Tribunale, del Procuratore del Re, e di due Consiglieri provinciali. »

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Io ho chiesto la parola per una spiegazione.

Questo articolo, quando era stato messo nella legge precedente votata dal Senato, non abbisognava della dichiarazione dello stato di brigantaggio per essere applicato. Era detto che nelle provincie meridionali avrebbero potuto quest'oziosi, questi camorristi esser condannati, mancando a certe condizioni, ad un confine, a restare per un anno in un luogo determinato.

Vorrei sapere ora se, messo in questo modo nella nuova legge, è subordinato alla dichiarazione di brigantaggio.

Questa è la spiegazione che vorrei dal Ministro, perchè se non fosse soggetto alla dichiarazione della provincia in stato di brigantaggio, mi sembrerebbe che si allargasse di troppo, perchè allora potrebbe essere esteso a tutte le provincie. Ora non credo sia intenzione del Senato applicare questo articolo a tutte le provincie indistintamente.

Ecco perchè ho fatto una tale osservazione per chiedere al Ministro che chiaramente si spiegasse e dichiarasse che è nelle provincie soltanto che sono dichiarate in stato di brigantaggio che vien data al Ministero la facoltà indicata dall'articolo quinto.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Io credevo che nella relazione colla quale ho avuto l'onore di accompagnare questo progetto di legge al Senato fosse assai chiaramente spiegato il concetto che informa il progetto stesso; concetto che mi pare sia stato perfettamente inteso e spiegato anche nella relazione dell'ufficio Centrale, ed è che questo progetto è sorto dalla necessità nella quale è sembrato all'altro ramo del Parlamento che si fosse, di provvedere alle condizioni eccezionali della pubblica sicurezza nelle provincie meridionali, in seguito della impossibilità in cui il Parlamento si è trovato di procacciare la sanzione dei due rami del Parlamento

istesso ed al progetto di legge per la repressione del brigantaggio iniziato nell'altra Camera, ed al progetto per alcune disposizioni relative alla pubblica sicurezza nella Sicilia e nelle provincie Napoletane iniziato dal Ministero in Senato.

A fronte di questa materiale impossibilità si pensò di provvedere temporariamente per il tempo necessario a poter poi riprendere la discussione e sull'uno e sull'altro degli anzidetti progetti di provvedere, dico, con questo che ora è sottoposto alle deliberazioni del Senato, il quale consta principalmente di due parti, una repressiva, l'altra preventiva.

La parte repressiva più specialmente tratta dal progetto di legge per la repressione del brigantaggio si concreta nell'art. 1, cioè nella sostituzione dei tribunali militari ai tribunali ordinari, e per questa è chiaramente esplicita la necessità della dichiarazione che la provincia è in istato di brigantaggio.

In ordine alla parte preventiva, su questa misura che trovasi e nell'uno e nell'altro dei due progetti di legge cui il presente è in parte sostituito, fu nell'altro ramo del Parlamento esplicitamente dichiarato concordemente fra Ministero e Commissione, ed è pure stato esplicito nella relazione tanto del Ministero quanto dell'Ufficio Centrale del Senato, non essere tale misura applicabile solo alle provincie dichiarate in stato di brigantaggio, ma anche alle altre provincie cui questo progetto di legge si riferisce.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Ministro dell'Interno. Infatti, signori, nelle provincie dichiarate in stato di brigantaggio meno che nelle altre, queste disposizioni preventive potranno riuscire opportune ed efficaci, imperocchè là piuttosto di azione repressiva che preventiva fa di mestieri: egli è principalmente nelle altre provincie, in quelle dove il brigantaggio per ancor non è sorto, dove le condizioni della pubblica sicurezza sono quelle che avevo l'onore di esporre al Senato pochi giorni fa, che queste disposizioni possono riuscire eminentemente opportune.

Egli è per questo che è stato inteso e dichiarato esplicitamente come i vari articoli di questo progetto di legge siano indipendenti l'uno dall'altro, e come la dichiarazione di stato di brigantaggio sia necessaria per la sostituzione della giurisdizione militare all'ordinaria, ma che tutte le altre misure preventive debbono particolarmente applicarsi a quelle fra le provincie meridionali dove le condizioni della pubblica sicurezza sieno tali da rendere necessari questi provvedimenti, la necessità dei quali fu riconosciuta e dal Senato e dalla Camera dei Deputati in occasione di discussioni di altri progetti di legge.

Presidente. La parola è al Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Io ben mi apponevo che quest'articolo messo nella legge del brigantaggio avesse una portata molto maggiore di quel che mi sembrava, poichè io capivo che potesse stare senza di quello; ma

nella prima legge votata dal Senato era limitato alle provincie meridionali dove c'è bisogno di maggior rigore in queste circostanze; ma in questo modo è dichiarato non dipendente dell'art. 1 e nessuno toglie che possa essere applicato anche nelle nostre provincie, perchè delle provincie meridionali non si parla punto; nella legge sulla sicurezza pubblica come era stata votata dal Senato era detto: *in Sicilia e nelle provincie meridionali il Governo avrà diritto, ecc.*, ma nel nuovo progetto, di provincie meridionali non si fa parola, si parla invece di provincie dichiarate in istato di brigantaggio, e dalle parole del signor Ministro risulta che questo art. 5 è applicabile dappertutto, e quindi anco nelle provincie settentrionali, dove non vi è ragione nessuna di adottare una tale misura eccezionale.

Capisco che il signor Ministro non ne farà abuso, ma ci sono certe armi che non si debbono sì di leggieri lasciare nell'arsenale ministeriale; abbiamo veduto una volta che avevamo votato i pieni poteri per fare la guerra, che di questi pieni poteri si è abusato per fare leggi organiche, di organizzazione provinciale, di istruzione pubblica e di mille altre cose, di modo che in un sol giorno furono promulgate, non so in quante ore, una quarantina di leggi per lo meno che non avevano che far nulla colla difesa del paese.

Io penso che si potrebbe da un Ministero abusare di questa legge per estendere alle nostre provincie queste misure eccezionali che noi crediamo solo applicabili alle provincie meridionali.

Ma, ripeto, è vero che certe armi in mano dei Ministri sono pericolose, perchè se deve supporre che il Ministro attuale non ne abusi, esso può cambiare da un giorno all'altro; e se l'attuale non ne abuserà, potrebbe abusarne il futuro, e perciò conchiudo opinando che non si può lasciare al Governo questo arbitrio.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Ho chiesto la parola unicamente per fare osservare come la genesi di questa legge deve pienamente rassicurare; imperocchè come aveva avuto l'onore di notare poc'anzi, è sorta da due leggi le quali si riferivano unicamente alle provincie meridionali, quindi non è venuto in mente a nessuno che dessa potesse estendersi alle altre provincie che non erano contemplate in quelle leggi alle quali fu questa sostituita.

Egli è perciò che le dichiarazioni fatte nell'altro ramo del Parlamento si ripetono qui, l'origine stessa di questa legge nata da fatti che riferiscono solo alle provincie meridionali, è tale argomento da rassicurare pienamente tutti coloro che credessero che da essa si desse un'estensione maggiore di quella che è stato nell'animo di darle e dall'altro ramo del Parlamento e dal Ministero stesso.

Presidente. Il signor Senatore Audiffredi ha la parola.

Senatore Audiffredi. Capisco benissimo che nella proposta di legge non si sia voluto fare alcuna eccezione, ma non è questo lo scopo per cui intendeva di prendere la parola, mi consola che questa sia di poca durata, giacchè mi rincresce che i generosi ufficiali della nostra armata siano chiamati a giudicare le penalità di questa legge; essi che si mostrarono così generosi d'ogni maniera di sacrifici non ameranno di essere esposti alle calunnie della gente di mala vita, faccio voti sinceri perchè questa legge venga presto modificata, che vi si tolga il giudizio militare e che vi siano sostituiti altri tribunali civili. Io credo che i consiglieri provinciali potrebbero esser chiamati a far parte di questi tribunali.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Farina.

Senatore Farina. Accetto le dichiarazioni del signor Ministro, e le tengo per buone, nelle circostanze in cui siano, io credo che e l'origine e la genesi, come diceva il signor Ministro dell'Interno, della legge e le dichiarazioni che ha fatte, possano tranquillare sufficientemente il Senato circa l'applicazione della legge medesima, la quale d'altronde non è che una legge di breve durata. Solo io vorrei un'altra spiegazione, ed è questa:

Dacchè l'art. 5 non è in relazione coll'art. 1, amerei di sapere quali siano i *sospetti manutengoli*, ai quali si potrà prescrivere un soggiorno, si potrà applicare in sostanza la legge dei precetti che era in vigore in Lombardia ed in Toscana.

Questi *sospetti manutengoli* si riferiscono alla Camorra a tutti i delitti in generale. Se si riferiscono alla Camorra, io non avrei ad opporre nessunissima difficoltà, ma se si riferissero a tutti i delitti in generale, il sottrarre la cognizione di questa specie di complicità ai tribunali ordinari per attribuirli a giudici eccezionali, sarebbe al certo materia che dovrebbe formare oggetto di più ponderate considerazioni.

Pregherci quindi il signor Ministro a dirmi se la parola di *sospetti manutengoli* che non è più in relazione coll'art. 1, perchè, come abbiamo sentito, quest'art. 1 è affatto distinto e separato nell'applicazione dall'art. 5 per cui la parola *manutengoli* non è più in relazione col delitto di brigantaggio, si debba ora intendere circoscritta ai *manutengoli* della Camorra, oppure estesa ai *manutengoli* di qualsiasi altro delitto. Prego il signor Ministro a darimi questa spiegazione.

Ministro Guardasigilli. È vero che l'articolo 5 non è in relazione coll'art. 1 in quanto che esso avrà impero e vigore anche nelle altre provincie che non sieno dichiarate in stato di brigantaggio, ma non di meno è indispensabile, perchè può accadere che vi sia il brigantaggio in una provincia, senza che prenda uno sviluppo di natura tale da costringere il Governo a di-

chinarla in stato di brigantaggio, e stabilire una giurisdizione eccezionale. Così vi potrebbe essere in tali provincie mantengoli anche senza che fossero soggette quelle provincie alle disposizioni dell'art. 1.

Può accadere ancora che vi siano mantengoli in una provincia in cui non vi sia il brigantaggio, e che portino aiuti, somministrazioni o facciano pagamenti a briganti che infestano altre provincie.

È quindi evidente come possa accadere che la disposizione dell'art. 5 sia applicata in luoghi, che non sieno stati dichiarati in stato di brigantaggio.

L'osservazione poi fatta dall'onorevole Senatore Farina intorno alle persone indicate con la designazione di sospetti mantengoli, non ha valore quando egli rifletta che, se il mantengolo, complice dei briganti, prenda parte attiva nel reato del brigantaggio, il medesimo cade sotto la sanzione dell'articolo 1 e 2 della legge.

Nell'articolo 5 il sospetto mantengolo è quel tale individuo sul quale l'autorità di pubblica sicurezza, sia per i suoi precedenti, sia per la sua condotta, ha seri dubbi che tenga mano al brigantaggio, senza che vi sieno prove tali da poter intendersi contro di lui un giudizio regolare.

Questi sospetti mantengoli hanno dall'art. 5 una guarentigia nel parere di quella Giunta cui è deferito il giudizio intorno ai fatti del sospetto; il sospetto in una parola corrisponde a quelle notoriety che molte volte indiziano una persona senza che possa concretarsi contro di lei una prova che valga a tradurla in giudizio. Passi perciò evidente che l'articolo 5 non è in contraddizione coll'articolo 1.

Senatore **Pareto**. Avevo chiesto la parola per fare l'osservazione al signor Ministro, che egli è vero che ci fa la genesi e la storia di questa legge e cerca di spiegare come essa sarà applicata; ma io ho sempre sentito a dire che la legge si applica sempre nei termini in cui è scritta.

In generale non si va mai a studiare la genesi delle leggi nelle discussioni che si sono fatte nel Parlamento, salvo che in certi rarissimi casi in cui faccia mestieri di vedere quale è il significato di certe frasi; ma le leggi stanno come sono scritte, e molte volte è pericoloso l'accordare certe facoltà, perchè non si sa come saranno applicate.

Senatore **Farina**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Farina**. Prendo atto delle dichiarazioni del Ministro, e dacchè mi assicura che la legge non si applicherà che ai sospetti mantengoli di brigantaggio, mi tengo per pago. Sarebbe per verità desiderabile che le cose fossero state spiegate meglio; ma ciò pur troppo è quello che avviene, quando si improvvisano emendamenti che non sono stati col rimanente della legge coordinati.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore **Vacca**. *Relatore*. Dopo le ampie spiegazioni fornite al Senato dagli onorevoli Signori Ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia, l'Ufficio non trova che aggiungervi.

Dirò solo che il concetto nei termini in cui lo chiariva e lo presentava il Ministro dell'Interno è quello appunto che parve all'Ufficio Centrale opportunissimo ed accettabile. In conseguenza in questa parte si trova pienamente l'Ufficio Centrale d'accordo col Ministero.

Presidente. Esaurita la discussione sull'articolo 5, lo metto ai voti.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Art. 6.

« Gli individui di cui nel precedente articolo, trovandosi fuori del domicilio loro assegnato andranno soggetti alla pena stabilita dall'alinea 2 dell'art. 29 del Codice penale, che sarà applicata dal competente Tribunale circondariale. »

(Approvato.)

Art. 7.

« Il Governo del Re avrà facoltà di istituire compagnie o frazioni di compagnie di volontari a piedi od a cavallo, decretarne i regolamenti, l'uniforme e l'armamento, nominarne gli ufficiali e bass'ufficiali, e ordinarne lo scioglimento. »

« I volontari avranno dallo Stato la diaria stabilita per i militi mobilizzati; il Governo però potrà accordare un soprassoldo, il quale sarà a carico dello Stato. »

(Approvato.)

Art. 8.

« Quanto alle pensioni per cagioni di ferite o mutilazioni ricevute in servizio per la repressione del brigantaggio, ai volontari ed alle guardie nazionali saranno applicate le disposizioni degli articoli 3, 22, 28, 29, 30, 31 e 32 della legge sulle pensioni militari del 27 giugno 1850. Il Ministero della Guerra con apposito regolamento stabilirà le norme per accertare i fatti che danno luogo alle pensioni. »

(Approvato.)

Art. 9.

« In aumento del capitolo 95 del bilancio approvato pel 1863 è aperto, al Ministero dell'Interno il credito di un milione di lire per sopperire alle spese di repressione del brigantaggio. »

(Approvato.)

Presidente. Si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto sopra questo progetto di legge.

Domani alle due si terrà adunanza pubblica per la discussione de' seguenti progetti di legge.

1. Cessione allo Stato della ferrovia Vittorio Emanuele, sezione Ticino, e concessione delle strade ferrate Calabro-Sicule.

2. Approvazione delle convenzioni postali col Portogallo e col Belgio.

3. Approvazione della convenzione col Municipio di Torino pel compimento del palazzo Carignano.

4. Spese per opere nel porto di Livorno.

(Il Senatore, *Segretario*, San Vitale fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Numero dei votanti . . .	83
Favorevoli	73
Contrari	10

Il Senato approva.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).



XXXIV.

TORNATA DEL 7 AGOSTO 1863

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE FERRIGNI.

Sommario — *Congedi — Sunto di petizioni — Omaggi — Approvazione di due progetti relativi alle convenzioni postali col Portogallo e col Belgio — Presentazione di due progetti di legge — Discussione sul progetto di legge per la cessione allo Stato della ferrovia Vittorio Emanuele (sezione Ticino) e per la concessione delle ferrovie Calabro-sicule — Discorso del Senatore Audiffredi contro il progetto — Risposta del Ministro dei Lavori Pubblici — Replica del Senatore Audiffredi — Appunti del Senatore Farina cui risponde il Ministro suddetto — Nuove considerazioni del Senatore Farina — Adozione della proposta per la chiusura della discussione — Spiegazioni del Ministro dei Lavori Pubblici sull'articolo 1 — Parole del Senatore Vigliani sul medesimo — Approvazione dell'articolo 1 e dei successivi, non che dell'intero progetto — Adozione dei seguenti progetti: 1. Per una nuova distribuzione di fondi assegnati per lavori al porto di Livorno; 2. Per l'approvazione della convenzione col Municipio di Torino pel compimento del palazzo Carignano.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici, dell'Istruzione Pubblica, dell'Interno e degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato senza osservazioni.

Presidente. Si darà lettura di una domanda di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** legge la lettera del Senatore Acquaviva, colla quale domanda un congedo che gli è dal Senato accordato.

Lo stesso dà lettura del seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

N. 3326. Antici Isodoro di torre dei Passeri (Teramo) ricorre al Senato onde ottenere che uno dei suoi figliuoli venga esentato dalla leva (*Fetizione mancante dell'autenticità della Arma*).

N. 3327. Il Consiglio Comunale di Galeata (Toscana) fa adesione alla petizione del Consiglio comunale del

Bagno a Ripoli (n. 3308) relativa al Conguaglio dell'imposta fondaria.

Presidente. Fanno omaggio al Senato.

La deputazione provinciale di Bologna degli atti di quel Consiglio delle sedute straordinarie del 28 gennaio 27 e 28 aprile 1863.

Il signor Giovanni Bartolucci, consigliere d'appello, di alcune copie di un suo opuscolo che ha per titolo: *Osservazioni sulle riforme giudiziarie Miglietti e Pisanelli*.

DISCUSSIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.
(V. atti del Senato N. 56 e 57).

Presidente. L'ordine del giorno porta per primo la discussione dei progetti di legge per l'approvazione delle convenzioni postali col Portogallo e col Belgio.

Il progetto di legge relativo alla convenzione postale col Portogallo è compreso in un unico articolo.

Secondo l'usanza del Senato non si darà lettura della convenzione.

Art. unico.

« Piena ed intera esecuzione sarà data alla convenzione postale tra l'Italia ed il Portogallo conclusa in Lisbona il 10 dicembre 1862. »

Il progetto non essendo che di un articolo non si fa luogo alla votazione per alzata e seduta, ma si procederà alla votazione per appello nominale e per squittinio segreto.

Siccome c'è l'altra convenzione postale col Belgio, si procederà alla votazione dell'uno e dell'altro progetto con una sola chiamata.

Il progetto di legge per la convenzione postale col Belgio è così concepito:

Articolo unico.

« Piena ed intera esecuzione sarà data alla convenzione postale tra l'Italia ed il Belgio conclusa in Bruxelles il 23 dicembre 1862. »

Se non ci sono osservazioni in contrario si passerà allo squittinio segreto a norma del regolamento.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI
DI LEGGE.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'estensione a tutto il regno della legge sulla pubblica sicurezza; ed un altro per la riforma delle carceri di pena.

Presidente. Do atto al signor Ministro dell'Interno della presentazione di questi due progetti di legge che saranno stampati e distribuiti negli uffici.

Prego il Senatore segretario San Vitale di fare l'appello nominale.

(Il Senatore Segretario San Vitale fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge per la convenzione postale col Belgio.

Volanti	75
Favorevoli	74.
Contrari	1.

Il Senato approva.

Sul progetto di legge per la convenzione postale col Portogallo:

Volanti	75.
Favorevoli	74.
Contrari	1.

Il Senato approva.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER LA CESSIONE ALLO STATO
DELLA FERROVIA VITTORIO EMANUELE
E CONCESSIONE DELLE FERROVIE
CALABRO SICULE

(V. Atti del Senato N. 51.)

Presidente. Si passa ora alla discussione del progetto di legge riguardante la cessione allo Stato della ferrovia Vittorio Emanuele e la concessione delle strade ferrate Calabro Sicule.

Credo che il Senato vorrà dispensarmi di dar lettura dell'intero tenore del progetto salvo a leggerne gli articoli secondo che saranno votati.

La discussione generale è aperta.

Prego i signori Senatori componenti l'Ufficio Centrale di prendere posto al banco delle Commissioni.

(I membri dell'Ufficio Centrale pigliano posto al banco delle Commissioni)

Senatore Audiffredi. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Audiffredi.

Senatore Audiffredi. Non è a questo Consesso sicuramente che faccia d'uopo ricordare quale sia la estrema gravità di questa legge.

Io accennai nel principio della sessione come noi, o almeno i membri del Parlamento non abbiamo una precisa idea della gravità delle nostre condizioni finanziarie. Io osserverò che le proposte che interessano le diverse provincie sono votate per acclamazione per fare quella giustizia distributiva che è naturale alle varie provincie del regno.

Non è men vero però che vi è qualche distinzione a fare fra le opere più necessarie, e le meno necessarie, fra quelle che sono urgenti, e quelle che si possono rimandare.

Io davvero confesso che avendo riguardo alle circostanze difficili di riuscire a pareggiare il nostro bilancio, fra le opere che avrei rimandato sono le strade ferrate confrontanti al mare, che non servono alla gran linea di comunicazione che dev'essere stabilita fra tutte le parti del nostro regno, e anche colla Svizzera. Io non sarei stato disposto per ora ad approvare la strada da Taranto a Reggio che non ha grandi trasporti di commercio, che non ha trasporti di viaggiatori, mentre questi trasporti sono grandemente agevolati col mezzo del mare.

Io dicevo che non abbiamo una giusta idea della situazione finanziaria. Infatti vedete, o signori, come ancora si mantiene l'illusione che mediante l'imposta sul credito mobiliare si possano risparmiare altre imposte che gravano le provincie settentrionali. Io credo che ormai in fatto d'imposte noi siamo in tal dura situazione da non poter negar niente al Ministero, qualunque sia la domanda che ci faccia.

Io credo che le stesse imposte che sono applicate in queste nostre provincie, per quanto riescano dispiacevoli, per quanto riescano disgustose, sarà per senti-

mento di patriottismo, invocando i giusti sentimenti di nazionalità e l'interesse di provvedere alla sicurezza dello Stato, che le provincie meridionali hanno da aggradire queste imposte che a noi sono tanto gravi.

Passando a discorrere sulle vie ferrate avevo ricordato in principio di questa sessione al Ministero che sarebbe stato desiderabile che nelle vie esercite dallo Stato si fossero stabiliti dei posti di quarta classe, come sono in esercizio in Toscana per la gente minuta, per i giornalieri poveri, per i quali non è men vero che sia ancora gravosa la tariffa che ora è stabilita; ed io credo che con questo non si pregiudicherebbe l'interesse dell'erario, e si avvantaggerebbe il commercio.

Il Ministro aveva detto di far studiare la questione, che non so se sia stata studiata o no: è cosa di apprezzazione. Noi vediamo che in Toscana questo sistema funziona benissimo, ed è di vantaggio sensibile a quelle popolazioni; ed io faccio voti perchè il Ministero voglia proporre una simile misura per le vie ferrate esercite per conto delle finanze.

Altra considerazione importante ho da accennare, io non credo conveniente di mantenere nell'Italia meridionale le tariffe così elevate sulle strade ferrate, come sono stabilite nella settentrionale.

Da noi i rapporti commerciali sono stabiliti da un pezzo, sono necessari, il bisogno di comunicazioni è sentito da tutte le classi: ma in un paese in cui non esistono le strade comuni, noi vediamo che il movimento commerciale è lentissimo, tanto più in una linea che costeggia il mare, cosicchè io credo che in quelle località sia nell'interesse dell'erario di fare delle riduzioni di tariffe, tanto più che l'erario è responsabile, e deve supplire a quanto manca per la garanzia assicurata alle diverse compagnie.

Un'altra cosa io vorrei accennare nell'interesse finanziario; io credo che mentre noi stabiliamo delle imposte che sono gravose ad una gran parte della popolazione, cioè sulla entrata, sulla consumazione del vitto, sui dazi comunali, io non dubito che queste imposte possano parere gravose ad una gran parte della popolazione (ma lasciamo stare che le imposte ci debbano parere gravose, chè ormai ci troviamo nel bisogno di accettarle tutte), però io vorrei che noi imponessimo egualmente gli articoli che sono meno necessari alla vita, gli articoli di lusso, gli articoli di consumazione delle classi agiate. Noi abbiamo negoziato un trattato colla Francia sulle basi del libero scambio, che io credo che potrebbe essere modificato in senso vantaggioso alle nostre finanze, e non lo dico perchè sia ora il caso di parlarne avanti il Senato, ma perchè credo che le questioni finanziarie debbano in generale essere anche qui trattate, perchè siano anche considerate dall'altro ramo del Parlamento a cui maggiormente compete lo studio profondo e maturo delle questioni finanziarie medesime.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. L'onorevole senatore Audiffredi ha preso occasione dalla legge sulle ferrovie calabro sicule per esporre alcune sue idee intorno alle finanze dello Stato ed intorno ad alcuni miglioramenti che converrebbe introdurre per aumentare i proventi dell'erario.

Non lo seguirò sopra questo argomento che mi pare abbastanza vasto per meritare una discussione speciale, la quale avrà il suo posto, quando si discuteranno avanti al Senato le leggi sulle imposte che gli sono state presentate. Mi limiterò adunque a rispondere ad alcune sue osservazioni intorno alle ferrovie calabro sicule.

L'onorevole Senatore trae argomento dalle condizioni, in cui si trovano le finanze dello Stato, per consigliare di differire ad un'epoca più opportuna la costruzione di queste strade; ma mi basterà l'accennargli che a riguardo delle ferrovie calabro sicule la questione è pregiudicata, poichè esiste già una concessione fatta alla società Adami per la loro costruzione.

Solamente convien notare, che siccome questa concessione era piuttosto d'aggravio allo Stato, il quale doveva fornire i capitali necessari e che d'altra parte, quantunque lo Stato fosse tenuto a sacrifici considerevoli, tuttavia non poteva sperare che la costruzione si facesse con la rapidità desiderata dal Governo e dalle popolazioni, perciò è venuto in pensiero del Ministero di cambiare la natura di tale concessione e di procurare che essa cadesse in mano di un'altra società, la quale avesse interesse di fare più rapidamente, e nello stesso tempo esonerasse lo Stato dall'obbligo di sborsare il capitale di simile costruzione.

Dunque vede l'onorevole Senatore Audiffredi che la questione è completamente pregiudicata, che le ferrovie calabro sicule debbono eseguirsi, giacchè vi ha una legge che impone quest'obbligo al Governo. Solo nel progetto attuale il Ministero...

Senatore Farina. Domando la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. . . . onde completare la rete, ha compreso alcune linee di più e specialmente la linea della Basilicata che dalla foce del Basento conduce a Potenza e da Potenza va a Contursi ad unirsi colla linea, destinata a collegare Foggia con Napoli. Questa linea era indispensabile dal lato politico, dal lato militare e dal lato economico. Che sia indispensabile dal lato politico basta, per convincersene, di gettare uno sguardo sopra la carta d'Italia, e si vedrà di leggieri come quell'ampia regione, che è la Basilicata, fosse la sola di tutta l'Italia, che sarebbe rimasta priva di una linea ferroviaria. E siccome questa provincia da altra parte è una delle più importanti dello Stato, ragion voleva che ne fosse anch'essa dotata.

La consigliavano poi ragioni militari, poichè è evidente che questa linea, che traversa il centro dell'Italia e viene per così dire a sboccare sull'Jonio, percorre la linea centrale che mette in comunicazione tutti i

grandi punti militari dello Stato e viene a convergere vicino a Taranto, dove certamente, in un giorno più o meno lontano, dovranno costruirsi grandi stabilimenti marittimi militari.

Ho detto infine che questa linea era anche consigliata da considerazioni economiche, e ciò è evidente. L'onorevole Senatore Audiffredi critica il tracciato della linea da Taranto a Reggio, perchè corre lungo il litorale, e dice che, quando vi è già il mare che serve di veicolo alle popolazioni ed alle merci, non v'è necessità di dotare quel litorale anche di una strada ferrata.

A tale riguardo potrei fare molte eccezioni e citare l'esempio di altri paesi e anche dell'Italia stessa, la quale non ha rifuggito innanzi ad una gravissima spesa per la strada litorale della Liguria.

Ma farò un'osservazione, che spero, sarà accolta dall'onorevole opponente; ed è che la linea da Reggio a Taranto, o per meglio dire da Reggio alla foce del Basento, ha per iscopo non solo di dar movimento alle popolazioni che si trovano lungo le Calabrie, ma di mettere la Sicilia in comunicazione con le Calabrie e con Napoli, poichè la linea a cui avranno ricorso viaggiatori, che vorranno recarsi da quell'isola a Napoli, sarà naturalmente quella di andare a Messina, da Messina a Reggio, e da Reggio alla linea litorale che conduce fino a Napoli ed Eboli.

Vede dunque che questa linea non è soltanto per il movimento locale, ma bensì anche per attirare tutto il movimento della Sicilia. È poi certo che, stante il disagio dei viaggi marittimi, le popolazioni, che hanno interesse a recarsi in Napoli, prenderanno piuttosto la linea del litorale che la via di mare, quantunque questa possa per avventura essere meno costosa della prima.

Spero adunque che l'onorevole preopinante sarà convinto che una tal linea non solo non sarà inutile, ma anzi gioverà grandemente a stabilire il movimento tra la Sicilia e le altre parti d'Italia.

Non mi dilungherò sulle ragioni politiche che consigliano potentemente allo Stato di stabilire strade ferrate in quelle regioni. Ognuno sa che quei paesi sono attualmente privi di comunicazioni ordinarie, e taluni anzi pensano che il Governo dovrebbe piuttosto provvederli di comunicazioni ordinarie che di strade ferrate.

Ma allo stato attuale delle cose si doveva prima pensare a le strade ferrate, che hanno principalmente per iscopo e risultato di fare scomparire le distanze e ravvicinare popolazioni che da secoli sono fra loro divise.

Ora l'unico mezzo di stabilire simili relazioni, di riunire queste popolazioni, di rafforzare i legami dell'unità italiana, solo si può prontamente ottenere colle vie ferrate, unitamente alle linee delle vie ordinarie più necessarie per il commercio interno e per l'agricoltura.

Le quali a lor volta si moltiplicheranno sotto l'influenza stessa delle strade ferrate, poichè ritengo che Comuni e Provincie che forse finora furono restii a fare spese per strade ordinarie, saranno i primi a sottoporsi

a sacrifici onde mettersi in comunicazione colle ferrovie che presso di loro correranno.

Il Senato quindi riconoscerà, lo spero, che le linee calabro sicule sono necessarie per l'interesse politico, economico e militare, e dopo queste spiegazioni non avrà più a tale riguardo alcun dubbio.

Mi rimarrebbe ancora a parlare di alcune altre questioni sollevate dall'onorevole Senatore Audiffredi.

Egli ha parlato delle tariffe; e disse che queste sono troppo elevate. Intorno a ciò mi limito a notare che forse queste verranno ridotte e credo che l'abbassamento loro sarà un risultato generale che si verificherà sopra tutte le strade ferrate d'Europa e per conseguenza anche sopra le nostre.

Ma io dimando: in un paese dove le difficoltà di comunicazione sono gravi, non si vedrà forse con riconoscenza che s'aprano strade che potranno trasportare le popolazioni con molta rapidità, ed a prezzo minore dell'attuale?

Le tariffe d'altronde debbono essere elevate anche perchè si abbia un reddito conveniente: poichè si richiede un certo equilibrio tra il reddito che debbe dare una strada ferrata e la misura delle tariffe; ed il giorno in cui si vedrà che l'abbassamento delle tariffe produrrà maggior movimento, queste tariffe saranno anche diminuite.

E ciò sarà interesse non solo dello Stato ma pur delle Compagnie, perchè debbo far osservare all'onorevole preopinante che la convenzione, attualmente sottoposta al giudizio del Senato, è fatta in modo che la Società ha interesse a costruire prontamente le strade e svilupparne il movimento.

L'onorevole Senatore Audiffredi ha pure parlato di una quarta classe di posti destinati agli uomini, che percorrendo brevi linee, possono stare in piedi ed esposti al vento.

Io non ho molta convinzione, che possa adottarsi questa classe nei paesi meridionali senza esporre ad inconvenienti gravissimi la salute dei viaggiatori. Tuttavia ammetto che una tale proposta si potrà studiare, come si potrà anche esaminare se sia conveniente fare classi superiori e più comode per viaggiatori di condizione elevata e nello stesso tempo abbassare le tariffe per la classe inferiore, mantenendovi le condizioni di comodità attuale.

Sono, ripeto, questioni di dettaglio che si scioglieranno coll'andare del tempo e coll'esperienza.

Il Ministero non poteva e non doveva risolverle colla presente concessione, giacchè non si potevano mettere le ferrovie calabro sicule in condizioni d'esercizio diverse da quelle adottate per le altre linee italiane, essendo nell'interesse del servizio che la massima uniformità debba esistere fra le varie linee fra loro collegate, e per la maggior facilità di esso, ed anche perchè equamente sieno distribuiti i vantaggi delle ferrovie.

Queste poche osservazioni persuaderanno l'onorevole

Senatore Audiffredi, che, spero, vorrà recedere dall'opposizione che fa alla legge di cui si tratta.

Presidente. La parola spetta al Senatore Audiffredi.

Senatore **Farina.** L'aveva domandata io prima.

Senatore **Audiffredi.** Mi rincresce che le mie parole siano state male intese dal signor Ministro. Non ebbi mai in mente di portare severo giudizio sulla esecuzione delle vie ferrate.

Io sono altamente convinto che le comunicazioni per vie ferrate sono indispensabili a facilitare i rapporti fra le varie popolazioni, epperò la linea centrale, che ci metta in comunicazione colla Sicilia sotto tutti gli aspetti, siano politici, strategici, od economici, la giudico del massimo interesse, quindi sollecito che sia prontamente eseguita; questa linea strategica e commerciale è quella che partendo da Reggio di Calabria tende direttamente a Napoli; ma non già quella che da Taranto tende a Reggio ch'io giudico meno necessaria e assai gravosa alle nostre finanze.

Io diceva soltanto che con questa concessione fra pochi anni noi aggraveremo il bilancio di una passività di molti milioni, forse 28. Questa non è una spesa così piccola che possa passare inosservata.

Io temo che le nostre condizioni finanziarie si possano aggravare di molto: per quanto siano sollecitati i nostri Deputati a votare imposte, difficilmente potremo arrivare a colmare quel baratro di *deficit* che scaviamo dinanzi a noi.

L'Italia è ricca, l'Italia è grande, essa diventerà una delle prime Nazioni quando saranno sviluppate le sue ricchezze, e le vie ferrate sono un mezzo a questo fine; ond'io non sono sistematico oppositore delle vie ferrate, ma quello che io temo si è che noi ci troveremo nella posizione di non poter arrivare al pareggio fra le imposte e le passività.

La nostra armata la dobbiamo conservare chi sa per quanto tempo (*rumori*). Noi saremo nella condizione di dover fare altri prestiti, forse a scapito maggiore del nostro credito: forse ci troveremo nella necessità di alienare le vie ferrate e sicuramente in tal caso si alienerebbero le più produttive, quella dell'Italia settentrionale, e ci resterebbero a carico quelle dell'Italia meridionale.

Queste sono semplici considerazioni generali d'economia che volli esporre, ma non è mia intenzione di oppormi a questa legge.

Io consigliava la pazienza; la strada da Taranto a Reggio non mi pareva di tanta urgenza come quella da Reggio per Napoli direttamente; quest'ultima la credo una linea strategica e di primo interesse, ma l'altra poteva a mio giudizio essere ancor ritardata.

Quanto diceva l'onorevole signor Ministro circa la sollecitudine estrema della Compagnia nell'eseguire queste vie ferrate non avrà altro risultato che di anticipare questi aggravii a cui noi dovremo necessariamente sopperire.

Premesse queste considerazioni generali, io non occupo maggiormente il Senato nella persuasione, che esso non vorrà riguardarle come un'opposizione all'esecuzione di questi lavori.

No; tale non fu la mia intenzione.

Poichè abbiamo votate le ferrovie della Sardegna possiamo votare anche qualsivoglia altra via ferrata (*rumori*).

Presidente. La parola spetta al Senatore Farina.

Farina. Dopo la brillante risposta fatta dall'onorevole Ministro dei Lavori pubblici alle osservazioni del Senatore Audiffredi, io sento maggiore sgomento di quello che provassi prima nel presentare alcune osservazioni le quali sebbene non abbiano la benchè menoma relazione colle cose dette dal Senatore Audiffredi vedo che all'ora in cui siamo e nella stagione in cui versiamo non possono essere favorevolmente accolte.

(Segni di disapprovazione),

Senatore **Farina.** Sarebbe forse meglio che tacesi? Taccio se il Senato lo crede.

Voci. Parli, parli.

Presidente. Parli.

Senatore **Farina.** Ad ogni modo per isgrivio della mia coscienza, dacchè ho dovuto esaminare i documenti che concernono questa concessione io mi trovo in debito di fare alcune osservazioni sul conto della stessa.

Anzitutto farò osservare come l'idea di questa duplice concessione venisse originata, per quanto risulta dai documenti che vennero dal Ministro stesso presentati, dalle seguenti considerazioni esposte dal Consiglio d'amministrazione in seno all'assemblea generale della Società Vittorio Emanuele.

« En présence de cette situation que les actionnaires, par suite de leur fidélité à remplir leurs engagements et le conseil, en raison du zèle qu'il croit avoir mis à l'accomplissement de son mandat, semblaient n'avoir pas lieu de prévoir, nous avons dû nous préoccuper d'une manière toute spéciale de détourner une solution qui viendrait, d'une manière si funeste, déjouer les espérances des actionnaires. »

« Nous avons dès lors recherché et nous nous félicitons d'avoir rencontré le moyen d'apporter un remède à la situation présente; une amélioration à la fortune de la Compagnie et nous avons hâte de vous soumettre les bases d'un projet formulé dans les préliminaires de convention passé entre M.M. les Ministres des Finances et des travaux publics du Royaume d'Italie et M. Charles Lafitte, Président de notre Conseil d'administration. »

Sono questi i moventi da cui, per quanto consta dai documenti comunicati, prese origine l'idea della doppia trattativa della quale si tratta nella legge che ora è sottoposta all'approvazione del Senato.

Questa legge puossi a mio credere dividere essenzialmente in due parti, ed a ciascuna di esse io farò alcune osservazioni alle quali io spero che potrà rispon-

dere il signor Ministro, e non rispondendovi il Senato le apprezzerà per quel che valgono.

La prima parte concerne la cessione allo Stato della ferrovia Vittorio Emanuele; questa cessione venne valutata da una Commissione nominata dal signor Ministro, e la fa ascendere ad una rendita annua di due milioni e duecento circa mila lire, come è detto espressamente, ed è quella rendita che venne accordata in corrispettivo alla Società Vittorio Emanuele; la valutazione però era fatta in base alla rendita netta di questa società; necessariamente quindi bisognava dedurre tutti i pesi che aggravano tuttavia lo Stato, e per i quali egli avrebbe dovuto compensarsi sulla rendita netta e non si teneva conto dei pesi che si danno allo Stato, evidentemente questi pesi che potranno ascendere a 20 e più milioni dovevano essere in qualche modo calcolati.

Anzi ho detto male 20 milioni perchè sono 22 milioni. Infatti la Società Vittorio Emanuele aveva l'obbligo di corrispondere venti milioni per il traforo delle Alpi, più due milioni e duecento circa mila lire per lo cento lire per ogni azione della ferrovia di Susa; di quest'obbligo la società Vittorio Emanuele resta esonerata e necessariamente cessando la Società di doverlo, l'onere passa a carico del Governo; si hanno dunque 22 milioni di capitale e più, per procurarsi il quale colla rendita attuale è necessario costituire una rendita di 1,650,000 mila lire. Di maniera che il costo della strada ferrata per lo Stato non è più la rendita di 2,200,000 lire, ma bensì una rendita che bisognerà costituire di 3,876,000 lire.

Vero è che siccome i 20 milioni del traforo delle Alpi non si dovranno pagare che a misura che questo progredirà, e che dietro l'apertura del passaggio delle Alpi si può sperare un aumento considerevole nel movimento della strada, così si potrebbe obiettare che questo aggravio avrà nell'avvenire un compenso.

Ma a queste osservazioni giova contrapporne altre, che risultano da un documento pur comunicato dallo stesso signor Ministro, che è la relazione della Commissione a ciò nominata; a pagina 40 di qual relazione si legge:

« Ragioni per crescere la rendita presente di questa linea sono certo ed il naturale incremento del movimento della ferrovia, e fra parecchi anni la trasformazione della linea di Susa pel traforo delle Alpi, ma a lato di queste vi sono pur troppo altre e non poche ragioni, le quali indurrebbero a diminuire codeste presunzioni di rendita. »

Io non tedierò il Senato col leggere tutto il seguito della dimostrazione di questa relazione perchè la cosa andrebbe troppo per le lunghe: passerò invece ad un'altra osservazione, e tralasciando di dimostrare come il peso dello Stato sarebbe molto maggiore di quello che apparentemente parrebbe, porrò in rilievo quali siano gli oneri che rimangono tuttora in forza di questa convenzione a carico della Società Vit-

torio Emanuele, e quali guarentigie soprattutto abbia lo Stato perchè questi oneri vengano dalla Società effettivamente adempiuti.

E qui mi si permetta di fare una breve digressione.

L'onorevole signor Ministro con eloquenti parole ci dimostra quanto grande sia e possa essere l'utilità di vedere presto costrutta sul territorio calabro-siculo una linea di ferrovia.

Io sono ben lontano dal disconoscere questa verità, ed applaudisco di cuore agli sforzi che si fanno per conseguire questo intento, ma pur troppo avvezzo qual sono a vedere che questi sforzi molte volte non riescono che a grandi delusioni, ho preso l'abitudine di guardare nelle concessioni quanta garanzia vi sia che le opere veramente si eseguiscano.

Il mio discorso dunque poggierà principalmente sulla garanzia che viene offerta per l'esecuzione di queste opere.

Compiono ora due anni che sedeva su questi stessi stalli quando venne approvata una concessione forse non meno importante dell'attuale, nella quale vi era appunto un articolo simile a quello che in questa si legge, ed io giudicandone la portata, pronosticai che non sarebbe stato che un tentativo di giuoco di borsa.

Sgraziatamente il mio pronostico si è avverato.

Ora io non vorrei che altrettanto succedesse nel caso presente, e per conseguenza io porterò, ripeto, la mia attenzione specialmente sulle garanzie che si offrono per l'esecuzione dei patti.

Ciò premesso, osservo che rimane alla società l'obbligo di pagare per le obbligazioni di Novara e per debiti e per prestiti L. 45,440,736, 50.

Ora quali garanzie ha lo Stato che la Società Vittorio Emanuele, la quale, come già vedemmo, e come è espressamente detto nella relazione su cui basa il signor Ministro la dimostrazione della convenienza della concessione, pare che non versi questa Società in troppo floride acque; quali garanzie, dico, abbiamo che essa adempirà agli obblighi che sorpassano la cifra di lire 45,000,000.

L'unica garanzia evidentemente consiste nell'ipoteca delle cartelle per L. 2,226,000 che lo Stato ha nelle mani e che, come è detto nella convenzione, verranno espressamente ipotecate per l'esecuzione della convenzione medesima.

Ma, o signori, è evidente che queste cartelle al valore che esse hanno al giorno d'oggi non rappresentano che un valore di 33 milioni circa, e conseguentemente un valore minore di 12 e più milioni degli obblighi che rimangono addossati alla Società Vittorio Emanuele.

D'altronde io vi confesso, o signori, che quando vedo di questa sorta di convenzioni, cerco che esse sieno ben esplicite, desidero che esse prevengano tutte le liti che possono sorgere; e qui se dovessi dire francamente il parer mio invece di vedere delle disposizioni che prevengano le liti, vedo così una cert'arte piuttosto di

seminare delle liti che di prevenirle e sono persuaso che non mancheranno in quantità. Ne volete una prova? Signori, non vi è dubbio che la Società Vittorio Emanuele ha ancora l'obbligo di rimborsare delle azioni, ebbene, o signori, nella convenzione voi non trovate parola delle azioni.

In una tabella che troviamo, non nella convenzione, ma nella memoria nella quale si basa il sig. Ministro, troviamo portato nel lordo della rendita della ferrovia ceduta il prezzo delle azioni d'Ivrea, di Biella e di Susa; ma postochè queste dovevano rimanere non a carico della Società ma dovevano passare a carico del Governo perchè erano comprese nel brutto della strada, da cui poi si veniva a detrarre di netto 2,225,000 franchi che corrispondono alla rendita, perchè non se n'è parlato? Di più io non so se non esistano ancora delle azioni di Novara. Di queste: *Ne verbum quidem*, a carico di chi siano rimaste. Mi si dirà che si deve intendere che sono a carico piuttosto dell'uno che dell'altro; ma da parte del cielo quando si fanno convenzioni è meglio spiegarci ben chiaramente, perchè altrimenti davvero non so se essendo passata al Governo la proprietà di quella strada, nella costruzione della quale si era impiegato il versamento di quelle azioni, non si debba intendere che quell'onere viene trasfuso insieme alla strada medesima nello Stato, tanto più che alcuni oneri vediamo essere trasmessi al Governo, alcuni alla Società rimasti, e nell'enunciazione degli oneri rimasti alla Società troviamo bensì le obbligazioni di Novara, ma le azioni no.

Ora dunque io dico che la chiarezza in questo contratto mi pare che manchi totalmente, e che mancando di chiarezza semineremo probabilmente delle liti.

Ora passerò alla seconda parte di questa convenzione. la quale concerne la concessione alla Società Vittorio Emanuele delle strade ferrate Calabro Sicule.

Anzitutto mi occorre di rispondere ad un'obiezione la quale venne mossa da principio dal signor Ministro per dire che qui è inutile di occuparsi di questa concessione: la concessione, diceva egli, è già fatta, dunque andiamo avanti, non ci occupiamo più della convenzione, non ci occupiamo più di niente, perchè in sostanza la questione è già pregiudicata.

Signori, io non lo credo. La concessione è già fatta ed è una gran verità, anzi è una verità tale sulla quale richiamerò l'attenzione del Senato or'ora. Ma altro è che la concessione sia fatta in un modo, altro è che sia fatta in un altro: altro è che lo Stato si obblighi a fare una strada, che resta poi sua, altro è che dia una tal sovvenzione, che supererà probabilmente pel numero d'anni che si dovrà fare, la spesa della costruzione della strada, e che la strada resti a un terzo, invece di rimanere in proprietà dello Stato medesimo. Fra questi due casi credo che corra una differenza immensa, perchè se nel primo caso la spesa per lo Stato era evidentemente produttiva siccome quella che costituiva un fondo che avrebbe a favore dello Stato profitto, nel caso presente diventa una spesa per lo

Stato, dirò così, improduttiva, in quanto che qualunque sia poi il prodotto di queste strade non profitterà direttamente allo Stato, ma direttamente alla Società.

Stabilita questa distinzione io ammetto francamente anzi che la concessione è già fatta; e posto che è già fatta, domando con qual diritto concediamo la stessa cosa a due società.

Ma qui ci si affretta a rispondere: ma che diamine, voi uscite fuor de' gangheri. La società che si presenta possiede tante azioni fondamentali, dirò così, e tante azioni di dividendo, che ha sicuramente nell'assemblea generale della Società attuale quella supremazia che le occorre per fare sciogliere la Società.

Andiamo un momentino adagio qui. È indubitato che stando a quando ci si dice, almeno dal Ministro, la Società od il sig. Lafitte, che io qui non distinguerò fra l'uno e l'altra, possiedono quel numero di azioni che sarebbero necessarie non per far sciogliere la Società, ma perchè fosse legale l'assemblea nella quale venisse pronunciata la dissoluzione della Società come è detto nello Statuto e fra queste due cose, agli occhi miei, corre diversità immensa.

Infatti vi è un gravissimo punto di diritto, che è troppo forte per le mie povere spalle a decidersi, ed è, se la minoranza, quando prevalenti ragioni di utilità generale della Società non la persuadano, possa o no validamente opporsi alla dissoluzione della Società, e se con un voto possa la maggioranza privare la minoranza del diritto che ha di persistere in una società che è utile per lei e per la generalità dei soci.

Questo punto, o signori, io lo credo gravissimo, e nelle memorie e in tutti i documenti che ci furono sottoposti non venne menomamente considerato.

Ora supponiamo che la minoranza dicesse: io non mi voglio sciogliere; questa Società è vantaggiosa per me, con qual diritto voi, maggioranza, venite a imporvi di far cessare i miei diritti per sostituirvi nel godimento dei medesimi?

Il singolare poi è questo, che chi è che viene a imporre lo scioglimento a quegli che vuol profittarne per sostituirsi nei vantaggi che può ricavare la società medesima. Ora io vi domando, il Tribunale chiamato a decidere su questo proposito non troverebbe sommamente immorale di dar retta a speculatori che per ingordigia di guadagnare essi tutto quello che prima dovevano dividere colla minoranza vengano a costringere colla maggioranza a far cessare una Società che prima legalmente esisteva, e che floridamente faceva i proprii affari?

Eccovi, o signori, una di quelle probabilissime liti delle quali or ora vi diceva che si andrà seminando il germe, piuttosto che la vera costruzione delle strade ferrate.

Andiamo avanti. La Società attuale che riceve la concessione non è quella che deve fare la strada.

La strada per essere fatta abbisogna di una nuova

Società con nuovi capitali, con nuova amministrazione, con nuovo scopo.

Una certa esperienza di questo genere di cose mi ha fatto vedere i pericoli di questa sorta di concessioni.

Ricorderò a questo proposito un fatto avvenuto nella nostra capitale. Una certa istituzione di credito della quale non farò il nome per riguardi che il Senato vorrà certamente apprezzare, si era assunto l'obbligo di costituire una società per un certo canale. Questa società che aveva assunto l'obbligo trovò sette od otto sottoscrittori seri che fecero veramente dei sacrifici per questo affare, ma sgraziatamente non avendo potuto trovarne di più, sapete cosa fece il direttore?

Andò nella città di Novi, mandò a chiamare quanti facchini sapevano scrivere, o quanti nullatenenti sapevano fare il loro nome, fece sottoscrivere da tutti questi una quantità di azioni, se ne tornò indietro e proclamò al mondo che aveva costituita la società per la canalizzazione.

Io non voglio dirvi che questo fatto si ripeta, ma vi voglio dire che la vostra convenzione vi espone a che si ripeta.

Voi infatti mi direte: ma niente affatto, dirà il signor Ministro, se la società non è seria noi vedremo di farla obbedire. Sta bene, voi vedrete e farete delle liti e la strada intanto andrà avanti quanto potrà andare quando gli azionisti non saranno seri, e non avranno denari per farla.

Ma, dirà il signor Ministro, voi omettete di considerare che per garanzia delle sue promesse la società Vittorio Emanuele ha depositato 750,000 lire di rendita, e che conseguentemente sarà per fare le cose bene, perocchè realmente quel deposito è un deposito d'importanza e che necessariamente dovrebbe escludere che le cose non si facciano a dovere.

Il deposito è fatto e ne convengo, ma c'è un'altra osservazione a fare, ed è che la perdita è illusoria.

Leggete di grazia, o signori, la convenzione; è fatto il deposito perchè si formi la società per la esecuzione della strada, ma poi dove dice che lo perderà se non la fa è detto in modo che la perdita è illusoria.

Leggete l'articolo relativo.

Art. 23.

« A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti colla presente convenzione ed annesso capitolato, la Società concessionaria, entro un mese dalla promulgazione sovracitata farà, nella cassa dei depositi e prestiti, un deposito di cartelle corrispondente ad una rendita di lire 75,000. »

Qui è un errore di stampa, non sono 75m., ma 750m.

Vediamo ora come è comminata la perdita di questa rendita, nel caso che la Società non adempia agli obblighi assunti.

« In caso di inadempimento di quanto è disposto

nel presente (notate che non dice nel precedente alinea è un'altro alinea, non può riferirsi a quello che precede) alinea di questo articolo, la Società oltre al decadere della concessione incorrerà senz'altro nella perdita della rendita di 750 mila lire che quella cauzione ecc... » Il mio vicio mi dice che si voleva dire precedente io dico che vuol dire quello che è scritto nella convenzione e che quando un Tribunale dovesse giudicare sulla perdita di una somma considerevole, si dirà che questa perdita è vincolata alla condizione espressa e non a quella che si sarebbe dovuto esprimere o per lo meno, vi sarà una gravissima questione ed avremo seminato un'altra lite; il che prova, come vi diceva, questa convenzione essere un semezaio di liti.

Una voce. Non vuol dir niente...

Senatore Farina. Lo so anch'io che non vuol dire niente, ma intanto se andassimo avanti ai Tribunali la questione sarebbe per lo meno disputabilissima.

Oltre queste considerazioni, io non posso a meno di fare osservare quanto sia doloroso che somme cospicue come quella della quale attualmente si tratta, perchè, come ottimamente osservava l'Ufficio Centrale, si tratta di obbligarsi annualmente per una somma di 22 e più milioni, questioni di questa fatta si presentino al Senato senza essere documentate niente per niente. Noi appena appena abbiamo l'indicazione dei punti estremi delle due linee. Non, tracciato, non indicazione di punti intermedi che si toccheranno, nulla insomma di quello che è solito a farsi quando si tratta di progetti di ferrovie. Ma si dirà che si è approvato a questo modo la concessione fatta coi signori Adami e Lemmi; ma rispondo che appunto perchè da allora ad oggi sono corsi due anni, il Parlamento era in diritto di avere oggi qualche documento di più di quelli che aveva avuto allora. Se il Governo non è in caso di darci nessun maggior documento, bisogna credere che in questi due anni poco o nulla si è occupato di quella convenzione e delle ferrovie che facevano parte della medesima.

Per conseguenza io non posso approvare questo modo di votare somme ingentissime senza che nemmeno sappiamo la lunghezza del percorso delle ferrovie medesime.

Dopo di ciò io non ho nulla da aggiungere.

Ho fatto sentire al Senato le mie ragioni che a mio credere potrebbero suggerire di meglio studiare la cosa; ho fatto sentire soprattutto la necessità che crederci ci sia di procurare lo scioglimento della società Adami e Lemmi prima di far una nuova convenzione.

Ho sgravato la mia coscienza, ho detto quello che mi era parso opportuno dipendentemente dalla lettura fatta dei documenti. Non posso dissimulare che mi opprime un senso di tristezza. Noi abbiamo impiegato non so quanti mesi e non so quanti ancora noi ne impiegheremo (dico noi, ma intendo i due rami del Parlamento) per votare un'imposta che darà all'erario an-

nualmente una somma minore di quella che spendiamo oggi, e così in una settimana votiamo una somma di spesa maggiore di quella che mettiamo dei mesi a votare in favore dell'erario.

Dopo di ciò non ho più nulla a dire.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. L'onorevole signor Senatore Farina esordiva con parole assai miti e sembrava volesse restringere le sue osservazioni ad alcuni punti della convenzione non abbastanza chiari onde eccitare il Ministero a dare alcune spiegazioni. Ma mi accorgo che mi ha fatto un processo in regola sopra tutti i punti.

La sua conclusione in sostanza sarebbe di rimandare ad un'altra epoca più opportuna l'esame e la discussione della legge attuale.

Questo mi meraviglia assai, poichè lo sperava aver favorevole l'onorevole Senatore Farina.

Io mi fidava della relazione che diceva che ad unanimità credeva non fosse il caso di ritardare maggiormente l'approvazione di questa legge.

Fatte queste brevi osservazioni, risponderò punto per punto, per quanto mi sarà concesso, alle varie obiezioni messe in campo dall'onorevole Senatore Farina.

L'onorevole preopinante richiamava l'attenzione del Senato sopra la strada Vittorio Emanuele e la vendita o cessione allo Stato e prendeva le mosse del suo discorso dalla dichiarazione fatta dal signor Lafitte ai suoi associati nella adunanza degli azionisti, che si fece a Parigi, dopo che il Ministero ebbe con loro formato una convenzione preliminare che doveva servire di base alla convenzione ora sottoposta al vostro esame; e mi è sembrato scorgere dalle parole dell'onorevole Senatore Farina, che la dichiarazione del Lafitte era tale che si credeva che la società Vittorio Emanuele si trovava in condizioni ed in momenti difficilissimi: e che colle convenzione attuale essa riacquistava il primo credito, ed in conseguenza si toglieva dalle difficoltà in cui versava.

Certamente la società Vittorio Emanuele non avrebbe fatto il contratto collo Stato, se non avesse avuto probabilità di migliorare la propria condizione.

Io ritengo anzi che era dovere del Ministero, perchè egli voleva affidare a questa medesima Società la costruzione delle strade ferrate calabro-sicule, di cooperare che fosse migliorata la sua condizione, onde potesse presentare quelle garanzie che sono necessarie, affinchè l'opera, che si tratta d'intraprendere, sia condotta al suo compimento. Dunque io ritengo che la società Vittorio Emanuele ha migliorato le sue condizioni, di più, che il Ministero ha fatto bene a migliorare queste condizioni, onde avere una Società forte, potente, ed in grado di adempiere gli obblighi che si assume.

Il Governo non è speculatore che viva dei disastri degli altri: trattasi solo di vedere, se colla convenzione fatta colla società Vittorio Emanuele, per diventare possessore delle strade di quel nome egli abbia fatto, o no, cosa utile.

Prima di tutto debbo fare osservare al Senato in quali condizioni si trovi la strada Vittorio Emanuele.

Il Senato si ricorderà che la società Vittorio Emanuele principiò i suoi lavori in Savoia, e fece un tronco che attualmente si stende da Culoz fino a Saint Michel.

Qualche tempo dopo la società Vittorio Emanuele acquistò la strada ferrata da Torino al Ticino, cioè la strada di Novara.

E qui posso rispondere all'onorevole preopinante, che dai documenti comunicati, risulta che la società Vittorio Emanuele è rimasta proprietaria assoluta di questa ferrovia, poichè ha pagato tutte le azioni al prezzo che venne stabilito.

In conseguenza essa ha la proprietà intiera di questa linea.

Quando si trattò di eseguire il perforamento delle Alpi, vi fu una convenzione colla società Vittorio Emanuele, in virtù della quale la Società concorreva a quell'opera per la somma di 20 milioni; ma dopo la cessione della Savoia alla Francia, gli interessi della parte savoiarda furono separati dagli interessi della parte italiana, per cui rimane a carico della società Vittorio Emanuele per il traforo delle Alpi per la parte italiana una somma di 13 milioni e per la parte francese rimasero 7 milioni, cui debbe sopperire la strada che rimane in Savoia.

Dunque la somma che la società Vittorio Emanuele della sezione Ticino dovrebbe sborsare per il compiuto traforo delle Alpi sarebbero 13 milioni.

Si potrebbe ancora calcolare che questa somma si dovrebbe aumentare di qualche poco: naturalmente dovrebbero pagare di mano in mano che si fanno i lavori, epperò si dovrebbe tener conto degli interessi: ma io lascio a parte questa questione.

L'onorevole Senatore Farina ha citato un abbuono di 100 franchi che la Società deve pagare sulle azioni per la ferrovia di Susa.

Ma queste azioni sono in mano della Società.

Senatore Farina. Nove mila soltanto.

Ministro dei Lavori Pubblici. Sta bene: esse passeranno in mano al Governo.

Ma nelle obiezioni mosse vi ha una cosa che ha dimenticato l'onorevole Senatore Farina e che rende più grave la spesa che deve fare lo Stato, e sono le spese per il miglioramento della strada ferrata Vittorio Emanuele, spesa, che nel brano di rapporto che ha letto è valutata a circa una decina di milioni: si vede dunque che la vera spesa che dovrebbe fare la società Vittorio Emanuele sarebbe di più di 23 milioni.

Ora il Senatore Farina dice: voi dunque vi assumete la strada ferrata Vittorio Emanuele e non prendete da questa strada che la rendita di L. 2,226,000 che corrisponde al reddito netto della strada medesima, e nello stesso tempo voi sgravate la società Vittorio Emanuele di 23 milioni che necessariamente dovranno cadere a carico dello Stato.

Mi pare aver reso chiara l'obbiezione mossa dal Senatore Farina, anzi di averla resa più grave poichè vi ho aggiunta una spesa che egli non aveva contemplata; ora mi occorre rispondere a questa obbiezione.

Se la società Vittorio Emanuele era costretta a somministrare una somma di 13 milioni per il perforamento delle Alpi, convien notare, che il rimanente della spesa rimane a carico dello Stato.

Senatore Farina. Vi rimane ugualmente.

Ministro dei Lavori Pubblici. Di più lo Stato ha l'obbligo di costruire il tronco da Susa a Bardonnèche della lunghezza di circa 35 chilometri, obbligo molto grave perchè quel tronco costerà circa 400 o 500 mila lire al chilometro.

Ora la spesa che cade a carico dello Stato è assai più grave di quella che cadrebbe a carico della Società.

Ma cosa succede dopo? Terminato il perforamento delle Alpi e terminata la strada da Susa a Bardonnèche la proprietà di questa strada a chi appartiene? Alla società Vittorio Emanuele.

Dunque se da una parte noi esoneriamo la società Vittorio Emanuele dal pagare questi 13 milioni, da un'altra parte il Governo resta proprietario di una linea la quale costerà assai più di 13 milioni e ne potrà disporre nel miglior modo per vantaggio delle sue strade ferrate.

Non bisogna credere che questa sia una perdita; anzi chiunque voglia esaminare attentamente la questione vedrà ch'è un vero guadagno per lo Stato poichè lo Stato acquista la proprietà di una linea che gli costerà probabilmente da 35 a 40 milioni contro 13 milioni che egli condona alla strada Vittorio Emanuele.

Ora io non voglio calcolare qui l'aumento di movimento che potrà nascere sopra la strada Vittorio Emanuele dal traforo delle Alpi, ma è certo, che il giorno in cui si potrà passare le Alpi per questo traforo, si verrà a stabilire un movimento tale, del quale forse attualmente non abbiamo idea, ed è certo che la rendita netta che è attualmente di 2,226,000 lire si alzerà ad un punto tale da coprire assai ampiamente la perdita dei 13 milioni che venne accennata e rimproverata dall'onorevole Senatore Farina.

Vi è un altro punto sul quale io debbo rispondere, ed è la spesa che dovrà fare lo Stato per migliorare le condizioni della strada ferrata Vittorio Emanuele.

È vero che forse il materiale mobile, di cui dispone attualmente la società Vittorio Emanuele non è sufficiente per l'esercizio, ma qui io debbo notare che questo materiale mobile provvede cziandio al movimento

sopra le linee di Susa, di Biella e sopra quella d'Ivrea; in conseguenza se noi mettiamo tutto questo materiale sulla strada Vittorio Emanuele, si vedrà che il materiale mobile eccede quello che è necessario per il servizio conveniente di questa strada, ma è però certo che se la società avesse dovuto continuare l'esercizio di questa linea, avrebbe dovuto aumentare d'alquanto quel materiale.

Inoltre bisogna dire che oltre ai miglioramenti vi sono raddoppiamenti di binari da farsi, e questi raddoppiamenti da che sono resi indispensabili? Sono cagionati dall'incremento di movimento che ha già luogo sulla strada medesima, per cui si può dire che se da una parte vi avrà un aumento di spesa, dall'altra parte vi sarà aumento di provento, poichè l'aumento di spesa non è fatto che per facilitare il traffico, ed il movimento.

Inoltre faccio osservare che se la società Vittorio Emanuele avrebbe dovuto spendere non immediatamente, ma in vari anni, una somma di 10 milioni, la somma che dovrà spendere lo Stato è assai minore, poichè lo Stato ha in primo luogo sulle sue strade un materiale mobile che basta ampiamente al servizio della strada Vittorio Emanuele, ed in secondo luogo ha nei propri magazzini materiale sufficiente per rendere meno onerosi quei miglioramenti fissi che sarebbero stati gravissimi per la Società.

Tenendo conto di tutte queste circostanze si vede che lo Stato, quantunque si accolli una qualche spesa per il miglioramento della strada Vittorio Emanuele, sarà però la sua spesa effettiva di gran lunga inferiore a quella che sarebbe toccata alla società Vittorio Emanuele, ma mentre poi alla Società il Governo avrebbe pur dovuto pagare l'interesse del 4 1/2 per cento, ora all'incontro quest'aumento produrrà necessariamente maggiori proventi e benefici.

Qui mi giova accennare anche un'altra circostanza: si è calcolato il prodotto netto della strada ferrata Vittorio Emanuele in 2,226,000 lire, ma quando questa strada sarà riunita alla rete dello Stato, è cosa chiara che ne risulterà un'economia nell'esercizio della medesima; avremo le spese d'amministrazione generale molto minori. D'altronde ritengo che anche l'esercizio si possa fare in condizioni assai più economiche di quello che si faccia attualmente.

Non conto di tenermi alle cifre che sono state date dalla Società; ciò che importa è di stabilire che quel reddito lordo consegnato dalla Società è effettivamente il vero; ora per accertarsi che questo fosse il vero mi basterà ricordare al Senato che per parte dell'amministrazione già da un anno furono fatti studi, furono fatte ricerche che comprovavano che la contabilità di quella Società si teneva colla massima regolarità.

Nel 1858 si è mandata una Commissione a Parigi onde compulsare tutti i registri della Società, questo lavoro che ha richiesto più di tre mesi, fu fatto colla massima coscienza e si venne a provare...

Senatore Farina. Lo vedremo.

Ministro dei Lavori Pubblici... Mi permetta... si venne a provare che la contabilità era tenuta molto regolarmente fin d'allora.

Quindi, quando si trattò di verificare le proposte fatte dalla Società, io incaricai una Commissione composta d'uno dei personaggi che erano stati antecedentemente mandati a Parigi, e distinto ingegnere, e di due altri distinti amministratori, con incarico di rivedere tutti questi calcoli; dalla fatta revisione venne a confermarsi il reddito lordo, tal quale era stato calcolato.

Da ultimo questi stessi calcoli vennero ancora esaminati da un'altra Commissione composta di due deputati, e di un nostro collega, dai quali pure fu riconosciuta l'esattezza loro, e per conseguenza noi pure possiamo ritenere come esatte le cifre del reddito lordo dalla Società somministrata.

Date queste spiegazioni si tratta di vedere se l'esercizio della strada si possa fare colla somma stabilita dalla Società.

Lo Stato dovendo assumere l'esercizio, ha dovuto rendersi ragione della spesa che avrebbe incontrato, ed a varie riprese ha fatto fare questi calcoli da un distintissimo nostro ingegnere di locomozione, ed il risultato definitivo si fu che quando questa ferrovia passerà nelle mani dello Stato si potrà essa esercire con una economia di circa 280 mila lire (*Segni negativi del Senatore Farina*) sulla spesa che si fa attualmente, ed in conseguenza ritenendo questa economia, la rendita netta non sarà più di 2,226 mila lire, ma sibbene di 2,500 mila.

Debbo ancora aggiungere un'altra osservazione.

Noi abbiamo acquistato una strada ferrata, ed invece di pagarla in contanti, la paghiamo in rendita, salvo a conseguare le corrispondenti cartelle quando saranno estinti tutti i debiti della Società venditrice.

Ora io faccio osservare che, se noi avessimo voluto pagare questa strada quanto vale adesso, avremmo dovuto fare proceder ad una perizia, ad un estimo, e certamente esso non sarebbe, secondo me, stato minore di 32 milioni: di più se noi volessimo vedere quale sia il capitale sul quale deve il Governo garantire l'interesse, esso verrebbe a risultare di circa 46 milioni, stando ai fatti calcoli.

Dunque se noi adesso valutiamo la rendita di 2,226 mila lire al 7 per 0/0, si vedrà che questa strada non fu pagata soverchiamente, ma solo quel che vale, ed ho di più la certezza che migliorando le condizioni di esercizio, se ne aumenterà pure il provento.

L'onorevole Senatore Farina ha pur fatto un'obiezione, che credo priva di fondamento.

Egli ha detto: quali garanzie vi dà questa società che i suoi debiti saranno pagati?

Se io compulsò i registri riconosco che il servizio delle obbligazioni ascende a circa due milioni di lire all'anno.

Ed il Senatore Farina ha osservato che non avevamo che una rendita di 2,226 mila lire; ma io faccio riflettere che il sig. Senatore Farina ha dimenticato di tener conto della parte importante della strada...

Senatore Farina. Non ho dimenticato nulla.

Ministro dei Lavori Pubblici... che esiste in Savoia.

Ora se il sig. Senatore Farina si fosse dato la pena di esaminare a fondo la questione avrebbe veduto che le obbligazioni pesano tanto sulla parte italiana che sulla parte francese, e che vi sono, così credo, 2 milioni circa (non ricordo bene la cifra) che pesano parte sul tratto italiano, e parte sul francese.

Bisogna ritenere che lo Stato francese ha anche garantito il 4 1/2 p. 0/0, dunque vede che la somma di 2,226,000 franchi non è la sola che serve a pagare tutti i debiti della società Vittorio Emanuele.

Io credo di avere in questo modo risposto alle obiezioni fatte dall'onorevole Senatore Farina, relativamente all'acquisto della strada Vittorio Emanuele.

Passerò ora alla questione delle Strade Calabro-Sicule. Indi farò altre osservazioni sopra alcuni appunti e timor, da lui emessi.

L'onorevole preopinante ripete l'obiezione già mossa dal sig. Senatore Audifredi. Come dice egli, voi venite attualmente a proporre una convenzione, la quale vi costerà fra pochi anni una somma di circa venti milioni annui per regalare una ferrovia ad una società, mentre potete rimanerne proprietario, facendola a vostre proprie spese e pel vostro proprio costo. A questa obiezione si risponde agevolmente, osservando che se il Governo eseguisse la strada a proprie spese sarebbe costretto a prendere ad prestito un capitale il di cui interesse oltrepasserebbe di gran lunga la garanzia che lo Stato accorda nella nuova Convenzione.

È evidente che se, da una parte il Governo costruisse quelle strade a proprie spese, egli resterebbe bensì in proprietà delle strade medesime, ma nello stesso tempo avrebbe aggravato anche il suo bilancio di tutte le rendite corrispondenti alla somma che avrebbe dovuto impiegare per la costruzione di queste strade.

L'obiezione dell'onorevole Farina non è dunque seria. La concessione Adami portava in sé grandi difficoltà e probabilmente la costruzione delle strade avrebbe costato molto di più. È vero che lo Stato costruisce meglio, ma non costruisce economicamente.

Io secondo luogo vi è necessità assoluta di fare al più presto queste strade, e questo è il punto sul quale insisto, quantunque sia stato combattuto dagli onorevoli preopinanti; sì, signori è necessario che le strade in Sicilia si facciano: lo Stato ha promesso a quei paesi le strade ferrate e bisogna che il Governo mantenga la sua parola: bisogna che quel paese sappia che se i Governi che l'hanno preceduto hanno sempre mancato alla loro parola, il Governo Italiano, quando promette, mantiene la sua. (*Bravo, bene*)

Dunque è dovere nostro, è dovere morale di mantenere la promessa: e dichiaro nel modo più assoluto, e ne ho bastante esperienza, che colla società Adami era impossibile fare le strade della Sicilia, mentre spero, malgrado le osservazioni del Senatore Farina che con la convenzione attuale esse si faranno.

Ora parlerò delle condizioni fatte per le strade ferrate della Sicilia.

Ma prima dirò che ho un dubbio che l'onorevole Senatore Farina non abbia attentamente letto la convenzione, poichè egli dice: Voi avete fatto una singolare convenzione: voi vi addossate tutto il carico della spesa: e se la società guadagna, tutto l'utile sarà per questa, mentre lo Stato non ne ricaverà niente.

Senatore Farina. Non ho detto questo.

Ministro dei Lavori Pubblici. Mi pare l'abbia detto....

Senatore Farina. È erroneo, non ho detto questo.

Ministro dei Lavori Pubblici. Il Senatore Farina non ha tenuto conto delle condizioni della concessione; se egli le vuole considerare vedrà che sono state combinate in modo, che mentre da una parte guadagnerà la società, vi guadagnerà altrettanto lo Stato, poichè di mano in mano che cresce il reddito lordo della strada, diminuisce pure la garanzia che lo Stato è obbligato di somministrare alla medesima, avendo la società interesse a sviluppare il movimento, al contrario di quello che avviene nella concessione fatta per le ferrovie meridionali, dove la società non ha alcun interesse a crescere il prodotto lordo dell'esercizio.

È questo il punto capitale sul quale io fermo l'attenzione del Senato, perchè il Ministero crede avere in questa concessione introdotto un sistema che di molto migliora le condizioni dello Stato per ciò che riguarda il servizio della garanzia.

L'onorevole Senatore Farina lamenta altresì che il tracciato delle strade non sia stato determinato indicando tutti i punti, nei quali deve transitare. Anzitutto parmi che sia determinato a grandi tratti quanto lo era nella convenzione primitiva. Dippiù per determinare questi punti, bisogna che siano avvenuti studi speciali, e questi studi sono già in gran parte fatti, ma non ancora compiuti. Ciò che importa è il fissare i punti estremi principali.

Ora mi pare che siano abbastanza indicati nella concessione, poichè la strada deve partire da Taranto, o meglio dirò da Massafra, e quindi andare a Reggio. Lo studio del terreno dimostra evidentemente che la linea più conveniente da seguirsi è quella che va lungo l'ionio; così pure dicasi per la strada da Messina a Catania, la quale non può correre altrimenti che lungo il litorale.

Dove presenta qualche incertezza, è da Catania per Palermo; ma anche per questo tratto si fanno attualmente gli studi, e le varie linee fra cui si dovrà scegliere non possono molto scostarsi l'una dall'altra; ma occorre un profondo esame della cosa onde con-

ciare gli interessi delle località colla debita economia di percorso.

Mi pare quindi che le prescrizioni di questa legge siano alquanto più certe di quello che lo fossero in molte altre convenzioni, le quali certamente non hanno dato luogo a discussioni della natura di quella, che fa l'onorevole Senatore Farina; credo che a questo riguardo ci sia tutta la garanzia desiderabile che il Governo non potrà abusare di questi patti per stabilire delle linee le quali non soddisfino ai vari interessi.

L'onorevole sig. Senatore Farina ha fatto una obiezione molto seria, cioè in apparenza seria, dicendo; voi nella convenzione avreste dovuto prevedere ed impedire che insorgano liti, ed invece avete seminato in tutti gli articoli gli appigli per muovere questioni. Risponderò che evitare delle liti è impossibile, finchè ci saranno degli avvocati. Io vorrei che l'onorevole Senatore Farina mi segnasse il modo di fare una convenzione la quale non desse appiglio ad una controversia. Però risponderò ad alcuni degli appunti principali che ha fatto in proposito.

Egli ha parlato anzitutto della società Adami ed ha detto; voi asserite che il sig. Lafitte ha in sue mani i tre quarti delle azioni della società Adami, ed in conseguenza è libero di sciogliere questa società mentre voi, Governo, siete in questa presunzione, io non la divido perchè credo che le minoranze le quali si trovano maltrattate dalle maggioranze hanno sempre diritto di reclamare in linea di giustizia e di equità.

Su questo riguardo posso tranquillizzare l'onorevole Senatore Farina. Prima di tutto dirò che si è pensato a mettere al sicuro gli interessi degli azionisti; poichè mentre era interesse del sig. Lafitte di fare salire il prezzo delle sue azioni, si è imposto al sig. Lafitte l'obbligo di pagare le altre azioni, che non aveva ancora comperate, ad un prezzo non inferiore a quello che aveva pagato per le prime azioni.

In secondo luogo se l'onorevole Senatore Farina avesse esaminato attentamente gli statuti della società, avrebbe visto che basta che gli azionisti siano rappresentati anche da un solo coi tre quarti delle azioni, perchè la società possa in diritto sciogliersi.

Colle azioni, che stanno in mano del signor Lafitte la questione della esistenza della società non può dar luogo a dubbi: ma ad ogni modo l'attuale concessione è vincolata, come vede l'onorevole Senatore Farina, anche nello scioglimento della società Adami, la quale deve scomparire, e se non scompare, la concessione non ha luogo; e allora che cosa tocca al sig. Lafitte? esso perde la cauzione che ha depositato. Egli è obbligato di sciogliere la società Adami entro due mesi dalla concessione, e qui sta la comminatoria.

Ora mi pare che il sig. Lafitte, a cui nessuno certamente negherà molta intelligenza nei suoi affari, non si sarebbe esposto a perdere il deposito di garanzia per una cosa così incerta, come lo suppone il sig. Senatore Farina.

Questi senza voler citare alcun fatto speciale, dice; ma non credete voi che questa convenzione sia per dar luogo a giuoco di borsa e non supponete che per gli effetti dei medesimi non si farà la strada?

Per verità, o signori, se le condizioni che sono inserite in questa convenzione, non bastano a garantire il Governo che la strada si abbia a fare, non saprei quali altre condizioni inventare per assicurarne la esecuzione; io prego l'onorevole Senatore Farina di compulsare il grosso volume di convenzioni che abbiamo fatte, e vedrà se vi è un'altra convenzione nella quale vi siano condizioni più stringenti di quelle introdotte nell'attuale.

Io ritengo dunque che queste grandi opere si faranno: io veggio nella convenienza che ha la società Vittorio Emanuele, la quale con questa nuova concessione si rialza, io veggio nell'interesse che ha la società stessa di eseguire i lavori quantunque straordinariamente brevi sieno i termini fissati ed ingente il capitale da spendersi.

Una tale impresa poi è sufficiente anche per allettare gli speculatori, e di ciò ne è prova la garanzia di deposito fatta dal signor Lafitte in 750 m. lire di rendita, la quale non è certamente una somma indifferente, e che egli certamente non si esporrebbe a perdere, ove prevedesse di mancare ai suoi impegni.

Abbiamo poi anche un pegno nelle mani, ed è la strada ferrata Vittorio Emanuele per la quale noi abbiamo 2,226,000 lire di rendita che ci risponde in parte dell'esattezza dello adempimento degli obblighi che sono accollati al signor Lafitte.

Credo di avere risposto a tutti gli appunti stati mossi dall'onorevole signor Senatore Farina; però egli ha anche notato essere singolare che il Ministro presentasse leggi di importanza senza documenti di sorta.

Ora ciò non è esatto: la Commissione ne ha nelle mani in numero bastante, e se egli si fosse degnato di chiedere qualche spiegazione sarebbe stato un dovere del Ministro di dargliela amplissima. Egli non aveva che a domandarla, non deve perciò farne rimprovero al Ministro che, ripeto, l'avrebbe soddisfatto.

Voci. La chiusura.

Senatore Farina. Chiedo la parola; non si usa votare dopo che ha parlato il Ministro.

Presidente. La parola è al signor Senatore Farina.

Senatore Farina. Ringrazio anzitutto il signor Ministro di aver detto che avrebbe dato degli altri documenti che io per me avrei desiderato perchè appunto le osservazioni dilatorie...

Senatore Vigliani, Relatore. Domando la parola.

Senatore Farina. ...che io avevo fatto e che non erano pel rifiuto della legge, tendevano precisamente a chiarire la mia coscienza, nel che credo di avere il diritto che ha ciascun altro che deve dare il suo voto. Ringrazio anche il signor Ministro di avermi fornito una cognizione della quale non potevo avere notizia dagli scarsissimi documenti che sono tutti qui e sui quali si

devono spendere ventidue milioni, e che sono quelli stati comunicati alla Commissione; lo ringrazio, dico, che abbiame accertato che tutte le azioni di Novara siano state estinte e che quindi non vi sia l'obbiezione che si poteva fare relativamente alla estinzione medesima della quale però, sarà verissimo, non lo revoco in dubbio, dico che qui non ne avevamo prova.

Dette brevemente queste cose passerò a qualche altra osservazione.

Maravigliavasi l'onorevole signor Ministro che io avessi fatto qualche osservazione circa lo stato finanziario della società Lafitte. Io non lo feci per me che non mi sarei azzardato a dir niente, ma rilevandolo dalla stessa esposizione fatta a quegli azionisti, soprattutto basandomi su quella relazione della quale il signor Ministro ha mostrato di far tanto caso e di cui feci molto caso anch'io per i ragionamenti, ma non ne feci niente affatto per le cifre, perchè dimostrerò che ci sono strafalcioni che pare strano che siano sfuggiti. Infatti per dimostrare che io non ho azzardato niente a questo riguardo, osserverò che a pag. 42 di questa stessa relazione è detto che il Governo non voleva abusare della cattiva posizione della compagnia Vittorio Emanuele. Dunque quando ho stabilito questo confronto non ho inteso di far torto a nessuno, ma di valermi degli elementi messi a nostra disposizione e per mostrare che quando si voleva dare l'iniziativa di un grande affare ad una compagnia, era meglio cercar compagnie floride, che non quelle in cattiva posizione.

L'onorevole signor Ministro mi disse che le lire 100 devono passare allo Stato come i milioni per il traforo delle Alpi, ma che lo Stato ha altresì l'obbligo di fare grandi spese per le opere stesso. Sta bene: lo Stato ha l'obbligo di far delle spese, ma tanto più gli danno danaro per sostener le spese, tanto meno egli ne spende del suo. Sembrami facile far questo ragionamento. Io non vedo quale risposta abbia creduto di dare colla sua obbiezione.

L'onorevole signor Ministro ha fatto un grande calcolo poi del prodotto maggiore che darà la strada dopo il perforamento del tunnel (*segni negativi del Ministro*).

Ma scusi, l'ha detto; qui però io non ho asserito niente di mio poichè la Commissione aveva riconosciuto che a fianco di questo maggior elemento di entrata vi erano tanti obblighi per il Governo di spese che sarebbero state completamente assorbite queste entrate, perchè il tronco fra Torino e Novara era in cattivo stato, aveva bisogno di grandi riparazioni, perchè il materiale mobile è insufficiente, e per tutte quelle belle ragioni che chi vuol leggere può leggere nella relazione medesima e a quella io rimando chi abbia voglia di meglio chiarirsi.

L'onorevole signor Ministro ha detto che avremo un grande vantaggio perchè il Governo quando esercita una ferrovia, la esercita con minore spesa delle società private.

Questa è una bella nuova, che l'ho sentita a pro-

clamare molto e realizzare poco, e dubito assai che anche questa sia la volta che si realizzerà; son troppo vecchio per credere a questa asserzione.

Ci resta l'esattezza dei calcoli. Circa a quest'esattezza dei calcoli è pure opportuno che, giacchè il signor Ministro mi trascina su questo terreno, io ne fornisca al Senato una idea. Ecco qui, ad esempio, leggo in questa relazione a pagina 37 le seguenti parole:

« Ora se la Commissione non sa il valore commerciale di codesti prestiti ed obbligazioni essa non ignora che le azioni della Società Vittorio Emanuele si comprano a 380 lire e meno, vale a dire a circa $\frac{1}{4}$ meno del loro valor nominale, vale a dire che pel solo fatto del valore delle azioni della Società Vittorio Emanuele i 46 milioni che costituiscono secondo il Lafitte il capitale spettante alla rete italiana non valgono in commercio che 39 milioni. »

Signori, di grazia levate da 46 un quarto e ditemi se viene a fare 39 o 34 $\frac{1}{2}$.

Ministro dei Lavori Pubblici. Errore di stampa.

Senatore Farina. Sarà, io non posso vederlo, e poi trovo anche nelle somme uguali errori.

Magnificando la tenuta dei libri della Società Vittorio Emanuele il signor Ministro ha trovato che erano esat-tissimi.

Io trovo per esempio notate a pagina 27, ove si riferiscono brani di questi esatissimi conti 8284 azioni a L. 535 come valenti 4,201,020 lire, ma moltiplicando, cosa non molto difficile, ho trovate lire 4,430,335.

Più abasso trovo 770 azioni a lire 535 marcate per 400,000 lire.

Facendo nuovamente un poco di moltiplica ho trovato invece 411,950 lire; qui mi fermerò perchè se ancora ne dicesi secherai il Senato.

Ora veda il Ministro quanto sieno esatti questi calcoli su cui egli fa tanto conto. Del resto questo breve brano di relazione, che ho letto, mostra anche quanto fosse erronea l'asserzione del signor Ministro, che il totale costo della ferrovia Vittorio Emanuele fosse di 46 milioni, mentre, stando a quello che ho detto, si riduce a 34 milioni e mezzo, come ho avuto l'onore di leggere nella relazione che egli mi ha fornito, ed a cui si appoggia, come mi sono appoggiato anche io, perchè non trovo altro documento.

Il signor Ministro ha grandemente censurato il mio appunto fatto relativamente agli oneri che gravitano sulla strada trasmessa. Egli dice: E che diamine: non vedete che questi gravitano sopra tutte e due le linee e quindi non tutti sulla linea ora ceduta.

Gravitano certo su tutte e due le linee, ma, intendiamoci bene, gli oneri furono contratti indistintamente.

Noi potremo stabilire con quelli che ritengono l'altra parte di linea che una parte rimane a carico loro, ed una parte al nostro; ma i creditori hanno diritto di rivolgersi indistintamente su tutta la linea Vittorio Emanuele, e siccome noi abbiamo il miglior tronco, tutti

preferiranno rivolgersi contro noi anzichè contro la Società che già abbiamo veduto trovarsi in tristi condizioni.

Avanti di passare a quanto concerne le ferrovie calabro-sicule, mi occorre una spiegazione.

Signori, ho votato in favore della legge negli Uffici, ed anche come membro dell'Ufficio Centrale. Sapete il perchè? Per il motivo che diceva ieri l'onorevole Pareto, perchè non aveva avuto tempo di leggere niente; dopo che potei leggere, e che aveva documenti, ho creduto dovere di coscienza di esprimere i miei dubbi e domandare delle spiegazioni.

Fortuna volesse che quelle che mi sono state date fossero come quelle che il signor Ministro mi diede per le azioni della ferrovia di Novara, ma non tutte furono così.

Passo ora all'esame di quanto concerne le ferrovie calabro-sicule.

Il Ministro ha detto che ha bisogno di far presto. Io desidero che faccia presto, e se io ho un dubbio qui è perchè ho paura che andiamo a giuochi di borsa e non a delle esecuzioni di ferrovie, dunque non è che non ami di far presto, ma credo che si faccia più presto dal Governo coi suoi denari che non col fornire danaro ad altri che non consta, che non pensi che a giocare alla borsa e non più.

Del resto è falso che io abbia detto che lo Stato non guadagna niente.

Mi perdoni il signor Ministro ma qui c'è stato equivoco.

Lo Stato guadagnerebbe anche quando la strada fosse fatta, per così dire, da uno spazzacamino; non vi ha dubbio. Io ho detto che se lo Stato fa la strada con i suoi denari, la proprietà di questa strada resta a lui: che se la fa la Società Lafitte colla sovvenzione del Governo, la strada resta della Società Lafitte.

Ora passando all'orazione splendida pronunziata nell'altro ramo del Parlamento, il Ministro ha detto che questa ferrovia non costerà di più che da 120 a 130 mila lire al chilometro.

Ministro dei Lavori Pubblici. Duecento venti.

Senatore Farina. È un *lapsus linguae*. Suppongasi dunque che la nostra sovvenzione si debba fare per una ventina d'anni, io credo sia un calcolo esagerato, in quanto che tutti hanno ammesso e nella relazione e nella discussione successa nell'altro ramo del Parlamento ed altrove, che per molto tempo queste strade ferrate avranno bisogno della sovvenzione, si vedrà, che si spenderà di più e non avremo la proprietà della strada.

Ecco il confronto che ha fatto, e questo è quello che sarebbe stato bene che fosse stato dimostrato; cioè che non ostante quanto osservai, lo Stato aveva convenienza di farla eseguire dal signor Lafitte piuttosto che di eseguirla lui.

L'onorevole signor Ministro disse poi, che era chimico il timore messo avanti da me, che cioè la società

Adami potesse opporsi alla dissoluzione della Società, e qui porto la stipulazione colla quale il pericolo di questo fatto era messo a carico della società Vittorio Emanuele.

Ma anche qui, mi scusi l'onorevole Ministro, noi non siamo d'accordo.

Altro è che la società Vittorio Emanuele debba tenere indegne lo Stato, altro è che queste opposizioni non possano nascere, e conseguentemente appunto ritardare quella esecuzione dei lavori, che egli ed io desideriamo che celeremente progredisca.

Il Ministro risponde a tutte queste lacune che rimprovero come sorgenti di liti, che finchè vi sono avvocati vi saranno liti.

Io risponderò a mia volta. Se la convenzione fosse stata fatta da un giurisperito, sarebbero potute nascere dieci liti. Avendola esaminata e fatta un militare, scusi, ne nasceranno cento (*ilarità*).

Del resto dopo le cose dette, io non starò a tediare più lungamente il Senato.

Io vedo, lo ripeto con dolore, che i progetti non sono abbastanza nè studiati, nè documentati.

Ho detto ieri che ne faccio colpa a nessuno ma pur troppo è una verità che i progetti giungono in modo che non si può studiarli.

Ministro dei Lavori Pubblici. Si possono studiare.

Senatore Farina. Ci manca il tempo a studiarli quando si è sotto una pressione, si sono fatte sorgere tante speranze nelle popolazioni che sarebbe cosa affatto impolitica il volerle deludere col prolungare lungamente sia per fatto di un Senatore, o di un Ufficio Centrale la soddisfazione dell'aspettazione di popolazioni le quali per onore della verità vediamo che furono trascurate dal Governo fino al punto che esso non sa nemmeno dopo due anni quali punti toccheranno le ferrovie, quale sarà in genere il loro tracciato.

Presidente. Parecchi Senatori avendo chiesto la chiusura, la metto ai voti.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola per rilevare alcune inesattezze.

Presidente. Essendo chiesta la chiusura la metto ai voti.

Chi vuole chiudere la discussione generale si alzi.

(La discussione generale è chiusa).

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho chiesto la parola per alcuni schiarimenti.

Voci. Parlerà sul primo articolo.

Presidente. Leggo l'articolo 1.

Art. 1.

« È approvata la convenzione, non che l'annessovi capitolato d'onori intesi addì 9 luglio 1863 tra i Ministri delle finanze, dei lavori pubblici ed il cavaliere Carlo Lafitte, presidente del Consiglio d'amministrazione della società Vittorio Emanuele, e riguardanti l'acquisto per parte dello Stato della sezione della suddetta ferrovia denominata del Ticino, e la concessione alla

società preindicata della costruzione e dell'esercizio delle strade ferrate calabro-sicule. »

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Ministro dei lavori pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Ho domandato la parola soltanto per far rilevare alcune inesattezze sfuggite all'onorevole Senatore Farina. Egli parlando della strada ferrata Vittorio Emanuele ha fatto confusione tra il capitale speso ed il valore effettivo della strada Vittorio Emanuele, io debbo notare al Senato che il capitale della strada Vittorio Emanuele si compone della spesa di costruzione, e più di molte altre spese, fra cui quella del servizio degli interessi prima dell'apertura dell'esercizio che vengono a costituire il capitale definitivo; ed è su questo capitale definitivo che il Governo deve garantire l'interesse del 4 1/2 per 100.

Ora questo capitale va via crescendo d'anno in anno fintantochè non sia stabilito definitivamente. Ma questa fissazione del capitale fu fatta dal Governo prima di venire alla concessione, stabilendolo definitivamente in 46 milioni circa; ma questi 46 milioni non rappresentano il valore effettivo; il valore effettivo è inferiore e sarà di circa 34 a 35 milioni.

Senatore Farina. Sì, si ha ragione.

Ministro dei Lavori Pubblici. Un'altra inesattezza è sfuggita all'onorevole Senatore Farina relativamente al calcolo della contabilità; l'onorevole Farina relativamente ha fatto confusione tra la parte della relazione in cui ha trovato alcune inesattezze di cifre che riconosco anch'io e la contabilità della strada Vittorio Emanuele, ora la contabilità è stata riconosciuta dagli uomini i più valenti del paese, siccome tenuta con molta regolarità; e questo è soltanto un fatto che mi premeva di constatare.

In terzo luogo vi è anche un'altra inesattezza; l'onorevole Farina ha notato che io accennava che la spesa probabile completa della strada ferrata sarà di circa 230 mila lire al chilometro: ora lire 230m. per chilometro portano un interesse di 10m. lire all'anno; perciò se il Governo non ne dà che 14m. alla società, essa è obbligata di guadagnare anche quelle due mila lire sopra l'esercizio della strada medesima, finchè raggiunga il prodotto delle 12m. lire. Quando poi oltrepassate le 12 mila lire raggiunga le 14 mila lire allora la garanzia del Governo è ridotta a 13m. lire e la società guadagna mille lire.

Dunque un'altra inesattezza.

In quanto poi all'ultima osservazione che faceva l'onorevole Senatore Farina dicendo, che se un avvocato avesse fatta la convenzione avrebbe lasciato dieci cagioni di liti, ed un militare ne lascia cento, io credo il contrario, il militare cerca di troncare le liti: ed io ho cercato tutti i mezzi di tenere stretta e vincolata la società in modo, credo, più forte di quello che siasi ottenuto in qualunque altra convenzione fatta finora.

Presidente. Non domandandosi da altri la parola sull'art. 1 lo metto ai voti.

Senatore **Vigliani, Relatore.** Prima che si voti faccio avvertito il Senato che è occorso un errore all'art. 23 della Convenzione; invece di 75,000 lire, si deve leggere 750,000 mila lire: tale errore fu riconosciuto sopra l'originale trasmesso dalla Camera dei Deputati.

Debbo avvertire altresì ad un altro errore nell'alinea primo di detto articolo; là dove è detto *nel presente alinea*, *devesi leggere nel precedente alinea.*

Presidente. Si daranno le occorrenti disposizioni perchè questi errori materiali siano corretti.

Intanto se non c'è altri che domandi la parola metto ai voti l'art. 1.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato.)

Leggo ora l'art. 2.

Art. 2.

« È autorizzato, in aumento ai capitoli 29, 30, 31, 32 e 33 del bilancio passivo pel 1863 del Ministero dei Lavori Pubblici, l'assegnamento di lire 1,000,000 onde sopperire per gli ultimi tre mesi dell'anno suddetto alle spese di esercizio della ferrovia da Susa al Ticino per Novara e delle diramazioni di Ivrea e di Biella da ripartirsi fra i capitoli del bilancio medesimo riflettenti l'esercizio delle ferrovie dello Stato, nel modo che sarà determinato per decreto reale.

Il prodotto lordo della ferrovia da Susa al Ticino e delle diramazioni d'Ivrea e di Biella sarà iscritto nel bilancio attivo dello Stato del corrente anno al capitolo 75 per la somma di lire 1,350,000.

« Pel pagamento delle quote dell'anzidetto prodotto lordo dovuto ai detentori delle azioni della ferrovia di Susa ed alle società delle ferrovie d'Ivrea e di Biella sarà iscritto un aumento di lire 167,500 al capitolo 35 del bilancio passivo del Ministero dei Lavori Pubblici. »

(Approvato.)

Art. 3.

« Con decreto reale sarà ordinata l'iscrizione, nel bilancio passivo del 1863, delle somme che nel corso dell'anno medesimo potessero rendersi necessarie all'adempimento del disposto dell'articolo 27 della suddetta convenzione per ciò che riguarda il pagamento del sussidio di nove milioni di lire, non che per il rimborso del prezzo degli oggetti di consumo ed altri provvigionamenti contemplati nell'articolo 3. della convenzione medesima. »

(Approvato.)

Art. 4.

« È autorizzata l'iscrizione sul Gran Libro del Debito Pubblico di una rendita consolidata del 5 per 100 lire 2,226,000 pel corrispettivo della cessione della ferrovia *Vittorio Emanuele*, sezione del Ticino, stabilita all'art. 9 della convenzione.

« La rendita suddetta sarà iscritta con decorrenza dal 1 luglio 1863, ma essa andrà a favore della società

cessionaria soltanto dall'epoca stabilita all'art. 10 di detta convenzione.

« Sui relativi certificati di rendita sarà presa l'ipoteca dal Governo del Re nell'interesse dello Stato all'effetto degli obblighi assunti dalla suddetta società nella medesima convenzione. »

(Approvato.)

Art. 5.

« Sarà promulgata in tutte le provincie del Regno la legge del 20 novembre 1859 sull'ordinamento del servizio delle opere pubbliche già in vigore nelle antiche provincie della Monarchia, o nella Lombardia. »

(Approvato.)

Presidente. Si passa allo squittinio segreto, ed intanto prego i signori Senatori a non allontanarsi dall'aula perchè vi sono ancora due leggi da votare.

(Il Senatore, *Segretario, Cibrario* fa l'appello nominale.)

Presidente. Risultato della votazione:

Votanti	81
Favorevoli	72
Contrari	9

Il Senato approva.

Prego i signori Senatori di riprendere i loro posti.

DISCUSSIONE DEI PROGETTI DI LEGGE
PER UNA NUOVA DISTRIBUZIONE
DI FONDI ASSEGNATI
PER LAVORI AL PORTO DI LIVORNO,
E PEL COMPIMENTO DELLA FACCIATA
DEL PALAZZO GARIGNANO.

(V. Atti del Senato N. 53 e 55.)

Presidente. Si va alla discussione del progetto di legge per una nuova distribuzione di fondi assegnati per lavori al porto di Livorno.

Il Senato vorrà dispensarmi secondo il solito dal leggere l'intero tenore della legge.

La discussione generale è aperta.

Se non c'è alcuno che domandi la parola, la discussione generale si intenderà chiusa, o si passerà alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« È autorizzata la maggiore straordinaria spesa di lire 718,000 per eseguire un bacino di carenaggio, nuova darsena e ponte mobile nel porto di Livorno, oltre a quella portata dalla legge 10 agosto 1862, n. 750. »

(Approvato.)

Art. 2.

« Verrà stanziata nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, in aumento alle somme portate dall'articolo 3 della legge dianzi citata e col titolo: *Costruzione di*

bacino da carenaggio e darsena nuova, ripartitamente come in appresso:

« Esercizio 1863, capitolo 151-A, art. 2, L. 260,000
 Id. 1864 id. id. » 300,000
 Id. 1865 id. id. » 218,000

(Approvato.)

Art. 3.

« Il ponte mobile di cui all' articolo 1 della legge 10 agosto 1862, n. 750, invece di essere costruito nel luogo indicato in detta legge, lo sarà sulla comunicazione da stabilirsi fra la nuova darsena ed il porto vecchio. »

(Approvato.)

Art. 4.

« È autorizzata la straordinaria spesa nuova di lire 350,000 per sistemare l'ultimo tronco della via *Vittorio Emanuele* nella città di Livorno. »

(Approvato.)

Art. 5.

« Verrà stanziata nel bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici in capitolo apposito sotto la designazione: *Sistemazione dell'ultimo tronco della via Vittorio Emanuele a traverso la darsena*, ripartitamente come in appresso:

« Esercizio 1863, capitolo 151-A, art. 3, L. 150,000
 Id. 1864, id. id. » 200,000

 L. 350 000

(Approvato.)

Art. 6.

« La spesa straordinaria di lire 490,000 autorizzata con legge 18 dicembre 1862 è ridotta di lire 360,000. »

(Approvato.)

Art. 7.

« La straordinaria spesa di L. 3,300,000 autorizzata con altra legge 17 agosto 1862, n. 773, è parimente ridotta di lire 112,000. »

(Approvato.)

Art. 8.

« La somma di lire 260,000 assegnata dal municipio di Livorno con deliberazione in data 24 marzo 1863 per concorso nella spesa portata dalla presente legge, verrà versata nelle casse delle regie finanze nel tempo e modo stabiliti in detta deliberazione. »

(Approvato.)

Presidente. Si andrà alla discussione dell' altro progetto di legge per fare poi due squittinii segreti con una sola chiamata.

Articolo unico.

« È approvata la convenzione in data 28 luglio 1863 conclusa tra il Ministro delle Finanze ed il Municipio di Torino, rappresentato dal Sindaco marchese Emanuele Lucerna di Rorà, pel compimento del palazzo Carignano. »

A norma del regolamento, non si vota per alzata e seduta, ma solo per squittinio segreto.

Si passerà dunque allo squittinio segreto su entrambe le leggi.

(Il Senatore, *Segretario*, **San Vitale** fa l' appello nominale).

Presidente. Risultato della votazione.

Per una nuova distribuzione di fondi assegnati al porto di Livorno.

Votanti	79
Favorevoli	71
Contrari	8

Il Senato approva.

Per il compimento della facciata del palazzo Carignano.

Votati	78
Favorevoli	75
Contrari	3

Il Senato approva.

Non esservi altre relazioni pronte per una prossima tornata i signori Senatori saranno, quando ne sia il caso, convocati con avviso a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).



XXXV.

TORNATA DELL'11 AGOSTO 1863

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE FERRIGNI.

Sommario — Omaggi — Comunicazione del Governo.

La Seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri dell'Interno e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, *Cibrario* legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato senza osservazioni.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore Martinengo Giovanni di n. 3 copie di una memoria dell'ingegnere Luigi Ratti col titolo: *Il Settimo od il Lucmagno*.

Il signor Giovanni De Gioannis Gianquinto di alcuni esemplari di un suo scritto: *Sulla questione dell'Aunis*.

La Giunta municipale di Parma di n. 120 copie delle *Osservazioni di quel Municipio intorno al progetto di legge sul Dazio consumo*.

L'avvocato Francesco Paolo Orestano di Palermo di un suo opuscolo intitolato: *Rivista filosofica dei diritti successorii dei figli illegittimi*.

COMUNICAZIONE DEL GOVERNO.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Ho l'onore di comunicare al Senato il seguente decreto di S. M.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari interui;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Veduto l'art. 9 dello Statuto fondamentale del Regno; Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:

Articolo unico.

L'attuale sessione del Senato del Regno e della Camera dei Deputati è prorogata.

Con altro decreto sarà fissato il giorno della convocazione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale dello Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 11 agosto 1863.

Firmato VITTORIO EMANUELE.

Controsegnato U. PRUZZI.

Presidente. Do atto al signor Ministro dell'Interno della comunicazione del Decreto di proroga del Senato, e dichiaro sciolta la seduta.

La seduta è sciolta (ore 2 3/4).